GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1926

PARTE 1

ROMA
PROVVEDITORATO GENERALE DELLO STATO
LIBRERIA
1927 - ANNO V

(1909) — Roma, 1927 - Anno V - Stab. Poligr. Amm. Stato.

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

ANNO 1926

INDICE GENERALE CRONOLOGICO

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 giug. 1925	SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 1943 - Disposizioni per l'allenamento periodico del personale navigante o specializzato della R. Aeronautica in congedo	34	104
1 lugl. 1925	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale, relativo all'indennità di soggiorno spettante al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale per servizi resi fuori dei locali dell'ufficio, nel luogo di residenza o nell'àmbito di piccole distanze	54	190
1 sett. 1925	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1976, col quale la « Fondazione Brescia », costituita col fondo di lire settantaduemila nominali e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti a corpi, reparti e servizi dislocati nella provincia di Brescia, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	188	647
26 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2461 - Applicazione della legge di pubblica sicurezza e delle leggi che la integrano, nei territori di confine, in confronto degli stranieri	60	206
3 ott. 1925	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla soppressione della sezione di fabbrica d'armi di Gardone V. T.	220	807
8 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1879 - Ordinamento del servizio sanitario aeronautico	99	325

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott.	1925	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 2253 - Decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra.....	1	3
»	»	Avanzamento — Stato degli ufficiali. — R. decreto-legge n. 1954, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali subalterni del genio	18	52
»	»	Ordinamento del R. Esercito. — R. decreto-legge n. 2281 - Modificazioni ai regi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa, e 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali...	19	53
»	»	Amministrazione e contabilità -- Pensioni. — R. decreto-legge n. 2535 - Approvazione del regolamento sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti	101	333
18	»	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto-legge n. 1846 - Istituzione di un corpo speciale di polizia per la capitale.	20	58
16 nov.	1925	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. decreto-legge n. 2227 - Modificazioni nel ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra.	2	9
»	»	Onorificenze e ricompense. — R. decreto-legge n. 2254 - Modificazioni alle leggi 15 dicembre 1861 n. 369 e 13 gennaio 1918, n. 17, circa le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia..........	3	10
20	»	Ordinamento del R. Esercito. — Decreto ministeriale relativo alla proroga della data di soppressione della sezione di fabbrica d'armi di Gardone V. T.	221	808
29	»	Stato degli ufficiali -- Pensioni. — R. decreto n. 2235 - Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599 contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra	4	11

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov. 1925	STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2399 - Obblighi di servizio, trattamento economico e di stato, e avanzamento degli ufficiali trasferiti dalla posizione ausiliaria speciale in aspettativa per riduzione di quadri a norma del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600	50	143
» »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2195 - Cessione di miniere o del loro esercizio	61	207
» »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE. — R. decreto-legge numero 2145 - Istituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.	171	599
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istruzioni per la prima applicazione del decreto-legge n. 2253 del 15 ottobre 1925 sul decentramento amministrativo	126	423
» »	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-26 per la scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali..............	127	430
3 dic. 1925	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2365, col quale la « Fondazione Pugi », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta dal generale di divisione nella riserva Pugi comm. Rodolfo e destinata a favore dei caporali e soldati appartenenti alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo..	86	295
» »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2495, col quale è istituito in Roma ed eretto in ente morale il museo storico dell'arma dei carabinieri reali avente un capitale iniziale nominale di lire 51.000 ed è approvato il relativo statuto organico	128	431
12 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti	35	110

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 dicem. 1925	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2296 - Esperimenti per l'avanzamento dei capitani del R. Esercito.....	21	65
13 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2297 - Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del R. Esercito..............................	22	69
21 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che modifica la circolare 521 *giornale militare* 1925, relativa all'assegnazione per le spese riservate dei corpi, durante l'esercizio 1925-26...	62	209
23 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore tecnico di artiglieria - Avvertenze relative al bando di concorso per l'ammissione al corso..................	5	15
» »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore balistico	6	16
» »	SERVIZIO SANITARIO. — Soppressione del « Centro militare di distribuzione materiale sanitario » in Scanzano Belfiore (Perugia)....................	7	17
24 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.	8	17
» »	SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione	9	25
» »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2300 - Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato	23	75
» »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2263 - Attribuzioni e prerogative del capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato	24	76
» »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2264 - Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale..............................	25	79

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 dic.	1925	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato - Stato degli ufficiali. — Legge n. 2301 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi	26	81
26	»	Servizio del genio. — Decreto ministeriale relativo all'assegnazione di ufficiali del genio militare presso il Ministero dei lavori pubblici per essere impiegati nello studio, nella direzione e nell'assistenza di grandi lavori eseguiti dal genio civile	102	371
27	»	Ordinamento del R. Esercito. - R. decreto n. 2407 – Differimento del termine per la soppressione di un deposito allevamento cavalli	87	297
29	»	Onorificenze e ricompense — Pensioni — Matricola. - Decreto ministeriale contenente norme per l'applicazione della legge n. 828, del 18 giugno 1922, modificata con R. decreto-legge n. 1925. del 15 ottobre 1925, relativa al computo del tempo trascorso in zona di armistizio ed in luoghi di cura per ferite e malattie riportate in guerra	145	534
30	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1926	43	126
31	»	Pensioni. - R. decreto-legge n. 2383, contenente norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali	51	153
»	»	Disposizioni varie. — R. decreto legge n. 2398, che apporta modifiche al regolamento sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali	52	173
»	»	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 2447 – Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26	63	210
»	»	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto-legge n. 2515 – Autorizzazione per l'esecuzione di opere di carattere militare e per la costruzione di edifici pubblici in Cagliari	103	373

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 dic.	1925	Ordinamento del R. esercito. — Decreto presidenziale col quale si determina il passaggio di attribuzioni e di compiti in esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281.	454	1691
1 genn.	1926	Armi, munizioni e buffetterie. — Cinturino mod. 1926 per sciabola lunga (6ª. —%).............	10	25
»	»	Equipaggiamento. — Divisa dei carabinieri reali...	11	27
»	»	Equipaggiamento. — Durata minima degli oggetti di corredo	12	29
»	»	Equipaggiamento. — Nuovi tipi di calzature per truppa	13	35
»	»	Pubblicazioni militari. — Pubblicazione del regolamento per il mantenimento degli immobili in uso all'amministrazione militare - Anno 1925...	14	41
»	»	Scuole militari. — Corso speciale di istruzione presso le scuole centrali per ufficiali appartenenti alla M. V. S. N............................	15	45
»	»	Trasporti. — Spedizioni di materiale al reparto carri armati	16	45
2	»	Stipendi, assegni ed indennità. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1925-26, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	142	459
3	»	Disposizioni varie. — R. decreto in data 3 corrente che affida a S. E. l'on. Cavaliere Benito Mussolini Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione dei Ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica.......	41	124
»	»	Disposizioni varie. — R. decreto-legge n. 20. contenente disposizioni per la concessione della decorazione della « Stella al Merito del lavoro ».........	53	185
4	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. decreto-legge n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle amministrazioni dello Stato	64	211

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 genn. 1926	Pensioni. — R. decreto-legge n. 34, concernente nuovi beneficî a favore degli inscritti all'opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato	65	224
» »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato — Disposizioni varie. — R. decreto n. 124 - Cessazione del beneficio dell'assicurazione gratuita ai combattenti della Libia	129	436
» »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto-legge n. 126 – Approvazione del regolamento organico per la R. guardia di finanza	322	1211
6 »	Concorsi e gare. — Campionati nazionali di educazione fisica militare	27	82
7 »	Disciplina militare. — Appartenenza del personale dell'amministrazione della guerra ad associazioni, enti o istituti	17	50
» »	Disciplina militare. — Reciprocità del saluto fra l'Esercito e gli Agenti di P. S. per il servizio della Capitale	28	83
» »	Pubblicazioni militari. — Prontuari per il computo delle competenze	29	83
» »	Pubblicazioni militari. — Quaderno di caricamento delle compagnie mitragliatrici mod. 1914, carreggiate – Pubblicazione n. 1472 – Ediz. 1925	30	84
» »	Scuole militari. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente – Ufficiali ammessi ai corsi	31	86
» »	Scuole militari. — Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino e presso le scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi della circolare 195 *giornale militare* 1925	32	89
» »	Stato degli ufficiali. — Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra	33	99

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 genn. 1926	Scuole militari. — Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso l'accademia militare di Modena per l'anno scolastico 1925-1926................	36	112
» »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto-legge n. 216 – Preferenza ai prodotti delle industrie nazionali negli acquisti da effettuarsi da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato	104	375
8 »	Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico. — Decreto del capo del governo Primo Ministro Segretario di Stato – Distintivo di lutto da apporre sulla carta e sulle buste in uso nelle amministrazioni governative e sulle pubblicazioni di Stato, per la morte di S. M. la Regina Margherita di Savoia	37	115
10 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto-legge n. 16, concernente la revoca, nei casi di indegnità politica, della concessione della cittadinanza italiana conferita ad allogeni in seguito ad opzione................	55	191
» »	Amministrazione centrale ed impiegati civili — Stipendi, assegni ed indennità. — R. decreto-legge n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato.	66	228
» »	Reclutamento. — R. decreto-legge n. 95 – Obbligo dell'istruzione premilitare pel conseguimento della ferma abbreviata istituita col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806.........................	67	237
» »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 195 – Abolizione dei consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.	105	378
» »	Disposizioni varie — Stato degli ufficiali. — R. decreto-legge n. 136 – Provvedimenti relativi al mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi di guerra..................................	106	381

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 genn. 1926	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del ministro della guerra	42	125
14 »	AVANZAMENTO. — Varianti alla circolare n. 626, del *giornale militare* 1925 relativa ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1926...........	38	116
14 »	CONCORSI E GARE. — Corse militari nel 1926.......	39	117
14 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale teorico-pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione – Volume IV – Istruzione sulla telegrafia ottica....................................	40	119
14 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 196 – Coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato	107	383
17 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani.	146	540
17 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 534 che apporta modificazioni al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria...........	233	841
18 »	SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc. presso gli stabilimenti sanitari militari..	88	298
21 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.............	44	127
21 »	RECLUTAMENTO. — Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma..................	45	128
21 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento permanente nel corpo degli agenti di P. S.	46	134
21 »	SERVIZIO DEL GENIO. — Indennità al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio militare	47	136

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 genn. 1926	SCUOLE MILITARI. — Quarto corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910, del 19 aprile 1923.....	48	138
21 »	STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO — PENSIONI. — Disposizioni esecutive al R. decreto-legge n. 1926, del 29 ottobre 1925 relativo alla riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra.	49	141
24 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 228 - Avanzamento normale del personale appartenente alle legioni libiche della M. V. S. N..................................	173	602
27 »	SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26, viene portato a quattrocentocinquanta..................	56	192
27 »	COLONIE. — Decreto di S. E. il ministro delle colonie riguardante l'invio temporaneo in colonia dell'Ispettore generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.....................................	172	601
28 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme piene per autoveicoli degli enti militari..	57	193
28 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Combinazione di tela rasata bleu con rinforzi per equipaggi di carri armati e senza rinforzi per operai, conducenti di automezzi e meccanici................................	58	196
28 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Alti studi militari..	59	201
28 »	PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione del presidente della commissione veterani e per il riconoscimento della campagna del 1867 nell'Agro Romano..............................	154	561

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 genn. 1926	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per lo studio e la compilazione delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento e per la preparazione dello schema del relativo regolamento..........	234	845
30 »	AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario..............................	68	238
30 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi d'istruzione premilitare per l'anno 1925-26	69	239
30 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la designazione e la conferma di due giudici del Tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1926....................................	130	438
31 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 100 - Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche	70	239
31 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 108, portante modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza...........................	131	439
31 »	ONOREFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 273 - Uso delle decorazioni per il personale militare.	147	541
31 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 310 col quale la « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli », costituita coll'offerta di lire 4000 nominali fatta dal colonnello di fanteria Pecoraro cav. Alfredo e destinata a favore dell'86º reggimento fanteria,è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo...............................	189	650
31 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 452 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina............................	244	892

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 febbr. 1926	Onorificenze e ricompense. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare............	89	302
4 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Norme interpretative del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, recante provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato...........................	71	242
4 »	Amministrazione e contabilità. Contabilità delle farmacie negli ospedali militari	72	242
4 »	Amministrazione e contabilità. Depositi a garanzia e pagamento anticipato per l'uso interurbano del telefono	73	246
4 »	Amministrazione e contabilità. Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi.......	74	247
4 »	Avanzamento. — Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero	75	274
4 »	Avanzamento — Sottufficiali — Militari di truppa. — Norme per l'applicazione del R. decreto 26 novembre 1925, n. 2131................	76	274
4 »	Disposizioni varie. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1926..............................	77	275
4 »	Disposizioni varie. — Soppressione di un autoreparto....................................	78	275
4 »	Disposizioni varie. — Tassa di bollo sui verbali di giuramento degli impiegati dello Stato...........	79	276
4 »	Scuole militari. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	80	277
4 »	Scuole militari. — Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto prsso la scuola di guerra.......	81	280
4 »	Scuole militari. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare............	82	283

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 febbr. 1926	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento.	83	285
4 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti	84	286
4 »	TRASPORTI. — Prezzi di vendita dei documenti di viaggio, di trasporto e di indentificazione personale	85	289
4 »	MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 249 circa il ritardato congodamento di taluni militari della classe 1904 stanziati in Libia................	132	440
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Legge n. 240, che converte in legge il R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111 (circolare 107 del *giornale militare* 1925) relativo a concorsi per l'ammissione in taluni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra	133	441
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 370 – Norme per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del servizio chimico militare...	174	605
5 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore balistico	90	302
5 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Sostituzione di un componente la commissione incaricata dell' esame delle domande dei concorrenti all'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria.	108	387
5 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale si apporta un'aggiunta al decreto ministeriale 5 luglio 1917, che approva gli elenchi degli esiti di lesioni od infermità per il mantenimento o la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra.	134	442
7 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. Nomina di una commissione speciale per i giudizi definitivi di cui all'art. 6 del R. decreto 10 novembre 1910, n. 911 per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio........................	91	303

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 febbr. 1926	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto-legge n. 211 – Modificazioni al R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879 concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico	100	331
7 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 147 – Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26.	109	388
7 »	Amministrazione e contabilità. R. decreto-legge n. 148 – Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26.	110	389
7 »	Arma dei carabinieri reali. — R. decreto-legge n. 197 – Modificazione dell'art. 22 del R. decreto-legge n. 494 del 6 aprile 1919 e dell'art. 21 del R. decreto-legge n. 1802 del 2 ottobre 1919 riguardanti il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali.	111	390
7 »	Ordinamento del R. Esercito — Servizio del genio. — R. decreto-legge n. 198 – Rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi	112	391
7 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato — Colonie. — R. decreto-legge numero 227 – Modificazioni al R. decreto-legge 1 maggio 1924, n. 1166, relativamente alla concessione delle licenze al personale delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.	175	615
9 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — Relazione e R. decreto n. 202 – Provvedimenti delle amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, o in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. guardia di finanza.	113	392
10 »	Pubblicazioni militari. — Cessione di pubblicazioni militari antiche alla biblioteca del Museo Nazionale di Castel S. Angelo	114	395

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 febb. 1926	Stipendi, Assegni ed indennità. — R. decreto-legge n. 206 - Provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e delle altre forze armate dello Stato	115	396
11 »	Cavalli. — Cavalli di carica	92	303
11 »	Concorsi e gare. — Categorie militari di concorso ippico	93	304
11 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso d'istruzione sulle teleferiche per ufficiali inferiori del genio	94	304
11 »	Onorificenze e ricompense. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 22 novembre 1925 n. 2127, (circolare 647 *giornale militare* 1925) che modifica il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, (circolari 343 e 596 *giornale militare* 1923) col quale veniva istituita la speciale medaglia di benemerenza pei volontari di guerra italo-austriaca 1915-18.	95	305
11 »	Scuole militari. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente	96	306
11 »	Scuole militari. — Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, artiglieria e genio	97	306
11 »	Scuole militari. — Corsi straordinari facoltativi per capitani anziani presso le scuole centrali militari	98	313
11 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 224 relativo al trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese di funzionamento di servizio automobilistico della Presidenza del consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno	155	562
11 »	Colonie. — R. decreto n. 363 - Norme per la concessione di passaporti per la Tripolitania	190	653

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 febbr. 1926	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito	116	400
18 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sulle note di riparazioni alle calzature, corredo, bardature	117	401
18 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Note caratteristiche a avanzamento del personale dei CC. RR. in servizio presso enti della R. Aeronautica	118	401
18 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio attivo permanente	119	403
18 »	CONCORSI E GARE. — Concorsi a premi per lavori su temi militari fra ufficiali delle categorie in congedo	120	407
18 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo	121	411
18 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	122	412
18 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Eventuale ferma abbreviata prevista dal R. decreto-legge n. 1806 del 15 ottobre 1925	123	412
18 »	TRASPORTI. — Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio	124	416
18 »	TRASPORTI. — Prezzo di vendita dei libretti ferroviari	125	418
23 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Terza serie di aggiunte e varianti al «Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle *collaudazioni*» Pubblicazione n. 112. Edizione 1912	156	563
25 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento straordinario degli ufficiali subalterni del genio	135	444

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 febbr. 1926	Disposizioni varie. — Spese sostenute dai corpi per la scorta delle salme dei caduti in guerra.......	136	446
25 »	Equipaggiamento. — Borsa di pulizia di nuovo modello...............................	137	447
25 »	Militari di truppa. - Attendenti degli ufficiali che prestano servizio alla dipendenza di altri Ministeri	138	450
25 »	Pensioni - Disposizioni varie. Norme di applicazione di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, riguardante il trattamento di quiescenza dei salariati statali. . .	139	450
25 »	Sottufficiali - Militari di truppa. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1925	140	451
25 »	Trasporti. — Spedizioni di materiali pesanti in Sardegna..................................	141	458
25 »	Scuole militari. Ufficiali ammessi al primo corso superiore balistico	143	477
25 »	Servizio del genio. - R. decreto n. 422 contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare	215	907
27 »	Amministrazione e contabilità. — Nuovo ordinamento dei servizi del tesoro in provincia.......	157	563
1 mar. 1926	Scuole militari. - Decreto ministeriale che detta le norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria..........	158	564
1 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento delle delegazioni trasporti militari, dei comandi militari di stazione e degli uffici militari imbarchi e sbarchi..........	176	617
3 »	Amministrazione e contabilità. — Decreto ministeriale n. 268, col quale si provvede alla sostituzione di un membro effettivo della commissione permanente pei collaudi in appello............	177	621

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 mar. 1926	RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1906	144	479
4 »	SCUOLE MILITARI. — Risultato del concorso per l'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria di ufficiali in S. A. P. e di laureati	148	544
4 »	AMMINISTRAZIONE CIVILE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande d'impiegati ed agenti civili di ruolo che aspirino al passaggio in categoria superiore e di avventizi che aspirino alla sistemazione in ruolo, a norma del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.	149	547
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra...	150	552
4 »	AMMINISTRAZIONE CENTRAKE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a tre posti di commissario di leva	151	553
4 »	DISCIPLINA MILITARE. — Sottotenenti maestri di scherma	152	555
4 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	153	555
4 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 405 concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1925-1926; autorizzazione di ulteriori anticipazioni alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per le ferrovie calabro-lucane; concessione di mutuo, da parte della Cassa depositi e prestiti, per opere ferroviarie in Eritrea, misura della tassa di bollo sui documenti per i trasporti sulle linee automobilistiche	191	655

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 mar.	1926	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 404 - Norme conseguenti alla cessazione del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni	192	657
4	»	PENSIONI. — R. decreto n. 415, contenente norme per l'assistenza sanitaria a favore dei personali civili e militari dello Stato inscritti all'Opera di previdenza, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.	200	678
5	»	TRASPORTI. — Comandi militari di stazione	178	621
5	»	TRASPORTI. — Soppressione della delegazione trasporti militari di Milano	179	622
6	»	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Corso esplosivi per ufficiali consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi e per distruttori	159	570
6	»	SERVIZIO SANITARIO — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene indetto un concorso per titoli per la nomina in S. A. P. nel R. Esercito e nella R. Marina di ufficiali medici delle categorie in congedo e della Croce Rossa Italiana che abbiano prestato lunghi e buoni servizi in Aeronautica	180	622
7	»	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — R. decreto n. 408 - Istituzione di un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	181	626
7	»	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DEL GENIO. - R. decreto n. 409 - Istituzione di un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	182	629
7	»	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda presidiaria del corpo d'armata di Torino	276	1000
11	»	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	160	572

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 mar. 1926	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenuto sugli stipendi ed altri emolumenti goduti dai funzionari dello Stato in applicazione dell'art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato............	161	573
11 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Note caratteristiche e avanzamento del personale dell'arma dei carabinieri reali addetto alla R. Marina..........	162	574
11 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Armamento dei militari aggregati........................	163	575
11 »	CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche.........	164	576
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Trasferimento a Padova dell'ufficio centrale cura onoranze Salme dei Caduti in guerra..................................	165	577
11 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale teorico-pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione — Volume I – Principi scientifici. — Volume II – Telefonia. — Volume III – Telegrafia.	166	578
11 »	RECLUTAMENTO. — Esame delle domande dei concorrenti alla nomina a sottotenente maestro di scherma..................................	167	581
11 »	RECLUTAMENTO. — Giustificazione di mancata frequenza dei corsi d'istruzione premilitare.........	168	581
11 »	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti..........................	169	582
11 »	RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva ed istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei cittadini italiani pertinenti alla città di Fiume e territorio, nati negli anni 1901, 1902 e 1903..........	170	582
11 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 395 – Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte..............	183	632

DATA	OGGETTO	Numero circolare	Pagina
11 mar. 1926	Amministrazione e contabilità. — R. decreto che nomina la Commissione di acquisti, di cui all'arcolo 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196	193	658
11 »	Avanzamento — Colonie — Ufficiali e truppa all'estero. — R. decreto n. 500 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica.	208	753
16 »	Concorsi e gare. — Bando di concorso del Ministero della pubblica istruzione – Concorso a premi per lavori concernenti la cultura scientifica relativa alla tecnica militare	184	633
18 »	Colonie — Reclutamento — Militari di truppa. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	185	634
18 »	Servizio sanitario. — Cure balneo-termali	186	635
18 »	Sottufficiali — Militari di truppa. — Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dall'esercito austro-ungarico	187	643
18 »	Sottufficiali — Militari di truppa. — Modificazioni alle norme relative al matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa	199	674
18 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato — Disposizioni varie. — Legge n. 562 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi, aventi per oggetto argomenti diversi	255	932
19 »	Disposizioni varie. — R. decreto n. 511 col quale la « Fondazione colonnello Edoardo De Benedetti », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore del reggimento artiglieria a cavallo, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	194	661

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
21 mar. 1926	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 597 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi................	235	846
23 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso indetto dal Ministero dell'aeronautica, per posti dei ruoli del personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo............	195	663
25 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Modificazioni al copriculatta di panno grigio verde per armi mod. 91 (con una tavola di disegno)..................	196	665
25 »	CORRISPONDENZA UFFICLAE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Conversazioni telefoniche interurbane di Stato e conversazioni urgentissime.......	197	669
25 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti volontari e trasferimenti nel Corpo R. Equipaggi di inscritti della leva di terra	198	669
25 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.	206	686
25 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 551, contenente disposizioni per la leva all'estero............................	246	909
30 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che proroga la soppressione definitiva dell'Officina R. Esercito di Torino................	201	680
31 »	AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 539 - Revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267.............	222	808
1 apr. 1926	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra..................................	202	681

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 apr. 1926	Scuole militari. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	203	681
1 »	Servizio del genio. — Norme per il passaggio delle attribuzioni, ora disimpegnate dalle direzioni, sottodirezione autonoma di Cagliari, sezioni staccate ed uffici locali del genio militare, ai vari enti subentranti	204	682
1 »	Sottufficiali — militari di truppa. — Sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato da destinare in caso di richiamo alle armi al servizio chimico militare	205	686
1 »	Servizio del genio. — Disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934 – Istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a private proprietà in occasione di esercitazioni militari, in sostituzione dell'allegato n. 2 all'istruzione 1 dicembre 1922 sul servizio dei lavori e del materiale del genio militare	209	754
1 »	Equipaggiamento. — Nuovo modello di giubba di panno grigio-verde per grande uniforme e libera uscita	236	848
2 »	Avanzamento. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito	207	695
3 »	Avanzamento. — R. decreto n. 535 – Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed esami per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello veterinario	210	773
3 »	Avanzamento. — R. decreto n. 536 – Esperimenti ed esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi e dei subalterni d'amministrazione	211	776

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 apr. 1926	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 557, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1925-26 ; autorizzazione di spese per le colonie della Cirenaica, della Tripolitania e dell'Africa Orientale, ed aumento del limite d'impegno per la concessione di opere pubbliche straordinario	223	810
3 »	Ordinamento del R. Esercito. R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1926, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito........	224	812
3 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 588, concernente maggiori assegnazioni per spese varie, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26........	237	877
3 »	Arma dei carabinieri reali — Scuole militari. — R. decreto n. 619 – Disposizioni per le ammissioni alla scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali.	238	878
3 »	Disposizioni varie. — R. decreto col quale viene designato l'Ordinario militare per l'Italia........	239	884
3 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. decreto n. 629 – Modifica dell'art. 123 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili (circolare 93 *giornale militare* 1924)........	248	923
3 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato — Amministrazione e contabilità. — R. decreto n. 672 – Norme per il temporaneo funzionamento della segreteria del Collegio arbitrale ricuperi e del Comitato giurisdizionale requisizioni e approvvigionamenti	262	963

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 apr. 1926	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato.	277	1005
7 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926.....	218	798
8 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Serie di oggetti di corredo da distribuire alla classe 1906....................	212	782
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	213	790
8 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva	214	791
8 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Adozione della vernice grigio-verde per tutto il materiale d'artiglieria.....	215	794
8 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1925................................	216	794
8 »	TRASPORTI. — Viaggi dei parenti dei caduti nella guerra di Eritrea che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti	217	795
8 »	CONCORSI E GARE. — Partecipazione di militari a concorsi sportivi	219	801
8 »	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di Addetto militare a Mosca	289	1063
11 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 971, col quale la « Fondazione tenente Emilio Botto », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta dal comm. ing. Edoardo Baravalle a favore del 4° reggimento bersaglieri ciclisti, è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato lo statuto organico relativo ...	371	1411

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 apr. 1926	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo modello di pantaloni di panno grigio-verde e di tela bigia per bersaglieri ciclisti e truppe che adoperano mezzi meccanici	225	813
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito	226	819
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	227	819
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi o biciclette degli enti militari	228	821
15 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.	229	822
15 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri – Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri	230	822
15 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE. — Unificazione delle casse da imballo per pistole mod. 74 e mod. 89.	231	837
15 »	CAVALLI. — Cavalli degli ufficiali	232	837
18 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926	240	885
18 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926	241	886

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 apr. 1926	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926.....	242	887
21 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFFETTERIE — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale sono designati i membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito con R. decreto n. 408, del 7 marzo 1926.	263	965
21 »	DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale che designa i membri del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito con R. decreto 7 marzo 1926, n. 409 (circolare n. 182 del *giornale militare* c. a.)......................	274	993
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.	243	888
22 »	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Norme per la prima applicazione della legge 25 marzo 1926, n. 551, che ha riformato il servizio della leva all'estero........................	247	911
22 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto numero 735 – Definizione delle vertenze ancora pendenti per la liquidazione delle gestioni di guerra	323	1214
29 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	249	924
29 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovo inchiostro per la matricolazione degli oggetti di corredo della truppa...	250	925
29 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Libretto personale di volo per gli ufficiali del R. Esercito...	251	926

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 apr. 1926	Pubblicazioni militari. — Cessione di pubblicazioni militari antiche alla biblioteca del Museo Nazionale di Castel S. Angelo....................	252	927
29 »	Pubblicazioni militari. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare...............	253	927
29 »	Sottufficiali — Avanzamento. — Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo..................................	254	928
29 »	Scuole militari. — Concorsi per la nomina ad insegnanti titolati presso le accademie militari di Modena e Torino...........................	264	967
29 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto col quale sono aggiunti due membri alla commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, e si rettifica il nome di uno dei componenti della commissione medesima indicato all'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926 (circolari 107 e 193 *giornale militare* c. a.).................................	290	1064
29 »	Disposizioni varie. — R. decreto n. 972 col quale la « Fondazione generale Giuseppe Pennella » costituita con l'offerta di lire 10.000 nominali fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore del 1° reggimento granatieri di Sardegna, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo........................	387	1446
29 »	Disposizioni varie. — R. decreto n. 973, che erige in ente morale la « Fondazione capitano Alberico Torrani », costituita con l'offerta di lire 10.000 nominali fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore del 2° reggimento granatieri di Sardegna, ed approva lo statuto organico relativo............	388	1449
2 magg. 1926	Scuole militari. — Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1926-27	256	936

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 magg. 1926	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale col quale viene nominata la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento dei tenenti in servizio permanente nell'arma del genio..	291	1065
6 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi per l'uniforme del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e per quello dei reclusi	257	937
6 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpo od uffici	258	939
6 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Appalto dei foraggi dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927...............	259	939
6 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame	260	952
6 »	SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Disposizioni complementari sul servizio viveri per le truppe.......	261	956
6 »	CONCORSI E GARE. — Riunione di corse di Casorate.	265	970
6 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 809, concernente provvedimenti di bilancio ed autorizzazione di spese	284	1048
6 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 816 — Sostituzione di alcuni componenti le Commissioni di cui agli articoli 2 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 535, e 3 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 536, per l'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli e capitani delle armi combattenti....	285	1051
6 »	DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 888, che apporta modifiche alle norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali......	324	1215
7 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore della banda presidiaria del corpo d'armata di Trieste	302	1103

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 magg. 1926	SERVIZIO SANITARIO — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per l'esame dei titoli degli ufficiali medici di complemento e della Croce Rossa Italiana che hanno prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica, ammessi a prender parte al concorso indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1926 (circolare 180 *giornale militare* c. a.)	278	101
10 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per proporre la sistemazione degli ufficiali che ultimarono, nel dopo guerra, i corsi della scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore	286	105
10 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale — Colonnelli delle varie armi ammessi a beneficiare della prescrizione di cui al comma terzo dell'art. 115 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	341	125
13 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	266	97
13 »	SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico militare (con 2 tavole di disegno)	268	97
13 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Denominazione delle artiglierie in servizio	269	98
13 »	TRASPORTI. — Contratti pei trasporti militari di presidio..	270	98
13 »	TRASPORTI. — Restituzione dei libretti di viaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.	271	98
13 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria o genio	272	98

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 magg. 1926	AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi	273	991
14 »	MILITARI DI TRUPPA. — Licenze straordinarie per gravissime condizioni di famiglia	267	974
14 »	UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina di sottotenenti di complemento................	275	995
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 855 – Composizione e organico dell'arma dei carabinieri reali, norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma, reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medicolegali ed organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento..............................	292	1066
16 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO. R. decreto col quale si stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro fra le varie armi per tutto il corrente anno 1926, e il numero degli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento che possono essere trattenuti in servizio per il corrente anno 1926...............................	293	1074
16 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 856, concernente la riduzione della forma agli inscritti di leva che abbiano dei congiunti caduti o mutilati per la causa nazionale – Norme esecutive...............................	294	1075
16 »	SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 864 — Collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del genio militare	295	1078
16 »	STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 920 – Disposizioni per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 399, sulla costituzione della dote pel matrimonio degli ufficiali..........	303	1104

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 magg. 1926	Tiro a segno nazionale. — R. decreto che indice per il 1927 la VII gara generale di tiro a segno.....	304	1108
16 »	Stipendi, Assegni ed indennità. — R. decreto n. 939, riguardante l'indennità di prima occupazione al personale in servizio nell'Oltregiuba..........	325	1217
18 »	Disposizioni varie. — Decreto ministeriale concernente l'elenco degli aeroporti per l'approdo e la partenza degli aeromobili per il compimento delle operazioni doganali........................	423	1552
20 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.	279	1012
20 »	Amministrazione e contabilità. — Imposta complementare sulle paghe degli operai	280	1013
20 »	Concorsi e gare. — Concorso ippico di Siena: categoria militare...........................	281	1014
20 »	Reclutamento. — Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma................	282	1015
20 »	Reclutamento — Militari di truppa. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento...	283	1019
22 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. decreto che approva la tabella graduale e numerica dello Stato Maggiore Generale del R. Esercito............	688	2501
24 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato — Disposizioni varie. — Legge n. 898 — Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi..........................	305	1110
24 »	Disposizioni varie. — R. decreto n. 1073, con cui il capitale della « Fondazione dell'arma dei carabinieri reali », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, è stato elevato a lire 896.346.16, pari a lire 1.034.700 nominali, in titoli di consolidato 5 %, ed è stato approvato il nuovo statuto organico della detta fondazione................................	407	1517

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 magg. 1926	CONCORSI E GARE. – Categorie militari di concorso ippico	287	1053
27 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	288	1053
27 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	306	1111
27 »	PENSIONI. — R. decreto-legge n. 928 – Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra	307	1112
31 »	RECLUTAMENTO – MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	296	1083
2 giug. 1926	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni al concorso per esami per la nomina di un maestro direttore di banda	308	1123
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	297	1083
3 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare	298	1084
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 17 gennaio 1926, n. 534, che apporta modificazioni al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria	299	1085
3 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Numerazione delle richieste di carico e scarico relative ai materiali del gruppo *B*	300	1091
3 »	SERVIZIO SANITARIO. – Richieste di documenti sanitari riguardanti militari già ricoverati in unità della Croce Rossa Italiana	301	1092

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 giug. 1926	Stipendi, assegni ed indennità. — R. decreto n. 941 Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero............	326	1218
3 »	Amministrazione e contabilità. — Legge n. 923 concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927................	342	1261
3 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 974, relativo alla proroga di disposizioni concernenti la contabilità generale dello Stato.....	356	1292
3 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 989, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1925-26 ed autorizzazione di spese..................................	357	1294
4 »	Servizio del genio. — Decreto ministeriale che detta norme per il conferimento degli alloggi militari..................................	309	1124
9 »	Avanzamento. — Decreto ministeriale che sostituisce due membri della commissione di cui al decreto ministeriale n. 286 in data 10 maggio 1926...	327	1226
10 »	Colonie — Reclutamento — Sottufficiali - Militari di truppa. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia.......	310	1129
10 »	Disposizioni varie. — Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato ex combattenti, per cure balneo-termali.........	311	1132
10 »	Ordinamento del R. Esercito — Stato degli ufficiali. — Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del R. Esercito.....	312	1133
10 »	Pubblicazioni militari. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. A. P. in A. R. Q. ed impiegati civili - Anno 1926................	313	1134
10 »	Sottufficiali — Militari di truppa. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa....................	314	1139

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 giug. 1926	Stipendi, assegni ed indennità. — Trattamento del personale del Regio Esercito comandato in servizio di volo presso la R. Aeronautica............	315	1146
10 »	Scuole militari. — Data d'inizio e svolgimento dei corsi ordinari e straordinari presso le accademie militari e la scuola di fanteria............	316	1154
10 »	Scuole militari. — Ammissione nelle accademie militari di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27......................	317	1155
10 »	Scuole militari. — Ammissione straordinaria di ufficiali di complemento al 3° anno di corso dell'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1926-27........	318	1170
10 »	Scuole militari. — Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27...................	319	1174
10 »	Scuole militari. — Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso le accademie militari per la nomina a tenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27	320	1179
10 »	Scuole militari. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1926-27	321	1200
10 »	Avanzamento. Limiti di anzianità per la promozione dei quadri d'avanzamento a scelta facoltativa per le armi e corpi per l'anno 1926	328	1226
10 »	Stipendi, assegni ed indennità. — R. decreto n. 1156 - Aumento delle indennità di accantonamento e di marcia.........................	389	1452
10 »	Disposizioni varie. — R. decreto n. 1235 col quale la « Fondazione 39° Reggimento Fanteria », costituita col fondo di lire 10.000 nominali, formato con oblazioni fatte prevalentemente dagli ufficiali del detto corpo, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo..........	529	2022

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 giug. 1926	Avanzamento. — Legge n. 1021 - Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al Ministero per la guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267...	343	1274
15 »	Amministrazione e contabilità. Nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti, e stabilimenti militari	329	1228
15 »	Amministrazione e contabilità. — Nuovo ordinamento dei servizi del tesoro................	330	1229
15 »	Colonie. — Relazioni di servizio fra gli appartenenti alle legioni libiche della milizia volontaria per la sicurezza nazionale i comandi di distretto ed i carabinieri reali..............................	331	1230
15 »	Concorsi e gare. — Raid ippico Monti Peloritani 1926	332	1231
15 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso di abilitazione all'osservazione aerea del tiro di artiglieria....................................	333	1232
15 »	Sottufficiali. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1926-27..........	334	1233
16 »	Servizio sanitario. Somministrazione a pagamento ai personali delle Amministrazioni militari ed agli enti statali, di medicinali e medicatura......	335	1234
17 »	Arma dei carabinieri reali. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali...	336	1237
17 »	Disposizioni varie. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	337	1238
17 »	Equipaggiamento. — Prescrizioni per l'uso dei copricapo da truppa attualmente in distribuzione...	338	1238
17 »	Ufficiali in congedo. — Sottotenenti di complemento di nuova nomina	339	1239

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 giug. 1926	TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti	340	1240
17 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1038 – Nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado	358	1297
17 »	STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 190, concernente il trasferimento nel corpo di commissariato (ufficiali commissari) di 30 tra capitani e tenenti del servizio permanente – Norme esecutive	372	1413
17 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1144 – Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel R. Esercito	390	1454
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1475 – Rimborso di spese di trasporto agli ufficiali in congedo ammessi negli stabilimenti militari sanitari	536	2047
22 »	PENSIONI. — R. decreto n. 1067, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato	366	1317
22 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Annuario militare pel 1927	373	1417
22 »	STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 1145 – Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie	391	1460
23 »	RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 – Norme esecutive	374	1419
24 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti militari che gestiscono automezzi	344	1274

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 giug. 1926	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Scritture, provvedimenti, regolamenti ed istruzioni in materia di contabilità e relative varianti e riforme	345	1279
24 »	CAVALLI. Cavalli di carica	346	1279
24 »	EQUIPAGGIAMENTO. - Distribuzione di una seconda tenuta di tela a tutte le armi e specialità.........	347	1280
24 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali superiori (maggiori e tenenti colonnelli) e capitani dell'arma dei CC. RR..........................	348	1280
24 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della sezione di fabbrica d'armi e costituzione di un ufficio provvisorio, in Gardone V. T.	349	1281
24 »	PENSIONI. — Modificazione alla circolare n. 350 *giornale militare* 1925 contenente le disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge del 14 maggio 1925, n. 666 concernente le nuove disposizioni per la liquidazione delle pensioni civili e militari..	350	1282
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aumento di prezzo delle carte e pubblicazioni dell'istituto geografico militare	351	1282
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici............	352	1283
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico.	353	1284
24 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro provvisorie per il cannone da 75/13 - mod. 15 - ediz. 1925.	354	1287
24 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze..........................	355	1288
25 »	CONCORSI E GARE. — Commissari militari per le gare militari ippiche	359	1299

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 giug. 1926	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 1122 - Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale ai caduti e mutilati per causa del servizio militare.	375	1423
25 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 1148, che rende esecutive le variazioni alle pensioni dell'Ordine militare di Savoia stabilite con R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254..............	392	1464
25 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Legge n. 1135 - Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e delle altre forze armate dello Stato	393	1466
25 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1262 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi............	434	1573
30 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc....................................	370	1403
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I e II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale.	394	1466
1 lugl. 1926	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.........	360	1300
1 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	361	1300
1 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali...	362	1313

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 lugl. 1926	Ordinamento del R. Esercito. Dipendenze delle truppe alpine	363	1314
1 »	Reclutamento — Militari di truppa. — Arruolamento permanente nel corpo degli agenti di P. S.	364	1314
1 »	Reclutamento — Militari di truppa. — Nazionali residenti all'estero	365	1315
1 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto n. 1130 – Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro.	395	1468
1 »	Amministrazione e contabilità. - R. decreto-legge n. 1227 concernente la conferma per gli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31 delle spese straordinarie di 200 milioni autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923	424	1554
1 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — R. decreto-legge n. 1228 - Disposizioni per la promozione in soprannumero al grado 11 del gruppo C degli impiegati invalidi di guerra	435	1575
1 »	Disposizioni varie. — R. decreto-legge n. 1434 col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali	487	1850
2 »	Ufficiali in congedo — Istruzioni ed esercitazioni militari. — Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o in congedo durante il periodo delle esercitazioni di campagna	367	1336
2 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto n. 1131 Istituzione del Ministero delle corporazioni	396	1470
3 »	Stato degli ufficiali. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	368	1341

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 lugl. 1926	SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria	408	1523
7 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	369	1385
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-1926, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare..............	376	1424
8 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — CAVALLI. — Quadrupedi di servizio degli ufficiali	377	1427
8 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta (obbligatoria) per la inscrizione nei quadri di avanzamento del 1926	378	1428
8 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri d'avanzamento per l'anno 1926........................	379	1431
8 »	AVANZAMENTO. — Invio al Ministero di documenti di avanzamento	380	1434
8 »	AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi nel quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926	381	1435
8 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	382	1436
8 »	DISCIPLINA MILITARE. — Varianti al Regolamento di disciplina militare...........................	383	1437
8 »	RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Militari non ammessi a riduzione di ferma soltanto perchè mancanti del requisito dell'istruzione premilitare...	384	1437
8 »	RECLUTAMENTO. — Visita degli inscritti nati nell'anno 1904 rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva..................................	385	1438

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 lugl. 1926	AVANZAMENTO - COLONIE UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto col quale viene nominata una Commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania (1° maggio 1923 al 24 novembre 1924) e in Cirenaica (15 marzo 1924 al 18 aprile 1925).......	386	1439
9 »	SERVIZIO SANITARIO. — Ufficiali medici in servizio attivo permanente assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno	397	1472
9 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1236, concernente l'abrogazione del R. decreto 11 settembre 1925, n. 1660, col quale fu disposta la soppressione di uno dei depositi allevamento cavalli	425	1555
9 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto n. 1304 - Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore	455	1692
10 »	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	409	1524
10 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Eliminazione delle eccedenze organiche nel ruolo degli ufficiali di brigata dell'arma dei carabinieri reali...........	410	1525
12 »	AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli, dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo, in aspettativa per riduzione di quadri e dagli ufficiali del corpo sanitario, di cui all'ultimo comma del § 117 della circolare 369 *giornale militare* c. a., compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1926...........	411	1526
15 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE IMPIEGATI CIVILI. — Giuramento degli impiegati dell'amministrazione dello Stato..................................	398	1473

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 lugl. 1926	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Disposizioni suppletive alla istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito	399	1975
15 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	400	1482
15 »	CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Merano ...	401	1484
15 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, recante provvedimenti relativi all'ordinamento dell'arma dei CC. RR. ed all'avanzamento degli ufficiali dell'arma stessa..................	402	1484
15 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	403	1488
15 »	RECLUTAMENTO. — Esito del concorso per la nomina ad sottotenente maestro di scherma.............	404	1489
15 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per l'ammissione al 1° corso sottufficiali allievi maestri di scherma presso la sezione magistrale di scherma.............	405	1491
15 »	SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria e genio	406	1499
15 »	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO. — Decreto ministeriale col quale si provvede all'assegnazione di autoveicoli a enti militari	426	1556
15 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 1379 - Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, riguardante la preferenza di prodotti dell'industria nazionale negli acquisti da effettuarsi da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato.....	468	1739
15 »	SCUOLE MILITARI. - R. decreto n. 1385 sull'ordinamento e gli studi dei collegi militari	469	1740

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 lugl. 1926	SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 1386 sull'ordinamento e gli studi delle accademie militari	470	1745
15 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1418 che stabilisce le norme ed i programmi per gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità per gli ufficiali dell'Arma dei Carabinieri Reali	481	1768
15 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1419 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) per gli ufficiali delle armi combattenti nel R. Esercito	482	1796
15 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1420 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del Corpo sanitario nel R. Esercito	483	1801
15 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1421 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di commissariato nel R. Esercito....................	484	1818
15 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1422 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel R. Esercito	485	1831
15 »	AVANZAMENTO. — R. decreto n. 1423 che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo veterinario nel R. Esercito............................	486	1839
15 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 1476 — Trattamento economico del personale militare nelle isole dell'Egeo ed a Saseno	537	2048
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate delle Legioni di carabinieri reali durante l'esercizio 1926-27............................	436	1577
17 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate dei corpi dell'Esercito durante l'esercizio 1926-27	437	1578

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
17 lugl. 1926	Stipendi, assegni ed indennità. — Decreto ministeriale che stablisce l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e d'illuminazione, durante l'esercizio 1926-27, per il Comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali	438	1580
22 »	Amministrazione e contabilità. — Registro degli assegni dovuti agli ufficiali, impiegati e marescialli.	412	1527
22 »	Amministrazione e contabilità. — Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat in servizio presso gli enti militari..................	413	1528
22 »	Colonie — Matricola — Sottufficiali — Militari di truppa. — Tenuta della matricola e dei documenti personali dei militari italiani che prestano servizio nei R. Corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia....................	414	1535
22 »	Disposizioni varie. — Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex-combattenti – Comunicazione di dati da parte dei distretti militari	415	1539
22 »	Militari di truppa. — Invio in congedo anticipato di militari di truppa in non buone condizioni di salute..............................	416	1539
22 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione sul materiale da 75 A. V. controaerei – Pubblicazione n. 1682 – Edizione 1925..............................	417	1541
22 »	Reclutamento — Militari di truppa. — Commissione per arruolamenti volontari, ecc.........	418	1542
22 »	Scuole militari. — Nuovo concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'Accademia militare di Modena e varianti al concorso bandito con la circolare n. 264..............................	419	1543
22 »	Scuole militari. — Norme per le ammissioni alle accademie militari, alla scuola di cavalleria ed alla scuola di sanità militare per la nomina ad ufficiale in servizio permanente	420	1544
22 »	Servizio di artiglieria. — Compensi del personale telemetrico, artificiere, guardafili, guardabatteria, guardamunizioni — Comandate militari..........	421	1545

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 lugl. 1926	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Modificazioni alla circolare n. 579 del *giornale militare* 1925 – Compensi del personale operaio militare..................	422	1548
22 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300 sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato.	439	1581
23 »	TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto col quale viene nominata la nuova commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare..........................	471	1751
26 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Documentazione dei certificati di viaggio......................	427	1557
26 »	SERVIZIO CHIMICO MILITARE. — Decreto ministeriale col quale si provvede alla nomina del vice-direttore del servizio chimico militare	440	1582
28	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale col quale si provvede alla soppressione del distaccamento di Fossano del deposito allevamento cavalli di Mirandola...................	428	1558
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. – Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27.....	429	1558
29 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Recapito dei titoli di spesa alle sezioni di R. Tesoreria ed agli altri contabili per il pagamento	430	1563
29 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Scudetto riparo per mitragliatrici S. I. A. abbinate (*con una tavola di disegno*)............................	431	1565
29 »	MATRICOLA. — Impieghi e servizi speciali da annotarsi nella matricola dei sottufficiali e militari di truppa............................	432	1567
29 »	PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aggiunte e varianti all'« Istruzione sull'affardellamento delle batterie da 75 mod. 911 e da 100/17 mod. 14 – Pubblicazione n. 1485 – Ed. 1925 »..................	433	1568

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
31 lugl. 1926	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale sono sostituiti i componenti la segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni......	472	1752
5 agos. 1926	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Passaggio di materiali dai gruppi *A* e *B* al gruppo *C*..........	441	1583
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	442	1583
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi	443	1584
5 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di olio lubrificante denso agli enti militari che gestiscono automezzi...........................	444	1585
5 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI.— Valutazione di meriti derivanti dal servizio militare prestato durante la guerra 1915-18	445	1587
5 »	ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Materiali del gruppo *C* fuori servizio	446	1588
5 »	CONCORSI E GARE. — Esito della gara di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle alpi » per l'anno 1926.............................	447	1588
5 »	MILITARI DI TRUPPA. — Corsi di colombicoltura ...	448	1590
5 »	SCUOLE MILITARI. — Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo	449	1591
5 »	SCUOLE MILITARI. — 5° Corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923.....	450	1593
5 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale d'artiglieria ed automobilismo presso i reggimenti d'artiglieria e le unità automobilistiche.	451	1597

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 agos. 1926	SERVIZIO SANITARIO. Facilitazioni fatte al personale dell'amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsomaggiore.....	452	1614
6 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1441 col quale si richiamano in vigore Regi decreti-leggi decaduti a termini degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100............................	488	185
6 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. - R. decreto n. 1765 – Modificazione alla costituzione della Commissione suprema di difesa (Comitato di mobilitazione civile)........	594	217
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. Decreto ministeriale n. 80, col quale si provvede alla nomina degli ufficiali relatori periti dell'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione permanente pei collaudi in appello (1)........................	456	169
9 »	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. R. decreto n. 1493 contenente le norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 417 sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. Esercito, nella R. Marina e nella R. Aeronautica..............	514	197
11 »	RECLUTAMENTO. - Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1907..................	453	162
12 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. - Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.........	457	169
12 »	AVANZAMENTO. — Esami per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti di amministrazione per la inscrizione sul quadro di avanzamento del 1926......	458	169
12 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	459	169
12 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Cosro teorico pratico di telegrafia e telefonia con filo e telegrafia ottica..............................	460	170

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 agos. 1926	Scuole militari. — Concorsi per la nomina ad insegnanti titolari presso la scuola d'applicazione di fanteria	461	1702
12 »	Scuole militari. — Nomina delle commissioni per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti alla nomina ad insegnanti titolari presso le accademie militari di Modena e Torino	462	1704
12 »	Scuole militari. — Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.	463	1706
12 »	Scuole militari. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	464	1710
12 »	Scuole militari. — Lavoro straordinario ai capi famigli ed ai preparatori delle scuole militari	465	1711
12 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. Decreto ministeriale che sostituisce il presidente del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra	500	1893
13 »	Pensioni. — R. decreto-legge n. 1431 concernente disposizioni a favore dei pensionati delle amministrazioni dello Stato	489	1854
13 »	Stipendi, assegni ed indennità. — R. decreto n. 1492 contenente modifiche alle disposizioni in vigore (circolare 460 del *giornale militare* 1925) per concessioni d'indennità ai militari nei viaggi e servizi isolati e per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze — Norme esecutive.	501	1894
16 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto-legge n. 1387 concernente il divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi	473	1753

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 agos. 1926	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1477 recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra	502	1897
16 »	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto n. 1628 che approva il nuovo Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico del R. Esercito.	629	2344
19 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Pubblicazione di grafici relativi ad alcuni oggetti di corredo adottati con precedenti circolari (*Con 9 tavole di disegno*).........	466	1713
19 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Quinto corso artificieri del genio.....................................	467	1732
20 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 1480 concernente disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e di quelli ad esse dovuti............	538	2050
26 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali...	474	1756
26 »	AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.......	475	1757
26 »	AVANZAMENTO. — Quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1926 per i tenenti dell'arma dei carabinieri reali..........................	476	1759
26 »	CONCORSI E GARE. — Risultati dei campionati nazionali di educazione fisica militare del 1926.......	477	1759
26 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	478	1763

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 agos. 1926	Militari di truppa. — Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento 1926-27................	479	1764
26 »	Pubblicazioni militari. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	480	1764
28 »	Avanzamento. — Decreto ministeriale che incarica la commissione tecnica nominata con precedente decreto ministeriale 12 luglio 1926 - circolare 411 - di esaminare anche i titoli presentati dai capitani medici in S. P. E.........................	585	2156
1 sett. 1926	Disposizioni varie. — Speciali corsi d'istruzione premilitare estivi-autunnali per i giovani della classe 1907................................	490	1867
2 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	491	1874
2 »	Avanzamento. — Capitani medici compresi nei limiti di anzianità della circolare 378 del *giornale militare* c. a.	492	1875
2 »	Equipaggiamento. — Facoltà concessa alle reclute di adoperare oggetti di corredo di proprietà in sostituzione di quelli regolamentari	493	1875
2 »	Equipaggiamento. — Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1905..	494	1876
2 »	Militari di truppa. — Invio in congedo illimitato di militari di truppa....................	495	1877
2 »	Ordinamento del R. Esercito. — Denominazione di comandi e riparti alpini	496	1885
2 »	Servizio di artiglieria — Corso per l'abilitazione ad ufficiale d'armamento......................	497	1886
2 »	Disposizioni varie. — Norme per la corrispondenza d'ufficio..	498	1888
2 »	Concorsi e gare. — Riunione di corse di Treviso...	499	1888

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1926	Servizio dell'assistenza spirituale nel R. Esercito. R. decreto che provvede alla nomina del vicario dell'Ordinario militare per l'Italia e degli ispettori del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato	515	1980
3 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. R. decreto-legge n. 1622 Norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove Provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari	550	2091
3 »	Colonie. R. decreto n. 1608 - Nuovo ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	612	2219
8 »	Avanzamento. — Esami ed esperimenti obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta ed ad anzianità che avranno luogo nel prossimo autunno, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398 per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito...	503	1901
8 »	Servizio dell'assistenza spirituale nel R. Esercito. Decreto ministeriale che provvede all'assegnazione dei cappellani militari pel servizio religioso nel R. Esercito	516	1981
9 »	Avanzamento. — Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali delle vari armi e corpi.	504	1908
9 »	Avanzamento. — Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. P. E. nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria per l'anno 1927	505	1911
9 »	Avanzamento. - Proposte di avanzamento per ufficiali in congedo	506	1915
9 »	Avanzamento. — Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	507	1915
9 »	Disposizioni varie. - Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	508	1916

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1926	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Norme per la soppressione dell'officina artiglieria R. E. di Torino e costituzione di un ufficio stralcio..............	509	1917
9 »	SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico........................	510	1917
9 »	TRASPORTI. — Indirizzo delle spedizioni destinate al gruppo aerostieri del genio di stanza a Roma.....	511	1920
9 »	SCUOLE MILITARI. — Nomina delle Commissioni esaminatrici per i subalterni medici, farmacisti e veterinari di complemento, aspiranti all'ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria....................................	512	1920
14 »	SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi per allievi sottufficiali..........................	517	1982
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme particolareggiate sul nuovo sistema di amministrazione e di resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali, di cui nella circolare 561 del *giornale militare* del 1925	513	1923
16 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari..........................	518	1998
16 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei Carabinieri reali...	519	1999
16 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione di rifiuti d'archivio, dei mobili e dei materiali inservibili alla Croce Rossa Italiana	520	2000
16 »	DIVISA DEGLI UFFICIALI. — Modificazioni alla divisa degli ufficiali..............................	521	2000
16 »	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO. — Segni di riconoscimento e distintivi gerarchici degli ecclesiastici adibiti al servizio dell'assistenza spirituale........................	522	2007

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 sett. 1926	Stato degli ufficiali. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento	523	2008
16 »	Trasporti. — Prezzo di vendita dei libretti di riconoscimento..............................	524	2008
16 »	Scuole militari. — Nomina della Commissione per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti alla nomina ad insegnanti titolari presso la Scuola di fanteria..........................	525	2008
16 »	Reclutamento — Militari di truppa. — Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario................................	526	2009
16 »	Ordinamento del R. Esercito. — Costituzione del Comando del Corpo d'armata di Alessandria.	527	2015
16 »	Militari di truppa. — Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento 1926-27................	528	2016
20 »	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 1643 - Abolizione di talune tasse sugli affari e riduzione in materia di imposte dirette	595	2178
23 »	Avanzamento. — Esperimenti obbligatorî per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti in S. P. E. delle varie armi e corpi da iscrivere sul quadro del 1926	530	2024
23 »	Ordinamento del R. Esercito. — Trasferimento del Comando della divisione militare di Trento a Bolzano...................................	531	2033
23 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione sui carrelli per il traino in montagna del pezzo da 100/17 mod. 1914 - Pubblicazione n. 1691 - Edizione 1926..	532	2033
23 »	Scuole militari. — Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del genio	533	203

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 sett. 1926	Servizio di commissariato — Sottufficiali. — Norme e programmi per il passaggio di n. 50 marescialli, delle sussistenze militari e delle varie armi e corpi, ad incarichi speciali presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza	534	2036
24 »	Amministrazione e contabilità. — Apertura di credito straordinario agli ufficiali soci e non soci dell'« Unione Militare ».	535	2042
26 »	Stato degli ufficiali. — R. decreto-legge n. 1650 – Disposizioni speciali per gli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	551	2093
30 »	Amministrazione e contabilità. — Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi	539	2052
30 »	Avanzamento. — Limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa, per gli ufficiali delle varie armi e corpi per l'anno 1927	540	2060
30 »	Pubblicazioni militari. — Istruzione sull'addestramento dell'artiglieria – Vol. III – Parte 2ª – Addestramento dei reparti	541	2062
30 »	Pubblicazioni militari. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	542	2064
30 »	Scuole militari. — Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze	543	2064
30 »	Scuole militari. — Nuovo regolamento per la Scuola di guerra – Norme transitorie per l'ammissione al 57° corso (1927-1930)	544	2065
30 »	Scuole militari. — Secondo corso normale presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo	545	2078
30 »	Scuole militari. — Secondo corso superiore balistico	546	2079
30 »	Servizio di artiglieria. — Soppressione degli uffici stralcio della ex direzione ed ex officina di Genova e della ex fabbrica d'armi di Brescia	547	2081

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 sett. 1926	SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO. Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	548	2081
30 »	TRASPORTI. — Ammissione di militari di truppa isolati nei treni diretti	549	2085
30 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	552	2097
30 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI — MILITARI DI TRUPPA — R. decreto n. 1764 — Elevazione dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	596	2179
2 ott. 1926	DISPOSIZIONI VARIE. — Cessione dei rifiuti d'archivio, dei mobili e dei materiali inservibili a beneficio della Croce Rossa Italiana	553	2101
7 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. Corso di abilitazione a stenografo presso il Ministero dell'interno	554	2101
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Capitolo del bilancio dell'entrata cui debbono essere imputati i versamenti delle somme da incamerare	555	2103
7 »	AVANZAMENTO. — Esami ed esperimenti obbligatori e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dei carabinieri reali a norma dell'articolo 3 della legge 11 marzo 1926 n. 398, per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	556	2104
7 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti in S. P. E. del corpo di amministrazione da iscrivere sul quadro di avanzamento del 1926	557	2105
7 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	558	2106
7 »	MILITARI DI TRUPPA. — Invio in congedo di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 ed ammessi alla ferma abbreviata	559	2107

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 ott. 1926	ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Sospensione nell'invio delle proposte di concessione di onorificenze cavalleresche da parte delle autorità territoriali...	560	2107
7 »	SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.	561	2108
7 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	562	2109
7 »	RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Istruzione allievi maniscalchi	563	2110
7 »	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ — COLONIE MATRICOLA. - Trattamento economico e posizione matricolare degli ufficiali destinati a prestare servizio continuativo nelle Colonie.	564	2112
7 »	TRASPORTI. — Indirizzo delle spedizioni destinate agli enti militari di stanza a Potenza............	565	2113
7 »	SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. - - Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria..................	566	2113
7 »	SCUOLE MILITARI. - Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.....	567	2113
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 1759 concernente il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia.	597	2180
7 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. R. decreto-legge n. 1708 concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra, per l'esercizio finanziario 1926-27 ed autorizzazione di spese	613	2305

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 ott.	1926	Disposizioni varie. — R. decreto n. 1872 col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione Petitti di Roreto », eretta in ente morale col decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 786	658	2423
7	»	Disposizioni varie. — R. decreto n. 1816 col quale la « Fondazione capitano Corrado Venini » costituita coll'offerta di lire 5000 nominali fatta dal comm. rag. Vittorio Vismara e destinata a favore dei militari di truppa che frequentano la Casa del soldato di Milano, viene retta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo	719	2605
9	»	Avanzamento. — Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1926, una commissione speciale, per giudicare delle idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo	568	2119
11	»	Concorsi e gare. — Concorso ippico di Perugia	569	2120
11	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Decreto ministeriale che sostituisce alcuni membri della commissione di disciplina nominata presso il Ministero della guerra per l'anno 1926	598	2182
14	»	Amministrazione e contabilità. — Concessione di crediti da parte di istituti bancari ai fornitori dell'amministrazione militare	570	2120
14	»	Amministrazione e contabilità. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	571	2121
14	»	Amministrazione e contabilità. — Rifornimento di olio lubrificante semidenso agli Enti militari che gestiscono automezzi	572	2122
14	»	Avanzamento. — Modifiche ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria sul quadro d'avanzamento a scelta per il 1927	573	2123
14	»	Avanzamento. — Varianti alla composizione delle commissioni giudicatrici degli esami ed esperiment di ufficiali dei vari gradi ai fini dell'avanzamento	574	2124

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 ott. 1926	Stato degli ufficiali — Avanzamento. — Trasferimento nel corpo di commissariato militare – Ufficiali Commissari	575	2125
14 »	Concorsi e gare. — Commissari militari per le gare di addestramento ippico	576	2126
14 »	Disposizioni varie. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	577	2127
14 »	Disposizioni varie. — Istruzione premilitare 1926-1927	578	2127
14 »	Ordinamento del R. Esercito. — Denominazione dei comandi di grande unità territoriale e dei comandi, direzioni ed uffici vari dipendenti	579	2130
14 »	Scuole militari. — Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa C. A. di Nettuno	580	2131
14 »	Scuole militari. — Esito del concorso per l'ammissione al 1° corso allievi sottufficiali maestri di scherma	581	2133
14 »	Stato degli ufficiali. — Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra	582	2135
14 »	Stato degli ufficiali. — Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento	583	2135
14 »	Sottufficiali — Militari di truppa. — Norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli mod. 71-B	584	2136
14 »	Disposizioni varie — Servizio del genio. - R. decreto n. 1817 - Modifica alla composizione della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	614	2307
14 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. decreto n. 1818 - Dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali	615	2308

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 ott. 1926	Ordinamento del R. Esercito. — R. decreto n. 1819 — Dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali ispettori di mobilitazione	616	2312
14 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. decreto n. 1820 — Dipendenza, attribuzioni e sedi dei maggiori generali commissari ispettori	617	2315
14 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. decreto n. 1821 — Dipendenza, attribuzioni e sedi dei maggiori generali medici ispettori	618	2318
14 »	Disposizioni varie. — R. decreto-legge n. 1894 — Tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei Tribunali militari	630	2345
19 »	Scuole militari. — Corsi regolari per ufficiali superiori presso le scuole centrali	586	2157
21 »	Stipendi, assegni ed indennità. — R. decreto n. 1946 col quale si concedono indennità al personale radiotelegrafisti	720	2607
21 »	Avanzamento. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	587	2159
21 »	Concorsi e gare. — Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	588	2159
21 »	Concorsi e gare. — Esito concorso a premi fra ufficiali in S. P. E. per lavori su temi militari	589	2160
21 »	Concorsi e gare. — Esito concorso a premi fra ufficiali delle categorie in congedo per lavori su temi militari	590	2165
21 »	Scuole militari. — Elenco degli ufficiali inferiori del genio in S. P. E. ammessi al corso di perfezionamento tecnico ai sensi della circolare 533 *giornale militare* 1926	591	2167
21 »	Servizio di commissariato. — Servizio della carne congelata	592	2168
21 »	Servizio di commissariato. — Nomina della commissione per il servizio della carne congelata	593	2169

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ott. 1926	Reclutamento. Decreto ministeriale per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 Norme esecutive	599	2183
23 »	Disposizioni varie. - Decreto del Capo del Governo riguardante la Commissione speciale per l'esame delle richieste di nulla osta per l'impianto di depositi di liquidi infiammabili	631	2349
27 »	Stato degli ufficiali. - Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	602	2198
27 »	Ordinamento del R. Esercito. R. decreto n. 1895 – Determinazione del numero delle scuole militari del Regno	632	2350
27 »	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. R. decreto-legge n. 1999 – Trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in Ente autonomo avente personalità giuridica propria	675	2443
28 »	Ordinamento del R. Esercito. Dipendenze della cavalleria	600	2187
28 »	Scuole militari. Corso per capitani di cavalleria in S. P. E.	601	2188
4 nov. 1926	Amministrazione centrale ed impiegati civili. Corso di abilitazione a stenografo presso il Ministero dell'Interno	603	2199
4 »	Matricola. Tenuta della matricola dei radiotelegrafisti trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali	604	2199
4 »	Reclutamento. Inscritti di leva nati negli anni 1899 al 1903 pertinenti alla città e al territorio di Fiume e residenti all'estero	605	2200

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 nov. 1926	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria.	606	2202
4 »	SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina d'insegnante titolare presso la scuola di fanteria di Parma	607	2202
4 »	STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — Documenti relativi agli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra	608	2203
4 »	EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un berretto di panno da fatica nuovo modello per truppe a piedi mod. 1926	619	2320
4 »	AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — R. decreto-legge n. 1917 – Disposizioni per regolare le condizioni degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925 n. 1837 e 2182, disciplinare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Sottosegretario di Stato, regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilire il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. Esercito	640	2374
4 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 1925 – Determinazione del numero delle sezioni e degli stabilimenti d'artiglieria, degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, delle sezioni e degli stabilimenti di commissariato, dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta, e dei riparti di correzione e stabilimenti militari di pena	641	2377
5 »	AVANZAMENTO. — Sostituzione di un membro nella Commissione giudicatrice per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore commissario	609	2203

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 nov.	1926	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Addestramento sciistico	610	2204
6	»	Scuole militari. — 19° corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali militari	611	2213
6	»	Avanzamento. — Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito — Circolare n. 207 del *giornale militare* c. a.	620	2322
9	»	Disposizioni varie. — Decreto del Capo del Governo - Istituzione di una Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni	642	2380
11	»	Arma dei carabinieri reali. — Riammissioni in servizio dei sottufficiali e militari di truppa	621	2322
11	»	Armi, munizioni e buffetterie. — Ufficiale al materiale presso i reggimenti bersaglieri e dipendenze dell'ufficiale d'armamento presso enti e corpi	622	2323
11	»	Avanzamento. — Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i tenenti in S. P. E. dell'arma di fanteria per l'anno 1926.	623	2324
11	»	Concorsi e gare. — Concorsi a premio per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio permanente effettivo	624	2325
11	»	Concorsi e gare. — Concorsi a premi per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	625	2329
11	»	Disposizioni varie. — Memorie storiche	626	2333
11	»	Scuole militari. — Corso per allievi istruttori di educazione fisica	627	2333
11	»	Servizio sanitario. — Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare	628	2335
14	»	Amministrazione e contabilità. — R. decreto-legge n. 1998 concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria	702	2569

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 nov. 1926	Amministrazione e contabilità. — Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1926-27	643	2381
18 »	Amministrazione e contabilità. — Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	633	2351
18 »	Amministrazione e contabilità. — Arrotondamento dei pagamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni	634	2359
18 »	Arma dei carabinieri reali. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali...	635	2359
18 »	Concorsi e gare. — Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	636	2360
18 »	Disposizioni varie. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1927	637	2365
18 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso di triangolazione topografica e rilievo per ufficiali inferiori d'artiglieria	638	2365
18 »	Servizio territoriale — Onorificenze e ricompense. - Iscrizioni da incidersi sul gambo delle frecce delle bandiere e degli stendardi e sulle targhe dei labari per la guerra 1915-1918. Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi	639	2366
18 »	Stipendi, assegni ed indennità. — Disposizioni per l'applicazione dell'art. 24 del R. decreto 3 gennaio 1926 n. 48, concernente il computo dei benefici di guerra	644	2392
18 »	Servizio d'artiglieria. — Decreto ministeriale che provvede all'approvazione dei modelli annessi al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico – Ediz. 1926	676	244
18 »	Pensioni. — R. decreto n. 2080 – Aggiunte al regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, sugli accertamenti medico-legali	703	257

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 nov. 1926	Disposizioni varie – Servizio del genio. — Decreto ministeriale col quale è designato l'ufficiale della segretaria della commissione suprema di difesa a far parte della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.........	677	2450
22 »	Avanzamento. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti generali d'artiglieria in servizio permanente per l'avanzamento alla carica di direttore studi ed esperienze d'artiglieria..........	645	2393
22 »	Scuole militari. — Norme riguardanti la presentazione e l'inoltro delle domande per l'ammissione agli esami per la Scuola di guerra per l'anno 1927	646	2394
23 »	Istruzioni ed esercitazioni militari. — Corso di radiotelegrafia e radiosegnalazioni per ufficiali del genio....................................	647	2395
25 »	Amministrazione e contabilità. — Esecuzione dei pagamenti mediante accreditamento in conto corrente o commutazione in vaglia cambiari..........	648	2398
25 »	Amministrazione e contabilità. — Revoca dei fermi disposti dal Ministero delle finanze e dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta..........	649	2402
25 »	Armi, munizioni e buffetterie. — Cartucce per le società di tiro a segno e per i corsi premilitari...	650	2403
25 »	Avanzamento. — Esami a scelta facoltativa per l'avanzamento al grado di tenente colonnello chimico farmacista..............................	651	2404
25 »	Reclutamento — Militari di truppa. — Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario........................	652	2404
25 »	Scuole militari. — Completamento della cultura tecnico professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E..................................	653	2405
25 »	Servizio del genio. — Compensi al personale militare addetto ai lavori del genio militare........	654	2409

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 nov. 1926	SERVIZIO DEL GENIO. — Modificazioni alla circolare n. 47 del *giornale militare* 1926 – Indennità al personale militare addetto alla custodia ,manutenzione e riparazione del materiale del genio militare.	655	2410
25 »	TRASPORTI. — Viaggi a riduzione sui piroscafi da e per le Colonie..............................	656	2411
25 »	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici – Relative attribuzioni..................................	657	2412
25 »	CAVALLI. — Cavalli d'agevolezza degli ufficiali.....	659	2424
25 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2008 – Provvedimenti per la difesa dello Stato	678	2451
25 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra..............	689	2504
25 »	GIUSTIZIA MILITARE. — Legge n. 2153 – Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare..........	721	2609
26 »	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Nuova denominazione dello Stato Maggiore del R. Esercito...	660	2425
27 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del ministro delle finanze che detta facilitazioni ai funzionari civili e militari dello stato per la sottoscrizione al prestito nazionale	690	2519
30 »	AVANZAMENTO. — Esperimenti obbligatori per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR. da inscrivere nei quadri ad anzianità per l'anno 1927................................	661	2425
30 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Decreto ministeriale relativo alle norme per l'applicazione delle agevolazioni fiscali per gli autocarri dichiarati ausiliari militari.......	691	2521
2 dic. 1926	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ditte escluse dalle aste..................................	662	2426

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 dic. 1926	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme concernenti la riscossione ed il versamento delle rette d'ospedale	663	2427
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme riguardanti la trasmissione di istanze per assistenza sanitaria all'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato	664	2428
2 »	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermo disposto dal Ministero delle finanze	665	2428
2 »	ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali	666	2429
2 »	COLONIE — MILITARI DI TRUPPA — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa che ottennero la licenza precoloniale prima di partire per la Libia quale complementi	667	2429
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare	668	2429
2 »	DISPOSIZIONI VARIE. — Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare	669	2431
2 »	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Specialisti di artiglieria	670	2434
2 »	RECLUTAMENTO. — Esame delle domande dei marescialli concorrenti alla carica speciale presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza	671	2434
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali	672	2435
2 »	SERVIZIO SANITARIO. — Soppressione del convalescenziario militare di Massalubrense ed istituzione di una sezione convalescenti presso l'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni	673	2436
2 »	STATO DEGLI UFFICIALI. — Norme per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica	674	2436
5 »	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2051 — Modificazioni alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro	692	2539

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 dic.	1926	Avanzamento. — Inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1927............	679	2455
9	»	Arma dei carabinieri reali. — Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali...	680	2460
9	»	Armi, munizioni e buffetterie. — Modifica della fascia di cuoio grigio per cinturini mod. 91 (*Con una tavola di disegno*)....................	681	2460
9	»	Avanzamento. — Norme per l'applicazione del § 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* c. a. agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo...........................	682	2464
9	»	Avanzamento. — Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento............	683	2471
9	»	Equipaggiamento. — Nuovo tipo di stelletta metallica da divisa con avvitamento.............	684	2474
9	»	Equipaggiamento. — Riscontri di cinghia per selle da truppa..	685	2475
9	»	Trasporti. — Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio............................	686	2475
10	»	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.	687	2476
12	»	Avanzamento. — Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità dei capitani dell'Arma carabinieri reali per la inscrizione nei quadri per l'anno 1927..............................	693	2543
12	»	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto-legge n. 2061 che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato....	704	2575
12	»	eggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto n. 2062 – Norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato.	705	2576

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
12 dic.	1926	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1927, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito	706	2581
14	»	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che costituisce la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1927	722	2610
16	»	CONCORSI E GARE. — Gare militari di addestramento ippico	694	2543
16	»	CONCORSI E GARE. — Riunione invernale di corse di Tor di Quinto 1927	695	2544
16	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	696	2545
16	»	DISPOSIZIONI VARIE. — Ufficiali subalterni di cavalleria a disposizione di ufficiali generali	697	2546
16	»	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Quarto corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito	698	2547
16	»	RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1887	699	2551
16	»	SCUOLE MILITARI. — Data d'inizio e svolgimento dei corsi ordinari e straordinari presso le Accademie militari e la Scuola di fanteria	700	2551
16	»	SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. P. E. presso le Accademie militari di Modena e di Torino, al 3° anno di corso presso l'Accademia militare di Modena e ai corsi presso le Scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi delle circolari 317, 318 e 319 *giornale militare* 1926	701	2552

DATA		OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 dic.	1926	Ordinamento del R. Esercito — Circoscrizione territoriale militare. — R. decreto 2111 – Costituzione del Corpo d'Armata territoriale di Alessandria ; circoscrizione militare territoriale del Regno, e sede del Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del detto corpo d'armata.....	707	2582
19	»	Concorsi e gare. — Gare militari nazionali di educazione fisica............................	708	2590
19	»	Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. — R. decreto n. 2117 – Ordine nelle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del Segretario generale del Partito Nazionale Fascista......................................	723	2611
22	»	Ordinamento del R. Esercito. — Decreto ministeriale riguardante il rientro nei quadri degli ufficiali f. q. alla data del 16 marzo 1926..........	724	2612
23	»	Amministrazione e contabilità. — Nuovo ordinamento del R. Esercito-Corpi ed Enti di nuova formazione................................	709	2590
23	»	Amministrazione e contabilità. — Variazioni delle aliquote dell'imposta di R. M. e dell'imposta complementare sui redditi – R. decreto-legge n. 1613 del 16 ottobre 1924 (*Gazzetta ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1924) e del R. decreto-legge n. 2104 del 30 dicembre 1924 (*Gazzetta ufficiale* del 31 dicembre 1924) – Norme esecutive per i pagamenti degli assegni.............................	710	2591
23	»	Avanzamento — Applicazione delle norme contenute nella circolare n. 682 del *giornale militare* c. a.	711	2594
23	»	Avanzamento. — Variante alla circolare 369 *giornale militare* c. a. « Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito........	712	2594
23	»	Pensioni. — Applicazione art. 17 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431................	713	2594
23	»	Scuole militari. — Corsi di ginnastica militare per sottufficiali............................	714	2595

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 dic. 1926	Scuole militari. — 20° Corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali	715	2596
23 »	Servizio del genio. — Danni alle proprietà private durante le esercitazioni	716	2597
23 »	Sottufficiali — Avanzamento. — Proposta di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1927.	717	2598
24 »	Amministrazione centrale ed impiegati civili. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra ...	718	2599
30 »	Avanzamento. — Applicazione delle norme di cui al decreto ministeriale del 22 dicembre 1926 riguardante il rientro nei quadri degli ufficiali f. q. alla data del 16 marzo 1926 di cui alla circolare 724 *giornale militare* 1926	725	2613
30 »	Cavalli. — Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali	726	2615
30 »	Avanzamento. — Modifiche ai limiti di anzianità per la inscrizione dei capitani dell'arma di fanteria sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1927	727	2631
30 »	Colonie. — Trasferimenti di ufficiali nelle colonie.	728	2621
30 »	Ordinamento del R. Esercito. — R. decreto che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per l'anno 1927	729	2633

RIASSUNTO ALFABETICO E PER MATERIE

delle circolari contenute nel *Giornale Militare* 1926

INDICE

Amministrazione centrale ed impiegati civili (1) . . *Pag.* LXXVII
Amministrazione e contabilità . . . . » LXXX
Arma dei carabinieri reali . . . . » LXXXVII
Armi, munizioni e bufetterie . . . . » LXXXVIII
Avanzamento (1) . . . . » LXXXIX
Cavalli . . . . » XCVIII
Circoscrizione Territoriale Militare . . . . » XCIX
Colonie . . . . » XCIX
Concorsi e Gare . . . . » C
Corrispondenza ufficiale e servizio postale e telegrafico . » CII
Disciplina militare . . . . » CII
Disposizioni varie . . . . » CIII
Divisa degli ufficiali e sottufficiali . . . . » CVIII
Equipaggiamento . . . . » CVIII
Giustizia militare . . . . » CX
Istruzioni ed esercitazioni militari . . . . » CX
Leggi e decreti riflettenti il servizio generale dello Stato. » CXI
Matricola . . . . » CXIV
Militari di truppa . . . . » CXV
Onorificenze e ricompense . . . . » CXVIII
Ordinamento del R. Esercito (1) . . . . » CXIX

---

(1) Vedere supplemento n. 1 al *giornale militare* corr. cui fa seguito alla disp. 18 dopo la pag. 804 e comprende le nuove leggi militari.

Pensioni . . . . *Pag.* CXXIII
Pubblicazioni militari . . . . » CXXIV
Reclutamento . . . . » CXXVI
/ Scuole militari . . . . » CXXIX
Servizio aeronautico . . . . » CXXXIV
Servizio automobilistico . . . . » CXXXIV
Servizio chimico militare . . . . » CXXXV
Servizio dell'assistenza spirituale nel R. Esercito (1) . . » CXXXV
Servizio del genio . . . . » CXXXV
Servizio di artiglieria . . . . » CXXXVII
Servizio di commissariato . . . . » CXXXVIII
Servizio sanitario . . . . » CXXXIX
Servizio territoriale . . . . » CXL
Servizio veterinario . . . . » CXL
Sottufficiali . . . . » CXL
Stato degli ufficiali (1) . . . . » CXLII
Stipendi, assegni ed indennità . . . . » CXLV
Tiro a segno nazionale . . . . » CXLVII
Trasporti . . . . » CXLVII
Ufficiali in congedo . . . . » CXLVIII
Ufficiali e truppa all'estero . . . . » CXLVIII

Ordini del giorno di S. E. il Ministro della guerra . . . *Pag.* CXLIX
Supplementi al *Giornale militare* 1926 . . . . » CL
Notificazioni . . . . » CLI
Avvisi . . . . » CLII
Indice delle tavole comprese nel *giornale militare* 1926 . » CLIV

---

(1) Vedere supplemento n. 1 al *giornale militare* corr. cui fa seguito alla disp. 18 dopo la pag. [illegible] e comprende le nuove leggi militari.

750

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI (1).		
1 lugl. 1925	Decreto ministeriale, relativo all'indennità di soggiorno spettante al personale effettivo o comandato presso l'Amministrazione centrale per servizi resi fuori dei locali dell'ufficio, nel luogo di residenza o nell'àmbito di piccole distanze	54	190
16 nov. 1925	Regio decreto-legge n. 2227 – Modificazioni nel ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra	2	9
24 dic. 1925	Legge n. 2300 – Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato	23	75
30 »	Decreto ministeriale, che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1926	43	126
3 genn. 1926	Regio decreto-legge n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle amministrazioni dello Stato	64	211
10 »	Regio decreto-legge n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato	66	228
30 »	Decreto ministeriale concernente la designazione e la conferma di due giudici del Tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1926	130	438
4 febb. 1926	Norme interpretative del Regio decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, recante provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato	71	242
4 »	Legge n. 240, che converte in legge il Regio decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111 (Circolare 107 del *giornale militare* 1925), relativo a concorsi per l'ammissione in taluni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra	133	441

---

(1) Vedere supplemento n. 1 al *giornale militare* corr. cui fa seguito alla disp. 18 dopo la pag. 804 e comprende le nuove leggi militari.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 mar. 1926	Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande d'impiegati ed agenti civili di ruolo che aspirino al passaggio in categoria superiore o di avventizi che aspirino alla sistemazione in ruolo, a norma del Regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48	149	547
4 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra..........	150	552
4 »	Risultato del concorso per la nomina a tre posti di commissario di leva	151	553
23 »	Concorso indetto dal Ministero dell'aeronautica, per posti dei ruoli del personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo..........	195	663
3 apr. 1926	Regio decreto n. 629 - Modifica dell'art. 123 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili (Circolare 93, *giornale militare* 1924)	248	923
22 »	Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	243	888
29 »	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra..........	249	924
16 magg. 1926	Regio decreto-legge n. 855 - Composizione e organico dell'arma dei carabinieri reali, norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma, reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sullo avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito e sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali ed organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento..........	292	1066

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
20 magg. 1926	Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	279	1012
3 giug. 1926	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.........	297	1083
3 »	Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare	298	1084
1 lugl. 1926	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.........	360	1300
1 »	Regio decreto-legge n. 1228 – Disposizioni per la promozione in soprannumero al grado 11° del gruppo *C* degli impiegati invalidi di guerra.........	435	1575
15 »	Giuramento degli impiegati dell'amministrazione dello Stato...	398	1473
22 »	Applicazione della legge 24 dicembre 1925, n. 2300, sulla dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato	439	1581
5 agos. 1926	Valutazione di meriti derivanti dal servizio militare prestato durante la guerra 1915-18	445	1587
12 »	Decreto ministeriale, che sostituisce il presidente del Consiglio d'amministrazione per il personale subalterno del Ministero della guerra	500	1893
2 sett. 1926	Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	491	1874
7 ott. 1926	Corso di abilitazione a stenografo presso il Ministero dell'interno	554	2101
11 »	Decreto ministeriale, che sostituisce alcuni membri della commissione di disciplina nominata presso il Ministero della guerra per l'anno 1926...........	598	2182

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 nov. 1926	Corso di abilitazione a stenografo presso il Ministero dell'interno	603	2199
25 »	Decreto ministeriale riguardante lo scompartimento dell'Amministrazione centrale della guerra in rami di servizio, divisioni, sezioni ed uffici – Relative attribuzioni	657	2412
10 dic. 1926	Posti d'impiego disponibili nelle varie Amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	687	2476
14 »	Decreto ministeriale, che costituisce la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1927	722	2610
24 »	Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra	718	2599
	AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.		
15 ott. 1925	Regio decreto-legge n. 2253 – Decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra	1	3
15 »	Regio decreto-legge n. 2535 – Approvazione del regolamento sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti	101	333
30 nov. 1925	Istruzioni per la prima applicazione del decreto-legge n. 2253 del 15 ottobre 1925, sul decentramento amministrativo	126	423
12 dic. 1925	Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti	35	110
31 »	R. decreto-legge n. 2447 – Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26	63	210

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 genn. 1926	R. decreto-legge n. 195 – Abolizione dei consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari	105	378
14 »	R. decreto-legge n. 196 – Coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato.....	107	383
17 »	R. decreto n. 534, che apporta modificazioni al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria ...	233	841
28 »	Rifornimento delle gomme piene per autoveicoli degli enti militari	57	193
4 febbr. 1926	Contabilità delle farmacie negli ospedali militari	72	242
4 »	Depositi a garanzia e pagamento anticipato per l'uso interurbano del telefono	73	246
4 »	Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi	74	247
7 »	R. decreto-legge n. 147 – Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26	109	388
7 »	R. decreto-legge n. 148 – Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26	110	389
11 »	R. decreto-legge n. 224, relativo al trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in quello dell'interno, per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese di funzionamento di servizio automobilistico della Presidenza del consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno.......	155	562
18 »	Imposta complementare sul reddito	116	400
18 »	Tasse di bollo sulle note di riparazioni alle calzature, corredo, bardature	117	401
27 »	Nuovo ordinamento dei servizi del tesoro in provincia	157	563
3 mar. 1926	Decreto ministeriale n. 268, col quale si provvede alla sostituzione di un membro effettivo della commissione permanente pei collaudi in appello	177	621

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 mar. 1926	R. decreto-legge n. 405, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni stati di provisione della spesa, per l'esercizio finanziario 1925-26; autorizzazione di ulteriori anticipazioni alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per le ferrovie calabro-lucane; concessione di mutuo, da parte della Cassa depositi e prestiti, per opere ferroviarie in Eritrea, misura della tassa di bollo sui documenti per i trasporti sulle linee automobilistiche	191	655
11 »	Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	160	572
11 »	Ritenute sugli stipendi ed altri emolumenti goduti dai funzionari dello Stato in applicazione dell'art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato ...	161	573
11 »	R. decreto, che nomina la Commissione di acquisti di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto -legge 14 gennaio 1926, n. 196	193	658
3 apr. 1926	R. decreto-legge n. 557, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento agli stati di provisione della spesa dei vari Ministeri ed al bilancio dell'azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, per l'esercizio finanziario 1925-26; autorizzazione di spese per le colonie della Cirenaica, della Tripolitania e dell'Africa orientale, ed aumento del limite d'impegno per la concessione di opere pubbliche straordinarie	223	810
3 »	R. decreto-legge n. 588, concernente maggiori assegnazioni per spese varie, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26	237	877
3 »	R. decreto n. 672 – Norme per il temporaneo funzionamento della segreteria del Collegio arbitrale ricuperi e del Comitato giurisdizionale requisizioni e approvvigionamenti	262	963
15 »	Imposta complementare sul reddito	226	819
15 »	Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta	227	819

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 apr. 1926	Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	228	821
22 »	R. decreto n. 735 – Definizione delle vertenze ancora pendenti per la liquidazione delle gestioni di guerra	323	1214
29 »	R. decreto, col quale sono aggiunti due membri alla commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926 n. 196, e si rettifica il nome di uno dei componenti della commissione medesima indicato all'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926 (circolari 107 e 193 *giornale militare* c. a.).........................	290	1064
6 magg. 1926	R. decreto-legge n. 809, concernente provvedimenti di bilancio ed autorizzazione di spese	284	1048
13 »	Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra	266	971
20 »	Imposta complementare sulle paghe degli operai	280	1013
3 giug. 1926	Norme per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 17 gennaio 1926, n. 534, che apporta modificazioni al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria............................	299	1085
3 »	Numerazione delle richieste di carico e scarico relative ai materiali del gruppo *B*	300	1091
3 »	Legge n. 923, concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927	342	1261
3 »	R. decreto-legge n. 974, relativo alla proroga di disposizioni concernenti la contabilità generale dello Stato..................................	356	1292
3 »	R. decreto-legge n. 989, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1925-26 ed autorizzazione di spese	357	1294
15 »	Nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti, e stabilimenti militari	329	1228
15 »	Nuovo ordinamento dei servizi del tesoro	330	1229

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 giug. 1926	Rifornimento di benzina agli enti militari che gestiscono automezzi	344	1274
24 »	Scritture, provvedimenti, regolamenti ed istruzioni in materia di contabilità e relative varianti e riforme	345	1279
30 »	Nuovo nomenclatore del materiale dei servizi logistici (categorie I-II) e nuova raccolta dei conti di costruzione di oggetti di corredo e di equipaggiamento generale	394	1466
1 lugl. 1926	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	361	1300
1 »	R. decreto-legge n. 1227, concernente la conferma per gli esercizi finanziari dal 1927-28 al 1930-31, delle spese straordinarie di 200 milioni autorizzata con l'art. 2 della legge 3 giugno 1926, n. 923	424	1554
8 »	Capitoli del bilancio dell'entrata per l'esercizio finanziario 1925-26, cui debbono essere imputati i versamenti da farsi dall'amministrazione militare	376	1424
8 »	Quadrupedi di servizio degli ufficiali	377	1427
15 »	Disposizioni suppletive alla istruzione per la contabilità di tutti gli enti amministrativi del R. Esercito	399	1475
15 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	400	1482
22 »	Registro degli assegni dovuti agli ufficiali, impiegati e marescialli	412	1527
22 »	Rifornimento delle parti di ricambio per gli automezzi Fiat, in servizio presso gli enti militari	413	1528
29 »	Elenco dei capitoli che si aggiungono allo stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1926 1927	429	1558
29 »	Recapito dei titoli di spesa alle sezioni di R. Tesoreria, ed agli altri contabili per il pagamento	430	1563
5 agos. 1926	Passaggio di materiali dai gruppi *A* e *B* al gruppo *C*	441	1583
5 »	Rifornimento di cuscinetti a sfere per gli automezzi in servizio presso gli enti militari	442	1583

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
5 agos. 1926	Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi..................................	443	1584
5 »	Rifornimento di olio lubrificante denso agli enti militari, che gestiscono automezzi	444	1585
7 »	Decreto ministeriale n. 80, col quale si provvede alla nomina degli ufficiali relatori periti dell'ufficio tecnico e di segreteria della Commissione permanente pei collaudi in appello (1)	456	1698
16 »	R. decreto-legge n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra	502	1897
20 »	R. decreto-legge n. 1480, concernente disposizioni per l'arrotondamento dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni e di quelli ad esso dovuti ...	538	2050
16 sett. 1926	Norme particolareggiate sul nuovo sistema di amministrazione e di resa dei conti dei reparti dei carabinieri reali, di cui nella circolare 561 del *giornale militare* del 1925..........................	513	1923
16 »	Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari..............	518	1998
20 »	R. decreto-legge n. 1643 – Abolizione di talune tasse sugli affari e riduzione in materia di imposte dirette	595	2178
24 »	Apertura di credito straordinario agli ufficiali soci e non soci dell'« Unione Militare »...............	535	2042
30 »	Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi..	539	2052
30 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	552	2097
7 ott. 1926	Capitolo del bilancio dell'entrata cui debbono essere imputati i versamenti delle somme da incamerare...	555	2103

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 ott. 1926	R. decreto n. 1759, concernente il pagamento delle spese dello Stato mediante accreditamento in conto corrente presso la Banca d'Italia ed uffici postali o con commutazione in vaglia cambiari della Banca d'Italia	597	2180
7 »	R. decreto-legge n. 1708, concernente variazioni agli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici e della guerra, per l'esercizio finanziario 1926-27 ed autorizzazione di spese	613	2305
14 »	Concessione di crediti da parte di istituti bancari ai fornitori dell'amministrazione militare	570	2120
14 »	Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari	571	2121
14 »	Rifornimento di olio lubrificante semidenso agli enti militari che gestiscono automezzi	572	2122
2 nov. 1926	Norme concernenti la riscossione ed il versamento delle rette d'ospedale..........................	663	2427
14 »	R. decreto-legge n. 1998, concernente variazioni agli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio finanziario 1926-27, nonchè ai bilanci speciali per l'esercizio finanziario medesimo, e disposizioni varie di natura finanziaria	702	2569
16 »	Assegnazione gratuita degli stampati ai comandi, corpi, istituti e stabilimenti militari per l'esercizio finanziario 1926-27............................	643	2381
18 »	Variazioni nei prezzi delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette	633	2351
18 »	Arrotondamento dei pagamenti fatti dalle pubbliche amministrazioni..................................	634	2359
25 »	Esecuzione dei pagamenti mediante accreditamento in conto corrente o commutazione in vaglia cambiari	648	2398
25 »	Revoca dei fermi disposti dal Ministero delle finanze e dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta.......	649	2402
2 dic. 1926	Ditte escluse dalle aste	662	2426

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 dic. 1926	Norme riguardanti la trasmissione di istanze per assistenza sanitaria all'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato	664	2428
2 »	Revoca di fermo disposto dal Ministero delle finanze	665	2428
2 »	Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa che ottennero la licenza precoloniale prima di partire per la Libia quale complementi	667	2429
23 »	Nuovo ordinamento del R. Esercito - Corpi ed Enti di nuova formazione	709	2590
23 »	Variazioni delle aliquote dell'imposta di R. M. e della imposta complementare sui redditi - R. decreto -legge n. 1613 del 16 ottobre 1924 (*Gazzetta ufficiale* n. 247 del 21 ottobre 1924) e del R. decreto-legge n. 2104 del 30 dicembre 1924 (*Gazzetta ufficiale* del 31 dicembre 1924) - Norme esecutive per i pagamenti degli assegni	710	2591
	ARMA DEI CARABINIERI REALI.		
7 febb. 1926	R. decreto-legge n. 197 - Modificazione dell'art. 22 del R. decreto-legge n. 494 del 6 aprile 1919 e dell'art. 21 del R. decreto-legge n. 1802 del 2 ottobre 1919, riguardanti il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali	111	390
18 »	Note caratteristiche e avanzamento del personale dei CC. RR. in servizio presso enti della R. Aeronautica	118	401
11 mar. 1926	Note caratteristiche e avanzamento del personale dell'arma dei carabinieri reali addetto alla R. Marina	162	574
3 apr. 1926	R. decreto n. 619 - Disposizioni per le ammissioni alla scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali	238	878
15 »	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	229	822
17 giug. 1926	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	336	1237

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 lugl. 1926	Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	362	1313
15 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, recante provvedimenti relativi all'ordinamento dell'arma dei CC. RR. ed all'avanzamento degli ufficiali dell'arma stessa	402	1484
12 agos. 1926	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei CC. RR.	457	1699
26 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	474	1756
16 sett. 1926	Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali	519	1999
30 »	R. decreto n. 1764 - Elevazione dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio	596	2179
11 nov. 1926	Riammissioni in servizio dei sottufficiali e militari di truppa	621	2322
18 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali	635	2359
2 dic. 1926	Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei ca- carabinieri reali	666	2429
9 »	Modificazioni al riparto territoriale dell'Arma dei carabinieri reali	680	2460

ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 genn. 1926	Cinturino mod. 1926 per sciabola lunga (6ª. – %)	10	25
7 mar. 1926	R. decreto n. 408 - Istituzione di un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	181	626
11 »	Armamento dei militari aggregati	163	575
25 »	Modificazioni al copriculatta di panno grigio verde per armi mod. 91 (con una tavola di disegno)	196	665

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 apr. 1926	Unificazione delle casse da imballo per pistole mod. 74 e mod. 89	231	837
21 »	Decreto ministeriale col quale sono designati i membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito con R. decreto n. 408 del 7 marzo 1926	263	965
29 lugl. 1926	Scudetto riparo per mitragliatrici S. I. A. abbinate (*con una tavola di disegno*)	431	1565
31 »	Decreto ministeriale, col quale sono sostituiti i componenti la segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni	472	1752
5 agos. 1926	Materiali del gruppo *C* fuori servizio	446	1588
11 nov. 1926	Ufficiale al materiale presso i reggimenti bersaglieri e dipendenze dell'ufficiale d'armamento presso enti e corpi	622	2323
25 »	Cartucce per le società di tiro a segno e per i corsi premilitari	650	2403
9 dic. 1926	Modifica della fascia di cuoio grigio per cinturini mod. 91 (*con una tavola di disegno*)	681	2460

AVANZAMENTO (1).

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1954, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali subalterni del genio	18	52
29 nov. 1925	R. decreto n. 2399 – Obblighi di servizio, trattamento economico e di stato, e avanzamento degli ufficiali trasferiti dalla posizione ausiliaria speciale in aspettativa per riduzione di quadri, a norma del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600	50	143
13 dic. 1925	R. decreto n. 2296 – Esperimenti per l'avanzamento dei capitani del R. Esercito	21	65
13 »	R. decreto n. 2297–Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del R. Esercito	22	69

---

(1) Vedere supplemento n. 1 al *giornale militare* corr. cui fa seguito alla disp. 18 dopo la pag. 804 e comprende le nuove leggi militari.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 genn. 1926	Varianti alla circolare n. 626, del *giornale militare* 1925 relativa ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1926	38	116
21 »	Disposizioni esecutive al R. decreto-legge n. 1926 del 29 ottobre 1925, relativo alla riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra	49	141
24 »	R. decreto-legge n. 228 – Avanzamento normale del personale appartenente alle legioni libiche della M. V. S. N.	173	602
29 »	Decreto ministeriale, che nomina la commissione per lo studio e la compilazione delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento e per la preparazione dello schema del relativo regolamento	234	845
30 »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario	68	238
4 febb. 1926	Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero	75	274
4 »	Norme per l'applicazione del R. decreto 26 novembre 1925, n. 2131	76	274
4 »	Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	83	285
5 »	Sostituzione di un componente la commissione incaricata dell'esame delle domande dei concorrenti all'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria	108	387
7 »	Nomina di una commissione speciale per i giudizi definitivi di cui all'art. 6 del R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio	91	303
25 »	Reclutamento straordinario degli ufficiali subalterni del genio	135	444

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 mar. 1926	Decreto ministeriale col quale viene indetto un concorso per titoli per la nomina in S. A. P. nel R. Esercito e nella R. Marina, di ufficiali medici delle categorie in congedo e della Croce Rossa Italiana che abbiano prestato lunghi e buoni servizi in Aeronautica	180	622
11 »	R. decreto n. 500 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica	208	753
31 »	R. decreto-legge n. 539 – Revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria, eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267....................................	222	808
2 apr. 1926	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	207	695
3 »	R. decreto n. 535 – Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed esami per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello veterinario	210	773
3 »	R. decreto n. 536 – Esperimenti ed esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi e dei subalterni d'amministrazione	211	776
7 »	Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926....................	218	798
18 »	Decreto ministeriale, che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926	240	885
18 »	Decreto ministeriale, che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926.................	241	886

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 apr. 1926	Decreto ministeriale, che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità, per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926	242	887
29 »	Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	254	928
6 magg. 1926	R. decreto n. 816 - Sostituzione di alcuni componenti le Commissioni di cui agli articoli 2 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 535 e 3 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 536, per l'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli e capitani delle armi combattenti	285	1051
8 »	Decreto ministeriale, col quale è nominata la commissione per l'esame dei titoli degli ufficiali medici di complemento e della Croce Rossa Italiana che hanno prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica, ammessi a prender parte al concorso indetto con Decreto ministeriale 6 marzo 1926 (circolare 180, *giornale militare* c. a.)	278	1011
10 »	Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per proporre la sistemazione degli ufficiale che ultimarono, nel dopo guerra, i corsi della scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiori	286	1052
10 »	Decreto ministeriale - Colonnelli delle varie armi ammessi a beneficiare della prescrizione di cui al comma terzo dell'art. 115 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	341	1259
13 »	Esperimenti per l'accertamento della idoneità allo avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio	272	989
13 »	Esperimenti ed esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi	273	991

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 magg. 1926	R. decreto-legge n. 855 – Composizione e organico dell'arma dei carabinieri reali, norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma, reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sullo avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico legali ed organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento	292	1066
16 »	R. decreto, col quale si stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro fra le varie armi, per tutto il corrente anno 1926, e il numero degli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento, che possono essere trattenuti in servizio per il corrente anno 1926	293	1074
9 giug. 1926	Decreto ministeriale che sostituisce due membri della commissione di cui al decreto ministeriale n. 286, in data 10 maggio 1926..................	327	1226
10 »	Limiti di anzianità per la promozione dei quadri di avanzamento a scelta facoltativa, per le armi e corpi per l'anno 1926........................	328	1226
13 »	Legge n. 1021 – Conversione in legge del R. decreto -legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al Ministro per la guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria, eseguite in base al Decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267	343	1274
17 »	R. decreto n. 190, concernente il trasferimento nel corpo di commissariato (ufficiali commissari) di 30 tra capitani e tenenti del servizio permanente – Norme esecutive	372	1413
17 »	R. decreto-legge n. 1144 – Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel R. Esercito	390	1454
7 luglio 1926	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.................	369	1385
8 »	Esperimenti ed esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta (obbligatoria) per la inscrizione nei quadri di avanzamento del 1926	378	1428

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 lugl. 1926	Limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in congedo nei quadri di avanzamento per l'anno 1926	379	1431
8 »	Invio al Ministero di documenti di avanzamento	380	1434
8 »	Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. P. E. di alcune armi e corpi nel quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926	381	1435
8 »	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	382	1436
»	R. decreto col quale viene nominata una commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania (1° maggio 1923 al 24 novembre 1924) e in Cirenaica (15 marzo 1924 al 18 aprile 1925)	386	1439
9 »	R. decreto n. 1304 – Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore......................	455	1692
12 »	Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli, dai tenenti colonnelli medici in servizio effettivo, in aspettativa per riduzione di quadri e dagli ufficiali del corpo sanitario, di cui all'ultimo comma del § 117 della circolare 369, *giornale militare* c. a., compresi nei limiti di anzianità per l'inscrizione sui quadri d'avanzamento per l'anno 1926	411	1526
15 »	R. decreto n. 1418, che stabilisce le norme ed i programmi per gli esperimenti ed esami per l'avanzamento a scelta e ad anzianità per gli ufficiali della Arma dei carabinieri reali	481	1768
15 »	R. decreto n. 1419, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento a scelta (facoltativa) per gli ufficiali delle armi combattenti nel R. Esercito...	482	1796
15 »	R. decreto n. 1420, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del Corpo sanitario nel R. Esercito...	483	1801

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 lugl. 1926	R. decreto n. 1421, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di commissariato nel R. Esercito	484	1818
15 »	R. decreto n. 1422, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo di amministrazione nel R. Esercito	485	1831
15 »	R. decreto n. 1423, che stabilisce le norme per gli esami per l'avanzamento ad anzianità ed a scelta per gli ufficiali del corpo veterinario nel R. Esercito	486	1839
12 agos. 1926	Esami per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti di amministrazione per la inscrizione sul quadro di avanzamento del 1926	458	1699
16 »	R. decreto-legge n. 1477, recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, e sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra	502	1897
26 »	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	475	1757
26 »	Quadro suppletivo di avanzamento per l'anno 1926 per i tenenti dell'arma dei carabinieri reali	476	1759
28 »	Decreto ministeriale, che incarica la commissione tecnica nominata con precedente decreto ministeriale 12 luglio 1926 – circolare 411 – di esaminare anche i titoli presentati dai capitani medici in S.P.E.	585	2156
2 sett. 1926	Capitani medici compresi nei limiti di anzianità della circolare 378 del *giornale militare* c. a.	492	1875
8 »	Esami ed esperimenti obbligatorî e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità, che avranno luogo nel prossimo autunno, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	503	1901

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1926	Esami per l'avanzamento a scelta facoltativa per gli ufficiali delle varie armi e corpi	504	1908
9 »	Limiti di anzianità per la iscrizione degli ufficiali in S. P. E. nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta obbligatoria per l'anno 1927	505	1911
9 »	Proposte di avanzamento per ufficiali in congedo	506	1915
9 »	Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	507	1915
23 »	Esperimenti obbligatorî per l'avanzamento ad anzianità e a scelta dei tenenti colonnelli, maggiori, capitani e tenenti in S. P. E. delle varie armi e corpi, da iscrivere sul quadro del 1926	530	2024
30 »	Limiti di anzianità per la iscrizione sui quadri di avanzamento a scelta facoltativa, per gli ufficiali delle varie armi e corpi per l'anno 1927	540	2060
30 »	Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	548	2081
7 ott. 1926	Esami ed esperimenti obbligatorî e facoltativi per l'avanzamento a scelta e ad anzianità degli ufficiali dei carabinieri reali a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, per l'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	556	2104
7 »	Esperimenti obbligatorî per l'avanzamento ad anzianità dei tenenti in S. P. E. del corpo di amministrazione da iscrivere sul quadro di avanzamento del 1926	557	2105
9 »	Decreto ministeriale che nomina, per l'anno 1926, una commissione speciale, per giudicare delle idoneità all'avanzamento al grado superiore dei tenenti colonnelli e dei colonnelli delle categorie in congedo	568	2119
14 »	Modifiche ai limiti di anzianità per l'iscrizione dei tenenti colonnelli di cavalleria sul quadro d'avanzamento a scelta, per il 1927	573	2123

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 ott. 1926	Varianti alla composizione delle commissioni giudicatrici degli esami ed esperimenti di ufficiali dei vari gradi, ai fini dell'avanzamento	574	2124
14 »	Trasferimento nel corpo di commissariato militare – Ufficiali commissari	575	2125
21 »	Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario........	587	2159
4 nov. 1926	R. decreto-legge n. 1917 – Disposizioni per regolare le condizioni degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplinare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprano la carica di sottosegretario di stato, regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilire il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. Esercito....................................	640	2374
5 »	Sostituzione di un membro nella Commissione giudicatrice per l'avanzamento ad anzianità al grado di maggiore commissario	609	2203
6 »	Variante alle norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito – Circolare n. 207 del *giornale militare* c. a.................	620	2322
11 »	Formazione di un quadro suppletivo di avanzamento ad anzianità per i tenenti in S. P. E. dell'arma di fanteria per l'anno 1926.........................	623	2324
22 »	Decreto ministeriale, che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai tenenti generali d'artiglieria in servizio permanente per l'avanzamento alla carica di direttore studi ed esperienze d'artiglieria	645	2393
25 »	Esami a scelta facoltativa per l'avanzamento al grado di tenente colonnello chimico farmacista	651	2404

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 nov. 1926	Esperimenti obbligatorî per l'avanzamento ad anzianità dei capitani dell'arma dei CC. RR., da inscrivere nei quadri ad anzianità per l'anno 1927	661	2425
6 dic. 1925	Inscrizione degli ufficiali delle categorie in congedo nei quadri di avanzamento, ad anzianità ed a scelta per l'anno 1927	679	2455
9 »	Norme per l'applicazione del § 92 della circolare n. 369 del *giornale militare* c. a., agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo	682	2464
9 »	Disposizioni per l'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento	683	2471
12 »	Commissione giudicatrice per gli esami di avanzamento ad anzianità dei capitani dell'Arma carabinieri reali per la inscrizione nei quadri per l'anno 1927	693	2543
23 »	Applicazione delle norme contenute nella circolare n. 682 del *giornale militare* c. a.	711	2593
23 »	Variante alla circolare 369 *giornale militare* c. a. – Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito	712	2594
23 »	Proposta di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1927	717	2598
30 »	Applicazione delle norme di cui al Decreto ministeriale del 22 dicembre 1926 riguardante il rientro nei quadri degli ufficiali f. q. alla data del 16 marzo 1926 di cui alla circolare 724, *giornale militare* 1926	725	2613
30 »	Modifiche ai limiti di anzianità per la inscrizione dei capitani dell'arma di fanteria sul quadro di avanzamento ad anzianità per l'anno 1927	727	263
	CAVALLI.		
11 febb. 1926	Cavalli di carica	92	30
15 aprile 1926	Cavalli degli ufficiali	232	83

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 giug. 1926	Cavalli di carica	346	1279
8 lugl. 1926	Quadrupedi di servizio degli ufficiali	377	1427
25 nov. 1926	Cavalli d'agevolezza degli ufficiali	659	2424
30 dic. 1926	Disposizioni riguardanti i cavalli di servizio degli ufficiali	726	2615

CIRCOSCRIZIONE TERRITORIALE MILITARE.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 dic. 1926	R. decreto n. 2111 – Costituzione del Corpo d'armata territoriale di Alessandria; circoscrizione militare territoriale del Regno, e sede del Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del detto Corpo d'armata	707	2582

COLONIE.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
29 nov. 1925	R. decreto-legge n. 2145 – Istituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.	171	599
24 genn. 1926	R. decreto-legge n. 228 – Avanzamento normale del personale appartenente alle legioni libiche della M. V. S. N.	173	602
27 »	Decreto di S. E. il Ministro delle colonie, riguardante l'invio temporaneo in colonia dell'Ispettore generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.	172	601
7 febb. 1926	R. decreto-legge n. 227 – Modificazioni al R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166, relativamente alla concessione delle licenze al personale delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.	175	615
11 »	R. decreto n. 363 – Norme per la concessione di passaporti per la Tripolitania	190	653
11 mar. 1926	R. decreto n. 500 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra, per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica	208	753
18 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	185	634

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 giug. 1926	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	310	1129
15 »	Relazioni di servizio fra gli appartenenti alle legioni libiche della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, i comandi di distretto ed i carabinieri reali	331	1230
9 lugl. 1926	R. decreto, col quale viene nominata una Commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra, alle truppe operanti in Tripolitania (1° maggio 1923 al 24 novembre 1924) e in Cirenaica (15 marzo 1924 al 18 aprile 1925)	386	1439
22 »	Tenuta della matricola e dei documenti personali dei militari italiani che prestano servizio nei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	414	1535
3 sett. 1926	R. decreto n. 1608 – Nuovo ordinamento militare pei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica	612	2219
7 ott. 1926	Trattamento economico e posizione matricolare degli ufficiali destinati a prestare servizio continuativo nelle Colonie	564	2112
2 dic. 1926	Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa, che ottennero la licenza precoloniale prima di partire per la Libia quale complementi	667	2429
30 »	Trasferimenti di ufficiali nelle colonie	728	2621

CONCORSI E GARE.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 genn. 1926	Campionati nazionali di educazione fisica militare	27	82
14 »	Corse militari nel 1926	39	117
11 febb. 1926	Categorie militari di concorso ippico	93	304
18 »	Concorsi a premi per lavori su temi militari fra ufficiali in servizio attivo permanente	119	403
18 »	Concorsi a premi per lavori su temi militari fra ufficiali delle categorie in congedo	120	407

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 mar. 1926	Gare militari ippiche	164	576
16 »	Bando di concorso del Ministero della pubblica istruzione – Concorso a premi per lavori concernenti la cultura scientifica relativa alla tecnica militare	184	633
8 apr. 1926	Partecipazione di militari a concorsi sportivi	219	801
6 magg. 1926	Riunione di corse di Casorate	265	970
7 »	Decreto ministeriale, che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore della banda presidiaria del Corpo d'armata di Trieste	302	1103
20 »	Concorso ippico di Siena : categoria militare	281	1014
27 »	Categorie militari di concorso ippico	287	1053
15 giug. 1926	Raid ippico Monti Peloritani 1926	332	1231
25 »	Commissari militari per le gare militari ippiche	359	1299
15 lugl. 1926	Concorso ippico di Merano	401	1484
5 agos. 1926	Esito della gara di regolarità per autoveicoli militari « Coppa militare delle Alpi » per l'anno 1926	447	1588
26 »	Risultati dei campionati nazionali di educazione fisica militare del 1926	477	1759
2 sett. 1926	Riunione di corse di Treviso	499	1888
11 ott. 1926	Concorso ippico di Perugia	569	2120
14 »	Commissari militari per le gare di addestramento ippico	576	2126
21 »	Disposizioni per le gare militari di addestramento ippico	588	2159
21 »	Esito concorso a premi fra ufficiali in S. P. E. per lavori su temi militari	589	2160
21 »	Esito concorso a premi fra ufficiali delle categorie in congedo per lavori su temi militari	590	2165
11 nov. 1926	Concorsi a premio per lavori su temi militari fra ufficiali in servizio permanente effettivo	624	2325

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
11 nov. 1926	Concorsi a premi per lavori su temi militari fra ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ed in congedo	625	2329
18 »	Invio di ufficiali all'estero per perfezionarsi nella conoscenza delle lingue	636	2360
16 dic. 1926	Gare militari di addestramento ippico	694	2543
16 »	Riunione invernale di corso di Tor di Quinto, 1927...	695	2544
19 »	Gare militari nazionali di educazione fisica..........	708	2590
	CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO		
8 genn. 1926	Decreto del Capo del governo Primo Ministro Segretario di Stato – Distintivo di lutto da apporre sulla carta e sulle buste in uso nelle amministrazioni governative e sulle pubblicazioni di Stato, per la morte di S. M. la Regina Margherita di Savoia.......	37	115
25 mar. 1926	Conversazioni telefoniche interurbane di Stato e conversazioni urgentissime	197	669
	DISCIPLINA MILITARE.		
7 genn. 1926	Appartenenza del personale dell'amministrazione della guerra ad associazioni, enti o istituti.........	17	50
7 »	Reciprocità del saluto fra l'Esercito e gli agenti di P. S. per il servizio della Capitale.................	28	83
4 mar. 1926	Sottotenenti maestri di scherma	152	555
16 magg. 1926	R. decreto n. 920 – Disposizioni per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 399, sulla costituzione della dote pel matrimonio degli ufficiali	303	1104
22 giug. 1926	R. decreto n. 1145 – Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle Colonie...	391	1460
8 lugl. 1926	Varianti al Regolamento di disciplina militare	383	1437

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	DISPOSIZIONI VARIE.		
11 sett. 1925	R. decreto n. 1976, col quale la « Fondazione Brescia », costituita col fondo di lire 72.000 nominali e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti a corpi, reparti e servizi dislocati nella provincia di Brescia, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	188	647
3 dic. 1925	R. decreto n. 2365, col quale la « Fondazione Pugi », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali, fatta dal generale di divisione nella riserva Pugi comm. Rodolfo e destinata a favore dei caporali e soldati appartenenti alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, viene eretta in ente morale, ed è approvato lo statuto organico relativo	86	295
3 »	R. decreto n. 2495, col quale è istituito in Roma ed eretto in ente morale il Museo storico dell'arma dei carabinieri reali, avente un capitale iniziale nominale di lire 51.000, ed è approvato il relativo statuto organico	128	431
31 »	R. decreto-legge n. 2398, che apporta modifiche al regolamento sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali	52	173
3 genn. 1926	R. decreto in data 3 corrente, che affida a S. E. l'onorevole Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione dei Ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica	41	124
3 »	R. decreto-legge n. 20, contenente disposizioni per la concessione della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro »	53	185
3 »	R. decreto n. 124 – Cessazione del beneficio dell'assicurazione gratuita ai combattenti della Libia	129	436
10 »	R. decreto-legge n. 136 – Provvedimenti relativi al mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi di guerra	106	381

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 genn. 1926	Decreto del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro segretario di Stato per la guerra, che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del Ministro della guerra..	42	125
30 »	Corsi d'istruzione premilitare per l'anno 1925-26	69	329
31 »	R. decreto n. 310, col quale la « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli », costituita coll'offerta di lire 4000 nominali, fatta dal colonnello di fanteria Pecoraro cav. Alfredo e destinata a favore dell'86° reggimento fanteria, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo	189	650
4 febb. 1926	Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1926...........	77	275
4 »	Soppressione di un autoreparto	78	275
4 »	Tassa di bollo sui verbali di giuramento degli impiegati dello Stato	79	276
5 »	Decreto ministeriale, col quale si apporta un'aggiunta al Decreto ministeriale 5 luglio 1917, che approva gli elenchi degli esiti di lesioni od infermità per il mantenimento o la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra.......................	134	442
25 »	Spese sostenute dai corpi per la scorta delle salme dei caduti in guerra	136	446
25 »	Norme di applicazione di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383 riguardante il trattamento di quiescenza dei salariati statali	139	450
4 mar. 1926	R. decreto-legge n. 404 – Norme conseguenti alla cessazione del Collegio arbitrale ricuperi, spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni	192	657
7	R. decreto n. 409 – Istituzione di un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	182	629
11 »	Trasferimento a Padova dell'ufficio centrale cura, onoranze Salme dei Caduti in guerra	165	577

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
18 mar. 1926	Legge n. 562 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi, aventi per oggetto argomenti diversi	255	932
19 »	R. decreto n. 511, col quale la « Fondazione colonnello Edoardo De Benedetti », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali, fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore del reggimento artiglieria a cavallo, è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato lo statuto organico relativo	194	661
21 »	Legge n. 597 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi, aventi per oggetto argomenti diversi	235	846
1º apr. 1926	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti della amministrazione centrale della guerra	202	681
3 »	R. decreto, col quale viene designato l'Ordinario militare per l'Italia	239	884
11 »	R. decreto n. 971, col quale la « Fondazione tenente Emilio Botto », costituita coll'offerta di lire 1000 nominali, fatta dal comm. ing. Edoardo Baravalle a favore del 4º Reggimento bersaglieri ciclisti, è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato lo statuto organico relativo....................	371	1411
21 »	Decreto ministeriale, che designa i membri del comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito con R. decreto 7 marzo 1926, n. 409 (circolare n. 182 del *giornale militare* c. a.)	274	993
29 »	R. decreto n. 972, col quale la « Fondazione generale Giuseppe Pennella », costituita con l'offerta di lire 10.000 nominali, fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore del 1º Reggimento granatieri di Sardegna, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo ...	387	1446
29 »	R. decreto n. 973, che erige in ente morale la « Fondazione capitano Alberico Torrani », costituita con l'offerta di lire 10.000 nominali, fatta dal gr. uff. Enrico Torrani e destinata a favore del 2º Reggimento granatieri di Sardegna, ed approva lo statuto organico relativo	388	1449

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
6 magg. 1926	R. decreto n. 888, che apporta modifiche alle norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali	324	1215
18 »	Decreto ministeriale, concernente l'elenco degli aeroporti per l'approdo e la partenza degli aeromobili per il compimento delle operazioni doganali	423	1552
21 »	Legge n. 898 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi, aventi per oggetto argomenti diversi	305	1110
24 »	R. decreto n. 1073, con cui il capitale della «Fondazione dell'arma dei carabinieri reali», eretta in ente morale col Decreto luogotenenziale 12 gennaio 1919, n. 71, è stato elevato a lire 896.346,16, pari a lire 1.034.700 nominali, in titoli di consolidato 5 %, ed è stato approvato il nuovo statuto organico della detta fondazione	407	1517
10 giug. 1926	Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, ex combattenti, per cure balneo-termali	311	1132
10 »	R. decreto n. 1235, col quale la « Fondazione 39° Reggimento fanteria », costituita col fondo di lire 10.000 nominali, formato con oblazioni fatte prevalentemente dagli ufficiali del detto corpo, è stata eretta in ente morale, ed è stato approvato lo statuto organico relativo	529	2022
17 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	337	1238
1° lugl. 1926	R. decreto-legge n. 1434, col quale è data facoltà al Governo del Re di riunire in testi unici disposizioni di leggi militari generali e speciali	487	1850
22 »	Polizze gratuite di assicurazione ai militari ex-combattenti – Comunicazione di dati da parte dei distretti militari	415	1539
12 agos. 1926	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	459	1699
19 »	Quinto corso artificieri del genio	467	1732

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
26 agos. 1926	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra	478	1763
1 sett. 1926	Speciali corsi d'istruzione premilitare estivi-autunnali per i giovani della classe 1907	490	1867
2 »	Norme per la corrispondenza d'ufficio..............	498	1888
9 »	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.........	508	1916
16 »	Cessione di rifiuti d'archivio, dei mobili e dei materiali inservibili alla Croce Rossa Italiana...........	520	2000
2 ott. 1926	Cessione dei rifiuti d'archivio, dei mobili e dei materiali inservibili, a beneficio della Croce Rossa Italiana	553	2101
7 »	Funzionari autorizzati a firmare i provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.........	558	2106
7 »	R. decreto n. 1872, col quale viene modificato l'art. 4 dello statuto organico della « Fondazione Petitti di Roreto », eretta in ente morale col Decreto luogotenenziale 5 maggio 1918, n. 786	658	2423
7 »	R. decreto n. 1816, col quale la « Fondazione capitano Corrado Venini » costituita coll'offerta di lire 5000 nominali, fatta dal comm. rag. Vittorio Vismara e destinata a favore dei militari di truppa che frequentano la Casa del soldato di Milano, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo..................................	719	2605
14 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.........	577	2127
14 »	Istruzione premilitare 1926-27.....................	578	2127
14 »	R. decreto n. 1817 – Modifica alla composizione della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico, per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche..............................	614	2307
14 »	R. decreto-legge n. 1894 – Tasse di bollo sulle sentenze ed atti dei Tribunali militari	630	2345

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
23 ott. 1926	Decreto del Capo del Governo riguardante la Commissione speciale per l'esame delle richieste di nulla osta, per l'impianto di depositi di liquidi infiammabili	631	2349
9 nov. 1926	Decreto del Capo del Governo – Istituzione di una Commissione per la compilazione del regolamento sulle requisizioni	642	2380
11 »	Memorie storiche	626	2333
18 »	Censimento autoveicoli al 1º gennaio 1927........	637	2365
20 »	Decreto ministeriale, col quale è designato l'ufficiale della segreteria della commissione suprema di difesa, a far parte della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico, per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche........	677	2450
27 »	Decreto del ministro delle finanze, che detta facilitazioni ai funzionari civili e militari dello Stato, per la sottoscrizione al Prestito nazionale........	690	2519
2 dic. 1926	Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare	668	2429
2 »	Corso di geodesia presso l'Istituto geografico militare	669	2431
16 »	Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'Amministrazione centrale della guerra	696	2545
16 »	Ufficiali subalterni di cavalleria a disposizione di ufficiali generali	697	2546
	DIVISA DEGLI UFFICIALI E SOTTUFFICIALI.		
16 sett. 1926	Modificazioni alla divisa degli ufficiali........	521	2000
	EQUIPAGGIAMENTO.		
1 genn. 1926	Divisa dei carabinieri reali	11	27
1 »	Durata minima degli oggetti di corredo	12	29
1 »	Nuovi tipi di calzature per truppa	13	35

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 genn. 1926	Combinazione di tela rasata bleu, con rinforzi per equipaggi di carri armati e senza rinforzi per operai, conducenti di automezzi e meccanici	58	196
25 febbr. 1926	Borsa di pulizia di nuovo modello	137	447
1 apr. 1926	Nuovo modello di giubba di panno grigio-verde per grande uniforme e libera uscita	236	848
8 »	Serie di oggetti di corredo, da distribuire alla classe 1906	212	782
15 »	Adozione di un nuovo modello di pantaloni di panno grigio-verde e di tela bigia per bersaglieri ciclisti e truppe che adoperano mezzi meccanici	225	813
29 »	Nuovo inchiostro per la matricolazione degli oggetti di corredo della truppa	250	925
6 magg. 1926	Distintivi per l'uniforme del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e per quello dei reclusi	257	937
17 giug. 1926	Prescrizioni per l'uso del copricapo da truppa, attualmente in distribuzione	338	1238
24 »	Distribuzione di una seconda tenuta di tela a tutte le armi e specialità	347	1280
19 agos. 1926	Pubblicazione di grafici relativi ad alcuni oggetti di corredo adottati con precedenti circolari (*con* 9 *tale di disegno*)	466	1713
2 sett. 1926	Facoltà concessa alle reclute di adoperare oggetti di corredo di proprietà in sostituzione di quelli regolamentari	493	1875
2 »	Oggetti di corredo da lasciare ai militari di truppa nel congedamento della classe 1905	494	1876
4 nov. 1926	Adozione di un berretto di panno da fatica nuovo modello, per truppe a piedi mod. 1926	619	2320
9 dic. 1926	Nuovo tipo di stelletta metallica da divisa, con avvitamento	684	2474
9 »	Riscontri di cinghia per selle da truppa	685	2475

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	GIUSTIZIA MILITARE.		
25 nov. 1926	Legge n. 2153 – Autorizzazione al Governo del Re di provvedere alla riforma della legislazione penale militare	721	2609
	ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI.		
28 genn. 1926	Alti studi militari	59	201
11 febbr. 1926	Corso d'istruzione sulle teleferiche per ufficiali inferiori del genio	94	304
18 »	Corso di triangolazione topografica e rilievo	121	411
4 mar. 1926	Corso di osservazione aerea, per ufficiali inferiori del R. Esercito	153	555
29 apr. 1926	Libretto personale di volo per gli ufficiali del R. Esercito	251	926
15 giug. 1926	Corso di abilitazione all'osservazione aerea del tiro di artiglieria	333	1232
2 lugl. 1926	Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o in congedo, durante il periodo delle esercitazioni di campagna.....	367	1336
12 agos. 1926	Corso teorico pratico di telegrafia e telefonia con filo e telegrafia ottica	460	1700
5 nov. 1926	Addestramento sciistico	610	2204
18 »	Corso di triangolazione topografica e rilievo per ufficiali inferiori d'artiglieria	638	2365
23 »	Corso di radiotelegrafia e radiosegnalazioni, per ufficiali del genio	647	2395
2 dic. 1926	Specialisti di artiglieria	670	2434
16 »	Quarto corso di osservazione aerea, per ufficiali inferiori del R. Esercito	698	2547

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO.		
26 sett. 1925	R. decreto-legge n. 2461 – Applicazione della legge di pubblica sicurezza e delle leggi che la integrano, nei territori di confine, in confronto degli stranieri. .	60	206
8 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1879 – Ordinamento del servizio sanitario aeronautico.	99	325
18 »	R. decreto-legge n. 1846 – Istituzione di un corpo speciale di polizia per la capitale	20	58
29 nov. 1925	R. decreto-legge n. 2195 – Cessione di miniere o del loro esercizio	61	207
29 »	R. decreto-legge n. 2145 – Istituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.	171	599
24 dic. 1925	Legge n. 2263 – Attribuzioni e prerogative del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato ...	24	76
» »	Legge n. 2264 – Conversione in legge del R. decreto -legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale.	25	79
» »	Legge n. 2301 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi, aventi per oggetto argomenti diversi.	26	81
31 »	R. decreto-legge n. 2515 – Autorizzazione per l'esecuzione di opere di carattere militare e per la costruzione di edifici pubblici in Cagliari.	103	373
3 genn. 1926	R. decreto n. 124 – Cessazione del beneficio dell'assicurazione gratuita ai combattenti della Libia.	129	436
» »	R. decreto-legge n. 126 – Approvazione del regolamento organico per la R. guardia di finanza	322	121
7 »	R. decreto-legge n. 216 – Preferenza ai prodotti delle industrie nazionali negli acquisti da effettuarsi da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato	104	375

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 genn. 1926	R. decreto-legge n. 16, concernente la revoca, nei casi di indegnità politica, della concessione della cittadinanza italiana conferita ad allogeni in seguito ad opzione	55	191
24 »	R. decreto-legge n. 228 – Avanzamento normale del personale appartenente alle legioni libiche della M. V. S. N.	173	602
31 »	Legge n. 100 – Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche	70	239
31 »	Legge n. 108, portante modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza	131	439
31 »	R. decreto n. 452 – Approvazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina	244	892
7 febbr. 1926	R. decreto-legge n. 211 – Modificazioni al R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico	100	331
7 »	R. decreto-legge n. 227 – Modificazioni al R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166, relativamente alla concessione delle licenze al personale delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.	175	615
9 »	Relazione e R. decreto n. 202 – Provvedimenti delle amministrazioni in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. guardia di finanza	113	392
11 mar. 1926	Legge n. 395 – Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte	183	632
18 »	Legge n. 562 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi, aventi per oggetto argomenti diversi	255	932
21	Legge n. 597 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi, aventi per oggetto argomenti diversi	235	846

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 apr. 1926	R. decreto n. 672 – Norme per il temporaneo funzionamento della Segreteria del Collegio arbitrale ricuperi e del Comitato giurisdizionale requisizioni e approvvigionamenti	262	963
3 »	R. decreto n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato	277	1005
24 magg. 1926	Legge n. 898 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi, aventi per oggetto argomenti diversi........................	305	1110
25 giug. 1926	Legge n. 1262 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti aventi per oggetto argomenti diversi	434	1573
1 lugl. 1926	R. decreto n. 1130 – Norme per l'attuazione della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro	395	1468
2 »	R. decreto n. 1131 – Istituzione del Ministero delle corporazioni................................	396	1470
15 »	Legge n. 1379 – Conversione in legge del decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 216, riguardante la preferenza di prodotti dell'industria nazionale, negli acquisti da effettuarsi da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato................	468	1739
6 agos. 1926	R. decreto-legge n. 1441, col quale si richiamano in vigore Regi decreti-legge, decaduti a termini degli articoli 3 e 4 della legge 31 gennaio 1926, n. 100.....	488	1852
6 »	R. decreto n. 1765 – Modificazione alla costituzione della Commissione suprema di difesa (Comitato di mobilitazione civile)	594	2176
16 »	R. decreto-legge n. 1387, concernente il divieto di assunzione di nuovo personale nell'Amministrazione dello Stato e norme per il riordinamento dei servizi	473	1753

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
3 sett. 1926	R. decreto-legge n. 1622 - Norme speciali da applicare nei territori di confine delle nuove Provincie per il rilascio delle licenze di abbonamento alle radioaudizioni circolari	550	2091
27 ott. 1926	R. decreto-legge n. 1999 - Trasformazione della Società cooperativa « Unione Militare » in ente autonomo, avente personalità giuridica propria	675	2443
25 nov. 1926	Legge n. 2008 - Provvedimenti per la difesa dello Stato	678	2451
30 »	Decreto ministeriale, relativo alle norme per l'applicazione delle agevolazioni fiscali, per gli autocarri dichiarati ausiliari militari	691	2521
5 dic. 1926	R. decreto-legge n. 2051 - Modificazioni alla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro	692	2539
12 »	R. decreto-legge n. 2061, che dichiara il Fascio Littorio emblema dello Stato	704	2575
» »	R. decreto n. 2062 - Norme per l'attuazione della legge 25 novembre 1926, n. 2008, sui provvedimenti per la difesa dello Stato	705	2576
19 »	R. decreto n. 2117 - Ordine nelle precedenze a Corte e nelle funzioni pubbliche del Segretario generale del Partito Nazionale Fascista	723	2611
	MATRICOLA.		
29 dic. 1925	Decreto ministeriale, contenente norme per l'applicazione della legge n. 828 del 18 giugno 1922, modificata col R. decreto-legge n. 1925, del 15 ottobre 1925 relativa al computo del tempo trascorso in zona di armistizio ed in luoghi di cura, per ferite e malattie riportate in guerra	145	534
22 lugl. 1926	Tenuta della matricola e dei documenti personali dei militari italiani, che prestano servizio nei RR. Corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	414	1535
29 »	Impieghi e servizi speciali, da annotarsi nella matricola dei sottufficiali e militari di truppa	432	1567

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 ott. 1926	Trattamento economico e posizione matricolare degli ufficiali destinati a prestare servizio continuativo nelle Colonie	564	2112
4 nov. 1926	Tenuta della matricola dei radiotelegrafisti trasferiti nei Regi corpi di truppe coloniali................	604	2199

MILITARI DI TRUPPA.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
24 dic. 1925	Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	8	17
21 genn. 1926	Arruolamento permanente nel corpo degli agenti di P. S.	46	134
4 febr. 1926	Norme per l'applicazione del R. decreto 26 novembre 1925, n. 2131	76	274
» »	Promozione a sergente dei graduati di truppa, che abbiano superato apposito esperimento	83	285
» »	R. decreto n. 249, circa il ritardato congedamento di taluni militari della classe 1904, stanziati in Libia...	132	440
18 »	Eventuale ferma abbreviata, prevista dal R. decreto-legge n. 1806, del 15 ottobre 1925	123	412
25 »	Attendenti degli ufficiali che prestano servizio alla dipendenza di altri Ministeri.....................	138	450
» »	Corsi allievi ufficiali di complemento, iniziatisi il 1° settembre 1925	140	451
18 mar. 1926	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	185	634
» »	Sistemazione nei ruoli della forza in congedo, dei militari provenienti dall'esercito austro-ungarico...	187	643
» »	Modificazioni alle norme relative al matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa	199	674
25 »	Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti volontari e trasferimenti nel Corpo R. Equipaggi, di inscritti della leva di terra	198	669

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 mar. 1926	Legge n. 551, contenente disposizioni per la leva all'estero	246	909
1 apr. 1926	Sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato, da destinare in caso di richiamo alle armi, al servizio chimico militare	205	686
8 »	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1925	216	794
22 »	Norme per la prima applicazione della legge 25 marzo 1926, n. 551, che ha riformato il servizio della leva all'estero	247	911
13 magg. 1926	Personale operaio militare per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico militare (*con 2 tavole di disegno*)	268	975
14 »	Licenze straordinarie per gravissime condizioni di famiglia	267	974
16 »	R. decreto-legge n. 856, concernente la riduzione della ferma agli inscritti di leva che abbiano dei congiunti caduti o mutilati per la causa nazionale – Norme esecutive	294	1075
20 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento	283	1019
31 »	Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	296	1083
10 giug. 1926	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	310	1129
10 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	314	1139
25 »	Legge n. 1122 – Conversione in legge del R. decreto -legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale ai caduti e mutilati per causa del servizio militare	375	1423
1 lugl. 1926	Arruolamento permanente nel corpo degli agenti di P. S.	364	1314
1 »	Nazionali residenti all'estero	365	1315

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
8 lugl. 1926	Militari non ammessi a riduzione di ferma, soltanto perchè mancanti del requisito dell'istruzione per militare	384	1437
22 »	Tenuta della matricola e dei documenti personali dei militari italiani, che prestano servizio nei RR. Corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia	414	1535
22 »	Invio in congedo anticipato di militari di truppa in non buone condizioni di salute........	416	1539
22 »	Commissione per arruolamenti volontari, ecc.	418	1542
5 agos. 1926	Corsi di colombicoltura........	448	1590
26 »	Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento del 1926-1927........	479	1764
2 sett. 1926	Invio in congedo illimitato di militari di truppa.......	495	1877
14 «	Corsi per allievi sottufficiali	517	1982
16 »	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	526	2009
16 »	Corsi di istruzione per allievi ufficiali di complemento 1926-27........	528	2016
30 »	R. decreto n. 1764 – Elevazione dell'aliquota degli appuntati dei carabinieri reali, che possono essere autorizzati a contrarre matrimonio............	596	2179
7 ott. 1926	Invio in congedo di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1905, ed ammesi alla ferma abbreviata	559	2107
7 »	Istruzione allievi maniscalchi	563	2110
7 »	Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori, per l'arma di cavalleria	566	2113
14 »	Norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli mod. 71-B................	584	2136
25 nov. 1926	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario	652	2404

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 dic. 1926	Rimborso di spese di viaggio dei militari di truppa che ottennero la licenza precoloniale prima di partire per la Libia, quale complementi	667	2429
16 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1887	699	2551
	ONORIFICENZE E RICOMPENSE.		
16 nov. 1925	R. decreto-legge n. 2254 – Modificazioni alle leggi 15 dicembre 1861, n. 369 e 13 gennaio 1918, n. 17, circa le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia	3	10
29 dic. 1925	Decreto ministeriale, contenente norme per l'applicazione della legge n. 828 del 18 giugno 1922, modificata col R. decreto-legge n. 1925, del 15 ottobre 1925 relativa al computo del tempo trascorso in zona di armistizio ed in luoghi di cura, per ferite e malattie riportate in guerra	145	534
31 genn. 1926	R. decreto n. 273 – Uso delle decorazioni per il personale militare	147	541
1 febbr. 1926	Decreto ministeriale, col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	89	302
11 »	Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2127 (circolare 647, *giornale militare* 1925), che modifica il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163 (circolari 343 e 596, *giornale militare* 1923), col quale veniva istituita la speciale medaglia di benemerenza pei volontari di guerra italo-austriaca 1915-1918	95	305
27 magg. 1926	Decreto ministeriale, col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare............................	306	1111
25 giug. 1926	R. decreto n. 1148, che rende esecutive le variazioni alle pensioni dell'Ordine militare di Savoia, stabilite con R. decreto-legge 16 novembre 1925, n. 2254	392	1464

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 lugl. 1926	Decreto ministeriale, col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare	409	1524
7 ott. 1926	Sospensione nell'invio delle proposte di concessione di onorificenze cavalleresche, da parte delle autorità territoriali	560	2107
18 nov. 1926	Iscrizioni da incidersi sul gambo delle frecce delle bandiere e degli stendardi e sulle targhe dei labari per la guerra 1915-1918 – Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi	639	2366
	ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO (1).		
3 ott. 1925	Decreto ministeriale relativo alla soppressione della sezione di fabbrica d'armi di Gardone V. T.	220	807
15 »	R. decreto-legge n. 2281 – Modificazioni ai Regi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa, e 6 settembre 1923 n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali	19	53
20 nov. 1925	Decreto ministeriale, relativo alla proroga della data di soppressione della sezione di fabbrica d'armi di Gardone V. T.	221	808
27 dic. 1925	R. decreto n. 2407 – Differimento del termine per la soppressione di un deposito allevamento cavalli	87	297
31 »	Decreto presidenziale, col quale si determina il passaggio di attribuzioni e di compiti in esecuzione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2281	454	1691
4 febbr. 1926	R. decreto n. 370 – Norme per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del servizio chimico militare	174	605
7 »	R. decreto-legge n. 198 – Rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi	112	391

---

(1) Vedere supplemento n. 1 al *giornale militare* corr. cui fa seguito alla disp. 18 dopo la pag. 804 e comprende le nuove leggi militari.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 mar. 1926	Decreto ministeriale, che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda presidiaria del Corpo d'armata di Torino....................	276	1000
30 »	Decreto ministeriale, che proroga la soppressione definitiva dell'officina R. Esercito di Torino......	201	680
3 apr. 1926	R. decreto, col quale è stabilita, per l'anno 1926, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito..........	224	812
7 magg. 1926	Decreto ministeriale, che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore della banda presidiaria del Corpo d'armata di Trieste..	302	1103
16 »	R. decreto-legge n. 855 - Composizione e organico dell'arma dei carabinieri reali, norme per l'accertamento dell'idoneietà al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma, reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sullo avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali ed organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento..	292	1066
16 »	R. decrto, col quale si stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro, fra le varie armi, per tutto il corrente anno 1926, e il numero degli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento, che possono essere trattenuti in servizio per il corrente anno 1926..................................	293	1074
22 »	R. decreto, che approva la tabella graduale e numerica dello Stato Maggiore Generale del R. Esercito	688	2501
2 giug. 1926	Decreto ministeriale, che apporta modificazioni al concorso per esami, per la nomina di un maestro direttore di banda....................................	308	1123
10 »	Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del R. Esercito..................	312	1133
17 »	R. decreto-legge n. 1038 - Nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado.......	358	1297

DATA	OGGÈTTO	Numero della Circolare	Pagina
24 giug. 1926	Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli uffiiciali superiori (maggiori e tenenti colonnelli) e capitani dell'arma dei CC. RR.	348	1280
24 »	Soppressione della sezione di fabbrica d'armi e costituzione di un ufficio provvisorio, in Gardone V. T.	349	1281
1 lugl. 1926	Dipendenze delle truppe alpine	363	1314
9 »	R. decreto n. 1236, concernente l'abrogazione del R. decreto 11 settembre 1925, n. 1660, col quale fu disposta la soppressione di uno dei depositi allevamento cavalli	425	1555
10 »	Eliminazione delle eccedenze organiche nel ruolo degli ufficiali di brigata dell'arma dei carabinieri reali	410	1525
15 »	Norme esecutive per la prima applicazione del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, recante provvedimenti relativi all'ordinamento dell'arma dei CC. RR. ed all'avanzamento degli ufficiali dell'arma stessa	402	1484
28 »	Decreto ministeriale, col quale si provvede alla soppressione del distaccamento di Fossano del deposito allevamento cavalli di Mirandola.	428	1558
2 sett. 1926	Denominazione di comandi e riparti alpini	496	1885
9 »	Norme per la soppressione dell'officina artiglieria R. E. di Torino e costituzione di un ufficio stralcio	509	1917
16 »	Costituzione del ~~Comando~~ del Corpo d'armata di Alessandria	527	2015
23 »	Trasferimento del Comando della divisione militare di Trento a Bolzano	531	2033
14 ott. 1926	Denominazione dei comandi di grande unità territoriale e dei comandi, direzioni ed uffici vari dipendenti	579	2130
14 «	R. decreto n. 1818 - Dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali di brigata ispettori di zona dei carabinieri reali	615	2308

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
14 ott. 1926	R. decreto n. 1819 – Dipendenza, attribuzioni e sedi dei generali ispettori di mobilitazione............	616	2312
14 »	R. decreto n. 1820 – Dipendenza, attribuzioni e sedi dei maggiori generali commissari ispettori........	617	2315
14 »	R. decreto n. 1821 – Dipendenza, attribuzioni e sedi dei maggiori generali medici ispettori............	618	2318
27 »	R. decreto n. 1895 – Determinazione del numero delle scuole militari del Regno	632	2350
28 »	Dipendenze della cavalleria	609	2187
4 nov. 1926	R. decreto n. 1925 – Determinazione del numero delle sezioni e degli stabilimenti d'artiglieria, degli ospedali militari e delle infermerie presidiarie, delle sezioni e degli stabilimenti di commissariato, dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta, e dei riparti di correzione e stabilimenti militari di pena	641	2377
25 »	R. decreto, che approva le tabelle graduali e numeriche di formazione del R. Esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra..........	689	2504
26 »	Nuova denominazione dello Stato Maggiore del Regio Esercito	660	2425
12 dic. 1926	R. decreto, col quale è stabilita per l'anno 1927, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito..........	706	2581
16 »	R. decreto n. 2111 – Costituzione del Corpo d'armata territoriale di Alessandria; circoscrizione militare territoriale del Regno, e sede del Tribunale militare territoriale per la giurisdizione del detto Corpo d'armata	707	2582
22 »	Decreto ministeriale riguardante il rientro nei quadri degli ufficiali f. q., alla data del 16 marzo 1926	724	2612
30 »	R. decreto, che stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro per l'anno 1927.................	729	2633

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	PENSIONI.		
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 2535 – Approvazione del regolamento sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti..........	101	333
29 nov. 1925	R. decreto n. 2235 – Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra	4	11
29 dic. 1925	Decreto ministeriale, contenente norme per l'applicazione della legge n. 828, del 18 giugno 1922, modificata col R. decreto-legge n. 1925, del 15 ottobre1925, relativa al computo del tempo trascorso in zona di armistizio ed in luoghi di cura, per ferite e malattie riportate in guerra	145	534
31 »	R. decreto-legge n. 2383, contenente norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali	51	153
3 genn. 1926	R. decreto-legge n. 34, concernente nuovi benefici a favore degli inscritti all'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato	65	224
17 »	R. decreto, che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani..........	146	540
21 »	Disposizioni esecutive al R. decreto-legge n. 1926, del 29 ottobre 1925 relativo alla riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra	49	141
28 »	R. decreto, che provvede alla sostituzione del presidente della commissione veterani e per il riconoscimento della campagna del 1867 nell'Agro Romano	154	561
25 febb. 1926	Norme di applicazione di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383, riguardante il trattamento di quiescenza dei salariati statali	139	450
4 mar. 1926	R. decreto n. 415, contenente norme per l'assistenza sanitaria a favore dei personali civili e militari dello Stato, inscritti all'Opera di previdenza, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34	200	678

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 magg. 1926	R. decreto-legge n. 855 – Composizione e organico dell'arma dei carabinieri reali, norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma, reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sullo avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali ed organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento	292	1066
27 »	R. decreto-legge n. 928 – Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra	307	1112
22 giug. 1926	R. decreto n. 1067, che approva il regolamento per l'esecuzione della legge 11 marzo 1926, n. 416, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle amministrazioni militari e da altre amministrazioni dello Stato	366	1317
24 »	Modificazione alla circ. n. 350, *giornale militare* 1925, contenente le disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge del 14 maggio 1925, n. 666, concernente le nuove disposizioni per la liquidazione delle pensioni civili e militari	350	1282
13 agos. 1926	R. decreto-legge n. 1431, concernente disposizioni a favore dei pensionati delle amministrazioni dello Stato....................................	489	1854
4 nov. 1926	Documenti relativi agli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra	608	2203
18 »	R. decreto n. 2080 – Aggiunte al regolamento approvato con R. decreto 22 giugno 1926, n. 1067, sugli accertamenti medico-legali	703	2572
23 dic. 1926	Applicazione art. 17 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1431..............................	713	2594
	PUBBLICAZIONI MILITARI.		
1 genn. 1926	Pubblicazione del regolamento per il mantenimento degli immobili in uso all'amministrazione militare – Anno 1925	14	41

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 genn. 1926	Prontuari per il computo delle competenze	29	83
7 »	Quaderno di caricamento delle compagnie mitragliatrici mod. 1914, carreggiate – Pubblicazione n. 1472 Ediz. 1925	30	84
14 »	Manuale teorico-pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione – Volume IV – Istruzione sulla telegrafia ottica	40	119
21 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	44	127
10 febbr. 1926	Cessione di pubblicazioni militari antiche alla biblioteca del Museo Nazionale di Castel Sant' Angelo	114	395
18 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	122	412
23 »	Terza serie di aggiunte e varianti al « Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni » – Pubblicazione n. 112 – Edizione 1912	156	563
1 mar. 1926	Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento delle delegazioni trasporti militari, dei comandi militari di stazione e degli uffici militari imbarchi e sbarchi	176	617
11 »	Manuale teorico-pratico per gli ufficiali del genio, sui mezzi di trasmissione – Volume I – Principî scientifici – Volume II – Telefonia – Volume III – Telegrafia	166	578
8 apr. 1926	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	213	790
8 »	Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva	214	791
29 »	Cessione di pubblicazioni militari antiche alla biblioteca del Museo Nazionale di Castel Sant' Angelo	252	927
29 »	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	253	927
6 magg. 1926	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici	258	939

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
27 magg. 1926	Nuova pubblicazioni dell'Istituto geografico militare..	288	1053
10 giug. 1926	Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. A. P., in A. R. Q. ed impiegati civili – Anno 1926	313	1134
22 »	Annuario militare pel 1927	373	1417
24 »	Aumento di prezzo delle carte e pubblicazioni dello Istituto geografico militare	351	1282
24 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici..	352	1283
24 »	Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico	353	1284
24 »	Tavole di tiro provvisorie per il cannone da 75/13 mod. 15 – Ediz. 1925	354	1287
30 »	Tariffa dei medicinali, degli oggetti di medicatura, delle sostanze accessorie, ecc.	370	1403
15 lugl. 1926	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici..	403	1488
22 »	Istruzione sul materiale da 75-A. V. controaerei - Pubblicazione n. 1682 – Ediz. 1925...............	417	1541
29 «	Aggiunte e varianti all'« Istruzione sull'affardellamento delle batterie da 75, mod. 911 e da 100/17, mod. 14 – Pubblicazione n. 1485 – Ediz. 1925 ».....	433	1568
26 agos. 1926	Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	480	1764
23 sett. 1926	Istruzione sui carrelli per il traino in montagna del pezzo da 100/17, mod. 1914 – Pubblicazione n. 1691 – Edizione 1926..............................	532	2033
30 »	Istruzione sull'addestramento dell'artiglieria – Volume III – Parte 2ª – Addestramento dei reparti...	541	2062
30 »	Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici..	542	2064
	RECLUTAMENTO.		
24 dic. 1925	Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito...	8	17

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
10 genn. 1926	R. decreto-legge n. 95 – Obbligo dell'istruzione premilitare pel conseguimento della ferma abbreviata, istituita col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806	67	237
21 »	Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	45	128
21 »	Arruolamento permanente nel corpo degli agenti di P. S.	46	134
18 febbr. 1926	Eventuale ferma abbreviata, prevista dal R. decreto-legge n. 1806, del 15 ottobre 1925	123	412
4 mar. 1926	Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1906...	144	479
11 »	Esame delle domande dei concorrenti alla nomina a sottotenente maestro di scherma........	167	581
11 »	Giustificazione di mancata frequenza dei corsi di istruzione premilitare	168	581
11 »	Ordine per la leva ed istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei cittadini italiani pertinenti alla città di Fiume e territorio, nati negli anni 1901, 1902 e 1903........	170	582
18 »	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	185	634
25 »	Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti volontari e trasferimenti nel Corpo R. equipaggi di inscritti della leva di terra........	198	669
25 »	Legge n. 551, contenente disposizioni per la leva all'estero	246	909
22 apr. 1926	Norme per la prima applicazione della legge 25 marzo 1926, n. 551, che ha riformato il servizio della leva all'estero........	247	911
4 magg. 1926	Decreto ministeriale, col quale viene nominata la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento dei tenenti in servizio permanente nell'arma del genio	291	1065

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 magg. 1926	R. decreto-legge n. 856, concernente la riduzione della ferma agli inscritti di leva, che abbiano dei congiunti caduti o mutilati per la causa nazionale – Norme esecutive	294	1075
20 »	Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	282	1015
20 »	Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento	283	1019
31 »	Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito	296	1083
10 giug. 1926	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	310	1129
23 »	Decreto ministeriale, per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi della classe 1906 – Norme esecutive	374	1419
25 »	Legge n. 1122 – Conversione in legge del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 856, concernente la equiparazione, per gli effetti della riduzione della ferma di leva, dei caduti o mutilati per la causa nazionale, ai caduti e mutilati per causa del servizio militare	375	1423
1 lugl. 1926	Arruolamento permanente nel corpo degli agenti di P. S.	364	1314
1 »	Nazionali residenti all'estero	365	1315
8 »	Militari non ammessi a riduzione di ferma, soltanto perchè mancanti del requisito dell'istruzione premilitare	384	1437
8 »	Visita degli inscritti nati nell'anno 1904, rimandati alle speciali sedute del consiglio di leva	385	1438
15 »	Esito del concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma	404	1489
22 »	Commissione per arruolamenti volontari, ecc.	418	1542
11 agos. 1926	Ordine per la leva e istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei giovani appartenenti alla classe 1907	453	1621

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 sett. 1926	Reclutamento di sottotenenti di complemento del corpo sanitario (medici e chimici-farmacisti) e del corpo veterinario	526	2009
7 ott. 1926	Istruzione allievi maniscalchi	563	2110
23 »	Decreto ministeriale, per l'ammissione alla ferma abbreviata di militari compresi nella chiamata alle armi, della classe 1906 – Norme esecutive	599	2183
4 nov. 1926	Inscritti di leva nati negli anni dal 1899 al 1903, pertinenti alla città e al territorio di Fiume e residenti all'estero	605	2200
25 »	Corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e del corpo veterinario	652	2404
2 dic. 1926	Esame delle domande dei marescialli concorrenti alla carica speciale presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza	671	2434
16 »	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1887	699	2551
	SCUOLE MILITARI.		
30 nov. 1925	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-26 per la scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali	127	430
23 dic. 1925	Corso superiore tecnico di artiglieria – Avvertenze relative al bando di concorso per l'ammissione al corso	5	15
23 »	Corso superiore balistico	6	16
1 genn. 1926	Corso speciale di istruzione presso le scuole centrali per ufficiali appartenenti alla M. V. S. N.	15	45
7 »	Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente – Ufficiali ammessi ai corsi	31	86

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 genn. 1926	Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino e presso le scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi della circolare 195 *giornale militare* 1925	32	89
7 «	Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso l'accademia militare di Modena per l'anno scolastico 1925-1926	36	112
21 »	Quarto corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910, del 19 aprile 1923	48	138
4 febbr 1926	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra	80	277
4 »	Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra	81	280
4 »	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	82	283
5 »	Corso superiore balistico	90	302
11 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente	96	306
11 »	Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, artiglieria e genio	97	306
11 »	Corsi straordinari facoltativi per capitani anziani presso le scuole centrali militari	98	313
25 »	Ufficiali ammessi al primo corso superiore balistico.	143	477
1 mar. 1926	Decreto ministeriale che detta le norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria	158	564
4 »	Risultato del concorso per l'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria di ufficiali in S. A. P. e di laureati	148	544

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 mar. 1926	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.	206	686
1 apr. 1926	Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare	203	681
3 »	R. decreto n. 619 – Disposizioni per le ammissioni alla scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali	238	878
29 »	Concorsi per la nomina ad insegnanti titolari presso le accademie militari di Modena e Torino	264	967
2 magg. 1926	Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1926-27	256	936
10 giug. 1926	Data d'inizio e svolgimento dei corsi ordinari e straordinari presso le accademie militari e la scuola di fanteria	316	1154
10 »	Ammissione nelle accademie militari di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27	317	1155
10 »	Ammissione straordinaria di ufficiali di complemento al 3° anno di corso dell'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1926-27	318	1170
10 »	Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27	319	1174
10 »	Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso le accademie militari per la nomina a tenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27	320	1179
10 »	Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1926-27	321	1200
24 »	Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze	355	1288
6 lugl. 1926	Decreto ministeriale che apporta modificazioni alle norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria	408	1523

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
15 lugl. 1926	Concorso per l'ammissione al 1° corso sottufficiali allievi maestri di scherma presso la sezione magistrale di scher	405	1491
15 »	Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo delle armi di fanteria, artiglieria e genio...........................	406	1499
15 »	R. decreto n. 1385 sull'ordinamento e gli studi dei collegi militari	469	1740
15 »	R. decreto n. 1386 sull'ordinamento e gli studi delle accademie militari	470	1745
22 »	Nuovo concorso per la nomina ad insegnanti titolari presso l'Accademia militare di Modena e varianti al concorso bandito con la circolare n. 264.......	419	1543
22 »	Norme per le ammissioni alle accademie militari, alla scuola di cavalleria ed alla scuola di sanità militare per la nomina ad ufficiale in servizio permanente..	420	1544
5 agos. 1926	Corso superiore automobilistico per ufficiali in servizio permanente effettivo....................	449	1591
5 »	5° Corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923.................	450	1593
12 »	Concorsi per la nomina ad insegnanti titolarj presso la scuola d'applicazione di fanteria.	461	1702
12 »	Nomina delle commissioni per l'esame delle domande e dei titoli degli aspiranti alla nomina ad insegnanti titolari presso le accademie militari di Modena e Torino	462	1704
12 »	Corsi complementari di equitazione di campagna per gli ufficiali inferiori di cavalleria in S. P. E.......	463	1706
12 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E.......................................	464	1710
12 »	Lavoro straordinario ai capi famigli ed ai preparatori delle scuole militari...........................	465	1711

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
9 sett. 1926	Ufficiali ammessi al corso superiore automobilistico·	510	1917
9 »	Nomina delle Commissioni esaminatrici per i subalterni medici, farmacisti e veterinari di complemento, aspiranti all'ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria.	512	1920
16 »	Nomina della Commissione per l'esame della domande e dei titoli degli aspiranti alla nomina ad insegnanti titolari presso la Scuola di fanteria..............	525	2008
23 »	Corso di perfezionamento tecnico per ufficiali inferiori del genio...............................	533	2034
30 »	Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze...	543	2064
30 »	Nuovo regolamento per la Scuola di guerra. - Norme transitorie per l'ammissione al 57° corso (1927-1930)......................................	544	2065
30 »	Secondo corso normale presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo.............................	545	2078
30 »	Secondo corso superiore balistico................	546	2079
7 ott. 1926	Completamento della cultura tecnico-professionale di alcune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in S. P. E..................................	561	2108
7 »	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.	562	2109
7 »	Corso sottufficiali presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo	567	2113
14 »	Corsi per ufficiali e truppa presso la scuola di difesa C. A. di Nettuno.............................	580	2131
14 »	Esito del concorso per l'ammissione al 1° corso allievi sottufficiali maestri di scherma..............	581	2133
19 »	Corsi regolari per ufficiali superiori presso le scuole centrali......................................	586	2157
21 »	Elenco degli ufficiali inferiori del genio in S. P. E. ammessi al corso di perfezionamento tecnico ai sensi della circolare 533 *giornale militare* 1926...	591	2167

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
28 ott. 1926	Corso per capitani di cavalleria in S. P. E.	601	2188
4 nov. 1926	Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso l'accademia militare di fanteria e cavalleria.....	606	2202
4 »	Concorso per la nomina d'insegnante titolare presso la scuola di fanteria di Parma..................	607	2202
6 »	19° corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali militari.........................	611	2213
11 »	Corso per allievi istruttori di educazione fisica.....	627	2333
22 »	Norme riguardanti la presentazione e l'inoltro delle domande per l'ammissione agli esami per la Scuola di guerra per l'anno 1927.....................	646	2394
25 »	Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. P. E.	653	2405
16 dic. 1926	Data d'inizio e svolgimento dei corsi ordinari e straordinari presso le Accademie militari e la Scuola di fanteria	700	2551
16 »	Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. P. E. presso le Accademie militari di Modena e di Torino, al 3° anno di corso presso l'Accademia militare di Modena e ai corsi presso le Scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi delle circolari 317, 318 e 319 *giornale militare* 1926...	701	2552
23 »	Corsi di ginnastica militare per sottufficiali.........	714	2595
23 »	20° corso regolare per ufficiali superiori presso le scuole centrali	715	2596
	SERVIZIO AERONAUTICO		
21 giug. 1925	R. decreto n. 1943. – Disposizioni per l'allenamento periodico del personale navigante o specializzato della R. Aeronautica in congedo..............	34	104
	SERVIZIO AUTOMOBILISTICO		
15 lugl. 1926	Decreto ministeriale col quale si provvede all'assegnazione di autoveicoli ad enti militari........	426	1556

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO CHIMICO MILITARE		
26 lugl. 1926	Decreto ministeriale col quale si provvede alla nomina del vice-direttore del servizio chimico militare..	440	1582
	SERVIZIO DELL'ASSISTENZA SPIRITUALE NEL R. ESERCITO (1).		
9 agos. 1926	R. decreto n. 1493 contenente le norme per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 417 sulla istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel R. esercito, nella R. marina e nella R. aeronautica................	514	1973
3 sett. 1926	R. decreto che provvede alla nomina del vicario dell'Ordinario militare per l'Italia e degli ispettori del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato..........................	515	1980
8 »	Decreto ministeriale che provvede all'assegnazione dei cappellani militari pel servizio religioso nel R. Esercito	516	1981
16 »	Segni di riconoscimento e distintivi gerarchici degli ecclesiastici adibiti al servizio dell'assistenza spirituale	522	2007
	SERVIZIO DEL GENIO.		
26 dic. 1925	Decreto ministeriale relativo all'assegnazione di ufficiali del genio militare presso il Ministero dei lavori pubblici per essere impiegati nello studio, nella direzione e nell'assistenza di grandi lavori eseguiti dal genio civile	102	371
21 genn. 1926	Indennità al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio militare	47	136
7 febbr. 1926	R. decreto-legge n. 198 – Rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi...	112	391
25 »	R. decreto n. 422 contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare	245	907

---

(1) Vedere supplemento n. 1 al *giornale militare* corr. cui fa seguito alla disp. 18 dopo la pag. 804 e comprende le nuove leggi militari.

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 mar. 1926	R. decreto n. 409 – Istituzione di un comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	182	629
1 apr. 1926	Norme per il passaggio delle attribuzioni, ora disimpegnate dalle direzioni, sottodirezione autonoma di Cagliari, sezioni staccate ed uffici locali del genio militare, ai vari enti subentranti	204	682
1 »	Disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934 – Istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a private proprietà in occasione di esercitazioni militari, in sostituzione dell'allegato n. 2 all'istruzione 1° dicembre 1922 sul servizio dei lavori e del materiale del genio militare	209	754
21 »	Decreto ministeriale che designa i membri del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito con R. decreto 7 marzo 1926, n. 409 (circolare n. 182 del *giornale militare* c. a.)	274	993
13 magg. 1926	Personale operaio militare per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico militare (con 2 tavole di disegno)	268	975
16 »	R. decreto n. 864 – Collocamento a disposizione del Ministero dei lavori pubblici di personale del genio militare	295	1078
4 giug. 1926	Decreto ministeriale che detta norme per il conferimento degli alloggi militari	309	1124
14 ott. 1926	R. decreto n. 1817 - Modifica alla composizione della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	614	2307
20 nov. 1926	Decreto ministeriale col quale è designato l'ufficiale della segreteria della commissione suprema di difesa a far parte della segreteria permanente del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche	677	2450
25 »	Compensi al personale militare addetto ai lavori del genio militare	654	2409

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 nov. 1926	Modificazioni alla circolare n. 47 del *giornale militare* 1926 – Indennità al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio militare	655	2410
23 dic. 1926	Danni alle proprietà private durante le esercitazioni..	716	2597
	SERVIZIO DI ARTIGLIERIA		
6 mar. 1926	Corso esplosivi per ufficiali consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi e per distruttori...........	159	570
7 »	R. decreto n. 408. – Istituzione di un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni............	181	626
8 apr. 1926	Adozione della vernice grigio-verde per tutto il materiale d'artiglieria.............................	215	794
21 »	Decreto ministeriale col quale sono designati i membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito con R. decreto n. 408 del 7 marzo 1926...	263	965
13 magg. 1926	Denominazione delle artiglierie in servizio	269	985
22 lugl. 1926	Compensi del personale telemetrico, artificiere, guardafili, guardabatteria, guardamunizioni - Comandate militari................................	421	1545
22 »	Modificazioni alla circolare n. 579 del *giornale militare* 1925 – Compensi del personale operaio militare	422	1548
31 »	Decreto ministeriale col quale sono sostituiti i componenti la segreteria del Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni..................	472	1752
5 agos. 1926	Personale operaio militare per la custodia, manutenzione e riparazione del materiale d'artiglieria ed automobilismo presso i reggimenti d'artiglieria e le unità automobilistiche........................	451	1597
16 »	R. decreto n. 1628 che approva il nuovo Regolamento per il servizio del materiale di artiglieria ed automobilistico del R. esercito..................	629	2344
2 sett 1926	Corso per l'abilitazione ad ufficiale d'armamento...	497	1886

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
30 sett. 1926	Soppressione degli uffici stralcio della ex-direzione ed ex-officina di Genova e della ex-fabbrica d'armi di Brescia	547	2081
4 nov. 1926	R. decreto-legge n. 1917 – Disposizioni per regolare la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi RR. decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplinare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Sottosegretario di Stato, regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilire il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. esercito	640	2374
18 »	Decreto ministeriale che provvede all'approvazione dei modelli annessi al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico. Edizione 1926	676	2449
	SERVIZIO DI COMMISSARIATO		
6 magg. 1926	Appalto dei foraggi dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927	259	939
6 »	Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame.	260	952
6 »	Disposizioni complementari sul servizio viveri per le truppe	261	956
23 sett. 1926	Norme e programmi per il passaggio di n. 50 marescialli, delle sussistenze militari e delle varie armi e corpi, ad incarichi speciali presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza	534	2036
21 ott. 1926	Servizio della carne congelata	592	2168
21 »	Nomina della commissione per il servizio della carne congelata	593	2169

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
	SERVIZIO SANITARIO		
23 dic. 1925	Soppressione del « Centro militare di distribuzione materiale sanitario » in Scanzano Belfiore (Perugia)	7	17
18 genn. 1926	Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc. presso gli stabilimenti sanitari militari..................	88	298
6 mar. 1926	Decreto ministeriale col quale viene indetto un concorso per titoli per la nomina in S. A. P. nel R. Esercito e nella R. Marina di ufficiali medici delle categorie in congedo e della Croce Rossa Italiana che abbiano prestato lunghi e buoni servizi in Aeronautica...........................	180	622
18 »	Cure balneo-termali...........................	186	635
8 magg. 1926	Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per l'esame dei titoli degli ufficiali medici di complemento e della Croce Rossa Italiana che hanno prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica, ammessi a prender parte al concorso indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1926 (circolare 180 *giornale militare* c. a.)................	278	1011
3 giug. 1926	Richieste di documenti sanitari riguardanti militari già ricoverati in unità della Croce Rossa Italiana	301	1092
16 »	Somministrazione a pagamento ai personali delle Amministrazioni militari ed agli enti statali di medicinali e medicatura....................	335	1234
9 lugl. 1926	Ufficiali medici in servizio attivo permanente assistenti alle cliniche universitarie ed istituti scientifici del Regno	397	1472
5 agos. 1926	Facilitazioni fatte al personale dell'Amministrazione della guerra dalla società esercente le Regie terme di Salsómaggiore	452	1614
11 nov. 1926	Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare.............	628	2335
2 dic. 1926	Cure balneo-termali	672	2435

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
2 dic. 1926	Soppressione del convalescenziario militare di Massalubrense ed istituzione di una sezione convalescenti presso l'infermeria presidiaria di Cava dei Tirreni	673	2436
	SERVIZIO TERRITORIALE.		
18 nov. 1926	Iscrizioni da incidersi sul gambo delle frecce delle bandiere e degli stendardi e sulle targhe dei labari per la guerra 1915-1918. Date anniversarie di fatti d'arme che debbono essere commemorate dall'Esercito e dalle varie armi e corpi	639	2366
	SERVIZIO VETERINARIO.		
24 dic. 1925	Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione	9	25
	SOTTUFFICIALI.		
27 genn. 1926	Decreto ministeriale con cui il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26, viene portato a quattrocentocinquanta	56	192
4 febbr. 1926	Norme per l'applicazione del R. decreto 26 novembre 1925, n. 2131	76	274
4 »	Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento	83	285
25 »	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1925	140	451
18 mar. 1926	Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dall'esercito austro-ungarico	187	643
18 »	Modificazioni alle norme relative al matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa	199	674
25 »	Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. esercito di marittimi e arruolamenti volontari e trasferimenti nel Corpo R. equipaggi di inscritti della leva di terra	198	669
25 »	Legge n. 551, contenente disposizioni per la leva all'estero	246	909

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
1 apr. 1926	Sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato da destinare in caso di richiamo alle armi al servizio chimico militare	205	686
8 »	Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1925	216	794
22 »	Norme per la prima applicazione della legge 25 marzo 1926, n. 551, che ha riformato il servizio della leva all'estero	247	911
29 »	Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	254	928
13 magg. 1926	Personale operaio militare per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico militare (con 2 tavole di disegno)	268	975
10 giug. 1926	Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia	310	1129
10 »	Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa	314	1139
15 »	Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1926-27	334	1233
22 lugl. 1926	Tenuta della matricola e dei documenti personali dei militari italiani che prestano servizio nei RR. corpi di truppe coloniali dell'Eritrea e della Somalia.	414	1535
14 sett. 1926	Corsi per allievi sottufficiali	517	1982
23 »	Norme e programmi per il passaggio di n. 50 marescialli, delle sussistenze militari e delle varie armi e corpi, ad incarichi speciali presso gli stabilimenti e le compagnie di sussistenza	534	2036
30 »	Graduatoria dei vincitori del concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo	548	2081
7 ott. 1926	Corso d'istruzione per graduati di truppa e sottufficiali zappatori per l'arma di cavalleria	566	2113
14 »	Norme per la sistemazione della forza in congedo e per la tenuta dei ruoli mod. 71-B	584	2136

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 dic. 1926	Proscioglimento dal servizio militare dei militari nati nel 1887	699	2551
23 »	Proposta di avanzamento al grado di maresciallo per l'anno 1927	717	2598
	STATO DEGLI UFFICIALI (1).		
15 ott. 1925	R. decreto-legge n. 1954, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali subalterni del genio	18	52
29 nov. 1925	R. decreto n. 2235 – Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra	4	11
29 »	R. decreto n. 2399 – Obblighi di servizio, trattamento economico e di stato, e avanzamento degli ufficiali trasferiti dalla posizione ausiliaria speciale in aspettativa per riduzione di quadri a norma del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600	50	143
24 dic. 1925	Legge n. 2301 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti luogotenenziali e regi aventi per oggetto argomenti diversi	26	81
7 genn. 1926	Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra	33	99
10 »	R. decreto-legge n. 136 – Provvedimenti relativi al mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi di guerra	106	381
21 »	Disposizioni esecutive al R. decreto-legge n. 1926, del 29 ottobre 1925 relativo alla riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra	49	141
5 febr. 1926	Sostituzione di un componente la commissione incaricata dell'esame delle domande dei concorrenti all'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria	108	387
7 »	Nomina di una commissione speciale per i giudizi definitivi di cui all'art. 6 del R. decreto 10 novembre 1910, n. 911 per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio	91	303

---

(1) Vedere supplemento n. 1 al *giornale militare* corr. cui fa seguito alla disp. 18 dopo la pag. 804 e comprende le nuove leggi militari.

17

750

v. pag. 750

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
25 febbr. 1926	Reclutamento straordinario degli ufficiali subalterni del genio	135	444
6 mar. 1926	Decreto ministeriale col quale viene indetto un concorso per titoli per la nomina in S. A. P. nel Regio esercito e nella R. marina di ufficiali medici delle categorie in congedo e della Croce Rossa Italiana che abbiano prestato lunghi e buoni servizi in Aeronautica	180	622
8 magg. 1926	Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per l'esame dei titoli degli ufficiali medici di complemento e della Croce Rossa Italiana che hanno prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica, ammessi a prender parte al concorso indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1926 (circolare 180 *giornale militare* c. a.)..................	278	1011
16 »	R. decreto-legge n. 855 – Composizione e organico dell'arma dei carabinieri reali, norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma, reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico-legali ed organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento..............	292	1066
16 »	R. decreto n. 920 – Disposizioni per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 399, sulla costituzione della dote pel matrimonio degli ufficiali...	303	1104
10 giug. 1926	Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del R. esercito..................	312	1133
17 »	R. decreto-legge n. 1038 – Nomina di Marescialli d'Italia e disposizioni relative a tale grado.......	358	1297
17 »	R. decreto n. 190, concernente il trasferimento nel corpo di commissariato (ufficiali commissari) di 30 tra capitani e tenenti del servizio permanente - Norme esecutive	372	1413
17 »	R. decreto-legge n. 1144 – Reclutamento degli ufficiali in servizio permanente nel R. esercito......	390	1454

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
22 ging. 1926	R. decreto n. 1145 – Approvazione del regolamento per l'ordinamento e la procedura dei consigli di disciplina per gli ufficiali in servizio nelle colonie.	391	1460
3 lugl. 1926	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica........................	368	1341
9 »	R. decreto n. 1304 – Norme per il reclutamento degli ufficiali di Stato Maggiore........................	455	1692
16 ages. 1926	R. decreto-legge n. 1477 recante aggiunte e varianti alle leggi sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica, e sull'avanzamento degli ufficiali del R. esercito, ed estensione ai comandi militari della Sicilia e della Sardegna delle disposizioni sugli uffici di contabilità e di revisione e sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra.....	502	1897
16 sett. 1926	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento........................	523	2008
26 »	R. decreto-legge n. 1650 – Disposizioni speciali per gli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	551	2093
14 ott. 1926	Trasferimento nel Corpo di commissariato militare - Ufficiali commissari	575	2125
14 »	Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra	582	2135
14 »	Servizio di prima nomina dei sottotenenti di complemento........................	583	2135
27 »	Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica	602	2198
4 nov. 1926	Documenti relativi agli ufficiali esonerati dal Comando mobilitato durante la guerra...........	608	2203

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
4 nov. 1926	R. decreto-legge n. 1917 – Disposizioni per regolare la condizione degli ufficiali di complemento ammessi al corso superiore tecnico d'artiglieria in base alla facoltà concessa coi Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, nn. 1837 e 2182, disciplinare nei riguardi dell'avanzamento la posizione dei tenenti generali del ruolo tecnico d'artiglieria, stabilire le norme per l'avanzamento degli ufficiali che coprono la carica di Sottosegretario di Stato, regolare la permanenza in posizione ausiliaria degli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra e stabilire il numero delle direzioni d'artiglieria in relazione al nuovo ordinamento del R. esercito........................	640	2374
2 dic. 1926	Norme per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 397 sullo stato degli ufficiali del R. esercito, della R. marina e della R. aeronautica...	674	2436
	STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ.		
1 lugl. 1925	Decreto ministeriale, relativo all'indennità di soggiorno spettante al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale per servizi resi fuori dei locali dell'ufficio nel luogo di residenza o nell'àmbito di piccole distanze.........	54	190
21 dic. 1925	Decreto ministeriale che modifica la circolare 521 *giornale militare* 1925, relativa all'assegnazione per le spese riservate dei corpi, durante l'esercizio 1925-26	62	209
2 genn. 1926	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1925-26, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari	142	459
10 »	R. decreto-legge n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'Amministrazione dello Stato	66	228
10 febbr. 1926	R. decreto-legge n. 206 – Provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e delle altre forze armate dello Stato................	115	396

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
16 magg. 1926	R. decreto n. 939, riguardante l'indennità di prima occupazione al personale in servizio nell'Oltregiuba	325	1217
3 giug. 1926	R. decreto n. 941 – Indennità al personale dell'Amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero..	326	1218
10 »	Trattamento del personale del R. esercito comandato in servizio di volo presso la R. aeronautica.......	315	1146
10 »	R. decreto n. 1156 – Aumento delle indennità di accantonamento e di marcia....................	389	1452
17 »	R. decreto n. 1475 – Rimborso di spese di trasporto agli ufficiali in congedo ammessi negli stabilimenti militari sanitari.......................	536	2047
25 »	Legge n. 1135 – Conversione in legge del R. decreto-legge 10 febbraio 1923, n. 206, recante provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del R. esercito, della R. marina, della R. aeronautica e delle altre forze armate dello Stato.	393	1466
15 lugl. 1926	R. decreto n. 1476 – Trattamento economico del personale militare nelle isole dell'Egeo ed a Saseno	537	2048
17 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate delle legioni di carabinieri reali durante l'esercizio 1926-27	436	1577
17 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese riservate dei corpi dell'Esercito durante l'esercizio 1926-27	437	1578
17 »	Decreto ministeriale che stabilisce l'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche, telefoniche, di riscaldamento e d'illuminazione, durante l'esercizio 1926-27, per il Comando generale dell'arma e per le legioni dei carabinieri reali................	438	1580
26 »	Documentazione dei certificati di viaggio.........	427	1557
13 agos. 1926	R. decreto n. 1492 contenente modifiche alle disposizioni in vigore (circolare 460 del *giornale militare* 1925) per concessioni d'indennità ai militari nei viaggi e servizi isolati e per servizi resi nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze – Norme esecutive..................................	501	1894

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
7 ott. 1926	Trattamento economico e posizione matricolare degli ufficiali destinati a prestare servizio continuativo nelle colonie	564	2112
21 »	R. decreto n. 1946 col quale si concedono indennità al personale radiotelegrafisti	720	2607
18 nov. 1926	Disposizioni per l'applicazione dell'art. 24 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, concernente il computo dei benefici di guerra	644	2392
	TIRO A SEGNO NAZIONALE.		
16 magg. 1926	R. decreto che indice per il 1927 la VII gara generale di tiro a segno	304	1108
23 lugl. 1926	R. decreto col quale viene nominata la nuova commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare	471	1751
	TRASPORTI.		
1 genn. 1926	Spedizioni di materiale al reparto carri armati ...	16	45
4 febbr. 1926	Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti	84	286
4 »	Prezzi di vendita dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale	85	289
18 »	Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio	124	416
18 »	Prezzo di vendita dei libretti ferroviari	125	418
25 »	Spedizioni di materiali pesanti in Sardegna	141	458
5 mar. 1926	Comandi militari di stazione	178	621
5 »	Soppressione della delegazione trasporti militari di Milano	179	622
11 »	Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti	169	582
8 apr. 1926	Viaggi dei parenti dei caduti nella guerra di Eritrea che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti	217	795
13 magg. 1926	Contratti pei trasporti militari di presidio	270	987

DATA	OGGETTO	Numero della Circolare	Pagina
13 magg. 1926	Restituzione dei libretti di viaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri...........	271	989
17 giug. 1926	Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti	340	1240
9 sett. 1926	Indirizzo delle spedizioni destinate al Gruppo aerostieri del genio di stanza a Roma..............	511	1920
16 »	Prezzo di vendita dei libretti di riconoscimento...	524	2008
30 »	Ammissione di militari di truppa isolati nei treni diretti..	549	2085
7 ott. 1926	Indirizzo delle spedizioni destinate agli enti militari di stanza a Potenza.........................	565	2113
25 nov. 1926	Viaggi a riduzione sui piroscafi da e per le Colonie...	656	2411
9 dic. 1926	Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio	686	2475
	UFFICIALI IN CONGEDO		
15 apr. 1926	Ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri – Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri	230	822
14 magg. 1926	Servizio di prima nomina di sottotenenti di complemento	275	995
17 giug. 1926	Sottotenenti di complemento di nuova nomina.....	339	1239
2 lugl. 1926	Richiamo in servizio a domanda di ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri o in congedo durante il periodo delle esercitazioni di campagna.......	367	1336
	UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO.		
11 mar. 1926	R. decreto n. 500 – Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica............	208	753
8 apr. 1926	Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di Addetto militare a Mosca	289	1063
9 lugl. 1926	R. decreto col quale viene nominata una Commissione con l'incarico di dar parere sulle proposte di avanzamento per le promozioni per merito di guerra alle truppe operanti in Tripolitania (1° maggio 1923 al 24 novembre 1924) e in Cirenaica (15 marzo 1924 al 18 aprile 1925)........	386	1439

ORDINI DEL GIORNO
DI S. E. IL MINISTRO DELLA GUERRA

OGGETTO	Pagina
Ordine del giorno 7 gennaio 1926	47
Ordine del giorno all'Esercito	2343

SUPPLEMENTI AL GIORNALE MILITARE 1926

Numero del supplemento	Data	SPECIE DEL SUPPLEMENTO	Note
1	9 apr. 1926	Comprende le nuove leggi militari	Consiste in una dispensa separata con impaginatura propria e fa seguito alla dispensa 18 del *giornale militare* dopo la pagina 804.

NOTIFICAZIONI

DENOMINAZIONE	Pagina
Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento	2152
Id.	2170
Id.	2189
Id.	2214
Id.	2335
Id.	2368
Id.	2417
Id.	2437
Id.	2477
VII. Gara generale di tiro a segno nazionale.	2479
Variazioni avvenute nei comandi e riparti dell'Esercito per l'applicazione del nuovo ordinamento.	2564
Id.	2600
Id.	2635

AVVISI

OGGETTO	Pagina
Rivista bimensile « *Esercito e Nazione* » in sostituzione della « *Rassegna dell'Esercito Italiano* »	100
Pubblicazione dell'annuario navale italiano	101
Seconda edizione della pubblicazione : « Come combatte l'artiglieria »	151
Rivista mensile « *Esercito e Nazione* »	201
Pubblicazione dell'aiutante di battaglia Omero Cesarini : l' « *Indice delle disposizioni in vigore nel Regio Esercito* »	202
Concorso per titoli a 19 posti di ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e nella categoria assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico	314
Abbonamenti alle pubblicazioni dell'*Istituto Geografico militare...*	419
Varianti alla dislocazione dei Corpi alla data 1° gennaio 1926	556
Manuale sui sottufficiali del R. Esercito	557
Nuove Pubblicazioni dell'*Istituto Geografico Militare*	557
Trattato di lotta giapponese	643
Credito dell'Unione militare agli ufficiali in A. R. Q	674
Concorso a 71 posti di ufficiale in S. A. P. nel R. Corpo del genio aeronautico	693
Norme per la distribuzione di pubblicazioni militari	803
Terzo volume della storia ufficiale della guerra « *Operazioni Navali* »	930
Ammissione dei veterani all'Istituto « *Casa Umberto I* »	1017
Abbonamento alla « *Rivista Aeronautica* »	1018
Preavviso di pubblicazione della « *Rivista militare italiana* »	1054
Modificazione ai concorsi per ufficiali specializzati e di commissariato nella R. aeronautica	1055
Manuale sullo stato e l'avanzamento degli ufficiali	1151
Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno al personale dell'Amministrazione militare ed alle loro famiglie	1242

OGGETTO	Pagina
Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti	1251
Nuove pubblicazioni dell'*Istituto Geografico militare*	1254
Concorso al posto di attuario della previdenza del Ministero delle Finanze	1254
« Granelli di tattica » del generale *Rodolfo Corselli*	1289
Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	1340
Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare	1549
Concorso per sottufficiale istruttore trombettieri corpo agenti di P. S.	1618
Pubblicazione del Colonnello Giacchi « Ordinamento Militare Italiano »	1732
Vendita fascicoli Annuario militare ufficiali in S. A. P., in A. R. Q. ed impiegati civili, anno 1926	1921
Gestione della Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione	2016
Fascicoli in vendita presso l'Ufficio Pubblicazioni dell'Annuario militare — anno 1926	2043
Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare	2085
Fascicoli in vendita presso l'Ufficio Pubblicazioni dell'Annuario militare — anno 1926	2192
Pubblicazioni militari edite a cura del Ministero guerra	2192
Combinazioni concertate dall'Istituto Geografico Militare	2194
L'avanzamento degli ufficiali nel R. esercito	2217
Nuove pubblicazioni dell'Istituto Geografico Militare	2369
Agevolazioni da parte dell'Istituto Geografico Militare per abbonamenti a più riviste o giornali	2419
Concorso per il premio della Fondazione « Mantellini »	2438
Rivista Mensile « La Rassegna Italiana »	2439
Agenda-Vademecum del Mutilato, del combattente, famiglie dei caduti, Forze armate dello Stato	2439
Agevolazioni da parte dell'Istituto Geografico militare per abbonamenti a più riviste o giornali	2565
Agevolazioni da parte dell'Istituto Geografico militare per abbonamenti a più riviste o giornali	2636

INDICE
delle Tavole comprese nel *Giornale militare* 1926

Quantità delle tavole	SPECIE DELLA TAVOLA	Circolare con la quale venne pubblicata
1	Modificazione al copriculatta di panno grigio verde per armi mod. 91	196
2	Distintivo per capo laboratorio e capo operaio radiomontatore	268
1	Scudetto riparo per mitragliatrici S. I. A. abbinate . .	431
9	Grafici relativi ad alcuni oggetti di corredi	466

397

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 1ª 1926 2 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 1 - 15 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2253 Decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra . . . . *Pag.* 3

» 2 - 16 novembre 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 2227 - Modificazioni nel ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra . . . . » 9

» 3 - 16 novembre 1925. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto-legge n. 2254 - Modificazioni alle leggi 15 dicembre 1861, n. 369 e 13 gennaio 1918, n. 17, circa le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia . . . . » 10

» 4 - 29 novembre 1925. — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — R. decreto n. 2235 - Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra. . » 11

» 5 - 23 dicembre 1925. — SCUOLE MILITARI. Corso superiore tecnico di artiglieria - Avvertenze relative al bando di concorso per l'ammissione al corso 15

LIBRERIA DELLO STATO

N. **6 - 23 dicembre 1925.** — SCUOLE MILITARI. — Corso superiore balistico . . . . *Pag.* 16

» **7 - 23 dicembre 1925.** — SERVIZIO SANITARIO. — Soppressione del « Centro militare di distribuzione materiale sanitario » in Scanzano Belfiore (Perugia) » 17

» **8 - 24 dicembre 1925.** — RECLUTAMENTO - MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito . . . . » 17

» **9 - 24 dicembre 1925.** — SERVIZIO VETERINARIO. — Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione . . . . » 25

» **10 - 1 gennaio 1926.** — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Cinturino mod. 1926 per sciabola lunga (6a. [illegible]) . . . . » 25

» **11 - 1 gennaio 1926.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Divisa dei carabinieri reali. . . . . » 27

» **12 - 1 gennaio 1926.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Durata minima degli oggetti di corredo . . . . . . » 29

» **13 - 1 gennaio 1926.** — EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovi tipi di calzature per truppa. . . . . » 35

» **14 - 1 gennaio 1926.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione del regolamento per il mantenimento degli immobili in uso all'amministrazione militare - Anno 1925. . . . . » 41

» **15 - 1 gennaio 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Corso speciale di istruzione presso le scuole centrali per ufficiali appartenenti alla M. V. S. N. . . . . . » 45

» **16 - 1 gennaio 1926.** — TRASPORTI. — Spedizione materiali al reparto carri armati . . . . » 45

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 46

Circolare N. 1. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2253 Decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra.** — (Gabinetto). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 299, del 26 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511;
Visto il R. decreto 19 luglio 1923, n. 1857;
Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Presso ciascun Comando di corpo d'armata e presso il Comando dell'arma dei Reali carabinieri è permanentemente destinato, con decreto del Ministro per la guerra, un funzionario facente parte del ruolo amministrativo dell'Amministrazione centrale, di grado non inferiore al 7°, con funzioni di ispettore amministrativo territoriale.

Il detto ispettore:

a) eserciterà le funzioni indicate nel presente decreto e quelle che saranno a lui devolute dal Ministero della guerra, dal comandante del corpo d'armata e, presso il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri, da quel comandante generale;

b) sopraintenderà, per delegazione del Ministero della guerra e sotto l'alta vigilanza dei comandanti stessi, ai servizi di amministrazione generale;

c) eserciterà, sotto la sua personale responsabilità, e per mandato del Ministero della guerra, ma sempre sotto l'alta vigilanza dei comandanti di corpo d'armata, il sindacato amministrativo ed economico, preventivo e successivo, su tutte le Amministrazioni militari esistenti nel territorio del corpo d'armata e quello presso il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri su tutte le legioni dei Reali carabinieri.

Art. 2.

Gli uffici di contabilità e di revisione presso i Comandi di corpo d'armata, di cui al R. decreto n. 1857 del 19 luglio 1923, compiono la revisione delle contabilità degli Enti militari della circoscrizione per conto anche della ragioneria centrale presso il Ministero della guerra.

Essi devono seguire le norme loro impartite dalla ragioneria predetta per l'esecuzione della revisione, nonchè per la tempestiva comunicazione dei dati e degli elementi dalla medesima richiesti.

I detti uffici dovranno fornire, altresì, all'ispettore amministrativo territoriale, i dati e le notizie che possono occorrergli per l'esercizio del sindacato amministrativo ed economico e delle altre funzioni conferitegli dal presente decreto.

E' istituito un ufficio di contabilità e di revisione anche presso il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri, che avrà, nei riguardi delle legioni, compiti analoghi a quelli che gli uffici di contabilità e di revisione presso i Comandi di corpo d'armata hanno per i corpi della propria giurisdizione.

Gli uffici di contabilità e di revisione saranno retti da ufficiali superiori del corpo d'amministrazione.

Art. 3.

L'approvazione dei contratti stipulati dalle autorità militari, e per i quali — a norma delle leggi vigenti — non sia necessario sentire il Consiglio di Stato, è devoluta, eccettuati i casi nei quali il Ministero la riserverà a sè, ai comandanti di corpo d'armata competenti per territorio e, per i contrattti stipulati per i carabinieri, al comandante generale dell'arma) previo esame e parere scritto dell'ispettore amministrativo delegato presso ciascuno dei comandanti stessi, e presi accordi, ove occorra un parere sulla parte tecnica del contratto, con l'autorità militare tecnica superiore a quella che ha stipulato il contratto.

Art. 4.

I contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata e dal comandante generale dell'arma dei Reali carabinieri saranno inviati alla Corte dei conti, per la registrazione preventiva, a cura degli ispettori amministrativi territoriali e per il tramite della ragioneria centrale del Ministero.

Art. 5.

Gli atti di transazione diretti a prevenire ed a troncare contestazioni giudiziarie in dipendenza di contratti approvati dai comandanti di corpo d'armata o dal comandante generale dell'arma dei Reali carabinieri, e quelli dipendenti da qualunque altra causa, saranno approvati dai comandanti medesimi, previo parere scritto e motivato degli ispettori amministrativi territoriali, qualunque sia l'oggetto della controversia, quando ciò che l'Amministrazione dà od abbandona sia determinato in somma non eccedente le L. 20,000, e dopo sentita l'Avvocatura erariale competente.

Quando però la questione implichi una decisione di massima, dovrà esserne riferito al Ministero per le sue determinazioni.

Art. 6.

Spetta ai comandanti di corpo d'armata ed al comandante generale dell'arma dei Reali carabinieri — per i contratti da essi approvati — previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, riconoscere, sempre che ciò non implichi una questione di massima, se siano in tutto od in parte inapplicabili le clausole penali stabilite a carico dei fornitori od appaltatori, quando la somma in controversia, o che l'Amministrazione abbandona, non superi le L. 5000.

Art. 7.

L'esame delle responsabilità amministrative per perdite ed avarie di denaro, derrate e materiali, nonchè l'eventuale emissione dei relativi decreti di scarico per causa di forza maggiore, e le decisioni di addebito sono devolute ai comandanti di corpo d'armata, od al comandante generale dell'arma dei Reali carabinieri, previo parere scritto dell'ispettore amministrativo territoriale, sempre quando il valore economico delle singole pratiche non superi le L. 10,000.

Art. 8.

Il Ministro per la guerra, con suo decreto, provvederà a decentrare sui Comandi territoriali e sui corpi facoltà ed attribuzioni ora disimpegnate direttamente, in base agli ordinamenti attuali, fissando altresì le modalità ed i limiti entro cui detti Comandi e corpi potranno provvedere alle mansioni loro attribuite.

Art. 9.

I Comandi di corpo d'armata ed il Comando generale dei Reali carabinieri determinano, per mezzo degli ispettori amministrativi territoriali, il fabbisogno finanziario per tutto l'esercizio finanziario di ogni Ente della circoscrizione, e per ogni capitolo di bilancio, nonchè le successive variazioni che si rendessero necessarie durante il corso dell'esercizio stesso. Sulla base di tali accertamenti i detti Comandi richiedono agli uffici amministrativi del Ministero le assegnazioni di fondi su vari capitoli a favore dei singoli Enti della circoscrizione e richiedono altresì le assegnazioni suppletive nel corso dell'esercizio, o propongono le riduzioni delle assegnazioni stesse.

Gli uffici amministrativi del Ministero, di concerto con la ragioneria centrale, autorizzano le assegnazioni e le variazioni relative, le quali costituiscono in ogni momento il limite entro cui i Comandi di corpo d'armata ed il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri possono concedere anticipazioni di fondi ai singoli Enti, affinchè provvedano per loro conto ai pagamenti.

I pagamenti, ai quali non si provveda coi fondi delle anticipazioni, sono eseguiti mediante mandati diretti, la cui emissione è richiesta dai Comandi di corpo d'armata e dal Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri alla ragioneria centrale del Ministero della guerra, che vi provvede nelle forme stabilite dalla legge di contabilità.

Per le anticipazioni agli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata e del Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri, occorrenti per rifornire di fondi gli Enti della circoscrizione, gli uffici stessi richiedono pure alla ragioneria del Ministero della guerra l'emissione dei mandati relativi nei limiti delle assegnazioni complessive autorizzate per ogni capitolo a favore degli Enti della circoscrizione.

Art. 10.

Nel caso che il comandante del corpo d'armata od il comandante generale dell'arma dei Reali carabinieri non accolgano il parere dell'ispettore amministrativo territoriale, esso comandante ha l'obbligo di riferirne immediatamente al Ministero per le definitive determinazioni.

Art. 11.

Il Ministro per la guerra ha facoltà, con suo decreto, di destinare funzionari civili dell'Amministrazione centrale presso i Comandi di corpo d'armata e presso il Comando generale dell'arma dei Reali carabinieri per coadiuvare l'ispettore amministrativo territoriale.

Uguale facoltà è riservata al Ministero delle finanze per la eventuale destinazione di personale di ragioneria presso l'ufficio dell'ispettore amministrativo territoriale di cui all'art. 1, d'intesa col Ministro per la guerra

Art. 12.

Agli ispettori amministrativi territoriali ed ai funzionari di cui all'articolo precedente, purchè dei ruoli delle rispettive Amministrazioni centrali, sarà corrisposta all'atto della loro destinazione, e per una volta tanto, una indennità rispettivamente di L. 10,000 e di L. 5000, salvo quanto altro loro spetti a norma di legge.

La permanenza nelle funzioni di ispettore amministrativo territoriale e quella dei funzionari di cui all'articolo precedente presso gli uffici degli ispettori territoriali non potrà essere inferiore al periodo di quattro anni.

Disposizioni transitorie.

Art. 13.

Nella prima applicazione del presente decreto, e limitatamente al periodo, assolutamente improrogabile, di sei mesi dalla sua entrata in vigore, il Ministero della guerra, avrà facoltà di inviare in missione presso i Comandi territoriali i funzionari dell'Amministrazione centrale prescelti per le funzioni d'ispettore amministrativo.

Art. 14.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, saranno introdotte nel regolamento per l'esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 511, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, e negli altri regolamenti relativi ai vari servizi interessati, le modificazioni conseguenti dalle disposizioni del presente decreto e saranno emanate tutte le altre norme di coordinamento, completamento ed esecutive in dipendenza del decreto stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1 gennaio 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 2. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 2227 - Modificazioni nel ruolo organico dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Gabinetto). — 16 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 297, del 23 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e le successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nel ruolo organico dell'Amministrazione centrale della guerra di cui alla tabella n. 52 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è aumentato di un posto il numero degli ispettori generali ed è contemporaneamente soppresso uno dei posti di direttore capo divisione stabiliti nella tabella medesima per i funzionari civili.

Nella prima applicazione del presente decreto, detto posto potrà essere conferito anche in deroga alle disposizioni vigenti per le promozioni.

Il presente decreto, entrerà in vigore dal giorno della sua data e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 3. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **R. decreto-legge n. 2254 - Modificazioni alle leggi 15 dicembre 1861, n. 369 e 13 gennaio 1918, n. 17, circa le pensioni ai decorati dell'Ordine Militare di Savoia.** — (Gabinetto). — 16 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 299, del 26 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R decreto 28 settembre 1855, n. 1114, sul riordinamento dell'Ordine militare di Savoia, modificato dai Regi decreti 28 marzo 1857, n. 2116, e 20 ottobre 1894, n. 462;

Vista la legge 15 dicembre 1861, n. 369, sulle pensioni annue ai decorati dell'Ordine militare di Savoia e la legge 13 gennaio 1918, n 17;

Visto il decreto Luogotenenziale 10 febbraio 1918, n. 264, in quanto concerne le pensioni stesse;

Vista la legge 24 giugno 1923, n. 1658, concernente il numero massimo delle pensioni da concedersi ai decorati dell'Ordine militare di Savoia e la riversibilità delle pensioni stesse in favore delle vedove e degli orfani dei decorati;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e della marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con effetto dal 1° luglio 1926, le pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia sono stabilite per i singoli gradi dell'Ordine stesso nella seguente misura:

L. 850 annue per le decorazioni del grado di cavaliere;

L. 1000 annue per le decorazioni del grado di ufficiale;

L. 1300 annue per le decorazioni del grado di commendatore;

L. 2000 annue per le decorazioni del grado di grande ufficiale;

L. 2500 annue per le decorazioni del grado di gran croce.

Art. 2.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra le variazioni occorrenti in esecuzione di questo decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 4. — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI. — **R. decreto n. 2235 - Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, contenente disposizioni per gli ufficiali esonerati dal comando mobilitato durante la guerra.** — (Gabinetto). — 29 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 298, del 24 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1561, contenente disposizioni sugli ufficiali in posizione ausiliaria speciale;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, contenente l'interpretazione di alcune norme del citato Regio decreto;

Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362, contenente provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale, esonerati e in congedo provvisorio;
Visto il R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, recante disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra;
Visto il R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, recante nuove disposizioni per gli ufficiali medesimi;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Al collocamento in posizione ausiliaria ordinaria previsto dall'art. 2 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1599, non è di ostacolo la circostanza che l'ufficiale, all'atto della cessazione dal servizio attivo permanente od in seguito, sia già stato collocato nella detta posizione.

Quelli degli ufficiali di cui al citato art. 2 che trovinsi ancora in posizione ausiliaria saranno confermati nella medesima posizione con decreto del Ministro per la guerra per gli effetti del trattamento di cui al Regio decreto suddetto.

La conferma sarà disposta col grado e con l'anzianità da essi posseduti alla data del 1° aprile 1925; tuttavia per il trattamento economico stabilito dagli articoli 2 e 3 del Regio decreto 4 settembre 1925, n. 1599, sarà fatto riferimento al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio attivo permanente.

Art. 2.

Gli ufficiali, ora di riserva, che saranno collocati in posizione ausiliaria, saranno promossi al grado superiore senza che occorra la conferma delle Commissioni di avanzamento, limitatamente a quei gradi superiori che già conseguirono mentre trovavansi in posizione ausiliaria.

L'anzianità da attribuirsi loro nel nuovo grado sarà la stessa che fu ad essi attribuita allorchè furono promossi durante la permanenza in posizione ausiliaria.

Art. 3.

La conservazione delle promozioni conseguite nelle posizioni di congedo provvisorio o di riserva di cui all'art. 4 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1599, estende i suoi effetti anche nei riguardi dell'anzianità di grado, quale fu a suo tempo attribuita.

Art. 4.

Gli ufficiali, o i loro aventi causa, che hanno chiesto tempestivamente il trattamento concesso dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 684, per ottenere la liquidazione dell'assegno personale di cui all'art. 2 del R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1599, presenteranno all'uopo, alle autorità militari che li hanno in forza, una dichiarazione dalla quale dovranno risultare:

a) i mesi trascorsi dall'ufficiale interessato, dal 24 maggio 1915 al 30 novembre 1918, in comandi, reparti e servizi appartenenti all'Esercito operante presso i quali fossero spettate di diritto le indennità di guerra non ridotte, di cui ai decreti Luogotenenziali 23 maggio 1915, n. 667; 22 agosto 1915, n. 1275, e 4 gennaio 1917, n. 6, e al decreto Ministeriale 7 settembre 1917;

b) i mesi trascorsi durante lo stesso periodo in comandi, reparti o servizi appartenenti all'Esercito operante presso i quali le medesime indennità di guerra non fossero spettate;

c) gli assegni attualmente percepiti, indicando l'Ente presso il quale li riscuotono.

Nel rilasciare tale dichiarazione, dovrà essere tenuto presente che il tempo passato in Libia, durante il periodo suddetto, va considerato come passato nell'Esercito operante in reparti non aventi diritto alla indennità di guerra.

Art. 5.

Le autorità militari, ricevute le dichiarazioni di cui al precedente articolo, le invieranno sollecitamente ai distretti di domicilio eletto dagli interessati, unendovi una copia dello stato di servizio.

I comandi di distretto, con la scorta di tali documenti, addiverranno, senz'altro, alla liquidazione del predetto assegno personale, che sarà corrisposto agli interessati non appena detti comandi ne avranno ricevuto l'autorizzazione dal Ministero.

Art. 6.

Nel computo dell'assegno personale si terrà presente che l'ufficiale dovrà percepire, complessivamente (fra assegno personale ed altre competenze), una somma pari all'importo della pensione provvisoria e indennità varie che avrebbe percepito qualora fosse stato collocato in posizione ausiliaria speciale in applicazione dei Regi decreti 31 marzo 1925, numeri 362 e 684.

Per trattamento economico di posizione ausiliaria speciale va inteso quello stabilito dai Regi decreti 9 luglio 1923, numero 1561; 30 dicembre 1923, n. 3022, e R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 362 (art. 1).

Il grado in base al quale dovrà essere fatto il computo degli assegni di posizione ausiliaria speciale è quello col quale gli ufficiali cessarono dal servizio attivo.

Art. 7.

Successivamente i documenti di cui ai precedenti articoli, nonchè uno specchio dei computi fatti per la liquidazione dell'assegno personale, saranno dai suddetti comandi di distretto trasmessi a questo Ministero (Gabinetto del Ministro per gli ufficiali generali, e Direzione generale personale ufficiali per tutti gli altri ufficiali) per la definitiva liquidazione di detto assegno.

Art. 8.

Le eventuali differenze che venissero a risultare tra l'assegno personale liquidato in via provvisoria dai distretti e quello stabilito dal Ministero, dovranno essere ricuperate o corrisposte secondo le norme comuni.

Art. 9.

L'assegno personale decorre dal 1° aprile 1925 e cessa col collocamento a riposo degli interessati.

Tale assegno verrà conteggiato sul capitolo del bilancio della Guerra stabilito per l'esercizio in corso e sui capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — Per il Ministro per le finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

N. 5. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore tecnico di artiglieria Avvertenze relative al bando di concorso per l'ammissione al corso.** — (Gabinetto). — 23 dicembre 1925.

1. Con riferimento al n. 3 della circolare 557 del *giornale militare* corrente anno si avverte che, in base all'art. 3 del bando di concorso per l'ammissione al corso superiore tecnico d'artiglieria (circ. 660 *giornale militare* c. a.), il termine ultimo di presentazione delle domande di ammissione al concorso, è prorogato dal 25 novembre corr. anno al 31 *gennaio* 1926.

2. Gli ufficiali aggregati o comandati al ruolo tecnico di artiglieria, che aspirano al trasferimento definitivo nel ruolo stesso, debbono far domanda di ammissione al concorso indetto col bando di cui sopra, salvo a chiedere di frequentare il corso superiore tecnico negli anni successivi, sempre che risultino vincitori del concorso.

Nelle domande dovrà chiaramente essere indicato se l'ufficiale richiedente desidera essere inscritto al corso che avrà inizio nel prossimo anno o ad un corso successivo, e, nel primo caso, se desidera frequentare effettivamente il corso o semplicemente presentarsi agli esami finali. Ogni decisione in proposito è riservata al ministro della guerra.

3. Le graduatorie di cui all'art. 6 del bando sopra citato saranno pubblicate sul *giornale militare* con l'indicazione, per gli ufficiali già aggregati o comandati al ruolo tecnico, di coloro i quali saranno inscritti al prossimo corso, con l'obbligo o non di frequentarlo, e di coloro che avranno facoltà di frequentare un corso successivo.

4. Gli ufficiali in S. A. P. riconosciuti idonei ma classificati oltre il numero dei posti disponibili, potranno essere assegnati al ruolo tecnico di artiglieria in qualità di aggregati o di comandati, a seconda dell'esigenze di servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 6. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore balistico.** — (Gabinetto). — 23 dicembre 1925.

A seguito della circolare 557 *giornale militare* 23 ottobre 1925 ed in analogia alle disposizioni della circolare n. 5 *giornale militare* 2 gennaio 1926 per l'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria, si avverte che anche per il corso superiore balistico il termine utile per la presentazione delle domande è prorogato al 31 gennaio 1926.

A questo corso potranno essere ammessi 12 ufficiali scelti dalla seguente commissione, con modalità analoghe a quelle stabilite per il corso superiore tecnico di artiglieria:

Presidente.

1° Generale di div. BUFFA DI PERRERO gr. uff. Vittorio.

Membri.

2° Generale di brig. MONTEFINALE comm. Tito;
3° Colonnello di artigl. (S. M.) PONZA DI S. MARTINO cav. Alberto;
4° Ten. colonn. d'art. BALDASSARRE cav. Ettore;
5° Dirett. capo div. LAPPONI comm. Lapo.

Segretario.

6° Vice segr. ARDITI DI CASTELVETERE dott. Giacomo.

I nomi degli ufficiali ammessi al corso, saranno pubblicati sul *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 7. — SERVIZIO SANITARIO. — **Soppressione del « Centro militare di distribuzione materiale sanitario » in Scanzano Belfiore (Perugia).** — (Direzione centrale di sanità militare). — 23 dicembre 1925.

Si porta a conoscenza degli Enti interessati che, col 31 dicembre c. a., il « Centro militare di distribuzione materiale sanitario » in Scanzano - Belfiore (Perugia) cesserà di funzionare.

E pertanto si dispone che, da tale data, tutti indistintamente gli ospedali militari rivolgano le richieste di medicinali e di oggetti di medicatura, loro occorrenti, esclusivamente alla direzione dell'Istituto chimico-farmaceutico militare in Torino (Corso Siccardi, 11).

La circolare 191 del *giornale militare* 1921 è abrogata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 8. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa), — 24 dicembre 1925.

In relazione al disposto dal § 709 del regolamento sul reclutamento, questo Ministero determina che per l'arruolamento dei volontari ordinari nei corpi del R. Esercito nell'anno 1926, siano osservate le seguenti norme:

1. Gli arruolamenti volontari ordinari saranno aperti dal 15 *gennaio* al 31 *maggio* *p. v.* in tutti i corpi e reparti del R. Esercito ad eccezione delle compagnie di sanità, di sussistenza, di quelle distrettuali, nonchè del personale di go-

verno delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena. Però per taluni corpi e reparti il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 *aprile* come è detto nel seguente n. 8.

2. Per l'arma dei carabinieri reali venne pubblicato in data 30 aprile 1925 apposito manifesto a cui si rimanda. In detta arma, nel R. corpo di truppe coloniali della Libia (pel quale pure venne diramato speciale manifesto nell'agosto scorso), nel personale di governo dei depositi cavalli stalloni e nelle musiche presidiarie, gli arruolamenti volontari sono di massima ammessi anche all'infuori del termine di tempo suindicato.

E' tolta la sospensione posta in passato per gli arruolamenti volontari di musicanti. Naturalmente l'assunzione di nuovi elementi nelle musiche presidiarie è subordinata alle esigenze di servizio delle musiche stesse, e quindi, nei limiti delle vacanze che vi esistano, possono effettuarsi in ogni tempo sia gli arruolamenti volontari di allievi musicanti e sia le partenze anticipate per le armi degli inscritti della classe 1906 di professione musicanti.

3. Gli aspiranti all'arruolamento volontario devono contrarre tutti indistintamente la ferma di tre anni (salvo a commutarla in caso di nomina a sergente in quella di due anni nella quale è compreso il servizio già prestato ma con l'obbligo di rimanere per un anno alle armi dopo conseguita la promozione). Essi devono avere compiuto l'età di 18 anni e presentare i seguenti documenti:

a) certificato di nascita;

b) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane, ovvero rilasciato dal tribunale di Roma se l'aspirante sia nato all'estero. Se sia uno straniero naturalizzato italiano il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale nel cui circondario l'aspirante ha prestato giuramento;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del Comune in cui il giovane ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi e vidimata dal prefetto o sottoprefetto (mod. 23 del regolamento sul reclutamento);

d) atto di consenso all'arruolamento, rilasciato dal padre o da chi esercita legalmente sull'aspirante la patria potestà.

I giovani nati all'estero devono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco da cui consti che essi sono cittadini italiani. Gli stranieri possono contrarre l'arruolamento volontario qualora provino di trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555, per poter acquistare la cittadinanza italiana colla prestazione del servizio militare.

Ai detti arruolamenti volontari ordinari possono essere ammessi, purchè non abbiano oltrepassato il 26° anno di età, anche quei giovani che avendo già concorso alla leva, siano stati riformati o dichiarati rivedibili dai propri consigli di leva o in rassegna purchè, beninteso, sia cessata la causa che diede luogo alla riforma o alla dichiarazione di rivedibilità.

I militari della classe 1906 e precedenti in cui favore sia stato riconosciuto titolo alla riduzione di ferma possono essere ammessi ad assumere la ferma di tre anni a condizione che facciano dichiarazione di rinuncia al detto beneficio.

Gli inscritti della classe 1906, stati arruolati con ferma ordinaria, possono — assumendo l'oradetta ferma di anni tre — entrare in servizio in un corpo di loro scelta pel quale abbiano la necessaria attitudine, a decorrere dal 15 gennaio p. v. (e fino al giorno in cui dovrebbero presentarsi alle armi come reclute).

4. Giusta le vigenti disposizioni gli aspiranti all'arruolamento volontario, devono presentarsi *direttamente* al comando del corpo in cui desiderano assumere servizio. Le spese per recarsi alla sede del corpo stesso sono interamente a loro carico.

Quindi, per evitare le spese del viaggio di andata e quelle di ritorno, nel caso in cui il richiedente non potesse contrarre l'arruolamento per difetto dei voluti requisiti morali o per mancanza di posti disponibili, sarà opportuno che gli aspiranti all'arruolamento, qualora non risiedano nella stessa città in cui ha stanza il corpo prescelto, trasmettano prima al comando stesso la domanda, con tutti i prescritti documenti, e rimangano in attesa della risposta.

5. Ai volontari ordinari che prestano servizio nei reparti di cavalleria o d'artiglieria a cavallo è concessa durante il 3° anno di ferma una speciale indennità di L. 600, che è portata a L. 700 per quelli dei detti militari che verranno destinati a prestar servizio in un deposito allevamento cavalli. Di tale indennità una piccola quota sarà, a loro richiesta, pagata giornalmente agli aventi diritto, il resto verrà loro corrisposto al termine dell'anno di servizio.

Al termine del 3° anno di ferma i volontari ordinari dei detti reparti potranno assumere successivi riassoldamenti della durata di un anno con diritto alla predetta indennità per ciascun anno di riassoldamento.

6. Per coloro che intendono assumere l'arruolamento volontario ordinario nei raggruppamenti trasporti (automobilisti) si potrà transigere sul requisito della statura, mentre per tutti gli altri si dovrà tenere presente il disposto nel n. 3 della circolare 77 del *giornale militare* 1922, ma all'arruolamento negli automobilisti stessi potranno concorrere esclusivamente coloro che risultino essere conduttori di automobili, motocarrozzette o motociclette muniti di patente civile, meccanici, automobilisti — ed in mancanza — abbiano prestato servizio presso officine, *garages*, stabilimenti automobilistici, producendo in tal caso i necessari documenti.

Nel reggimento radiotelegrafisti e nei raggruppamenti del genio (limitatamente ai telegrafisti) gli arruolamenti si effettueranno *esclusivamente a scelta* fra i vari aspiranti in base ai titoli di studio e professionali.

Il numero dei volontari per ognuno dei 5 battaglioni radiotelegrafisti è di 50 e, nei limiti del possibile, gli aspiranti saranno accontentati nella sede da essi preferita.

7. Lo stesso criterio della *scelta* sarà seguito per gli arruolamenti nel reggimento ferrovieri del genio, i cui posti messi a concorso restano limitati a 220. Dovendo questi volontari essere impiegati per il servizio delle linee ferroviarie, oltre ad avere ottima condotta ed ottimi precedenti penali e politici (§ 88 dell'Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento) debbono possedere i requisiti fisici richiesti dall'amministrazione delle FF. SS. per l'esercizio ferroviario, da accertarsi prima della loro accettazione mediante visita medica. Debbono inoltre presentare il certificato di

maturità della scuola elementare od altri titoli di studio superiori.

I giovani di mestiere aggiustatori meccanici, calderai, fucinatori, fabbri, telegrafisti saranno sottoposti ad un esperimento pratico per dimostrare la loro abilità professionale.

Saranno invece dispensati da tale prova i giovani che sono in possesso del diploma di scuola industriale o professionale.

I giovani ammessi come volontari ordinari, completato il periodo di istruzione militare, seguiranno parte un corso teorico-pratico per l'abilitazione a fuochista in servizio militare, parte saranno inviati nelle stazioni o sui treni per compiervi un periodo di tirocinio per l'abilitazione alle qualifiche di frenatore, deviatore, manovratore, telegrafista, abilitati al movimento, conduttore, ecc. e, dopo ottenute tali abilitazioni, verranno destinati nell'effettivo disimpegno della qualifica ottenuta subordinatamente ai posti disponibili.

Durante il periodo di tirocinio e durante l'effettivo servizio ferroviario verranno corrisposti ai volontari le indennità giornaliere prescritte con la circolare n. 2 del *giornale militare* 1921, e cioè:

	Durante il tirocinio — Lire	Durante l'effettivo servizio — Lire
Accudienti (accenditori)	3	3.50
Fuochisti	3	5.
Sottocapi al movimento	3	5.—
Telegrafisti	3	3.80
Conduttore capo	3	4.—
Manovratore, deviatore e frenatore	3	3.50
Manovale	3	3.—

Inoltre ai fuochisti viene corrisposta una indennità di percorrenza di L. 0.75 per ogni 100 chilometri di percorso.

8. In conseguenza di quanto è detto nei precedenti numeri 6 e 7 coloro che intendono di assumere servizio nei corpi ivi

specificati dovranno presentare domanda documentata non più tardi del 15 aprile, in modo da permettere ai rispettivi consigli di amministrazione di operare la scelta entro il più breve termine possibile e d'invitare i dichiarati ammissibili a recarsi alle sedi dei corpi medesimi per compiervi le prescritte pratiche di arruolamento.

I non accettati potranno, così, ove lo credano, rivolgere le domande di arruolamento ai corpi di altr'arma e ciò non oltre il 31 maggio.

Tanto per l'ammissione nei telegrafisti del genio, quanto per l'ammissione nel reggimento genio ferrovieri occorre che gli aspiranti posseggano quel grado di acutezza di vista che si richiede per l'assegnazione delle reclute a tali corpi.

Per l'arruolamento nei ferrovieri è inoltre necessario tener presente il § 101 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento circa le facoltà visive, e per l'ammissione nel reggimento radiotelegrafisti è necessario avere ottimo udito.

9. Gli aspiranti in genere all'arruolamento volontario, ove lo desiderino, potranno essere sottoposti a visita medica preliminare presso i rispettivi distretti di residenza allo scopo di accertare la loro idoneità fisica.

10. Sulla matricola degli arruolati dovrà essere inscritta la seguente variazione, la quale sostituisce quella n. 32 della tabella II del regolamento sulle matricole:

« Soldato volontario con la ferma di anni tre nel . . . . (indicare il corpo) . . . . . . li . . . . . ».

Invece pei giovani già arruolati dai consigli di leva la formula da iscriversi a matricola dovrà seguire quella relativa all'arruolamento di leva ed essere modificata come segue:

« Ammesso alla ferma di anni tre nel . . . . (indicare il corpo) . . . . li . . . . . . ».

Beninteso l'atto di arruolamento, conforme al modello n. 24 del catalogo, dovrà essere opportunamente modificato come è detto nell'annesso allegato n. 1 in modo che resti ben chiaro in ogni singolo caso se si tratti di arruolamento volontario vero e proprio, cioè di giovane che non abbia concorso alla leva, ovvero vi sia stato dichiarato rivedibile o riformato, oppure di giovane già arruolato di leva che desideri fare passaggio alla ferma di tre anni.

11. Per l'arruolamento dei volontari ordinari i corpi dovranno seguire le norme contenute nel capo XXI del regolamento sul reclutamento e nel capo VIII dell'Istruzione complementare al regolamento stesso.

I distaccamenti dei reggimenti ferrovieri, radiotelegrafisti, 3° artiglieria pesante ed i gruppi controaerei possono assumere direttamente i giovani residenti sul posto.

In questi casi l'atto di arruolamento viene fatto firmare innanzi al consiglio d'amministrazione del distretto o del corpo più vicino.

12. Entro dieci giorni dalla chiusura degli arruolamenti i comandanti di corpo trasmetteranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) un elenco numerico dei giovani ammessi in qualità di volontari ordinari distinti per anno di nascita.

13. A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'arruolamento di volontari ordinari per l'anno 1926, il quale consterà dei primi nove numeri della presente circolare.

I comandi di distretto militare riceveranno un congruo numero di esemplari di detti manifesti e provvederanno a diramarli ai comuni più importanti della rispettiva circoscrizione perchè di urgenza venga pubblicato e ne daranno anche comunicazione ai giornali locali.

I comandi dei distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno inoltre provvedere alla pubblicazione di altro manifesto redatto in lingua tedesca, slovena o serbocroata nei comuni in cui le pubblicazioni delle ordinanze governative debbono effettuarsi in testo bilingue.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Mod. N. 68
Regol. sul Reclut. - § 724

Allegato N. 1
N. 24 del Catal. (R. 1925)

(1) ....

Atto di arruolamento volontario, di ammissione alla ferma di anni tre o di riassunzione in servizio,

di ....

L'anno mille novecento . . . . . . e questo dì . . . . . del mese di . . . . in . . . . si è presentato avanti il Consiglio d'amministrazione di questo . . . . il nominato . . . . figlio di . . . . e di . . . . nato il . . . . 19 . . a . . . . Circondario di . . . . . domiciliato a . . . . Circondario di . . . . . . il quale ha fatto istanza di essere (2) . . . . in questo . . . .

Espressamente richiesto ed interpellato dal predetto Consiglio, ha dichiarato di confermare tutto quanto risulta da documenti da esso prodotti giusta le vigenti disposizioni.

Riconosciuta la regolarità e validità dei sopra accennati documenti, e fatto sottoporre il predetto . . . . alla misura, da cui risulta della statura di 1 metro e . . . . . centimetri;

Accertata la sua fisica idoneità mediante visita operatasi in presenza del Consiglio d'amministrazione dagli ufficiali medici Signori . . . . siccome risulta da apposita loro dichiarazione scritta;

In dipendenza delle premesse circostanze il Consiglio predetto dichiara che il . . . . riunisce tutti i requisiti voluti dall'articolo (3) . . . . del testo unico delle leggi sul reclutamento, e in virtù della facoltà attribuitagli dall'articolo 99 del testo stesso, lo ammette (2) . . . .

Il . . . . fatto conscio delle pene comminate ai disertori, promette di servire con fedeltà ed onore, e, sentita la lettura del presente atto, vi si è sotoscritto insieme con i membri del Consiglio.

Firma del volontario

....

I membri del consiglio d'amministrazione

....

---

(1) Corpo od istituto militare. — (2) Ammesso all'arruolamento volontario, (ovvero all'assunzione della ferma di anni tre, oppure riassunto volontariamente in servizio per tre mesi). — (3) Citare o l'art. 97 ovvero l'art. 121 oppure l'art. 13 del decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, (circolare 250 del *Giornale militare*), secondochè si tratti di arruolamento volontario ordinario, ovvero di ammissione alla ferma di anni tre, oppure di riassunzione.

N. 9. — SERVIZIO VETERINARIO. — **Ufficiali veterinari ammessi a frequentare il corso d'integrazione.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 dicembre 1925.

1. Sciogliendo la riserva di cui all'ultimo comma della circolare 218 del *giornale militare* 1924, il 18 gennaio 1926 avrà inizio, presso il laboratorio batteriologico di veterinaria militare, in Roma, il corso d'integrazione per ufficiali veterinari, della durata di mesi quattro, che si svolgerà secondo le norme ed il programma d'insegnamento indicati in detta circolare.

2. A frequentare detto corso, sono chiamati i seguenti tenenti veterinari:

ANGONI dott. Angelo del regg. cavalleggeri Vittorio Emanuele II.

VITALETTI dott. Dagoberto regg. cavalleggeri Alessandria.

TICCHIONI dott. Andrea regg. I artiglieria da campagna.

FERRARI dott. Ettore regg. 18 artiglieria da campagna.

Detti ufficiali si presenteranno al Ministero della guerra, ufficio del capo del servizio veterinario, il 18 gennaio 1926, alle ore 10.

4. Essi seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi, i quali provvederanno perchè gli assegni giungano non oltre il 25 di ciascun mese al 13 reggimento artiglieria da campagna, che amministra il laboratorio predetto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 10. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Cinturino mod. 1926 per sciabola lunga (6a. - °/.).** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Servizio artiglieria). — 1 gennaio 1926.

Il Ministero, sentito anche il parere degli organi tecnici consulenti, è venuto nella determinazione di adottare un tipo unico di cinturino per tutti gli armati di sciabola lunga, compresi i marescialli, in sostituzione di tutti gli altri tipi di cinturino attualmente in uso, ed, in pari tempo, di ripristinare la coreggia reggi sciabola per le bardature a sella delle truppe armate di sciabola lunga.

A) Il nuovo cinturino sarà denominato:

« Cinturino mod. 1926 per sciabola lunga (6a. - %.) ».

Sarà di cuoio grigio verde e sarà composto di:

N. 1 fascia di cinturino mod. 1926;

N. 1 pendaglio di cinturino mod. 1926.

B) La coreggia reggi sciabola per le bardature a sella delle truppe armate di sciabola lunga sarà costituita dal pendaglio del cinturino mod. 917, di cuoio naturale, senza modificazioni di sorta.

L'arsenale R. E. di Torino è incaricato di provvedere per l'allestimento del quantitativo di cinturini mod. 1926 occorrente per effettuare la sostituzione di cui trattasi.

Pertanto, tutti gli Enti che hanno in distribuzione cinturini per armati di sciabola lunga, segnaleranno al predetto Arsenale il numero di cinturini completi di nuova adozione (fasce e pendagli) di cui abbisognano per completare le loro dotazioni.

In tale numero dovranno essere compresi anche i cinturini per marescialli.

A mano a mano che l'Arsenale di Torino avrà provveduto alla distribuzione dei cinturini mod. 1926 (distribuzione che avrà inizio dai primi sei reggimenti di cavalleria), tutti gli enti di cui sopra dovranno versare all'Arsenale stesso tutti i cinturini per sciabola lunga di vecchio tipo, i quali, convenientemente modificati, serviranno a detto stabilimento per le successive distribuzioni. Tratterranno soltanto i pendagli di cinturino mod. 917, di cuoio naturale, per usarli, come già detto, quali corregge reggi sciabola nelle bardature a sella da cavalleria.

C) Con la presente adozione vengono perciò aboliti tutti i cinturini qui di seguito elencati:

6° — 1672. Cinturino di cuoio nero mod. 93;

» — 1673. Cinturino per artiglieria mod. 73.

» — 1674. Cinturino per armi a cavallo mod. 902;

6° — 1675. Cinturino per marescialli delle armi a piedi;

» — 1676. Cinturino per marescialli di artiglieria e del treno;

» — 1677. Cinturino per marescialli di cavalleria;

» — 1679. Cinturino di cuoio grigio mod. 902 per armi a cavallo.

» — 1680. Cinturino di cuoio grigio mod. 73 per artiglieria;

» — 1681. Cinturino di cuoio grigio per marescialli delle armi a piedi;

» — 1682. Cinturino di cuoio grigio per marescialli delle armi a cavallo;

» — 1861. Cinturino mod. 917 da cavalleria;

» — 1862. Cinturino di cuoio grigio mod. 917 da cavalleria.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 11. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Divisa dei carabinieri reali.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1 gennaio 1926.

Giusta le disposizioni contenute nella circolare 46 del *giornale militare* 1924, i pantaloni corti di panno turchino con bande da carabiniere a cavallo non si costruiscono nuovi, ma vengono ricavati per riduzione dei pantaloni lunghi usati di panno turchino da carabinieri a cavallo.

Ferma restando tale disposizione, pel caso che le legioni per assolute esigenze di servizio e per la mancanza di pantaloni lunghi usati, debbano eccezionalmente far costruire, con panno turchino nuovo, i pantaloni corti da carabinieri a cavallo, si riporta in appresso la dimostrazione della quantità di stoffe occorrenti per ciascuna taglia. Il conto di costruzione è compreso nella raccolta di cui alla circolare n. 37 del *giornale militare* 1925. Per lo specchio delle misure vedasi quello dei pantaloni corti di panno grigio verde con pistagne, pubblicato con la circolare 46 *giornale militare* 1924.

DIMOSTRAZIONE delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione dei pantaloni corti di panno turchino con bande da carabinieri a cavallo, costruiti con panno nuovo.

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni capo	Panno turchino per vestiario da carabiniere alto m. 1,40 — Quantità per ogni taglia	*Annotazioni*
1	1	1	1, 19	1, 19	
	2	2	1, 15	2, 30	
	3	2	1, 11	2, 22	
2	1	1	1, 15	1, 15	
	2	7	1, 12	7, 84	
	3	7	1, 07	7, 49	
3	1	2	1, 10	2, 20	
	2	14	1, 06	14, 84	
	3	14	1, 04	14, 56	
4	1	2	1, 06	2, 12	
	2	14	1, 02	14, 28	
	3	14	1 —	14 —	
5	1	1	1 —	1 —	
	2	7	0, 98	6, 86	
	3	7	0, 96	6, 72	
6	1	1	0, 97	0, 97	
	2	2	0, 95	1, 90	
	3	2	0, 93	1, 86	
Totali...		100	*Media...*	103, 50 *1, 03*	

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 12. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Durata minima degli oggetti di corredo.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1 gennaio 1926.

La durata degli oggetti di corredo in distribuzione alla truppa è quella risultante dal seguente specchio:

Denominazione degli oggetti	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti			
	nuovi	ottimi	buoni	mediocri
Asciugatoio	18	14	9	4
Berretto di panno g. v. con fregio	18	14	9	4
Berretto di panno g. v. da fatica	18	14	9	4
Berretto fetz da bersaglieri	18	14	9	4
Berrettino di tela bigia per scuderia	18	14	9	4
Borraccia metallica per armi a piedi e per armi a cavallo	24	18	12	6
Borsa completa per pulizia	24	18	12	6
Borsa di tela per ciclisti	36	27	18	9
Calze di cotone	6	4	2	—
Camicia di cotone	10	7	5	3
Camicia di flanella da carabinieri e da bersaglieri ciclisti	16	12	8	4
Cappello di feltro g. v. per alpini e artiglieria da montagna e someggiata	18	14	9	4
Cappello da bersagliere	24	18	12	6
Cappuccio di lana a maglia	18	14	9	4
Colbacco	40	30	20	10
Cordone da bersagliere	36	27	18	9
Correggia per pantaloni	18	14	9	4
Correggia per pastrani	18	14	9	4
Corregge per speroni	18	12	9	—

Denominazione degli oggetti	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti			
	nuovi	ottimi	buoni	mediocri
Cravatta di lana	9	6	3	—
Cravatta di tela	6	4	2	—
Cucchiaio di ferro	18	12	9	4
Elmo	56	42	28	14
Farsetto a maglia di lana e cotone .	20	16	10	4
Fascia di lana	20	16	10	4
Fasce di panno g. v.	14	10	6	3
Fazzoletto	6	4	2	—
Gambali di cuoio da ciclisti	24	18	12	6
Gambali di cuoio per armi a cavallo .	24	18	12	6
Gavetta grande	18	12	8	4
Gavetta piccola	18	12	8	4
Giubba di panno g. v. per tutte le armi e corpi, mod. 1924, e per bersaglieri ciclisti	36	27	18	9
Giubba di panno g. v. per tutte le armi e corpi, di vecchio modello . .	27	18	9	4
Giubba di tela bigia (armi e specialità a piedi e bersaglieri ciclisti) . .	14	9	6	3
Giubba di tela bigia (armi specialità a cavallo)	14	10	7	3
Guanti di cotone	18	12	9	—
Quanti di lana	18	12	9	—
Maglia di lana per bersaglieri ciclisti	18	14	9	4
Mantellina di panno g. v. per truppe da montagna	36	27	18	9
Mantellina di panno g. v. per le altre armi e corpi	42	32	21	10
Mutande di cotone a maglia	10	7	5	3
Mutande di tela	10	7	5	3

Denominazione degli oggetti	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti			
	nuovi	ottimi	buoni	mediocri
Pantaloni di panno g. v. per armi a piedi e per armi a cavallo mod. 1924 e per bersaglieri ciclisti	36	27	18	9
Pantaloni di panno g. v. per armi a piedi e per armi a cavallo vecchio modello	27	18	9	4
Pantaloni di tela bigia per armi e specialità a piedi	12	9	6	3
Pantaloni di tela per armi a cavallo e per bersaglieri ciclisti	12	8	5	2
Pastrano di panno grigio verde . .	42	32	21	10
Pezzuole da piedi	6	4	—	—
Sacco branda	48	36	24	12
Sacco per vestiario e biada	40	30	20	10
Scatoletta per nero e grasso	18	12	9	—
Spazzola da scarpe e da vestimenta .	18	12	9	—
Speroni alla scuderia	36	27	18	9
Stellette metalliche	36	27	18	—
Stivaletti con gambaletto per armi a piedi (mod. 1924)	12	9	6	—
Stivaletti con gambaletto per armi a cavallo e per bersaglieri ciclisti (modello 1925)	12	9	6	3
Tasca per pane di tela impermeabile color grigio	24	18	12	6
Tazza di lamiera	18	12	9	4
Telo da tenda	40	30	20	10
Valigia di tela impermeabile colore grigio	48	36	24	12
Zaino di tela impermeabile colore grigio	36	27	18	9
Zaino di tela impermeabile colore grigio per truppe alpine	30	24	15	7
Zoccoli per scuderia	18	12	9	—

Denominazione degli oggetti	Mesi d'uso attribuiti agli oggetti			
	nuovi	ottimi	buoni	mediocri
Oggetti speciali per CC. RR.				
Abito di piccola uniforme	36	27	18	12
Abito di grande uniforme	60	45	30	15
Berretto di panno turchino	18	14	9	4
Borsa di tela da viaggio	36	27	19	9
Cappello	18	14	9	4
Cappotto di panno turchino	60	45	30	15
Cassetta per equipaggio	60	45	30	15
Farsetto a maglia	20	16	10	4
Giubbone di panno turchino	24	18	12	6
Mantellina di panno turchino . . .	60	45	30	15
Mantello di panno turchino	60	45	30	15
Pantaloni di panno grigio verde per carabinieri a cavallo	36	27	18	9
Pantaloni di panno turchino per carabinieri a piedi	36	27	18	9
Pantaloni di panno turchino per carabinieri a cavallo	36	27	18	9
Stivaletti	16	12	8	4
Zaino	90	68	45	22

In relazione alla durata di cui sopra sarà tenuto pre- quanto segue:

1. Con l'attuale composizione della serie vestiario (circolare 183 G. M. 1925) e la durata di ciascun oggetto stabilita con la presente circolare, in relazione alla ferma in vigore, sono normalmente escluse rinnovazioni, salvo nei casi di precoce logorio dovuto a speciali circostanze di servizio e di perdite e smarrimenti.

Per far fronte ad eventuali necessità di rinnovazione, ciascun magazzino costituirà al 1° luglio di ogni anno, proporzionalmente al quantitativo di oggetti distribuiti alla classe di leva, apposita scorta così composta:

Oggetti nuovi. — Calze di cotone 50 %; pezzuole per piedi 50 %; cravatte di tela 30 %; laccinoli per scarpe 60 %; pantaloni di tela per armi a piedi e per bersaglieri ciclisti 20 %; stivaletti per armi a piedi e per bersaglieri ciclisti 20 %; coregge per pantaloni 10 %.

Oggetti usati: il 10 % di tutti gli altri componenti la serie.

La detta scorta, così costituita, rimarrà a disposizione dei Comandi corpo d'armata i quali, pel tramite delle Direzioni di commissariato, regoleranno le assegnazioni dei relativi oggetti secondo i bisogni debitamente accertati di ciascun corpo.

I quantitativi di oggetti occorrenti, e non disponibili per la costituzione delle scorte, saranno richiesti con la situazione mod. 396 *A*, con la quale verranno pure richiesti gli eventuali maggiori quantitativi occorrenti per far fronte alle rinnovazioni per perdite e smarrimenti le quali devono essere fatte, in massima, con oggetti usati.

2. Il militare riceve gli oggetti per l'equipaggiamento individuale a solo titolo d'uso personale e risponde del precoce logorio anche pecuniariamente, pagando il valore degli oggetti eventualmente smarriti e quello corrispondente al deprezzamento causato da incuria.

3. I comandanti di reggimenti, di battaglione e di reparto debbono nel loro ambito, esercitare assidua vigilanza ed assicurarsi con controlli che si abbia la maggior cura del corredo e se ne faccia il miglior uso, tenendo presente che gli oggetti che si distribuiscono in numero maggiore di uno, devono essere indossati alternativamente e tempestivamente lisciviati e riparati; prenderanno, in caso di negligenza, gli opportuni provvedimenti disciplinari.

4. Con visite frequenti e sulla scorta dei libretti personali dovranno accertarsi che ciascun militare adoperi gli

oggetti datigli in distribuzione, con i criteri espressi nel precedente numero e tenendo presente:

a) che i mesi d'uso attribuiti singolarmente agli oggetti di corredo dalla presente circolare debbono essere considerati come termine minimo della durata di essi. E pertanto l'oggetto il cui uso ha raggiunto tale termine minimo, ma che ancora trovasi in buone condizioni per essere indossato, non dovrà essere rinnovato;

b) che la durata degli oggetti si computa a mesi interi a cominciare da quello successivo alla data di distribuzione;

c) che per i capi di corredo assegnati in numero di due o più, è stabilita la durata multipla; cioè il doppio, il triplo, ecc., della durata prescritta per ciascuno. La stessa durata multipla deve applicarsi agli oggetti di tipo e modello diverso, ma destinati ad uguale impiego, come ad esempio: cappelli e berretti, calze e pezze da piedi, ecc. Fa eccezione la tenuta di panno per parata e libera uscita che, dovendo essere indossata *esclusivamente* per tale uso non deve rientrare nel computo della durata multipla. Questa resta invece applicata alla tenuta di tela ed a quella di panno per fatica da usarsi promiscuamente e alternativamente, secondo la stagione o le varie contingenze di servizio;

d) la durata complessiva degli oggetti di classi diverse deve calcolarsi in rapporto ad ogni singola classe;

e) nel caso in cui, negli oggetti a durata multipla, il maggiore consumo dell'uno sia compensato, in tutto od in parte, da maggior durata dell'altro o degli altri, ne sarà tenuto conto per determinare se e in quanto debbasi addivenire ad addebiti agli individui;

f) gli oggetti di proprietà privata del militare, lasciati in distribuzione in luogo di altrettanti capi di corredo di prescrizione, non hanno limite di durata e debbono, se ne vien fatta richiesta, essere rinnovati con altri regolamentari.

Tali oggetti possono essere lisciviati e riparati a carico dell'Amministrazione militare come gli altri oggetti di prescrizione;

g) le disposizioni relative alla durata si applicano pure agli oggetti distribuiti ai sottufficiali raffermati (sergenti e sergenti maggiori).

Questi ricevono all'atto della rafferma, costruiti su misura: un berretto, una giubba, un pantalone, un paio di fasce gambiere, una mantellina o pastrano, tutti di panno speciale, ed un paio di stivaletti, previo ritiro di altrettanti uguali oggetti, più usati, fra quelli in distribuzione.

Successivamente le rinnovazioni di tali oggetti saranno fatte sempre con panno speciale e su misura, destinando quelli di più recente confezione per la libera uscita e per le parate.

La rinnovazione degli altri oggetti di corredo sarà fatta con oggetti nuovi con prelevamento dalla scorta, quando possibile, e dalle dotazioni.

b) la durata degli oggetti di modello abolito e similari in uso fino a consumazione, resta quella già stabilita con precedenti disposizioni.

E' obbligo però dei corpi di dare ad essi la precedenza nelle distribuzioni.

5. Gli oggetti di uso comune ai Carabinieri Reali hanno la stessa durata stabilita per quelli delle altre armi.

6. Tutte le disposizioni emanate al riguardo ed eventualmente contrastanti con quelle contenute nella presente circolare debbono intendersi abrogate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 13. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Nuovi tipi di calzature per truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1 gennaio 1926.

Sono adottati per la truppa i seguenti tipi di calzature:

a) Stivaletti con gambaletto per militari delle armi a piedi, mod. 1924;

b) Stivaletti per armi a cavallo e bersaglieri ciclisti, mod. 1925;

c) Stivaletti con tomaia a concia vegetale per carabinieri reali a piedi, mod. 1924.

DESCRIZIONE.

Stivaletto a gambaletto per militari delle armi a piedi.

E' costituito dallo stivaletto (mod. 1924) corrispondente al campione tipo esistente presso i magazzini centrali militari e l'Opificio militare di Torino.

Detto stivaletto comprende le seguenti parti:

a) La tomaia, costituita dal tomaio propriamente detto, dal gambaletto, dal soffietto, dai contrafforti esterno ed interno e dai rinforzi; deve essere di pelle di vitello o di vacchetta, tanto nostrali che estere, conciati al tannino ed ingrassate a regola d'arte in modo da risultare molto morbida anche negli spessori forti, col fiore sano e priva di tagli da ambedue le parti.

La tomaia deve essere confezionata col fiore all'interno.

Completa la tomaia lo spunterbo ch'è di cuoio suola, col fiore all'esterno.

Tomaio. — Il tomaio propriamete detto deve essere di un sol pezzo, ricavato nelle parti migliori della pelle. — Spessore da mm. 2, a mm. 2,5.

Soffietto. — In prolungamento del tomaio deve essere applicato il mezzo soffietto, di pelle morbidissima, anche floscia, purchè resistente. — Spessore da mm. 1, a mm. 1,5.

Gambaletto. — Il gambaletto è formato di due pezzi con quattro rinforzi, uno interno lungo il gambaletto e terminante al sottopiede, al quale è assicurato; uno esterno terminante invece al contrafforte, al quale è cucito internamente e due alle estremità laterali anteriori del gambaletto (sottocchielli).

I detti rinforzi e sottocchielli possono essere ricavati dalle parti secondarie della pelle. Spessore del gambaletto mm. 1,5 a 2. Spessore dei rinforzi mm. 1 a 1,5.

Contrafforte esterno. — E' costituito da un unico pezzo dello stesso tipo di pelle della tomaia, col fiore all'interno, lungo quanto la parte bassa del gambaletto, sagomata come nel campione e dello spessore non inferiore a mm. 1,5.

Contrafforte interno. — Fra detto contrafforte esterno ed il gambaletto applicato, è cucito posteriormente un contrafforte di cuoio-suola bene incollato dalle due parti e proporzionato in modo da conferire la dovuta rigidità a tale parte della calzatura; il suo spessore non deve essere inferiore a mm. 2 .

Spunterbo o mascherina. — Come rinforzo del tomaio dev'essere applicato alla punta un cappelletto di cuoio-suola, debitamente assottigliato nel lembo superiore ed indurito. Spessore mm. 2 a 3.

Guardolo. — Il guardolo è costituito da una lista di cuoio (con fiore) di qualità appropriata, che unisce tutto all'ingiro la suola alla tomaia, incominciando dal tacco. Dev'essere leggermente smussato nella parte interna ed avere la larghezza iniziale di almeno 16 mm. Spessore mm. 3.

Sottopiede. — Il sottopiede è di cuoio-suola, di un sol pezzo, privo di tagli. Nella fabbricazione a macchina dev'essere intelaiato a regola d'arte, spessore da mm. 3 a 3,5. Quando lo spessore raggiunga i 4 mm. sono ammessi i sottopiedi non intelaiati anche nella lavorazione a macchina.

Ripieno. — Il ripieno, di un sol pezzo è formato di cuoio suola proveniente da parti secondarie, oppure di crosta conciata e rifinita a suola, ben battuta o cilindrata. Dev'essere così lungo da arrivare dalla punta fin sotto il tacco; si può sovrapporre altro pezzo di analogo materiale, quando sia necessario colmare perfettamente il vuoto tra il sottopiede e la mezza suola. Pel collegamento di detti due pezzi e per l'applicazione al sottopiede è necessario l'impiego di materie collanti.

Fiosso. — Il fiosso è composto al massimo di tre pezzi di cuoio-suola molto compatto, ben proporzionato in larghezza per conferire alla suola la voluta convessità e resistenza.

Mezza suola. — La mezza suola, applicata fra la suola e il ripieno, deve avere gli stessi requisiti di bontà della suola intera, ma può essere ricavata nelle parti più sottili delle pelli dopo effettuato il taglio delle suole, escluse però sempre le parti della testa e quelle spugnose dei fianchi. Spessore minimo mm. 4.

Suola. — La suola deve essere di cuoio, proveniente da pelli di bue o di vacca, tanto nostrali che estere, di un sol pezzo, ben battuto o cilindrato e tagliato nelle parti migliori delle schiappe.

La suola deve essere di cuoio sano e senza tagli; la sezione deve presentare tessuto omogeneo, compatto e di colore uniforme. Spessore minimo mm. 5, avvertendo però che è ammesso quello di mm. 4,5 per le calzature dei numeri inferiori al 29. Lo spessore deve essere uniforme ed uguale per le due suole di uno stesso paio di calzature.

La suola deve sporgere dalla tomaia non meno di 3 mm. Nella lavorazione a macchina la suola nella parte sottostante al tacco, è fissata al sottopiede mediante chiodi di ottone di adatta lunghezza e ben ribaditi all'interno, da assicurare solidamente il collegamento tra dette parti. Tale operazione va eseguita senza forma.

Tacco. — Il tacco deve essere compatto ed avere inclinazione e forma quali si riscontrano nel campione. E' composto di non più di 5 fogli (sottotacchi di cuoio suola, battuti o cilindrati, riuniti fra loro ed alla suola coll'intermezzo di un foglio tagliato a guisa di ferro di cavallo. Il foglio esterno (sopratacco) deve avere le caratteristiche prescritte per la suola e lo spessore minimo di mm. 4. Il tacco dovrà avere l'altezza di mm. 15 circa, misurato in corrispondenza del centro del fiosso, e di mm. 27 a 29 misurato posteriormente.

Nella lavorazione a macchina il tacco è assicurato alla suola mediante chiodi preferibilmente cilindrici ed addentellati, di lunghezza tale da raggiungere il sottopiede e da conseguire un primo collegamento col sopratacco, che a sua volta viene assicurato con una serie di bullette aventi lunghezza non inferiore a mm. 10, o da tratti di filo metallico richiesto dall'impiego di apposita macchina.

Come rinforzo, nella lavorazione a macchina, si debbono applicare dall'interno 3 punte testa piana, larga, fresata, del calibro 15 e della lunghezza di mm. 23. Nella lavorazione a mano, non meno della metà dell'altezza del tacco dev'essere collegata alla suola con forte cucitura e con 12 a 15 punte di legno (marca 7 a 8) o tipi corrispondenti, distribuiti alternativamente alla cucitura e lungo la linea dritta del tacco; per l'altra metà i fogli sono collegati fra di loro ed ai precedenti, mediante punte di ferro cilindriche, a testa conica, in numero, distribuzione e distanza corrispondenti a quanto si riscontra nel campione, avvertendo che il quantitativo di esse deve essere proporzionatamente diminuito di dieci fino al numero 26 ed aumentato di analoga quantità fino al n. 31, in confronto al quantitativo che si trova nel campione, il quale è del n. 28. La lunghezza di dette punte dev'essere tale da conferire solido collegamento, ma sovra tutto è richiesta una speciale cura nella loro applicazione perchè non ne derivi nocumento alla cucitura del tacco.

Apposita cucitura (boetta) nella lavorazione a mano determina maggiormente il collegamento della suola col tacco.

Accessori. Il lacciolo è costituito da un fascio di fili di lino o canapa e di cotone, rivestito da un intreccio di fili accoppiati a due a due, pure di cotone ritorto. Ogni lacciolo deve avere una resistenza non inferiore a Kg. 40, lunghezza di m. 1 a 1.10 e guarniture metalliche conforme al campione.

Gli occhielli ed i rivetti a pressione devono corrispondere ai tipi del campione per numero, forma, qualità del materiale e modo di applicazione.

Stivaletto per armi a cavallo e bersaglieri ciclisti.

E' costituito dallo stivaletto mod. 1925, corrispondente al campione tipo esistente presso i Magazzini centrali e l'Opificio militare V. E. di Torino.

Detti stivaletti, sono simili a quelli con gambaletto per militari delle armi a piedi; ma differiscono nel fondo che non porta applicata la mezza suola fra ripieno e suola, e nello spunterbo o mascherina, costituito da pelle di vacchetta anzichè di cuoio di suola, col fiore all'esterno. Per la materia prima, spessori, lavorazione, accessori, valgono le stesse norme dello stivaletto con gambaletto per militari delle armi a piedi.

E' da tener presente che la risuolatura dello stivaletto, per le sole armi a cavallo, deve essere fatta in modo da giungere fino al tacco e ciò allo scopo di evitare la staffatura del cavaliere, la quale potrebbe vericarsi qualora si applicasse invece la mezza suola esterna limitatamente alla pianta del piede, causa la sporgenza che verrebbe a formarsi all'altezza del fiosso. Il compenso da corrispondere ai capi calzolai per questa speciale risuolatura, per materie prime e mano d'opera, è stabilito nella nuova tariffa delle riparazioni alle calzature.

Stivaletto da carabinieri reali a piedi.

E' costituito dallo stivaletto (mod. 1924) corrispondente al campione tipo esistente presso i Magazzini centrali militari e l'Opificio militare V. E. di Torino.

Detto stivaletto è simile a quello con gambaletto per militari delle armi a piedi. Cambiano soltanto gli sviluppi del gambaletto e del mezzo soffietto, che sono più alti, ed il numero degli occhielli. Per materia prima, spessori, lavorazione, accessori, valgono le stesse norme stabilite per lo stivaletto con gambaletto per militari delle armi a piedi.

Chiodatura.

Le calzature sono chiodate all'atto della distribuzione alla truppa. I relativi chiodi sono forniti a cura e spese dell'Amministrazione militare.

Si avverte però che verrà modificato l'attuale sistema di chiodatura come da apposita tabella, che sarà distribuita, direttamente dall'Opificio militare V. E. di Torino, non appena sarà noto l'esito dell'esperimento in corso, inteso a stabilire i sistemi di chiodatura più adatti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 14. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione del regolamento per il mantenimento degli immobili in uso all'amministrazione militare Anno 1925.** — (Direzione generale del genio militare). — 1 gennaio 1926.

E' stato pubblicato il « Regolamento per il mantenimento degli immobili in uso all'Amministrazione militare », il quale sostituirà il « Regolamento per l'uso ed il minuto mantenimento degli immobili militari » in data 30 gennaio 1912 e le successive varianti di cui alla circolare n. 250 del G. M. U. 1925.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Ministero guerra (Direzione generale del genio)	15	15
Stato Maggiore Centrale	5	5
Stato Maggiore Centrale (per le delegazioni trasporti militari)	1	7
Ufficio del generale a disposizione per le varie armi	1	6
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	2	2
Comando designato d'armata	1	1
Comando di Corpo d'armata	4	40
Comando di divisione	4	120
Arma dei carabinieri reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Comando di gruppo scuole	1	1
Comando di legione allievi carabinieri . . .	6	12
Scuola allievi sottufficiali	1	1
Arma di fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e fanteria di linea	1	52

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando di raggruppamento alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri e fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	5	625
Comando reparto carri armati.	3	3
Comando di deposito dei reggimenti granatieri fanteria di linea, bersaglieri ed alpini . . .	1	125
Arma di cavalleria.		
Comando brigata di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria . . .	3	36
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata . .	1	10
Comando di reggimento di artiglieria . .	5	275
Comando gruppo contraerei	1	10
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	55
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata . .	1	10
Stabilimenti di artiglieria	1	11
Direzione delle esperienze di artiglieria . . .	1	1
Arma del genio.		
Comando del genio di corpo d'armata . . .	5	50
Comando di raggruppamento genio di corpo di armata	5	50

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando distaccamento misto della Sardegna.	2	2
Comando di reggimento pontieri, radiotelegrafisti e ferrovieri	5	15
Comando di deposito di raggruppamento e di reggimento del genio	1	13
Direzione genio di corpo d'armata e sottodirezione Cagilari (per le sedi e per le sezioni staccate)	14	154
Stabilimenti del genio	2	6
Direzione del servizio chimico militare . . .	1	4
Distretti militari.		
Comando distretto militare	2	210
Corpo sanitario militare.		
Direzione di sanità militare	1	10
Direzione di ospedale militare principale e secondario	1	27
Istituto chimico farmaceutico militare . . .	1	1
Corpo di commissariato militare.		
Direzione di commissariato militare	10	100
Corpo di amministrazione militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo d'armata	1	10
Servizio trasporti militari.		
Comando raggruppamento trasporti	3	30
Comando di deposito di raggruppamento trasporti	1	10
Officina costruzioni automobilistiche	1	1
Ufficio tecnico superiore automobilistico . .	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Scuole ed istituti vari militari.		
Comando scuola di guerra	2	2
Accademia militare di fanteria e cavalleria		1
Accademia militare di artiglieria e genio	1	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria	1	1
Comando delle scuole centrali militari	1	1
Comando scuola centrale di fanteria	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria	1	1
Comando scuola centrale del genio	1	1
Comando scuola di applicazione di fanteria	1	1
Comando scuola artiglieria contraerei	1	1
Comando scuola centrale di educazione fisica	1	1
Comando scuola di sanità militare	1	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento e sottufficiali	1	11
Comando di collegio militare	1	2
Istituto geografico militare	1	1
Comandi, uffici ed enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari	1	10
Tribunali speciali	1	1
Comando degli stabilimenti militari in pena	1	1
Comando di deposito allevamento cavalli	1	6

L'ufficio pubblicazioni di questo Ministero curerà anche la vendita del Regolamento di cui sopra agli Enti ed agli ufficiali che ne facciano richiesta.

Il prezzo di ciascuna copia è fissata in L. 2,50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 15. — SCUOLE MILITARI. — **Corso speciale di istruzione presso le scuole centrali per ufficiali appartenenti alla M. V. S. N.** — (Gabinetto). — 1 gennaio 1926.

Dal 5 al 25 gennaio, si svolgerà, presso le scuole centrali, un corso speciale di istruzione, per ufficiali della M. V. S. N. Il corso sarà svolto su programma già comunicato al comando generale della M. V. S. N.

Gli ufficiali ora detti si presenteranno al comando delle scuole centrali nel pomeriggio del 4 gennaio e saranno dal comando stesso lasciati in libertà nel pomeriggio del 25 detto.

Il comando delle scuole centrali comunicherà appena possibile a questo Ministero (Gabinetto) e direttamente al comando generale della M. V. S. N. l'elenco degli ufficiali presentatisi. A corso ultimato il comando medesimo comunicherà con le stesse modalità a questo Ministero ed al comando generale della M. V. S. N. l'elenco degli ufficiali che hanno compiuto l'intero corso di istruzione, quello degli ufficiali che per varie cause avessero dovuto sospenderlo, ed una relazione sullo sviluppo del corso e sui risultati conseguiti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 16. — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiale al reparto carri armati.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1 gennaio 1926.

Per norma degli enti militari incaricati dell'invio di materiali al reparto carri armati in Roma, si avverte che, d'ora innanzi, tutte le spedizioni destinate al citato reparto dovranno essere indirizzate allo scalo ferroviario di « ROMA TIBURTINA ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 534:

A pagina 1957, depennare il capitano *Barbara* Felice, I fanteria.

Dispensa 62ª, anno 1925, circolare 610:

A pagina 2233, n. 18, seconda riga in luogo di *aumentato* leggasi *diminuito* ed alla terza riga in luogo di *diminuito* leggasi *aumentato*.

La stessa errata-corrige dev'essere apportata agli estratti della citata circolare, a pagina 12, n. 18: seconda e terza riga.

Prezzo della presente dispensa L. 1,20

(4427) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO 47 BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 2ª 1926 9 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

Ordine del giorno 7 gennaio 1926

Comunico il seguente telegramma con il quale S. E. il Primo Ministro On. MUSSOLINI, Ministro ad interim per la Guerra per la Marina e per l'Aeronautica ha espresso a S. M. il Re il profondo cordoglio di tutte le forze armate dello Stato per la morte di S. M. la Règina Madre:

« Esprimo alla M. V. il dolore profondo di tutte le
« forze armate d'Italia per il lutto che colpisce la Maestà
« Vostra, la Regale Famiglia e la Patria.

« Le insegne vittoriose che si levarono per tanti anni
« a salutare la Regalità di Margherita di Savoia si abbru-
« nano e si piegano oggi sulla salma della Prima Regina
« d'Italia ».

MUSSOLINI

Ministro della guerra, della marina e dell'aeronautica

S. M. il Re si è degnato rispondere col seguente telegramma:

« Ringrazio di cuore le forze armate d'Italia del-
« l'affettuoso pensiero a me rivolto nell'ora del dolore ».

VITTORIO EMANUELE

Il Sottosegretario di Stato — UGO CAVALLERO

SOMMARIO

ORDINE DEL GIORNO 7 gennaio 1926 . . . . *Pag.* 47

N. **17 - 7 gennaio 1926.** — DISCIPLINA MILITARE. - Appartenenza del personale dell'amministrazione della guerra ad associazioni, enti o istituti . . . . » 50

» **18 - 15 ottobre 1925.** — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1954, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali subalterni del genio . . . . » 52

» **19 - 15 ottobre 1925.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 2281 - Modificazioni ai regi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa, e 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali . . . . » 53

» **20 - 18 ottobre 1925.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1846 - Istituzione di un corpo speciale di polizia per la capitale . . . . . » 58

» **21 - 13 dicembre 1925.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2296 - Esperimenti per l'avanzamento dei capitani del R. Esercito . . . . » 65

» **22 - 13 dicembre 1925.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2297 - Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del R. Esercito . . . . » 69

23 - 24 dicembre 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 2300 - Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato. . » 75

N. 24 - 24 dicembre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2263 - Attribuzioni e prerogative del capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato . . . . *Pag.* 76

» 25 - 24 dicembre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 2264 - Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale. . » 79

» 26 - 24 dicembre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Legge n. 2301 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi . . . . » 81

» 27 - 6 gennaio 1926. — CONCORSI E GARE. —. Campionati nazionali di educazione fisica militare. . » 82

» 28 - 7 gennaio 1926. — DISCIPLINA MILITARE. — Reciprocità del saluto fra l'Esercito e gli agenti di P. S. per il servizio della Capitale . . . . » 83

» 29 - 7 gennaio 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Prontuari per il computo delle competenze » 83

» 30 - 7 gennaio 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Quaderno di caricamento delle compagnie mitragliatrici mod. 1914, carreggiate - Pubblicazione n. 1472 - Ediz. 1925 . . . . » 84

» 31 - 7 gennaio 1926. — SCUOLE MILITARI. Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente - Ufficiali ammessi ai corsi . . . . » 86

N. 32 – 7 gennaio 1926. — SCUOLE MILITARI. — Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino e presso le scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi della circolare 195 *giornale militare* 1925 . . . . *Pag.* 89

» **33 – 7 gennaio 1926.** — STATO DEGLI UFFICIALI. — Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra . . . . » 99

AVVISI . . . . » 100

ERRATA-CORRIGE . . . . » 101

Circolare N. **17.** — DISCIPLINA MILITARE. — **Appartenenza del personale dell'amministrazione della guerra ad associazioni, enti o istituti.** — (Gabinetto). — 7 gennaio 1926.

In conformità dell'art. 2 della legge 26 novembre 1925 n. 2029, tutti gli ufficiali ed i personali civili dipendenti dalle amministrazioni dello Stato sono tenuti a dichiarare se abbiano appartenuto od appartengano, anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti od istituti costituiti nel Regno o fuori ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, od i cui soci siano comunque vincolati dal segreto.

Questo Ministero si affida all'elevato senso di lealtà, che è vanto dell'ufficiale italiano e dei collaboratori civili dell'amministrazione della guerra, perchè, senza timore di sanzioni o conseguenze che non avranno luogo se non nei riguardi di coloro che, essendo caduti nell'errore, intendessero tuttavia di persistervi, ciascuno dichiari se abbia esercitato qualche attività nel campo delle associazioni di cui si occupa la legge citata. Tali dichiarazioni resteranno riservate e non verranno inserite nelle pratiche personali.

La dichiarazione scritta che ciascun ufficiale od impiegato civile rilascierà sul proprio onore, conterrà le indicazioni seguenti:

1° Grado, cognome, nome, corpo, reparto o servizio;

2° Se ed a quale delle associazioni contemplate nella legge 26 novembre 1925 n. 2029, abbia appartenuto (con particolare riferimento alla Massoneria e quale); indicando l'epoca in cui ha cessato di appartenervi;

3° Se ed a quale delle dette associazioni tuttora appartenga (indicazioni come sopra);

4° In caso di risposta positiva al 2° punto e negativa al 3°, l'interpellato dichiarerà se si impegna a non più rientrare nell'Associazione dalla quale è uscito o in altre consimili e a non più interessarsi in alcun modo nel campo di attività delle medesime.

Ciascun ufficiale in S. A. P., funzionario o impiegato civile rilascerà la propria dichiarazione su apposita scheda che riceverà per il tramite gerarchico e consegnerà al superiore dal quale disciplinarmente dipende, nell'apposita busta dopo averla chiusa. Sulla busta saranno ripetuti, possibilmente a macchina, il grado, cognome, nome e il corpo, reparto o servizio di appartenenza.

Le predette disposizioni sono da applicarsi anche ai marescialli ed ai sergenti maggiori.

I comandi di corpo d'armata e il comando generale dell'arma dei CC. RR. riceveranno da questo Ministero le schede e le buste occorrenti e ne cureranno il ritiro, una volta compilate, così da poterle trasmettere, riunite per corpo, reparto autonomo o servizio, a questo Ministero (Gabinetto) per il 31 corrente. Le buste relative agli ufficiali saranno distinte da quelle dei personali civili e dei sottufficiali.

I predetti comandi segnaleranno, nella circostanza, l'elenco degli ufficiali, personali civili e sottufficiali dipendenti che, per ragioni di forza maggiore, non abbiano potuto essere interpellati nel limite fissato; le costoro dichiarazioni dovranno seguire nel più breve termine.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 18. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 1954, riguardante il reclutamento straordinario di ufficiali subalterni del genio. — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 270, del 20 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923 n. 12, sull'ordinamento del R. Esercito e successive modificazioni;

Vista la legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del R. Esercito, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923 n. 3284, concernente la facoltà al Ministero della guerra di procedere ad un reclutamento straordinario di tenente in servizio attivo permanente nell'arma del genio;

Ritenuta la necessità di provvedere d'urgenza a coprire ulteriori vacanze nell'arma;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro delle finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il numero dei tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio, che possono essere reclutati straordinariamente, in conformità del decreto 31 dicembre 1923 n. 3284, è elevato da 150 a 180.

L'aumento così consentito è devoluto esclusivamente al trasferimento a domanda, nell'arma del genio di ufficiali subalterni in servizio attivo permanente delle varie armi e corpi, i quali rispondono ai requisiti previsti nella lettera *a)* dell'articolo 1 del predetto decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 19. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto-legge n. 2281 Modificazioni ai regi decreti 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione suprema di difesa, e 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali. — (Gabinetto). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 303, del 31 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, riguardante la istituzione del servizio degli osservatori industriali;

Visto il R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, concernente l'ordinamento della Commissione suprema di difesa;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Nostri Ministri Segretari di Stato per le finanze, per la giustizia, per i lavori pubblici e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'art. 3 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, è sostituito il seguente:

« Il Comitato deliberativo è composto come segue:

il Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;

il Duca della Vittoria, maresciallo d'Italia Armando Diaz, vice-presidente;

il Ministro per gli affari esteri, il Ministro per le colonie, il Ministro per l'interno, il Ministro per le finanze, il Ministro per la guerra, il Ministro per la marina, il Ministro per l'aeronautica, il Ministro per l'economia nazionale e il Ministro per le comunicazioni.

« Possono essere chiamati a farne parte anche altri Ministri come membri con voto deliberativo, quando si trattino questioni riflettenti la loro particolare competenza.

« Vi interverranno come membri con voto consultivo:

il capo di Stato Maggiore generale, presidente del Consiglio dell'esercito;

il capo di Stato Maggiore della Regia marina, presidente del Comitato degli ammiragli;

il capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica;

il presidente del Comitato per la mobilitazione civile (di cui al seguente art. 5).

« Il Comitato deliberativo formula le questioni sulle quali gli organi consultivi sono chiamati ad esprimere il loro parere ed emanare le decisioni concernenti i provvedimenti di carattere esecutivo.

« Organo per la notifica dei provvedimenti è la segreteria generale della Commissione suprema di difesa ».

Art. 2.

All'art. 4 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, è sostituito il seguente:

« Sono organi consultivi della Commissione suprema di difesa, ciascuno per le questioni attinenti alla rispettiva competenza:

a) il Consiglio dell'esercito (di cui all'art. 11 della legge 8 giugno 1925, n. 969);

b) il Comitato degli ammiragli (istituito con R. decreto 1° febbraio 1920, n. 156);

c) il Consiglio superiore della Regia aeronautica;

d) il Comitato per la mobilitazione civile (di cui al seguente art. 5) ».

Art. 3.

All'art. 5 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, è sostituito il seguente:

« Il Comitato per la mobilitazione civile è organo di studio e consultivo della Commissione suprema di difesa per le questioni inerenti alla utilizzazione di tutte le attività nazionali, alla predisposizione, all'organizzazione ed allo impiego delle risorse occorrenti per la guerra.

« Il Comitato risiede presso il Ministero dell'economia nazionale ed è composto:

di un presidente nominato con decreto Reale, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, e dei seguenti membri:

1° un rappresentante per ciascuno dei tre Ministeri, guerra, marina, aeronautica;

2° i direttori generali del Ministero dell'economia nazionale;

3° dieci direttori generali o capi servizio delle Amministrazioni dello Stato, delegati (permanentemente, o a volta a volta) secondo le questioni da trattare, dai Ministeri degli affari esteri, colonie, interno, giustizia ed affari di culto, finanze, istruzione pubblica, lavori pubblici, comunicazioni (uno per la marina mercantile, uno per le poste e telegrafi) e dal Commissariato per l'emigrazione;

4° undici presidenti o rappresentanti delle grandi associazioni tecniche, culturali ed economiche del Paese, nominati dal presidente del Comitato, sentite le associazioni stesse;

5° undici rappresentanti delle attività nazionali nel campo della scienza, dell'industria, dell'agricoltura e dell'economia, nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il presidente del Comitato;

6° il segretario generale della Commissione suprema di difesa.

« I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 4 e 5 durano in carica due anni; al 1° gennaio 1926 scade la metà di essi in seguito a sorteggio.

« Il Comitato può aggregarsi, per decisione del suo presidente, volta a volta, persone scelte tra i particolarmente competenti nelle questioni da trattarsi.

« Il Comitato è, per deliberazione del suo presidente, suddiviso in sezioni.

« Per lo studio e lo sviluppo delle questioni di sua competenza il Comitato fa capo ad una propria segreteria e agli organi del Ministero dell'economia nazionale, secondo le disposizioni emanate dal Ministero stesso, in accordo col presidente del Comitato.

« Il personale occorrente per il servizio di segreteria del Comitato viene proposto dal suo presidente e comandato, a sua richiesta, dai Ministeri interessati.

« Il presidente del Comitato per la mobilitazione civile fa parte di diritto del Consiglio superiore dell'economia nazionale, di cui all'art. 22 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2125 ».

Art. 4.

Il 2° comma dell'art. 6 del R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, è soppresso.

Il 3° comma dell'articolo medesimo è sostituito dal seguente:

« La segreteria generale è retta da un ufficiale superiore di Stato Maggiore del Regio esercito e vi sono addetti tre ufficiali superiori, rispettivamente comandati dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica. Essa è posta alle dipendenze disciplinari ed amministrative del Ministero della guerra ».

Art. 5.

All'art. 3 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, è sostituito il seguente:

« Il servizio degli osservatori industriali fa parte del Ministero dell'economia nazionale ed è alla diretta dipendenza del presidente del Comitato per la mobilitazione civile, per il suo speciale servizio ».

Art. 6.

Al 3° e 4° comma dell'art. 5 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, sono sostituiti i seguenti:

« I dati raccolti dovranno essere comunicati, in via riservatissima, esclusivamente alla segreteria del Comitato per la mobilitazione civile, alla quale pure incombe l'obbligo del segreto a norma del comma precedente.

« Per le comunicazioni di notizie che involgono gravi interessi delle ditte industriali, queste possono riservarsi di riferire direttamente al presidente del Comitato per la mobilitazione civile ».

Art. 7.

Al 2° comma dell'art. 6 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, è sostituito il seguente:

« Salvo che il fatto costituisca altro più grave reato, l'osservatore industriale, od altri che, appartenendo al personale dipendente dal presidente del Comitato per la mobilitazione civile, comunichi, anche ad una sola persona, le notizie fornite dalle ditte industriali, è punito con la detenzione fino a 30 mesi e con la multa sino a L. 3000 ».

Art. 8.

Al 1° comma dell'art. 7 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, è sostituito il seguente:

« Gli osservatori industriali saranno scelti fra i tenenti colonnelli, maggiori e capitani del Regio esercito e gradi corrispondenti della Regia marina e della Regia aeronautica e fra i chimici delle suddette Amministrazioni militari; e saranno ammessi allo speciale servizio con le norme che verranno emanate dalle Amministrazioni militari interessate, di concerto col Ministero dell'economia nazionale ».

Art. 9.

Al 2° comma dell'art. 10 del R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, è sostituito il seguente:

« Alle spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, riscaldamento ed illuminazione) provvederà il Ministero dell'economia nazionale, sul cui bilancio sarà inscritta la somma di L. 60.000 che verrà erogata e ripartita secondo le norme da stabilirsi dal Ministero dell'economia nazionale di concerto con quello delle finanze ».

Art. 10.

Il Ministro per l'economia nazionale provvederà a coordinare le funzioni del servizio osservatori industriali con quelle dei dipendenti organi che abbiano compiti affini.

Il Presidente del Consiglio è autorizzato ad emanare ogni altra disposizione necessaria per regolare i passaggi di attribuzioni e di compiti in conseguenza del presente decreto.

Il presente decreto avrà vigore dal giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — GIURIATI — BELLUZZO.

N. **20.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1846 - Istituzione di un corpo speciale di polizia per la capitale.** — (Gabinetto). — 18 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 255, del 2 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto legge 2 aprile 1925, n. 383, relativo alla costituzione di un corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con quelli per la guerra e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Roma un corpo speciale di polizia, cui sono affidati i servizi di pubblica sicurezza nonchè i servizi di polizia urbana, ora disimpegnati dal corpo dei vigili urbani e da quello dei guardiani dei giardini.

Esso costituisce una divisione speciale del corpo degli agenti di pubblica sicurezza istituito con R. decreto legge 2 aprile 1925, n. 383.

Art. 2.

Il corpo speciale di polizia della capitale sarà costituito di agenti in divisa e di agenti in borghese e si comporrà di 5000 uomini che saranno tratti dal corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

Di detta forza 100 uomini regolarmente inquadrati con ufficiali e sottufficiali, costituiranno un reparto a cavallo per i servizi di polizia stradale nelle passeggiate e nei giardini pubblici.

Art. 3.

La forza del corpo degli agenti di pubblica sicurezza è aumentata di 3000 uomini e di 50 ufficiali e di conseguenza l'organico stabilito dall'art. 2 del R. decreto legge 2 aprile 1925, n. 383, è modificato come segue:

Ufficiali.

Ispettore superiore	1
Ispettori di 1ª classe	6
Ispettori di 2ª classe	12
Comandanti di 1ª classe	45
Comandanti di 2ª e 3ª classe	130

Sottufficiali ed agenti.

Marescialli di 1ª classe	450
Marescialli di 2ª e 3ª classe	770
Brigadieri	950
Vicebrigadieri	1.080
Guardie scelte di pubblica sicurezza . . .	1.500
Guardie di pubblica sicurezza	9.850
Allievi	400
Totale . .	15.000

Art. 4.

Il corpo dei vigili urbani e quello dei guardiani dei giardini di Roma sono soppressi. Gli appartenenti a tali corpi, che entro 30 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, ne facciano domanda, potranno essere ammessi far parte del corpo degli agenti di pubblica sicurezza semprechè siano riconosciuti in possesso dei requisiti di condotta e di capacità.

Coloro che saranno riconosciuti idonei passeranno, entro 3 mesi dall'entrata in vigore del presente Nostro decreto legge, a far parte del corpo degli agenti di pubblica sicurezza con i gradi e con le norme che saranno fissati dal regolamento da emanarsi in esecuzione del presente decreto legge.

In attesa di tale sistemazione i vigili urbani e i guardiani dei giardini continueranno a prestare servizio secondo gli ordinamenti per essi attualmente in vigore.

Art. 5.

Gli appartenenti ai soppressi corpi municipali che non intendono far passaggio nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza o dei quali non sia stata accolta la domanda, saranno ammessi a liquidare, a carico del bilancio comunale la pensione o la indennità cui avessero eventualmente acquisito diritto, a norma dei regolamenti municipali vigenti.

Agli stessi sarà inoltre concessa una indennità di buona uscita pari a quattro mensualità di salario se aventi diritto a pensione e pari a sei mensualità di salario se aventi diritto soltanto a indennità.

A coloro che non abbiano acquisito diritto nè a pensione nè ad indennità, sarà concessa una indennità di buona uscita pari a due mensualità di salario per il primo anno o frazione d'anno di servizio, e ad una mensualità per ogni anno successivo.

I periodi di servizio successivi al primo anno saranno, agli effetti dell'indennità di buona uscita, calcolati per anno intero soltanto quando siano superiori a sei mesi.

Art. 6.

Il personale già appartenente ai soppressi corpi municipali il quale avrà fatto passaggio in quello degli agenti di pubblica sicurezza, liquiderà, a suo tempo la pensione con le norme in vigore per il corpo degli agenti di pubblica sicurezza conservando però per la quota parte di pensione riferentesi agli anni di servizio prestati alle dipendenze del Comune, il diritto a quell'eventuale migliore trattamento che sarebbe loro spettato secondo i regolamenti municipali in vigore.

La spesa per tali pensioni farà carico al bilancio del Comune per la quota parte corrispondente agli anni di servizio prestati alle dipendenze del Comune stesso e al bilancio del Ministero dell'interno per la quota parte corrispondente al successivo servizio

Le indennità di buona uscita di cui all'articolo precedente faranno carico al bilancio del Ministero dell'interno.

Art. 7.

Le disposizioni circa il reclutamento degli agenti di pubblica sicurezza contenute nel 1° e 2° comma dell'art. 7 e del 1° e 2° comma dell'art. 8 del R decreto legge 2 aprile 1925, n. 383, sono modificate nel modo seguente

1° per arruolamento diretto gli agenti di pubblica sicurezza sono reclutati tra i giovani che abbiano compiuto 20 anni di età;

2° per passaggi di militari dal Regio esercito, dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi della loro classe.

I Ministri per la guerra, per la marina e per la Regia aeronautica hanno facoltà di vietare gli arruolamenti e i passaggi nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza degli iscritti e dei militari anzidetti che siano da adibirsi o siano addetti a servizi speciali.

Gli aspiranti dovranno essere celibi e non aver superata l'età di 28 anni.

Tale limite è elevato ad anni 33 per gli ex combattenti, per gli ex carabinieri, per gli appartenenti alla M. V. S. N. per i provenienti dai soppressi corpi di polizia e per coloro che hanno appartenuto al corpo della Regia guardia di finanza e al corpo degli agenti di custodia delle carceri.

Art. 8.

Gli aspiranti provenienti dai soppressi corpi di polizia, sono nominati guardie effettive e inviati alla Scuola tecnica di polizia per compiervi un tirocinio di istruzione della durata di due mesi.

Art. 9.

Agli ufficiali che già prestano servizio nella capitale ed a quelli che vi fossero trasferiti da altre sedi sarà corrisposta, una volta tanto, a titolo di indennità di ammissione nel corpo speciale di polizia, la somma di L. 2000 agli ufficiali superiori e di L. 1600 agli ufficiali inferiori.

Art. 10.

Agli ufficiali superiori residenti nella capitale e agli ufficiali, sottufficiali, guardie scelte e guardie addetti al reparto a cavallo, sono assegnate le stesse indennità per i pari grado dell'arma dei Reali carabinieri a cavallo.

Art. 11.

All'arma dei Reali carabinieri restano affidati nella capitale, secondo gli ordinamenti ora vigenti, i servizi Reali, i servizi e scorte d'onore, i servizi di informazione, quelli di polizia militare, i servizi presso le Preture, i Tribunali e le Corti giudiziarie, quelli per l'esecuzione dei mandati di cattura, quelli di traduzione, quelli di polizia ferroviaria e quelli di ordine pubblico.

Per questi ultimi servizi sarà costituito nella capitale un comando di raggruppamento battaglioni e gruppo squadroni carabinieri Reali che avrà alle sue dipendenze i due nuclei dei carabinieri a piedi e il gruppo di squadroni che già attualmente vi prestano servizio.

L'arma dei Reali carabinieri presterà servizio di pubblica sicurezza nel territorio assegnato alle stazioni che il Ministero dell'interno, anche su proposta del Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, riterrà opportuno di istituire nella zona periferica della capitale.

Art. 12.

Con l'entrata in vigore del presente decreto legge, e a mano a mano che esso avrà attuazione, le stazioni dei carabinieri Reali che attualmente disimpegnano il servizio di pubblica sicurezza nella zona interna della capitale, verranno gradatamente soppresse e le relative caserme e quelle occupate dai rispettivi comandi di ufficiale diretto, sempre quando non occorrano all'arma per l'esecuzione dei servizi affidatile ai sensi dell'art. 11 del presente decreto-legge, passeranno al corpo speciale di polizia.

Allo stesso corpo passeranno, d'intesa col Governatorato di Roma, le caserme e i locali attualmente occupate dai vigili urbani.

Art. 13.

Con regolamento da emanarsi su proposta del Ministero dell'interno, d'intesa col Ministero delle finanze e con quello della guerra, saranno stabilite le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei servizi di polizia nella capitale, per l'ammissione e l'inquadramento nel corpo degli agenti di pubblica sicurezza dei componenti i soppressi corpi municipali, per la costituzione ed il funzionamento del reparto a cavallo e per l'esecuzione in genere del presente decreto.

Art. 14.

Tutte le disposizioni del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, in quanto non contrastino col presente decreto-legge, sono applicabili ai componenti la divisione speciale di Roma.

Art. 15.

Al completamento dei quadri di ispettore di 2ª classe e di comandante di 1ª classe sarà per la prima applicazione del presente decreto-legge provveduto con le norme contenute nell'art. 19 del R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, e nell'art. 5 del R. decreto 15 agosto 1925, n. 1555.

Art. 16.

Con separato decreto saranno fissate le norme per la ripartizione tra lo Stato ed il comune di Roma degli oneri risultanti dai precedenti articoli.

Il Ministro per le finanze è frattanto autorizzato a stanziare nel bilancio del Ministero dell'interno i fondi occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 17.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Federzoni — Volpi.

N. 21. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2296 Esperimenti per l'avanzamento dei capitani del R. Esercito. — (Gabinetto). — 13 dicembre 1925. — *Gazzetta ufficiale* n. 2, del 4 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896 n. 254; 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1925, n. 301, sull'avanzamento nell'Esercito, il regolamento per l'esecuzione e le loro successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1645;

Visti i Nostri decreti 24 gennaio 1915, n. 51; 27 gennaio 1921, n. 103; 8 febbraio 1923, n. 276, e 27 dicembre 1923, n. 2916;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti ai quali, giusta l'art. 1 del Nostro decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1645, devono essere sottoposti i capitani di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento ad anzianità si svolgeranno:

a) per i capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, secondo le norme e i programmi che risultano dagli articoli seguenti;

b) per gli altri capitani, secondo le norme e i programmi di cui ai Nostri decreti predetti.

Art. 2.

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli del ruolo tecnico d'artiglieria e quelli che compirono con risultato favorevole i corsi della Scuola di guerra) verranno sottoposti ad un esperimento, comune a tutte le armi, e ad una prova speciale d'arma.

Art. 3.

L'esperimento, comune a tutte le armi, consisterà in una manovra coi quadri della durata di 10 giorni circa, durante la quale i candidati saranno esaminati:

a) nella compilazione di ordini di operazione a tavolino, sia col solo sussidio della carta al 100.000, sia previa ricognizione del terreno;

b) nella discussione sul terreno delle disposizioni date e nella risoluzione, per iscritto ed oralmente, sempre sul terreno, di quei quesiti che la Commissione riterrà di proporre in relazione con la manovra in corso di svolgimento.

Essi dovranno anche dimostrare di avere quella conoscenza delle altre armi che è indispensabile per il buon impiego della propria.

La Commissione esaminatrice dovrà pure accertare:

a) l'attitudine e la resistenza fisica dei candidati nonchè, per le armi a cavallo, la capacità di cavalcare;

b) la capacità di compiere un proficuo lavoro mentale al termine di una fatica fisica.

Art. 4.

La prova speciale d'arma, da farsi nel giorno che verrà stabilito dal presidente della Commissione (tra quelli messi a disposizione per la manovra), consisterà, per i capitani di fanteria, cavalleria ed artiglieria, in una prova orale sui mezzi, sull'armamento (limitatamente al nostro Esercito), sul tiro e sull'impiego dell'arma, alla quale il candidato appartiene.

Per i capitani del genio la prova speciale d'arma consisterà nella trattazione, per iscritto, di due argomenti di carattere tecnico-professionale, da farsi in 2 giorni differenti, stabiliti, dal presidente della Commissione, tra quelli messi a disposizione per la manovra.

Nel primo giorno ciascun candidato dovrà compilare un progetto particolareggiato dei lavori che possono presentarsi, sia in pace, sia in guerra, al comandante del battaglione del genio o al comandante del genio di una divisione di fanteria. Il progetto dovrà essere completo in tutte le sue parti, disegni, calcoli, computo metrico, computo del materiale e del personale occorrente, organizzazione del lavoro fra le varie armi, norme esecutive del lavoro.

In particolare il tema potrà vertere sui seguenti argomenti:

Verifica di stabilità dei ponti in ferro, in legname, in muratura, in cemento armato per strade ordinarie, delle passerelle sospese; lavori di rafforzamento relativi.

Progetto di una campata di ponti di circostanza o riadattamento provvisorio di ponti distrutti (con materia di circostanza: ferro, legnami, ecc.) per il passaggio di truppe, di autocarri leggeri, di autocarri pesanti o di artiglierie da campagna e pesanti campali.

Costruzione di ricoveri, magazzini, baraccamenti, osservatori, riattamento speditivo di fabbricati in un caso concreto, apprestazione a difesa di fabbricati.

Riattamento o costruzione di un breve tronco di strada ordinaria in pianura, in terreni paludosi, in montagna, ecc. Costruzione di opere speditive di rafforzamento e di difesa delle strade dalle frane, dalle lavine, dalle valanghe, ecc. Lavori di mascheramento delle strade.

Provvista di acque potabili; sfruttamento delle sorgenti, dei fiumi, dei torrenti e delle falde freatiche; riattamento e sfruttamento di impianti idrici esistenti. Organizzazione del servizio dell'acqua.

Impiego delle teleferiche regolamentari in un caso concreto di trasporto di uomini o di materiali in montagna.

Lavori da mina: interruzione di strade, di ponti, di dighe, demolizione di fabbricati; costruzione di ricoveri in montagna.

Opere di circostanza per la sistemazione e difesa dei fiumi e torrenti: difesa di sponde, argini, dighe; riparazione provvisoria di argini; opere di protezione dei ponti.

Progetto di un caposaldo di difesa limitato ai lavori speditivi.

Nel secondo giorno ciascun candidato dovrà compilare un progetto dei collegamenti per una determinata situazione ed operazione tattica di una divisione organica di fanteria. Il progetto dovrà comprendere un grafico della rete, computo del personale e del materiale occorrenti per l'impianto e per il funzionamento, organizzazione del lavoro d'impianto e del servizio.

Il candidato per ciascuna delle due prove sceglierà un tema fra tre presentati dalla Sottocommissione.

La parte grafica dei progetti inerenti alle due prove verrà disegnata con matita a colori.

Art. 5.

Il giudizio di idoneità o non idoneità su ciascun candidato verrà espresso da una Commissione composta come segue:

un generale di corpo d'armata (o di divisione);
due generali di brigata;
due colonnelli o tenenti colonnelli di fanteria;
due colonnelli o tenenti colonnelli di cavalleria;
due colonnelli o tenenti colonnelli di artiglieria;
due colonnelli o tenenti colonnelli del genio.

Durante gli esperimenti, la Commissione potrà suddividersi in Sottocommissioni, ma, per esprimere il giudizio definitivo su ciascun candidato, dovrà riunirsi in seduta plenaria.

Secondo disposizioni che saranno emanate, volta per volta, dal Ministero, i candidati potranno essere chiamati agli esperimenti, anche successivamente, in vari gruppi.

Potrà pure essere variata, per ciascun gruppo, la sede degli esperimenti e la composizione della Commissione.

Art. 6.

I giudizi previsti dal presente decreto saranno pronunziati in seguito a votazione a scrutinio segreto con le modalità previste dai paragrafi 15 e 16 del regolamento per l'esecuzione della legge d'avanzamento, approvato con Nostro decreto 21 luglio 1907, n. 626.

Le votazioni saranno valide ove ad esse partecipino almeno i due terzi dei membri delle Commissioni sperimentatrici.

Art. 7.

L'art. 9 del Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276, e l'articolo 2 del Nostro decreto 27 dicembre 1923, n. 2916, sono abrogati.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 11 settembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 22. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2297 - Esperimenti per l'avanzamento dei tenenti colonnelli del R. Esercito. — (Gabinetto). — 13 dicembre 1925. — *Gazzetta ufficiale* 2, del 4 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254; 8 giugno 1923, n. 602, e 21 marzo 1915, n. 301, sull'avanzamento nell'Esercito, il regolamento per l'esecuzione e le loro successive modificazioni;

Visto il Nostro decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1645;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti ai quali, secondo l'art. 3 del Nostro decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1645, devono essere sottoposti i tenenti colonnelli di tutte le armi e di tutti i corpi aspiranti all'avanzamento, si svolgeranno secondo le norme ed i programmi che risultano dagli articoli seguenti.

Art. 2.

I tenenti colonnelli dell'arma dei carabinieri Reali dovranno:

1° esercitare, per un mese almeno, il comando di una legione territoriale sotto la diretta vigilanza del generale comandante del gruppo e del colonnello comandante titolare della legione, il quale, però, conserverà la responsabilità dell'andamento del servizio della legione.

Durante tale esperimento i tenenti colonnelli dovranno anche dar prova di conoscere tutte le operazioni che un comando di legione deve compiere per la mobilitazione dei riparti dell'arma, e di sapersi valere del cavallo nelle varie contingenze del servizio;

2° sostenere, dinanzi alla Commissione di seguito indicata, una discussione orale su argomenti di carattere generale dalla Commissione stessa proposti e riflettenti: l'ordinamento dell'arma; il funzionamento amministrativo e disciplinare delle legioni; lo speciale servizio dell'arma; l'impiego di essa in tempo di pace per i compiti di istituto ed in tempo di guerra presso i comandi delle grandi unità mobilitate. La Commissione medesima dovrà fare altresì discutere dai candidati questioni di carattere militare e sociale che diano la possibilità di giudicare circa il corredo di cognizioni che i tenenti colonnelli sottoposti ad esperimento hanno acquisito per comprendere intimamente ed intelligentemente applicare le norme dei regolamenti e delle leggi inerenti allo speciale servizio dell'arma.

Il giudizio sugli esperimenti pratici di comando, di cui al n. 1, verrà espresso da una Sottocommissione così composta:

comandante in 2° dell'arma dei carabinieri Reali;

comandante del gruppo e colonnello comandante la legione, sotto la vigilanza dei quali si è compiuto l'esperimento di comando di legione.

La discussione orale, di cui al n. 2, avverrà dinanzi ad una Commissione così composta:

comandante generale dell'arma;

comandante in 2°;

un generale di brigata comandante di gruppo.

Detta Commissione, tenendo presente il giudizio della Sottocommissione, emetterà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascuno dei candidati.

Art. 3.

I tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (esclusi quelli del ruolo tecnico), genio e dei corpi sanitario e di commissariato, dovranno prendere parte ad una manovra coi quadri della durata di 15 giorni circa, sotto la direzione di un generale di esercito o di uno dei generali designati per il comando di una armata in guerra da indicarsi, volta per volta, dal Ministero della guerra.

Di massima, durante la manovra, i tenenti colonnelli da esperimentarsi costituiranno i quadri dell'arma o servizio rispettivo per quei comandi, o per quelle funzioni, che in guerra possono spettare ad un colonnello.

I quadri per i comandi delle unità superiori saranno costituiti da ufficiali generali designati dal Ministero e messi a disposizione del direttore della manovra, al quale è devoluta la più ampia facoltà circa la composizione dei partiti e le modalità della manovra.

Qualora il numero dei tenenti colonnelli da sottoporre ad esperimento fosse considerevole, il Ministero potrà stabilire che i tenenti colonnelli medesimi siano divisi in gruppi da chiamare successivamente all'esperimento.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità per i tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio verrà espresso da una Commissione composta come segue:

direttore della manovra;

ufficiali generali addetti alla direzione;

comandante del partito ed ufficiali generali alle cui dipendenze il candidato partecipò alla manovra.

Per i tenenti colonnelli dei corpi sanitario e di commissariato tale giudizio verrà espresso dalla stessa Commissione e dalla Sottocommissione di cui all'art. 5 giusta quanto è detto nell'articolo medesimo.

Art. 4.

I tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria dovranno:

a) sostenere una discussione orale su argomenti di cultura generale artiglieristica del ramo combattente davanti alla Commissione di cui appresso;

b) determinare per iscritto il programma e le modalità d'esecuzione di una esperienza di poligono che verrà loro proposta; seguire l'esperienza, analizzare i risultati e trarne le conclusioni;

c) visitare uno stabilimento industriale nazionale specializzato in lavori di materiali d'artiglieria e compilare una relazione sulla visita fatta.

Detta relazione e la prova di cui alla lettera *b*) verranno discusse davanti alla Commissione sottosegnata, la quale, tenuto conto della discussione di cui al capoverso *a*), pronuncierà il giudizio di idoneità o di non idoneità su ciascun candidato.

La Commissione sarà così composta:

generale a disposizione per l'arma di artiglieria;

generale di divisione direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria;

i due generali addetti alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria.

Art. 5.

I tenenti colonnelli del corpo sanitario, oltre a partecipare alla manovra di cui all'art. 3, dovranno compiere l'esame di un caso clinico a scopo medico-legale e redigere al riguardo una relazione.

I candidati avranno facoltà di scegliere il caso nella specialità di medicina o chirurgia.

La Sottocommissione per tale esame clinico sarà costituita come segue:

generale medico capo;

generali medici ispettori di sanità militare.

Detta Sottocommissione si riunirà poi in seduta plenaria con la direzione della manovra di cui all'art. 3 e, dopo aver riferito in merito al risultato dell'esame clinico, parteciperà con questa alla votazione circa la idoneità o non idoneità del candidato.

I tenenti colonnelli del corpo di commissariato, oltre a partecipare alla manovra di cui all'art. 3, dovranno svolgere, in sei ore, un tema scritto su questioni relative ai servizi di commissariato in pace ed in guerra.

Il tema sarà esaminato dalla Sottocommissione di cui appresso, davanti alla quale i candidati saranno poi chiamati a discuterlo oralmente. E' fatta facoltà alla Sottocommissione medesima di interrogare i candidati su tutti quegli argomenti, relativi al proprio servizio, che riterrà del caso.

La Sottocommissione sarà così costituita:

generale commissario;

due colonnelli commissari.

Per il giudizio sulla idoneità o non idoneità dei candidati si seguiranno le stesse norme stabilite per i tenenti colonnelli medici.

Art. 6.

I tenenti colonnelli del corpo di amministrazione dovranno svolgere per iscritto, in sei ore, un tema in materia di amministrazione e contabilità generale e speciale militare.

Tale tema verrà esaminato dalla Commissione sottosegnata, davanti alla quale, i candidati saranno poi chiamati a discuterlo oralmente. E' fatta facoltà alla Commissione medesima di interrogare i candidati su tutti quegli altri argomenti di amministrazione e contabilità generale, relativi al proprio servizio, che riterrà del caso.

Detta Commissione sarà così costituita:

generale commissario;
un colonnello in servizio di Stato Maggiore;
un colonnello di amministrazione.

Art. 7.

I tenenti colonnelli del corpo veterinario dovranno svolgere per iscritto due temi (sei ore per ciascun tema) sui seguenti argomenti:

a) zootecnia, ispezione delle carni macellate e dei foraggi, legislazione e giurisprudenza veterinaria, servizio veterinario in pace ed in guerra;

b) igiene, profilassi e polizia sanitaria-veterinaria.

I due temi verranno discussi davanti alla Commissione di cui appresso.

La durata della discussione sarà lasciata in facoltà della Commissione stessa, la quale sarà così composta:

colonnello capo dell'ufficio veterinario;
un colonnello veterinario da designarsi dal Ministero della guerra fra quelli non in servizio attivo permanente;
un professore ordinario di zooiatria in una scuola superiore di veterinaria.

Art. 8.

La sede per gli esperimenti, di cui agli articoli precedenti, sarà di massima, quella dei presidenti delle Commissioni, salvo che sia diversamente disposto dal Ministero, cui è riservata altresì la facoltà di variare la composizione delle Commissioni stesse ove non fosse possibile attenersi alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 9.

Tutti i giudizi previsti dal presente decreto saranno pronunciati in seguito a votazione a scrutinio segreto con le modalità di cui ai paragrafi 15 e 16 del regolamento per la esecuzione della legge sull'avanzamento, e dovranno essere concretati con la formola seguente: « ha subìto l'esperimento prescritto dal R. decreto-legge 11 settembre 1925, numero 1645, ed è stato dichiarato idoneo (o non idoneo) ».

Art. 10.

I Nostri decreti 28 luglio 1913, n. 910; 22 ottobre 1914, n. 1229; l'art. 2 del Nostro decreto 27 gennaio 1921, n. 103; gli articoli 1 e 2 del Nostro decreto 8 febbraio 1923, n. 276; l'art. 1 del Nostro decreto 27 dicembre 1923, n. 2916, e il Nostro decreto 8 marzo 1924, n. 479, restano abrogati.

Il presente decreto ha vigore dal giorno 11 settembre 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 23. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 2300 - Dispensa dal servizio dei funzionari dello Stato.** — (Gabinetto). — 24 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 2, del 4 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Fino al 31 dicembre 1926 il Governo del Re ha facoltà di dispensare dal servizio, anche all'infuori dei casi preveduti dalle leggi vigenti, i funzionari, impiegati ed agenti di ogni ordine e grado civili e militari, dipendenti da qualsiasi Amministrazione dello Stato, che, per ragioni di manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di un fedele adempimento dei loro doveri o si pongano in condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo.

La dispensa è pronunciata con decreto Reale, su proposta del Ministro competente.

Quando si tratta di funzionari o ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica di grado superiore al 6°, di magistrati dell'ordine giudiziario o amministrativo o di professori stabili delle Regie università e dei Regi istituti superiori, è necessaria la deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 2.

I funzionari, impiegati ed agenti, dispensati dal servizio a norma dell'art. 1 sono ammessi a liquidare la pensione che loro compete in conformità delle disposizioni vigenti. Tuttavia il numero degli anni di servizio necessari per la liquidazione della pensione è ridotto a quindici.

Coloro che non abbiano un numero di anni di servizio sufficienti per il diritto a pensione, conseguiranno un'indennità pari a tanti dodicesimi dello stipendio quanti sono gli anni di servizio, con un minimo di cinque mensilità di stipendio.

Tale indennità sostituisce, ad ogni effetto, quelle stabilite dalla legge sulle pensioni civili e militari e da qualsiasi altra legge.

Art. 3.

Contro il provvedimento di cui all'art. 1 è ammesso soltanto il ricorso per incompetenza o violazione di legge al Consiglio di Stato o in via straordinaria al Re, escluso ogni altro gravame in sede amministrativa o giudiziaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

N. 24. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 2263 — Attribuzioni e prerogative del capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato.** — (Gabinetto). — 24 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 301, del 29 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il potere esecutivo è esercitato dal Re per mezzo del suo

Governo. Il Governo del Re è costituito dal Primo Ministro Segretario di Stato e dai Ministri Segretari di Stato.

Il Primo Ministro è Capo del Governo.

Art. 2.

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato è nominato e revocato dal Re ed è responsabile verso il Re dell'indirizzo generale politico del Governo.

Il decreto di nomina del Capo del Governo Primo Ministro è controfirmato da lui, quello di revoca dal suo successore.

I Ministri Segretari di Stato sono nominati e revocati dal Re su proposta del Capo del Governo Primo Ministro. Essi sono responsabili verso il Re e verso il Capo del Governo di tutti gli atti e provvedimenti dei loro Ministeri.

I Sottosegretari di Stato sono nominati e revocati dal Re, su proposta del Capo del Governo di concerto col Ministro competente.

Art. 3.

Il Capo del Governo Primo Ministro dirige e coordina l'opera dei Ministri, decide sulle divergenze che possono sorgere tra di essi, convoca il Consiglio dei Ministri e lo presiede.

Art. 4.

Il numero, la costituzione e le attribuzioni dei Ministeri sono stabilite per decreto Reale, su proposta del Capo del Governo.

Con Regio decreto può essere affidata al Capo del Governo la direzione di uno o più Ministeri. In tal caso con suo decreto egli può delegare al Sottosegretario di Stato parte delle attribuzioni del Ministro.

Art. 5.

Il Capo del Governo fa parte del Consiglio per la tutela o la cura delle persone della Famiglia Reale ed esercita le funzioni di notaio della Corona.

Egli è altresì, di diritto, segretario dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Art. 6.

Nessun oggetto può essere messo all'ordine del giorno di una delle due Camere, senza l'adesione del Capo del Governo.

Il Capo del Governo ha facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia rimessa in votazione quando siano passati almeno tre mesi dalla prima votazione. In questo caso si procede, senza discussione, alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto. Qualora, insieme alla richiesta di rinnovazione della votazione, siano stati dal Governo presentati emendamenti, l'esame e la discussione della proposta sono limitati agli emendamenti, e quindi si procede alla votazione della proposta di legge a scrutinio segreto.

Il Capo del Governo ha altresì facoltà di richiedere che una proposta di legge, rigettata da una delle due Camere, sia egualmente trasmessa all'altra e da questa esaminata e messa ai voti.

Quando una proposta di legge già approvata da una delle due Camere, sia approvata dall'altra con emendamenti, il nuovo esame e la nuova discussione, davanti alla Camera, alla quale la proposta è rinviata, sono limitati agli emendamenti, dopo di che si procede senz'altro alla votazione a scrutinio segreto della proposta di legge.

Art. 7.

Il Capo del Governo, finchè è in carica, precede nelle pubbliche funzioni e nelle cerimonie ufficiali, i cavalieri dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata.

Egli gode sul bilancio dello Stato, di un annuo assegno per spese di rappresentanza, da determinarsi per decreto Reale.

Art. 8.

Il Capo del Governo designa, di volta in volta, il Ministro che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Art. 9.

Chiunque commette un fatto diretto contro la vita, l'integrità o la libertà del Capo del Governo è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni, e, se consegue l'intento, con l'ergastolo.

Chiunque con parole od atti offende il Capo del Governo è punito con la reclusione o con la detenzione da sei a trenta mesi e con la multa da L. 500 a L. 3000.

Art. 10.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 25. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 2264 - Conversione in legge del R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale.** - (Gabinetto). — 24 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 301, del 29 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 24 settembre 1923, n. 2072, concernente le norme per l'uso della bandiera nazionale con le modificazioni risultanti dal testo seguente:

Art. 1.

La bandiera nazionale, è formata da un drappo di forma rettangolare interzato in palo, di verde, di bianco e di rosso.

col bianco coronato dallo stemma Reale, bordato d'azzurro.

Il drappo deve essere alto due terzi della sua lunghezza, e i tre colori vanno distribuiti nell'ordine anzidetto e in parti eguali, in guisa che il verde sia aderente all'inferitura.

La bandiera di Stato, da usarsi nelle residenze dei Sovrani e della Reale Famiglia, nelle sedi del Parlamento, delle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero e degli uffici governativi, ha lo stemma sormontato dalla corona Reale.

Art. 2.

Per le bandiere nazionali usate dal Regio esercito, dalla Regia marina, dalla Regia aeronautica, come per quelle usate dalla marina mercantile e dagli Enti che ne ebbero disciplinato l'uso da apposite disposizioni, nulla è innovato alle prescrizioni ora vigenti.

Art. 3.

Le bandiere nazionali degli Enti pubblici locali hanno lo stemma senza corona, e con la bordatura azzurra.

Art. 4.

Gli Enti pubblici locali possono fare uso soltanto della bandiera nazionale e dei vessilli e gonfaloni tradizionali propri degli Enti, purchè questi siano accompagnati alla bandiera nazionale, che avrà sempre il posto d'onore, a destra o in alto.

L'autorità governativa può ordinare, secondo le consuetudini del Regno, che sui pubblici edifici delle Provincie, dei Comuni e degli Enti riconosciuti o vigilati dallo Stato sia esposta la bandiera nazionale.

In caso di trasgressione, il Prefetto provvederà a termini di legge.

Art. 5.

In segno di lutto le bandiere degli edifici e quelle con sistemazione fissa devono essere tenute a mezz'asta; potranno anche avere due strisce di velo nero adattate all'estremità superiore dell'inferitura. Queste strisce sono obbligatorie invece per le bandiere che vengono portate nelle pubbliche cerimonie funebri.

Art. 6.

Nei festeggiamenti e nelle pubbliche funzioni la bandiera nazionale o di Stato deve avere la precedenza sopra tutti gli altri emblemi civili.

Art. 7.

Ferme rimanendo le norme e consuetudini di diritto internazionale per l'uso delle bandiere da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari estere, nessuno, cittadino o straniero, potrà nel Regno esporre bandiere di altri Stati, se non accompagnate alla bandiera italiana che occuperà sempre il posto d'onore, a destra, o in mezzo se le bandiere straniere sono più di una.

In caso di trasgressione l'autorità di pubblica sicurezza provvederà alla immediata rimozione della, o delle bandiere ed i colpevoli saranno puniti con multa da L. 1000 a 5000

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 26. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Legge n. 2301 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.** — (Gabinetto). — 24 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 2, del 4 gennaio 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i seguenti decreti-legge:

Omissis.

Ministero della guerra:

3 giugno 1924, n. 1216, riflettente la nomina a sottotenente medico di complemento o di riserva degli aspiranti medici laureati in medicina e chirurgia.

Omissis.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 24 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Omissis.

MUSSOLINI.

N. 27. — CONCORSI E GARE. — **Campionati nazionali di educazione fisica militare.** — (Gabinetto del ministro). — 6 gennaio 1926.

Le gare nazionali di addestramento ippico che avranno luogo a Roma, nella seconda decade di aprile del corrente anno, comprenderanno soltanto il campionato del cavallo d'arme, il campionato sottufficiali, la gara per pattuglie reggimentali e la gara per squadre mitragliatrici leggere di cavalleria.

Le date indicate dal n. 37 del Capo III della circolare 640 *giornale militare* 1925 per la presentazione e per le prove del campionato sottufficiali e della gara per squadre mitragliatrici leggere vengono ritardate di un giorno ciascuna, rimanendo invariate quelle stabilite per la gara per pattuglie reggimentali e per il campionato del cavallo d'arme.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 28. — DISCIPLINA MILITARE. — **Reciprocità del saluto fra l'Esercito e gli agenti di P. S. per il servizio della Capitale.** — (Gabinetto). — 7 gennaio 1926.

Con R. decreto-legge n. 1846 del 18 ottobre 1925, è stata istituita una Divisione speciale di agenti di P. S. per il servizio della Capitale i cui componenti indossano di regola l'uniforme.

L'organizzazione militare che caratterizza il nuovo Corpo e l'importanza della sua funzione rendono necessario che fra l'Esercito ed il Corpo stesso si formino e si rassodino vincoli di salda solidarietà allo scopo di rendere reciproca, per i fini comuni, una perfetta collaborazione.

Viene pertanto stabilito l'obbligo reciproco tanto del saluto tra gli ufficiali ed i militari isolati del R. Esercito ed i componenti del nuovo Corpo, quanto degli onori prescritti dal regolamento per il servizio territoriale del R. Esercito, nei riguardi dei reparti inquadrati, delle sentinelle e delle guardie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 29. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Prontuari per il computo delle competenze.** — (Ragioneria e Direzione generale servizi amministrativi). — 7 gennaio 1926.

Con riferimento alla nota apposta al n. 4 della circolare 377 c. a., avvertesi che sono in corso di pubblicazione i prontuari per il computo di tutte le competenze (assegni ed indennità) in tre distinti fascicoli e cioè:

FASCICOLO I: *Assegni ed indennità degli ufficiali di tutte le armi e corpi.*

FASCICOLO II: *Assegni ed indennità per i sottufficiali e militari di truppa di tutte le armi e corpi* (esclusi i carabinieri reali).

FASCICOLO III: *Assegni ed indennità per i sottufficiali e militi dell'Arma dei CC. RR.*

I detti prontuari dovranno essere chiesti direttamente da ogni comando, corpo ed ufficio all'Ufficio pubblicazioni di questo Ministero, nella quantità strettamente necessaria, per ciascun fascicolo, pagandone il relativo importo, che è di L. 1.50 per ogni fascicolo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 30. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Quaderno di caricamento delle compagnie mitragliatrici mod. 1914, carreggiate — Pubblicazione n. 1472 Ediz. 1925.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 7 gennaio 1926.

E' stato pubblicato il « Quaderno di caricamento delle compagnie mitragliatrici mod. 1914, carreggiate » - Pubblicazione n. 1472, che unitamente alla prima serie di aggiunte e varianti, per cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, sarà distribuito come qui di seguito viene indicato:

S. E. Primo Aiutante di Campo di S. M. il Re	Copie N.	1
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	»	3
Segreteria di S. E. il Capo dello Stato Maggiore generale	»	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto di S. E. il Ministro	»	2
Stato Maggiore R. Esercito	»	25
Direzione generale artiglieria e automobilismo	»	10
Direzione generale del genio	»	1
Direzione generale servizi logistici	»	1
Ispettorato ippico	»	1
Ministero della marina: Ufficio del Capo di S. M.	»	1
Ministero delle colonie: Ufficio militare	»	5
Ministero delle finanze: Provveditorato generale dello Stato	»	2
Comandi designati di armata	»	2
Comando di corpo d'armata	»	2
Comando generale dell'arma dei CC. RR.	»	2
Comando generale della R. guardia di finanza	»	2
Comandi di divisione di fanteria	»	2

Ufficio del generale a disposizione:		
per l'arma di artiglieria	Copie N.	2
per l'arma del genio	»	2
per l'arma di cavalleria	»	2
per le truppe alpine	»	2
per i bersaglieri	»	2
Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria .	»	2
Comando della scuola di guerra	»	2
Comando delle scuole centrali militari . . .	»	2
Comando dell'accademia militare di fanteria e cavalleria	»	2
Comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	»	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata . .	»	2
Comandi di brigata granatieri e fanteria . . .	»	2
Comandi di raggruppamento alpino	»	2
Comandi di brigata di cavalleria	»	2
Comando della scuola centrale di fanteria . . .	»	2
Comando della scuola centrale di artiglieria . .	»	1
Comandi della S. A. U. C. e A. S. . . .	»	1
Comandi dei reggimenti granatieri e fanteria di linea (3 per il comando di reggimento, 1 per il comando deposito, 2 per i comandi battaglione, 1 per ciascuna compagnia mitragliatrici)	»	8
Comandi dei reggimenti bersaglieri . . .	»	2
Comandi dei reggimenti alpini	»	2
Direzioni di artiglieria di Torino, Brescia, Verona Venezia, Trieste, Piacenza	»	4
Direzioni di artiglieria di Roma, Napoli, Taranto, Messina e sezione autonoma La Maddalena	»	2
Arsenale R. Esercito di Torino	»	2
Arsenale R. Esercito di Napoli	»	2
Officina di artiglieria R. Esercito di Torino . .	»	2
Officina di artiglieria R. Esercito Piacenza .	»	2

Gli altri comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione di cui trattasi possa eventualmente interessare, possono richiederla, a pagamento, al predetto ufficio pubblicazioni militari che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare, con relative aggiunte e varianti, è di L. 1.40.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 31. — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari di completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente - Ufficiali ammessi ai corsi. — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 gennaio 1926.

A senso delle disposizioni contenute nella circolare 335 *giornale militare* 1923, e nella circolare 156 *giornale militare* 1924, si comunicano i nomi degli ufficiali di artiglieria e genio ammessi ai corsi straordinari di completamento della cultura tecnico professionale. Detti ufficiali si faranno seguire dal cavallo e dal rispettivo attendente con le modalità di cui alla circolare 532 del *giornale militare* 1924.

Ufficiali frequentatori che debbono compiere il 2º periodo di corso della scuola di applicazione.

Dovranno presentarsi il mattino del giorno 30 agosto 1926 al Comando dell'accademia militare artiglieria e genio in Torino:

Capitano DE RANIERI Delfo, 7 campagna.
» FALCONE Oruno, Ufficio del gen. a disp. per l'arma di artiglieria.
» FANO Mario, comando divisione militare Padova.
» LERA Agostino, 1 pesante.
» MASSERANO Guido, 3 montagna.
Tenente NAZARI Icilio, 7 pesante (M).
Capitano RICHIERI Lorenzo, comando corpo armata Palermo.
» RAJOLA PESCARINI Antonio, Direzione artiglieria Napoli
» SERVENTI Stefano, Direzione artiglieria Piacenza.

Ufficiali frequentatori che debbono compiere entrambi i periodi di corso della scuola di applicazione.

Dovranno presentarsi il mattino del giorno 14 gennaio 1926 al Comando dell'accademia militare artiglieria e genio in Torino:

Capitano ALATI Aristide, 9 pesante campale.
» ALIMENTI Renato, 8 raggruppamento genio.
» ALMICI Ugo, comando divisione militare Trento.
» AMIONE Carlo, 1 raggruppamento genio.
» ARGAN Giovenale, 1 pesante.
» ASTRALDI Stefano, 2 pesante.
Tenente ARCAMONE Mario, 10 campagna.

Capitano BARTOLANI Giuseppe, 7 pesante campale.
» BONELLI Federico, 3 pesante campale.
Tenente BAZAN Gaspare, uff. gen. a disp. per l'artiglieria.
» BENZO Federico, comando corpo armata Bologna.

Capitano CATANEO Amedeo, 6 artiglieria pesante.
» CAMBRIA Vittorio, comando corpo armata Palermo.
» CHIELI Menotti, comando divisione militare Alessandria
» COMERRO Mario, officina artiglieria R. E. Torino.
Tenente CANIZZO Vito, 13 pesante campale.
» CAVICCHIOLI Nunzio, scuola A. U. C. A. S. Modena.
» COPPOLA Alberto, 4 pesante.
» CASSARA' Vincenzo, reggimento ferrovieri.

Capitano DALLE MOLLE Giovanni, 8 campagna.
» D'AMBROGIO Arcangelo, 8 raggruppamento genio.
» D'AULISIO GARIGLIOTA Corrado, Min. guerra (Direz. generale genio).
» DE ANGELIS Mario, direz. sup. costruz. art.
» DE DOMINICIS Augusto, 1 montagna.
» DE LEO Rosario, 10 pesante (C).
» DEL MONTE Aldo, Scuola centrale artiglieria.
» DE MATTEIS Vincenzo, 8 contraerei.
» D'EVANT Alessandro, comando art. corpo armata Palermo
» DROMMI Ernesto, 17 campagna.
Tenente DE FONZO Guido, 8 contraerei.
» DI FERRANTE Vincenzo, polverificio R. E. sul Liri.
Tenente DONATI Lodovico, 19 campagna.

Capitano FALCONE Bruto, 13 campagna.
» FAVILLA Matteo, 7 raggruppamento genio.
» FERRARI Giovanni, 2 pesante.
» FIORE Rinaldo, 5 campagna.
» FOA' Aldo, polverificio R. E. sul Liri.

Capitano GANDINI Aldo, Ministero guerra.
» GENTILE Mario, 8 pesante campagna.
» GERLERI Umberto, 1 montagna.
» GHEORGHITSI Elia, direzione artiglieria Verona.
» GHIRINGHELLI Giuseppe, 2 pesante campale.
» GIRALDI Ugo, istituto geografico militare.
» GRANDE Ferruccio, comando art. corpo armata Firenze.
» GRASSO Augusto, 3 raggruppamento genio.
Tenente GENTILE Gaetano, reggimento ferrovieri.
» GHELARDONI Luigi, scuola centrale artiglieria.

Capitano IAPPELLI Pasquale, 8 pesante campale.

Capitano LUCINI Bruto, 2 pesante campale.
» LUCISANO Alessandro, comando art. corpo armata Torino.
» LUMIA Fausto, 7 pesante campale.
Tenente LICASTRO Geniale, servizio chimico militare.

Capitano MATTIOLI Enrico, comando corpo armata Roma.
» MARINI Silvio, 21 campagna.
» MAZZA Ferdinando, officina artiglieria R. E. Torino.
» MAZZONI Gennaro, 3 montagna.
» MELITA Giuseppe, 16 campagna.
» MIGLIORANZI Alberto, ass. off. costruz. art. Roma.
» MOLINARI Giuseppe, comando divisione militare Bologna.

Capitano NELLI Alessandro, Ministero guerra.
» NOVELLI Ivan, 1 campagna.

Capitano OTTONE Luigi, 23 campagna.
Tenente ONORATI Lamberto, 6 pesante (M).

Capitano PIACENZA Guido, comando divisione militare Torino
» PERIA Italo, sez. aut. art. La Maddalena.
» PIANA Giuseppe, direzione artiglieria Verona.
» PIPINO Enrico, Ministero guerra.
» POLACCO Giuseppe, 6 campagna.
Tenente PALERMO Domenico, 25 campagna.
» PARISI Saverio, 22 campagna.
» PONTICELLI Renato, 25 campagna.

Capitano RE Giovanni Carlo, comando corpo armata Milano.
Tenente RE Ignazio, 22 campagna.
» RIJTANO Angelo, 3 pesante (M).
Capitano SCUTERINI Edgardo, 9 campagna.
Tenente SALA Alessandro, pirotecnico R. E. Capua.
» SERRA Luigi, 5 pesante.

Capitano TARICCO Cesare, 25 campagna.
» TIRINDELLI Achille, 5 campagna.
Tenente TATTI Edmondo, 1 pesante.
» TROMBY Giovanni, 11 pesante campale.

Capitano VIALARDI Carlo, 5 campagna.
Tenente VOZZA Cosmo, 3 pesante (M).
» VALENZA Vincenzo, 3 campagna.
» VESPIGNANI Ernesto, 8 raggruppamento genio.

Tenente ZANOBI Romolo, 8 pesante (M).
» ZINGALES Guido, comando art. corpo armata Palermo.

Ufficiali non frequentatori che debbono compiere entrambi i periodi di corso della scuola di applicazione.

Dovranno presentarsi il mattino del giono 26 maggio 1926 al Comando dell'accademia militare artiglieria e genio in Torino:

Capitano CONSOLI Giuseppe, Ministero guerra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 32. — SCUOLE MILITARI. — **Elenco degli allievi ammessi ai corsi per il reclutamento di ufficiali in S. A. P. presso le accademie militari di Modena e di Torino e presso le scuole di sanità militare di Firenze e di applicazione di cavalleria di Pinerolo ai sensi della circolare 195 *giornale militare* 1925.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 gennaio 1926.

Con riferimento alla circolare 195 *giornale militare* 1925 si pubblicano qui di seguito i nomi degli allievi ammessi nelle accademie militari e nelle altre scuole di reclutamento per gli ufficiali in S. A. P.:

ACCADEMIA MILITARE DI MODENA

1. — *Corso di fanteria.*

1. Sottotenente FERRO Giovanni.
2. » CECCHINI Roberto.
3. » FALCONI Folco.
4. » GAVINELLI Mario.
5. » FEDELI Vincenzo.
6. » DEGLI ODDI Sforza.
7. » DALL'OSSO Andrea.
8. » ZARDO Antonio.
9. » ATTISANO Ettore.
10. » TESSITORE Edoardo.
11. » ALFONSO Sebastiano.

12. Sottotenente FRASCA Giuseppe.
13. » FANTINI Ernesto.
14. » PUNZO Biagio.
15. » RAFFAELLI Romualdo.
16. » TSCHON Giuseppe.
17. » DEBOVE Augusto.
18. » GRAZIANI Giuseppe.
19. » SIANO Francesco.
20. » DE SAULPAINT Amedeo.
21. » DRAGO Luciano.
22. » VIAPPIANI Vivaldo.
23. » BRUNO Pietro.
24. » SENATORE Aldo.
25. » CAPITANI Mario.
26. » DE MATTEIS Oronzo.
27. » GRACEFFA Pietro.
28. » SALUSTRI Ernesto.
29. » GIANNATELLI Giuseppe.
30. » FUMO Raffaele.
31. » CALVINO Lorenzo.
32. » BRAGHETTI MONTORSELLI Giuseppe.
33. » DE BONIS Egidio.
34. » GODUTI Ettore.
35. » BOI Luigi.
36. » GUALDI Annibale.
37. » RICCIUTI Enrico.
38. » VERCESI Antonino.
39. » PERANI Alessandro.
40. » MARIANI Alberto.
41. » CHIARAMELLO Giovanni Battista.
42. » CAPUTO Omero.
43. » PORZIO Corrado.
44. » SALLUSTIO Giovanni Battista.
45. » MAZZEO Pasquale.
46. » MORGANI Renzo.
47. » HELZEL Alberto.
48. » STUCCHI Mario.
49. » MONARCA Romano.
50. » DA CASTO Pier Luigi.
51. » ZANGRILLO Erasmo.
52. » MIKSCHICZEK Silvano.
53. » MAYER Giuseppe.
54. » PARAVIZZINI Sebastiano.
55. » NONIS Francesco.
56. » UBALDI Carlo.
57. » PAPACCIO Antonio.
58. » CALO' Renato.
59. » SCARANELLO Romeo.
60. » FIORENTINO Luigi.
61. » ALOIA Giuseppe.
62. » SCIALLO Agostino.
63. » FIORAMONTI Angelo.

64. Sottotenente SARACENI Francesco.
65. » PIPITONE Giovanni.
66. » CAREDDU Efisio.
67. » LEONETTI Mario.
68. » CELI Giovanni.
69. » BIANCO Francesco.
70. » DELLA PERUTA Vittorio.
71. » RONCOLINI Osvaldo.
72. » BAGLIVO Pasquale.
73. » TROGU Ernesto.
74. » RUNGINI Amedeo.
75. » CARMENINI Michele.
76. » RUGGINI Raffaello.
77. » GIOE' Giuseppe.
78. » TARABINI Manfredo.
79. » RONCHI Carlo.
80. » CARLINI Pietro.
81. » LOCCI Torquato.
82. » TROMBOTTO Michele.
83. » LONGOBARDO Santi.
84. » BERNIERI Mario.
85. » FAMELI Domenico.
86. » CACCAVALE Raffaele.
87. » ALTERIO Michele.
88. » REALE Domenico.
89. » FIORE Vittorio.
90. » GAGLIANO CAPUTO Ignazio.
91. Serg. A. U. VITALI Fortunato.
92. Sottotenente MISTRETTA Antonio.
93. » DALLA VALLE Emilio.
94. » TOMMASI Michelangelo.
95. » MANCONI Antonio.
96. » DAGNÀ Ettore.
97. » PARISI Carmelo.
98. » DE MARCO Aldo.
99. » PISTOLA Adriano.
100. » VIGNA Luigi Gino.
101. » VALENTE Enrico.
102. » CAMASSA Giuseppe.
103. » CERAMI Calogero.
104. » GATT Michele.
105. » GIANNITTO Gildo.
106. » TODESCO Agostino.
107. » PALMEGIANO Giulio.
108. » FRANCO Angelo.
109. » SAMPO' Pierino.
110. » VIANELLO Ulisse.
111. » CELLUCCI Riccardo.
112. » POLIZZI Furio.
113. » MOZZINI Francesco.
114. » AMATO Raffaele.
115. » FARNETTI Vittorio.

116.	Sottotenente	DE MARTINO Renato.
117.	»	GANDOLFI Aldo.
118.	»	PAPATOLA Mario.
119.	»	PANANTI Giovanni.
120.	»	MARZOCCA Cosmo.
121.	»	PAPA Bernardino.
122.	»	MATURI Rolando.
123.	»	GASPARI Paolo.
124.	»	MALABRY Rocco.
125.	»	SINDONI Cesare.
126.	»	NAPPI Camillo.
127.	»	FARAONE Enrico.
128.	»	CATALDO Riccardo.
129.	»	CABASSI Pietro.
130.	»	FRANZINI Edoardo.
131.	»	CONTE Augusto.
132.	»	IODICE Giovanni.
133.	»	DE BARTOLO Salvatore.
134.	»	CINTI Carlo.
135.	»	TESTA Pietro.
136.	»	GALVAN Plinio.
137.	»	ALETTO Carlo.
138.	»	ZAZZI Angiolo.
139.	»	BIFFOLI Giovanni.
140.	»	MASSA Alberto.
141.	»	SANTORIO Saverio.
142.	»	FORTUNA Diego.
143.	»	ROSSITTO Alessandro.
144.	»	BUCCHERI Francesco.
145.	»	LASCARO Giovanni Battista.
146.	»	FORTUNATO Alfonso.
147.	»	VIDA Francesco.
148.	»	TAMBURINI Vito.
149.	»	VALENTI Antonio.
150.	»	CICO Mario.
151.	»	CULTRERA Sebastiano.
152.	»	CALO' Giuseppe.
153.	»	CIVERA Ignazio.
154.	»	DE RUBERTIS Alfredo.
155.	»	COCCA Giacomo.
156.	»	SULAS Giuseppe Maria.
157.	»	SIMONETTI Mario.
158.	»	ZAMBELLI Silvio.
159.	»	AMATO Giuseppe.
160.	»	FAVUZZI Luigi.
161.	»	IACONO Corrado.
162.	»	CARUSO Giacinto.
163.	»	VITALE Vito.
164.	»	IANARO Amerigo.

II. — *Corso di cavalleria.*

1. Sottotenente QUESTA Lorenzo.
2. » MAGLIETTA Giulio.
3. » CENTOFANTI Ugo.
4. » CADELO Girolamo.
5. » SOFIO Iack.
6. » RUFFA Fenisio.
7. » LALATTA Fabrizio.
8. » MASOTINO Michele.
9. » CARADONNA Giovanni.
10. » MARINI Vincenzo.
11. » RASTELLI Ennio.
12. » DE CRESCENZIO Mario.
13. » BRESCIA Enrico.
14. » GUTTIEREZ Antonio.

III. — *Corso di commissariato.*

1. Sottotenente SOMENZARI Luigi.
2. » TENAGLIA Umberto.
3. » BELLONE Giovanni.
4. » CANNATA Orazio.
5. » RUTOLI Enrico.
6. » MANCINI Girolamo.
7. » NOCCO Lucio.
8. » ROSSI Pasquale.

IV. — *Corso di sussistenza.*

1. Sottotenente QUAGLIA Carlo.
2. » PACIFICO Giuseppe.

V. — *Corso di amministrazione.*

1. Sottotenente CHIURAZZI Leopoldo.
2. » CORSO Giuseppe.
3. » RAMBELLI Aldo.
4. » FABRIZI Roberto.
5. » BAGGI Celio.
6. » TORRENTE Vincenzo.
7. » PANDINI Angelo.
8. » GIDDIO Sebastiano.
9. » LELLA Pietro Giovanni.
10. » PETROSINO Pietro.
11. » TARRICONE Giuseppe.

ACCADEMIA MILITARE DI TORINO

I. — *Corso di artiglieria.*

1.	Sottotenente	VEDOVATO Guido.
2.	»	BIANCHI Renato.
3.	»	MARRA Federico.
4.	»	ROSA Giovanni.
5.	»	LUCIDI Tito.
6.	»	SCOTI Alberto.
7.	»	PISANI MASSAMORMILE Emanuele.
8.	»	DAINA Bruno.
9.	»	PENNA Corrado.
10.	»	CRISCUOLO Vittorio.
11.	»	COCCHI Ubaldo.
12.	»	LOMBARDO Giacomo.
13.	»	VOGHERA Italo.
14.	»	GIACCONE Leandro.
15.	»	FLORES Gerardo.
16.	»	PAGANI Giuliano.
17.	»	LEONI Pietro.
18.	»	FABRIZI DE PIANI Alberto.
19.	»	MARINI Antonio.
20.	»	RIGHETTI Alberto.
21.	»	BARSOTTI Renato.
22.	»	CAMPA Salvatore.
23.	»	MARTIGNAGO Enrico Antonio.
24.	»	PLATANIA Carmelo.
25.	»	BERTOLINI Gianfelice.
26.	»	MACCHIATO Ferdinando.
27.	»	BEOLCHINI Aldo.
28.	»	PESCE Salvatore.
29.	»	DE FILIPPIS Giulio.
30.	»	BARELA Guglielmo.
31.	»	STROPPA Giuseppe.
32.	»	GERVASO Ettore.
33.	»	BARRAL Costantino.
34.	»	GIULIANO Matteo.
35.	»	VALENTE Francesco.
36.	»	BERARDO Piero.
37.	»	KINKELA Carlo.
38.	Serg. A. U.	ANGELONI Adelchi.
39.	Sottotenente	MAIORANO Francesco.
40.	»	FASAN Umberto.
41.	»	TURLETTI Fabio.
42.	»	NARDI Corrado.
43.	»	RINALDINI Aldo.
44.	»	FLERES Pietro.

45. Sottotenente GRASSI Vincenzo.
46. » CORDANO Enrico.
47. » FONTANA Carlo.
48. » CREMASCO Luigi.
49. » PETRONIO Bartolo.
50. » CHIEREGO Gino.
51. » GIOVANNINI Domenico.
52. » FILIPPUCCI Alessandro.
53. » CORDONE Nicasio.
54. » ZITTA TORNATORE Mario
55. » DE GRANDE Giuseppe.
56. » LO FASO Domenico
57. » BAGLIONI Ildebrando.
58. » DANIELE Antonio.
59. » MAURIZI Mario
60. » LIPORI Mario.
61. » SIRCHIA Gaetano.
62. Serg. A. U. PALOMBARINI Sergio.
63. Sottotenente PIGNATARO Matteo Renato.
64. » MAGGIO Emanuele.
65. » DI GRAZIA Gaetano.
66. » TONON Angelo.
67. » MANGIAGLI Emilio.
68. » CAVALLO Nicola.
69. » DE GIORGIO Aldo.
70 » CAPODIFERRO Cataldo.
71. » SOLARINO Angeo.
72. » ESPOSITO Matteo.
73. » CREONTI Elio.
74. » PUTIGNANI Francesco.
75. » ALFARO Antonio.
76. » PONTILLO Giovanni Battista.
77. » LUCCA Ugo.
78. » SOTTILI Giovanni.
79. » BUTERA Carlo.
80. » LA BARBERA Giacomo.
81. » VALENTINI Umberto.
82. » CAPPELLETTI Luigi.
83. » GARAVINI Giosuè.
84. » ROLANDI RICCI Paolo.
85. » RICCI Michele.
86. » SORGI Giuseppe.
87. » KLUN Eugenio.
88. » PATIGANTI Alfredo.
89. » CUGINI Alessandro.
90. » MOZ Bruno.
91. » BOSELLI Alessandro.
92. » CARDILLO Eugenio.
93. » RINALDI Renato.
94. » PANTANO Antonino.
95. » CARPARELLI Nicola.
96. » CALABRESE Biagio.

97. Sottotenente PARASCANDOLO Benedetto.
98. » TONETTI Guglielmo.
99. Serg. A. U. AFRICANO Renato.
100. Sottotenente BOSSI Stefano.
101. » VITALE Angelo.
102. » LA CASCIA Filippo.
103. » STRANGES Emanuele.
104. » GABRIELLI Osvaldo.
105. » DE MASI Ugo.
106. » SALVATI Luigi.
107. » FIORETTI Giovanni.
108. » STAFUZZA Ubaldo.
109. » CORBACIO Angelo.
110. » SPADANUDA Alberto.
111. » MASTROEMI Domenico.
112. » DEL VECCHIO Giosafatte.
113. » ONORATO Aristide.
114. » PASQUALUCCI Gustavo.
115. » MORONE Vincenzo.
116. Serg. A. U. LEBOFFE Vincenzo.

II. — *Corso del genio.*

1. Sottotenente IMPELLIZZERI Santo.
2. » PARADISO Gaetano.
3. » DEVOTO Luigi.
4. » QUICI Emilio.
5. » BETOCCHI Carlo.
6. » FARAONE Marcello.
7. » BARTOLINI Dante.
8. » CATAUDELLA Raffaele.
9. » DE PAOLI Marcello.
10. » LUBERTO Vincenzo.
11. » ORLANDO Alberto.
12. » INCRETA Giuseppe.
13. » FARINA Franco.
14. » VAJUSO Angelo.
15. » VESCOVINI Ezio.
16. » FERRORELLI Germano.
17. » ZEVERINO Viantonio.
18. » MAGNETTI Enrico.
19. » RINALDI Lorenzo.
20. » PERRONE Vincenzo.
21. » NICOTRA Nunzio.
22. » PROIA Antonio.
23. » CAPPABIANCO Pasquale.
24. » PATERNO Antonio.
25. » BUFANO Vito.
26. » CONTADINI Cesare.
27. » SAVINI Luigi.
28. » IANNACCONE Renato.

29. Sottotenente PERNA Michele.
30. » MANTIA Alfonso.
31. » LA PERNA Giovanni.
32. » BOSSARI Nestore.
33. » VIGNERI Francesco.
34. » FEDE Nicola.
35. » TRICARICO Giovanni.
36. » MICCIO Antonio.
37. » NOVELLI Francesco.
38. » INGRAVALLE Girolamo.
39. » ARCELLA Augusto.
40. » MAZZUCCHELLI DI MORAZZONE Vincenzo.
41. » CONCARI Bruno.
42. » CARBONARI Gregorio.
43 » MENTASTI Agostino.
44. » IBIANCONI Bianco.
45. » FIUME Egidio Giuseppe.
46. » DI BENEDETTO Vincenzo.
47. » ZOCCO Ignazio.
48. » MARCHETTI Giuseppe.
49. » COCCIA Antonino.

SCUOLA DI SANITÀ MILITARE DI FIRENZE

1. *Corso per aspiranti alla nomina a tenente medico in S. A. P.*

1. Sottotenente MAGNANI Abele.
2. » CASTELLI Giovanni Battista.
3. » ZURETTI Salvatore.
4. » CEI Filiberto.
5. » MASTROIANNI Decio.
6. » FILIBEK Giuseppe.
7. » BELLA Vincenzo.
8. » PRINCIPE Renato.
9. » CAPUTO Biagio.
10. » ANNARUMMA Ermanno.
11. » DI RAGO Prospero.
12. » CALOGERO Vito Nicola
13. » ARONICA Ferdinando.
14. » MORRONE Luigi.
15. » GALDI Floriano.
16. » PIAZZA Guido.
17. » DE LUCIA Raffaele.
18. » IDINI Francesco.
19. » CARPINO Rodolfo.
20. » BARRA Vincenzo.
21. » GREGORINI Pietro.
22. » IMBRENDA Matteo.
23 » CARBONE Michele.
24. » DE ALESSI Evasio.
25. » PERILLO Vincenzo.
26. » MORELLI Filiberto.

27. Sottotenente COLOMBA Nicolò.
28. » BLUNDO Luigi.
29. » CROCCO Giuseppe.
30. » FUCCIO Giovanni.
31. » TAGLIAFERRO Armando.
32. » PANARA Carlo.
33. » INGRIA Lorenzo.
34. » PARAGONA Pietro.
35. » PANZUTO Filippo.
36. » MONTONE Arturo.
37. » BATTAGLIA Michele.
38. » PRIVITERA Benedetto.
39. » MIRABELLA Claudio.
40. » CARELLI Alberto.
41. » STAGNITTI Francesco.
42. » FISICHELLA Giovanni Battista.
43. » TOMASELLI Antonino.
44. » MANGIONE Giuseppe.
45. » PAPAGNO Michele.
46. » CHIARA Giuseppe.
47. » MARINO Salvatore.
48. » MORGANTI Paolo.
49. » DRAGO Calogero.
50. » NICOLOSI Antonio.
51. » TOLLARO Vincenzo.
52. » D'AMBROSIO Alessandro.
53. » LANCETTA Pietro.
54. » SERAFINI Casimiro.
55. » CAMPAGNA Gaspare.
56. » AMORIELLO Francesco.
57. » PEDACI Ferdinando.
58. » MILANA Gaetano.
59. » LONGO Antonio.
60. » CAMPOLILLO Pasquale.

II. — *Corso per aspiranti alla nomina a tenente farmacista in S. A. P.*

1. Sottotenente CASTRATI Medoro.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI CAVALLERIA DI PINEROLO

I. — *Corso per aspiranti alla nomina a tenente veterinario in S. A. P.*

1. Sottotenente RIVA Mario.
2. » CILLI Aldo.
3. » GENNARI Aldo.
4. » DE SANTIS Marino.
5. » MUSACCHIO Giovanni.
6. » MATALONI Catervo.
7. » MORSELLI Giuseppe.
8. » TROTTA Michele.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 33. — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Riassunzione in servizio sedentario di ufficiali invalidi di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 gennaio 1926.

La Commissione incaricata di esaminare le domande inoltrate dagli ufficiali invalidi di guerra per la riassunzione in servizio sedentario, sarà, in sostituzione e di quella nominata con decreto Ministeriale 24 dicembre 1923, di cui alla circolare 748 *giornale militare* 1923, costituita come segue:

Presidente.

Generale di brigata riassunto in servizio MASSA' cav. Giuseppe.

Membri.

Tenente colonnello di fanteria in S. A. P. LAGUILHERMIE cav. Giulio.

Maggiore di fanteria riassunto in servizio SUSANI cav. Luigi.

Membro e segretario.

Maggiore di fanteria riassunto in servizio GIGLIOLI cav. Bruno.

Membri supplenti.

Maggiore di fanteria in S. A. P. D'ALESSIO cav. Rocco.

Maggiore di fanteria riassunto in servizio SFORZA cav. Giacomo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISI

Col numero novembre-dicembre 1925 la Rivista bimensile *Rassegna dell'Esercito Italiano* ha cessato le pubblicazioni. In sua vece uscirà un'altra Rivista mensile col titolo:

ESERCITO e NAZIONE

(Rivista per l'ufficiale italiano)

Essa si propone di contribuire alla fusione sempre più intima fra gli ufficiali in servizio attivo e quelli in congedo, guidando gli uni e gli altri ad una uniforme comprensione delle necessità tecniche e organiche delle istituzioni militari.

Mentre pubblicherà perciò articoli di *tecnica professionale* (tattica, organica, logistica, ecc.) e bandirà *concorsi a premio* su problemi tattici e su altri argomenti militari, darà il voluto sviluppo agli scritti *d'indole storica*, e a quelli di *carattere economico*, che tanto interessano l'epoca nostra e che rappresentano uno dei principali fondamenti del progresso e della potenza delle Nazioni.

Completeranno la rivista una *rubrica degli avvenimenti del mese* altra di *corrispondenza coi lettori*, *recensioni bibliografiche*, un *notiziario militare estero*, ecc.

La Rivista avrà un'artistica copertina e un ricco corredo di *schizzi*, *piani*, *riproduzioni fotografiche*, ecc.

Condizioni di abbonamento.

Per un anno (12 fascicoli) Italia e Colonie . . . L. 24
Estero (Unione postale Universale) . . . . . . » 60

Gli abbonamenti si pagano anticipatamente.

Gli ufficiali in servizio attivo che ne facciano richiesta potranno corrispondere il prezzo d'abbonamento in due quote semestrali anticipate di L. 12 cascuna, da versare mediante ritenuta sugli assegni.

Un numero separato . . . . L. 4

Il primo numero della Rivista uscirà non oltre il febbraio del 1926.

Gli abbonati saranno compensati del lieve ritardo con un numero doppio che verrà pubblicato entro l'anno in modo che la materia dell'annata corrisponda a 12 fascicoli. Il numero doppio costerà, per i non abbonati, L. 8.

Coloro che hanno rinnovato l'abbonamento alla *Rassegna dell'Esercito Italiano*, qualora non lo disdicano entro il 25 gennaio saranno considerati abbonati alla nuova Rivista.

Per chiarimenti rivolgersi alla Direzione della Rivista: « *Esercito e Nazione* » presso il Ministero della guerra - Roma, alla quale dovrà pure essere indirizzato l'importo dell'abbonamento.

Pubblicazione dell'annuario navale italiano

A cura della Lega navale italiana in data 15 dicembre 1925 è stato pubblicato l'Annuario navale.

Aderendo alle premure fatte dalla presidenza generale della Lega suddetta, ed in considerazione delle nobili finalità nazionali che questa, da circa trent'anni, persegue, si raccomanda la pubblicazione a tutti gli Enti del R. Esercito ed in particolar modo alle sale di lettura dei circoli ufficiali e sottufficiali.

Con la circostanza, per la stessa considerazione più sopra accennata, si fa presente l'opportunità che gli Enti suddetti si iscrivano, possibilmente, quali soci vitalizi, nella Lega navale.

L'Annuario navale è messo in vendita presso la presidenza generale, ai soci al prezzo di L. 40, ed ai non soci a L. 45, oltre le spese di spedizione in L. 2.

Per divenire soci della Lega navale occorre farne domanda alla presidenza generale della Lega navale italiana - Via della Scrofa, 57, Roma (11) - o ad una delle sezioni o consoli del mare esistenti rispettivamente in ogni città o borgata d'Italia, dichiarando nome, cognome e indirizzo e specificando a quale categoria di socio s'intenda appartenere.

Le condizioni per appartenere alla predetta istituzione, la quale offre ai propri soci speciali riduzioni di prezzo nei viaggi marittimi, presso alberghi, ristoratori, teatri, cinematografi e magazzini d'Italia, sono le seguenti:

Soci ordinari	almeno L.	15
Enti soci ordinari	almeno »	50
Soci vitalizi	almeno »	200
Enti soci vitalizi	almeno »	500
Soci sostenitori . . .	almeno quota doppia	

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pagina 2191, al categorico 669 *depennare* la parola « alpini ».

Alla stessa pagina 2191, al categorico 670, *ove dice*: « L. 123.50 », *leggasi*: « L. 137 ».

Alla medesima pagina 2191, *aggiungasi*:

Categorico 677 - Mantellina di panno g. v. da alpini L. 133.85.

Categorico 678 - Mantellina di panno g. v. da sottufficiali degli alpini L. 193.70.

Categorico 679 - Mantellina di panno g. v. da sottufficiali d'artiglieria da montagna L. 198.20.

A pagina 2199, al categorico 779, *dopo la parola*: « Stivaletti » *aggiungasi*: « al cromo, con o senza puntale ».

Alla stessa pagina 2199, a decorrere dal 1° gennaio 1926, *aggiungasi*:

Categorico 785 - Stivaletti con gambaletto per carabinieri a piedi L. 65.

A pagina 2255, al categorico 143, *ove dice*: « L. 40 », *leggasi*: « L. 30.60 », ed al categorico 144, *ove dice*: « L. 28 », *leggasi*: « L. 39.75 ».

Alla stessa pagina 2255, *aggiungasi*:

Categorico 171 - Zainetto di tela grigia per biciclette portamitragliatrici L. 26.90.

Dispensa 19ª, anno 1925, circolare 489:

A pagina 1873, dopo il tenente *Pinna* Pietro, aggiungasi il tenente *Cottafavi* Giuseppe, reggimento cavalleggeri Novara.

Dispensa 62ª, anno 1925, circolare 640:

A pagina 2228, dopo la seconda riga aggiungere: Medaglia o targa d'argento media al corpo - medaglia d'argento piccola a ciascun componente della pattuglia.

La stessa errata-corrige dev'essere apportata agli estratti della citata circolare a pagina 7.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 666:

A pagina 2344, nella 1ª riga, dopo la parola « gomme » aggiungere le parole « per auto ».

Prezzo della presente dispensa L. **1,40**

(128) — Roma, 1925-26 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 3ª 1926 15 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 34 - 21 giugno 1925. — SERVIZIO AERONAUTICO. — R. decreto n. 1943 - Disposizioni per l'allenamento periodico del personale navigante o specializzato della R. Aeronautica in congedo . . . . *Pag.* 104

» 35 - 12 dicembre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti 110

» 36 - 7 gennaio 1926. — SCUOLE MILITARI. Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso l'accademia militare di Modena per l'anno scolastico 1925-1926 . . . . » 112

» 37 - 8 gennaio 1926. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Decreto del capo del governo Primo Ministro Segretario di Stato - Distintivo di lutto da apporre sulla carta e sulle buste in uso nelle amministrazioni governative e sulle pubblicazioni di Stato, per la morte di S. M. la Regina Margherita di Savoia 115

» 38 - 14 gennaio 1926. — AVANZAMENTO. — Varianti alla circolare n. 626, del *giornale militare* 1925 relativa ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1926 » 116

LIBRERIA DELLO STATO

N. 39 - 14 gennaio 1926. — CONCORSI E GARE. — Corsi militari nel 1926 . . . . *Pag.* 117

» **40 - 14 gennaio 1926.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale teorico-pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione - Volume IV - Istruzione sulla telegrafia ottica . . . . » 119

ERRATA-CORRIGE 122

Circolare **N. 34.** — SERVIZIO AERONAUTICO. — **R. decreto n. 1943 Disposizioni per l'allenamento periodico del personale navigante o specializzato della R. Aeronautica in congedo.** — (Gabinetto del ministro). — 21 giugno 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 268, del 18 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti il R. decreto 28 marzo 1923, n. 62, che istituisce la Regia aeronautica e il R. decreto 28 agosto 1921, n. 1275, contenente disposizioni per l'allenamento del personale navigante del Regio esercito in congedo;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Commissario per l'aeronautica, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra e della marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Tutti coloro che appartengono al personale navigante o specializzato con obbligo di volo dell'Aeronautica in congedo, devono denunciare, entro due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, tale loro qualità nonchè il proprio nome, cognome, classe, leva, numero e data del pro prio brevetto e l'attuale residenza, al distretto militare nel cui territorio risiedono o, quanto meno, al locale comando dei carabinieri Reali.

I piloti di aeroplano e di idrovolante dovranno inoltre indicare nella detta denuncia l'ultimo apparecchio pilotato.

Il Commissariato d'aeronautica potrà, per speciali circostanze, prorogare fino a sei mesi il termine di cui al primo comma del presente articolo.

I Comandi di distretto e dei carabinieri Reali, compileranno un dettagliato elenco del personale che avrà fatto la denuncia e lo trasmetteranno, entro trenta giorni dalla scadenza del termine indicato nel primo comma o del termine prorogato di cui nel precedente comma, all'ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica (ufficio istruzione).

Art. 2.

Il personale che avrà omesso la denuncia di cui al precedente articolo perderà il diritto di restare nella Regia aeronautica se appartenente attualmente al personale in congedo del Regio esercito o della Regia marina; o passerà nel personale di governo se già appartenente al personale in congedo della Regia aeronautica.

Coloro invece che avranno fatto tempestivamente la predetta denuncia saranno inscritti, previo nulla osta dei Ministeri militari interessati e ad insindacabile giudizio del Commissariato, nella riserva aeronautica (personale navigante o specializzato con obbligo di volo), istituita col decreto Commissariale 5 marzo 1924, salvo l'obbligo dell'allenamento periodico nei termini e con le modalità di cui agli articoli seguenti.

Art. 3.

L'allenamento che dovrà essere eseguito dal personale navigante o specializzato in congedo, inscritto nella riserva aeronautica, consisterà in esercitazioni periodiche, il cui succedersi è determinato nel seguente art. 4.

La durata delle esercitazioni sarà limitata al tempo strettamente indispensabile perchè il personale mantenga la conoscenza del materiale e del suo impiego, e sarà determinata di anno in anno.

Al termine di ogni periodo di allenamento il personale dovrà dimostrare, con apposite prove, di possedere le qualità necessarie per continuare nella carica aeronautica di cui possiede il brevetto e rimanere inscritto nella riserva.

Art. 4.

Le esercitazioni di allenamento di cui al precedente articolo si succederanno a periodi:

annuali:

per i piloti di aeroplano e di idrovolante;

per i comandanti di dirigibile (in 1ª e in 2ª);

biennali:

per gli ufficiali osservatori di aeroplano e di idrovolante;

per gli ufficiali di bordo di dirigibile;

per i militari di truppa motoristi e timonieri di dirigibile;

per i militari di truppa motoristi, mitraglieri di aeroplano e di idrovolante.

Art. 5.

Il Commissariato di aeronautica ha la facoltà di affidare anche a ditte o società private, mediante opportune garanzie e regolari contratti, l'incarico di allenamento del personale navigante in congedo.

Art. 6.

Il Commissariato di aeronautica (ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica) determinerà anno per anno:

a) il numero del personale da allenare per ciascuna categoria;

b) quali campi militari di aviazione sono destinati all'allenamento del personale di cui trattasi;

c) i periodi entro i quali dovrà compiersi l'allenamento per ciascuna specialità di personale;

d) la specie delle esercitazioni e le prove che deve compiere il personale di ciascuna specialità per conservare l'idoneità al servizio navigante.

Art. 7.

Il personale in congedo di cui ai precedenti articoli che desidera compiere l'allenamento volontariamente, dovrà inoltrare domanda all'ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica entro il termine che sarà da quest'ultimo fissato di volta in volta, corredando la domanda stessa della propria tessera e, ove abbia in precedenza compiuto l'allenamento, del brevetto di allenamento.

Lo stesso personale ha la facoltà di indicare nella detta domanda in quali dei campi designati dalle autorità aeronautiche desidera compiere l'allenamento e il periodo di tempo preferito. Tenendo conto per quanto è possibile di tali desideri, l'ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica ripartirà il personale navigante in allenamento nei campi e idroscali stabiliti e provvederà ad avvertire gli interessati dell'epoca e delle località in cui dovranno presentarsi.

Ove il numero delle domande superi il contigente annuo fissato, gli ultimi che avranno presentata domanda saranno rinviati all'allenamento dell'anno successivo.

Qualora però le domande non raggiungano il contingente stabilito, il Commissariato per l'aeronautica potrà richiamare di autorità, con precetti individuali, tutto quel personale che sarà necessario per completare il contingente predetto.

Art. 8.

Il personale ammesso all'allenamento sarà, per tutta la durata dell'allenamento stesso, considerato a tutti gli effetti di legge, come richiamato in servizio, ed avrà pertanto diritto, dal giorno in cui si recherà alla prescritta visita psico-fisiologica e in ragione della durata dell'allenamento agli assegni fissi spettantigli per il proprio grado, all'indennità di spostamento e di trasferta nonchè alle indennità di volo di cui all'art. 6 del R. decreto 28 marzo 1923, n. 645.

A coloro che avranno ultimato l'allenamento periodico e superate con esito favorevole le prove finali stabilite, a termine dell'art. 6, dall'ufficio del capo di Stato Maggiore della Regia aeronautica, spetteranno inoltre i seguenti premi:

Ufficiali:

1° comandante di dirigibile (in 1ª e in 2ª), L. 600;
2° ufficiale di bordo, L. 600;

3° piloti di aeroplano e di idrovolante, L. 1000;
4° osservatore di aeroplano e di idrovolante, L. 1000.

Truppa:

1° pilota di aeroplano e di idrovolante, L. 1000;
2° motorista di dirigibile, L. 600;
3° timonieri di dirigibile, L. 400;
4° motorista mitragliere di aeroplano e di idrovolante, L. 750.

Il Commissariato di aeronautica non è tenuto a fornire al personale di truppa alcun effetto di vestiario. Detto personale pertanto avrà, come anche l'avranno gli ufficiali, la facoltà di indossare durante l'allenamento i propri abiti borghesi con l'uso però di un bracciale al quale saranno applicati i distintivi di grado.

Art. 9.

Normalmente il personale inscritto nella riserva verrà richiamato alle armi per la durata dei periodi di allenamento.

Potrà inoltre essere richiamato in occasione di esercitazioni collettive di unità aeronautiche, isolate o in concorso con le forze del Regio esercito e della Regia marina.

Art. 10.

Il personale che dimostri di volta in volta di esercitare il volo abitualmente per esercizio della propria professione civile, sarà dispensato dall'obbligo dell'allenamento periodico.

Il Commissariato per l'aeronautica ha inoltre la facoltà di esonerare dall'allenamento periodico il personale che, per giustificati motivi da comprovarsi a cura e spese del personale stesso, non possa presentarsi all'allenamento o non possa ultimarlo salvo l'obbligo dell'allenamento nell'anno successivo.

Art. 11.

Il personale che non può eseguire o ultimare l'allenamento per menomate condizioni psico-fisiologiche o per inettitudine, sarà inscritto, ad insindacabile giudizio del Commissariato di aeronautica, nel personale di governo della riserva aeronautica.

Tale provvedimento, salvo più gravi sanzioni a norma di legge, sarà in ogni caso adottato nei riguardi di quel personale che sia stato esonerato dall'allenamento per motivi disciplinari, per cattiva condotta morale e politica e potrà essere adottato anche per quello che non avrà risposto alla chiamata di cui all'ultimo comma dell'art. 7.

Il personale che sia stato allontanato dai corsi di allenamento per i motivi di cui al precedente comma, non avrà diritto per il tempo in cui è stato presente all'allenamento, che al solo stipendio e all'indennità di spostamento, esclusa ogni altra indennità.

Art. 12.

L'obbligo dell'allenamento periodico cessa per i militari di truppa al compimento del 37° anno di età, per gli ufficiali inferiori al compimento del 39° anno e per gli ufficiali superiori al compimento del 42° anno.

Per il tempo successivo saranno inscritti fra il personale non navigante della riserva aeronautica.

Art. 13.

Il R. decreto 28 agosto 1921, n. 1275, rimane abrogato.

Art. 14.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 giugno 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Stefani.

N. 35. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce la retta da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti. — (Direzione centrale di sanità militare). — 12 dicembre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto l'art. 688 del regolamento per la amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con il R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Visto il decreto Ministeriale 3 marzo 1923 che stabilisce la retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ricoverati negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti;

Visto il decreto Ministeriale 14 aprile 1924 che modifica il citato decreto Ministeriale 3 marzo 1923;

Decreta:

Art. 1.

La retta giornaliera da corrispondersi dagli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali, uomini di truppa ed altri individui ammessi a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti è stabilita come appresso indicato:

a) ufficiali ed impiegati civili in servizio:

Generali, impiegati civili dei primi cinque gradi, comandanti e luogotenenti generali della M.V.S.N.	L.	35
Colonnelli, impiegati civili del 6° grado, consoli della M.V.S.N.	»	30
Tenenti colonnelli, impiegati civili del 7° grado, primi seniori della M.V.S.N.	»	27
Maggiori, impiegati civili dell'8° grado, seniori della M.V.S.N.	»	23
Capitani, impiegati civili del 9° grado, centurioni della M.V.S.N.	»	19

Tenenti, sottotenenti, impiegati civili del 10° ed 11° grado, capimanipolo della M.V.S.N. . . . L. 16

Impiegati civili del 12° e 13° grado . . . . » 14

b) Ufficiali in congedo provvisorio, ufficiali ed impiegati civili in aspettativa, in disponibilità ed a riposo provvisti di pensione:

Con assegno o pensione lordi:

da L. 16,000 in più . . . . » 27
da L. 13,700 incluse a meno di L. 16,000 . » 23
da L. 11,600 incluse a meno di L. 13,700 . » 19
da L. 7,000 incluse a meno di L. 11,600 . » 16
inferiore a L. 7000 . . . . » 14

c) Sottufficiali ed uomini di truppa dell'esercito e degli altri corpi armati per il servizio dello Stato, capi squadra e camicie nere della M.V.S.N., sottufficiali e militari di truppa in congedo ricoverati negli stabilimenti sanitari militari per conto dell'Opera Nazionale pro-invalidi di guerra, e personale civile subalterno . . . . » 12

d) Ricoverati nei sanatori militari (ufficiali, sottufficiali e truppa). . . . . » 30

e) Gli ufficiali e gli altri militari in congedo sprovvisti di stipendio o di pensione a carico dello Stato, ammessi eccezionalmente negli stabilimenti sanitari militari, pagheranno la retta fissata per l'ufficiale o militare in servizio di pari grado. Se essi percepiscono invece stipendio o pensione dallo Stato, pagheranno la retta corrispondente al proprio grado civile se sono in servizio, od all'importo lordo della propria pensione nel caso contrario;

f) Per il personale dell'amministrazione della guerra, ammesso a pagamento negli ospedali militari e stabilimenti dipendenti, la retta non potrà superare la paga intera o l'intera quota giornaliera di stipendio spettante al personale medesimo conteggiato al netto. Qualora pertanto la paga o quota giornaliera di stipendio del detto personale sia inferiore alla relativa retta questa sarà fissata in misura pari alla rispettiva paga o quota giornaliera di stipendio.

Per paga e stipendio deve intendersi la sola paga e il solo stipendio, esclusi il supplemento di servizio attivo, gli aumenti concessi con il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, e qualunque altro assegno.

Art. 2.

Il presente decreto ha vigore dal 1° gennaio 1926.

Art. 3.

I decreti ministeriali 3 marzo 1923 e 14 aprile 1924 sono abrogati.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 12 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N.B. — Gli stabilimenti sanitari militari invieranno ai corpi, in duplice esemplare, il rendiconto mod. 305 per richiedere il rimborso delle rette per i militari ed impiegati che, a norma del su riportato decreto, vi sono tenuti.

I corpi che ricevono i rendiconti ne rimanderanno allo stabilimento sanitario un esemplare insieme al vaglia di servizio per il pagamento delle rette.

La circolare n. 163 del *giornale militare* 1923 è abrogata.

N. 36. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali ai corsi speciali presso l'accademia militare di Modena per l'anno scolastico 1925-1926.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 7 gennaio 1926.

In relazione ai numeri 20 e 23 della circolare n. 196 del *giornale militare* 1925, si comunicano qui di seguito i nomi dei sottufficiali ammessi ai corsi speciali presso l'accademia di Modena, ripartiti secondo l'arma o il corpo al quale ciascuno di essi è stato definitivamente assegnato:

Arma dei carabinieri reali.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Brigadiere ANTUORI Ferdinando, legione CC. RR. Milano.
2. » BADA Giacomo, legione CC. RR. Roma.
3. » BONINCONTRO Antonio, legione CC. RR. Treviso.
4. » CAPOBIANCO Antonio, legione CC. RR. Milano.

5. Brigadiere CRINI Francesco, legione CC. RR. Trieste.
6. » DE ANGELIS Giuseppe, legione CC. RR. Roma.
7. » DEL NINNO Clemente, legione CC. RR. Firenze.
8. Maresciallo FARFAGLIA Salvatore, legione CC. RR. Palermo.
9. Brigadiere FATUZZO Gaetano, legione CC. RR. Milano.
10. » FEDI Dario, legione CC. RR. Treviso.
11. » GIARDINA Michele, legione CC. RR. Palermo.
12. » MARTANO Mario, legione CC. RR. Napoli.
13. » MERELLO Ensilde, legione CC. RR. Genova.
14. » MICCIANCIO Nunzio, legione CC. RR. Palermo.
15. » OROFINO Salvatore, legione CC. RR. Napoli.
16. » PEPE Pietro, legione CC. RR. Palermo.
17. » ROMANO Pietro, legione CC. RR. Palermo.
18. » SALASIA Luigi, legione CC. RR. Palermo.
19. » TEODORO Salvatore, legione CC. RR. Palermo.
20. » VACCARISI Tommaso, legione CC. RR. Milano.
21. » VENTRA Domenico, legione CC. RR. Trieste.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Brigadiere TADDIA Ugo, legione CC. RR. Salerno.
2. » OLIVIERI Antonio, scuola tecnica di polizia pei carabinieri reali.
3. Maresciallo CARTA Mario, legione CC. RR. Trieste.
4. Brigadiere CORRIGA Giovambattista, legione CC. RR. Roma.

Arma di fanteria.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Sergente GIORDANO Ugo, 30 fanteria.
2. » OMBRES Nicola, 2 bersaglieri ciclisti.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Maresciallo FERRARO Alessandro, 39 fanteria.
2. » CASALE Guido, 39 fanteria.
3. Serg. magg. DI FORTI Emilio, R. C. T. C. dell'Eritrea.
4. » DUSE Elio, 66 fanteria.
5. » DAGA Demetrio, 45 fanteria.
6. » BARBOLINI Mario, 30 fanteria.
7. » DI FEO Vittorio, 31 fanteria.

8. Maresciallo CICCOLARI MICALDI Luigi, scuola allievi ufficiali di complemento e sottufficiali di Pola.
9. Serg. magg. DE RIU Ermanno, 45 fanteria.
10. » MATRONE Domenico, 12 fanteria.
11. » ALBERTON Giuseppe, personale stabilimenti militari di pena.
12. » PICCIONE Cosimo, 3 fanteria.
13. » CANALE PAROLA Giuseppe, 82 fanteria.
14. Sergente COLONNESE Guido, 7 fanteria.

Arma del genio.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Serg. magg. ILARI Andrea, 6° raggruppamento genio.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Serg. magg. CECCHETTI Eteocle, reggimento ferrovieri del genio.
2. Maresciallo ANTILIO Giannuario, 3° raggruppamento genio.

Commissariato.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Serg. magg. STASI Michele, 47 fanteria.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1. Maresciallo GUISO Guido, legione CC. RR. Cagliari.
2. Brigadiere PARONE Ferdinando, legione CC. RR. Genova.
3. » VITALE Nunzio, legione CC. RR. Palermo.
4. » SUDANO Michele, legione CC. RR. Cagliari.

Sussistenza.

1. Maresciallo CALCATERRA Francesco, R. C. T. C. dell'Eritrea.

Amministrazione.

Ammessi senza esami perchè provvisti di titolo di studio:

1. Serg. magg. STANCA Salvatore, 47 fanteria.

Ammessi per aver superati gli esami (in ordine di graduatoria):

1.	Maresciallo	URSOMANDO Ernesto, deposito coloniale della Tripolitania.
2.	»	COAS Ovidio, R. C. T. C. dell'Eritrea.
3.	Serg. magg.	CAVALLERIS Pierino, 92 fanteria.
4.	»	POGGI Francesco, 73 fanteria.
5.	»	GUALANDRINI Angelo, 6ª compagnia sanità.
6.	Brigadiere	SANSONE Vincenzo, scuola allievi sottufficiali carabinieri reali Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 37. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Decreto del capo del governo Primo Ministro Segretario di Stato - Distintivo di lutto da apporre sulla carta e sulle buste in uso nelle amministrazioni governative e sulle pubblicazioni di Stato, per la morte di S. M. la Regina Margherita di Savoia.** — (Gabinetto). — 8 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 6, del 9 gennaio 1926).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Considerata l'opportunità di determinare quale debba essere il distintivo di lutto da apporre sulla carta per corrispondenza e sulle buste in uso nelle Amministrazioni governative e sulle pubblicazioni di Stato:

Decreta:

Nel periodo per il quale è ordinato il lutto per la morte di S. M. la Regina Margherita di Savoia dovranno essere listati in nero sui quattro margini, i moduli dei decreti Reali e Ministeriali, la carta da corrispondenza delle LL. EE. i Ministri, i Sottosegretari di Stato e dei rispettivi Gabinetti, la carta da corrispondenza ufficiale di tutti gli uffici governativi, la copertina e il frontespizio delle pubblicazioni periodiche dello Stato.

La carta da corrispondenza ufficiale per i Ministeri e per le altre Amministrazioni governative porterà la sola intestazione del Ministero o dell'Amministrazione interessata.

Le altre indicazioni: Direzione generale, Servizio, Ufficio, ecc., saranno apposte con timbri o scritte a macchina.

Tale carta sarà di unico formato — mezzo foglio processo — (cm. 19 × 27).

La carta ufficiosa porterà di regola soltanto le seguenti intestazioni: Ministero degli esteri — Il Ministro; oppure: Il Sottosegretario di Stato; Ministero degli esteri — Gabinetto di S. E. il Ministro, ecc.

Le buste bianche dovranno essere listate in nero almeno sui quattro margini della faccia anteriore; è consentito l'uso di buste non listate a lutto solo per quelle di uso corrente in carta colorata.

Il Provveditorato generale dello Stato è incaricato dell'esecuzione delle presenti disposizioni.

Gli uffici provinciali che non sono direttamente forniti dal Provveditorato seguiranno uguali criteri per la carta da corrispondenza loro occorrente.

Roma, addì 8 gennaio 1926.

Il Primo Ministro: MUSSOLINI.

N. 38. — AVANZAMENTO. — **Varianti alla circolare n. 626, del *giornale militare* 1925 relativa ai limiti di anzianità per l'iscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri di avanzamento per l'anno 1926.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 gennaio 1926.

A parziale modificazione della circolare 626 del *giornale militare* 1925, il Ministero determina che i limiti di anzianità entro i quali debbono essere compresi i tenenti di fanteria per l'iscrizione sul quadro d'avanzamento del 1926 siano i seguenti: « fino a MINERVINI Francesco, incluso, anzichè fino a CARAVALE Luigi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 39. — CONCORSI E GARE. — **Corse militari nel 1926.** — (Stato Maggiore del R. Esercito Ufficio addestramento). — 14 gennaio 1926.

Si approvano i programmi delle seguenti corse militari, che avranno luogo durante il corrente anno:

Roma (Parioli) - 18 febbraio 1926:

Premio Reale.
Steeple chase militare fuori serie.

Verona - 11 marzo 1926:

Premio Ministero della guerra - Coppa delle Patronesse.
Steeple chase militare 1ª serie.

Monza - 21 marzo 1926:

Premio Savoia.
Steeple chase militare fuori serie.

Monza - 25 marzo 1926:

Premio Esercito.
Siepi militare fuori serie.

Monza - 28 marzo 1926:

Grande *steeple chase* militare internazionale.

Firenze - 4 aprile 1926:

Premio Bolgheri.
Corsa piana militare fuori serie.

Firenze - 7 aprile 1926:

Premio Duca d'Aosta.
Steeple chase militare fuori serie.

Firenze - 11 aprile 1926:

Premio Montelupo.
Steeple chase militare fuori serie.

Asti - 2 maggio 1926:

Premio Ministero della guerra.
Steeple chase militare 1ª serie.

Asti - 4 maggio 1926:

Premio Fiera.
Steeple chase militare 2ª serie.

Torino - 9 maggio 1926:

Premio Montello.
Corsa piana militare fuori serie.

Varese - 8 agosto 1926:

Premio Ponte di Fiaschetti.
Steeple chase militare fuori serie.

Agli ufficiali autorizzati a partecipare alle corse militari in ostacoli sopra elencate, potranno venire concesse le facilitazioni amministrative considerate dalla circolare 221 *giornale militare* 1924.

Il grande steeple chase militare internazionale è equiparato, per le qualifiche e le facilitazioni, alle normali corse fuori serie, per tutto quanto riguarda gli ufficiali di ambedue le circoscrizioni e i cavalli inscritti nei ruoli.

Nessuna facilitazione è dovuta per la partecipazione a corse piane militari.

Alle suddette corse di 1ª e di 2ª serie potranno essere autorizzati a partecipare anche ufficiali che non siano in possesso della prescritta qualifica.

Sono esclusi dalle corse militari nazionali i cavalli inscritti nei ruoli, i quali negli ultimi tre mesi abbiano partecipato a corse non riservate a cavalli da caccia o ad *hacks*.

I documenti stabiliti dalla circolare 221 *giornale militare* 1924 dovranno essere consegnati personalmente dagli ufficiali interessati al Commissario militare nel giorno precedente la corsa.

I premi concessi dal Ministero della guerra dovranno essere pagati ai vincenti, per cura dei comandi di corpo d'armata nel cui territorio ha luogo la prova, entro sette giorni dopo avvenuta la corsa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 40. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale teorico-pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione Volume IV - Istruzione sulla telegrafia ottica.** — (Stato Maggiore del R. Esercito Ufficio addestramento). — 14 gennaio 1926.

E' stata pubblicata l'istruzione « Manuale teorico-pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione - Volume IV - Istruzione sulla telegrafia ottica.

Tale istruzione, a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari), sarà diramata nella misura seguente:

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Ufficio del 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re	2
Ufficio del 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario	2
Ministero della guerra:	
Gabinetto di S. E. il Ministro	1
Stato Maggiore Regio Esercito	11
Direzione generale di artiglieria e automobilismo	2
Ministero della marina - Ufficio capo di Stato Maggiore	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	1
Ministero delle colonie - Ufficio militare	1
Uffici dei generali designati per il comando di una armata	1
Comando generale dell'Arma dei Carabinieri Reali . .	1
Comando generale della R. Guardia di finanza	1
Comando generale della R. Aeronautica.	2
Ufficio del generale a disposizione:	
per i bersaglieri	1
per le truppe alpine	1
per l'arma di cavalleria	1
per l'arma di artiglieria	2
per l'arma del genio	5

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Direzione superiore costruzioni di artiglieria	1
Comandi di corpo d'armata	1
Comandi di divisione	1
Comando truppe Tripolitania	2
Comando truppe Cirenaica	2
Comando truppe Eritrea	2
Comando truppe Somalia	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	2
Comandi del genio di corpo d'armata	2
Direzioni d'artiglieria di corpo d'armata	2
Direzioni genio di corpo d'armata	2
Arma di fanteria.	
Comandi di brigata	1
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	1
Arma di cavalleria.	
Comandi di brigata	1
Comandi di reggimento	1
Arma di artiglieria.	
Comandi di reggimento	1
Arma del genio.	
Comandi di reggimento e di raggruppamento	2
Comandi di battaglione	1
Comandi di compagnia	1

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Carri armati.	
Comando di riparto	1
Scuole militari.	
Comando scuola di guerra	8
Comando scuole centrali (per uso proprio e delle scuole dipendenti	10
Comando accademia militare fanteria e cavalleria . .	2
Comando accademia militare di artiglieria e genio . .	2
Comando scuole di applicazione di fanteria	2
Comando scuole di applicazione di cavalleria	1
Comando scuole di artiglieria contraerei	1
Comando scuole allievi ufficiali	1
Riviste militari.	
Direzione rivista artiglieria e genio	2

Gli altri comandi, corpi od uffici, ai quali la pubblicazione possa interessare, potranno richiedere il numero di copie strettamente indispensabile al predetto ufficio pubblicazioni che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 6.25.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pag. 2366, depennare il capitano *Barbara* Felice, comando corpo armata Trieste.

A pag. 2367, depennare il tenente *Barbone* Onofrio, 31 fanteria.

A pag. 2368, depennare il tenente *Cerroni* G. Batista, 56 fanteria.

A pag. 2368, *anzichè*: tenente Chiericoni Leonardo, 56 fanteria, *leggasi*: tenente Chiericoni Leonida, 158 fanteria.

A pag. 2379, depennare il tenente *Fortuna* Ermanno.

A pag. 2382, depennare il tenente *Tirone* Achille, il tenente *Zallocco* Lino ed il tenente *Alfarano* Mario.

A pag. 2383, depennare il tenente *Dazzi* Lidio, il tenente *Licastro* Geniale ed il tenente *De Caterina* Oreste.

A pag. 2384, depennare il tenente *Zucchi* Giuseppe.

A pag. 2384, dopo il capitano *Zandegiacomo* Umberto, aggiungasi il capitano *Calabrese* Marco.

Prezzo della presente dispensa L. **0,50**

(144) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO
BIBLIOTECA
120

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 4ª — 1926 — 22 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—

Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 41 - 3 gennaio 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto in data 3 corrente che affida a S. E. l'on. Cavaliere Benito Mussolini Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione dei Ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica . . . . *Pag.* 124

» 42 - 13 gennaio 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del ministro della guerra . . . » 125

» 43 - 30 dicembre 1925. AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1926 . . . . . . » 126

» 44 - 21 gennaio 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . » 127

» 45 - 21 gennaio 1926. — RECLUTAMENTO. — Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma » 128

» 46 - 21 gennaio 1926. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamento permanente nel corpo degli agenti di P. S. . . . . » 134

LIBRERIA DELLO STATO

N. 47 – 21 gennaio 1926. — SERVIZIO DEL GENIO. — Indennità al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio militare . . . . *Pag.* 136

» 48 – 21 gennaio 1926. — SCUOLE MILITARI. — Quarto corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910, del 19 aprile 1923 . . . . » 138

» 49 – 21 gennaio 1926. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO — PENSIONI. — Disposizioni esecutive al R. decreto-legge n. 1926, del 29 ottobre 1925 relativo alla riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra . . . . » 141

» 50 – 29 novembre 1925. — STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2399 Obblighi di servizio, trattamento economico e di stato, e avanzamento degli ufficiali trasferiti dalla posizione ausiliaria speciale in aspettativa per riduzione di quadri a norma del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600 » 143

AVVISO . . . . » 150

ERRATA-CORRIGE . . . . » 151

Circolare N. 41. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto in data 3 corrente che affida a S. E. l'on. Cavaliere Benito Mussolini, Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, la direzione dei Ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica.** — (Gabinetto). — 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;

Visto il R. decreto in data odierna, col quale l'on. Cavaliere Benito MUSSOLINI, presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato capo del Governo Primo ministro segretario di Stato;

Sulla proposta del capo del Governo Primo ministro segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

All'On. Cavaliere Benito MUSSOLINI, capo del Governo Primo Ministro segretario di Stato, è affidata la direzione dei Ministeri degli affari esteri, della guerra, della marina e dell'aeronautica

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 gennaio 1926.
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 201. SABBATINI.

N. 42. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra che delega al Sottosegretario di Stato per la guerra la firma degli atti, decreti, lettere e provvedimenti di competenza del ministro della guerra.** — (Gabinetto). — 13 gennaio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2263;
Visto il R. decreto 3 gennaio 1926:

Decreta:

Articolo unico.

E' delegata a S. E. il sottosegretario di Stato per la guerra, generale di brigata Ugo CAVALLERO, anche durante la presenza del sottoscritto, la firma di tutti gli atti e decreti, lettere e provvedimenti di competenza del ministro della guerra, ad eccezione:

a) delle leggi e degli atti del Governo, che a' sensi dell'art. 67 dello Statuto fondamentale del Regno, non hanno vigore se non siano muniti della firma del ministro;

b) degli atti previsti all'art. 26 del regolamento approvato col R. decreto 5 settembre 1895, n. 603, per l'esecuzione del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari e modificato dal R. decreto-legge 13 marzo 1924, n. 415.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti, per la registrazione.

Dato a Roma, li 13 gennaio 1926.

Il Primo Ministro: MUSSOLINI.

N. 43. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1926.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 30 dicembre 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle amministrazioni dello Stato, modificato dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084 e dal R. decreto 8 maggio 1924, n. 843;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, contenente disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 27 dicembre 1924 col quale fu costituita la commissione di disciplina presso il Ministero della guerra per l'anno 1925;

Visto il decreto Ministeriale 30 settembre 1925 col quale fu modificata la costituzione dell'anzidetta commissione;

Decreta:

Articolo unico.

La Commissione di disciplina presso il Ministero della guerra, nominata per l'anno 1925 con decreto Ministeriale 27 dicembre 1924, modificata con decreto Ministeriale 30 settembre 1925, resta costituita per l'anno 1926 nel modo seguente:

Membri effettivi.

Direttore generale CORSI gr. uff. dott. Enrico, presidente.
Ispettore generale LOSINI gr. uff. dott. Francesco.
Capo divisione CERESA gr. uff. Annibale.

Membri supplenti.

Ispettore generale MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo.
Capo divisione BUSI comm. Galeazzo.

Disimpegnerà le funzioni di segretario il capo sezione DEL BALZO comm. dott. Urbano, e, in sua assenza, il consigliere PIDONE cav. uff. dott. Francesco.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 44. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 21 gennaio 1926.

L'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia per ognuna delle sottosegnate pubblicazioni ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamento del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

CARLO DE CRISTOFORIS: « *Che cosa sia la guerra* » (ristampa).

UFFICIO STORICO: « *La conquista del Col di Lana* ».

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto dalla circolare 53 del *giornale militare* 1921 : i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente, ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 45. — RECLUTAMENTO. — **Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 21 gennaio 1926.

Con riferimento all'art. 6 del R. decreto n. 3227 del 31 dicembre 1923 (circ. 179 *giornale militare* 1924), relativo al reclutamento ed al trattamento economico dei sottotenenti maestri di scherma, si significa che è aperta una seconda sessione di esami di concorso per la nomina di 30 sottotenenti maestri di scherma.

Potranno partecipare al concorso anche i maestri che negli esami tenuti nel 1925 non conseguirono l'idoneità.

1. Gli aspiranti al concorso, per poter conseguire la nomina, dovranno:

a) non aver oltrepassato i 55 anni di età al 31 dicembre 1925;

b) superare gli appositi esperimenti;

c) soddisfare alle condizioni di idoneità fisica richieste dal particolare servizio.

2. Le domande di ammissione al concorso, dirette al Ministero della guerra, redatte su carta da bollo da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno essere presentate *entro il giorno 28 febbraio* 1926 al rispettivo comandante di corpo, dai concorrenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), dell'art. 6 del R. decreto 3227; al comando del distretto militare di residenza, dai concorrenti di cui alla lettera *b*) dell'art. 6 del precitato decreto.

3. Alle domande dovrà essere allegata la quietanza dell'ufficio del registro comprovante il pagamento della tassa di L. 25 di ammissione al concorso.

Inoltre alle domande di ciascuna delle seguenti categorie di concorrenti dovranno essere allegati i sottoelencati documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati, giusta le vigenti disposizioni:

Maestri d'arme e maestri civili insegnanti di scherma. — (Art. 6 del R. decreto 3227 lettere *a*) e *d*):

Certificato di stato libero di data recente, oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio.

Maestri d'arme che abbiano conseguito un impiego civile nelle Amministrazioni dello Stato. — (lettera *b*) stesso articolo):

a) certificato di stato libero di data recente, oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole ,il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

b) diploma originale di maestro di scherma o d'arme rilasciato dalla scuola magistrale di scherma.

Maestri d'arme congedati per anzianità di servizio. — (lettera *b*) stesso articolo):

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato generale del casellario giudiziario;

c) certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza, di data non anteriore al 1º agosto 1925;

d) certificato di stato libero di data recente, oppure, per gli ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio;

e) diploma originale di maestro di scherma o d'arme, rilasciato dalla scuola magistrale di scherma.

Ufficiali del R. Esercito in S. A. P. — (lettera *c*) stesso articolo):

Dovranno dichiarare esplicitamente nella domanda di ammissione al concorso che rinunciano al grado che rivestono, nel caso riescano vincitori del concorso.

4. I comandanti di corpo o di distretto daranno sollecito corso, gerarchicamente, alle domande, unendovi, per ciascuna categoria di concorrenti, i seguenti documenti:

Concorrenti di cui alla lettera a) *dell'art.* 6 *del R. decreto* 3227:

a) copia del foglio matricolare mod. 59 rigorosamente aggiornata;

b) giudizio delle autorità che concorrono alla compilazione delle note caratteristiche circa l'idoneità per qualità morali, disciplinari, fisiche e di attitudine militare a ricoprire il grado di sottotenente maestro di scherma.

Concorrenti di cui alla lettera b):

a) copia del foglio matricolare mod. 59 rigorosamente aggiornata sino alla data del congedamento dalle armi;

b) copia del foglio matricolare caratteristico mod. F-961 degli ultimi due anni di servizio;

c) rapporto informativo compilato dalle autorità gerarchiche dalle quali dipendono, (soltanto per quelli che hanno un impiego civile nelle amministrazioni dello Stato);

d) rapporto sulla moralità delle famiglie e sulla condotta morale e politica del concorrente.

Le autorità superiori nel trasmettere le domande al *Ministero* (*Direzione generale personale ufficiali* — (*Ufficio coordinamento e collegamento*), cui dovranno pervenire *non più tardi del* 15 *marzo* 1926, dovranno esprimere il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle.

I documenti già esibiti per l'ammissione alla 1ª sessione di esami di concorso (1925), eccettuato il titolo di studio, non sono validi per la seconda sessione e debbono quindi essere rinnovati.

5. Apposita commissione presso il Ministero della guerra prenderà in esame le domande dei concorrenti, giudicando inappellabilmente, anche nel caso che vi sia qualche discorde parere, quali dei concorrenti siano da ammettersi agli esperimenti di cui al successivo n. 8.

6. I nomi dei concorrenti ammessi agli esperimenti saranno pubblicati nel *giornale militare*, ove pure sarà indicata la data dell'inizio degli esperimenti stessi, che avranno luogo presso la scuola centrale di educazione fisica.

7. Tutti gli aspiranti ammessi al concorso dovranno subire una visita medica, atta a stabilire la loro idoneità fisica allo speciale servizio, presso la Scuola di educazione fisica durante il periodo delle suddette prove e con le modalità che verranno successivamente stabilite.

8. Gli esperimenti per accertare le qualità professionali militari e di cultura dei concorrenti che saranno ammessi a sostenerli consisteranno nelle seguenti prove, giusta i programmi annessi alla presente circolare:

a) una prova orale sulla teoria e pedagogia della scherma;

b) una prova orale di fisiologia, anatomia e igiene;

c) una prova pratica atta ad accertare che la idoneità professionale schermistica non sia menomata;

d) una prova pratica nella quale il candidato dovrà dimostrare di saper esercitare le mansioni di istruttore di scherma.

Oltre alle su elencate prove i maestri civili insegnanti di scherma e i maestri di scherma o d'arme, già diplomati presso la scuola magistrale di scherma, che abbiano conseguito un impiego civile nelle amministrazioni dello Stato o che siano stati congedati per anzianità di servizio, dovranno sostenere un esame orale sui principali regolamenti militari.

9. La commissione esaminatrice, composta nel modo seguente, sarà designata dal Ministero della guerra:

un generale di brigata, presidente;

il comandante della scuola centrale militare di educazione fisica, membro;

un ufficiale superiore di arma combattente, membro;

il tenente colonnello medico insegnante di anatomia e fisiologia presso la suddetta scuola, membro;

un maestro civile insegnante di scherma, membro:
un capitano di arma combattente, segretario, senza voto.

10. La commissione, tenendo presente l'abilità dimostrata in ciascuna prova, voterà l'idoneità complessiva o meno del candidato, con votazione per il si o il no, rimanendo l'idoneità stabilita dalla maggioranza dei voti. Classificherà poi in ordine di merito i concorrenti dichiarati idonei, facendo per ognuno di essi la media delle votazioni in ventesimi riportate in ciascuna prova. I primi 30 classificati saranno dichiarati vincitori del concorso.

11. La graduatoria dei vincitori del concorso sarà poi determinata nel modo seguente:

Gli ufficiali in servizio attivo permanente del R. Esercito e gli attuali maestri civili insegnanti di scherma, che optino per la nomina a sottotenente, avranno la precedenza sui provenienti dai maestri d'arme.

L'ordine di anzianità relativa nella nomina a sottotenente dei maestri civili di scherma e dei provenienti dagli ufficiali in S. A. P. del R. Esercito, sarà stabilita in ragione del grado rivestito il 30 novembre 1924, tenendo conto della classificazione di cui al R. decreto 2395 dell'11 novembre 1923 e dell'anzianità di grado posseduta; a parità di anzianità di grado avranno la precedenza i vincitori del concorso provenienti dagli ufficiali in S. A. P. del R. Esercito.

I provenienti dai maestri d'arme verranno posti successivamente in ruolo, in ragione della rispettiva anzianità.

12. La commissione dovrà comunicare i risultati del concorso al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica), segnalando anche gli altri concorrenti che fossero stati giudicati idonei dopo i vincitori del concorso.

I nomi dei 30 concorrenti vincitori del concorso saranno pubblicati nel *giornale militare*.

13. I comandi dei distretti militari daranno diffusione alla presente circolare.

p. Il Ministro: UGO CAVALLERO.

PROGRAMMI PER GLI ESAMI DEGLI ASPIRANTI ALLA NOMINA A SOTTOTENENTE MAESTRO DI SCHERMA

I. — *Teoria e pedagogia della scherma.*

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' nella quale il candidato dovrà dimostrare di conoscere la teoria e la pedagogia della scherma secondo i metodi:

per il fioretto e la spada, del m. Masaniello Parise:
per la sciabola, dei maestri Pecoraro-Pessina.

II. — *Nozioni di fisiologia, anatomia e igiene.*

L'esame consisterà in una prova orale, della durata di 15', su 3 numeri del programma estratti a sorte.

Si richiede la conoscenza generica ed elementare delle nozioni di fisiologia, anatomia e igiene applicate all'esercizio fisico e particolarmente alla scherma.

1. Necessità dell'insegnamento dell'anatomia, fisiologia e igiene, ai cultori di educazione fisica. Forma e sezioni del corpo umano, sua struttura.

2. Delle varie funzioni che si compiono nel corpo umano, rapporti fra funzione e funzione.

3. Apparecchi e funzioni della vita animale - apparecchio della locomozione - dello scheletro - funzione dello scheletro - meccanismo della colonna vertebrale - influenza dell'esercizio fisico sulle ossa ed articolazioni - dei muscoli e dei tendini e loro attacchi ed azione - della contrazione muscolare e suoi effetti - influenza dell'esercizio fisico sui muscoli e loro annesssi.

4. Del sistema nervoso centrale e periferico - funzione generale del sistema nervoso - organi di senso - educazione delle funzioni nervose.

5. Come si eseguono e si coordinano i movimenti - educazione dei movimenti - dinamometro - le leve della meccanica umana - centro di gravità ed equilibrio del corpo - stazione e locomozione.

6. Apparecchi e funzioni della legge vegetativa - influenza dell'esercizio fisico nella digestione - nella circolazione - nella respirazione - educazione delle funzioni respiratorie - respirazione interna - apparecchio di secrezione - pelle ed annessi - secrezione ed esalazioni.

7. Nutrizione generale - calore animale - della fatica - sua natura - sue manifestazioni - della costituzione fisica - suoi caratteri e suoi gradi.

8. Igiene dell'esercizio fisico - considerazioni in rapporto all'individuo - agli esercizi - all'ambiente - norme igieniche pratiche.

III. *Regolamenti militari.*

Solo per concorrenti di cui alle lettere *b*, e *d*) dell'art. 6 del R. decreto n. 3227, in data 31 dicembre 1923).

L'esame consisterà in una prova orale, della durata di 15', nella quale il candidato dovrà dimostrare di avere sufficiente conoscenza dei regolamenti di disciplina, territoriale e di servizio interno per le varie armi, e del codice penale per il R. esercito.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 46. RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA.

— **Arruolamento permanente nel corpo degli agenti di P. S.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 21 gennaio 1926.

1. Con R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383 (circolare n. 159 del *giornale militare*) è stato istituito il corpo degli agenti di P. S. in sostituzione del soppresso ruolo specializzato dell'arma dei carabinieri reali.

Col R. decreto-legge 18 ottobre 1925, n. 1846 (circolare n. 20 del *giornale militare* corrente anno), istitutivo del corpo speciale di polizia della capitale, furono definitivamente stabilite le norme che disciplinano il reclutamento nel corpo stesso.

Gli arruolamenti si effettuano in base ad apposito manifesto pubblicato dal Ministero dell'interno (inserito nella dispensa n. 62 del *giornale militare* scorso anno) e vi possono concorrere anche i militari del Regio esercito che si trovino alle armi o in congedo illimitato provvisorio in attesa della chiamata alle armi delle loro classe.

2. Questo Ministero, valendosi della facoltà concessa dall'art. 7 del R. decreto-legge n. 1846 sopra citato determina che siano esclusi dagli arruolamenti i sottufficiali; gli allievi ufficiali di complemento; gli allievi sottufficiali; gli appartenenti al personale di governo degli stabilimenti militari di pena; e coloro che siano da adibirsi o siano addetti ai seguenti servizi speciali: conduttori di caldaie a vapore,

automobilisti, radiotelegrafisti, ferrovieri, telegrafisti, telefonisti, meccanici, elettricisti, motoristi, armaiuoli, sellai, tipografi, litografi, dattilografi, disegnatori, fotografi e consimili.

Per quanto riguarda i carabinieri reali resta stabilito di non far luogo, fino a nuovo ordine, ad arruolamenti pel corpo di P. S. nè fra i carabinieri effettivi nè fra gli ausiliari.

3. I comandi di corpo e capi di servizio daranno la maggiore possibile diffusione tra i militari di truppa in servizio nel Regio esercito, a mezzo di ordini del giorno, alle disposizioni riguardanti la costituzione del nuovo corpo degli agenti di P. S., in modo che tutti possono esserne edotti.

4. Detti comandi sono autorizzati a respingere le domande dei militari di truppa che non abbiano i requisiti voluti o che si trovino in uno dei casi indicati nel precedente numero 2.

5. Le domande degli altri, unitamente ai documenti ed a copia del foglio matricolare e caratteristico, Mod. 59, dovranno dai comandi di corpo e capi di servizio essere prontamente inoltrate alla Regia prefettura più vicina, cui compete provvedere alla prescritta istruttoria.

6. I militari di truppa ammessi come allievi nel nuovo corpo degli agenti di P. S. dovranno per la durata del tirocinio — essere dai corpi considerati in licenza straordinaria ,ed una volta nominati guardie effettive, essere inviati in congedo.

Le relative variazioni matricolari saranno così formulate:

« Inviato in licenza straordinaria perchè ammesso come al« lievo nel corpo degli agenti di P. S. li .... ».

« Inviato in congedo ed ammesso come guardia effettiva « nel corpo degli agenti di P. S. li .... ».

7. Al primo di ogni mese e fino a nuovo ordine i comandi di corpo e capi di servizio segnaleranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) mediante elenco numerico, da inviarsi anche se negativo, le domande di militari di truppa state trasmesse alle Regie prefetture, comunicando poi quante di tali domande siano state effettivamente accolte.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 47. — SERVIZIO DEL GENIO. — Indennità al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio militare. — (Direzione generale genio). — 21 gennaio 1926.

Al personale militare addetto alla custodia, manutenzione e riparazione del materiale del genio militare, appartenente alle categorie di cui appresso, a sensi del § 95 del regolamento speciale per gli operai dipendenti dal Ministero della guerra, sarà corrisposto — a datare dal 1° luglio 1925 — in aggiunta allo stipendio o alla paga, il seguente compenso orario:

Personale guardafili:

Marescialli capi guardafili	L.	0.50
Serg. magg. e sergenti capi guardafili (o capi squadra g. f.)	»	0.40
Cap. magg. cap. e sold. capi guardafili (o capi squadra g. f.)	»	0.30
Cap. magg. cap. e sold. guardafili . . .	»	0.10

Personale artificieri (o comunque addetto a laboratori di esperienze con esplosivi o affini e alla distruzione di essi).

Mar. artificieri capi	L.	0.60
Mar. artificieri scelti	»	0.50
Mar. artificieri semplici	»	0.40
Serg. magg. e serg. artificieri capi . .	»	0.40
Serg. magg. e serg. artificieri scelti . .	»	0.30
Serg. magg. e serg. artificieri semplici . .	»	0.25
Cap. magg. cap. e sold. artific. semplici .	»	0.20

Personale addetto a macchine, motori, apparecchi, barche, teleferiche, proiettori ecc. (in quanto impiegato nella manutenzione e riparazione del materiale stesso).

Marescialli	L.	0.70
Serg. magg. e serg.	»	0.50
Cap. magg. cap. e sold.	»	0.20

Per il trattamento da farsi al personale operaio militare addetto ai laboratori del genio militare provvedono le norme emanate con la circolare n. 363 del 23 luglio 1925.

I compensi in questione verranno corrisposti per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di prestazione negli incarichi speciali suddetti.

L'orario di lavoro sarà normalmente di otto ore per i giorni feriali e di quattro pei giorni festivi: per esigenze di servizio tale orario potrà essere prolungato.

Nei periodi nel quale il personale fisso non fosse, eccezionalmente, adibito allo speciale servizio, il compenso verrà corrisposto in ragione di n. 4 ore giornaliere, sempre che l'interruzione non sia superiore a quindici giorni e che le nuove temporanee mansioni non comportino, come tali, una indennità superiore al suddetto compenso di quattro ore: in tal caso verrà corrisposta solo la nuova indennità.

I comandanti di corpo e capi servizio, in base all'art. 373 del reg. per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, prima della fine di ogni esercizio finanziario e ad ogni modo non oltre il 1° giugno, inoltreranno al Ministero proposta di speciali rimunerazioni per quei militari che avranno dimostrato maggior cura nella buona manutenzione dei materiali ed impianti loro affidati.

Tali remunerazioni non potranno però oltrepassare le somme sottoindicate:

Capi laboratorio	L.	400
Capi operai	»	250
Operai	»	100
Capi guardafili	»	250
Artificieri capi	»	250
Artificieri scelti	»	200
Artificieri semplici	»	150
Serg. magg. e serg.	»	200
Macchinisti, fuochisti, ecc.:		
Marescialli	»	250
Cap. magg. cap. e soldati	»	100

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 48. — SCUOLE MILITARI. — **Quarto corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in servizio attivo permanente reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910, del 19 aprile 1923.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 gennaio 1926.

A seguito della circolare n. 417 del *giornale militare* anno 1925, il Ministero determina che il quarto corso di perfezionamento per i capitani e tenenti di amministrazione in S. A. P., reclutati durante la guerra o in base al R. decreto n. 910 del 19 aprile 1923, circolare 338 e 339 *giornale militare* 1923, abbia inizio presso la scuola di applicazione di fanteria in Parma, il 5 febbraio p. v. e termine il 15 maggio 1926.

La frequenza di detti corsi è obbligatoria. Non sono concessi rinvii ai corsi successivi.

2. Esso si svolgerà con le modalità stabilite dalle norme generali per i corsi di perfezionamento, edizione 1921.

3. Al corso di cui trattasi sono inseritti i seguenti ufficiali:

CAPITANI D'AMMINISTRAZIONE

1. DE MATTEIS Carlo
2. MARI Antonio
3. CASALE Baldassare
4. VICARIO Tranquillo
5. CALIFANO Francesco
6. GASPARINI Giov. Battista
7. MACALUSO Giuseppe
8. LAZZI Guido
9. VERRAFTI Umberto
10. IACONA Giovanni
11. NAIM Carmelo
12. LUBRANO Mazzino
13. RUFFOLO Salvatore
14. BUONFANTINO Arturo
15. PEDOTE Pasquale
16. PINTO Donato
17. NOTO Raffaele
18. PETTIROSSI Giuseppe

TENENTI D'AMMINISTRAZIONE

19. SANTORO Angiolino
20. TADDEO Bernardo
21. CORREALE Ugo
22. REGIS Giuseppe
23. VOLA Pietro
24. SCARANTINO Biagio
25. BARIONA Ottavio
26. SANNA Antonio
27. ATTANASIO Francesco
28. LANCIANO Antonio
29. MANTOVA Ugo
30. ANGIOLILLO Raffaele

31. MONTALTO Giovanni
32. GIANNUZZI Guido
33. BIANDRATE Lino
34. FUMAROLA Giuseppe
35. COCOZZA Raffaele
36. GORI Alberto
37. TOLU Ennio
38. PERNA Umberto
29. CUNICO Marino
40. ANGOTTI Alfonso
41. VERTUANI Mario
42. GALLI Cesare Augusto
43. VINCI Salvatore
44. MILOCCO Antonio
45. BIGLIA Edmondo
46. BONARELLI Luigi
47. RICUCCI Ricuccio
48. SILVESTRI Natale
49. ACCARDI Giuseppe
50. STEFANELLI Giovanni
51. MELATTI Massimiliano
52. GOTTI Luigi
53. MANICASTRI Carlo
54. FERRARA Ferruccio
55. CHECCACCI Ettore
56. VALLONE Raffaele
57. MELILLI Carlo
58. APPICCIUTOLI Domenico
59. BRUNO Giordano
60. MARIANI Nestore
61. PAFFI Giovanni
62. TANAS Felice
63. GIANNONE Giuseppe
64. BARONI Giuseppe
65. LENA Carlo Alberto
66. GROSSI Aldo
67. DI GERONIMO Antonino
68. MIRADANTI Diego
69. BARBATO Edoardo
70. DE CINTIIS Pasquale
71. IANDOLO Franc. Saverio
72. COLACINO Raffaele
73. CERVONE Salvatore
74. PASTORE GALDERIO Ant.
75. GADOLA Enrico
76. SCARPA Giuseppe
77. FRASCOLLA Pasquale
78. SACCO Giuseppe
79. STROPPOLATINI Quintino
80. CANNARSA Nicola
81. DE MATTIA Nicola
82. GARIPOLI Giuseppe
83. PAOLINI Ferdinando
84. BARBARISI Francesco
85. ROCCO Francesco
86. CORDARO Rosario
87. ALAGNA Francesco
88. ANASTASI Salvatore
89. RESTIVO Giuseppe
90. CAMINITI Giuseppe
91. LA ROSA Luca Guido
92. BONZO Secondo
93. SESSA Michele
94. VALENTINI Vincenzo
95. TAGLIAFERRI Ugo
96. MILITO Francesco
97. MINEO Vincenzo
98. FEDELE Camillo
99. PICCOLI Luigi
100. BALSAMO Emilio

4. Gli ufficiali inscritti a frequentare il quarto corso dovranno presentarsi al comando della scuola di applicazione di fanteria in Parma nelle ore antimeridiane del 1 febbraio p. v.

Sarà cura dei comandi, reparti, servizi ed uffici interessati di prendere tempestivamente le necessarie disposizioni per le eventuali sostituzioni degli ufficiali dipendenti ammessi al quarto corso, affinchè questi possano presentarsi il giorno fissato.

Per il 25 febbraio 1926 il comando della scuola invierà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione movimento) i ruolini degli ufficiali ad esso presentatisi, co municando poi successivamente tutte le eventuali variazioni di presenza al corso dei suddetti ufficiali.

5. Nessun ufficiale inscritto ai corsi potrà essere dispensato dagli esami tranne che:

a) per malattia sopraggiunta all'atto degli esami;

b) per giustificata assenza dalle lezioni per oltre un mese.

In tali casi si potrà concedere all'ufficiale il rinvio alle prove finali del corso successivo.

6. Agli ufficiali del presente corso non è concessa alcuna sessione di esami di riparazione, qualora non riportino l'idoneità al termine dei corsi stessi.

7. Gli ufficiali seguiteranno ad essere amministrati dai rispettivi corpi ed uffici i quali provvederanno perchè gli assegni giungano al comando della scuola non oltre il 25 di ciascun mese.

Si richiama l'attenzione dei comandanti di corpo e degli uffici, perchè siano inviati i libretti personali degli ufficiali comandati al corso di cui trattasi, sin dall'inizio del corso stesso.

8. Solo gli ufficiali che condurranno la loro famiglia, si faranno seguire dall'attendente. Si tenga presente, ad ogni buon fine, che per il viaggio della famiglia non sono dovute indennità di tramutamento, essendo la durata del corso inferiore ai sei mesi (lettera *b*) del n. 4 della circolare n. 66 *giornale militare* 1924).

Per gli attendenti degli ufficiali celibi e di quelli che non si faranno seguire dalle famiglie, sarà provveduto, per cura dei comandi di corpo di armata, i quali disporranno per l'invio alla scuola di un numero di attendenti corrispondenti alla metà del numero degli allievi dipendenti comandati ai corsi.

Gli attendenti dovranno raggiungere la scuola di applicazione di fanteria in Parma contemporaneamente ai loro ufficiali.

9. I comandi interessati disporranno che gli ufficiali comandati al corso abbiano fruito di una breve licenza prima dell'epoca fissata per la presentazione alla scuola.

10. Per le norme amministrative e per quanto riguarda l'acquisto e la distribuzione delle sinossi, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni già emanate con la circolare numero 357 del *giornale militare* 1922.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 49. - STATO DEGLI UFFICIALI — AVANZAMENTO — PENSIONI. — **Disposizioni esecutive al R. decreto-legge n. 1926 del 29 ottobre 1925 relativo alla riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 21 gennaio 1926.

L'art. 1 del R. decreto-legge 29 ottobre 1925 n. 1926 (circ. 600 *giornale militare* c. a.), dà facoltà al ministro della guerra di riassumere in servizio ufficiali mutilati ed invalidi di guerra che *abbiano presentata domanda* prima della pubblicazione del detto decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno o che la presenteranno non oltre il 90° giorno dopo quello della pubblicazione stessa.

Poichè non è agevole rintracciare tutte le domande presentate dopo il 30 giugno 1923 (termine ultimo all'uopo stabilito dall'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n 1491) e d'altra parte non è improbabile che taluni degli ufficiali, che presentarono la domanda stessa, abbiano nel frattempo rinunziato alla loro eventuale riassunzione in servizio, così, allo scopo di evitare ingiustificate esclusioni o superflue istruttorie, il Ministero determina che gli ufficiali i quali abbiano già prodotta la domanda suddetta, prima della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del citato R. decreto legge, riproducano ora l'istanza, anche in carta semplice, se la precedente fu redatta in conformità della legge sul bollo.

Tali istanze, come quelle che verranno fatte *ex novo*, dovranno essere presentate ai comandi di divisione e di distretto, secondo che trattisi di ufficiali superiori od inferiori.

I predetti comandi avranno cura di trasmettere, con ogni sollecitudine, le domande stesse al Ministero, per il tramite gerarchico, affinchè tutte le autorità esprimano il loro motivato parere, corredate di tutti i documenti per la relativa istruttoria e precisamente di:

a) copia integrale del verbale di visita medica collegiale (di 1° grado) e copia dei documenti sanitari richiesti per il collocamento a riposo con pensione di guerra, per infermità dipendenti da causa di servizio;

b) parere della direzione di sanità del competente comando di corpo d'armata, emesso, in seguito a visita personale, e da cui risulti esplicitamente la idoneità dell'ufficiale alla riassunzione in servizio;

c) processo verbale del consiglio d'amministrazione;

d) libretto personale completo;

e) stato di servizio aggiornato;

f) dichiarazione circa la sua eventuale destinazione;

g) titolo di studio;

h) notizie sulla posizione sociale e sulla condotta per gli ufficiali già collocati a riposo o in congedo assoluto.

Inoltre saranno allegati alla pratica tutti quei documenti che potessero interessare la commissione per l'esame delle domande di riassunzione. Qualora risultasse che l'ufficiale è impiegato dello Stato occorre accertare se l'impiego fu assunto prima o dopo della guerra.

Si pregano i comandi di divisione e di distretto di dare, con ogni mezzo che è a loro disposizione, la più ampia diffusione alla presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 50. — STATO DEGLI UFFICIALI AVANZAMENTO. — R. decreto n. 2399 — **Obblighi di servizio, trattamento economico e di stato, e avanzamento degli ufficiali trasferiti dalla posizione ausiliaria speciale in aspettativa per riduzione di quadri a norma del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600.** — (Gabinetto) — 29 novembre 1925 — (*Gazzetta Ufficiale* n. 13, del 18 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 18 luglio 1912, n. 806, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Viste le leggi 2 luglio 1896, n. 254, e 8 giugno 1913, n. 601, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1600, riflettente il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri degli ufficiali attualmente in posizione ausiliaria speciale, di cui all'art 1 del R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1600, è disposto di ufficio con Regio decreto.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri in virtù del predetto decreto legge sono ufficiali del servizio attivo permanente, collocati fuori dei quadri organici del Regio esercito e non provveduti d'impiego.

Essi sono inscritti nei ruoli subito dopo gli ufficiali del servizio attivo permanente in servizio effettivo della medesima arma o del medesimo corpo.

Art. 2.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri per effetto dell'art. 1 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, hanno diritto:

a) ai 4 quinti dello stipendio inerente al grado che rivestivano all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale, computato sulla base dell'anzianità di grado e di servizio da ufficiale alla data di entrata in vigore dell'ora citato Regio decreto-legge e secondo le disposizioni del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Per gli ufficiali generali lo stipendio da prendere per base agli effetti della determinazione dell'assegno di aspettativa è quello inerente al grado assunto, per effetto del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, in sostituzione del grado rivestito all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale;

b) ai 4 quinti dell'indennità militare inerente al grado suddetto ed all'aumento di L. 1440 annue sull'indennità stessa per coloro che hanno famiglia.

Art. 3.

Per gli aumenti di stipendio a cui gli ufficiali matureranno il diritto dopo la data di entrata in vigore del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, valgono le disposizioni contenute nel R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Peraltro, agli effetti della determinazione degli aumenti periodici di stipendio e della pensione di riposo, nonchè per la riversibilità della pensione nel caso di matrimonio contratto nel periodo trascorso in posizione ausiliaria speciale, dovrà essere tenuto presente il disposto dell'art. 3 del R. decreto-legge 4 settembre 1925 sopra citato.

Il diritto a pensione della vedova dell'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che l'ufficiale aveva compiuto l'età di cinquanta anni, è subordinato alla condizione che il matrimonio stesso sia anteriore di due anni almeno al raggiungimento del limite di età per la cessazione dal servizio attivo permanente prescritto per il grado con cui l'ufficiale lasciò il servizio effettivo, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, oppure la morte sia dovuta a causa di servizio.

Art. 4

L'assegno personale di cui all'art. 4 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n 1600, verrà determinato computando la differenza fra gli assegni di posizione ausiliaria speciale (pensione provvisoria e indennità varie di posizione ausiliaria speciale), di cui gli ufficiali godevano il giorno precedente all'entrata in vigore del Regio decreto legge di cui sopra, ed i nuovi assegni dovuti alla data di entrata in vigore del medesimo Regio decreto-legge

Art. 5.

Le promozioni conseguite durante il periodo trascorso in posizione ausiliaria speciale o che verranno conseguite durante l'aspettativa per riduzione di quadri, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, non danno luogo ad aumenti di assegni.

Art. 6.

Gli ufficiali di cui all'art. 1 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600, saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri col grado e con l'anzianità che attualmente rivestono in posizione ausiliaria speciale.

L'avanzamento degli ufficiali come sopra collocati in aspettativa per riduzione di quadri e le relative procedure sono regolati secondo le disposizioni vigenti per gli ufficiali in posizione ausiliaria ordinaria, ma le promozioni saranno effettuate subito dopo quelle dei pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli allorchè lasciarono il servizio effettivo.

Gli ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento per l'anno 1925 siccome idonei al grado superiore nella posizione ausiliaria speciale, conserveranno tale idoneità, per l'anno medesimo, all'avanzamento nell'aspettativa per riduzione di quadri.

I giudizi di non idoneità all'avanzamento, eventualmente riportati durante la permanenza nella posizione ausiliaria speciale, sono operativi a tutti gli effetti di legge anche dopo il passaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

L'anzianità da attribuirsi agli ufficiali stessi nel nuovo grado non potrà essere mai anteriore alla data di collocamento in posizione ausiliaria speciale.

Gli ufficiali del personale permanente dei distretti e delle fortezze in posizione ausiliaria speciale trasferiti in aspettativa per riduzione di quadri non potranno conseguire le eventuali promozioni ai gradi superiori se non dopo che saranno stati promossi nell'aspettativa per riduzione di quadri i pari grado ed anzianità delle armi combattenti.

L'esclusione definitiva dall'avanzamento o la rinuncia ad esso non importano la cessazione dell'ufficiale dall'aspettativa per riduzione di quadri.

Art. 7.

Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi delle presenti disposizioni potranno essere richiamati temporaneamente alle armi, di autorità, per mobilitazione generale o parziale dell'Esercito od in caso di necessità. Essi, però, in seguito a loro domanda avranno di massima la precedenza sui pari grado delle categorie in congedo provvisti di pensione nel caso di richiami temporanei in tempo di pace.

I richiami avranno luogo sempre con decreto Reale.

Art. 8.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri non possono contrarre matrimonio senza il Regio assentimento, neppure dopo aver superato il limite di età stabilito per la cessazione in via normale dal servizio attivo permanente.

Art 9

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri ai sensi delle presenti disposizioni possono esercitare qualsiasi professione o coprire qualunque carica ed impiego in aziende private purchè non in contrasto col decoro e con l'obbligo di conservarsi disponibili per i richiami previsti dal precedente art. 7

Qualora accettino funzioni di amministratori delegati o gerenti in società commerciali, industriali o di credito che abbiano rapporti contrattuali con le Amministrazioni militari dello Stato saranno collocati a riposo.

Gli ufficiali che assumono tali funzioni presso le aziende ora specificate, devono farne dichiarazione all'atto dell'assunzione, o non appena l'azienda inizi rapporti contrattuali con le Amministrazioni militari dello Stato.

L'ufficiale che omette di fare tale dichiarazione sarà sottoposto a giudizio disciplinare a termine delle vigenti disposizioni.

L'ufficiale in aspettativa per riduzione di quadri potrà essere nominato ad impiego civile dello Stato, rimanendo sospesa la concessione degli assegni militari se meno favorevoli di quelli civili.

Art. 10.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri che venissero collocati a riposo, per inidoneità fisica, prima del raggiungimento del limite di età di cui all'art. 2, primo comma, del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600, liquideranno la pensione definitiva sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio effettivo, col grado che rivestivano all'atto del collocamento in posizione ausiliaria speciale, nel triennio immediatamente anteriore alla data del collocamento a riposo.

Agli ufficiali che per qualunque ragione cessassero dall'aspettativa per riduzione di quadri prima di aver raggiunto 20 anni di servizio, la pensione definitiva sarà calcolata sulla base di 20 anni di servizio.

Nei casi di perdita del grado, l'assegno di pensione sarà liquidato con le stesse norme vigenti per gli ufficiali in servizio attivo permanente tenuto conto della disposizione di cui al precedente comma e sopra una media di stipendi calcolata nel modo previsto dall'art. 2 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1600, nel caso che la perdita del grado siasi verificata dopo il raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui l'ufficiale lasciò il servizio effettivo, od altrimenti calcolata in base agli stipendi che l'ufficiale avrebbe percepiti in servizio effettivo negli ultimi tre anni anteriori alla perdita del grado.

Art. 11.

Gli ufficiali transitati in aspettativa per riduzione di quadri continueranno a percepire gli assegni dai distretti che già li amministravano.

Art. 12.

L'attribuzione degli stipendi agli ufficiali di cui sopra è fatta con decreto Ministeriale, come per tutti gli altri ufficiali; ma, per la prima applicazione del ripetuto Regio decreto-legge, la determinazione e la conseguente corresponsione degli stipendi sarà provvisoriamente effettuata dai rispettivi distretti.

Questi trasmetteranno poi al Ministero (Gabinetto del Ministro per gli ufficiali generali, e Direzione generale personale ufficiali per tutti gli altri ufficiali), per ciascun ufficiale, uno specchio dal quale risultino i computi fatti per la liquidazione degli assegni.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Per il Ministro delle finanze (R. decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) Mussolini.

AVVERTENZE.

Come venne avvertito nelle norme esecutive che fanno seguito al R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049 (circolare 620 *giornale militare* 1925), per effetto del disposto del 3° comma dell'art. 1 del decreto-legge medesimo le disposizioni del sopra riportato R. decreto 29 novembre 1925,

n. 2399 sono estese, in quanto applicabili, agli ufficiali che saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri in base al citato R. decreto-legge n. 2049.

Mentre, in proposito, si fa richiamo anche alla circolare 20 dicembre u. s. n. 4306 diretta ai comandi di corpo d'armata per comunicazione a tutti gli enti interessati, avvertendo che qualche disposizione fra quelle riportate nel promemoria annesso alla circolare medesima ha dovuto poi, nel decreto sopra riprodotto, essere opportunamente chiarita, si ritiene opportuno altresì far presente in modo particolare quanto segue:

1. A tutti gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri spettano i 4/5 dello stipendio e dell'indennità militare inerenti al grado rivestito all'atto della cessazione dal servizio effettivo, indipendentemente dal numero di anni di servizio effettivo prestato.

2. I detti 4/5 dello stipendio vanno calcolati sullo stipendio che l'ufficiale realmente aveva all'atto della cessazione dal servizio effettivo, non su alcuna media di stipendi.

4. Gli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri beneficieranno, nei limiti s'intende dei 4/5; degli aumenti che loro sarebbero spettati se fossero rimasti in servizio sempre nello stesso grado: e ciò sia per gli aumenti periodici (V. art. 3, comma 2°, del R. decreto 4 settembre 1925 n. 1600, e art. 1, comma 3° del R. decreto 25 dicembre 1925, n. 2049) sia per gli aumenti che fossero apportati in avvenire agli stipendi degli ufficiali in S. A. P. in servizio effettivo.

5. Il tempo trascorso in aspettativa per riduzione di quadri, fino al raggiungimento del limite di età prescritto per il grado con cui l'ufficiale lasciò il servizio effettivo, è considerato, agli effetti tutti della pensione, come trascorso in servizio effettivo; oltre il detto limite, e fino al compimento del quarto anno, dopo non è considerato per la determinazione della media per la liquidazione della pensione, ed è invece considerato per metà agli effetti del computo degli anni di servizio utili a pensione (art. 2 e 3 del R. decreto n. 1600 e art. 1, comma 3°, del R. decreto n. 2049).

6. Agli ufficiali che verranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri in base al R. decreto 25 novembre 1925, n. 2049 non spetta l'indennità una volta tanto pari a quattro mesi di stipendio.

Tale indennità fu concessa in passato all'atto del collocamento in P. A. S., per la quale posizione però era stabilito un trattamento economico diverso e meno favorevole di quello ora accordato agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.

7. In materia di concessioni ferroviarie, agli ufficiali che saranno collocati in aspettativa per riduzione di quadri in base al R. decreto 25 novembre 1925, n. 2049 spetta il trattamento stabilito per gli ufficiali in detta posizione dalle circolari del *giornale militare* n. 100 del 1920, 306 del 1921, 361 del 1922, 133 e 360 del 1923.

8. Agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri non spetta l'indennità caro-viveri, neppure nella misura dei 4/5.

9. Per i matrimoni contratti dagli ufficiali in posizione ausiliaria speciale a tutto il 30 settembre 1925 non occorre R. assentimento: sarà sufficiente che gli interessati facciano pervenire al Ministero della guerra una copia dell'atto di matrimonio per le conseguenti annotazioni sullo stato di servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

E' uscita la 2ª edizione, notevolmente aumentata con nuove tabelle, ecc. di

COME COMBATTE L'ARTIGLIERIA

Norme e discussioni tattiche del colonnello MARIO CARACCIOLO, con prefazione di S. E. il generale Grazioli.

Questo libro è ormai diventato il testo classico per gli ufficiali italiani, e non solo per quelli d'artiglieria ma per quelli di tutte le armi (L. 12 oltre L. 0,80 per spese postali)

Agli abbonati della *Rivista d'artiglieria e genio* è dato a L. 9 invece di L. 12.

Richieste alla Direzione della *Rivista d'artiglieria e genio*, via Astalli, 15 Roma.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 49ª, anno 1925, circolare 489:

A pagina 1872, depennare il tenente *Musti* Fausto.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2378, depennare il tenente *Capello* Carlo.

A pagina 2379, depennare il tenente *Dessi* Carlo, il tenente *Cottafava* Alessandro, il tenente *De Pascale* Mario; il tenente *Ghislanzoni* Armando, il tenente *Ferrero Regis* Mario ed il capitano *Di Pietro* Raimondo.

A pagina 2380, depennare il capitano *Monti* Luigi, il tenente *Indirizzi* Luigi, il tenente *Morgese* Nicola ed il tenente *Lamberti* Giovanni.

A pag. 2381, depennare il tenente *Palma* Luigi, il tenente *Piccione* Pasquale, il tenente *Porreco* Oreste, il tenente *Scuderi* Italo ed il tenente *Serra* Michele.

A pagina 2383, depennare il tenente *Fattori* Renato.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 87, depennare il capitano *Falcone* Bruto.

A pag. 88, depennare il capitano *Scuterini* Edgardo ed il capitano *Miglioranzi* Alberto.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 672:

A pagina 2385, depennare il capitano *Marino* Armando.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2378, tenente Arminio Luigi, *invece di*: stabilimenti mil. di pena, *leggasi*: accademia mil. art. e genio.

A pagina 2382, tenente Zuppelli Antonio, *invece di*: 11 campagna, *leggasi*: 18 campagna.

A pagina 2382, tenente Vitagliano Cleto, *invece di*: 6 pesante, *leggasi*: 6 campagna.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 86, depennare il capitano *Almici* Ugo.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2379, tenente Furnari Bartolo, *invece di*: 1 pesante, *leggasi*: 10 pesante (C).

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(454) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 5ª 1926 23 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 51 – 31 dicembre 1925. PENSIONI. R decreto-legge n. 2383, contenente norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali . . . . *Pag.* 153

» 52 – 31 dicembre 1925. DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto-legge n. 2398, che apporta modifiche al regolamento sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali . . . . » 173

» 53 – 3 gennaio 1926. DISPOSIZIONI VARIE. R. decreto-legge n. 20, contenente disposizioni per la concessione della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro » . . . . » 185

Circolare N. 51. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 2383, contenente norme per il trattamento di quiescenza dei salariati statali.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 31 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 11, del 15 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 58 del testo unico di legge sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;

Visto l'art. 1 del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600;

Udito il Consiglio dei Ministri;

LIBRERIA DELLO STATO

Sulla proposta dei singoli Ministri, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Art. 1.

La ritenuta in conto entrate del Tesoro, stabilita per gli impiegati civili e militari dall'art. 3 della legge 7 luglio 1876 n. 3312 (serie 2ª), è estesa dal 1° gennaio 1926 alle paghe giornaliere normali ed eccezionali degli operai permanenti e alle retribuzioni mensili degli incaricati stabili, nella misura del quattro per cento degli emolumenti calcolabili per la pensione.

Sulle paghe e sulle retribuzioni di cui sopra viene inoltre trattenuto dalla data suddetta il contributo dei salariati per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.

Art. 2.

E' utile a pensione ad ogni effetto:

a) per intero il servizio prestato in qualità di operaio permanente e di incaricato stabile;

b) parzialmente, giusta il successivo art. 3, il servizio prestato, in età superiore al 18° anno, nella qualità di operaio temporaneo e di incaricato provvisorio, quando sia immediatamente susseguito, anche se non presso la stessa amministrazione, da quello di operaio permanente o di incaricato stabile e purchè derivi da contratti di lavoro che siansi succeduti senza interruzione dipendente dal fatto del salariato.

Il servizio di incaricato provvisorio è valutabile ai termini della precedente lettera *b*), soltanto se prestato con funzioni corrispondenti a quelle di incaricato stabile.

Non forma interruzione il servizio militare obbligatorio di leva e quello, anche volontario, in tempo di guerra.

Non è calcolabile come servizio utile a pensione il tempo che, giusta le risultanze matricolari, viene escluso dal computo dell'anzianità agli effetti degli aumenti della paga giornaliera o della retribuzione mensile.

In nessun caso sono valutabili i servizi prestati in qualità di operaio giornaliero.

Art. 3.

I servizi di cui alla lettera *b*) del precedente articolo sono valutabili per la metà della loro durata e in ogni caso per non oltre dieci anni, ancorchè si tratti di diversi periodi alternati o ricongiungibili ai termini dell'art. 39.

Immediatamente dopo il passaggio ad operaio permanente o ad incaricato stabile la rispettiva paga o retribuzione verrà assoggettata anche ad una ritenuta straordinaria a favore del Tesoro, uguale a quella indicata nel primo comma dell'art. 1, per un periodo di tempo uguale a quello di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio valutabile per la pensione ai termini del precedente comma.

Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia trascorso il suddetto periodo di tempo, la ritenuta straordinaria, commisurata all'ultima paga o retribuzione, continuerà ad essere eseguita sulla pensione diretta oppure sarà trattenuta per il residuo ammontare sulla indennità per una volta tanto o su quella di licenziamento.

Nessuna ulteriore ritenuta sarà eseguita sulle pensioni speciali di cui all'art. 23 e sulle pensioni di riversibilità.

Art. 4.

Nella determinazione della durata del servizio utile saranno computabili i servizi civili e militari utili a pensione, con i relativi aumenti di favore, e le campagne di guerra giusta le disposizioni generali in vigore e nei limiti e con le norme stabilite dall'art. 5 del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e successive modificazioni.

Art. 5.

I servizi prestati anteriormente al primo inquadramento dei salariati nelle categorie di cui all'art. 1 del testo unico approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, sono computabili, per il trattamento di quiescenza stabilito dal presente decreto, secondo le norme delle leggi in vigore anteriormente alla sua attuazione.

Art. 6.

Il servizio in qualità di salariato statale senza diritto a trattamento di quiescenza, prestato anteriormente al primo inquadramento dei salariati nelle categorie di cui all'art. 1 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, se fu prestato in modo continuativo e con carattere di stabilità, è valutabile per intero e per non più di 20 anni, escluso quello anteriore al compimento del 18° anno di età.

Per tale valutazione, come per quella di cui all'articolo precedente, non è dovuta alcuna speciale contribuzione.

Art. 7.

Per gli operai permanenti e incaricati stabili addetti a lavori insalubri, quali saranno determinati con decreti reali da emanarsi su proposta dei ministri interessati, di concerto coi ministri delle finanze e dell'economia nazionale, il servizio ivi effettivamente prestato nelle qualità predette sarà aumentato di un sesto, o di un quinto, o di un quarto, secondo il grado di insalubrità indicato nei suddetti decreti Reali, agli effetti del calcolo del servizio utile per la pensione, fermo il disposto dell'art. 5 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

Per gli operai permanenti addetti ai polverifici il servizio anzidetto sarà aumentato di un quarto, fermo il disposto dell'art. 5 sopra citato.

Fino all'emanazione dei decreti di cui al primo comma del presente articolo, rimane in vigore il decreto Luogotenenziale 1° maggio 1919, n. 1100.

Art. 8.

Il servizio di salariato statale in qualunque tempo prestato è calcolabile nei limiti e sotto le condizioni stabilite dal presente decreto, anche quando il salariato statale ottenga la nomina ad impiego civile o militare contemplato dalla legge 21 agosto 1921, n. 1144, e relative estensioni e modificazioni, sebbene la nomina stessa sia avvenuta senza che egli abbia conseguito la qualità di operaio permanente o di incaricato stabile.

Qualora alla data della nomina ad impiego civile o militare non sia stata in tutto o in parte soddisfatta la ritenuta straordinaria di cui all'art. 3 del presente decreto, essa verrà applicata sullo stipendio ed ove occorra sulla pensione diretta o sulla indennità, a norma del terzo comma del predetto articolo 3.

Quando il salariato statale abbia acquisito diritto a pensione od indennità per una volta tanto, prima della nomina ad impiego civile o militare, è ammessa la ricongiunzione dei servizi ai termini degli articoli 28 e 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

In relazione ai versamenti per iscrizione obbligatoria alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali, effettuati durante il servizio di salariato statale valutato per la pensione civile o militare, verrà imputata su questa la corrispondente quota di pensione d'invalidità e vecchiaia determinata nei modi stabiliti dagli articoli 18 e seguenti del presente decreto.

Art. 9.

Hanno diritto a conseguire la pensione gli operai permanenti e gli incaricati stabili quando abbiano almeno venti anni di servizio calcolabile ai termini del presente decreto, escluse le campagne di guerra e gli altri aumenti di favore, e si trovino in uno dei casi seguenti:

a) siano stati collocati a riposo, su domanda, avendo compiuto 40 anni di servizio utile a pensione;

b) siano cessati dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età stabiliti dai rispettivi regolamenti;

c) siano cessati dal servizio per infermità debitamente accertata che li abbia resi permanentemente inabili a continuarlo;

d) siano stati comunque licenziati, tranne che per assenze arbitrarie o per loro volontà;

e) siano stati espulsi, salvo il disposto dell'articolo 29.

Art. 10.

Hanno diritto a conseguire una indennità per una volta tanto in luogo di pensione gli operai permanenti e gli incaricati stabili che, trovandosi in uno dei casi previsti dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), dell'art. 9, contino meno di 20 e almeno 10 anni di servizio calcolabile giusta l'articolo stesso.

Art. 11.

La pensione annua dell'operaio permanente e dell'incaricato stabile che conti 20 anni di servizio è ragguagliata a 120 volte la media giornaliera delle paghe normali ed eccezionali attribuitegli nell'ultimo triennio di servizio, esclusi gli aumenti dichiarati per legge non utili a pensione.

Detto moltiplicatore è aumentato di sei unità per ogni anno di servizio utile oltre i venti.

La pensione non può superare l'importo di 240 volte la paga media giornaliera suddetta, nè essere inferiore a L. 900 annue.

E' abolito l'aumento di favore di un quinto sulla pensione dei capi operai della guerra e della marina con 12 anni di grado.

Art. 12.

L'indennità per una volta tanto dell'operaio permanente e dell'incaricato stabile, che conti 10 anni di servizio, è ragguagliata a 220 volte la media giornaliera di cui al precedente articolo 11.

Detto moltiplicatore è aumentato di 20 unità per ogni anno di servizio utile oltre i primi 10 anni.

Art. 13.

Agli effetti dei precedenti due articoli e del successivo articolo 19 si considera paga giornaliera degli incaricati stabili la trentesima parte della loro retribuzione mensile, esclusi gli aumenti dichiarati per legge non utili a pensione.

Art. 14.

Hanno diritto all'indennizzo di licenziamento, nella misura stabilita dall'articolo seguente, gli operai permanenti e gli incaricati stabili, con almeno un anno di servizio in tale qualità, che vengano licenziati prima di aver acquistato diritto alla indennità di cui all'art. 10.

Non spetta indennizzo di licenziamento ai salariati espulsi, nè a quelli licenziati per procedimento penale, per assenze arbitrarie, per loro volontà e per servizio militare.

Art. 15.

L'indennizzo di licenziamento, da liquidarsi in via provvisoria dall'amministrazione, è ragguagliato a 30 giornate dell'ultima paga normale ed eccezionale utile a pensione dell'operaio permanente o all'ultima retribuzione mensile utile a pensione dell'incaricato stabile, che siano licenziati dopo un anno compiuto di servizio.

Per ogni anno in più di servizio utile l'indennizzo è aumentato di 15 giornate di paga per gli operai permanenti e di metà della retribuzione mensile per gli incaricati stabili.

Art. 16.

Agli effetti della determinazione della durata del servizio effettivo ed utile, ove non sia diversamente disposto, il tempo eccedente gli anni interi è computato per un anno intero quando oltrepassa la durata di sei mesi; altrimenti non si calcola.

Art. 17.

Per determinare la paga media giornaliera, base della pensione o indennità, l'ultimo triennio è quello anteriore al giorno dell'effettiva cessazione dal servizio, comprendendo in esso triennio le interruzioni che non hanno prodotto perdita di anzianità agli effetti degli aumenti delle paghe giornaliere o delle retribuzioni mensili. Le altre interruzioni retrotraggono la data di inizio del triennio.

Nel caso di allontanamento dal servizio per rinvio a giudizio penale, se questo si chiuse senza riammissione, nè vi fu corresponsione di paga, il triennio si calcola risalendo dalla data dell'allontanamento.

Nel triennio così stabilito la paga media è rappresentata da quella raggiunta al principio dello stesso triennio, se non ha subìto variazioni fino alla cessazione dal servizio. Se vi furono variazioni in più o in meno, la media si determina prendendo per base le singole paghe attribuite, anche se non percette, ed il corrispettivo numero di mesi, computando per mese intero le frazioni eccedenti i 15 giorni e trascurando le frazioni minori.

Nel calcolo di tali frazioni il mese si considera di 30 giorni.

Ove manchino i 36 mesi di servizio di operaio permanente o di incaricato stabile, se non vi fu variazione di paga, questa si considera come paga dell'ultimo triennio. Se vi fu variazione di paga, la media è proporzionale alle paghe e al numero dei mesi durante i quali le paghe furono attribuite.

Nel computo della paga giornaliera non si tien conto del maggior compenso per lavoro straordinario o per cottimo.

Art. 18.

Se la decorrenza della pensione statale coincide con quella della pensione d'invalidità e vecchiaia e nessun contributo alla Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali è stato effettuato o è da presumersi ai sensi del successivo art. 19 effettuato per servizi non statali e tutto il servizio con assicurazione obbligatoria alla Cassa sia valutabile anche parzialmente per la pensione di Stato, si deduce senz'altro da questa l'effettivo ammontare della pensione liquidata dalla Cassa in base ai contributi obbligatori.

Nessuna deduzione è da fare sulle pensioni di riversibilità, sulle indennità in luogo di pensione e sugli indennizzi di licenziamento.

Art. 19

Se, pur coincidendo le decorrenze delle due pensioni, il salariato abbia servizi effettivi o presunti non resi allo Stato con assicurazione obbligatoria alla Cassa Nazionale i termini del Regio decreto 21 aprile 1919, n. 603 e successive modificazioni od il servizio statale con assicurazione obbligatoria non sia in tutto o in parte valutabile per la pensione di Stato, da questa verrà dedotta una parte della pensione d'invalidità o vecchiaia, calcolata con le norme seguenti:

a) Contemporaneamente alla liquidazione della pensione di Stato viene determinato l'ammontare della pensione che sarebbe a carico della Cassa Nazionale in base ai soli contributi commisurati alle paghe giornaliere, attribuite da tabelle organiche o da contratti di lavoro, e corrispondenti ai successivi periodi di servizio valutabile in tutto o in parte per la pensione di Stato. A tali contributi si applicano i coefficienti di cui all'articolo 8 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184.

b) Il tempo dal compimento del 18º anno di età fino al giorno della effettiva assunzione come salariato statale si presume tempo di servizio non statale con assicurazione alla

Cassa. Non si tiene alcun conto del tempo precedente al compimento del 18° anno di età. Conseguentemente, quando il servizio statale è cominciato dopo il 18° anno di età, il coefficiente del 66 per cento è applicabile per il servizio statale compreso tra il compimento del 18° e del 23° anno di età, il coefficiente del 50 per cento per il servizio statale compreso fra il compimento del 23° e del 28° anno di età, ed il coefficiente del 25 per cento per il servizio statale successivo.

I suddetti periodi, per l'applicazione dei coefficienti, decorrono invece dal 1° luglio 1920 per i salariati che a tale data avevano superato l'età di 18 anni, con esclusione dei periodi di servizio resi allo Stato tra detta data e il 1° gennaio 1926, durante i quali i salariati non siano stati assoggettati all'assicurazione obbligatoria. Si escludono parimenti i detti periodi di servizio per coloro che abbiano compiuto l'età di 18 anni dopo il 1° luglio 1920, ma prima del 1° gennaio 1926.

c) Per stabilire il numero dei contributi di cui alla lettera *a*) afferenti i singoli coefficienti, si sommano separatamente i rispettivi periodi di servizio statale, e per ogni anno intero di servizio si calcolano 48 contributi settimanali per ogni mese intero 4 contributi settimanali, per le frazioni di mese le settimane intere, trascurando l'ultima frazione.

Gli importi dei contributi di ciascun periodo, moltiplicati per il rispettivo coefficiente, daranno nel loro complessivo ammontare la parte di pensione d'invalidità e vecchiaia da dedurre dalla pensione statale.

d) Agli effetti della determinazione della suddetta quota di diffalco, si considerano versati e si calcolano i contributi corrispondenti ai singoli periodi di servizio riconosciuti in tutto o in parte utili per la pensione, comprese le interruzioni non producenti perdita di anzianità. Si escludono invece il servizio militare che abbia dato luogo a licenziamento, gli aumenti di favore per le campagne di guerra, per i lavori insalubri e simili, e tutti i servizi che non comportano versamenti di contributi alla Cassa.

L'accertamento dei periodi di assicurazione obbligatoria anteriore al 1° gennaio 1926 agli effetti del capoverso della lettera *b*) del presente articolo, sarà fatto dalle amministrazioni da cui i salariati dipendono subito dopo l'entrata in vigore del presente decreto, con iscrizione sulle relative matricole ai termini dell'art. 4 del Regio decreto 14 maggio 1925, n. 666.

Art. 20.

Se le decorrenze delle due pensioni non coincidono, nel liquidare la pensione di Stato sarà determinata, nei modi indicati dal precedente articolo, la quota da dedursi dalla pensione statale a cominciare dalla data da cui verrà corrisposta la pensione di invalidità e vecchiaia e in ogni caso dal compimento del 65° anno di età o da quell'altro limite di età che venisse in appresso stabilito dalla legge.

La Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali è tenuta, sotto la propria responsabilità, a segnalare al Ministero delle finanze l'avvenuta liquidazione della pensione prima del compimento del limite di età. A tale effetto sarà data comunicazione alla Cassa di una copia del decreto di concessione della pensione statale.

La detrazione di cui al 1° comma non ha luogo o viene protratta quando l'interessato dimostri di non aver acquisito diritto a pensione da parte della Cassa o che il godimento della pensione stessa debba cominciare oltre il limite di età suindicato.

In ogni caso l'ammontare della pensione teorica da dedurre dalla pensione statale non deve superare quello della pensione effettiva che contemporaneamente o in seguito venga liquidata dalla Cassa.

Art. 21.

Se il salariato, avvalendosi della facoltà accordatagli dall'art. 12 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, ottenga l'anticipata liquidazione della pensione con la decurtazione ivi prevista, la Cassa Nazionale dovrà darne parimenti avviso al Ministero delle finanze affinchè questo a sua volta dalla pensione statale possa eseguire l'anticipata deduzione della pensione d'invalidità e vecchiaia calcolata nei modi stabiliti dall'art. 19.

In tal caso la parte di pensione da dedurre verrà proporzionalmente ridotta secondo il coefficiente di decurtazione stabilito dal suddetto articolo 12.

Art. 22.

Gli operai permanenti che in seguito ad infortunio sul lavoro cessino dal servizio o siano mantenuti come temporanei, sono ammessi a far valere i titoli per il trattamento ordinario di quiescenza cui abbiano acquistato diritto, indipendentemente da quanto loro compete in base alla legge sugli infortuni.

Uguale diritto sono ammessi a far valere gli incaricati stabili se anche ad essi competa il trattamento della legge sugli infortuni.

Art. 23.

L'operaio permanente o l'incaricato stabile, cessato dal servizio per inabilità dovuta a lesione o malattia dipendente da causa unica, diretta ed immediata di servizio, ha diritto alla liquidazione di una pensione in base a 20 anni quando il servizio utile non superi 10 anni; quando li superi la pensione sarà calcolata in base al servizio utile aumentato di 10 anni

La stessa norma di liquidazione si applica nel calcolo della pensione di riversibilità in seguito a morte dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile dipendente dalla causa suindicata.

Nella pensione suddetta, anche se diretta, non viene fatta riduzione alcuna per i diritti verso la Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.

Qualora per lo stesso evento di servizio spetti anche il trattamento stabilito dalla legge sugli infortuni, è data facoltà di optare per l'indennità d'infortunio cumulata col trattamento ordinario di quiescenza eventualmente spettante, diminuito, se del caso, della quota parte di pensione di invalidità o vecchiaia determinata come ai precedenti articoli 18, 19, 20 e 21, oppure per la pensione speciale stabilita dal presente articolo senza detrazione in nessun caso per pensione d'invalidità e vecchiaia ma verso formale rinunzia dell'indennità d'infortunio

In ogni caso il riconoscimento del diritto a pensione speciale da parte dello Stato non costituisce titolo al riconoscimento del diritto al trattamento stabilito dalla legge sugli infortuni, e viceversa.

Art. 24.

La vedova del salariato pensionato o dell'operaio permanente od incaricato stabile morto dopo 20 anni di servizio calcolato ai sensi dell'art. 9, ovvero morto per causa di servizio, che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, ha diritto alla pensione quando non sia stata pronunciata, o non sia passata in giudicato, sentenza di separazione personale per di lei colpa e quando inoltre, nel caso che il matrimonio sia stato contratto dopo che il salariato aveva compiuto l'età di cinquanta anni, esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della cessazione dal servizio, ovvero sia nata prole, ancorchè postuma, di matrimonio più recente, o la morte sia avvenuta per causa di servizio.

Gli orfani del salariato pensionato o dell'operaio permanente od incaricato stabile morto nelle condizioni previste nel precedente comma, che abbia contratto matrimonio prima o durante il servizio, hanno diritto alla pensione, se maschi, fino al compimento del 18° anno di età; se femmine, finchè nubili e minorenni.

Alla vedova dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile morto dopo 10 anni e prima di 20 di servizio calcolato come sopra, la quale si trovi nelle condizioni di cui al primo comma del presente articolo, spetta l'indennità per una volta tanto nella stessa misura che avrebbe potuto spettare al marito.

In mancanza della vedova o quando questa non vi abbia diritto, l'indennità spetta in parti uguali ai figli maschi di età non superiore ai 18 anni e alle figlie nubili e minorenni.

Gli orfani della donna salariata morta in attività di servizio o in pensione, i quali si trovino nelle condizioni stabilite dal presente articolo, hanno diritto all'indennità o alla pensione anche se vivente il padre.

E' equiparata alla prole orfana di entrambi i genitori quella di madre contro la quale sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione personale.

Art. 25.

Le disposizioni di cui al precedente articolo riguardano gli orfani legittimi, e si applicano ai legittimati soltanto se il matrimonio susseguente od il decreto reale di legittimazione è di data anteriore alla cessazione dal servizio dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile.

Art. 26.

La pensione alla vedova o ai figli degli operai permanenti e degli incaricati stabili, morti in attività di servizio o in pensione, è stabilita in base ad una aliquota della pensione che sarebbe spettata o che fu liquidata all'operaio od incaricato, nella misura seguente:

1° vedova: 50 per cento;

2° orfani soli, in numero non maggiore di due, un terzo; tre orfani, 40 per cento; quattro orfani, 50 per cento; cinque o più orfani, 60 per cento,

3° vedova con orfani aventi diritto a pensione:
con un orfano, 60 per cento;
con due orfani, 65 per cento;
con tre orfani, 70 per cento;
con quattro o più orfani, 75 per cento;

4° quando la vedova viva separata da tutti o da qualcuno degli orfani, e in ogni caso, quando vi siano orfani di precedente matrimonio del marito, la pensione viene calcolata come al precedente n. 3 e ripartita nel modo seguente:
il 40 per cento della pensione diretta alla vedova e il rimanente diviso in parti eguali fra tutti gli orfani.

Per l'indennità per una sola volta si applica la ripartizione stabilita dall'articolo 106 del testo unico approvato con Regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

Nei casi in cui venga a cessare la pensione alla vedova o ai figli, si procederà alla modificazione della misura della pensione con le norme precedenti

Ai figli della donna salariata spetta, in caso di morte di questa, la percentuale di cui al n. 2, salvo il disposto del successivo art. 28.

La pensione alla vedova con figli non può essere inferiore ad annue L. 600 e quella alla vedova, oppure ai soli orfani, non può essere inferiore alle L. 500.

Art. 27.

La pensione alle persone di famiglia indicate negli articoli precedenti, superstiti dell'operaio permanente o dell'in caricato stabile che abbia perduto la vita per causa di servizio, è stabilita in base alle aliquote dell'art. 26, col minimo del 50 per cento.

Art. 28.

Le disposizioni limitative del diritto a più pensioni a carico dello Stato da parte dello stesso titolare, stabilite dall'art. 12 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, convertito nella legge 21 agosto 1921, n. 1144, si applicano alle vedove ed agli orfani contemplati nel presente decreto, anche quando uno dei due coniugi sia impiegato civile o militare con diritto a pensione statale derivante da altre leggi.

Art. 29.

Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità e il godimento della pensione già conseguita si perdono dai salariati statali:

a) per condanna che abbia per effetto o nella quale sia applicata l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;

b) per condanna a qualunque pena pei reati di peculato, corruzione o concussione;

c) per condanna a qualunque pena pronunziata in base ai Codici penali militari, che tragga seco la degradazione;

d) per espulsione, quando il Ministro, da cui il salariato dipende, abbia precedentemente consultato la speciale Commissione di cui alla lettera *d*) dell'art. 183 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, e quando questa abbia avvisato che i fatti o i motivi che diedero luogo di pieno diritto o dietro regolare procedimento disciplinare all'espulsione dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile, siano tanto gravi da giustificare la perdita totale o parziale della pensione od indennità.

In questi casi nel decreto di espulsione sarà espressa la clausola relativa alla perdita totale o parziale della pensione od indennità nei limiti fissati dalla predetta Commissione.

Nel caso di perdita parziale la misura di essa, tenuto conto della riduzione del quarto stabilita dall'art. 187 del testo unico predetto, non potrà eccedere un terzo della rimanenza; e cioè globalmente la pensione o l'indennità non potranno subire detrazioni superiori alla metà del loro ammontare.

Perdono egualmente il diritto a conseguire e godere la pensione la vedova o gli orfani che siano incorsi in una delle condanne di cui alla lettera *a)* del presente articolo.

Art. 30.

Il diritto a conseguire la pensione o l'indennità e l'esercizio di questo diritto, nonchè il godimento della pensione potranno essere ripristinati, quando avvenga la riabilitazione del condannato ad una delle pene di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo precedente, o quando, con le stesse norme di cui alla lettera *d)* dell'articolo stesso, sia revocata l'espulsione, o quanto meno la clausola relativa alla perdita totale o parziale della pensione o dell'indennità.

Il ripristino comincia nel primo caso dalla data del decreto di riabilitazione, nel secondo caso, dal giorno successivo a quello della revoca predetta, ferma, ove del caso, l'applicazione dell'art. 187 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Art. 31.

I casi di sospensione dell'esercizio del diritto a pensione e di sospensione del godimento della pensione già liquidata rimangono regolati dalle norme del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70 e successive modificazioni.

Art. 32.

Nel caso di cessazione dal servizio con perdita totale o sospensione del diritto a pensione, alle persone di famiglia contemplate dall'art. 26 sarà liquidata la pensione sulla base di quella che sarebbe spettata al salariato se non fosse incorso nella perdita o sospensione di tale diritto, con la riduzione del quarto prevista dall'art. 187 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Nel caso invece di perdita totale o sospensione della pensione già conseguita, alle stesse persone di famiglia sarà liquidata la pensione come se il titolare fosse morto.

L'assegnamento alla famiglia cesserà, e si ripristinerà la concessione e il godimento della pensione al titolare, quando ne fosse il caso, nei modi e termini di cui al precedente articolo 30.

In caso di perdita del diritto alla indennità a vece di pensione, l'assegnazione di essa alle persone di famiglia contemplate dall'art. 26 nella misura ridotta ai termini dell'art. 187 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, non può aver luogo che dopo la morte del salariato.

Art. 33.

In corrispondenza di quanto può competere al titolare da parte della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali a titolo di pensione d'invalidità e vecchiaia, quando se ne verifichino le condizioni, la pensione spettante alla famiglia del salariato o del pensionato incorso nella perdita totale o nella sospensione del diritto alla liquidazione o al godimento della pensione statale, deve, a decorrere dal verificarsi delle condizioni suddette, essere ridotta in relazione alla quota parte di pensione d'invalidità e vecchiaia corrispondente ai servizi prestati allo Stato ai sensi degli articoli 18 a 21. La pensione ridotta si determina all'atto della liquidazione della pensione spettante alla famiglia in conseguenza della perdita della pensione diretta, deducendo da questa, diminuita se del caso del quarto ai sensi del l'art. 187 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, la suddetta quota parte di pensione di invalidità e vecchiaia, e applicando sulla rimanenza le aliquote di riversibilità.

Anche nei casi di liquidazione di pensione alla famiglia come sopra, si dà comunicazione della liquidazione stessa alla Cassa Nazionale delle assicurazioni sociali, che, a sua volta, è tenuta agli adempimenti di cui agli articoli 20 e 21. Nel caso di morte del titolare della pensione di invalidità e vecchiaia la pensione alla vedova o agli orfani è liquidata senza alcuna deduzione, a termini del secondo comma del l'articolo 18.

Art. 34.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1926 per i salariati inquadrati come operai permanenti e incaricati stabili per effetto del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2994, che avevano diritto a trattamento di quiescenza in base alle norme anteriori. A quelli di essi che siano cessati dal servizio prima della data suddetta, è concesso il diritto di optare, entro il 31 dicembre 1926, per le norme del presente decreto, con effetto dal 1° gennaio 1926.

Per le famiglie dei detti salariati morti prima del 1° gennaio 1926 per le quali non esisteva, secondo le norme di pensione allora vigenti, il diritto alla pensione di riversibilità, è concesso tale diritto con le modalità stabilite dal presente decreto (sulla base della pensione goduta o che sarebbe spettata al salariato) con l'opzione di cui al precedente comma e con effetto dal 1° gennaio 1926.

Ferme le altre norme generali del presente decreto, al personale di macchina dei battelli incrociatori della Regia guardia di finanza inquadrato ai sensi dell'art. 15 del Regio decreto 31 dicembre 1923, n. 3170, e in servizio al 1° gennaio 1926, è conservato il diritto di liquidare la pensione secondo le norme stabilite dalla legge 16 luglio 1914, n. 696. Al detto personale ed a quello cessato dal servizio dopo il 1° gennaio 1924, non si applicano i limiti massimi di servizio stabiliti dall'art. 13 del decreto Luogotenenziale 6 aprile 1919, n. 494.

Art. 35.

Per i salariati non aventi diritto a trattamento di quiescenza secondo le norme anteriori, ma che abbiano ottenuto l'inquadramento definitivo come operai permanenti o incaricati stabili, o che siano stati assunti in servizio come tali dopo il 30 giugno 1924, e per le loro famiglie, il presente decreto è applicabile rispettivamente dal 1° luglio 1924 o dalla data di assunzione in servizio. Però il godimento dell'assegno non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio 1926.

Art. 36.

Il disposto della lettera *a*) dell'art. 299 del regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, va inteso nel senso che l'opzione per il trattamento di quiescenza degli operai della Guerra e della Regia marina importa l'applicazione delle relative norme così per l'assegno diretto come per quello di riversibilità. Però la durata del servizio è calcolata secondo le norme proprie di ciascun personale.

Nulla è innovato al disposto degli art. 5 e 6 del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, con l'estensione fattane dal predetto articolo 299; nè all'art. 7 del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, convertito nella legge 11 giugno 1925, n. 1035, per quanto riguarda il diritto di opzione ai famigli degli istituti militari di istruzione del Regio esercito e della Regia marina.

Pei salariati licenziati in forza dell'art. 88 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, che erano inscritti alla Cassa Nazionale per l'invalidità e vecchiaia degli operai, la pensione ad essi spettante in base alla lettera *a)* del citato art. 299, è ripartita fra lo Stato e la Cassa e direttamente corrisposta da ciascuno degli Enti stessi nella misura rispettivamente dovuta, qualunque sia il trattamento di quiescenza prescelto.

E' soppresso l'art. 6 del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600.

Art. 37.

Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1925 per quanto riguarda l'indennizzo di licenziamento che spetta ai salariati licenziati dalla detta data in poi, purchè avessero ottenuto l'inquadramento, ed ancorchè non fossero soggetti a un regime di quiescenza in base alle norme anteriori.

Art. 38.

Per tutto quanto non è provveduto con le disposizioni del presente decreto, al personale da esso contemplato si applicano, in quanto non contrarie, le norme generali per le pensioni degli impiegati civili.

Art. 39.

Agli effetti dell'articolo 78 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, quando la cessazione dal servizio dell'operaio permanente o dell'incaricato stabile abbia dato luogo a liquidazione di pensione, il servizio di operaio temporaneo o di incaricato provvisorio prestato dopo la riassunzione non è utile per la pensione neanche nel caso che il salariato riassuma successivamente servizio in qualità di operaio permanente o di incaricato stabile, salva per quest'ultimo servizio l'applicabilità dell'articolo 28 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70.

Il servizio di operaio temporaneo od incaricato provvisorio prestato dopo la liquidazione di indennità per una volta tanto è riconoscibile a sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, nel caso in cui il salariato riacquisti la qualità di operaio permanente o di incaricato stabile, salva l'applicazione dell'articolo 70 del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per quanto concerne la valutazione del servizio anteriore al conseguimento della indennità. La rifusione dell'indennità dovrà decorrere dal momento in cui il salariato avrà riacquistato la qualità di operaio permanente o di incaricato stabile.

In caso di licenziamento senza diritto a pensione o ad indennità per una volta tanto, il servizio prestato dopo la riassunzione è ricongiungibile col precedente senza obbligo di rifusione dell'indennizzo di licenziamento, fermo, anche in questo caso, che il diritto al ricongiungimento dei servizi è subordinato al riacquisto della qualità di operaio permanente o di incaricato stabile.

Art. 40.

Il servizio prestato come giornaliero fisso o con carattere di continuità alla dipendenza dell'Amministrazione della Real Casa, seguito dal passaggio al servizio dello Stato ai termini del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792, e successive disposizioni, è utile agli effetti della pensione, a norma dell'articolo 6 del presente decreto.

Art. 41.

Sono abrogati gli articoli 2, ultimo comma, del Regio decreto 12 novembre 1921, n. 1603, convertito nella legge 11 giugno 1925, n. 1035, e 5 del Regio decreto 16 novembre 1922, n. 1613, esteso dall'articolo 4 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 942.

Art. 42.

Per il personale operaio dell'Officina carte valori è mantenuto il diritto di optare per il trattamento contemplato dall'articolo 7 del Regio decreto 9 aprile 1925, n. 399, fermo, anche per essi, in ogni caso, il disposto del penultimo comma dell'art. 36.

E' parimenti data facoltà agli operai della Guerra e della Marina mantenuti o riassunti in servizio come permanenti a norma dell'articolo 1 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, ed alle loro famiglie, di optare per il trattamento previsto dal decreto stesso e dagli articoli 5 e seguenti del Regio decreto 22 maggio 1924, n. 844, e relative modificazioni

Art. 43.

Dal 1° gennaio 1926 cessano i contributi dello Stato e le ritenute a carico dei salariati per iscrizione alla Cassa Nazionale di previdenza per invalidità e vecchiaia degli operai (ora Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali).

All'atto della liquidazione della pensione diretta a carico dello Stato spettante ai salariati di cui al comma precedente nonchè a quelli per i quali i versamenti stabiliti da precedenti disposizioni siano cessati prima della data suddetta, la Cassa liquiderà la pensione relativa ai versamenti obbligatoriamente eseguiti durante il periodo di iscrizione, anche se da precedenti disposizioni fosse stata prescritta la restituzione di versamento allo Stato, purchè questa non abbia già avuto luogo.

La pensione a carico della Cassa sarà portata in detrazione di quella dallo Stato dovuta a norma del presente decreto. Nel caso di liquidazione di indennità non si fa alcuna detrazione e rimangono salvi i diritti dell'iscritto verso la Cassa Nazionale.

Art. 44.

Le pensioni liquidate con le norme del presente decreto sono soggette alla ritenuta in conto entrate del Tesoro ed alle imposte cui sono soggette le pensioni degli impiegati civili.

Art. 45.

Quando in dipendenza dell'art. 33 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, o comunque venissero portate modificazioni al regime della assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, le correlative modificazioni al presente decreto saranno disposte mediante decreto Reale.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Federzoni — Lanza di Scalea — Rocco — Volpi — Fedele — Giuriati — Belluzzo — Ciano.

N. 52. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 2398, che apporta modifiche al regolamento sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo) — 31 dicembre 1925. — *Gazzetta ufficiale* n. 13, del 18 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato;

Visto il Regolamento approvato con Regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262;

Visti i Regi decreti 10 maggio 1925, n. 600 e 15 ottobre 1925, n 1836;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La lettera *a*) dell'art. 10 del regolamento approvato col R.decreto 31 dicembre 1924, n. 2262 (1), è sostituita dalla seguente:

« *a*) ai salariati di qualsiasi categoria, in tutti i giorni, anche festivi, in cui ad essi compete la paga o retribuzione, intera o ridotta, o il sussidio d'infermità di cui agli articoli 49 o 50 e 51 del testo unico o i trattamenti di assistenza di cui al secondo comma dell'art. 107; »

---

(1) Il regolamento per l'applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n 2994, sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle Amministrazioni dello Stato, approvato col Regio decreto 31 dicembre 1924, n 2262, viene, per brevità, indicato nei successivi articoli del presente decreto con la locuzione « regolamento ».

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 26 del regolamento è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto:

« Nelle ammissioni di operai, sia permanenti che temporanei, fermo restando il disposto dell'art. 14 del testo unico, è riconosciuto fra i candidati ammessi ai concorsi, diritto di precedenza, a parità di condizioni:

1° agli operai permanenti in servizio presso la stessa amministrazione, in occasione di passaggi di gruppo;

2° agli operai permanenti che prestarono lodevole servizio e furono licenziati per diminuzione di lavoro, riduzione di personale, provvedimenti generali di riforma delle maestranze, ancorchè riassunti in qualità di temporanei;

3° agli operai temporanei in servizio, quando si tratti di assunzioni di permanenti;

4° agli operai temporanei che cessarono dal lavoro per servizio militare obbligatorio, quando si tratti dell'assunzione di temporanei;

5° ai decorati di medaglie al valore;

6° ai mutilati e invalidi di guerra;

7° ai parenti o congiunti di militari, impiegati o salariati statali morti o divenuti permanentemente inabili per causa di guerra o di servizio (moglie, figli, madre, fratelli o sorelle, nubili o vedove, che siano unici sostegni della propria famiglia);

8° agli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra,

9° agli ex combattenti, che comprovino di aver prestato almeno 6 mesi di servizio presso l'esercito operante;

10° agli operai che abbiano subita inabilità parziale permanente, per infortuni dipendenti da causa di servizio quando si tratti di assunzione di temporanei;

11° ai già operai permanenti, licenziati o licenziatisi per servizio militare, che abbiano perduto il diritto alla riammissione, per non aver presentata la relativa domanda nel termine stabilito,

12° a coloro che comprovino di aver prestato lodevole servizio, con qualsiasi qualifica, alla stessa amministrazione, per un anno almeno,

13° a coloro che comprovino di aver prestato lodevole servizio ad altre amministrazioni dello Stato,

14° ai più anziani in età, quando non sia diversamente disposto dai regolamenti delle singole amministrazioni ».

Art. 3.

All'art. 27 del regolamento è aggiunto il seguente comma:
« Per la determinazione della qualità di ex combattente, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 15 del testo unico valgono le norme vigenti per gli impiegati civili ».

Art. 4.

All'art. 92 del regolamento è aggiunto il seguente comma:
« I capi degli uffici hanno però facoltà di trattenere i detti operai oltre i limiti del normale orario d'ufficio e fino al limite massimo dell'orario stabilito per gli operai; peraltro, fino al compimento di otto ore di lavoro giornaliere, non spetta loro alcun compenso o retribuzione ».

Art. 5.

Il terzo comma dell'art. 121 del regolamento è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto:
« Infine, se le assenze arbitrarie si prolunghino oltre 10 giorni consecutivi, o si verifichino saltuariamente per più di 20 giorni in un semestre o di 30 in un anno, ovvero in più brevi periodi di tempo, può applicarsi il licenziamento di autorità, di cui all'art. 115 del presente regolamento ».

Art. 6.

Il primo comma dell'art. 144 del regolamento è sostituito dal seguente:

« I licenziamenti di autorità di salariati, per diminuzione di lavoro o per soppressione o riduzione di servizi, si effettuano cominciando dagli operai temporanei ed incaricati provvisori, anche prima della scadenza dei contratti di lavoro, e passando poi, ove ne sia il caso, rispettivamente, agli operai permanenti ed incaricati stabili. Però il licenziamento degli operai permanenti ed incaricati stabili deve, in ogni modo, effettuarsi, qualora, in conseguenza della soppressione o riduzione dei servizi, venga anche ridotto, in qualche gruppo, il numero massimo dei posti stabilito dalle tabelle nn. 1, 2, 3 e 4, allegate al presente regolamento, e risulti nei gruppi medesimi eccedenza di personale, ovvero anche risultino delle eccedenze negli organici stabiliti, per ogni stabilimento o servizio, nei regolamenti speciali delle singole amministrazioni. Tale licenziamento non si effettua ove vi sia modo, per disponibilità di posti in gruppi inferiori, di sistemarvi utilmente, col suo consenso, il predetto personale eccedente, a norma dei precedenti articoli 43, 44 e 46. Siffatta sistemazione, pei capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, per le operaie di controllo o sorveglianza e pei capi incaricati del gruppo III implica la revoca dalle loro funzioni a mente dei predetti articoli 44 e 46 ».

Art. 7.

Il primo comma dell'art. 145 del regolamento è sostituito dal seguente, con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto:

« Il licenziamento di autorità per assenze arbitrarie si applica nei casi previsti ai precedenti articoli 121, terzo e quinto comma, e 142, terzo comma. Vi provvede l'Amministrazione centrale, per gli operai permanenti e incaricati stabili, e, ove sia stabilito dai singoli regolamenti, anche per gli operai temporanei; vi provvedono i Direttori degli stabilimenti o Capi degli uffici competenti, per gli altri salariati. In ogni caso, non occorre alcun preavviso o diffida.

nè v'è obbligo di contestazioni o di richiesta di giustificazioni ».

Al quarto comma dello stesso articolo è soppressa la lettera *b*).

Art. 8.

Al secondo comma dell'art. 195 del regolamento è apportata la seguente aggiunta « e salvo quanto possano stabilire le amministrazioni centrali circa l'indicazione dell'ente a carico del quale deve essere posto il pagamento delle competenze dovute ai salariati »

Art. 9.

Con effetto dal 1° gennaio 1926, nel primo comma dell'articolo 230 del regolamento alle parole « in base ad autorizzazione dei Ministri » sono sostituite le seguenti: « con decreto del Ministro interessato di concerto col Ministro delle finanze ».

Art. 10

Il secondo comma, lettera *a*) dell'art. 231 del regolamento è sostituito dal seguente:

« *a*) il soprassoldo disposto dal predetto art. 230, lettera *g*) a favore dei capi officina, capi stazione, capi operai, capi d'arte, sorveglianti e simili, delle operaie di controllo o sorveglianza e delle ricevitrici e controllatrici, esclusi i capi squadra e i capi gruppo. Tale soprassoldo, ad ogni modo, cessa durante la sospensione dalle funzioni e non viene corrisposto nei giorni di licenza con paga e nei casi di malattia non proveniente da cause di servizio. Nei casi di infortuni sul lavoro è commisurato all'importo del sussidio dovuto; ».

Art. 11

Al secondo comma dell'art. 248 del regolamento sono aggiunte le seguenti parole: « Le multe però potranno essere versate direttamente agli istituti di previdenza stabiliti dall'art. 44, comma terzo e quarto, del testo unico, nel qual caso si ometterà l'osservanza delle disposizioni del successivo articolo ».

Art. 12.

Nel primo comma dell'art. 260 del regolamento alle parole: « il compenso di lavoro stabilito dalla seguente tabella » sono sostituite le seguenti: « un compenso di lavoro da stabilirsi dalle singole Amministrazioni, non superiore a quello di cui alla seguente tabella ».

Art. 13.

Alla data del 28 febbraio 1925 indicata al terzo comma dell'art. 269 del regolamento, è sostituita quella del 1° dicembre 1925.

Art. 14.

All'art. 270 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

« Per le Amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, alla data stessa, indicata al primo comma del presente articolo è rispettivamente sostituita quella del 30 giugno 1925 o del 30 novembre 1925 a seconda che le Amministrazioni stesse si avvalsero della proroga di termini stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, ovvero di quella stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836 ».

Art. 15.

All'art. 282 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

« Per le Amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, all'anzidetta data del 1° marzo 1925 è rispettivamente sostituita quella del 1° luglio 1925 o del 1° dicembre 1925 a seconda che le amministrazioni stesse si avvalsero della proroga di termini stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 10 maggio 1925, numero 600, ovvero di quella stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836 ».

Art. 16.

Nell'art. 283, primo comma, del regolamento, alla data 31 marzo 1925 è sostituita quella del 31 gennaio 1926.

Allo stesso articolo è aggiunto il seguente comma:

« Per le Amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, alla data anzidetta, indicata al secondo comma del presente articolo, è rispettivamente sostituita quella del 30 giugno 1925, o del 30 novembre 1925, a seconda che le Amministrazioni stesse si avvalsero della proroga stabilita dall'art. 1 del Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, ovvero di quella stabilita dall'art. 1 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1836. Analogamente alle parole « il primo bimestre dell'anno 1925 » contenute nel terzo e nel quinto comma del presente articolo, sono rispettivamente sostituite quelle « il primo semestre 1925 » ovvero quelle « i primi undici mesi del 1925 »; ed alle parole « dal 1° luglio 1924 a tutto febbraio 1925 » contenute nel sesto comma dell'articolo stesso, sono sostituite rispettivamente quelle « dal 1° luglio 1924 a tutto giugno 1925 » ovvero quelle « dal 1° luglio 1924 a tutto novembre 1925 ».

Art. 17.

All'art. 284 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

« Per le amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, la riduzione dell'indennità caro viveri disposta dal primo comma del presente articolo viene applicata, quando non sia stata già effettuata, a cominciare dal primo pagamento delle ordinarie competenze dovute dal 1° luglio 1925, ovvero dal 1° dicembre 1925, a seconda che le amministrazioni si avvalsero della proroga di termini stabilita dal Regio decreto 10 maggio 1925, n 600, o di quella stabilita dal Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836. In tal caso alla revisione di cui è cenno nel secondo comma del presente articolo si farà rispettivamente luogo per il periodo dal 1° luglio 1924 al 30 giugno 1925, ovvero per il periodo dal 1° luglio 1924 al 30 novembre 1925 ».

Art. 18.

Nell'articolo 285 del regolamento alla data del 31 marzo 1925, ivi indicata al primo comma, è sostituita quella del 31 gennaio 1926.

Art. 19.

Il secondo comma dell'art. 289 del regolamento è sostituito dal seguente:

« L'applicazione delle disposizioni relative ai licenziamenti ed alle punizioni disciplinari per cause verificatesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, ancorchè abbia luogo dopo quest'ultima data, si effettua con le norme vigenti anteriormente alla pubblicazione del presente regolamento ».

All'articolo stesso è aggiunto il seguente comma:

« La data del 1° marzo 1925 indicata nel precedente comma è sostituita da quella del 1° dicembre 1925 per gli operai permanenti e gli incaricati stabili inquadrati successivamente al 28 febbraio 1925 ».

Art. 20.

All'art. 290 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

« Per le amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925, l'accredito di cui al primo comma del presente articolo viene fatto per il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 1925, o per quello dal 1° gennaio al 30 novembre 1925, a seconda che le amministrazioni stesse si avvalsero della proroga di termini stabilita dal Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, ovvero di quella stabilita dal Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836 ».

Art. 21.

Il penultimo comma dell'art. 295 del regolamento è sostituito dal seguente:

« Le somme spettanti dal 1° luglio 1924 pei soprassoldi di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, e quelle dovute nell'anno 1924 per il soprassoldo previsto al quarto comma dell'articolo stesso saranno accreditate agli aventi diritto per gli effetti di cui al successivo art. 296 ».

Art. 22.

All'art. 297 del regolamento è aggiunto il seguente comma con effetto dal 1° gennaio 1926:

« Ai marescialli capi officina reggimentali in servizio alla data di applicazione del presente regolamento è concessa, a titolo di assegno personale, la differenza fra il trattamento prescritto dal precedente art. 260 e l'assegno fisso giornaliero di L. 8 precedentemente goduto ».

Art. 23.

All'art. 298 del regolamento è aggiunto il seguente comma:

« Per le amministrazioni che non provvidero all'inquadramento entro il 28 febbraio 1925, a tale data ed a quella del

30 aprile 1925, stabilite nei precedenti commi, sono rispettivamente sostituite quelle del 30 giugno 1925 e del 31 agosto 1925, ovvero quelle del 30 novembre 1925 e del 1° dicembre 1925, a seconda che esse Amministrazioni si avvalsero della proroga di termini concessa col Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, o di quella concessa col Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836 ».

Art. 24.

Al primo comma, lettera *a*), dell'art. 299 del regolamento è apportata la seguente aggiunta: « L'applicazione dell'uno e dell'altro trattamento è fatta su richiesta degli interessati o, eventualmente, delle loro famiglie ».

All'articolo stesso sono aggiunti i seguenti comma:

« Per le Amministrazioni che non provvidero all'inquadramento degli operai entro il 28 febbraio 1925 a tale data, indicata nel primo comma del presente articolo, è sostituita quella del 30 giugno 1925, o quella del 30 novembre 1925, a seconda che le Amministrazioni stesse si avvalsero della proroga di termini stabilita dal Regio decreto 10 maggio 1925, n. 600, o di quella stabilita dal Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1836.

La data del 1° marzo indicata nel comma suddetto è, in tal caso, analogamente sostituita da quella del 1° luglio 1925, o del 1° dicembre 1925.

Agli effetti dell'applicazione del primo comma del presente articolo, per i famigli delle scuole e dei collegi militari dipendenti dal Ministero della guerra, si considera come facente parte della paga, nella misura di L. 2.50 giornaliere, il trattamento di vitto goduto sia in contanti che in natura. La mercede complessiva giornaliera da valutarsi in dipendenza dell'aumento predetto non potrà eccedere la somma di L. 12 giornaliere ».

Art. 25.

Nell'art. 300 del regolamento, alla data 28 febbraio 1925 è sostituita quella del 1° dicembre 1925.

Art. 26.

A decorrere dalla data di applicazione del Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2146, concernente l'estensione alle nuove provincie della legislazione di previdenza sociale del Regno, l'assicurazione malattie di cui all'art. 302 del regolamento è mantenuta per i soli operai giornalieri e incaricati provvisori che già in precedenza ne godevano.

Per il restante personale vengono applicate le disposizioni contenute negli articoli 49, 50 e 51 del testo unico approvato con Regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114.

Art. 27.

All'ultimo comma dell'art. 303 del regolamento, alle parole: « entro il 31 marzo 1925 » sono sostituite le seguenti: « entro il termine di due mesi dal loro licenziamento».

Art. 28.

Ai salariati licenziati in dipendenza dell'art. 298 del regolamento, l'indennità prevista dall'art. 9 del Regio decreto 19 aprile 1923, n. 945, potrà essere corrisposta in unica rata successivamente al loro licenziamento.

Art. 29.

Agli operai mutilati ed invalidi di guerra inquadrati, come permanenti in dipendenza delle norme contenute nel Regio decreto 14 maggio 1925, n. 756, viene corrisposto, a decorrere dal 1° luglio 1924, un soprassoldo pari alla differenza tra il totale importo degli assegni già da essi percepiti come temporanei, escluso il guadagno del cottimo, ed il totale importo delle competenze loro assegnate come permanenti. Detto soprassoldo rimane assorbito con i successivi aumenti di paga.

Art. 30.

La lettera *a*), n. 1, della tabella n. 1, allegata al regolamento, è modificata come segue:

a) FINANZE.

1. — *Manifatture dei tabacchi.*

Gruppo	I	50
»	II	700
»	III	1.400
»	IV	950
»	V	15.000
	Totale	18.100

Art. 31.

La lettera *b*), n. 9, della tabella n. 1, allegata al regolamento, è modificata come segue:

b) GUERRA.

9. — *Operai dei vari servizi* (²).

Gruppo I	200
» II	292
Totale	492

E' inoltre soppressa la nota (3).

Art. 32.

A decorrere dal 1° gennaio 1926 la lettera *c*), della tabella n. 1 allegata al regolamento, è sostituita dalla seguente:

c) MARINA.

11-12. — *Operai dei vari servizi.*

Gruppo I	210
» II	360
» III	6 (³)
Totale	576

(3) Riservati ai soli famigli della Regia Accademia navale.

Art. 33.

A decorrere dal 1° agosto 1925 la lettera *g*) della tabella n. 1 allegata al regolamento, è modificata come segue:

g) AFFARI ESTERI.

22. — *Officina tipografica.*

Gruppo I	1
» II	12
» III	1
» IV	3
Totale	17

Art. 34.

In dipendenza delle norme contenute nel Regio decreto 3 settembre 1925, n. 1655, la tabella n. 3 allegata al regolamento, a decorrere dal 1° aprile 1925, è sostituita dalla seguente:

	GRUPPI					Totali
	a) Servizio di vigilanza finanziaria marittima e lacuale *b)* Magazzini generali di Trieste			*c)* Altri servizi pubblici		
	I	II		III	IV	
	Incaricati superiori	Incaricati	Incaricati inferiori	Capi incaricati	Incaricati	
a) *Finanze*:						
1. Vigilanza finanziaria .	16	7	12	—	—	35
b) *Lavori Pubblici*:						
2. Cantonieri delle strade nazionali	—	—	—	457	2850	3307
3. Guardiani di bonifica .	—	—	—	—	210	210
4. Guardiani idraulici . .	—	—	—	-	928	928
c) *Comunicazioni*:						
5. Magazzini generali di Trieste	12	102	236	—	—	350
	28	109	248	457	3988	4830

Art. 35.

Le disposizioni del presente decreto, in quanto non sia in esse altrimenti disposto, hanno effetto dalla data di applicazione delle corrispondenti norme del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 53. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 20, contenente disposizioni per la concessione della decorazione della « Stella al Merito del Lavoro «.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo) — 3 gennaio 1926. — *Gazzetta ufficiale* n. 11, del 15 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 78 dello Statuto del Regno;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3167; 23 ottobre 1924, n. 2365, e 25 gennaio 1925, n. 120, concernenti la decorazione della « Stella al Merito del Lavoro »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorazione della « Stella al Merito del Lavoro », istituita con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3167, potrà essere concessa ai lavoratori manuali, i quali siano occupati nel territorio del Regno e delle Colonie ed abbiano i requisiti prescritti dal suddetto decreto, ancorchè dipendenti da aziende appartenenti allo Stato, alle Provincie, ai Comuni ed ai corpi morali.

Art. 2.

Le onorificenze da concedere in ciascun anno non possono eccedere il numero di duecento, delle quali centoquaranta saranno concesse su designazione della Commissione di cui all'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1925 n. 120, la composizione della quale è modificata a sensi del seguente articolo, e le altre sessanta su designazione del Ministro per l'economia nazionale.

Il premio di cui al R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2365, spetta soltanto ai centoquaranta lavoratori decorati su designazione della Commissione.

A tutti i decorati saranno distribuiti gratuitamente la decorazione ed il nastro col relativo astuccio.

Art. 3.

Al primo comma dell'art. 3 del R. decreto 25 gennaio 1925, n. 120, è sostituito il seguente:

« Una Commissione nominata per decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale e composta del presidente della Federazione nazionale dei cavalieri del lavoro, presidente, di un rappresentante della Confederazione generale dell'industria italiana, di un rappresentante della Confederazione delle corporazioni sindacali fasciste e dei direttori generali dell'agricoltura e del lavoro e della previdenza sociale, esamina i titoli dei lavoratori manuali proposti per la decorazione e designa al Ministro, annualmente, i centoquaranta che essa ritiene meritevoli ».

Sono soppressi il penultimo capoverso dell'art. 3 ed il primo comma dell'art. 4 del R decreto 25 gennaio 1925, n. 120.

Art. 4.

Lo stanziamento di L. 120,000 nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale, disposto col R. decreto 23 ottobre 1924, n. 2365, è aumentato a lire 145,000 per l'esercizio finanziario 1925-26, e a L. 170,000 per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle contenute nel presente decreto, che entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — VOLPI.

Prezzo della presente dispensa L. 0,90

(459) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 6ª 1926 29 Gennaio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 54 – 1 luglio 1925. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale, relativo all'indennità di soggiorno spettante al personale effettivo o comandato presso l'amministrazione centrale per servizi resi fuori dei locali dell'ufficio, nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze *Pag.* 190

» 55 – 10 gennaio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 16, concernente la revoca, nei casi di indegnità politica, della concessione della cittadinanza italiana conferita ad allogeni in seguito ad opzione . . . . » 191

» 56 – 27 gennaio 1926. — SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26, viene portato a quattrocentocinquanta . . . . » 192

» 57 – 28 gennaio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme piene per autoveicoli degli enti militari . . . . » 193

» 58 – 28 gennaio 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Combinazione di tela rasata bleu con rinforzi per equipaggi di carri armati e senza rinforzi per operai, conducenti di automezzi e meccanici . . . . » 196

» 59 – 28 gennaio 1926. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Alti studi militari . . . . » 201

AVVISI . . . . » 201

ERRATA-CORRIGE . . . . » 202

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 54. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale, relativo all'indennità di soggiorno spettante al personale effettivo o comandato presso l'Amministrazione centrale per servizi resi fuori dei locali dell'ufficio, nel luogo di residenza o nell'ambito di piccole distanze.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 1 luglio 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311;

Visto il R. decreto 23 ottobre 1921, n. 1555, che modifica il comma secondo dell'art. 5 del predetto decreto luogotenenziale;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Decreta:

Articolo unico.

Al personale effettivo e comandato presso l'Amministrazione centrale della guerra, che, con disposizione scritta del Ministro o del Sottosegretario di Stato o di alcuno dei funzionari muniti di delega di firma con decreto registrato alla Corte dei conti, sia incaricato di compiere ispezioni, inchieste, sopraluoghi o altri lavori inerenti al proprio impiego fuori dei locali dell'ufficio cui è addetto e nell'ambito delle piccole distanze, l'indennità giornaliera di soggiorno di cui all'art. 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sarà corrisposta come appresso:

a) in ragione di un quinto della misura normale, quando le località ove gli impiegati o agenti debbono recarsi siano distanti dall'abitato del Comune di residenza non oltre tre chilometri;

b) in ragione di un quarto della misura normale, quando le località siano distanti dall'abitato del comune di residenza più di tre chilometri e non oltre i dieci.

In nessun caso verrà corrisposta l'indennità chilometrica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1º luglio 1925.

Il Ministro per le finanze
MUSSOLINI.

p. *Il Ministro ad interim per la guerra*
UGO CAVALLERO.

N. 55. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 16, concernente la revoca, nei casi di indegnità politica, della concessione della cittadinanza italiana conferita ad allogeni in seguito ad opzione.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 11, del 15 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Può essere in ogni tempo revocata la concessione della cittadinanza avvenuta in seguito ad opzione a norma dei trattati di pace, quando chi acquistò la cittadinanza se ne dimostri indegno per la sua condotta politica.

La revoca è pronunciata con decreto del Prefetto, sentito l'interessato nelle sue deduzioni scritte, che dovranno essere presentate entro 15 giorni dalla contestazione delle accuse.

Contro il decreto del Prefetto è ammesso il ricorso alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato o il ricorso in via straordinaria al Re.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO — FEDERZONI.

N. 56. — SOTTUFFICIALI. — **Decreto ministeriale con cui il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1925-26, viene portato a quattrocentocinquanta.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 27 gennaio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1924, numero 1606;

Visto il R. decreto del 22 novembre 1925, n. 2130 che dà incarico al Ministero della guerra di curare la compilazione e pubblicazione dell'Albo d'oro dei caduti durante la guerra nazionale 1915-1918;

Considerato che per assolvere sollecitamente il compito relativo alla detta compilazione e pubblicazione occorre assegnare all'ufficio incaricato adeguata quantità di personale che in parte può essere tratto dai sottufficiali del Regio Esercito collocati a riposo;

Presi col Ministro delle finanze gli accordi prescritti dallo stesso art. 1 del citato R. decreto-legge 18 settembre 1924, n. 1606;

Decreta:

Il numero dei sottufficiali collocati a riposo che a senso del decreto ministeriale 14 dicembre 1925, possono essere riassunti e tenuti in servizio per lavori d'ufficio durante il 2° semestre dell'esercizio finanziario 1925-1926, è portato da quattrocento a quattrocentocinquanta.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 27 gennaio 1926.

p. Il Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 57. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme piene per autoveicoli degli enti militari. — (Direzione generale artiglieria e automobilismo Divisione automobilismo). — 28 gennaio 1926

A scioglimento della riserva contenuta al titolo VIII della circolare 666 del *giornale militare* 1925 riportasi la tariffa degli anelli di gomma piena per auto che gli enti militari sono tenuti ad acquistare presso i depositi della società Pirelli.

Sui prezzi di tariffa va applicato lo sconto dell'8 % (otto per cento).

Gli anelli di eventuale speciale fabbricazione della ditta Pirelli di misure corrispondenti a quelle indicate nella tariffa, ma comunque diversi per profilo esterno o interno, processo di fabbricazione ecc. devono essere forniti agli enti militari al prezzo stabilito per la corrispondente voce della tariffa stessa aumentato del 25 %.

Tariffa anelli di gomma piena per autoveicoli.

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	Designazione degli oggetti	Unità di misura	Prezzo
1	XV	3703	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 590 larghezza fascia m/m 120 . . .	N.	600. —
2	»	3707	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 635 larghezza fascia m/m 100 . . .		485.
3		3711	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 670 larghezza fascia m/m 100 . . .		500.
4	»	3712	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 670 larghezza fascia m/m 120 . . .	»	650.
5	»	3713	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 670 larghezza fascia m/m 140 . . .	»	820. —

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	Designazione degli oggetti	Unità di misura	Prezzo
6	XV	3718	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 690,5 larghezza fascia m/m 120 . . .	N.	670.—
7	»	3726	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 720,5 larghezza fascia m/m 120 . . .	»	700.—
8	»	3727	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 720,5 larghezza fascia m/m 140 . . .	»	860.—
9	»	3728	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 720 larghezza fascia m/m 160 . . .	»	1000.—
10	»	3732	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 741 larghezza fascia m/m 120 . . .	»	700.—
11	»	3733	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 751 larghezza fascia m/m 100 . . .	»	550.—
12	»	3734	Anello di gomma piena, diametro interno m/m 751 larghezza fascia m/m 110 . . .	»	620.—
13	»	3735	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 751 larghezza fascia m/m 120 . . .	»	710.—
14	»	3744	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 755 larghezza fascia m/m 175, oppure diametro interno m/m 755, larghezza fascia m/m 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalla Ditta	»	1250.—
15	»	3758	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 789,6 larghezza fascia m/m 120 . . .	»	730.—
16	»	3775	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 850 larghezza fascia m/m 140 . . .	»	980.—

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	Designazione degli oggetti	Unità di misura	Prezzo
17	XV	3777	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 850 larghezza fascia m/m 160 . . .	N.	1190. —
18	»	3780	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 870 larghezza fascia m/m 160 . . .	»	1200. —
19	»	3786	Anello di gomma piena: diametro interno m/m 900 larghezza fascia m/m 120 . . .	»	800. —
20	»	—	Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica: diametro interno m/m 720,5 larghezza fascia m/m 295 oppure diametro interno m/m 720,5: larghezza fascia m/m 180 a seconda delle misure normalmente adottate dalla Ditta	»	1880. —
21	»	—	Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica: diametro interno m/m 850 larghezza fascia m/m 295, oppure diametro interno m/m 850, larghezza fascia m/m 280 a seconda delle misure normalmente adottate dalla Ditta	»	2150. —
22	»	—	Anello di gomma piena a profilo doppio su base unica; diametro interno m/m 900 larghezza fascia m/m 245 oppure diametro interno m/m 900 larghezza fascia m/m 260 a seconda delle misure adottate dalla Ditta	»	1740. —
23	»	—	Anello di gomma piena: diame- m/m 1060 larghezza della fasia m/m 160	»	1200. —
24	»	—	Anello di gomma piena: diametro m/m 1060 larghezza della fascia m/m 140	»	990. —

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 58. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Combinazione di tela rasata bleu con rinforzi per equipaggi di carri armati e senza rinforzi per operai, conducenti di automezzi e meccanici.** — (Direzione generale servizi logistici). — 28 gennaio 1926.

E' adottata per gli equipaggi dei reparti carri armati una combinazione di tela rasata bleu con rinforzi ai gomiti ed ai ginocchi del tipo risultante dalla seguente descrizione.

La stessa combinazione senza rinforzi, è adottata per operai conduttori di automezzi e meccanici in sostituzione di quella inventariata al categorico 1040 del nomenclatore del materiale dei servizi logistici (prima categoria).

Essa consta di un ampio costume allestito con la detta tela e si compone di un corpo con colletto e due gambali, di due maniche e di un cinturino.

Il corpo si divide in parte destra e parte sinistra e queste alla loro volta si dividono in parte anteriore e parte posteriore.

Le parti anteriori (destra e sinistra) sono di un sol pezzo e comprendono il davanti del corpo e il davanti dei gambali. Sul davanti, al centro, la combinazione è aperta verticalmente fino all'inforcatura dei gambali.

Nella parte destra, per tutta l'apertura è applicato sul davanti un riporto di tela rasata bleu al quale sono cuciti 9 bottoni mezzani d'osso annerito in corrispondenza di altrettante asole portate da una bottoniera coperta cucita sul davanti della parte sinistra.

All'altezza del petto il corpo porta cucite esternamente due tasche di tela rasata bleu, una sulla parte destra ed una sulla parte sinistra.

Dette tasche nella parte libera sono chiuse da una aletta che porta al centro un'asola in corrispondenza del bottone predetto.

Le parti posteriori (destra e sinistra) sono anch'esse di un sol pezzo di tela rasata bleu e comprendono le parti posteriori del corpo e dei gambali.

I gambali sono muniti alle estremità inferiori di un orlo alto mm. 25 circa.

I gambali, inferiormente, nella loro unione interna portano a mm. 40 circa dall'estremità inferiore una piccola martingala di tela rasata bleu della lunghezza di mm. 220

e larga mm. 30 avente all'estremità libera un'asola per poterla assicurare ad un bottone mezzano d'osso annerito cucito a conveniente distanza ai gambali stessi.

Le maniche sono senza manopole e portano all'estremità un orlo alto mm. 30.

Nella loro unione interna portano, a mm. 50 circa dall'estremità libera, una piccola martingala lunga mm. 150 e larga mm. 30 circa, avente alla estremità libera un'asola per assicurarla ad un bottone mezzano d'osso annerito cucito alla manica stessa a conveniente distanza.

Il cinturino consiste in una lista di tela rasata bleu in due pezzi, lunga m. 1,05 a 1.15 e larga mm. 40 circa; all'estremità destra porta due bottoni mezzani d'osso annerito e all'altra estremità due asole.

Il cinturino è assicurato posteriormente al corpo all'altezza della cintola, con due cuciture e passa attraverso a due passanti di tela rasata bleu lunghi mm. 60 e larghi mm. 20 assicurati con due cuciture nell'unione dei gambali all'altezza della cintola.

Il colletto è in un sol pezzo di tela rasata bleu della lunghezza di mm. 470 a 520 misurata lungo lo sviluppo dell'unione del corpo e della larghezza di mm. 40. Al centro porta una cucitura per tutta la lunghezza. All'estremità destra del colletto è cucito un bottone d'osso mezzano annerito e all'estremità sinistra è munito di un'asola. Il colletto è rinforzato internamente con una striscia della stessa tela rasata bleu.

Lungo la cucitura dei fianchi, dall'altezza della taglia e per un tratto di circa mm. 170 sono praticate due tasche.

Le combinazioni sono di due tipi: una per equipaggi di carri armati, rinforzata ai gomiti e ai ginocchi con tre strati della stessa tela trapuntati con cuciture a macchina; l'altra, senza i detti rinforzi, per operai, conduttori di automezzi e meccanici.

Ciascun tipo è confezionato in sei taglie.

Seguono: i relativi conti di costruzioni; le dimostrazioni della quantità di stoffe occorrenti; uno specchio delle misure.

Conto di costruzione della combinazione di tela rasata bleu (con rinforzi) Categorico 1063 Categ. I per equipaggi carri armati.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo	Note
Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65	ml.	6.86	7.50	51.45	
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			6.	
Prezzo di costo . . . L.				57.45	
Prezzo di conteggio . . . L.				57.45	

(1) Nella fornitura sono compresi: 18 bottoni d'osso nero mezzani a 2 fori ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

Conto di costruzione della combinazione di tela rasata bleu (senza rinforzi) – Categorico 1064 Categ. I per operai, conduttori di automezzi e meccanici.

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo	Note
Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65	ml.	6.20	7.50	46.50	
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.			5.30	
Prezzo di conteggio . . . L.				51.80	
Prezzo di costo . . . L.				51.80	

(1) Nella fornitura sono compresi: 18 bottoni d'osso nero mezzani a 2 fori ed il refe di cotone per le cuciture ed occhielli.

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione delle combinazioni di tela rasata bleu per equipaggi carri armati (con rinforzi).

Taglie	Da costruirsi su 100	Tela di cotone rasata bleu alta m. 0,65		Annotazioni
		Quantità		
		per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	12	7.25	87.	
2ª	13	7.05	91.65	
3ª	25	6.95	173.75	
4ª	25	6.80	170.	
5ª	12	6.65	79.80	
6ª	13	6.50	84.50	
Totali...	100		686.70	
		Media m.	*6.86*	

Dimostrazione delle quantità di stoffe occorrenti per la costruzione della combinazione di tela rasata bleu (senza rinforzi) per operai, conduttori di automezzi e meccanici.

Taglie	Da costruirsi su 100	Tela di cotone rasata bleu alta m. 0.65		Annotazioni
		Quantità		
		per ogni capo	per ogni taglia	
1ª	12	6.80	81.60	
2ª	13	6.50	84.50	
3ª	25	6.25	156.25	
4ª	25	6.10	152.50	
5ª	12	5.90	70.80	
6ª	13	5.75	74.75	
Totali...	100		620.40	
		Media m.	*6.20*	

SPECCHIO delle misure per le combinazioni di tela rasata bleu per equipaggi carri armati e per operai, conduttori di automezzi e meccanici.

Taglie	LUNGHEZZE								METÀ LARGHEZZE									ALTEZZE									Annotazioni
	dalla punta della spalla al fondo dei gambali	dalla inforcatura al fondo	da sotto al braccio al fondo	delle maniche	del colletto	del cinturino	delle martingale		Parte posteriore				Parte anteriore			delle maniche		dei rinforzi				dalle tasche al petto		del cinturino	delle martingale del fondo ai gambali ed alle maniche	del colletto	
																		al ginocchio		al gomito							
							al fondo dei gambali	al fondo delle maniche	alle spalle	al torace ed alla taglia	alla coscia	al fondo	al petto ed alla taglia	alla coscia	al fondo	superiormente ed al gomito	al polso	longitudinale	traversale	longitudinale	traversale	longitudinale	traversale				
1a	164	74	137	65	52	115			26	36	49	28	37	41	25	25	16		—	—	—	—	—	—	—	—	
2a	161	72	134	64	51	113			25	35	48	28	36	40	25	25	16			—	—	—	—	—	—	—	
3a	158	70	132	63	50	111	22	15	24	34	47	27	35	39	24	24	16	25	15	20	12	20	15	4	3	4	
4a	155	68	129	62	49	109	—	—	23	33	46	27	34	38	24	24	16		—	—	—	—	—	—	—	—	
5a	152	66	127	61	48	107	—	—	22	32	45	26	33	37	23	23	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
6a	149	64	124	60	47	105	—	—	21	31	44	26	32	36	23	23	15	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 59. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Alti studi militari. — (Stato Maggiore del R. Esercito 1º Riparto - Ufficio addestramento). 28 gennaio 1926.

A parziale modifica della circolare n. 554 *giornale militare* 1925 i due periodi del corso alti studi militari per l'anno 1926 avranno luogo rispettivamente nei mesi di aprile e luglio prossimi venturi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISI

Continuano a pervenire alla Direzione dello Stabilimento Poligrafico dello Stato domande di nuovi abbonamenti, o di rinnovazione di abbonamenti scaduti, per la *Rassegna dell'Esercito Italiano.*

Come da avviso inserito nella dispensa n. 2 del *Giornale Militare* corrente anno, la predetta rivista ha cessato col numero novembre-dicembre 1925, le proprie pubblicazioni. Ed in sua vece uscirà ai primi di marzo prossimo una nuova rivista mensile illustrata col titolo

ESERCITO E NAZIONE.

Con riferimento al su citato « avviso » si conferma che gli abbonamenti prenotati per la bimestrale *Rassegna dell'Esercito Italiano* e che *non furono disdetti entro il 25 gennaio*, sono stati trasferiti alla nuova rivista mensile *Esercito e Nazione.*

Condizioni di abbonamento.

Regno e Colonie - Per un anno (12 fascicoli)	L. 24
Estero (Unione Postale)	» 60

Fascicolo separato L. 4 - Fascicolo doppio L. 8.

Indirizzare i vaglia e le eventuali richieste di chiarimenti alla Direzione di *Esercito e Nazione* presso Ministero guerra — Roma.

E' stato pubblicato:

l'Indice delle disposizioni in vigore nel Regio Esercito

dell'aiutante di battaglia del 51° reggimento fanteria Omero CESARINI.

E' un volume di 135 pagine di grande formato. In esso sono indicate tutte le disposizioni concernenti l'ordinamento, la disciplina l'amministrazione, ecc., del R. Esercito, e gli estremi per la facile ricerca delle disposizioni medesime.

Il prezzo del volume è di L. 11. Rivolgere le richieste all'autore, via del Bovano, 6, Perugia.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 61ª, anno 1925, circolare 671:

A pag. 2379, depennare i seguenti tenenti: DE ANGELIS Carlo; DEL PIANTO Guido: ELIA Anacleto; GAFFARELLI Luigi.

A pag. 2381, depennare i seguenti tenenti: POETI Guglielmo; POMPILI Costantino.

A pag. 2378, depennare il tenente CAMPÙS Vincenzo ed il tenente BELLEDONNE Enrico.

A pag. 2379, depennare il tenente GUIDONE Ferdinando, il tenente GONNELLI Ugo, il tenente D'ALESSIO Pietro e il tenente D'ERRICO Nicola.

A pag. 2380, depennare il tenente INGHILLERI Salvatore e il tenente MONGIA Francesco.

A pag. 2381, depennare i seguenti capitani: ROMANELLI Ugo: TADDEI Attilio e TADDEINI Umberto.

A pag. 2382, depennare il tenente TERLIZZI Giove ed il tenente VALLETTA Alessandro.

A pag. 2383, depennare il tenente VINCIGUERRA Giuseppe, il tenente DI CRISTOFARO Antonio ed il tenente SPADONI Antonio.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pag. 89, dopo il tenente ZINGALES Guido, aggiungasi il tenente SCALERA Carlo.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(642) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 7ª 1926 5 Febbraio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 60 – 26 settembre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2461 Applicazione della legge di pubblica sicurezza e delle leggi che la integrano, nei territori di confine, in confronto degli stranieri . . . . *Pag.* 206

» 61 – 29 novembre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2195 – Cessione di miniere o del loro esercizio . . . . » 207

» 62 – 21 dicembre 1925. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che modifica la circolare 521 *giornale militare* 1925, relativa all'assegnazione per le spese riservate dei corpi, durante l'esercizio 1925-26. » 209

» 63 – 31 dicembre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 2447 – Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26. . . . » 210

» 64 – 3 gennaio 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. R. decreto-legge n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle amministrazioni dello Stato » 211

» 65 – 3 gennaio 1926. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 34, concernente nuovi benefici a favore degli iscritti all'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato . . . . » 224

LIBRERIA DELLO STATO

N. **66 - 10 gennaio 1926.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. - R. decreto-legge n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato . . . . *Pag.* 228

» **67 - 10 gennaio 1926.** — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 95 - Obbligo dell'istruzione premilitare pel conseguimento della ferma abbreviata istituita col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806 . . . . . . » 237

» **68 - 30 gennaio 1926.** — AVANZAMENTO. — Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario . . . . » 238

» **69 - 30 gennaio 1926.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Corsi d'istruzione premilitare per l'anno 1925-26. . . » 239

» **70 - 31 gennaio 1926.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 100 - Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche. . . . . » 239

» **71 - 4 febbraio 1926.** — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme interpretative del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, recante provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato. . » 242

» **72 - 4 febbraio 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Contabilità delle farmacie negli ospedali militari . . . . » 242

» **73 - 4 febbraio 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Depositi a garanzia e pagamento anticipato per l'uso interurbano del telefono » 246

» **74 - 4 febbraio 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi . . . . » 247

N. 75 - **4 febbraio 1926.** — AVANZAMENTO. — Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero . . . . . . *Pag.* 274

» 76 - **4 febbraio 1926.** — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Norme per l'applicazione del R. decreto 26 novembre 1925, n. 2131 . . . . » 274

» 77 - **4 febbraio 1926.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1926. . . . . . » 275

» 78 - **4 febbraio 1926.** — DISPOSIZIONI VARIE. — Soppressione di un autoreparto . . . . » 275

» 79 - **4 febbraio 1926.** — DISPOSIZIONI VARIE. Tassa di bollo sui verbali di giuramento degli impiegati dello Stato . . . . » 276

» 80 - **4 febbraio 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra . . . . » 277

» 81 - **4 febbraio 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra . . . . » 280

» 82 - **4 febbraio 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . » 283

» 83 - **4 febbraio 1926.** — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento . . . . » 285

» 84 - **4 febbraio 1926.** — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti . . . . » 286

» 85 - **4 febbraio 1926.** — TRASPORTI. — Prezzi di vendita dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale . . . . » 289

ERRATA-CORRIGE . . . . » 290

Circolare N. 60. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2461 - Applicazione della legge di pubblica sicurezza e delle leggi che la integrano, nei territori di confine, in confronto degli stranieri.** — (Gabinetto - ufficio coordinamento). — 26 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 16, del 21 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge di pubblica sicurezza, testo unico 30 giugno 1889, n. 6144, le leggi che la integrano e i relativi regolamenti;

Visti i Regi decreti 22 settembre 1922, n. 1304; 7 gennaio 1923, n. 166; 25 marzo 1923, n. 634, e 1° maggio 1924, n. 738, con i quali furono estese alle nuove Provincie la legge di pubblica sicurezza e le altre leggi che la integrano;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, di concerto con i Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nei territori compresi entro trenta chilometri dalla linea del confine dello Stato le autorità competenti a termini delle disposizioni della legge di pubblica sicurezza, delle leggi che la integrano e dei regolamenti rispettivi possono rifiutare, per ragioni di pubblico interesse, agli stranieri l'esercizio delle professioni, industrie, arti e mestieri contemplati nelle disposizioni medesime.

Art. 2.

Gli stranieri che all'atto della pubblicazione del presente decreto siano già stati autorizzati ad esercitare le predette professioni, industrie, arti e mestieri potranno, a norma del precedente articolo e nel termine di tre mesi, essere dichiarati decaduti.

Le relative concessioni saranno revocate.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 26 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

N. 61. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2195 - Cessione di miniere o del loro esercizio.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 29 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 295, del 21 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi minerarie vigenti nel Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale, di concerto col Presidente del Consiglio dei Ministri e coi Nostri Ministri Segretari di Stato per la giustizia e gli affari di culto e per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ogni cessione di miniere, o del loro esercizio, qualunque sia il titolo in forza del quale siano poste in essere od esercitate, è subordinata alla autorizzazione del Ministro per l'economia nazionale.

Per le dette cessioni, nelle zone militarmente importanti, il Ministro per l'economia nazionale provvede di concerto col Ministro per la guerra.

Art. 2.

La cessione non è valida se l'autorizzazione non sia intervenuta.

La mancata o negata autorizzazione importa la nullità della concessione o il divieto di esercizio della miniera.

Art. 3.

I provvedimenti di cui al presente decreto, da emanarsi con decreti Ministeriali, sono insindacabili e contro di essi non è ammesso ricorso nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 4.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BELLUZZO — ROCCO.

N. 62. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITA'. — **Decreto ministeriale, che modifica la circolare 521 *giornale militare* 1925, relativa all'assegnazione per le spese riservate dei corpi, durante l'esercizio 1925-26.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 21 dicembre 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto l'art. 368 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618, che approva lo stato di previsione della spesa per il Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26;

Visto il decreto ministeriale n. 521, del 22 settembre 1925, che stabilisce l'assegno per le spese riservate dei corpi durante il predetto esercizio;

Decreta:

Articolo unico.

L'assegno di L. 800, stabilito dal decreto ministeriale n. 521, del 22 settembre 1925, per le spese riservate della direzione di commissariato militare di Roma, è soppresso.

L'assegno di L. 200, fissato dal decreto ministeriale predetto ai distretti militari, di cui è cenno al n. 2 (Reclutamento), lett. *c*, della circolare 46 del *giornale militare* del 1923, va attribuito invece ai distretti di cui al n. 45 (lettera *v* - 5° comma) della circolare 140 del *giornale militare* del 1925.

Roma, addì 21 dicembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 63. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 2447 - Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26.** — (Ragioneria centrale). — 31 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 14, del 19 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26 sono apportate le seguenti variazioni:

In aumento:

Cap. n. 6 - Premi di operosità, ecc. . . .	L.	30,000
Cap. n. 7 - Indennità e spese per commissioni, ecc.	»	100,000
In totale . . .	L.	130,000

In diminuzione:

Cap. n. 20 - Spese per a preparazione della leva, ecc.	L.	80,000
Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	50,000
In totale . . .	L.	130,000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

— MUSSOLINI — VOLPI.

N. 64. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 48, contenente norme a favore del personale ex combattente, appartenente alle amministrazioni dello Stato.** — (Divisione personale del Ministero e personali civili dipendenti). — 3 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 14, del 19 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni;

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395; 30 dicembre 1923, n. 3084 e 8 maggio 1924, n. 843, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I posti vacanti all'attuazione del presente decreto e quelli che si renderanno successivamente disponibili nel grado iniziale di ciascun ruolo del personale civile dipendente dallo Stato saranno conferiti, con assoluta precedenza, agli in validi di guerra nel seguente ordine, sino al raggiungimento delle proporzioni stabilite dall'articolo 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, in rapporto al totale dei posti in ciascun ruolo:

a) agli invalidi di guerra impiegati di ruolo che, avendo diritto, in base alle vigenti norme, al passaggio in categoria superiore, non abbiano ancora ottenuto la relativa nomina, ed agli altri che tale diritto conseguano in base alle disposizioni del presente decreto;

b) agli invalidi di guerra straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti, o comunque impiegati non facenti parte dei ruoli predetti, ovvero operai di ruolo od avventizi, che abbiano diritto, in base alle vigenti norme, alla sistemazione nei ruoli medesimi, ed agli altri che tale diritto conseguano in base alle disposizioni del presente decreto;

c) agli invalidi di guerra assunti in servizio dopo l'8 maggio 1924 tra il personale indicato nella precedente lettera *b*), purchè abbiano prestato almeno un anno di servizio alla data di attuazione del presente decreto, e siano riconosciuti in possesso degli altri requisiti prescritti, per il personale predetto, ai fini della sistemazione in ruolo;

d) agli invalidi di guerra riconosciuti idonei nei concorsi di cui all'art. 9 del presente decreto, relativamente agli impieghi dei gruppi *A*, *B* e *C*.

Agli effetti della sistemazione di cui alla precedente lettera *b*), rimangono ferme le disposizioni contenute nel secondo comma dell'art. 169 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, circa l'aumento transitorio, ove occorra, delle proporzioni stabilite dal citato art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312.

La sistemazione di cui alla precedente lettera *c*) ha luogo nella Amministrazione, cui gli invalidi appartengono, o, in caso di mancanza della categoria o di insufficienza di posti, in altra Amministrazione, con le modalità stabilite col primo comma dell'art. 17 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, dopo effettuato il collocamento degli invalidi di guerra da quest'ultima dipendenti.

Nei riguardi del personale subalterno, qualora, dopo l'applicazione delle norme di cui alle precedenti lettere *b*) e *c*), non siano raggiunte le proporzioni stabilite dalla citata legge 21 agosto 1921, n. 1312, ciascuna Amministrazione conferirà i posti disponibili, nei prescritti modi, ad invalidi estranei all'Amministrazione, sino al raggiungimento delle proporzioni medesime.

Art. 2.

Gli impiegati od agenti di ruolo, riconosciuti invalidi di guerra, ai sensi delle vigenti disposizioni, che in virtù dell'articolo 47 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modicazioni ed estensioni, abbiano chiesto entro il 31 dicembre 1923, o chiedano nel termine di cui al primo comma dell'articolo 8 del presente decreto, di far passaggio in categoria superiore della propria o di altra Amministrazione, posono essere nominati, entro il limite dei posti vacanti alla data del presente decreto, nel grado iniziale del ruolo a cui aspirano, qualora nel giudizio di merito, prescritto dagli articoli 12 e 14 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, abbiano riportata o riportino la media di sette decimi.

Il personale di cui al comma precedente, a seconda che appartenga alla stessa o ad altra Amministrazione, è classificato in separate graduatorie, da formarsi nei modi stabiliti dai citati articoli 12 e 14, e distinte da quelle ivi previste, e collocato in ruolo dopo gli impiegati ed agenti excombattenti che abbiano conseguito o conseguano titolo al passaggio nella propria o in altra Amministrazione con la media di otto decimi.

Art. 3.

La disposizione dell'articolo 17 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, che consente la sistemazione degli invalidi di guerra, di cui all'articolo stesso, in amministrazione diversa da quella di appartenenza, si applica anche quando in quest'ultima manchi la categoria, alla quale gli invalidi predetti possano aspirare, per il titolo di studio di cui sono provvisti.

Art. 4.

I passaggi di categoria di cui all'articolo 47 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, si effettuano anche a posti resisi vacanti dopo il termine stabilito dal primo comma dell'articolo 14 del Regio decreto 14 giugno 1923, n. 1896, e fino alla data del presente decreto, e sono consentiti altresì a coloro che, trovandosi nelle altre condizioni prescritte, abbiano conseguito il necessario titolo di studio prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, stablito al primo comma del successivo articolo 8.

I passaggi predetti si effettuano dopo la sistemazione degli invalidi di guerra ai sensi dell'articolo 1 lettere *a*) *b*) e *c*) del presente decreto, e possono, ove ne sia data autorizzazione nelle forme di cui al successivo articolo 9, precedere le altre sistemazioni previste dalla lettera *d*) dell'articolo medesimo, con riserva di anzianità in favore degli invalidi ivi indicati.

Art. 5.

Le norme in vigore, comprese quelle del presente decreto, riguardanti le sistemazioni in ruolo di straordinari, avventizi, diurnisti, giornalieri, cottimisti o altro personale non di ruolo ex-combattente, comunque denominato di operai di ruolo od avventizi ex-combattenti, di vedove, orfani, madri, sorelle nubili dei caduti in guerra, si applicano anche al personale predetto, assunto in servizio successivamente al 1° dicembre 1923 e sino all'8 maggio 1924, che risulti in possesso degli altri prescritti requisiti.

Le sistemazioni di cui sopra si effettuano dopo l'applicazione degli articoli 1 a 4 del presente decreto e degli articoli 18, 49 e 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e successive modificazioni ed estensioni, salva la eventuale precedenza, con riserva di anzianità, sulle assunzioni degli invalidi di cui alla lettera *d*) dell'articolo 1 del presente decreto, analogamente a quanto è prescritto nel capoverso del citato articolo 4.

Le sistemazioni medesime precedono in ogni caso quelle del personale non ex-combattente di cui all'articolo 6 del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256, e si effettuano anche per gli ex-combattenti in servizio al 1° dicembre 1923 ovvero successivamente entro l'8 maggio 1924, che, al momento in cui la sistemazione in ruolo risulti possibile, non si trovino più in servizo per ragioni ad essi non imputabili, purchè, oltre a possedere i prescritti requisiti, abbiano complessivamente prestato almeno un anno di lodevole servizio

Per le sistemazioni indicate si prescinde dai limiti di età prescritti per le ordinarie assunzioni in ruolo.

La sistemazione in ruolo prevista dall'articolo 6 del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256, ha effetto per il personale indicato nell'articolo medesimo che presti servizio nelle Amministrazioni dello Stato almeno dall'8 maggio 1924.

Art. 6.

Il terzo comma dell'articolo 18 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, riguardante sistemazione in ruolo di impiegati, agenti ed operai ex-combattenti, è sostituito dal seguente:

« Il personale indicato nei precedenti commi, che, per insufficienza di posti, o per mancanza della categoria alla quale possa aspirare, per il titolo di studio di cui sia provvisto, non consegua la sistemazione in ruolo presso l'Amministrazione cui appartiene, può ottenerla, con le stesse modalità, presso altra Amministrazione, nei posti che risultino disponibili dopo effettuato il collocamento del personale anzidetto da quest'ultima dipendente ».

Art. 7.

Il personale ex-combattente, nonchè quello che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 19 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, assunto, dopo l'8 maggio 1924, presso le Amministrazioni dello Stato, in qualità di straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o in altre categorie non di ruolo comunque denominate, ovvero come personale operaio di ruolo od avventizio, che risulti in possesso degli altri requisiti prescritti dal primo comma dell'articolo 18 del predetto decreto, può ottenere la sistemazione nei ruoli della propria o di altra Amministrazione, purchè abbia prestato ininterrotto servizio per almeno un anno alla data di attuazione del presente decreto e riesca vincitore in appositi concorsi per titoli da indirsi dalle singole Amministrazioni, per la metà dei posti che risulteranno dispobinili entro il 1° aprile 1926, nel grado iniziale dei ruoli del personale civile, dopo le sistemazioni da effettuarsi ai sensi dell'articolo 6 del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256, estese con l'ultimo comma dell'articolo 5 del presente decreto.

Nei concorsi di cui sopra è tenuto conto principalmente dei certificati di servizio da rilasciarsi dai competenti uffici.

I posti conferiti mediante i concorsi predetti sono computati a diminuzione della quota riservata agli ex-combattenti a norma dell'articolo 20 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, e dell'articolo 13 del presente decreto.

Il personale di cui al primo comma del presente articolo, che non consegua la sistemazione in ruolo in base ai concorsi medesimi, ha diritto di precedenza nelle nomine a posti di ruolo, rispetto agli ex-combattenti non invalidi di guerra estranei alle Amministrazioni dello Stato, quando risulti idoneo negli ordinari concorsi per esami, fermo il limite massimo della quota anzidetta.

Analoga precedenza spetta al personale di cui sopra, in servizio alla data di attuazione del presente decreto, che non possa partecipare ai concorsi per titoli per difetto della prescritta anzianità di servizio.

Art. 8.

Il personale che ritenga di potersi avvalere delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, circa i passaggi in categoria superiore e le sistemazioni in ruolo, deve presentare la relativa documentata istanza alla Amministrazione dalla quale dipende, entro il termine perentorio di due mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Nella domanda deve essere designata l'Amministrazione presso cui l'interessato preferisca di ottenere il passaggio in categoria superiore o la sistemazione in ruolo, qualora nell'Amministrazione di appartenenza manchi il ruolo relativo o si presumano insufficienti i posti disponibili.

E' in facoltà dell'Amministrazione di consentire che la documentazione circa i requisiti militari indicati nella istanza, sia completata non oltre trenta giorni dal termine di cui al precedente comma primo.

Gli interessati, che, ai fini di cui sopra, avessero già presentato domanda, devono darne comunicazione, con tutti i possibili richiami, all'Amministrazione dalla quale dipendono, entro il termine di cui al predetto primo comma.

Il personale di cui al primo comma dell'art. 7 del presente decreto deve dichiarare entro il termine medesimo che trovasi in condizione di avvalersi dei benefici consentiti dall'articolo predetto, salvo a presentare le documentate istanze di ammissione ai concorsi previsti dallo stesso articolo, con le modalità che saranno prescritte nei decreti ministeriali che indiranno i concorsi medesimi.

Art. 9.

Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i singoli Ministri, le singole Amministrazioni possono essere autorizzate ad effettuare i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo del personale da esse dipendente, prima ancora che siano ultimati i collocamenti degli invalidi, i passaggi di categoria e le sistemazioni in ruolo del personale ex-combattente proveniente da altra amministrazione, con riserva di anzianità, secondo le precedenze di nomina stabilite dalle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto.

Con analoghi decreti le Amministrazioni stesse possono essere autorizzate ad assumere, mediante concorsi per esami, nuovo personale anche quando non siano ultimati i predetti passaggi e sistemazioni, sia del proprio personale, che di quello proveniente da altra Amministrazione, con riserva di anzianità ai sensi del precedente comma.

Ferma l'applicazione dell'articolo 1, lettera *d*) del presente decreto, i vincitori di concorsi già consentiti con particolari disposizioni legislative, che non siano stati nominati in ruolo alla data di attuazione del presente decreto, potranno conseguire la nomina stessa quando ne sia data autorizzazione con provvedimenti analoghi a quelli sopraindicati, ferma sempre la predetta riserva di anzianità.

Art. 10.

E' istituita presso il Ministero delle finanze una commissione per l'esame delle istanze, la formazione delle graduatorie e la assegnazione ai posti vacanti nei vari ruoli delle Amministrazioni dello Stato, del personale ex-combattente che, a norma delle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, abbia diritto al passaggio a categoria superiore od alla sistemazione in ruolo, e che non possa trovare collocamento nell'Amministrazione da cui dipende per difetto di posti vacanti o per mancanza della categoria cui il personale stesso possa aspirare in base al titolo di studio di cui sia provvisto.

La commissione sarà nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze e ne faranno parte: un Consigliere di Stato, presidente, un rappresentante della Corte dei conti, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, un rappresentante del Ministero delle finanze ed un delegato per ciascun Ministero.

Art. 11.

Le nuove nomine in ruolo conseguenti a passaggi di categoria o sistemazione in ruolo del personale ex-combattente, hanno decorrenza, a tutti gli effetti, dal primo del mese successivo alla data in cui i relativi posti si siano resi disponibili, ed in ogni caso da data non anteriore al 1° gennaio 1925.

Le disposizioni del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche al personale ex-combattente che abbia già conseguito la nomina per passaggio di categoria e sistemazione in ruolo, salvo il disposto dell'art. 168 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per i passaggi di ruolo effettuati a norma delle disposizioni emanate anteriormente al decreto medesimo.

Art. 12.

Gli ex-combattenti, già nominati o da nominare nei ruoli del personale civile del gruppo *C* in seguito a passaggi di categoria consentiti dalle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, sono collocati nel grado dodicesimo con decorrenza, agli effetti economici, dal 1° gennaio 1925, ferma, ad ogni altro effetto, la valutazione nel grado medesimo, della anzianità computabile a norma delle disposizioni vigenti per il personale assunto al grado iniziale dei ruoli predetti

I collocamenti di cui al comma precedente hanno luogo anche in soprannumero ai posti stabiliti in ruolo per il grado predetto, quando nel grado inferiore esistano, o risultino in conseguenza dei collocamenti medesimi, corrispondenti vacanze di posti, che potranno essere successivamente coperte soltanto in relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado dodicesimo

Le disposizioni del primo comma del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche agli ex-combattenti ivi indicati i quali abbiano già conseguita la promozione al grado dodicesimo dei ruoli di gruppo *C*.

Art. 13.

Entro il limite massimo della metà dei posti disponibili, debbono riservarsi agli ex-combattenti, nelle nuove assunzioni di personale ai sensi dell'articolo 20 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, tanti posti quanti ne occorrono per la nomina degli ex-combattenti che risultino idonei nei concorsi relativi.

Art 14.

In applicazione delle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, che conferiscono diritti di precedenza agli ex-combattenti riconosciuti idonei negli esami di concorso per l'ammissione nei ruoli del personale civile dipendente dallo Stato, le Commissioni esaminatrici debbono, all'inizio dei propri lavori, stabilire il minimo dei requisiti necessari per far luogo al riconoscimento dell'idoneità.

Ove non sia diversamente disposto da norme in vigore, comprese quelle del presente decreto, le precedenze predette riguardano il diritto all'assunzione in ruolo e non l'ordine di graduatoria per il conferimento dei posti vacanti.

Art. 15.

Nulla è innovato alle disposizioni in vigore che escludono l'applicablità ai ruoli di cui al primo comma dell'articolo 14 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, delle norme speciali concernenti i passaggi di categoria le sistemazioni in ruolo e le nuove assunzioni di ex-combattenti

Art. 16.

Le norme di cui all'art. 9 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, valgono anche agli effetti dei concorsi e delle graduatorie di merito per le promozioni al grado nono dei ruoli tecnici e speciali, per le quali siano stabiliti periodi minimi di anzianità, nei gradi inferiori, diversi da quelli previsti nelle disposizoni richiamate nell'articolo predetto.

Art. 17.

Ferme le disposizioni dell'art. 42 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, circa il limite massimo di età per l'ammissione di coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra, ai concorsi di nomina al grado iniziale dei singoli ruoli, il limite predetto, ove occorra, è protratto, per i decorati al valor militare, al compimento del 39° anno di età.

Art. 18.

La disposizione di cui all'art. 193 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è applicabile, con effetto dal 1° luglio 1925, agli ex-combattenti forniti di diploma di laurea o di titolo equipollente, rilasciato da Università o da altri Istituti di istruzione superiore, assunti in servizio in base al concorso indetto con Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, che abbiano conseguito la nomina a procuratore delle Imposte e del Registro dal 1° dicembre 1923.

Art. 19.

Il personale ex-combattente assegnato ai ruoli del gruppo *C* delle amministrazioni delle imposte dirette e del demanio e delle tasse sugli affari, in seguito a nomina a volontario, ottenuta per effetto dell'ultimo capoverso dell'articolo 1, del Regio decreto 16 dicembre 1922, n. 1635, compreso quello di cui all'art. 103 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, può, se ne faccia domanda entro il termine di cui al primo comma dell'art. 8 del presente decreto, essere trasferito con precedenza sulle assunzioni e sistemazioni in ruolo previste dalle disposizioni in vigore, comprese quelle del presente decreto, al grado iniziale dei ruoli appartenenti al gruppo anzidetto delle amministrazioni delle dogane e delle privative.

Ai fini della determinazione dello stipendio in quest'ultimo grado è computata, con le abbreviazioni, gli aumenti e le riduzioni eventualmente applicabili, l'anzianità decorrente dalla assunzione nei ruoli cui attualmente detto personale appartiene.

Art. 20.

Il personale ex-combattente, e quello che si trovi nelle condizioni indicate nell'art. 19 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, assunto presso le Prefetture del Regno sino all'8 maggio 1924, per i servizi di assistenza agli orfani di guerra, che abbia i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni, comprese quelle del presente decreto, per la sistemazione del personale avventizio, straordinario o altro non di ruolo comunque denominato, può essere sistemato con le modalità di cui alle disposizioni medesime, nei ruoli del Ministero dell'interno, quando risulti addetto, senza interruzione ai servizi sopra indicati, sino alla data di attuazione del presente decreto.

Art. 21.

Il personale che abbia fatto o faccia passaggio in altri ruoli in base alle disposizioni a favore degli impiegati ed agenti ex-combattenti, emanate anteriormente al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, si considera come già appartenente al nuovo ruolo fino dal 1° dicembre 1922, oltre che per gli effetti di cui all'articolo 168 del decreto predetto, anche per la determinazione del grado da conferirsi e per l'attribuzione dello stipendio spettante alla data del passaggio effettivo, salvo il disposto dell'art. 11 ultimo comma, e dell'art. 12 del presente decreto.

Art. 22.

Il periodo di tempo computato, a mente dell'art. 168 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e dell'art. 15 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, ai fini dell'attribuzione dell'anzianità nel grado undecimo, vale altresì agli effetti del compimento dei periodi minimi di servizio stabiliti col secondo comma dell'articolo 104 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, per la promozione al grado decimo degli impiegati ex combattenti, appartenenti a ruoli dei gruppi *A* e *B*.

Art. 23.

All'articolo 160 del Regio decreto 11 dicembre 1923, numero 2395, è aggiunto il seguente comma:

« Negli scrutini per le promozioni di grado da conferire per merito comparativo il Consiglio di amministrazione, oltre ad ogni altro requisito di carriera e di servizio dei singoli candidati, valuterà sempre quali titoli di merito facendone constare nei verbali delle proprie deliberazioni, le benemerenze conseguite alla partecipazione alla guerra, previste dal primo comma del presente articolo ».

Art. 24.

La valutazione dei benefici di cui agli articoli 43 e 44 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, 7, 8 e 28 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1427, e 6, 7 e 23 del Regio decreto 27 ottobre 1922, n. 1462, e successive modificazioni ed estensioni, ha effetto, per il personale nominato in ruolo prima del 24 maggio 1915, nel grado attualmente ricoperto o eventualmente in quelli superiori, quando o per la parte che non abbia dato luogo in grado precedente ad alcun effettivo aumento di trattamento economico.

La corresponsione degli aumenti, che, in seguito all'applicazione del precedente comma, vengano a risultare già maturati alla pubblicazione del presente decreto, decorre dal 1° luglio 1925.

Art. 25.

Il personale ex combattente dipendente dal Ministero delle comunicazioni, escluse le Ferrovie dello Stato, che abbia diritto al passaggio a categoria superiore od alla sistemazione in ruolo in base alle vigenti disposizioni generali, comprese quelle del presente decreto, ovvero in base a disposizioni speciali, sarà sistemato unicamente nei ruoli del Ministero medesimo, escluse sempre le Ferrovie dello Stato

Tuttavia il personale predetto che entro il 31 dicembre 1925, non trovi sistemazione in ruolo o non ottenga il passaggio in categoria superiore per insufficienza di posti, potrà, in base a domande da presentarsi entro il termine perentorio di cui al primo comma del precedente articolo 8 direttamente alle amministrazioni prescelte, essere assunto in ruoli, dipendenti da altri Ministeri, appartenenti a gruppo corrispondente al titolo di studio di cui sia in possesso, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1926, ovvero se posteriore, dal primo del mese successivo a quello in cui i relativi posti si rendano eventualmente vacanti, ferme le nomine con relative decorrenze, già disposte, od in corso, presso i Ministeri predetti, secondo le norme di cui al presente decreto, e quelle in esso richiamate.

Il riconoscimento della idoneità è riservato al Consiglio di amministrazione del Ministero dal quale dipendono i ruoli in cui dovrebbe avere effetto il passaggio.

Art. 26.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale dipendente dall'amministrazione delle ferrovie dello Stato.

Art. 27.

Sono abrogate le disposizioni contrarie a quelle del presente decreto o che risultino con esse incompatibili.

Art. 28.

Le disposizioni del presente decreto hanno vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo che sia diversamente stabilito negli articoli precedenti.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 65. — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 34, concernente nuovi benefici a favore degli inscritti all'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 3 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 13, del 18 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Reale decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I minimi degli assegni stabiliti dalle tabelle *A* e *B* annesse al R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato, sono elevati a L. 1000 per le vedove, a L. 900 per gli orfani, ed a L. 800 per i genitori e i fratelli degli iscritti all'Opera medesima.

Sono aumentati di L. 200 gli assegni alle vedove, qualora queste abbiano uno o due orfani minorenni a loro carico, e di L. 400 se il numero di detti orfani è superiore a due.

Questa disposizione ha effetto dal 1° gennaio 1926 e si applica pure agli assegni liquidati o da liquidare con decorrenza anteriore.

Art. 2.

Ai concorsi annuali che l'Opera di previdenza bandisce per borse di studio sono *ammessi* anche i figli dei funzionari civili e militari in servizio attivo, che iniziano gli studi in Regie università o in altri Regi istituti superiori equipollenti, nonchè quelli che, dopo conseguita la laurea, intendano seguire un corso di perfezionamento in Italia o all'estero.

Gli aspiranti alle borse di studio indicate nel comma precedente debbono dimostrare di avere nella sessione estiva superati gli esami di ammissione al corso universitario, o ad altro istituto superiore, con una media generale non inferiore a otto decimi; invece i candidati alle borse di perfezionamento debbono produrre l'originale diploma di laurea con una votazione non inferiore a nove decimi.

Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza determina ogni anno il numero di dette borse da mettere a concorso e fissa le altre condizioni necessarie per il conferimento delle borse stesse.

Art. 3.

L'Opera di previdenza è autorizzata a soccorrere i funzionari civili e militari in servizio attivo, che, ricoverati in una clinica ospitaliera per subirvi una grave operazione chirurgica, non siano in grado di provvedere alla spesa occorrente.

La somma complessiva da erogarsi per tali soccorsi non deve in ogni anno superare le L. 500,000.

Con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno stabilite le norme per la misura ed il conseguimento di tale beneficio e le relative modalità di pagamento.

Art. 4.

All'art. 23 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, si sostituisce il seguente:

« L'Opera di previdenza può investire capitali di sua proprietà nelle spese per la costruzione e l'acquisto di edifici da adibire, sotto la sua diretta dipendenza, a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani dei personali civili e militari dello Stato.

« L'Opera è pure autorizzata a concedere mutui agli Istituti che hanno convitti propri con le finalità indicate nel comma precedente, qualora gli Istituti debbano provvedere alla costruzione, all'acquisto o al restauro di edifici propri aventi la detta destinazione ».

Art. 5.

L'art. 24 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, è modificato nel modo seguente:

« Al personale civile e militare dello Stato, collocato a riposo con diritto a pensione, è corrisposta, a titolo d'indennità di buonuscita, una somma pari a tanti centesimi dell'ultimo stipendio annuo, quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati nelle categorie di personale ammesse a godere dei benefici dell'Opera di previdenza.

« L'indennità di buonuscita è dovuta dopo il compimento del periodo minimo di servizio necessario per conseguire il diritto alla normale pensione vitalizia, e dopo almeno sei anni effettivi di compartecipazione all'Opera di previdenza, detratti i periodi di sospensione dall'impiego e di aspettativa senza assegni, o per riduzione di quadri.

« In nessun caso l'indennità di buonuscita può essere inferiore a L. 1200, nè superiore a quattro decimi dell'ultimo stipendio annuo.

« Questa disposizione si applica a favore dei funzionari civili e militari e dei loro superstiti, che acquistano il diritto all'indennità dal 1° gennaio 1926 in poi. Ai funzionari collocati a riposo con decorrenza anteriore rimane applicabile l'art. 3 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36 ».

Art. 6.

L'art. 39 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, è modificato come segue:

« Con effetto dal 1° gennaio 1926 la misura degli assegni vitalizi facoltativi concessi e da concedersi sui fondi della Cassa sovvenzioni è deliberata dal Consiglio di amministrazione nella maniera seguente:

a) per gli impiegati dispensati dal servizio a causa d'infermità e di età avanzata senza diritto a pensione da L. 1200 a L. 1800 annue, tenuto conto del grado e dello stipendio percepito dagli ex funzionari;

b) per la vedova con prole minorenne sino ad un massimo di L. 1200 annue;

c) per la vedova senza prole, o con prole maggiorenne, nonchè per gli orfani, sino ad un massimo di L. 1000 annue;

d) per i genitori sino ad un massimo di L. 800 annue.

« Al maggiore onere derivante dalla misura degli assegni fissati col precedente comma provvederà l'Opera di previdenza con le proprie entrate annuali, qualora non siano sufficienti quelle della Cassa sovvenzioni.

« Il numero degli assegni suddetti da conferirsi annualmente mediante concorsi per titoli non può eccedere quello delle eliminazioni accertate durante l'anno precedente al bando di concorso ».

Art. 7.

Sono abrogati gli articoli 4, 37 (ultimo comma) e 43 del R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 66. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 46, contenente disposizioni complementari a talune norme dell'ordinamento gerarchico del personale dipendente dall'amministrazione dello Stato.** — (Divisione personale del Ministero e personali civili dipendenti). — 10 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 14, del 19 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, *ad interim* per la Guerra, la Marina e l'Aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

DISPOSIZIONI GENERALI.

Disposizioni normali.

Art. 1.

Al personale in servizio di prova, provvisto di assegno mensile, sono concesse le indennità temporanee mensili nella misura e con le norme stabilite per il personale di ruolo.

Il secondo comma dell'articolo 7 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è sostituito dal seguente con effetto dal 1° luglio 1925:

« Il personale in prova, proveniente da altri ruoli, di cui al secondo comma dell'articolo 17 del citato Regio decreto, conserva, durante il periodo di prova, lo stipendio di cui all'articolo medesimo, le indennità temporanee mensili, non chè il supplemento di servizio attivo. Se però il grado già ricoperto sia superiore a quello iniziale del nuovo ruolo compete il supplemento di servizio attivo inerente al grado iniziale medesimo ».

Art. 2

Il trattamento, di cui agli articoli 1, 4 e 5 del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256, non può eccedere l'importo complessivo dello stipendio massimo e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado conferito all'atto della nomina in ruolo e delle indennità temporanee mensili assegnate al personale civile di ruolo.

Le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 del Regio decreto 26 luglio 1925, n. 1256, e al comma precedente del presente articolo sono applicabili anche al personale straordinario, avventizio, giornaliero, diurnista, cottimista o altro non di ruolo, che abbia conseguito o consegua la nomina in ruolo in seguito a concorso pubblico.

Il personale medesimo è esonerato dal prestare servizio di prova, qualora all'atto della nomina abbia esercitato mansioni proprie del ruolo in cui viene assunto, per un periodo non inferiore a quello stabilito per il detto servizio. In tal caso il predetto personale è nominato con riserva di anzianità rispetto a quello, sottoposto a periodo di prova, che lo preceda nella graduatoria dello stesso concorso.

Disposizioni transitorie.

Art. 3.

Il termine per l'ammisione agli esami di concorso di cui al secondo comma dell'articolo 45 del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato col primo comma dell'articolo 48 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è ridotto a quattro anni per gli impiegati provvisti di laurea o di titolo equipollente e a sei anni per quelli che non posseggono tali titoli di studio, fermo il computo del servizio di combattente nei modi e nei limiti di cui all'articolo 9 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Art. 4.

I posti disponibili nel grado undecimo dei ruoli appartenenti al gruppo *C* e quelli che si rendano vacanti nel grado medesimo entro il primo triennio dell'attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono conferiti in ragione:

a) di un posto, in base ad apposita graduatoria di merito, da formarsi dal Consiglio di amministrazione, fra gli impiegati del grado dodicesimo che abbiano, entro il mese che precede quello in cui ha luogo la seduta del Consiglio di amministrazione, compiuto otto anni di servizio, valutati giusta il secondo comma dell'articolo 11 del citato Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

b) di due posti, per anzianità congiunta al merito, a norma dell'articolo 4 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, agli impiegati del grado dodicesimo che abbiano compiuto dieci anni di servizio, valutati ai sensi del citato secondo comma dell'articolo 11 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Resta ferma, agli effetti del compimento dei periodi di cui sopra, la valutazione del servizio di combattente, nei modi e nei limiti di cui all'articolo 11 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843.

Per gli impiegati provenienti dai sottufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica, della guardia di finanza, e, in genere, dai corpi organizzati militarmente a servizio dello Stato e nominati in base ai diritti loro concessi dalle leggi vigenti, i termini di cui ai precedenti commi sono ridotti di quattro anni.

Rimangono immutati, se più favorevoli, i periodi di servizio stabiliti dalle vigenti disposizioni per la promozione al grado undecimo del personale di gruppo *C* dei ruoli speciali o tecnici, e nulla è innovato circa le modalità di conferimento della promozione, fissate dalle disposizioni medesime.

Art. 5.

Il personale assegnato al grado decimo, ai sensi dell'articolo 3 del Regio decreto 8 maggio 1924, n. 843, è collocato in detto grado con anzianità decorrente dalla nomina ad archivista di prima classe, tenuto altresì conto degli aumenti di anzianità e delle abbreviazioni di periodo, nonchè delle riduzioni e detrazioni valutabili, per il tempo decorso successivamente a detta nomina, nel grado ricoperto all'attuazione del Regio decreto 11 novembre 1923 n. 2395.

Agli effetti del presente articolo il beneficio di cui al secondo comma dell'articolo 40 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1971, è calcolato con arrotondamento sull'anzianità di classe al 1° dicembre 1919.

Nessuna corresponsione di arretrati è dovuta, in applicazione del presente articolo, per il periodo anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 6.

Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, gli impiegati ed agenti che aspirino a far passaggio in ruoli trasferiti, successivamente alla pubblicazione del decreto stesso, ad altra Amministrazione, si considerano appartenenti all'Amministrazione medesima.

Il personale già nominato o da nominare nei ruoli del gruppo *C*, in base agli esami di cui all'indicato articolo 53 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, è collocato nel grado dodicesimo, ferma, ad ogni effetto, la valutazione, nel grado medesimo, dell'anzianità computabile a norma delle disposizioni vigenti per il personale assunto al grado iniziale dei ruoli indicati.

Il collocamento di cui al comma precedente ha luogo anche in soprannumero ai posti stabiliti in ruolo per il grado predetto, quando nel grado inferiore esistano, o risultino in conseguenza del collocamento medesimo, corrispondenti vacanze di posti, che potranno essere successivamente coperte soltanto in relazione al graduale riassorbimento della eccedenza nel grado dodicesimo.

Le disposizioni del secondo comma del presente articolo si applicano, se più favorevoli, anche al personale ivi indicato, che abbia già conseguito la promozione al grado dodicesimo dei ruoli di gruppo *C*.

DISPOSIZIONI SPECIALI.

Disposizioni normali.

Art. 7.

Il primo comma dell'articolo 55 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituito dal seguente:

« Gli ispettori per i servizi del Tesoro sono nominati con decreto del Ministro per le finanze, a scelta, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra i funzinari dello stesso ruolo, che abbiano compiuto almeno tre anni di effettivo servizio nel grado ottavo ».

Art. 8.

L'articolo 6 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1187, è sostituito dal seguente:

« Le promozioni al grado undecimo nel ruolo del personale appartenente al gruppo *C* sono conferite, su designazione del Consiglio di amministrazione, in ragione di un posto mediante graduatoria di merito e di due posti per anzianità congiunta al merito, agli impiegati del grado dodicesimo del ruolo stesso, che abbiano compiuto tre o cinque anni di effettivo servizio, rispettivamente ».

Art. 9.

Ai magazzinieri di vendita dei generi di privative è concesso, a decorrere dal 1° luglio 1925, un supplemento di aggio nella seguente misura:

L. 2500 se l'importo dell'aggio è inferiore a L. 13,700;
L. 3000 se l'importo dell'aggio è da L 13,700 a L. 16,000;
L. 3500 se l'importo dell'aggio è superiore a L. 16,000.

Il supplemento di aggio non è utile ai fini di pensione ed è regolato con le norme relative al supplemento di servizio attivo.

Disposizioni transitorie.

Art. 10.

Il primo comma dell'articolo 14 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1187, è modificato come segue:

« L'anzianità da attribuirsi, a mente del comma primo del l'articolo 49 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli impiegati collocati nei gradi ottavo e nono del ruolo del gruppo *A* e nel grado nono del ruolo del gruppo *B*, i quali, nei ruoli in vigore anteriormente al 1° dicembre 1919, avevano conseguito, rispettivamente lo stipendio di L. 5000, se collocati nel grado ottavo, o di L. 4000, se nel grado nono, esclusi gli aumenti di cui ai decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, decorre dalla data di conferimento di detto stipendio. Per gli impiegati collocati nel grado ottavo del ruolo del gruppo *B*, l'anzianità decorre dalla data della nomina a geometra principale. La frazione di anno si computa per anno intero ».

Il terzo comma del predetto articolo 14 del Regio decreto 29 giugno 1924, n. 1187, è modificato come segue:

« Agli effetti del collocamento nel grado undecimo è valutata, agli impiegati del gruppo *C* assegnati a detto grado, a norma dell'articolo 12 del presente decreto, l'anzianità nel grado di aiutante, disegnatore e computista, tenuto conto delle abbreviazioni di periodo già maturate, e degli aumenti di anzianità, nonchè delle riduzioni e detrazioni, applicate per qualsiasi titolo, diminuita del numero di anni stabilito dalla tabella n. 19, allegata al Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, per il conseguimento del quarto aumento periodico di stipendio »

Il presente articolo ha effetto a decorrere dal 1° dicembre 1923.

Art. 11.

I segretari dei ruoli dei monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità, e degli istituti di belle arti, musica ed arte drammatica, a cui fu applicata la disposizione dell'articolo 25 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290, e che in base all'articolo 45 (primo comma) del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, siano stati assegnati al grado nono, sono collocati nel grado stesso, a decorrere dal 1° dicembre 1923, con anzianità utile dalla data da cui conseguirono, prima dell'attuazione dei ruoli aperti, lo stipendio di L. 4000, al netto degli aumenti stabiliti coi decreti Luogotenenziali 10 febbraio 1918, n. 107, e 19 giugno 1919, n. 973, tenuto conto, altresì, dei benefici per abbreviazioni di periodo e per aumenti d'anzianità, ai sensi dell'articolo 50 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, e delle riduzioni e detrazioni applicate per qualsiasi titolo.

Disposizioni varie.

Art. 12.

Al primo comma dell'articolo 5 del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 758, è aggiunto il seguente periodo:

« Per i magazzinieri di vendita dei generi di privative, i quali abbiano ricoperto un posto classificato di grado sesto nei ruoli organici di cui all'allegato 11 al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, il predetto limite di L. 19,777 è elevato a L. 21,111, ferma la deduzione dell'indicata quota di un decimo »

Il secondo comma del medesimo articolo 5 del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 758, è sostituito dal seguente:

« L'indennità diretta o di riversibilità sarà liquidata sulla media degli stipendi o degli aggi percepiti nei tre esercizi finanziari anteriori alla data di cessazione dal servizio, computando gli aggi nei modi stabiliti dal comma precedente »

Art. 13.

L'interruzione del servizio determinata da obblighi militari non esclude l'applicabilità delle disposizioni relative alla sistemazione in ruolo nei riguardi del personale straordinario, avventizio, diurnista, giornaliero, cottimista o altro personale non di ruolo comunque denominato, in servizio anteriormente all'8 maggio 1924.

Art. 14

Le disposizioni del Regio decreto 2 marzo 1924, n. 319, non si applicano ai personali non di ruolo assunti in qualità di giornalieri, diurnisti, cottimisti, o altra analoga, che non sia quella di avventizio o straordinario nominato con provvedimento Reale o ministeriale.

Art. 15

L'aumento delle paghe, stabilito al numero 1 del terzo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 363, non spetta quando il personale ivi contemplato si trovi in una delle posizioni che implichino, per il personale fornito di supplemento di servizio attivo, la sospensione del supplemento medesimo.

L'aumento stabilito al numero 2 del citato articolo 1, a favore degli incaricati stabili e degli operai permanenti, non è corrisposto nei casi in cui cessa il diritto alla paga o retribuzione, ed è ridotto proporzionalmente quando la paga o la retribuzione spettino in misura ridotta.

L'aumento di cui al precedente comma secondo non è computabile per la determinazione di assegni da corrispondersi in sostituzione delle paghe o delle retribuzioni, e ad esse commisurati, fatta eccezione per i sussidi in seguito a infortunio per cause di servizio, per i quali ha luogo la riduzione proporzionale anzidetta.

Ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 4 del Regio decreto 5 aprile 1923, n. 853, al personale avventizio, straordinario od assimilato, avente diritto alle indennità temporanee mensili, non si tiene conto dei miglioramenti economici concessi al personale medesimo giusta il numero 3 del terzo comma del predetto articolo 1 del Regio decreto 31 marzo 1925, n. 363.

Il presente articolo ha effetto dal 1° aprile 1925. Sono, peraltro, condonate le corresponsioni eventualmente avvenute, in contrasto col disposto del presente articolo sino alla pubblicazione del presente decreto.

Art. 16.

Le disposizioni dei commi primo e secondo dell'articolo 189 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, non si applicano all'indennità d'alloggio assegnata al personale dell'amministrazione della Real Casa, passato in servizio dello Stato a norma dell'articolo 9 del Regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792.

Il disposto del presente articolo ha effetto dal 1° dicembre 1923.

Art. 17.

All'articolo 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, sono aggiunti i seguenti commi:

« Il collocamento fuori ruolo è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per le finanze.

« Nella tabella organica cui appartengono i funzionari fuori ruolo saranno lasciati complessivamente scoperti tanti posti quanti sono i funzionari nell'indicata posizione.

« Nulla è innovato alle vigenti disposizioni che autorizzano a provvedere, nei riguardi dei Presidenti e Consiglieri di Stato, nelle forme di cui all'articolo 6 della legge 30 giugno 1908, n. 304 ».

Art. 18.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare, sentito il Consiglio di Stato, il testo unico delle disposizioni del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, e di quelle, concernenti le materie regolate dal decreto stesso, approvate con altri provvedimenti, comprese le norme relative alle promozioni di grado, contenute nel Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960

Con la formazione del testo unico di cui al precedente comma sarà rettificata la tabella di classificazione del personale per gruppi e gradi, di cui all'allegato 1 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, in relazione alle variazioni apportate ai ruoli organici con provvedimenti successivamente emanati

9 E' data facoltà al Governo del Re di introdurre nel testo unico anzidetto norme complementari e integrative

Art. 19.

Le disposizioni del presente decreto sono estese al personale di ruolo delle nuove provincie, in attività di servizio, proveniente dal cessato regime, in quanto non contrastino con le norme speciali in vigore per il personale medesimo.

Il presente decreto non si applica al personale delle ferrovie dello Stato.

Rimangono in vigore le disposizioni che non contrastano col presente decreto e sono abrogate quelle contrarie.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1926, in quanto non sia diversamente stabilito negli articoli precedenti.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 67. — RECLUTAMENTO. — R. decreto-legge n. 95 - Obbligo dell'istruzione premilitare pel conseguimento della ferma abbreviata istituita col R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 25, del 1 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto 24 dicembre 1911, n. 1497, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3;

Vista la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La speciale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi, di cui al R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, può essere consentita, nei casi previsti dagli articoli 1 e 2 del decreto stesso, soltanto a favore dei militari arruolati di leva i quali, oltre a trovarsi nelle condizioni previste dai citati articoli, dimostrino di avere frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, o dimostrino di non avere avuto la materiale possibilità di frequentarli.

Tuttavia alle reclute delle prime due classi che saranno chiamate alle armi dopo l'entrata in vigore del presente decreto, il Ministero della guerra potrà, nei casi di cui al precedente comma, far compiere la speciale ferma abbreviata predetta anche se non abbiano compiuto i corsi di istruzione premilitare.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 68. — AVANZAMENTO. — **Nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti) e nel corpo veterinario.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 30 gennaio 1926.

Con riferimento all'art. 1 del R. decreto 8 agosto 1924, n. 1304, (circolare 557 del *giornale militare stesso anno*), si dispone che per il corrente anno gli esperimenti, cui devono essere sottoposti i sottotenenti delle categorie in congedo delle varie armi e corpi, aspiranti alla nomina a sottotenente di complemento nel corpo sanitario (ruolo ufficiali medici e ruolo ufficiali chimici-farmacisti), e nel corpo veterinario, siano svolti presso le direzioni di sanità militare ed uffici veterinari di corpo d'armata il 15 marzo ed il 1° luglio pp. vv., con le modalità già stabilite dalla precedente circolare n. 411 del *giornale militare* 1924. Eppertanto, le domande degli interessati dovranno pervenire alle singole direzioni di sanità od uffici veterinari, non oltre il 28 febbraio ed il 15 giugno anno corrente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 69. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Corsi d'istruzione premilitare per l'anno 1925-26.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare, scuole militari). — 30 gennaio 1926.

A chiarimento di quanto è stato disposto col n. 11 della circolare n. 605 del 17 novembre 1925, si stima opportuno avvertire che gli allievi dei corsi d'istruzione premilitare che si svolgono in località ove non funzionano società di tiro, potranno essere esentati dalle lezioni di tiro ed istruiti semplicemente nell'uso dell'arma, nella sua composizione e scomposizione ecc. solo quando manchi la possibilità, per ragione di distanza o per mancanza di facili comunicazioni, di far loro frequentare campi di tiro sociali o militari viciniori. Quando invece ciò si renda possibile, i giovani premilitari dovranno essere condotti, per via ordinaria, sul più vicino campo di tiro, per ricevervi le prescritte lezioni, previa la loro regolare inscrizione, quando trattasi di campo di tiro appartenente a una società di tiro a segno.

Si avverte anche che la vidimazione delle tabellette giornaliere e dei libretti di tiro dei premilitari appartenenti a corsi svolti dalla M. V. S. N. deve essere effettuata non dal direttore del tiro della società presso cui si svolgono le lezioni, ma dall'ufficiale della Milizia, incaricato della istruzione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 70. — LEGGI E DECRETI RIFLETTEGTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 100 - Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche.** — (Gabinetto). — 31 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 25, del 1 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Sono emanate con Reale decreto, previa deliberazione del Consiglio dei Ministhri e udito il parere del Consiglio di Stato, le norme giuridiche necessarie per disciplinare:

1° l'esecuzione delle leggi;

2° l'uso delle facoltà spettanti al potere esecutivo;

3° l'organizzazione ed il funzionamento delle Amministrazioni dello Stato, l'ordinamento del personale ad esso addetto, l'ordinamento degli Enti ed istituti pubblici, eccettuati i Comuni, le Provincie, le istituzioni pubbliche di beneficenza, le università e gli istituti di istruzione superiore che hanno personalità giuridica, quand'anche si tratti di materie sino ad oggi regolate per legge.

Resta ferma la necessità dell'approvazione, con la legge del bilancio, delle spese relative e debbono, in ogni caso, essere stabilite per legge, le norme concernenti l'ordinamento giudiziario, la competenza dei giudici, l'ordinamento del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, nonchè le guarentigie dei magistrati e degli altri funzionari inamovibili.

At. 2.

L'approvazione dei contratti stipulati dallo Stato, nei casi per i quali era richiesta una legge, è data con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, udito il parere dei Consigli tecnici istituiti presso i vari Ministeri e del Consiglio di Stato.

Art. 3.

Con decreto Reale, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, possono emanarsi norme aventi forza di legge:

1° quando il Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione;

2° nei casi straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento.

Nei casi indicati nel numero 2° del precedente comma il decreto Reale deve essere munito della clausola della presentazione al Parlamento per la conversione in legge, ed essere, a pena di decadenza, presentato, agli effetti della conversione stessa, ad una delle due Camere, non oltre la terza seduta dopo la sua pubblicazione.

Della presentazione viene data immediata notizia nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il disegno di legge per la conversione del decreto in legge è considerato di urgenza.

In caso di chiusura della sessione, all'apertura della nuova sessione, il disegno di legge per la conversione si ritiene ripresentato dinanzi alla Camera, presso cui era pendente per l'esame. Quando una delle due Camere approvi il disegno di legge, il suo presidente lo trasmette, entro cinque giorni, alla Presidenza dell'altra Camera; questa trasmissione vale come presentazione del disegno stesso.

Se una delle due Camere rifiuti la conversione in legge, il presidente ne dà notizia nella *Gazzetta Ufficiale*, e il decreto cessa di aver vigore dal giorno della pubblicazione della notizia.

Se il decreto è convertito in legge con emendamenti, l'efficacia degli emendamenti decorre dalla pubblicazione della legge.

Se entro due anni dalla sua pubblicazione il decreto non sia stato convertito in legge, esso cessa di aver vigore dal giorno della scadenza di questo termine.

Art. 4.

Per i decreti-legge, emanati anteriormente alla pubblicazione della presente legge, i termini stabiliti dall'articolo precedente decorrono dalla pubblicazione della legge stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Rocco.

N. 71. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme interpretative del R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, recante provvedimenti economici a favore del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 febbraio 1926.

Si porta a conoscenza degli enti dipendenti che anche gli assegni mensili corrisposti, a mente dell'art. 17 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, agli impiegati durante il periodo di prova sono suscettibili dell'aumento del 10 % previsto dal R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363, da computarsi sull'importo dell'assegno diminuito di L. 100 mensili.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 72. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Contabilità delle farmacie negli ospedali militari.** — (Ragioneria centrale). — 4 febbraio 1926.

Ferme restando le disposizioni date con la circolare 390 del *giornale militare* del 1925, e quelle citate nella circolare medesima, si determina:

a) gli allegati n. 2 e n. 3 riportati colla circolare predetta sono abrogati e sostituiti da quelli di cui alla presente;

b) sino a nuovo ordine, e cioè fino a quando non sarà esaurita la riserva di vecchi stampati, resta sospesa l'adozione del modulo 772 di cui al n. 1 della circolare surricordata e viene disposto che col 1° luglio 1926 siano nuovamente ripristinati i modelli 772 e 780 *A, B, C, D, E, F*, usati dagli ospedali, i quali avranno cura di richiederli, in caso di bisogno, agli stabilimenti militari di pena.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Regolam. d'amministraz.
(Art. 702)

N. 774 del catal.
(R. 1924)

RICETTA MEDICA

PARTE PRIMA

Alla farmacia dell'ospedale militare di.....................

Si prega spedire l'unita ricetta medica restituendo la presente Parte *al latore che provvederà all'immediato pagamento dell'importo in lire*.........................

Recipienti consegnati N. ....

A .... *addì*............. *192*...

Il Richiedente

(4)..................................

---

(1) Comando, Corpo, Direzione, Ufficio. — (2) Grado e firma dell'ufficiale medico. — (3) Grado e firma del Capo ufficio. — (4) Grado e firma del richiedente (nome e cognome).

ALLEGATO 2

(1)...................................

PARTE SECONDA

RICETTA MEDICA — *N.* ......

Recipienti consegnati N. ......

Quantità			Prezzo tariffa		Importo	
Kg.	gr.	cg.	lire	cent.	lire	cent.
Importo..........					....	....
Aumento 10 %					....	....
Recipienti					....	....
Importo Totale...					....	....

A.......... *addì*....... *192*..

Il (1) .... **Medico**

....

Il (3)....... Capo dell'Ufficio

Bollo

....

Il Richiedente

(4) ....

(Vedansi avvertenze retro)

AVVERTENZE

N. 1. — Per i veleni la ricetta deve essere redatta su foglio separato, o, qualora contenga sostanze stupefacenti, deve essorvi trascritto il domicilio dell'ammalato cui è stata rilasciata.

N. 2. — La ricetta che mancasse delle prescritte annotazioni, o che contenesse medicinali non iscritti nella tariffa, non sarà spedita.

ALLEGATO 3.

Regolamento d'ammin. (Art. 360) N. 309 del Cat. (R. 1925)

Matrice.... N....*d'ord. del buono*

MEDICINALI e oggetti di medicazione richiesti alla farmacia dell'ospedale militare di.................

N.... dei recipienti vuoti che si mandano

N. categorico	Specificazione dei medicinali e oggetti di medicazione	Quantità che si richiede			Quantità somministrata		
		kg.	gr.	cg.	kg.	gr.	cg.

A .... *li* .... *192*..

Il Direttore dell'infermeria

Visto: *Il Relatore*

PARTE PRIMA

N.... d'ord. del buono *N.... d'ord. della farmacia*

(1) ....

(2) ....

BUONO per la somministrazione dei sottoindicati medicinali ed oggetti di medicazione che si richiedono all'ospedale militare di ....

N...... dei recipienti vuoti che si mandano.

N. categorico	Specificazione dei medicinali e oggetti di medicazione	Quantità che si richiede			Quantità somministr. dalla farm.			Prezzo di tariffa	Importo
		kg.	gr.	cg.	kg.	gr. (3)	cg.	(3)	(3)

Totale... L.

(3) Nota dei recipienti somministrati dalla farmacia:

.... N........... L........... } L.
.... N........... L...........
.... N........... L...........

Importo del buono... L.

A .... *li* .... *192*..

Il Direttore dell'infermeria

Visto: *Il Relatore* Visto: *Il Direttore di Sanità*

---

(1) Indicazione del corpo. — (2) Indicazione del distaccamento. — (3) Colonne e note da completare dalla farmacia.

PARTE SECONDA

N.... d'ord. del buono *N.... d'ord. della farm.*

(1) ....

(2)..............................

CONTROBUONO per la sommistrazione dei sottoindicati medicinali ed oggetti di medicazione che si richiedono all'ospedale militare di ....

N..... dei recipienti vuoti che si mandano

N. categorico	Specificazione dei medicin. e oggetti di medicazione	Quantità somminis. dalla farm.			Prezzo di tariffa	Importo
		kg.	gr. (3)	cg.	(3)	(3)

Totale... L.

(3) Nota dei recipienti somministrati dalla farmacia:

.... N.......... L.......... } L.
.... N.......... L..........
.... N.......... L..........

Totale da rimborsare... L.

Sono lire .... a cui ammonta la somministrazione da rimborsarsi.

A ...., *li* .... *192*..

Il .... *Chimico-farmacista*

---

(1) Indicazione del corpo. — (2) Indicazione del distaccamento. — (3) Colonne e note da completare dalla farmacia.

N. 73. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Depositi a garanzia e pagamento anticipato per l'uso interurbano del telefono. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 febbraio 1926.

Alcune amministrazioni militari hanno chiesto al Ministero di essere esonerate dal fare alcun deposito cauzionale, alle società private concessionarie dei telefoni, a garanzia del pagamento delle tasse per le conversazioni interurbane, e di poter eseguire posticipatamente alle società medesime il pa- pagamento delle quote trimestrali d'abbonamento.

A tale riguardo si fa presente che l'obbligo del deposito cauzionale scaturisce dall'art. 24 della legge sui telefoni, in quanto « nessuno può essere ammesso a corrispondere sulle linee telefoniche interurbane, se prima non ha pagato la tassa relativa ». E poichè gli abbonati sono ammessi a corrispondere dal proprio domicilio, ne segue che, non pagando l'importo della conversazione all'atto della richiesta, devono almeno costituire un deposito a garanzia.

Inoltre l'art. 74 del regolamento telefonico dà espressamente facoltà al concessionario di esigere tale deposito.

Quanto al pagamento delle quote trimestrali, lo stesso regolamento, al 2° comma dell'art. 45, stabilisce che « il concessionario ha facoltà di esigere il prezzo dell'abbonamento a trimestri anticipati. In caso di mancato pagamento il concessionario può sospendere la comunicazione ».

Lo Stato, e per esso la cessata direzione generale dei Servizi elettrici, quando gestiva direttamente i telefoni, non si valeva di tali facoltà nei rapporti con le amministrazioni statali, ma non si può imporre alle società private concessionarie dei telefoni di adottare gli stessi criteri, dato che trattasi di diritti e di facoltà ad esse accordati dalla legge e dal regolamento sull'esercizio dei telefoni.

Pertanto le amministrazioni militari, se richieste, non potranno esimersi dall'eseguire i depositi cauzionali di cui sopra ed il pagamento anticipato delle quote d'abbonamento.

Le somme depositate a titolo cauzionale saranno imputate in uscita, al fondo scorta.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 74. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle parti di ricambio per biciclette Bianchi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 4 febbraio 1926.

E' stato stipulato con la Società anonima Edoardo Bianchi di Milano il contratto per la fornitura delle parti di ricambio, indicate nella tariffa qui di seguito riportata, per biciclette tubolari militari del tipo rigido, del tipo pieghevole e del tipo portamitragliatrici per truppa e per ufficiali.

Tale contratto ha inizio immediato.

La ditta espleterà le richieste che dai vari Enti militari ad essa perverranno nelle seguenti città, sedi di altrettanti suoi depositi:

TORINO: Carlo Visetti, Via Roma n. 2.

ASTI: De Michelis Giuseppe, Corso V. Alfieri 66.

IMPERIA-ONEGLIA: Rovere G. B., Portici Maria Cristina n. 7.

BRESCIA: Bertolotti Fratelli, Corso Magenta n. 36.

MILANO: Ditta E. Bianchi, Viale Abruzzi, n. 16.

BOLOGNA: Baldanza cav. Lodovico, Viale Indipendenza n. 54.

ABBAZIA: . . . .

FIRENZE: Ditta Alberti, Via Pucci n. 6.

LIVORNO: Ditta Frassinelli Susini, Via Cialdini n. 5.

ROMA: Ditta Succ. Gerolamo Solani, Via Quattro Fontane n. 114.

CAGLIARI: Eraldo Messina, Corso Vittorio Emanuele n. 22.

NAPOLI: Ettore Cipullo, Corso Umberto I n. 96.

PALERMO: Nicolao Giuseppe, Via Rosolino Pilo n. 43.

Si fa riserva di comunicare il nome del rappresentante di Abbazia.

Gli enti di stanza in luoghi diversi da quelli sopra indicati effettueranno i prelevamenti presso il deposito viciniore della Ditta stessa.

Prezzi.

I prezzi unitari da applicare nei prelevamenti sono quelli indicati nella tariffa (allegato n. 1), con lo sconto del 15 % (quindici per cento), e sono invariabili per qualunque deposito della Ditta.

Modalità per i prelevamenti.

I prelevamenti saranno fatti in base a buoni regolarmente compilati dai vari enti militari interessati e tratti da un apposito fascicolo a tre tagliandi, conforme al modello, allegato n. 3.

Gli enti prelevatari consegneranno al rappresentante della Ditta il tagliando controsegnato con la lettera *A* (che servirà come preavviso di prelevamento). Avvenuta la consegna del materiale, i prelevatari consegneranno al detto rappresentante i tagliandi *B* e *C* del buono stesso e ritireranno il tagliando *A*, debitamente firmato per accettazione.

Luogo e termini di consegna.

La consegna delle parti di ricambio all'Ente che le ha richieste, avverrà presso il deposito ove la richiesta fu consegnata.

La Ditta terrà in ciascuna delle tredici sedi sopra indicate una suffifficiente scorta di parti di ricambio e dovrà consegnare entro tre giorni dalla data di presentazione del buono *A*, i materiali di maggior consumo elencati nell'allegato n. 2, ed in trenta o cinquanta giorni tutti gli altri materiali, a seconda che si tratti di depositi situati nell'Italia settentrionale o centrale oppure nell'Italia meridionale (Napoli) od insulare, restando tuttavia inteso che se anche questi ultimi materiali fossero disponibili nel deposito, la consegna dovrà avvenire anche per essi entro il sopra detto termine di tre giorni.

Collaudi.

Nel caso in cui all'atto del prelevamento l'ente prelevatario ritenga di non accettare oggetti come sopra richiesti, o per difetto di costruzione o per cattiva qualità di materiale o per altro motivo l'Ente stesso chiederà alla Ditta o deposito la loro sostituzione. Se questa verrà rifiutata l'Ente procederà al contrassegno degli oggetti in contestazione, in contraddittorio col rappresentante della Bianchi, od in presenza di due testimoni se i materiali vennero spediti all'ente medesimo, lasciando tali materiali depositati presso il magazzino della Ditta, se non vennero ancora ritirati, o trattenendoli presso di sè nel secondo caso.

Inoltre informerà subito della controversia la direzione dell'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna che provvederà ulteriormente a norma di contratto.

Ritardi nelle consegne.

In caso di frequenti o notevoli ritardi nella consegna dei materiali richiesti, gli enti prelevatari ne informeranno questo Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa - Sez. 4ª).

Pagamenti.

La Ditta Bianchi trasmetterà mensilmente a ciascun consiglio d'amministrazione dei vari enti prelevatari la fattura delle merci consegnate entro il mese, allegandovi i relativi buoni di prelevamento (tagliandi *B*).

I consigli di ammindistrazione, a loro volta, eseguite le necessarie verifiche ed eventuali rettifiche, trasmetteranno subito alla Direzione dell'officina di costruzioni automobilistiche di Bologna le fatture, i tagliandi dei buoni relativi ed una copia della richiesta comprovante la regolare assunzione in carico dei materiali prelevati.

Non oltre i primi quindici giorni di ciascun mese la suddetta direzione invierà al Ministero della guerra (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Divisione amministrativa - 4ª sezione) lo schema di mandato relativo al pagamento delle fatture sopra specificate.

La Ditta Bianchi, dopo che avrà riscosso l'ammontare delle fatture restituirà ai consigli di amministrazione interessati i tagliandi *C*, corrispondenti a quelli *A* e *B* sopra indicati, perchè possano essere rimessi al Ministero (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione amministrativa) per le conseguenti diminuzioni d'assegno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

TARIFFA

dei prezzi delle parti di ricambio per biciclette tubolari militari del tipo rigido, del tipo pieghevole e del tipo portamitragliatrici.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
1	3	Telaio truppa 1912 forcellone girevole	N.	450.—
2	3 *bis*	Telaio truppa 1916 a lamina	»	425.—
3	3 *ter*	Telaio truppa 1923 a lamina	»	425.—
4	3 A	Telaio ufficiali	»	450.—
5	4	Parte rigida anteriore del telaio truppa	»	115.—
6	4 *bis*	Parte rigida anteriore del telaio ufficiali	»	115.—
7	5	Molla ad U ricoperta in cuoio per sostegno fucile	»	4.—
10	8	Vite fissa gancio di chiusura al telaio	»	0.30
8	6	Vite fissa detta con dado	»	0.40
9	7	Gancio mobile per chiusura telaio	»	1.60
11	9	Parte rigida posteriore del telaio	»	140.—
12	10	Perno di cerniera con nasello	»	1.60
13	11	Dado esagonale con battuta circolare per detto	»	0.55
14	12	Levetta di chiusura	»	1.50
15	13	Bottone godronato con dente per detta	»	2.—
16	14	Molla spirale di pressione al bottone	»	0.30
17	15	Dado con taglio ferma bottone	»	0.40
18	16	Perno fissa levetta alla cerniera	»	1.—
19	17	Bullone a testa esagonale ferma bussola al bassolo del porta congegno motore	»	0.80
20	18	Dado esagonale per detto	»	0.55

Segue ALLEGATO N. 1.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
21	19	Lubrificatore a molla per movimento centrale	N.	0.50
22	20	Forcella obliqua posteriore elastica completa	»	99.50
23	21	Forcella semplice con canotto tubolare e cerniera di congiunzione ai forc.	»	48.75
24	22	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniera con dado	»	1.20
25	23	Ranella di cuoio per interno canotto tubolare .	»	0.50
26	24	Buccola filettata di bronzo fosforoso	»	7.30
27	25	Pistone a forchetta filettato	»	24.50
28	26	Bullone con battuta circolare e nasello fissa detto al telaio	»	2.—
29	27	Dado per detto	»	0.85
30	28	Molla spirale corta di pressione (ricuperatrice)	»	1.50
31	29	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»	3.—
32	30	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	2.—
33	31	Asta porta molla filettata con testa tonda . . .	»	4.90
34	32	Coppiglia per detta	»	0.05
35	33	Canotto godronato copripolvere, filettato internamente	»	6.—
36	34	Forcella orizzontale rigida girevole	»	90.—
37	35	Bullone registra anelli	»	0.85
38	36	Dado per detto	»	0.55
39	17 *a*	Bullone fissa lamina	»	1.50
40	17 *b*	Lamina per telaio	»	4.50
41	34 *a*	Forcella orizzontale a lamina	»	70.—
42	37	Lubrificatore a molla	»	0.50

Segue ALLEGATO N. 1.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
43	344	Grano temperato per foro al forcellino . . .	N.	0.70
44	38	Forcellone anteriore completo con sospensione elastica	»	114.—
45	39	Forcellone semplice	»	60.—
46	40	Sospensioni elastiche per il forcellone (p. destra)	»	27.50
—	—	Sospensioni elastiche per il forcellone (p. sinistra)	»	27.50
47	41	Leva curvata a 3 fori (p. destra)	»	6.50
48	42	Leva curvata a 3 fori (p. sinistra)	»	6.50
49	43	Bullone con nasello di congiunzione, leva curvata e forcellone	»	1.—
50	44	Cuscinetto temperato per detto	»	0.80
51	45	Grano temperato per detto cuscinetto	»	0.50
52	46	Ranella temperata per cuscinetti	»	0.45
53	47	Dado per bullone di congiunzione	»	0.80
54	48	Asta filettata con cerniera	»	6.—
55	49	Bullone con testa esagonale, fissa asta filettata alla leva curvata	»	0.80
56	50	Molla spirale	»	1.75
57	51	Bottone con taglio registra molla	»	0.70
58	52	Canotto porta molla con perno filettato	»	7.50
59	53	Dado fissa canotto al forcellone	»	0.55
60	54	Coperchio parapolvere godronato con taglio a squadra	»	1.45
61	55	Parti componenti la chiusura di sterzo (serie compl.)	»	20.—
62	56	Calotta inferiore da fissare al forcellone . . .	»	2.50
63	57	Anello inferiore porta sfere	»	2.50

Segue ALLEGATO N. 1.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
64	58	Anello superiore porta sfere	N.	2.50
65	59	Calottino superiore filettato registra sterzo . .	»	3.25
66	60	Ranella d'isolamento con intaccatura (in sostituzione del portafanale)	»	1.—
67	61	Morsetto ferma manubrio	»	5.—
68	62	Bullone con nasello serra morsetto	»	0.75
69	63	Dado esagonale per detto	»	0.50
70	64	Anello godronato e filettato serra sterzo . . .	»	2.50
71	65	Sfere da 1/8	grossa	3.50
72	66	Ruota anteriore completa senza gomme . .	N.	89.50
73	67	Ruota posteriore completa senza gomme . . .	»	97.50
74	68	Mozzo anteriore completo	»	28.—
75	69	Mozzo posteriore completo	»	35.—
76	70	Corpo del mozzo	»	14.—
77	71	Calotta porta sfere	»	2.—
78	72	Tubetto guida olio in ottone	»	0.50
79	73	Lubrificatore a molla	»	0.50
80	74	Asse filettate	»	3.75
81	75	Cono fisso parte destra	»	2.—
82	76	Cono registrabile	»	2.—
83	77	Ranella con nasello registra cono sinistro . .	»	0.40
84	78	Dado a due piani fissa cono sinistro	»	0.70
85	79	Anello godronato o copri filetto al mozzo anteriore	»	43.—
86	80	Dado esagonale a battuta circolare con guida	»	1.—
87	81	Ingranaggio a 18 denti	»	7.—

Segue ALLEGATO N. 1.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
88	82	Anello filettato fissa ingranaggio	N.	1.60
89	83	Raggio filettato	»	0.50
90	84	Dado in ottone filettato per detto (nipples) . .	»	0.50
91	85	Ranella d'appoggio dado ottone	»	0.50
92	86	Sfere d'acciaio da 1/4	grossa	16.80
93	87	Cerchio forato e verniciato	N.	25.—
94	88	Congegno motore completo	»	45.50
95	89	Bussola porta congegno motore	»	22.—
96	90	Asse motore a coni, cementato e rettificato . .	»	7.—
97	91	Calotta porta sfere destra (con filettatura sinistra)	»	4.—
98	92	Calotta porta sfere sinistra con risalto (filettatura destra)	»	3.75
99	93	Ranella con nasello esterno di registro calotta sinistra	»	1.50
100	94	Anello filettato fissa calotta sinistra	»	1.60
101	95	Ranella con nasello interno registra bussola .	»	1.60
102	133 R	Calotta porta sfere destra	»	4.—
103	134 R	Calotta porta sfere sinistra	»	3.75
104	135 R	Ranella con nasello	»	1.50
105	1111 M	Asse motore per tipo lamina	»	7.—
106	96	Anello con fori filettato registra bussola congegno motore	»	2.—
107	97	Vite fissa calotta destra nella bussola del congegno motore	»	0.30
108	98	Pedaliera completa	»	99.—
109	99	Pedivella destra a tre branche, in acciaio al nichel	»	20.—

Segue ALLEGATO N. 1.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
110	100	Pedivella sinistra semplice	N.	13.—
111	101	Chiavetta ferma pedivella	»	1.20
112	102	Dado esagonale con battuta circolare per detta	»	0.50
113	103	Ruota dentata di 44 denti	»	17.—
114	104	Vite con testa esagonale. fissa ruota dentata alla pedivella	»	0.50
115	105	Dado esagonale per detta	»	0.30
116	106	Pedale destro completo	»	14.—
117	107	Pedale sinistro completo	»	14.—
118	108	Asse di pedale a cono con filettatura destra .	»	3.75
119	109	Asse di pedale a cono con filettatura sinistra .	»	3.75
120	110	Cassa di pedale con tubo a calotta	»	12.—
121	111	Cono di pedale	»	0.75
122	112	Ranella d'isolamento registra pedale	»	0.25
123	113	Dado esagonale fissa cono al pedale	»	0.40
124	114	Parapolvere esagonale con taglio in testa . .	»	1.20
125	272	Cassa semplice di pedale	»	7.00
126	273	Tubo con calotte per detta	»	5.00
127	115	Manubrio completo	»	38.00
128	116	Manubrio semplice con portaleva saldato . .	»	30.00
129	117	Coperchietto godronato copriforo al centro del manubrio	»	1.75
130	118	Vite fissa coperchietto al manubrio	»	0.30
131	119	Manopola di legno con anelli metallici . . .	»	2.50
132	120	Turacciolo di legno per detta	»	0.15
133	121	Vite lunga fissa manopola	»	0.15

Segue ALLEGATO N. 1.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
134	122	Freno completo	N.	40.—
135	123	Leva curvata di comando	»	9.50
136	124	Vite perno fissa leva al manubrio	»	0.50
137	125	Asta filettata con occhiello all'estremità . . .	»	4.—
138	126	Asta tubolare filettata per detta	»	4.80
139	127	Guida squadra ripiegata ad L	»	3.75
140	128	Molla spirale di pressione	»	1.30
141	129	Disco con foro; quadro di congiunzione freno al forcellone	»	1.30
142	130	Vite fissa disco alla ruota del forcellone . . .	»	0.60
143	131	Leva d'articolazione con fori	»	2.40
144	132	Bullone esagonale con testa e battuta circolare, fissa leve alla guida quadra	»	0.45
145	133	Leva porta pattini, parte destra	»	5.30
146	134	Leva porta pattini, parte sinistra	»	5.30
147	135	Vite di congiunzione porta pattini alla leva . .	»	0.40
148	136	Bullone esagonale fissa porta pattini al forcellone	»	0.65
149	137	Cuscinetto per detto	»	0.65
150	138	Ranella per detto	»	0.50
151	139	Pattino di fibra	»	0.50
152	140	Tendi catena completo	»	3.50
153	141	Paletta con asta filettata	»	2.00
154	142	Piastrino sagomato a tre fori	»	0.75
155	143	Dado esagonale per detta	»	0.75
156	144	Catena completa	»	20.—
157	145	Maglia di catena	»	1.50

Segue ALLEGATO N. 1.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
158	146	Vite per detta	N.	0.30
159	147	Dado per detta vite	»	0.15
160	148	Maglia falsa con vite a dado	»	2.—
161	149	Porta sella diritto	»	4.—
162	150	Porta mantellina - parafango completo	»	28.—
163	151	Lastra metallica curvata e sagomata	»	9.75
164	152	Supporto sagomato fissato alle branche della forcella obliqua	»	9.85
165	153	Fascetta per detta	»	2.20
166	154	Vite per detta fascetta	»	0.60
167	155	Anello mobile per cinghie	»	1.35
168	156	Vite fissa anello	»	0.60
169	157	Dado per detta	»	0.40
170	158	Supporto a fascetta porta mantellina e porta fucile posteriore	»	1.25
171	159	Piastrina di rinforzo per supporto porta mantellina	»	1.—
172	160	Cinghia con linguetta per porta fucile posteriore	»	4.—
173	161	Sella completa Bianchi tipo militare	»	45.—
174	162	Cuoio	»	24.50
175	163	Becco forato	»	1.15
176	164	Bandella arcuata metallica	»	3.50
177	165	Bullone fissa molla alla bandella arcuata	»	1.15
178	166	Ranella forata di appoggio molle fissate ai detti bulloni	»	0.25
179	167	Asticciuola a molla a due ricci destra	»	2.75
180	168	Asticciuola a molla a due ricci sinistra	»	2.75

Segue ALLEGATO N. 1.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
181	169	Asticciuola a molla a un riccio destra	N,	2.—
182	170	Asticciuola a molla a un riccio sinistra . . .	»	2.—
183	171	Dado per bullone fissa molla	»	0.25
184	172	Attacco a becco ferma molle	»	2.—
185	173	Bullone per detto attacco	»	0.80
186	174	Ranella per detto attacco	»	0.25
187	175	Dado per bullone 173	»	0.50
188	176	Vite tendi cuoio	»	2.25
189	177	Bottone a 4 fori per detta vite	»	0.80
190	178	Attacco completo di sella	»	5.—
191	179	Chiavardetta di attacco ferma sella	»	2.—
192	180	Dado esagonale per detta	»	0.80
193	181	Ganasce per attacco sella	»	2.30
194	182	Piastrina rigata interna per attacco di sella .	»	1.—
195	183	Piastrina liscia esterna	»	1.—
196	184	Chiodo di rame	»	0.05
197	185	Serie completa porta spallacci	»	15.—
198	186	Attacco grande di diametro da mm. 28.6 con anello passa cinghia	»	3.60
199	187	Attacco inferiore di diametro da mm. 20 con occhiello per agganciamento	»	2.90
200	188	Attacco inferiore di diametro da mm. 17.5 con occhiello per agganciamento	»	2.90
201	189	Vite fissa detti attacchi	»	0.25
202	190	Chiave e cacciavite adatta per tutte le viti e dadi	»	9.—
203	192	Ingranaggi a ruota libera a 18 denti	»	18.—

Segue ALLEGATO N. 1.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
204	290	Perno per cerniera filettato con bottone godronato (per telaio da uff.)	»	3.75
205	291	Manopole di sughero	»	2.25
206	193	Freno posteriore completo (Bowen originale) .	»	30.—
207	194	Fibre per porta pattini	»	0.80
208	195	Filo interno per trasmissione	»	1.75
209	196	Guarnizione esterna per detto filo	»	6.50
210	303	Parte destra della staffa con fascetta	»	3.00
211	304	Parte sinistra della staffa con fascetta	»	3.00
212	305	Parte destra della staffa porta pattini	»	4.00
213	306	Parte sinistra della staffa porta pattini . . .	»	6.00
214	307	Vite per fascetta	»	0.50
215	308	Dado per detta	»	0.40
216	309	Viti per fissare le staffe	»	0.50
217	310	Ranella per detta	»	0.40
218	311	Dado per detta	»	0.40
219	312	Porta pattino destro	»	2.00
220	313	Porta pattino sinistro	»	2.00
221	314	Vite fissa porta pattino	»	0.50
222	315	Ranella per detta	»	0.30
223	316	Dado per detta	»	0.40
224	317	Molla di richiamo	»	1.00
225	318	Bullone a croce con dadi registra fili	»	2.00
226	319	Leva semplice	»	10.00
227	320	Supporto per la leva, da fissare al manubrio	»	3.00
228	321	Vite di congiunzione leva al supporto	»	0.50

Segue ALLEGATO N. 1.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
229	322	Ranella per detta	N.	0.30
230	323	Dado per detta	»	0.40
231	324	Bottone di chiusura della leva	»	0.60
232	325	Vite di chiusura del supporto	»	0.50
233	326	Galletto per detta	»	0.50
234	191	Sella da ufficiale (Broche B. 18)	»	65.—
235	226	Porta attrezzo completo	»	28.—
236	226 A	Parte superiore completa	»	16.—
237	226 B	Parte inferiore completa	»	12.—
238	281	Cinghietta di cuoio	»	2.—
239	282	Vite fissa cinghietta	»	0.60
240	283	Dado per detta	»	0.40
241	297	Porta fanale per bicicletta da ufficiale	»	3.60
242	284	Porta fanale sagomato	»	3.25
243	285	Porta fanale da applicare alla forcella . . .	»	4.—
244	286	Parte anteriore fissa fanale	»	2.50
245	287	Parte posteriore per detta	»	1.50
246	288	Vite a testa tonda per fissare le due parti . .	»	0.40
247	289	Dado per detta	»	0.30
248	291	Parafanghi completi (adattabili al tipo ufficiale ed al tipo truppa)	»	27.—
249	292	Parafango completo anteriore	»	12.—
250	342	Vite fissa parafango anteriore alla testa del forcellone	»	0.50
251	293	Bullone con battuta circolare fissa parafango anteriore alla sospensione elastica	»	5.50

Segue ALLEGATO N. 1.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
252	294	Bacchetta per parafango anteriore	N.	1.50
253	295	Parafango completo posteriore	»	15.—
254	296	Attacco da fissare il parafango alla forcella obliqua	»	3.75
255	297	Vite a testa tonda di chiusura all'attacco . . .	»	0.60
256	298	Vite a testa tonda fissa attacco al parafango .	»	0.70
257	299	Dado per detta	»	0.40
258	300	Bacchetta per parafango posteriore	»	1.50
259	343	Bullone fissa bacchetta parafango posteriore alla cerniera della forcella obliqua	»	0.80
260	301	Attacco alla forcella orizzontale	»	1.—
261	302	Vite per detta	»	0.40
262	400	Forcella obliqua elastica completa	»	99.50
263	401	Forcella obliqua semplice	»	48.75
264	402	Bullone con battuta circolare per cerniera . .	»	0.70
265	403	Dado per detta	»	0.30
266	404	Forcella orizzontale	»	90.—
267	405	Piastrina destra	»	9.—
268	406	Piastrina sinistra	»	9.—
269	407	Bullone con battuta circolare fissa piastrina alla forcella	»	1.80
270	408	Tendicatena	»	2.50
271	409	Vite tendicatena con occhiello	»	1.50
272	410	Dado per detta	»	0.40
273	411	Vite fissa tendicatena alla piastrina	»	0.60
274	412	Ruota completa con dadi a maniglia (senza gomma e senza ruota libera)	»	110.—

Segue ALLEGATO N. 1.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
275	413	Mozzo completo con due ingranaggi a dado a maniglia	N.	48.—
276	414	Corpo del mozzo con due filettature	»	16.—
277	415	Ingranaggio da 23 denti	»	8.—
278	416	Dado a maniglia	»	6.50
279	404*bis*	Forcella orizzontale con lamina	»	70.—
280	200	Cassa n. 1 per dotazioni di mobilitazione di compagnia, in legno forte con coperchio, spigoli ferrati, due fasciature di ferro, due serrature, due maniglie, verniciata in grigio-verde e divisa in cassetti	»	357.50
281	201	Cassa n. 2 come n. 1 con divisioni a scompartimenti anzichè a cassetti	»	285.—
282	202	Cassa n. 3 di mobilitazione per comando di battaglione, come quella n. 2 con cassetto a scompartimento	»	240.—
283	203	Sacco di tela impermeabile grigio-verde per ruote, anelli, copertoni e telai con anelli di ottone e funicella di chiusura, maniglia passante con rinforzo centrale di cuoio . . .	»	150.—
284	204	Sacco tela impermeabile per biciclette di riserva, conforme a quello sopradescritto . .	»	180.—
285	206	Borsa da meccanico di cuoio nero con placca di ottone, 3 cinghie d'attacco passanti e controforte interno, cinghie passanti esterne, e otto interne per attrezzi e cinghie di chiusura del coperchio	»	70.—
286	207	Borsa piccola per serie borse di squadra in cuoio nero con placca in ottone, coperchio e cinghie di chiusura con tre cinghie di attacco, due passanti con contraforte interno . .	»	40.—
287	208	Borsa grande per serie borse di squadra in cuoio nero con placche in ottone, coperchio e cinghia di chiusura con tre cinghie d'attacco, due passanti con contraforte interno	»	57.—

Segue ALLEGATO N. 1.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
289	209	Spallacci in cuoio nero con fibbia passante e moschettone con arresto	N.	20.—
290	210	Fibbia per spallacci	»	1.—
291	211	Gancio a moschettone per spallaccio	»	1.50
292	212	Anello porta gancio a moschettone	»	0.70
293	213	Campanello verniciato in grigio-verde . . .	»	3.—
294	214	Pompa telescopica a 3 parti	»	8.—
295	215	Guarnizione di cuoio per pompa	»	0.25
296	216	Tubetto di gomma ricoperto con raccordi per pompa	»	1.—
297	217	Oleatore in ottone piccolo con catenella per vite di chiusura	»	1.80
298	218	Oleatore di ottone grande con catenella per vite di chiusura	»	5.—
299	219	Leva e monta anelli brevettato	»	25.—
300	220	Leva pneumatici	»	6.—
301	221	Pennello per pulizia	»	3.50
302	222	Cacciavite grosso con manico di legno	»	2.75
303	223	Cacciavite piccolo con manico di legno . . .	»	1.50
304	224	Porta sciabola in metallo verniciato grigio-verde con branche rivestite in cuoio (al paio)	»	35.—
305	225	Scatola grande *necessaire* per riparazioni pneumatici	»	20.—
306	227	Recipiente per olio e petrolio	»	12.—
307	228	Recipiente per soluzione di para, talco e vernice grigio-verde	»	10.—
308	237	Morsetto da banco	»	75.—

Segue ALLEGATO N. 1.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
309	238	Lima mezza tonda taglio fino con manico di legno	N.	4.—
310	239	Lima piana smussata a taglio bastardo con manico di legno	»	4.—
311	240	Lima mezza tonda a taglio bastardo con manico di legno	»	4.—
312	241	Lima tonda a taglio bastardo con manico di legno	»	4.—
313	242	Forbice mezzana	»	3.—
314	243	Punteruolo in acciaio	»	1.50
315	244	Chiave tiraraggi	»	3.—
316	245	Martello con manico di legno	»	4.—
317	246	Chiave inglese grande	»	15.—
318	247	Pinza a mano e tronchesino	»	9.00
319	248	Morsetto a mano con galletto	»	9.00
320	249	Attrezzo per smontare le chiavette	»	15.—
321	250	Borsellino piccolo di pelle porta viti per meccanico	»	3.—
322	251	Placca ottone per borsa senza incisioni . . .	»	2.75
323	252	Chiodini in ottone per fissare placche alle borse	»	0.05
324	261	Targa in ottone con trofeo ed inciso in nero i numeri del battaglione e della bicicletta . .	»	2.50
325	262	Scalpello piccolo per borsa da meccanico . .	»	3.—
326	263	Punzone in ottone per borsa da meccanico . .	»	6.—
327	264	Scatoletta di latta verniciata in grigio-verde con chiusura ottone a vite per petrolio o benzina	»	7.—
328	265	Chiave speciale da officina leva ingranaggio di ruota	»	37.50

Segue ALLEGATO N. I.

Nº d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
329	266	Morsetto speciale per riparazione di catene .	N.	15.—
330	267	Siringa di ottone	»	12.—
331	270	Forbice pieghevole	»	5.—
332	339	Chiave fissa per il montaggio e smontaggio sospensione elastica posteriore	»	12.—
333	340	Chiave snodata	»	15.—
334	—	Borsetta cuoio adatta per mettere la chiave a cacciavite ed altri accessori	»	7.50
		Parti speciali per biciclette portamitragliatrice.		
335	500	Telaio completo	»	610.—
336	501	Parte rigida anteriore del telaio	»	200.—
337	502	Bussola in bronzo per supporto dell'arma e del telaietto	»	11.—
338	503	Parte rigida posteriore del telaio	»	210.—
339	504	Attacco per i ganci del treppiede	»	4.50
340	505	Fascietta con lingua a molla di arresto . . .	»	16.—
341	506	Molla per detto	»	1.50
342	507	Vite fissa detta molla	»	0.45
343	508	Vite di chiusura della fascetta	»	0.45
344	509	Forcella obliqua elastica	»	105.—
345	510	Forcella semplice con canotto tubolare e cerniere di congiunzione ai forcellini	»	65.—
346	511	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniere	»	1.20

Segue ALLEGATO N. 1.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
347	512	Dado per detto	N.	0.6
348	513	Ranelle di cuoio per interno canotto tubolare	»	0.5
349	514	Bussola filettata in bronzo	»	8.—
350	515	Pistone a forchetta filettata	»	28.—
351	516	Bullone con battuta circolare e nasello, fissa detto al telaio	»	2.—
352	517	Dado per detto	»	0.8
353	518	Ranella di cuoio	»	0.5
354	519	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»	4.5
355	520	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	3.5
356	521	Canotto godronato copripolvere filettato internamente	»	8.—
357	522	Forcella orizzontale girevole	»	95.—
358	523	Forcellone con sospensione elastica, completo	»	130.—
359	524	Forcellone semplice	»	75.—
360	525	Ruota anteriore completa (senza gomma) . .	»	89.5
361	526	Ruota posteriore completa (senza gomma) . .	»	97.5
362	527	Mozzo anteriore completo	»	28.—
363	528	Mozzo posteriore completo	»	35.—
364	529	Corpo del mozzo	»	14.—
365	530	Raggi filettati	»	0.5
	84	Dadi di ottone filettati per detti (nipples) . .		
	85	Ranelle d'appoggio dadi ottone		

Segue ALLEGATO N. 1.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
366	531	Guida quadra ripiegata ad L	N.	3.75
367	532	Molla spirale di pressione	»	1.30
368	533	Portasella diritto	»	4.
369	695	Porta moschetto completo	»	90.
370	696	Porta moschetto reggi culatta del fucile . . .	»	55.
371	697	Porta moschetto parte superiore	»	30.
372	698	Vite a galletto	»	6.
373	699	Vite di chiusura della fascetta	»	1.20
374	P 2	Supporto completo brevettato porta sella e porta mitragliatrici Fiat e Sia con gioco snodato	»	235.—
375	P 31	Attacco anteriore brevettato girevole e snodato con molle e contromolle di compensazione chiavistello girevole di chiusura sul telaio per agganciamento treppiede Fiat, cassette, recipienti acqua e custodie canne	»	58.
376	P 50	Attacco anteriore brevettato a supporto snodato a tre cerniere ricoperte in cuoio con bottone di chiusura godronato per mitragliatrice Fiat con molle e contromolle di compensazione e chiavistello girevole di chiusura sul telaio	»	105.
377	P50 bis	Attacco anteriore brevettato a cerniera, chiusura snodata a molla con anello rotondo e bottone godronato per mitragliatrice Sia con molle e contromolle di compensazione e chiavistello girevole di chiusura sul telaio . . .	»	100.
378	P 140	Mensola a due braccia brevettata con attacco al manubrio forata nei due angoli con supporto inferiore snodato a cerniera e chiusura a galletto da una parte e attacco a fascetta all'altra estremità	»	76.50

Segue ALLEGATO N. 1.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
379	P 45	Manicotto di riduzione brevettato per trepiede Fiat in alluminio con la serie di otto viti per l'applicazione al trepiede	N. »	58.50
380	P 109	Manicotto di riduzione brevettato per trepiede Sia in alluminio con due viti incassate da applicarsi sugli ultimi segmenti	»	41.—
381		Recipiente per acqua Fiat con piastrina a coulisse e chiavistello per attacco	»	147.—
382		Recipiente per pompa Fiat con piastrina a coulisse chiavistello per attacco e adattamento della pompa	»	170.—
383		Custodia brevettata per canne Fiat con attacco anteriore e calotta di chiusura godronata . .	»	141.—
384		Custodia brevettata per canne Sia con attacco anteriore e calotta di chiusura godronata .	»	147.—
385		Chiave speciale Bianchi composta di due pezzi per smontare ingranaggio a scatto libero .	»	36.—
386		Attrezzo taglia catene originale	»	26.—
387		Cassetta per attrezzi Fiat con attacchi . . .	»	211.—
388		Cassetta per munizioni Fiat con attacchi . . .	»	117.50
389		Cassetta per attrezzi Sia con attacchi	»	176.—

ALLEGATO N. 2.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
1	19	Lubrificatore a molla per movimento centrale	N.	0.50
2	22	Bullone esagonale con battuta circolare per cerniere con dado	»	1.20
3	28	Molla spirale corta di pressione (ricuperatrice)	»	1.50
4	29	Molla spirale lunga di pressione di grande diametro	»	3.-
5	30	Molla spirale lunga di pressione di piccolo diametro	»	2.-
6	34	Forcella orizzontale rigida girevole	»	90.-
7	35	Bullone registra anelli	»	0.85
8	36	Dado per detto	»	0.55
9	17 B	Lamina per telaio	»	1.50
10	43	Bullone con nasello di congiunzione leva curvata e forcellone	»	1.-
11	47	Dado per bullone di congiunzione	»	0.80
12	49	Bullone con testa esagonale fissa asta filettata alla leva curvata	»	0.80
13	50	Molla spirale	»	1.75
14	52	Canotto porta molla con perno filettato	»	7.50
15	53	Dado fissa canotto al forcellone	»	0.55
16	54	Coperchietto parapolvere godronato con taglio a quadra	»	1.45
17	55	Parti componenti la chiusura di sterzo (serie completa)	»	20.-
18	56	Callotta inferiore da fissare al forcellone	»	2.50
19	57	Anello inferiore porta sfere	»	2.50
20	58	Anello superiore porta sfere	»	2.50
21	59	Calottino superiore filettato registra sterzo	»	3.25

Segue ALLEGATO N. 2.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
22	62	Bullone con nasello serra morsetto	N.	0.75
23	63	Dado esagonale per detto	»	0.50
24	64	Anello godronato e filettato serrasterzo	»	2.50
25	65	Sfere da 1/8	grossa	3.50
26	68	Mozzo anteriore completo	N.	28.—
27	69	Mozzo posteriore completo	»	35.—
28	70	Corpo del mozzo	»	14.
29	71	Calotta porta sfere	»	2.—
30	72	Tubetto guida olio in ottone	»	0.50
31	73	Lubrificatore a molla	»	0.50
32	74	Asse filettato	»	3.75
33	75	Cono fisso parte destra	»	2.—
34	76	Cono registrabile	»	2.—
35	77	Ranella con nasello registra cono sinistro	»	0.40
36	78	Dado a due piani fisso cono sinistro	»	0.70
37	80	Dato esagonale a battuta circolare con guida	»	1.—
38	81	Ingranaggio a 18 denti	»	7.—
39	82	Anello filettato fissa ingranaggio	»	1.60
40	83	Raggio filettato	»	0.50
41	84	Dado in ottone filettato per detto (nipples)	»	0.50
42	85	Ranella d'appoggio dato ottone	»	0.50
43	86	Sfere d'acciaio da 1/4	grossa	16.80
44	87	Cerchio forato e verniciato	N.	25.—
45	89	Bussola porta congegno motore	»	22.—
46	90	Asse motore a coni cementato e rettificato	»	7.—

Segue ALLEGATO N. **2.**

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
47	91	Calotta porta sfere destra (con filettatura sinistra)	N.	4.—
48	92	Calotta porta sfere sinistra con risalto (filettatura destra	»	3.75
49	93	Ranella con nasello esterno di registro calotta sinistra	»	1.50
50	94	Anello filettato fissa calotta sinistra	»	1.60
51	95	Ranella con nasello interno registra bussola .	»	1.60
52	133 R	Calotta porta sfere destra	»	4.—
53	134 R	Calotta porta sfere sinistra	»	3.75
54	135R	Ranella con nasello	»	1.50
55	1111 M	Asse motore per tipo a lamina	»	7.—
56	96	Anello con fori filettato registra bussola congegno motore	»	2.—
57	97	Vite fissa calotta destra nella bussola del congegno motore	»	0.30
58	99	Pedivella destra a tre branche in acciaio al nichel	»	20.—
59	100	Pedivella sinistra semplice	»	13.—
60	101	Chiavetta ferma pedivella	»	1.20
61	102	Dado esagonale con battuta circolare per detta	»	0.50
62	103	Ruota dentata di 44 denti	»	17.—
63	104	Vite con testa esagonale fissa ruota dentata alla pedivella	»	0.50
64	105	Dado esagonale per detta	»	0.30
65	106	Pedale destro completo	»	14.—
66	107	Pedale sinistro completo	»	14.—
67	108	Asse di pedale a cono con filettatura destra .	»	3.75
68	109	Asse di pedale a cono con filettatura sinistra .	»	3.75
69	110	Cassa di pedale con tubo e calotta	»	12.—

Segue ALLEGATO N. 2.

N° d'ordine	Numero del pezzo	DENOMINAZIONE	Unità di misura	Prezzo unitario
70	111	Cono di pedale	N.	0.75
71	112	Ranella d'isolamento registra pedale	»	0.25
72	113	Dado esagonale fissa cono al pedale	»	0.40
73	114	Parapolvere esagonale con taglio in testa .	»	1.20
74	119	Manopola di legno con anelli metallici . . .	»	2.50
75	130	Vite fissa disco alla ruota del forcellone . . .	»	0.60
76	131	Leva d'articolazione con fori	»	2.40
77	132	Bullone esagonale con testa e battuta circolare fissa leve alla guida quadra	»	0.45
78	133	Leva porta pattini parte destra	»	5.30
79	134	Leva porta pattini parte sinistra	»	5.30
80	135	Vite di congiunzione porta pattini alla leva .	»	0.40
81	136	Bullone esagonale fissa porta pattini al forcellone	»	0.65
82	137	Cuscinetto per detto	»	0.65
83	138	Ranella per detto	»	0.50
84	139	Pattino di fibra	»	0.50
85	145	Maglia di catena	»	1.50
86	146	Vite per detta	»	0.30
87	147	Dado per detta vite	»	0.15
88	148	Maglia falsa con vite a dado	»	2.—
89	195	Filo interno per trasmissione	»	1.75
90	196	Guarnizione esterna per detto filo	»	6.50
91	342	Vite fissa parafango anteriore alla testa del forcellone	»	0.50
92	415	Ingranaggio da 23 denti	»	8.—
93	416	Dado a maniglia	»	6.50

ALLEGATO N. 3.

BUONO N.......

per il prelevamento dei seguenti materiali dalla Soc. Anonima E. Bianchi.

Numero		Denominazione	Unità di misura	Quantità
D'ordine	del Catalogo			

C

BUONO N.......

per il prelevamento dei seguenti materiali dalla Soc. Anonima E. Bianchi.

Numero		Denominazione	Unità di misura	Quantità
D'ordine	del Catalogo			

B

BUONO N.......

per il prelevamento dei seguenti materiali dalla Soc. Anonima E. Bianchi.

Numero		Denominazione	Unità di misura	Quantità
D'ordine	del Catalogo			

A

BUONO N.......

per il prelevamento dei seguenti materiali dalla Soc. Anonima E. Bianchi.

Numero		Denominazione	Unità di misura	Quantità
D'ordine	del Catalogo			

N. 75. — AVANZAMENTO. — **Commissione d'avanzamento di grado superiore per gli ufficiali delle colonie e comandati all'estero.** — (Gabinetto). — 4 febbraio 1926.

Con riferimento alla circolare 528 del *giornale militare* 1914, si determina che la commissione di grado superiore per il giudizio di idoneità all'avanzamento, fino al grado di tenente colonnello, degli ufficiali in servizio all'estero e nelle colonie sia costituita, per l'anno 1926, come segue:

Generale di corpo d'armata VACCARI cav. Giuseppe;

Generale di brigata PALIZZOLO di RAMIONE cav. Giuseppe;

Generale di brigata PIZZARI cav. Pier Luigi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 76. — AVANZAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per l'applicazione del R. decreto 26 novembre 1925, n. 2131.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 febbraio 1926.

Col R. decreto 26 novembre 1925, n. 2131, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* il 10 dicembre 1925 (circolare 648 *giornale militare* 1925) il § 35 lettera *a*) n. 4 del regolamento sull'avanzamento è stato modificato nel senso che il tempo trascorso dai sottufficiali e dai militari di truppa in licenza di convalescenza concessa per lesioni od infermità dipendenti da causa di servizio non deve più dedursi dal computo dell'anzianità di grado per l'avanzamento anche se ecceda i sei mesi consecutivi.

Non essendo stato nel predetto decreto altrimenti disposto, la nuova norma in esso contenuta non potrà essere applicata che a partire dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e cioè dal 25 dicembre 1925.

Ad evitare pertanto qualsiasi meno esatta interpretazione nella applicazione della nuova disposizione, si crede opportuno avvertire che gli effetti di essa non possono essere fatti risalire all'epoca in cui fu contratta la lesione od infermità, ma al periodo di tempo in cui viene fruita la licenza di convalescenza, nel senso che soltanto le licenze di convalescenza in corso alla data del 25 dicembre 1925 o posteriormente iniziatesi, dovranno essere valutate con il nuovo criterio, indipendentemente dall'epoca in cui furono riportate le lesioni od infermità che hanno dato motivo alle licenze stesse.

Nel computo pertanto dell'anzianità di grado, sia nelle promozioni dei sottufficiali sia nelle promozioni nei vari gradi di truppa, il tempo trascorso in licenza di convalescenza anteriormente al 25 dicembre 1925 sarà sempre dedotto, se eccedente i sei mesi consecutivi, tanto se la infermità o la lesione siano provenienti quanto non provenienti da causa di servizio; sarà invece computato, sempre però a partire dalla data stessa del 25 dicembre 1925, se trattasi di infermità o lesioni dipendenti da causa di servizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 77. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Censimento autoveicoli al 1° gennaio 1926.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo Divisione automobilismo). — 4 febbraio 1926.

Con riferimento alla circolare 643 del *giornale militare* 1925, questo Ministero dispone che anche gli specchi delle variazioni mensili degli autoveicoli, come quelli della consistenza al 1° gennaio 1926, siano inviati a questo Ministero in duplice anzichè in semplice copia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 78. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Soppressione di un autoreparto.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 4 febbraio 1926.

L'auto reparto dell'ufficio centrale C. O. S. C. G. di cui all'art. 7 della circolare 149 *giornale militare* 1920 è soppresso dal 15 febbraio c. a.

I materiali automobilistici e gli automezzi di detto auto reparto, dovranno essere versati al V raggruppamento tra sporti di Trieste. Il personale dovrà rientrare al suddetto raggruppamento trasporti al quale è effettivo.

Se in prosieguo di tempo dovessero eventualmente occorrere all'ufficio centrale C. O. S. C. G. autoveicoli per qualche trasporto, l'ufficio stesso ne rivolgerà richiesta al comando del corpo d'armata nel cui territorio dovrà compiersi il trasporto.

Detto comando provvederà alla concessione di tali autoveicoli verso pagamento della quota noleggio prescritta dalle vigenti disposizioni.

Il comando del V raggruppamento trasporti curerà che gli autoveicoli ad esso versati ed esuberanti alle dotazioni previste dalle tabelle organiche, siano ricoverati nei dipendenti depositi di riserva, dopo di essere stati rimessi in perfetta efficienza qualora non lo fossero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 79. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Tassa di bollo sui verbali di giuramento degli impiegati dello Stato.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 febbraio 1926.

Si porta, per opportuna norma, a conoscenza degli uffici militari dipendenti la seguente circolare del Ministero delle finanze, (Direzione generale del demanio e delle tasse) in data 16 gennaio 1926, avente per oggetto: « Tassa di bollo sui verbali di giuramento degli impiegati dello Stato »:

« Risulta a questo Ministero che presso le varie Amministrazioni pubbliche vengono redatti talvolta su carta libera, anzichè sulla carta bollata prescritta dall'art. 4 della tariffa *A* annessa alla legge del bollo 30 dicembre 1923, numero 3268, i verbali di giuramento degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni.

Come risulta dalla risoluzione riportata al n. 564 del Massimario generale delle tasse di bollo, vol. V, e dalle istruzioni contenute nella normale 22 del bollettino ufficiale di questa direzione generale per l'anno 1915, i verbali di giuramento degli impiegati dello Stato, delle provincie e dei comuni sono soggetti alle tasse di bollo di cui all'art. 1 della tariffa sopracitata, nel concetto che tali atti, più che nell'interesse pubblico, vengono redatti nell'interesse dei funzionari, i quali, senza l'adempimento di tale formalità, non potrebbero esercitare le funzioni ad essi affidate.

A tale regola si è fatta eccezione per i verbali del giuramento prestato innanzi al pretore da alcune categorie di agenti, quali i ferrovieri, i guardafili telegrafici e telefonici, ed altri, non già per esercitare le loro ordinarie incombenze, ma solo per essere investiti della qualità di agenti di pubblica sicurezza e potere così adempiere alle attribuzioni loro affidate nell'interesse pubblico dalle leggi e dai regolamenti.

Sono stati poi ritenuti esenti da tassa di bollo, come risulta dalla risoluzione riportata al n. 563 del detto Massimario, i verbali di presa di possesso e di insediamento degli impiegati nell'esercizio delle loro funzioni, nella considerazione che tali verbali hanno il carattere di atti interni di ufficio.

Codesto On. Ministero vorrà, in tali sensi, impartire ai dipendenti uffici le opportune disposizoni, con preghiera di darne assicurazione a quello scrivente »

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 80. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante titolare presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore del R. Esercito — Ufficio personale di Stato Maggiore). — 4 febbraio 1926.

Allo scopo di coprire le cattedre vacanti e quelle che si potranno rendere vacanti alla fine del corrente anno scolastico presso la scuola di guerra, è indetto un concorso per titoli e per esami per la scelta degli insegnanti titolari delle seguenti materie:

Tattica: un posto.

Logistica: due posti.

Geografia e topografia: un posto.

MODALITÀ.

1. Al concorso potranno partecipare:

I colonnelli e i tenenti colonnelli in S. A. P. e in aspettativa per riduzione di quadri di tutte le armi, compresi quelli in servizio di S. M.

A parità di merito avranno la preferenza i tenenti colonnelli che non siano compresi nei limiti di anzianità del quadro d'avanzamento per l'anno 1926.

2. Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra e corredate dai pareri delle autorità gerarchiche, dovranno essere inviate direttamente a cura dei comandi interessati, alla scuola di guerra, in modo che vi giungano non oltre il 31 marzo 1926.

Le domande dei concorrenti annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche verranno trasmesse dal predetto comando a questo Ministero (S. M. R. E.), che si riserva di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi al concorso.

3. Insieme alle domande di ammissione al concorso, i concorrenti trasmetteranno al comando della scuola di guerra tutti i titoli che posseggono di studi compiuti (lauree, diplomi, certificati) con tutti quei lavori originali pubblicati o semplicemente scritti riguardanti o non la materia del concorso, che essi intendono sottoporre all'esame della commissione giudicatrice; allo stesso comando, non oltre il 15 giugno 1926, dovranno presentare un lavoro originale sulla materia del concorso.

4. I concorrenti saranno inoltre sottoposti a un esperimento pratico consistente in una lezione da svolgersi su un tema comunicato solo 21 ore prima.

Per l'insegnamento della logistica e della tattica la lezione avrà carattere teorico-applicativo. La parte applicativa sarà svolta mediante la soluzione di un caso concreto stabilito dalla commissione giudicatrice con un tema.

Il comando della scuola di guerra provvederà a fornire agli ufficiali concorrenti i programmi d'insegnamento.

Allo svolgimento della lezione pratica saranno ammessi soltanto i candidati risultati idonei nell'esame dei lavori presentati.

5. La prova pratica orale avrà luogo nella prima decade di agosto 1926, giusta comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dal comando della scuola.

6. La commissione giudicatrice del concorso sarà così costituita:

Presidente.

S. E. il generale d'armata TASSONI cav. Giulio Cesare.

Vice-presidente.

Il comandante della scuola di guerra.

Membri.

Per la tattica:

Generale di brigata CARDONA cav. Gaetano;
Generale di brigata VACCA MAGGIOLINI cav. Arturo
Generale di brigata SALVIONI cav. Filippo.

Per la logistica:

Generale di brigata CARDONA cav. Gaetanno;
Generale di brigata CORSELLI cav. Rodolfo;
Generale di brigata SALVIONI cav. Filippo.

Per la geografia:

Generale di brigata ALBERTI cav. Adriano;
Generale di brigata CORSELLI cav. Rodolfo;
Generale di brigata RUGGERI cav. Donato.

7. la commissione dovrà provvedere:

a) giudicare sull'ammissibilità alla prova orale, sulla base dei titoli e dei lavori presentati;

b) definire il tema (unico per i concorrenti della stessa materia) e le modalità della prova orale;

c) giudicare sulla idoneità complessiva di ciascun concorrente, subito dopo la prova orale;

d) classificare in ordine di merito complessivo i concorrenti dichiarati idonei per ciascuna materia, dichiarando i i vincitori del concorso;

e) fare le conseguenti partecipazioni al Ministero della guerra (S. M. R. E.), indicando quali altri concorrenti, dopo i vincitori del concorso, siano risultati idonei ad assumere l'insegnamento, senza ulteriore concorso, entro due anni dalla data del concorso stesso.

8. Al termine del concorso saranno restituiti ai concorrenti tutti i titoli e lavori da essi presentati.

9. Il periodo di permanenza degli ufficiali vincitori del presente concorso presso la scuola di guerra non potrà essere superiore a 6 anni, compatibilmente, beninteso, con le esigenze dell'avanzamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 81. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnante aggiunto presso la scuola di guerra.** — (Stato Maggiore del R. Esercito Ufficio personale di Stato Maggiore). — 4 febbraio 1926.

Allo scopo di coprire le cattedre vacanti e quelle che si potranno rendere vacanti alla fine del corrente anno scolastico presso la scuola di guerra, è indetto un concorso per titoli e per esami per la scelta degli insegnanti aggiunti delle seguenti materie:

Tecnica dei comandi di grandi unità: due posti.
Tattica: un posto.
Geografia e topografia militare: un posto.
Logistica: tre posti.

MODALITÀ.

1. Al concorso potranno partecipare:

a) i tenenti colonnelli e maggiori in S. A. P. e in aspettativa per riduzione di quadri di tutte le armi, compresi quelli in servizio di S. M.

A parità di merito, avranno la preferenza i maggiori che non siano compresi nei limiti di anzianità del quadro di avanzamento per l'anno 1926.

2. Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra e corredate dai pareri delle autorità gerarchiche, dovranno essere inviate direttamente, a cura dei comandi interessati, alla scuola di guerra, in modo che vi giungano non oltre il 31 marzo 1926.

Le domande dei concorrenti, annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche, verranno trasmesse dal predetto comando a questo Ministero (S. M. R. E.), che si riserva di decidere circa l'ammissibilità dei concorrenti stessi al concorso.

3. Insieme alle domande di ammissione al concorso, i concorrenti trasmetteranno al comando della scuola di guerra tutti i titoli che posseggono di studi compiuti (lauree, diplomi, certificati) con tutti quei lavori originali pubblicati o semplicemente scritti, riguardanti o no la materia del concorso, che essi intendono sottoporre all'esame della commissione giudicatrice; allo stesso comando, non oltre il 15 giugno 1926, potranno trasmettere altri lavori, purchè concernenti la materia del concorso.

4. Gli esami di concorso consisteranno per tutte le materie:

a) in una prova scritta, nella quale sarà richiesto lo svolgimento di un unico tema in un termine di tempo di 15 giorni;

b) in una prova orale della durata di un'ora.

5. Le prove scritte avranno luogo dal 15 al 30 luglio 1926. Per tutta la durata di tale periodo i concorrenti dovranno fruire della licenza ordinaria.

Nel pomeriggio del 14 luglio, i concorrenti ritireranno dai comandi di divisione da cui dipendono il tema che in busta chiusa e sigillata, sarà tempestivamente inviato dal comando della scuola di guerra; nel pomeriggio del 30 lu glio, rimetteranno allo stesso comando di divisione il tema svolto che, in doppia busta, sarà inviato alla scuola di guerra.

Le prove orali avranno luogo nell'ultima decade di settembre 1926, presso la scuola di guerra di Torino, dove i candidati dovranno presentarsi il mattino del giorno precedente alla prova, giusta comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dal comando della scuola di guerra.

6. Le prove scritte ed orali considerate nei due numeri precedenti, consisteranno:

Prova scritta: sull'unica questione prospettata dalla commissione giudicatrice nell'ambito dei programmi d'insegnamento che i concorrenti riceveranno a richesta, in copia, dal comando della scuola di guerra.

Prova orale: discussione verbale su uno o più temi inerenti alla materia d'insegnamento, che verranno consegnati ai concorrenti 24 ore prima della prova.

7. Le commissioni giudicatrici per ciascuna materia saranno così costituite:

Presidente.

Il comandante della scuola di guerra.

Membri.

Un insegnante titolare della materia di concorso;

Un insegnante titolare della scuola di guerra, scelto dal comandante;

Due membri da designarsi da questo Ministero (S. M. R. E.).

8. Le commissioni dovranno esprimere i seguenti successivi giudizi in merito ai concorrenti:

a) un primo giudizio relativo alla loro ammissibilità alla prove, sulla base dei titoli e dei lavori presentati conforme al precedente numero 3;

b) un altro giudizio di idoneità o non idoneità, subito dopo ciascuna prova scritta e orale;

I concorrenti non idonei nella prova scritta non saranno ammessi a quella orale;

c) un complessivo e finale giudizio dichiarante i vincitori del concorso e la graduatoria dei concorrenti risultati idonei.

Dovranno infine fare le conseguenti partecipazioni al Ministero della guerra (S. M. R. E.), indicando anche per ciascuna materia quali altri concorrenti dopo i vincitori del concorso siano giudicati idonei ad assumere l'insegnamento, senza ulteriore concorso, entro due anni dalla data del concorso stesso.

9. Al termine del concorso, saranno restituiti ai concorrenti tutti i titoli e lavori da essi presentati, ad eccezione di quelli delle prove scritte, che rimarranno presso il comando della scuola di guerra.

10. Il periodo di permanenza degli ufficiali vincitori del presente concorso presso la scuola di guerra non potrà essere superiore a 6 anni, compatibilmente, beninteso, con le esigenze dell'avanzamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 82. — SCUOLE MILITARI. — **Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 febbraio 1926.

Presso l'istituto geografico militare avrà inizio il 14 marzo 1926 un nuovo corso pratico di topografia, avente, come i precedenti, lo scopo di abilitare un certo numero di ufficiali in S. A. P. delle armi combattenti ad eseguire lavori topografici di genere vario ed impartire l'insegnamento della topografia nelle scuole e nei corpi.

Il corso avrà la durata di un anno. I migliori allievi saranno poi trattenuti per il servizio tecnico dell'Istituto; quelli invece che dimostrassero insufficenti attitudini e ricavassero per qualsiasi causa, scarso profitto dall'insegnamento, potranno essere esonerati dal corso in qualsiasi momento, a giudizio della direzione dell'istituto, che ne informerà il Ministero.

Il numero degli ufficiali da ammettere non potrà superare quello di 24. L'insegnamento avrà carattere eminentemente pratico: e vi avranno perciò prevalenza i lavori di campagna con un primo periodo di esercitazioni preparatorie nei dintorni di Firenze, ed una successiva campagna pel rilievo di alcune tavolette della carta d'Italia.

Potranno concorrere i tenenti di qualunque anzianità, ed i capitani con anzianità non superiore al 3 novembre 1917, delle categorie sopraindicate.

I concorrenti presenteranno domanda direttamente alla Direzione dell'istituto geografico militare, non più tardi del 25 febbraio 1926. I comandi di corpo nel trasmettere alla direzione dell'istituto le domande le accompagneranno col libretto personale dei concorrenti, ed inoltre con una dichiarazione informativa sulla loro adattabilità e resistenza a lunghi periodi di vita disagiata e sulle loro qualtà di robustezza fisica e di vista.

I richiedenti verranno sottoposti ad un esperimento di disegno topografico, su un modello e con norma che l'istituto invierà direttamente ai corpi, per poterne valutare la mano, l'occhio e l'atitudine topografica. Una speciale commissione delegata dal direttore dell'istituto esaminerà le note personali, i titoli di studio, ed i saggi dei candidati, classificandoli in graduatoria di merito. A parità di condizioni verranno preferiti i tenenti ed i capitani meno anziani; i non ammogliati e quelli provvisti di licenza di istituto tecnico sezione fisico-matematica e agrimensura.

La direzione dell'istituto segnalerà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) i nomi degli ammessi per la pubblicazione nel *giornale militare* e darà ai corpi diretto avvertimento per la loro presentazione alla sede dell'istituto in Firenze il giorno 14 marzo 1926, rimanendovi assegnati per la durata del corso.

Gli ufficiali montati non porteranno i cavalli.

Durante la durata del corso non verranno concesse licenze, se non per gravi motivi di famiglia.

Per cura dei corpi a cui appartengono, gli ufficiali saranno forniti ciascuno di *un soldato* (*disarmato*) scelto per buona condotta, robustezza ed intelligenza, tale da poter disimpegnare l'incarico di aiutante-topografo durante i lavori di campagna (porta-mira e trasporto a spalla degli strumenti) nonchè le funzioni di attendente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 83. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA — AVANZAMENTO. — **Promozione a sergente dei graduati di truppa che abbiano superato apposito esperimento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 febbraio 1926.

Questo Ministero avverte che le disposizioni della circolare 582 del *giornale militare* del 1922 saranno applicabili anche ai graduati della classe 1905 che aspirino alla promozione a sergente, mano mano che verranno a trovarsi nelle condizioni di anzianità stabilite dalla circolare predetta.

Oltre ai graduati di cui sopra, potranno beneficiare delle disposizioni stesse i graduati di altre classi, qualunque sia la loro provenienza, compresi quindi anche coloro che rivestono la qualità di volontari ordinari e siano vincolati alla ferma di tre anni, ferma che, giusta le norme in vigore, dovrà essere commutata in quella di due all'atto della nomina a sergente.

I graduati i quali all'atto in cui dovrebbero essere promossi sergenti abbiano compiuto più di un anno di servizio, non potranno ottenere la promozione se non si obblighino (con espressa dichiarazione scritta e firmata da conservarsi nelle carte personali e da menzionare con apposita variazione nella matricola) a rimanere alle armi un anno almeno dalla data dell'ottenuta promozione, giusta il § 553 della Raccolta delle disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 84. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 4 febbraio 1926.

La circolare 441 del *giornale militare* 1925 è abrogata.

A decorrere dal 1° gennaio 1926 è ammesso, per i militari di truppa isolati, l'uso dei treni diretti:

a) pei percorsi di oltre 500 km., eccezione fatta soltanto per i treni indicati nell'annessso allegato;

b) pei percorsi fino a 500 km. limitatamente ai treni pure indicati nell'allegato medesimo.

Quando trattasi di allievi ufficiali di complemento — nel qual caso essi possono prendere posto in 2ª classe — la concessione è valevole per tutti i treni diretti, senza limitazione di percorso, ed è ammessa anche per raggiungere il corso.

Nel computo del chilometraggio di 500 km. suddetto è esluso il tratto di percorso effettuato o da effettuarsi con piroscafi.

Il Ministero si riserva di segnalare le varianti a detto allegato, che risultassero da disposizioni emanate dalla Direzione generale delle FF. SS. di concerto con esso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 84.

Elenco dei treni diretti nei quali non sono ammessi i militari isolati, sebbene compiano un viaggio per un percorso superiore ai 500 km.

Treno	PERCORSO	Treno	PERCORSO
8	Roma-Torino	42	Ancona-Ferrara
27	Milano-Roma	52	Bologna Venezia
38	Roma-Milano	66	Bologna-Brennero

Treno	PERCORSO	Treno	PERCORSO
67	Brennero-Bologna	169	Milano-Genova
80	Reggio Calabria-Roma	172	Genova-Milano
87	Roma-Napoli	174	Genova-Chiasso
88	Napoli-Roma	179	Milano-Genova
89	Napoli-Reggio Calabria	184	Venezia-Torino
138	Genova-Ventimiglia	185	Torino-Venezia
147	Ventimiglia-Genova	189	Torino-Venezia
158	Lecce-Bologna	195	Torino-Venezia
159	Bologna-Lecce	196	Venezia-Torino
161	Chiasso-Genova	198	Venezia-Milano
164	Genova-Milano		

Elenco dei treni diretti nei quali sono ammessi i militari (in numero non superiore a 100) sebbene non percorrenti la distanza minima di 500 km.

Treno	PERCORSO	Treno	PERCORSO
10	Da Spezia verso Genova purchè in arrivo col 2341 e da Genova per Alessandria.	32	Da Firenze per Milano e da Bologna per Milano.
11	Da Alessandria per oltre Livorno.	39	Da Milano per Bologna e da Milano per Firenze.
12	Da Alessandria per Torino, purchè provenienti dalla linea di Piacenza.	46	Da Venezia per Trieste e da Mestre per Trieste.

Treno	PERCORSO
58	Da Bologna per Venezia e da Bologna per Mestre.
71	Da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
78	Da Roma per Ancona e da Roma per Falconara M.
83	Da Napoli, Salerno e Nocera Inf. per Paola, S. Eufemia Bif., Villa S. Giovanni e Reggio Cal.
89	Da Napoli e da Salerno limitatamente ai diretti in Libia.
96	Da Reggio C., Villa S. G., S. Eufemia e Paola per Napoli.
98	Da stazioni precedenti Napoli e diretti oltre Civitavecchia.
101	Da Terranova I. B. diretti a stazioni delle linee secondari Monti-Tempio, Chilivani-Ozieri-Tirso, Tirzo-Nuoro.
129	Da Alessandria per Piacenza.
159	Da Bologna diretti oltre Ancona.
323	Da Mortara per Alessandria.
558	Da Bolzano per Merano.
778	Da Sulmona per Castellammare Adr.
803	Da Napoli per Brindisi; da Battipaglia per Taranto; da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti ed in transito a Salerno purchè in arrivo col 3963 da Mercato S. Saverino e diretti verso Reggio per passare a Battipaglia sul 1933.
805	A Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia col 7247 ovunque diretti; a Metaponto per Taranto purchè in arrivo col 2872 dalla Calabria.
808	Da Brindisi per Napoli, da Brindisi per Battipaglia.
893	Da qualsiasi provenienza per qualsiasi destinazione.
898	Da Reggio C. per Catanzaro, da Reggio C. per Sibari, da Reggio C. per Metaponto.
900	Da Palermo per Messina, da Termini I. per Messina.
922	Da Palermo per S. Caterina Xirbi.
929	Da Bicocca per S. Caterina Xirbi, da Catania per S. Caterina Xirbi, da Dittaino per S. Caterina Xirbi.

N. 85. — TRASPORTI. — **Prezzi di vendita dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 4 febbraio 1926.

Il Provveditorato generale dello Stato ha stabilito che dal 1° gennaio 1926 la vendita dei documenti di viaggio, di trasporto e di identificazione personale sia effettuata ai prezzi seguenti:

1. Libretti in pelle per il viaggio degli impiegati, degli ufficiali e dei sottufficiali, L. 4.50.

2. Libretti in tela per il viaggio delle famiglie degli impiegati, degli ufficiali e dei sottufficiali e libretti per carabinieri Reali, L. 3.50.

3. Fascicoli di scontrini (persone) per i libretti di cui sopra L. 0.60.

4. Fascicoli di scontrini pel trasporto del bagaglio degli ufficiali, dei sottufficiali e rispettive famiglie, L. 0,40.

5. Cartoncini fissi per i libretti di viaggio in genere e per quelli di riconoscimento degli ufficiali in congedo, in disponibilità ed in aspettativa, L. 0.20.

6. Tessere di riconoscimento, indistintamente, L. 0.20.

Restano invariati i prezzi di cessione di L. 3.50 pei libretti di riconoscimento in pelle per ufficiali in congedo e di L. 2.50 per quelli degli ufficiali in disponibilità ed aspettativa.

Si raccomanda la scrupolosa osservanza della disposizione che precede, ad evitare inutili carteggi ed i conseguenti ritardi nell'emissione dei documenti di cui sopra, i quali debbono essere richiesti a questo Ministero (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni ecc.).

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 44ª, anno 1924, circolare 556:

A pag. 2164, categoria I sezione A, *aggiungasi* il categorico nuovo n. 145: Mutande di tela mod. 1925 (circ. 576 del *giornale militare* 1925) - L. 11.55.

Dispensa 49ª. anno 1925, circolare 489:

A pag. 1872, depennare il tenente *Corrado* Alcibiate.

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 537:

A pag. 1963. depennare il tenente *Rossi* Alessandro.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pag. 2378, depennare i seguenti tenenti: *Antonante* Angelo; *Bonsiglio* Costantino; *Burelli* Giovanni; *Campanella* Attilio; *Curtì* Antonio; *Codini* Riccardo; *Cenghialta* Angelo; *Brosio* Edoardo ed il capitano *Castelli* Federico.

A pag. 2379, depennare i seguenti tenenti: *Cannella* Ludovico; *Cervello* Amedeo; *Damiani* Domenico; *D'Auria* Alfredo; *De Florentis* Mario; *Giovannardi* Gemello.

A pag. 2380, depennare i seguenti tenenti: *La Rosa* Gesualdo; *Meomartino* Alfonso e *Oddo* Rosolino.

A pag. 2381, depennare i seguenti tenenti: *Pinto* Salvatore; *Previdi* Giuseppe; *Romagnoli* Faustino ed il capitano *Rimoldi* Mosè.

A pag. 2382, depennare i seguenti tenenti: *Vasellì* Francesco; *Vigarini* Mario; *Trombettoni* Giulio.

A pag. 2383, depennare il capitano *Russo* Crescenzo.

A pag. 2384, dopo il capitano *Zandegiacomo* Umberto, aggiungasi il tenente *Tomaselli* Almerico.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 672:

A pag. 2385, depennare il capitano *D'Albertas* Arturo.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pag. 2382, depennare il capitano *Benetti* Corrado.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 88, depennare i seguenti capitani: *Melita* Giuseppe *Peria* Italo; *Piacenza* Guido ed il tenente *Tromby* Giovanni.

Dispensa 3ª, anno 1926, circolare 39:

A pag. 118, anzichè il 9 *maggio* 1926 il premio Montello sarà corso il giorno 16 *maggio*.

Dispensa 4ª, anno 1926, circolare 48:

A pagina 138, depennare il capitano d'amministrazione *Noto* Raffaele.

A pag. 138, aggiungere dopo *Angiolillo* Raffaele, il tenente d'amministrazione *Nizzola* Emilio.

A pag. 139, aggiugere dopo *Balsamo* Emilio, il tenente di amministrazione *De Angelis* Francesco.

A pag. 139, aggiungere dopo *Grossi* Aldo, il tenente di amministrazione *Toschi* Italo.

A pag. 139, depennare il tenente di amministrazione *Di Geronimo* Antonino.

Dispensa 4ª, anno 1926, circolare 48:

A pag. 139, depennare il tenente d'amministrazione *Biandrate* Lino.

A pag. 139, aggiungere dopo *Giannuzzi* Guido, il *tenente* d'amministrazione *Macherelli* Pietro.

A pag. 139, depennare il tenente d'amministrazione *Montalto* Giovanni.

Prezzo della presente dispensa L. 2,30

(867) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

BIBL... · 293
DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 8ª
1926
12 Febbraio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 86 - 3 dicembre 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2365, col quale la « Fondazione Pugi », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta dal generale di divisione nella riserva Pugi comm. Rodolfo e destinata a favore dei caporali o soldati appartenenti alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo . . . . *Pag.* 295

» **87 - 27 dicembre 1925.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2407 - Differimento del termine per la soppressione di un deposito allevamento cavalli . . . . » 297

» **88 - 18 gennaio 1926.** — SERVIZIO SANITARIO. — Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc. presso gli stabilimenti sanitari militari . . . . » 298

» **89 - 1 febbraio 1926.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . » 302

» **90 - 5 febbraio 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Corso superiore balistico . . . . » 302

LIBRERIA DELLO STATO

N. 91 - 7 febbraio 1926. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Nomina di una commissione speciale per i giudizi definitivi di cui all'art. 6 del R. decreto 10 novembre 1910, n. 911 per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio. . . . . *Pag.* 303

» **92 - 11 febbraio 1926.** — CAVALLI. — Cavalli di carica » 303

» **93 - 11 febbraio 1926.** — CONCORSI E GARE. — Categorie militari di concorso ippico . . . . » 304

» **94 - 11 febbraio 1926.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso d'istruzione sulle teleferiche per ufficiali inferiori del genio . . . . » 304

» **95 - 11 febbraio 1926.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2127, (circolare 647 *giornale militare* 1925) che modifica il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, (circolari 343 e 596 *giornale militare* 1923) col quale veniva istituita la speciale medaglia di benemerenza pei volontari di guerra italo-austriaca 1915-1918 . . . . » 305

» **96 - 11 febbraio 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente . . . . » 306

» **97 - 11 febbraio 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, artiglieria e genio . . . . » 306

» **98 - 11 febbraio 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Corsi straordinari facoltativi per capitani anziani presso le scuole centrali militari . . . . » 313

AVVISO . . . . » 314

ERRATA-CORRIGE . . . . » 318

Circolare N. 86. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2365, col quale la « Fondazione Pugi », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta dal generale di divisione nella riserva Pugi comm. Rodolfo e destinata a favore dei caporali e soldati appartenenti alla scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo, viene eretta in ente morale ed è approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 10, del 14 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli atti dai quali risulta che il 15 maggio 1924 dal generale di divisione (attualmente di corpo d'armata), nella riserva PUGI comm. Rodolfo, ex comandante la scuola d'applicazione di cavalleria, venne fatta, in occasione del centenario della detta scuola, un'offerta di lire mille nominali — in una cartella del debito pubblico 5 % — per essere la relativa rendita annua impiegata dal comandante la scuola di applicazione di cavalleria a beneficio dei caporali e soldati ad essa appartenenti, che, a giudizio dello stesso comandante, meritino di essere soccorsi;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del presidente del Consiglio dei ministri, Nostro ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'offerta di lire mille nominali fatta il 15 maggio 1924 dal generale di divisione nella riserva PUGI comm. Rodolfo a beneficio dei caporali e soldati appartenenti alla scuola d'applicazione di cavalleria viene eretta in ente morale, col nome di « Fondazione PUGI », sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico di detta fondazione, composto di n. 4 articoli, visto e sottoscritto, d'ordine Nostro, dal ministro *ad interim* per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della » Fondazione Pugi » a favore della scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo

Art. 1.

Avrà il nome « Fondazione Pugi » l'offerta di lire mille nominali, fatta il 15 maggio 1924 dal generale di divisione (attualmente di corpo d'armata) nella riserva PUGI comm. Rodolfo a favore della scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo.

Art. 2.

L'attività dell'ente è rappresentata dalla rendita del capitale nominale suindicato in una cartella del debito pubblico 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione Pugi », e depositato presso il comando della scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante della detta scuola, il quale erogherà la rendita dell'ente a beneficio dei caporali e soldati della scuola stessa, che, a suo giudizio, meritino di essere soccorsi.

Art. 4.

Ove la scuola di applicazione di cavalleria venga ad essere soppressa, la « Fondazione Pugi » sarà devoluta con scopo uguale a quello originario — osservate le disposizioni vigenti per le devoluzioni del genere — a favore di quella istituzione che della detta scuola conservi un più analogo carattere.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 87. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 2407 - Differimento del termine per la soppressione di un deposito allevamento cavalli. — (Gabinetto). — 27 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 15, del 20 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 36 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12;

Visto il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 213, che fissa il numero dei depositi allevamento cavalli e degli squadroni di rimonta;

Visto il R. decreto 9 luglio 1923, n. 1513, che aumenta un deposito allevamento cavalli;

Visto il R. decreto 11 settembre 1925, n. 1660, che dispone per la soppressione di un deposito allevamento cavalli;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

E' differita al 30 giugno 1926 la soppressione di un deposito allevamento cavalli di cui al citato Nostro decreto 11 settembre 1925, n. 1660.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 88. — SERVIZIO SANITARIO. — **Tariffa per cure ambulatorie, ricerche chimico-batteriologiche, esami microscopici, ecc. presso gli stabilimenti sanitari militari.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 18 gennaio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto gli articoli 667 e 688 del regolamento per l'amministrazione e la contabiltà dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Considerata la opportunità di ammettere, contro il pagamento di tariffe eque, il personale in servizio, non ricoverato negli stabilimenti sanitari militari, a valersi dell'opera di tali stabilimenti;

Decreta:

Art. 1.

I personali in servizio del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della M. V. S. N., non ricoverati negli stabilimenti sanitari militari, potranno chiedere agli stabilimenti stessi le cure ambulatorie e le prestazioni appresso indicate contro pagamento del corrispettivo segnato nelle seguenti tariffe:

A) *Richieste chimico-batteriologiche.*

Esame dell'urina qualitativo parziale (albumina, zucchero, sedimento)	L.	8
Esame dell'urina completo (qualitativo, quantitativo, microscopico)	»	15
Esame degli sputi (esame microscopico, per il bacillo di Kock)	»	6
Esame microscopico delle feci (amebe, vermi)	»	10
Esame batteriologico delle feci	»	15
Esame del sangue per ricerche di parassiti (malaria)	»	10
Esame del sangue completo (citometrico, formale, leurocitario, ecc.)	»	20
Emoculture (per tifo e paratifo)	»	15
Esame del succo gastrico (con o senza pasto di prova)	»	16
Esame chimico batteriologico e citologico degli essudati, transudati, ecc.	»	20
Prova Wassermann del sangue	»	35
Sierodiagnosi (tifo, paratifo, meliteuse)	»	12
Ricerche istopatologiche su tessuti animali	»	40
Esame microscopico del liquido cefalo-rachidiano	»	10
Esame batteriologico del liquido cefalo-rachidiano	»	12

B) *Esami radiologici.*

Osservazioni radioscopiche di polmoni, cuore, fegato	L.	30
Osservazioni del tubo digerente (compreso il pasto di contrasto)	»	35
Una posa radiografica del torace o bacino (rene o vescica) con lastra o pellicola 30 × 40	»	38
Una posa radiografica del torace o bacino (rene o vescica) con lastra o pellicola 24 × 30	»	31
Una posa radiografica della testa e degli arti con lastra o pellicola 24 × 30	»	27
Una posa radiografica della testa e degli arti con lastra o pellicola 24 × 30	»	22
Una posa radiografica della testa e degli arti con lastra o pellicola 13 × 18	»	18
Copia radiografica di una radiografia formato 30 × 40	»	12
Copia radiografica di una radiografia formato 24 × 30	»	10
Copia radiografica di una radiografia formato 18 × 24	»	7
Copia radiografica di una radiografia formato 13 × 18	»	5

C) *Ricerche e cure elettro-medicali.*

Esame elettro-diagnostico	L.	25
Cure elettriche (per ogni seduta)	»	15

D) *Cure odontoiatriche.*

Estrazioni di denti o radici	L.	5
Otturazione in amalgana platinata o smalto porcellana	»	20
Rimozione del tartaro e pulizia	»	15

E) *Cure kinesiterapiche.*

Ogni seduta	L.	12

F) *Diatermia.*

Ogni seduta . . . . L. 16.—

G) *Bagni.*

Bagno semplice (compreso sapone e biancheria) . L. 3.50

H) *Cure balneo-termali.*

Per gli ammessi come esterni negli stabilimenti militari di Ischia ed Aqui; per ogni giornata di cura . . . . L. 6.—

Art. 2.

Le cure e le prestazioni di cui all'articolo precedente sono subordinate ai mezzi ed al personale specializzato di cui gli stabilimenti sanitari militari dispongono.

Le richieste scritte dovranno essere firmate da un medico e vidimate dal comandante del corpo o capo dell'ufficio.

Tale firma e vidimazione non è richiesta per i bagni comuni.

I richiedenti, qualora non siano personalmente conosciuti, dovranno esibire documenti personali di identificazione.

L'importo delle cure ambulatorie e delle prestazioni di cui è cenno nel precedente art. 1 sarà pagato di volta in volta in modo analogo a quello prescritto per la cessione dei medicinali a pagamento e versato in tesoreria con imputazione al capitolo 185 del bilancio d'entrata dell'esercizio in corso e corrispondenti degli esercizi successivi.

Art. 3.

Le suindicate tariffe andranno in vigore il 1° febbraio 1926

Tutte le disposizioni contrarie al presente decreto sono abrogate.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

NB. — La circolare 412 *giornale militare* 1923 è abrogata.

N. 89. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** - (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 1 febbraio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Art. 1.

Il generale di brigata GRAZIOSI cav. Eugenio è esonerato dalla carica di membro della commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami, istituita con R. decreto 15 dicembre 1887.

Art. 2.

Il generale di brigata RUGGIERI cav. Donato Antonio, è chiamato a far parte della commissione di cui al precedente articolo.

Roma, li 1° febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 90. — SCUOLE MILITARI. — **Corso superiore balistico.** — (Gabinetto). — 5 febbraio 1926.

Il direttore capo divisione comm. dott. Lapo LAPPONI cessa di far parte della commissione, nominata con la circolare n. 6 del *giornale militare* anno corrente, per l'esame delle domande degli ufficiali che aspirano all'ammissione al corso superiore balistico, e viene sostituito in tale incarico dal direttore capo divisione grand'uff. Annibale CERESA.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 91. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Nomina di una commissione speciale per i giudizi definitivi di cui all'art. 6 del R. decreto 10 novembre 1910, n. 911 per l'esecuzione della legge sul congedo provvisorio.** — (Gabinetto). — 7 febbraio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Vista la legge 3 luglio 1904, n. 302, che istituì la posizione di congedo provvisorio;

Visto il R. decreto 10 novembre 1910, n. 911, per l'esecuzione della suddetta legge, modificato con R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2355;

Decreta:

Articolo unico.

E' costituita una commissione speciale per i giudizi definitivi di cui all'art. 6 del R. decreto 10 novembre 1910, numero 911, composta dei seguenti ufficiali generali in servizio permanente:

Generale di corpo d'armata: RICCI cav. Giuliano;
Generale di divisione: FIASTRI cav. Giulio;
Generale di divisione: GIOVAGNOLI cav. Alessandro.

Roma, lì 7 febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 92. — CAVALLI. — **Cavalli di carica.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico) — 11 febbraio 1926.

La circolare n. 44 del *giornale militare* 1924, è abrogata. Rimangono pertanto in vigore le disposizioni contenute nelle circolari 258 del *giornale militare* 1914 e 552 del *giornale militare* 1920.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 93. — CONCORSI E GARE. — **Categorie militari di concorso ippico.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 11 febbraio 1926.

Sono approvati i programmi delle seguenti categorie militari di concorso ippico:

Palermo, 30-31 marzo 1926.
Portorose, 9-10 aprile 1926.
Napoli, 14-15 maggio 1926.
Novara, 18-19 settembre 1926.

Gli ufficiali autorizzati a parteciparvi con i propri cavalli di proprietà, iscritti nei ruoli, o di carica, potranno usufruire delle facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924.

Tali ufficiali dovranno provvedere a consegnare personalmente al commissario militare tutti i prescritti documenti alle ore 18 del giorno precedente a quello nel quale ha luogo la prima prova.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 94. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso d'istruzione sulle teleferiche per ufficiali inferiori del genio.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 11 febbraio 1926.

Allo scopo di diffondere negli ufficiali inferiori dell'arma del genio la conoscenza della specialità teleferisti verranno svolti appositi corsi d'istruzione della durata di giorni trentacinque, suddivisi in due periodi: il primo di venti per lo svolgimento della parte teorica presso il 2° raggruppamento genio in Pavia, il successivo di quindici giorni per le esercitazioni pratiche in località da stabilirsi.

I corsi saranno svolti secondo programmi e direttive da impartirsi dall'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio.

Il primo corso avrà inizio il 25 febbraio: vi parteciperà un ufficiale per ogni raggruppamento del genio. I raggruppamenti dal 1° al 5° destineranno un capitano, i raggruppamenti dal 6° al 10° destineranno un tenente.

I comandi del genio di corpo d'armata segnaleranno i nomi degli ufficiali prescelti entro il 20 febbraio all'ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 95. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Norme esecutive per l'applicazione del R. decreto 22 novembre 1925, n. 2127, (circolare 647 *giornale militare* 1925) che modifica il R. decreto 24 maggio 1923, n. 1163, (circolari 343 e 596 *giornale militare* 1923) col quale veniva istituita la speciale medaglia di benemerenza pei volontari di guerra italo-austriaca 1915-1918.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 febbraio 1926.

Le domande (in carta da bollo) e le proposte di ufficio per la concessione della medaglia di cui si tratta, debbono essere completate ed istruite dagli enti cui gl'interessati sono in forza agli effetti matricolari, prima di essere inoltrate al Ministero (Direzione generale servizi amministrativi - Ufficio stralcio ricompense di guerra v. m.).

In ciascuna di esse è fatto obbligo di indicare il titolo in base al quale la concessione si ritiene dovuta, e di unire copia del rispettivo stato di servizio o del foglio matricolare, al corrente di tutte le variazioni, e ogni altro documento necessario per stabilire che il militare sia effettivamente venuto a trovarsi in una delle condizioni richieste.

Per i militari di cui ai nn. 2, 3 del citato R. decreto 2127 e cioè per i militari che, dichiarati non idonei a servizi di guerra, siano stati, in seguito a domanda, incorporati nell'esercito operante, si deve altresì allegare copia dei documenti riguardanti gli accertamenti sanitari subiti dagli interessati.

Le domande e le proposte dovranno essere trasmesse direttamente al Ministero *non oltre il termine improrogabile del 30 giugno* 1926 per i residenti nel Regno, e del 30 *settembre* 1926 per i residenti all'estero, dalla data della presente circolare.

Il Ministero, esaminate le domande, procede alle relative concessioni, per quelle riconosciute regolari, e fa poi tenere agli interessati, per *il tramite degli Enti che trasmisero le domande*, le insegne coi brevetti. A mezzo degli stessi enti, per le domande non accolte, comunica agli interessati la denegata concessione.

Il giudizio del Ministero è definitivo e insindacabile.

Si richiama la particolare attenzione dei comandi di corpo d'armata sulla necessità di una continua vigilanza sugli enti dipendenti per ottenere che le disposizioni dei citati Regi decreti siano scrupolosamente osservate e che il lavoro proceda con la dovuta intensità ed esattezza. E' necessario, inoltre, che alla presente circolare sia data la massima diffusione.

Le norme relative alla concessione della medaglia per volontari di guerra precedentemente emanate (circolare 596 *giornale militare* 1923), per la parte non conforme al R. decreto 22 novembre 1925, n. 2127, e alla presente circolare, s'intendono abrogate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 96. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali di artiglieria e genio in servizio attivo permanente.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 febbraio 1926.

A parziale modifica della circolare 335 *giornale militare* 1923, la nuova sessione di esami di completamento della cultura tecnico-professionale presso l'Accademia militare di artiglieria e genio, avrà luogo, nel corrente anno, il 10 aprile anzichè il 10 marzo prossimo venturo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 97. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi di perfezionamento per ufficiali inferiori in servizio attivo permanente delle armi di fanteria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 febbraio 1926.

A seguito della circolare n. 671 *giornale militare* 1925, si pubblicano i nomi degli ufficiali ammessi a frequentare il corso di perfezionamento in aggiunta agli elenchi dei comandati rispettivamente all'11° corso (armi di fanteria e di artiglieria) e 9° corso (arma del genio), di cui alla surriferita circolare.

Si notificano altresì i nomi degli ufficiali dispensati dai corsi stessi a norma delle disposizioni in vigore, e di quelli che, per esigenze di servizio, sono stati rinviati alla frequenza di altro successivo corso.

SCUOLA D'APPLICAZIONE DI FANTERIA — PARMA

Ufficiali di fanteria ammessi alla frequenza dell'11° corso:

Tenente CASALONE Riccardo, 83 fanteria.
» PERFETTI Renato, 2 granatieri.
» VITALI Giuseppe, 9 bersaglieri.

Arma aeronautica.

Capitano FREZZAN Federico.
» LOCATELLI Domenico.
Tenente BARBATI Alfredo.
» BRUNO Giorgio.
» CAVASONSA Carlo.
» GABIELLI Donatello.
» SCAETTA Giulio Cesare.

Ufficiali di fanteria dispensati dall'11° corso:

Capitano AMMANNATO Valentino, 2 bers. ass. Scuola centrale E. F.
» ALBINO Ugo, 15 fantera.
» ANDREACCI Alfredo, 12 fanteria, consegnatario magazzino
» ANDEAGGI Alfredo, 12 fanteria, consegnatario magazzino vestiario equipaggiamento, direzione commiss. Trieste
Tenente ALLIONE Giulio, 4 alpini,
» AGUGGIA Luigi, 5 alpini.
» ALIBERTI Achille, comando distretto Varese.
» ANGELOTTI-NOTARBARTOLO Pietro, 71 fanteria.
» ARGENZIO Ciro, 17 fanteria.
» AMADASI Carlo, 65 fanteria.
» ACCOMANDO Emilio, 10 bersaglieri.
» ARENA Gicaomo, 3 fanteria.
» ARPINELLI Pio, 25 fanteria.

Capitano BABACCI Agostino, Comando Divisione Gorizia.
» BAMBAGINI Guglielmo, 72 fanteria.
» BERGAMO Adelchi, 15 fanteria, ass. VIII raggruppamento trasporti.
» BOSCHI Cincinnato, 83 fanteria.
» BARRILE Antonino, comando corpo armata Bari.
» BARRUCCIU Antonio, 24 fanteria.
Tenente BERARDINONE Pasquale, 9 bersaglieri.
» BONA Luigi, 67 fanteria.
» BUCCILLI Renato, 12 bersaglieri, assegnato ufficio raccolta materiale munizioni, Padova.
» BURAGGINA Antonio, 54 fanteria.
» BERTELLI Giuseppe, 56 fanteria.
» BRACCHI Enrico, 6 Alpini.
» BARLI Luigi, 5 bersaglieri.
» BARBARO Giuseppe, 6 fanteria.
» BONGIORNO Giorgio, 76 fanteria.
» BOSIO Filippo, 3 alpini.
» BUGANDI Giuseppe, 37 fanteria, assegnato ufficio militare stazione Alessandria.
» BATTIATO Andrea. 50 fanteria.
» BARBONE Onofrio, 31 fanteria.

Capitano CARELLA, Vincenzo, Ministero della guerra.
» CAGNO Angelo, 76 fanteria.
» CIOCIA Francesco, 82 fanteria, ass. scuola centrale E. F.
» CADORIN Luigi, 35 fanteria.
» CURA' Giulio, 71 fanteria, assegnato comando presidio. Venezia.
» CORRENTI Giuseppe, 27 fanteria.
» CARUSO Giuseppe, comando distretto Potenza.
» CURELI Sebastiano, comando distretto Sassari.
» CAREDDU Salvatore, 46 fanteria.
» CLEMENTINI Quintilio, 50 fanteria.
» CARMINA Oreste, 5 fanteria.
Tenente CIANO Guglielmo, 69 fanteria.
» CERBONI Giovanni Battista, 56 fanteria.
» CHIAPPINI Vetturino, 37 fanteria.
» CUOCO Alfredo, comando distretto Firenze.
» CONFALONIERI Francesco, 5 alpini.
» CATANZARO Vincenzo, 67 fanteria.
» CANDIDO Giuseppe, 36 fanteria.
» CASTALDI Crescenzo, 31 fanteria.
» CORDI Francesco, 20 fanteria.
» CALVELLI Orlando, 49 fanteria.
» CAROSIELLO Alessandro, 22 fanteria.
» CIMARA Filippo, 41 fanteria.
» CAMPANELLA Aldo, 90 fanteria.
» CHINI Ernico, 8 bersaglieri.
» CAFFA Arnaldo, 4 fanteria.
» COSTANTINI Francesco, 14 fanteria.
» CHIERICONI Leonida, 15 fanteria.

Tenente CRESTA Teodoro, comando distretto Torino.
» CIVOLARI Carlo, comando distretto Casale Monferrato.
» CARELLA Ottorino, 34 fanteria.
» CHIOCCA Renato, 59 fanteria.
» CALLEA Antonio, 76 fanteria.

Capitano DONATI Saverio, 52 fanteria.
» DELL'ACQUA Zeno, 8 fanteria.
» DEL DUCE Giuseppe, 28 fanteria.
» DI NATALE Giuseppe, comando distretto Pisa.
» DE GIROLAMO Ottavio, 82 fanteria.
» DE VITIS Mario, comando distretto Lucca.
» D'ANTIOCHIA Rosario, 75 fanteria, assegnato magazzino casermaggio succursale Siracusa.
» DE FEO Alberto, 48 fanteria.
» De FILIPPO Luigi, 225 fanteria.
» DOTTO Attilio, 6 fanteria.
» DAGNA Italo, direzione commissariato Bologna.
Tenente DEL PIERO Gabriele, 73 fanteria, assegnato battaglione S. Marco.
» DEGLI ESPOSITI Vittorio, 82 fantria.
» DE BISOGNI Pasquale, 11 fanteria.
» D'AGOSTINO Arnaldo, 53 fanteria.
» DE PADOVA Alfonso, 56 fanteria.
» DE SARNO Gavino, 30 fanteria.
» D'AQUINO Gerardo, comando distretto Aversa.
» DI GIOVANNAZZO Giuseppe, 32 fanteria.
» DE RIENZI Edoardo, reparto carri armati.
» DI MATTEO Leonardo, 58 fanteria.
» DE SANTIS Severino, 57 fanteria.
» DENTONI-LITTA Fernando, 61 fanteria.
» D'ANTONA Ferdinando, 75 fanteria.
» DE NICOLA Tristano, 13 fanteria.
» DEL CARRETTO Stefano, 2 alpini.
» DELLA SCHIAVA Enzo, 9 alpini.
» DELL'OLIO Michele, 24 fanteria.

Tenente EBOLI Pasquale, 62 fanteria.

Capitano FIORASI Renato, comando distretto Vicenza.
Tenente FATTORINI Felice, 2 raggruppamento trasporti.
» FIEREABBRACCI Giulio, 56 fanteria.
» FERNANDEZ Stefano, 7 fanteria.
» FARINA Nicola, 59 fanteria.
» FERRARA Giuseppe, 75 fanteria.
» FRONTERRE' Paolo, comando distretto Noto.
» FERRETTI Ivo, 94 fanteria.
» FRANCESE Rinaldo, 4 bersaglieri.
» FRUNZI Matteo, 33 fanteria.
» FILAFERRO Francesco, 2 fanteria.

Capitano GAGLIARDO Romano, comando corpo armata Milano.
» GALLOCCI Ruggero, 2 granatieri.
» GRASSI Augusto, comando distretto Vicenza.
» GUERRA Giuseppe, 18 fanteria.
» GUERRI Stanislao, 69 fanteria.
» GIANNITRAPANI Annibale, comando distretto Palermo.
» GAMBINO Camillo, 226 fanteria.
» GUAZZO Giuseppe, 92 fanteria.
» GALIGANI Elio, 60 fanteria.
» GUIDA Felice, 23 fanteria.
Tenente GIANI Giuseppe, 7 alpini.
» GASBARRINI Alfonso, 83 fanteria.
» GIACHETTI Alberto, 71 fanteria.
» GIRONE Umberto, 16 fanteria.
» GARGIULO Enrico, 82 fanteria.
» GIOTTA Luca, 57 fanteria.
» GIORLEO Armando, 9 fanteria.
» GERMANO Francesco, 226 fanteria.
» GROPPO Giacinto, 91 fanteria.
» GUAGNINI Oreste, 2 fanteria.
» GIOVANNELLI Paolo, 60 fanteria.

Capitano IMPALLOMENI Gaetano, 6 fanteria.

Tenente JOACCHINI Giuseppe, 74 fanteria.

Capitano LUCCHETTI Vincenzo, 32 fanteria.
» LAMBERTI-STENICO Lino, 6 alpini.
» LO BELLO Luigi, 85 fanteria.
» LAMBERTUCCI Enrico, 23 fanteria.
Tenente LORDI Clemente, 72 fanteria.
» LAURELLI Enrico, 8 fanteria.
» LAURITI Giuseppe, 35 fanteria.
» LIOTTA Giuseppe, 4 fanteria.
» LATILLA Domenico, 38 fanteria.
» LO VECCHIO Nicola, comando distretto Barletta.

Capitano MAGNINO Magno, 226 fanteria.
» MARCOTTI Federico, 56 fanteria, assegnato officina costruzioni aut. Bologna.
» MORICHINI Carlo, 81 fanteria, assegnato ufficio militare di stazione Roma.
» MARTINO Rosario, comando distretto Roma.
» MONCINI Giuseppe, 77 fanteria.
» MORRA Giuseppe, comando corpo armata Napoli.
» MARICONDA Luigi, comando distretto Salerno.
» MASSARO' Leonardo, 42 fanteria.
» MAZZA Oberto, 10 bersaglieri.
» MORRICONI Alfredo, comando distretto Sulmona.
» MARAZZINI Alvaro, 74 fanteria.
» MARCELLI Cesare, 26 fanteria.

Tenente MIGNONE Dante, 70 fanteria, assegnato circolo ufficiali di terra e di mare, Roma.
» MATTIA Francesco, 68 fanteria.
» MAGNINO Sebastiano, sculola A. U. Milano.
» MORRA Ugo, 40 fanteria, assegnato deposito centrale truppe coloniali, Napoli
» MOLTEDO Corrado, 60 fanteria, assegnato ufficio militare di stazione, Roma.
» MAGNANI Giuseppe, 8 alpini.
» MANCINELLI Arnaldo, comando distretto Napoli.
» MORVILLO Salvatore, 30 fanteria.
» MUSACCHIO Emilio, 29 fanteria.
» MAGGI Ascenzo, 7 raggruppamento trasporti.
» MOSCARDELLI Giuseppe, scuola A. U. Roma.
» MOTTA Nicola, 79 fanteria.
» MANFRA Eugenio, 231, fanteria.
» METELKA Francesco, 66 fanteria.
» MANES Pietro, 65 fanteria.
» MARINELLI Bruno, 225 fanteria.
» MORI Andrea, 157 fanteria.
» MAZZARINI Aristeo, 1 alpini.
» MURA Giovanni, 2 alpini.
» MARCELLINO Alberto, 34 fanteria.
» MOSCA Paolo, 6 fanteria.
» MINARDI Giuseppe, scuola A. U. Pola.
» MELANI Bruno, 50 fanteria, assegnato 5 raggruppamento trasporti.

Capitano NEGRELLI Michele, 35 fanteria.
» NEGRO Salvatore, 47 fanteria.
Tenente NICOLETTI Salvatore, 9 ragguppamento trasporti

Tenente OSIMANI Ettore, 21 fanteria.
» OCCHIUTO Giuseppe, 90 fanteria.

Capitano PITZALIS Mario, 78 fanteria.
» PETRUNGARO Alfredo, 31 fanteria.
» PONE Guido, comando distretto Campagna.
» PARISOTTI Attilio, 1 granatieri.
Tenente PIRAS Gonario, scuola centrale E. F.
» PANE Giuseppe, 63 fanteria.
» PAGANELLI Guglielmo, 3 alpini.
» PRUDENZA Antonio, 81 fanteria.
» PISANI Antonio, 59 fanteria.
» PIZZI Giuseppe, 232 fanteria.
» PAGLIA Pietro, 48 fanteria.
» PERUGINI Gino, comando corpo d'armata Torino.
» PACE Leonardo, 37 fantera.
» PELLACCI Ettore, 7 alpini.
» PARROTTA Antonio, 26 fanteria.
» PENNAZZI-RICCI Giuseppe, 11 bersaglieri.
» PARMEGIANI Pietro, 59 fanteria.

Tenente QUAGLIA Lionello, 72 fanteria.

Capitano ROCCA Umberto, comando distretto Reggio Calabria.
» RAINIERI Alfredo, 22 fanteria.
Tenente RONA Giuseppe. 8 bersaglieri.
» ROSELLI Ulderico, 82 fanteria.
» RANDONE Giuseppe, 6 alpini.
» ROSA Amilcare, 8 alpini.
» RADOGNA Pietro, reparto carri armati.
» ROMANI Angelo, 9 bersaglieri.

Capitano SANTULLI Carmine, comando distretto Monza.
» SIBILLE-SIZIA Gerardo, 8 alpini.
» STELLA Costantino, 82 fanteria.
Tenente SALVAIRE Crispino, 231 fanteria.
» SIGLIUZZO Carmelo, 53 fanteria.
» SUMMARIA Romolo, 1 bersaglieri.
» SARACCO Giovanni, reparto carri armati.
» SOLDANO Vincenzo, 89 fanteria.
» SANTOVITO Arturo, 225 fanteria.
» SIMONCIONI Amedeo, 94 fanteria.
» SAMMARTANO Domenico, 44 fanteria.
» SCIPPACERCOLA Roberto, 2 alpini.

Capitano TREVES Michelangelo, 55 fanteria.
» TERENZIO Michele, 63 fanteria.
» TAZZOLI Silvio, comando distretto Gorizia.
Tenente TADDEI Galliano, 54 fanteria.
» TOSCANO Nicola, comando distretto Ravenna.
» TUPINI Gino, 8 alpini.
» TURINI Angelo, 79 fanteria.
» TERRANOVA Paolo, 6 fanteria.
» TORRE Alfredo, 76 fanteria.
TENTELLI Addone, 93 fanteria.

Capitano VENTURINI Mario, 27 fanteria, assegnato comando aeronautica.
» VIGLIENZONI Alfredo, comando distretto Savona.
Tenente VALVASSORI Antonio, 7 bersaglieri.
» VILLANI Domenico, 16 fanteria.
» VERSINO Rodolfo, 92 fanteria.
» VIGOLO Giacomo, 11 bersaglieri.
» VITTORIA Vittorio, 26 fanteria.

Capitano ZEZZA Ettore, 49 fanteria.
» ZANIER Tarcisio, comando distretto Udine.
Tenente ZANOTTO Mario, 55 fanteria.
» ZANORINI Arturo, 80 fanteria.
» ZAMBONINI Italo, scuola A. U. verona.
» ZAPPALA' Salvatore, 11 bersaglieri assegnato ufficio C. O. S. C. G.

ACCADEMIA MILITARE DI ARTIGLIERIA E GENIO — TORINO

Ufficiali di artiglieria ammessi all'11° corso di perfezionamento:

Arma aeronautica.

Capitano BIAGINI Giovanni.
Tenente ROSSI Costantino.

Ufficiali d'artiglieria dispensati dall'11° corso:

Tenente FIERLI Quirino, 9 campagna.
» LA ROCCA Giacomo, 10 pesante campale.
» TAJANA Giovanni, 24 campagna.
» VINTANI Leo· direzione artiglieria, Verona.

Ufficiali del genio ammessi al 9° corso:

Tenente BORRA Ettore, aeronautica.

Ufficiali del genio dispensati dal 9° corso:

Arma aeronautica.

Tenente CRUDELI Aurelio.
» MECOZZI Amedeo.
» ORLANDO Giovanni.
» PARODI Giuseppe.
» REDINO' Giuseppe.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 98. — SCUOLE MILITARI. — **Corsi straordinari facoltativi per capitani anziani presso le scuole centrali militari.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 11 febbraio 1926.

Sono istituiti due corsi straordinari facoltativi per capitani anziani presso le scuole centrali di Civitavecchia.

Il primo di tali corsi avrà inizio il 12 marzo e termine il 31 marzo. Vi potranno affluire solamente capitani, che debbano, per la loro sede di anzianità, sostenere nel corrente anno gli esami per l'avanzamento a maggiore e non abbiano in precedenza frequentato alcun corso delle scuole centrali:

Fanteria: fino a BARBERIS Giuseppe.
Cavalleria: capitani ammessi a ripetere l'esame.
Artiglieria: fino a SCALESE Vincenzo.
Genio: fino a TROVATO Salvatore.

Il secondo corso avrà inizio l'8 aprile e termina il 27 aprile e vi potranno parteciapare i capitani che seguono nei ruoli i predetti fino ai limiti stabiliti dalla circolare 626 *giornale ufficiale* 1925.

I comandi di corpo d'armata e i Ministeri interessati comunicheranno entro febbraio, per il primo corso, e entro marzo, per il secondo corso, al comando delle scuole centrali e al Ministero dello guerra, Direzione generale personale ufficiali, l'elenco dei capitani che seguiranno i corsi straordinari.

Non è consentito alcun spostamento dall'uno all'altro dei due corsi, salvo per ufficiali residenti in colonia.

I capitani che affluiranno a tali corsi dovranno presentarsi al comando presidio di Civitavecchia nel giorno precedente a quello stabilito per l'inizio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Bando di concorso per titoli a 19 posti di ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e nella categoria assistenti tecnici del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visti i decreti Commissariali 22 e 24 agosto 1924;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Visto il R decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli per n. 19 posti da ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e nella categoria assistenti tecnici nel corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati) secondo la ripartizione qui di seguito indicata.

CATEGORIE	Capitani	Subalterni	Totali
Automobilisti.	—	3	3
Assistenti tecnici	4	12	16
Totale . . .	4	15	19

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione

Roma, addì 25 settembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato:
A. BONZANI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Notificazione di concorso.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per n. 19 posti da ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e nella categoria assistenti tecnici del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati) secondo la ripartizione qui di seguito indicata.

CATEGORIE	Capitani	Subalterni	Totali
Automobilisti.	—	3	3
Assistenti tecnici	4	12	16
Totale . . .	4	15	19

Art. 2.

La carriera degli ufficiali predetti è limitata al grado di capitano.

Gli stipendi e le indennità sono quelli stabiliti dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 3.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, sia in servizio attivo permanente che delle categorie in congedo dal grado di sottotenente incluso al grado di capitano incluso che alla data del 1º gennaio 1926 abbiano compiuto il 32º ed il 39º anno di età rispettivamente se concorrenti ai gradi di subalterno o di capitano e non abbiano superato gli anni 50: salvo le eccezioni di cui al successivo articolo.

A parità di merito sarà titolo di preferenza il servizio comunque prestato in aeronautica.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente e in congedo provenienti dai sottufficiali, che hanno percorso tutta la loro carriera in servizio aeronautico dal grado di soldato o di marinaio fino alla data del presente decreto possono essere ammessi in deroga ai limiti di età di cui al precedente articolo.

Art. 5.

I concorrenti devono possedere la incondizionata idoneità fisica al servizio militare, da accertarsi prima della nomina mediante visita medica.

Da tale accertamento sóno esenti i concorrenti che alla data della presente notificazione, si trovano in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande, redatte in carta da bollo da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero, in data non anteriore al 30 novembre 1925, oppure, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile,

c) certificato generale del casellario, anteriore di non più di tre mesi alla data della presentazione della domanda, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal presidente del Tribunale;

d) copia conforme dello stato di servizio militare, autenticata dall'autorità competente;

e) titoli di studio posseduti in originale o in copia debitamente autenticata:

f) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire con particolare riferimento al servizio prestato nell'Aeronautica :

g) ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 25 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1924, n 1173.

I concorrenti che alla data della presente notificazione si trovino in attività di servizio sono esenti dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*).

Le domande degli ufficiali in effettivo servizio dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica per il tramite del rispettivo Ministero.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà più opportuno indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì il diritto di escludere dal concorso senza indicarne il motivo coloro le cui informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Avverso tali esclusioni non è ammesso alcun gravame

Art. 8

Una Commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata aerea, presidente;
un colonnello del Genio aeronautico, membro,
un ufficiale superiore dell'arma aeronautica, membro;
un ufficiale superiore del genio aeronautico, membro;
un ufficiale superiore del corpo di commissariato, membro;
un capitano, segretario senza voto;

procederà all'esame delle domande e dei titoli ed alla formazione delle graduatorie per ogni grado e categoria.

Art. 9.

I candidati risultati idonei verranno assunti con il proprio grado e nella categoria prescelta, in relazione ai posti disponibili di cui all'art. 1 della presente notificazione e nella successione decrescente delle rispettive classifiche di graduatoria risultanti dall'applicazione della formula:

$$\text{Classifica di graduatoria} = A + E + G + M.$$

ove i simboli stanno ad indicare:

A, l'anzianità di servizio prestato allo Stato dopo compiuto il 18° anno di età, espressa in mesi interi, trascurandone le frazioni;

E, l'età del concorrente al 31 dicembre 1925 espressa in mesi interi trascurandone le frazioni;

G, il merito di guerra ed aeronautico risultante dall'applicazione della seguente tariffa:

a) per ogni campagna di guerra, punti 6;

b) per ogni medaglia al valore militare, punti 18, 12 e 6 rispettivamente se d'oro, d'argento o di bronzo;

c) per ogni croce di guerra, punti 3;

d) per servizi speciali aeronautici di guerra: 1 punto da 0 a 10 da assegnarsi per votazione su giudizio della Commissione;

e) per servizi aeronautici di pace: 1 punto da 0 a 5 da assegnarsi per votazione su giudizio della Commissione;

M, il punto di merito professionale espresso in punti da 60 incluso a 100 incluso, per votazione, su giudizio della Commissione in base all'esame dei titoli di studio, degli incarichi tenuti e dei meriti professionali acquisiti dai concorrenti

A parità di classifica di graduatoria, la preferenza è data al candidato che ha prestato comunque servizio in aeronautica ed ancora a parità di classifica al candidato di maggiore età.

Art. 10.

I candidati idonei che risultassero esuberanti ai posti disponibili del proprio grado e della categoria prescelta, saranno esclusi dall'ammissione salvo le facoltà all'Amministrazione di nominare nel grado inferiore un maggior numero di ufficiali corrispondente all'eventuale deficienza nel grado superiore.

Il candidato ha la facoltà di rinunciare, entro il decimo giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso, al posto assegnatogli.

Roma, addì 25 settembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
A. BONZANI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 670:

A pagina 2363, depennare il capitano *Massangioli* Guido.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 672:

A pagina 2385, depennare il capitano *Pagano* Mario.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 86, depennare il capitano *Alati* Aristide, ed il capitano *Astraldi Stefano*.

A pagina 87, depennare il capitano *D'Evant* Alessandro, il capitano *De Leo* Rosario ed il tenente *De Matteis* Vincenzo.

A pagina 88, depennare il tenente *Vozza* Cosmo.

A pagina 89, dopo il tenente *Zingales* Guido, aggiungasi il capitano *Gay* Paolo.

Dispensa 6ª, anno 1926, errata corrige:

A pagina 202: s'intenda annullata la rettifica relativa ai tenenti *Belledonne* Enrico ed *Inghilleri* Salvatore.

Dispensa 4ª, anno 1926, circolare 48:

A pagina 139, depennare il tenente d'amministrazione *Perna* Umberto.

A pagina 139, aggiungere dopo *Tolu* Ennio, il tenente di amministrazione *Macchia* Giovanni.

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(1124) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 9ª 1926 19 Febbraio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 99 – 8 ottobre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 1879 – Ordinamento del servizio sanitario aeronautico . . . . *Pag.* 325

» 100 7 febbraio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 211 – Modificazioni al R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico . . . » 331

» 101 – 15 ottobre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 2535 – Approvazione del regolamento sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti . . . . » 333

» 102 – 26 dicembre 1925. — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale relativo all'assegnazione di ufficiali del genio militare presso il Ministero dei lavori pubblici per essere impiegati nello studio, nella direzione e nell'assistenza di grandi lavori eseguiti dal genio civile . . . . » 371

» 103 – 31 dicembre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 2515 – Autorizzazione per l'esecuzione di opere di carattere militare e per la costruzione di edifici pubblici in Cagliari . . . . . » 373

LIBRERIA DELLO STATO

N. 104 - 7 gennaio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 216 - Preferenza ai prodotti delle industrie nazionali negli aquisti da effettuarsi da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato . . . . *Pag.* 375

» **105 - 10 gennaio 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 195 - Abolizione dei consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari . . . . » 378

» **106 - 10 gennaio 1926.** — DISPOSIZIONI VARIE — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 136 - Provvedimenti relativi al mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi di guerra. . . . . . . » 381

» **107 - 14 gennaio 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 196 - Coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato. . . . . » 383

» **108 - 5 febbraio 1926.** — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Sostituzione di un componente la commissione incaricata dell'esame delle domande dei concorrenti all'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria . . . . » 387

» **109 - 7 febbraio 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 147 - Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26 . . . » 388

» **110 - 7 febbraio 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 148 - Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26. . . . » 389

N. 111 – 7 febbraio 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 197 - Modificazione dell'art. 22 del R. decreto-legge n. 494 del 6 aprile 1919 e dell'art. 21 del R. decreto-legge n. 1802 del 2 ottobre 1919 riguardanti il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali . . . . *Pag.* 390

» **112 – 7 febbraio 1926.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto-legge n. 198 – Rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi . . . . » 391

» **113 – 9 febbraio 1926.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Relazione e R. decreto n. 202 – Provvedimenti delle amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. guardia di finanza . . . . » 392

» **114 – 10 febbraio 1926.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Cessione di pubblicazioni militari antiche alla biblioteca del Museo Nazionale di Castel S. Angelo » 395

» **115 – 10 febbraio 1926.** — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto-legge n. 206 – Provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e delle altre forze armate dello Stato . . . » 396

» **116 – 18 febbraio 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito. . . . . » 400

» **117 – 18 febbraio 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Tasse di bollo sulle note di riparazioni alle calzature, corredo, bardature . . . . . . » 401

N. 118 - 18 febbraio 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Note caratteristiche e avanzamento del personale dei CC. RR. in servizio presso enti della R. Aeronautica . . . . *Pag.* 401

» **119 - 18 febbraio 1926.** — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio attivo permanente . . . . » 403

» **120 - 18 febbraio 1926.** — CONCORSI E GARE. — Concorsi a premi per lavori su temi militari fra ufficiali delle categorie in congedo . . . . » 407

» **121 - 18 febbraio 1926.** — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di triangolazione topografica e rilievo . . . . » 411

» **122 - 18 febbraio 1926.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . » 412

» **123 - 18 febbraio 1926.** — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Eventuale ferma abbreviata prevista dal R. decreto-legge n. 1806 del 15 ottobre 1925 » 412

» **124 - 18 febbraio 1926.** — TRASPORTI. — Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio . . . . » 416

» **125 - 18 febbraio 1926.** — TRASPORTI. — Prezzo di vendita dei libretti ferroviari . . . . » 418

AVVISO . . . . » 419

ERRATA-CORRIGE . . . . » 420

Circolare N. 99. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 1879 - Ordinamento del servizio sanitario aeronautico.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 260, del 9 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513, che istituisce il Ministero dell'aeronautica;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, relativo all'ordinamento della Regia aeronautica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il servizio sanitario dell'aeronautica è espletato per mezzo dei seguenti organi:

a) Ufficio centrale di sanità presso il Ministero dell'aeronautica;

b) Comitato centrale per gli studi sanitari aeronautici;

c) Istituti medico-legali per l'aeronautica;

d) Uffici sanitari di zona;

e) Infermerie e posti di soccorso presso campi, scuole ed Enti aeronautici.

Art. 2.

L'Ufficio sanitario centrale fa parte organicamente del Ministero dell'aeronautica. Esso provvede alla trattazione di tutte le questioni (tranne quelle di carattere esclusivamente amministrativo) relative al personale sanitario (ufficiali medici e personale di assistenza, sottufficiali ed avieri) ed al materiale sanitario, ed impartisce le direttive per il funzionamento di tutti i servizi sanitari aeronautici.

Allo stesso Ufficio sono devolute le funzioni medico-legali di cui all'art. 43, titolo II, del regolamento del testo unico della legge sulle pensioni civili e militari, in quanto ha tratto ai personali civili e militari dipendenti.

Art. 3.

Il Comitato per gli studi sanitari aeronautici ha sede presso il Ministero dell'aeronautica. Esso è presieduto dal Ministro o dal Sottosegretario di Stato per l'aeronautica ed è composto da quattro distinti ed eminenti cultori delle discipline scientifiche attinenti agli esami che si eseguono presso gli istituti medico-legali di cui appresso, da nominarsi con decreto del Ministero dell'aeronautica; da un eminente cultore d'igiene da nominarsi come sopra; dai generali medici direttori generali della Sanità militare e Sanità marittima e dal capo dell'Ufficio sanitario centrale presso il Ministero dell'aeronautica. Potranno essere chiamati ad assistere alle sedute, con voto semplicemente consultivo, anche i direttori degli istituti medico-legali dell'aeronautica.

Il Comitato ha il compito di dirigere e promuovere presso gli istituti medico-legali dell'aviazione le ricerche sulla fisiopatologia ed igiene dell'uomo in volo, perfezionare e semplificare i metodi di indagine, unificando tecnica e strumentario, ed attende a quegli altri eventuali incarichi in relazione alla sua funzione di organo tecnico-scientifico.

Le competenze spettanti ai membri del Comitato centrale saranno fissate con decreto del Ministro per l'aeronautica di concerto col Ministro per le finanze, in conformità delle disposizioni vigenti.

Art. 4.

Gli istituti medico-legali per l'aeronautica attendono alle visite di arruolamento e di controllo di tutti i personali aeronaviganti nonchè a tutte quelle visite che il Ministero dell'aeronautica riterrà di fare eseguire ai personali dipendenti.

In detti istituti vengono altresì eseguiti studi inerenti alla specialità aeronautica.

Art. 5.

Gli istituti medico-legali di cui ai precedenti articoli avranno sede a Torino, Firenze, Roma e Napoli.

Gli istituti di Roma e Torino saranno costituiti alle dipendenze esclusive del Ministero dell'aeronautica.

Per quanto riguarda invece le sedi di Firenze e Napoli, il Ministero dell'aeronautica si varrà degli istituti psico-fisiologici del Regio esercito e della Regia marina già ivi esistenti.

Tali ultimi istituti, pertanto pur continuando a funzionare alle dipendenze delle rispettive Amministrazioni, seguiranno, per le visite del personale aeronautico, le modalità tecniche e medico-legali che saranno stabilite dal Ministero dell'aeronautica.

Le modalità amministrative per il funzionamento degli istituti stessi, saranno fissate previ accordi rispettivamente con i Ministeri della guerra e della marina e saranno comprese nel « Regolamento sul servizio sanitario aeronautico » di cui al seguente art. 14.

L'Istituto medico-legale per l'aeronautica di Roma, nei casi medico-legali controversi, funzionerà come Commissione di appello, con le modalità che saranno fissate nel regolamento predetto.

Art. 6.

Gli Uffici sanitari di zona hanno sede presso i Comandi di zona aerea territoriale. Essi hanno funzioni ispettive sull'andamento di tutti i servizi sanitari compresi nella giurisdizione territoriale assegnata ai Comandi predetti ed esercitano attribuzioni specifiche determinate dal regolamento sul servizio sanitario aeronautico.

Art. 7.

Presso gli aeroporti secondo la loro importanza, saranno assegnati uno o più ufficiali inferiori medici.

E' data facoltà di servirsi di medici civili per l'assistenza sanitaria presso quegli Enti dove inutile riuscirebbe la costante permanenza di un ufficiale medico, stipulando all'uopo apposite convenzioni.

Gli aeroporti, secondo la loro importanza, saranno dotati di infermerie e di posti di soccorso per cure mediche e chirurgiche di urgenza.

Art. 8.

Tutti i servizi sanitarî aeronautici (Ufficio centrale, uffici di zona, istituti medico-legali, assistenza ai campi, ecc.) saranno espletati da ufficiali medici in servizio attivo permanente appartenenti ai ruoli dei corpi sanitari militari del Regio esercito e della Regia marina nel numero e grado previsti dall'unita tabella firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'aeronautica e nella proporzione per ciascun grado di quattro quinti per gli ufficiali del Regio esercito e di un quinto per gli ufficiali della Regia marina.

Gli ufficiali medici del Regio esercito o della Regia marina da assegnarsi ai servizi aeronautici, saranno collocati fuori quadro nei ruoli di provenienza e gli assegni e le competenze loro spettanti saranno corrisposti a carico del bilancio della aeronautica per tutto il tempo in cui gli ufficiali vi presteranno servizio.

Art. 9.

Gli ufficiali medici assegnati dall'Esercito e dalla Marina in Aeronautica, dovranno essere idonei al volo come passeggeri ed avranno obbligo di volo. Ad essi spetteranno pertanto le indennità di volo ridotte nella misura prescritta dall'art. 1, comma 2°, del regolamento sulle indennità aeronautiche.

Art. 10.

Gli ufficiali medici saranno scelti secondo le specialità del servizio cui debbono essere adibiti, dandosi la preferenza a quegli ufficiali che abbiano già conoscenza diretta del servizio sanitario aeronautico per avervi prestato servizio.

La designazione sarà fatta d'intesa fra il Ministero competente ed il Ministero dell'aeronautica.

Il servizio in Aeronautica degli ufficiali inferiori medici non è continuativo. Essi, dopo una permanenza ai campi o in altri Enti, non inferiore ai due anni, potranno essere restituiti alle Amministrazioni di provenienza e quindi rientrare nei rispettivi ruoli per essere sostituiti con altrettanti ufficiali medici, possibilmente pratici dei servizi aeronautici e che provengano da reparti chirurgici ospedalieri.

Gli ufficiali di cui sopra avranno comunque diritto, dopo decorso il terzo anno di permanenza negli Enti aeronautici, di cessare dal servizio presso tali Enti e di ritornare alla Amministrazione di provenienza.

Disposizioni transitorie.

Art. 11.

Nella prima applicazione del presente decreto i Ministri per la guerra e per la marina potranno eccezionalmente provvedere alle esigenze del servizio aeronautico con richiamo temporaneo, nei limiti di cui all'annessa tabella, di ufficiali già collocati in posizione ausiliaria speciale.

Art. 12.

Egualmente nella prima applicazione del presente decreto i Ministeri predetti avranno facoltà di transitare, di concerto col Ministero dell'aeronautica, nei ruoli degli ufficiali medici in servizio attivo permanente, quegli ufficiali medici delle categorie in congedo i quali, non avendo superato i limiti massimi di età stabiliti per la permanenza nei relativi gradi, abbiano già prestato lunghi e buoni servizi in Aeronautica e ne siano riconosciuti meritevoli da una apposita Commissione composta dal generale medico capo della Sanità militare, presidente, da due ufficiali medici del Regio esercito e da due ufficiali medici della Regia marina.

Il numero dei posti da coprire come sopra non potrà però eccedere il limite di un terzo di quelli previsti nella tabella unita al presente decreto, tenendo conto, per quanto riguarda i ruoli dei quali gli ufficiali nominati debbono far parte, delle aliquote stabilite nel 1° comma del precedente art. 8.

Art. 13.

L'anzianità degli ufficiali ammessi in servizio attivo permanente nei ruoli del Regio esercito o della Regia marina in base al precedente articolo, sarà fissato in maniera che ciascuno di essi prenda posto, nel ruolo del suo grado, sia nell'Esercito sia nella Marina, dopo l'ultimo pari grado promosso o già nominato per effetto di normali vacanze verificatesi alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, e per i tenenti sempre dopo gli ufficiali che stiano compiendo il corso per la nomina a tenente medico in servizio attivo permanente.

Art. 14.

I servizi sanitari della Regia aeronautica saranno retti con le stesse norme regolamentari ora vigenti per il servizio sanitario del Regio esercito, finchè non sarà provveduto alla emanazione di un apposito « Regolamento sul servizio sanitario aeronautico ».

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 8 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Tabella organica degli ufficiali medici del R. Esercito e della R. Marina da collocarsi fuori quadro pei servizi della R. Aeronautica.

	Colonnello o Ten. colonnello	Ten. colonnelli o maggiori	Capitani	Tenenti
Ufficio sanitario centrale ...	1	1	1	—
Centri ispettivi	—	5	5	—
Istituti medico legali dell'aviazione (Roma-Torino-Firenze-Napoli)	—	12	8	—
Servizio sanitario dei campi.	—	—	11	53
	19		25	53
	97			

N. 100. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. **R. decreto-legge n. 211 – Modificazioni al R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico.** — (Gabinetto - ufficio coordinamento). — 7 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, riflettente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 12 del R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, è modificato nei termini seguenti:

« Egualmente nella prima applicazione del presente decreto, i Ministeri predetti avranno facoltà di transitare, di concerto col Ministro per l'aeronautica, nei ruoli degli ufficiali medici in servizio attivo permanente, quegli ufficiali medici delle categorie in congedo i quali, non avendo superato i limiti massimi di età stabiliti per la permanenza nei relativi gradi, abbiano già prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica e ne siano riconosciuti meritevoli da un'apposita Commissione.

« Tale Commissione sarà composta di un generale medico della sanità militare, presidente, e da due ufficiali medici superiori del Regio esercito e da due ufficiali medici superiori della Regia marina.

« Il numero dei posti da coprire come sopra non potrà però eccedere il limite di un terzo di quelli previsti nella tabella unita al presente decreto, tenendo conto, per quanto riguarda i ruoli dei quali gli ufficiali nominati debbono far parte, delle aliquote stabilite nel 1° comma del precedente art. 8.

« Indipendentemente, ed oltre tali limiti numerici, il Ministero della guerra è altresì autorizzato — nella prima applicazione del presente decreto — ad assumere nei ruoli degli ufficiali medici in servizio attivo permanente, alle stesse condizioni e con le stesse modalità stabilite nel primo comma del presente articolo, ufficiali medici inferiori della Croce Rossa, nel numero massimo di tre e col grado conseguito nell'Associazione predetta, purchè già riconosciuto a norma di legge, dal Ministero della guerra. Detti ufficiali saranno tuttavia compresi nel numero massimo di quelli da collocarsi fuori quadro, giusta la predetta tabella ».

Art. 2.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 101. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ — PENSIONI. — **R. decreto-legge n. 2535 - Approvazione del regolamento sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 15 ottobre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti l'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;

Visto l'art. 10 del R. decreto 11 gennaio 1925, n. 36, col quale è demandato al regolamento di stabilire le norme per l'esecuzione del predetto testo unico;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'unito regolamento sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e de' decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 15 ottobre 1925.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza istituita a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

TITOLO I.

Amministrazione dell'Opera di previdenza — Contabilità.

Art. 1.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ha la gestione e la rappresentanza legale dell'Opera di previdenza, ne tiene distinta la contabilità da quelle degli altri istituti che le sono affidati; ne amministra il patrimonio direttamente, o per mezzo delle Intendenze di finanza e dei contabili da queste dipendenti, e provvede al pagamento degli assegni vitalizi, delle indennità di buonuscita, delle borse di studio, nonchè al collocamento degli orfani nei convitti.

Art. 2.

Il Consiglio d'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita, nell'interesse dell'Opera di previdenza, tutte le attribuzioni inerenti alla sua istituzione e riguardanti la riscossione delle entrate, il pagamento delle spese, l'impiego dei fondi ed in genere la gestione del patrimonio dell'Opera di previdenza.

Art. 3.

Il bilancio di previsione delle spese d'amministrazione viene compilato annualmente, nel mese di ottobre, dalla

Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e sottoposto alle deliberazioni del Consiglio d'amministrazione, nonchè all'avviso della Commissione parlamentare di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e quindi all'approvazione del Ministro per le finanze.

Con le stesse formalità si provvede alle varianti che si renda necessario di apportare al bilancio predetto, nel corso dell'esercizio.

Art. 4.

La Cassa depositi e prestiti, rappresentante dell'Opera di previdenza, riceve i fondi in numerario di spettanza di questa, o direttamente alla sua sede per mezzo della tesoreria centrale, o per mezzo delle sezioni di tesoreria provinciale.

Di tutte le somme riscosse nell'interesse dell'Opera di previdenza, viene questa provvisoriamente accreditata dalla Cassa depositi e prestiti in apposito conto corrente fruttifero al saggio stabilito per i depositi nominativi del risparmio postale.

Detto conto è addebitato delle somme che vengono successivamente erogate sia per gli impieghi di capitali che vengono deliberati, giusta il successivo art. 9, nell'interesse dell'Opera di previdenza, sia per le spese a carico della medesima.

La decorrenza degli interessi è determinata dalla data degli ordini di riscossione e dei mandati di pagamento, ed il computo degli interessi medesimi è regolato calcolando l'anno di trecentosessanta giorni ed il mese di giorni trenta.

Art. 5.

Presso ciascuna sezione di Regia tesoreria provinciale è istituita una contabilità speciale con la denominazione « Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e loro superstiti » per la riscossione delle ritenute e delle altre entrate dell'Opera stessa, le quali debbono essere concentrate presso la Regia tesoreria centrale, con le modalità di cui al successivo art. 18.

Le sezioni del Tesoro, istituite presso le Intendenze di finanza, esplicano la loro funzione anche per quanto riguarda la gestione dell'Opera.

Art. 6.

I beni immobili che pervengono all'Opera di previdenza da lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo, previa accettazione nelle forme stabilite dalla legge 5 giugno 1850, n. 1037, sono alienati a pubblici incanti, a licitazione od a trattativa privata, entro il termine da stabilirsi nel decreto che autorizza l'accettazione dei beni medesimi, ai sensi della citata legge, qualora non possano essere adibiti a istituti di educazione e di istruzione o a scuole professionali.

In attesa della utilizzazione o dell'alienazione possono essere affittati per un tempo non maggiore un triennio.

Il Consiglio d'amministrazione delibera sul modo e sul tempo più opportuno alle alienazioni, sempre però nei limiti prescritti dal decreto predetto, sulla divisione dei beni in lotti, sul prezzo d'asta e sulle condizioni generali e particolari della vendita; delibera inoltre sulle permute e sugli affitti degli immobili e sull'istituzione dei convitti.

Gli incanti sono tenuti presso l'Intendenza di finanza nella cui Provincia sono situati i beni.

Il procedimento per gli incanti e, ove ne sia il caso, per le licitazioni e le trattative private è regolato dalle apposite disposizioni del regolamento di contabilità generale dello Stato, ed è riservata al Ministro per le finanze l'approvazione dei contratti.

L'Opera di previdenza può giovarsi degli uffici tecnici di finanza e di quelli del Genio civile per la costruzione, per le riparazioni e per quanto altro occorra per gli immobili di sua proprietà, o per quegli altri nei quali possa avere interesse.

Art. 7.

I beni mobili infruttiferi, che non siano utilizzabili per gli istituti e per le scuole di cui al primo comma dell'art. 6, sono alienati nei modi e nelle forme che, secondo i casi, vengono determinati dal Consiglio d'amministrazione.

Art. 8.

Per l'amministrazione provvisoria dei beni destinati alla utilizzazione o all'alienazione si osservano le norme stabilite per l'amministrazione dei beni dello Stato.

La riscossione delle entrate dipendenti dalla provvisoria amministrazione suddetta e di quelle derivanti da canoni, censi od altre ragioni di credito può anche aver luogo per mezzo di contabili demaniali.

I detti contabili debbono versare le somme riscosse, nei termini prescritti pel versamento delle rendite demaniali, alla competente sezione di tesoreria provinciale, la quale emetterà un vaglia del Tesoro sulla tesoreria centrale a favore della Cassa depositi e prestiti per conto dell'Opera di previdenza.

Art. 9.

I fondi dell'Opera di previdenza, che non risultino necessari per far fronte alle spese, sono impiegati previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

A tale scopo il direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza fa le sue proposte per gli impieghi.

I fondi s'impiegheranno nel più breve termine possibile e nel miglior interesse dell'Opera:

1° in acquisto o costruzione di edifici da adibire a convitti per l'educazione e l'istruzione degli orfani di impiegati;

2° in prestiti alle Provincie, ai Comuni e ai consorzi di bonifica e in quelli sotto forma di anticipazione al Tesoro, concessi dalla Cassa depositi e prestiti secondo la propria istituzione;

3° in mutui ad istituti di educazione ed istruzione degli orfani degli impiegati per gli scopi di cui all'art. 23 del testo unico approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036;

4° in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato da intestarsi all'Opera di previdenza.

Dei prestiti anzidetti si tiene una contabilità distinta e, alle date di scadenza delle relative delegazioni, la Cassa depositi e prestiti ne accredita l'importo all'Opera di previdenza nel conto corrente di cui al precedente art. 4.

Art. 10.

Il rendiconto dell'Amministrazione dell'Opera di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione, è sottoposto alla Commissione parlamentare di vigilanza per la sua approvazione e, dopo parificato dalla Corte dei conti, viene presentato al Parlamento in allegato alla relazione della Commissione medesima.

Art. 11.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, nelle situazioni contabili da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nella relazione annuale alla Commissione di vigilanza, fa risultare distintamente la situazione dell'Opera di previdenza e tutto ciò che si riferisce alla sua gestione.

Art. 12.

Per tutto ciò che non è diversamente prescritto dal presente regolamento si osservano, per l'amministrazione dell'Opera di previdenza, in quanto siano applicabili, le norme che regolano la Cassa depositi e prestiti, nonchè quelle contenute nel regolamento sulla contabilità generale dello Stato, ed in quello sulle pensioni civili dello Stato.

TITOLO II.

Iscrizione all'Opera di previdenza - Contributi degli iscritti.

Art. 13.

Sono iscritte all'Opera di previdenza le categorie dei personali civili e militari dello Stato indicate dall'art. 2 del testo unico approvato col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

L'iscrizione avviene di diritto dalla data di decorrenza della nomina di detti personali a posti di ruolo.

Art. 14.

Il contributo dell'iscritto all'Opera di previdenza viene ritenuto sullo stipendio e sulle competenze utili a pensione e sulle altre competenze ed assegni, ad eccezione delle indennità caro-viveri, dall'Amministrazione dalla quale l'iscritto dipende durante il servizio di ruolo e durante l'aspettativa per infermità.

Il contributo è dovuto anche dai volontari, dagli uditori e simili sugli assegni eventualmente percepiti in tale qualità.

Gli ufficiali di cui alla lett. *d*) dell'art. 2, del testo unico, sono assoggettati a ritenuta durante i soli periodi di richiamo in servizio.

I contributi legittimamente riscossi non si restituiscono per alcuna ragione.

Art. 15.

Entro il mese di luglio di ogni anno le ragionerie delle Amministrazioni centrali dispongono, mediante emissione di mandato diretto sulla tesoreria centrale a favore dell'Opera di previdenza, da trasmettersi alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, il versamento della somma rappresentante l'importo complessivo della ritenuta 0.70 per cento, sull'ammontare degli stanziamenti di bilancio per il pagamento degli stipendi al personale dipendente.

L'accertamento delle somme effettivamente dovute all'Opera di previdenza per il contributo di cui sopra, è fatto dalle competenti ragionerie delle Amministrazioni dopo la chiusura dell'esercizio finanziario, in base ai pagamenti di stipendi contabilizzati dalle tesorerie. Le somme risultanti versate in più per un esercizio, sono compensate in occasione dei versamenti relativi agli esercizi successivi.

Art. 16.

Parimenti con mandati diretti sulla tesoreria centrale a favore dell'Opera, le competenti ragionerie provvedono mensilmente al versamento delle somme trattenute sugli stipendi in conseguenza di provvedimenti disciplinari presi a carico del personale delle relative Amministrazioni centrali.

Le sezioni di Regia tesoreria provinciale provvedono a versare alla fine di ogni mese, mediante vaglia del Tesoro a favore dell'Opera di previdenza, le somme trattenute allo stesso titolo sugli stipendi del personale delle Amministrazioni provinciali.

Art. 17.

Le Regie scuole professionali dovranno versare mensilmente alle locali Regie tesorerie provinciali i contributi dovuti dal personale dipendente iscritto all'Opera, e dovranno alla fine di ogni anno solare trasmettere all'Opera, per mezzo del Ministero dell'economia nazionale, l'elenco del personale, quello degli stipendi e degli assegni corrisposti al medesimo e l'elenco delle ritenute versate in tesoreria, con l'indicazione della quietanza corrispondente di contabilità speciale.

Art. 18.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di tesoreria provinciale convertono tutte le ritenute del 2 per cento, effettuate sugli assegni variabili pagati nel mese in un'unica quietanza di contabilità speciale.

Quando gli assegni pagati sui fondi forniti con mandati di anticipazione e su altri fondi speciali siano contabilizzati al lordo, le sezioni di Regia tesoreria provinciale provvedono al versamento del contributo dovuto all'Opera a norma del precedente comma, ed i funzionari delegati provvedono al relativo versamento nella contabilità speciale istituita presso le sezioni di tesoreria, allegando ai rendiconti le corrispondenti quietanze.

Quando gli assegni di cui al comma precedente siano contabilizzati al netto, il contributo dovuto all'Opera di previdenza deve essere versato a cura delle ragionerie centrali.

Nell'ultimo giorno di ogni mese le sezioni di tesoreria convertono l'importo complessivo delle somme introitate nella contabilità speciale dell'Opera di previdenza in un unico vaglia del Tesoro a favore del tesoriere centrale del Regno, cassiere della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, e lo inviano per mezzo delle sezioni del Tesoro alla Direzione generale della Cassa depositi.

Art. 19.

Nell'ultimo giorno di ciascun semestre le sezioni del Tesoro ritirano dalle sezioni di Regia tesoreria provinciale le matrici dei bollettari consunti nel semestre e, con la scorta di esse e delle proprie scritture, compilano in un unico esemplare la situazione contabile semestrale ad anno solare delle riscossioni e dei versamenti eseguiti dalle sezioni di Regia tesoreria predette.

Le sezioni del Tesoro inviano tale situazione alla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e trattengono le matrici dei bollettari di cui sopra per farle unire, a suo tempo, al sottoconto giudiziale che devono rendere le sezioni di Regia tesoreria provinciale.

Art. 20.

Le Amministrazioni autonome dello Stato versano la ritenuta 2 per cento, effettuata sugli assegni variabili corrisposti al personale dipendente, alla fine di ogni anno, mediante unico mandato diretto sulla tesoreria centrale.

Art. 21.

La Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita la sorveglianza sulla riscossione delle entrate.

A tale scopo le ragionerie delle Amministrazioni centrali trasmettono annualmente all'Opera, dopo la chiusura dello esercizio finanziario, la dimostrazione delle somme dovute per ritenute 0.70 e 2 per cento sulle spese accertate col rendiconto consuntivo, indicandovi in corrispondenza di quelle versate a tale titolo sugli stanziamenti del bilancio le compensazioni effettuate secondo la norma contenuta nel precedente art. 15.

Art. 22.

Il provento delle ritenute del personale della Real Casa sarà versato dal competente Ministero alla sezione di Regia tesoreria provinciale alla fine di ogni semestre.

TITOLO III.

Assegni vitalizi.

CAPO I. — *Delle domande e dei documenti necessari per ottenere gli assegni vitalizi.*

Art. 23.

L'assegno vitalizio alle persone di famiglia dell'iscritto viene conferito nell'ordine di precedenza stabilito dall'articolo 9 del testo unico approvato col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

I superstiti indicati in ciascuno dei paragrafi dell'art. 9 di detto testo unico possono domandare l'assegno vitalizio, quando sia stato negato a coloro che li precedono, con deliberazione divenuta definitiva, o quando dimostrino che coloro che li precedono non posseggano i requisiti richiesti per ottenere l'assegno vitalizio o la pensione.

Art. 24.

Per ottenere l'assegno vitalizio gli aventi diritto debbono inviare, direttamente, o per mezzo dell'Amministrazione alla quale apparteneva l'iscritto, apposita domanda all'Opera di previdenza, corredandola dei relativi documenti a seconda dei casi previsti nei seguenti articoli 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 e 32.

Nell'istanza si debbono indicare: le generalità e la qualifica dell'iscritto, l'Amministrazione alla quale apparteneva, l'indirizzo preciso del richiedente o del rappresentante legale.

L'istanza e tutti i documenti sono esenti dalle tasse di bollo.

Art. 25.

L'iscritto dispensato dal servizio per infermità o per età avanzata senza diritto a pensione deve inviare, oltre la istanza, l'atto di nascita e il decreto col quale eventualmente la Corte dei conti gli ha liquidata l'indennità per una volta tanto.

Art. 26.

La vedova dell'iscritto, con o senza orfani minorenni, deve unire alla domanda i seguenti documenti: atto di matrimonio dell'impiegato, atto di nascita proprio e dei figli minorenni, atto di morte del marito, decreto col quale la Corte dei conti ha eventualmente liquidata l'indennità, certificato municipale di notorietà rilasciato in base alle risultanze del registro di anagrafe e dello stato civile e sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti lo stato di famiglia alla data della morte dell'iscritto e se contro la vedova fu o meno pronunziata sentenza di separazione personale per sua colpa e se i coniugi convissero sempre insieme.

Qualora la vedova abbia a suo carico orfani minorenni di precedente matrimonio del marito, deve pure esibire l'atto di morte della prima moglie dell'impiegato ed il verbale per la nomina del tutore.

Art. 27.

Gli orfani e le orfane nubili, privi anche di madre e minorenni, devono inviare, oltre l'istanza, l'atto di matrimonio e gli atti di morte dei genitori, gli atti di nascita di essi richiedenti, il verbale di nomina del tutore, il decreto dell'eventuale indennità conferita dalla Corte dei conti, e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo stabilito dal precedente art. 26.

Art. 28.

Gli orfani e le orfane nubili minorenni d'impiegata iscritta all'Opera di previdenza, pur essendo vivente il padre, possono conseguire l'assegno. A tale uopo essi debbono inviare, oltre la domanda, l'atto di matrimonio e quello di morte della madre, l'atto di nascita di ciascuno di essi, il decreto col quale la Corte dei conti ha liquidata l'indennità e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo richiesto dal precedente art. 26. Se privi di ambedue i genitori, occorre aggiungere l'atto di morte del padre e il verbale di nomina del tutore.

Se l'impiegata lascia orfani maggiorenni inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, questi possono avere diritto all'assegno soltanto nel caso che siano pure privi del genitore. In tal caso ai documenti indicati nel precedente comma occorre aggiungere i seguenti:

a) certificato del medico comunale nel quale siano specificati i difetti fisici o mentali che rendono il richiedente inabile al lavoro;

b) certificato municipale redatto sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, da cui risulti la condizione economica di tutti i componenti la famiglia lasciata dall'iscritto.

Art. 29.

Le orfane maggiorenni nubili, o rimaste vedove alla cessazione dal servizio dell'iscritto, che abbiano oltrepassato l'età di 40 anni, siano nullatenenti e siano vissute a carico dell'impiegato negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, debbono inviare la domanda con a corredo l'atto di matrimonio e quelli di morte dei genitori, l'atto di nascita di esse richiedenti, il certificato di stato libero e il certificato municipale di notorietà redatto nel modo indicato al precedente art. 26.

Se la richiedente è vedova occorre aggiungere l'atto di morte del marito.

Art. 30.

Il padre dell'iscritto, inabile al lavoro, nullatenente e che sia stato a carico del figlio negli ultimi due anni precedenti la cessazione dal servizio, deve inviare, oltre la domanda, il proprio atto di matrimonio, l'atto di nascita e quello di morte dell'impiegato, il certificato del medico comunale comprovante l'inabilità al lavoro, e il certificato municipale da cui risulti, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, la condizione economica e lo stato di famiglia del richiedente.

La madre dell'iscritto, se vedova e inabile al lavoro, può pure chiedere l'assegno esibendo i documenti di cui al precedente comma e l'atto di morte del marito.

Art. 31.

I fratelli e le sorelle dell'iscritto, nubili o vedove, che si trovano nelle condizioni indicate dall'art. 9, n. 4, del testo unico predetto devono inviare, oltre la domanda e il rispettivo atto di nascita, l'atto di matrimonio e quello di morte dei genitori, l'atto di morte dell'impiegato, il certificato del medico comunale attestante l'inabilità al lavoro, ed il certificato municipale comprovante la condizione economica e lo stato di famiglia.

Se vi sono minorenni devesi unire il verbale di nomina del tutore.

Le sorelle vedove debbono produrre altresì l'atto di matrimonio e quello di morte del marito, nonchè il certificato di stato libero.

Art. 32.

Gli orfani i cui genitori fossero separati legalmente per colpa della madre, e quelli la cui madre fosse passata ad altre nozze, debbono produrre rispettivamente una copia autentica della sentenza di separazione o dell'atto comprovante il susseguito matrimonio.

Art. 33.

Quando si verifichi l'assenza prevista dal libro primo, titolo III, del Codice civile, le persone di famiglia dell'iscritto, per conseguire temporaneamente l'assegno vitalizio che loro sarebbe spettato nel caso della di lui morte, debbono presentare i documenti di cui agli articoli precedenti.

In luogo dell'atto di morte deve presentarsi copia autentica della sentenza, divenuta esecutoria, pronunziata dal competente tribunale ai termini degli articoli 24 e 25 del Codice civile, con la quale fu dichiarata l'assenza.

Qualora successivamente fosse constatata la morte, deve presentarsi una nuova istanza per il conseguimento dell'assegno vitalizio definitivo, unendo alla medesima copia dell'atto di morte.

Art. 34.

A richiesta dell'Opera di previdenza, i Ministeri inviano lo stato autentico di servizio, e forniscono le notizie e i documenti necessari che sono in loro possesso, per l'accertamento del diritto all'assegno vitalizio dei richiedenti; la Corte dei conti, l'Ufficio pensioni di guerra e la Cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicano le liquidazioni di assegni ordinari, di privilegio o di guerra a favore di coloro dai quali sia stato domandato, o ai quali sia stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza.

CAPO II. — *Liquidazione e pagamento degli assegni vitalizi.*

Art. 35.

Gli anni di servizio valutabili per la liquidazione degli assegni vitalizi a favore degli iscritti all'Opera di previdenza sono quelli che, in base alle leggi sulle pensioni, vengono ritenuti validi per determinare la misura della pensione, purchè effettivamente prestati.

Sono esclusi gli aumenti e le maggiorazioni a qualsiasi titolo previsti dalle leggi sulle pensioni ed i servizi riscattati.

Il tempo scorso in aspettativa per motivi di salute è computato per metà.

Qualora dalla liquidazione del servizio risulti un assegno inferiore a quello spettante alla vedova in base all'art. 15 del testo unico, approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, l'assegno stesso dovrà in tal caso essere liquidato secondo le norme fissate per le vedove nella tabella *A*, annessa al predetto testo unico.

Art. 36.

Gli assegni vitalizi spettanti ai superstiti degli iscritti con decorrenza dal 1° gennaio 1925, sono liquidati in conformità delle rispettive tabelle annesse al predetto testo unico, prendendo per base la media dello stipendio goduto dall'iscritto nell'ultimo triennio di servizio effettivo, comprendendovi gli assegni valutabili nella liquidazione della pensione.

Gli assegni concessi anteriormente al 1925 sono soggetti a nuova liquidazione in base alle tabelle suddette, e qualora da tale liquidazione risulti una somma minore dell'assegno già conferito, sarà conservata la differenza.

Art. 37.

Il servizio prestato in qualità di volontario, uditore e simili è valutabile soltanto quando è seguito da servizio di ruolo.

Art. 38.

Nessun assegno vitalizio è dovuto dall'Opera di previdenza per gli iscritti cessati dal servizio per dimissioni, revoca o destituzione, nè per le loro famiglie, neanche quando essi risultino successivamente iscritti ad altri istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa dei depositi e prestiti.

Art. 39.

Il servizio effettivamente prestato dal personale di ruolo dell'Amministrazione della Real Casa, che non è passato in servizio dello Stato, è computato, agli effetti della liquidazione dell'assegno vitalizio, con le medesime norme con le quali viene computato dall'Amministrazione della Real Casa agli effetti della pensione, ma esclusi qualsiasi aumento o maggiorazione, ed i servizi riscattati.

Art. 40.

Nelle liquidazioni degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, l'annualità vitalizia corrispondente all'indennità percepita dalla vedova con figli è quella che si ottiene dalla trasformazione dell'indennità in annualità vitalizia a favore della sola vedova, in base alle tabelle approvate con R decreto 27 maggio 1920, n. 759.

Le annualità vitalizie corrispondenti alle aliquote di indennità percepite dagli orfani, si ottengono trasformando le singole aliquote di indennità in annualità riferibili a ciascun orfano, in base alle tabelle suddette, e si detraggono rispettivamente per ciascun orfano sino a che permanga il diritto ad ognuno di essi.

Art. 41.

Nella liquidazione degli assegni vitalizi spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1923, il servizio valutabile è quello che, in base alle leggi sulle pensioni, era ritenuto valido per determinare la misura della pensione alla data di decorrenza dell'assegno medesimo.

I servizi prestati con iscrizione ad altri istituti amministrati dalla Cassa dei depositi e prestiti, sono valutabili quando il cumulo sia ammesso dalle disposizioni di legge che regolano la liquidazione delle pensioni civili.

Art. 42.

Le liquidazioni degli assegni vitalizi spettanti ai superstiti dell'iscritto, con decorrenza dal 1° gennaio 1923 al 31 dicembre 1924, sono fatte con le norme di cui all'art. 7 del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614.

Ma il reparto dell'assegno vitalizio fra vedova ed orfani sarà eseguito con le norme dell'art. 106, del testo unico 21 febbraio 1895, n. 70, per gli assegni con decorrenza dal 1923, e con le norme di cui all'art. 50, del presente regolamento per gli assegni con decorrenza dal 1924.

Art. 43.

L'iscritto divenuto inabile al servizio civile in dipendenza della guerra, al quale sia conferita la pensione più favorevole ai termini del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, non può liquidare l'assegno vitalizio. Qualora questo fosse già stato conferito se ne deve effettuare il ricupero con le norme fissate al riguardo per gli acconti sulle pensioni dello Stato, e se ne fa poscia il relativo versamento all'Opera di previdenza.

Nessun onere può gravare sull'Opera di previdenza a causa della liquidazione della pensione di guerra agli iscritti o ai loro superstiti.

Art. 44.

I superstiti dell'iscritto si ritengono inabili al lavoro quando siano affetti da infermità, o lesioni organiche o funzionali, permanenti e tali da determinare la incapacità ad un proficuo lavoro, beninteso in relazione alle loro normali occupazioni ed alla loro condizione sociale.

Le infermità e le lesioni debbono preesistere alla data della cessazione dal servizio dell'iscritto.

Art. 45.

I fratelli e le sorelle si presumono inabili al lavoro sino a quando non abbiano compiuto i 14 anni. Dopo tale data per ottenere la continuazione dell'assegno vitalizio debbono provare di essere nelle condizioni di cui al precedente articolo.

Art. 46.

Se, a giudizio dell'Amministrazione dell'Opera di previdenza, la inabilità non risulti in modo certo dal certificato medico inviato, il richiedente deve sottoporsi a visita di un medico militare in attività di servizio, anticipandone le spese; queste gli saranno rimborsate se otterrà l'assegno vitalizio.

Da tale visita sono dispensati i superstiti che abbiano superato l'età di anni 60.

Art. 47.

Il medico militare incaricato di eseguire la visita di cui all'articolo precedente, rilascerà un certificato in cui, dopo di avere premesse le generalità del richiedente visitato, dovrà:

1° descrivere in termini chiari e precisi le alterazioni organiche e i disturbi funzionali (obiettivi e subiettivi) da esso rilevati;

2° dichiarare se e per quali motivi l'istante sia o no permanentemente incapace ad un lavoro proficuo o se sia soltanto impossibilitato a dedicarsi alle normali sue occupazioni, che pure dovranno indicarsi;

3° il tempo a cui risale l'invalidità.

Occorrendo una ulteriore visita di revisione, questa viene eseguita da un collegio di medici militari in attività di servizio, ai quali l'Opera corrisponderà i relativi onorari.

Art. 48.

Le riduzioni e le eliminazioni dell'assegno vitalizio per cessazione del diritto dei compartecipi si operano dal primo del mese successivo al giorno in cui il diritto è cessato.

Art. 49.

Se l'iscritto, la vedova e gli orfani abbiano diritto alla indennità per una sola volta in base alle leggi sulle pensioni, si deve attendere la liquidazione di detta indennità, prima di conferire l'assegno.

Gli interessati possono però richiedere che sia intanto loro corrisposto un acconto sull'assegno stesso, che dovrà essere loro conferito, sempre quando risulti in modo evidente la impossibilità di conseguire la pensione di Stato.

Art. 50.

Quando vi siano orfani di precedente matrimonio dell'iscritto, o quando per qualunque causa la vedova non abbia la rappresentanza legale di tutti i figli avuti dal matrimonio con l'iscritto, l'assegno vitalizio, compreso l'aumento per gli orfani, è ripartito nel modo seguente:

il 40 % spetta alla vedova ed il rimanente è diviso in parti uguali fra tutti gli orfani.

L'assegno vitalizio è diviso in parti uguali a ciascuno degli orfani di entrambi i genitori o a ciascuno dei fratelli, quando si debba ripartire fra i compartecipi.

Art. 51.

Quando venga a risultare che i congiunti dell'iscritto indicati dall'art. 9 del predetto testo unico, abbiano conseguito il godimento di altri assegni a carico di Enti pubblici, l'assegno vitalizio concesso dall'Opera di previdenza viene sospeso finchè dura il godimento di tali assegni.

Art. 52.

Gli assegni vitalizi sono liquidati dall'Amministrazione dell'Opera di previdenza e deliberati dal presidente del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza in base alla relazione di un consigliere all'uopo delegato, quando il relatore si uniformi alle proposte dell'Amministrazione.

Sono invece sottoposte alle deliberazioni del Consiglio predetto le proposte dalle quali il relatore dissenta, quelle negative e quelle che importino la risoluzione di questioni di massima.

In base all'avvenuta deliberazione di conferimento dell'assegno vitalizio la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza emette apposito decreto, facendovi risultare l'importo dell'assegno vitalizio e le successive variazioni.

Il decreto viene consegnato agli interessati per mezzo del sindaco del Comune designato nella domanda.

Il sindaco se ne fa rilasciare ricevuta dagli interessati, autenticandone le firme, e la trasmette alla Direzione generale predetta.

Art. 53.

Quando il Consiglio d'amministrazione non accolga in tutto o in parte la domanda di assegno vitalizio, un estratto della relativa deliberazione motivata viene comunicato all'interessato nel modo e con le formalità indicate nell'articolo precedente.

Art. 54.

I ricorsi contro la liquidazione degli assegni vitalizi e contro le deliberazioni negative devono essere presentati, giusta il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, direttamente alla segreteria della Corte dei conti nel termine di novanta giorni da quello in cui avviene la consegna del decreto o della deliberazione impugnata.

Questo termine decorre per la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza dalla data della deliberazione.

Il procedimento per i ricorsi si svolge colle norme stabilite dal decreto Luogotenenziale sopra citato.

Nella trattazione della causa la Direzione generale predetta può farsi rappresentare dalla Regia avvocatura generale erariale, come le altre Amministrazioni dello Stato, o da un suo funzionario.

I ricorsi si avranno per abbandonati nei casi e termini stabiliti dalla legge 26 maggio 1887, n. 4504.

Art. 55.

Finchè le deliberazioni non siano definitive, o per decorrenza di termini, o per decisione della Corte dei conti, l'Opera di previdenza pagherà provvisoriamente gli assegni vitalizi sulla base delle liquidazioni eseguite, salvo il diritto del beneficiario al pagamento delle maggiori quote di assegno vitalizio che gli potessero spettare per la liquidazione definitiva, e per l'Opera di previdenza alla restituzione eventuale delle quote di assegno vitalizio pagate in più, quando l'assegno vitalizio definitivo risultasse inferiore a quello liquidato precedentemente.

Nel caso previsto dal secondo comma del precedente articolo 23 il pagamento dell'assegno vitalizio rimane sospeso sino a quando non sia divenuta definitiva la deliberazione di conferimento, la quale deve essere notificata, al domicilio indicato dagli interessati, anche ai superstiti che li precedono nell'ordine di cui all'art. 9 del predetto testo unico.

Art. 56.

Il pagamento degli assegni vitalizi si effettua con norme analoghe a quelle in vigore pel pagamento delle pensioni degli istituti di previdenza; esso viene eseguito a rate mensili a cominciare dal giorno 25 del mese cui le rate si riferiscono.

I titoli pagati dalle sezioni di tesoreria provinciale per conto dell'Opera di previdenza sono contabilizzati secondo le norme contenute nelle istruzioni generali sul servizio del tesoro.

TITOLO IV.

Ricovero, educazione ed istruzione degli orfani.

CAPO I. — *Delle domande per il ricovero o per le borse di studio.*

Art. 57.

Entro il mese di giugno di ogni anno l'Opera di previdenza pubblica nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, il bando dei concorsi pel conferimento delle borse di studio e dei posti gratuiti in convitti di istruzione e di educazione, che si prevede possano essere disponibili per l'anno scolastico successivo.

Art. 58.

Le domande di ammissione ai concorsi per i posti o per le borse debbono essere presentate non oltre il 15 agosto all'Opera di previdenza, corredate di tutti i documenti.

Nella domanda deve essere specificato se l'orfano concorre per l'uno o per l'altro dei benefici e quali corsi di istruzione intenda seguire.

Il Consiglio d'amministrazione delibera su tali domande entro il mese di ottobre.

Art. 59.

Alle domande per una borsa di studio o per il ricovero gratuito di orfani di iscritti, ai quali sia già stato conferito l'assegno vitalizio dall'Opera di previdenza, debbono essere uniti:

1° Un certificato municipale, da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) la situazione economica e di famiglia dell'orfano, l'indicazione della data di nascita, dello stato civile e della professione che esercitano, qualora esistano, il genitore superstite, i fratelli e le sorelle anche maggiorenni dell'orfano e quantunque non conviventi;

b) se e da quale istituzione di beneficenza sia ricoverato o assistito alcuno degli orfani.

2° Un certificato rilasciato dalle autorità scolastiche dei voti ottenuti nello scrutinio e negli esami della più recente sessione, per i concorrenti che abbiano oltrepassato il settimo anno di età.

3° Un certificato medico dal quale risulti la sana costituzione fisica dell'orfano, qualora questi domandi il ricovero.

Art. 60.

Per il concorso ad una borsa di studio o al ricovero gratuito di orfani di impiegati di ruolo morti in attività di servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 e di iscritti non provvisti di assegno vitalizio dell'Opera di previdenza, debbono essere inviati oltre la domanda, l'atto di morte e quello di matrimonio dell'impiegato, l'atto di nascita dei richiedenti e il decreto della Corte dei conti dell'eventuale liquidazione di assegno. Gli orfani di ambedue i genitori aggiungeranno a questi documenti l'atto di morte della madre e il verbale di nomina del tutore.

Art. 61.

Degli orfani di uno stesso impiegato uno solo può partecipare al concorso, bandito in ciascun anno, per un posto gratuito o per una borsa, salvo casi eccezionali espressamente deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Art. 62.

Le graduatorie di cui negli articoli 65, 66 e 74 del presente regolamento hanno vigore per occupare i posti nei convitti e per ottenere le borse di studio disponibili entro il 31 ottobre dell'anno in cui il concorso è stato bandito.

I concorrenti rimasti esclusi dal beneficio non hanno alcun diritto di preferenza nei concorsi degli anni successivi e per parteciparvi debbono possedere i requisiti richiesti dal relativo bando di concorso.

Capo II. — *Ricovero nei convitti.*

Art. 63.

L'opera di previdenza provvede al ricovero degli orfani in convitti, dove possano frequentare le scuole elementari, le scuole medie o professionali, tenedo conto, per quanto sia possibile, delle condizioni e della residenza delle famiglie degli orfani.

Art. 64.

Gli orfani che concorrono ai posti gratuiti nei convitti debbono avere non meno di sette anni e non più di dodici al 30 settembre dell'anno in corso.

Quelli che hanno compiuto i dieci anni debbono essere forniti dell'attestato di compimento del corso elementare inferiore.

Art. 65.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati nel seguente ordine:

1° orfani di ambedue i genitori;
2° orfani di padre impiegato;
3° orfani di madre impiegata.

I concorrenti di ciascuna di queste tre categorie sono graduati fra loro con preferenza a quelli privi di pensione o appartenenti a famiglie con maggior numero di orfani minorenni.

A parità di numero la graduatoria è determinata tenendo conto della condizione economica e dell'età degli orfani.

Art. 66.

Non si può concedere un secondo posto in convitto ad una stessa famiglia se non nel caso in cui la vedova abbia a suo carico cinque minorenni, oppure quando trattisi di famiglia con più di tre orfani minorenni privi di ambo i genitori.

Gli orfani e le orfane che sono ammesse al concorso per il ricovero e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati rispettivamente nelle graduatorie di cui al primo comma del precedente art. 65 dopo tutti gli orfani di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, con le stesse norme ivi indicate.

Art. 67.

L'orfano ammesso deve, salvo giustificato motivo, recarsi in convitto entro il termine stabilito nella partecipazione di conferimento del posto, altrimenti decade dalla concessione.

L'accettazione in convitto diventa definitiva soltanto dopo la visita medica fatta dal sanitario del convitto.

Art. 68.

La permanenza in convitto non può durare oltre il 18° anno di età, salvo concessione speciale del Consiglio d'amministrazione per gli orfani meritevoli che si trovino all'ultimo anno del corso di studi medi, e purchè la permanenza sia consentita dai regolamenti del relativo convitto.

Art. 69

Gli orfani che tengano cattiva condotta o non siano promossi alla classe superiore cessano di rimanere in convitto.

Il Consiglio d'amministrazione può consentire ai non promossi, per una sola volta, di ripetere la classe se trattisi di orfani che per motivi di salute, debitamente giustificati dal rettore del convitto, non siano stati promossi al termine dell'anno scolastico, sempre quando però essi non siano in ritardo nel corso degli studi.

Gli orfani, che abbiano già fruito della concessione di cui al comma precedente e siano un'altra volta riprovati nel corso degli studi, debbono abbandonare il convitto entro dieci giorni dalla pubblicazione dei risultati degli esami della sessione autunnale.

Capo III. — *Borse di studio.*

Art. 70.

Le borse di studio sono conferite esclusivamente per compiere il corso degli studi elementari, medi, professionali, o di istruzione superiore per il quale sono accordate.

Art. 71.

Alle borse di studio possono concorrere gli orfani che non siano con gli studi in ritardo per più di un anno se debbono frequentare le scuole elementari o quelle secondarie inferiori o professionali di 2° grado.

Il limite predetto è elevato a due anni per gli orfani che debbono frequentare le scuole secondarie superiori o professionali di 3° grado, oppure le università od altri istituti di istruzione superiore.

Il computo degli anni di ritardo negli studi decorre dall'inizio del corso di istruzione elementare, tenuto conto che questo viene considerato per la durata massima di cinque anni e si principia all'età di 6 anni.

Art. 72.

Gli orfani forniti di borsa di studio per le scuole elementari debbono prendere parte al concorso se desiderano ottenere la borsa di studio per frequentare le scuole secondarie inferiori o quelle professionali.

Parimenti i beneficiari delle borse di studio, dopo ultimato il corso d'istruzione media o professionale, debbono prendere parte al concorso per ottenere una borsa di studio per i corsi d'istruzione superiore.

I concorrenti alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento, sia in Italia che all'estero, debbono produrre un certificato rilasciato da Regia università o da Regio istituto superiore, dal quale risulti che la laurea è stata conseguita con votazione non inferiore a nove decimi. Nello stesso certificato debbono pure essere indicati i voti di tutti gli esami speciali dati durante il corso. La votazione media deve essere di nove decimi, e per nessun esame inferiore a otto decimi. I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno inviare.

Art. 73.

Gli orfani, ai quali fu concesso dall'Opera di previdenza il posto gratuito in convitto, possono ottenere, su istanza debitamente motivata di chi li rappresenta, la conversione del posto stesso in borsa di studio.

Tale concessione deve essere approvata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 74.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie, le quali non hanno mai ottenuto un posto o una borsa di studio, sono collocati in un'unica graduatoria.

I concorrenti sono graduati in ragione di merito in base alla condotta, al profitto e alla corrispondenza fra l'età e la classe frequentata, con esclusione di quelli i quali non abbiano tenuto buona condotta, o per i quali si possa ritenere che non potrebbero superare gli studi che intendono seguire.

A parità di merito i concorrenti sono graduati dando la preferenza:

a) agli orfani di ambedue i genitori;
b) agli orfani di padre impiegato;
c) agli orfani di madre impiegata.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro con i medesimi criteri stabiliti dagli articoli 65 e 66 per gli orfani appartenenti a ciascuna delle tre categorie ivi indicate.

Gli orfani e le orfane che sono ammessi al concorso per una borsa di studio e che appartengono a famiglie le quali hanno già ottenuto un posto o una borsa di studio sono collocati nella graduatoria di cui al primo comma, dopo tutti gli orfani e le orfane di famiglie che non hanno avuto alcun beneficio, e sono graduati fra di loro con le stesse norme sopra indicate.

Non può prendere parte al concorso per una borsa di studio un orfano che abbia due fratelli ricoverati in convitto a spese dell'Opera di previdenza.

Art. 75.

L'importo delle borse di studio è fissato anno per anno con deliberazione del Consiglio d'amministrazione e viene graduato a seconda dei corsi che gli orfani seguono.

Le borse sono pagabili in due rate semestrali anticipate: la prima in ottobre, su presentazione di un'attestazione del capo dell'istituto, da rilasciarsi in carta libera e da cui risulti l'avvenuta iscrizione; la seconda in aprile su esibizione di altro certificato in carta libera da cui risulti la frequenza durante il primo semestre dell'anno scolastico.

Per ottenere la conferma del beneficio per un altro anno del corso elementare o medio deve essere prodotto un certificato, in carta libera, dal quale risulti l'iscrizione alla classe superiore.

Per le università e gli altri istituti d'istruzione superiore deve prodursi un certificato da cui risulti l'approvazione entro il 31 dicembre in tutte le materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per tutti i corsi frequentati, e la iscrizione al corso superiore.

Art. 76.

Il beneficio della borsa di studio cessa per quegli orfani che non siano promossi alla classe superiore.

Trascorso un anno da tale perdita, il Consiglio d'amministrazione può consentire il ripristino di detto beneficio per una sola volta, e in particolari circostanze, sempre quando l'orfano non sia in ritardo nel corso degli studi, e cioè: di oltre un anno se frequenta le scuole elementari e il corso medio inferiore, e di non oltre due anni se frequenta il corso medio superiore o l'università od altro istituto d'istruzione superiore.

CAPO IV. — *Rapporti con Enti che assumono l'impegno dell'educazione o dell'istruzione degli orfani.*

Art. 77.

Le convenzioni di cui all'art. 23 del testo unico approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, debbono stipularsi con istituti eretti in Ente morale, i quali abbiano fra i propri fini quello di provvedere alla educazione ed alla istruzione degli orfani degli impiegati di ruolo dello Stato.

Le convenzioni sono stipulate dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, previa deliberazione del Consiglio d'amministrazione.

Art. 78.

Per il ricovero degli orfani nei convitti possono pattuirsi speciali condizioni in base al pagamento di una retta individuale per il mantenimento e il rimborso delle spese accessorie.

Art. 79.

A cura dell'Opera di previdenza viene esercitata la diretta sorveglianza sui convitti degli Enti che hanno assunto la educazione degli orfani e sopra gli orfani collocati in altri convitti.

Art. 80.

I mutui di cui nell'art. 23 del predetto testo unico sono soggetti alla procedura che regola la concessione e la somministrazione dei prestiti da parte della Cassa depositi e prestiti. Essi sono deliberati dal Consiglio di amministrazione ed approvati dal Ministro per le finanze con apposito decreto, debitamente registrato alla Corte dei conti.

I mutui sono ammortizzabili ad annualità costanti, comprensive del rimborso del capitale e degli interessi, al saggio ordinario di quelli concessi dalla Cassa depositi e prestiti, in un periodo che può estendersi fino a 50 anni se lo consente la forma della garanzia offerta.

L'Opera di previdenza, a garanzia del mutuo, prende ipoteca di primo grado sugli edifici di cui gli istituti dimostrino essere proprietari, e si deve assicurare in pari tempo il mezzo occorrente per la regolare riscossione delle rate annuali di ammortamento del prestito.

Se l'Istituto non possiede beni immobili, la garanzia deve essere data in una delle forme indicate dall'art. 75, commi 2° e 3° (libro II, parte prima) del testo unico di leggi sulla Cassa depositi e prestiti approvato col R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453.

Art. 81.

Nelle convenzioni per mutui con garanzia ipotecaria sugli edifici di proprietà degli istituti deve essere stabilito che, qualora, entro tutto il periodo per il quale è stata stipulata l'estinzione del mutuo, per qualsiasi motivo cessasse il funzionamento dei convitti di quegli istituti, l'Opera di previdenza diviene proprietaria e prende possesso dell'edificio, restituendo la parte del mutuo ammortizzata, dopo detratta la somma corrispondente alla svalutazione dell'immobile, in base a perizia del Genio civile.

Le convenzioni che contengono le pattuizioni di cui al comma precedente debbono essere trascritte.

Art. 82.

Alle domande per la concessione dei mutui di cui al precedente art. 80 gli istituti debbono unire oltre i documenti relativi alla natura del prestito richiesto, i propri statuti, i regolamenti dei convitti e le loro modificazioni, nonchè i bilanci preventivi e i conti consuntivi annuali.

TITOLO V.

Norme per la liquidazione e la riscossione dell'indennità di buonuscita.

Art. 83.

L'indennità di buonuscita a favore degli impiegati civili e militari dello Stato, iscritti da almeno 6 anni completi all'Opera di previdenza e collocati a riposo con diritto al normale trattamento di pensione, viene liquidata in base a tanti decimi dell'ultimo stipendio mensile quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati nelle categorie di personale ammesse a fruire dei benefici dell'Opera stessa. Dal computo dei decimi dello stipendio mensile deve escludersi qualsiasi indennità goduta dall'iscritto anche se valida per la pensione.

La vedova dell'iscritto morto prima del collocamento a riposo, o, in mancanza della vedova, gli orfani minorenni e le orfane nubili maggiorenni, ottengono in uguale misura la detta indennità sempre quando concorrano le condizioni indicate nel precedente comma. Qualora sia intervenuta separazione per sentenza passata in giudicato e pronunciata per colpa della moglie, l'indennità stessa viene corrisposta agli orfani minorenni e alle orfane nubili maggiorenni.

Art. 84.

Per ottenere la liquidazione dell'indennità di buonuscita l'impiegato civile o militare, che trovasi nelle condizioni richieste dall'articolo precedente, deve farne domanda all'Opera di previdenza per il tramite dell'Amministrazione centrale da cui dipendeva alla data di cessazione dal servizio.

Nella domanda, oltre le generalità relative all'impiego e al grado, l'avente diritto deve indicare il proprio domicilio e il luogo dove desidera effettuare la riscossione dell'indennità.

La domanda viene trasmessa all'Opera di previdenza dalle singole Amministrazioni centrali, le quali vi aggiungono la copia autentica dello stato di servizio dell'iscritto, ed uno speciale foglio di liquidazione fornito dall'Opera stessa, in cui sono riassunti i dati essenziali sul diritto all'indennità di buonuscita col relativo ammontare.

Art. 85.

La vedova dell'iscritto morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale, deve unire all'istanza i seguenti documenti:

1° certificato di morte dell'impiegato;

2° certificato di matrimonio dell'impiegato;

3° atto notorio, rilasciato dal sindaco su conforme dichiarazione di tre testimoni, dal quale risulti:

a) la situazione di famiglia dell'impiegato alla data della sua morte;

b) la precisa data di nascita di ciascuna persona indicata nell'atto stesso:

c) che la vedova non era separata legalmente per sentenza passata in giudicato pronunziata per di lei colpa.

La domanda deve pervenire all'Opera di previdenza pel tramite dell'Amministrazione centrale alla quale dipendeva il marito, onde possano esservi uniti lo stato di servizio dell'iscritto ed il foglio di liquidazione dell'indennità di cui è cenno nel precedente articolo.

Art. 86.

La domanda degli orfani minorenni dell'iscritto morto in attività di servizio con diritto alla pensione normale deve essere corredata dei seguenti documenti:

1° certificati di morte di ambo i genitori;

2° certificato del matrimonio da essi contratto;

3° la situazione di famiglia dell' impiegato alla data della sua morte;

4° i certificati di nascita dei minorenni richiedenti;

5° copia del verbale di nomina del tutore:

6° copia della deliberazione del Consiglio di famiglia che autorizza il tutore, giusta gli articoli 296 e 297 del Codice civile, a riscuotere l'indennità nell'interesse dei minori.

Qualora nella ripartizione dell'indennità concorrano orfane nubili maggiorenni, occorre aggiungere ai documenti suddetti il rispettivo atto di nascita ed il certificato comprovante lo stato nubile alla data di morte del padre.

Se invece l'indennità spetta soltanto ad orfane nubili maggiorenni, debbonsi produrre i documenti descritti ai numeri 1, 2, 3 del 1° comma del precedente articolo e gli altri due indicati al successivo 2° comma.

La domanda deve essere trasmessa all'Opera di previdenza a mezzo dell'Amministrazione centrale dalla quale dipendeva il padre, affinchè siano uniti lo stato di servizio ed il foglio di liquidazione menzionati nei due articoli precedenti.

Art. 87.

Ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita sono computati i soli effettivi servizi di ruolo, prestati nelle categorie dei personali iscritti all'Opera di previdenza in base all'art. 2 del testo unico, approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Non sono valutabili i periodi di aspettativa per motivi di salute o di famiglia, i periodi di disponibilità, di sospensione dall'impiego o dallo stipendio, e neppure quelli trascorsi dagli ufficiali in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, ovvero in congedo provvisorio.

Però il periodo di aspettativa per motivi di salute, trascorso dopo l'iscrizione all'Opera di previdenza, è valutabile ai soli effetti della determinazione del periodo minimo di iscrizione occorrente per il conseguimento dell'indennità di buonuscita. Durante tale periodo, giusta quanto dispone l'art. 14 del presente regolamento, è dovuto all'Opera il contributo sull'assegno concesso al funzionario ai termini dell'art. 92 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Il tempo trascorso in aspettativa per servizio militare dagl'impiegati civili, chiamati e richiamati alle armi, viene valutato limitatamente al periodo durante il quale essi abbiano servito con grado non inferiore a maresciallo.

Art. 88.

Il servizio prestato anteriormente all'iscrizione all'Opera di previdenza è computato, ai fini della liquidazione della indennità di buonuscita, per metà, per due terzi, per tre quarti o per quattro quinti, a seconda che siano stati compiuti almeno 6, 10, 18 o 25 anni di iscrizione.

In ciascuno di detti quattro periodi l'indennità non può superare rispettivamente la somma di L. 5000, 6000, 7000 e 8000.

Qualora dal cumulo degli anni di servizio anteriori alla iscrizione all'Opera di previdenza con quelli successivi formanti il periodo di iscrizione non inferiore a sei anni completi, risulti una frazione di anno superiore a 6 mesi, essa sarà computata per un anno intero.

Art. 89.

Agli ufficiali collocati in posizione ausiliaria, ordinaria o speciale, ovvero in congedo provvisorio, che abbiano ottenuto la liquidazione dell'indennità di buonuscita e che vengono, successivamente, richiamati in servizio per periodi di durata non inferiore a tre mesi, è corrisposta, al termine del richiamo, l'eventuale differenza risultante fra l'indennità loro dovuta in base al cumulo di tali periodi col precedente servizio utile e l'indennità già liquidata.

TITOLO VI.

Disposizioni generali.

Art. 90.

I documenti che si uniscono alle domande dei benefici dell'Opera di previdenza sono esenti da tassa di bollo, purchè sui medesimi sia indicato l'uso cui debbono servire.

La legalizzazione degli atti di cui agli articoli precedenti, anche se provenienti dall'estero, è eseguita gratuitamente ai sensi dell'art. 21 del testo unico della legge per le tasse sulle concessioni governative approvato con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279.

Art. 91.

L'Opera di previdenza, qualora sia possibile, chiede d'ufficio i documenti mancanti e provvede alla regolarizzazione di quelli non regolari, si riserva inoltre la facoltà di richiedere altre informazioni ed altri documenti per accertare la nullatenenza, la situazione di bisogno, la inabilità al lavoro e le altre circostanze allegate dai superstiti.

Art. 92.

Al pagamento delle borse di studio, dell'indennità di buonuscita e delle somme dovute agli istituti per ricovero di orfani, l'Opera provvede mediante mandati diretti emessi dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, che stabilisce altresì i modelli dei registri da tenere presso di sè e presso le sezioni del tesoro.

Art. 93.

L'Opera di previdenza nel ricevere donazioni, lasciti, legati, può accettare, per la concessione dei benefici che ne deriveranno per gli iscritti e per i loro superstiti, condizioni differenti da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 94.

Nei bilanci tecnici quinquennali dell'Opera di previdenza, da compilarsi a norma dell'art. 33 del predetto testo unico, deve essere determinata la riserva matematica per gli oneri maturati relativi agli assegni vitalizi, ai ricoveri e alle borse di studio in corso di godimento, e deve essere fatta la previsione degli oneri latenti relativi agli assegni vitalizi e alle indennità di buonuscita.

In occasione dei bilanci stessi l'ufficio tecnico determina le disponibilità previste per il quinquennio successivo sulle entrate dell'Opera di previdenza, dopo assicurati i benefici che di diritto spettano agli iscritti e ai loro superstiti.

Tali disponibilità sono ripartite annualmente dal Consiglio d'amministrazione per le erogazioni facoltative relative alla concessione dei ricoveri e delle borse di studio in modo che il valore capitale degli impegni che si assumono ogni anno per tali erogazioni facoltative non superi le relative disponibilità.

Fino alla compilazione del primo bilancio tecnico dell'Opera di previdenza l'ufficio tecnico determina volta per volta il valore capitale degli impegni assunti dall'Opera per gli assegni vitalizi conferiti, per i ricoveri e le borse di studio, nonchè la somma necessaria per il pagamento dell'indennità di buonuscita, e il Consiglio di amministrazione provvede affinchè il totale degli impegni stessi e di quelli per l'impianto di convitti non ecceda il valore delle attività dell'Opera di previdenza.

TITOLO VII.

Conferimento di assegni vitalizi facoltativi sui fondi della Cassa sovvenzioni per impiegati e superstiti di impiegati civili dello Stato non aventi diritto a pensione.

Art. 95.

La Cassa sovvenzioni, istituita con la legge 22 luglio 1906, n. 623, è gestita, per effetto dell'art. 14, comma 1° del R. decreto 11 marzo 1923, n. 614 (ora art. 34 del testo unico 4 giugno 1925, n. 1036), dall'Opera di previdenza per i personali civili e militari dello Stato, ed ha la sua sede in Roma presso la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

Art. 96.

Scopo della Cassa è di conferire assegni vitalizi facoltativi agli impiegati civili dello Stato ed ai loro superstiti, in quanto gli uni e gli altri non abbiano diritto a pensione.

Art. 97.

Al conseguimento delle sue finalità la Cassa provvede col provento del settimo degli aggi annualmente liquidati, oltre le L. 5000 (R. decreto 4 giugno 1925, n. 886), ai banchi del lotto, e con gli eventuali contributi di pubbliche Amministrazioni e di privati.

Art. 98.

Nelle proporzioni indicate nell'art. 36 del predetto testo unico, sono concessi assegni vitalizi facoltativi agli impiegati civili e superstiti d'impiegati civili dello Stato cessati dal servizio anteriormente al 1° febbraio 1918 o appartenenti a categorie d'impiegati civili non iscritte all'Opera di previdenza, anche se cessati dopo detta data, purchè ad esse non sia assicurato uno speciale trattamento di quiescenza da apposite disposizioni di legge.

Art. 99.

Dopo prelevato il fabbisogno per gli scopi di cui al precedente articolo, annualmente potrà essere destinata una parte dei proventi della Cassa per la concessione di assegni vitalizi facoltativi a superstiti d'impiegati civili dello Stato iscritti all'Opera di previdenza, non aventi diritto a pensione o ad altro assegno dall'Opera stessa e da altro Ente pubblico, compresi fra le categorie e nelle condizioni indicate nell'art. 37 del testo unico approvato col R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

Art. 100.

Gli assegni vitalizi facoltativi sono concessi dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, in seguito a pubblici concorsi per titoli, su deliberazione del Consiglio permanente di amministrazione, di cui all'art. 38 del predetto testo unico.

Dai detti concorsi sono escluse le categorie descritte all'art. 40 del testo unico predetto.

La decorrenza degli assegni è dal 1° gennaio successivo all'avviso di concorso ed il conferimento ha luogo avendo riguardo alla durata dei servizi, all'entità degli stipendi, alla durata dell'attesa ed alle condizioni economiche e di famiglia dell'aspirante in relazione alla di lui condizione sociale.

Art. 101.

La misura degli assegni vitalizi facoltativi viene determinata dal Consiglio di amministrazione nei limiti indicati nell'art. 39 del testo unico suddetto.

Art. 102.

Pel conferimento degli assegni vitalizi facoltativi la Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degl'Istituti di previdenza indice annualmente pubblici concorsi nel mese di settembre.

L'avviso viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e ne viene data comunicazione ai Ministeri, alle Prefetture, alle Intendenze di finanza, ai Tribunali, alle Direzioni provinciali delle poste e dei servizi elettrici, agli uffici del Genio civile ed ai Provveditorati regionali degli studi.

Esso deve indicare:

a) le categorie di persone ammesse a concorrere;

b) il termine utile per la presentazione delle domande e dei documenti;

c) i documenti da produrre a corredo delle domande.

La domanda, dalla quale deve risultare il preciso domicilio dell'aspirante, deve essere corredata dai seguenti documenti:

1° l'atto di nascita;

2° certificato municipale di data posteriore all'avviso di concorso da rilasciarsi sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, nonchè la professione e la condizione economica dei diversi componenti la famiglia.

Le diverse categorie di concorrenti indicate dagli articoli 36 e 37 del predetto testo unico, oltre i detti due documenti, dovranno produrre quelli, per ciascuna categoria, indicati negli articoli che seguono.

Art. 103.

Gli ex impiegati usciti dal servizio per infermità o per età avanzata senza aver diritto a pensione dovranno produrre:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato municipale indicato al precedente articolo 103;

3° il decreto di cessazione dal servizio ed una dichiarazione della competente amministrazione, dalla quale risultino i motivi del provvedimento, qualora questi non siano indicati nel decreto;

4° il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale conferimento dell'indennità per una volta tanto.

Qualora non fosse stata liquidata l'indennità dalla Corte dei conti, occorre produrre lo stato di servizio dell'impiegato rilasciato dall'Amministrazione centrale, dalla quale egli dipendeva.

Art. 104.

Le vedove dovranno produrre:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato municipale con le notizie richieste al precedente art. 103, anche per i figliuoli non conviventi;

3° l'atto di matrimonio;

4° l'atto di morte del marito;

5° il certificato di conservata vedovanza, di data posteriore al bando di concorso;

6° il decreto o certificato della Corte dei conti relativo all'eventuale liquidazione dell'indennità per una volta tanto, e se questa non fu concessa, un certificato dal quale risulti che non fu pronunziata sentenza definitiva di separazione per colpa delle aspiranti e lo stato di servizio dell'impiegato,

7° gli atti di nascita degli orfani minorenni eventualmente esistenti.

Art. 105.

La prole orfana (orfani ed orfane minorenni o inabili a proficuo lavoro per difetti fisici o mentali, e orfane nubili anche se maggiorenni) dovrà produrre:

1° l'atto di nascita;

2° il certificato municipale indicato nell'art. 103, dal quale risulti specificatamente la professione e la condizione economica e di famiglia di tutti i figliuoli lasciati dall'impiegato;

3° l'atto di matrimonio dei genitori;

4° l'atto di morte del padre;

5° l'atto di morte della madre o, in sua vece, l'attestazione che la madre è passata a nuove nozze;

6° il decreto o i decreti coi quali la Corte dei conti eventualmente liquidò l'indennità o la pensione all'uno o all'altro dei genitori, o all'aspirante. In sostituzione dei decreti potrà prodursi un certificato della Corte stessa e se nessuna pensione o indennità fu liquidata dalla Corte, occorrerà produrre lo stato di servizio dell'impiegato.

Per gli orfani minorenni occorre inoltre il verbale di nomina del tutore.

Le orfane maggiorenni dovranno produrre il certificato di stato libero di data posteriore all'avviso di concorso.

Per gli inabili dovrà inoltre prodursi un certificato del medico comunale dal quale risulti per quale malattia o difetto fisico o mentale l'aspirante sia permanentemente inabile a proficuo lavoro.

Art. 106.

I superstiti d'impiegati civili iscritti all'Opera di previdenza, che possono partecipare ai concorsi per assegni vitalizi facoltativi nella misura e con le modalità indicate nell'art. 37 del predetto testo unico dovranno produrre:

a) se orfane nubili maggiorenni, o orfani inabili a proficuo lavoro, i documenti indicati all'art. 106 del presente regolamento, e far risultare dal certificato municipale di notorietà la loro nullatenenza;

b) se genitori, oltre l'atto di nascita ed il certificato di notorietà, l'atto di matrimonio, l'atto di nascita e di morte dell'iscritto, il decreto o un certificato della Corte dei conti relativo alla liquidazione della pensione o dell'indennità a favore dell'iscritto o eventualmente a favore della vedova ed, in mancanza, lo stato di servizio, ed inoltre un certificato del medico comunale dal quale risulti la malattia o il difetto per il quale l'aspirante sia inabile al lavoro.

Art. 107.

Gli assegni concessi alle vedove, ove queste muoiano o passino ad altre nozze sono riversibili ai rispettivi figli minorenni sino al raggiungimento della maggiore età in base a presentazione, da parte del legale rappresentante di essi, dell'atto di morte della vedova o del nuovo matrimonio da essa contratto.

Quando, per qualsiasi causa, vengano a cessare dalla compartecipazione dell'assegno uno o più orfani, ovvero una o più figlie nubili maggiorenni del comune autore, la loro quota si accresce a favore dei compartecipanti superstiti.

Art. 108.

E' in facoltà dell'Amministrazione di richiedere ai concorrenti, o direttamente alle autorità ed agli uffici competenti, informazioni ed altri documenti oltre quelli indicati agli articoli precedenti.

Art. 109.

Il pagamento degli assegni vitalizi è disposto mediante ruoli e si effettua con norme analoghe a quelle che vigono pel pagamento delle pensioni degli istituti di previdenza, a rate mensili, a cominciare dal giorno 25 del mese cui si riferiscono.

Art. 110.

Quando l'entrata della Cassa sia insufficiente a fronteggiare le spese, tutti indistintamente gli assegni in vigore sono soggetti a proporzionale riduzione.

Non si fanno nuove concessioni fino a che le disponibilità della Cassa non consentano di reintegrare gli assegni nella misura originaria.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 102. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale relativo all'assegnazione di ufficiali del genio militare presso il Ministero dei lavori pubblici per essere impiegati nello studio, nella direzione e nell'assistenza di grandi lavori eseguiti dal genio civile. —** (Gabinetto). — 26 dicembre 1925.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA
ED IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1936, con il quale il Ministero della guerra è autorizzato, a datare dal 1° gennaio 1926, a comandare annualmente a disposizione del Ministero dei lavori pubblici 20 ufficiali del genio di grado non superiore a quello di maggiore per essere impiegati, con funzioni corrispondenti al loro grado, nello studio, nella direzione, e nell'assistenza di grandi lavori eseguiti dal genio civile:

Decretano:

Art. 1.

Gli ufficiali del genio, che in applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1936, possono essere collocati annualmente a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per essere impiegati, con funzioni corrispondenti al loro grado, nello studio, nella direzione e nell'assistenza di grandi lavori eseguiti dal genio civile, dovranno avere ultimato con distinzione i corsi dell'Accademia militare d'artiglieria e genio, od essere in possesso di laurea in ingegneria, ed avere già compiuto, col proprio grado, un biennio almeno di effettivo servizio presso i reparti di truppa dell'arma del genio.

Art. 2.

Il Ministero dei lavori pubblici indicherà entro il mese di novembre di ogni anno, al Ministero della guerra, i lavori nei quali potranno essere impiegati gli ufficiali del genio; indicherà altresì gli uffici del genio civile presso i quali dal 1° gennaio successivo gli ufficiali anzidetti dovranno essere comandati a prestare servizio.

Entro il mese di dicembre il Ministero della guerra comunicherà a quello dei lavori pubblici i nomi degli ufficiali prescelti.

Art. 3

Gli ufficiali comandati a prestare servizio presso gli uffici del genio civile, rimarranno effettivi ai corpi di provenienza a tutti gli effetti amministrativi e matricolari.

Roma, 26 dicembre 1925.

Il Ministro ad interim *per gli affari della guerra*:
MUSSOLINI.

Il Ministro dei lavori pubblici.
GIURIATI.

N. 103. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 2515 - Autorizzazione per l'esecuzione di opere di carattere militare e per la costruzione di edifici pubblici in Cagliari.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 31 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 31, dell'8 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici di concerto con quelli per le finanze e per la guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Ministero dei lavori pubblici, potrà provvedere, coi fondi di cui al R. decreto 11 novembre 1924, n. 1932, alla esecuzione di opere di carattere militare, da determinarsi d'intesa col Ministro per la guerra, fino alla concorrenza di 25 milioni di lire.

Art. 2

Nella tabella annessa al R. decreto 19 marzo 1925, n. 266, sono approvate le seguenti variazioni:

Edifici pubblici governativi nell'Italia Meridionale e Insulare esclusa la Sardegna. — Spese per la esecuzione di opere di carattere militare	+ L.	20,000,000
Edifici pubblici governativi nell'Italia Centrale. — Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare	+ »	5,000,000

Opere pubbliche nella Sardegna. — Fabbricati statali nella provincia di Cagliari	+	L.	3,000,000
	+	L.	28,000,000

Opere pubbliche nella Sardegna. — Opere di irrigazione nella provincia di Cagliari	—	L.	3,000,000
Fondo di riserva per impreviste	—	»	25,000,000
	—	L.	28,000,000

Art. 3.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1925-1926, sono introdotte le seguenti variazioni:

Aumenti:

Cap. n. 118 - *Edifici pubblici governativi nell'Italia Centrale.* — Art. (nuovo) Spesa per l'esecuzione di opere di carattere militare	+	L.	1,000,000
Cap. n. 132 - *Edifici pubblici governativi nell'Italia Meridionale e Insulare esclusa la Sardegna* — Art. 4 (nuovo) Spese per l'esecuzione di opere di carattere militare	+	»	5,000,000
Totale aumento		L.	6,000,000

Diminuzioni:

Cap. n. 139 - *Fondo di riserva per spese impreviste*	L.	6,000,000

Art 4.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI — VOLPI.

N. 104. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 216 — Preferenza ai prodotti delle industrie nazionali negli acquisti da effettuarsi da parte delle amministrazioni dello Stato, degli enti autarchici, o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato. — (Gabinetto). — 7 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro di concerto con i Ministri per l'economia nazionale, per le finanze e per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alle Amministrazioni civili e militari dello Stato, agli Enti autarchici, agli Enti sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè alle aziende annesse o comunque dipendenti dalle Amministrazioni ed Enti predetti, è fatto obbligo di dare la preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, negli acquisti da effettuare sia direttamente sia per conto proprio o per commissione, di materiali, di apparecchi, di macchine e strumenti e di manufatti e prodotti finiti o semi-lavorati di ogni genere, semprechè concorrano le seguenti due condizioni:

1° si tratti di materiali, di apparecchi, di macchine e strumenti, di manufatti e prodotti finiti e semi-lavorati di qualsiasi specie, che l'industria nazionale è in grado di produrre nei limiti di tempo, con le caratteristiche tecniche e con le garanzie, richieste in base a criteri normali, avuto riguardo al genere della fornitura;

2° il prezzo della merce nazionale, di cui trattasi, risulti equo in confronto al prezzo offerto dalla concorrenza estera e in ogni caso non ecceda quest'ultimo prezzo, accresciuto del dazio doganale e delle spese di trasporto a destino di una percentuale superiore al 5 per cento. In casi eccezionali, e previo assenso del Ministro per le finanze d'accordo col Ministro per l'economia nazionale, tale percentuale potrà essere fissata in misura maggiore del 5 per cento e fino al 10 per cento.

Per prodotti delle industrie nazionali si intendono le merci di qualsiasi genere, che siano prodotte in Italia, sia adoperando materie prime o semi-lavorati di produzione italiana, sia adoperando in tutto o in parte materie prime e semi-lavorati di produzione estera, purchè in quest'ultimo caso il prodotto finito presenti un aumento di valore di almeno il 60 per cento in confronto al valore delle materie prime e dei semi-lavorati di produzione estera adoperati per la fabbricazione di esso.

Art. 2.

I funzionari dello Stato o degli Enti autarchici o sottoposti alla tutela o vigilanza dello Stato, nonchè i capi delle aziende annesse o dipendenti, che contravvengono o contribuiscano a contravvenire all'obbligo, di cui all'art. 1, sono passibili delle sanzioni previste dagli ordinamenti delle rispettive Amministrazioni per gravissime negligenze in servizio, senza pregiudizio delle eventuali maggiori sanzioni per responsabilità diverse.

I Consigli di amministrazione delle aziende di cui sopra possono essere sciolti, e per ciascun componente di essi può essere vietata, per tre anni, la rinnovazione della nomina. Lo scioglimento è pronunciato dal Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente.

Art. 3.

Entro il 30 giugno 1926 saranno resi tecnicamente uniformi, ai fini del presente decreto, i capitolati delle Amministrazioni e degli Enti indicati nell'art. 1, sul parere tecnico di una Commissione scelta nel seno del Comitato generale per la unificazione della industria meccanica ed in cui saranno rappresentate le Amministrazioni pubbliche più interessate.

Art. 4.

Sono abrogate le disposizioni riguardanti le forme di preferenza finora accordate, negli acquisti di pubbliche Amministrazioni, all'industria nazionale ed è parimenti abrogata ogni disposizione contraria a quelle del presente decreto.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per le finanze, potranno essere emanate le norme occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto, senza che occorra apposita disposizione estensiva, sarà applicato alle Colonie.

Art. 6.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Primo Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Belluzzo — Volpi — Lanza di Scalea.

N. 105. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 195 Abolizione dei consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari.** — (Gabinetto). — 10 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, che approva il regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visto il R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419, che approva il regolamento pel servizio del materiale di artiglieria;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2240, recante le nuove disposizioni sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e il relativo regolamento approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 287;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 2253, relativo al decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

A decorrere dal 1° luglio 1926, tutti i Consigli di amministrazione dei corpi, istituti e stabilimenti militari, nessuno escluso, saranno soppressi e la gestione dei fondi e dei materiali pel servizio dell'Esercito sarà affidata ad agenti singoli ed a consegnatari responsabili.

Art. 2.

Il comandante o direttore ha l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa del corpo, istituto o stabilimento militare da lui dipendente e può, sempre quando lo creda, intervenire negli atti relativi a tale gestione, provvedendo, ove occorra, sotto la sua personale responsabilità.

Salve le eccezioni che saranno stabilite dai vari regolamenti, la gestione amministrativa di ciascun corpo, istituto e stabilimento militare sarà esercitata dall'ufficiale, per anzianità o per grado, immediatamente inferiore al comandante o direttore, coadiuvato da un ufficio di amministrazione da lui dipendente.

La composizione dell'ufficio di amministrazione, le sue attribuzioni e quelle dell'ufficiale che esercita la gestione, nonchè del direttore dei conti, la designazione e le attribuzioni dei consegnatari degli Enti militari, la natura ed i limiti delle responsabilità del predetto ufficiale, del capo dell'ufficio di amministrazione, delle persone addette all'ufficio medesimo, o da esso dipendenti, del direttore dei conti, nonchè dei consegnatari, saranno determinati dai vari regolamenti.

Art. 3.

La gestione dei beni costituenti legati, fondazioni o donazioni a favore del Regio esercito, la quale deve essere tenuta distinta da quella dei fondi del bilancio dello Stato, continuerà ad essere affidata all'Ente indicato nelle rispettive tavole di fondazione.

Se le tavole di fondazione indicano, per la gestione predetta, il Consiglio di amministrazione di un corpo, istituto o stabilimento militare, si provvede a termini del successivo art. 4.

Art. 4.

Le dichiarazioni di provenienza dal servizio delle infermità di guerra, le dichiarazioni relative alle cause delle perdite ed avarie, la valutazione dei quadrupedi perduti, le dichiarazioni di fuori servizio e fuori uso di materiali ed eventualmente altre speciali attribuzioni, attualmente esercitate dai Consigli di amministrazione, potranno dai vari regolamenti essere devolute a speciali apposite Commissioni da nominarsi dal comandante o direttore, secondo che sarà stabilito dai regolamenti stessi.

Art. 5.

Il direttore dei conti, quando riconosca che nella determinazione adottata o nella disposizione impartita dal comandante o direttore, dall'ufficiale che esercita la gestione o dal capo dell'ufficio d'amministrazione, sussiste qualsiasi motivo d'irregolarità, deve farne oggetto di rilievo scritto, presentandolo al capo dell'ufficio d'amministrazione.

Questi, se trattasi di determinazione adottata o di disposizione impartita da lui personalmente, ove giudichi non fondato il rilievo o, comunque, necessario che la determinazione o la disposizione abbia corso, ne dà ordine scritto al direttore dei conti, il quale deve eseguirlo.

Quando invece si tratta di determinazione adottata o di disposizione impartita dal comandante o direttore o dall'ufficiale che esercita la gestione, il capo dell'ufficio di amministrazione trasmette il rilievo scritto del direttore dei conti per gli effetti di cui al precedente comma, all'ufficiale che esercita la gestione, il quale a sua volta lo rimette al comandante o direttore ove si tratti di determinazione adottata o di disposizione emanata dal medesimo.

Art. 6.

Con decreto Reale, da emanarsi su proposta del Ministro per la guerra di concerto con quello per le finanze, sentito il Consiglio di Stato, saranno introdotte nel regolamento, per l'esecuzione della legge 17 luglio 1910, n. 511, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, e negli altri regolamenti relativi ai vari servizi interessati, le modificazioni conseguenti dalle disposizioni del presente decreto e saranno emanate tutte le altre norme di coordinamento, completamento ed esecutive in dipendenza del decreto stesso.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1926 e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 106. — DISPOSIZIONI VARIE — STATO DEGLI UFFICIALI. — R. decreto-legge n. 136 - Provvedimenti relativi al mantenimento in servizio degli ufficiali invalidi di guerra. — (Gabinetto). — 10 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 34, dell'11 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra;

Visto il decreto Luogotenenziale 27 marzo 1919, n. 573, che apporta modificazioni alla legge predetta;

Visto il decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, riguardante il mantenimento e la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Visto il testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi per il R. esercito, approvato con R. decreto 14 luglio 1898, n. 380, e successive modificazioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per le colonie:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La facoltà del Ministro per la guerra, di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, di tener conto delle domande di mantenimento in servizio presentate da ufficiali invalidi di guerra dopo decorsi i termini stabiliti nell'articolo stesso, potrà, nel caso in cui sia già intervenuto il collocamento a riposo, essere esercitata — mediante l'effettiva determinazione del Ministro di mantenere in servizio l'ufficiale — soltanto entro il periodo di tre anni dalla data del collocamento a riposo stesso.

Art. 2.

Gli ufficiali che, avendone presentato domanda dopo decorsi i termini stabiliti dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, saranno tuttavia mantenuti in servizio in base alla facoltà di cui al precedente art. 1, non avranno diritto, per il periodo di tempo anteriore alla data del decreto di revoca del collocamento a riposo agli effetti del mantenimento in servizio, se non alla pensione od all'assegno privilegiato di guerra, decorrente in ogni caso dalla data dalla quale avrebbe dovuto decorrere se la revoca ed il mantenimento predetti non fossero intervenuti

Resta esclusa quindi per detto periodo ogni corresponsione di assegni di effettività di servizio, i quali peraltro, ai fini della eventuale pensione definitiva di riposo, si considereranno come percepiti.

Rimangono beninteso definitivamente acquisiti all'ufficiale invalido di guerra gli assegni di licenza di convalescenza percepiti in attesa del collocamento a riposo, non oltre però la data di entrata in vigore del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, nonchè gli assegni percepiti dopo il collocamento a riposo per servizi, anche civili, prestati in altre Amministrazioni dello Stato.

Art. 3.

Fino a tre mesi dalla pubblicazione del presente decreto il Ministro per la guerra ha facoltà di accogliere domande di mantenimento in servizio presentate fuori termine, anche se alla data di presentazione della domanda fossero già trascorsi più di tre anni dal collocamento a riposo, ferme s'intende anche in tal caso le disposizioni del precedente art. 2.

Le stesse disposizioni dell'art. 2 si applicano anche per gli ufficiali per i quali in data non anteriore al 1° maggio 1925 sia già intervenuta la revoca del collocamento a riposo agli effetti del mantenimento in servizio in base a domande presentate dopo decorsi i termini di cui all'art. 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, non facendosi però luogo, in ogni caso, ad addebito degli assegni del grado da essi eventualmente percepiti.

Art. 4

Qualora la domanda di mantenimento in servizio sia stata presentata dall'ufficiale nei termini stabiliti dall'art. 9 del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, il provvedimento di mantenimento, in qualunque tempo intervenga, retroagisce alla data del collocamento a riposo anche agli effetti del diritto agli assegni di effettività di servizio.

Art. 5.

Il Ministro per la guerra ha sempre facoltà di disporre, a suo insindacabile giudizio, il collocamento a riposo degli ufficiali comunque mantenuti in servizio, che, previo parere del Collegio medico superiore, siano riconosciuti non più idonei ad esercitare tutte le funzioni inerenti al proprio grado nell'arma o nel corpo, cui essi appartengono.

All'atto del collocamento a riposo gli ufficiali predetti avranno diritto al trattamento stabilito dall'art. 22 del Regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — DI SCALEA.

N. 107. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 196 - Coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 14 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato;

Considerata l'opportunità di utilizzare l'organizzazione logistica amministrativa delle forze armate dello Stato nel comune interesse delle forze medesime e di unificare i criteri economici e tecnici da osservarsi per le provviste dei generi occorrenti ai servizi di vettovagliamento, vestiario, equipaggiamento, giacitura ed affini;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Primo Ministro Capo del Governo e Ministro Segretario di Stato per la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto coi Ministri per le finanze, per l'interno, per la giustizia, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli acquisti dei vari generi di impiego comune, per il vettovagliamento, il vestiario, l'equipaggiamento, la giacitura, il riscaldamento ed i vari servizi affini delle forze armate dello Stato (Esercito, Marina, Aeronautica, Guardia di finanza, Capitanerie di porto, Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, agenti carcerari, Corpo delle foreste ed altri corpi analoghi) sono effettuati, per tutte le Amministrazioni, da quella per la quale il consumo dei singoli generi ascende a quantità più considerevoli.

Una Commissione di acquisti, costituita presso il Ministero della guerra, e composta di rappresentanti delle varie forze armate, e di un rappresentante del Ministero delle finanze, determina annualmente, o a periodi più brevi, la qualità dei generi, la quantità complessiva, il relativo frazionamento in rate per la consegna, i luoghi in cui la consegna stessa deve essere effettuata e distribuita.

La nomina dei componenti la Commissione è fatta per decreto Reale, su proposta dei Ministri interessati.

Art. 2.

La Commissione di cui al precedente art. 1 designa l'Amministrazione che, per le singole provviste, debba procedere alle gare e trattative occorrenti e alla stipulazione del contratto.

Il contratto di regola sarà unico, col solo intervento dell'Amministrazione appaltante, ma potrà anche essere ripartito, qualora risulti più opportuno, in atti separati per ciascuna delle Amministrazioni interessate.

Nei casi in cui venga stipulato un contratto unico, la Commissione predetta può stabilire modalità speciali, da inserirsi nei capitolati, affinchè le Amministrazioni interessate, che non intervengano direttamente nella esecuzione della fornitura, possano partecipare ai collaudi e al ricevimento dei generi.

Saranno sottoposti alla Commissione predetta, per il parere, i tipi ed i capitolati d'oneri, generali e speciali, preparati dalle Amministrazioni designate per le provviste di generi d'impiego comune.

Art. 3.

Salve le disposizioni dei precedenti articoli, l'Amministrazione incaricata dell'acquisto determina, con piena libertà di azione, entro il limite delle vigenti leggi, il momento, il mercato, il prezzo e le modalità di acquisto.

In caso di urgenza, ogni Amministrazione potrà provvedere direttamente all'acquisto dei generi nella misura ritenuta necessaria, prendendo accordi con quella che sia eventualmente già stata designata per l'approvvigionamento comune dei medesimi generi, e dandone avviso alla Commissione di acquisti.

Art. 4.

Quando venga stipulato contratto unico, ai sensi del precedente art. 2, dal quale, però, risultino distintamente la quantità di spettanza delle singole Amministrazioni, ciascuna di esse assumerà sul proprio bilancio l'impegno della spesa relativa, e provvederà a suo tempo ai corrispondenti pagamenti, in base a liquidazioni effettuate dall'Amministrazione appaltante.

Art. 5

Per i materiali e i generi appartenenti ad una Amministrazione militare, che vengano eventualmente ceduti ad altra, saranno eseguiti da quella ricevente preventivi versamenti, con imputazione al bilancio dell'entrata, salvo conguaglio, dell'importo di detti materiali e generi, e le somme corrispondenti verranno riassegnate, con decreto del Ministro per le finanze, ai capitoli del bilancio dell'Amministrazione cedente.

Art. 6.

La stipulazione e la vigilanza sulla esecuzione dei contratti relativi a generi d'impiego comune, non avocati a sè direttamente dalle Amministrazioni centrali saranno, a seconda della competenza territoriale, devolute alle direzioni ed agli altri organi locali delle varie forze armate.

Nei limiti territoriali, e nella misura stabilita di accordo fra i Ministeri interessati, detti organi locali di ogni Amministrazione designata potranno, quando trattisi di genere di interesse comune, disimpegnare le proprie funzioni anche per gli Enti delle altre Amministrazioni dislocate nella zona stabilita. A tale uopo potranno corrispondere con le altre Amministrazioni centrali e ricevere dalle medesime le necessarie anticipazioni di fondi.

Art. 7.

Gli stabilimenti e i magazzini di commissariato delle forze armate, pure rimanendo sotto la piena giurisdizione dell'Amministrazione da cui dipendono, dovranno, nella massima misura possibile, essere utilizzate per corpi, reparti e servizi di ogni altra forza esistente nel territorio. Terranno all'uopo gestioni distinte, secondo i bilanci ai quali debbono far carico le relative spese.

Ciascun Ministero provvederà per questa utilizzazione comune, nei riguardi degli organi dipendenti, tenute presenti le indicazioni che saranno formulate dalla Commissione di cui al precedente art. 1, la quale presenterà, altresì, ai rispettivi Ministeri le proposte di semplificazione negli accennati servizi di tutti i corpi armati, che potranno derivare dall'applicazione del presente decreto.

Art. 8.

Per i generi alimentari e i materiali di vestiario, equipaggiamento ed affini che saranno determinati sentita la Commissione di cui all'art. 1 del presente decreto, siederà in Roma una Commissione pei collaudi in appello, da nominarsi con decreto Reale, e composta di funzionari tecnici delle varie Amministrazioni e di rappresentanti delle forze armate.

La Commissione potrà, ove creda, sentire il parere di tecnici designati dai fornitori ed autorizzati dall'Amministrazione appaltante.

Art. 9.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

N. 108. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Sostituzione di un componente la commissione incaricata dell'esame delle domande dei concorrenti all'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto). — 5 febbraio 1926.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre e 16 novembre 1925, n. 1837 e 2182, coi quali viene autorizzato un concorso per titoli per una ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1925, n. 29 (registrato alla Corte dei conti addì 21 dicembre 1925, reg. 310, foglio n. 93) che bandisce il concorso e nomina la Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti;

Decreta:

Articolo unico.

Il direttore capo divisione comm. dott. Lapo LAPPONI cessa di far parte della Commissione nominata con l'art. 5 del citato decreto ministeriale 18 dicembre 1925 per l'esame delle domande dei concorrenti all'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria, ed è sostituito in tale incarico dal direttore capo divisione grand. uff. Annibale CERESA.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, lì 5 febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 109. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 147 - Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26.** — (Ragioneria centrale). — 7 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 21 dicembre 1924, n. 2084;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma per ciascuno di essi indicata:

Cap. n. 3 - Competenze al personale operaio, ecc.	L.	236,700
Cap. n. 29 - Istituto geografico militare, ecc.	»	171,500
Cap. n. 33 - Corredo alle truppe, ecc. . .	»	318,400
Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	122,300
Cap. n. 36 - Casermaggio, ecc.	»	123,700
Cap. n. 39 - Allestimento, ecc.	»	7,085,900
Cap. n. 40 - Spese per manutenzione, ecc.	»	485,800
Cap. n. 41 - Lavori di mantenimento, ecc.	»	342,500
Cap. n. 42 - Spese per il funzionamento, ecc.	»	102,600
In totale	L.	8,989,400

Questo decreto andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 110. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 148 - Variazioni apportate allo stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26.** — (Ragioneria centrale). — 7 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 35, del 12 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 14 maggio 1925, n. 618;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per la guerra;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra, per l'esercizio finanziario 1925 26, sono introdotte le seguenti variazioni:

a) *In aumento*:

Cap. n. 70 Provvista e allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni, ecc.	L. 9,300,000

In diminuzione:

Cap. n. 71 Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, ecc. . . . . L. 9,300,000

b) La denominazione del cap. n. 43 è modificata nel modo seguente: « Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra. Assegni a personali tecnici destinati al servizio chimico militare ».

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlameto per la conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo, disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 111. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — R. decreto-legge n. 197 - Modificazione dell'art. 22 del R. decreto-legge n. 494 del 6 aprile 1919 e dell'art. 21 del R. decreto-legge n. 1802 del 2 ottobre 1919 riguardanti il riordinamento dell'arma dei carabinieri reali. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 7 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il decreto-legge 6 aprile 1919, n. 494, riguardante provvedimenti per l'arma dei carabinieri Reali;

Visto il R. decreto 2 ottobre 1919, n. 1802, riguardante il riordinamento dell'arma dei carabinieri Reali;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra di concerto con il Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Nell'ultimo capoverso dell'art. 22 del decreto-legge n. 494 del 6 aprile 1919 e nel primo comma dell'art. 21 del R. decreto-legge n 1802 del 2 ottobre 1919 alle parole « di M. T. » vengono sostituite le parole « delle categorie in congedo ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 112. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto-legge n. 198 – Rappresentante del Ministero della guerra nel Comitato superiore per le assegnazioni di immobili a servizi governativi.** — (Gabinetto). — 7 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 luglio 1925, n. 1117, col quale venne istituito un Comitato superiore per le decisioni relative all'assegnazione di locali, fabbricati, aree occorrenti a tutti i servizi governativi;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1935, che ha soppresso a datare dal 1° gennaio 1926 la Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare;

Considerata l'opportunità, in seguito alla cessazione, per effetto del citato R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1935, della carica di direttore superiore delle costruzioni del Genio militare, che a far parte del suindicato Comitato superiore sia chiamato, per l'Amministrazione della guerra, in sostituzione del direttore superiore predetto, l'ufficiale generale che ricopre la carica di direttore generale del Genio presso l'Amministrazione centrale;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Con effetto dal 1° gennaio 1926 la lettera *b*) dell'art. 1 del R. decreto 5 luglio 1925, n. 1117, è modificata come segue:

« *b*) l'ufficiale generale direttore generale del Genio militare per l'Amministrazione della guerra ».

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 113. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Relazione e R. decreto n. 202 – Provvedimenti delle amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e della R. guardia di finanza.** — (Gabinetto). — 9 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

Relazione di S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, a S. M. il Re, in udienza del 9 febbraio 1926, sul decreto concernente i provvedimenti delle Amministrazioni militari in caso di accoglimento di ricorsi al Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, e in via straordinaria al Re, prodotti da ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

SIRE,

L'annullamento di un provvedimento amministrativo, pronunziato per illegittimità dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o a seguito di ricorso straordinario al Re, mette colui che deve giovarsi della pronunzia nella condizione in cui si sarebbe trovato se il provvedimento annullato non fosse intervenuto. L'Amministrazione da parte sua può procedere ad un riesame dell'affare ed adottare un nuovo provvedimento, eliminando i vizi riscontrati in quello annullato. Così che, quando il nuovo provvedimento sia confermativo del precedente, il pronunciato annullamento non dovrebbe produrre nessuna conseguenza pratica nei rapporti dell'interessato, la cui pretesa alla legittimità dell'atto si esaurisce tutta nella convalidazione del provvedimento, ogni conseguenza patrimoniale dell'annullamento dovendo intendersi condizionata all'ipotesi che il provvedimento amministrativo regolarmente deliberato a seguito dell'annullamento, non disponga in conformità di quello annullato.

Ora avviene che, con l'annullamento di un provvedimento che abbia disposto la cessazione dal servizio permanente di un ufficiale, l'Amministrazione, anche per poter portare a termine la nuova procedura, reintegra frattanto l'ufficiale, mettendolo nella posizione in cui egli era al momento in cui si deliberava il provvedimento annullato.

Si vede subito a quale ingiustizia ed a quali gravi inconvenienti dia luogo questo stato di cose qualora il nuovo provvedimento, pur correggendo i vizi, spesso di pura forma, che dettero luogo all'annullamento del precedente, lo confermi nella disposizione.

Avviene spesso che si debbano rinnovare procedure disciplinari ovvero giudizi di avanzamento che, sopra tutto pei gradi più elevati della gerarchia militare, richiedono vari mesi di tempo, non riuscendo sempre agevole convocare le Commissioni superiori di avanzamento. Intanto l'interessato riammesso in servizio permanente riesce a conseguire stipendi ed indennità arretrati per somme tal volta assai rilevanti e, fino a quando non intervenga nei suoi riguardi un nuovo provvedimento, continua a percepire gli assegni spettantigli, il più delle volte senza prestare di fatto servizio alcuno, perchè sarebbe, per ovvie ragioni, inopportuno impiegare in servizi delicati e talora molto elevati, ufficiali già eliminati e la cui eliminazione sia per essere confermata da un nuovo provvedimento.

Questo stato di cose è chiaro che incoraggi lo spirito di litigiosità e si risolva spesso in lucro, che cagiona un carico non indifferente allo Stato ed offende giustizia ed equità ed il decoro stesso del grado.

Occorre perciò con opportuna disposizione legislativa specificare che l'annullamento per illegittimità di un provvedimento di cessazione dal servizio permanente di un ufficiale cagioni la reintegrazione dell'ufficiale stesso, solo a condizione che il nuovo provvedimento, deliberato a seguito dell'annullamento, riesca favorevole all'interessato. Nel caso che invece sia confermativo, il così detto diritto alla legittimità degli atti della pubblica amministrazione si consuma nella pronunzia di annullamento, che ha dato luogo alla correzione del vizio di legittimità.

Naturalmente se il nuovo provvedimento sia favorevole all'interessato o comunque modifichi quello annullato, esso produrrà i suoi effetti fin dal momento a cui si riferiva il provvedimento annullato, col diritto ad ottenere il pagamento degli assegni arretrati come se fossero maturati col nuovo provvedimento e con la reintegrazione dell'interessato in tutte le sue condizioni di carriera, nei limiti delle possibilità e cioè, per esempio che le promozioni deliberate successivamente, se possono dare all'Amministrazione la facoltà di retrodatarne gli effetti ai fini dell'anzianità, non costituiscano titolo per la pretesa dei maggiori assegni

Per disciplinare in conformità di quanto è stato detto le conseguenze dell'annullamento di un provvedimento che sia stato confermato dal nuovo che ne ha corretto i vizi di illegittimità, provvede l'unito schema di decreto che mi onoro di sottoporre alla sanzione di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti gli articoli 16, 29 e 30 del R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054, col quale fu approvato il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924, n. 1055, col quale fu approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico suddetto;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'ufficiale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica o della Regia guardia di finanza, nei cui riguardo sia intervenuto un provvedimento di cessazione dal servizio permanente, che venga annullato dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale o in accoglimento di ricorso al Re, rimane nella posizione in cui fu costituito dal detto provvedimento fino a quando non siano esauriti le procedure e i giudizi da rinnovarsi in seguito all'annullamento e il nuovo provvedimento che disponga non diversamente da quello annullato sostituisce il precedente a tutti gli effetti con la medesima decorrenza.

Per la rinnovazione delle procedure o dei giudizi l'ufficiale sarà considerato come dipendente dalle autorità gerarchiche da cui dipendeva quando ebbero a svolgersi i procedimenti amministrativi che portarono all'atto annullato.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 114. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Cessione di pubblicazioni militari antiche alla biblioteca del Museo Nazionale di Castel S. Angelo.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 10 febbraio 1926.

Allo scopo di riunire nella costituenda biblioteca del Museo Nazionale di Castel S. Angelo le edizioni antiche e rare riferentisi ad argomenti militari generali ed a questioni concernenti, in particolar modo, la fortificazione e l'artiglieria, anteriormente al 1861 (adozione delle prime artiglierie rigate ed a retrocarica), si dispone che i comandi, corpi, uffici, biblioteche ed enti vari in possesso di pubblicazioni o di opere di quell'epoca, ne facciano compilare un elenco, indicando il titolo dell'opera, il nome dell'autore e la data di pubblicazione, quando possibile. I predetti elenchi dovranno pervenire, non oltre il 31 marzo, allo Stato Maggiore del Regio Esercito, Ufficio storico.

Quest'ultimo, previo esame degli elenchi, darà le disposizioni esecutive, per l'affluenza dei libri alla biblioteca del Museo Nazionale.

Le pubblicazioni cedute saranno regolarmente assunte in carico dalla direzione della biblioteca del Museo Nazionale la quale ne darà quietanza agli enti cedenti e ne pubblicherà l'elenco per uso degli studiosi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 115. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto-legge n. 206 - Provvedimenti economici a favore degli ufficiali e dei sottufficiali del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica e delle altre forze armate dello Stato.** — (Gabinetto). — 10 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 17 ottobre 1881, n. 435, che istituisce la posizione ausiliaria per gli ufficiali del Regio esercito;

Visto il R. decreto-legge 2 aprile 1925, n. 383, che costituisce un corpo di agenti di pubblica sicurezza;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le finanze e per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'indennità militare agli ufficiali, di cui all'art. 171 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, è stabilita nella misura annua seguente:

Sottotenente e gradi corrispondenti, L. 2400;

Tenente e gradi corrispondenti, L. 2600;

Capitano e gradi corrispondenti, L. 3700;

Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti, L. 4700;

Tenente colonnello e gradi corrispondenti, L. 5200;

Colonnello e gradi corrispondenti, L. 5700;

Generale di brigata, maggior generale e gradi corrispondenti, L. 6200;

Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti, L. 6700;

Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, L. 7200;

Generale d'armata e gradi corrispondenti, L. 9000;

Generale d'esercito e gradi corrispondenti, L. 12,000;

Maresciallo d'Italia e gradi corrispondenti, L. 20,000.

L'aumento alla indennità militare per gli ufficiali con famiglia, di cui all'ultimo comma dell'articolo predetto, è portato a L. 2100.

Art. 2.

L'indennità militare ai sottufficiali, di cui all'art. 172 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è stabilita nella misura annua seguente:

Sergente, vice brigadiere, e gradi corrispondenti, L. 360;

Sergente maggiore, brigadiere e gradi corrispondenti, L. 540;

Maresciallo e maresciallo d'alloggio dei tre gradi e gradi corrispondenti, L. 630.

L'aumento alla indennità militare ai sottufficiali con famiglia, di cui al penultimo comma dell'articolo predetto, è portato a L. 1700 annue per i sottufficiali provvisti di alloggio in natura; a L. 2500 per quelli obbligati ad alloggiare in edifici militari per ragioni di custodia o per altre riconosciute esigenze di servizio, ed a L. 2800 per quelli non provvisti di alloggio.

Art. 3.

La riduzione dell'indennità militare per gli ufficiali provvisti di alloggio in natura, di cui all'art. 173 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è stabilita nella misura annua seguente:

Sottotenente e gradi corrispondenti, L. 580;

Tenente e gradi corrispondenti, L. 620;

Capitano e gradi corrispondenti, L. 890;

Maggiore, primo capitano e gradi corrispondenti, L. 1120;

Tenente colonnello e gradi corrispondenti, L. 1250;

Colonnello e gradi corrispondenti, L. 1330;

Generale di brigata, maggior generale e gradi corrispondenti, L. 1470;

Generale di divisione, tenente generale e gradi corrispondenti, L. 1560;

Generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti, L. 1700;

Generale d'armata e gradi corrispondenti e superiori, L. 2150.

Art. 4.

Agli ufficiali in posizione ausiliaria dei gradi sottoindicati e gradi corrispondenti spettano i seguenti assegni:

1° l'assegno provvisorio di pensione liquidato a senso delle vigenti disposizioni delle leggi sulle pensioni;

2° un'indennità annua di:

L. 1000 pei tenenti;
» 1500 pei capitani;
» 2000 pei maggiori e primi capitani;
» 2000 pei tenenti colonnelli;
» 4000 pei colonnelli;
» 4500 pei generali di brigata e pei maggiori generali;
» 5000 pei generali di divisione e tenenti generali;
» 6000 pei generali di corpo d'armata;
» 8000 pei generali d'armata.

Art. 5.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli hanno effetto dal 1° marzo 1926, rimanendo ferme tutte le altre, relative all'indennità militare, in vigore alla stessa data.

Disposizioni transitorie.

Art. 7.

Nella prima attuazione della nuova legge sull'ordinamento del Regio esercito, il Ministro per la guerra potrà concedere, previo concerto con quello per le finanze, agli ufficiali del Regio esercito, aventi famiglia convivente ed a carico, nei trasferimenti di sede disposti dall'Amministrazione per ragioni di servizio, e non su domanda, un supplemento alle ordinarie indennità, non superiore ad una mensilità di stipendio escluso il supplemento di servizio attivo, se lo stipendio non superi l'importo di L. 1000 mensili, con la riduzione a metà per la parte eccedente le L. 1000 per gli stipendi di maggiore importo.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

NORME ESECUTIVE.

A decorrere dal 1° marzo p. v. l'indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito sarà corrisposta nella misura fissata dal R. decreto-legge 10 febbraio 1926, n. 206, sopraripportato, in sostituzione di quella attualmente in vigore.

Dalla stessa data sarà corrisposta dai distretti la indennità di servizio ausiliario nella misura fissata dal citato Regio decreto-legge, in sostituzione di quella ora in vigore.

Le norme che regolano il pagamento dell'indennità militare e di quella di servizio ausiliario rimangono invariate.

Le disposizioni, di cui all'art. 7 del decreto soprariportato, riguardante il supplemento alle ordinarie indennità di trasferimento potrà essere applicata soltanto dopo che sarà stata pubblicata la nuova legge nell'ordinamento del Regio esercito.

Per ottenere tale supplemento, gli ufficiali, aventi famiglia convivente ed a carico, che *non* siano stati trasferiti *a loro domanda*, potranno rivolgere apposita istanza al comandante del corpo d'armata da cui dipendono, il quale provvederà secondo le norme che saranno a suo tempo impartite dal Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 116. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta complementare sul reddito.** — (Ragioneria centrale). — 18 febbraio 1926.

Con riferimento alla circolare 303 del *giornale militare* 1925, si rammenta che tutti i funzionari civili e militari possessori di redditi di categoria *D* superiori a L. 25,000 sono tenuti a presentare direttamente all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui giurisdizione si trovano, la dichiarazione del reddito, agli effetti dell'applicazione della imposta complementare.

L'indicazione dell'esistenza di tale obbligo è data dal fatto che le casse paganti non hanno operato sugli assegni mensili la ritenuta del 0.35 %, dovuta dai possessori di redditi non superiori a L. 25,000.

In conseguenza, tutti i personali che si trovino a riscuotere i loro assegni senza la predetta ritenuta del 0.35 %, hanno l'obbligo e l'interesse di fare la prescritta dichiarazione — semprechè, beninteso, non trattisi di stipendi inferiori alle L. 6,000 — con avvertenza che, in difetto, gli uffici delle imposte saranno tenuti, entro brevissimo termine, a provvedere di loro iniziativa.

Intanto, per dar modo agli uffici finanziari di accertare l'esatta osservanza delle disposizioni di legge, si dispone che tutti gli uffici, enti, stabilimenti ed istituti che provvedono al pagamento degli stipendi e degli assegni compilino e comunichino al competente ufficio delle imposte, un elenco nominativo dei funzionari civili e militari non assoggettati alla ripetuta ritenuta del 0.35 %, e, come tali, aventi l'obbligo della diretta denuncia dei loro redditi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 117. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Tasse di bollo sulle note di riparazioni alle calzature, corredo, bardature.** — (Ragioneria centrale). — 18 febbraio 1926.

Si porta a conoscenza di tutti i corpi, istituti e stabilimenti militari che il Ministero delle finanze ha testè stabilito che le note di riparazioni alle calzature, al corredo, alle bardature, alle buffetterie, ecc. nonchè i conti per somministrazioni di qualsiasi genere che, al pari delle note suddette, portino il visto o benestare apposto dai funzionari dell'amministrazione incaricati di constatarne la regolarità, vadano esenti dalla tassa di atto di L. 2, prescritta dall'articolo 27 della tariffa *A*, annessa alla legge 30 dicembre 1923, n. 3268, nel solo caso che l'ammontare delle note e dei conti in questione sia inferiore alle L. 100.

Si invitano, pertanto tutte le Amministrazioni militari che fanno pagamenti del genere a curare l'osservanza della nuova disposizione tenendo presente che nulla resta innovato per quanto concerne la tassa ordinaria di bollo la quale a norma dell'art. 52 della citata tariffa *A*, è sempre dovuta se la nota o il conto superi l'importo di L. 1.

Resta abrogata la circolare 6 marzo 1924, n. 165, inserita nella dispensa n. 11 del *giornale militare* dello stesso anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 118. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Note caratteristiche e avanzamento del personale dei CC. RR. in servizio presso enti della R. Aeronautica.** — (Direzione generale personale ufficiali - Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 febbraio 1926.

Le note caratteristiche e l'avanzamento del personale dei carabinieri reali in servizio presso enti della Regia aeronautica sono regolati come segue:

UFFICIALI.

Note caratteristiche.

Per l'ufficiale superiore dell'arma dei CC. RR., addetto al Ministero dell'aeronautica: *rapporto personale* compilato dal sottosegretario di Stato della Regia aeronautica, da inoltrare al Comando generale dell'arma.

Per gli altri ufficiali: l'ufficiale superiore addetto al Ministero dell'aeronautica compila le *note caratteristiche*, dopo aver preso visione di un rapporto personale (da allegarsi al libretto), rilasciato dal comandante dell'unità della R. A. presso cui l'ufficiale presta eventuale servizio isolato. Le note sono poi inoltrate al Comando dell'arma, per la revisione del comandante di legione e (per i capitani) del comandante di gruppo, competenti per territorio.

Avanzamento.

La Commissione d'avanzamento di 1° grado per l'ufficiale superiore addetto al Ministero d'aeronautica è composta da: Comandante legione territoriale CC. RR. di Roma, Comandante 5° gruppo legioni CC. RR, Comandante in 2ª dell'arma.

La Commissione d'avanzamento di 1° grado per gli altri ufficiali è costituita dalle autorità stesse che concorrono alla formazione delle *note caratteristiche*.

SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E CARABINIERI.

Note caratteristiche.

Saranno compilate in base alle disposizioni contenute nella circolare 461 *giornale militare* 1923, tabelle *H* ed *I* (personale «in posizione di servizio speciale non contemplata fra quelle sovraccennate»).

L'ufficiale superiore addetto al Ministero dell'aeronautica inoltrerà i documenti al Comando generale. Per i sottufficiali che si trovano in una residenza dove non vi sia un ufficiale dell'arma addetto alla R. A., verrà redatto un rapporto personale per cura del comandante dell'unità della R. A. da cui essi dipendono; rapporto che sarà inoltrato all'ufficiale superiore dei CC. RR. addetto al Ministero dell'aeronautica.

Avanzamento.

La Commissione di avanzamento di 1° grado per i sottufficiali è costituita dalle autorità stesse che concorrono alla formazione delle note caratteristiche.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 119. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premi per lavori su temi militari tra ufficiali in servizio attivo permanente.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 18 febbraio 1926.

I concorsi a premi per istudi e monografie di argomento militare, di cui la circolare 494 *giornale militare* anno 1922, si svolgeranno, nel 1926, con le modalità qui di seguito esposte.

1. Vengono aperti due concorsi a premi, uno tra ufficiali superiori, l'altro tra ufficiali inferiori del R. Esercito, presso ciascuno degli enti sottoindicati:

a) Presso i comandi dei corpi d'armata territoriali, per tutti i comandi, riparti, uffici, servizi, stabilimenti e scuole militari dipendenti, ad eccezione delle scuole ed uffici centrali indicati successivamente,

b) presso il comando delle scuole centrali, per tutte le scuole e collegi militari (personale permanente delle varie scuole ed ufficiali della scuola di guerra), escluse le scuole allievi ufficiali di corpo d'armata;

c) presso il Ministero della guerra (Stato Maggiore del R. Esercito), per tutte le direzioni ed uffici del Ministero (compresi la segreteria del consiglio dell'Esercito, gli uffici dei generali a disposizione per le varie armi, le direzioni superiori delle costruzioni d'artiglieria e del genio) e per i comandi dei presidi militari del Dodecanneso.

2. Termine utile per la presentazione dei lavori sarà il 30 giugno 1926.

3. Ciascun concorrente potrà presentare un solo lavoro, svolgendo un tema di libera scelta, purchè di soggetto militare.

4. I lavori dovranno avere carattere di composizione monografica o anche di ricordi o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche.

Saranno esclusi dal concorso i lavori che fossero stati in precedenza comunque pubblicati, o presentati in altri concorsi banditi nel territorio del corpo d'armata nel quale l'ufficiale risiede, o premiati in concorsi di qualsiasi specie anche se fuori del territorio stesso, o presentati in concorsi per la nomina ad insegnante, o che avessero servito come temi d'esame, o come materie d'insegnamento. Ugualmente ne saranno esclusi quelli che fossero frutto dello assolvimento di incarichi di ufficio.

5. In caso di trasferimento, il lavoro dovrà essere presentato all'ente dal quale l'ufficiale dipende alla data della presentazione del lavoro stesso.

6. Gli ufficiali delle categorie in congedo, per poter partecipare al concorso indetto con la presente circolare dovranno essere in effettivo e continuativo servizio dal 1° gennaio al 30 giugno 1926.

7. Per ciascuna categoria di concorrenti, e presso ognuno degli enti interessati, saranno nominate commissioni — composte come è in appresso indicato — le quali procederanno all'esame dei lavori posti a concorso ed all'aggiudicazione definitiva dei premi.

La nomina delle commissioni e la loro composizione dovranno essere notificate entro il p. v. mese di giugno, per mezzo di apposite circolari, a cura degli enti interessati. Nessun concorrente potrà far parte delle commissioni esaminatrici per ufficiali superiori.

8. Le commissioni avranno la seguente composizione:

a) Per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori:

1 generale di brigata, *presidente;*

2 colonnelli, *membri;*

1 tenente colonnello o maggiore, *segretario,* senza voto;

b) per l'esame dei lavori degli ufficiali inferiori:

1 colonnello, *presidente;*

2 tenenti colonnelli o maggiori *membri;*

1 capitano, *segretario,* senza voto.

Il comando delle scuole centrali ha facoltà di scegliere i membri delle commissioni anche fra ufficiali delle altre scuole, e di variare, se del caso, la composizione delle commissioni stesse.

Alle commissioni potranno essere assegnati membri aggiunti, per l'esame di temi di carattere scientifico.

9. I giudizi dovranno essere emessi da ciascun componente delle commissioni, partitamente per ogni lavoro, coi voti di classificazione espressi in ventesimi.

Una seduta finale e conclusiva di ciascuna commissione vaglierà e confermerà, confrontando fra loro tutti i lavori esaminati, i giudizi già dati partitamente.

Siffatti giudizi dovranno essere espressi senza conoscere gradi e nomi dei concorrenti, e riparti o comandi cui appartengono.

10. L'assegnazione dei primi premi dovrà essere fatta solamente ai lavori giudicati meritevoli di pubblicazione, quella dei secondi premi potrà, invece, farsi con criteri di maggiore larghezza, e quella dei terzi premi potrà farsi, anche a semplice titolo di incoraggiamento, ai lavori che, pur non risultando completi nel loro sviluppo, hanno richiesto notevole studio e accurata preparazione.

Le commissioni non sono tenute ad aggiudicare tutti i premi assegnati al corpo d'armata od ente: possono perciò rimanere premi non aggiudicati.

11. Sul capitolo 31 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1925-26, sono assegnate, allo scopo di cui la presente circolare, L. 8250 per ogni comando di corpo d'armata, per le scuole militari, per questo Ministero.

Tali somme saranno devolute a premi nelle seguenti misure:

Primi premi.

1 per ufficiali superiori	L. 2000
1 per ufficiali inferiori	» 1500

Secondi premi.

1 per ufficiali superiori	L. 1250
1 per ufficiali inferiori	» 1000

Terzi premi.

2 per ufficiali superiori: (L. 750 l'uno) .	L. 1500
2 per ufficiali inferiori: (L. 500 l'uno) .	» 1000

Fanno eccezione, tenuto conto del numero degli ufficiali dipendenti, il corpo d'armata di Roma, pel quale il numero dei terzi premi è aumentato a tre per ufficiali superiori e tre per ufficiali inferiori ed il corpo d'armata di Palermo, pel quale il numero dei terzi premi è ridotto a uno per ufficiali superiori e uno per ufficiali inferiori.

12. I fondi necessari saranno richiesti dagli enti interessati con le norme contabili in vigore; i premi potranno essere pagati subito dopo la aggiudicazione da parte delle commissioni, ed, in ogni modo, non oltre il primo settembre 1926, in maniera che la spesa possa essere compresa nel rendiconto suppletivo al 4° trimestre dell'esercizio finanziario.

13. I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca nè timbri di qualsiasi specie), sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: Concorso a premi fra ufficiali in S. A. P.

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa.

Una seconda busta chiusa, di formato più piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado e recapito dell'autore.

14. Entro quarantacinque giorni dalla data del termine di presentazione dei lavori, le commissioni comunicheranno all'ente che le ha nominate i risultati dell'esame ed i relativi giudizi.

I lavori premiati saranno poi dagli enti di cui al n. 1 trasmessi al Ministero della guerra Stato Maggiore del R. Esercito) che pubblicherà il nome dei vincitori su circolare del *giornale militare*. I lavori non premiati saranno, dagli stessi enti, restituiti ai rispettivi compilatori.

15. La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere quelli che riterrà meritevoli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 120. — CONCORSI E GARE. — **Concorsi a premi per lavori su temi militari fra ufficiali delle categorie in congedo.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 18 febbraio 1926.

Analogamente a quanto si pratica per gli ufficiali in servizio attivo permanente, questo Ministero è venuto nella determinazione di bandire un concorso a premi per studi e monografie di argomento militare anche fra gli ufficiali delle categorie in congedo (ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri — ufficiali in posizione ausiliaria — ufficiali in congedo provvisorio — ufficiali di complemento — ufficiali della riserva), con le seguenti modalità:

1. Vengono aperti due concorsi a premi, uno tra ufficiali superiori in congedo del R. Esercito, ed uno tra ufficiali inferiori, presso ciascuno dei seguenti comandi di corpo d'armata:

a) Comando del corpo d'armata di Torino, per gli ufficiali in congedo in forza ai comandi di divisione o di distretto militare, alle direzioni o agli uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Torino e di Milano;

b) Comando del corpo d'armata di Trieste, per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Verona, di Bologna e di Trieste;

c) Comando del corpo d'armata di Firenze, per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Firenze e di Roma;

d) Comando del corpo d'armata di Napoli, per gli ufficiali in forza a comandi, direzioni ed uffici che risiedono nel territorio dei corpi d'armata di Napoli, di Bari e di Palermo.

2. Termine utile per la presentazione dei lavori presso ciascuno dei comandi di cui al n. 1 sarà il 31 luglio 1926.

3. Ciascun concorrente potrà presentare un solo lavoro, svolgendo un tema di libera scelta, purchè di soggetto militare.

4. I lavori dovranno avere carattere di composizione monografica, o anche di ricordi, o impressioni personali, ed essere corredati, ove occorra, da rappresentazioni grafiche.
I lavori che fossero stati in precedenza comunque pubblicati, o premiati in altri concorsi di qualsiasi specie, saranno esclusi dal concorso.

5. Per ciascuna categoria di concorrenti (ufficiali superiori ed uffiali inferiori), e presso ognuno dei comandi interessati, saranno nominate commissioni — composte come è in appresso indicato — le quali procederanno all'esame dei lavori posti a concorso ed all'aggiudicazione definitiva dei premi. Tali commissioni dovranno essere nominate entro il prossimo mese di luglio.

6. Le commissioni avranno la seguente composizione:

a) per l'esame dei lavori degli ufficiali superiori;

— 1 generale di brigata, *presidente;*

— 2 colonnelli, *membri;*

— 1 tenente-colonnello o maggiore, *segretario,* senza voto;

b) per l'esame dei lavori degli ufficiali inferiori:

— 1 colonnello, *presidente;*

— 2 tenenti colonnelli o maggiori, *membri;*

— 1 capitano, *segretario,* senza voto.

Potranno essere scelti, per la composizione delle commissioni, anche ufficiali in congedo, che gradiscano l'incarico; ad essi non sarà però dovuta alcuna indennità, nè alcun altro compenso per tale servizio. Nessun concorrente potrà far parte delle commissioni esaminatrici per ufficiali superiori.

Alle commissioni potranno essere assegnati membri aggiunti, per l'esame di temi di carattere scientifico.

7. I giudizi dovranno essere emessi da ciascun componente delle commissioni, partitamente per ogni lavoro, coi voti di classificazione espressi in ventesimi.

Una seduta finale e conclusiva di ciascuna commissione vaglierà e confermerà, confrontando fra loro tutti i lavori esaminati, i giudizi già dati partitamente.

Siffatti giudizi dovranno essere espressi senza conoscere grado e nome dei concorrenti, nè l'ente cui essi sono in forza.

8. L'assegnazione dei primi premi dovrà essere fatta solamente ai lavori giudicati meritevoli di pubblicazione, quella dei secondi premi potrà, invece, farsi con criteri di maggiore larghezza, e quella dei terzi premi potrà farsi, anche a semplice titolo di incoraggiamento, ai lavori che, pur non risultando completi nel loro sviluppo, hanno richiesto notevole studio ed accurata preparazione.

Le commissioni non sono tenute ad aggiudicare tutti i premi assegnati.

9. Sul capitolo 31 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1925-26 sono assegnate, allo scopo di cui la presente circolare, L. 11,750 per ognuno dei comandi di corpo d'armata, presso cui è bandito il concorso.

Tali somme saranno devolute a premi nella seguenti misure:

Primi premi.

1 per ufficiali superiori	L. 2,000
1 per ufficiali inferiori	» 1500

Secondi premi.

2 per ufficiali superiori: (L. 1250 l'uno) .	»	2500
2 per ufficiali inferiori: (L. 1000 l'uno) .	»	2000

Terzi premi.

3 per ufficiali superiori: (L. 750 l'uno) .	L.	2250
3 per ufficiali inferiori (L. 500 l'uno) . .	»	1500

10. I fondi necessari saranno richiesti dagli enti interessati con le norme contabili in vigore; i premi dovranno essere pagati subito dopo l'aggiudicazione da parte delle commissioni, ed, in ogni modo, non oltre il 1° settembre 1926, in maniera che la spesa possa essere compresa nel rendiconto suppletivo al 4° trimestre dell'esercizio finanziario.

11. I lavori dovranno essere presentati a stampa o dattilografati, in busta chiusa (senza sigilli di ceralacca nè timbri di qualsiasi specie), sulla quale saranno apposti dall'autore un motto, le iniziali U. S. se l'autore è ufficiale superiore, U. I. se l'autore è ufficiale inferiore, e l'indicazione: « Concorso a premi fra ufficiali delle categorie in congedo ».

Il motto sarà scritto anche sul rovescio della busta, lungo i quattro lembi ingommati della busta stessa.

Una seconda busta chiusa, di formato più piccolo, con analoghe iscrizioni, conterrà nome, cognome, grado, recapito dell'autore, e comando, direzione od ufficio cui è in forza.

12. Entro venti giorni dalla data del termine di presentazione dei lavori, le commissioni comunicheranno al comando di corpo d'armata che le ha nominate, i risultati dell'esame ed i relativi giudizi.

I lavori premiati saranno poi trasmessi al Ministero della guerra (Stato Maggiore del R. Esercito) che pubblicherà il nome dei vincitori su circolare del *giornale militare*. I lavori non premiati saranno, dai comandi di corpo d'armata, restituiti ai rispettivi compilatori.

13. La proprietà letteraria dei lavori premiati passerà al Ministero della guerra, il quale potrà far pubblicare in riviste militari, o tradurre in lingue estere quelli che riterrà meritevoli.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 121. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di triangolazione topografica e rilievo.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 18 febbraio 1926.

1. Facendo seguito alla circolare 628 *giornale militare* c. a., si pubblicano i nomi degli ufficiali ammessi al corso di triangolazione topografica e rilievo:

Capitano MAZZA Giuseppe, 10° artiglieria da campagna.
» NASI Roberto, 1° pesante.
» PRESUTTI Vittorio, 14° pesante campale.
» BARBERI Barbero, 13° pesante campale.
» CONTI Angelo, Comando artiglieria Bari.
» COLLI LANZI Oreste, 26° campagna — Assegnato Istituto geografico militare.
» GUALTIERI Carlo, 21° campagna — Assegnato Istituto geografico militare.
» GUIDUCCI Alfredo, 4° pesante — Assegnato Istituto geografico militare.
Tenente INDRIZZI Luigi, 12° campagna — Assegnato Istituto geografico militare.
» ACANFORA Riccardo, Direzione artiglieria Messina.
» COLANDRIELLO Vincenzo, Scuola centrale artiglieria.
» GHELARDONI Vittorio, 6° pesante campale.

2. Gli ufficiali ammessi al corso saranno seguiti ciascuno, per cura dei rispettivi corpi, da un soldato per il servizio di aiutante topografo, porta strumenti e stadia nonchè per le funzioni di attendente. Tali militari, di buona condotta e possibilmente non analfabeti, dovranno passare in aggregazione al distretto militare di Firenze a disposizione dell'Istituto geografico militare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 122. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 18 febbraio 1926.

L'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia per ognuna delle sottosegnate pubblicazioni ai seguenti enti: Consiglio dell'esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamento del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artigliera e genio, commissariato e sanità.

Gen. D. GUERRINI *La manovra napoleonica d'Ulm* (1805) (ristampa).

Ufficio storico (col. CESARI) *L'assedio di Gaeta e gli avvenimenti militari del* 1860-61 *nell'Italia meridionale.*

Le pubblicazioni suddette verranno assunte in carico secondo il prescritto dalla circolare 53 del *giornale militare* 1921: i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente, ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 123. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Eventuale ferma abbreviata prevista dal R. decreto-legge n. 1806 del 15 ottobre 1925.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 febbraio 1926.

A soluzione di quesiti e per l'esatta e uniforme interpretazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, che ha istituito una eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi, questo Ministero comunica quanto appresso:

1. La dizione « *Militare che trovasi sotto le armi per avere assunto obblighi speciali* » ovvero « *per avere intrapreso la carriera militare come ufficiale o sottufficiale* » contenuta nel n. 6 dell'art. 2 del R. decreto, comprende non solo i mi-

litari del R. Esercito, ma anche quelli della R. Guardia di finanza, delle truppe coloniali, della R. Aeronautica o della R. Marina che si trovino sotto le armi con vincoli speciali diversi da quelli spettanti per leva.

2. Quando i vincoli suddetti abbiano una durata determinata che non sia stata ancora per intero compiuta, l'ufficio di leva farà apposita segnalazione al comando di distretto militare cui appartiene il fratello da cui deriva il titolo, perchè inserisca nella matricola del medesimo la seguente variazione:

« Ha procurato al fratello . . . . la dichiarazione di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata a senso del n. 6 dell'art. 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806 ».

Analoga segnalazione sarà fatta all'autorità marittima, se trattasi di un militare della R. Marina.

La variazione matricolare suddetta è diretta soltanto allo scopo di fornire alle autorità che fossero chiamate ad istruire domande di proscioglimento dagli obblighi speciali assunti dai militari che procurarono ad un fratello l'ammissibilità alla eventuale abbreviazione di ferma, un elemento da tener presente nelle relative decisioni.

3. Poichè, per l'art. 4 del R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, attualmente ciascun militare è inscritto sui ruoli della classe dell'anno in cui è nato, per « *militari che appartengano ad una delle ultime quattro classi chiamate alle armi* » a senso del n. 7 dell'art. 2 del decreto si debbono intendere soltanto coloro che vi appartengono per ragioni di nascita.

Non fanno quindi parte delle quattro classi suddette coloro che siano nati prima, anche se per rimando o ritardo o altro motivo abbiano di fatto prestato servizio insieme coi militari delle classi stesse.

4. Per « *militari che abbiano prestato servizio con ferma non inferiore a quella ordinaria di leva* » a senso del n. 7 art. 2 del R. decreto, si debbono intendere, oltre a coloro che abbiano prestato 18 o più mesi di servizio, anche quelli che abbiano prestato un servizio non inferiore a quello compiuto in via normale dai militari della propria classe.

A tal uopo si terrà presente che:

per la classe 1902 il servizio normalmente compiuto è stato di *dodici mesi e mezzo* (circolari 31, 145 e 514 del *giornale militare* 1923);

per la classe 1903 *diciassette mesi* (circolare 493 del *giornale militare* 1924), eccettuati i nati nel primo trimestre di detto anno, pei quali il servizio normale è stato di *undici mesi* (circolare 115 del *giornale militare* 1924);

per la classe 1904 di *diciassette mesi* (circolare 459 del *giornale militare* 1925).

Quindi anche i militari congedati per effetto delle circolari del *giornale militare* 155, 251 e 481 del 1925 potrebbero tramandare titolo a ferma abbreviata pel citato n. 7 qualora avessero prestato, al pari dei venuti alle armi colla propria classe di nascita, un servizio della durata suddetta.

I militari che abbiano fruito di una riduzione di servizio perchè istruiti premilitarmente saranno considerati aver soddisfatto la ferma ordinaria di leva se abbiano prestato un servizio della durata suindicata ridotto di tre mesi.

Saranno inoltre considerati, all'effetto suddetto, come vincolati a ferma non inferiore a quella ordinaria di leva anche i militari che abbiano seguito o seguano i corsi allievi ufficiali di complemento, nonostante che il servizio che si presta in tali corsi, anche cumulato col servizio di prima nomina da ufficiale, sia di fatto di durata più breve della ferma di leva.

5. Quando il fratello, da cui deriva il titolo ad eventuale abbreviazione di ferma a senso del n. 7 dell'art. 2, si trovi, al momento del riconoscimento del titolo, ancora sotto le armi per compiere la ferma di leva, il consiglio di leva o la commissione mobile di arruolamento non pronuncieranno l'ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata se non dopo che il detto fratello abbia rilasciata una dichiarazione, in carta semplice, in duplice originale, del seguente tenore:

« Il sottoscritto (grado, nome, cognome, paternità) allo scopo di rendere possibile a favore del proprio fratello (nome) la decisione di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata di cui al n. 7 dell'art. 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, dichiara di rinunciare a valersi dei titoli a ferma ridotta od abbreviata che possano attualmente spettargli ai sensi del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e dell'altro R. decreto n. 1806 sopra indicato ».

(Data e firma).

Tali dichiarazioni dovranno portare il visto e il bollo del comando presso cui il militare che l'ha rilasciata presta servizio e dovranno essere conservate dall'ufficio di leva, una nel fascicolo relativo al fratello dichiarato ammissibile ad abbreviazione di ferma e l'altra nel fascicolo relativo al fratello che l'ha rilasciata.

6. In tutti i casi relativi alla ammissione alla eventuale ferma abbreviata, come è già praticato per tutti i casi di ammissione a riduzione di ferma, per *fratelli consanguinei* si debbono intendere i fratelli uniti da vincoli di consanguineità legittima (figli dello stesso padre).

Quindi i fratelli germani non sono affatto esclusi dal suddetto beneficio, mentre ne sono esclusi i fratelli uterini.

7. Il R. decreto-legge n. 95 del 10 gennaio 1926 (circolare 67 del *giornale militare* 1926) ha imposto agli aspiranti all'eventuale ferma abbreviata l'obbligo dell'istruzione premilitare.

Ciò nonostante, i consigli di leva continueranno ad emettere le dichiarazioni di ammissibilità alla ferma abbreviata astenendosi dall'accertare se il requisito dell'istruzione premilitare sussista, perchè questo Ministero, in relazione alla facoltà datagliene dal citato decreto, si riserva di determinare a suo tempo se e in quanto i militari sprovvisti di istruzione premilitare possano essere definitivamente ammessi al beneficio dell'abbreviazione di ferma.

8. Gli uffici di leva prenderanno in esame i provvedimenti adottati dai rispettivi consigli di leva che eventualmente fossero in contraddizione con le norme della presente circolare e provocheranno al riguardo le nuove decisioni del caso che i consigli di leva sono autorizzati ad adottare a deroga del paragrafo 170 del regolamento sul reclutamento (n. 147 della raccolta di disposizioni in vigore).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 124. — TRASPORTI. — Distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio. — (Direzione generale servizi logistici). — 18 febbraio 1926.

La circolare 404 del *giornale militare* 1925 è abrogata.

D'ora innanzi, per la distribuzione e restituzione dei documenti di viaggio, dovranno osservarsi le seguenti norme:

1. Tutte le richieste di libretti di viaggio (personale e di famiglia) dovranno essere rivolte alla Direzione generale dei servizi amministrativi (Divisione pensioni) corredate dei prescritti documenti, tra cui, pei libretti di famiglia, lo stato di questa e la dichiarazione di convivenza e carico, valutato quest'ultimo a norma della circolare 381 *giornale militare* 1921.

La trasmissione però di tali richieste dovrà essere fatta pel tramite dei comandi di divisione nel cui territorio i comandi, corpi, reparti, direzioni, sezioni ed uffici risiedono.

I comandi di corpo d'armata (e, per il tramite di essi, i comandi, le direzioni e gli uffici che ne fanno parte o ne dipendono direttamente) faranno capo al Ministero.

I predetti comandi esamineranno le richeste e, qualora le riconoscano pienamente ammissibili, le trasmetteranno a fine mese (eccezione fatta per quelle che rivestano carattere d'urgenza) al Ministero con la dichiarazione che nulla osta, a norma delle vigenti disposizioni, che sia dato corso alle domande stesse. Altrimenti le medesime saranno respinte all'ente richiedente, affinchè siano completate in ogni loro parte e rinviate ai detti comandi.

I Comandi di armata, il Comando del Corpo di Stato Maggiore, e gli uffici dei generali a disposizione rivolgeranno le loro richieste direttamente alla detta Direzione generale del Ministero, come pure i personali che di quest'ultimo fanno organicamente parte.

Le richieste di cui sopra riguardanti ufficiali, sottufficiali ecc. dislocati in colonia saranno inoltrate per il tramite del rispettivo comando di truppe.

2. Gli enti che compilano le richieste dovranno inviare, a mezzo vaglia, l'importo dei documenti di viaggio, ai comandi di cui al precedente n. 1, in modo che questi, a loro volta, nel trasmettere mensilmente al Ministero le richieste rice-

vute, possano, ad esse, unire il complessivo importo a mezzo vaglia cambiario (Banca d'Italia, Banco di Napoli, Banco di Sicilia).

3. Le richieste di rinnovazione di libretti di viaggio e quelle relative ai libretti di riconoscimento per ufficiali in disponibilità, aspettativa e congedo saranno inviate direttamente alla detta Direzione generale dei servizi amministrativi (Divisione pensioni) senza il tramite dei comandi di cui al n. 1 della presente circolare.

Così dicasi per le richieste dei fascicoli-scontrini, (persone e bagagli) di tessere di riconoscimento, di cartoncini fissi che semestralmente gli enti interessati rivolgono per completare le proprie scorte di tali documenti di viaggio.

4. I libretti di viaggio degli ufficiali, impiegati civili, sottufficiali e militari di truppa, che cessano definitivamente dal servizio dovranno essere restituiti al Ministero (Direzione generale suddetta) pel tramite dei comandi menzionati nel precedente n. 1, trasmettendoli a questi entro 10 giorni dalla data di cessazione dal servizio.

5. Parimenti entro i 10 giorni di cui sopra, i libretti degli ufficiali collocati in posizione ausiliaria o in congedo provvisorio saranno inviati al comando del distretto competente, il quale, pure entro 10 giorni dovrà informare il rispettivo comando di divisione dell'avvenuto invio.

6. I libretti degli ufficiali collocati in disponibilità o in aspettativa saranno subito, a norma delle disposizioni in vigore, ritirati a cura degli enti competenti, i quali li conserveranno e ne daranno notizia nel termine di tempo di cui sopra, ai rispettivi comandi di divisione.

7. I comandi di divisione, sulla scorta del *bollettino ufficiale*, ed eventualmente delle comunicazioni che avessero ricevute dal Ministero prima della pubblicazione del provvedimento, si accerteranno che la restituzione dei libretti di tutti coloro che hanno cessato (definitivamente o temporaneamente) dal servizio, abbia avuto luogo, facendo, in caso contrario, gli opportuni richiami e sollecitazioni, allo scopo di evitare l'indebito uso di tali documenti e le contestazioni, sempre incresciose, cogli agenti ferroviari.

8. Per quanto si riferisce agli ufficiali, sottufficiali e militi dell'arma dei CC. RR., tutte le attribuzioni devolute, con le norme precedenti, ai comandi di divisione spetteranno al Comando generale dell'arma stessa, il quale potrà delegare l'adempimento di tali attribuzioni ai comandi di gruppo di legioni.

9. Gli scontrini dei libretti dovranno essere sempre compilati con l'indicazione del rispettivo numero su ogni scontrino ed inoltre su questo dovrà essere apposta, a tergo, mediante una stampiglia personale o la chiarissima scrittura a stampatello, a cura dell'interessato, l'indicazione del grado, cognome e nome del possessore del libretto di viaggio mod. *A* o *A bis*, ente e residenza dell'ente al quale il titolare del libretto appartiene.

Ciò per evitare che l'amministrazione ferroviaria sia costretta a rivolgersi a questo Ministero per conoscere le generalità dei firmatari di scontrini che hanno dato luogo a rilascio di biglietti di viaggio ed all'effettuazione di spedizioni a bagaglio.

10. Le disposizioni di cui alla presente circolare sostituiscono ogni altra prescrizione emanata precedentemente in materia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 125. — TRASPORTI. — **Prezzo di vendita dei libretti ferroviari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 18 febbraio 1926.

Il Provveditorato generale dello Stato ha stabilito che per la rinnovazione dei libretti ferroviari rilegati in pelle o in tela, che siano stati smarriti dagli utenti o rubati, il prezzo di vendita sia d'ora innanzi di dieci lire.

La disposizione predetta sostituisce quella contenuta nella circolare n. 373 *giornale militare* 1921, la quale, pertanto, resta abrogata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

Ufficio Amministrazione de *L'Universo*

Per maggiormente favorire i sigg. ufficiali in S. A. P. l'amministrazione dell'« Universo » ha stabilito che coloro che si abboneranno entro il marzo 1926 alle sottonotate combinazioni di riviste di carattere militare, oltre a tutte le agevolazioni inserte nel programma d'abbonamento, avranno diritto all'immediato invio di L. 10 di carte o pubblicazioni dell'I. G. M. a prezzo di catalogo:

1. *Universo*	L. 36	annue
2. *Universo* e *Rivista di artiglieria e genio* .	L. 50	per ufficiali
	e L. 56	per circoli e comandi
3. *Universo* e *Rivista Alere Flammam* . . .	L. 60	annue
4. *Universo* e *Rivista Cooperazioni delle armi* .	L. 58	annue
5. *Universo* e *Rivista Esercito e marina* . .	L. 56	annue
6. *Universo, Riviste artiglieria e genio* e *Alere Flammam*	L. 75	per ufficiali
	e L. 84	per circoli e comandi
7. *Universo, Riviste artiglieria e genio* e *Cooperazione delle armi*	L. 78	per ufficiali
	e L. 84	per circoli e comandi

I suddetti abbonamenti saranno ritenuti ai sigg. ufficiali a rate mensili a mente dell'art. 104, lett. *b*) del regolamento e contabilità dei corpi.

Le richieste devono essere inviate all'ufficio amministrativo de « L'Universo », via Cesare Battisti, 8, Firenze.

A parità di quanto è stato fatto l'anno scorso anche per il 1926 sarà dato un premio annuale a quel reggimento che avrà un maggior numero di abbonati a « L'Universo » alla data del 31 ottobre 1926.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 63ª, anno 1925, circolare 649:

A pag. 2306: in corrispondenza alla voce: Cuoio al cromo grigio-verde, nella colonna: prezzo parziale, in luogo di L. 7.50 rettificare L. 52.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pag. 2380, depennare il tenente *Maugeri* Luigi.

A pag. 2382, depennare il tenente *Basciu* Paolino.

A pag. 2388, depennare il capitano *Pisano* Lionello.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 672:

A pag. 2385, depennare il capitano *Pansini* Mauro.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pag. 87, depennare i seguenti capitani: *Comerro* Mario; *De Angelis* Mario.

A pag. 88, depennare il capitano *Taricco* Cesare.

Dispensa 4ª anno 1926, circolare 48:

A pag. 138, depennare il capitano d'amministrazione *Mari* Antonio.

A pag. 138, depennare il tenente d'amministrazione *Regis Giuseppe*.

Prezzo della presente dispensa L. 2,50

(1432) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 10ª 1926 26 Febbraio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 126 - 30 novembre 1925. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Istruzioni per la prima applicazione del decreto-legge n. 2253 del 15 ottobre 1925 sul decentramento amministrativo . . . . *Pag.* 423

» 127 - 30 novembre 1925. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-26 per la scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali . . . . » 430

» 128 - 3 dicembre 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 2495, col quale è istituito in Roma ed eretto in ente morale il museo storico dell'arma dei carabinieri reali avente un capitale iniziale nominale di lire 51000, ed è approvato il relativo statuto organico » 431

» 129 - 3 gennaio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 124 - Cessazione del beneficio dell'assicurazione gratuita ai combattenti della Libia . . . . » 436

» 130 - 30 gennaio 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Decreto ministeriale concernente la designazione o la conferma di due giudici del Tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1926 . . . . » 438

LIBRERIA DELLO STATO

N. 131 - 31 gennaio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 108, portante modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza . . . . Pag. 439

» 132 - 4 febbraio 1926. — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto n. 249 circa il ritardato congedamento di taluni militari della classe 1904 stanziati in Libia . . » 440

» 133 - 4 febbraio 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Legge n. 240, che converte in legge il R. decreto-legge 8 febbraio 1925 n. 111 (circolare 107 del *giornale militare* 1925), relativo a concorsi per l'ammissione in taluni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra . . . . » 441

» 134 - 5 febbraio 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Decreto ministeriale col quale si apporta un'aggiunta al decreto ministeriale 5 luglio 1917, che approva gli elenchi degli esiti di lesioni od infermità per il mantenimento o la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra . . . . » 442

135 - 25 febbraio 1926. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Reclutamento straordinario degli ufficiali subalterni del genio . . . . » 444

» 136 - 25 febbraio 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Spese sostenute dai corpi per la scorta delle salme dei caduti in guerra . . . . » 446

» 137 - 25 febbraio 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Borsa di pulizia di nuovo modello . . . . » 447

» 138 - 25 febbraio 1926. — MILITARI DI TRUPPA. — Attendenti degli ufficiali che prestano servizio alla dipendenza di altri Ministeri . . . . . . » 450

» 139 - 25 febbraio 1926. — PENSIONI — DISPOSIZIONI VARIE. — Norme di applicazione di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 31 dicembre 1925 n. 2383; riguardante il trattamento di quiescenza dei salariati statali . . . . » 450

N. 140 - 25 febbraio 1926. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1925 . . . . *Pag.* 451

» 141 - 25 febbraio 1925. — TRASPORTI. — Spedizioni di materiali pesanti in Sardegna . . . . » 458

» 142 - 2 gennaio 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1925-26, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari. . . . . » 459

» 143 - 25 febbraio 1926. — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al primo corso superiore balistico » 477

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 477

Circolare N. **126.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Istruzioni per la prima applicazione del decreto-legge n. 2253 del 15 ottobre 1925 sul decentramento amministrativo.** — (Gabinetto). — 30 novembre 1925.

1. Il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253, provvede a decentrare parte delle facoltà e delle funzioni, attualmente devolute ed esercitate dal Ministero della guerra, sui Comandi di corpo d'armata, sul Comando generale dell'arma dei Reali Carabinieri e su altri enti territoriali adatti ed idonei ad espletarle. Tale decentramento va inteso non come formale dislocazione di mansioni burocratiche, ma bensì come un trasferimento effettivo di poteri e di facoltà, nei vari rami della economia militare, dall'autorità militare centrale a quella territoriale, con corrispondente iniziativa e responsabilità, salvo sempre il concetto base che le attribuzioni da esplicare dagli organi territoriali abbiano a mantenere integra la loro natura delegata e controllata dall'organo centrale.

2. Il decentramento amministrativo ha assunto carattere di provvedimento improrogabile in quanto le accresciute esigenze dell'Esercito e le necessità della guerra e del dopo guerra hanno prodotto uno stato di cose pletorico presso il Ministero della guerra, sì da rendere assai pesanti, tardivi e perciò antieconomici lo svolgimento dei servizi e il movimento degli affari. Pertanto, mentre all'Amministrazione centrale, per effetto del citato decreto-legge, rimarrà l'alta direzione e la vigilanza generale sui servizi e quella sola parte di attuazione pratica per la quale, a norma delle leggi vigenti, è prescritto udire il parere degli organi consultivi dello Stato, viene affidato alle alte autorità militari territoriali il provvedere, con adeguate facoltà, alla quasi totalità dei bisogni connessi alla vita economica dell'Esercito.

Appunto per mettere le stesse autorità territoriali in condizioni di esplicare tali nuovi ed importanti compiti, con l'art. 1 del decreto-legge è stato determinato di assegnare per intanto un funzionario amministrativo di questo Ministero a ciascun Comando di corpo d'armata ed uno al Comando generale dell'Arma dei CC. RR., in veste e carica di ispettore amministrativo territoriale, con le funzioni specificate nello articolo medesimo.

3. Data però la grande estensione e la delicatezza della riforma, specie per le intuibili importanti ripercussioni nel campo economico militare, si affaccia subito la necessità di un congruo periodo esperimenatle, per mettere in grado l'autorità centrale di potere, in una fase successiva, emanare provvedimenti definitivi i quali, sorretti dalle deduzioni pratiche di ogni particolare situazione ed esigenza di personali, di locali, di materiali e di sviluppo di lavoro, riescano di applicazione utilmente sicura ed aderente alla realtà.

A tale scopo, i nominandi ispettori amministrativi, anzichè trasferirsi subito stabilmente alla periferia, manterranno la loro residenza al Ministero per un adeguato periodo di prova la cui cessazione sarà, a suo tempo, determinata dal Ministero medesimo e che ad ogni modo non potrà eccedere la durata di sei mesi dall'entrata in vigore del ripetuto decreto-legge.

Durante tale periodo essi si recheranno in missione temporanea presso gli enti riguardo ai quali debbono esercitare le loro funzioni, e potranno rimanere presso gli enti mede simi e presso il Ministero a periodi alternati, regolandoli, d'intesa coi Comandi cui sono assegnati e con l'approvazione del Ministero, in rapporto alle necessità del servizio alla periferia e alle necessità di portare al centro gli elementi di lavoro da esaurire o da coordinare.

All'ispettore amministrativo saranno assegnati i locali di ufficio nella stessa sede del comandante cui è addetto, stante i continui contatti che dovrà avere con lui.

4. In base all'art. 2 del decreto-legge, gli uffici di contabilità e di revisione di Corpo d'armata e presso il Comando generale dell'arma dei RR. CC., dovranno fornire all'Ispettore amministrativo territoriale tutti i dati e le notizie che egli crederà loro di richiedere.

Per lo svolgimento del suo compito quale è definito dallo articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto-legge: « Sindacato preventivo e successivo su tutte le amministrazioni militari esistenti nel territorio del Corpo d'armata o, presso il Comando generale dell'Arma dei RR. CC., su tutte le Legioni dei CC. RR. », l'ispettore deve, oltre che con l'ufficio di contabilità e revisione, mantenersi costantemente in contatto con le diverse direzioni dei servizi, segnatamente con la Direzione di Commissariato. Per quanto si riferisce ai suoi rapporti con gli enti della circoscrizione, egli dovrà, in ogni caso, aver presente che la sua funzione deve risolversi in un aiuto per alleggerire il loro lavoro e non in un aggravio quale si produrrebbe se l'opera di lui desse luogo ad un aumento della corrispondenza scritta. L'ispettore avrà libero accesso presso tutti gli enti militari della propria circoscrizione e sarà munito di apposita tessera di riconoscimento.

Le eccezionali richieste che l'ispettore fosse costretto di far loro per iscritto, saranno firmate « d'ordine del Comandante del Corpo d'armata ». Esse dovranno essere limitate al minimo necessario mentre, per tenersi al corrente di quanto può interessare le proprie attribuzioni, l'ispettore dovrà prendere frequenti contatti diretti, il che gli gioverà a procurarsi quelle precise conoscenze di uomini e cose indispensabili per l'efficace svolgimento dei suoi compiti. Quando riconoscesse che qualche disposizione, di indole generale o speciale, dovesse essere modificata, ne farà motivata proposta a questo Ministero.

5. I contratti, di cui all'art. 3 del decreto-legge, da sottoporsi all'approvazione dei comandanti di Corpo d'armata o del Comandante generale dell'Arma dei RR. CC. riguarderanno, in linea di massima, le materie seguenti: forniture, annuali di regola, di pane, viveri, foraggi, paglia, combusitbili; provviste, in parte, di grani ed altri cereali; di oggetti di vestiario; equipaggiamento, casermaggio e mobilio; macinazione di cereali; lavatura degli oggetti di vestiario e di casermaggio; trasporti nell'interno dei Presidi; rette per ricovero di militari negli ospedali civili o nei manicomi provinciali, manutenzione e illuminazione degli immobili assegnati ai servizi militari; riparazioni al vestiario e alle calzature; vendite di materiali fuori uso e di proventi diversi (residui o rifiuto del servizio dei corpi).

E cioè saranno sottoposti al parere degli ispettori amministrativi territoriali quasi tutti i contratti da stipularsi per provvedere ai bisogni militari, esclusi quelli di cui al successivo n. 8. Infatti, per il combinato disposto dell'articolo 87 ultimo comma della nuova legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dell'art. 21 di quella 17 luglio 1910, n. 511, l'Amministrazione militare è dispensata dall'udire il Consiglio di Stato quando stipuli contratti in conformità di capitolati d'oneri approvati, previo parere del Consiglio di Stato, con decreto registrato alla Corte dei conti. E poichè per la quasi totalità dei servizi militari esistono appunto consimili capitoli d'oneri, così rimangono al Ministero della guerra i pochi casi in cui, a tenore delle suddette leggi, si debbano approvare contratti non appoggiati a capitolati e superanti gli importi di L. 300,000, 150,000, 75,000 e 30,000, conseguenti rispettivamente o a pubblico incanto o a licitazione privata o a trattativa privata oppure fatti ad economia.

6. Il comandante di Corpo d'armata o il comandante generale dell'Arma dei CC. RR., sentito il rispettivo ispettore, determineranno in quale momento e con quali modalità dovranno indirsi le forniture, le provviste, le vendite e le gare per l'esecuzione dei vari servizi. All'uopo i singoli enti amministrativi delle circoscrizioni, ciascuno per la parte che lo riguarda, sottoporranno in tempo le conseguenti proposte al Comando del corpo d'armata o Comando generale dei CC. RR.

7. La stipulazione dei contratti di cui al precedente n. 5 e riguardanti tutti gli enti militari della circoscrizione, compresi i collegi, le scuole, gli ospedali, gli stabilimenti, saranno compiuti dalla Direzione di commissariato del corpo d'armata, la quale si varrà largamente dell'opera delle sue sezioni staccate per i contratti da stipularsi nel territorio delle Divisioni militari ove hanno sede e, nei casi di minore importanza, si varrà anche dell'opera dei Comandi di Presidio, di corpo e di distaccamento. Alle une ed agli altri farà da guida fornendo loro i principali elementi formali e sostanziali, particolarmente i prezzi da mettersi a base delle trattative, accentrando poi il tutto per lo invio ai Comandi cui è devoluta l'approvazione.

Data la importanza e la estensione di tali accresciuti compiti, sarà istituita presso le Direzioni di commissariato una quarta sezione interna per la stipulazione dei contratti e degli altri atti legali da essi derivanti: sezione interna alla quale, appunto per la sua ampiezza e importanza, verrà preposto l'ufficiale superiore commissario che segue il direttore in grado e in anzianità.

8. Le norme di cui ai precedenti numeri 5, 6 e 7 non riguardano i contratti relativi ai servizi dell'artiglieria, del genio, automobilistico, ippico e chimico, relativamente ai quali restano ferme le disposizioni attualmente in vigore.

9. I contratti di cui ai numeri 5, 6 e 7, sempre quando non siano da approvarsi dal Ministero, saranno esaminati dall'ispettore amministrativo territoriale, il quale esprimerà il proprio parere sia in merito alla regolarità del contratto, sia in merito alla sua convenienza amministrativa. Egli può richiedere all'Ente stipulante i documenti e i chiarimenti che credesse necessari od utili, e, compiuto l'esame, emetterà per iscritto il suo parere e lo sottoporrà al rispettivo comandante. Così pure esprimerà il suo parere scritto sulle domande dell'altra parte contraente durante lo svolgimento dell'atto, nonchè sullo svincolo delle cauzioni a contratto utimato; svincolo il quale deve essere formalmente decretato dalla stessa autorità che ebbe ad approvare il contratto.

10. Giusta l'art. 4 del decreto-legge, è dovere dell'ispettore, a contratto approvato, di trasmetterne immediatamen-

te copia, nei casi in cui è prescritto dalla legge, alla Corte dei conti per la registrazione; la trasmissione sarà effettuata per il tramite della Ragioneria centrale del Ministero della guerra, affinchè questa possa espletare i compiti di sua pertinenza. Per i contratti per i quali non è prescritta la preventiva registrazione alla Corte dei conti, l'ispettore dovrà fare le necessarie partecipazioni alla detta Ragioneria centrale.

11. In riferimento all'art. 5 del decreto-legge, tutte le transazioni, qualunque sia il loro oggetto (escluse quelle riguardanti i servizi di cui al n. 8) nelle quali l'Amministrazione dia od abbandoni un valore non eccedente le L. 20,000; tutte le transazioni cioè per le quali non è obbligatorio sentire il Consiglio di Stato, debbono essere approvate dal comandante del Corpo d'armata (o dal Comandante generale dell'Arma dei CC. RR.) sentita l'Avvocatura Erariale competente ed in seguito a parere scritto e motivato dell'ispettore amministrativo territoriale.

All'ispettore medesimo spetta altresì di giudicare se l'argomento implichi una questione di massima per la quale è competente a decidere soltanto il Ministero.

12. Le stesse norme e procedure, indicate per i contratti e per le transioni, valgono per la inapplicabilità o condono di penali fino a L. 5000, nonchè per gli scarichi o addebiti per perdite ed avarie di fondi, di derrate e materiali (esclusi quelli relativi ai servizi di cui al n. 8) fino a L. 10,000 e per i cambi di nomenclatore che importino una differenza di valore sino a tale ultima cifra.

13. A senso dell'art. 8 del decrto-legge il Ministero della guerra si riserva di determinare in quali altri atti decentrati o da decentrare debba intervenire l'azione degli ispettori amministrativi territoriali. Frattanto però gli ispettori medesimi dovrano tenersi al corrente di tutto lo svolgimento dell'azione amministrativa preso gli enti militari delle rispettive circoscrizioni già investiti di facoltà amminitrative di varia natura, come: reclami di operai adetti a stabilimenti militari; risarcimento di danni per infortuni; provvedimenti riguardanti il tiro a segno; la istruzione premilitare; sports militari, espropriazioni, derequisizioni, spese di liti, sequestri di assegni, ricupero di debiti, succes-

sioni ed altro simile: e ciò allo scopo di preparare il terreno all'attuazione del decentramento amministrativo in una sfera sempre più ampia e per poter promuovere, eventualmente, l'emanazione di direttive a tutti gli enti militari aventi attribuzioni amministrative, allo scopo di conseguire la maggiore uniformità, sveltezza ed economia.

14. Senza intaccare il principio base della legge sulla contabilità generale dello Stato, la quale stabilisce doversi i pagamenti fare, in linea di massima, mediante mandati diretti, l'art. 9 del decreto-legge, confermando, del resto, quanto già si pratica presso gli uffici di contabilità e di revisione del Corpo d'armata, ha delegati la facoltà dell'Amministrazione centrale ai Comandi di corpo d'armata ed al Comando generale dei CC. RR., i quali, per mezzo dei rispettivi uffici di contabilità e di revisione, si rivolgeranno alla Ragioneria centrale del Ministero della guerra in conformità alle istruzioni pubblicate nella dispensa 28ª del Giornale Militare ufficiale 1924.

15. L'ispettore amministrativo corrisponderà direttamente col Ministero e con le singole autorità militari per quanto si riferisce alle pratiche di sua competenza; egli dovrà però, alla fine di ciascun semestre, inviare al Ministero, pel tramite del comandante cui è addetto, una relazione succinta ma precisa del modo come ha disimpegnato le proprie mansioni, del come hanno funzionati i servizi amministrativi nel territorio di sua giurisdizione, facendo, ove occorra, concrete proposte, sulle quali lo stesso comandante esprimerà il suo avviso.

16. Il Ministero della guerra si riserva di far accertare a mezzo dei suoi ispettori generali l'azione amministrativa svolta alla periferia, sia degli ispettori territoriali, sia dai singoli enti.

17. Tutti gli uffici amministrativi del Ministero avranno l'obbligo d'inviare immediatamente agli Ispettori amministrativi territoriali, in doppia copia, le decisioni di massima in qualunque forma date alle autorità dipendenti.

18. Le disposizioni di cui al capo V della legge n. 511 del 17 luglio 1910, nonchè quelle del libro quarto, titolo XIV,

del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, non trovano più applicazione per quanto si riferisce alle ispezioni amministrative.

19. Trascorso il periodo sperimentale accennato in principio, raccolti e vagliati gli elementi di fatto scaturiti dalla pratica applicazione del nuovo sistema, saranno concretate le norme definitive e sarà dato mano alla compilazione di un testo unico amministrativo, coordinando ad esso gli altri regolamenti.

20. Le presenti norme provvisorie andranno in attuazione col 1 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 127. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-926 per la scuola allievi ufficiali dei carabinieri reali.** — (Divisione educazione fisica e scuole militari). — 30 novembre 1925.

IL MINISTRO *AD INTERIM*
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA

Visto il decreto Ministeriale 13 luglio 1925 che stabilisce l'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-926 per le scuole dell'arma dei Carabinieri Reali;

Ritenuta l'opportunità di aumentare tale assegno per la scuola allievi ufficiali dei Carabinieri Reali;

Decreta:

Art. 1.

L'assegno per le spese di natura riservata durante l'esercizio finanziario 1925-926 per la scuola allievi ufficiali dei Carabinieri Reali è stabilito nella misura di L. 800.

Art. 2.

La relativa spesa va a carico del capitolo n. 64 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-1926.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 novembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 128. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 2495, col quale è istituito in Roma ed eretto in ente morale il museo storico dell'arma dei carabinieri reali, avente un capitale iniziale nominale di lire 51000, ed è approvato il relativo statuto organico.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 3 dicembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 24, del 30 gennaio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 13 marzo 1925 colla quale il comando generale dell'arma dei carabinieri reali chiede che sia istituito ed eretto in ente morale il museo storico dell'arma, destinato a raccogliere e custodire i cimeli ed i ricordi che concorrono ad illustrare le origini e la storia dell'arma stessa;

Considerato che il detto museo viene a disporre di un capitale iniziale di lire cinquantuno mila (L. 51,000) in titoli di rendita consolidato 5 per cento per conseguire le proprie finalità;

Riconosciuta l'opportunità di conferire ad esso la personalità giuridica;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente norme per l'esecuzione della legge stessa;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro ad interim per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito in Roma ed eretto in ente morale — sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra — il museo storico dell'arma dei carabinieri reali, avente un capitale iniziale nominale di lire cinquantuno mila (51,000).

Art. 2.

E' approvato lo Statuto organico del detto museo composto di n. 14 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro ad interim per gli affari della guerra.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico del museo storico dell'arma dei carabinieri reali

Art. 1.

Il museo storico dell'arma dei carabinieri reali ha sede in Roma e dipende dal Ministero della guerra e per esso dal comando generale dell'arma.

E' eretto in ente morale col capitale iniziale di lire cinquantuno mila (L. 51,000) nominali, investite in titoli di consolidato 5 per cento.

Art. 2.

Scopo del museo è quello di custodire degnamente i cimeli, l'archivio storico, la biblioteca, nonchè tutti i ricordi dell'arma relativi all'azione da essa svolta sia in pace che in guerra, e di proseguire nella raccolta di detti cimeli e ricordi in modo da perpetuare le glorie e le tradizioni dell'arma stessa.

Art. 3.

L'attività dell'ente è rappresentata:

a) dalla rendita del capitale di cui all'art. 1, investito in titoli di consolidato 5 per cento da convertirsi in certificato di rendita nominativo intestato al museo storico dell'arma dei carabinieri reali, presso la cui direzione verrà depositato;

b) dai contributi e dalle oblazioni di enti pubblici e privati;

c) da contributi delle varie legioni dell'arma.

Art. 4.

Con tali redditi sarà provveduto alla custodia ed all'ordinamento del materiale esistente, ed all'ulteriore incremento del museo, provvedendo all'acquisto e alla manutenzione dei mobili e degli altri oggetti di arredamento, nonchè alla raccolta dei documenti, cimeli, stampe, libri ed altro materiale relativo, e promovendo infine quelle iniziative che saranno ritenute utili allo scopo.

Art. 5.

E' presidente onorario del museo il comandante o un ex comandante generale dell'arma.

La direzione e l'amministrazione del museo è affidata ad un consiglio composto di 7 membri e cioè:

a) di un ufficiale generale o colonnello in congedo, presidente effettivo;

b) di tre ufficiali superiori, di cui uno almeno in congedo, membri;

c) di due capitani, di cui uno almeno in congedo, membri;

d) di un capitano in congedo od in S. A. P., segretario e cassiere.

A far parte del Consiglio saranno scelti ufficiali i quali appartengano od abbiano appartenuto all'arma dei carabinieri reali.

Tutti i membri del Consiglio direttivo sono nominati dal Ministero della guerra e durano in carica un quinquennio, salvo ad essere riconfermati.

Per gli ufficiali in servizio attivo la durata della carica è subordinata alla loro permanenza in Roma.

Art. 6.

Il consiglio direttivo provvede:

1) alla conservazione di tutti i materiali di proprietà del museo o che vi si trovino in deposito, curandone l'esposizione a scopo di studio e di propaganda;

2) alla ricerca, alla raccolta e all'ordinamento dei materiali, cimeli e documenti che riguardano la cronistoria dei vari reparti dell'arma, gli atti di valore individuale compiuti dai singoli suoi componenti, ed infine di tutto ciò che può servire a far risaltare l'azione svolta dall'arma sia in occasione di pubbliche calamità, come nei servizi a tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e nella lotta contro la delinquenza, nonchè il riconoscimento da parte del Paese delle benemerenze acquistate dall'arma stessa;

3) a mantenere i necessari rapporti fra il museo, le legioni, i militari dell'arma in congedo e le loro famiglie, le società dei carabinieri in congedo e tutte le altre associazioni od enti dai quali sia possibile avere notizie relative alla storia dell'arma ed all'azione da essa diuturnamente svolta;

4) a promuovere studi e conferenze sulla storia dell'arma, curando eventualmente la pubblicazione dei lavori riconosciuti più degni;

5) all'incremento della biblioteca, specialmente per quanto riguarda le pubblicazioni che interessano l'arma.

Art. 7.

Allo scopo di facilitare le ricerche d'indole storica e la raccolta dei cimeli e dei ricordi, il consiglio, oltre che del concorso dei comandanti di legione e scuole. e di tutti i volontari di qualunque grado, tanto in servizio attivo come in congedo, potrà eventualmente valersi dell'opera di quegli ufficiali che i comandanti di legione predetti crederanno di delegare e che perciò saranno i naturali collaboratori del consiglio presso la rispettiva legione.

Art. 8.

Il consiglio direttivo si riunisce normalmente almeno una volta al mese in sessione ordinaria ed in via straordiaria può essere convocato ogni qualvolta si ritenga necessario dal suo presidente effettivo.

Il presidente onorario, qualora lo giudichi necessario, può convocare in via straordinaria il consiglio, dandone opportuna e preventiva notificazione al suo presidente effettivo.

Le deliberazioni del consiglio sono valide qualora siano prese con l'intervento di almeno quattro membri; in caso di parità di voti prevale quello del presidente: anche il segretario ha voto deliberativo.

Art. 9.

I membri del consiglio coadiuvano il presidente effettivo nel disimpegno del compito ad esso affidato e nella regolare attuazione delle deliberazioni del consiglio stesso.

Art. 10.

Il segretario è all'immediata dipendenza del presidente effettivo. e traduce in atto le deliberazioni del consiglio che non siano particolarmente attribuite ad altri membri.

E' responsabile verso il consiglio della buona conservazione e dell'ordine del materiale esistente nel museo.

Art. 11.

Il consiglio amministra i redditi di cui all'art. 3.

Esso mediante apposita motivata deliberazione destinerà nella misura che si renderà necessaria, la rendita annuale del capitale fisso del museo ed i proventi di cui ai comma *b*) e *c*) dell'articolo 3 per gli scopi indicati dal successivo articolo 4.

Una parte dei proventi sarà annualmente destinata all'aumento del capitale iniziale.

Art. 12.

Il comando generale dell'arma assegnerà al museo il personale — sottufficiali e truppa — necessario al suo funzionamento. Parte di detto personale potrà essere scelto fra i militari dell'arma, in congedo.

Art. 13.

Entro il mese di luglio di ogni anno il consiglio direttivo trasmetterà in duplice copia, per il tramite del comando generale dell'arma, al Ministero della guerra, il rendiconto della gestione finanziaria, accompagnato da una relazione illustrativa circa l'azione svolta durante l'anno, sia nei riguardi dello sviluppo del museo sia nei riflessi amministrativi e contabili.

Art. 14.

Per quanto riguarda la parte relativa all'amministrazione del museo, non regolata dal presente statuto, ed al servizio interno di esso, sarà provveduto da parte del consiglio direttivo alla emanazione di apposito regolamento interno da sottoporsi alla approvazione del comando generale dell'arma.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 129. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 124 — Cessazione del beneficio dell'assicurazione gratuita ai combattenti della Libia.** — (Gabinetto). — 3 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 32, del 9 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto la legge 25 febbraio 1912, n. 83, che converte in legge il Nostro decreto 5 novembre 1911, n. 1247;

Visto il decreto Luogotenenziale in data 19 maggio 1918, n. 769;

Visto il Nostro decreto in data 31 dicembre 1922, n. 1817;

Considerato che nel mese di agosto 1919, per la situazione militare delle Colonie, poteva ritenersi cessata la eventualità di operazioni belliche di natura tale da giustificare il proseguimento delle concessioni dei benefici di guerra relativi all'assicurazione gratuita;

Sentito il Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto coi Ministri per la marina, per la guerra, per le comunicazioni e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Dalla data 31 agosto 1919 il servizio militare prestato in Libia dal personale di cui al decreto Luogotenenziale 19 maggio 1918, n. 769, cessa di essere valido agli effetti del conseguimento del beneficio riguardante l'assicurazione gratuita.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — CIANO — VOLPI.

N. 130. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Decreto ministeriale concernente la designazione e la conferma di due giudici del Tribunale supremo militare, chiamati a far parte della commissione per il personale della giustizia militare per l'anno 1926.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 30 gennaio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto l'art. 17 del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazione all'ordinamento della giustizia militare;

Visto l'art. 41 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;

Di concerto col Ministro della marina;

Decreta:

Art. 1.

NANNINI comm. avv. Michele, consigliere di Cassazione, giudice del Tribunale supremo militare, è nominato, per l'anno 1926, membro effettivo della commissione per il personale della giustizia militare.

Art. 2.

RUGGERI gr. uff. Benedetto, generale di brigata, giudice del Tribunale supremo militare, è confermato per l'anno 1926, membro supplente della commissione per il personale della giustizia militare.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, 30 gennaio 1926.

p. *Il Ministro della marina*
SIRIANI.

p. *Il Ministro della guerra*
UGO CAVALLERO.

N. 131. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 108, portante modificazioni ed aggiunte alla legge 13 giugno 1912, n. 555, sulla cittadinanza.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 gennaio 1926. (*Gazzetta ufficiale* n. 28, del 4 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Oltre che nei casi indicati nell'art. 8 della legge 13 giugno 1912, n. 555, la cittadinanza si perde dal cittadino, che commette o concorra a commettere all'estero un fatto, diretto a turbare l'ordine pubblico nel Regno, o da cui possa derivare danno agli interessi italiani o diminuzione del buon nome o del prestigio dell'Italia, anche se il fatto non costituisca reato.

La perdita della cittadinanza è pronunziata con decreto Reale, su proposta del Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per gli affari esteri, sentito il parere di una Commissione composta di un consigliere di Stato, presidente, del direttore generale della pubblica sicurezza, di un direttore generale del Ministero degli esteri designato dal Ministro per gli affari esteri, e di due magistrati d'appello designati dal Ministro per la giustizia.

Alla perdita della cittadinanza può essere aggiunto, su conforme parere della Commissione di cui sopra, il sequestro e nei casi più gravi la confisca dei beni.

Nel decreto che pronunzia il sequestro è stabilita la durata di esso e la destinazione delle rendite dei beni.

Sull'efficacia del provvediemnto di sequestro o di confisca non ha alcun effetto la cittadinanza straniera posteriormente acquisita dal proprietario dei beni.

La perdita della cittadinanza importa perdita dei titoli, assegni e dignità spettanti all'ex-cittadino.

La perdita della cittadinanza pronunziata a termini di questa legge non influisce sullo stato di cittadinanza del coniuge o dei figli dell'ex-cittadino.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO.

N. 132. — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto n. 249 circa il ritardato congedamento di taluni militari della classe 1904 stanziati in Libia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 43, del 22 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 125 del testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito approvato con R. decreto del 24 dicembre 1911, n. 1497;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto col Ministro per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

I militari che risposero alla chiamata alle armi della classe 1904 e che, appartenendo ai corpi stanziati in Tripolitania e in Cirenaica, sono stati trattenuti alle armi dopo il compimento del 18° mese di servizio, per eccezionali contingenze, sono considerati richiamati alle armi dal giorno seguente a quello in cui compirono il detto periodo di servizio fino al giorno del loro invio in congedo e in ogni caso non oltre il 31 gennaio 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA.

N. 133. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Legge n. 240, che converte in legge il R. decreto-legge 8 febbraio 1925 n. 111 (circolare 107 del *giornale militare* 1925), relativo a concorsi per l'ammissione in taluni ruoli del personale civile dell'amministrazione della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 41, del 19 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi per l'ammissione in taluni ruoli del personale civile dell'Amministrazione della guerra.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 134. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Decreto ministeriale col quale si apporta un'aggiunta al decreto ministeriale 5 luglio 1917, che approva gli elenchi degli esiti di lesioni od infermità per il mantenimento o la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra.** — (Gabinetto). — 5 febbraio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce un ente denominato « Opera Nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra »;

Visti il decreto luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, riguardante il mantenimento o la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra, ed il decreto Ministeriale 5 luglio 1917 che approva gli elenchi degli esiti di lesioni o infermità per il mantenimento o la riassunzione dei militari invalidi di guerra;

Visti il R. decreto-legge 12 luglio 1923, n. 1491, per la riforma tecnico-giuridica delle norme vigenti sulle pensioni di guerra, ed il decreto ministeriale in data 12 dicembre 1923, contenente norme di applicazione dell'art. 76 del citato Regio decreto;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali mutilati e invalidi riassunti in servizio;

Visto il R. decreto 10 novembre 1924, n. 2044, riguardante l'assunzione in servizio presso amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1925, n. 1926, riguardante la riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra;

Decreta:

Articolo unico.

Al decreto ministeriale 5 luglio 1917, che approva gli elenchi degli esiti di lesione od infermità per il mantenimento o la riassunzione in servizio dei militari invalidi di guerra, è aggiunto il seguente articolo:

« Art. 3. — Ai soli fini della riassunzione negli impieghi presso Amministrazioni civili dello Stato, potranno ritenersi compatibili col servizio tutti gli esiti di malattie o lesioni non specificati nei due precedenti articoli che permettono la prestazione continuativa di un servizio sedentario di ufficio, sempre quando sia assolutamente spento ogni pericolo di contagio e non vi siano reliquati visibili notevolmente deturpanti ».

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 5 febbraio 1926.

Il Ministro per le finanze
VOLPI.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVERTENZE.

In conseguenza del disposto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1926 sopra riportato, potranno essere prese in considerazione domande di riassunzione per impieghi presso Amministrazioni civili dello Stato presentate anche dopo il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del R. decreto 29 ottobre 1925, n. 1926, *ma non oltre il* 31 *marzo p. v.*

Alle domande stesse sono applicabili le disposizioni esecutive contenute nella circolare n. 49 del *giornale militare* del corrente anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 135. — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Reclutamento straordinario degli ufficiali subalterni del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 febbraio 1926.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamto dell'Esercito e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3284, concernente il reclutamento straordinario di 150 tenenti del genio in servizio permanente;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1954 con cui viene elevato a 180 il numero dei tenenti del genio da reclutarsi straordinariamente;

Decreta:

Art. 1.

In relazione alla facoltà concessa con il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1954 è indetto un concorso per 30 posti di tenenti in servizio attivo permanente nell'arma del genio, al quale potranno partecipare gli ufficiali subalterni in servizio attivo permanente delle varie armi e corpi i quali comprovino con apposito certificato di aver frequentato i corsi presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. Università o di un istituto superiore di grado equivalente, e di avere superati gli esami speciali delle seguenti materie: fisica sperimentale, chimica inorganica ed organica, analisi algebrica, analisi infinitesimale, geometria analitica, geometrica proiettiva con disegno, meccanica razionale, geometria descrittiva con disegno.

Art. 2.

I concorrenti dovranno far domanda nella prescritta carta bollata per via gerarchica non più tardi del 15 aprile 1926 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) corredandola dei seguenti documenti:

a) certificato rilasciato nelle debite forme legali dalla segreteria della Università o istituto equivalente, da cui risulti la frequenza ai corsi e la votazione riportata nelle prescritte materie di cui all'articolo precedente;

b) ogni altro titolo di studio e scientifico che si credesse di presentare;

c) quietanza comprovante l'avvenuto pagamento della tassa di L. 25 stabilita pei concorsi del genere per impieghi dello Stato;

d) elenco dei servizi militari prestati, specificando quelli resi durante la guerra.

Art. 3.

Accertata la regolarità delle domande e dei relativi documenti le autorità riceventi vi daranno corso con la maggiore sollecitudine unendovi copia del libretto personale con lo stato di servizio aggiornato di tutte le variazioni.

Art. 4.

Il Ministero deciderà inappellabilmente sulla ammissione al concorso dei singoli aspiranti e non sarà tenuto a comunicare i motivi dell'eventuale esclusione.

Art. 5.

Le domande degli ammessi al concorso saranno esaminate da una apposita commissione nominata dal ministro della guerra e composta di tre membri con voto deliberativo e da un segretario con voto consultivo.

Art. 6.

L'esame dele domande da parte della commissione consisterà essenzialmente nella valutazione dei titoli di studi e scientifici di ciascun concorrnte. Ogni commissario disporrà di venti punti ed il complesso dei voti costituirà il punto da assegnarsi al concorrente per essere classificato.

A parità di classificazione la precedenza sarà regolata come segue:

1° gli ufficiali che eventualmente già prestarono servizio nei reparti o uffici del genio in pace ed in guerra;

2° gli ufficiali che contano più lungo servizio effettivo come ufficiale.

A nuova parità di condizioni deciderà la sorte.

Art. 7.

All'atto del trasferimento di ruolo i concorrenti conserveranno, se tenenti, la loro anzianità di grado.

A parità di anzianità con i tenenti del genio preesistenti nel ruolo, seguiranno l'ultimo di questi.

Se rivestono il grado di sottotenenti saranno nominati tenenti con anzianità assoluta corrispondente alla data del decreto di trasferimento e con anzianità relativa determinata dalla graduatoria.

Art. 8.

La graduatoria generale sarà pubblicata sul *giornale militare*.

Roma, addì 4 febbraio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 136. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Spese sostenute dai corpi per la scorta delle salme dei caduti in guerra.** — (Gabinetto). — 25 febbraio 1926.

Per opportuna norma delle autorità interessate, si avverte che i rendiconti delle spese di viaggio sostenute dai corpi per il pagamento delle indennità corrisposte ai militari comandati di scorta alle salme dei caduti in guerra, debbono essere trasmessi « Al Ministero della guerra - Direzione centrale di sanità militare - Ufficio stralcio cure onoranze salme caduti in guerra - Roma ».

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. **137.** — EQUIPAGGIAMENTO. — **Borsa di pulizia di nuovo modello.** — (Direzione generale servizi logistici). — 25 febbraio 1926.

E' adottata una nuova borsa di pulizia in luogo di quella di cui alla circolare n. 327 del *giornale militare* 1912, che, ad ogni modo, continuerà ad essere adoperata fino a consumazione.

Descrizione della borsa di pulizia di tela grigia.

La borsa si compone di un pezzo di tela di cotone impermeabile color grigio, per tende, lungo mm. 300 che per un tratto di mm. 250 ha fòrma rettangolare, ed è largo mm. 150, e per un tratto di mm. 50 è foggiato a punta.

I lati della parte foggiata a punta, tutto il lato opposto alla punta e parte dei due lati lunghi del rettangolo, per un tratto di mm. 55 circa, sono ripiegati e cuciti in modo da formare un orlo largo mm. 6.

La parte rettangolare è ripiegata su sè stessa, forma la parte anteriore, il fondo a mantice, la parte posteriore e la mantellina, la quale, all'estremità foggiata a punta, porta un nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15, lungo non meno di mm. 650, ripiegato su se stesso, e cucito nella sua parte mediana alla punta.

Due pezzi di tela color grigio, di forma trapezoidale, con un lato arrotondato, lunghi mm. 96 e larghi nel lato lungo mm. 74 e nel lato più corto arrotondato mm. 47, formano i fianchi della borsa; il lato lungo viene ripiegato ad orlo per mm. 6.

Un rettangolo di tela lungo mm. 144 e largo mm. 93 è psto internamente nella borsa. Esso è cucito ai due lati della parte posteriore e nella parte inferiore; superiormente è ripiegato ad orlo per mm. 6.

Le dimensioni suddette si riferiscono ai pezzi scuciti.

Le dimensioni della borsa finita sono le seguenti:

altezza della borsa chiusa mm. 85 a 87;
larghezza id. id. mm. 142.

Accessori della borsa di pulizia.

La borsa contiene i seguenti accessori: un pettine, un paio di forbici, un rocchetto ed un assortimento di bottoni.

Pettine. — E' di corno, di forma rettangolare, lungo mm. 85 a 90 e largo mm. 45 a 50, a doppia dentiera. I denti sono fitti da una parte e radi dall'altra.

Forbici. — Sono di acciaio ben pulito, della lunghezza di mm. 120.

Si compongono di due parti incrociate ed imperniate verso la loro metà. Dette parti sono taglienti e ben temperate nella parte superiore; nella parte inferiore sono costituite dalle branche che terminano in due anelli leggermente svasati.

Rocchetto. — E' di legno di assenza forte, di forma cilindrica, vuoto all'interno per contenere 6 aghi e 20 spilli. E' chiuso mediante un manico di ugual legno. Il cilindro ha esternamente due incavature, sui cui sono avvolti cinque grammi in complesso di filo di cotone bianco e grigio-verde, ripartiti in quantità pressochè uguale.

Assortimento bottoni. — E' composto delle seguenti qualità e quantità di bottoni:

bottoni di frutto, piccoli, n. 6;
bottoni di osso bianco mezzani, n. 4;
bottoni di osso bianco, piccoli, n. 2;
bottoni di osso bianco per camicie, n. 4;
bottoni di carta compressa color grigio-verde, grandi, n. 4.
bottoni di carta compressa color grigio-verde, piccoli, n. 4;
bottoni di osso annerito, mezzani, n. 4.

AVVERTENZA.

La borsa completa da alpini e da artiglieria da montagna è in tutto uguale a quella commune di cui sopra, ma contiene in più un paio di laccinoli di cotone tinto in nero per stivaletti, 5 chiodi con testa a tronco di piramide (detti bourriquets, marca B. F.), 5 broches (marca T) e 10 chiodi da ghiaccio.

Il prezzo della borsa vuota per pulizia di tela grigia è di L. 0.95.

Il prezzo della borsa completa per pulizia, di tela grigia, comune di L. 4.35.

Il prezzo della borsa completa per pulizia, di tela grigia, da alpini e da artiglieria da montagna è di L. 4.85.

La borsa vuota per pulizia, di tela grigia, dovrà essere inventariata al n. categorico 146, categoria I, sezione *A* del Nomenclatore; quella completa, comune, al n. categorico 147; quella completa da alpini e da artiglieria da montagna al n. categorico 148.

Conto di costruzione
della borsa di pulizia di tela color grigio modificata (mod. 1926)

Indicazione delle materie occorenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone impermeabile color grigio per tende alta m. 0,88	m. l.	0.09	7.00	0.63
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0.32
			Prezzo di costo . . . L.	0.95
			Prezzo di conteggio . . . L.	0.95

---

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 0,60 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15 ed il refe di cotone per le cuciture.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 138. — MILITARI DI TRUPPA. — **Attendenti degli ufficiali che prestano servizio alla dipendenza di altri Ministeri.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 febbraio 1926.

Ferme restando le disposizioni impartite con la circolare n. 54 del *giornale militare* 1922 il Ministero avverte che la concessione dell'attendente è estesa anche agli ufficiali mutilati riassunti in servizio presso l'ufficio mobilitazione ferroviaria e presso le dipendenti sezioni compartimentali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 139. — PENSIONI — DISPOSIZIONI VARIE. — **Norme di applicazione di alcune disposizioni contenute nel R. decreto-legge 31 dicembre 1925 n. 2383, riguardante il trattamento di quiescenza dei salariati statali.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 25 febbraio 1926.

Si richiama la particolare attenzione delle Amministrazioni dipendenti interessate, sul disposto dell'art. 1 del Regio decreto-legge 31 dicembre 1925, n. 2383 (circ. 51 giornale militare c. a.), per effetto del quale, a decorrere dal 1° gennaio 1926, le mercedi degli operai permanenti debbono essere sottoposte alla ritenuta in conto entrate del tesoro, nella misura del 4 per cento, ed a quella del contributo per l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia.

Allo scopo di evitare erronee interpretazioni, si avverte:

1° che nulla è variato, per quanto si riferisce all'obbligo di assicurazione contro la *invalidità e la vecchiaia* e contro la *disoccupazione* degli operai temporanei.

2° che con le stesse modalità e nella stessa misura praticate nei riguardi degli operai temporanei, è esteso, dal 1° gennaio 1926, agli operai permanenti l'obbligo dell'assicurazione contro la *invalidità e vecchiaia;* è quindi superfluo avvertire che anche per questi operai, rimane a carico dello Stato lo speciale contributo dovuto, per legge, dai datori di lavoro;

3° che le amministrazioni interessate dovranno continuare ad effettuare la ritenuta per imposta di ricchezza mobile sia per gli operai permanenti che per quelli temporanei;

4° che la ritenuta in conto entrate del tesoro deve essere operata sull'importo lordo della sola paga ad economia, esclusi quindi, il guadagno del cottimo, il sussidio di metà paga, i soprassoldi, le indennità in genere e qualsiasi altra competenza;

5° che le ritenute di cui ai numeri 3 e 4, ai sensi della circolare 377 giornale militare 1925 non dovranno formare oggetto di speciale introito, dovendo le paghe essere spesate al netto delle ritenute stesse. Queste non dovranno quindi essere versate in tesoreria, ma dovranno essere segnalate da ciascuna direzione, a questo Ministero (Ragioneria centrale - Div. 2ª - Sez. 1ª) con apposito specchio, dal quale risultino valutati approssimativamente per un intiero esercizio, l'ammontare delle due ritenute, distintamente, e inoltre quello delle paghe, sulle quali le ritenute stesse devono essere operate.

Per eliminare ogni dubbia interpretazione, si avverte infine che la disposizione contenuta nel primo comma dell'articolo 43 del sopracitato R. decreto, non è riferibile al personale operaio, dipendente da questa Amministrazione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 140. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1925.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 febbraio 1926.

In relazione alle disposizioni impartite con la circolare n. 202 del *giornale militare* 1925, relativa allo svolgimento dei corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi presso le relative scuole di corpo d'armata alla data del 1° settembre 1925, questo Ministero determina quanto appresso:

1. I comandi di corpo d'armata provvederanno perchè gli allievi delle dipendenti scuole giudicati idonei al grado di sergente siano nominati a tal grado col 15 marzo 1926 e destinati col giorno 20 successivo a prestare il prescritto periodo

di servizio col grado stesso presso un corpo della rispettiva arma e specialità, attenendosi per quanto riguarda le destinazioni alle norme seguenti e avvertendo che nei giorni dal 16 al 19 marzo inclusi, i detti allievi potranno essere inviati in licenza.

Fanteria di linea.

I sergenti allievi ufficiali saranno assegnati ai reggimenti di fanteria dipendenti dai rispettivi comandi di corpo d'armata e ripartiti a seconda delle esigenze del servizio.

Però i corpi d'armata di Torino, Milano e Roma, oltre a provvedere per i propri reggimenti cederanno una parte degli allievi delle dipendenti scuole ai corpi d'armata di Bologna, Trieste e Bari nelle seguenti misure:

Corpo d'armata di Torino la metà dei propri allievi a quello di Bologna;

Corpo d'armata di Milano il 55 per cento dei propri allievi a quello di Trieste;

Corpo d'armata di Roma il 50 per cento dei propri allievi a quello di Bari e il 10 per cento a quello di Trieste.

Granatieri.

Saranno ripartiti fra i due reggimenti granatieri.

Bersaglieri.

Il comando del corpo d'armata di Torino assegnerà i due terzi degli allievi della dipendente scuola ai due reggimenti bersaglieri stanziati nel proprio territorio e metterà il rimanente terzo a disposizione del corpo d'armata di Firenze per l'assegnazione al 5° reggimento in Imperia.

Il comando del corpo d'armata di Milano assegnerà i due terzi degli allievi della scuola di Milano ai due reggimenti dipendenti e metterà l'altro terzo a disposizione del corpo d'armata di Trieste per l'assegnazione all'11° reggimento in Gradisca.

Il comando del corpo d'armata di Roma assegnerà la metà dei propri allievi ai due reggimenti dipendenti e cederà l'altra metà ripartita in parti uguali al corpo d'armata di Bologna per l'assegnazione al 6° reggimento in Bologna e al corpo d'armata di Firenze per l'assegnazione all'8 reggimento in Firenze.

Il comando del corpo d'armata di Palermo assegnerà la metà degli allievi della scuola di Palermo al reggimento dipendente e porrà l'altra metà a disposizione del corpo d'armata di Napoli per l'assegnazione al 1° reggimento in Napoli.

Alpini.

Il corpo d'armata di Torino assegnerà il 70 per cento dei propri allievi ai dipendenti reggimenti e metterà il rimanente 30 per cento a disposizione del corpo d'armata di Bologna.

Il corpo d'armata di Verona cederà la metà dei propri allievi al corpo d'armata di Milano.

Il corpo d'armata di Trieste cederà il 25 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bologna per completare le assegnazioni al 7° e all'8° reggimento alpini.

Carri armati.

Saranno tutti assegnati ai reparti di tale specialità.

Cavalleria.

Il corpo d'armata di Roma ripartirà i sergenti allievi della dipendente scuola in parti eguali fra tutti i reggimenti di cavalleria, prendendo all'uopo accordi con gli altri comandi di corpo d'armata interessati.

Artiglieria da campagna.

Tutti i corpi d'armata aventi corsi allievi ufficiali della specialità da campagna assegneranno i sergenti allievi ufficiali delle rispettive scuole ai reggimenti dipendenti.

Però i corpi d'armata di Torino, Bologna, Napoli, e Palermo, oltre a provvedere per i propri reggimenti, cederanno una parte degli allievi delle dipendenti scuole ai corpi d'armata di Milano e Bari nelle seguenti misure:

Corpo d'armata di Torino la metà dei propri allievi al corpo d'armata di Milano;

Corpo d'armata di Bologna il 30 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bari per il 2° reggimento in Pesaro;

Corpo d'armata di Napoli il 25 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bari per l'assegnazione al 18° reggimento in Aquila e il 10 per cento al corpo d'armata di Roma per completare la quota di allievi da assegnarsi al 16° artiglieria in Cagliari.

Corpo d'armata di Palermo il 35 per cento dei propri allievi al corpo d'armata di Bari per l'assegnazione al 14° reggimento in Bari.

Artiglieria da montagna.

Il comando del corpo d'armata di Torino assegnerà il 60 per cento dei propri allievi al dipendente reggimento e metterà il rimanente 40 per cento a disposizione del corpo d'armata di Milano per l'assegnazione ai dipendenti gruppi del 3° reggimento.

Il comando del corpo d'armata di Verona assegnerà il 25 per cento dei propri allievi al gruppo del 3° reggimento stanziato a Bressanone e cederà il 75 per cento degli allievi stessi al corpo d'armata di Bologna per l'assegnazione ai dipendenti gruppi del 2° reggimento.

Il corpo d'armata di Trieste assegnerà tutti i propri allievi al dipendente gruppo del 2° reggimento in Gorizia.

Artiglieria pesante campale.

Il corpo d'armata di Milano assegnerà il 40 per cento dei propri allievi ai dipendenti reggimenti e metterà un'aliquota pari al 40 per cento a disposizione del corpo d'armata di Torino per l'assegnazione al 1° reggimento in Casale e all'11° reggimento in Acqui. Cederà il restante 20 per cento al corpo d'armata di Verona per l'assegnazione al 4° reggimento in Cremona.

Il corpo d'armata di Bologna terrà per sè la metà degli allievi della dipendente scuola e cederà l'altra metà, ripartita in parti eguali,al corpo d'armata di Trieste per l'assegnazione al 5° reggimento in Udine e al corpo d'armata di Firenze per l'assegnazione al 6° reggimento in Genova.

Il corpo d'armata di Roma assegnerà i due terzi dei propri allievi ai dipendenti reggimenti e cederà il rimanente terzo al corpo d'armata di Napoli per l'assegnazione all'8° reggimento in Napoli.

Il corpo d'armata di Palermo metterà la metà dei propri allievi a disposizione del corpo d'armata di Bari per l'assegnazione al 9° reggimento in Senigallia.

Artiglieria pesante e da costa.

Il corpo d'armata di Torino assegnerà i sergenti allievi della specialità pesante della propria scuola esclusivamente ai reggimenti dipendenti.

Il corpo d'armata di Verona assegnerà il 70 per cento degli allievi della specialità pesante al dipendente reggimento e cederà il restante 30 per cento al corpo d'armata di Milano per l'assegnazione al 4° reggimento pesante in Piacenza.

Il corpo d'armata di Trieste assegnerà ai dipendenti gruppi da costa il 25 per cento dei propri allievi della specialità da costa e metterà a disposizione dei corpi d'armata di Bologna, Firenze, Roma e Napoli le seguenti aliquote di allievi:

Corpo d'armata di Bologna il 15 per cento per l'assegnazione al gruppo da costa in Venezia del 6° reggimento misto;

Corpo d'armata di Firenze il 30 per cento per l'assegnazione ai gruppi da costa dell'8° reggimento misto;

Corpo d'armata di Roma il 15 per cento per l'assegnazione al gruppo da costa Maddalena del 3° reggimento misto;

Corpo d'armata di Napoli il 15 per cento per l'assegnazione al gruppo da costa di Gaeta del 3° reggimento misto.

Il corpo d'armata di Roma terrà per sè il 40 per cento dei propri allievi della specialità pesante e cederà il restante 60 per cento al corpo d'armata di Bologna per l'assegnazione ai gruppi pesanti del 6° reggimento misto.

Il corpo d'armata di Napoli ripartirà tutti gli allievi della specialità pesante della dipendente scuola fra i seguenti corpi d'armata:

Corpo d'armata di Torino il 20 per cento per completare l'assegnazione al 1° e 2° reggimento pesante;

Corpo d'armata di Milano il 30 per cento per completare l'assegnazione al 4° reggimento pesante;

Corpo d'armata di Trieste il 35 per cento per l'assegnazione ai gruppi pesanti del 7° reggimento misto;

Corpo d'armata di Firenze il 15 per cento per l'assegnazione al gruppo pesante dell'8° reggimento misto.

Il corpo d'armata di Palermo terrà per sè il 55 per cento dei propri allievi della specialità da costa e cederà il rimanente 45 per cento al corpo d'armata di Bari per l'assegnazione al 9° reggimento da costa.

Artiglieria controaerei.

Il corpo d'armata di Torino metterà la metà dei propri allievi a disposizione del corpo d'armata di Firenze.

Gli allievi della scuola di Milano saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Milano, Verona e Bologna.

In modo analogo sarà provveduto per gli allievi della scuola di Trieste che saranno ripartiti fra i corpi d'armata di Trieste e Bari.

Gli allievi della scuola di Roma saranno ripartiti sempre in parti eguali fra i corpi d'armata di Roma e Napoli.

Il corpo d'armata di Palermo assegnerà tutti i suoi allievi al dipendente gruppo.

Genio.

Zappatori, minatori, ecc. — Gli allievi della scuola di Torino saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Torino, Milano, Verona e Bologna.

Gli allievi della scuola di Firenze saranno ripartiti in parti eguali fra i corpi d'armata di Firenze e Trieste.

Gli allievi della scuola di Napoli saranno ripartiti come segue:

Corpo d'armata di Napoli 40 per cento;

Corpo d'armata di Roma 40 per cento;

Corpo d'armata di Bari 20 per cento.

Il corpo d'armata di Palermo metterà un'aliquota pari al 30 per cento dei propri allievi a disposizione del corpo d'ar mata di Bari per completare l'assegnazione al IX raggruppamento.

Telegrafisti e foto-elettricisti. — I sergenti allievi di tali specialità delle scuole di Milano e Firenze saranno ripartiti a cura dei rispettivi comandi di corpo d'armata in parti eguali fra tutti i corpi d'armata.

Gli allievi della specialità radiotelegrafisti, ferrovieri, aerostieri e pontieri-lagunari saranno tutti assegnati ai reggimenti e reparti delle rispettive specialità.

Commissariato, sussistenza e amministrazione.

I sergenti allievi di commissariato e di sussistenza saranno ripartiti in parti eguali fra i vari corpi d'armata.

Gli allievi di amministrazione saranno ripartiti come segue:

quelli della scuola di Verona in parti eguali fra i corpi d'armata di Verona, Torino, Milano, Trieste e Bologna;

quelli della scuola di Bari pure in parti eguali fra i corpi d'armata di Bari, Firenze, Roma, Napoli e Palermo.

Specialità autoblindo-mitragliatrici e gruppi automobilistici.

Per l'assegnazione dei sergenti allievi a tali specialità sono state già impartite disposizioni con i numeri 10 e 11 della circolare 202 del 1925.

2. Nel procedere alle assegnazioni ai corpi dei sergenti allievi ufficiali i comandi di corpo d'armata seguiranno rigorosamente le norme prescritte dal precedente numero tenendo conto della classifica riportata dagli allievi nei relativi esami e prenderanno tempestivamente, ove occorra, i necessari accordi per regolare nel modo migliore le assegnazioni stesse, specialmente per quanto riguarda la destinazione di allievi a reparti staccati di tali corpi.

Solo in casi del tutto eccezionali, quando concorrano specialissime condizioni di famiglia, i comandi di corpo d'armata potranno assegnare allievi delle dipendenti scuole anche a reparti diversi da quelli sopra indicati in seguito a domanda degli interessati debitamente documentata.

Resta inteso però che tali particolari assegnazioni dovranno costituire *una vera e propria eccezione* in modo da non recare turbamento alcuno alla normale ripartizione degli allievi fra i vari corpi e reparti.

3. Si rammenta che gli allievi provenienti dagli arruolati volontari con la ferma di tre anni saranno ammessi, all'atto della loro nomina a sergente, a commutare la ferma stessa in quella di due anni stabilita pei sottufficiali dall'articolo 2 del R. decreto 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473.

4. In relazione al n. 19 della circolare 202 del giornale militare 1925 gli allievi che comprovino di essere inscritti all'università per l'anno accademico in corso, potranno, se approvati agli esami da sergente, chiedere di essere inviati in congedo temporaneo appena ultimato il corso e cioè il 15 marzo 1926 per essere richiamati a prestare il periodo di servizio da sergente il 1° giugno 1926 od anche, se lo preferiscano, il 1° maggio o il 1° giugno 1927.

Così pure gli allievi dell'attuale corso che, dopo compiuto il servizio da sergente, risulteranno idonei all'esame da sottotenente potranno chiedere, sempre comprovando la loro qualità di studenti universitari, di compiere il servizio da sottotenente il 1° maggio o il 1° giugno 1927.

I rinvii di cui sopra, i quali saranno disposti dai rispettivi comandi di corpo d'armata, dovranno sempre formare oggetto di apposite variazioni matricolari e i comandanti di distretto cureranno perchè i militari rinviati a riprendere l'interrotto servizio in epoche successive siano tenuti in evidenza in appositi registri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 141. — TRASPORTI. — **Spedizioni di materiali pesanti in Sardegna.** — (Direzione generale servizi logistici). — 25 febbraio 1926.

Per norma degli enti interessati, si comunica che, allo scalo di Portotorres, non possono — per le attuali condizioni del porto stesso — appoggiarsi merci e materiali in colli che abbiano ciascuno un peso superiore ai dieci quintali.

In conseguenza di ciò il materiale pesante destinato eventualmente in Sardegna — eccetto quello diretto a La Maddalena — dovrà essere inoltrato per la via Terranova (Isola Bianca) o di Cagliari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 142. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Decreto ministeriale che stabilisce l'assegno per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio 1925-26, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 2 gennaio 1926.

IL MINISTRO DELLA GUERRA

Vista la legge 17 luglio 1910, n. 511, relativa all'amministrazione e contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari;

Visti gli articoli 364, 366 e 388 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Vista la legge n. 618, del 14 maggio 1925, per l'esercizio degli stati di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno finanziario 1925-26;

Decreta:

Art. 1.

L'assegnazione per le spese d'ufficio, telegrafiche e telefoniche durante l'esercizio finanziario 1925-26, per i comandi, corpi, uffici e stabilimenti militari è stabilita nella misura sotto indicata:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Segreteria di S. A. R. Emanuele Filiberto di Savoia, Duca d'Aosta	6.000
Segreteria di S. A. R. Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, Conte di Torino	6.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Duca Armando Diaz	15.000
Segreteria di S. E. il Maresciallo d'Italia Conte Luigi Cadorna	15.000

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Segreteria di S E. il generale d'Esercito Conte Guglielmo Pecori-Giraldi	6.000
Segreteria di S. E. il generale d'Esercito Gaetano Giardino	6.000
Segreteria di S. E. il generale d'Esercito Enrico Caviglia (1)	6.000
Uffici dei generali designati comandanti d'Armata (2)	
1. Torino	11.000
2. Milano	10.000
3. Bologna	8.000
4. Napoli	7.000
Comandi di Corpo d'Armata:	
I. Torino	38.000
II. Milano	40.000
III. Verona	43.000
IV. Bologna	60.000
V. Trieste	62.000
VI. Firenze	58.000
VII. Roma	56.000
VIII. Napoli	33.000
IX. Bari	36.000
X. Palermo	32.000

---

(1) Tali segreterie preleveranno l'assegnazione dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

(2) Tali uffici preleveranno l'assegnazione dalla locale direzione di commissariato militare.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Uffici di contabilità e revisione di Corpo d'armata:	
Torino	5.000
Milano	6.000
Verona	4.500
Bologna	5.000
Trieste	7.000
Firenze	4.500
Roma	7.000
Napoli	5.500
Bari	4.000
Palermo	5.500
Comandi di divisione:	
1º Torino	40.000
2º Alessandria	18.000
3º Cuneo	12.000
4º Milano	45.000
5º Novara	24.000
6º Brescia	18.000
7º Verona	27.000
8º Padova	21.000
9º Trento	30.000
10º Bologna	45.000
11º Ravenna	18.000
12º Treviso	40.000

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
13° Trieste	30.000
14° Gorizia	23.000
15° Pola	20.000
16° Firenze	30.000
17° Genova	43.000
18° Piacenza	24.000
19° Roma	37.000
20° Livorno	22.000
21° Perugia	26.000
22° Cagliari	20.000
23° Napoli	30.000
24° Salerno	19.000
25° Catanzaro	18.500
26° Bari	27.000
27° Chieti	23.000
28° Ancona	20.500
29° Palermo	23.000
30° Messina	34.000
Comandi di brigata di granatieri e di fanteria di linea (1)	3.500
Comandi di raggruppamento alpino (2)	6.000
Comandi di brigata di cavalleria	6.000

(1) L'assegnazione è di L. 4000 per quei comandi di brigata che funzionano stabilmente da comandi di presidio. Per il comando di brigata di fanteria di Venezia l'assegnazione è di L. 9000, di cui L. 5000 per le spese del comando del presidio e dell'ufficio di difesa della piazza. Per il comando di brigata di fanteria di Spezia l'assegnazione è di L. 5500, di cui L. 2000 per le spese del presidio e dell'ufficio di difesa della piazza.

(2) L'assegnazione è di L. 7000 per i comandi di raggruppamento alpini che funzionano stabilmente da comandi di presidio.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine (1)	5.500
Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri (1)	4.500
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria (1)	4.000
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria (1)	11.000 (2)
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio (1)	6.500
Ispettorati di sanità militare (3)	4.000
Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	26.000
Direzione superiore delle costruzioni del genio militare	7.000
Ufficio tecnico superiore automobilistico	18.000
Direzione del servizio chimico militare	16.000
Ufficio del generale a disposizione per la I. R. G.	1.000
Officina di costruzioni automobilistiche di Bologna, compreso l'ufficio stralcio direzione centrale automobilistica	24.000
Istituto geografico militare	20.000
Comandi d'artiglieria di corpo d'armata:	
Torino	6.500
Milano	8.000

---

(1) I detti uffici preleveranno l'assegnazione dall'ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

(2) Nell'assegnazione è compresa la quota di L. 300 per le spese della commissione mista esercito e marina per la difesa costiera.

(3) Le assegnazioni saranno prelevate dalle locali direzioni di commissariato.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Verona	9.500
Bologna	15.000
Trieste	10.000
Firenze	7.000
Roma	6.500
Napoli	6.000
Bari	7.000
Palermo	5.000
Comandi del genio di corpo d'armata:	
Torino	7.000
Milano	6.500
Verona	6.000
Bologna	6.000
Trieste	8.000
Firenze	7.000
Roma	4.000
Napoli	6.000
Bari	5.000
Palermo	5.000
Ufficio d'amministrazione di personali militari vari (1)	35.000

---

(1) Nell'assegnazione è compresa la quota di L. 5000 per la *commissione veterani*, di L. 5000 per le 4 sezioni di statistica e di L. 700 per l'ufficio monumenti nazionali campi di battaglia.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Direzioni d'artiglieria:	
Torino	16.000
Brescia	15.500
Verona	27.000
Venezia	34.000
Trieste	14.000
Piacenza	22.000
Roma	18.000
Napoli	16.000
Taranto	15.500
Messina	12.000
Sezione staccata autonoma d'artiglieria della Maddalena	9.000
Stabilimenti d'artiglieria:	
Arsenale R. Esercito - Torino	15.500
Officina d'artiglieria R. Esercito - Torino.	10.000
Arsenale R. Esercito - Napoli, compresa la sezione di Torre Annunziata	12.500
Laboratorio pirotecnico di Bologna, compresa la sezione di Capua	15.500
Laboratorio di precisione ed Ufficio stralcio fabbrica d'armi - Roma	16.000
Fabbrica d'armi Terni, con sezione a Gardone Val Trompia	20.500
Polverificio sul Liri	8.000
Officina d'artiglieria - Piacenza	8.000
Direzione esperienze d'artiglieria - Nettuno, compresa la sezione di Ciriè	15.000
Ufficio stralcio fabbrica d'armi - Brescia	2.000

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Direzioni del genio:	
Torino	20.500
Milano	40.000
Verona	17.000
Bologna	27.000
Trieste	40.000
Firenze	36.000
Roma	30.500
Napoli	16.000
Bari	18.000
Palermo	18.000
Sottodirezione autonoma del genio di Cagliari.	7.000
Stabilimenti del genio:	
Officina costruzioni del genio militare di Pavia	14.000
Istituto centrale di R. T. ed E. di Roma	5.000
Officina R. T. ed E. di Roma	11.000
Direzioni di commissariato militare:	
Torino	11.000
Milano	18.000
Verona	14.000
Bologna	23.000
Trieste	12.000
Firenze	18.000
Roma	23.000
Napoli	20.000
Bari	11.000
Palermo	11.000

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Sezioni staccate di commissariato militare:	
Alessandria	3.000
Cuneo	3.000
Novara	2.000
Brescia	2.500
Trento	3.500
Padova	3.000
Ravenna	3.000
Venezia	3.500
Pola	2.000
Gorizia	2.000
Perugia	3.500
Livorno	3.000
Genova	8.000
Piacenza	5.000
Cagliari	6.000
Salerno	3.000
Catanzaro	3.000
Chieti	5.000
Ancona	2.500
Messina	2.500
Direzioni di sanità militare:	
Torino	4.500
Milano	3.000
Verona	3.000

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Bologna	4.000
Trieste	4.000
Firenze	3.000
Roma	5.000
Napoli	3.500
Bari	3.500
Palermo	4.000
Ospedali militari principali (1):	
Torino	12.500
Milano	16.000
Verona	14.500
Bologna	17.000
Trieste	14.500
Roma (2)	24.500
Firenze	13.500
Napoli	20.000
Bari	15.000
Palermo	13.500
Ospedali militari secondari (3):	
Alessandria	8.000
Savigliano	5.500
Novara	7.000

---

(1) Per gli ospedali principali che amministrano infermerie presidiarie, l'assegnazione è aumentata di L. 3500 per ciascuna di esse.

(2) Nell'assegnazione è compresa la quota di L. 4500 per il campo sanatoriale di Anzio.

(3) Per gli ospedali militari secondari che amministrano infermerie presidiarie, l'assegnazione è aumentata di L. 3500 per ciascuna di esse.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Brescia	7.500
Padova	9.000
Trento	9.500
Venezia	10.500
Udine	12.000
Genova	13.000
Piacenza	13.000
Livorno	7.000
Perugia	7.000
Cagliari	12.500
Caserta	7.000
Chieti	6.000
Ancona	9.000
Messina	12.000
Tribunale Supremo militare	30.000
Tribunali militari territoriali:	
Torino	16.000
Milano	18.000
Verona	13.000
Bologna	10.000
Trieste	14.500
Firenze	13.500
Roma, con la dipendente sezione di Cagliari	22.000
Napoli	10.000
Bari	13.000
Palermo	18.000
Stabilimenti militari di pena	25.000

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Delegazioni trasporti:	
Torino	10.500
Milano	8.000
Venezia	11.000
Trieste	8.000
Firenze	10.500
Napoli	12.500
Palermo	8.000
Uffici militari di stazione:	
Torino	2.000
Alessandria	2.000
Genova	2.000
Milano	2.100
Bologna	3.500
Piacenza	2.000
Verona	1.700
Mestre	2.000
Trieste	2.000
Pisa	2.000
Firenze	2.000
Ancona	2.000
Roma	2.100
Castellammare Adriatico	2.000
Napoli	2.500
Foggia	2.000

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Bari	2.000
Messina	2.000
Siracusa	2.000
Delegazione ufficio militare - stazione Messina a Villa S. Giovanni	500
Biglietterie militari	500
Uffici militari imbarchi e sbarchi:	
Napoli	3.000
Terranova	1.500
Raggruppamenti trasporti (1)	15.000
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri uniti al deposito (2)	13.500
Reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri disgiunti dal deposito (3)	11.000
Depositi disgiunti dai reggimenti granatieri, fanteria di linea e bersaglieri	6.500
Reggimenti alpini:	
1° Reggimento	18.000
2° »	20.000
3° »	25.000
4° »	23.000
5° »	23.000
6° »	32.000

---

(1) Per il 7° raggruppamento trasporti l'assegnazione è di L. 16.000.

(2) Per il 1° reggimento granatieri e per il 2° bersaglieri, che amministrano reparti autonomi della capitale, l'assegnazione è rispettivamente di L. 15.500 e 14.500. Per il 2° reggimento fanteria, che amministra le compagnie lavoratori onoranze salme caduti in guerra, l'assegnazione è di L. 14.500.

(3) Per il 9° reggimento fanteria, che risiede nelle Isole del Dodecanneso, la assegnazione è di L. 21.500. Per il 157° reggimento fanteria l'assegnazione è di L. 12.500, di cui L. 1500 per il comando del presidio.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
7° reggimento	18.000
8° »	23.000
9° »	31.500
Reparto carri armati	23.000
Reggimenti di cavalleria	9.000
Depositi allevamento cavalli	3.500
Reggimenti di artiglieria da campagna ed a cavallo (1)	15.000
Reggimenti di artiglieria pesante campale, pesante e da costa (2)	17.000
Reggimenti artiglieria da montagna	25.500
Reggimenti del genio (3)	24.000
Raggruppamenti del genio	18.000
Distretti militari (4):	
Torino	16.500
Pinerolo	5.000
Cuneo	6.500
Mondovì	6.000
Alessandria	18.500
Casale Monferrato	6.500
Voghera	8.000
Milano	54.000

---

(1) Per il 22° reggimento artiglieria da campagna, che amministra il deposito speciale di cavalleria, e per il 6° reggimento artiglieria da campagna, alle cui dipendenze trovasi l'ufficio rastrellamento munizioni ed esplosivi, l'assegnazione è di L. 18.000.

(2) L'assegnazione è di L. 23.000 per quei reggimenti di artiglieria pesante campale che amministrano comandi di gruppo contraerei.

(3) Per il reggimento radio-telegrafisti, che amministra il gruppo aerostieri, l'assegnazione è di L. 32.000.

(4) Nell'assegnazione è compresa la quota per le spese d'ufficio degli uffici provinciali di leva.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Como	9.500
Lecco	5.500
Lodi	6.000
Monza	6.500
Pavia	6.000
Varese	7.500
Novara	11.500
Ivrea	6.000
Vercelli	6.000
Brescia	17.000
Bergamo	8.000
Sondrio	6.000
Treviglio	6.000
Verona	11.500
Cremona	9.500
Mantova	9.000
Padova	14.500
Bassano	5.500
Vicenza	9.000
Trento	22.000
Bolzano	4.500
Bologna	11.500
Ferrara	8.500
Modena	11.000
Rovigo	5.500
Venezia	8.500

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Ravenna	9.000
Forlì	7.000
Treviso	10.500
Belluno	8.000
Sacile	8.000
Trieste (1)	17.000
Gorizia	9.000
Udine	15.000
Firenze	20.500
Massa	7.000
Lucca	12.500
Pistoia	12.000
Genova	13.000
S. Remo	8.000
Savona	6.000
Sarzana	10.500
Piacenza	9.000
Parma	9.500
Reggio Emilia	7.000
Roma	23.000
Frosinone	8.000
Viterbo	6.000
Livorno	9.000
Grosseto	5.500

(1) Nell'assegnazione è compresa la quota di L. 5500 per il costituendo distretto di Pola.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Pisa	9.000
Siena	8.000
Perugia	8.500
Arezzo	5.500
Orvieto	7.000
Spoleto	6.500
Cagliari	12.000
Oristano	5.500
Sassari	10.000
Napoli	18.000
Aversa	5.500
Benevento	7.000
Caserta	8.500
Gaeta	5.000
Nola	6.500
Salerno	12.000
Avellino	11.000
Campagna	4.000
Catanzaro	12.500
Castrovillari	5.500
Cosenza	10.000
Potenza	9.000
Reggio Calabria	9.500
Bari	10.000
Barletta	5.500
Lecce	6.500

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Assegnazione per spese d'ufficio telegrafiche e telefoniche
Taranto	6.000
Chieti	8.000
Aquila	6.000
Campobasso	6.500
Foggia	8.000
Sulmona	5.000
Teramo	5.500
Ancona con sezione a Zara	8.000
Ascoli	6.000
Macerata	8.000
Pesaro	6.500
Palermo	20.000
Cefalù	6.500
Girgenti	9.000
Trapani	9.000
Messina	15.500
Caltanissetta	9.000
Catania	18.000
Noto	7.000
Siracusa	9.000

Art. 2.

Le spese di cui all'articolo precedente vanno a carico del cap. 30 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio 1925-26.

Il presente decreto sarà presentato per la registrazione alla Corte dei conti.

Roma, addì 2 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVERTENZE. — Per quanto riguarda le spese per combustibile valgono, anche in questo esercizio, le norme della Circolare n. 486 del *giornale militare* del 1924.

N. 143. — — SCUOLE MILITARI. — Ufficiali ammessi al primo corso superiore balistico. — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 febbraio 1926.

La commissione nominata con le circolari nn. 6 e 90 del *giornale militare* c. a., ha dichiarato ammissibili al primo corso superiore balistico i sottonotati ufficiali:

Maggiore di artiglieria BENVENUTI Ettore.
» » BRUNETTI Brunetto.
» » CARDELLICCHIO Raffaele.
» » CIPRIANI Guido.
» » INGRAVALLE Guglielmo.
» » LAZZARINI Attilio.
» » MURER Alberto.
» » NAPOLITANO Aniello.
» » PEDROTTI Bartolomeo.

Gli ufficiali sopranominati dovranno presentarsi al comando dell'Accademia militare di Torino il mattino del 15 marzo p. v., alle ore 10. Essi si faranno seguire dall'attendente e dal cavallo di servizio di cui fossero eventualmente provvisti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 49ª, anno 1925, circolare 489:

A pagina 1873, dopo il tenente *Pinna* Pietro, aggiungasi il tenente *Tosti di Valminuta* Antonio.

Dispensa 61ª, anno 1925, circolare 637:

A pagina 2212, depennare i capitani dell'arma aeronautica *Palange* Filippo, *Fantauzzi* Fabio, *Muraro* Giuseppe, *Santerni* Nino.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2367, depennare il tenente *Conti* Oscar, 62° fanteria.

A pagina 2375, depennare il tenente *Pellacani* Gino, 35° fanteria.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2370, depennare il capitano *Felicetti* Giovanni, Comando distretto Aversa.

A pagina 2370 depennare il capitano *Inzirillo* Salvatore, 7° fanteria.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 87, depennare il capitano *Foà* Aldo.

Dispensa 8ª anno 1926, circolare 97:

A pagina 307, depennare i capitani dell'arma aeronautica *Frezzan* Federico e *Locatelli* Domenico.

Dispensa 8ª, anno 1926, circolare 97:

A pagina 312, depennare il tenente *Zappalà* Salvatore, 2° bersaglieri ass. Ufficio centr. C. O. S. C. G.

Prezzo della presente dispensa L. 1,50

(1886) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 11ª 1926 5 Marzo

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 144 - 4 marzo 1926. — RECLUTAMENTO. — Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1906 . . . . . *Pag.* 479

Circolare N. 144. — RECLUTAMENTO. — **Chiamata alle armi ed assegnazione ai corpi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1906.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 4 marzo 1926.

Reclute chiamate alle armi.

1. Questo Ministero determina che col giorno 8 aprile 1926 si inizi la chiamata e la presentazione alle armi dei giovani che durante la leva sulla classe 1906 sono stati arruolati con ascrizione alla ferma ordinaria e di quelli che sono stati arruolati con dichiarazione di ammissibilità a compiere la speciale ferma abbreviata, di durata non inferiore a 6 mesi, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806.

2. Con queste reclute si dovranno presentare anche:

a) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

b) i militari già ammessi a ritardare il servizio per i quali sia cessato il titolo alla continuazione del ritardo;

c) i militari nati nel 1903 ed arruolati durante le sedute speciali dei consigli di leva dello scorso anno 1925.

LIBRERIA DELLO STATO

Reclute escluse dalla chiamata – Dispensa dal compiere la ferma.

3. Sono escluse dalla presente chiamata:

a) le reclute della classe 1906 residenti all'estero (1):

b) le reclute che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo alla 2ª o 3ª categoria, preesistente all'8 maggio 1920;

c) le reclute appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale che si trovino regolarmente incorporate in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno, finchè non cessino di far parte dei reparti stessi;

d) le reclute che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni e infermità riguardanti l'attitudine al servizio militare, approvato con R. decreto del 14 gennaio 1923, n. 24;

e) le reclute ascritte alla ferma ridotta.

I comandi delle truppe nelle Colonie invieranno al più presto la nota delle reclute di cui alla lettera *c*) ai comandi dei distretti cui esse appartengono per fatto di leva.

Valendosi della facoltà dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, il Ministero determina che le reclute di cui alle lettere *d*) ed *e*) siano dispensate dal compiere la ferma e ciò qualunque sia il loro anno di nascita e la loro posizione.

4. Le reclute di più bassa statura, sino a quella di m. 1,54 compresa saranno pure dispensate dal compiere la ferma, sempreché tale misura sia però confermata nella visita che le reclute stesse dovranno subire presso il distretto, a senso di quanto è disposto nel successivo n. 27.

I Comandi dei distretti disporranno all'uopo perchè anche per le reclute, che dai fogli matricolari risultino della statura predetta, siano compilate le cartoline-precetto con l'indicazione del giorno nel quale esse dovranno presentarsi. In tal senso debbono intendersi modificate le disposizioni del n. 2 della circolare 15001 del 31 gennaio 1926.

Per l'assegnazione di quelle reclute che risultassero dalla predetta visita di statura superiore a m. 1,54, si osserveranno le norme ordinarie.

---

(1) Per le reclute residenti all'estero arruolate nelle leve sulle classi 1904 e 1905 rimane ferma l'esclusione dalla chiamata alle armi ordinata con le precedenti circolari del *giornale militare* n. 199 del 1924 e n. 140 del 1925.

5. I militari incorporati che in seguito a rassegna subita dopo la incorporazione risultassero trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera *d*) del numero 3 saranno dispensati dal compiere la ferma e congedati.

Nel rilasciare alle reclute di cui alle lettere *d*) ed *c*) del n. 3, e al n. 4, che ne facessero richiesta, il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio provvisorio di congedo mod. 4, i comandi dei distretti militari avranno cura di inserirvi come « causa per la quale si rilascia il congedo » le parole: « dispensa dal compiere la ferma ai sensi dell'articolo 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3 », facendo riferimento alla presente circolare.

Sarà pure rilasciato il foglio di congedo illimitato alle reclute di cui alla lettera *b*) del n. 3, che ne facessero richiesta, dovendo anche esse essere considerate esentate dal presentarsi alle armi; e come « causa per la quale si rilascia il congedo » sarà citata la presente circolare.

Reclute con istruzione premilitare.

6. Le reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi, le quali abbiano compiuto con successo i corsi d'istruzione premilitare o che abbiano appartenuto almeno per due anni scolastici a un collegio militare o all'accademia navale godranno di una riduzione di servizio alle armi di tre mesi.

Del predetto beneficio, a differenza di quanto venne disposto in occasione della chiamata alle armi delle reclute delle classi precedenti, esse godranno però mediante l'invio in congedo illimitato, anticipato di un corrispondente periodo di tempo, anzichè mediante ritardo della loro presentazione alle armi, che dovrà perciò avvenire l'8 aprile p. v., insieme con quella delle altre reclute. che non posseggono il predetto requisito.

A suo tempo, il Ministero determinerà le modalità da seguirsi dai giovani di cui si tratta per ottenere il beneficio anzidetto.

Uguale trattamento spetta alle reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi, le quali siano iscritte da non meno di due anni alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale — anche se non abbiano frequentato i corsi d'istruzione premilitare presso un ente autorizzato a svolgerli — purchè però si siano presentate agli esami finali di uno dei detti corsi (2° anno) ed abbiano conseguito l'idoneità.

Cartoline-precetto.

7. La chiamata sarà effettuata mediante l'invio alle reclute da parte dei comandi di distretto di cartoline-precetto predisposte secondo le norme già impartite ai comandi medesimi da questo Ministero, con la circolare 31 gennaio 1926, n. 15001.

Nelle cartoline sarà indicato il giorno in cui ogni recluta deve presentarsi, direttamente al comando del distretto (se dimora nel comune ove ha sede il distretto), oppure al proprio sindaco per essere poi avviata al distretto.

Gli stampati delle cartoline in lingua italiana saranno forniti dal Reclusorio militare di Gaeta.

I comandi dei distretti di Bolzano, Trieste e Gorizia provvederanno per la traduzione e per la stampa delle cartoline occorrenti per le reclute che sono di lingua tedesca o di lingue slave. I comandi dei distretti di Belluno e Sacile, per le poche reclute di tali lingue che ad essi appartengono, chiederanno gli occorrenti stampati delle cartoline a quello più vicino fra i distretti predetti.

8. Ciascuna recluta nel presentarsi all'autorità comunale e al comando del distretto militare deve recar seco anche la cartolina-precetto, direttamente ricevuta dal comando del distretto medesimo.

Manifesto di chiamata.

9. Le reclute saranno preavvisate dell'invio che verrà loro fatto delle cartoline-precetto col manifesto di chiamata **che dovrá essere subito pubblicato.**

Si avverte all'uopo che i comandi dei distretti non dovranno più provvedere, come per il passato, alla stampa dei manifesti, in quantochè ciascuno di essi riceverà, insieme con la presente circolare, il numero necessario di manifesti da pubblicare, che saranno fatti preparare direttamente dal Ministero.

I comandi stessi provvederanno soltanto a far stampare uno specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare, — da affiggersi a piè del manifesto — nel quale indicheranno i giorni in cui dovranno presentarsi le reclute che non ricevessero la cartolina-precetto, tenendo presente che tali giorni dovranno essere distribuiti tra il 13 e il 23 aprile e dovranno essere distinti secondo che si tratti di reclute appartenenti al distretto o di reclute residenti nel territorio del distretto, ma che non vi appartengono per leva.

Si intende che in tali giorni non dovrà cessare l'affluenza al distretto delle reclute precettate con cartolina.

10. Del manifesto dovrà essere inviato al più presto possibile da ciascun distretto militare un adeguato numero di copie a tutti i sindaci dei comuni compresi nel proprio territorio; ed una copia ai rispettivi uffici provinciali di leva, ai comandanti di circolo della R. guardia di finanza e alle capitanerie di porto compresi nel territorio del distretto militare. Alle copie dei manifesti saranno beninteso unite altrettante copie dello specchio conforme all'allegato 2 alla presente circolare.

Le copie destinate ai comuni del territorio di Zara dovranno essere inviate dal comando del distretto militare di Ancona.

Nei comuni di doppia nazionalità o mistilingui appartenenti alle nuove provincie il manifesto dovrà essere stampato nelle lingue corrispondenti. I distretti interessati provvederanno per la traduzione e per la stampa di quelli in lingue diverse dall'italiana.

Reclute mancanti senza giustificati motivi.

11. Occorrendo assolutamente evitare che le operazioni di invio delle reclute ai corpi siano intralciate da ritardi ingiustificati della presentazione delle reclute stesse, i comandanti dei distretti provvederanno in modo rigoroso affinchè quelle che senza giustificato motivo non si presentino nel giorno all'uopo fissato, siano, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte giungere subito al distretto.

Gl'indugiatori che si presenteranno spontaneamente, o che verranno tradotti dalla forza pubblica al distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui avrebbero dovuto presentarsi, andranno soggetti, qualora il ritardo non sia giustificato, a punizioni disciplinari: e i comandanti dei distretti faranno le opportune comunicazioni ai corpi cui le reclute ritardatarie saranno avviate per l'applicazione delle punizioni stesse.

Presentazione delle reclute che si trovano nelle Colonie e nelle Isole Egee.

12. Le reclute che si trovano in Eritrea, in Somalia, in Libia o nelle isole Egee potranno presentarsi al comando del presidio del luogo di loro residenza, o viciniore, il quale le incorporerà nei dipendenti reparti, facendo subito le necessarie comunicazioni al distretto di leva.

Quest'ultimo dovrà indicare a parte nel rendiconto mod. 25 il numero di tali reclute.

Licenza straordinaria per lutto famigliare.

13. Alle reclute che comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie da meno di sei mesi sarà concessa, a domanda ed a cura dei comandi dei distretti militari, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni 30 a decorrere da quello in cui dovrebbe effettuarsi la loro presentazione alle armi.

Tale concessione sarà annotata sulla matricola del militare.

Militari compresi nella chiamata che abbiano già prestato servizio alle armi.

14. I militari compresi nella presente chiamata i quali contino un servizio precedente, saranno lasciati in congedo e muniti, secondo i casi, di foglio di congedo illimitato per fine di ferma o per anticipazione:

a) se contino diciotto mesi di servizio se obbligati alla ferma ordinaria, ovvero sei mesi quando si tratti di militari dichiarati ammissibili alla speciale ferma abbreviata di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, numero 1806;

b) se siano nati in anni anteriori al 1904 e contino almeno dodici mesi di servizio, eccettuati peraltro coloro che siano stati oggetto di una dichiarazione di renitenza, omissione o diserzione ai quali spetta invece la ferma di 18 mesi, semprechè, beninteso, non siano stati dipoi giudiziariamente assolti o prosciolti in via amministrativa; avvertendo che i tali effetti l'ammissione all'amnistia deve essere considerata alla stessa stregua dell'assoluzione, quando abbia avuto luogo prima che sia stata pronunciata sentenza di condanna.

Saranno pure eccettuati dal beneficio del congedo dopo 12 mesi di servizio, rimanendo obbligati alla ferma ordinaria, i militari nati in detti anni i quali abbiano avuto un'interruzione di servizio per effetto di condanna penale per reato commesso durante la prestazione del servizio militare.

15. I militari che risponderanno alla presente chiamata, i quali contino un precedente servizio che non raggiunga le durate rispettivamente indicate nel numero precedente, dovranno compiere sotto le armi soltanto il servizio occorrente per completarle.

I militari vincolati a ferma ordinaria, che prestarono sei o più mesi di servizio saranno assegnati ad un corpo dell'arma o specialità cui appartennero.

Se abbiano da compiere meno di sei mesi di servizio ma più di tre, saranno destinati ad un corpo o reparto stanziato nel territorio del corpo d'armata cui appartiene il distretto militare di presentazione.

Se abbiano da compiere tre mesi di servizio o meno, saranno lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il periodo necessario a conseguire il congedo.

I militari dichiarati ammissibili alla speciale ferma abbreviata istituita col R. decreto-legge n. 1806 sopracitato i quali, per completare i sei mesi, abbiano da compiere un mese o meno di servizio saranno pure lasciati in licenza straordinaria senza assegni per il periodo necessario.

Denunzia obbligatoria dei titoli di studio.

16. In esecuzione delle disposizioni del R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923, rese a suo tempo note al pubblico mediante apposito manifesto (circolare 174 del *giornale militare* 1924), tutte le reclute comprese nella chiamata della classe 1906, che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio di leva o alla commissione mobile di arruolamento, all'obbligo della denunzia dei titoli di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio, che debbono formare oggetto di denuncia obbligatoria, sono quelli specificati nel n. 6 del manifesto sopraindicato e cioè:

diploma di maturità o di abilitazione (ovvero licenza liceale o d'istituto tecnico del vecchio ordinamento);

licenza di istituto commerciale;

licenza della sezione per industrie elettromeccaniche del R. istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma;

licenza dei Regi istituti industriali.

Il Ministero si riserva di determinare se con la classe 1906, dovranno avere inizio i corsi obbligatori per allievi ufficiali di complemento, in conformità dell'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (circolare 173 *giornale militare* 1924).

Aspiranti allievi ufficiali di complemento e aspiranti allievi sottufficiali.

17. Possono chiedere di far parte dei corsi allievi ufficiali di complemento che verranno istituiti nel corrente anno tanto le reclute vincolate alla ferma ordinaria, quanto quelle dichiarate ammissibili a compiere la speciale ferma abbreviata di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806: queste ultime, ove si faccia luogo all'applicazione della ferma abbreviata, non perderanno il relativo beneficio ma dovranno impegnarsi mediante dichiarazione scritta a seguire i corsi stessi per tutta la loro durata, affinchè possano prendere parte agli esami per la nomina a sergente.

Quelle che siano riconosciute ammissibili ai corsi stessi saranno lasciate in congedo fino alla loro apertura.

La domanda di ammissione dovrà essere redatta in carta da bollo da L. 2 ed essere presentata al comando del distretto di leva. Vi dovranno essere uniti i documenti comprovanti il conseguito diploma di maturità o quello di abilitazione od anche uno dei diplomi corrispondenti del vecchio ordinamento scolastico, ovvero un titolo di studio equivalente giusta le norme contenute nel n. 8 del manifesto allegato alla circolare 202 del *giornale militare* 1925.

La domanda dovrà essere presentata entro il 23 marzo 1926 unitamente agli altri documenti prescritti e cioè al certificato penale e all'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Appena ricevute tali domande, i comandi di distretto richiederanno d'urgenza la dichiarazione del casellario giudiziale, modello 42, nonchè le informazioni riservate di cui al § 331 della Istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

I predetti documenti, insieme col titolo di studio, la dichiarazione del casellario giudiziale e le informazioni riservate, dovranno dai distretti essere sollecitamente trasmessi ai rispettivi comandi di corpo d'armata.

18. Saranno anche lasciate in congedo fino all'apertura dei corsi le reclute che chiedano l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali che saranno iniziati nel corrente anno e si obblighino con dichiarazione scritta ad assumere la ferma di due anni all'atto della promozione a caporale.

Non potranno aspirare a far parte dei corsi allievi sottufficiali le reclute dichiarate ammissibili a compiere la speciale ferma abbreviata di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, ammenochè non dichiarino pure per iscritto di rinunciare al beneficio della ferma abbreviata predetta. Quando si tratti di minorenni, tale dichiarazione dovrà essere munita della conferma di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le domande di ammissione redatte su carta da bollo da L. 2 dovranno essere presentate non oltre il 23 marzo 1926 al comando del distretto di leva insieme con i documenti prescritti e cioè: certificato penale, attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto e certificato comprovante di avere frequentato con profitto almeno la 4ª classe elementare.

A riguardo di detti aspiranti ai corsi allievi sottufficiali i comandi di distretto si regoleranno analogamente a quanto è prescritto per gli aspiranti allievi ufficiali dagli ultimi due comma del precedente numero.

Ritardi e rinvii.

19. Al ritardo del servizio militare e al rinvio ad altra chiamata possono essere ammesse le reclute a ferma ordinaria, come pure le reclute dichiarate ammissibili a com-

piere la speciale ferma abbreviata, di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806.

Per le ammissioni al ritardo del servizio militare e al rinvio ad altra chiamata alle armi saranno applicate anche quest'anno le norme indicate nei §§ 21 a 31 della circolare n. 140 *giornale militare* 1925.

Gli istituti di studio, l'appartenenza ai quali dà titolo al ritardo del servizio o al rinvio ad altra chiamata, sono quegli stessi indicati nei numeri 10 e successivi del manifesto allegato n. 1 alla circolare stessa, e nella circolare a stampa n. 15001 del 17 aprile 1925 (istituti riconosciuti come preparatori per le missioni all'estero): vanno aggiunti però l'Istituto di magistero del Piemonte e il Liceo musicale « G. Verdi » di Torino fra gli istituti superiori; il collegio dei PP. Francescani di Matelica (Ancona) in sostituzione del Convento dei Frati minori di Sassoferrato e il Seminario per le missioni estere di Cibali (Catania) fra gli istituti religiosi riconosciuti come preparatori per le missioni all'estero.

Si avverte che il Ministero ha provveduto alla compilazione di una raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva, la quale riunisce in un sol testo, opportunamente coordinate, le disposizioni del regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890 tuttora vigenti e quelle delle varie circolari ministeriali per la esecuzione delle disposizioni legislative successivamente emanate in materia.

Di tale raccolta sarà quanto prima distribuito il conveniente numero di esemplari ai comandi dei distretti, i quali dovranno fornire agli interessati, ogni qualvolta ne siano richiesti, tutte le informazioni necessarie.

20. Si avverte che gli elenchi mod. 28 (militari ammessi per la prima volta al ritardo) mod. 32 (militari ammessi alla continuazione del ritardo) mod. 33 (variazioni avvenute nel corso dell'anno fra i militari ammessi al ritardo o alla continuazione del ritardo) dovranno essere compilati e trasmessi al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) non oltre il 10 maggio p. v.

21. Analogamente a quanto venne disposto nel n. 32 della circolare n. 140 del *giornale militare* 1925, per le reclute

della classe 1905 chiamate alle armi, il Ministero determina che possano essere rinviate alla chiamata alle armi della classe 1907 le reclute della classe 1906 le quali abbiano iniziato pratiche per la concessione della riduzione di ferma ai termini degli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 e dimostrino di:

a) avere in corso pratiche per la concessione di pensione militare privilegiata o per la rinnovazione di assegno temporaneo a persona di famiglia, e comprovino tale circostanza mediante attestazione del Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra);

b) avere in corso pratiche per la dichiarazione di assenza di persona di famiglia e comprovino tale circostanza producendo l'ordinanza dell'autorità giudiziaria con la quale si dispone per l'assunzione delle informazioni prescritte dall'art. 23 del Codice civile.

In ogni caso però è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che in seguito all'esito favorevole delle pratiche predette le reclute conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Uguale rinvio sarà anche concesso alle reclute nate nell'anno 1906 le quali non abbiano potuto o non possano conseguire la riduzione di ferma per il solo fatto di non aver frequentato con successo i corsi di istruzione premilitare, purchè risulti che esse siano attualmente iscritte alla M. V. S. N. ovvero ai corsi d'istruzione premilitare o si impegnino, mediante dichiarazione scritta da consegnarsi al Comando del distretto di leva, ad iscriversi ai primi corsi d'istruzione premilitare che saranno indetti.

Per poter far luogo a tale rinvio è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che l'unico ostacolo all'ammissione delle dette reclute alla riduzione di ferma è la mancata frequenza con successo ai corsi cennati.

Qualora contro la denegata riduzione di ferma da parte dei consigli di leva sia intervenuto ricorso, la dichiarazione predetta dovrà essere richiesta a questo Ministero.

Le reclute, che ottennero il rinvio, per lo stesso motivo, in occasione della chiamata alle armi della classe 1905, potranno ottenere di essere ancora rinviate fino alla chiamata della classe 1907, purchè però comprovino di avere già frequentato un corso d'istruzione premilitare e di essere iscritte a quelli già iniziati nell'anno 1926.

Aspiranti all'ammissione nelle musiche militari.

22. Le reclute di professione musicanti-bandisti che aspirino all'assegnazione nelle musiche militari presidiarie potranno essere ammesse alla partenza anticipata con destinazione alle dette musiche facendone domanda non oltre il 23 marzo 1926.

Non potranno però ottenere di regola l'assegnazione alla musica della brigata granatieri altro che le reclute le quali abbiano la statura prescritta per tale specialità; soltanto in caso di necessità o di eccezionale abilità del musicante potrà transigersi sul requisito della statura, non scendendo però mai, in ogni caso, al disotto di m. 1.65.

Per completare l'organico degli allievi musicanti delle musiche presidiarie, i comandi di corpo d'armata provvederanno mediante opportuni trasferimenti di elementi professionalmente idonei, scegliendoli tra le reclute state assegnate ai dipendenti reggimenti di fanteria.

Solo nel caso in cui non fosse assolutamente possibile provvedere al completamento dell'organico delle musiche mediante i suaccennati trasferimenti, i comandi di corpo d'armata potranno rivolgersi al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) per le opportune ricerche di elementi idonei nei reggimenti dipendenti da altri corpi d'armata che abbiano completato l'organico stesso.

Aspiranti all'ammissione nella R. guardia di finanza e nell'arma dei RR. carabinieri.

23. Le reclute potranno chiedere l'ammissione nella Regia guardia di finanza e nell'arma dei RR. carabinieri, sia come carabinieri effettivi con la ferma di tre anni, sia come ausiliari con la ferma di due anni.

Aspiranti all'ammissione nelle truppe coloniali della Libia.

24. Le reclute che intenderanno essere ammesse nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, assumendo la ferma speciale di 24 mesi, ivi compresa la licenza ordinaria coloniale di 2 mesi, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva entro il 23 marzo 1926 su carta bollata da lire 2 e, in ogni caso, non oltre il momento della loro partenza per il corpo di assegnazione.

Nella domanda dovranno dichiarare che intendono contrarre la ferma suddetta. Non è richiesto all'uopo il consenso paterno, trattandosi di giovani già arruolati nel Regio esercito.

Alla domanda dovranno essere uniti i documenti indicati nel manifesto allegato 1 alla presente circolare.

I comandi di distretto cureranno che sia svolta opera efficace di propaganda e in ogni caso richiameranno l'attenzione delle reclute sulle ammissioni nei Regi corpi di truppe coloniali, sia verbalmente sia tenendo affisso, in luogo visibile, il relativo manifesto.

Si avverte poi che ai RR. Corpi di truppe coloniali della Libia dovranno essere assegnate reclute d'autorità: e il Ministero si riserva di impartire in proposito le disposizioni opportune.

Intanto le reclute che desiderino compiere la ferma di leva nei RR. Corpi predetti, senza assumere la ferma speciale di 24 mesi, potranno far pervenire apposita dichiarazione in carta libera al Comando del proprio distretto di leva.

Presentazione delle domande.

25. Le domande di cui nei precedenti numeri dal 17 al 24 dovranno dalle reclute essere presentate o fatte pervenire con lettera raccomandata al comando del proprio *distretto di leva* coi documenti prescritti entro il 23 marzo 1926, ad eccezione di quelle con le quali si chiede l'ammissione nei RR. Corpi di truppe coloniali della Libia e nei Carabinieri Reali e nella R. Guardia di finanza, le quali potranno essere presentate fino alla partenza degli aspiranti per il corpo di assegnazione.

Le domande con le quali si chiede il rinvio ad altra chiamata per interessi agricoli o industriali, dovranno essere presentate al *distretto di residenza* entro lo stesso termine del 23 marzo 1926.

Se per circostanze indipendenti dalla loro volontà, gli interessati non possano procurarsi per la data predetta tutti i prescritti documenti, dovranno presentare intanto la domanda coi documenti già pronti e produrre poi al più presto i rimanenti.

L'invio da parte dei distretti al comando di corpo d'armata o al Ministero delle domande sulle quali questi debbono pronunciarsi, sarà effettuato quando le domande stesse saranno completate di tutti i documenti.

26. I comandi dei distretti, ricevute tali domande, sospenderanno l'assegnazione ai corpi delle reclute cui si riferiscono e non invieranno ad esse la cartolina-precetto fino a che le domande non siano state decise.

Qualora entro cinque giorni da quello in cui avranno termine le operazioni di chiamata la decisione non sia intervenuta, i comandi dei distretti procederanno ad ogni modo all'assegnazione delle reclute e disporranno per la loro precettazione e l'invio ai corpi.

La ferma di queste reclute decorrerà, s'intende, dal giorno in cui avrà inizio l'effettiva prestazione del servizio militare.

Visite mediche presso i distretti.

27. L'esperienza di questi ultimi anni ha dimostrato che il sistema della visita medica da eseguire solo su richiesta degli interessati presso i distretti non ha dato quei risultati che era lecito attendere, tanto che molte reclute, affette da malattie, anche di facile accertamento, sono giunte fino ai corpi, con grave danno del servizio e dell'erario, e con grave disagio per gli stessi individui. Pertanto è intendimento di questo Ministero che in occasione della chiamata alle armi della classe 1906 la visita medica presso i distretti sia praticata a tutte le reclute indistintamente.

Sarà cura dei comandi dei distretti di prendere tempestivamente opportuni accordi colle direzioni di sanità interessate, onde per tutto il periodo della presentazione delle reclute, siano destinati ai distretti medesimi gli ufficiali medici nel numero indispensabile, tenuto conto del periodo abbreviato in cui avverrà la presentazione. A questo riguardo si tengano presenti i distretti di maggior affluenza, e precisamente quelli di Bologna, Milano, Padova, Roma, Treviso, Trieste e Verona, in quanto anche per essi il periodo di presentazione non deve superare la durata fissata per gli altri distretti.

Gli ufficiali medici destinati a tale servizio presso i distretti, invieranno in osservazione o proporranno a rassegna le reclute per le quali ciò fosse necessario, a norma degli elenchi *A* e *B* riflettenti l'attitudine fisica al servizio militare, approvati con R. decreto 14 gennaio 1923, n. 24. Dove e quando le direzioni di sanità lo credessero opportuno, anche in relazione alla disponibilità di ufficiali medici, le rassegne potranno essere praticate da apposite commissioni, nella stessa sede del distretto.

Assegnazioni.

28. Le assegnazioni ai corpi saranno fatte in base alle tabelle numeriche di assegnazione che il Ministero invierà ai comandi di distretto per mezzo dei comandi di corpo d'armata, e tenute presenti le disposizioni della circolare 31 gennaio 1926, n. 15001, specialmente per quanto riguarda l'esclusione dall'assegnazione a determinate specialità delle reclute dichiarate dagli organi di leva ammissibili a compiere la speciale ferma abbreviata di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806 (scuole militari — meno le scuole controaerei — compagnie distrettuali, radiotelegrafisti, pontieri e lagunari del genio, ferrovieri, servizio chimico, bersaglieri, alpini, cavalleria, artiglieria da montagna, artiglieria a cavallo).

Si avverte che gli uffici di leva sono stati invitati a dar comunicazione ai distretti delle generalità delle reclute le quali, pur avendo comprovato di aver titolo alla riduzione della ferma a 3 mesi, non hanno potuto conseguire la riduzione stessa per non essere ancora in grado di produrre il certificato di istruzione premilitare.

I Comandi dei distretti sospenderanno temporaneamente l'assegnazione delle reclute stesse: se queste poi, per il giorno 15 aprile 1926 non avranno ottenuto la riduzione di ferma o non avranno comprovato di poter ottenere il rinvio di cui al precedente n. 21, dovrano procedere senz'altro alla loro assegnazione ed al loro avviamento.

Appena ricevute le tabelle, i comandi di distretti avranno cura di indicare ai corpi il numero delle reclute a ciascuno assegnate dalle tabelle stesse.

29. Eseguita l'assegnazione, i comandi dei distretti l'indicheranno sulla cartolina-precetto; su questa segneranno inoltre il giorno di presentazione delle singole reclute, tenendo presenti le indicazioni contenute nella circolare che verrà comunicata dall'ufficio trasporti dello Stato Maggiore del R. Esercito.

30. I comandi dei distretti effettueranno le assegnazioni in base ai giudizi di idoneità pronunciati dagli organi di leva, senza attendere l'esito della visita a cui le reclute debbono essere sottoposte al loro giungere al distretto a senso di quanto è disposto nel precedente n. 27, inquantochè le visite stesse hanno essenzialmente lo scopo di accertare il perdurare delle condizioni di idoneità fisica in genere a prestare servizio militare, e non quello di determinare l'idoneità delle reclute a servire in una piuttosto che in un'altra arma.

Ma potranno cambiare l'assegnazione già indicata sulla cartolina-precetto, ove accadesse per taluna recluta che i sanitari nella visita di cui al n. 27 pur confermando l'idoneità generica al servizio militare, non confermassero quella specifica al servizio in una data arma o specialità risultante dal giudizio di predesignazione.

Per l'assegnazione delle reclute che si presenteranno al distretto perchè residenti nel suo territorio, mentre appartengono ad altro distretto di leva, dal quale non hanno ricevuto la cartolina-precetto, il comando del distretto si rivolgerà al rispettivo distretto di leva secondo le norme consuete.

31. Per le reclute per le quali non esiste giudizio di idoneità (tutte quelle arruolate prima della leva sulla classe 1904) l'assegnazione sarà fatta dai distretti all'atto della loro presentazione: e quindi l'assegnazione non potrà essere indicata sulle cartoline-precetto.

I distretti si regoleranno in proposito secondo le istruzioni contenute nel n. 125 della circolare 609 *Giornale Militare* 1925.

32. Nel fare le assegnazioni dovranno essere tenuti presenti i precedenti penali delle reclute. Quindi i comandanti di distretto si assicureranno che tutti i certificati penali siano stati chiesti dagli ufficiali delegati presso i consigli di leva, in maniera che possano essere in ordine nel più breve tempo possibile, e, in ogni modo, prima della partenza delle reclute per i corpi. Se per avventura siasi verificato qualche ritardo, prenderanno subito accordi con la R. Procura competente, perchè sia provveduto senza indugio alla trasmissione dei certificati mancanti, avvertendo anche tele-

graficamente il Ministero, qualora il ritardo dovesse protrarsi in guisa da far temere possa notevolmente intralciare le operazioni delle segnalazioni.

Per quanto altro riguarda i certificati in parola, si osserveranno le norme della circolare n. 228 del 1911, avvertendo che, ove trattisi di richieste fatte d'urgenza e nel caso che gravi e non eliminabili difficoltà lo rendano indispensabile, le R. Procure potranno eccezionalmente trasmettere subito i soli certificati riguardanti i militari per cui risultino carichi penali, inviando successivamente, ma al più presto possibile, i certificati negativi.

33. Le eventuali deficienze che si verificassero nel contingente assegnabile di fronte alla quota risultante dalle tabelle di assegnazione dovranno essere ripartite proporzionalmente fra le varie armi e specialità, eccettuate le armi e le specialità che debbono ricevere la loro quota al completo.

A tal uopo i comandi di distretto modificheranno una parte delle assegnazioni già fatte in precedenza.

Se invece si verificasse un'esuberanza di contingente, dovrà essere ripartita fra i reggimenti di fanteria di linea, artiglieria da campagna e raggruppamenti genio in soprannumero alle quote fissate.

In entrambi i casi non è però consentito in modo assoluto che uomini ammissibili a ferma breve possano essere assegnati alle armi e specialità indicate nel n. 1 della circolare n. 15001 del 31 gennaio 1926.

Per le armi e specialità, invece, alle quali possono essere assegnate anche reclute ammissibili a ferma breve, le eventuali deficienze rispetto alle quote, indicate nelle tabelle, di uomini a ferma ordinaria, potranno essere ricoperte con uomini ammissibili a ferma breve.

34. Nelle assegnazioni i comandi di distretto dovranno inoltre tenere presenti le norme seguenti che riguardano le singole armi e specialità e dovranno occorrendo scostarsi dai giudizi di idoneità degli organi di leva che non corrispondessero alle norme stesse.

Potranno scostarsi da tali giudizi anche nel caso che le reclute dopo il loro arruolamento, abbiano fatto o facciano pervenire al comando di distretto documenti che comprovino la loro idoneità a prestare servizio nelle varie specialità.

Si richiama poi in modo speciale l'attenzione dei Comandi di distretto sulle disposizioni contenute nei primi 4 numeri della circolare n. 476 *giornale militare* 1925, le quali debbono essere tenute presenti dai Comandi stessi anche per quanto riguarda l'assegnazione delle reclute.

a) *Fanteria di linea.*

Nelle quote indicate nelle tabelle di assegnazione i distretti comprenderanno per ogni reggimento un falegname, un fabbro-ferraio, un fucinatore, un carradore od affine.

I distretti che debbono assegnare reclute al 231° e al 232° reggimento fanteria, vi destineranno reclute di buona prestanza fisica e che siano di statura non inferiore a m. 1,65.

Al 16° reggimento fanteria è stata assegnata dalle tabelle, oltre la quota per esso stabilita, un'aliquota di 350 reclute per gli stabilimenti militari di pena.

I comandi di distretto che debbono fornire reclute al predetto reggimento sceglieranno un terzo della quota stabilita per quest'ultimo dalle relative tabelle di assegnazione — terzo che è appunto destinato al personale di governo di quegli stabilimenti - fra uomini di ottima condotta morale e politica, che sappiano leggere e scrivere, abbiano statura non inferiore a m. 1,60, e posseggano la prestanza fisiche che occorre per esercitare sui detenuti il necessario prestigio.

Per il migliore raggiungimento dello scopo i Comandi dei distretti stessi potranno anche modificare — all'atto della presentazione personale delle reclute — le assegnazioni già effettuate, tenendo presente che dovranno essere preferite, per il personale medesimo, le reclute che manifestino il desiderio di esservi destinate.

All'atto dell'invio al corpo sarà quindi fatta espressa menzione nei documenti di viaggio della destinazione speciale delle reclute così scelte.

Inoltre, ultimate le operazioni di chiamata, i Comandi suddetti segnaleranno al Comando degli stabilimenti militari di pena in Gaeta le reclute di cui si tratta.

b) *Bersaglieri.*

I distretti procureranno che le quote di operai indicate per i bersaglieri ciclisti nelle tabelle d'assegnazione siano date al completo.

Si avverte che le reclute da assegnarsi ai bersaglieri non solo debbono essere abili al ciclismo, ma debbono anche possedere i requisiti di robustezza fisica prescritti per tale specialità.

In considerazione che ai reggimenti bersaglieri viene assegnato un contingente di reclute molto inferiore a quello dei reggimenti di fanteria di linea, mentre anche i bersaglieri sono tenuti a concorrere a tutti i servizi di presidio ed in vista delle esigenze di addestramento e di mobilitazione della specialità ciclisti, i comandi dei distretti militari dovranno curare che le disposizioni date da questo Ministero circa i requisiti fisici, gli specialisti e le aliquote del contingente di leva da assegnarsi ai bersaglieri, vengano osservate col massimo rigore.

c) *Alpini.*

Le reclute da assegnare agli alpini devono essere prescelte tra quelle dei mandamenti montani e quasi montani indicati nelle apposite tabelle di reclutamento. *Qualora il gettito di tali mandamenti non fosse sufficiente* a fornire la quota di assegnazione prevista, si ricorrerà alle reclute dei mandamenti di collina e pedemontani pure indicati nelle stesse tabelle. (Vedansi tabelle allegato *A* alla circolare 476 del 1925).

Le quote di assegnazione per i battaglioni alpini *devono essere date al completo*, in quanto che *il primo compito dei distretti di reclutamento alpino è quello di fornire alle truppe alpine tutto il contingente previsto e prescelto.*

Tutte le reclute da assegnarsi agli alpini devono avere abitudine od attitudine alla vita in montagna e notevoli requisiti di robustezza tali da assicurare pienamente la loro idoneità allo speciale servizio delle truppe alpine.

Si richiama l'attenzione sulla necessità che nei mandamenti di reclutamento alpino, le truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) abbiano la precedenza su tutte le altre armi, corpi e specialità, nella scelta degli elementi idonei per queste truppe, qualunque sia la professione e le speciali attitudini da essi possedute.

Si avverte che le reclute predestinate dagli organi di leva per gli alpini, perchè soci del Club alpino italiano, dovranno essere assegnate dai comandi di distretto agli alpini soltanto se appartenenti ai distretti dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona e Trieste, e alle divisioni di Treviso, Bologna, Genova e Piacenza, se posseggano i requisiti fisici necessari e comprovino con certificati rilasciati dai presidenti di sezione del Club Alpino, vidimati dal presidente generale del Club stesso, di aver compiuto escursioni di particolare importanza e difficoltà in alta montagna sia a scopo di sport, sia per l'esercizio della loro professione o del loro mestiere.

d) *Cavalleria.*

Tra le reclute predesignate per la cavalleria dovranno essere prescelte per i reggimenti Nizza, Savoia, Piemonte Reale e Genova cavalleria quelle più alte di statura.

Il limite minimo di statura per queste reclute resta ad ogni modo fissato a m. 1.65.

I distretti dovranno evitare che alla cavalleria siano assegnate relute che, pur avendo i requisiti richiesti per tale arma, siano operai specializzati.

Al reggimento cavalleggeri di Monferrato sono state assegnate con le tabelle, 50 reclute in più, delle quali 15 automobilisti per la squadriglia autoblindo. Detti automobilisti saranno a cura del reggimento inviati al raggruppamento trasporti di Trieste per l'istruzione.

Le reclute da destinarsi ai Depositi cavalli stalloni sono state assegnate ai reggimenti cavalleggeri di Novara, cavalleggeri di Alessandria, cavalleggeri di Firenze e Piemonte Reale cavalleria.

I comandi di distretto che, in base alle indicazioni poste sulla tabella d'assegnazione, dovranno fornire tali reclute, le segnaleranno distintamente e nominativamente ai comandi di reggimento, indicando la futura destinazione al deposito cavalli stalloni.

e) *Palafrenieri.*

Le reclute da assegnarsi ai reparti palafrenieri dovranno avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria.

Al reparto palafrenieri della scuola di cavalleria in Pinerolo sono state assegnate dalle tabelle 50 reclute in più, tra le quali 15 automobilisti per la squadriglia autoblindo di quella scuola. Detti automobilisti saranno, per cura della scuola stessa, avviati al raggruppamento trasporti di Torino per l'istruzione.

Tutte le reclute assegnate ai reparti palafrenieri dovranno essere amministrate dalle rispettive scuole.

f) *Depositi allevamento cavalli.*

I comandi di distretto che secondo le tabelle di assegnazione dovranno fornire reclute ai depositi allevamento cavalli sceglieranno le reclute stesse fra quelle che, per la loro professione indicata nell'allegato *C*, unito al foglio matricolare, possa presumersi abbiano maggior pratica del cavalcare (fantini, butteri, cavallari, ecc.).

g) *Artiglieria.*

Le reclute da assegnarsi all'artiglieria da montagna devono essere prescelte fra quelle appartenenti a tutti i mandamenti dei distretti di reclutamento alpino indicati nell'allegato *B* alla circolare 476 *giornale militare* 1925, dando la preferenza a quelle residenti nei mandamenti montani o quasi montani.

Nei distretti di reclutamento alpino le truppe alpine (alpini e artiglieria da montagna) devono avere la precedenza assoluta su tutte le altre armi e corpi o specialità, nella scelta degli elementi idonei per tali truppe.

Le reclute da assegnarsi ai gruppi di artiglieria da montagna devono essere dotate di notevole robustezza, avere statura non inferiore a m. 1.72, abitudine od attitudine alla vita di montagna.

I distretti di reclutamento alpino, *che per primo compito hanno quello di fornire tutto il contingente previsto e prescelto per le truppe alpine*, devono dare al completo le quote di assegnazione ai gruppi di artiglieria da montagna; in caso di necessità, potranno transigere sul limite di statura scendendo fino a m. 1.68, non mai sui requisiti di robustezza.

Le reclute da assegnarsi ai *gruppi someggiati* dei reggimenti di artiglieria da campagna debbono avere requisiti fisici analoghi a quelli prescritti per l'artiglieria da montagna. Si ricorda in proposito che il limite di statura per questa specialità è stato portato a m. 1.68.

Le reclute stesse dovranno essere assegnate ed avviate direttamente a tali gruppi.

Le reclute da assegnarsi al reggimento di artiglieria a cavallo devono avere gli stessi requisiti prescritti per la cavalleria, se destinate ai gruppi a cavallo, i requisiti prescritti per l'artiglieria pesante campale se destinate ai gruppi autoportati.

Le reclute da assegnarsi alle specialità di artiglieria pesante campale, pesante e da costa, controaerei, debbono essere scelte preferibilmente fra quelle di mestieri specializzati.

Le quote di automobilisti per dette specialità debbono essere date al completo.

In media, per tutte le specialità di artiglieria, il numero degli analfabeti non dovrà superare il 30 per cento delle quote di assegnazione.

h) *Artificieri.*

I distretti di reclutamento per l'artiglieria, per gli zappatori e minatori dle genio procureranno dl assegnarvi, in conto della quota prestabilita, un certo numero di reclute di professione operai chimici, minatori, operai di meccanica minuta e pirotecnici, che dovranno poi frequentare i corsi artificieri.

Reclute per i reparti del genio.

Si richiama l'attenzione dei distretti militari sulla necessità di curare che l'assegnazione delle reclute ai reparti del genio sia fatta in conformità delle percentuali stabilite per ciascuna professione e con elementi idonei.

i) *Zappatori-minatori.*

Le reclute da assegnarsi ai battaglioni zappatori-minatori devono comprendere: 20 per cento di terrazzieri; 15 per cento di muratori, cementisti e scalpellini; 15 per cento di minatori; 10 per cento di motoristi ed aiuto; 6 per cento di falegnami e carradori; 5 per cento di fabbri, meccanici e aggiustatori; 5 per cento di elettricisti; 5 per cento di tubisti, stagnini, lattonieri e fontanieri; 5 per cento di barcaiuoli; 4 per cento di tintori, decoratori e scenografi; 10 per cento di studenti e mestieri vari.

k) *Radiotelegrafisti e telegrafisti.*

I Comandi dei distretti militari quando rilevino dai modelli alleg. *C* alla circ. 409 *giornale militare* 1925 che reclute riconosciute idonee ad incondizionato servizio e di statura non inferiore a m. 1,54, abbiano cognizione e pratica di radiotelegrafia e telegrafia, sia come radiotelegrafisti o telegrafisti di professione o apprendisti, sia come radiomotoristi o apprendisti, e quando tale loro qualità sia comprovata da qualche documento, assegneranno tutte le reclute stesse al reggimento radiotelegrafisti ed ai raggruppamenti telegrafisti, superando anche eventualmente le aliquote di tale specialità loro assegnate, ed evitando in modo assoluto che reclute con i requisiti anzidetti siano destinate ad altre armi o specialità.

Si avverte che, se il numero dei radiomotoristi, indicato nelle tabelle di assegnazione, non potesse essere coperto con elementi specializzati nel genere, dovrà essere completato con motoristi, meccanici ed elettricisti.

In particolare modo il Ministero raccomanda l'accurata scelta del personale pel reggimento radiotelegrafisti data la grande importanza che va assumendo tale specialità per assicurare i collegamenti in guerra (specie con l'aeronautica), avvertendo che al reggimento stesso i distretti dovranno assegnare, oltre a tutti i radiotelegrafisti, anche (con preferenza sui raggruppamenti telegrafisti) i telegrafisti ricevitori ad udito, quelli che ricevono a corrente di zona ed i migliori apprendisti.

Dell'eventuale inosservanza di queste disposizioni saranno tenuti personalmente responsabili i comandi dei distretti stessi.

Fotoelettricisti.

Le reclute da assegnarsi alle compagnie fotoelettricisti dovranno in complesso comprendere:

35 % di elettricisti ed aiuto;
25 % di motoristi ed aiuto;
25 % di conduttori di automezzi e meccanici;
5 % di studenti;
10 % di mestieri vari.

I comandi dei distretti terranno presenti le proporzioni qui indicate nelle assegnazioni di reclute alle predette compagnie.

Dalle assegnazioni ai telegrafisti, radiotelegrafisti e fotoelettricisti debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

l) *Pontieri e lagunari.*

Si richiama l'attenzione su quanto è stato disposto nel n. 3 della circolare n. 476 *giornale militare* 1925, che cioè il limite minimo di statura per i pontieri è portato a m. 1,62. Però le reclute di professione barcaiuoli di fiume devono essere assegnate ai pontieri stessi, a preferenza d'ogni altra arma e specialità, anche se non raggiungono la statura predetta.

La percentuale dei barcaiuoli nel contingente di reclute fissate per pontieri, non deve essere inferiore al 30 %.

Al reparto lagunari dovranno essere assegnati: barcaiuoli, gondolieri, marinai, perscatori, cordai, calafati, carpentieri di barche, fuochisti, macchinisti, operai in ferro, operai in legno, verniciatori, coloritori, aggiustatori meccanici, tappezzieri, muratori, elettricisti, disegnatori, peatai, burchiai ed in minima parte scritturali. Al reparto stesso dovrà assegnarsi anche qualche tipografo, e almeno il 4 % di motoristi e l'8 % di fuochisti di caldaie a vapore.

I gondolieri ed i barcaiuoli occorrenti per i servizi del presidio di Venezia dovranno essere forniti dal reparto lagunari.

m) *Ferrovieri.*

Si rammenta che, com'è stato avvertito nel n. 3 della circolare 476 *giornale militare* 1925, il limite minimo di statura per i ferrovieri è stato portato a m. 1,60.

Tutti comandi di distretto segnaleranno telegraficamente al Comando del reggimento ferrovieri del genio le reclute aventi qualifica ferroviaria (cantonieri, manovali, sottocapi, applicati, aiuto applicati, telegrafisti, commessi, fochisti, deviatori, frenatori, manovratori) comprovata da documenti delle Ferrovie dello Stato o delle Ferrovie secondarie e sospenderanno l'assegnaione di esse fino a che giunga la risposta del reggimento stesso.

Segnaleranno inoltre reclute munite del certificato di conduttore di caldaie a vapore, aggiustatori meccanici e alcune altre munite di licenza tecnica o studi equipollenti e di diploma di istituti professionali.

Ogni distretto segnalerà infine quattro reclute manovali in genere, contadini o terrazzieri con licenza elementare.

Il comando del reggimento ferrovieri, fatta la scelta, indicherà colla massima sollecitudine a ciascun distretto il numero delle reclute prescelte, le quali saranno dai distretti stessi avviate alla sede del battaglione che verrà indicato dal comando del reggimento.

Le reclute che risultassero esuberanti a tale assegnazione saranno dai distretti assegnate ad altri corpi, secondo i giudizi di predesignazione.

I distretti di Milano, Genova, Padova, Bologna e Firenze assegneranno ognuno al suddetto reggimento quattro reclute di professione telegrafisti dello Stato o delle ferrovie e le avvieranno direttamente alla sede del reggimento.

Resta inteso che quei distretti, i quali, secondo le indicazioni della rispettiva tabella, dovessero fornire ai ferrovieri del genio taluni operai specializzati, dovranno assegnarveli direttamente ed indipendentemente dalle segnalazioni di cui sopra è cenno.

Si raccomanda vivamente che le reclute all'atto della loro partenza per raggiungere il corpo siano munite del loro documento professionale o siano almeno chiaramente indicati sui ruolini di marcia i requisiti professionali di ciascuna.

In questa assegnazione debbono essere escluse le reclute di cattivi precedenti.

n) *Reclute per colombaie militari.*

Tutte le reclute che producano un certificato della presidenza della Federazione colombofila italiana che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile, dovranno essere assegnate al raggruppamento genio reclutato dai distretti stessi, per essere destinate alla specialità colombofili.

o) *Raggruppamento trasporti.*

Si raccomanda ai comandanti dei distretti militari di curare con la massima diligenza la ricerca e l'assegnazione delle reclute da destinarsi agli automobilisti e principalmente degli operai specializzati indicati nelle rispettive tabelle, e si avverte che le quote di automobilisti per tale specialità debbono essere date al completo.

Ai gruppi treno dovranno essere assegnate le reclute aventi i requisiti fisici e professionali stabiliti per l'artiglieria da campagna (carrettieri, cavallari, butteri e simili).

Le reclute di cattivi precedenti dovranno essere escluse dall'assegnazione agli automobilisti del raggruppamento trasporti.

AVVERTENZA. Le reclute in possesso di requisiti automobilistici (certificati d'idoneità alla condotta di automezzi) e risultanti esuberanti dopo il completamento delle aliquote dei corpi per i quali è prescritta l'assegnazione di automobilisti, anzichè essere destinate a corpi non provvisti di automezzi (fanteria ecc.) dovranno essere segnalate numericamente e telegraficamente al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - I divisione bis).

I distretti i quali non riuscissero a completare le suddette aliquote di automobilisti con elementi idonei dovranno astenersi dall'assegnare reclute non in possesso dei voluti requisiti e segnaleranno telegraficamente le deficienze al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - I divisione bis) al termine delle operazioni della chiamata.

p) *Carri armati.*

Le reclute da destinarsi al reparto carri armati dovranno avere i requisiti delle reclute da destinarsi agli automobilisti del raggruppamento trasporti.

Data la delicatezza di questo servizio, che richiede personale esperto, acciocchè non sia danneggiato per imperizia il costoso materiale, si raccomanda di scegliere con particolare cura le reclute da assegnarvisi.

q) *Aeronautica.*

All'aeronautica saranno destinate soltanto reclute vincolate alla firma ordinaria di 18 mesi.

Vi saranno assegnati coloro che comprovino di aver appartenuto alle industrie aeronautiche (motoristi di aviazione e dirigibili, montatori d iaeroplani e dirigibili, sarti aerostieri) e ad industrie della produzione del gas idrogeno. Se questi non bastino per completare la quota vi saranno assegnati altri operai del genere di quelli indicati nella tabella di assegnazione.

Per la manovra ed il governo saranno assegnate quelle reclute che pur non trovandosi in possesso dei requisiti anzidetti, siano fornite di sufficiente robustezza fisica e che per la massima parte non siano analfabete.

Nel caso che i distretti non riuscissero a coprire il numero previsto in ognuna delle specialità, indicate nella tabella di assegnazione, dovranno aumentare il numero delle reclute da adibire ai servizi vari in modo che la quota complessiva, indicata per l'assegnazione all'aeronautica, non subisca comunque diminuzione.

I Comandi di distretto dovranno evitare nel modo più assoluto che all'aeronautica siano assegnate reclute di cattivi precedenti.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno essere incorporate in due scaglioni distinti per semestre di leva: nel formare il primo scaglione la precedenza dovrà essere data alle reclute nate nel primo semestre, nell'ordine della data di nascita, però soltanto fino al raggiungere la quota indicata ogni scaglione e per ogni distretto nella rispettiva tabella di assegnazione. Queste reclute saranno dai distretti precettate ed avviate ai centri di destinazione subito dopo terminata la partenza per i corpi delle reclute destinate alle altre armi e specialità, nei giorni che verranno indicati nella circolare che verrà emanata dall'ufficio trasporti dello Stato Maggiore del R. Esercito.

Le rimanenti reclute saranno parimenti precettate a presentarsi ai Comandi dei distretti per essere sottoposte alla visita di cui al precedente n. 27: se in questa esse saranno riconosciute fisicamente idonee e inoltre se non risulteranno nuovi elementi che possano far mutare l'assegnazione già effettuata, saranno rinviate in congedo illimitato con l'obbligo di ripresentarsi al Comando del distretto il 25 ottobre 1926 per l'incorporazione.

S'intende che il periodo di tempo nel quale esse resteranno nella posizione di congedo non potrà assere computato agli effetti della durata della ferma.

r) *Scuole.*

Dovranno avere i requisiti prescritti per la fanteria le reclute da assegnarsi alla accademia militare di fanteria e cavalleria, alla scuola di applicazione di fanteria, alla scuola centrale di fanteria, alla scuola centrale di educazione fisica, alla scuola allievi ufficiali di complemento di Chieti e Cagliari.

Le reclute da assegnarsi a tutte le scuole allievi ufficiali di complemento di corpo d'armata (escluse quelle di Cagliari e Chieti) dovranno avere, per due terzi, i requisiti per la fanteria; un terzo dovrà avere i requisiti per l'artiglieria (specialità non montate).

Le reclute da assegnarsi alla scuola centrale d'artiglieria dovranno avere i requisiti prescritti per l'artiglieria (varie specialità); i requisiti per il genio quelle da assegnarsi alla scuola centrale del genio.

Le reclute da assegnarsi all'Accademia di artiglieria e genio di Torino dovranno avere, per metà, i requisiti per l'artiglieria; l'altra metà dovrà avere i requisiti per il genio.

Per tutte le predette scuole (escluse quelle degli allievi ufficiali) i distretti procureranno di comprendere nella quota alcuni operai in legno e in ferro e qualche disegnatore, tipografo, scritturale e dattilografo.

I distretti che dovranno fornire reclute alla scuola controarei di Nettuno procureranno di comprendere nella quota qualche recluta che sia fornita del titolo di studio di scuola media di grado superiore e qualche buon dattilografo.

Le quote di reclute da assegnarsi alle scuole devono essere in ogni caso date al completo.

s) *Sanità.*

Oltre gli elementi indicati nella circolare 409 *giornale militare* 1925 e predesignati dagli organi di leva, i distretti potranno assegnare alla sanità, per completare la quota, commessi di farmacia, ed un congruo numero di studenti in genere, di impiegati e simili, in guisa da assicurare i servizi di scritturazione.

Pel servizio di portaferiti saranno scelti i braccianti, i contadini e simili e, in genere, le reclute che posseggono notevole robustezza fisica.

Pel servizio di infermieri dovrà evitarsi che siano destinate reclute analfabete.

Nelle quote da fornirsi alla sanità i distretti procureranno di comprendere alcuni operai delle seguenti specialità: fuochisti o motoristi, falegnami, elettricisti, fabbri-meccanici, muratori, barbieri, cuochi, dattilografi, sarti, calzolai, stagnai - lattonieri, tipografi, pittori - verniciatori, arrotini, gassisti.

Ciascun distretto inoltre dovrà assegnare almeno due scritturali che posseggano un titolo di studio di scuola media.

t) *Sussistenza.*

I comandi dei distretti, se avranno dubbi sulla capacità professionale delle reclute predesignate per la sussistenza, come fornai, panettieri, mugnai, macellai, meccanici, ecc., potranno farle sottoporre ad appositi esperimenti.

u) *Servizio chimico.*

I distretti, che giusta le indicazioni poste sulla tabella di assegnazione, dovranno fornire le reclute per il gruppo speciale del servizio chimico, dovranno destinarvi reclute provviste di titoli scientifici in chimica e quelle che siano operai di industrie chimiche in genere e preferibilmente quelle che abbiano lavorato negli stabilimenti di produzione dell'acido solforico, acido nitrico, di colori, di prodotti farmaceutici, in officine del gas illuminante e negli stabilimenti di esplosivi (esclusi quelli della polvere nera). Vi destineranno dipoi reclute esercenti le seguenti specialità di arte o mestiere: piombisti, stagnini e lavoranti in ottone, soffiatori di vetro, elettricisti, meccanici di precisione, motoristi, fonditori, cementisti, dattilografi, falegnami, conducenti, verniciatori, fotografi, litografi, disegnatori, sarti, barbieri e qualche automobilista.

Cureranno inoltre che sia destinato qualche traduttore di lingua inglese e tedesca.

Si dovrà evitare che siano destinate al servizio chimico reclute di cattivi precedenti.

v) *Compagnie distrettuali.*

Le reclute da assegnarsi alle compagnie distrettuali dovranno essere di buoni precedenti ed avere i requisiti fisici richiesti per la fanteria.

Nel procedere all'assegnazione di tali reclute i distretti terranno presente che il 75 % dovrà essere particolarmente idoneo ad essere adibito a mansioni di ufficio.

Nella quota indicata nella rispettiva tabella di assegnazione i distretti procureranno di comprendere un certo numero di dattilografi, disegnatori e qualche tipografo o litografo.

Ai distretti di Lodi, Pavia, Cremona, Mantova, Bassano, Vicenza, Como, Lecco, Monza, Varese, Vercelli, Treviglio, San Remo, Sarzana, Parma, Reggio Emilia, Massa, Lucca, Pistoia e Savona è fatta una maggiore assegnazione di 40 reclute ciascuno. Dette reclute, convenientemente istruite assieme alle altre, dovranno rimanere tutte a disposizione di questo Ministero.

Al distretto di Ancona sono state assegnate 10 reclute in più che dovranno, per cura del distretto stesso, essere destinate alla sezione autonoma di Zara.

Alla compagnia distrettuale di Firenze sono state assegnate in più 80 reclute pratiche di fotografia, a disposizione dell'Istituto Geografico militare.

I comandi dei distretti terranno presente che le aliquote di reclute da assegnare alle compagnie distrettuali debbono essere date al completo, e che la scelta delle reclute dev'essere fatta con ogni cura, specie per quelle da destinare alle mansioni di scritturali, al fine di avere la garanzia della loro capacità a bene disimpegnare le mansione stesse: eviteranno sempre però che alle compagie medesime siano assegnate reclute con istruzione premilitare.

Il comando del distretto di Bolzano è autorizzato a trarre dal proprio contingente di leva i cinque interpreti di tedesco di cui abbisogna.

Ciascuno dei distretti che forniscono reclute a compagnie distrettuali, le quali abbiano sede in capoluoghi di provincia, segnalerà nominativamente al Comando del distretto ricevente e contemporaneamente al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, ufficio ispezioni) due reclute provviste d'un titolo di studio di scuola media di grado superiore od almeno di licenza di scuola media di grado inferiore, perchè possano essere adibite come scritturali presso l'ufficio di leva avente sede nel capoluogo della provincia stessa.

I comandi dei distretti aventi sede nei capoluoghi di provincia terranno le reclute di cui sopra a disposizione del Ministero, il quale si riserva di indicare nominativamente quali delle reclute stesse dovranno, dopo compiuta la prima istruzione, essere destinate agli uffici di leva suddetti.

Le reclute da porre a disposizione degli uffici di leva di Trento, Trieste e Pola debbono aver la conoscenza rispettivamente della lingua tedesca e della lingua slovena. I distretti di Trento e Trieste che debbono fornirle sono autorizzati perciò a prelevarle dal proprio contingente nel numero rispettivamente di due e di quattro.

x) *Operai.*

Delle reclute che non otterranno l'assegnazione come operai di qualsiasi arte o mestiere, pur avendone i requisiti, dovrà dai comandi dei distretti essere fatta speciale segnalazione ai comandi dei corpi d'armata nel cui territorio hanno sede i corpi o reparti ai quali le reclute stesse sono state assegnate, mediante l'invio, un mese dopo la fine delle operazioni di chiamata, di un elenco nominativo conforme al presente modulo:

Numero di matricola	Casato e Nome	Arte o mestiere esercitati	Corpo cui furono assegnate e sede	*Annotazioni*

Nella compilazione di detto elenco nominativo i comandi di distretto dovranno curare che le reclute-operai siano raggruppate per ogni singola specialità, indicando nella colonna «annotazioni» gli elementi che, dalle informazioni pervenute ai distretti, risultino di non buoni precedenti in materia penale o politica.

y) *Riassunto delle specialità a cui le quote indicate dalle tabelle devono in ogni caso essere date al completo.*

— Truppe alpine.
— Operai per i bersaglieri.

Automobilisti assegnati alle specialità di artiglieria.
— Automobilisti assegnati ai raggruppamenti trasporti.
— Scuole.
Compagnie distrettuali.

Trasporti delle reclute.

35. Per il trasporto delle reclute dai distretti ai corpi di destinazione i comandi dei distretti si atterranno alle norme che saranno emanate con apposita circolare dello Stato Maggiore del R. Esercito (Ufficio trasporti).

Si previene fin d'ora — per opportuna conoscenza di tutti i distretti militari — che, per speciali accordi intervenuti con le amministrazioni interessate (Ferroviarie e di Navigazione) non solo i viaggi delle reclute dai distretti ai corpi, ma anche quelli dai Comuni alle sedi dei distretti saranno effettuati con pagamento differito in conto corrente, e cioè senza pagamento diretto, dietro presentazione degli scontrini mod. *B* color rosa che saranno distribuiti ai Comuni a cura dei Comandi di distretto pel tramite dei Carabinieri Reali. Tale sistema di pagamento varrà per tutte le line delle Ferrovie dello Stato e per quelle delle Ferrovie secondarie e di navigazione che saranno indicate nella suddetta circolare dello Stato Maggiore.

Ufficiali comandati ai distretti per lepero aziom di chiamata.

36. Agli ufficiali comunque comandati ai distretti per le operazioni inerenti alla chiamata delle reclute dev'essere fatto lo stesso trattamento che a quelli inviati ai corpi, a senso del § 17-*bis* del Regolamento per le indennità eventuali, come venne ricordato con la circolare 294 *giornale militare* 1922.

Personale da comandarsi presso i distretti per le operazioni di chiamata.

37. I comandi di divisione provvederanno perchè sia al più presto comandato ai distretti che ne facciano richiesta un certo numero di ottimi scritturali e personale di rinforzo che potranno essere trattenuti presso i distretti stessi per tutto il tempo occorrente ad eseguire i lavori inerenti alla chiamata.

Distribuzioni da farsi alle reclute presso i distretti.

38. Alle reclute saranno distribuiti dai distretti soltanto i seguenti oggetti: tascapane, gavetta, tazza, cucchiaio e coperta da campo, *oltre al bracciale di riconoscimento*.

Soltanto in caso di assoluta necessità individuale potranno distribuirsi altri oggetti di corredo, dandone partecipazione al corpo cui la recluta è destinata.

Mentre tali oggetti di vestiario ed equipaggiamento per le reclute del R. Esercito saranno, come è disposto, passati in regolare carico ai corpi ai quali le reclute stesse sono assegnate, quelli distribuiti alle reclute dell'aeronautica e delle truppe coloniali si considereranno come dati in prestito alle rispettive amministrazioni e saranno perciò dai reparti e dal comando di tappa di Siracusa (per le Colonie) messi a disposizione delle Direzioni di Commissariato militare della circoscrizione del Corpo d'armata, le quali provvederanno a regolarizzarne il carico fra i distretti ed i corpi dell'Esercito ai quali gli oggetti stessi verranno riassegnati.

Gli oggetti smarriti saranno considerati come ceduti alle predette amministrazioni e perciò dovranno da queste esser pagati ai distretti distributori con le norme in vigore.

Il pane ed i viveri saranno somministrati in natura; per il viaggio dai distretti ai corpi — nella misura che sarà stabilita nella circolare dell'Ufficio trasporti di cui al n. 35 — si distribuiranno viveri di viaggio (pane e scatolette di carne) addebitandone alle reclute — sulla indennità di trasferta loro spettante — il prezzo in ragione di L. 1.45 per ogni razione di pane (grammi 700), L. 2 per ogni scatoletta di carne di vecchia fabbricazione e L. 4 per ogni scatoletta di carne di fabbricazione 1924 sia estera che nazionale.

Per la distribuzione delle scatolette di carne, dovrà tenersi presente che occorre dare la precedenza a quelle di vecchia fabbricazione; successivamente si distribuiranno le scatolette estere di fabbricazione 1924 e poi quelle nazionali del medesimo anno.

Le scatolette di fabbricazione 1925, di cui i distretti potranno essere provvisti, non dovranno distribuirsi in occasione della chiamata alle armi.

39. All'atto della partenza delle reclute per i centri di assegnazione saranno loro consegnati i fogli di riconoscimento e di viaggio individuale modelli 15, i quali, salvo

lievi modificazioni, sono conformi all'allegato n. 2 alla circolare 140 *giornale militare* 1925, e saranno chiesti, secondo il rispettivo fabbisogno, dai Comandi dei distretti militari alla tipografia del reclusorio militare di Gaeta, come del resto è stato già avvertito nel n. 4 della circolare 15001 del 31 gennaio 1926.

I comandanti dei distretti cureranno, sotto la loro personale responsabilità, che tale importante documento sia compilato nel modo più preciso, specialmente per quanto riguarda l'indicazione dell'itinerario di viaggio, delle razioni viveri distribuite e delle indennità pagate.

Amministrazione e contabilità delle reclute presso i distretti.

10. Giusta le norme complementari al regolamento sulle indennità eventuali (§ 18 e 19) le reclute residenti nel Comune stesso del distretto hanno diritto all'indennità di trasferta di prima categoria per il giorno della presentazione **purchè questa avvenga nelle ore antimeridiane del giorno fissato.**

Quelle che provengono da un comune diverso da quello del distretto ricevono gli assegni di viaggio (indennità di trasferta e spese di trasporto quando ne abbiano sostenute). **Perdono però la indennità di trasferta per il giorno della presentazione se questa avvenga nelle ore pomeridiane del giorno per essa fissato** salvo che il ritardo sia dovuto a cause non a loro imputabili.

11. Per la contabilità delle reclute saranno osservate le norme di cui al n. 16 della circolare 722 del 1923 ed al n. 26 della circolare 239 del 1920, tenendo presente che il comma *l*) del n. 26 è sostituito dal seguente:

« *l*) i militari inviati ai distretti per i lavori di scritturazione inerenti alla chiamata e come rinforzo del personale permanente saranno presi in aggregazione dalla compagnia distrettuale e riceveranno lo stesso trattamento degli uomini della compagnia. Saranno pertanto insieme ad essi dimostrati sullo stesso Giornale di contabilità (mod. 63 R. A.) ed i loro assegni compresi e conteggiati con quelli della compagnia ».

« Per il viaggio di andata ai distretti saranno considerati in servizio isolato e le spese ed indennità di viaggio saranno pagate e conteggiate dal corpo cui appartengono, sul capitolo « Indennità eventuali ».

« Per il viaggio di ritorno al corpo saranno pure considerati in servizio isolato e le spese e indennità di viaggio, come pure quelle per le reclute, saranno pagate e conteggiate dal distretto sullo stesso capitolo « Indennità eventuali ».

« Per gli assegni, spese ed indennità come sopra regolate, non dovrà effettuarsi alcuna operazione di rimborso tra corpo e distretti ».

Norme speciali per i corpi.

42. Si raccomanda ai corpi l'attenta osservanza delle norme impartite nel n. 63 della circolare 615 del 1921 circa la raccolta, il completamento, la trascrizione sui fogli matricolari dei contrassegni personali delle reclute, in base ai quali esse possano essere ad ogni evenienza identificate.

43. Le reclute di nazionalità tedesca o slava, per necessità d'istruzione derivanti dalla differenza di lingua, verranno raggruppate in squadre da aggregarsi alle compagnie o squadroni o batterie, ecc. dei reggimenti o battaglioni, ecc. cui saranno assegnate.

44. Le reclute potranno chiedere di sostituire i seguenti oggetti di corredo con altrettanti di loro proprietà, purchè di qualità e modello approssimativamente simili a quelli in uso presso l'Esercito, e nel quantitativo per ciascun oggetto indicato:

Asciugatoi di tela n. 2; calze di cotone paia 3; camicie di cotone n. 3; corregge per pantaloni n. 1; farsetti a maglia di lana e cotone n. 2; fazzoletti di cotone n. 3; mutande di tela n. 2; fasce ventriere di flanella n. 2; stivaletti a gambaletto paia 1. Per tali oggetti l'amministrazione militare assume, se richiesta, la cura delle riparazioni e della lavatura. L'uso di oggetti non corrispondenti ai requisiti suddetti, ad eccezione degli stivaletti, non è vietato, ma per questi l'amministrazione non assume l'obbligo delle riparazioni e della lavatura.

Gli stivaletti, se nuovi e corrispondenti al tipo militare, saranno rimborsati alla recluta al suo giungere al corpo al prezzo di L. 60.

Tutti gli altri oggetti innanzi indicati invece daranno diritto, all'atto del congedamento, ad un premio in danaro corrispondente al valore d'un egual numero degli oggetti regolamentari che il militare non abbia ricevuti in distribuzione secondo la quantità stabilita dalla serie vestiario ed alla prescritta durata di ciascun oggetto. Così, per esempio, il militare che all'atto del congedamento non abbia ricevuto le camicie, dalla serie stabilita in numero di tre per la durata complessiva di mesi trenta, riceverà un premio ragguagliato a tanti trentesimi del valore complessivo delle camicie (L. 12.25 × 3 = L. 36.75) quanti sono i mesi di ferma compiuti (per 18 mesi il premio sarà di L. 22.05; per 6 mesi di L. 7.35). Se invece il militare, per bisogno di rinnovazione, abbia ricevuto una sola delle tre camicie prescritte, il premio gli sarà computato allo stesso modo detraendo però dal valore complessivo delle camicie prescritte dalla serie, l'importo di quella distribuita (L. 36.75 — 12.25).

Così per le mutande di tela, stabilite in numero di 2 per la durata complessiva di mesi 20 il premio sarà ragguagliato a tanti ventesimi del valore complessivo delle mutande (L. 11.50 × 2 = L. 23) quanti sono i mesi di ferma, ed in caso che fosse stata distribuita una mutanda per rinnovazione, il computo sarà fatto sul valore della sola mutanda non distribuita.

Il pagamento degli stivaletti e del premio vestiario sarà effettuato dai corpi con i fondi delle anticipazioni corrisposti a carico del capitolo « Corredo della truppa » 1ª serie.

I corpi dovranno compilare ed i comandi di corpo d'armata riepilogare e trasmettere al Ministero (Direzione generale servizi logistici) i prospetti conformi ai modelli appresso indicati:

il prospetto n. 1, appena ultimata la vestizione della classe, per segnalare il numero degli oggetti di ciascuna specie portati dalle reclute e riconosciuti adatti per sostituire altrettanti oggetti regolamentari;

il prospetto n. 2, semestrale (1° luglio e 1° gennaio) per lo stesso scopo, per i militari giunti alle armi per qualsiasi motivo con ritardo nel semestre scaduto;

il prospetto n. 3, annuale (1° gennaio) per segnalare l'ammontare dei premi vestiario corrisposti nell'anno scaduto.

I comandi di corpo d'armata, nel trasmettere gli specchi riepilogativi, invieranno una breve relazione sui risultati ottenuti dalla pratica attuazione delle norme suindicate.

Prospetto n. 1, indicante il numero di oggetti di proprietà delle reclute lasciati in distribuzione, in sostituzione di altrettanti regolamentari. (Questo prospetto deve compilarsi da ciascun corpo dopo la vestizione della classe).

Stivaletti paia . . . . . a L. 60, rimborsate ai militari L. . . . . .

Asciugatoi n.
Calze paia n.
Camicie n.
Corregge per pantaloni n.
Farsetti a maglia n.
Fazzoletti n.
Fasce ventriere n.
Mutande n.

. . . . li . . . . . . 192. . . .

Il . . . .

Prospetto n. 2, come il n. 1 (da compilarsi al 1° luglio ed al 1° gennaio, per i militari giunti alle armi, per qualsiasi ragione, dopo la presentazione della classe).

Prospetto n. 3, indicante l'ammontare dei premi vestiario corrisposti ai congedandi.

(Questo prospetto deve essere compilato il 1° gennaio per segnalare le somme corrisposte nell'anno scaduto).

Asciugatoi L.
Calze L.
Corregge per pantaloni L.
Camicie L.
Farsetti a maglia L.
Fazzoletti L.
Mutande L.
Fasce ventriere L.

. . . . li . . . . . . 192. . . .

Il . . . .

Domande inammissibili.

45. I comandi dei distretti militari e dei corpi — per evitare che affluiscano al Ministero domande inammissibili — dovranno curare che le reclute siano avvertite della inutilità di rivolgere o far rivolgere al Ministero istanze per ottenere

concessioni non consentite dalle disposizioni vigenti ovvero in contrasto con quelle della presente circolare o con le prescrizioni delle tabelle di assegnazione.

Rendiconto delle assegnazioni.

46. Dieci giorni dopo la partenza dell'ultimo drappello per i corpi i comandi di distretto invieranno al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) il rendiconto delle assegnazioni fatte conforme al mod. 25 del catalogo dell'ultima ristampa.

Nello specchio B dovranno essere dimostrate distintamente in separate colonne le reclute assegnate ai corpi, a seconda che siano vincolate alla ferma ordinaria, o siano invece state dichiarate dagli organi di leva ammissibili a compiere la speciale ferma abbreviata di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925: in apposita nota inoltre distingueranno gli incorporati secondo l'anno di nascita.

Le reclute destinate all'aeronautica dovranno sul modello 25 essere dimostrate a parte ed essere quindi separate da quelle destinate ai corpi dell'esercito. Esse dovranno essere tutte dimostrate qualunque sia la data di nascita, epperò senza fare distinzione tra quelle avviate direttamente ai centri aeronautici e quelle rinviate in congedo in base alla lettera *Q* del precedente n. 34.

I distretti di Belluno, Bolzano, Gorizia, Sacile e Trieste dovranno compilare il rendiconto distinto per nazionalità, avvertendo che i ladini vanno compresi nella nazionalità italiana.

Si raccomanda ai comandi di distretto di compilare tale importante documento con la massima esattezza e di non ritardarne l'invio oltre la data sopraindicata.

Relazione sulla chiamata.

47. I comandi di corpo d'armata trasmetteranno al Ministero entro il 1° giugno 1926, una relazione sull'andamento delle operazioni di chiamata presso i distretti, segnalando gli inconvenienti che eventualmente si fossero verificati.

Della presente circolare saranno distribuite in estratto cinque copie ad ogni distretto a cura dell'ufficio pubblicazioni militari del Ministero.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE

MANIFESTO

per la chiamata alle armi delle reclute arruolate durante la leva sulla classe 1906

Secondo gli ordini emanati dal Ministero della guerra questo Comando prescrive quanto segue:

1. — Sono chiamati alle armi:

a) i giovani che durante la leva sulla classe 1906 sono stati arruolati con ascrizione alla ferma ordinaria e quelli che sono stati arruolati con dichiarazione di ammissibilità a compiere la speciale ferma abbreviata di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806;

b) i militari di classi precedenti lasciati in congedo provvisorio perchè avevano un fratello sotto le armi, se questi sia stato già congedato o debba congedarsi durante le operazioni della presente chiamata;

c) tutti i militari già ammessi a ritardare il servizio i quali non abbiano più titolo alla continuazione del ritardo o che, comunque, abbiano omesso o omettano di compiere in tempo debito le pratiche prescritte per ottenerla;

d) i militari nati nel 1903 ed arruolati durante le sedute speciali dei consigli di leva dello scorso anno 1925.

2. — Sono escluse dalla presente chiamata:

a) le reclute della classe 1906 residenti all'estero;

b) le reclute che abbiano ottenuto il riconoscimento di un titolo alla 2ª o 3ª categoria, preesistente all'8 maggio 1920;

c) le reclute appartenenti alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che si trovino regolarmente incorporate in reparti della Milizia dislocati nelle Colonie del Regno, finchè non cessino di far parte dei reparti stessi:

d) le reclute che si trovino nelle condizioni fisiche di limitata idoneità specificate nell'elenco *B* delle imperfezioni e infermità riguardanti l'attitudine al servizio militare, approvato con R. decreto del 14 gennaio 1923, n. 24;

e) le reclute ascritte alla ferma ridotta.

Le reclute che nella visita presso le autorità di leva siano state riconosciute di statura non superiore a m. 1,54, dovranno pure presentasri a questo distretto e vi saranno sottoposte a nuova visita; se in questa saranno riconfermate di statura non superiore a m. 1.54, saranno rinviate in congedo.

Tanto le reclute di più bassa statura, quanto quelle di cui alle lettere *d*) *e*) sono dispensate dal compiere la ferma a senso dell'art. 6 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e potranno chiedere al proprio distretto di leva che sia loro rilasciato il foglio di congedo illimitato in sostituzione del foglio provvisorio di congedo che esse hanno presentemente. Potranno anche ottenere il passaporto per l'estero.

Possono a richiesta essere provviste del foglio di congedo illimitato anche le reclute di cui alla lettera *b*).

3. — Le reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi, le quali abbiano compiuto con successo i corsi d'istruzione premilitare o che abbiano appartenuto almeno per due anni scolastici ad un collegio militare o all'accademia navale, godranno di una riduzione di servizio alle armi di 3 mesi.

Uguale trattamento spetta alle reclute vincolate alla ferma ordinaria di 18 mesi, le quali siano iscritte da non meno di due anni alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale — anche se non abbiano frequentato i corsi d'istruzione premilitare presso un ente autorizzato a svolgerli — purchè però si siano presentate agli esami finali di uno di detti corsi (2° anno) ed abbiano conseguito l'idoneità.

Però, a differenza di quanto venne disposto in occasione della chiamata alle armi delle reclute delle classi precedenti, esse dovranno presentarsi alle armi insieme con le altre reclute, e saranno soltanto inviate in congedo anticipato di 3 mesi.

Il Ministero determinerà a suo tempo le modalità da seguirsi dalle reclute di cui trattasi per ottenere il beneficio anzidetto.

4. — **La presentazione delle reclute alle armi si inizierà il giorno 8 aprile 1926, e si effettuerà con le seguenti modalità.**

I giovani compresi nella chiamata riceveranno da questo comando di distretto una cartolina-precetto, nella quale sarà indicato il giorno in cui dovranno presentarsi o direttamente a questo comando se dimorano in questo comune, o se dimorano altrove al sindaco del comune di loro residenza per essere avviate a questo distretto.

I giovani che non ricevessero la cartolina-precetto o non la ricevessero in tempo utile per potersi presentare nel giorno in essa indicato, dovranno presentarsi secondo i casi a questo comando di distretto o al sindaco del comune di loro residenza nei giorni indicati nello specchio posto in fondo al presente manifesto

La presentazione a questo comando o al sindaco deve aver luogo nelle prime ore antimeridiane.

Le reclute dovranno avere seco nel presentarsi a questo comando il foglio provvisorio di congedo e la cartolina-precetto se l'hanno ricevuta.

Le reclute che avessero smarrito il foglio provvisorio di congedo, dovranno *in ogni caso* presentarsi al sindaco del comune di residenza, il quale, accertatosi della loro identità, le munirà di analogo foglio di riconoscimento che tenga luogo di quello.

5. — Le reclute che si trovano nel comune capoluogo di questo distretto riceveranno per il giorno della presentazione l'indennità di trasferta di lire 8.

Le reclute che debbono recarsi al comune capoluogo di questo distretto da altri comuni sono ammesse a viaggiare nelle ferrovie e sui piroscafi senza pagamento diretto, mediante presentazione di scontrini che saranno loro forniti dall'autorità comunale.

Quelle che non possano valersi di tale beneficio giunte a questo distretto, avranno il rimborso delle spese di trasporto a tariffa ridotta od ordinaria, secondo i casi. Tutte avranno l'indennità giornaliera di trasferta di lire 8 per il giorno della presentazione e per ogni altra giornata impiegata nel viaggio.

Alle reclute provenienti da un comune diverso dal proprio non sono dovuti, nè il rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità di trasferta, se non producono il foglio provvisorio di congedo (o foglio di riconoscimento) munito del visto per la partenza e della firma del sindaco del comune da cui provengono.

Se però, pure essendo sprovviste di tale documento, si presentano nel giorno stabilito, riceveranno pel giorno medesimo l'indennità di trasferta di lire 8.

Si avverte che l'indennità di trasferta sarà corrisposta soltanto alle reclute che si presenteranno nelle ore antimeridiane del giorno indicato nelle cartoline-precetto a loro inviate o nel manifesto per quelle che non abbiano ricevuto le cartoline stesse.

Le reclute che senza giustificati motivi non si presenteranno nel giorno fissato saranno, la sera del giorno stesso, date in nota all'arma dei carabinieri reali, perchè siano fatte giungere subito ai distretti.

Gli indugiatori che si presenteranno spontaneamente o che verranno tradotti dalla forza pubblica a questo distretto entro i cinque giorni successivi a quello in cui dovranno presentarsi, saranno segnalati, qualora il ritardo non sia giustificato, al corpo di loro destinazione per l'applicazione di adeguate punizioni disciplinari: essi inoltre saranno congedati con ritardo rispetto alle altre reclute che giungeranno regolarmente.

6. — In esecuzione delle disposizioni del R. decreto legislativo n.3224 del 31 dicembre 1923, rese a suo tempo note al pubblico mediante apposito manifesto, tutte le reclute comprese nella chiamata della classe 1906, che non abbiano potuto ottemperare, all'atto dell'arruolamento innanzi al Consiglio di leva o alla commissione mobile di arruolamento, all'obbligo della denunzia del titolo di studio, sono tenute a fare tale denunzia in iscritto al comando del distretto militare al quale si presentano.

Il comando del distretto ne prenderà nota rilasciandone ricevuta.

I titoli di studio che debbono formare oggetto di denunzia obbligatoria sono:

diploma di maturità o di abilitazione (licenza liceale o d'istituto tecnico del vecchio ordinamento);

licenza d'istituto commerciale;

licenza della sezione per industrie elettrotecniche del R. istituto nazionale d'istruzione professionale in Roma.

licenza dei Regi istituti industriali;

Il Ministero si riserva di determinare se con la classe 1906 dovranno avere inizio i corsi obbligatori per allievi ufficiali di complemento, in conformità dell'art. 11 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3224 (circolare 173 G. M. 1924).

7. — Alle reclute le quali comprovino di aver perduto uno dei genitori o la moglie, da meno di sei mesi, sarà concessa, a domanda, una licenza straordinaria senza assegni della durata di giorni 30, a decorrere da quello in cui dovrebbe aver luogo la loro presentazione alle armi.

8. — Sarà concesso di rimanere in congedo illimitato provvisorio, a domanda della famiglia, alle reclute che, all'atto della presente chiamata, abbiano un fratello sotto le armi o chiamato contemporaneamente alle armi nel R. esercito o nella R. marina, semprechè la contemporaneità della presenza o chiamata sotto le insieme *dipenda da fatto di leva* e non esclusivamente da obblighi assunti volontariamente o da ritardi nell'arruolamento di leva o nella prestazione del servizio dovuti a motivi personali.

Alle medesime condizioni tramandano titolo al congedo provvisorio gli arruolati nella R. guardia di finanza, nella R. aeronautica, negli agenti di custodia delle carceri e negli agenti di pubblica sicurezza, purchè appartengano a classi che si trovino sotto le armi nel R. esercito e nella R. marina per fatto di leva.

Agli effetti di cui sopra sono considerati come alle armi per fatto di leva i militari in licenza di convalescenza e quelli in attesa di atti medico-legali ai fini della pensione di guerra.

9. — Possono ritardare la prestazione del servizio ma non oltre il 26° anno di età quelli dei militari chiamati che comprovino di essere studenti regolari (compresi gli inscritti per il conseguimento di diploma o titolo di particolare coltura scientifica) delle seguenti Regie Università e dei seguenti Regi Istituti superiori;

Regie università di Bari, Bologna, Cagliari, Catania, Firenze, Genova, Macerata, Messina, Milano, Modena, Napoli, Padova, Palermo, Parma, Pavia, Pisa, Roma, Sassari, Siena e Torino.

Regie scuole d'ingegneria di Bologna, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Pisa, Roma, Torino.

Regia scuola di architettura di Roma.

Regia scuola chimica industriale di Bologna.

Regia scuola d'ingegneria navale di Genova.

Istituto superiore navale di Napoli.

Scuola superiore di costruzioni navali di Trieste.

Regia scuola superiore di magistero di Firenze, Messina e Roma.

Università cattolica del S. Cuore di Milano.

Università libera di Camerino, Ferrara, Perugia, e Urbino.

Istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri » di Firenze.

Regio istituto orientale di Napoli.

Scuola normale superiore di Pisa.

Regie accademie di belle arti di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Regi istituti superiori agrari di Bologna, Firenze, Milano, Perugia, Pisa e Portici.

Regi istituti superiori di medicina veterinaria di Bologna, Milano, Napoli, Parma, Pisa e Torino.

Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali di Bari, Catania, Genova, Napoli, Roma, Torino e Venezia.

Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

Università commerciale Bocconi di Milano.

Istituto superiore di studi commerciali di Palermo.

Regi conservatori di musica: « L Cherubini » di Firenze; « Giuseppe Verdi » di Milano; « San Pietro a Maiella » di Napoli; « Vincenzo Bellini » di Palermo; « A. Boito » di Parma e « Santa Cecilia » di Roma.

Liceo musicale di Bologna.

Istituti musicali « Pacini » di Lucca, « Pollini » di Padova e « Tomadini » di Udine.

Lieco musicale « Rossini » di Pesaro.

Liceo musicale « G. Verdi » di Torino.

Conservatori di musica « G. Verdi » e « Tartini » di Trieste.

Civico liceo musicale « B. Marcello » di Venezia.

Regia accademia di belle arti (scuola del marmo, corsi di ornato e di figura) di Carrara.

Accademia di belle arti (solo gli iscritti ai corsi speciali) di Perugia.

Istituto provinciale di belle arti (solo gli iscritti nei corsi superiori di architettura) di Siena.

Regia stazione bacologica sperimentale di Padova (corsi speciali per confezionatori semebachi).

Regia stazione di gelsicoltura e bachicoltura di Ascoli Piceno (corsi speciali per confezionatori semebachi).

Corso di magistero presso il Regio istituto nazionale di istruzione professionale in Roma.

Istituto di Magistero del Piemonte.

Per ottenere il ritardo si dovrà fare avere al comando del distretto di leva entro il 23 marzo 1926 domanda rivolta al Ministero della guerra in carta da bollo da L. 3 firmata dal militare interessato e corredata del foglio di congedo provvisorio, del certificato di studi, del libretto di tiro a segno o del certificato d'istruzione premilitare, oppure della dichiarazione del sindaco del Comune di domicilio attestante che negli ultimi 12 mesi il militare stesso ha risieduto in località dove non era da due anni almeno istituito tiro a segno.

Il titolo di studio da produrre dovrà essere il certificato di iscrizione all'anno accademico volgente (1925-26).

Dall'obbligo del requisito del tiro a segno sono escluse le reclute pertinenti alle nuove provincie in considerazione che in quelle località non è ancora organizzato il tiro a segno nazionale nonchè i giovani forniti del certificato d'idoneità nella istruzione premilitare.

10. — Inoltre è concesso il ritardo agli aspiranti di farmacia pertinenti alle nuove provincie ammessi alla pratica pre-universitaria secondo le norme del cessato regime austro-ungarico. Detta condizione dovrà essere comprovata con attestazione da rilasciarsi dai prefetti o sottoprefetti.

11. — Gli studenti delle università e degli altri istituti superiori, possono essere ammessi alla continuazione del ritardo della chiamata anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi, ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;

b) non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissati per la facoltà universitaria o per l'istituto cui appartengono o siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore; purchè in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;

c) abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguita la laurea o il diploma finale, ad altra facoltà universitaria, o ad altro istituto superiore;

d) conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessità di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale.

Anche quando ricorrano le condizioni sopra accennate, il ritardo del servizio non sarà più concesso dopo il compimento del 26° anno di età.

12. Per ottenere il ritardo nei casi indicati nel numero precedente si dovrà inoltrare domanda nei modi, nel termine e coi documenti indicati nel precedente numero 9, avvertendo:

1° Nei casi di cui alle lettere *a*) e *d*) del numero precedente in luogo del certificato di studi, gli interessati dovranno produrre un atto notorio redatto davanti al Pretore alla presenza di tre testimoni, specificante le gravi ragioni che li indussero a sospendere gli studi intrapresi o quelle che giustificano la necessità di rimanere ancora in congedo dopo conseguita la laurea o il diploma finale.

Naturalmente, nel caso di cui alla lettera *a*), non potendo concedersi il ritardo se la sospensione degli studi sia durata più di un anno, lo studente che si sia avvalso della concessione di cui trattasi e che, per una causa qualunque, non sia in grado di riprendere gli studi nell'anno successivo a quello della sospensione, dovrà senz'altro rispondere alla chiamata della prima classe di leva che verrà alle armi.

2° Nei casi di cui alle lettere *b*) e *c*) dovrà essere prodotto, in sostituzione del certificato di studi, uno speciale certificato del Rettore dell'Università o del capo dell'Istituto superiore, attestante la sussistenza delle circostanze di fatto enunciate nelle lettere stesse e che non consentono la produzione del normale certificato di studi.

13. Possono anche essere ammessi al ritardo del servizio militare gli studenti dell'ultimo corso di scuole medie di grado superiore ed assimilate dell'anno scolastico corrente 1925-926, nonchè i candidati alla licenza delle scuole stesse che siano caduti in non più di due materie.

Però i candidati ad esami di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale possono ottenere il beneficio del ritardo quando nell'anno scolastico precedente abbiamo conseguito l'ammissione alla sessione di riparazione, o, se presentatisi unicamente a quest'ultima, abbiano riportato voti che, se conseguiti nella prima sessione, avrebbero loro dato diritto all'ammissione alla sessione di riparazione.

Si avverte che gli istituti da considerarsi assimilati a dette scuole medie di grado superiore (licei, istituti tecnici, istituti nautici, scuole magistrali) agli effetti dell'oradetta concessione sono i seguenti:

Scuole d'arte.

Regi licei artistici di Bologna, Firenze, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Venezia.

Regi istituti d'arte di Lucca, Massa, Modena, Parma e Urbino.

Regi istituti artistici industriali di Firenze, Napoli e Venezia.

Regie scuole industriali di Fano, Lecce, Macerata, Padova e Sassari.

Sezione per arti decorative della Regia Scuola industriale di Palermo.

Scuole agrarie.

Regie scuole agrarie medie di Alanno, Ascoli Piceno, Cagliari, Catanzaro, Cesena, Imola, Macerata, Marsala, Padova, Pesaro, Roma, Sassari, Todi e Voghera.

Regie scuole agrarie medie specializzate per la viticoltura e la enologia di Alba, Avellino, Catania e Conegliano.

Regie scuole agrarie medie specializzate per l'ovicoltura e l'oleificio di Lecce e Pescia.

Regia scuola agraria media specializzata per l'economia montana di Brescia.

Regia scuola agraria media specializzata per la zootecnia e il caseificio di Reggio Emilia.

Regia scuola agraria media specializzata per la pomologia, l'orticoltura e il giardinaggio di Firenze.

Istituto agricolo coloniale italiano di Firenze.

Corsi di complemento per il conseguimento del diploma di perito agrario di Alba, Ascoli Piceno, Cagliari, Catania, Cesena, Conegliano, Pescia e Todi

Regie scuole speciali di viticoltura e di enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania (licenziandi del corso superiore, in via di soppressione).

Regia scuola pratica di agricoltura di Voghera (licenziandi del corso superiore, in via di soppressione).

Scuole industriali.

Regie scuole di tirocinio di: Ancona, Aquila, « Giuseppe Sacconi » Ascoli Piceno, Avellino, Belluno, « G. Batt. Bosco Lucarelli Iuniore » Benevento, Bolzano, Cagliari, Catanzaro, Catania, Cesena, Chieti, Cosenza, « Ala Ponzone » Cremona, Fabriano, Ferrara, Fiume, Foligno, « Umberto I » Forlì, Gorizia, « Alberghetti » Imola, « G. Bernini » Napoli, Piazza Armerina, Pisa, « Antonio Pacinotti » Pistoia, Potenza, Rimini, Savigliano, Savona, Teramo, Terni, Trento, « Giovanni da Udine » Udine, Verona, Vittorio, Zara.

Regi istituti industriali di: « Umberto I » Bari, Bergamo, « Quintino Sella » Biella, Fermo, « Saverio Altamura » Foggia, « Lorenzo Cobianchi » Intra, Livorno, Messina, « Feltrinelli » Milano, « Alessandro Volta » Napoli, « Omar » Novara, Palermo, Prato (Firenze), Reggio Calabria, Torino, Trieste, « Alessandro Rossi » Vicenza.

Regio istituto di setificio di Como.

Regio istituto nazionale di istruzione professionale di Roma.

Regio istituto nazionale per le industrie tessili di Napoli.

Regia scuola industriale « Casanova » di Napoli.

Regio istituto nazionale per le industrie del cuoio di Torino.

Istituto « Aldini Valeriani » di Bologna (scuola libera, sede di esami).

Istituto « Moretto » di Brescia (scuola libera, sede di esami).

Scuola industriale « Leonardo da Vinci » di Firenze (scuola libera, sede di esami).

Scuola dei costruttori e istituto edile di Milano (scuola libera, sede di esami).

Scuola di capi d'arte di Roma (scuola libera, sede di esami).

Istituto industriale « Feltrinelli » di Milano (scuola libera, sede di esami).

Scuole commerciali.

Regi istituti commerciali di Ancona, Bari, Biella, Bologna, Brescia, Carrara, Catania, Fano, Feltre, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Padova, Palermo, Roma, Salerno, Torino, Trento e Trieste.

Istituti commerciali pareggiati di Benevento, Bra, Caserta, Foligno e Voghera.

Le modalità per ottenere il ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 9, con l'avvertenza che:

1° nei certificati di studi dovrà espressamente dichiararsi che lo studente di cui trattasi frequenta l'*ultimo corso*;

2° nei certificati relativi ai candidati ad esami di maturità classica o scientifica o di abilitazione tecnica o magistrale dovrà dichiararsi espressamente se i candidati stessi abbiano conseguito l'ammissione alla sessione di riparazione, o, se presentatisi unicamente a quest'ultima, abbiano riportato voti che, se conseguiti nella prima sessione, avrebbero loro dato diritto all'ammissione alla sessione di riparazione;

3° per i candidati alla licenza delle altre scuole medie di grado superiore caduti in non più di due materie dovrà nei certificati farsi espressa menzione di tale circostanza.

14. Gli studenti delle scuole secondarie di grado superiore (od assimilate), appartenenti alle nuove provincie annesse o alle provincie già invase dal nemico, potranno, in via eccezionale, ottenere il ritardo del servizio, ancorchè non siano iscritti all'ultimo corso, qualora producano — insieme agli altri documenti prescritti — *a*) un atto di notorietà ricevuto davanti al Pretore, dal quale risulti che il ritardo dei loro studi è dovuto alle vicissitudini politiche derivanti dallo stato di guerra; *b*) un certificato delle competenti autorità sco-

lastiche dal quale risulti l'anno di corso che frequentavano allorchè furono costretti ad interrompere gli studi o a non seguirli più regolarmente.

In tal caso competente a decidere è il Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) a cui le domande coi prescritti documenti, devono essere indirizzate.

15. Possono fruire altresì del beneficio del ritardo le reclute che comprovino, mediante certificati di studi autenticati dalle autorità consolari italiane, di essere studenti di università o di istituti stranieri, che siano da considerarsi come assimilati alle università od istituti superiori del Regno indicati nei precedenti nn. 9 e 13. Il riconoscimento della validità dei titoli conseguiti in istituti stranieri è riservato al Ministero della guerra, a cui i titoli stessi dovranno essere fatti pervenire per il tramite delle competenti autorità consolari.

16. Possono inoltre fruire dello stesso beneficio gli studenti in teologia o degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio cattolico, facendo pervenire al comando del distretto di leva domanda rivolta al Ministero della guerra in carta da bollo da L. 3, firmata dal militare interessato e corredata del foglio di congedo provvisorio e di una attestazione redatta su carta da bollo da L. 2, rilasciata dal rettore dell'istituto in cui il giovane segue gli studi e vidimata per autenticazione e conferma dalla curia vescovile.

17. Sono ammessi a ritardare il servizio fino a studi ultimati, ma non oltre il 26° anno di età, anche coloro che si trovino come allievi interni in istituti italiani debitamente riconosciuti del Regno o delle Colonie italiane a compiere gli studi preparatori per le missioni.

Le modalità per ottenere tale ritardo sono quelle stesse di cui al precedente n. 16.

18. Affinchè non accada, come si è verificato in passato, che studenti aventi titolo a ritardo del servizio incorrano involontariamente nella diserzione anche riportando condanne penali, per aver creduto che la qualità di studente importasse di per sè la concessione del ritardo del servizio, si rammenta che essi sono invece obbligati a compiere nel tempo e nei modi prescritti dal presente manifesto tutti gli atti occorrenti a far riconoscere il titolo al beneficio del ritardo. Annualmente ed *in occasione della chiamata alle armi della classe di leva*, quelli di essi che aspirano alla continuazione del ritardo devono poi comprovare al comando del proprio distretto di leva, sotto pena di essere dichiarati disertori, di perdurare nelle condizioni per cui ottennero il ritardo, come del resto è espressamente avvertito nel foglio di congedo illimitato che viene loro rilasciato.

19. Giusta l'art. 2 del R. decreto 19 luglio 1923, n. 1613, può essere concesso in tempo di pace di rinviare la prestazione del servizio militare alla chiamata della prima o, al massimo, della seconda

classe successiva alla loro, ai militari che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) siano indispensabilmente necessari per il governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia:

b) siano prossimi a conseguire una licenza di una scuola agricola, industriale o commerciale.

Le domande di rinvio in carta bollata da L. 2, devono essere indirizzate e presentate entro il 23 marzo 1926 al Comando del distretto *ove le reclute risiedono* nel caso di rinvio di cui alla lettera *a*) e al Comando del distretto di leva nel caso di rinvio di cui alla lettera *b*) e saranno prese in considerazione soltanto se accompagnate da uno dei seguenti documenti:

1º Nel caso di rinvio di cui alla lettera *a*) dell'art. 2 precitato dovrà essere prodotta una formale attestazione del sindaco atta a comprovare che i richiedenti siano indispensabilmente necessari pel governo di una azienda o stabilimento agricolo, industriale o commerciale, al quale attendano per conto proprio o della famiglia.

In tale attestazione dovrà essere fatto esplicito richiamo ad informazioni già assunte presso enti competenti (camere di commercio, cattedre ambulanti di agricoltura, ecc.), per accertare che l'attività dell'azienda si arresterebbe senza l'opera personale della recluta.

Se si tratti di azienda posta fuori del Regno, l'attestazione di cui sopra dovrà essere sostituita da un certificato della R. Autorità consolare o del Governatore competente se si tratti di località coloniali.

2º Nel caso di rinvio di cui alla lettera *b*) del suddetto art. 2 gli aspiranti dovranno produrre una dichiarazione del capo dell'istituto attestante che siano regolarmente inscritti all'ultimo corso di una delle seguenti scuole agricole, industriali o commerciali di *secondo grado* e ne frequentino le lezioni.

Non possono aspirare al detto rinvio gli studenti delle scuole private.

Scuole agricole.

Scuole pratiche di agricoltura Consorziale di Caltagirone, Caluso, Cerignola, Cosenza, Eboli, Fabriano, Messina, Piedimonte D'Alife, Pozzuolo del Friuli, S. Ilario Ligure e Scerni.

Scuole pratiche di agricoltura « Umberto I » di Andria (Bari); Alberobello (Bari); Napoli in Ponticelli.

Istituti agrari « Cavalcanti » di Castelletti Signa; Scandicci; « Vegni » Capezzine (Cortona).

Regie scuole pratiche di agricoltura di Alanno, Ascoli Piceno, Brescia, Catanzaro, Cesena, Imola, Lecce, Macerata, Marsala, Padova, Pesaro, Pescia, Roma, Sassari, Todi, Voghera (licenziandi del corso inferiore, in via di soppressione).

Regie scuole speciali di zootecnia e caseificio di Reggio Emilia; di pomologia e orticoltura di Firenze; di agraria e industrie agrarie di Cagliari (licenziandi del corso in via di soppressione).

Regie scuole speciali di viticoltura e di enologia di Alba, Avellino e Conegliano (licenziandi del corso inferiore, in via di soppressione).

Scuole industriali (d'industria mineraria).

Regie scuole minerarie di Agordo, Caltanissetta e Massa Marittima.

R. scuola di capi officina e di capi minatori di Iglesias.

R. scuola mineraria di Agordo (Belluno).

Scuole commerciali.

Regie scuole commerciali di Ancona, Feltre, Gorizia, Intra, Livorno, Napoli, Porto Empedocle, Riposto, Salerno, S. Margherita Ligure, Torino, Treviso e Zara.

Scuola commerciale pareggiata di Bagni di Montecatini e Mosso Santa Maria.

Scuola commerciale comunale pareggiata di Roma.

Scuola commerciale di pratica commerciale « Ugolino Vivaldi » di Genova.

Scuole commerciali con diritto di pubblicità di Bolzano, Rovereto, Merano e Bressanone.

20. Potranno essere rinviate alla chiamata alle armi dei nati nel 1907 le reclute le quali abbiano iniziato pratiche per la concessione della riduzione di ferma ai termini degli articoli 3 e 4 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923 e dimostrino di:

a) avere in corso pratiche per la concessione di pensione militare privilegiata o per rinnovazione di assegno temporaneo a persona di famiglia, e comprovino tale circostanza mediante attestazione del Ministero delle finanze (Direzione generale per le pensioni di guerra);

b) avere in corso pratiche per la dichiarazione di assenza di persona di famiglia e comprovino tale circostanza producendo l'ordinanza dell'autorità giudiziaria con la quale si dispone per l'assunzione delle informazioni prescritte dall'art. 23 del Codice civile.

In ogni caso però è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che in seguito all'esito favorevole delle pratiche predette le reclute conseguiranno titolo a riduzione di ferma.

Uguale rinvio potrà essere concesso alle reclute nate nel 1906 le quali non abbiano potuto o non possano conseguire la riduzione di ferma per il solo fatto di non aver frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare, purchè risulti ch'esse siano attualmente iscritte alla M. V. S. N., ovvero ai corsi d'istruzione premilitare o si impegnino mediante dichiarazione scritta da consegnare al Comando del distretto di leva, ad iscriversi ai primi corsi d'istruzione premilitare che saranno indetti.

Per poter far luogo a tale rinvio è necessario che i competenti uffici di leva dichiarino che l'unico ostacolo all'ammissione delle dette reclute alla riduzione di ferma è la mancata frequenza, con successo ai corsi stessi.

Qualora contro la denegata riduzione di ferma da parte dei consigli di leva sia intervenuto ricorso, la dichiarazione predetta dovrà essere richiesta al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa - divisione I).

Le reclute che ottennero il rinvio per lo stesso motivo, in occasione della chiamata alle armi della classe 1905, potranno ottenere di essere ancora rinviate fino alla chiamata della classe 1907, purchè però comprovino di avere già frequentato un corso d'istruzione premilitare e di essere iscritte a quelli già iniziati nell'anno 1926.

21. — Per nessun altro titolo, oltre quelli suindicati, verranno accordate proroghe alla presentazione alle armi, e le domande che a tale scopo venissero fatte, resteranno prive di risposta.

22. — I militari che hanno l'obbligo di rispondere alla presente chiamata e che aspirano all'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento, che verranno istituiti nel corrente anno, saranno lasciati in congedo illimitato fino all'apertura dei detti corsi purchè facciano avere la domanda di ammissione al corso (carta bollata da L. 2) al proprio distretto di leva entro il 23 marzo 1926 e comprovino di possedere il diploma di maturità o quello di abilitazione od anche uno dei diplomi corrispondenti del vecchio ordinamento scolastico, ovvero un titolo di studio equivalente.

Detti aspiranti dovranno inoltre unire alla domanda gli altri documenti all'uopo prescritti e cioè il certificato penale e l'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto.

Si avverte che possono chiedere di far parte dei corsi allievi ufficiali di complemento le reclute arruolate con ferma ordinaria, come pure quelle dichiarate ammissibili alla speciale ferma abbreviata di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, le quali, ove si faccia luogo alla applicazione della ferma stessa, non perderanno tale beneficio, ma dovranno impegnarsi mediante dichiarazione scritta a seguire i corsi stessi per tutta la loro durata, affinchè possano prendere parte agli esami per la nomina a sergente.

23. — I militari che debbono rispondere alla presente chiamata e che non siano ammogliati nè vedovi con prole, possono chiedere l'ammissione ai corsi allievi sottufficiali che saranno iniziati nel corrente anno obbligandosi con dichiarazione scritta, ad assumere la ferma di due anni all'atto della promozione a caporale.

Non potranno aspirare a far parte dei corsi allievi sottufficiali le reclute dichiarate ammissibili a compiere la speciale ferma abbreviata di cui agli articoli 1 e 2 del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, ammenochè non dichiarino pure per iscritto di rinunciare al beneficio della ferma abbreviata predetta: quando si tratti di minorenni tale dichiarazione dovrà essere munita della conferma di chi esercita la patria potestà o la tutela.

Le domande di ammisione, su carta bollata da 2 lire, corredate dal certificato penale e dall'attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sottoprefetto, debbono essere fatte pervenire al comando del proprio distretto di leva entro il 23 marzo 1926.

Unitamente ai documenti ora detti gli aspiranti debbono presentare un certificato comprovante di avere frequentato con profitto almeno la 4ª classe elementare.

In caso di accoglimento delle domande le reclute saranno lasciate in congedo illimitato fino all'inizio dei corsi.

24. — Le reclute che desiderino essere ammesse nella R. Guardia di finanza, o nei Reali carabinieri sia come effettivi, sia come ausiliari, dovranno farne domanda al proprio distretto di leva entro il 23 marzo 1926 in carta semplice: in via eccezionale sarà dato corso alle domande presentate più tardi, non oltre però il momento della partenza per il corpo.

Si avverte che la ferma dei militari ammessi nell'arma dei Reali carabinieri è di tre anni per gli effettivi e di due per gli ausiliari.

25. — Le reclute che desiderino essere ammesse come volontari nel Regio corpo di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica dovranno farne domanda al proprio distretto di leva in carta bollata da L. 2 entro il 23 marzo 1926, e, in ogni caso, non oltre il momento della loro partenza per il corpo di assegnazione, e dovranno unirvi i seguenti documenti:

a) foglio provvisorio di congedo illimitato;

b) dichiarazione dell'ufficio di stato civile, di data non anteriore ad un mese, da cui risulti che l'aspirante non è ammogliato, nè vedovo con prole;

c) attestato di moralità e di buona condotta rilasciato da non oltre un mese, dal sindaco del comune di domicilio;

d) tutti quegli attestati, patenti, dichiarazioni di benservito che possiederanno o che potranno procurarsi qualora aspirassero ad essere ammessi in una delle seguenti specialità: telegrafisti, radiotelegrafisti, telefonisti, guardafili, macchinisti di locomobili, conduttori di caldaie a vapore, fuochisti, automobilisti (meccanici e conduttori), elettricisti, radiomotoristi, aggiustatori, magnetisti, elettromeccanici, tornitori, fresatori, limatori, piallatori, vulcanizzatori, saldatori autogeni, stagnai, falegnami, carradori, carpentieri, mugnai, fornai, macellai, interpreti di lingua araba, colombofili, ecc.

Le reclute di cui al presente numero dovranno obbligarsi ad assumere la ferma di due anni: non occorre all'uopo consenso paterno, essendo esse già state arruolate nel Regio Esercito.

Le reclute ammesse all'arruolamento nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia con la ferma predetta avranno diritto alla paga giornaliera di L. 2,40, al premio di arruolamento di L. 250 e all'esenzione da due consecutive chiamate alle armi per istruzione.

Inoltre le reclute che troveranno impiego per le specialità sopraindicate avranno titolo a speciali indennità, che variano fino ad un massimo di L. 12 al giorno, a seconda delle professioni, arti o mestieri.

La domanda deve essere fatta pei Regi corpi di truppe coloniali in genere: l'aspirante però potrà manifestare la propria preferenza per la Tripolitania o la Cirenaica.

Le reclute che desiderino compiere la ferma di leva nei Regi corpi di truppe coloniali della Tripolitania e della Cirenaica, senza assumere la ferma speciale di 24 mesi, dovranno far pervenire apposita dichiarazione in carta libera a questo distretto prima della loro partenza per il corpo di destinazione.

26. — Le reclute di professione musicanti-bandisti, che aspirino all'ammissione nelle musiche militari presidiarie, potranno essere ammesse alla partenza anticipata con destinazione alle dette musiche facendo pervenire al proprio distretto di leva non oltre il 23 marzo 1926 domanda in carta semplice corredata di tutti i documenti comprovanti il possesso dei requisiti professionali.

Si avverte però che gli aspiranti all'assegnazione come musicanti nella brigata granatieri dovranno avere la statura prescritta per tale specialità (m. 1,75): soltanto in casi eccezionali si potrà scendere fino a m. 1,65.

27. — Le domande di cui nei precedenti numeri dall'8 al 25 (eccetto quelle di cui alla lettera *a*) del n. 19) dovranno essere presentate o fatte pervenire con lettera raccomandata al comando del *proprio distretto di leva* coi documenti prescritti entro il 20 marzo 1926, salvo quelle con le quali si chiede l'ammissione nei Regi corpi di truppe coloniali della Libia nella Regia guardia di finanza e Reali carabinieri che possono essere presentate fino alla partenza per il corpo.

Quelle di cui alla lettera *a*) del n. 19 dovranno essere presentate entro il detto termine al *distretto di residenza*.

Se per circostanze indipendenti dalla loro volontà gli interessati non possano procurarsi per la data predetta tutti i prescritti documenti, dovranno presentare intanto la domanda coi documenti già pronti e produrre poi al più presto i rimanenti.

Le reclute che abbiano inoltrato in tempo le suddette domande resteranno in congedo in attesa della decisione delle domande stesse. Quindi non avranno obbligo di presentarsi, se non ricevono la cartolina-precetto od altro avviso.

Se però non ricevono alcun avviso entro il 30 aprile 1926 avranno l'obbligo di presentarsi il giorno 3 maggio a questo Comando.

28. — Potranno essere assegnate alla specialità colombofili del genio le reclute che entro il 23 marzo 1926 presentino o facciano pervenire al proprio distretto di leva un certificato della Presidenza della Federazione colombofila italiana che comprovi la loro qualità di colombicultori o di dilettanti dello sport colombofilo, ed indichi la società di cui fanno parte, oppure un diploma di premio avuto in gare colombofile.

29. — Le reclute aspiranti all'assegnazione a corpi speciali dovranno far pervenire al più presto a questo comando i documenti da cui risulti la loro capacità tecnica o professionale, firmati dai direttori di officina, di stabilimento o di ufficio e vidimati dalle autorità competenti.

30. — Le reclute potranno chiedere di sostituire i seguenti oggetti di corredo con altrettanti di loro proprietà, purchè di qualità e modello approssimativamente simili a quelli in uso presso l'Esercito e nel quantitativo per ciascun oggetto indicato:

Asciugatoi di tela n. 2; calze di cotone paia 3; camicie di cotone n. 3; corregge per pantaloni n. 1; farsetti a maglia di lana e cotone

n. 2; fazzoletti di cotone n. 3; mutande di tela n. 2; fasce per ventriere di flanella n. 2; stivaletti a gambaletto paio 1.

Per tali oggetti l'Amministrazione militare assume, se richiesta, la cura delle riparazioni e della lavatura. L'uso di oggetti non corrispondenti ai requisiti suddetti, ad eccezione degli stivaletti, non è vietato, ma per essi l'amministrazione non assume l'obbligo delle riparazioni e della lavatura.

Gli stivaletti, se nuovi e corrispondenti al tipo militare, saranno rimborsati alla recluta al suo giungere al corpo al prezzo di L. 60. Tutti gli altri oggetti innanzi indicati invece daranno diritto, all'atto del congedamento, ad un premio in danaro corrispondente al valore di un egual numero degli oggetti regolamentari, che il militare non abbia ricevuti in distribuzione, secondo la quantità stabilita dalla serie vestiario ed alla prescritta durata di ciascun oggetto.

31. — La pubblicazione di questo manifesto impone a tutti i chiamati l'obbligo di obbedire e non sarà tenuto per valida giustificazione il fatto di non aver ricevuto personalmente l'ordine di partire.

ALLEGATO N. 2.

Specchio indicante i giorni della presentazione delle reclute che non hanno ricevuto la cartolina precetto.

	Giorni della presentazione delle reclute di questo distretto che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto	Giorni della presentazione delle reclute di altri distretti che non abbiano ricevuto la cartolina-precetto
dalla lettera *A*		
alla lettera	....	....
dalla lettera...		
alla lettera	....	....

.... *addì* 1926

IL COMANDANTE DEL DISTRETTO.

Prezzo della presente dispensa L. 1,40

(2046) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 12ª 1926 15 Marzo

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 145 - 29 dicembre 1925. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — Decreto ministeriale contenente norme per l'applicazione della legge n. 828, del 18 giugno 1922, modificata col R. decreto-legge n. 1925, del 15 ottobre 1925, relativa al computo del tempo trascorso in zona di armistizio ed in luoghi di cura, per ferite e malattie riportate in guerra *Pag.* 534

» 146 - 17 gennaio 1926. — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani . . . . » 540

» 147 - 31 gennaio 1926. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — R. decreto n. 273 - Uso delle decorazioni per il personale militare . . . . » 541

» 148 - 4 marzo 1926. — SCUOLE MILITARI. — Risultato del concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria di ufficiali in S. A. P. e di laureati . . . . » 544

» 149 - 4 marzo 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande d'impiegati ed agenti civili di ruolo che aspirino al passaggio in categoria superiore e di avventizi che aspirino alla sistemazione in ruolo, a norma del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 . . . . » 547

LIBRERIA DELLO STATO

N. 150 - 4 marzo 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . Pag. 552

» 151 - 4 marzo 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a tre posti di commissario di leva . . . . » 553

» 152 - 4 marzo 1926. — DISCIPLINA MILITARE. — Sottotenenti maestri di scherma . . . . » 555

» 153 - 4 marzo 1926. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito . . . . » 555

AVVISI . . . . » 556

ERRATA-CORRIGE . . . . » 557

+

Circolare N. 145. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE — PENSIONI — MATRICOLA. — **Decreto ministeriale contenente norme per l'applicazione della legge n. 828, del 18 giugno 1922, modificata col R. decreto-legge n. 1925, del 15 ottobre 1925, relativa al computo del tempo trascorso in zona di armistizio ed in luoghi di cura, per ferite e malattie riportate in guerra.** — (Gabinetto). — 29 dicembre 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM
PER GLI AFFARI DELLA GUERRA
DI CONCERTO COL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 18 giugno 1922, n. 828;
Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1925;

Decreta:

Per l'applicazione della legge n. 828 del 18 giugno 1922, modificata col R. decreto-legge n. 1925 del 15 ottobre 1925, sono stabilite le seguenti norme:

1. *Personale a cui è applicabile la legge.*

a) Ai militari del R. Esercito appartenenti o comandati presso comandi, corpi e servizi mobilitati quando alla data delle convenzioni di armistizio siansi trovati o siano successivamente giunti per esigenze del rispettivo servizio in territorio in istato di guerra.

A tale riguardo si tenga presente che lo stato di guerra fu successivamente tolto con le disposizioni di legge di cui alle circolari n. 51, 117, 118 e 485 del *giornale militare* 1919; n. 289 del *giornale militare* 1920; n. 153 del *giornale militare* 1921; n. 277 del *giornale militare* 1923.

b) Ai militari del R. Esercito che abbiano fatto parte di spedizioni all'estero o delle Commissioni interalleate di controllo create in virtù dei trattati, inviate in territorio ex nemico.

c) Ai militari del R. Esercito imbarcati con destinazione fissa su Regie navi, su navi da guerra estere, su navi requisite, noleggiate o sequestrate, che si siano trovate in navigazione nel Mar Mediterraneo, nel Mar nero o sulle coste europee dell'Oceano Atlantico, ovvero che siano state dislocate in zone di guerra nazionali od estere, in zone di occupazione o in altre zone appartenenti al nemico o abbiano comunque prestato servizio di dragaggio o di ricupero mine.

d) Al personale civile a ruolo ed agli operai permanenti ed incaricati stabili delle amministrazioni dello Stato, ai personali dei corpi o reparti ausiliari delle truppe mobilitate del R. Esercito che rispondano alle condizioni indicate nei precedenti comma *a*), *b*), *c*).

2. *Computo del servizio.*

Il servizio prestato dai suddetti personali nelle condizioni previste dalla citata legge, come sopra modificata, è valutabile agli effetti della pensione, come segue:

a) per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1924: in ragione del doppio del tempo di servizio trascorso nelle prescritte condizioni fino al limite di due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni sucessivi;

b) per coloro che siano cessati dal servizio col 1° gennaio 1924 o ne cessino posteriormente alla data stessa: con l'aumento della metà del servizio trascorso nelle prescritte condizioni fino al limite di due anni e con l'aumento di un terzo per gli anni successivi (v. l'art. 5 del R. decreto numero 2480 del 21 novembre 1923 e l'art. 3 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 779).

Nell'anno solare in cui si sia comunque acquistato il diritto al computo della campagna di guerra non è cumulabile il trattamento di cui alla legge in oggetto.

3. *Decorrenza e cessazione dei benefici previsti dalla legge.*

I benefici previsti dalla citata legge, come sopra modificata, decorrono:

a) per il personale a terra, dal giorno successivo alla data degli armistizi stipulati sulle varie fronti (vedasi circolare n. 118 *giornale militare* 1921);

b) per il personale imbarcato, dalla data 5 novembre 1918;

c) per il personale comandato presso spedizioni all'estero, o presso le commissioni interalleate di controllo inviate in territorio ex nemico, dalla data di arrivo nel territorio ex nemico;

d) per coloro i quali nello stesso anno abbiano avuto il computo della campagna di guerra, dal 1° gennaio dell'anno successivo, qualora il diritto ai benefici di cui trattisi non sia venuto a cessare in precedenza.

Cessano:

e) per il personale alla fronte italo-austriaca, alle date di cessazione dello stato di guerra nel territorio in cui si trovava l'ente mobilitato, oppure all'atto in cui l'ente stesso o i suoi componenti o abbiano lasciato la zona di guerra, ove questa condizione si sia verificata prima, o abbiano cessato dall'essere considerati mobilitati e sul piede di guerra e siano passati a far parte del presidio territoriale delle regioni occupate; in ogni caso detti benefici non potranno estendersi oltre la data del 15 marzo 1921 quando cioè, giusta il R. decreto n. 211 del 24 febbraio 1921, cessò la mobilitazione generale del R. Esercito e della R. Marina;

f) per i personali dei corpi di spedizione all'estero e per quello delle commissioni interalleate di controllo inviate in territorio ex nemico, alla data di partenza dal territorio estero o ex nemico e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1922.

Questa limitazione non si applica al personale componente la Commissione per la delimitazione dei confini in Albania;

g) per il personale che ha fatto parte del corpo di occupazione dell'Egeo (Dodecanneso) posteriormente al 31 ottobre 1918, i benefici stessi si estendono fino e non oltre il 31 dicembre 1922, quando, beninteso, il rimpatrio non sia avvenuto prima e tenendo presente che gli stessi benefici sono applicabili anche al personale che fece parte del detto corpo di occupazione nel periodo intercorso fra il trattato di Losanna (18 ottobre 1912) e la nuova dichiarazione di guerra alla Turchia (22 agosto 1915), periodo che, per effetto dell'articolo 2 della legge 828 del 18 giugno 1922, non comporta computo di campagne di guerra;

h) per il personale civile di ruolo e per gli operai permanenti ed incaricati stabili delle Amministrazioni dello Stato che dopo l'armistizio è andato a far parte degli uffici costituiti dal Comando Supremo nei paesi di nuova occupazione oltre il antico confine politico con l'ex Impero austroungarico, cessano alla data del 27 luglio 1919, alla data cioè in cui, per effetto del R. decreto n. 1251 del 24 luglio 1919, furono creati i Commissariati generali civili per la Venezia Giulia e Tridentina, cesando, con quella data, di dipendere dal Comando Supremo.

4. *Inserzione a matricola.*

Per fare risultare a matricola il diritto ai benefici concessi con la citata legge, gli enti interessati dovranno regolarsi come appresso:

a) per quanto concerne gli ufficiali ed i funzionari civili dipendenti, faranno pervenire ai competenti Uffici del Ministero (gli stessi che provvedono all'inscrizione a matricola delle campagne di guerra) le proposte individuali compilate in duplice copia ed a seconda dei casi nei seguenti termini:

Personale sulla fronte italiana

« Ammesso ai benefici concessi dalla legge n. 828 del 18 giugno 1922 modificata col R. decreto-legge n. ...... del .... per il periodo di tempo compreso dal .... al .... per aver fatto parte del (Comando, reparto o servizio) .... mobilitato dislocato a .... (indicare la ragione) ».

NB. — Far risultare unicamente il periodo o i periodi di effettiva appartenenza all'ente mobilitato.

Personale che ha fatto parte di corpi di spedizioni all'estero (1) o di commissioni interalleate di controllo inviate in territorio ex nemico

« Ammesso ai benefici concessi dalla legge n. 828 del 18 giugno 1922, modificata col R. decreto-legge n. ...... del .... per il periodo di tempo compreso dal .... (a) ... al .... per aver fatto parte del .... (Comando, reparto o servizio) .... mobilitato che faceva parte del .... (Corpo di spedizione, o commissione) .... in .... (indicare la ragione) ».

(a) data dell'armistizio sulla fronte alleata se si tratta di corpo di spedizione in territorio alleato; data di arrivo in territorio ex nemico se si tratta di corpi di spedizione o commissioni di controllo inviate in territorio ex nemico.

Personale imbarcato

« Ammesso ai benefici concessi dalla legge n. 828 del 18 giugno 1922, modificata col R. decreto-legge n. ...... del .... per il periodo di tempo compreso dal .... al .... per essere stato imbarcato con destinazione fissa nella .. .. (indicare tutti i dati comprovanti che si trattava o di RR. navi, o di navi da guerra estere, o di navi requisite, noleggiate o sequestrate dallo Stato) .... dal .... al .... navigando nelle acque del .... (indicare in quale mare o in quale oceano o presso quali coste) .... per .... (indicare la ragione della navigazione) ».

Tali variazioni dovranno essere inscritte a matricola nello stesso quadro in cui sono segnate le campagne di guerra dopo che il Ministero avrà restituito uno dei due elenchi di proposta con la relativa autorizzazione. Esse dovranno anche trovare corrispondenza nel quadro 2 dello stesso documento, in cui dovranno risultare le variazioni comprendenti, a seconda dei casi, o le date in cui l'interessato giunse, partì o cessò dal trovarsi in territorio dichiarato in istato di guerra (nell'ultimo caso indicare sempre in virtù di quale R. decreto cessò lo stato di guerra nel territorio in cui si trovava l'interessato) oppure, se si tratta di servizio all'estero, quelle sotto le quali l'interessato stesso partì (se si tratta di imbarco, indicare le date e i luoghi di imbarco e sbarco) e rimpatriò (se il rimpatrio avvenne per mare, indicare le date e i luoghi di imbarco e sbarco nel Regno).

Quindi nei moduli di proposta dovranno anche indicarsi le variazioni da inscriversi al quadro 2 degli stati di servizio e *dovranno* possibilmente, *essere sempre corredati da una dichiarazione dell'interessato* con l'indicazione di tutti i dati atti a documentare la proposta. Quando non si potesse accompagnare tale dichiarazione, nella proposta stessa se ne dovrà accennare la ragione.

In calce a ciascuna proposta si dovrà anche aver cura di indicare quali campagne di guerra fossero state riconosciute all'interessato;

b) per quanto riguarda i sottufficiali e gli uomini di truppa, analogamente a quanto è stabilito per le campagne di guerra, le variazioni suaccennate saranno inscritte nei documenti matricolari *direttamente* dagli enti che ne tengono la rispettiva matricola, senza che ne sia richiesta la autorizzazione al Ministero;

c) per quanto riguarda i personali civili delle altre amministrazioni dello Stato e i personali dei corpi o reparti ausiliari (Croce Rossa Italiana, Sovrano Ordine militare di Malta, ecc.). le rispettive amministrazioni faranno pervenire a questo Ministero (Direzione Generale Personale Ufficiali - Divisione Matricola e Libretti) gli elenchi di proposta, uniformandosi a quanto è detto ai comma *a*) e *b*), con tutte le indicazioni cioè atte a comprovare il diritto.

5. *Disposizione finale.*

Con le presenti norme si debbono intendere abrogate quelle contenute nei numeri 1, 2 e 3 della circolare n. 536 del *giornale militare* 1922 e tutte quelle altre che eventualmente fossero in contrasto con le presenti.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Roma, addì 29 dicembre 1925.

p. *Il Ministro della guerra*:
UGO CAVALLERO.

Il Ministro delle finanze:
VOLPI

---

(1) Per maggiore chiarezza qui di seguito si indicano i corpi di spedizione ai quali le presenti norme si riferiscono:

Francia - Alta Slesia - Scutari d'Albania - Anatolia - Costantinopoli.

Sono inoltre da considerarsi come appartenenti a corpi di spedizione all'estero gli ufficiali e militari di truppa regnicoli che inquadrarono il Corpo Czeco-slovacco e i reparti Romeni e Polacchi, beninteso per il tempo trascorso da detto personale all'estero.

N. 146. — PENSIONI. — **R. decreto che provvede alla sostituzione di un membro presso la commissione veterani.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486 concernente l'assegno vitalizio ai superstiti della guerra per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 616 che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1591 che apporta modificazioni alla suddetta legge n. 486;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e la Marina e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Direttore Capo di divisione al Ministero delle finanze RONCHETTI dott. comm. Mario è nominato membro della R. Commissione Veterani in sostituzione del defunto commendatore ZINCONE Olimpio, direttore capo di divisione nel Ministero delle finanze.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Il presente decreto è stato registrato alla Corte dei conti.

N. 147. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. - R. decreto n. 273 -- Uso delle decorazioni per il personale militare. — (Gabinetto). — 31 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 49, del 1º marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto le disposizioni vigenti per l'uso delle decorazioni e dei nastrini relativi, per gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, nonchè per gli ufficiali della Regia guardia di finanza e della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

Per valorizzare nella giusta misura i servizi prestati in guerra e tutte le attività di ordine strettamente militare, e per conferire agli ufficiali una maggiore austerità e severità di aspetto;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In servizio ed in tutte le funzioni militari gli ufficiali di qualsiasi grado, corpo ed arma, debbono fare uso soltanto delle decorazioni sottoindicate o dei relativi nastrini:

1° Ordine Supremo della SS. Annunziata;

2° Decorazione dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro;

3° Decorazione dell'Ordine Militare di Savoia;

4° Decorazione dell'Ordine Civile di Savoia;

5° Medaglia d'oro e d'argento al valor militare;

6° Medaglia d'oro e d'argento al valor civile;

7° Medaglia sarda di Crimea;

8° Medaglia d'oro e d'argento al valor di marina;

9° Medaglia dei Mille;

10° Medaglia commemorativa per l'indipendenza e l'unità d'Italia;

11° Decorazione dell'Ordine della Corona d'Italia;

12° Medaglia di bronzo al valor militare;

13° Medaglia di bronzo al valor di marina;

14° Medaglia di bronzo al valor civile;

15° Medaglia a ricordo delle campagne d'Africa;

16° Medaglia commemorativa delle campagne nell'Estremo Oriente;

17° Medaglia commemorativa della guerra Italo-Turca;

18° Ordine Coloniale della Stella d'Italia;

19° Croce al merito di guerra;

20° Medaglia commemorativa della guerra 1915-18 per il compimento dell'unità d'Italia;

21° Croce di guerra al valor militare;

22° Medaglia di benemerenza per i volontari della guerra 1915-18.

Art. 2.

Gli ufficiali della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, nelle condizioni previste dall'art. 1, possono fare uso anche:

1° della medaglia commemorativa della spedizione di Fiume;

2° della medaglia commemorativa della marcia su Roma.

Art. 3.

E' consentito l'uso della medaglia di benemerenza veterani e reduci delle campagne nazionali e coloniali soltanto nelle sole occasioni in cui l'ufficiale sia chiamato a compiere il suo turno di guardia di onore alle tombe Reali al Pantheon.

Art. 4.

In speciali circostanze, quando si renda onore a persone od a fatti di una determinata nazione straniera potranno le autorità militari prescrivere che sia, in via temporanea e transitoria, fatto uso delle decorazioni di quella determinata nazione.

Art. 5.

L'ufficiale che possiede diverse onorificenze cavalleresche dello stesso ordine equestre deve portare solamente quella del grado più elevato, e, qualora sia insignito di più commende di diversi ordini da portarsi al collo, deve applicarne una sola, e cioè la più importante.

Art. 6.

Quanto è prescritto dagli articoli precedenti per gli ufficiali, si intende esteso anche a tutti gli altri militari di qualsiasi grado.

Art. 7.

E' abrogata ogni disposizione contraria al presente decreto che entrerà in vigore dal 1° marzo 1926.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

N. 148. — SCUOLE MILITARI. — **Risultato del concorso per l'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria di ufficiali in S. A. P. e di laureati.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 marzo 1926.

In applicazione degli articoli 2 e 6 del decreto ministeriale 18 dicembre 1925, col quale è stato indetto un concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria di ufficiali in S. A. P. e di laureati anche se non ancora ufficiali (circolare 660 *giornale militare* 1925), si notificano i nomi dei candidati che, dall'apposita Commissione, sono stati riconosciuti vincitori del concorso ed il corso al quale essi sono stati inscritti:

1° *Corso biennale* (*data d'inizio*: 15 marzo 1926).

a) *Ufficiali in S. A. P.*

1.	Magg.	farmacista	ACCOSSATO Ermenegildo
2.	Id.	artiglieria	AMATURO Michele (non frequentatore)
3.	Id.	genio	GERBONI Michele
4.	Id.	artiglieria	PANNONCINI Guido (non frequentatore)
5.	Id.	artiglieria	ROBUTTI Giuseppe
6.	Id.	genio	TESSIORE Carlo
7.	Capit.	artiglieria	BALDINO Lorenzo
8.	Id.	id.	BARILE Francesco
9.	Id.	fanteria	CURA' Giulio
10.	Id.	artiglieria	DI NAPOLI Leonardo
11.	Tenente	genio	BORDONE Ernesto
12.	Id.	id.	BRUNO Giuseppe
13.	Id.	id	FUSCALDI Salvatore

14.	Tenente	genio	MAIOLI Achille
15.	Id.	id.	MONACO Fausto
16.	Id.	id.	PIERRO Sebastiano
17.	Id.	id.	SAVIANO Ottavio

b) *Laureati, militari o non militari, in ingegneria meccanica, in elettrotecnica o in chimica industriale.*

1. ALLARA Roberto
2. BASSI Ugo
3. BECCARIA INCISA di S. STEFANO Luigi
4. BENOFFI Guido
5. BOLMARCICH Giorgio
6. BORAGINE Roberto
7. CANUTO Umberto
8. CORDONATTO Baldo
9. FESTA Giuseppe
10. GIORGI Gino
11. IACHINO Adolfo
12. LURASCHI Carlo
13. MANDARINI Umberto
14. MARCHETTI di MURIAGLIO Enrico
15. MAZZI Domenico
16. MEDICI Marco
17. NICOLETTI BALLATI Alfredo
18. PALMIERI Fraschitto
19. PERRI Francesco
20. PIACQUADIO Giovanni Battista
21. RAVELLI Ermanno
22. SCOTTO LAVINA Giovanni
23. STEA Baldassarre
24. TIBERIO Giuseppe
25. VIAGGI Giovanni

2° *Corso biennale (data d'inizio:* 15 *novembre* 1926).

1.	Magg.	artiglieria	CABELLA Mario
2.	Id.	id.	COSTA Saverio
3.	Id.	id.	FORMATO Silvio
4.	Id.	id.	MAINARDI Giuseppe
5.	Id.	id.	OPPIZZI Carlo
6.	Id.	id.	PATERNI Fulgenzio
7.	Id.	id.	RUSSO Ugo
8.	Capit.	artiglieria	ANSELMI Renato

9.	Capit.	artiglieria	COMERRO Mario
10.	Id.	id.	DI CASTRI Giovanni
11.	Id.	fanteria	FRAIA Pasquale
12.	Id..	artiglieria	IMPERATO Guido
13.	Id.	id.	MAZZA Ferdinando
14.	Tenente	genio	AMORETTI Alberto
15.	Id.	id.	DE CANDIA Corrado
16.	Id.	id.	FARINELLI Mario
17.	Id.	id.	ROSSI Luigi
18.	Id.	artiglieria	RUSSO Arturo
19.	Id.	id.	SALA Alessandro
20.	Id.	genio	SAURO Amedeo
21.	Id.	id.	TONIARINI Aldo
22.	Id.	id.	VALENTE Giacinto

3 *Corso biennale (data d'inizio da stabilire).*

1.	Magg.	artiglieria	BRUNA Amilcare
2.	Id.	id.	BRUNO Giovanni
3.	Id.	id.	DE LUCA Umberto
4.	Id.	id.	PESCATORE Alberto
5.	Id.	id.	SUPPO Aldo
6.	Id.	id.	TRUCCHI Luigi
7.	Id.	id.	VENTRIGLIA Alfredo
8.	Capit.	artiglieria	DE ANGELIS Mario
9.	Id.	id.	DE CORNE' Guido
10.	Id.	id.	FOA' Aldo
11.	Id.	id.	POLI Sebastiano
12.	Tenente	genio	AVELLA Pietro
13.	Id.	id.	CALABRO' Giuseppe
14.	Id.	id.	CAMERINO Fernando
15.	Id.	id.	CIAMPA Agnello
16.	Id.	id.	COLONNA Nicolò
17.	Id.	id.	PECORARO Gennaro
18.	Id.	id.	POLITI Delio
19.	Id.	id.	RACAH Ugo
20.	Id.	id.	RICCIARDULLI Antonio
21.	Id.	id.	RUSSO Nicolino

Gli ufficiali ed i laureati che sono stati inscritti al 1° corso biennale dovranno presentarsi, in grande uniforme, al comando dell'Accademia militare di artiglieria e genio in Torino, il mattino del 15 marzo p. v. alle ore 10. Gli ufficiali che sono stati inscritti al 2° corso biennale, dovranno presentarsi il mattino del 15 novembre p. v. alla stessa ora al comando dell'Accademia militare.

Gli ufficiali in S. A. P. si faranno seguire dal proprio attendente, ma non dai cavalli di servizio eventualmente posseduti. Per l'intera durata del corso verrà sospesa, agli ufficiali stessi, la concessione delle razioni foraggio eventualmente loro spettanti nella precedente posizione.

Gli ufficiali che dovranno frequentare il 3° corso biennale verranno assegnati, ove già non lo siano, agli stabilimenti od ai poligoni di artiglieria, per rimanervi fino all'inizio del corso stesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 149. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Norme per l'inoltro e la documentazione delle domande d'impiegati ed agenti civili di ruolo che aspirino al passaggio in categoria superiore e di avventizi che aspirino alla sistemazione in ruolo, a norma del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 marzo 1926.

Si richiama l'attenzione degli enti dipendenti sulle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, pubblicato nella circolare n. 64 — dispensa 7ª, del *giornale militare* 1926, riguardanti passaggio di impiegati ed agenti civili di ruolo in categoria superiore e sistemazioni in ruolo di avventizi o di altro personale non di ruolo comunque denominato.

L'art. 8 del decreto suddetto stabilisce che il personale il quale ritenga di potersi avvalere delle disposizioni in vigore (comprese quelle relative alle sistemazioni di personale non ex combattente di cui all'art. 6 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256) deve presentare la relativa documentata istanza all'amministrazione dalla quale dipende **entro il termine perentorio del 19 marzo 1926.** Stabilisce altresì che ai fini di cui sopra, gli interessati che avessero già presentata la domanda devono darne comunicazione, con tutti i possibili richiami, alla amministrazione dalla quale dipendono, entro il termine suindicato.

Si dispone pertanto, che gli enti dipendenti trasmettano *immediatamente* a questo Ministero (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti) le comunicazioni e le istanze documentate mano mano che vengono presentate dagli interessati, in guisa che pervengano **non oltre il 25 corrente mese.** Non si dovrà *in nessun caso* dar corso alle domande che venissero presentate dopo trascorso il termine del 19 marzo prescritto dal decreto.

Le domande (su carta da bollo da L. 3) degli avventizi o di altro personale non di ruolo comunque denominato, intese ad ottenere la sistemazione in ruolo di cui sopra, debbono essere corredate dei seguenti documenti, redatti su carta da bollo e debitamente legalizzati:

1° Atto di nascita;

2° Certificato di cittadinanza da cui risulti che l'aspirante ha il godimento dei diritti politici;

3° Certificato generale del casellario giudiziario;

4° Certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune di abituale residenza dell'aspirante;

5° Certificato medico rilasciato da un ufficiale medico in S. A. P., da cui risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da difetti incompatibili con le funzioni inerenti all'impiego cui aspira. Per gli aspiranti alla sistemazione nei ruoli dei gruppi *B* e *C* occorre altresì che dal certificato medico risulti che essi sono idonei al servizio anche in Colonia;

6° Titolo originale di studio e cioè: *a*) laurea in giurisprudenza o laurea conseguita in Istituto superiore di scienze commerciali ed economiche, per gli aspiranti alla sistemazione nella carriera amministrativa dell'amministrazione centrale della guerra; *b*) laurea in ingegneria ed elettrotecnica, laurea in fisica, laurea in chimica pura od in chimica e farmacia, per gli aspiranti alla sistemazione nel ruolo del personale tecnico civile del Genio; *c*) laurea in chimica pura o in chimica e farmacia o laurea in medicina e chirurgia o laurea in fisica, per gli aspiranti alla sistemazione nel ruolo del personale tecnico civile per il servizio chimico militare;

d) diploma di licenza d'istituto tecnico (sezione agrimensura) per gli aspiranti alla sistemazione nel ruolo dei ragionieri geometri del Genio militare; *e*) diploma di licenza liceale o di istituto tecnico, per gli aspiranti alla sistemazione nel ruolo dei ragionieri di artiglieria; *f*) diploma di licenza di istituto tecnico (sezione industriale) o di Regio istituto industriale, per gli aspiranti alla sistemazione nel ruolo dei capi tecnici d'artiglieria e genio; *g*) diploma di licenza liceale o di istituto tecnico o di istituto indusriale, per gli aspiranti alla sistemazione nel ruolo dei topografi dell'Istituto geografico militare; *h*) diploma di licenza di istituto tecnico o di scuola superiore di belle arti o di altra equiparata, per gli aspiranti alla sistemazione nel ruolo dei disegnatori tecnici di artiglieria e genio o dell'Istituto geografico militare; *i*) diploma di licenza ginnasiale o di scuola tecnica, per gli ex combattenti aspiranti alla sistemazione nel ruolo degli assistenti del genio militare, o, in mancanza di tale titolo, un rapporto informativo della competente autorità, da cui risulti che l'aspirante ha disimpegnato sempre mansioni di assistente del genio; *l*) un rapporto informativo, da cui risulti che l'aspirante ha disimpegnato sempre mansioni di assistente del genio, per i non ex combattenti che aspirino alla sistemazione nel ruolo degli assitenti del genio, militare; *m*) per gli aspiranti alla sistemazione nel personale subalterno, l'autorità competente, ove gli interessati non abbiano prodotto speciali titoli di studio, dovrà dichiarare che l'aspirante sa leggere e scrivere;

7° per gli ex combattenti, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, nonchè qualsiasi documento autentico da cui risulti che l'aspirante è ferito o decorato al valor militare, od ha prestato servizio in zona di operazione presso reparti operanti o presso un comando mobilitato non superiore a quello di brigata. Tale servizio dovrà risultare dall'apposita dichiarazione integrativa di cui alla circolare n. 588 del *giornale militare* dell'anno 1922.

8° Per gli invalidi di guerra, un certificato dell'Associazione nazionale invalidi di guerra, attestante l'invalidità e la categoria di appartenenza alla data del rilascio del certificato.

I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al 19 gennaio 1923. Coloro che avessero presentato i documenti di cui ai numeri 2, 5 e 7, in occasione di precedenti istanze per sistemazioni in ruolo, saranno esentati dallo esibirli nuovamente, ritenendosi validi quelli già presentati.

Si crede opportuno avvertire che i posti del personale d'ordine delle amministrazioni militari (gruppo *C*) sono riservati, a norma delle vigenti disposizioni, con precedenza assoluta, ai sottufficiali di carriera ed ai minorati di guerra del ruolo transitorio istituito con R. decreto-legge 29 giugno 1924, n. 1359,e pertanto le domande che perverranno da avventizi invalidi di guerra od ex combattenti, intese ad ottenere la sistemazione in ruolo nelle carriere d'ordine, saranno trasmesse, a senso dell'art. 10 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48 al Ministero delle finanze, cui compete provvedere all'assegnazione ai posti vacanti nei vari ruoli delle amministrazioni dello Stato; e ciò per agevolarne la sistemazione.

I capi ufficio, nel trasmettere le istanze per sistemazioni in ruolo degli ex combattenti, in servizio straordinario al 1° dicembre 1923 o almeno entro l'8 maggio 1924, e che non si trovino più in servizio alla data attuale, dovranno unire una dichiarazione comprovante che gli stessi lo erano al 1° dicembre 1923 o almeno all'8 maggio 1924, che, inoltre, essi hanno prestato almeno un anno di lodevole servizio e che la cessazione dal medesimo è avvenuta per ragioni non imputabili agli interessati.

Il personale che si trovi nelle condizioni indicate nel comma 1° dell'art. 7 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, e che aspiri alla sistemazione in ruolo mediante la partecipazione ai concorsi per titoli che saranno banditi per la metà dei posti che risulteranno disponibili entro il 1° aprile 1926, dopo le sistemazioni da effettuarsi ai sensi dell'art. 6 del R. decreto 26 luglio 1925, n. 1256 e dell'ultimo comma dell'art. 5 del citato R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, dovrà dichiarare, *entro il 19 corrente*, che trovasi in condizioni di avvalersi dei benefici consentiti dal suindicato art. 7 del R. decreto-legge n. 48.

Le istanze e i documenti per l'ammissione ai concorsi stessi saranno invece presentati nei termini e con le modalità che verranno a suo tempo prescritti nei relativi bandi di concorso.

I capi ufficio, nel trasmettere le istanze degli aspiranti sia ai passaggi in categoria superiore sia alle sistemazioni in ruolo, dovranno *unirvi* un rapporto informativo, esprimente in modo preciso e sintetico il giudizio sulla capacità, sulla disciplina e sulla condotta morale, nonchè sull'attitudine all'impiego desiderato e riassumente il detto giudizio mediante una delle qualifiche previste dall'art. 12 (4° comma) del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili (ottimo, distinto, buono, mediocre, cattivo).

Per gli avventizi o altro personale non di ruolo comunque denominato, dovrà essere anche indicato il modo con cui l'aspirante ha disimpegnato il servizio straordinario, nonchè la durata del servizio stesso.

Gli impiegati ed agenti civili di ruolo invalidi di guerra od ex combattenti, che intendono beneficiare delle disposizioni riguardanti il passaggio in categoria superiore, dovranno **esibire il titolo originale di studio** prescritto per il gruppo cui appartiene l'impiego desiderato ed un certificato dei punti riportati per il conseguimento del titolo di studio anzidetto. Dovranno altresì produrre i documenti militari prescritti per le sistemazioni in ruolo, e, se invalidi, il certificato d'invalidità di cui sopra è cenno.

Si aggiunge, per opportuna norma, che gli impiegati od agenti civili di ruolo riconosciuti invalidi di guerra, che in precedenza non abbiano ottenuto il passaggio di categoria per difetto di posti vacanti o per non aver conseguito la media di otto decimi, prescritta dal R. decreto 4 giugno 1923, n. 1896, potranno presentare o rinnovare la domanda con riferimento alla precedente, *entro il* 19 *corrente mese,* per ottenere il passaggio di categoria, qualora abbiano riportato o riportino la media di sette decimi.

Si prega di dare la massima diffusione alle presenti disposizioni.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 150. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 4 marzo 1926.

Sono disponibili 3 posti di applicato (grado 12°) nell'amministrazione centrale della pubblica istruzione e tre posti dello stesso impiego nell'amministrazione regionale scolastica, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, e per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) applicati delle amministrazioni militari;

b) sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

c) alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di concorrere ai detti posti dovranno presntare non oltre il giorno 30 marzo [illegible] apposita domanda su carta bollata da L. 3, sulla quale dovranno dichiarare — per gli impieghi nell'amministrazione regionale scolastica — di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) preannunciate con telegramma, unendo a quelle degli applicati e degli alunni d'ordine la copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare, ed a quelle dei sottufficiali alle armi la copia del foglio matricolare dalla quale risulti chiaramente, per quelli che ne sono provvisti, l'ammissione all'ultimo stipendio.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati, e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere agli impieghi loro offerti li vincolano all'accettazione incondizionata dell'impiego domandato e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 151. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Risultato del concorso per la nomina a tre posti di commissario di leva. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - Ufficio ispezioni). — 4 marzo 1926.

In seguito alle conclusioni della commissione, nominata con decreto ministeriale dell'8 ottobre 1925, per procedere all'esame dei titoli ad alla classificazione dei concorrenti a tre posti per commissario di leva, di cui al decreto ministeriale del 24 agosto 1925, dichiaro vincitori del concorso:

1.	Maggiore	NICCOLAI Umberto	92
2.	Ten. colonnello	PIAZZA Gino	91
3.	Id.	ANCONA Giuseppe	89

Hanno poi ottenuto l'idoneità senza però poter essere dichiarati vincitori del concorso i seguenti:

4.	Ten. colonnello	PASSONE Carlo	88
5.	Id.	DE GRAZIA Giuseppe	87
6.	Id.	DARDANO Paolo	86
7.	Maggiore	DIOMEDE Umberto	85
8.	Id.	VANZI Torquato	83
9.	Capitano	PASCALE Carmine	82
10.	Ten. colonnello	BIADI Guglielmo	82
11.	Maggiore	DOGLIOTTI Enrico	82
12.	Ten. Colonnello	BISSON Ettore	81
13.	Id.	CAPACCIO Luigi	81
14.	Id.	VIANI Benedetto	81
15.	Capitano	PICCHI Tullio	81
16.	Maggiore	GALBIATI Pietro	81
17.	Ten. colonnello	MATURI Antonio	80
18.	Id.	NARDUCCI Lorenzo	80
19.	Id.	ASTOLFI Diego	80
20.	Id.	TORELLI Vincenzo	80
21.	Id.	GIANNONI Enrico	80
22.	Maggiore	BATTAGLINI Alberto	80
23.	Id.	DE ANGELIS Giuseppe	79
24.	Id.	RUFFO Giuseppe	78
25.	Ten. colonnello	CUNIBERTI Giuseppe	78
26.	Maggiore	BONGIOANNI Carlo	78
27.	Id.	CUCCURULLO Amedeo	77

28.	Maggiore	CONTI Francesco	76
29.	Ten. colonnello	MAZZARINO Guido	76
30.	Maggiore	SCACCHETTI Licinio	76
31.	Ten. colonnello	COCCO Erminio	76
32.	Maggiore	CUSUMANO Nicolò	75
33.	Id.	GREGO Guido	74
34.	Id.	SBANO Salvatore	74
35.	Id.	CASELLA Pasquale	74
36.	1° capitano	JANNACCONE Roberto	74
37.	Id.	NASI Giorgio	73
38.	Ten. colonnello	PAPACCIO Giov, Battista	73
39.	Maggiore	BOTTA Giovanni	73
40.	Ten. colonnello	SARACCO Pietro	72
41.	Capitano	GATTAGRISA Vincenzo	72
42.	1° capitano	MERANTE Domenico	72
43.	Capitano	BRIATICO Francesco	72
44.	Maggiore	CALASSO Temistocle	72
45.	Ten. colonnello	MOSCARELLA Gustavo	72
46.	Maggiore	ANTONUCCI Adrasto	72
47.	Ten. colonnello	CAMBILARGIU Salvatore	71
48.	1° capitano	BOSCHI Silvestro	71
49.	Maggiore	CIRACI Salvatore	70
50.	Id.	PRESTIFILIPPO Giulio	70
51.	Id.	MASSAGLIA Francesco	70
52.	Ten. colonnello	CALIGARIS Andrea	69
53.	Maggiore	FAZIO Arturo	69
54.	Capitano	WILLIAMS Guglielmo	68
55.	Maggiore	CAMURI Guido	68
56.	Id.	MAGGIORE Nicola	68
57.	Ten. colonnello	CASANOVA Armando	67
58.	Maggiore	SACCONI Attilio	67
59.	Capitano	CURTI GIALDINO DELLE TRATTE Ettore	66
60.	Ten. colonnello	CENCI Beniamino	66
61.	Capitano	CRICCHI Umberto	64
62.	Ten. colonnello	BALESTRAZZI Eligio	64
63.	Maggiore	VALENTE Luigi	61
64.	Id.	CARUSO Giuseppe Antonio	61

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Nota. — In corso di approvazione di graduatoria ha rinunciato il concorrente tenente colonnello ZANINI Elia che aveva conseguito punti 90 su cento.

N. 152. — DISCIPLINA MILITARE. — **Sottotenenti mestri di scherma.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 marzo 1926.

Con riserva di apportare le conseguenti varianti al regolamento di disciplina ed a quello sull'uniforme, si notifica che i sottotenenti maestri di scherma, previa autorizzazione del rispettivo comandante di corpo, o capo servizio, hanno facoltà:

a) d'impartire privatamente lezioni, sia a civili che a militari, nelle ore di libertà e al difuori delle sale di scherma militari;

b) di vestire l'abito civile fuori servizio.

p. Il Ministro: UGO CAVALLERO.

N. 153. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di osservazione aerea per ufficiali inferiori del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 marzo 1926.

I seguenti ufficiali, dichiarati idonei alla visita psicofisiologica, sono stati ammessi a frequentare il 3° corso di osservazione aerea, indetto con circolare 629 *giornale militare* 1925, che ha avuto inizio il 18 gennaio c. a.

Per il servizio di collegamento.

Capitano RICCA Severino, scuola allievi ufficiali, Torino.
» DE COSA Riccardo, 3° raggruppam. trasporti.
» FERLINI Giacomo, 55° reggimento fanteria.
» PARODI Giannetto, 1° reggimento fanteria.
» DE BLAW Bernardo, 70° reggimento fanteria.
» RICCI Giacinto, distretto militare di Frosinone.
» ZANCHI Giovanni, 1° reggimento granatieri.
» FERRANTE Mario, 157° reggimento fanteria.
Tenente LEVESI Alessandro, regg. Nizza cavalleria.
» DEL BALZO Luciano, reggim. Nizza cavalleria.
» GUZZARDI Vincenzo, 54° reggimento fanteria.

Tenente BELLUOMINI Maurizio, 17° reggim. fanteria.
» COTROMANO Pietro, 35° reggimento fanteria.
» CARONNA Luigi, 71° reggimento fanteria.
» DONATI Ugo, 21° reggimento fanteria.
» CAMPANELLI Ugo, 2° reggimento bersaglieri.
» MALLUCCI Mario, Reparti carri armati.
» MILANI Filippo, 87° reggimento fanteria.
» MACCHIARELLI Francesco, 30° regg. fanteria.
» VINCI Giulio, 48° reggimento fanteria.

Per l'osservazione del tiro.

Capitano STELLA Giacomo, 1° regg. artigl. montagna.
» FESTARI Aldo, 11° regg. artigl. pes. campale.
» STIGLIANI Marcello, 8° regg. artigl. campagna.
» MARCOLIN Giulio, Direzione artigl. Trieste.
» GUIDI Giovanni, 21° regg. artigl. da campagna.
» POLEDRINI Gino, 6° regg. artigl. pes. campale.
Tenente BILANCIONI Alarigo, 11° regg. artigl. da camp.
» VIOLA Antonio, 12° regg. artigl. pes. campale.
» SITTA Ugo, 14° regg. artigl. pes. campale.
» LEONARDI Libero, 5° gruppo art. controaerei.
» ROSSI Paolo, Stato Maggiore R. Esercito.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISI

Varianti alla *Dislocazione dei corpi* alla data 1° gennaio 1926

Alla « Dislocazione dei corpi » alla data del 1° gennaio 1926, dovrà essere apportata la seguente variante:

Sede deposito 24° reggimento fanteria, da Cormons a Gorizia.

MANUALE SUI SOTTUFFICIALI DEL R. ESERCITO

Comm. dott. Arturo MINGHETTI — Capo divisione Ministero guerra

Raccolta completa e commentata delle disposizioni concernenti lo stato e l'avanzamento, gli atti sanitari, i matrimoni, la disciplina, le nomine a ufficiale, il conferimento degli impieghi civili e quanto altro interessa la classe dei sottufficiali del Regio esercito, con le citazioni delle relative leggi e delle disposizioni inserite nel giornale militare.

Edito a cura dell'*Unione Arti Grafiche di Città di Castello* e posto in vendita anche presso l'ufficio di pubblicazioni del Ministero della guerra al prezzo di L. 12.

N.B. — Per eventuali numerose richieste rivolgersi direttamente all'Editore.

Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna alla scala 1:25,000.

Foglio 270 *IV S E* (*Catania*).

Prezzo della tavoletta L. 2.

N.B. — Il suddetto prezzo và diminuito del 20 per cento (sconto concesso ai reparti del R. Esercito). Rivolgere le richieste all'Ufficio smercio dell'Istituto geografico militare in Firenze.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 5ª, anno 1925, circolare 37:

A pagina 194: in corrispondenza delle voci appresso indicate, rettificare:

Bottoni grandi di frutto color grigio-verde al % n. 5 a L. 15	L.	0.75
Bottoni piccoli di frutto color grigio-verde al % n. 11 a L. 13	»	1.43
Prezzo di costo. . .	»	124.745
Prezzo di conteggio. . .	»	124.75

Dispensa 8ª, anno 1926, circolare 88:

A pagina 300, sesto alinea, sostituire alle parole:

Una posa radiografica della testa e degli arti con lastra o pellicola 24 × 30, ... L. 22
le seguenti:

Una posa radiografica della testa e degli arti con lastra o pellicola 18 × 24 . . . . L. 22

Dispensa 8ª, anno 1926, errata-corrige:

A pagina 319: s'intenda annullata la rettifica relativa ai tenenti *Belledonne* Enrico ed *Inghilleri* Salvatore.

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(2064) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 13ª 1926 12 Marzo

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine cent. 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di cent. 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 154 – 28 gennaio 1926. PENSIONI. R. decreto che provvede alla sostituzione del presidente della commissione veterani e per il riconoscimento della campagna del 1867 nell'Agro Romano . . . . *Pag.* 561

» 155 11 febbraio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. R. decreto-legge n. 224 relativo al trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese di funzionamento di servizio automobilistico della Presidenza del consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno » 562

» 156 – 23 febbraio 1926. PUBBLICAZIONI MILITARI. — Terza serie di aggiunte e varianti al « Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni – Pubblicazione n. 112 – Edizione 1912 » . . . . . . » 563

» 157 – 27 febbraio 1926. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo ordinamento dei servizi del tesoro in provincia . . . . » 563

» 158 1 marzo 1926. — SCUOLE MILITARI. — Decreto ministeriale che detta le norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria . . . . » 564

» 159 – 6 marzo 1926. SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. Corso esplosivi per ufficiali consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi e per distruttori » 570

LIBRERIA DELLO STATO

N. 160 - 11 marzo 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari *Pag.* 572

» 161 - 11 marzo 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Ritenute sugli stipendi ed altri emolumenti goduti dai funzionari dello Stato in applicazione dell'art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato . . . . » 573

» 162 - 11 marzo 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Note caratteristiche e avanzamento del personale dell'arma dei carabinieri reali addetto alla R. Marina . . . . » 574

» 163 - 11 marzo 1926. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Armamento dei militari aggregati » 575

» 164 - 11 marzo 1926. — CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche . . . . » 576

» 165 - 11 marzo 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Trasferimento a Padova dell'ufficio centrale cura onoranze Salme dei Caduti in guerra . . . . » 577

» 166 - 11 marzo 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Manuale teorico-pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione. — Volume I - Principi scientifici. — Volume II - Telefonia. — Volume III - Telegrafia . . . . » 578

» 167 - 11 marzo 1926. — RECLUTAMENTO. — Esame delle domande dei concorrenti alla nomina a sottotenente maestro di scherma . . . . » 581

» 168 - 11 marzo 1926. — RECLUTAMENTO. — Giustificazione di mancata frequenza dei corsi d'istruzione premilitare . . . . » 581

» 169 - 11 marzo 1926. — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti . . . . » 582

» 170 - 11 marzo 1926. — RECLUTAMENTO. — Ordine per la leva ed istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei cittadini italiani pertinenti alla città di Fiume e territorio, nati negli anni 1901, 1902 e 1903 » 582

ERRATA-CORRIGE . . . . » 596

Circolare N. 154. — PENSIONI. — R. decreto che provvede alla sostituzione del presidente della commissione veterani e per il riconoscimento della campagna del 1867 nell'Agro Romano. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 28 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 4 giugno 1911, n. 486, concernente l'assegno vitalizio ai superstiti della guerra per l'indipendenza d'Italia;

Visto il R. decreto 18 giugno 1911, n. 616 che approva il regolamento riguardante gli assegni vitalizi ai superstiti della suddetta guerra;

Visto il R. decreto-legge 9 novembre 1921, n. 1591, che apporta modificazioni alla suddetta legge n. 486;

Vista la legge 10 dicembre 1899, n. 431 riguardante il riconoscimento dei titoli al computo della Campagna del 1867 nell'Agro Romano;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e la marina e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

S. E. il generale di corpo d'armata nella riserva senatore del Regno DALL'OLIO gr. cr. Alfredo è nominato presidente delle commissioni permanenti per l'esecuzione delle leggi suddette, in seguito alla vacanza verificatesi in tali cariche per la morte di S. E. il generale BONAZZI gr. cr. Lorenzo.

I predetti Nostri Ministri sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, 28 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Il predetto decreto è stato registrato alla Corte dei conti.

N. 155. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 224 relativo al trasporto di fondi dallo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra in quello dell'interno per l'esercizio finanziario 1925-26 per spese di funzionamento di servizio automobilistico della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'interno.** — (Ragioneria centrale). — 11 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37 del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Ritenuta l'opportunità che alle spese per le vetture automobili in servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione centrale dell'interno provveda il Ministero dell'interno con la speciale organizzazione di cui dispone:

Visto il R. decreto-legge 11 ottobre 1925, n. 1795:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, e col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento di L. 1,304,000 del capitolo n. 42 dello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1925-26 è diminuito della somma di L. 285,000.

La predetta somma è passata in aumento al capitolo n. 79 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo alla cui denominazione verrà aggiunto: « Spese automobili per i servizi centrali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'Amministrazione dell'interno ». A quest'ultimo capitolo verranno imputate le spese finora sostenute per il servizio stesso

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge ed andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI.

N. 156. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Terza serie di aggiunte e varianti al « Prontuario per la compilazione di richieste per provvista di materiali e norme da seguirsi nelle collaudazioni - Pubblicazione n. 112 - Edizione 1912 ».** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 23 febbraio 1926.

E' stata pubblicata la « Terza serie di aggiunte e varianti » al prontuario di cui sopra.

I comandi, corpi ed uffici, ai quali la pubblicazione stessa può interessare richiederanno il numero di copie strettamente necessario all'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 2.50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 157. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovo ordinamento dei servizi del tesoro in provincia.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 27 febbraio 1926.

Il Ministero delle finanze informa che, per effetto del R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835, in corso di graduale attuazione, col 1° marzo p. v. passeranno alle sezioni di Regia tesoreria, gestite, com'è noto, dalla Banca d'Italia, alcune funzioni finora affidate alle delegazioni del tesoro.

In conseguenza di ciò, dal 1° marzo p. v., gli enti militari dovranno trasmettere direttamente alle sezioni di Regia tesoreria: tanto i titoli quanto la corrispondenza riguardanti gli ordinativi su mandati di anticipazione relativi agli acconti da pagarsi ai fornitori, le richieste e gli ordinativi di contabilità speciale, nonchè gli ordinativi per restituzione di depositi provvisori.

Inoltre, tutti gli agenti di riscossione ed i contabili aventi maneggio di denaro dovranno svolgere direttamente con le stesse sezioni di Regia tesoreria ogni pratica concernente biglietti di Stato danneggiati o sospetti di falsità.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 158. — SCUOLE MILITARI. — **Decreto ministeriale che detta le norme circa l'ordinamento ed il funzionamento del corso superiore tecnico di artiglieria.** — (Gabinetto). — 1 marzo 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visti i Regi decreti-legge 15 ottobre 1925, n. 1837 e 16 novembre 1925, n. 2182, riguardanti ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria;

Visto il decreto ministeriale 18 dicembre 1925, col quale viene bandito un concorso per titoli per l'ammissione al corso superiore tecnico di artiglieria;

Decreta:

Art. 1.

Il corso superiore tecnico d'artiglieria si compone di due periodi; il primo, di insegnamento teorico ed avente la durata di due anni, da svolgersi presso l'Accademia militare di artiglieria e genio; il secondo, di prova pratica ed avente la durata di un anno, da svolgersi presso gli stabilimenti dell'arma.

Art. 2.

Il corso superiore tecnico è posto sotto l'alta direzione del generale a disposizione per l'arma di artiglieria il quale la esercita, per quanto più specialmente riguarda la parte tecnico-professionale, per mezzo del generale direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria.

Al governo disciplinare ed alla effettiva direzione degli studi del biennio di corso teorico, provvede il generale comandante dell'Accademia militare, coadiuvato da un ufficiale superiore del ruolo tecnico, all'uopo assegnato all'Accademia stessa. L'anno di prova pratica, presso gli stabilimenti, si effettuerà secondo le direttive che in proposito darà il generale direttore superiore delle costruzioni d'artiglieria.

Art. 3.

I candidati riconosciuti, dall'apposita Commissione, vincitori del concorso indetto, col decreto ministeriale 18 dicembre 1925, per l'ammissione di ufficiali e di laureati al corso superiore tecnico di artiglieria, frequenteranno il corso stesso in tre tempi. In conseguenza gli ufficiali in servizio attivo permanente, vincitori del concorso anzidetto, verranno ripartiti in tre gruppi, a seconda delle esigenze del servizio.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio attivo che risulteranno compresi nel primo gruppo, verranno inscritti al primo corso biennale. Quelli che risulteranno compresi nel secondo gruppo, verranno inscritti al secondo corso biennale. I rimanenti verranno inscritti al successivo corso.

I 25 laureati di cui alla lettera *b*) dell'art. 1 del surriferito decreto ministeriale, verranno tutti inscritti al primo corso biennale.

Art. 5.

Il primo corso biennale avrà il seguente svolgimento (esami compresi):

1° anno: dal 15 marzo al 30 ottobre 1926;

2° anno: dal 15 novembre 1926 al 31 luglio 1927.

Alla fine del 2° anno potrà essere concesso, agli ufficiali allievi, un mese di licenza. Essi, prima di iniziare il 3° anno, di prova pratica, effettueranno, a complemento degli insegnamenti teorici, visite a poligoni, laboratori e stabilimenti, e compiranno esercitazioni di carattere applicativo.

Art. 6.

Il secondo corso biennale si svolgerà, normalmente, nel seguente modo (esami compresi):

1° anno: dal 15 novembre 1926 al 31 luglio 1927;

2° anno: dal 15 novembre 1927 al 31 luglio 1928;

Nell'intervallo fra il 1° ed il 2° anno potrà essere concesso, agli ufficiali allievi, un mese di licenza. Nello stesso intervallo essi effettueranno, a complemento degli insegnamenti teorici, visite a poligoni, laboratori e stabilimenti e compiranno esercitazioni di carattere applicativo.

Il terzo corso biennale avrà inizio in epoca da stabilirsi.

Art. 7.

Le materie d'insegnamento per il corso superiore tecnico sono le seguenti:

Balistica esterna,
Costruzioni d'artiglieria,
Fisica complementare,
Esplosivi e gas di guerra.
Metallurgia,
Costruzioni automobilistiche,
Organizzazione delle fabbricazioni,
Conferenze varie,
Materiale di artiglieria,
Esercitazioni teorico-pratiche di tiro.

Sono dispensati dal seguire il corso di materiale d'artiglieria e dal sostenere i relativi esami, gli ufficiali in servizio attivo permanente dell'arma stessa.

Art. 8.

Agli ufficiali provenienti dai laureati civili, verrà inoltre svolto l'insegnamento complementare di « Arte militare e regolamenti » e verranno anche impartite le istruzioni militari che il comandante dell'Accademia militare riterrà del caso.

L'esame di « Arte militare e regolamenti » e quello di « Materiale di artiglieria » dovranno tendere a stabilire l'idoneità dei candidati, senza cioè assegnazione di punto di merito.

Art. 9.

Il generale comandante dell'Accademia militare sottoporrà al Ministero, per l'approvazione, i programmi definitivi delle materie d'insegnamento, indicate negli articoli 7 e 8 del presente decreto, e le disposizioni speciali relative al corso di cui trattasi, che già non risultassero dal regolamento di servizio interno delle Accademie militari.

Art. 10.

Alla fine di ciascuno dei due anni d'insegnamento teorico, gli ufficiali allievi dovranno sostenere gli esami su tutte le materie, o parti di materie, che saranno svolte durante l'anno scolastico.

Le Commissioni d'esame saranno composte com'è stabilito dal regolameno di servizio interno delle Accademie militari, e funzioneranno in modo analogo a quello ivi indicato.

Gli allievi che non risultassero idonei in qualche prova di esame saranno dimessi dal corso.

Non sono ammessi esami di riparazione, nè ripetiizone di anni scolastici. Solamente in caso di malattia che abbia costretto l'ufficiale ad un'assenza dal corso, superiore ai tre mesi, potrà il Ministero, su proposta del Comando dell'Accademia militare, concedere, eccezionalmente, la ripetizione di un anno scolastico.

Art. 11.

Alla fine del biennio di corso teorico verrà fatta una media generale di profitto. Verrà inoltre assegnato, ad ogni allievo, uno speciale punto di attitudine, che entrerà a far parte della media stessa, come verrà indicato nell'articolo seguente.

Concorreranno a formare la media generale di profitto anzidetta, le medie aritmetiche dei punti (annuali e d'esame), riportati in ciascuna materia. Tale media sarà aumentata, se del caso, di un centesimo del punto eventualmente riportato in ciascun esame, facoltativo, di lingue estere (inglese o tedesco) che gli ufficiali potranno sostenere alla fine del biennio di corso.

Art. 12.

Il punto di attitudine dovrà esprimere il giudizio sintetico del valore dell'allievo, tenuto conto delle qualità intellettuali e di carattere, del senso pratico, della costanza e resistenza al lavoro e delle qualità fisiche.

Esso sarà costituito dalla media aritmetica dei punti, dallo zero al 20, assegnati da ciascun membro della Commissione plenaria presieduta dal comandante dell'Accademia e costituita da tutti gli insegnanti militari titolari che abbiano impartito lezioni durante il corso, e dall'ufficiale superiore del ruolo tecnico di cui all'articolo 2 del presente decreto ministeriale, che avrà pure diritto di voto.

Il punto di attitudine farà media aritmetica con le medie dei punti (annuali e d'esame), delle singole materie, e questa media aritmetica costituirà la classificazione definitiva, o media generale di profitto, del biennio di corso teorico.

In base a questa classificazione verrà formulata la graduatoria di merito degli allievi esaminati, distintamente per gli ufficiali di S. A. P. e per quelli di complemento.

Art. 13.

Alla fine del biennio di corso teorico, il comandante dell'Accademia militare, in armonia con le istruzioni che riceverà all'uopo dal generale a disposizione per l'artiglieria, formulerà proposte per l'assegnazione degli ufficiali allievi, agli stabilimenti dell'arma, per compiervi il prescritto anno di prova pratica, dal quale potranno essere dispensati gli ufficiali che abbiano già prestato, per due anni almeno, lodevole servizio in qualità di aggregati o comandati al ruolo tecnico di artiglieria.

Art. 14.

Alla fine dell'anno di prova pratica, il direttore di ciascuno stabilimento redigerà un rapporto sul servizio prestato da ogni ufficiale, che renda conto della diligenza, perizia, rendimento pratico di lavoro e del tratto verso l'elemento operaio e lo trasmetterà al direttore superiore delle costruzioni, che si pronunzierà in modo definitivo.

Art. 15.

Gli ufficiali che avranno conseguito l'idoneità alla fine del biennio di corso teorico e dell'anno di prova pratica, verranno ammessi nel ruolo tecnico di artiglieria, secondo le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge, n. 1837, in data 15 ottobre 1925.

Art. 16.

L'ufficiale può, durante il biennio di corso teorico, e durante l'anno di prova pratica, essere dimesso dal corso, a sua domanda o d'autorità, ferma restando la prescrizione di cui al 2º comma dell'art. 8 del decreto ministeriale 18 dicembre 1925.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 1º marzo 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 159. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Corso esplosivi per ufficiali consegnatari di depositi munizioni ed esplosivi e per distruttori.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 6 marzo 1926.

In conformità alle direttive emanate negli anni decorsi da questo Ministero, tendenti ad ottenere che tutti gli ufficiali adibiti al maneggio e sistemazione esplosivi, o alla trattazione delle relative pratiche, abbiano frequentato, con esito favorevole, un corso di pratica degli esplosivi presso la direzione superiore delle costruzioni di artiglieria, tenuto conto del numero di ufficiali consegnatari e sottoconsegnatari di depositi munizioni che debbono ancora prender parte a detti corsi, e delle necessità verificate in questi ultimi tempi nei depositi dei vari corpi di armata, si determina che venga effettuato, presso la predetta direzione superiore delle costruzioni di artiglieria in Roma, un corso, della durata di circa un mese per ufficiali (capitani e tenenti), di qualsiasi arma, da abilitare alle mansioni di consegnatari e sottoconsegnatari di depositi esplosivi e munizioni.

Il numero degli ufficiali da inviare al corso è stabilito come appresso:

Corpo d'armata di Torino	N. 2
» » » Milano.	» 4
» » » Verona	» 4
» » » Trieste.	» 3
» » » Bologna	» 4
» » » Firenze.	» 3
» » » Roma	» 2
» » » Napoli.	» 2
» » » Bari	» 2
» » » Palermo	» 4
Totale . . .	N. 30

I comandi di artiglieria di corpo d'armata, dovranno perciò inviare alla direzione superiore delle costruzioni di artiglieria, almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso, un elenco nominativo degli ufficiali comandanti, compdendendo fra essi coloro che già trovano a disimpegnare mansioni di consegnatari di depositi esplosivi e munizioni, e che non abbiano già frequentato corsi esplosivi.

Ultimato il corso, gli ufficiali dichiarati idonei, se già adibiti in qualità di consegnatati di depositi, saranno riconfermati, mentre gli altri rientreranno ai reparti di provenienza e potranno, se del caso, essere richiesti ed assegnati, come consegnatari di depositi presso le varie direzioni di artiglieria, man mano che se ne verifichi il bisogno.

Questo Ministero, inoltre, in considerazione che il numero degli ufficiali pratici di distruzioni di esplosivi e munizioni, che erano stati appositamente istruiti, in dipendenza delle disposizioni impartite con Circolare del *giornale militare* n. 475 disp. 49 anno 1922, si è venuto, per varie ragioni, assottigliando, ha stabilito di far frequentare, anche agli ufficiali inferiori di fanteria e cavalleria, il prefato corso esplosivi, nella seguente proporzione:

1 ufficiale per ogni divisione di fanteria. .	N.	30
1 ufficiale per ogni brigata di cavalleria. .	»	3
1 ufficiale per ogni raggruppam. di alpini	»	3
Totale . . .	N.	36

Tale corso sarà, all'uopo, integrato da speciali istruzioni pratiche sulle distruzioni al poligono di Nettuno.

Gli ufficiali distruttori ritorneranno, a corso ultimato, ai corpi di provenienza, ai quali saranno richiesti, di volta in volta, e secondo il bisogno, dagli enti della medesima circoscrizione.

I comandi di corpo d'armata segnaleranno alla direzione superiore delle costruzioni artiglieria, almeno 15 giorni prima dell'inizio del corso, i nomi degli ufficiali comandanti, nella misura sopraindicata.

Tanto gli ufficiali distruttori, quanto quelli da adibire quali consegnatari di depositi esplosivi e munizioni, dovranno presentarsi in Roma, alla direzione superiore delle costruzioni artiglieria, due giorni prima dell'inizio delle lelezioni, che incominceranno il 1° aprile p. v.

p. *Il Ministro* · Ugo Cavallero.

N. 160. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 11 marzo 1926.

Alla circolare 666 del *giornale militare* 1925 vanno apportate le seguenti varianti:

TARIFFA **A**

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
.....	.....	.....	....	......	......
.....	.....	.....	....	......	......
35	XV	—	Bulloni valvole per pneus sezioni (100-120-105)	N.	7.10
.....	.....	.....	....	......	......
.....	.....	.....	....	......	......
47	»	—	Pere di gomma per tromba di segnalazione diam. 70 alt. 120	Doz.	34.—
48	»	—	Pere di gomma per tromba di segnalazione diam. 75 alt. 111	»	48.—
.....	.....	.....	....	......	......
.....	.....	.....	....	......	......

TARIFFA **B**

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
.....	.....	.....	....	......	......
.....	.....	.....	....	......	......
79	XV	—	Soluzione p. vulcanizzare in latte da gr. 125	N.	1.80
.....	.....	.....	....	......	......
.....	.....	.....	....	......	......

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 161. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Ritenute sugli stipendi ed altri emolumenti goduti dai funzionari dello Stato in applicazione dell'art. 73 della legge sulla contabilità generale dello Stato.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 marzo 1926.

Con riferimento e a seguito della circolare 376 del *giornale militare* 1925, si porta a conoscenza la seguente circolare del Ministero delle finanze:

« Si avverte, in conformità a consultazione resa dell'Avvocatura generale erariale, che, ferma in linea di stretto diritto, la facoltà nello Stato di operare, per intero e fino alla concorrenza dell'importo dei propri crediti liquidi ed esigibili, la compensazione con gli emolumenti dovuti ai funzionari, può ammettersi, in via di opportunità, che la ritenuta sia limitata ad un quinto, per quanto riguarda gli stipendi e le pensioni, come per consuetudine, è stato finora praticato dall'amministrazione.

«Fra gli emolumenti accessori, passibili della ritenuta, in ragione di un quinto, è da considerarsi anche il supplemento di servizio attivo, che, in relazione al disposto dell'art. 5 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, che lo dichiara impignorabile e insequestrabile, va considerato soggetto, per gli effetti di cui trattasi, allo stesso trattamento dello stipendio.

« Nei riguardi degli altri proventi in genere, resta confermata la massima che la ritenuta può essere disposta per l'importo totale.

« Le Amministrazioni, ove ne ravvisino l'opportunità, potranno, poi, in ogni caso, procurare di ottenere il ricupero immediato del credito mediante intimazione al debitore per il pagamento della somma dovuta, entro un termine prefisso, decorso il quale, infruttuosamente, saranno disposte le ritenute nei modi accennati ».

Tutte le amministrazioni militari sono pertanto tenute ad uniformarsi ai suespressi criteri.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 162. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Note caratteristiche e avanzamento del personale dell'arma dei carabinieri reali addetto alla R. Marina. — (Direzione generale personale ufficiali - Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 marzo 1926.

Le note caratteristiche e l'avanzamento del personale dei carabinieri reali in servizio presso la Regia marina sono regolati come segue:

UFFICIALI.

Note caratteristiche.

Per l'ufficiale superiore a disposizione del Ministero della marina, compila un *rapporto personale* il capo di gabinetto di S. E. il ministro, vistato da S. E. il Sottosegretario di Stato e da inoltrare al comando generale dell'arma.

Per i capitani comandanti le compagnie carabinieri reali dei Regi arsenali, le *note caratteristiche* sono compilate dall'ufficiale superiore dell'arma a disposizione del Ministero della marina, dopo aver preso visione di un rapporto personale, da allegare al libretto, rilasciato dal comandante del Regio arsenale presso cui i capitani prestano servizio. Le note sono poi rivedute dai comandanti di legione e di gruppo competenti per territorio.

Per gli ufficiali subalterni comandanti di tenenza, dipendenti dalla compagnie carabinieri reali dei Regi arsenali, le note sono compilate dai capitani comandanti delle compagnie stesse e rivedute dall'ufficiale superiore dell'arma a disposizione del Ministero della marina e dai comandanti di legione competenti per territorio.

Per l'ufficiale subalterno comandante il nucleo carabinieri reali del Ministero della marina, le note sono compilate dall'ufficiale superiore dell'arma, a disposizione del Ministero stesso, e rivedute dal comandante della legione territoriale carabinieri reali di Roma.

Avanzamento.

La commissione d'avanzamento di primo grado per l'ufficiale superiore a disposizione del Ministero della marina è composta dal comandante della legione territoriale carabinieri reali di Roma, dal comandante del 5° gruppo legioni carabinieri reali e dal comandante in 2° dell'arma.

La commissione d'avanzamento di primo grado per gli altri ufficiali è costituita dalle autorità che concorrono alla formazione delle note caratteristiche.

SOTTUFFICIALI, APPUNTATI E CARABINIERI.

Note caratteristiche.

Per i sottufficiali, appuntati e carabinieri, le note caratteristiche sono compilate in base alle disposizioni contenute nella circolare n. 461 *giornale militare* 1923, tabelle *H* ed *I* (personale in posizione di servizio speciale, non contemplato in quelle accennate nelle tabelle stesse).

Avanzamento.

La commissione d'avanzamento di primo grado per i sottufficiali è costituita dalle autorità che concorrono alla formazione delle note caratteristiche.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 163. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Armamento dei militari aggregati.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 11 marzo 1926.

A parziale modificazione del paragr. 943 del regolamento di amministrazione, ediz. 1898, il Ministero determina che le disposizioni relative al ritiro dell'armamento agli individui trasferiti, siano estese anche a quelli passati in aggregazione ad altri corpi e reparti, salvo che venga espressamente ordinato in modo diverso.

Rimane, in conseguenza, abrogato il paragr. 1797 del succitato regolamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 164. — CONCORSI E GARE. — Gare militari ippiche. — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 11 marzo 1926.

Sono approvati i programmi delle seguenti gare militari ippiche:

Cagliari 30 aprile-1° maggio	Premio Città di Cagliari *Categoria militare.*
Chilivani 9 maggio	Premio Ministero della guerra. *Gross country militare.*
Firenze 19-20 maggio	Premio Esercito *Categoria militare.*

Potranno quindi venire concesse le facilitazioni amministrative considerate dalle disposizioni in vigore.

Tali facilitazioni si riferiscono agli ufficiali della zona centrale, che parteciperanno effettivamente a dette gare e consistono nelle consuete concessioni relative ai viaggi ed inoltre nella corresponsione della indennità di soggiorno per le giornate nelle quali essi monteranno nelle citate gare militari. Per le rimanenti giornate di permanenza nelle località di gara, per qualsiasi motivo, nulla è dovuto.

Per le gare di Sardegna oltre agli ufficiali della zona centrale potranno fruire delle medesime facilitazioni amministrative gli ufficiali delle altre zone, purchè montino cavalli di loro proprietà, inscritti nei ruoli di servizio, di provata origine sarda. Queste facilitazioni sono estese anche agli ufficiali che hanno ultimato tutte le prove del campionato del cavalo d'arme 1926. Per questi ultimi la partenza dei concorrenti e dei cavalli deve avere luogo da Roma.

Alla gara di pattuglie di Cagliari ed a quella di Chilivani potranno partecipare, oltre agli elementi tratti dai presidi dell'isola, i reggimenti Piemonte Reale, Firenze, Alessandria ed il 13 artiglieria da campagna, con una pattuglia ciascuno.

Ogni pattuglia sarà composta di un sottufficiale e quattro uomini di truppa, tutti montati preferibilmente, e per quanto possibile, su cavalli sardi.

Le pattuglie ora dette dovranno imbarcarsi e sbarcare contemporaneamente a Civitavecchia. Il comando della 3 brigata di cavalleria provvederà a prendere i necessari preventivi accordi ed alle conseguenti comunicazioni e disposizioni per il concentramento al posto d'imbarco.

La sorveglianza sulle pattuglie, che partiranno dalla penisola, sarà affidata ad un ufficiale inferiore del reggimento Piemonte Reale cavalleria, dal loro imbarco a Civitavecchia per la Sardegna, fino alla loro partenza dalla stazione di Civitavecchia, per tornare nelle rispettive sedi.

I componenti le pattuglie dovranno, sempre che possibile, essere aggregati, durante la permanenza nell'isola ad un corpo del presidio dove si troveranno, e non avranno in tal caso diritto ad alcuna idennità, all'infuori di quelle stabilite per le giornate di viaggio.

L'ufficiale incaricato della sorveglianza avrà diritto alla indennità di soggiorno durante tutto il periodo nel quale svolgerà il servizio affidatogli.

Le eventuali gare per sottufficiali, che fossero tenute durante la decade ippica sarda, sono riservate ai corpi che si trovano di presidio nell'isola.

Nel caso il commissario militare del corpo d'armata di Roma, a motivo delle gare che sono tenute in pari tempo alla capitale, non potesse presenziare alle gare militari di Sardegna, ne farà le veci il tenente colonnello Marchiafava cav. Emilio.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 165. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Trasferimento a Padova dell'ufficio centrale cura onoranze Salme dei Caduti in guerra.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 11 marzo 1926.

L'ufficio centrale istituito con la circolare 149 del *giornale militare* del 1920, per la cura e le onoranze delle Salme dei Caduti in guerra, è stato trasferito, col 1° corrente, da Udine a Padova (via Solferino e S. Martino, n. 15).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 166. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Manuale teorico-pratico per gli ufficiali del genio sui mezzi di trasmissione. — Volume I - Principi scientifici. — Volume II - Telefonia. — Volume III - Telegrafia.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 11 marzo 1926.

E' stata pubblicata l'istruzione « Manuale teorico pratico per gli ufficiali del Genio sui mezzi di trasmissione. Volume I, (Principi scientifici), Volume II (Telefonia), Volume III (Telegrafia).

Tale istruzione a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) sarà diramato nella misura seguente:

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Ufficio del 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re	2
Ufficio del 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe Ereditario	2
Ministero della guerra:	
Gabinetto di S. E. il Ministro	1
Stato Maggiore Regio Esercito	11
Direzione generale di artiglieria e automobilismo	2
Ministero della marina - Ufficio capo di Stato Maggiore	2
Ministero delle finanze - Provveditorato generale dello Stato	1
Ministero delle colonie - Ufficio militare	1
Ministero della R. Aeronautica	2
Uffici dei generali designati per il comando di una armata	1
Comando generale dell'arma dei carabinieri reali	1
Comando generale della R. guardia di finanza	1
Ufficio del generale a disposizione:	
per i bersaglieri	1
per le truppe alpine	1
per l'arma di cavalleria	1
per l'arma di artiglieria	2
per l'arma del genio	5

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Direzione superiore costruzioni di artiglieria	1
Comandi di corpo d'armata	1
Comandi di divisione	1
Comando truppe Tripolitania	2
Comando truppe Cirenaica	2
Comando truppe Eritrea	2
Comando truppe Somalia	2
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	2
Comandi del genio di corpo d'armata	2
Direzioni d'artiglieria di corpo d'armata	2
Direzioni genio di corpo d'armata	2
Arma di fanteria.	
Comandi di brigata	1
Comandi di reggimento granatieri, fanteria di linea, bersaglieri, alpini	1
Arma di cavalleria.	
Comandi di brigata	1
Comandi di reggimento	1
Arma di artiglieria.	
Comandi di reggimento	1
Arma del genio.	
Comandi di reggimento e di raggruppamento	2
Comandi di battaglione	1
Comandi di compagnia	1

Enti ai quali va effettuata la distribuzione	Copie da distribuire
Carri armati.	
Comando di riparto	1
Scuole militari.	
Comando scuola di guerra	8
Comando scuole centrali (per uso proprio e delle scuole dipendenti	10
Comando accademia militare fanteria e cavalleria	2
Comando accademia militare di artiglieria e genio	2
Comando scuole di applicazione di fanteria	2
Comando scuole di applicazione di cavalleria	1
Comando scuole di artiglieria controaerei	1
Comando scuole allievi ufficiali	1
Riviste militari.	
Direzione rivista artiglieria e genio	2

Gli altri comandi, corpi od uffici, ai quali la pubblicazione possa interessare, potranno richiedere il numero di copie strettamente indispensabile al predetto ufficio pubblicazioni che ne effettuerà la distribuzione.

Il prezzo unitario di acquisto è stabilito in lire 4.75 per il vol. I, lire 9.50 per il vol. II, lire 6.30 il vol. III.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 167. — RECLUTAMENTO. — Esame delle domande dei concorrenti alla nomina a sottotenente maestro di scherma. — (Direzione generale personale ufficiali). — 11 marzo 1926.

La Commissione di cui al n. 5 della circolare 45 *giornale militare* c. a. che dovrà esaminare le domande dei concorrenti da ammettere agli esperimenti di cui al successivo numero 8, della stessa circolare, sarà così costituita:

Generale di brigata MASSA' cav. Giuseppe;
Maggiore di fanteria GIGLIOLI cav. Brunetto;
Capitano di fanteria CHIAPPERINI Carlo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 168. — RECLUTAMENTO. — Giustificazione di mancata frequenza dei corsi di istruzione premilitare. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 marzo 1926.

In conformità dell'art. 8 del R. decreto n. 3 del 7 gennaio 1923, la concessione della riduzione di ferma per gli articoli 3 e 4 del decreto stesso è subordinata alla condizione che l'inscritto abbia frequentato con successo i corsi d'istruzione premilitare a meno che dimostri di non aver avuto la materiale possibilità di frequentarli. Analoga condizione è richiesta per il conseguimento della eventuale ferma abbreviata istituita col R. decreto legge 15 ottobre 1925, n. 1806, giusta il R. decreto-legge n. 95 del 10 gennaio u. s., salvo la facoltà attribuita al Ministero dal secondo comma del decreto stesso.

Ogni giudizio in merito alle ragioni che possono giustificare la mancata frequenza dei corsi d'istruzione premilitare è stata attribuita dal n. 5 della circolare 101 del *giornale militare* 1923 agli ispettori del tiro a segno nazionale, i quali, se del caso, rilasciano apposita dichiarazione da produrre presso i competenti consigli di leva. Ora poichè con la circolare 605 del *giornale militare* 1925, l'effettuazione di gran parte dei corsi d'istruzione premilitare è stata affidata alla milizia volontaria per la sicurezza nazionale, questo Ministero avverte che per i corsi effettuati dalla milizia, le attribuzioni spettanti agli ispettori del tiro a segno nazionale circa il rilascio delle dichiarazioni predette, devono intendersi devolute ai competenti comandi della milizia stessa.

Questi peraltro dovranno in proposito attenersi di massima alle norme contenute nella notificazione n. 11 del periodico « Il Tiro a segno Nazionale » n. 29 del 10 novembre 1924.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 169. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 11 marzo 1926.

A scioglimento della riserva contenuta nell'ultimo capoverso della circolare n. 84 del *giornale militare* c. a., si comunicano quì di seguito le aggiunte e varianti da apportarsi, in seguito a determinazione della direzione generale delle Ferrovie dello Stato, all'allegato alla circolare predetta:

1. Nell'elenco dei treni diretti nei quali non sono ammessi i militari isolati, sebbene compiano un viaggio per un percorso superiore ai 500 Km:

— *aggiungere* il treno 163 pel percorso: Milano-Genova;

— *modificare* il percorso del treno 161 in Chiasso Milano anzichè Chiasso-Genova.

2. Nell'elenco dei treni diretti nei quali sono ammessi i militari (in numero non superiore a 100) sebbene non percorrenti la distanza minima di 500 Km.:

— *aggiungere* il treno 13 per il percorso: da Genova e da Spezia per Pisa e Livorno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 170. — RECLUTAMENTO. — **Ordine per la leva ed istruzioni per l'esame personale ed arruolamento dei cittadini italiani pertinenti alla città di Fiume e territorio, nati negli anni 1901, 1902 e 1903.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 11 marzo 1926.

1. — Questo Ministero, a scioglimento della riserva contenuta nel n. 6 della circolare n. 526 del *giornale militare* 1924, ordina che sia eseguita la leva dei cittadini italiani nati negli anni 1901, 1902 e 1903 pertinenti alla città di

Fiume ed al territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211.

La sessione di detta leva sarà aperta il giorno 15 giugno 1926 e sarà chiusa il 15 agosto 1926.

2. — Sono pure chiamati all'esame personale ed arruolamento quei cittadini italiani pertinenti al detto territorio nati negli anni 1899 e 1900 i quali, senza avere ottenuta riforma definitiva sotto il cessato regime austro-ungarico, non abbiano prestato servizio nè nell'esercito austro-ungarico, nè nell'esercito italiano, nè in altro esercito alleato od associato.

Alla dichiarazione di non idoneo, che fosse stata rilasciata dalle commissioni austro-ungariche della leva in massa, deve attribuirsi sostanzialmente il valore di riforma definitiva, non ostante che sul conto dei giovani stessi non si siano pronunziate a suo tempo le normali autorità di leva.

3. — A norma dell'art. 5 del R. decreto n. 1213 del 19 luglio 1924 (circolare n. 500 del *giornale militare* del 1924) sono esentati dall'esame personale ed arruolamento tutti coloro che, nati negli anni indicati nei precedenti numeri, siano stati sottoposti a leva sotto qualsiasi regime di governo fiumano ed abbiano regolato definitivamente la loro posizione.

Leve sui nati negli anni 1901, 1902 e 1903.

4. — Per le leve sui nati negli anni 1901, 1902 e 1903 la compilazione delle schede personali e delle liste di leva da parte del capo dell'amministrazione comunale dovrà compiersi senza la pubblicazione del manifesto di cui al n. 1 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito e senza che occorra la verifica di cui al n. 33 e seguenti della citata Raccolta.

La compilazione dovrà essere fatta sulla scorta degli elementi di ufficio e cioè dei registri di nascita e popolazione, laddove esistano, valendosi anche degli elenchi formati dai parroci (ove questi siano già stati compilati secondo le disposizioni già in vigore sotto il cessato regime) nonchè delle notizie ed informazioni che le autorità potranno assumere.

5. — I giovani nati negli anni 1899 e 1900, che abbiano obbligo di concorrere alla leva, nonchè tutti quelli nati negli anni 1901, 1902 e 1903 i quali abbiano attualmente la residenza fuori della provincia del Carnaro, dovranno, senza eccezione, essere e rimanere inscritti sulle liste di leva del comune di Fiume.

Sarà però in loro facoltà di chiedere la visita per delegazione davanti il Consiglio di leva nella cui giurisdizione trovasi il comune di loro residenza.

6. — La compilazione delle schede per i nati negli anni 1901, 1902 e 1903 (1) dovrà essere compiuta entro il mese di aprile 1926.

7. — La formazione delle liste di leva per i nati negli anni 1901, 1902 e 1903 dovrà essere iniziata il 1° maggio 1926 e condotta a termine entro lo stesso mese.

8. — Per le liste così compilate dei nati negli anni 1901, 1902 e 1903 dovrà farsi a meno della verifica di cui ai n. 33 e seguenti della Raccolta succitata.

9. — In data 1° giugno 1926 il capo dell'amministrazione comunale dovrà inviare all'ufficio di leva per la provincia del Carnaro la copia autentica delle liste di leva e le schede compilate a senso dei numeri precedenti.

Sulle liste di leva e sulle schede dovrà essere apposto per ciascun inscritto il numero d'ordine progressivo a senso del n. 37 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.

10. — Nella stessa data del 1° giugno 1926 il capo dell'amministrazione comunale pubblicherà per 15 giorni consecutivi le liste di leva *distintamente per ciascuna delle leve* 1901, 1902 e 1903, aggiungendovi, come nota, oltrechè l'avvertenza contenuta nel n. 14 della detta Raccolta, anche la seguente:

« Tutti i nati nell'anno 1901 (o 1902 o 1903), residenti in questo comune, che siano stati omessi nella compilazione delle liste qui pubblicate, debbono presentarsi subito all'ufficio di leva di questo comune.

---

(1) Le schede conforme al modello prescritto devono essere di colore giallo per la leva sulla classe 1901, di colore grigio per la leva sulla classe 1902 e di colore bianco per la leva sulla classe 1903.

« Gli omessi che non si presenteranno, ma che saranno scoperti, incorreranno nelle pene della detenzione e della multa comminate dall'articolo 137 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

11. — Il capo dell'amministrazione comunale, venendo in qualsiasi modo a cognizione di individui omessi, dovrà compilarne la scheda ed aggiungerli sulle liste rispettivamente del proprio anno di nascita (e se nati in anni precedenti, nelle liste di leva della classe 1901).

Dell'aggiunzione essi dovranno dare subito notizia al consiglio di leva indicando tutti i contrassegni personali dell'omesso, nonchè gli altri dati a lui relativi ed inviando al consiglio la sua scheda personale.

Se il consiglio di leva avrà già iniziato le sedute stabilite per la visita degli iscritti delle indicate classi di leva, l'omesso dovrà essere invitato a presentarsi subito, munito di foglio di riconoscimento, al consiglio di leva.

In entrambi i casi il consiglio di leva dovrà aggiungere l'omesso sulle proprie liste e provvedere di conseguenza.

12. — Il capo dell'amministrazione comunale dovrà anche segnalare senza indugio al consiglio di leva le cancellazioni o le modificazioni che fosse necessario fare alle liste in seguito alle pubblicazioni di esse.

Nati negli anni 1899 e 1900 da iscriversi in capolista della classe 1901.

13. — Tutti coloro che, nati negli anni 1899 e 1900, abbiano ottenuto sotto il passato regime dichiarazioni di « riforma provvisoria » (corrispondente al « rimando per rivedibilità » delle leggi italiane) o che per qualsiasi motivo non siano stati arruolati (assentati) sotto il regime precedente, senza avere ottenuto riforma definitiva o dichiarazione di inabilità definitiva a qualsiasi servizio, o dichiarazione di non idoneità rilasciata dalle commissioni austro-ungariche della leva in massa, sono tenuti a farsi iscrivere

sulle liste di leva della classe 1901 e dovranno presentarsi a visita insieme con i nati nell'anno 1901.

Il capo dell'amministrazione comunale dovrà inserire apposita avvertenza, conforme al disposto del presente paragrafo, nel manifesto da compilarsi a norma del n. 10.

14. — Normalmente, secondo le disposizioni vigenti, l'inscrizione in capo di lista dei rimandati da leve precedenti per qualsiasi motivo viene fatta solo dagli uffici di leva sulle proprie liste.

Date però le difficoltà provenienti dal cambiamento di regime e dal mutamento delle leggi fondamentali, e tenuto conto che nell'ufficio di leva di Fiume possono non trovarsi al completo le liste di leva, i protocolli di assento e le relative rubriche, si rende necessario che per i nati negli anni 1899 e 1900, di cui al numero precedente, il capo dell'amministrazione comunale provveda alla iscrizione in uno speciale registro, il quale dovrà essere trasmesso all'ufficio di leva di Fiume in data 1° giugno 1926 insieme con le liste di leva, giusta il disposto del precedente n. 9.

15. — L'ufficio di leva di Fiume dovrà inscrivere in capo di lista della classe 1901 coloro che verranno loro indicati dal capo dell'amministrazione comunale a senso del numero precedente, nonchè coloro che dalle liste di leva o da altri documenti esistenti presso l'ufficio stesso risultassero essere stati riformati provvisoriamente o rimandati ad altre leve per qualsiasi motivo.

16. — In mancanza di documenti autentici comprovanti la riforma definitiva o la inabilità definitiva o di leva in massa di cui al n. 13 della presente circolare, dovranno ritenersi validi, fino a prova in contrario, atti notori da redigersi presso l'autorità comunale in base alle dichiarazioni di tre testimoni. I nomi dei giovani cui gli atti notori si riferiranno dovranno dall'autorità comunale venire dati in nota all'ufficio di leva per il necessario controllo colle liste di leva e coi protocolli di assento del cessato regime non appena l'ufficio di leva ne sia in possesso.

Se da tale controllo dovesse risultare errata o falsa la dichiarazione contenuta nell'atto notorio, i singoli commissari dovranno d'urgenza riferirne a questo Ministero per i provvedimenti del caso sia in via amministrativa che in via penale.

17. — Si avverte ad ogni buon fine che i giovani nati negli anni 1899 e 1900 arruolati sotto il cessato regime e poi esonerati a tempo indeterminato non devono essere compresi nelle liste di leva, avendo essi già definito la loro posizione nei riguardi del servizio militare.

18. — L'inscrizione sulle liste di leva non deve effettuarsi per i giovani nati negli anni 1899 e 1900 che, per il solo fatto di appartenere alla società di tiro a segno (casini di bersaglio) sotto il cessato regime, furono, senza alcuna formalità di visita, obbligati a prestare servizio durante la guerra come « bersaglieri immatricolati».

La prova della prestazione del servizio militare durante la guerra può essere fornita anche con semplice atto notorio.

Sedute del consiglio di leva.

Art. 19. — Il Consiglio di leva per la provincia di Carnaro dovrà essere convocato in seduta per il giorno 15 giugno 1926. In tale seduta il Consiglio di leva dovrà proclamare l'apertura della leva delle classi indicate, a senso dell'articolo 29 del testo unico delle leggi sul reclutamento.

20. — Il consiglio di leva dovrà quindi cancellare dalle liste i giovani deceduti e quelli che saranno stati dati in nota dalla capitaneria di porto come inscritti della leva di mare, includendo nelle rispettive schede personali mod. 9 il documento giustificativo della cancellazione e provvedendo perchè i morti siano cancellati anche dalle liste di leva comunali e perchè su queste ultime si prenda menzione di coloro che hanno concorso alla leva marittima, dopo di che, tenendo conto del numero delle avvenute cancellazioni e degli inscritti che risultano residenti all'estero, il consiglio compilerà la tabella delle sedute da inserirsi nell'ordine di chiamata alla leva.

21. — L'ordine della leva (conforme all'annesso allegato *A*) porterà la data del 15 giugno 1926 e l'ufficio di leva si

assicurerà che sia pubblicato nel comune di Fiume non più tardi del 20 giugno 1926.

L'ufficio di leva ne trasmetterà due esemplari a questo Ministero ed uno al Comando del corpo d'armata di Trieste, il quale destinerà per le sedute del consiglio di leva l'ufficiale delegato, l'ufficiale medico e quello dei carabinieri reali, nonchè i militari di truppa necessari per le scritturazioni, con le norme di cui ai paragrafi 1, 2, 7, 8, 9 e 10 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e tenendo presente quanto venne detto col n. 19 della circolare 409 del 1925, fuorchè per quanto riguarda le predesignazioni.

Un esemplare del manifesto dovrà anche essere trasmesso a tutti gli uffici di leva del Regno, i quali dovranno conservarlo in archivio.

Il comandante del corpo d'armata di Trieste dovrà comunicare al Ministero ed all'ufficio leva di Fiume i nomi degli ufficiali destinati al consiglio di leva.

Gli ufficiali di cui sopra disimpegneranno le loro funzioni giusta le norme contenute nella circolare n. 670 del *giornale militare* del 1911 ed i chiarimenti dati con le circolari n. 544 del 1912, n. 77 del 1913, e n. 280 del 28 febbraio 1914, tenendo anche ben presente quanto è stato disposto dalla circolare 288 del *giornale militare* del 1920 a seguito delle riforme portate dal R. decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452 (1) nonchè quanto è indicato nella presente circolare.

22. — Le visite degli iscritti pertinenti alla città di Fiume ed al territorio annesso avranno principio il giorno 1° luglio 1926 e dovrano proseguire fino al termine senza interruzione. L'indicazione dei giorni destinati alle sedute dovrà essere inserita nella tabella contenuta nel manifesto di chiamata alla leva.

Le sedute del consiglio di leva non dovranno prolungarsi oltre il 15 agosto 1926.

23. — Su tutti gli inscritti sottoposti a visita il consiglio di leva dovrà pronunciarsi in via definitiva.

---

(1) Tutte queste norme sono contenute nella Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito, edizione 1922.

Coloro pertanto che non fossero riconosciuti idonei al servizio militare dovranno senz'altro essere riformati.

24. — Il servizio militare prestato da pertinenti ai territori suddetti, che siano o divengano cittadini italiani, presso l'esercito italiano od altro esercito alleato od associato dell'Italia o presso l'esercito austro-ungarico o nei corpi volontari o nelle milizie legionarie fiumane, deve valere a tutti gli effetti come servizio regolare.

Di conseguenza, quando risultasse tale circostanza per qualcuno degli inscritti di cui ai precedenti numeri senza che sia intervenuta dichiarazione di inabilità temporanea o definitiva al servizio militare, il consiglio di leva dovrà prenderne atto sulle liste di leva con la seguente formula: « Da considerarsi arruolato nel Regio Esercito avendo prestato servizio nell'esercito . . . . dal . . . . . . al . . . . ».

25. — A senso dell'art. 4 del R. D. n. 1213 del 19 luglio 1924, tutti coloro che sono divenuti o divengono cittadini italiani e che siano già stati arruolati sotto i cessati regimi nell'esercito austro-ungarico o nei corpi volontari o nelle milizie legionarie fiumane, devono considerarsi arruolati nell'esercito italiano a partire dalla data di entrata in vigore del Regio decreto anzidetto (23 agosto 1924) o dalla data di acquisto definitivo della cittadinanza, se questa fu posteriore per opzione o conferimento.

Inscritti residenti in altra provincia, in colonia o all'estero.

26. — Gli iscritti residenti in una delle provincie del Regno, ma appartenenti a quella del Carnaro, possono essere visitati per delegazione dal Consiglio di leva della provincia di residenza, facendone domanda in carta da bollo da lire due all'ufficio di leva della provincia in cui risiedono fino a tutto il 31 luglio 1926.

Inscritti residenti in colonia.

27. — A norma del § 1 dell'istruzione per il servizio della leva all'estero, l'esame personale ed arruolamento degli iscritti pertinenti alla città di Fiume e territorio, eventual-

mente residenti in Libia, Eritrea, Somalia italiana e nell'Oltre Giuba è affidato ai governatori. Questi vi provvederanno a mezzo dei comandi di presidio ove siano ufficiali medici. Detti comandi pertanto sono autorizzati a procedere, per conto del consiglio di leva per la provincia del Carnaro, all'esame personale degli iscritti. Nello stesso modo si procederà anche per gli iscritti che eventualmente risiedano a Rodi e nelle altre isole dell'Egeo.

I relativi verbali di visita (da compilarsi tenendo presente l'elenco delle infermità e imperfezioni esimenti dal servizio militare, e con tutte le indicazioni necessarie a che il consiglio di leva possa farsi un concetto esatto delle condizioni fisiche degli inscritti) dovranno essere inviati all'ufficio di leva di Fiume.

28. — Il consiglio di leva si pronuncierà sul conto degli inscritti in base ai verbali di visita ed ai documenti eventualmente prodotti. Le decisioni del consiglio di leva saranno dall'ufficio di leva notificate agli inscritti per mezzo dei predetti comandi di presidio, cui saranno in pari tempo trasmessi, per la consegna agli interessati, i relativi documenti (fogli di congedo illimitato, dichiarazioni di riforma, ecc.).

Inscritti residenti all'estero.

29. — Per l'arruolamento degli inscritti residenti all'estero questo Ministero si riserva di emanare apposite istruzioni.

Mezzi di viaggio.

30. — Le indennità di viaggio e di soggiorno *devono essere corrisposte solamente agli inscritti indigenti e limitatamente al viaggio di andata e ritorno dal comune di residenza alla sede del consiglio di leva.*

L'indennità di viaggio *non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.*

31. — Agli inscritti indigenti che si trovano fuori della provincia del Carnaro le indennità di viaggio e di soggiorno potranno essere corrisposte soltanto per recarsi alla visita per delegazione alla sede del consiglio di leva di residenza.

32. — L'indennità di trasferta e di trasporto, sia per l'andata come per il ritorno degli inscritti che debbono essere inviati in osservazione all'ospedale militare, deve essere corrisposta dall'ufficiale delegato presso il consiglio con le norme di cui al n. 255 della raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del R. Esercito.

In tali casi pertanto gli ospedali militari dovranno astenersi dal corrispondere all'inscritto qualsiasi indennità pel ritorno.

Si ricorda a questo proposito che il foglio di viaggio per l'andata all'ospedale deve essere compilato a cura dell'ufficiale delegato.

Per il ritorno l'indennità di trasferta e di trasporto deve essere corrisposta fino alla sede del consiglio di leva, salvo che la distanza dalla sede dell'ospedale al comune di residenza sia più breve, nel qual caso l'indennità dovrà essere corrisposta fino al comune di residenza.

33. — Per i viaggi delle persone in accompagnamento di inscritti di leva inviati in osservazione non deve usarsi la tariffa militare, bensì quella normale, anche se la spesa per il loro trasporto sia a carico dello Stato.

Dispensa dal compiere la ferma.

34. — Valendosi della facoltà concessa dall'art. 5 del R. decreto n. 1213 del 19 luglio 1924, il Ministero determina che le reclute delle classi predette siano dispensate dal compiere la ferma. Di conseguenza non dovrà essere effettuata la predesignazione alle varie armi e specialità e sul mod. 59, dopo la decisione di arruolamento, dovrà essere apposta la seguente formula: « Dispensato dal compiere la ferma al senso dell'art. 5 del R. decreto n. 1213 del 19 luglio 1924. Circolare n. 170 dell'11 marzo 1926.

Domande di riduzione e abbreviazione di ferma.

35. — Essendo tutti gli arruolati dispensati da qualunque ferma, il consiglio di leva si asterrà dal prendere in esame le domande che eventualmente venissero presentate per fare valere titoli a riduzione od abbreviazione di ferma.

36. — Per tutto quanto non è diversamente disposto dalla presente circolare valgono le norme contenute nella circolare n. 409 del *giornale militare* anno 1925.

Dati statistici.

37. — Esaurite che siano le sedute ordinarie l'ufficio leva per la provincia del Carnaro trasmetterà al Ministero i risultati complessivi mediante un prospetto conforme all'allegato *D*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A

CONSIGLIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DI FIUME

Ordine della leva sulle classi 1901, 1902 e 1903 nella città di Fiume e territorio

Il presidente del consiglio di leva per la provincia del Carnaro.

In conformità dell'ordine emanato dal Ministero della guerra ed a seguito delle deliberazioni di questo consiglio di leva:

Notifica quanto segue:

1. — I cittadini italiani, pertinenti alla città di Fiume ed al territorio annesso al Regno d'Italia, in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, nati negli anni 1901, 1902 e 1903, sono chiamati all'esame personale ed arruolamento.

2. — Sono pure chiamati all'esame personale ed arruolamento come capilista della classe 1901 quei cittadini italiani pertinenti ai detti territori nati negli anni 1899 e 1900 che, senza avere ottenuto, sotto il cessato regime, riforma definitiva o dichiarazione di non idoneità dalle commissioni della leva in massa, non abbiano prestato servizio nè nell'esercito austro-ungarico, nè nell'esercito italiano, nè in altro esercito alleato od associato.

3. — Sono esentati dall'esame personale ed arruolamento tutti coloro che nati negli anni indicati nei precedenti numeri provino di essere stati sottoposti a leva sotto qualsiasi regime di governo fiumano ed abbiano regolato definitivamente la loro posizione.

4. — Gli inscritti ed i capilista di cui ai nn. 1 e 2 del presente manifesto debbono presentarsi all'esame personale ed arruolamento dinanzi al consiglio di leva di questa città nei giorni e nelle ore indicate nella tabella che fa seguito al presente manifesto.

Coloro che, essendone obbligati, non si presentassero al consiglio di leva senza provare di esserne stati legittimamente impediti, saranno dichiarati renitenti e come tali arrestati e tradotti davanti al consiglio di leva per essere se idonei arruolati ed *in ogni caso* denunciati all'autorità giudiziaria come colpevoli del reato di renitenza (1).

5. — I giovani nati nel 1903 o in anni precedenti che furono omessi nelle liste di leva chiederanno subito al sindaco di questo comune l'aggiunzione sulle liste stesse, per non incorrere nelle sanzioni comminate dalla legge.

6. — Gli inscritti che risiedono nel Regno, ma fuori della provincia del Carnaro, possono chiedere di essere visitati ed arruolati per delegazione dal consiglio di leva della provincia ove risiedono, facendone subito e ad ogni modo non oltre il 31 luglio p. v., domanda in carta da bollo da L. 2 all'ufficio di leva della provincia di residenza.

7. — I giovani stranieri inscritti sulle liste di leva possono chiedere di esserne cancellati, inoltrando al Ministero della guerra, per mezzo dell'ufficio di leva, apposita domanda corredata della copia autentica dell'atto di nascita del padre loro e di un certificato dell'autorità governativa (non dell'autorità municipale) dello Stato a cui appartengono, comprovante che il padre è per origine cittadino dello Stato medesimo. I detti documenti, e la traduzione italiana di quelli redatti in lingua straniera, debbono essere legalizzati dalla autorità competente.

---

(1) « I renitenti arrestati sono puniti con la detenzione da uno a due anni quelli che si presentano spontanei prima della scadenza di un anno dal giorno della dichiarazione di renitenza, incorrono nella pena della detenzione da due a sei mesi, e coloro che si presentano spontanei dopo questo limite di tempo vanno soggetti alla stessa pena della detenzione da sei mesi ad un anno.

I renitenti arrestati, giudicati inabili al servizio militare, sono puniti con la detenzione da un mese ad un anno. Sono puniti colla detenzione da uno a sei mesi se presentatisi spontaneamente dopo un anno dalla dichiarazione di renitenza, e colla detenzione estensibile a tre mesi se presentatisi spontaneamente durante l'anno.

Le pene in questo articolo stabilite sono portate al doppio in tempo di guerra.

La pena a cui saranno condannati i renitenti arruolati verrà da essi scontata quando saranno inviati in congedo illimitato » (art. 144 Testo unico delle leggi sul reclutamento 24 dicembre 1911 n. 1497).

8. — Agli iscritti indigenti che ne facciano richiesta saranno, corrisposti i mezzi di viaggio soltanto per recarsi alla visita per delegazione presso il consiglio di leva del comune di residenza. L'indennità di viaggio non sarà corrisposta però per le distanze che non superino i venti chilometri fra andata e ritorno.

9. — Per gli iscritti residenti all'estero saranno emanate apposite istruzioni.

10. — Giusta il R. decreto-legislativo n. 3224 del 31 dicembre 1923. gli inscritti di leva che siano muniti di licenza liceale o di Istituto tecnico o di un titolo di studio equipollente o superiore e non ne abbiano ancora fatta denuncia, sono tenuti a presentarla per iscritto nel giorno del loro arruolamento al presidente del consiglio di leva, ritirandone ricevuta dalla autorità stessa. La denuncia dovrà contenere, oltre a tutte le generalità del denunziante, la specificazione del titolo di studio posseduto, dell'istituto e della data in cui fu conseguito.

11. — Per disposizione ministeriale le reclute delle classi sopramenzionate saranno dispensate dal compiere la ferma.

Addì, 15 giugno 1926.

Il presidente del consiglio di leva.

Tabella indicante i giorni destinati per l'esame personale ed arruolamento degli iscritti

Classi	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*	Classi	Giorno	Mese	Anno	Ora	*Osservazioni*

Sedute suppletive

Chiusura della sessione 15 agosto 1926.

ALLEGATO **B**

UFFICIO DI LEVA PER LA PROVINCIA DEL CARNARO

CIRCONDARIO DI FIUME

Situazione della leva sulla classe ...... (1) al termine delle sedute ordinarie

Totale degli inscritti sulle liste di leva	Riformati	Dichiarati renitenti	Cancellati	ARRUOLATI	
				Idonei ad incondizionato servizio	Assegnati a servizi sedentari
1	2	3	4	5	6

Addì ....

Il Commissario di leva.

---

1) 1901, 1902 o 1903.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 10ª, anno 1926, circolare 142:

A pagina 472, l'annotazione (3), apposta ai reggimenti del genio, deve intendersi soppressa.

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(2247) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 14ª 1926 19 Marzo

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

BIBLIOTECA

SOMMARIO

N. 171 29 novembre 1925. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE. — R. decreto-legge n. 2145 - Istituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N. . . . . *Pag.* 599

» 172 - 27 gennaio 1926. — COLONIE. — Decreto di S. E. il ministro delle colonie riguardante l'invio temporaneo in colonia dell'Ispettore generale dei reparti coloniali della M. V. S. N. . . . . » 601

» 173 - 24 gennaio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE — AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 228 - Avanzamento normale del personale appartenente alle legioni libiche della M. V. S. N. » 602

» 174 - 4 febbraio 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 370 - Norme per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del servizio chimico militare . . . . » 605

» 175 - 7 febbraio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE. — R. decreto-legge n. 227 - Modificazioni al R. decreto-legge 1 maggio 1924, n. 1166, relativamente alla concessione delle licenze al personale delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N. » 615

LIBRERIA DELLO STATO

N. 176 - 1 marzo 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento delle delegazioni trasporti militari, dei comandi militari di stazione e degli uffici militari imbarchi e sbarchi . . . . *Pag.* 617

» 177 - 3 marzo 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Decreto ministeriale n. 268, col quale si provvede alla sostituzione di un membro effettivo della commissione permanente pei collaudi in appello . . . . » 621

» 178 - 5 marzo 1926. — TRASPORTI. — Comandi militari di stazione . . . . » 621

» 179 - 5 marzo 1926. — TRASPORTI. — Soppressione della delegazione trsporti militari di Milano . . . . » 622

» 180 - 6 marzo 1926. — SERVIZIO SANITARIO — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale viene indetto un concorso per titoli per la nomina in S. A. P. nel R. Esercito e nella R. Marina di ufficiali medici delle categorie in congedo e della Croce Rossa Italiana che abbiano prestato lunghi e buoni servizi in Aeronautica » 622

» 181 - 7 marzo 1926. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — R. decreto n. 408 - Istituzione di un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni . . . . » 626

» 182 - 7 marzo 1926. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 409 - Istituzione di un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche . . » 629

» 183 - 11 marzo 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — Legge n. 395 Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte . . . . » 632

N. 184 - 16 marzo 1926. — CONCORSI E GARE. — Bando di concorso del Ministero della pubblica istruzione - Concorso a premi per lavori concernenti la cultura scientifica relativa alla tecnica militare . . . *Pag.* 633

» **185 - 18 marzo 1926.** — COLONIE — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia. » 634

» **186 - 18 marzo 1926.** — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali . . . . » 635

» **187 - 18 marzo 1926.** — SOTTUFFICIALI MILITARI DI TRUPPA. — Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dall'esercito austro-ungarico. » 643

AVVISO . . . . » 643

ERRATA-CORRIGE. » 644

Circolare N. 171. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE. **R. decreto-legge n. 2145 Istituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.** – (Gabinetto). - - 29 novembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 288, del 12 dicembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1923, n. 31, che istituisce la Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, e successivi Regi decreti-legge riguardanti la M. V. S. N., convertiti in legge con la legge 17 aprile 1925;

Visto il R. decreto-legge 1° maggio 1924, n. 1166, relativo alla costituzione di due legioni libiche permanenti di M. V. S. N.;

Visto il R. decreto-legge 4 agosto 1924, n. 1292, che approva il nuovo ordinamento della M. V. S. N.;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro *ad interim* per la guerra, per la marina, per l'aeronautica, di concerto con i Ministri per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N., retto da un ufficiale generale della Milizia, nominato dal Comando generale della M. V. S. N. e alle dirette dipendenze disciplinari ed amministrative del Comando stesso.

Art. 2.

Al predetto Ispettorato saranno affidate, con decreto del Ministro per le colonie, di concerto con il Ministro per la guerra, particolari funzioni ispettive sui reparti coloniali della M. V. S. N. attualmente esistenti o da costituirsi.

Nello espletamento delle cennate funzioni, l'Ispettorato dipenderà dai rispettivi Governatori coloniali.

Art. 3.

Le maggiori competenze economiche dovute al generale ispettore ed al personale che eventualmente lo coadiuvi, per l'espletamento delle funzioni ispettive in Colonia, sono a carico delle somme stanziate nel bilancio della Colonia interessata.

Art. 4.

Il presente decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Il medesimo sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 novembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — Per il Ministro delle finanze (R decreto 10 ottobre 1925, n. 1956) MUSSOLINI.

N. 172. — COLONIE. — **Decreto di S. E. il ministro delle colonie riguardante l'invio temporaneo in colonia dell'ispettore generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.** — (Gabinetto). — 27 gennaio 1926.

IL MINISTRO DELLE COLONIE

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 29 novembre 1925, numero 2145, concernente l'istituzione dell'Ispettorato generale dei reparti coloniali della M. V. S. N.; di concerto col Ministro della guerra;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro delle colonie, nei casi in cui lo riterrà opportuno, deciderà dell'invio temporaneo in colonia dell'ispettore generale per compiere determinate ispezioni presso i reparti di M. V. S. N. ivi dislocati.

Art. 2.

Il Comando generale della milizia, su richiesta del Ministero delle colonie, darà le conseguenti disposizioni.

Art. 3.

Per l'espletamento dell'incarico in colonia, l'ispettore generale sarà a disposizione del governatore e del comandante delle truppe, dai quali riceverà istruzioni, ed ai quali riferirà poi i risultati della ispezione, unendovi le sue eventuali osservazioni e proposte.

Art. 4.

Durante l'esercizio della sua opera ispettiva, sarà posto a disposizione dell'ispettore un ufficiale della M. V. S. N., fornito dal comando generale della milizia ovvero dal Governo della colonia in cui si compirà l'ispezione.

Roma, addì 27 gennaio 1926.

Di Scalea — Benito Mussolini.

N. 173. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO - COLONIE — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 228 Avanzamento normale del personale appartenente alle legioni libiche della M. V. S. N.** — (Gabinetto). — 24 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 2 luglio 1896 n. 254, sull'avanzamento nel Regio esercito e successive modificazioni;

Visto il regolamento per l'esecuzione della predetta legge, approvato con Nostro decreto 31 luglio 1907, n. 625, e successive modificazioni;

Visti i Nostri decreti-legge 16 ottobre 1919, n. 1986; 7 marzo 1920, n. 351, e 10 febbraio 1921, n. 125, stati convertiti nella legge n. 473 del 17 aprile 1925;

Visto il Nostro decreto-legge 1º maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge 24 dicembre 1925, n. 2301, riguardante la costituzione, il funzionamento ed il trattamento delle due legioni libiche permanenti di M. V. S. N. della Tripolitania e della Cirenaica;

Visto il Nostro decreto-legge 13 dicembre 1923, n. 3111, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, relativo agli obblighi di servizio militare per gli appartenenti alla M. V. S. N. dislocata nelle Colonie;

Riconosciuta l'opportunità di stabilire le modalità per l'avanzamento normale degli ufficiali, dei graduati e militi di truppa delle legioni libiche permanenti della Tripolitania e Cirenaica, giusta l'art. 12 del R. decreto-legge citato n. 1166;

Sentito il Consiglio supremo coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra e per la marina, e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto, e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Ufficiali.

Art. 1.

L'ufficiale della Milizia libica permanente, all'atto del conseguimento di una promozione nei ruoli del Regio esercito, può conseguire normalmente la promozione, nella Milizia, al grado superiore — corrispondente al nuovo grado conseguito nel Regio esercito — a meno che egli non rivesta già nella Milizia tale grado superiore.

Art. 2.

L'avanzamento normale nei gradi della Milizia, in base all'articolo precedente, viene effettuato dal Comando generale della Milizia volontaria sicurezza nazionale, su proposta delle autorità gerarchiche coloniali, e con modalità analoghe a quelle in vigore per gli ufficiali del Regio esercito.

Art. 3.

L'ufficiale che, per effetto di promozione, venisse a risultare esuberante agli organici della legione libica cui appartiene, verrà rimpatriato.

Graduati e militi di truppa.

Art. 4.

Le promozioni normali nei gradi di vice-caposquadra e di caposquadra nelle legioni libiche permanenti della M. V. S. N. della Tripolitania e della Cirenaica, sono fatte a scelta, ed in base ai posti disponibili di ciascuna legione.

Art. 5.

L'anzianità minima di servizio e di grado ed i requisiti di idoneità, che si richiedono per l'avanzamento a vice-caposquadra ed a caposquadra, sono quelli stessi richiesti per l'avanzamento al grado di caporale e di sergente nel Regio esercito.

Art. 6.

Come anzianità di servizio viene computato il servizio prestato nella Milizia in Colonia, nonchè il servizio militare eventualmente prestato nel Regio esercito.

L'anzianità di grado decorre dalla data di arruolamento nelle legioni libiche (per i graduati arruolati tali) ovvero dalla data di promozione nelle legioni suddette (per quelli promossi durante la ferma o rafferma coloniale).

Art. 7.

Per le promozioni di cui sopra, si svolgeranno, in ciascuna Colonia, dei corsi speciali di allievi vice-caposquadra e di allievi capo squadra, con modalità analoghe a quelle stabilite per i corsi allievi caporali e allievi sergenti nel Regio esercito.

Art. 8.

Le promozioni sono fatte, in ciascuna legione, dal Comando del Regio corpo di truppe coloniali della rispettiva Colonia.

Norme comuni.

Art. 9.

Per ogni altro riguardo attinente all'avanzamento nella Milizia libica permanente, si applicano norme analoghe a quelle in vigore presso il Regio esercito.

Art. 10.

Il presente decreto dovrà essere presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI.

N. 174. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto n. 370 - Norme per l'ordinamento, il funzionamento e l'amministrazione del servizio chimico militare. — (Gabinetto). — 4 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 58, dell'11 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1911, che unifica il servizio chimico militare per i Ministeri della guerra della marina e dell'aeronautica;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con quelli per la pubblica istruzione e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Direzione del servizio chimico militare e il dipendente Gruppo speciale hanno sede in Roma.

La Direzione consta di:

un ufficio del direttore;
un ufficio del vice direttore;
tre sezioni: chimica, fisiopatologia e terapia, tecnica
un laboratorio sperimentale.

La sezione chimica e quella fisiopatologia e terapia dipendono da un ufficiale superiore (colonnello o tenente colonnello); la sezione tecnica da un ufficiale superiore d'artiglieria (colonnello o tenente colonnello), capo ufficio.

Il Gruppo speciale comprende:

un comando di gruppo;
una compagnia speciale;
un ufficio d'amministrazione;
un ufficio materiale con laboratorio elettro-meccanico.
un ufficio magazzino;
un campo sperimentale.

Alla Direzione e al Gruppo speciale è assegnato il personale risultante dalle annesse tabelle 1 e 2, firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

Il direttore del Servizio chimico militare dipende direttamente dal Ministero della guerra (Sottosegretario di Stato) e per le questioni amministrative fa capo alla Direzione generale del genio del Ministero stesso. Egli ha sul personale della Direzione del servizio e del Gruppo speciale la stessa funzione, autorità e le medesime attribuzioni e responsabilità, che i vigenti regolamenti conferiscono ai comandanti di corpo.

Art. 3.

Il direttore del Servizio chimico militare:

a) dà agli organi dipendenti l'impulso necessario ad assicurare la ininterrotta e fattiva azione di studio e di applicazione; ne dirige e ne coordina il funzionamento, armonizzandolo con le finalità istituzionali del Servizio;

b) si tiene al corrente di quanto, nei riguardi degli argomenti di sua competenza, si fa o si pubblica all'estero ed in Italia; vaglia tutte le necessità che potranno emergere da ciò e dagli studi, dalle esperienze e dalle applicazioni pratiche, e fa al Ministero della guerra le proposte che ritiene utili e necessarie ad assicurare il proficuo funzionamento del Servizio;

c) segue lo sviluppo di quelle industrie nazionali che interessano i suoi studi e le sue esperienze e fa al Ministero della guerra, ai fini di cui al R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, proposte intese a metterle in condizioni di assicurare al momento del bisogno la necessaria produzione dei mezzi chimici di guerra;

d) cura la preparazione tecnica e pratica del personale adibito o da adibirsi al Servizio chimico militare;

e) si tiene sempre in grado di provvedere sollecitamente a qualsiasi studio od esperienza, aventi attinenza con gli argomenti di sua competenza, che lo Stato Maggiore generale e gli Stati Maggiori della Regia marina e della Regia aeronautica credessero in qualsiasi momento di affidargli ed all'uopo costituirà per la Regia marina e per la Regia aeronautica apposite sezioni;

f) collabora alla compilazione delle istruzioni e dei regolamenti relativi al Servizio chimico militare, ed alla soluzione di tutte le questioni concernenti l'ordinamento e la mobilitazione di eventuali organi e reparti speciali. Perciò si tiene in continua relazione rispettivamente cogli Stati Maggiori suddetti, coi generali a disposizione per le varie armi e coi direttori superiori delle costruzioni di artiglieria e del genio;

g) è tenuto al corrente dagli Stati Maggiori delle tre Amministrazioni militari di quanto i medesimi vengono a conoscere, si faccia o si pubblichi all'Estero nei riguardi del Servizio chimico militare. Tiene gli Stati Maggiori continuamente informati dell'andamento degli studi, delle esperienze e delle applicazioni pratiche, e fa ad essi tutte quelle richieste e proposte che ritiene opportuno per venire a cognizione di quanto lo interessa;

h) è dai Ministeri anzidetti richiesto del suo parere in merito ai movimenti nel personale (sia militare, sia civile) impiegato o da impiegarsi nel Servizio chimico militare.

Art. 4.

La sezione chimica compie studi ed esperienze per definire la natura delle sostanze chimiche offensive, fumogene ed incendiarie, di prevedibile impiego da parte dei vari Stati; fornisce alle altre sezioni quanto ad esse occorre per assolvere i loro speciali compiti; provvede al collaudo delle sostanze e materiali chimici che venisse ordinato di produrre e che si acquistano, e risponde della qualità dei prodotti.

La sezione fisiopatologia e terapia studia l'azione fisiologica delle sostanze chimiche sulle persone e sugli animali e le conseguenti alterazioni anatomiche e funzionali sui vari tessuti, organi e sistemi; stabilisce la relativa terapia; coadiuva le altre sezioni negli studi e nelle esperienze per definire i mezzi protettivi individuali e collettivi, e nei relativi collaudi per accertare l'efficacia prottettiva di detti mezzi.

La sezione tecnica, col concorso della Regia marina, della Regia aeronautica e delle armi di fanteria, di artiglieria e del genio, studia e definisce l'impiego delle sostanze chimiche offensive, fumogene ed incendiarie con mezzi della Regia marina, della Regia aeronautica e delle armi stesse.

Con concorso del Gruppo speciale, delle sezioni 1ª e 2ª e dell'arma del genio:

a) studia e definisce:

l'impiego delle sostanze chimiche offensive, fumogene ed incendiarie, con mezzi (bombole per emissioni di gas, proiettori ed altri tipi di lanciagas a distanza, di nuova invenzione, ecc.) diversi da quelli della Regia marina, della Regia aeronautica e delle armi di artiglieria e fanteria;

i mezzi protettivi individuali (respiratori, autoprotettori, vestimenti speciali, ecc.) e collettivi (bonifica del terreno, protezione di ricoveri, segnali di allarme, ecc.);

b) collauda i mezzi protettivi.

Art. 5.

Il comandante del Gruppo speciale dipende direttamente dal direttore del Servizio chimico militare ed ha su tutto il personale del Gruppo la stessa autorità e le stesse attribuzioni che i regolamenti conferiscono ai comandanti di battaglione.

Art. 6.

Secondo le direttive e le istruzioni del direttore del Servizio chimico militare, il comandante del Gruppo provvede:

a) alla manutenzione di un campo sperimentale ed alle esperienze ed applicazioni pratiche interessanti il Servizio chimico militare;

b) allo svolgimento, con concorso del personale della Direzione del servizio chimico militare, di speciali corsi, secondo le modalità che verranno stabilite a tempo opportuno.

Art. 7.

Il Gruppo speciale è centro di mobilitazione:

a) degli speciali organi che venisse riconosciuto opportuno di assegnare ai Comandi vari, per sovraintendere all'impiego dei mezzi chimici di guerra;

b) di quelle speciali unità che si reputasse necessario di costituire per l'impiego delle sostanze chimiche con mezzi diversi da quelli della Regia marina, della Regia aeronautica e delle armi d'artiglieria e di fanteria per meglio provvedere alla protezione collettiva.

Il Gruppo deve avere in consegna le dotazioni all'uopo occorrenti.

Art. 8.

La compagnia speciale ha in forza ed amministra tutto il personale del Gruppo speciale e fornisce alla Direzione del servizio chimico militare ed agli uffici del Gruppo speciale il personale ad esso occorrente (attendenti, dattilografi, scritturali, ordinanze d'ufficio, ecc.).

Art. 9.

L'ufficio materiale provvede alla gestione amministrativa e contabile ed alla buona conservazione dei materiali vari, dei mezzi chimici di guerra in consegna alla Direzione del servizio ed al Gruppo speciale, ed alla gestione amministrativa e contabile dei lavori che occorresse eseguire per il funzionamento del Servizio chimico militare.

Art. 10.

Per gli studi, le esperienze e le applicazioni interessanti il Servizio chimico militare per cui si ravvisasse opportuno servirsi degli istituti scientifici delle Regie università e dei Regi istituti superiori, il direttore del Servizio chimico militare svolgerà direttamente le occorrenti pratiche coi rettori delle rispettive università o direttori dei rispettivi istituti, e dei relativi accordi il Ministero della guerra darà comunicazione a quello della pubblica istruzione, per l'approvazione.

Occorrendo, poi, al Servizio chimico militare valersi, temporaneamente, pei suoi gabinetti, dell'opera di qualche professore di università o di istituto superiore o d'istituto di istruzione media, il Ministero della guerra chiederà al Ministero della pubblica istruzione che il professore sia messo a disposizione dell'Amministrazione militare.

Art. 11.

Le norme per il reclutamento del personale civile tecnico specializzato occorrente per il Servizio chimico militare saranno pubblicate di volta in volta, nella occasione in cui siano banditi concorsi per l'assunzione del personale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDELE — VOLPI.

TABELLA 1.

Ordinamento della Direzione del servizio chimico militare e personale addettovi.

	Ufficio del direttore	1ª sezione (chimica)	2ª sezione (fisiopatologia e terapia)	3ª sezione (tecnica)	Totale
Direttore del servizio chimico militare, un generale di brigata o colonnello	1	—	—	—	1
Vice direttore, un colonnello	1	—	—	—	1
Personale tecnico specializzato:					
Militare:					
Capi sezione (ufficiali superiori)	—	—	(1) 1	(2) 3	4
Addetti (ufficiali inferiori)	(2-*a*) 1	(3) 3	(4) 3	(11) 3	10
Civile:					
Specialista tecnico capo (assimilato a tenente colonnello)	—	(5) 1	—	—	1
Specialisti tecnici (assimilati a capitani) .	—	(6) 4	(7) 1	(8) 1	6
Totale . . .	3	8	5	7	23
Ufficiali comandati:					
Ufficiale superiore d'artiglieria (colonnello o tenente colonnello capo ufficio e dirigente la sezione tecnica)	1	—	—	—	1
Ufficiale superiore dell'Esercito o della Regia marina o Regia aeronautica (colonnello o tenente colonnello dirigente la sezione chimica e la sezione fisiopatologia e terapia) . . .	1	—	—	—	1
Ufficiali inferiori	(9) 6	—	—	(10) 3	9
Totale Ufficiali comandati . . .	8	—	—	3	11
Totale generale . . .	11	8	5	10	34

	Ufficio del direttore	1ª sezione (chimica)	2ª sezione (fisiopatologia e terapia)	3ª sezione (tecnica)	Totale
Personale civile.					
Chimici della Regia marina e della Regia aeronautica comandati	(*)	-	-	-	(*)
Archivisti delle Amministrazioni militari dipendenti	2	–	–	–	2
Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti	2	–	–	–	2
Disegnatori tecnici delle Amministrazioni militari dipendenti	2	–	–	–	2
Totale personale civile . . .	6			-	6

(1) Del corpo sanitario militare, specializzato in fisiologia.

(2) Uno del ruolo tecnico d'artiglieria, uno del genio ed uno della Regia marina.

(2-*a*) Uno del ruolo tecnico d'artiglieria.

(3) Chimici farmacisti, o laureati in chimica.

(4) Due del corpo sanitario militare ed un veterinario militare specializzato in fisiologia.

(5) Dottore in chimica.

(6) Tre dottori in chimica ed un dottore in fisica.

(7) Dottori in medicina specializzati in fisiologia.

(8) Un metereologo.

(9) Uno d'artiglieria (R. C.), uno del genio, uno di fanteria e tre di qualsiasi arma o corpo traduttori (due di tedesco e l'altro di inglese).

(10) Uno dell'arma del genio, uno dell'arma d'artiglieria (R. C.), uno dell'arma di fanteria.

(11) Uno del ruolo tecnico d'artiglieria, uno della Regia marina (ufficiale ingegnere) ed uno della Regia aeronautica.
Quest'ultimo può essere anche ufficiale superiore, con grado ed anzianità però non superiori al grado e all'anzianità del capo sezione.

(*) Quel numero strettamente necessario che sarà stabilito d'accordo fra le tre Amministrazioni interessate.

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

TABELLA 2.

Ordinamento del Gruppo speciale e personale addettovi.

	Comando di gruppo ed uff. mobili e matricola	Una compagnia speciale	Ufficio materiale e laboratori	Ufficio di amministrazione	Ufficio magazzino	Totale gruppo speciale (1 comando di gruppo - 1 ufficio materiale - 1 compagnia speciale)
Ufficiali comandati:						
Superiori:						
Tenente colonnello o maggiore (comandante il Gruppo) . .	1	–		–	–	1
Inferiori:						
Capitani	1	1	–		—	2
			1	–	–	1
Subalterni	1	(6) 3	–	–	–	4
Medici	1	–			–	1
Amministr.		–	–	(1) 1	(2) 1	2
Chimici	–	–	1		–	1
Totale ufficiali . .	4	4	2	1	1	12
Personale civile.						
Ragioniere d'artiglieria	–		1	–	–	1
Ragioniere del genio	–		1	–		1
Capitecnici d'artiglieria e genio (specializzati nel servizio chimico militare)	–	–	1		–	1
Capitecnici d'artiglieria e genio (specializzati nella parte elettromeccanica)			1			1
Applicati delle Amministrazioni militari dipendenti	2			–	–	2
Totale personale civile .	2	—	4			6
Sottufficiali (3).						
Marescialli	1	1	(7) 1	–	–	3
Sottufficiali di contabilità . .		1	–	2	1	4
Sottufficiali al materiale (5) .	–	–	2	–	–	2
Sottufficiali guardia magazzino				–	1	1
Sergenti			4	–	–	4
Totale sottufficiali .	1	2	7	2	2	14

	Comando di gruppo ed uff. mobil. e matricola	Una compagnia speciale	Ufficio materiale e laboratori	Ufficio di amministrazione	Ufficio magazzino	Totale gruppo speciale (1 comando di gruppo - 1 ufficio materiale - 1 compagnia speciale)
Truppa.						
Caporali maggiori	-	4	-	-	-	4
Caporale maggiore o caporale di maggiorità	1	-	-	-	-	1
Caporale maggiore o caporale porta lettere	1	-	-	-	-	1
Caporale maggiore o caporale aiutante di sanità	1		-	-	-	1
Caporale maggiore o caporale di contabilità	-	1	1	2	1	5
Caporali	-	8	-	-	-	8
Armaioli	-		1	-	-	1
Allievi operai	-	-	(4) 6		-	6
Soldati	-	130	-	-	-	130
Totale truppa . . .	3	143	8	2	1	157
Operai civili specializzati . . .	-	-	(8) 26	-	-	26
Carreggio ordinario e quadrupedi						
Carrette da battaglione leggere .	-	3	-	-	-	3
Carri bagaglio		2	-	-	-	2
Quadrupedi da tiro		(9) 5	-	-	-	5
Biciclette		4	-	-	-	4

---

(1) Capitano direttore dei conti.

(2) Compie anche le funzioni di ufficiale pagatore.

(3) Le deficienze nei vari gradi di sottufficiale possono essere coperte dal grado immediatamente inferiore: maresciallo, da sergente maggiore; sergente maggiore, da sergente; sergente da caporal maggiore.

(4) Di cui uno specializzato nella riparazione e manutenzione delle armi portatili (allievo armaiolo).

(5) Dev'essere specializzato nel maneggio e nella buona conservazione dei mezzi chimici di guerra

(6) Di cui uno specializzato in metereologia ed uno in chimica

(7) Maresciallo capo laboratorio.

(8) La maestranza operaia è così suddivisa: 4 falegnami — 2 soffiatori in vetro — 1 stagnino piombaio, saldatore autogeno — 1 stagnino lattoniere — 1 tornitore di precisione — 1 fabbro fucinatore — 1 elettricista meccanico — 1 meccanico attrezzista — 2 aggiustatori comuni — 4 preparatori ed analisti per gabinetti di chimica. di fisiologia e di metereologia — 1 artefciere — 1 muratore maestro — 1 tipolitografo — 1 portinaio — 2 commessi inservienti — 1 magazziniere.

(9) Un quadrupede ogni carretta e due quadrupedi per un carro bagagli (un carro bagaglio resta di riserva)

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato
e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:

MUSSOLINI.

N. 175. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — COLONIE. — **R. decreto-legge n. 227 Modificazione al R. decreto-legge 1 maggio 1924, n. 1166, relativamente alla concessione delle licenze al personale delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.** — (Gabinetto). — 7 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 37, del 15 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto in data 1° maggio 1924, n. 1166, convertito nella legge in data 24 dicembre 1925, n. 2301, col quale è regolato il trattamento del personale delle legioni libiche permanenti di M. V. S. N.;

Considerata la necessità di modificare le norme relative alla concessione della licenza straordinaria;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto col Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra e per la marina, e coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ultimo comma del n. 1 (ufficiali) dell'art. 22 del Regio decreto 1° maggio 1924, n. 1166, è abrogato e sostituito col seguente:

« Il viaggio dal luogo di residenza in Colonia al Comune designato per fruire della licenza di cui al precedente comma, e viceversa, è a carico dell'Amministrazione.

« L'ufficiale che allo scadere della licenza ordinaria per motivi di salute, comunque concessa, non ritenga poter proseguire nel servizio coloniale è sottoposto, a cura del più vicino Comando di distretto, a visita medico-collegiale militare e, soltanto nel caso che sia ritenuto non idoneo, s'intende definitivamente rimpatriato dalla data in cui ha termine la licenza straordinaria concessa. I Comandi di distretto informano il Governo coloniale dell'esito della visita medica.

« Il viaggio per recarsi all'ospedale militare e pel ritorno è a carico dell'Amministrazione del Regio corpo di appartenenza ».

Art. 2.

Il comma *b*) del n. 2 (graduati e militi) dell'art. 22 del R. decreto 1° maggio 1924, n. 1166, è abrogato e sostituito col seguente:

« *b*) licenza straordinaria coloniale. — Può essere concessa, quando non competa la licenza ordinaria, per gravi motivi di famiglia debitamente comprovati o per malattie non dipendenti da cause di servizio, abbisognevoli di speciali cure, in seguito a parere dell'autorità medica militare coloniale. E' della durata massima di giorni 30, non compreso il viaggio di andata e ritorno.

« Il periodo di licenza non è compreso nel computo della ferma o della rafferma.

« Durante tale licenza si applicano, per quanto riguarda la corresponsione della paga, le norme vigenti pel Regio esercito in Italia, e gli assegni dovuti pel servizio in Colonia cessano dalla data d'imbarco per ricominciare da quella di sbarco per ritorno in Colonia.

« Non è dovuta la razione viveri, ed è a carico dell'Amministrazione il solo viaggio per mare tanto all'andata che al ritorno.

« Vale pei graduati e pei militi quanto è sopra detto per gli ufficiali circa le modalità pel riconoscimento delle condizioni di salute per la cessazione dagli impegni coloniali nei casi di inabilità a proseguire il servizio in Colonia, per quanto riguarda le proroghe e le segnalazioni ai distretti.

« I militari non riconosciuti idonei che abbiano servizio militare di leva da compiere vengono subito inviati, per cura dei distretti, al corpo di destinazione nel Regio esercito.

« Agli effetti delle licenze ordinarie posteriori alla prima, il periodo di licenza ordinaria trascorso, si calcola come servizio; tale norma vale per gli ufficiali e per la truppa ».

Art. 3.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Di Scalea — Rocco — Volpi.

N. 176. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento delle delegazioni trasporti militari, dei comandi militari di stazione e degli uffici militari imbarchi e sbarchi. — (Stato Maggiore del R. Esercito). — 1 marzo 1926.

E' stata pubblicata l' « Istruzione sulla costituzione e funzionamento delle delegazioni trasporti militari, dei comandi militari di stazione e degli uffici militari imbarchi e sbarchi ».

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) nella misura seguente:

COMANDI CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
S. E. Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re	1	1
Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe Ereditario	1	1
Ministero della Marina (Ufficio Capo di S. M.)	3	3
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	1	1
Ministero della guerra:		
Gabinetto del Ministro	2	2
Stato Maggiore R. Esercito	27	27
Direzione generale personale ufficiali . . .	2	2
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	5	5
Direzione centrale sanità militare	2	2
Direzione generale servizi logistici	3	3
Direzione generale servizi amministrativi .	3	3
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa	3	3
Direzione generale del genio militare . . .	3	3
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria	1	1
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	1	1
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio	1	1

COMANDI CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri	1	1
Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	1	1
Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria	2	2
Divisine educazione fisica, istruzione premilitare, scuole militari	1	1
Ministero della R. aeronautica	150	150
Ufficio dei generali designati pel comando di armata	1	4
Comando generale dell'arma dei CC. RR. (per uso proprio e dei reparti dipendenti) . .	200	200
Comando generale della R. guardia di finanza	150	150
Servizio ippico e veterinario	2	2
Comando di corpo d'armata	3	30
Comando di divisione territoriale	3	90
Comando di artiglieria di corpo d'armata . .	2	20
Comando del genio di corpo d'armata . . .	2	20
Direzione artiglieria di corpo d'armata . . .	2	20
Direzione genio di corpo d'armata	2	20
Direzione di sanità militare	2	20
Direzione di commissariato militare	2	20
Servizio chimico militare	2	2
Arma di fanteria.		
Comando di brigata e di raggrupamento alpino	2	110
Comando di reggimento	3	375
Comando di battaglione	1	260
Arma di cavalleria.		
Comando di brigata	2	6
Comando di reggimento	3	36
Comando di gruppo	1	24

COMANDI CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma di artiglieria.		
Comando di reggimento	3	165
Comando di gruppo	1	229
Sezioni staccate d'artiglieria ed uffici provvisori	1	21
Stabilimenti d'artiglieria	1	11
Arma del genio.		
Comando di reggimento o raggruppamento	3	39
Comando di battaglione	1	31
Sezione genio	1	58
Uffici genio	1	43
Stabilimenti genio	1	3
Carri Armati.		
Comando del riparto	6	6
Scuole militari.		
Comando della scuola di guerra	5	5
Comando delle scuole centrali per uso proprio e delle scuole dipendenti	10	10
Comande dell'accademia militare di fanteria e cavalleria	3	3
Comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	3	3
Comando della scuola d'applicazione di fanteria	2	2
Comando della scuola d'applicazione di cavalleria	2	2
Comando della scuola d'artiglieria controaerei	2	2
Comando della scuola di sanità militare	1	1
Comando scuola allievi ufficiali	2	22
Comando di collegio militare	2	4

COMANDI CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Distretti - Trasporti - Sanità - Sussistenza.		
Comando distretto	3	312
Comando compagnia distrettuale	1	104
Comando raggruppamento trasporti	5	50
Comando compagnia sanità	1	10
Comando compagnia sussistenza	1	10
Compagnie di disciplina e stabilimenti militari di pena.		
Comando stabilimenti militari di pena . . .	1	1
Comando di compagnia di disciplina . . .	1	2
Comando di reclusorio militare	1	3
Comando di carcere militare	1	14
Truppe coloniali.		
Ministero delle colonie ((Ufficio militare) per i comandi e truppe coloniali	1	10

Alle delegazioni trasporti militari ed ai dipendenti comandi militari di stazione la distribuzione sarà eseguita direttamente dall'ufficio trasporti dello Stato Maggiore R. esercito.

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita della istruzione di cui sopra agli ufficiali che ne facciano richiesta al prezzo di L. 3.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 177. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Decreto ministeriale n. 268, col quale si provvede alla sostituzione di un membro effettivo della commissione permanente pei collaudi in appello (1).** — (Direzione generale servizi logistici). — 3 marzo 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO
SEGRETARIO DI STATO
E SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 3 aprile 1924, n. 984, relativo al funzionamento della commissione permanente pei collaudi in appello;

Visto il decreto ministeriale 18 luglio 1924, n. 52, che nomina i membri militari, effettivi e supplenti, di detta commissione;

Decreta:

Il colonnello d'artiglieria ALINEI comm. Edoardo, cessa dalla carica di membro effettivo della commissione permanente pei collaudi in appello, ed in sua vece è nominato il colonnello d'artiglieria DONNINI cav. Pierluigi.

Roma, lì 3 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

---

(1) Circolare n. 423 del 1924.

N. 178. — TRASPORTI. — **Comandi militari di stazione.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio trasporti). — 5 marzo 1926.

Dalla data di pubblicazione della presente circolare la denominazione di « Uffici militari di stazione » viene sostituita dall'altra di « Comandi militari di stazione ».

Sono inoltre costituiti i comandi militari permanenti di stazione, con attribuzione anche di uffici militari imbarchi, di Civitavecchia e di Palermo, rispettivamente dipendenti dalle delegazioni trasporti militari di Firenze e di Palermo.

Nella « Istruzione sulla costituzione e sul funzionamento delle delegazioni trasporti militari, dei comandi militari di stazione e degli uffici militari imbarchi e sbarchi » ediz. 1925, di cui sarà subito effettuata la distribuzione, sono elencati i comandi militari di stazione permanenti, che sono i seguenti:

Torino P. N., Alessandria, Genova P. P., Milano C., Bologna, Piacenza, Verona P. N., Mestre, Trieste C., Firenze S. M. N., Pisa, Ancona, Roma Termini, Castellammare A., Civitavecchia, Napoli, Foggia, Bari, Siracusa, Messina (con distaccamento a Villa S. Giovanni), Palermo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. **179.** — TRASPORTI. — **Soppressione della delegazione trasporti militari di Milano.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio trasporti). — 5 marzo 1926.

Sotto la data del 15 maggio p. v. sarà soppressa la delegazione trasporti militari di Milano.

Le attribuzioni di tale delegazione passeranno alla delegazione trasporti militari di Torino, nel cui territorio di giurisdizione pertanto verrà ad essere compreso il compartimento FF. SS. di Milano.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. **180.** — SERVIZIO SANITARIO — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale viene indetto un concorso per titoli per la nomina in S. A. P. nel R. Esercito e nella R. Marina di ufficiali medici delle categorie in congedo e della Croce Rossa Italiana che abbiano prestato lunghi e buoni servizi in Aeronautica.** — (Gabinetto). — 6 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1926).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA, PER LA MARINA
E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'art. 12 del R. D. sopra citato;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli:

a) per la nomina in S. A. P. nel R. Esercito di 6 capitani medici e 11 tenenti medici fra ufficiali medici degli stessi gradi delle categorie in congedo del R. Esercito, nonchè di 3 ufficiali medici inferiori fra ufficiali medici della Croce Rossa Italiana dei corrispondenti gradi;

b) per la nomina in S. A. P. nella R. Marina di 2 capitani medici e di 4 tenenti medici fra ufficiali medici degli stessi gradi delle categorie in congedo della R. Marina.

Art. 2.

Per prendere parte al concorso di che trattasi, gli ufficiali di cui sopra debbono non aver superato il limite di età previsto per la cessazione del servizio attivo permanente per il grado che essi verranno a rivestire all'atto della nomina, ed aver già prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica.

Al concorso per la nomina a tenente medico potranno partecipare anche i sottotenenti medici in congedo del R. Esercito e della R. Marina. Essi, se risulteranno vincitori del concorso, saranno nominati tenenti in S. A. P.

I concorrenti appartenenti alla Croce Rossa che riusciranno vincitori del concorso, avranno il grado conseguito nell'Associazione medesima purchè già riconosciuto, a norma di legge, dal Ministero della guerra; i sottotenenti saranno nominati tenenti in S. A. P.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno essere presentate dagli interessati ai Comandi degli enti presso i quali prestano servizio, o, se in congedo, degli enti ai quali sono in forza, non oltre 30 giorni dalla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

Gli ufficiali della Croce Rossa, che non fossero in servizio militare, presenteranno la domanda pel tramite di quell'Associazione.

Art. 4.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:

a) certificato di laurea rilasciato dalla competente autorità scolastica con la indicazione del punto di laurea e dei punti riportati nelle singole materie;

b) i titoli eventualmente posseduti (memorie scientifiche, purchè pubblicate a stampa, certificati di autorità accademiche, certificati vari, ecc.);

c) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

d) certificato di buona condotta;

e) certificato penale;

f) quietanza comprovante il versamento della tassa di L. 50 dovuta per i concorsi ad impieghi dello Stato;

g) un rapporto, rilasciato dalle competenti autorità, sui servizi prestati in aeronautica, con la indicazione della durata dei medesimi.

I suddetti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, ed i certificati di cui alle lettere *d*) ed *e*) dovranno essere di data non anteriore a 3 mesi dal giorno della presentazione della domanda.

Art. 5.

Ricevute le domande e constatata la regolarità della documentazione, le autorità faranno risultare in calce alle domande medesime la data di presentazione, e, assunte le necessarie informazioni sulla posizione sociale e famigliare del richiedente, le trasmetteranno d'urgenza unitamente al libretto personale direttamente al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) per gli ufficiali medici del Regio Esercito e della Croce Rossa, e al Ministero della Marina (Direzione generale del personale e dei servizi militari) per gli ufficiali medici della R. Marina.

I Ministeri predetti, ciascuno per gli ufficiali che li riguardano, decideranno inappellabilmente sull'ammissione al concorso degli aspiranti e non saranno tenuti ad indicare i motivi dell'eventuale esclusione.

Art. 6.

Una apposita Commissione, composta da un generale medico della sanità militare del R. Esercito, presidente, da due ufficiali superiori medici del R. Esercito e da due ufficiali medici superiori della R. Marina, giudicherà inappellabilmente dei titoli dei concorrenti, stabilendo distinte graduatorie di merito, una per i capitani ed una per i tenenti, e ciò rispettivamente per gli ufficiali appartenenti all'Esercito ed alla Marina, ed una per gli ufficiali della Croce Rossa.

Il meno elevato in grado, od a parità di grado il meno anziano degli ufficiali componenti la Commissione, eserciterà anche le funzioni di segretario.

Per stabilire le graduatorie i commissari disporranno ciascuno di dieci punti. Saranno ritenuti idonei solamente quei concorrenti che nella votazione avranno riportato almeno 35/50.

A parità di merito, avrà la preferenza l'ufficiale che avrà prestato più lungo servizio all'aeronautica, e a parità anche di questa ultima condizione avrà la precedenza il maggiore di età.

Art. 7.

I concorrenti primi classificati nelle singole graduatorie ricopriranno, nell'ordine di classifica, i posti nei ruoli degli ufficiali medici in servizio attivo permanente del R. Esercito e della R. Marina indicati nell'art. 1.

Art. 8.

La nomina in servizio attivo permanente è subordinata alle condizioni di cui all'art. 13 del R. decreto 8 ottobre 1925, n. 1879, che si intendono espressamente riportate.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 6 marzo 1926.

Il Ministro per la guerra, per la marina
e per l'aeronautica
MUSSOLINI.

N. 181. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — SERVIZIO D'ARTIGLIERIA. — **R. decreto n. 408** **Istituzione di un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni.** — (Gabinetto). — 7 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 16 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di istituire un organo coordinatore degli studi, delle esperienze e delle norme generali per le armi e munizioni, allo scopo di trarre dalle persone ed istituti competenti il massimo profitto nell'interesse della organizzazione e preparazione militare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Comitato superiore tecnico per le armi e munizioni avente carattere consultivo, allo scopo di coordinare gli studi, le esperienze di interesse comune alle tre Amministrazioni militari o che riguardino la preparazione dei mezzi per la mobilitazione e di concretare le norme generali relative.

Art. 2.

Il Comitato è costituito da 12 membri designati in numero di:

5 dal Ministero della guerra;
5 dal Ministero della marina;
2 dal Ministero dell'aeronautica.

La presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei membri.

Il Comitato dispone di una segreteria permanente, costituita da due ufficiali designati rispettivamente dai Ministeri della guerra e della marina, e che funziona sotto la vigilanza del presidente.

Art. 3.

Il Comitato formula e discute le questioni di interesse comune delle tre Amministrazioni militari e quelle che riflettono la preparazione dei mezzi per la mobilitazione, ed esamina altresì i quesiti che gli vengono sottoposti dai singoli Ministeri.

Le deliberazioni, che saranno prese a maggioranza assoluta di voti, hanno carattere di norma generale e non modificano le particolari responsabilità spettanti alle autorità tecniche delle singole Amministrazioni.

Art. 4.

Per lo studio dei vari problemi il Comitato può istituire sezioni.

Le sezioni possono essere integrate — per i singoli argomenti di cui trattano — da elementi scelti nell'ambiente tecnico statale, tanto militare che civile, ed anche fra i privati cittadini particolarmente esperti nelle speciali discipline di cui si tratta.

I consulenti prendono parte solo alle sedute di sezione che riflettono il loro speciale incarico e non hanno voto.

Le conclusioni delle sezioni dovranno essere sottoposte all'esame del Comitato.

Art. 5.

Per la trattazione di particolari argomenti, ed a scopo di coordinazione, il Comitato può chiedere il concorso del Servizio chimico militare e si mantiene in collegamento col Comitato di mobilitazione civile e — se del caso — con altri Enti statali e privati.

Art. 6.

Ai consulenti delle sezioni, che non siano funzionari statali, sono assegnati gettoni di presenza nella misura di lire cinquanta per ciascun giorno di adunanza e, quando essi non risiedano nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute loro le indennità di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5°.

Ai consulenti che siano funzionari ed ai membri del Comitato, purchè la loro designazione non abbia avuto luogo in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprano, sono assegnati gettoni di presenza nella misura di lire venticinque, oltre alle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni, nei casi di residenza in luogo diverso da quello delle adunanze.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento del Comitato e delle sue sezioni saranno sostenute dal bilancio del Ministero della guerra, col contributo dei Ministeri della marina e dell'aeronautica.

Per l'esercizio finanziario 1925-26 l'assegno è stabilito nella misura complessiva di L. 42,000, così ripartite: per L. 17,500 a carico del bilancio del Ministero della guerra, per L. 17,500 a carico di quello della Marina e per L. 7000 a carico di quello dell'Aeronautica.

Il fondo sarà amministrato dall'Ufficio amministrazione personali militari vari del Ministero della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 182. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 409 – Istituzione di un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche.** — (Gabinetto). — 7 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 16 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di istituire un organo coordinatore degli studi, delle esperienze e delle norme generali relative ai servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, allo scopo di trarre dalle persone ed istituti competenti il massimo profitto nell'interesse dell'organizzazione e preparazione militare;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche (radiotelegrafia, telegrafia, telefonia), avente carattere consultivo, allo scopo di coordinare gli studi, le esperienze di interesse comune alle tre Amministrazioni militari o che riguardino la preparazione dei mezzi per la mobilitazione e di concretare le norme generali relative.

Art. 2.

Il Comitato è costituito da 9 membri designati in numero di:

3 dal Ministero della guerra;
3 dal Ministero della marina;
3 dal Ministero dell'aeronautica.

La presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei membri.

Il Comitato dispone di una segreteria permanente costituita da 3 ufficiali designati rispettivamente dai Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica, e che funziona sotto la vigilanza del presidente.

Art. 3.

Il Comitato formula e discute le questioni d'interesse comune delle tre Amministrazioni militari e quelle che riflettono la preparazione dei mezzi per la mobilitazione ed esamina altresì i quesiti che gli vengono sottoposti dai singoli Ministeri.

Le deliberazioni, che saranno prese a maggioranza assoluta di voti, hanno carattere di norma generale e non modificano le particolari responsabilità spettanti alle autorità tecniche delle singole Amministrazioni.

Art. 4.

Per lo studio dei vari problemi il Comitato può istituire sezioni.

Le sezioni possono essere integrate — per i singoli argomenti di cui trattano — da elementi scelti negli ambienti tecnici statali, tanto militari che civili, ed anche fra i privati cittadini particolarmente esperti nelle speciali discipline di cui si tratta.

I consulenti prendono parte solo alle sedute di sezione che riflettono il loro speciale incarico e non hanno voto.

Le conclusioni delle sezioni dovranno essere sottoposte all'esame del Comitato.

Art. 5.

Per la trattazione di particolari argomenti, ed a scopo di coordinazione, il Comitato si mantiene in collegamento col Comitato di mobilitazione civile ed — al caso — con altri Enti tecnici statali e privati.

Art. 6.

Ai consulenti delle sezioni, che non siano funzionari statali, sono assegnati gettoni di presenza nella misura di L. 50 per ciascun giorno di adunanza, e, quando essi non risiedano nel luogo dove si tengono le adunanze, sono inoltre dovute loro le indennità di viaggio e di soggiorno in misura pari a quelle spettanti ai funzionari appartenenti al grado 5°.

Ai consulenti che siano funzionari ed ai membri del Comitato, purchè la loro designazione non abbia avuto luogo in dipendenza della carica o dell'ufficio che ricoprano, sono assegnati gettoni di presenza nella misura di L. 25, oltre alle indennità di viaggio e di soggiorno stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni, nei casi di residenza in luogo diverso da quello delle adunanze.

Art. 7.

Le spese per il funzionamento del Comitato e delle sue sezioni, saranno sostenute dal bilancio del Ministero della marina, col contributo dei Ministeri della guerra e dell'aeronautica.

Per l'esercizio finanziario 1925-26 l'assegno è stabilito nella misura complessiva di L. 36,000, così ripartite: per L. 12,000 a carico del bilancio del Ministero della marina; per L. 12,000 a carico del bilancio del Ministero della guerra; per L. 12,000 a carico di quello dell'aeronautica.

Il fondo sarà amministrato dalla divisione amministrativa della Direzione generale armi ed armamenti navali del Ministero della marina.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 183. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **Legge n. 395 - Costituzione della Casa militare di S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte.** — (Gabinetto). — 11 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 61, del 15 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 settembre 1925 è costituita per S. A. R. il Principe Ereditario Umberto, Nicola, Tomaso, Giovanni Maria di Savoia, Principe di Piemonte, una Casa militare composta:

a) di un primo aiutante di campo (ufficiale generale);

b) di quattro ufficiali d'ordinanza (capitani o maggiori, o di grado corrispondente: due del Regio esercito, uno della Regia marina ed uno della Regia aeronautica).

Il primo aiutante di campo e i quattro ufficiali d'ordinanza addetti alla Casa militare di S. A. R. il Principe di Piemonte sono collocati fuori quadro nei rispettivi ruoli organici.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 184. — CONCORSI E GARE. — **Bando di concorso del Ministero della Pubblica Istruzione - Concorso a premi per lavori concernenti la cultura scientifica relativa alla tecnica militare.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 16 marzo 1926.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il R. decreto-legge 7 agosto 1925, n. 1615, concernente l'istituzione presso le Regie università e le Regie scuole d'ingegneria di scuole speciali e di perfezionamento e corsi speciali di storia militare o di cultura scientifica relativa alla tecnica militare;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a 6 premi di L. 8300 da conferirsi ognuno al miglior lavoro sopra ciascuno dei seguenti argomenti:

Balistica esterna;
Balistica interna e materiale d'artiglieria;
Chimica di guerra;
Radiotecnica e comunicazioni elettriche;
Traumatologia di guerra;
Aeronautica.

Art. 2

I lavori debbono essere svolti in modo da costituire utile guida sia nella scelta degli argomenti da trattare, sia nelle esperienze, sia nel metodo, ai docenti incaricati dello svolgimento dei corsi di cultura militare nelle università e negli istituti superiori e debbono, nelle linee fondamentali, uniformarsi allo svolgimento seguito per gli analoghi corsi nelle scuole militari.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3 e corredata da almeno una copia dei lavori, debbono pervenire al Ministero dell'istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore) entro il 31 dicembre 1926.

Nella domanda debbono essere elencati i lavori che si presentano al concorso. I lavori debbono essere stampati o dattilografati e debbono portare il nome e cognome dell'autore.

Art. 4.

L'esame dei lavori è affidato ad una Commissione nominata dal Ministro per la pubblica istruzione e composta di cinque membri, di cui uno designato dal Ministero della guerra, uno dal Ministero della marina, ed uno dal Ministero dell'aeronautica.

Art. 5.

La Commissione presenta una relazione contenente il giudizio sui lavori presentati e le proposte per l'assegnazione dei premi.

Roma, addì 1º marzo 1926.

Il Ministro: FEDELE.

N. 185. — COLONIE — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 marzo 1926.

Giusta il n. 24 della circolare 144 del *giornale militare* c. a. le reclute che aspirano all'ammissione nelle truppe coloniali della Libia, assumendo la ferma speciale di 24 mesi, devono unire alla relativa domanda in carta bollata da lire 2 i documenti indicati nel n. 25 del manifesto allegato alla circolare stessa.

Allo scopo di accelerare le relative operazioni i comandi di distretto sono autorizzati a dar corso alle domande di ammissone di reclute nelle truppe coloniali della Libia ancorchè non siano corredate da tutti i prescritti documenti, potendo all'uopo supplire le informazioni da richiedersi d'urgenza dai distretti ai competenti comandi dei carabinieri reali.

Alle domande peraltro dovranno sempre unirsi le dichiarazioni del casellario giudiziale mod. 42 che i distretti, qualora non fossero loro ancora pervenute, richiederanno d'urgenza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 186. — SERVIZIO SANITARIO. — Cure balneo-termali. — (Direzione centrale di sanità militare). — 18 marzo 1926.

Il 1° giugno prossimo, si riapriranno gli Stabilimenti balneo-termali militari di Acqui e di Ischia, presso i quali saranno effettuati dei turni di cura di quindici giorni ciascuno.

Tali turni saranno sette presso lo Stabilimento di Acqui ed otto presso quello di Ischia, ed entrambi gli stabilimenti funzioneranno per ufficiali e militari di truppa.

Essi saranno così regolati:

1° turno dal 1° giugno al 15 giugno in entrambi gli stabilimenti;

2° turno dal 19 giugno al 3 luglio in entrambi gli stabilimenti;

3° turno dal 7 luglio al 21 luglio in entrambi gli stabilimenti;

4° turno dal 25 luglio all'8 agosto in entrambi gli stabilimenti;

5° turno dal 12 agosto al 26 agosto in entrambi gli stabilimenti;

6° turno dal 30 agosto al 13 settembre in entrambi gli stabilimenti;

7° turno dal 16 settembre al 30 settembre in entrambi gli stabilimenti;

8° turno dal 4 ottobre al 18 ottobre nel solo stabilimento di Ischia.

Per l'ammissione alle cure in parola avranno la precedenza i militari affetti da esiti di ferite di guerra; quindi quelli affetti da forme morbose, riconosciute dipendenti da causa di servizio con regolare processo verbale del Consiglio di amministrazione del corpo.

Solo compatibilmente con la disponibilità dei posti verranno ammessi i militari affetti da esiti di lesioni o infermità che non siano state legalmente riconosciute dipendenti da causa di servizio, avvertendo, però, che sono esclusi da tale concessione gli ex militari di truppa e gli ufficiali in congedo non provvisti di pensione vitalizia, in armonia alle disposizioni contenute negli articoli 667 e 668 del regolamento di amministrazione, edizione 1911.

Non saranno ammessi nei due stabilimenti suddetti quegli invalidi e mutilati di guerra che abbiano diritto alla assistenza e protezione da parte della competente opera nazionale di cui alla legge 25 marzo 1917, n. 481.

Per la compilazione delle proposte modello 158 e la loro trasmissione, saranno osservate le seguenti norme:

1. Le visite per l'accertamento del reale bisogno delle cure richieste e le conseguenti proposte verranno effettuate esclusivamente dal 10 aprile al 30 aprile prossimo da commissioni mediche all'uopo incaricate.

Tale limitazione, naturalmente, non riguarda i militari ricoverati in stabilimenti sanitari, nè quelli riconosciuti bisognosi di cure in sede di visita collegale, le cui proposte di ammissione possono venir compilate dai rispettivi direttori e presidenti, in qualsiasi epoca, giusta il disposto della circolare 250039/B. del 30 dicembre 1921, ed inviate quindi a questo Ministero per il tramite delle direzioni di sanità di corpo d'armata. Le proposte compilate dai direttori di ospedale dovranno sempre essere accompagnate dalla cartella clinica relativa alla degenza ospitaliera del militare.

Le presenti disposizioni non riguardano gli ufficiali ed uomini di truppa della R. marina, per i quali le visite e le proposte di ammissione saranno fatte come per lo passato, e cioè a cura degli ufficiali medici della R. marina o, in mancanza di questi, da ufficiali medici del R. Esercito o dai medici civili incaricati del servizio militare, e le proposte saranno trasmesse a questo Ministero pel tramite della direzione centrale di sanità militare marittima.

2. Ciascun comando di corpo d'armata, e per la Sardegna il comando della divisione militare di Cagliari, su proposta del direttore di sanità, nominerà in ciascuno degli stabilimenti sanitari militari dipendenti, una commissione di due ufficiali, di cui uno superiore, incaricata di visitare quelli della propria giurisdizione i quali abbiano fatta domanda o siano stati proposti per le cure in parola.

Negli ospedali secondari, qualora speciali esigenze di servizio lo richiedano, e nelle infermerie presidiarie, l'ufficiale superiore visitatore potrà essere il direttore dello stabilimento.

Ciascuno dei suddetti comandi stabilirà anche, nei limiti dello strettamente indispensabile, le località fuori sede degli stabilimenti sanitari, nelle quali crederà opportuno inviare i visitandi dei presidi minori; e delle relative visite sarà incaricata la commissione dell'ospedale militare principale.

Inoltre emanerà tutte quelle disposizioni che riterrà del caso, per regolare l'afflusso dei visitandi presso le sedi nelle quali si effettuano le visite.

3. Immediatamente ciascun comando di divisione militare comunicherà le disposizioni del comando del corpo d'armata a tutte le autorità dipendenti e ne informerà anche i comandi dei corpi armati dello Stato, i comandi di aeronautica, i comandi di zona della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, le prefetture e le intendenze di finanza del proprio territorio, la magistratura ed i provveditorati agli studi, ricordando a tutti che, oltre i termini prestabiliti, non avranno più luogo visite per ammissione a cure balneo-termali.

Il comando della divisione di Roma avvertirà inoltre i vari Ministeri, compreso quello della guerra, il comando generale della M. V. S. N.

4. Le autorità che inviano a visita gli ammittendi a cure termali, dovranno compilare per ciascuno di essi il foglio di proposta mod. 458 del catalogo, nella parte relativa alle generalità del visitando, aggiungendovi la paternità, maternità e patria, nonchè, per gli ufficiali, sottufficiali ed impiegati civili, lo stipendio lordo di cui fruiscono non comprendendovi le indennità speciali.

Per ciascun visitando verrà inoltre redatta dalle stesse autorità una dichiarazione da unire al mod. 458, dalla quale risulti:

a) quante volte il militare o l'impiegato ha usufruito di cure termali ed in quali stabilimenti;

b) per quali infermità o lesioni si richiede la cura e se l'infermità stessa o le lesioni vennero riconosciute dipendenti da causa di servizio (citando, oltre la diagnosi, anche la data ed il numero del relativo documento legale);

c) se l'eventuale ferita o trauma risulti riportata in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie operazioni di guerra, o in servizio d'ordine pubblico, o in occasione di qualche disastro (vedi circolare Ministeriale D. G. S. L. A. 26 luglio 1921, n. 9856).

d) quali sono, per i militari e gli impiegati in servizio, i turni di cura, di cui essi potranno fruire, salve le esigenze del servizio, avendo l'avvertenza di volerne indicare almeno tre.

A tal proposito è da avvertire che, esclusi rari casi di assoluta necessità, non debbono, per le cure termali, gli ufficiali assentarsi dalle esercitazioni estive; e pertanto i comandi interessati avranno massima cura di scegliere fra i tre turni da proporre quelli che non cadono nel periodo delle esercitazioni stesse.

5. Gli ufficiali generali, gli ufficiali delle categorie in congedo, non in servizio e gli impiegati egualmente non in servizio, trascriveranno di loro pugno sul modello 458 del catalogo i turni di cura cui preferibilmente desiderano di essere assegnati, indicandone, anche essi, almeno tre.

6. Le commissioni mediche, di cui al precedente n. 1, esamineranno gli inviati a visita con la massima scrupolosità, non faranno proposte se non per vera e riconosciuta necessità e si asterranno, salvo casi eccezionali, dal proporre coloro che allegano soltanto sintomi subbiettivi. Completeranno il mod. 458 aggiungendovi, per i militari, in base alle informazioni ricevute dai singoli reparti ed ai criteri indicati nel seguente n. 17 della presente circolare, se debbano pagare la retta.

La commissione, infine, comunicherà a ciascun visitato le proprie decisioni anche riguardo al pagamento della retta.

7. Di massima non potranno essere proposti coloro che abbiano già usufruito tre volte di cure negli stabilimenti balneari militari per la stessa infermità. Nel caso però che i medici visitatori credessero opportuno compilare altra proposta per lo stesso individuo e per la stessa infermità, dovranno specificarne chiaramente il motivo sul mod. 458.

8. Eseguite le visite, la commissione trasmetterà giornalmente, a mezzo raccomandata, le proposte formulate, insieme alle dichiarazioni di cui al precedente n. 4, al rispettivo direttore di sanità.

Al direttore di sanità saranno pure trasmessi, in piego a parte, i modelli 458, relativi ai militari ed impiegati per i quali la commissone non ha ritenuto di formulare la proposta di ammissione a cure indicandone per ciascuno i motivi, nonchè quelli relativi ad individui che eventualmente abbiano rinunciato alla cura.

Non più tardi del 5 maggio p. v. poi, ciascuna commissione trasmetterà al Ministero della guerra l'elenco di tutti gli individui visitati, con le decisioni prese, comprendendovi anche coloro per i quali non abbiano ritenuto far proposta o che abbiano rinunciato alla cura.

9. I signori direttori di sanità controlleranno scrupolosamente le proposte fatte, visitando anche direttamente, qualora lo ritengano opportuno, gli interessati, ed assicurandosi che ciascuna proposta non manchi delle prescritte notizie ed annotazioni.

Ogni qualvolta i direttori di sanità riterranno di esprimere parere sfavorevole per l'ammissione a cura di un militare già proposto, ne dovranno informare le autorità che inviarono a visita il militare, per le conseguenti comunicazioni all'interessato.

10. Tutte le proposte, debitamente controllate dai direttori di sanità, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione centrale di sanità militare) *non oltre il 5 maggio* 1926, divise in quattro gruppi distinti, a seconda che trattasi di ufficiali, sottufficiali, militari di truppa o impiegati; ciascun gruppo sarà poi a sua volta, suddiviso in altri due, a seconda che trattasi di infermità dipendenti da causa di servizio o non dipendenti da causa di servizio.

11 I turni di cura assegnati dal Ministero in base alle proposte anzidette, verranno, a tempo debito, comunicati agli interessati a mezzo delle competenti autorità cui, da questo Ministero, sarà restituita la parte seconda del modello 458 del catalogo; avvertendo che nessuna informazione in proposito sarà quindi data, in via ufficiosa, e per nessun motivo, presso gli uffici ministeriali.

12. Si avverte che questo Ministero, una volta assegnati i turni, non ammetterà alcun cambiamento, per qualsiasi motivo, a meno che tale cambiamento non sia imposto da provate esigenze di servizio, impreviste all'atto della proposta; e, pertanto, verificandosi tali casi, i comandi dei corpi, reparti od uffici, dai quali i militari od impiegati dipendono dovranno avvertire questo Ministero mediante

apposito rapporto, da trasmettere per via gerarchica, munito dei pareri delle autorità intermedie.

In base a tali rapporti il Ministero si riserva di decidere se sia il caso di concedere il cambiamento di turno avvertendo che, ove la decisione sia favorevole, la nuova concessione verrà sempre fatta con la indicazione: « ammissibile se vi sarà posto ».

13. Sia i militari, che gli impiegati ammessi a cure termali, dovranno essere fatti partire, a cura del rispettivo comandante di corpo o capo di servizio o ufficio, in maniera da poter raggiungere lo stabilimento la sera precedente all'inizio del turno di cura, al quale sono stati ammessi con l'avvertenza che la mancata presentazione in tempo utile farà decadere qualsiasi diritto di partecipare alle cure e che, fin dal primo giorno di ciascun turno, il direttore dello stabilimento considererà come disponibili i posti di coloro i quali non si siano presentati.

Si ricorda però che gli individui dichiarati « ammissibili se vi sarà posto » non dovranno essere inviati alla cura, se non in seguito ad avviso del direttore dello stabilimento.

14. Si richiama l'attenzione delle autorità interessate perchè gli ammessi a cura, prima della partenza siano rivisitati, allo scopo di evitare che, nei cas in cui si riscontri controindicazione della cura per sopraggiunta guarigione od aggravamento, la esclusione degli ammessi venga fata dai direttori degli stabilimenti all'atto della presentazione degli interessati, il chè si risolverebbe sempre in un danno economico.

Comunque, i direttori dei rispettivi stabilimenti dovranno procedere agli accertamenti definitivi in proposito, ed avranno noltre la facoltà di dimettere coloro che durante la cura presentino manifesto peggioramento. E' del pari in facoltà del direttore di far partire dallo stabilimento, prima del termine del turno assegnatogli, un militare o impiegato in cura, solo però per gravi motivi di servizio o di famiglia.

15. Per opportuna norma si avverte che in nessun caso i comandi interessati dovranno iniziare pratiche di ammissione a cure termali per gli ex militari invalidi della guerra che abbiano diritto alla assistenza da parte della sopracitata opera nazionale.

Norme amministrative.

16. La retta giornaliera da pagarsi da ognuno degli ammessi negli stabilimenti balneo-militari è stabilita dalla circolare del 12 dicembre n. 35 del *giornale militare* 1926.

Essendo in tale retta comprese tutte le spese per il mantenimento e la cura (art. 688 del regolamento di amministrazione) gli ammessi non sono tenuti a pagare alcun supplemento per le cure da praticare nell'interno dello stabilimento.

17. Sono esentati dal pagamento delle rette, di cui al precedente articolo, solamente coloro per i quali il ricovero avvenga per ferite, lesioni o traumi, che siano stati riportati in combattimento o nello svolgimento di vere e proprie azioni di guerra o in servizio d'ordine pubblico, o in servizio in occasione di qualche disastro (vedi circolare ministeriale 28 luglio 1921, n. 9856).

In tutti gli altri casi, anche quando la malattia dipenda da causa di servizio, il pagamento della cura sarà fatto nella misura stabilita dall'articolo precedente.

18. I militari in congedo e gli impiegati non dipendenti dall'amministrazione della guerra, tenuti a pagare la retta, dovranno versarla prima della partenza per lo stabilimento, al corpo, reparto o ufficio, dal quale ritirano i documenti di ammissione e ne riceveranno regolare ricevuta da esibire al direttore dello stabilimento.

L'importo della suddetta retta verrà senz'altro trasmesso all'ufficio di amministrazione dell'ospedale dal quale dipende lo stabilimento.

Solo nei casi indicati dal precedente n. 14 ai militari od impiegati non verrano addebitate le evetuali giornate di assenza come solo in tali casi verranno rimborsate se pagate anticipatamente.

19. All'atto della partenza per lo stabilimento ciascun ammesso dovrà essere munito dal corpo, dallo stabilimento o dall'ufficio dal quale riceve i documenti di viaggio, anche della parte seconda del modello 158, nonchè del biglietto di entrata modello 450, o di altro documento equivalente ed

inoltre, nei casi contemplati dal precedente n. 18, della ricevuta dell'effettuato pagamento, ciò in conformità di quanto è disposto per le ammissioni negli ospedali militari, dall'art. 672 del regolamento di amministrazione.

20. Gli ufficiali ed impiegati civili, anche se dispensati dal pagamento della retta, sono tenuti a versare la tassa di soggiorno, ove questa vige, all'atto dell'ingresso nello stabilimento.

21. Gli uomini di truppa da dimettersi a cura ultimata, riceveranno il seguente trattamento:

a) se rientrano al corpo, verranno forniti dal direttore dello stabilimento della indennità di trasferta e dei mezzi di trasporto relativi;

b) se inviati in licenza, saranno invece provvisti dei soli scontrini per il viaggio a riduzione, poichè gli assegni della breve licenza debbono essere loro corrisposti al ritorno al corpo. Qualora pertanto essi dichiarino di non aver mezzi per il viaggio, saranno senz'altro fatti rientrare al corpo.

Avvertenze.

A) Si rammenta inoltre che, giusta il disposto del n. 17 del paragrafo 2 del regolamento per le licenze del R. Esercito, il tempo durante il quale l'ufficiale è ammesso agli stabilimenti balneari militari per infermità non provenienti da causa di servizio, deve essere calcolato in deduzione della licenza ordinaria che gli può spettare.

B) Il Ministero si riserva di comunicare le facilitazioni che potranno essere ottenute dagli stabilimenti balneo-termali civili in favore dei personali dell'amministrazione militare e delle loro famiglie.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 187. — SOTTUFFICIALI - MILITARI DI TRUPPA. — **Sistemazione nei ruoli della forza in congedo dei militari provenienti dall'esercito austro-ungarico.** - (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 marzo 1926.

A completamento delle disposizioni date per la sistemazione della forza in congedo dei militari provenienti dall'Esercito austro-ungarico con la circolare n. 179 del *giornale militare* del 1925 e sciogliendo la riserva contenuta nel n. 5 di tale circolare, il Ministero determina che i militari predetti, provenienti dalla specialità ferrovieri e provvisoriamente tenuti in evidenza in separato fascicolo dei ruoli 71-B, siano considerati come militari aventi impiego ferroviario non provenienti dal reggimento ferrovieri.

Essi perciò — a mente del combinato disposto del 2° comma della circolare 604 del *giornale militare* del 1925 e del n. 3 della circolare n. 179 dello stesso anno — debbono essere inscritti nel fascicolo 18, tenendoli bensì distinti dagli altri militari dello stesso fascicolo provenienti dal Regio Esercito; ma non debbono essere inscritti nel fascicolo stralcio 18-*bis*.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

AVVISO

TRATTATO DI LOTTA GIAPPONESE

Il capo-cannoniere della R. marina OLETTI istruttore di jiu-jitsu presso la scuola centrale militare di educazione fisica, ha compilato e pubblicato un trattato di lotta giapponese.

Il trattato può essere acquistato al prezzo di L. 30, inviando richiesta alla scuola centrale di educazione fisica della Farnesina. Gli ufficiali possono effettuare il pagamento in tre rate di L. 10 ciascuna oltre l'importo della spedizione.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 61ª, anno 1925, circolare 637:

A pagina 2212, depennare il capitano *Monacella* Francesco.

Dispensa 64ª, anno 1925, pagina 671:

A pagina 2378, depennare il tenente *Cortese* Biagio.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2366, depennare il capitano *Barbara* Felice e il tenente *Bedetti* Agostino.

A pagina 2367, depennare i capitani *Cencelli* Carlo, *Casulli* Battista e il tenente *Castagnoli* Renato.

A pagina 2371, depennare il capitano *Giardina* Salvatore e i tenenti *Gambardella* Camillo e *Grassano* Aurelio.

A pagina 2372, depennare i capitani *Mascheracci* Tancredi e *Montaperto* Filippo.

A pagina 2373, depennare il tenente *Monello* Francesco.

A pagina 2374, depennare i tenenti *Marino* Giuseppe, *Pesce* Giuseppe e *Pino* Giovanni.

A pagina 2377, depennare il capitano *Tortelli* Mario.

A pagina 2368, depennare il tenente *Casonato* Antonio del comando distretto Ivrea.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 86, dopo il capitano *Serventi* Stefano aggiungasi il capitano *Ponza di S. Martino* Dionigi.

A pagina 89, depennare il tenente *Scalera* Carlo.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 87, depennare il capitano *Fiore* Rinaldo.

Dispensa 12ª, anno 1926, circolare 149:

A pagina 549, ultima alinea *leggasi*: 1926, anzichè 1923.

Prezzo della presente dispensa L. 1,20

(2532) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 15ª 19[illegible] 26 Marzo

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

MINISTERO « BIBLIOTECA » DELLA GUERRA

N. 188 – 11 settembre 1925. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 1976, col quale la « Fondazione Brescia », costituita col fondo di lire settantaduemila nominali e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti a corpi, reparti e servizi dislocati nella provincia di Brescia, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . . *Pag.* 647

» 189 – 31 gennaio 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 310 col quale la « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli », costituita coll'offerta di lire 4000 nominali fatta dal colonnello di fanteria Pecoraro cav. Alfredo e destinata a favore dell'86° reggimento fanteria, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . . . » 650

» 190 – 11 febbraio 1926. — COLONIE. — R. decreto n. 363 – Norme per la concessione di passaporti per la Tripolitania . . . . » 653

» 191 – 4 marzo 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 405 concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1925-26; autorizzazione di ulteriori anticipazioni alla Società italiana per le strade ferrate del Mediterraneo per le ferrovie calabro-lucane; concessione di mutuo, da parte della Cassa depositi e prestiti, per opere ferroviarie in Eritrea, misura della tassa di bollo sui documenti per i trasporti sulle linee automobilistiche . . . . » 655

LIBRERIA DELLO STATO

N. 192 - 4 marzo 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto-legge n. 404 - Norme conseguenti alla cessazione del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni . . . . *Pag.* 657

» 193 - 11 marzo 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto che nomina la Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196 . . . . » 658

» 194 - 19 marzo 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 511 col quale la « Fondazione colonnello Edoardo De Benedetti », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore del reggimento artiglieria a cavallo, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo . . . . » 661

» 195 - 23 marzo 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Concorso indetto dal Ministero dell'aeronautica, per posti dei ruoli del personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo . . . . » 663

» 196 - 25 marzo 1926. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Modificazioni al copriculatta di panno grigio verde per armi mod. 91 (con una tavola di disegno) . . . . » 665

» 197 - 25 marzo 1926. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — Conversazioni telefoniche interurbane di Stato e conversazioni urgentissime . . . . » 669

» 198 - 25 marzo 1926. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti volontari e trasferimenti nel Corpo R. Equipaggi di inscritti della leva di terra . » 669

» 199 - 18 marzo 1926. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Modificazioni alle norme relative al matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa . . . . » 674

AVVISO . . . . » 674

ERRATA-CORRIGE . . . . » 675

• Circolare N. 188. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 1976, col quale la « Fondazione Brescia », costituita col fondo di lire settantaduemila nominali e destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa appartenenti a corpi, reparti e servizi dislocati nella provincia di Brescia, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 11 settembre 1925. — (*Gazzetta ufficiale* n. 272, del 23 novembre 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda in data 11 aprile 1925, nella quale il generale di divisione SEGRE cav. Roberto comandante la divisione militare territoriale di Brescia, rappresentata l'attuale impossibilità che venga istituita in Brescia una « Casa del Soldato » mediante il fondo disponibile di lire settantaduemila (L. 72,000) nominali — in titoli di consolidato italiano 5 % — costituito in parte con oblazioni fatte a tale scopo da Istituti e cittadini bresciani ed in parte col contributo dell'Amministrazione militare — chiede che col fondo stesso sia istituita ed eretta in ente morale una fondazione intitolata « Fondazione Brescia », la cui rendita annuale sia destinata a favore dei sottufficiali e militari di truppa i quali, appartenendo a corpi, reparti e servizi dislocati nella provincia di Brescia, si siano distinti durante l'anno in manifestazioni della vita militare;

Riconosciuta l'opportunità di accogliere la predetta domanda, formulata previa intesa con i privati oblatori;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817, contenente le disposizioni esecutive della detta legge;

Visto l'art. 2 del Codice civile;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Nostro Ministro *ad interim* per gli Affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Col fondo di lire settantaduemila (L. 72,000) nominali, formato con oblazioni di istituti e di privati cittadini bresciani e col contributo dell'Amministrazione militare, viene costituita ed eretta in ente morale la « Fondazione Brescia » sotto la vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione, composto di n. 7 articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro *ad interim* per gli affari della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, li 11 settembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Statuto organico della « Fondazione Brescia » a favore dei militari del R. Esercito appartenenti ai corpi, reparti e servizi stanziati nella provincia di Brescia

Art. 1.

La « Fondazione Brescia » avente sede in Brescia, eretta in ente morale con R. decreto 11 settembre 1925, ha origine dal fondo di lire settantaduemila (L. 72,000) nominali costituito nella misura di lire quarantamila (L. 40,000) da oblazioni fatte da istituti e privati cittadini bresciani per la istituzione in Brescia di una « Casa del soldato », e nella parte residuale dal contributo dato per lo stesso scopo dall'amministrazione militare.

Art. 2.

Il patrimonio dell'ente è costituito dal capitale di cui all'art. 1, investito in titoli di rendita consolidato 5 %, da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla Fondazione medesima, e depositato nella cassa del comando della divisione militare territoriale di Brescia.

Art. 3.

La rappresentanza legale e l'amministrazione della Fondazione sono affidate al comandante della divisione militare territoriale di Brescia.

Art. 4.

Con la rendita del capitale di cui all'art. 2 saranno annualmente assegnati dal comandante della divisione militare territoriale suindicata, previa proposta dei comandanti di corpo, premi — in quella misura che egli riterrà conveniente — a favore dei sottufficiali e militari di truppa del R. Esercito, appartenenti a corpi, reparti e servizi stanziati nella provincia di Brescia, che si siano distinti durante l'anno in modo spiccato in manifestazioni della vita militare e cioè disciplina, adempimento scrupoloso dei propri doveri, progresso nelle istruzioni, oppure abbiano compiuto un atto di valore.

Art. 5.

Il conferimento dei premi sarà normalmente effettuato il 31 marzo di ogni anno per ricordare quella fra le dieci giornate di Brescia, in cui l'eroismo della città si manifestò più fiero e più tenace.

Art. 6.

Posteriormente al conferimento dei premi di cui al precedente art. 4 il comandante della divisione militare territoriale di Brescia trasmetterà al Ministero della guerra il conto della gestione finanziaria della fondazione, accompagnandola da una breve relazione illustrativa.

Art. 7.

Ove per ulteriori donazioni o per altre eventualità si rendesse possibile di istituire in Brescia una « Casa del soldato » il patrimonio della « Fondazione Brescia » potrà essere devoluto, su proposta del comandante della divisione militare di Brescia, a favore della nuova istituzione, ove questa sia eretta in ente morale, osservate in tal caso le disposizioni vigenti in materia.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 189. — DISPOSIZIONI VARIE. **— R. decreto n. 310 col quale la « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli », costituita coll'offerta di lire 4000 nominali fatta dal colonnello di fanteria Pecoraro cav. Alfredo e destinata a favore dell'86° reggimento fanteria, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 31 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 51, del 3 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista l'offerta di lire quattromila (L. 4000) nominali — in un titolo di rendita consolidato 5 % — fatta dal colonnello di fanteria Pecoraro cav. Alfredo, affinchè con l'offerta stessa sia istituita ed eretta in ente morale una fondazione — intitolata al nome della di lui defunta madre, signora Maria Pecoraro Minnelli, già segnalatasi in opere di assistenza a favore dei militari di truppa dell'86° reggimento fanteria —

la cui rendita annua venga devoluta sotto forma di premio a beneficio di un militare di truppa del predetto reggimento, che si sia distinto durante l'anno per un atto di bontà o di assistenza, oppure in occasione di pubblica calamità;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817 contenente le disposizioni esecutive della predetta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli » costituita coll'offerta di lire quattromila (L. 4000) nominali fatta dal colonnello di fanteria Pecoraro cav. Alfredo, e destinata a favore dell'86° reggimento fanteria, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della detta fondazione; composto di sette articoli, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro Segretario di Stato per la guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI

Statuto organico della « Fondazione Maria Pecoraro Minnelli » a favore dell'86° reggimento fanteria

Art. 1.

L'offerta di lire quattromila (L. 4000) nominali disposta a favore dell'86° reggimento fanteria dal colonnello Pecoraro cav. Alfredo al fine di onorare la memoria della madre, signora Maria Pecoraro Minnelli, la quale ebbe a prestare opera di assistenza verso i militari di truppa del predetto reggimento.

Art. 2.

L'attività dell'Ente è costituita dalla rendita del capitale suindicato, che, già investito in un titolo di rendita consolidato 5 per cento, sarà convertito in un certificato di rendita nominativo intestato alla detta fondazione e depositato nella cassa dell'86° reggimento fanteria.

Art. 3.

Con la rendita di cui al precedente art. 2 sarà costituito un premio da distribuirsi il 31 ottobre di ogni anno — anniversario della morte della signora Maria Pecoraro Minnelli — ad un militare di truppa sotto le armi, appartenente all'86° reggimento fanteria, che ne sia reso meritevole per un atto di bontà, di assistenza ad un infelice, o per l'opera prestata in occassione di pubblica calamità.

Art. 4.

L'assegnazione del premio sarà effettuata da una Commissione, composta dal comandante del reggimento e dai comandanti di battaglione — alla quale viene affidata l'amministrazione della fondazione — previo esame delle proposte — dettagliatamente motivate — dei comandanti di compagnia, e che dovranno essere redatte non oltre il 1° ottobre.

Art. 5.

Qualora il militare giudicato meritevole del premio fosse deceduto, il premio stesso sarà devoluto agli eredi.

Art. 6.

Il capitale della presente fondazione verrà congruamente aumentato qualora saranno effettuate altre offerte per lo scopo che la fondazione stessa si propone.

In tal caso il numero dei premi potrà essere aumentato secondo il giudizio della commissione di cui al precedente art. 4.

Art. 7.

In caso di scioglimento dell'86° reggimento fanteria, la fondazione sarà devoluta sempre con lo stesso scopo a favore dei militari di truppa del presidio militare di Palermo, al cui comandante sarà affidata l'amministrazione della fondazione stessa.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 190. — COLONIE. — **R. decreto n. 363 - Norme per la concessione di passaporti per la Tripolitania.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 11 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 58, dell'11 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 5 novembre 1911, convertito nella legge 25 agosto 1912, n. 83;

Visto il R. decreto 3 aprile 1913, n. 313;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono esenti dall'obbligo di fornirsi del passaporto speciale per la Tripolitania:

1° i senatori del Regno e i deputati al Parlamento ed i membri del Consiglio superiore coloniale;

2° i funzionari e gli impiegati di ruolo e gli ufficiali in servizio attivo permanente e, quando i medesimi siano destinati in Colonia, o ivi comandati in missione, anche le persone che facciano parte delle loro famiglie;

3° gli impiegati ed agenti avventizi o a contratto, con le persone delle loro famiglie, quando essi siano destinati a prestar servizio in Tripolitania.

Art. 2.

Sono anche esenti dall'obbligo di fornirsi del passaporto speciale per la Tripolitania i cittadini italiani, provvisti di qualsiasi passaporto valido per l'estero e gli stranieri provvisti di passaporto d'entrata nel Regno, che si rechino in Colonia per affari, o per ragioni di studio, ovvero in gita od in escursione.

Art. 3.

Le persone indicate negli articoli che precedono per potersi recare in Tripolitania devono tuttavia ottenere l'autorizzazione del Ministero delle colonie da presentare all'autorità di pubblica sicurezza del porto d'imbarco, per il visto di controllo.

Art. 4.

Le carovane scientifiche o di gitanti che si recano in Tripolitania col consenso del Ministero delle colonie, potranno ottenere una unica autorizzazione a partire, che sarà rilasciata al dirigente la carovana.

Tale autorizzazione indicherà nominativamente i componenti la carovana per i necessari controlli dell'autorità di pubblica sicurezza del porto d'imbarco.

Art. 5.

I cittadini italiani residenti in Tripolitania, che siano forniti del certificato di residenza rilasciato da Municipi o da altre autorità locali, sono esenti dall'obbligo di fornirsi del passaporto e da qualsiasi formalità per allontanarsi dalla Tripolitania o per tornarvi.

Art. 6.

Coloro che si rechino in Tripolitania per ragione di lavoro o per stabilirvi la loro residenza debbono ottemperare alle disposizioni del R. decreto 3 aprile 1913, n. 313.

Parimenti restano in vigore tutte le disposizioni del detto Regio decreto in quanto non siano in contrasto con quelle del presente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA.

N. 191. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 405 concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamenti su taluni stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1925-26; autorizzazione di ulteriori anticipazioni alla Società italiana per le strade ferrade del Mediterraneo per le ferrovie calabro-lucane; concessione di mutuo, da parte della Cassa depositi e prestiti, per opere ferroviarie in Eritrea, misura della tassa di bollo sui documenti per i trasporti sulle linee automobilistiche.** — (Ragioneria centrale). — 4 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 16 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, nn. 617 e 618; 28 maggio 1925, n. 789, e 11 giugno 1925, n. 869;

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri sottoindicati, per l'esercizio finanziario 1925-26 sono apportate le seguenti variazioni in aumento:

Omissis.

Ministero della guerra:

Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc.	L.	40,000,000
Cap. n. 35 - Foraggi per i quadrupedi, ecc.	»	10,000,000
	L.	50,000,000

Omissis.

. . . .

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

N. 192. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto-legge n. 404 – Norme conseguenti alla cessazione del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 4 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 62, del 16 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Per le azioni contro i provvedimenti dell'Amministrazione già di competenza del Collegio arbitrale ricuperi spese di guerra e del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni, restano fermi i termini di decadenza fissati dai Regi decreti 21 aprile 1918, n. 583; 12 giugno 1919, n. 998; 13 febbraio 1921, n. 156, e 23 febbraio 1924, n. 234.

Le cause ancora pendenti al 31 dicembre 1925 innanzi alle predette giurisdizioni speciali saranno, ad istanza della parte diligente, riprodotte, nello stato in cui si trovano, innanzi all'autorità giurisdizionale competente, conservando piena efficacia le sentenze e i provvedimenti emessi dalle dette giurisdizioni speciali e gli atti innanzi alle medesime compiuti dalle parti.

Art. 2.

Le cause contro l'Amministrazione dello Stato ancora pendenti al 31 dicembre 1925, avanti le giurisdizioni speciali di cui al precedente articolo 1, non potranno essere riprodotte avanti all'autorità giurisdizionale competente oltre il termine di 60 giorni da quello successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

N. 193. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto che nomina la Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196. —** (Gabinetto). — 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e dei Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art 1.

La Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196. è costituito come segue:

Per il R. Esercito:

S. E. il generale CAVALLERO gr. uff. Ugo, Sottosegretario di Stato per la guerra, *presidente;*

ZUGARO prof. gr. uff. Fulvio, direttore generale servizi logistici, *membro;*

MARCOZZI gr. uff. Carlo, generale commissario, *membro;*

BARBATO cav. Antonio, tenente colonnello commissario, *membro.*

Per la R. Marina:

CARMINIANI comm. Giuseppe, generale commissario, *membro;*

MAINO cav. Giuseppe, colonnello commissario, *membro.*

Per la R. Aeronautica:

BROCCHIERI cav. uff. Ettore, colonnello commissario, *membro;*

MARRAMA cav. uff. Tullio, tenente colonnello commissario, *membro.*

Per la R. Guardia di finanza:

VALLESI cav. Goffredo, tenente colonnello commissario, *membro.*

Per le Capitanerie di porto:

VERGARA comm. Carlo, colonnello di porto, *membro*.

Per la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale:

CATANZARO comm. Fortunato, generale, *membro*.

Per il Corpo degli agenti carcerari:

TARSIA comm. avv. Amedeo, *membro*.

Per il Ministero delle finanze:

CAPPELLI cav. dott. Arnaldo, chimico principale nei laboratori chimici delle dogane, *membro*.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la presidenza è assunta dal più elevato in grado o più anziano dei membri.

La Commissione ha una propria segreteria, costituita da ufficiali designati dal presidente.

Art. 2.

Le spese per il funzionamento della Commissione e della sua segreteria saranno sostenute dai bilanci dei Ministeri interessati per la quota a ciascuno spettante.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e per la registrazione.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO —
VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

N. 194. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 511 col quale la « Fondazione colonnello Edoardo De Benedetti », costituita coll'offerta di lire mille nominali fatta dal predetto ufficiale e destinata a favore del reggimento artiglieria a cavallo, è stata eretta in ente morale ed è stato approvato lo statuto organico relativo. — (Direzione generale servizi amministrativi). — 19 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 106, del 7 maggio 1925).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista l'offerta di L. 1000 nominali — in un titolo di rendita consolidato 5 % — fatta dal colonnello in P. A. S. De Benedetti cav. Edoardo a favore del reggimento artiglieria a cavallo, affinchè con la relativa rendita annuale sia istituito un premio che verrà conferito a quel sottufficiale del 1° gruppo del predetto reggimento, che risulterà vincitore in una gara ippica di elevazione, da effettuarsi preferibilmente in occasione della festa dell'arma di artiglieria (30 maggio);

Vista la legge 5 giugno 1850 n. 1037 ed il R. decreto 26 giugno 1864 n. 1817, contenente disposizioni esecutive della detta legge;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La « Fondazione Colonnello Edoardo De Benedetti », costituita coll'offerta di L. 1000 nominali fatta dal predetto ufficiale a favore del 1° gruppo del reggimento artiglieria a cavallo, viene eretta in ente morale, sottoposto alla vigilanza del Ministero della guerra.

Art. 2.

E' approvato lo statuto organico della predetta fondazione, composto di n. 3 articoli e di una disposizione transitoria, visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro della guerra.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, li 19 marzo 1925.

VITTORIO EMANUELE.

Di Giorgio.

Statuto organico della « Fondazione colonnello Edoardo De Benedetti » a favore del reggimento artiglieria a cavallo

Art. 1.

Avrà il nome di « Fondazione Colonnello Edoardo De Benedetti », quella istituita coll'offerta di L. 1000 nominali fatta a favore del 1° gruppo del reggimento artiglieria a cavallo dal predetto ufficiale — attualmente in P. A. S. — che ebbe a prestare, per un lungo periodo di tempo, servizio presso il predetto reggimento, coprendovi tutti i gradi da tenente a colonnello.

Art. 2.

L'attività dell'ente è costituita dal reddito del capitale suddetto — investito in un titolo di rendita consolidato 5 % — da convertirsi in un certificato di rendita nominativo intestato alla « Fondazione Colonnello Edoardo De Benedetti » e depositato presso la cassa del reggimento artiglieria a cavallo.

Art. 3.

L'amministrazione della fondazione è affidata al comandante titolare del predetto reggimento, il quale annualmente impiegherà la rendita disponibile in un premio per una gara ippica di elevazione — che assumerà il nome di « Premio Colonnello De Benedetti » da disputarsi, possibilmente, il 30 maggio — festa dell'arma di artiglieria — fra i sottufficiali del 1° gruppo del reggimento stesso.

Disposizione transitoria.

Alle spese per le tasse e per la costituzione dell'ente sarà provveduto direttamente dall'oblatore.

Il Ministro: DI GIORGIO.

N. 195. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Concorso indetto dal Ministero dell'aeronautica, per posti dei ruoli del personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 23 marzo 1926.

Con decreto ministeriale in data 8 febbraio 1926 il Ministero dell'aeronautica ha indetto tre concorsi per titoli e, eventualmente, per esame, ai seguenti posti nei ruoli appresso indicati del personale civile tecnico pel servizio aerologico del traffico aereo.

GRUPPO *A. Geofisici.* Grado 7. Geofisici capi n. 4. Grado 8. Geofisici principali n. 6.

GRUPPO *B. Cartografi aerologisti.* Grado 8. Cartografo capo n. 1. Grado 9. Primi cartografi n. 3. Grado 10. Cartografi n. 6.

GRUPPO *B. Assistentti di aerologia.* Grado 8. Assistente capo n. 1. Grado 9. Primi assistenti n. 2. Grado 10. Assistenti n. 3.

Possono essere ammessi al concorso coloro che alla data di pubblicazione del bando (10 marzo 1926) appartengono ai ruoli del personale civile delle Amministrazioni della guerra, della marina e dell'aeronautica.

I titoli di studio prescritti per l'ammissione ai concorsi di cui sopra sono i seguenti:

a) pei posti di geofisico - laurea in fisica, o mista in fisica matematica, o in matematica, o infine, in ingegneria;

b) pei posti di cartografo aerologista - licenza da istituto medio di secondo grado o corrispondente diploma, ai termini del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, purchè tra le materie di esame sia compreso il disegno, oppure licenza da istituto industriale di terzo grado o da istituto nautico, o infine, licenza da istituto superiore per le industrie artistiche, o da liceo artistico, o da accademia di belle arti;

c) pei posti di assistente di aerologia - licenza dal liceo scientifico, o dall'istituto tecnico (sezione agrimensura o antiche sezioni fisico - matematica o industriale) o infine da Regi istituti industriali di terzo grado o da istituti nautici.

Però, nei concorsi ai posti dei ruoli dei cartografi aerologisti e degli assistenti di aerologia, può prescindersi dai titoli di studio prescritti, nei riguardi dei candidati che, alla data di pubblicazione del bando, siano funzionari di ruolo, in servizio attivo delle amministrazioni militari, appartenenti a similari categorie del gruppo *B*.

I candidati, che siano funzionari civili di ruolo delle amministrazioni militari, possono, in qualsiasi gruppo, concorrere soltanto a posti dello stesso loro grado, o del grado inferiore, o del grado immediatamente superiore; però in quest'ultimo caso solo se abbiano compiuto un anno almeno di anzianità di grado.

Pei candidati appartenenti all'amministrazione della guerra, l'ammissione ai concorso è subordinata, singolarmente, al preventivo assenso del Ministero.

Per l'ammissione ai concorsi in oggetto si prescinde da qualsiasi limite massimo di età nei riguardi dei candidati che siano impiegati di ruolo. Non sono ammesse domande subordinate alla condizione della destinazione a Roma.

I candidati che otterranno la nomina saranno esenti dal prestare servizio di prova. Essi dovranno raggiungere qualsiasi destinazione che venga loro assegnata.

Coloro i quali non ottemperino a tale obbligo o raggiungano la destinazione con ritardo, senza giustificato motivo, saranno dichiarati dimissionari.

Le domande dei candidati appartenenti all'amministrazione della guerra dovranno essere inoltrate per il tramite gerarchico e pervenire a questo Ministero non più tardi del 15 aprile p. v., perchè possano essere trasmesse al Ministero dell'Aeronautica entro il 19.

Per i documenti da allegarsi alle domande e per le altre modalità del concorso i candidati potranno consultare la *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 57 del 10 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 196. — ARMI, MUNIZIONI, E BUFETTERIE. — **Modificazione al copriculatta di panno grigio verde per armi mod. 91 (Con una tavola di disegno).** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Servizio artiglieria). — 25 marzo 1926.

Il Ministero è venuto nella determinazione di modificare il copriculatta di panno grigio verde per armi mod. 91, limitatamente a quelli in dotazione ai corpi armati con moschetti mod. 91 provvisti di attacco di fianco per la cinghia, nel modo indicato nell'unito disegno.

Trattandosi di modificazione di lieve entità, dovrà essere eseguita presso i corpi, coi mezzi di cui dispongono e nel modo seguente:

1° Dal dorso del copriculatta scucire il coreggiuolo posteriore senza deteriorare il panno.

2° Togliere il bottone gemello dalla estremità opposta alla cucitura, ed all'incirca nel mezzo dei due occhielli tagliare un tratto di coreggiuolo di circa m/m 43, per modo che rimanga un occhiello solo.

3° Ricucire il coreggiuolo sul fianco del copriculatta in modo che rimanga spostato di circa 40 m/m dal dorso ove era prima cucito.

4° Ricuperare il bottone gemello, non più servibile.

Costo del lavoro compreso il filo occorrente, L. 0.40 circa.

Così modificato, il copriculatta si allaccia alla cinghia del moschetto, passante per la spranghetta, introducendo nell'occhiello del coreggiuolo il bottone gemello della cinghia.

Il disegno indica anche come il copriculatta modificato viene applicato all'arma.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Modificazione al copriculatta di panno grigio-verde per armi mod. 91

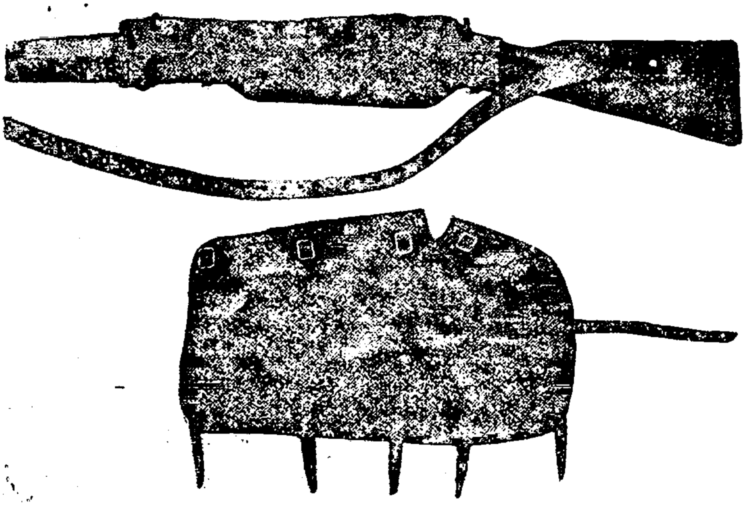

N. 197. — CORRISPONDENZA UFFICIALE E SERVIZIO POSTALE E TELEGRAFICO. — **Conversazioni telefoniche interurbane di Stato e conversazioni urgentissime.** — (Direzione generale servizi logistici). — 25 marzo 1926.

Le conversazioni telefoniche interurbane di Stato sono assoggettate a tassa tripla, avendo la precedenza sulle altre conversazioni, anche urgenti, tranne che sugli avvisi urgenti di servizio che riguardano guasti di linea e sulle conversazioni *urgentissime*.

Le richieste di conversazioni *che non siano dichiarate di Stato*, anche se provenienti da uffici pubblici, sono messe in turno con le richieste di conversazioni ordinarie.

Le conversazioni *urgentissime*, a mente dell'art. 4 del Regio decreto-legge n. 1990 in data 15 ottobre 1925, si effettuano col pagamento, oltre che della tassa tripla di quella ordinaria, di una sopratassa di L. 100 per ogni unità di conversazione. Tali conversazioni urgentissime hanno la precedenza su tutte le altre. Perciò le comunicazioni di Stato in corso possono essere interrotte dopo terminata la prima conversazione di tre minuti, a meno che non si tratti di conversazioni delle LL. MM., dei membri della Real Casa o di S. E. il Primo Ministro. Se le comunicazioni di Stato sono tali da non ammettere che allo spirare della prima unità di conversazione vengano interrotte per dar luogo ad altra conversazione urgentissima, le comunicazioni stesse potranno essere protratte, purchè l'interessato esplicitamente dichiari urgentissime le susseguenti unità di conversazione, ciascuna delle quali sarà soggetta alla tassa tripla di quella ordinaria ed alla predetta sopratassa di lire 100.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 198. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari e trasferimenti nel R. Esercito di marittimi e arruolamenti volontari e trasferimenti nel Corpo R. Equipaggi di inscritti della leva di terra.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 25 marzo 1926.

Allo scopo di coordinare e completare le disposizioni emanate con le circolari del *giornale militare* nn. 62 e 644 del 1925, questo Ministero d'accordo con la competente autorità marittima, determina che le due circolari suddette siano sostituite dalle disposizioni seguenti:

1. Gli arruolamenti volontari nel corpo R. Equipaggi di inscritti della leva di terra potranno aver luogo senza che occorra il nulla osta da parte delle autorità del R. Esercito *fino al giorno antecedente a quello fissato per l'esame personale e l'arruolamento di leva dell'inscritto.*

Gli arruolamenti volontari nel R. Esercito di inscritti marittimi potranno aver luogo, senza che occorra il nulla osta da parte delle autorità marittime, *fino alla data della pubblicazione dell'ordine della leva di mare della loro classe.*

Per gli arruolamenti volontari di inscritti marittimi nella R. Aeronautica, o nella R. Guardia di finanza o nei regi corpi di truppe coloniali si seguiranno le stesse norme che per gli arruolamenti nel R. Esercito, poichè anche i militari di dette armi e corpi sono inscritti nei ruoli matricolari del R. Esercito.

2. Nel periodo intercedente fra l'arruolamento di leva e l'incorporazione, le reclute del R. Esercito in congedo illimitato provvisorio potranno essere ammesse ad assumere la ferma di volontari nella R. Marina previo il nulla osta del comando del distretto militare.

3. Gli arruolamenti volontari nel Corpo R. Equipaggi dei ritardatari e rinviati appartenenti ai ruoli del R. Esercito e viceversa, saranno subordinati al preventivo nulla osta individuale da parte dei comandi di distretto o da parte del comando superiore del corpo R. Equipaggi.

4. Il passaggio di militari in servizio sotto le armi dalla R. Marina al R. Esercito e viceversa potranno effettuarsi solo previo il nulla osta del comando superiore del Corpo Reali Equipaggi o del Ministero della guerra.

5. I passaggi di militari in congedo illimitato dalla R. Marina al R. Esercito e viceversa, si effettueranno soltanto col nulla osta individuale del comando superiore del corpo R. Equipaggi e del comando del distretto militare.

6. Per norma delle autorità che con la presente circolare vengono delegate a rilasciare il nulla osta si avverte che i passaggi individuali di militari della R. Marina al R. Esercito e viceversa possono essere autorizzati solo quando richiesti da effettive esigenze di servizio ovvero quando gli interessati si propongano di conseguire col passaggio scopi speciali, quali il raggiungimento di un dato grado, la possibilità di intraprendere una carriera, ecc.

7. Quando un militare, dopo avere ottenuto il passaggio dalla R. Marina al R. Esercito per un determinato scopo, venga a trovarsi in condizioni che escludano il conseguimento dello scopo stesso, i comandi del R. Esercito presso i quali egli presta servizio ne informeranno il Ministero della guerra perchè decida, d'accordo col Comando superiore del Corpo R. Equipaggi, se il passaggio stesso debba essere revocato.

Nello stesso modo si regoleranno nei casi corrispondenti le autorità marittime che abbiano in servizio militari provenienti dal R. Esercito. Esse segnaleranno tali casi al Comando superiore del Corpo R. Equipaggi affinchè prenda in proposito la decisione opportuna d'accordo col Ministero della guerra.

8. Nei casi dubbi e quando sorgessero questioni speciali di ferma, le autorità interessate, prima di effettuare i trasferimenti, ne riferiranno al Ministero della guerra, o al Comando superiore del Corpo R. Equipaggi, per quelle decisioni di massima o speciali che potessero occorrere.

9. Tanto per gli arruolamenti volontari, quanto per i passaggi, le autorità sia del R. Esercito, sia della R. Marina, che vi fanno luogo, debbono darne pronta comunicazione rispettivamente al Comando superiore del Corpo R. Equipaggi ed ai comandi di distretto perchè provvedano alle ulteriori pratiche.

10. Gli inscritti della leva marittima che siano arruolati o trasferiti nel R. Esercito, e quelli che siano analogamente arruolati o trasferiti nella R. Aeronautica (1) o nella Regia

---

(1) Per i marittimi trasferiti nella Regia aeronautica si terrà presente quanto dispone la circolare n. 130 del *giornale militare* del 1925.

Guardia di finanza o nei regi corpi di truppe coloniali (poichè anche i militari di tali armi e corpi sono inscritti nei ruoli matricolari del R. Esercito) perdono la suddetta qualità di inscritti marittimi e debbono essere ripristinati sulle liste di leva di terra da cui sono stati precedentemente cancellati.

I comandi dei distretti militari pertanto nel procedere ai suddetti arruolamenti o trasferimenti, o nel prenderne nota a matricola, dovranno immediatamente informarne gli uffici di leva provinciali dalle cui liste detti militari siano stati precedentemente cancellati.

Gli uffici di leva, ricevuta tale partecipazione, provvederanno a reinscrivere i giovani dei quali trattasi nelle proprie liste di leva dandone comunicazione alla competente Capitaneria di porto, affinchè provveda alle corrispondenti cancellazioni dalle liste marittime.

Se gli interessati non hanno ancora concorso alla leva la reiscrizione sarà eseguita sulle liste della classe di nascita, altrimenti la reinscrizione sarà eseguita sulle liste della leva in corso, salvo ad apporre opportuno richiamo sulle liste di leva della classe di nascita.

La formula relativa sarà la seguente:

« Reinscritto sulle liste della leva di terra essendo stato cancellato da quelle della leva di mare perchè . . . . (arruolato volontario, trasferito, ecc.) . . . . nel . . . . (indicare il corpo) ».

11. Gli inscritti della leva di terra che contraggono arruolamento o sono altrimenti trasferiti nella R. Marina acquistano la qualità di marittimi e debbono essere di conseguenza cancellati dalle liste di leva di terra ed inscritti su quelle della leva di mare.

Pertanto i consigli di leva provinciali quando ricevono dalle competenti autorità marittime comunicazione che detti militari sono stati inscritti sulle liste della leva di mare, provvederanno a cancellarli da quelle della leva di terra usando la formula seguente:

« Cancellato quale inscritto marittimo perchè . . . . (arruolato o trasferito nella R. Marina) ».

12. In conseguenza di quanto è stabilito nei precedenti numeri, le richieste in materia di riduzione di ferma, e simili che siano presentate da militari del R. Esercito (o della R. Aeronautica o della R. Guardia di finanza o delle truppe coloniali) sono di competenza dei consigli di leva di terra anche nel caso che detti militari provengano dalla leva marittima e viceversa sono di competenza dei consigli di leva di mare le analoghe richieste presentate da militari della R. Marina anche se essi provengano dalla leva di terra.

Disposizioni transitorie.

13. La reinserizione sulle liste di leva di terra o di mare prescritta dai precedenti numeri 10 e 11, per coloro che, essendo marittimi, contraggono arruolamento nel R. Esercito ovvero, essendo inscritti della leva di terra, contraggano arruolamento nella R. Marina, è eseguita senza eccezioni per coloro che abbiano contratto o contraggono detto arruolamento dopo il 10 dicembre 1925 (data della circolare n. 644 del *giornale militare*).

14. Per coloro che abbiano contratto detto arruolamento prima del 10 dicembre 1925 ,le autorità competenti, a scanso anche di un lungo lavoro di spoglio dei ruoli e delle liste di leva, non faranno luogo alla suddetta reinserizione, tranne che in seguito a richiesta degli interessati, quando risulti trattarsi :

a) di militari che vengano chiamati a concorrere alla leva di mare mentre si trovano ancora sotto le armi nel Regio Esercito (o nella R. Aeronautica o nei regi corpi di truppe coloniali o nella R. Guardia di finanza) ;

b) di militari che vengano chiamati a concorrere alla leva di mare dopo essere stati congedati per avere soddisfatto gli obblighi volontariamente assunti nel R. Esercito (o nella R. Aeronautica, o nei regi corpi di truppe coloniali o nella R. Guardia di finanza) ;

c) di militari a cui riguardo occorra sottoporre qualche questione alle decisioni del consiglio di leva a senso del precedente numero 12.

15. Qualora si tratti di militari prosciolti dall'arruolamento volontario, che abbiano effettivamente prestato servizio nell'Esercito, l'eventualità della reinscrizione nelle liste di leva di terra sarà esaminata caso per caso a richiesta degli interessati e d'accordo fra il Ministero della guerra ed il Comando superiore del Corpo Reali Equipaggi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 199. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Modificazioni alle norme relative al matrimonio dei sottufficiali e dei militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 18 marzo 1926.

A parziale modificazione del n. 1, comma *b*, della circolare n. 688 del *giornale militare* 1919 questo Ministero determina che i sottufficiali macchinisti del reggimento ferrovieri del genio e della specialità lagunari possano essere ammessi a contrarre matrimonio senza restrizione di numero soltanto dopo 4 anni di effettivo servizio da macchinista e 2 anni da sergente maggiore.

Per conseguenza la prima parte della detta lettera *b*) dovrà essere modificata come appresso:

b) Sottufficiali macchinisti del reggimento ferrovieri del genio e della specialità lagunari, purchè contino almeno quattro anni di effettivo servizio in qualità di macchinisti e due anni di grado di sergente maggiore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

Il Commissario straordinario dell'Unione militare ha determinato che gli ufficiali in aspettativa speciale per riduzione di quadri, agli effetti del credito, siano considerati quali ufficiali in S. A. P.

Le amministrazioni militari, pertanto, terranno presente quanto sopra nella compilazioe dei conti che regolano il credito dei predetti ufficiali con l'Unione militare.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64ª anno 1925, circolare 671:

A pagina 2372, depennare il tenente *Luciani* Domenico, Comando distretto Monza.

Dispensa 4ª, anno 1926, circolare 48:

A pagina 138, depennare il capitano d'amministrazione *Casale* Baldassare.

A pagina 139, depennare il tenente d'amministrazione *Sessa* Michele.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(2928) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 16ª 1926 2 Aprile

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO BIBLIOTECA DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 200 - 4 marzo 1926. — PENSIONI. — R. decreto n. 415, contenente norme per l'assistenza sanitaria a favore dei personali civili e militari dello Stato inscritti all'Opera di previdenza, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34 . . . . *Pag.* 678

» 201 - 30 marzo 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che proroga la soppressione definitiva dell'officina R. Esercito di Torino . . . . » 680

» 202 - 1 aprile 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . » 681

» 203 - 1 aprile 1926. — SCUOLE MILITARI. — Corso pratico di topografia presso l'istituto geografico militare . . . . » 681

» 204 - 1 aprile 1926. — SERVIZIO DEL GENIO. — Norme per il passaggio delle attribuzioni, ora disimpegnate dalle direzioni, sottodirezione autonoma di Cagliari, sezioni staccate ed uffici locali del genio militare, ai vari enti subentranti . . . . » 682

» 205 - 1 aprile 1926. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato da destinare in caso di richiamo alle armi al servizio chimico militare . . . . » 686

» 206 - 25 marzo 1926. — SCUOLE MILITARI. — Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P. . . . . » 686

AVVISO . . . . » 693

ERRATA-CORRIGE . . . . » 694

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 200. — PENSIONI. — **R. decreto n. 415, contenente norme per l'assistenza sanitaria a favore dei personali civili e militari dello Stato inscritti all'Opera di previdenza, in applicazione dell'art. 3 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 4 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 63, del 17 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036, che approva il testo unico delle disposizioni legislative sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti;

Visto l'art. 3 del R. decreto legge 3 gennaio 1926, n. 34;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I funzionari civili e militari in attività di servizio appartenenti a categorie iscritte all'Opera di previdenza, che siano costretti a sottoporsi a grave atto operativo presso una clinica ospitaliera, possono chiedere all'Opera stessa un parziale concorso nella spesa per onorario ai chirurgi o per retta di degenza.

Ai fini del comma precedente è pure considerato in attività di servizio il funzionario civile o militare in aspettativa per causa di provata infermità.

Art. 2.

L'istanza deve essere inviata all'Opera di previdenza pel tramite del capo dell'ufficio o del comandante di corpo o reparto autonomo, accompagnata da dichiarazione, dalla quale risulti:

a) lo stato di famiglia del richiedente con indicazione dell'età e dell'eventuale professione dei componenti;

b) un giudizio sullo stato economico e sulla convenienza della concessione.

All'istanza stessa deve unirsi il certificato medico, comprovante l'avvenuto ricovero nella clinica.

Art. 3.

Qualora l'atto operativo si compia per speciali ed urgenti necessità in una clinica privata, il capo dell'ufficio o comandante di corpo o reparto autonomo, riferirà in merito alle ragioni che hanno determinato il ricovero del funzionario nella detta clinica.

L'Opera di previdenza si riserva la facoltà di assumere informazioni o richiedere documenti per accertare circostanze di fatto necessarie per la concessione del concorso e per la determinazione della corrispondente misura.

Art. 4.

Compiuto l'atto operativo, l'interessato trasmette, a mezzo dell'ufficio dal quale dipende, l'attestato del direttore della clinica col referto dell'operazione eseguita e con l'ammontare dovuto per retta di degenza, onorario ai chirurgi ed eventuali accessori.

Domanda e documenti sono esenti da bollo.

Art. 5.

Il concorso dell'Opera di previdenza non può superare, nell'anno solare, per ciascun iscritto, un massimo di L. 4000.

Esso è deliberato insindacabilmente dal Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza, ed eccezionalmente, in caso di provata urgenza e gravità, dal direttore generale

Art. 6.

Al pagamento della somma deliberata si provvede mediante mandati diretti, emessi dall'Opera di previdenza a favore dell'Amministrazione della clinica.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale dele leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 201. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che proroga la soppressione definitiva dell'officina R. Esercito di Torino.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 30 marzo 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 2 del decreto Ministeriale in data 15 febbraio 1923, il quale stabiliva che l'officina di artiglieria Regio esercito di Torino dovesse sopprimersi gradualmente entro il 31 dicembre 1924;

Visto l'articolo unico del decreto Ministeriale in data 20 dicembre 1924 che prorogava la soppressione di detta officina al 31 maggio 1925;

Visto l'articolo unico del decreto Ministeriale in data 1° maggio 1925 che prorogava nuovamente tale soppressione al 1° aprile 1926;

Decreta:

Articolo unico.

La definitiva soppressione dell'officina Regio esercito di Torino sia protratta al 1° ottobre 1926.

Roma, addì 30 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 202. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 1 aprile 1926.

L'ispettore generale nel ruolo amministrativo dell'amministrazione centrale della guerra MONTEVERDE gr. uff. dott. Ugo è delegato a firmare « *per il Ministro* », in assenza del direttore generale POGGI gr. uff. Torquato, tutti gli atti inerenti alla direzione, per la parte di competenza dell'amministrazione centrale, del servizio affidato agli ispettori amministrativi territoriali, a senso del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 203. — SCUOLE MILITARI. — **Corso pratico di topografia presso l'Istituto geografico militare.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 1 aprile 1926.

A parziale modificazione della circolare n. 82 *giornale militare*, si rende noto che il corso pratico di topografia da svolgersi presso l'Istituto geografico militare avrà inizio il 7 aprile p. v. anzichè il 14 marzo c. a.

Gli ufficiali appresso elencati, comandati al corso suddetto, rimarranno pertanto assegnati all'Istituto geografico militare per tutta la durata del corso a datare dal 7 aprile prossimo venturo.

Capitano FACCINI Raffaele, 9 regg. fanteria.
» MARCHINI Paolo, regg. cavall. Alessandria.
» MARTELLI Armando, 2 art. campagna.
» ROSETTO AIELLO Vittorio, div. mil. terr. Trieste.
Tenente BORRA Domenico, 74 fanteria.
» FIECHTER Renato, 17 regg. art. campagna.
» LOIACONO Diomede, 3 art. montagna.
» CIUTI Renato, 69 fanteria.
» PANCRAZI Giuseppe, distr. mil. Pistoia.
» INTONTI Mario, 3 bersaglieri.
» PEANO Giacinto, 8 bersaglieri.
» MENESTRINA Mario, 5 alpini.

Tenente BUONGIORNO Fiorentino, 9 Raggruppamento genio.
» BRIGHENTI Virgilio, 84 fanteria.
» IEZZI Guido, 13 art. pes. camp.
» TAZZARI Giuseppe, 2 art. pes. camp.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 204. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Norme per il passaggio delle attribuzioni, ora disimpegnate dalle direzioni, sottodirezione autonoma di Cagliari, sezioni staccate ed uffici locali del genio militare, ai vari enti subentranti.** — (Direzione generale del genio - Direzione generale servizi logistici). — 1 aprile 1926.

In conseguenza delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge del 15 ottobre 1925, n. 1934, per effetto delle quali alcuni servizi, ora di competenza del genio militare, vengono assunti dal 1° luglio 1926, dall'amministrazione dei LL. PP., ed in attuazione della nuova legge sull'ordinamento del Regio Esercito, questo Ministero determina:

1° Le 10 direzioni del genio militare e la sottodirezione autonoma del genio di Cagliari (sezioni staccate ed uffici locali compresi), a datare dal 1° luglio 1926, cesseranno di funzionare, e sotto la stessa data sarà costituito in ciascun corpo d'armata, nella Sicilia e nella Sardegna, un ufficio fortificazioni del genio militare, alla dipendenza del rispettivo comando del genio.

Gli organici sia dei comandi del genio, che degli uffici fortificazioni, saranno stabiliti con appositi decreti.

2° Le attribuzioni, attualmente disimpegnate dalle direzioni predette e dalla sottodirezione di Cagliari, saranno così ripartite:

a) *All'amministrazione dei lavori pubblici*:

— studio di progetti, appalto, direzione, esecuzione, contabilità, pagamento e collaudo di lavori di nuove costruzioni di caserme e di edifici militari in genere e di quelli di stabilità e di grande trasformazione dei fabbricati esistenti, escluso quanto ha attinenza alla difesa dello Stato, come è indicato al seguente capoverso *b*);

— compilazione di perizie e svolgimento delle conseguenti pratiche amministrative (salvo quanto di spettanza degli uffici finanziari) riguardanti permute, espropri di immobili e concessioni perpetue od a tempo indeterminato su proprietà private a favore dell'amministrazione militare, o su proprietà di quest'ultima a favore di privati, sempre quando tali pratiche abbiano attinenza coi lavori affidati agli uffici in discorso;

— convenzioni con i comuni per le materie di cui nel precedente comma;

— pratiche di contenzioso relative a tutte le materie sopraindicate.

Appositi decreti stabiliranno le norme per il passaggio delle gestioni amministrative dei lavori, che dal 1° luglio 1926 diventano di competenza dell'amministrazione dei LL. PP. e le modalità con le quali un certo numero di ragionieri geometri e di assistenti del genio militare dovranno passare a disposizione dell'amministrazione dei LL. PP. in dipendenza delle attribuzioni ad essa devolute dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934.

b) *Agli uffici fortificazioni del genio militare*:

— studio di progetti, appalto, direzione, esecuzione, contabilità e pagamento di lavori e di provviste riguardanti la difesa dello Stato (batterie, magazzini, caserme, ricoveri, strade, gallerie, ponti ecc.); di depositi di esplosivi e di munizioni; di poligoni di tiro e di esperienze di fanteria ed artiglieria, di reti telegrafiche e telefoniche militari;

— scelta delle località per l'impianto di campi di tiro a segno ed esame dei relativi progetti;

— lavori di mantenimento delle opere attualmente esistenti ed interessanti la difesa dello Stato;

— compilazione di perizie e conseguente svolgimento delle pratiche amministrative (salvo quanto di competenza degli uffici finanziari) riguardanti le permute, gli espropri di immobili e le concessioni perpetue od a tempo indeterminato su proprietà private a favore dell'amministrazione militare o su proprietà di quest'ultima a favore di privati, sempre quando tali pratiche abbiano attinenza coi lavori affidati agli uffici in discorso;

— le pratiche per la concessione di costruzioni in zone di servitù militari e per quelle in zone militarmente importanti;

— pratiche di contenzioso, relative alle materie sopra indicate.

c) *Ai corpi ed uffici*:

— lavori di mantenimento dei fabbricati ad essi in consegna, esclusi quelli di stabilità e di grande trasformazione, a norma di quanto è stabilito nel regolamento per il mantenimento degli immobili in uso all'amministrazione militare ed. 1925.

Per la resa dei conti dei lavori anzidetti, i corpi ed uffici debbono compilare un rendiconto separato da trasmettere, coi relativi titoli di spesa, agli uffici di contabilità e revisione di corpo d'armata, nei termini di tempo prescritti.

— per i lavori negli alloggi demaniali si provvederà a norma delle disposizioni della nuova istruzione, che sarà pubblicata in armonia al passaggio delle attribuzioni di cui nella presente circolare.

d) *Ai comandi del genio*:

— consulenza tecnica sull'esecuzione dei lavori affidati ai corpi ed uffici e sulla stipulazione di contratti per l'affitto di immobili privati;

— alta sorveglianza su tutti i lavori eseguiti sia dal genio militare, che dai corpi ed uffici;

— la revisione tecnica dei lavori di competenza degli uffici fortificazioni del genio militare (v. capoverso *b*), e, quando occorra, di quella dei corpi ed uffici (v. capoverso *c*);

— collaudazione dei lavori stessi;

— pratiche di contenzioso riflettenti la consistenza patrimoniale immobiliare e gli accordi con l'amministrazione finanziaria.

e) *Alle direzioni e sezioni di commissariato militare*:

— liquidazione dei danni arrecati dalle truppe in occasione di esercitazioni militari, di tiri e di manovre, a norma delle disposizioni che saranno contenute in una istruzione di nuova pubblicazione;

— stipulazione di contratti per l'affitto, per l'occupazione temporanea e per le concessioni d'uso temporaneo su immobili privati, nonchè di quelli per lo scalvo delle piante e per la vendita dell'erba in terreni demaniali;

— pratiche preliminari e rapporti con l'Amministrazione finanziaria circa affitti e concessioni in uso temporaneo di immobili militari in consegna ai vari corpi od uffici;

— stipulazione e rinnovazione di contratti per fornitura di energia elettrica, gas, acqua e per sgombro di pozzi neri;

— convenzioni con i Comuni per le materie di sua competenza;

— pratiche di contenzioso riferentisi a dette materie.

f) *Agli uffici di revisione di corpo di armata*:

— revisione dei rendiconti delle anticipazioni e delle spese per i lavori di mantenimento degli immobili di pertinenza dei corpi ed uffici.

Ove occorra, i documenti giustificativi di tali spese per i lavori di mantenimento degli immobili saranno sottoposti all'esame tecnico dei comandi del genio i quali avranno cura di restituirli ai predetti uffici di corpo d'armata con la maggiore sollecitudine, in modo da non ritardare l'invio delle contabilità trimestrali dei corpi nei termini di tempo prescritti.

Le consegne da farsi dalle direzioni del genio e dalla sottodirezione di Cagliari ai vari enti militari o dei lavori pubblici saranno iniziate in tempo utile per essere ultimate il 30 giugno 1926. Particolari indicazioni saranno all'uopo fornite ai comandi ed uffici del genio militare.

Le pratiche riguardanti gli uffici fortificazioni saranno provvisoriamente date in consegna ai comandi del genio.

Per la chiusura delle gestioni iniziate e per la resa dei conti a tutto il 30 giugno 1926, si costituirà presso la sede di ciascuna delle direzioni e presso la sottodirezione di Cagliari un ufficio stralcio, che dovrà avere ultimato il suo compito entro il 30 settembre 1926.

Sotto la stessa data 1° luglio 1926, e dove necessario, verrà costituito presso l'ufficio forticazioni del genio militare un ufficio stralcio con l'incarico di completare la liquidazione delle pendenze di guerra.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 205. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato da destinare in caso di richiamo alle armi al servizio chimico militare.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 1 aprile 1926.

A chiarimento e modificazione dell'ultimo comma della circolare n. 50 del *giornale militare* 1925, si avverte che i militari in congedo della R. Aeronautica inscritti nel fascicolo n. 24 dei ruoli 71-*B* « Aviatori e Dirigibilisti », i quali abbiano i prescritti requisiti professionali, saranno passati nel fascicolo 23-*bis* « Servizio Chimico Militare » soltanto se appartenenti alle dieci classi più anziane in congedo o se, pur appartenendo alle classi più giovani, non abbiano più conservato attitudine al volo.

Per l'accertamento di tale attitudine i comandi dei distretti militari, in relazione alle disposizioni emanate con R decreto n. 1943 del 21 giugno 1925 (circolare n. 34 del *giornale militare* 1926), dovranno richiedere le necessarie notizie al Ministero dell'Aeronautica (Stato Maggiore della R. A.) prima di far luogo alla inscrizione nel fascicolo 23-*bis* dei militari appartenenti alle predette classi più giovani.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 206. — SCUOLE MILITARI. — **Completamento della cultura tecnico-professionale di talune categorie di ufficiali in S. A. P.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 25 marzo 1926.

Con riferimento alle circolari 335 *giornale militare* 1923; 156 *giornale militare* 1924; 42 *giornale militare* 1925 e 96 *giornale militare* 1926, questo Ministero determina che gli esami su materie di Accademia abbiano luogo dal 20 al 30 aprile p. v.

Si comunicano qui di seguito i nomi degli ufficiali ammessi agli esami di detto appello con l'indicazione, per ciascuno di essi, delle materie e dei giorni nei quali dovranno sostenere detti esami.

Gli ufficiali dovranno presentarsi al Comando dell'Accademia di artiglieria e genio, nel pomeriggio del giorno precedente a quello in cui debbono sostenre il primo esame.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Grado	Casato e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Cap.	AMATUCCI Oscar	25 art. camp.	—	23	24	—	—	—	—
»	ARGAN Carlo	Sez. esp. art. Ceriè	—	—	—	24	—	—	23
Ten.	ANGUISSOLA Ignazio	Dir. art. Trieste	—	—	—	—	—	26	—
»	AGUILECCHIA Vincenzo	Dir. esp. art. Nettuno	—	—	—	20	—	—	—
»	AVALLE Secondo	1 art. mont.	—	—	—	—	—	22	21
Cap.	BALANZINO Guido	Acc. mil. art. e genio	—	—	—	24	—	—	—
»	BARRICHETTO Manlio	14 art. pes. camp.	—	—	—	22	—	—	21
»	BARRILE Eugenio	10 art. camp. (C)	—	—	24	23	22	—	—
»	BATTISTA Giuseppe	Com. div. mil. Palermo	—	—	—	—	—	22	23
»	BEJA Felice	17 art. camp.	22	—	—	—	—	—	—
»	BERLESE Sergio	Sc. art. contr. Nettuno	—	—	—	—	—	22	23
»	BERTON Giuseppe	6 art. pes. (M)	—	—	22	—	21	—	—
»	BETTI Carlo	Acc. mil. art. e genio	—	—	—	24	—	—	—
»	BETZU Angelo	7 raggr. genio	22	—	—	—	—	—	—
»	BRONZINI Riccardo	Com. art. C. A. Verona	—	—	25	—	—	26	24
Ten.	BARRABINI Vincenzo	10 gruppo contr.	—	—	—	24	—	—	—
»	BARTOLETTI Gennino	1 art. pes.	—	26	20	—	—	—	—

Grado	Casato e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Ten.	Bellini Carlo	8 art. pes. (M)	—	—	—	—	23	—	—
»	Buzzaccarini Brunoro	20 art. camp.	—	—	—	20	—	—	—
»	Brancaccio Mario	6 art. camp.	—	—	—	—	23	—	—
Cap.	Cambia Michele	22 art. camp.	—	26	—	—	—	—	—
»	Carlesi Enrico	Acc. mil. fant. e cav.	22	—	—	—	—	—	—
»	Carrera Mario	1 art. pes.	—	21	—	—	22	—	—
»	Caruso Sebastiano	11 art. camp.	—	—	—	24	—	—	—
»	Ciocca Alfredo	8 pes. (C)	—	—	25	—	—	—	—
»	Cinalli Giuseppe	8 pes. (C)	—	—	22	—	—	—	—
Ten.	Calzolari Giovanni	21 art. camp.	—	—	—	—	23	—	—
»	Capuano Luigi	11 gruppo batt. auto camp. C. A.	—	26	—	—	—	—	—
»	Carboni Giulio	3 art. mont.	—	—	—	—	—	26	—
»	Cappellotti Celestino	9 pes. (C)	—	—	—	—	—	22	23
»	Cosco Armando	Sc. art. contr. Nettuno	—	—	—	—	—	—	24
Cap.	Del Giulio Giuseppe	10 raggr. genio	—	23	22	21	20	—	—
»	Di Janni Dino	Uff. tecn. sup. aut.	22	—	—	—	—	—	—

Grado	Casato e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date d esame						
Ten.	D'AGATA Alfredo	Sc. all. uff. Lucca	—			21	—	—	—
»	DEL DUCE Francesco	Com. art. C. A. Roma	—	—	25	—	23	—	—
»	DE FRANCESCO Renato	8 art. (C)	22	—	—	—	—		—
»	DEIDDA Guido	2 pes. (C)	—	—	—	20	—	—	—
»	DE LIQUORI Renato	25 art. (C)	—	—	—	—	—	22	23
»	DE MARTINO Gioacchino	6 art. pes.	—	—	22	—	21	—	—
»	DE PASCALE Mario	1 pes. (C)	—	—	—	—	—	26	—
»	DE PETRO Giorgio	6 pes. (C)	—	—	—	—	—	22	21
»	ESPOSITO Francesco	10 art. camp.	29	21	—	—	—	—	—
Cap.	FATTOBENE Tito	Ist. geog. mil.	—	—	—	23	—	—	24
»	FEDI Carlo	Rep. carri arm. Roma	—	—	—	22	—	—	21
»	FERRARA Alberto	6 art. camp.	—	—	24	23	—	—	—
»	FUSCO Nicola	8 art. camp.	—	—	—	21	—	—	—
Ten.	FAGGIANO Cosimo	5 gruppo art. contr.	—	21	—	—	22	—	—
»	FINAMORE Mario	Sc. all. uff. Verona	20	—	—	—	21	—	—
»	GARIGIOLI Arnaldo	Com. div. mil. Pola	—	26	—	—	—	—	—

Grado	Casato e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Cap.	GEMELLARO Carlo	6 art. pes. (M)	—	—	24	23	—	—	—
»	GENNARO Francesco	27 art. camp.	20	—	—	—	—	—	—
»	GUJ Aurelio	7 art. camp.	—	—	20	—	—	—	—
Ten.	GARBEROFLIO Giulio	5 art. camp.	—	23	—	—	—	—	24
»	GIAMMARCO Enrico	18 art. camp.	—	—	23	22	—	—	—
Cap.	KUNTZE Carlo	Dir. art. Napoli	—	20	—	—	—	—	—
»	IZZI Annibale	10 art. camp.	20	—	—	—	—	—	—
Ten.	IMPERATO Luigi	8 art. camp. pes. (C)	—	26	—	—	—	—	—
»	INVREA Massimo	1 art. mont.	—	—	—	—	—	20	—
Cap.	IAHU Ezio	20 art. camp.	—	—	—	—	23	20	—
Ten.	LUCCHESINI Gastone	3 art. mont.	—	—	22	—	21	—	—
Cap,	MALAVASI Lodovico	3 art. camp.	20	21	—	—	—	—	—
»	MANTELLI Mario	Min. guerra dir. aut.	—	—	—	20	—	—	—
»	MONTEVERDE Ettore	4 raggr. genio	—	21	20	—	—	—	—
Ten.	MARALDI Ugo	16 art. camp.	—	23	24	—	—	—	—

Grado	Casato e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Ten.	MELONI Nicolò	5 art. pes. (C)	—	26	—	—	22	—	—
»	MISTRETTA Antonino	12 art. camp.	—	—	—	21	20	—	—
»	MONASTRA Ubaldo	22 art. camp.	—	—	—	—	20	—	—
»	MORANI Antonio	7 raggr. trasp. Roma	—	—	—	—	—	20	21
Cap.	ONNIS Emanuele	6 art. camp.	—	—	—	—	20	—	—
Ten.	OTTONE Angelo	Accad. mil. art. e genio	—	—	25	—	—	—	—
Cap.	PARASSOLE Silvio	1 art. pes.	—	—	—	—	—	20	—
»	PETITTI Vincenzo	Com. art. corpo d'armata Bologna	—	—	—	20	—	—	—
Ten.	PEANO Giovanni	5 art. camp.	—	—	25	—	—	—	—
»	PEDERSOLLI Mario	2 art. mont.	—	—	—	23	—	—	—
»	PIETRANTONIO Ugo	8 art. pes. (C)	—	—	25	—	—	26	—
»	PILATO Nicola	Sc. all. uff. C. V.	—	21	—	22	—	—	—
»	POLSONI Alfredo	17 art. camp.	—	—	22	—	—	—	—
»	PORPORA Nicola	6 art. pes.	—	—	22	—	21	—	—
»	PRATESI Emilio	8 art. pes. (M)	—	21	—	—	20	—	—
»	PROPERZI Giuseppe	Accad. mil. art. e genio	—	—	25	—	—	—	—

Grado	Casato e Nome	Corpo od ente cui appartiene l'ufficiale	Analisi matematica parte I e II	Geometria descrittiva	Geometria analitica proiettiva	Meccanica razionale	Fisica	Chimica generale	Chimica applicata
			Date di esame						
Ten.	Petrone Luigi	2 art. mont.	—	—	—	—	—	—	23
Cap.	Ronchi Clemente	Uff. tecn. sup. aut.	—	—	—	—	—	—	24
»	Rossi Giovanni	3 art. mont.	—	—	—	22	—	—	—
»	Roversi Giulio	17 art. camp.	—	—	—	20	—	—	—
»	Ruggiero Adolfo	10 raggr. genio	—	23	24	22	21	20	—
Ten.	Raho Cesarino	1 art. pes.	—	26	—	—	—	—	—
»	Ricca Umberto	Sc. all. uff. Pola	—	—	—	24	—	—	—
Cap.	Salvo Calogero	9 art. camp.	—	21	20	22	—	—	—
»	Spagnol Gastone	Dir. art. Trieste	—	23	—	—	22	—	—
»	Stella Vittore	7 art. pes. (M)	—	—	—	24	—	—	—
Ten.	Scuderi Francesco	2 gruppo art. contr.	—	—	—	—	23	—	—
Cap.	Tortorini Gustavo	12 art. camp.	—	26	—	—	—	—	—
Ten.	Talucchi Adolfo	Sez. esp. art. Ciriè	—	—	—	21	—	—	—
»	Triconi Ernesto	Rep. carri armati	—	—	—	24	—	—	—
Cap.	Vitale Giuseppe	25 art. camp.	—	—	—	—	20	—	21
»	Wiel Giovanni	20 art. camp.	—	—	20	—	—	—	—

AVVISO

Bando di concorso del Ministero dell'Aeronautica

Presentazione di documenti per il concorso a 71 posti di ufficiale in servizio attivo permanente nel Regio corpo del genio aeronautico

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto Commissariale 1° agosto 1923;

Vista la decisione 19 gennaio-26 febbraio 1926 del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale;

Ritenuto che con la suddetta decisione sono state annullate tutte le operazioni compiute dalla Commissione giudicatrice del concorso a 71 posti di ufficiale in servizio attivo permanente nel Regio corpo del Genio aeronautico, bandito col cennato decreto Commissariale 1° agosto 1923, e conseguentemente tutte le *nomine* ai vari gradi in detto corpo;

Decreta:

Non oltre il 30 aprile 1926 gli interessati che parteciparono al concorso di cui al suddetto decreto Commissariale 1° agosto 1923, che qui s'intende come riportato e trascritto, dovranno far pervenire al Ministero dell'aeronautica — Direzione generale del personale militare e delle scuole — i documenti richiesti per partecipare al concorso medesimo, quali furono a suo tempo presentati, con espressa diffida che il difetto od il ritardo dell'invio dei documenti medesimi, entro la data come sopra stabilita, saranno considerati come rinunzia da parte degli interessati stessi alla partecipazione al concorso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 5 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2370, depennare il tenente *Franchini* Ermanno del comando distretto Vercelli.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 86, dopo il tenente *Serventi* Stefano, aggiungasi il capitano *Mascarini* Aldo.

Dispensa 8, anno 1926, circolare 97:

A pagina 313, depennare il tenente *Rossi* Costantino.

Dispensa 10ª, anno 1926, circolare n. 142:

Nell'annotazione (2) a piè della pagina 371, va soppressa l'indicazione di un'assegnazione supplementare di L. 1000 a favore del 2° reggimento bersaglieri.

L'assegnazione ordinaria per le spese d'ufficio del reggimento predetto rimane così stabilita in L. 13,500, uguale a quella di tutti gli altri reggimenti bersaglieri uniti al deposito.

Prezzo della presente dispensa L. **0,50**

(3577) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 17ª 1926 2 Aprile

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO BIBLIOTECA DELLA GUERRA

18

SOMMARIO

N. 207 - 2 aprile 1926. — AVANZAMENTO. — Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926 n. 395 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito . . . . *Pag.* 695

Circolare N. 207. — AVANZAMENTO. — **Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 2 aprile 1926.

PARTE I.

Dell'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

TITOLO I.

NORME GENERALI.

§ 1.

Le promozioni ai vari gradi della gerarchia militare si effettuano mediante decreti Reali.

§ 2.

Nessun ufficiale è investito del grado finchè la promozione non sia stata ufficialmente comunicata.

§ 3.

Le promozioni hanno luogo per arma e per corpo, come dall'art. 2 della legge, in base a « quadri di avanzamento », ad anzianità ed a scelta nei quali gli ufficiali giudicati idonei sono inscritti in ordine di anzianità.

Nessuno può conseguire la promozione, sia ad anzianità sia a scelta, senza la esplicita dichiarazione richiesta dall'art. 6 della legge; parimenti non può conseguirla se non ha raggiunto la permanenza minima di grado di cui all'articolo 8, e se non è in possesso dei titoli e requisiti prescritti, caso per caso, dalla legge stessa.

§ 4.

Nessuna rettifica, per mancata promozione o errata assegnazione di posto nel ruolo, può effettuarsi d'ufficio oltre il termine di mesi sei.

L'ufficiale interessato può produrre reclamo, per i motivi di cui sopra, entro il termine di mesi tre dalla pubblicazione sul Bollettino ufficiale militare del provvedimento dal quale si ritiene leso.

Nei casi in cui manchi il provvedimento concreto e la relativa pubblicazione, il termine decorre dal giorno successivo a quello in cui si è verificata la vacanza utile per la promozione del ricorrente.

TITOLO II.

DELLE VACANZE NEI RUOLI ORGANICI E DEL MODO DI RIPIANARLE.

§ 5.

In relazione agli articoli 11 e 12 della legge ciascun posto, nei diversi ruoli di anzianità di cui all'art. 37 della legge stessa, si considera come vacante:

a) dal giorno in cui hanno vigore le relative disposizioni esecutive, quando la vacanza provenga da ampliamento degli organici;

b) dal giorno successivo a quello in cui l'ufficiale raggiunge l'età stabilita pel proprio ruolo e grado, ove si tratti di cessazione dal servizio permanente per ragioni di età;

c) dal giorno successivo a quello del decesso, nel caso di morte;

d) negli altri casi, dalla data del decreto Reale, oppure del decreto, della determinazione o della notificazione Ministeriale, con cui viene sanzionata la variazione che dà luogo alla vacanza; tranne che non sia diversamente specificato nel decreto, nella determinazione o nella notificazione di cui sopra.

Tuttavia in una qualsiasi delle sopra indicate circostanze non vi ha posto vacante se, con provvedimento di pari decorrenza nel medesimo ruolo e grado in cui essa si verifica, un ufficiale dalla disponibilità sia richiamato in servizio effettivo, o dall'aspettativa debba essere riammesso in detto servizio.

§ 6.

In relazione alle prescrizioni di cui all'art. 13 della legge, il numero dei fuori quadro delle varie armi e corpi assegnati al Regio corpo di truppe coloniali e ad altri Enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra, si considera alla data del 1° gennaio di ogni anno e come immutato durante il corso dell'intero anno. Gli eventuali movimenti che avvengano nel corso dell'anno stesso, nei predetti fuori quadro, non dànno luogo nè a vacanza nell'organico nè a copertura di posti nell'organico stesso.

Lo stesso avviene per quanto ha tratto ai fuori quadro a disposizione del Ministero della guerra (art. 46 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del Regio esercito) la cui ripartizione si deve considerare immutata dalla data del decreto che annualmente la stabilisce, anche quando avvengano in essi degli spostamenti, resi necessari da particolari esigenze di servizio.

§ 7.

Le promozioni decorrono dal giorno dal quale, a norma del § 5, si considerano vacanti i relativi posti; salvo i casi previsti dall'art. 10 della legge.

Ogni posto che si fa vacante in un grado, quando sia devoluto all'avanzamento, fa luogo contemporaneamente ad un posto vacante nel grado inferiore dello stesso ruolo.

§ 8.

Il numero dei posti vacanti in ciascun grado di un determinato ruolo si desume dal confronto fra il numero degli ufficiali stabiliti per tal grado dal rispettivo organico ed il numero effettivo di quelli compresi, in quel giorno, nel ruolo di anzianità del grado stesso dopo averne dedotti:

a) tutti i fuori quadro di cui al § 6 considerati numericamente alle date in detto paragrafo stabilite: nonchè, per la sola arma di fanteria, gli ufficiali mutilati ed invalidi riassunti di cui al numero III dell'art. 46 della legge sull'ordinamento del Regio esercito.

b) coloro cui spetti la promozione per la esistenza di posti vacanti nel grado superiore;

c) coloro che sono in aspettativa o in disponibilità;

d) per i ruoli di cavalleria ed artiglieria, gli ufficiali addetti ai Depositi allevamento quadrupedi e Depositi cavalli stalloni, che abbiano fatta esplicita incondizionata rinunzia al ritorno nei servizi della propria arma;

e) per i ruoli di artiglieria e del genio, gli ufficiali della specialità treno, i quali costituiscono, fino ad esaurimento, ruolo a parte.

§ 9.

Gli ufficiali in aspettativa, riammissibili in servizio, occupano, fino alla concorrenza di due terzi, i posti che si facciano vacanti nei ruoli organici dei singoli gradi delle diverse armi e dei diversi corpi.

§ 10.

Per determinare l'ordine secondo il quale gli ufficiali accennati al paragrafo precedente concorrono ad occupare detti posti, è stabilita una serie di tre turni dei quali i due primi sono devoluti ai richiami dall'aspettativa, ed il terzo è devoluto all'avanzamento ed ai trasferimenti da altri ruoli, da effettuare a norma di legge.

Analogamente, per quei ruoli e gradi nei quali ad occupare i posti vacanti, concorrono, in determinate proporzioni, come è detto nel paragrafo precedente, ufficiali promossi dal grado inferiore ed ufficiali trasferiti da altro ruolo a norma di legge, vengono stabilite, in base a ciascuna di quelle proporzioni, altrettante serie di turni per ripartire progressivamente detti posti fra le due provenienze salvo che da legge speciale non sia diversamente stabilito.

Ogni posto è devoluto, di mano in mano che si fa vacante, al turno cui spetta, ed è occupato a suo tempo secondo che esso turno richiede.

Qualora si facciano contemporaneamente vacanti più posti in uno stesso grado di un ruolo, si assegnano i detti posti colle norme indicate nel presente e nei seguenti paragrafi come se le vacanze fossero avvenute successivamente.

§ 11.

I posti devoluti ad ufficiali da richiamarsi dall'aspettativa, che, in difetto di concorrenti, rimangano disponibili, sono occupati mediante promozioni o trasferimenti da altri ruoli da effettuarsi a norma di legge.

§ 12.

Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo esclusivamente ad anzianità od esclusivamente a scelta, la promozione spetta, di mano in mano che si fa vacante un posto devoluto all'avanzamento, al primo inscritto nel rispettivo quadro di avanzamento, salvo il caso previsto dall'art. 51 della legge.

Nello stabilire chi sia il primo inscritto in un dato momento sul quadro di avanzamento, non si devono computare gli ufficiali di cui ai capoversi *b*), *c*), *d*) ed *e*) del § 8, e per l'arma di fanteria, gli ufficiali mutilati e invalidi di guerra riassunti in servizio.

§ 13.

Nei ruoli e pei gradi nei quali l'avanzamento ha luogo ad anzianità e scelta (art. 3 della legge) le promozioni si effettuano intercalando i pari grado inscritti nel quadro a scelta a quelli inscritti nel quadro ad anzianità, in base alle aliquote fissate dagli articoli 54, 57, 61 e 71 della legge.

Di conseguenza, in quei gradi in cui l'avanzamento avviene per due terzi ad anzianità e per un terzo a scelta si promuove il primo inscritto sul quadro per titolo di anzianità ogni qualvolta, dopo l'ultima promozione a scelta, abbia avuto luogo una promozione ad anzianità.

In quei gradi in cui l'avanzamento avviene per tre quarti ad anzianità e per un quarto a scelta, si promuove il primo inscritto sul quadro ad anzianità ogni qualvolta, dopo l'ultima promozione a scelta, abbiano avuto luogo due promozioni ad anzianità.

Gli ufficiali inscritti nel quadro a scelta non possono essere promossi se non risultano entrati nei limiti di anzianità dei rispettivi ruoli fissati dagli articoli 56, 60, 63, 71, 80, 82 della legge.

Qualora l'ufficiale inscritto sul quadro a scelta non possa essere promosso, perchè non entrato nel limite di anzianità di cui sopra, l'avanzamento è devoluto al primo inscritto nel quadro di avanzamento ad anzianità.

§ 14.

L'ufficiale che ha acquisito il diritto alla scelta, a norma della legge, è promosso quando la sua posizione nel ruolo, detratti i posti di cui al § 12, risulti eguale o inferiore al quoziente fra la cifra del rispettivo ruolo organico e la frazione fissata dalla legge per concorrere all'avanzamento a scelta.

Quando il quoziente ottenuto sia un numero frazionario, e la frazione superi i cinque decimi, alla parte intera si aggiunge un'unità.

§ 15.

L'ufficiale invece, che venga a trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 10 della legge, è promosso anche se non esistano vacanze nell'organico del grado superiore ed è considerato come pretermesso, cioè gli viene assegnata la data e la sede di anzianità che gli sarebbe spettata se avesse conseguita la promozione a suo tempo.

§ 16.

L'ufficiale inscritto nel quadro, che, per mancanza di posti vacanti, non sia promosso nell'anno a cui il quadro si riferisce deve essere ripreso in esame dalle competenti autorità giudicanti per potere essere inscritto sul quadro successivo, ma non deve ripetere gli eventuali esperimenti, obbligatori o facoltativi, già superati.

TITOLO III.

DELL'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITÀ ALL'AVANZAMENTO.

CAPO I.

Dei giudizi di vario grado e della procedura da osservarsi nel pronunciarli.

§ 17.

Ogni anno, prima che si addivenga alla compilazione delle note caratteristiche, il Ministero determina e fa conoscere, mediante pubblicazione sul Giornale militare ufficiale, i limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali di ogni arma e corpo e di ogni grado, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno successivo.

Tali limiti sono stabiliti in modo da raggiungere il prevedibile fabbisogno di un paio d'anni.

§ 18.

Quando, per il sopravvenire di speciali circostanze, il numero degli ufficiali inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta si addimostri insufficente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministero della guerra dispone per la formazione di quadri suppletivi di avanzamento, fissando, volta a volta, per quale arma o corpo, per quali gradi ed entro quali limiti di anzianità, debbano esservi compresi gli ufficiali.

§ 19.

Le autorità che, a norma degli articoli 17 e 18 della legge sull'avanzamento, debbono pronunciare i giudizi di vario grado in merito alla idoneità all'avanzamento a scelta o ad anzianità, risultano dalle tabelle allegate 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

§ 20.

Gli ufficiali che non possono comunque rientrare nei casi di cui alle tabelle indicate nel paragrafo precedente sono giudicati secondo le norme qui appresso indicate:

Se tenenti e capitani:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza del comandante della Divisione militare territoriale, salvo l'eccezione accennata appresso per il caso in cui l'ufficiale dipenda direttamente dal comandante della Divisione o del Corpo d'armata;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante di Corpo o capo servizio titolare da cui l'ufficiale dipende;

3° Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di secondo grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Nel caso in cui l'ufficiale dipenda direttamente dal comandante della Divisione o del Corpo d'armata, pronuncierà il giudizio di 1° grado il capo di Stato Maggiore della Divisione o del Corpo d'armata e il giudizio decisivo, di 2° grado, il comandante della Divisione o del Corpo d'armata.

Se maggiori:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza del comandante del Corpo d'armata territoriale;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante di Corpo, o capo servizio titolare, oppure dall'ufficiale generale da cui l'ufficiale direttamente dipende;

3° Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di secondo grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Se tenenti colonnelli:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza della Commissione centrale di avanzamento;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dal comandante di Corpo, o capo servizio titolare, od ufficiale generale da cui l'ufficiale direttamente dipende;

3° Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di secondo grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Se colonnelli:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza della Commissione centrale;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dall'ufficiale generale da cui direttamente il colonnello dipende;

3° Le autorità gerarchiche intermedie pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di secondo grado;

b) le altre il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

Se generali:

1° Il giudizio decisivo (di 3° grado, od eventualmente di 2°) è di competenza della Commissione centrale;

2° Il giudizio di 1° grado è pronunciato dall'ufficiale generale dal quale l'ufficiale dipende direttamente;

3° Le altre eventuali autorità gerarchiche, pronunciano:

a) quella più elevata in grado, il giudizio di secondo grado;

b) le altre, il giudizio di 1° grado, in concorso con l'autorità di cui al n. 2°.

§ 21.

Gli ufficiali ai quali non è possibile applicare neppure le norme di cui ai paragrafi precedenti saranno giudicati o dalle autorità di seguito indicate ovvero da quelle che, di volta in volta, saranno indicate dal Ministero.

Gli ufficiali a disposizione di altri Ministeri sono giudicati a seconda del grado e con le norme del § 20 dai titolari dei comandi di Divisione e Corpo di armata di Roma, facendo intervenire, ove necessario, come giudici di primo grado, uno dei comandanti di reggimento o di brigata del presidio stesso.

Gli ufficiali delle colonie, finchè possibile, sono giudicati con le norme di cui al § 20. Quando non si possa, negli ufficiali generali che sono nelle colonie e da cui gerarchicamente il candidato dipende, trovare il giudice di 2° o di 3° grado, si pronunciano, con tale veste, il Comandante della divisione e quello del Corpo di Armata di Roma.

Gli ufficiali che coprono in colonia mansioni di carattere civile, per i quali neppure il giudizio di 1° grado possa essere dato da superiori gerarchici militari che si trovano in Colonia, sono giudicati analogamente a quanto è detto nel secondo capoverso del presente paragrafo.

§ 22.

La idoneità o meno degli ufficiali all'avanzamento ad anzianità ed a scelta viene accertata dalle autorità competenti con la procedura seguente:

Si pronunziano, anzitutto, e senza riunirsi in Commissione per discutere e deliberare, ma singolarmente, le autorità incaricate del giudizio di 1° grado.

Successivamente si pronunzia l'autorità incaricata del giudizio di 2° grado, e poscia quella incaricata del giudizio di 3° grado, ove questo abbia luogo.

Quando non possa intervenire un giudizio di 3° grado, è decisivo quello di 2° grado.

Soltanto quando il giudizio di 3° grado sia devoluto alla Commissione centrale di avanzamento, e questo discordi dai precedenti giudizi concordi delle autorità di 1° e 2° grado, la decisione definitiva spetta al Ministro della guerra, a senso dell'art. 17 della legge.

§ 23.

Quando al giudizio di 1° grado concorrano due o più autorità, si pronunzia prima quella di grado meno elevato, che, emesso il proprio giudizio, invia lo specchio di avanzamento mod. *A* o *B* (V. allegati) e il libretto personale del candidato all'autorità che deve pronunciarsi successivamente, e così di seguito.

L'ultima delle autorità che pronunciano il giudizio di 1° grado, provvede all'invio degli specchi di avanzamento e dei libretti personali all'autorità incaricata di quello di 2° grado.

Questa, quando non le competa di decidere, si pronuncia a sua volta, ed invia specchi e libretti all'autorità incaricata del giudizio di 3° grado.

L'autorità che emette il giudizio decisivo invia ai competenti uffici del Ministero gli specchi di avanzamento sui quali ha pronunciato la propria decisione.

§ 24.

La procedura di cui ai precedenti §§ 22 e 23 deve essere svolta con tutta sollecitudine in modo che non venga superato il limite di tempo di cui all'art. 26 della legge.

§ 25.

Quando al giudizio di 1° grado concorrano due sole autorità prevale il giudizio dell'autorità superiore.

§ 26.

Ogni autorità giudicante, nel prendere in esame l'ufficiale, deve anzitutto accertare se egli disimpegna bene le funzioni del proprio grado per potere essere giudicato nei riguardi dell'avanzamento, in conformità dell'art. 20 della legge.

Se l'accertamento risulta sfavorevole pel candidato, questi viene senz'altro dichiarato « non idoneo all'avanzamento ».

Se l'accertamento invece risulta favorevole le autorità giudicanti passano ad esaminare se il candidato sia in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 della legge, se tenente colonnello o di grado inferiore, e dei requisiti di cui all'art. 73 se colonnello o di grado superiore.

Nei casi previsti dalla legge ogni autorità assegna inoltre all'ufficiale il relativo punto di merito, secondo le norme di cui ai §§ 52 a 55.

§ 27.

Il Ministero della guerra, nei casi previsti dalla legge, provvede a convocare la Commissione centrale di avanzamento, rimettendole i documenti necessari ai giudizi che è chiamata a pronunciare.

§ 28.

Per la costituzione, la procedura e la votazione della Commissione centrale di avanzamento si osservano le disposizioni di cui agli articoli 22, 23, 24, 25 e 52 della legge di avanzamento.

Qualunque sia il numero dei votanti, e salvo l'eccezione di cui all'art. 52 della legge, il candidato è dichiarato idoneo solamente se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

I comandanti di corpo d'armata intervengono come membri consultivi, senza diritto a voto, soltanto alle sedute della Commissione nelle quali debbono essere giudicati ufficiali propri dipendenti.

§ 29.

Il giudizio sull'avanzamento, pronunciato da qualunque autorità, deve essere completo in tutti i suoi elementi ed essere accompagnato — nei casi previsti dalla legge — dal punto di merito assegnato al candidato e, nel caso di non idoneità, dalla motivazione sintetica di cui ai §§ 46 e 47.

§ 30.

Gli ufficiali dichiarati idonei vengono inscritti nei quadri di avanzamento ordinari o suppletivi, ad anzianità od a scelta, a cura del Ministero, ed, a cura del Ministero stesso viene fatta loro la comunicazione prescritta dall'art. 33 della legge a mezzo dello stampato mod. *C* (V. Allegati). I detti modelli, firmati per presa conoscenza dall'interessato, sono acclusi alle due copie del libretto personale ed elencati nell'apposito indice.

I quadri di avanzamento ordinari sono validi dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno al quale si riferiscono; quelli suppletivi dalla data di compilazione fino al 31 dicembre.

§ 31.

Quando la posizione dell'ufficiale che sia venuto a trovarsi nelle condizioni di cui al comma *a*) dell'art. 29 della legge sia definita in modo per lui favorevole, il Ministero dispone subito pel nuovo esame nei riguardi del suo avanzamento, previsto dall'art. 10 della legge, e per i provvedimenti previsti dall'articolo stesso.

§ 32.

L'ufficiale che sia venuto a trovarsi in uno dei casi previsti dal combinato disposto dall'art. 29 della legge sull'avanzamento e dall'art. 12 della legge sullo stato degli ufficiali, subisce le eventuali deduzioni di anzianità volute da detta legge sullo stato degli ufficiali, con le modalità, e nella misura prescritte dal relativo regolamento.

Ove egli non incorra in perdita di anzianità, o la perda in tal misura da rimanere ancora compreso nei limiti per l'inscrizione nei quadri di avanzamento in vigore all'atto in cui la sua posizione è stata completamente definita, egli è ripreso in esame dalle autorità incaricate dei giudizi di vario grado. Se dichiarato idoneo, viene nuovamente inscritto nel quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità.

Analogo trattamento è fatto all'ufficiale che venga a trovasi nei casi previsti dall'art. 9 della legge.

§ 33.

La comunicazione della esclusione dai quadri, per non idoneità all'avanzamento ad anzianità, od a scelta (e della relativa motivazione, quando questa sia richiesta per iscritto dall'interessato, per via gerarchica) sia conseguente al giudizio delle autorità competenti, sia conseguente al risultato sfavorevole degli esperimenti ed esami prescritti dall'art. 3 della legge, viene fatta dal Ministero della guerra per via gerarchica, a mezzo dell'apposito stampato mod. *D* (V. allegati) in duplice copia.

I detti modelli, firmati per presa conoscenza dall'interessato, e completati se del caso con la motivazione, sono acclusi alle due copie del libretto personale ed elencati nell'apposito indice.

Nel contesto del mod. *D* riguardante la non idoneità, dovrà essere fatto sempre cenno esplicito se si tratta di prima esclusione, definitiva o non, o di seconda esclusione, sempre definitiva, a norma dell'art. 31 della legge.

§ 34.

La comunicazione della sospensiva, che debba aver luogo in taluna delle ipotesi previste dall'art. 29 della legge di avanzamento (e della relativa motivazione, se richiesta) viene fatta dal Ministero della guerra con le modalità di cui al § 33.

Con le stesse modalità è comunicata all'interessato la sospensione del giudizio nei casi eccezionali previsti dall'art. 27 della legge.

§ 35.

Nei casi previsti dall'art. 30 della legge, le autorità di cui agli articoli 17 e 18 della legge stessa, in qualunque momento dell'anno, riprendono in esame l'ufficiale nei riguardi dell'avanzamento.

Ove dal giudizio decisivo egli sia dichiarato passibile di essere tolto dal quadro, gli sono fatte, a cura del Ministero, le relative comunicazioni con lo stampato mod. *D* con le modalità di cui al precedente § 40.

L'ordine per la ripresa in esame, ai fini della cancellazione dal quadro, può partire da una qualunque delle autorità gerarchiche: ma, in ogni caso, la procedura deve essere sempre completa, a cominciare dal giudizio di primo grado.

§ 36.

L'ufficiale di qualunque grado che si trovi nei limiti per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, può, prima che le competenti autorità lo prendano in esame, rinunciare all'avanzamento anche quando per conseguirlo siano fissati dalla legge appositi esami od esperimenti. In tal caso deve farne dichiarazione per iscritto, al proprio comandante di corpo o capo servizio od all'autorità da cui direttamente dipende, senza che sia necessario che egli precisi i motivi che lo hanno indotto alla rinuncia.

Sugli specchi di avanzamento l'ufficiale rinunciatario sarà controsegnato con la dicitura: « ha rinunciato all'avanzamento », ed allo specchio sarà unita la dichiarazione dallo stesso rilasciata.

§ 37.

I tenenti colonnelli, maggiori e capitani che si trovino nei limiti per la iscrizione nei quadri di avanzamento e che, a norma dell'art. 3 della legge, debbano superare appositi esperimenti per l'avanzamento a scelta o ad anzianità, possono, nel solo caso in cui siano stati giudicati idonei dalle competenti autorità, rinunciare a presentarsi agli esperimenti stessi.

Essi debbono rilasciare apposita dichiarazione scritta alle autorità di cui al paragrafo precedente, senza che occorra la motivazione, specificando chiaramente che intendono rinunciare, non solo all'esperimento, ma anche all'avanzamento.

I predetti ufficiali sono considerati, a tutti gli effetti di legge, come aventi riportato un punto di non idoneità nell'esperimento stesso e ad essi si applicano, se capitani e maggiori, le disposizioni di cui all'art. 31 della legge, se tenenti colonnelli quelle di cui all'art. 67, comma 2°.

§ 38.

Quando, per malattia o per gravissimi motivi di famiglia, debitamente accertati, l'ufficiale già giudicato idoneo, a senso del § 43. non possa presentarsi agli esperimenti od esami, il Ministero potrà consentire — su conforme proposta delle autorità dalle quali l'ufficiale stesso dipende — di rimandarlo agli esperimenti od esami immediatamente successivi.

In ambedue i casi, l'ufficiale non è considerato come pretermesso, ma non incorre nelle esclusioni dall'avanzamento di cui all'art. 31 della legge e al § 40 delle presenti norme esecutive.

§ 39.

Non è ammessa la rinuncia all'avanzamento da parte di un ufficiale che sia stato inscritto nei quadri di avanzamento a scelta o ad anzianità al grado superiore.

§ 40.

Sono definitivamente esclusi dallo avanzamento gli ufficiali in servizio permanente che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 31 della legge.

La rinuncia agli esami ed agli esperimenti, ove siano prescritti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento sia ad anzianità che a scelta, è considerata a tutti gli effetti di legge come rinuncia all'avanzamento.

Non si fa luogo a definitiva esclusione dall'avanzamento per i tenenti.

CAPO II.

Norme comuni circa l'accertamento della idoneità all'avanzamento.

§ 41.

Qualora le autorità di cui agli articoli 17 e 18 della legge ritengano di dover sospendere il proprio giudizio, il nuovo giudizio deve essere dato entro tre mesi.

§ 42.

In tutti quei casi nei quali la promozione non implichi mutamento di funzioni, l'ufficiale, per essere dichiarato idoneo all'avanzamento al grado superiore, non solo deve avere « ben disimpegnato le funzioni del proprio grado », ma deve altresì possedere qualità fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di coltura tali, da essere ritenuto meritevole di rivestire il grado superiore.

§ 43.

Nei casi in cui dall'art. 3 della legge sono prescritti esami od esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità, o esami ed esperimenti obbligatori per l'avanzamento a scelta, l'ufficiale per esservi ammesso deve essere giudicato idoneo con le norme di cui ai §§ 22 e 23. Sono esclusi dai sopraccennati esami od esperimenti coloro che, nel giudizio decisivo, siano stati dichiarati non idonei o che, nei casi di assegnazione di un punto di merito, abbiano riportato un punto inferiore a quello stabilito dalla legge per ciascun grado (quattordici se capitani, quindici se maggiori veterinari, e quindici se tenenti colonnelli).

Lo stesso giudizio d'idoneità deve essere pronunciato per gli ufficiali che, nei casi previsti dal citato art. 3 della legge, fanno domanda di essere ammessi agli esami a scelta facoltativi, od all'esame di concorso per l'ammissione alla Scuola di guerra.

§ 44.

Per essere giudicato idoneo all'avanzamento a scelta, l'ufficiale, fino al grado di tenente colonnello incluso, deve possedere, in grado più elevato, tutte le qualità richieste per l'avanzamento ad anzianità ed emergere per qualità militari e per coltura, tanto da dare affidamento di percorrere, con distinzione, i gradi superiori.

Per essere giudicato idoneo all'avanzamento a scelta ai vari gradi di generale, l'ufficiale deve soddisfare ai requisiti di cui all'art. 73 della legge.

I generali di armata sono designati dalla Commissione centrale di avanzamento, nell'ordine da osservarsi nella loro promozione, tra i generali di corpo d'armata, a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianità ed in relazione al numero delle vacanze da ricoprire.

§ 45.

Il giudizio sull'avanzamento deve essere concretato in una delle due formule « idoneo » o « non idoneo » salvo l'eccezione di cui al § 47 riguardante i giudizi di avanzamento ai vari gradi di generale.

§ 46.

Il giudizio di non idoneità deve essere sempre motivato dall'autorità giudicante, per i vari gradi, nell'avanzamento fino a colonnello incluso, con una o più delle formule seguenti:

1° non disimpegna bene le funzioni del proprio grado;

2° deficienza di qualità fisiche;

3° deficienza di carattere;

4° cattiva condotta;

5° deficienza di cultura generale e professionale;

6° non possiede in modo spiccato i requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura necessari per adempiere le funzioni del grado superiore;

7° non ha ottenuto nell'esperimento prescritto dalla legge il punto minimo fissato per la idoneità.

Per i tenenti colonnelli, che non siano riusciti a superare gli esperimenti stabiliti dalla legge, si usa la formula: è venuto a trovarsi nelle condizioni previste dal 2° comma dell'art. 67 della legge.

§ 47.

Per l'avanzamento al grado di generale di brigata, o di maggior generale, ed ai gradi superiori, la formula « non idoneo » è sostituita dalla formula « non meritevole di essere iscritto nel quadro di avanzamento a scelta » e la motivazione del giudizio negativo è espressa nella formula seguente:

« non possiede, in modo eminente, le qualità che si richiedono per il grado di . . . . . . ».

§ 48.

In qualunque momento dell'anno, le autorità incaricate dei giudizi di avanzamento, a norma dell'art. 21 della legge, possono e debbono prendere in esame gli ufficiali nei riguardi della idoneità agli uffici del grado.

La iniziativa di tale provvedimento può partire dalle autorità del giudizio di 1° grado o da una autorità superiore; ma, in ogni caso, la procedura deve essere completa a cominciare dal giudizio di 1° grado.

Le modalità di procedura da osservare sono le stesse in precedenza stabilite per l'avanzamento ed il giudizio di non idoneità deve essere concretato nella formula:

« Accertato che l'ufficiale non disimpegna bene le funzioni del proprio grado, lo giudico non idoneo agli uffici del grado stesso e ne propongo l'allontanamento dal servizio a norma dell'art. 38 della legge sullo stato degli ufficiali, giudicandolo altresì (idoneo) (non idoneo) agli uffici del grado che riveste nella riserva ».

Allo specchio di proposta di allontanamento dal servizio mod. *E* (V. allegati) ciascun giudice deve unire un particolareggiato rapporto a spiegazione e conferma del proprio giudizio.

Qualora dal giudizio decisivo l'ufficiale sia dichiarato passibile di eliminazione, gli viene fatta, a cura del Ministero della guerra, la comunicazione di cui all'art. 33 della legge sull'avanzamento e gli sono applicate le norme di cui all'articolo 38 della legge sullo stato degli ufficiali.

Capo III.

Dell'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità.

§ 49.

L'avanzamento ad anzianità ha luogo nei casi previsti nell'art. 3 della legge:

a) previo semplice accertamento della idoneità, da parte delle autorità competenti, senza speciale esame od esperimento;

b) previo esame d'idoneità obbligatorio, senza preliminare classifica dei candidati;

c) previo esame od esperimento d'idoneità obbligatorio, preceduto dalla classifica dei candidati con punto di merito.

§ 50.

Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità, di cui al comma *a*) del § 49, le autorità competenti si pronunciano con le norme di cui al Titolo III, Capo II «Norme comuni, ecc. ».

Analogamente si pronunciano, per i casi di cui al comma *b*) del predetto § 49.

A tutti gli effetti di legge la dichiarazione di non idoneità, pronunciata dal giudizio decisivo, ha lo stesso valore di quella pronunciata ad esperimento compiuto.

§ 51.

Nei casi previsti dal comma *c*) del § 49 si procede all'accertamento della idoneità con le norme di cui ai seguenti §§ 52 a 58.

§ 52.

Per l'idoneità generica all'avanzamento, che implica il possesso di tutte le qualità fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di cultura che rendono l'ufficiale meritevole di rivestire il grado superiore, sono attribuiti fino ad un massimo di dieci punti.

In conformità del disposto dell'art. 3, ultimo comma, del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, nel giudizio di idoneità generica all'avanzamento relativo agli ufficiali mutilati ed invalidi mantenuti in servizio, non sarà tenuto conto delle lesioni od infermità per servizio o fatto di guerra, accertate all'atto del mantenimento in servizio, finchè non risultino aggravate o non abbiano reso più grave la menomazione delle condizioni di idoneità.

§ 53.

Per le classifiche precedentemente riportate e per i precedenti di carriera dell'ufficiale, l'assegnazione dei relativi punti deve essere fatta sulla base della diretta ed accurata consultazione del libretto personale e sotto l'osservanza delle norme seguenti.

Sono attribuiti quattro punti a quegli ufficiali, che, avuto riguardo all'arma e al corpo cui appartengono, eccellano per aver dato, durante tutta la loro carriera, prove sicure di capacità professionale, di cultura generale e militare, di forte virtù educatrice, e che abbiano tenuto sempre condotta esemplare, segnalandosi nell'esercizio del comando o nelle funzioni di istituto anche per cospicuo rendimento e capacità di lavoro. Sarà inoltre tenuto conto, in tale valutazione, dei servizi straordinariamente prestati in condizioni eccezionali della tranquillità o salute pubblica; del tempo trascorso in colonia; degli studi compiuti ed in genere di particolari benemerenze acquisite in funzioni diverse, escluse le benemerenze di guerra per le quali interviene una specifica valutazione.

Sono attribuiti tre punti agli ufficiali che, oltre a possedere i generali requisiti fisici, professionali, di cultura, di carattere e di condotta, abbiano lodevolmente esercitate le funzioni di comando o quelle d'istituto loro assegnate, prestando in ogni tempo ed in ogni circostanza opera assidua e proficua.

Sono attribuiti due punti agli ufficiali che abbiano dato prova di esplicare le proprie funzioni di comando o d'istituto con capacità e con diligenza, conservando sempre buona condotta.

Un solo punto è attribuito negli altri casi.

§ 54.

Per il servizio effettivamente prestato in guerra l'assegnazione dei punti è subordinata all'ottenuto riconoscimento di almeno una campagna di guerra.

Base per l'assegnazione dei punti è il giudizio che si desume dai rapporti informativi annessi al libretto personale sul comportamento e sul rendimento dell'ufficiale in guerra o come combattente, o come tecnico, o come addetto ai servizi. Si tien conto del *numero* delle campagne, ma non delle eventuali distinzioni e ricompense, per le quali interviene una particolare valutazione.

Possono essere attribuiti quattro punti all'ufficiale che, contando più di una campagna, abbia esercitato le funzioni del proprio grado con grande ascendente morale sugli inferiori ed abbia mostrato di possedere, in grado eminente, facoltà di equilibrio e senso di resposabilità, spirito di iniziativa intelligente e capacità di pronta decisione.

Possono essere attribuiti tre punti all'ufficiale che, contando più di una campagna, abbia dato conferma di ottime qualità militari, abbia goduto di alto prestigio fra gli inferiori, abbia dimostrato assennatezza e capacità di organizzazione, resistenza alle fatiche, illuminata volontà di sacrificio. Sono pure conferiti tre punti all'ufficiale che, anche contando una sola campagna di guerra, abbia dimostrato di posssedere qualità, che, con il concorso di più campagne, lo renderebbero meritevole di quattro punti.

Possono essere attribuiti due punti all'ufficiale che, durante il servizio prestato in guerra, abbia dato conferma di buone qualità militari, abbia goduto di prestigio fra gli inferiori, abbia dimostrato coraggio, assennatezza e resistenza alle fatiche.

E' attribuito un punto all'ufficiale che, durante il servizio prestato in guerra, abbia dato conferma di buone qualità militari e non abbia dato luogo a gravi rilievi per condotta disciplinare o capacità professionale.

Nessun punto è conferito all'ufficiale che, durante il servizio prestato in guerra, non abbia data conferma di possedere buone qualità militari.

§ 55.

Per le distinzioni e ricompense conseguite in guerra i due punti debbono essere assegnati a chi abbia riportato ricompense e distinzioni specificate sotto almeno uno dei numeri seguenti:

1° promozione per merito di guerra;
2° ordine militare di Savoia;
3° medaglia d'oro al valor militare;

4° due medaglie d'argento al valor militare;

5° una medaglia d'argento e due medaglie di bronzo al valor militare;

6° tre medaglie di bronzo al valor militare;

7° speciale distintivo d'onore per mutilati di guerra (circolare 642 *giornale militare* 1916) ed una fra le seguenti ricompense e distinzioni:

— medaglie d'argento al valor militare;
— medaglia di bronzo al valor militare;
— croce di guerra al valor militare;
— avanzamento per merito eccezionale od a scelta;

8° tre distintivi d'onore per i militari feriti in guerra (circolare 134 *giornale militare* 1917) ed una fra le seguenti ricompense e distinzioni:

— medaglia d'argento al valor militare;
— medaglia di bronzo al valor militare;
— croce di guerra al valor militare;
— avanzamento per merito eccezionale od a scelta;

9° tre fra le seguenti ricompense e distinzioni:

— medaglia d'argento al valor militare;
— medaglia di bronzo al valor militare;
— croce di guerra al valor militare;
— avanzamento per merito eccezionale od a scelta;
— due distintivi d'onore per i militari feriti in guerra (circolare 134 *giornale militare* 1917).

Deve invece essere assegnato un solo punto a chi abbia riportato ricompense e distinzioni specificate sotto almeno uno dei numeri seguenti:

1° una medaglia d'argento al valor militare;

2° due medaglie di bronzo al valor militare;

3° tre fra le seguenti ricompense e distinzioni:

— croce di guerra al valor militare;
— encomio tributato da un ufficiale generale;
— onorificenze cavalleresche per fatto di guerra;
— croce al merito di guerra;

4° un distintivo d'onore per i militari feriti in guerra (circolare 134 *giornale militare* 1917) ed una fra le ricompense e distinzioni di cui al n. 3°;

5° una medaglia di bronzo ed una fra le ricompense e distinzioni di cui al n. 3°;

6° avanzamento per merito eccezionale od a scelta ed una fra le ricompense e distinzioni di cui al n. 3°.

Deve anche essere tenuto conto delle ricompense ricevute sulle varie fronti alleate per azioni di guerra e non come conseguenza di altre concessioni. Dette ricompense sono valutate a seconda della loro corrispondenza con le nostre decorazioni al valore e con quelle cavalleresche.

§ 56.

Le autorità di secondo e terzo grado, alle quali spetta decidere per l'idoneità o meno degli ufficiali e di assegnare nei casi previsti dalla legge il punto di merito definitivo, inviano gli specchi di avanzamento al Ministero della guerra, il quale provvede alla pubblicazione nel Giornale militare ufficiale dell'elenco degli ufficiali ammessi agli esami od esperimenti ed alle comunicazioni di cui all'art. 33 della legge, agli ufficiali non ammessi (non idonei) con le norme di cui al § 33.

§ 57.

Per gli esperimenti di cui all'art. 46 della legge si costituisce una Commissione unica per i capitani d'arma combattente (RR. CC. eccettuati) ed altrettante Commissioni quante sono le armi e corpi ai quali gli altri candidati appartengono.

Ogni Commissione, per ciascun candidato, provvede alla assegnazione del punto di merito ad esperimento compiuto, con le modalità seguenti.

Riunita la Commissione, il presidente apre la discussione successivamente su ciascuno dei candidati, i quali dovranno essere apprezzati esclusivamente in relazione ai risultati conseguiti nell'esperimento sostenuto. Terminata la discussione su ogni candidato, e senza preventivamente votare per la idoneità o non idoneità, i membri della Commissione assegnano, con scheda segreta, il punto di merito agli ufficiali che hanno dovuto esaminare e sulla base della media aritmetica risultante, il presidente proclama la « idoneità » o « non idoneità » di ogni singolo ufficiale.

Della riunione della Commissione, dei punti riportati da ogni ufficiale, della conseguente media aritmetica e proclamazione, viene redatto verbale, sottoscritto dai membri della Commissione stessa.

§ 58.

Il presidente della Commissione fa compilare e trasmettere al Ministero della guerra un elenco completo dei candidati, con a fianco il rispettivo punto di merito, unitamente al verbale di cui al precedente paragrafo.

Il punto di merito di ogni singolo ufficiale viene riportato, a cura del Ministero, sul relativo specchio di avanzamento sul quale si fa la somma dei due punti assegnati, per ottenere la classifica definitiva.

Sono dichiarati promovibili, ed inscritti nei quadri di avanzamento ad anzianità del rispettivo ruolo, i capitani che riportarono 12 o più come punto di merito nell'esperimento e 26 o più come punto di classifica; tutti gli altri sono dichiarati « non idonei » e ad essi si applicano le norme della legge.

A cura del Ministero, sono fatte, agli ufficiali dichiarati non idonei ed a quelli inscritti nei quadri, le comunicazioni prescritte dall'art. 33 della legge.

§ 59.

Le speciali Commissioni di esami istituite per l'accertamento delle idoneità all'avanzamento, nei casi in cui non si addiviene alla preventiva classifica dei candidati con un punto di merito, osservano la procedura indicata nei §§ 57 e 58; però, anzichè assegnare un punto, ogni esaminatore vota a scrutinio segreto per la « idoneità » o « non idoneità » di ogni singolo candidato, il quale, per essere dichiarato idoneo, deve riportare la maggioranza assoluta di voti.

CAPO IV.

Dell'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta.

§ 60.

L'avanzamento a scelta ha luogo, nei casi previsti dall'articolo 3 della legge:

a) senza speciali esami od esperimenti;

b) per titoli;

c) per titoli ed esami;

d) previo esame obbligatorio per tutti i candidati;

e) previo esame facoltativo, o dopo aver superato i corsi della Scuola di guerra;

f) per meriti eccezionali.

§ 61.

L'accertamento della idoneità allo avanzamento a scelta, nei casi previsti dal comma *a*) del paragrafo precedente, avviene, da parte delle autorità competenti, con le norme di cui al Titolo III, Capo II « Norme comuni, ecc. ».

§ 62.

L'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta, nei casi previsti dal comma *b*) del § 60 avviene, da parte delle autorità competenti, con le norme di cui ai seguenti paragrafi da 63 a 66.

§ 63.

I titoli che debbono essere presi in esame dalle autorità incaricate di pronunciare i giudizi di vario grado, sulla idoneità all'avanzamento a scelta degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria, di sanità (e farmacisti) e veterinari, nei casi previsti dall'art. 3 della legge, risultano dagli allegati numeri 7, 8, 9 e 10, nei quali i titoli stessi sono elencati in ordine decrescente di importanza.

Il primo titolo, comune a tutti i detti elenchi, costituisce condizione necessaria per poter conseguire l'avanzamento a scelta al grado superiore.

§ 64.

Ogni anno nel mese di agosto, il Ministero della guerra, pubblica nel giornale militare ufficiale, entro quali limiti di anzianità debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari ruoli nei casi in cui l'avanzamento avviene a scelta per titoli. Gli interessati, non oltre la prima metà di settembre, debbono inviare direttamente al Ministero, in piego raccomandato tutto quello che, nel proprio interesse, ritengano di dover presentare.

Le Commissioni tecniche di cui al paragrafo seguente procedono al relativo esame in modo da poter inviare, entro il mese di novembre pel tramite del Ministero, alla prima delle autorità incaricate del giudizio di 1° grado, il loro giudizio in merito ai titoli accademici, pubblicazioni, ecc. presentate dai candidati, concretato in un punto espresso in trentesimi.

§ 65.

Le Commissioni tecniche di cui è cenno al paragrafo precedente sono così composte:

a) per il ruolo tecnico di artiglieria: tenente generale dello speciale ruolo, presidente; due maggiori generali del ruolo medesimo, membri;

b) per il corpo sanitario: tenente generale medico, presidente; due generali medici (anche richiamati dal congedo), membri;

c) per i farmacisti: un maggiore generale medico, presidente; un colonnello medico (eventualmente richiamato dal congedo) ed il colonnello farmacista, membri;

d) per i veterinari: il colonnello veterinario, presidente; due colonnelli veterinari (o tenenti colonnelli) richiamati dal congedo, membri.

§ 66.

La procedura per i giudizi di avanzamento a scelta per titoli, è quella stessa di cui al Titolo III, Capo II, « Norme comuni », con l'avvertenza che, allo specchio di avanzamento, deve essere acclusa la scheda contenente il punto assegnato al candidato per i titoli accademici, pubblicazioni, ecc., e che la dicitura « idoneo » o « non idoneo » alla scelta deve essere completata con l'aggiunta « per titoli ».

§ 67.

Per l'accertamento della idoneità all'avanzamento nei casi previsti dal comma *c*) del § 60 si pronunciano, anzitutto, e sulla base dei titoli presentati dai candidati, le autorità competenti con le norme di cui ai §§ 63 a 66; dopo di che i soli dichiarati idonei vengono sottoposti allo speciale esame obbligatorio.

La dichiarazione di non idoneità, pronunciata dal giudizio decisivo, ha, a tutti gli effetti di legge, lo stesso valore di quella pronunciata ad esame compiuto, ed il superare l'esame è condizione essenziale per poter conseguire l'avanzamento.

§ 68.

L'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta, nei casi previsti dal comma *d)* del § 60, avviene con norme identiche a quelle di cui ai §§ 52 a 58.

Però per poter essere ammessi agli esperimenti, i candidati (tenenti colonnelli delle varie armi e maggiori veterinari) debbono riportare non meno di quindici, come punto di merito definitivo e, per essere iscritti sul quadro di avanzamento a scelta, non meno di trenta, come punto di classifica ad esperimento compiuto.

Agli ufficiali giudicati non idonei, prima dell'esperimento e ad esperimento compiuto, sono fatte, a cura del Ministero, le prescritte comunicazioni e sono applicate le norme di cui alla legge.

§ 69.

Per gli esperimenti ai quali debbono essere sottoposti i tenenti colonnelli di arma combattente (Reali carabinieri esclusi) di cui al paragrafo precedente, si costituisce una Commissione unica la quale si pronuncia con la procedura di cui ai §§ 67 e 68.

La stessa procedura è seguita dalla Commissione che presiede agli esperimenti dei maggiori veterinari e dalle Commissioni che presiedono a quelli dei tenenti colonnelli di commissariato e di amministrazione.

§ 70.

L'accertamento dell'idoneità all'avanzamento nei casi previsti dal comma *c)* del § 60 ha luogo con le norme di cui ai §§ seguenti da 71 a 73.

§ 71.

Per essere ammesso agli esami di avanzamento a scelta facoltativi od a quelli di concorso per l'ammissione alla Scuola di guerra, l'ufficiale deve presentare domanda in iscritto al proprio comandante di corpo o capo servizio o all'autorità da cui dipende direttamente, nei limiti di tempo che vengono annualmente stabiliti dal Ministero.

Possono far domanda di presentarsi ai detti esami facoltativi soltanto gli ufficiali del grado di tenente, capitano e maggiore che raggiungano, alla data del termine utile fissato per gli esami stessi, la prima metà del ruolo organico rispettivo, tale metà è computata nel modo stabilito dal § 14.

La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di cui all'art. 53 della legge e viene trasmessa col semplice « visto » delle autorità gerarchiche al Ministero. I nomi degli ammessi agli esami sono pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

§ 72.

Gli esami a scelta facoltativi, nei casi previsti dall'articolo 3 della legge, si svolgono secondo programmi fissati con decreto Reale per i vari gradi di ciascuna arma o corpo.

Col detto decreto è anche determinata la composizione delle singole Commissioni esaminatrici per ogni grado di ciascuna arma o corpo.

§ 73.

Le Commissioni di cui al paragrafo precedente e le altre alle quali si presentano gli ufficiali nei casi di esame od esperimento obbligatorio per la scelta, procedono, per ogni candidato, alla votazione a scrutinio segreto ed alla proclamazione, con norme analoghe a quelle di cui ai precedenti §§ 57, 58 e 59.

Il candidato, per essere dichiarato idoneo, deve ottenere la maggioranza assoluta dei voti.

§ 74.

Gli ufficiali che hanno compiuto con esito favorevole i corsi della Scuola di guerra non debbono sostenere gli esperimenti prescritti dall'art. 3 della legge per l'avanzamento ad anzianità; ma, per essere inscritti nel quadro d'avanzamento a scelta, debbono, se capitani e come i pari grado che hanno superato gli esami a scelta, soddisfare alla condizione di cui all'art. 59 della legge.

Qualora in avvenire si verificasse il caso di un ufficiale uscente dalla Scuola di guerra col grado di tenente, detto ufficiale sarà promosso capitano a suo turno di anzianità e previo il relativo giudizio d'avanzamento.

Egli fruirà del vantaggio che l'art. 60 della legge concede a coloro che compirono con esito favorevole la Scuola di guerra quando raggiungerà l'aliquota di ruolo prescritta pel grado di capitano, sempre beninteso, previo giudizio favorevole delle autorità competenti.

§ 75.

La proposta di avanzamento per merito eccezionale di cui all'art. 51 e 52 della legge, può essere promossa in qualunque momento dell'anno dall'autorità militare dalla quale l'ufficiale direttamente dipende.

A tal uopo, dalla detta autorità, debbono, nella relazione, essere illustrati e documentati i fatti militari compiuti, i servizi resi allo Stato nonchè le spiccatissime qualità morali, intellettuali, militari e di cultura che costituiscono condizione necessaria per poter conseguire l'avanzamento eccezionale.

§ 76.

Le autorità alle quali gerarchicamente spetta di dar corso alla relazione suddetta, debbono esprimere in merito il loro parere esplicito.

Per l'ulteriore svolgimento della procedura, si osservano le norme di cui all'art. 52 della legge.

L'eventuale promozione per merito eccezionale viene conferita non appena si renda vacante un posto utile per l'avanzamento a datare dal giorno successivo a quello in cui la proposta del Ministro della guerra abbia ottenuto la sanzione Sovrana.

TITOLO IV.

DELL'AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

§ 77.

L'avanzamento degli ufficiali di Stato Maggiore avviene con le norme di cui al capo VI della legge.

§ 78.

Di massima, tutti gli ufficiali di Stato Maggiore, quando sono promossi al grado superiore, cessano di far parte del corpo di Stato Maggiore e sono trasferiti nell'arma di provenienza per assumere il comando del reparto corrispondente al nuovo grado.

Essi possono venir richiamati nel corpo di Stato Maggiore, in relazione alle vacanze, dopo aver tenuto effettivamente nella propria arma, per due anni almeno ed in modo giudicato lodevole dalle competenti autorità gerarchiche, il comando del reparto corrispondente al grado, ed in seguito a giudizio favorevole di una Commissione composta dal Capo di Stato Maggiore Generale, presidente, e dai generali capi-reparto dello Stato Maggiore centrale, membri.

TITOLO V.

DEGLI UFFICIALI ESCLUSI DEFINITIVAMENTE DALL'AVANZAMENTO E TRATTENUTI IN SERVIZIO CON INCARICHI SPECIALI.

§ 79.

Gli ufficiali delle varie armi e corpi esclusi definitivamente dall'avanzamento che, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge, possono essere trattenuti in servizio, per ottenere tale trattamento, debbono:

a) presentare regolare domanda al Ministero della guerra e dichiarare, nella domanda stessa, di accettare qualunque destinazione conseguente alla necessità d'impiego negli speciali incarichi di cui alla tabella all. 11.

b) riportare i concordi pareri delle autorità gerarchiche, le quali dovranno dichiarare formalmente che l'ufficiale è realmente in grado di disimpegnare bene, a seconda dell'arma o corpo al quale appartiene, gli incarichi ed uffici di cui alla tabella sopraccennata.

Le disposizioni di cui al presente paragrafo non si applicano ai maggiori e tenenti colonnelli del ruolo tecnico, di cui all'art. 72 della legge.

§ 80.

Gli ufficiali di cui al paragrafo precedente possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, e debbono a tal momento lasciare il servizio, a norma della legge sullo stato degli ufficiali.

Il Ministero ha facoltà di allontanare, in qualunque momento, dal servizio i predetti ufficiali:

1° quando per esigenze organiche fosse necessario diminuire il numero dei posti lasciati a loro disposizione;

2° quando essendo completo il numero di detti ufficiali fissato come è detto al paragrafo seguente, fosse necessario far posto ad ufficiali esclusi nell'anno stesso in cui ciò si verifica. In tal caso le vacanze per far posto a questi ultimi, si otterranno con l'allontanamento dal servizio degli ufficiali da più tempo trattenuti, dando la precedenza, a parità di tempo, ai più prossimi al limite di età;

3° quando, negli impieghi loro affidati, detti ufficiali non diano il necessario rendimento, nel qual caso sarà ad essi applicata la procedura di cui all'art. 21 della legge.

§ 81.

Il numero totale dei posti che il Ministero intende lasciare disponibili per il trattenimento degli ufficiali esclusi definitivamente dall'avanzamento, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge, è fissato annualmente, nello stesso decreto che stabilisce la ripartizione dei fuori quadro.

§ 82.

Le cariche tecniche di cui all'art. 77 della legge sono le seguenti: direttore generale del genio presso il Ministero della guerra, membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici a senso del R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1934.

PARTE III.

Disposizioni varie.

§ 83.

Gli ufficiali appartenenti al personale direttivo dei Depositi allevamento quadrupedi e Depositi cavalli stalloni che intendano, come è consentito dall'art. 116 *bis* della legge, rinunciare al ritorno nei servizi della propria arma, dovranno farne dichiarazione scritta da inoltrarsi al Ministero per il tramite gerarchico.

Detta dichiarazione dovrà essere presentata non più tardi del 30° giorno dalla data del giornale militare ufficiale che stabilisce i limiti di anzianità che li riguardano per essere inscritti nel quadro di avanzamento e dovrà essere formulata nei seguenti termini:

« Il sottoscritto, avvalendosi della facoltà concessa dal-
« l'art. 116-*bis* della legge 11 marzo 1926, n. 398, dichiara
« di rinunciare incondizionatamente, ed a tutti gli effetti
« di legge, al ritorno nei servizi della propria arma ».

§ 84.

L'avanzamento, per gli ufficiali di cui al paragrafo precedente, ha luogo esclusivamente ad anzianità e l'accertamento della loro idoneità è fatto tenendo conto dello speciale servizio cui gli ufficiali medesimi sono adibiti.

I relativi giudizî d'avanzamento, secondo le prescrizioni della legge e delle presenti norme, sono pronunciati dalle autorità gerarchiche da cui gli ufficiali dipendono, designate con le norme di cui al § 20.

Per gli ufficiali dei Depositi stalloni, i giudizi sono pronunciati, sulla base di rapporti personali compilati dalla autorità civile che sopraintende ai Depositi stessi, con le norme di cui al predetto paragrafo, facendo intervenire nei giudizi anche l'ispettore ippico e l'Ispettore generale per l'arma di cavalleria.

§ 85.

Per gli ufficiali in congedo, per gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio e per gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio, saranno emanate speciali norme esecutive in applicazione dell'art. 130 della legge.

§ 86.

Per il corrente anno 1926, in deroga dalle prescrizioni di cui al § 6 delle norme presenti, il numero dei fuori quadro assegnati al Regio corpo truppe coloniali e ad altri Enti non dipendenti dall'Amministrazione della guerra, sarà considerato, anzichè alla data 1° gennaio, alla data 30 marzo, alla quale entra in vigore la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

§ 87.

Ogni qualvolta si verifichino delle vacanze, per qualunque motivo, nel ruolo dei capitani di fanteria, in applicazione dell'art. 113 della legge si procede nel modo seguente:

Si accerta anzitutto se, tenuto conto della vacanza, nel detto ruolo, dopo fatte le deduzioni di cui ai comma *a*) e *c*) del § 8, si verificano delle eccedenze.

In caso negativo, tutte le vacanze sono integralmente coperte con promozioni dal grado inferiore, salvo l'aliquota eventualmente spettante agli ufficiali da richiamare dall'aspettativa a norma del § 9.

In caso affermativo, si colmano, con le avvertenze di cui al capoverso precedente, soltanto 3/4 delle vacanze, e l'altro quarto va a diminuzione della eccedenza.

Il Ministro: MUSSOLINI.

ALLEGATO N. 1

Giudizi d'avanzamento per gli ufficiali del Corpo di S. M.

Comandi ed enti vari	Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Comando del Corpo di S. M. (Uff. di S. M. ed uff. addetti)	Capitani	Capo ufficio	Capo reparto	Sottocapo di S. M. Generale
	Maggiori	Id.	Id.	Id.
	T. Colonnelli non Capi ufficio	Capo ufficio e Capo reparto	Sottocapo di S. M. Generale	Commissione Centrale
	T. Colonnelli Capi ufficio	Capo reparto	Id.	Id.
	Colonnelli	Id.	Id.	Id.
	Capi reparto	Sottocapo di S. M. Generale	Capo di S. M. Generale	Id.
	Sottocapo di S. M. Generale	Capo di S. M. Generale	Commissione Centrale	
Comandi designati d'Arrmata (Uff. di S. M. ed uff. addetti)	Capitano	Sottocapo di S. M.	Capo di S. M.	Comandante d'Armata
	Maggiori	Id.	Id.	Id.
	Colonnelli	Capo di S. M.	Comandante d'Armata	Commissione Centrale
	Capo di S. M.	Comandante d'Armata	Commissione Centrale	
Comandi di Corpo d'Armata Territoriale (Uff. di S. M. ed uff. addetti) (1)	Capitani	Capo di S. M.	Com. Corpo Arm.	
	Maggiori	Id.	Id.	
	T. Colonnelli	Id.	Id.	Commiss. Centrale
	Colonnelli	Com. Corpo Arm.	Commiss. Centrale	
Comandi di Divis. Militare Territoriale (Uff. di S. M. ed uff. add.) (1)	Capitani	Capo di S. M.	Com. Divisione	
	Maggiori	Id.	Id.	Com. Corpo Arm.
	T. Colonnelli	Com. Divisione	Com. Corpo Arm.	Commiss. Centrale

(1) Per i comandi militari della Sicilia e della Sardegna si provvede in analogia.

Comandi ed enti vari	Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Insegnanti Scuola di Guerra (Uff. di S. M. ed uff. addetti)	Maggiori (ins. agg.)	Insegnante titol.	Comand. Scuola	Sottocapo di S. M. Generale
	T. Colonnelli (*ins. agg.*)	Insegnante titol. e Comand. Scuola	Sottocapo di S. M. Generale	Commiss. Centrale
	T. Colonnelli (ins. titol.)	Comand. Scuola	Id.	Id.
	Colonnelli	Id.	Id.	Id.
Insegnanti Accademie Militari (Uff. di S. M. ed ufficiali addetti)	Maggiori	Comand. Accad.	Com. Corpo Arm.	
	T. Colonnelli	Id.	Id.	Commiss. Centrale
Colonnelli di S. M. addetti a scuole Militari	Colonnelli addetti alla Scuola di Guerra	Comand. Scuola	Sottocapo di S. M. Generale	Commiss. Centrale
	Colonnelli addetti all'Accad. Milit. di fant. e cavall.	Id.	Com. Corpo Arm.	Id.
	Colonnelli addetti alle Scuole Centr.	Id.	Sottocapo di S. M. Generale	Id.
Uff. coordinamento del Gabinetto del Ministro (Uff. di S. M. ed uff. addetti)	Capitani	Capo ufficio	Sottosegretario di Stato (se milit.)	
	Maggiori	Id.	Id.	
	T. Colonnelli	Id.	Id.	Commiss. Centrale
	Capo ufficio	Sottosegretario di Stato (se milit.)	Commiss. Centrale	
	Capo Gabinetto (se militare)	Id.	Id.	
Comandi superiori di Cav. e Com. di Brig. Alpini	Maggiori	Comandante	Com. Corpo Arm.	
	T. Colonnelli	Id.	Id.	Commiss. Centrale

Comandi ed enti vari	Grado	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado
Alti Comandi Regia Marina e Istituto di Guerra Marittima	Maggiori	Capo ufficio operazioni del Comando del Corpo di S. M.	Capo 1° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale
	T. Colonnelli	Capo ufficio operazioni e Capo 1° reparto del Com. del Corpo di S. M.	Sottocapo di S. M. generale	Comm. Centrale
Delegazioni Trasporti	Maggiori	Capo ufficio Trasporti	Capo 2° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale
	T. Colonnello	Capo ufficio Trasporti e Capo 2° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale	Comm. Centrale
Addetti Militari	Maggiori	Capo 1° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale	
	T. Colonnelli	Id.	Id.	Comm. Centrale
Istituto Geografico Militare	Maggiore	Direttore	Sottocapo di S. M. Generale	
	T. Colonnello	Id.	Id.	Comm. Centrale
Ufficiali di S. M. in servizio nelle colonie (Uff. add.)	Capitani o Maggiori	Capo di S. M.	Com. Truppe	
	Maggiore Capo di S. M.	Com. Truppe	Capo 3° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale
	T. Colonnello o Colonnello Capo di S. M.	Id.	Sottocapo di S. M. Generale	Comm. Centrale
Ufficiali di S. M assegnati ad altri Ministeri o ad incarichi vari non contemplati nella presente tabella	Capitani e Maggiori	Capo ufficio	Capo 1° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale
	T. Colonnello e Colonnello	Capo ufficio e Capo 1° Reparto	Sottocapo di S. M. Generale	Comm. Centrale

ALLEGAT N. 2

Giudizi di avanzamento per gli ufficiali delle varie armi combattenti.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Ufficiali Subalterni ..	Com. di Battagl., (1) di Reggimento	Com. di Brig.	Com. Divis.	(1) o di reparto equivalente, od ufficiale superiore da cui gerarchicamente l'ufficiale dipende.
Capitani............	Com. di Battagl., (1) di Reggimento	Com. di Brig.	Com. Divis.	
Maggiori	Com. Regg.e Brigata	Com. di Divis.	Com. Corpo d'Armata	
Tenenti Colonnelli...	Comandante Reggimento, Brigata, Divisione	Com. Corpo d'Armata	Commissione Centrale	
Colonnelli	Com. Brig. e Divis.	Id.	Id.	
Generali di Brigata .	Coman. Divisione	Id.	Id.	
Generali di Divisione	Com. di C. d'Arm.	Commissione Centrale	—	

ALLEGATO N. 3

Giudizi di avanzamento per gli ufficiali di artiglieria ruolo tecnico.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Tenenti addetti......	Tenente Colonnello o Colonnello Direttore o Capo Servizio	Maggiore Generale	Tenente Generale	
Capitani addetti.....	Id.	Id.	Id.	
Maggiori Capi Sezioni	Id.	Id.	Id.	
Maggiore Vice Direttore	Colonnello Direttore	Id.	Id.	
Tenenti Colonn. Cap. Seziono	Colonnello Direttore o Capo Servizio Maggior Generale	Tenente Generale	Commissione Centrale	
Tenenti Colonn. Vice Direttore	Id.	Tenente Generale	Commissione Centrale	
Tenente Colonn. Capi Servizio	Maggior Generale...	Tenente Generale	Commissione Centrale	
Colonnello Direttore o Capi Servizio	Maggior Generale...	Tenente Generale	Commissione Centrale	
Maggiori Generali ...	Tenente Generale...	Commissione Centrale	—	

ALLEGATO N. 4.

Giudizi di avanzamento per gli Ufficiali medici.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Tenenti:				
Nei corpi o scuole...	Com. Regg. o Com. Scuola e Direttore Sanità	Ispettore Sanità	Com. di Div.	La tabella è applicabile agli ufficiali farmacisti attribuendo loro gli stessi giudizi che hanno gli ufficiali medici che prestano servizio negli ospedali militari.
Negli ospedali	Dir. Ospedale e Direttore Sanità	Id.	Id.	
Capitani:				
Nei corpi o scuole...	Com. Regg. o Com. Scuola e Direttore Sanità	Id.	Id.	
Negli ospedali	Dir. Ospedale e Direttore Sanità	Id.	Id.	
Maggiori: nelle Direzioni o Ospedali	Dir. Ospedale, Dir. Sanità, Ispettore	Com. di Div.	Com. Corpo d'Armata	
Ten. Colonnelli Direttori Ospedali Secondari	Dir. Sanità, Ispettore, Com. Divisione	Com. Corpo d'Armata	Commissione Centrale	
Colonnelli Direttori di Ospedali Secondari	Dir. Sanità, Ispettore, Com. Divisione	Id.	Id.	
Colonnelli Direttori Sanità	Ispettore, Com. Divisione	Id.	Id.	
Maggiori Generali Ispettori	Ten. Generale medico	Commissione Centrale	—	

ALLEGATO N. 5

Giudizi di avanzamento per gli Ufficiali veterinari.

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Tenenti che prestano servizio nei corpi	Ten. Col. capo servizio veterinario di Corpo d'Armata-Com. del Corpo	Com. di Div.		Le autorità del giudizio di 1° grado, quando siano di pari grado, si pronunciano nell'ordine in cui sono elencate nella tabella.
Capitani	Ten. Col. capo servizio veterinario-Com. del Corpo	Id.		
Maggiori	Ten. Col. capo servizio veterinario	Id.	Com. Corpo d'Armata	
Ten. Colonnelli......	Col. capo di S. M. di C. d'Arm., Col. capo Servizio Veterinario	Com. Corpo d'Armata	Commissione Centrale	

ALLEGATO N. 6.

Ufficiali di ogni grado delle varie armi, addetti al Ministero della Guerra (esclusi il corpo di S. M. e gli Ispettorati)

GRADO	Giudizio di 1° grado	Giudizio di 2° grado	Giudizio di 3° grado	*Annotazioni*
Tenenti........... Capitani..........	Un colonnello, purchè della stessa arma o corpo da cui l'ufficiale dipende. In mancanza un colonnello c. s. designato volta a volta dal Ministero.	Direttore generale da cui dipende l'ufficiale. Qualora il Direttore generale non sia ufficiale generale: Direttore generale del personale ufficiali.	—	
Maggiori	Id.	Id.	Sottocapo di S. M. o Gen. di Corpo d'Armata su designazione del Ministero	
Ten. Colonnelli	Direttore generale da cui dipende l'ufficiale. Qualora il Direttore generale non sia ufficiale generale: Direttore generale del personale ufficiali.	Sottocapo di S. M. o Gen. di Corpo d'Armata su designazione del Ministero	Commiss. Centr.	
Colonnelli	Id.	Id.	Id.	
Generale di Brigata o Magg. Generale	Id.	Id.	Id.	
Generale di Divisione Direttore Generale o a disposizione	Sottocapo di S. M. Generale o Gen. di Corpo d'Armata su designazione del Ministro	Commiss. Centr.	—	
Gen. di C. d'Armata a disposizione	Generale d'Armata designato Ministro	Id.	—	

ALLEGATO N. 7.

Elenco dei titoli da valutarsi per il giudizio da emettere in occasione dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico di artiglieria.

1º Carriera: esaminata in tutto il suo complesso e nei suoi particolari, attraverso le note caratteristiche, ai rapporti informativi, agli incarichi vari, malattia, aspettativa, ecc., per dedurne la assoluta ed indiscussa capacità; tecnico professionale a disimpegnare in modo assolutamente distinto in pace ed in guerra le mansioni del grado superiore.

2º Aver compiuto, con buon risultato, il corso superiore tecnico.

3º Aver ben diretto uno stabilimento (anche non d'artiglieria) *per incarico*.

4º Aver diretto, con piena soddisfazione delle autorità tecniche, una sezione staccata di stabilimento oppure essere stato capo sezione staccata delle esperienze.

5º Essere stato, con piena soddisfazione delle autorità tecniche, vice direttore di stabilimento o delle esperienze o direttore interinale delle esperienze o sotto capo sezione staccata.

6º Essere stato insegnante titolare o aggiunto di materie tecniche all'Accademia, o Scuola d'applicazione, o Corso superiore tecnico, o Università.

7º Aver prestati importanti servizi anche in altri rami tecnici (Aeronautica, Automobilismo, Commissione suprema di difesa, Osservatori industriali).

8º Punto assegnato dalla apposita Commissione, per la valutazione dei vari titoli accademici, nonchè per quella delle pubblicazioni, studi, invenzioni, ecc. aventi beninteso stretta attinenza al servizio tecnico di artiglieria.

9º Aver compiuto importanti missioni di indole tecnica all'estero.

10º Durante un periodo di guerra, aver prestato servizio alla fronte, sia al Comando di reparti, sia in missione tecnica; avere avuto mansioni tecniche alle dipendenze del Ministero armi e munizioni.

11º Aver ricevuto distinzioni per fatti e missioni di guerra; oppure distinzioni cavalleresche per speciali benemerenze d'indole tecnica.

12. Aver prestato servizio in molti rami diversi del servizio tecnico, in uffici, stabilimenti e poligoni.

13º Aver frequentato i corsi delle Scuole centrali, con ottimo risultato.

ALLEGATO N. 8.

Titoli da prendere in esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta degli ufficiali medici.

1º *Carriera* esaminata in tutti i suoi particolari, attraverso alle note caratteristiche, ai rapporti informativi, agli incarichi vari assolti, alle eventuali malattie sofferte, aspettative, ecc., ecc., in modo da dedurne l'assoluta ed indiscussa capacità tecnico-professionale del candidato ad assolvere in modo *assolutamente distinto*, in pace ed in guerra le mansioni del grado superiore.

2º *Campagne di guerra* esaminate attraverso i rapporti relativi, pesando e valutando i servizi resi, le benemerenze acquisite, ecc.

3º *Ricompense al valor militare.*

4º *Promozioni per merito di guerra, o per meriti eccezionali.*

5º *Promozioni a scelta.*

6º *Punto assegnato* dalla apposita Commissione per la valutazione dei vari titoli accademici prodotti, nonchè per quella delle pubblicazioni di carattere scientifico, aventi beninteso stretta attinenza col servizio sanitario militare.

7º Per i soli capitani: *servizio* prestato con piena soddisfazione delle autorità tecniche e disciplinari presso i corpi di truppa e presso ospedali.

ALLEGATO N. 9.

Titoli da prendere in esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento e scelta degli ufficiali farmacisti.

1° *Carriera* esaminata in tutti i suoi particolari, attraverso le note caratteristiche ai rapporti informativi, agli incarichi vari assolti, alle eventuali malattie sofferte alle aspettative, ecc., in modo da dedurne l'assoluta ed indiscussa capacità tecnico-professionale ad assolvere, in *modo assolutamente distinto* in pace ed in guerra, le mansioni del grado superiore.

2° Campagne di guerra.

3° Eventuali ricompense al valore militare.

4° Eventuali promozioni a scelta o per meriti eccezionali.

5° Punto assegnato dalla apposita Commissione per la valutazione dei vari titoli accademici prodotti dal candidato, nonchè per quella delle pubblicazioni di carattere scientifico, aventi beninteso diretta attinenza col servizio chimico farmaceutico.

ALLEGATO N. 10.

Titoli da prendere in esame per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta degli ufficiali veterinari.

1° *Carriera* esaminata in tutti i suoi particolari, attraverso alle note caratteristiche, ai rapporti informativi, agli incarichi vari assolti, alle eventuali malattie sofferte, aspettative, ecc., ecc., in modo da dedurne l'assoluta ed indiscussa capacità tecnico-professionale ad assolvere in modo *assolutamente distinto* in pace ed in guerra, le mansioni del grado superiore.

2° *Campagne di guerra* esaminate attraverso i rapporti relativi, pesando e valutando i servizi resi, le benemerenze acquisite, ecc.

3° *Ricompense al valor militare.*

4° *Promozioni* per merito di guerra o per meriti eccezionali.

5° *Promozioni a scelta.*

6° Punto assegnato dalla apposita commissione, per la valutazione dei vari titoli accademici prodotti dal candidato, nonchè per quella delle pubblicazioni di carattere scientifico, aventi beninteso diretta attinenza col servizio veterinario militare.

ALLEGATO N. 11.

Incarichi speciali che potranno essere affidati agli ufficiali dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge n. 398 in data 11 marzo 1926.

1 *Capitani delle armi combattenti* (art. 36).

Capitano addetto al deposito.
Id. comandante la compagnia o batteria deposito.
Id. id. di gruppo traino.
Id. addetto al magazzino.
Id. comandante la compagnia trasporti.
Id. id. di gruppo traino.
Id. addetto agli stabilimenti militari di pena.
Id. capi sezione ai Distretti.
Id. comandanti di compagnia distrettuale.
Id. presso le Scuole con i seguenti incarichi: addetto al magazzino; addetto al materiale; aiutante maggiore in 2ª: comandante del personale di ordinanza
Id. addetti al servizio territoriale di artiglieria.
Id. al Deposito lagunari.
Id. comandati in ausilio al servizio tecnico di artiglieria.

2° *Capitani medici* (art. 71).

Capitano aiutante maggiore.
Id. segretario di Commissioni.
Id. comandante di sezione disinfezione.
Id. addetto al servizio sanitario dei Corpi.

3° *Capitani farmacisti* (art. 71)

Capitani addetti, in sottordine, agli Ospedali militari.

4° *Tenenti colonnelli medici* (art. 72).

Tenenti colonnelli capi reparto di Ospedale.

(Frontespizio dello specchio).

Mod. A

(1) ....

SPECCHIO DI AVANZAMENTO A SCELTA PER L'ANNO....

del (2) ....

(3) ....

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare ministeriale N. ......

in data ....

AVVERTENZE

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati.

§ 3. — Quando, a norma di legge, si debba procedere alla classifica dell'ufficiale con punti di merito, si include nello specchio l'apposito intercalare.

---

(1) Comando.
(2) Grado cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione, ufficio retto dall'ufficiale.

(*1ª pagina interna* - Mod. A.).

GIUDIZIO DI 1° GRADO

1ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(4) ....

Bollo
d'ufficio

(5) Il ....

2ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(4) ....

Bollo
d'ufficio

(5) Il ....

3ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(4) ....

Bollo
d'ufficio

(5) Il ....

GIUDIZIO DI 2° GRADO (7)

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado lo giudico (2) ....

(4) ....

Bollo
d'ufficio

(5) Il ....

GIUDIZIO DI 3° GRADO, DECISIVO

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado (3) .... (2) ....

(4) ....

Bollo
d'ufficio

(6) Il ....

---

(1) *Disimpegna* oppure *non disimpegna*.

(2) *Idoneo* o *non idoneo all'avanzamento a scelta* fino a Ten. Colonnello incluso. *Idoneo o non meritevole di essere inscritto nel quadro di avanzamento a scelta*, per i gradi superiori a Ten. Colonnello. In caso di giudizio sfavorevole, far seguire la motivazione della non idoneità.

(3) Lo giudico; oppure: la Commissione Centrale di avanzamento lo giudica.

(4) Data.

(5) Firma preceduta dalla indicazione del grado.

(2ª *pagina interna* - Mod. A.).

ANNOTAZIONI

---

(6) Firma, preceduta dalla indicazione del grado; quando il giudizio decisivo sia di competenza della Commissione Centrale, firma del presidente e del segretario della Commissione.

(7) Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo aggiungere questa ultima parola e sbarrare con una riga diagonale, lo spazio destinato al giudizio di 3° grado.

(Ultima pagina del mod. A)

SPAZIO RISERVATO PER IL MINISTERO

Comunicato il giudizio di non idoneità (1) ....

all'interessato, in data.......................... con elenco N.......

Roma,................................

p. IL MINISTRO

---

(1) Se richiesta dall'interessato, a norma di legge, aggiungervi: e della relativa motivazione.

Intercalare (1ª pagina).

CLASSIFICA DEL (1) . . . .

a norma dell'art. . . . . della legge sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, n. 398, dell'11 marzo 1926.

Giudizi	Punti di merito					Data e firma dei giudici
	Parziali				Totale	
Giudizio di 1° grado						
1ª Autorità giudicante						(3) . . . . . (4) . . . .
2ª Autorità giudicante						(3) . . . . . (4) . . . .
3ª Autorità giudicante						(3) . . . . . (4) . . . .
Giudizio di 2° grado (2)						(3) . . . . . (4) . . . .
Giudizio di 3° grado decisivo						(3) . . . . . (5) . . . .

---

(1) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.

(2) Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo, aggiungere detta qualifica e sbarrare con una linea diagonale lo spazio riservato al giudizio di 3° grado.

(3) Data.

(4) Firma, preceduta dalla indicazione del grado.

(5) Firma c. s.; quando interviene la Commissione Centrale firma del Presidente e del Segretario della Commissione.

Intercalare (2ª pagina).

CLASSIFICA DELL'UFFICIALE

SPAZIO RISERVATO PER IL MINISTERO

Punto di merito assegnato dal giudizio decisivo /20.

Punto di merito riportato nell'esame od esperimento /20.

Punto di classifica /40.

In relazione ai punti di merito riportati ed a quello di classifica

il (1) ....

(3) ....

Roma, ...

p. IL MINISTRO

---

(1) Grado, cognome e nome.

(2) Dichiarato idoneo all'avanzamento ad anzianità (od a scelta) oppure: è dichiarato non idoneo all'avanzamento ad anzianità (od a scelta) perchè non ha ottenuto nell'esperimento prescritto dalla legge, il punto minimo fissato per la idoneità.

Per i soli tenenti colonnelli sottoposti agli esperimenti, a norma dell'art. 65 della legge, nel caso in cui non riescano a superarli, si usa la formola: .... è venuto a trovarsi nelle condizioni di cui al 2° comma dell'art. 67 della legge.

(Frontespizio dello specchio).

MOD. B.

(1) ....

SPECCHIO DI AVANZAMENTO ED ANZIANITÀ PER L'ANNO....

del (2) ....

(3) ....

compreso nei limiti di anzianità di cui alla circolare Ministeriale N. ......

in data ....

AVVERTENZE

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna annotazioni.

§ 3. — Quando, a norma di legge, si debba procedere alla classifica dell'ufficiale con punti di merito, si include nello specchio l'apposito intercalare.

---

(1) Comando.
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione, ufficio, retto dall'ufficiale.

(*1ª pagina interna* - Mod. B.).

GIUDIZIO DI 1° GRADO

1ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....

(3) .... Bollo d'ufficio Il (4) ....

2ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....

(3) .... Bollo d'ufficio Il (4) ....

3ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....

(3) .... Bollo d'ufficio Il (4) ....

GIUDIZIO DI 2° GRADO (5)

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado lo giudico (2) ....

(3) ... . Bollo d'ufficio Il (4) ....

GIUDIZIO DI 3° GRADO, DECISIVO

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado lo giudico ... . (2) ....

(3) .... Bollo d'ufficio Il (4) ....

---

(1) *Disimpegna* oppure *non disimpegna.*

(2) Idoneo o non idoneo all'avanzamento ad anzianità. In caso di giudizio sfavorevole far seguire la motivazione della non idoneità.

(3) Data.

(4) Firma preceduta dalla indicazione del grado.

(2ª *pagina interna* - Mod. B.)

ANNOTAZIONI

---

(5) Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo, aggiungere questa ultima parola, e sbarrare con una riga diagonale, lo spazio destinato al giudizio di 3° grado.

(Ultima pagina del modello B).

SPAZIO RISERVATO PER IL MINISTERO

Comunicato il giudizio di non idoneità (1) ....

all'interessato, in data.......................... con elenco N.......

Roma,..................................

p. IL MINISTRO (2)

---

(1) Se richiesta dall'interessato, a norma di legge, aggiungere: e della relativa motivazione.

(2) Firma del funzionario del Ministero della Guerra.

MOD. C.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALE UFFICIALI

Al Signor (1) ....

(2) ....

(3) ....

A norma dell'art. 33 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, n. 398 - 11 marzo 1926 s'informa V. S. che, in occasione della formazione dei quadri di avanzamento (4)............... (5)............ per l'anno...... V. S. é stato dichiarato idoneo e come tale inscritto nel relativo quadro di avanzamento.......................(4).

Roma, ...

IL MINISTRO

Per presa conoscenza

....

(6) ....

---

(1) Grado, cognome e nome.
(2) Comando, carica, direzione, ufficio retto dall'ufficiale
(3) Sede.
(4) Specificare se ad anzianità; od a scelta.
(5) Se ordinario o suppletivo.
(6) Data.

Mod. D.

MINISTERO DELLA GUERRA

DIREZIONE GENERALE PERSONALE UFFICIALI

Al Signor (1) ....

(2) ....

(3) ....

A norma dell'art. 33 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, n. 398 - 11 marzo 1926 s'informa V. S. che, in occasione della formazione dei quadri di avanzamento (4)................ (5)............ per l'anno...... V. S. è stato (6)..
....
....

Motivazione della (7) ....
....

Roma, ...

IL MINISTRO

Per presa conoscenza

....

(8) ....

---

(1) Grado, cognome e nome.
(2) Comando, carica, direzione, ufficio retto dell'ufficiale.
(3) Sede.
(4) Specificare se ad anzianità, od a scelta.
(5) Se ordinario o suppletivo.
(6) Dichiarato non idoneo, dichiarato non meritevole della iscrizione nel quadro di avanzamento a scelta, tenuto in sospeso in relazione alla iscrizione nel quadro.
(7) Non idoneità o sospensione, a seconda dei casi.
(8) Data.

(Frontespizio del modello).

MOD. E.

(1) ....

SPECCHIO DI PROPOSTA PER LA ELIMINAZIONE DAI RUOLI PER NON IDONEITÀ AGLI UFFICI DEL GRADO

del (2) ....

(3) ....

AVVERTENZE

§ 1. — Si compila uno specchio per ciascun ufficiale giudicato.

§ 2. — In caso di sospensione del giudizio, i motivi che abbiano potuto indurre a sospenderlo debbono essere indicati nella colonna annotazioni

---

(1) Comando
(2) Grado, cognome e nome dell'ufficiale.
(3) Comando, carica, direzione, ufficio, retto dall'ufficiale.

GIUDIZIO DI 1° GRADO

1ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(4) ....   Bollo d'ufficio   (5) Il ....

2ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(4) ....   Bollo d'ufficio   (5) Il ....

3ª AUTORITÀ GIUDICANTE — Accertato che l'ufficio (1) .... bene le funzioni del proprio grado, lo giudico (2) ....
....

(4) ....   Bollo d'ufficio   (5) Il ....

GIUDIZIO DI 2° GRADO (6)

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado lo giudico (2)..
....

(4) ....   Bollo d'ufficio   (5) Il ....

GIUDIZIO DI 3° GRADO DECISIVO

Accertato che l'ufficiale (1) .... bene le funzioni del proprio grado (3) ....
....

(4) ....   Bollo d'ufficio   (5) Il ....

---

(1) *Disimpegna* oppure *non disimpegna*.

(2) *Idoneo* o *non idoneo* agli uffici del grado stesso e ne propongo l'allontanamento da servizio a norma dall'Art. 38 della Legge sullo stato degli ufficiali, giudicandolo altresì *idoneo* o *non idoneo* agli uffici del grado che riveste, nella riserva.

(3) Lo giudico: la Commissione Centrale lo giudica.

(4) Data.

(5) Firma, preceduta dalla indicazione del grado. Quando il giudizio decisivo sia di competenza della Commissione Centrale, firma del presidente e del segretario della Commissione

(6) Quando il giudizio di 2° grado sia decisivo, aggiungere questa ultima parola, e sbarrare con una riga diagonale lo spazio destinato al giudizio di 3° grado.

Prezzo della presente dispensa L. 1,40

(3701) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

Supplemento N. 1 al

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

Roma, 9 aprile 1926

MINISTERO
BIBLIOTECA
DELLA GUERRA

SOMMARIO

LEGGE 11 marzo 1926, n. 396.
Ordinamento del Regio esercito .... *Pag.* 3

LEGGE 11 marzo 1926, n. 400.
Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti .... » 26

LEGGE 11 marzo 1926, n. 397.
Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica .... » 35

art. 38 e 39

LEGGE 11 marzo 1926. n. 398.
Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito .... » 65

art. 31 H
art. 35

LEGGE 11 marzo 1926, n. 399.
Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza .... » 101

LEGGE 11 marzo 1926, n. 417.
Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica .... » 104

LEGGE 11 marzo 1926, n. 416.
Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato .... » 109

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1926, n. 537.
Modificazioni ad alcune particolari disposizioni delle leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397, 398 e 400 sull'ordinamento del R. Esercito, sullo stato degli ufficiali del R. Esercito, della R. Marina e della R. Aeronautica, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sul nuovo ordinamento dell'amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, ed al R. Decreto-Legge 4 settembre 1925 n. 1599 circa gli ufficiali esonerati di autorità dal comando mobilitato durante la guerra .... » 115

LIBRERIA DELLO STATO

(2528) - Roma, 1926 - Stab. Poligr. Amm. Stato.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 396.

Ordinamento del Regio esercito.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 15 *marzo* 1926, *n.* 61)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Regio esercito comprende una parte metropolitana ed una parte coloniale.

La parte metropolitana è alla dipendenza del Ministero della guerra il quale provvede alla relativa spesa; la parte coloniale è alla dipendenza, per l'impiego, del Ministero delle colonie, che vi provvede con il proprio bilancio.

Nella presente legge viene considerata soltanto l'organizzazione della parte metropolitana.

L'organizzazione della parte coloniale è stabilita da altre leggi.

Art. 2.

Il Regio esercito si compone del seguente personale militare:

a) ufficiali;
b) sottufficiali;
c) truppa.

A). UFFICIALI.

La gerarchia nei gradi di ufficiale è la seguente:

Ufficiali generali.

Maresciallo d'Italia;
Generale d'armata;
Generale di corpo d'armata;

truppe della Sicilia, rette da un Comando militare della Sicilia;

truppe della Sardegna, rette da un Comando militare della Sardegna;

ventinove divisioni militari territoriali.

Presso i Comandi di grande unità territoriale sono istituiti 30 ispettorati di mobilitazione.

Art. 5.

COMANDO DEL CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il Comando del corpo di Stato Maggiore è retto dal Capo di Stato Maggiore generale. Il comandante in 2ª di detto corpo è il Sottocapo di Stato Maggiore generale.

Una legge speciale fissa le attribuzioni del Capo di Stato Maggiore generale, del Sottocapo di Stato Maggiore generale e dei comandanti designati d'armata.

Art. 6.

GRANDI UNITÀ.

Le grandi unità comprendono:

un Comando di grande unità (Comando di corpo d'armata, Comando militare della Sicilia, Comando militare della Sardegna, Comando di divisione militare territoriale);

truppe e servizi, in misura variabile.

Le truppe e i servizi, facenti parte di ciascuna grande unità, saranno stabiliti dal Ministero della guerra.

Art. 7.

L'organico degli ufficiali generali per il Comando del corpo di Stato Maggiore, per i Comandi designati d'armata e per i Comandi di grande unità di cui all'articolo 4 è il seguente:

Generali d'armata	5
Generali d'armata o di corpo d'armata . .	1
Generali di corpo d'armata	11
Generali di divisione	30
Generali di divisione o di brigata	29
Generali di brigata	30
Totale ufficiali generali	106

Ai Comandi predetti sono assegnati altresì ufficiali superiori e inferiori, i quali sono compresi nelle tabelle organiche delle varie armi e corpi di cui agli articoli seguenti.

Art. 8.

UFFICIALI GENERALI PER INCARICHI VARI.

Oltre agli ufficiali di cui all'articolo precedente, si hanno i seguenti per vari incarichi:

a) il 1° aiutante di campo generale di S. M. il Re;

b) il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

c) il comandante generale della Regia guardia di finanza.

d) il presidente del Tribunale supremo militare;

e) l'ispettore dei bersaglieri, l'ispettore delle truppe alpine, l'ispettore della cavalleria, l'ispettore dell'artiglieria e i generali a lui addetti, l'ispettore del genio e il generale a lui addetto;

f) il 1° aiutante di campo di S. A. R. il Principe di Piemonte;

g) l'aiutante di campo generale di S. M. il Re;

h) i generali a disposizione per ispezione e per incarichi vari.

Art. 9.

L'organico degli ufficiali generali di cui all'articolo precedente è il seguente:

Generali di corpo d'armata	4
Generali di corpo d'armata o di divisione . .	2
Generali di divisione	3
Generali di divisione o di brigata	3
Generali di brigata	2
Generali a disposizione per ispezioni per incarichi vari:	
Generali d'armata	1
Generali di corpo d'armata	1
Generali di brigata	6
Totale . . .	22

Art. 10.

CORPO DI STATO MAGGIORE.

Il corpo di Stato Maggiore è formato dagli ufficiali di Stato Maggiore.

Art. 11.

L'organico degli ufficiali di Stato Maggiore è il seguente:

Colonnelli	29
Tenenti colonnelli o maggiori	175
Capitani	146
Totale	350

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

Art. 12.

ARMA DEI CARABINIERI REALI.

La composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali saranno determinati con apposita legge.

Art. 13.

SCUOLE MILITARI.

Le scuole militari comprendono:

1° collegi militari;

2° accademia di fanteria e cavalleria, accademia di artiglieria e genio;

3° scuola di fanteria;

4° scuola di cavalleria;

5° scuole di reclutamento di ufficiali di complemento;

6° scuole centrali;

7° scuola di guerra;

8° scuola controaerei;

9° scuola di sanità militare.

Il numero dei collegi militari, quello delle scuole di reclutamento di ufficiali di complemento e l'ordinamento di ciascuna scuola militare saranno stabiliti per decreto Reale.

Art. 14.

Alle scuole militari sono addetti i seguenti ufficiali generali:

Generali di divisione o di brigata	4
Generali di brigata	2
Totale . . .	6

Ad esse sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette armi e corpi.

All'insegnamento di materie non militari si provvede con insegnanti delle scuole governative.

Art. 15.

ARMA DI FANTERIA.

L'arma di fanteria comprende:

a) un comando di brigata granatieri;
b) 3 reggimenti granatieri;
c) 29 comandi di brigata di fanteria di linea;
d) 87 reggimenti di fanteria di linea;
e) 12 reggimenti bersaglieri;
f) 3 comandi di brigata alpini;
g) 9 reggimenti alpini.

Ciascun reggimento si compone di un Comando e di un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 16.

L'organico degli ufficiali di fanteria è il seguente:

Generali comandanti di brigata di fanteria .	30
Generali comandanti di brigata alpini . . .	3
Totale . . .	33

Colonnelli	256
Tenenti colonnelli	824
Maggiori	680
Capitani	2543
Tenenti e sottotenenti	1820
Maestri direttori di banda	11
Totale . . .	6134

Art. 17.

ARMA DI CAVALLERIA.

L'arma di cavalleria comprende:

a) 3 comandi superiori di cavalleria;
b) 12 reggimenti di cavalleria;
c) 4 squadroni di palafrenieri.

Il reggimento si compone di un Comando, 2 gruppi di squadroni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Esistono inoltre tre centri speciali di cavalleria; del Lazio, della Sicilia e della Sardegna.

Art. 18.

L'organico degli ufficiali di cavalleria è il seguente:

Generali comandanti superiori di cavalleria	3
Colonnelli	22
Tenenti colonnelli	70
Maggiori	58
Capitani	216
Tenenti e sottotenenti	165
Totale	531

Art. 19.

ARMA DI ARTIGLIERIA.

L'arma di artiglieria comprende:

1° l'arma e il servizio territoriale di artiglieria;
2° il servizio tecnico di artiglieria.

Costituiscono l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria:

a) 10 Comandi di artiglieria di corpo d'armata;
b) un Comando d'artiglieria della Sicilia;
c) un Comando d'artiglieria della Sardegna;
d) 30 reggimenti di artiglieria da campagna;
e) 11 reggimenti di artiglieria pesante campale;
f) un reggimento di artiglieria a cavallo;
g) 3 reggimenti di artiglieria da montagna;
h) 5 reggimenti di artiglieria pesante;
i) 3 reggimenti di artiglieria da costa;
l) 12 centri contraerei e la scuola contraerei;
m) un riparto palafrenieri;

n) 10 direzioni di artiglieria con sezioni il cui numero è stabilito per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

Il reggimento comprende un Comando e un numero vario di gruppi.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Il centro contraerei comprende un Comando del centro, uno o più gruppi, un riparto fotoelettrici e un deposito.

Costituiscono il servizio tecnico d'artiglieria:

a) una direzione studi ed esperienze di artiglieria, con centri delle esperienze e ufficio tavole di tiro;

b) stabilimenti d'artiglieria il cui numero e la cui specie saranno stabiliti per decreto Reale in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 20.

L'organico degli ufficiali d'artiglieria è il seguente:

Per l'arma e il servizio territoriale d'artiglieria (*ruolo combattente*).

Generali comandanti d' artiglieria di corpo d' armata	10
Generali comandanti di artiglieria della Sicilia	1
Generali comandanti di artiglieria della Sardegna	1
Totale (1) . .	12

Colonnelli	137
Tenenti colonnelli	446
Maggiori	370
Capitani	1402
Tenenti e sottotenenti	1099
Totale . . .	3454

---

(1) Detti generali sono compresi in quelli previsti dalla tabella di cui all'art. 7.

Per il servizio tecnico d'artiglieria (*ruolo tecnico*).

Tenenti generali d'artiglieria	1
Maggiori generali d'artiglieria	3
Totale . . .	4

Colonnelli direttori di stabilimenti e capi servizio	9
Tenenti colonnelli direttori di stabilimenti e capi di servizio . . . . Tenenti colonnelli vice direttori, capi sezione	20
Maggiori, vice direttori, capi sezioni, addetti	18
Capitani, addetti	42
Tenenti, addetti	30
Totale . . .	119

I predetti ufficiali del ruolo tecnico percorrono una carriera distinta da quella degli ufficiali d'artiglieria del ruolo combattente.

Alla direzione studi ed esperienze e agli stabilimenti di artiglieria possono essere comandati anche ufficiali delle varie armi e corpi, per il temporaneo disimpegno di servizi d'ausilio al servizio tecnico. Tali ufficiali sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma o corpo rispettivo.

Art. 21.

ARMA DEL GENIO.

L'arma del genio comprende:

a) 10 comandi del Genio di corpo di armata, un comando del Genio della Sicilia, un comando del Genio della Sardegna; ciascun comando con un dipendente ufficio fortificazioni;

b) 11 reggimenti Genio;

c) 2 reggimenti radiotelegrafisti;

d) 1 reggimento pontieri-lagunari;

e) 1 reggimento ferrovieri;

f) 1 gruppo aerostieri;

g) 1 istituto militare di radiotelegrafia ed elettrotecnica;

h) 1 officina radiotelegrafica ed elettrotecnica;
i) 1 officina di costruzioni del Genio militare.

I reggimenti sono formati da un comando e da un numero vario di battaglioni.

Ad ogni reggimento è annesso un deposito territoriale.

Art. 22.

L'organico degli ufficiali del genio è il seguente:

Generali comandanti del genio di corpo d'armata (1)	10
Colonnelli	42
Tenenti colonnelli	135
Maggiori	113
Capitani	424
Tenenti e sottotenenti	336
Totale	1050

Art. 23.

CARRI ARMATI.

I carri armati sono così organizzati:

a) un centro di formazione, costituito da un comando, un deposito, gruppi di istruzione;

b) unità di carri armati.

Il numero e la specie di unità di carri armati e l'organico degli ufficiali per il centro di formazione e per dette unità, saranno stabiliti dal Ministro della guerra.

Gli ufficiali appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nella tabella organica dell'arma o corpo rispettivi.

Art. 24.

CENTRO CHIMICO MILITARE.

Il centro chimico militare comprende:
una direzione del centro chimico militare;
un gruppo chimico.

---

(1) Detti generali sono compresi in quelli previsti dalla tabella di cui all'art. 7.

La direzione del centro chimico militare è tenuta da un generale di brigata. Al centro chimico militare sono assegnati ufficiali superiori ed inferiori che appartengono alle varie armi e corpi e sono compresi nelle tabelle dell'arma o corpo rispettivo.

Art. 25.

DISTRETTI MILITARI.

I distretti militari sono cento.

Ai distretti militari sono assegnati ufficiali delle varie armi e corpi, i quali sono compresi nelle tabelle organiche delle armi e corpi rispettivi.

Art. 26.

CORPO SANITARIO MILITARE.

Il corpo sanitario militare consta di:

a) ufficiali medici e ufficiali chimici farmacisti;

b) 11 direzioni di sanità militare;

c) 12 compagnie di sanità;

d) un istituto chimico-farmaceutico militare;

e) ospedali militari principali e secondari e infermerie presidiarie il cui numero è determinato per decreto Reale.

Art. 27.

Al corpo sanitario militare sono preposti un tenente generale medico e tre maggiori generali medici ispettori.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo sanitario militare è il seguente:

Ufficiali medici.

Colonnelli	25
Tenenti colonnelli	87
Maggiori	155
Capitani	392
Subalterni	205
Totale	864

Ufficiali chimici farmacisti.

Colonnelli.	1
Tenenti colonnelli	4
Maggiori.	26
Capitani.	41
Subalterni.	45
Totale . . .	117

Art. 28.

CORPO DI COMMISSARIATO MILITARE.

Il corpo di commissariato militare comprende:

a) ufficiali commissari;
b) ufficiali di sussistenza;
c) 11 direzioni di commissariato con sezioni staccate;
d) 11 compagnie di sussistenza;
e) stabilimenti di commissariato.

Le sezioni staccate e gli stabilimenti di commissariato sono stabiliti per decreto Reale, in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 29.

Al corpo di commissariato sono preposti un tenente generale commissario e due maggiori generali commissari ispettori.

L'organico degli ufficiali superiori e inferiori del corpo di commissariato è il seguente:

Ufficiali commissari.

Colonnelli.	11
Tenenti colonnelli	30
Maggiori	48
Capitani	90
Subalterni	82
Totale . . .	261

Ufficiali di sussistenza.

Tenenti colonnelli	4
Maggiori	11
Capitani	62
Subalterni	75
Totale	152

Gli ufficiali inferiori di sussistenza potranno gradualmente, col prodursi delle vacanze e a cominciare dai gradi e cariche inferiori, essere sostituiti da marescialli, sia di sussistenza, sia delle varie armi e corpi, che abbiano frequentato con buon esito un corso tecnico-amministrativo.

Art. 30.

CORPO DI AMMINISTRAZIONE MILITARE.

Il corpo di amministrazione militare è formato dagli ufficiali di amministrazione.

Art. 31.

L'organico degli ufficiali di amministrazione è il seguente:

Colonnelli	3
Tenenti colonnelli	39
Maggiori	89
Capitani	406
Subalterni	402
Totale	939

Art. 32.

CORPO VETERINARIO MILITARE.

Il corpo veterinario militare è formato dagli ufficiali veterinari.

Art. 33.

L'organico degli ufficiali del corpo veterinario militare è il seguente:

Colonnello (capo del corpo)	1
Tenenti colonnelli	15
Maggiori	26
Capitani	81
Subalterni	56
Totale	179

Art. 34.

SERVIZIO AUTOMOBILISTICO MILITARE.

Il servizio automobilistico militare comprende:

a) 12 centri automobilistici;

b) un ispettorato tecnico automobilistico;

c) un'officina automobilistica.

I centri automobilistici sono formati di un comando, un deposito, un gruppo o una compagnia automobilistica.

Art. 35.

L'organico degli ufficiali per il servizio automobilistico militare è il seguente:

Generale di brigata o colonnello, ispettore tecnico automobilistico	1
Colonnelli o tenenti colonnelli	15
Tenenti colonnelli	12
Maggiori	30
Capitani	95
Subalterni	60
Totale	213

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

ISTITUTI, STABILIMENTI E RIPARTI VARI.

Art. 36.

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

L'Istituto geografico militare è retto da un generale di divisione o di brigata e ad esso sono assegnati i seguenti ufficiali superiori ed inferiori:

Colonnello vice-direttore	1
Ufficiali superiori d'arma combattente . .	3
Capitani o subalterni d'arma combattente .	3
Ufficiale superiore d'amministrazione . . .	1
Capitano d'amministrazione	1
Subalterni d'amministrazione	2
Totale . . .	11

Tali ufficiali superiori ed inferiori sono compresi in quelli previsti dalle tabelle organiche delle varie armi e corpi.

All'Istituto geografico militare sono inoltre assegnati per i servizi tecnici ufficiali superiori e inferiori delle varie armi, in numero variabile. Essi sono collocati fuori quadro nell'arma rispettiva e sono compresi tra quelli previsti dalla presente legge quali ufficiali a disposizione del Ministero per necessità speciali di servizio (art. 46).

Art. 37.

Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

L'ufficio d'amministrazione di personali militari varî attende all'amministraizone di tutti i personali dipendenti dall'Amministrazione della guerra che non hanno amministrazione autonoma.

All'ufficio predetto sono assegnati ufficiali d'amministrazione i quali sono compresi nella tabella organica di detto corpo.

Art. 38.

Depositi allevamento quadrupedi.

I depositi allevamento quadrupedi sono costituiti di una direzione militare e di personale inferiore civile.

Ai detti depositi sono addetti squadroni di rimonta.

Il numero dei depositi e degli squadroni di rimonta sono stabiliti per decreto Reale.

Art. 39.

Ai depositi di allevamento quadrupedi sono assegnati ufficiali di cavalleria e di artiglieria, i quali sono compresi nelle tabelle organiche di dette armi.

Art. 40.

TRIBUNALE SUPREMO MILITARE E TRIBUNALI MILITARI.

I tribunali militari sono:

a) il tribunale supremo militare;

b) 11 tribunali militari territoriali.

Al tribunale supremo militare e ai tribunali militari sono assegnati o comandati ufficiali e funzionari civili.

Art. 41.

RIPARTI DI CORREZIONE E STABILIMENTI MILITARI DI PENA.

I riparti di correzione e gli stabilimenti militari di pena comprendono:

a) un comando;

b) compagnie di disciplina;

c) carceri militari preventive;

d) un reclusorio militare principale e reclusori militari succursali;

e) un carcere centrale militare e carceri sussidiarie.

Il numero delle compagnie di disciplina, dei reclusori succursali e delle carceri preventive e sussidiarie è determinato per decreto Reale.

Il Ministero della guerra ha facoltà — ove lo reputi opportuno e sentiti i Ministeri interessati — di ridurre o sopprimere taluni dei riparti e degli stabilimenti sopra indicati.

Art. 42.

Gli ufficiali assegnati ai riparti di correzione e agli stabilimenti militari di pena sono i seguenti:

Colonnelli.	1
Tenenti colonnelli o maggiori	4
Capitani	22
Tenenti e sottotenenti	50
Totale . . .	77

Detti ufficiali appartengono alle varie armi e sono compresi nelle tabelle organiche dell'arma rispettiva.

Essi potranno essere ridotti per decreto Reale, in relazione alla riduzione dei riparti e degli stabilimenti di cui all'articolo precedente.

Art. 43.

CIRCOSCRIZIONE MILITARE TERRITORIALE.

La circoscrizione militare territoriale è fissata per decreto Reale, udito il Consiglio dei Ministri.

Hanno giurisdizione territoriale i Comandi di corpo d'armata, il Comando militare della Sicilia, il Comando militare della Sardegna, i Comandi di divisione, le Direzioni e sezioni di artiglieria, i Comandi del genio, i distretti militari, le Direzioni di sanità e di commissariato ed i Tribunali militari.

Art. 44.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI UFFICIALI.

a) Gli ufficiali generali di cui agli articoli precedenti sono in totale i seguenti e così suddivisi:

Generali d'armata	6
Generali d'armata o di corpo di armata. . .	1
Generali di corpo d'armata	17
Generali di divisione	43
Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei carabinieri Reali	1
Tenente generale d'artiglieria	1
Tenente generale medico.	1
Tenente generale commissario.	1

Generali di brigata:

di fanteria	55
di cavalleria	5
di artiglieria	30
del genio.	10
delle varie armi (1)	5
	105

---

(1) La ripartizione di detti 5 generali fra le varie armi è stabilita anno per anno per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra.

Generali di brigata comandanti di gruppo dei carabinieri Reali	5
Maggiori generali d'artiglieria	3
Maggiori generali medici	3
Maggiori generali commissari	2

Non sono compresi in questa tabella il Ministro per la guerra e il Sottosegretario di Stato, gli ufficiali generali addetti al Ministero della guerra quali direttori generali o ricoprenti altri incarichi non previsti dalla presente legge, nonchè quelli addetti a servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra.

Quando un ufficiale generale viene a cessare dalla carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato mentre è completo l'organico degli ufficiali generali, potrà rimanere in soprannumero fino alla prima vacanza che si farà nel grado e nella carica che gli possono competere.

I Principi Reali sono sempre considerati in soprannumero alle tabelle organiche previste dalla presente legge. Quando una o più cariche o Comandi previsti dalla presente legge siano retti da Principi Reali, si intende aumentato di altrettanto il numero degli ufficiali del grado corrispondente a disposizione.

Art. 45.

La ripartizione degli ufficiali di ciascuna arma o corpo tra i vari Enti previsti dalla presente legge e tra i loro elementi è stabilita dal Ministero della guerra, con apposite tabelle graduali e numeriche da approvarsi per decreto Reale.

L'impiego degli ufficiali generali dei vari gradi nelle cariche previste dalla presente legge è stabilito per decreto Reale.

Art. 46.

I. — Le tabelle organiche degli ufficiali superiori ed inferiori stabilite dalla presente legge per ciascuna arma e per ciascun corpo comprendono tutti gli ufficiali di dette armi o corpi impiegati nei vari Enti della parte metropolitana del Regio esercito e nell'Amministrazione centrale della guerra.

Oltre gli ufficiali superiori ed inferiori previsti da dette tabelle si hanno i seguenti, che sono a disposizione del Ministero della guerra, per essere impiegati secondo necessità speciali di servizio.

Colonnelli	13
Tenenti colonnelli	61
Maggiori	46
Capitani	160
Subalterni	127
Totale	407

Essi appartengono alle varie armi e sono collocati fuori quadro nell'arma rispettiva. La loro ripartizione tra le varie armi è stabilita anno per anno per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra.

II. — Sono inoltre collocati fuori quadro e non sono perciò compresi nelle tabelle organiche i seguenti ufficiali:

a) un generale di divisione per speciali incarichi;

b) ufficiali generali superiori ed inferiori delle varie armi e corpi assegnati ai Regi corpi di truppe coloniali od altri Enti e servizi non dipendenti dall'Amministrazione della guerra fatta eccezione degli ufficiali del genio di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 1936, in data 15 ottobre 1925;

c) i sottotenenti maestri di scherma: sottetenenti 150. Essi appartengono alle varie armi.

III. — Non sono altresì compresi nelle tabelle organiche dell'arma di fanteria e sono collocati fuori quadro dell'arma stessa gli ufficiali invalidi di guerra di fanteria riassunti in servizio. Il loro numero è variabile, secondo le disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

Art. 47.

Nelle tabelle organiche stabilite dalla presente legge non sono compresi gli ufficiali di complemento.

Il loro numero è variabile, dipendentemente dal gettito che annualmente si ottiene in virtù delle disposizioni vigenti per il loro reclutamento.

DISPOSIZIONI ESECUTIVE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 48.

La suddivisione delle varie unità o corpi in minori riparti o elementi ed il numero dei riparti e degli elementi stessi, degli istituti, degli stabilimenti previsti dalla presente legge, ove non siano in essa specificatamente indicati, saranno stabiliti dal Ministro per la guerra.

Art. 49.

L'organizzazione prevista dalla presente legge, per quanto riguarda scioglimento o costituzione o trasformazione di unità, verrà raggiunta gradualmente, con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

Altresì gradualmente, con particolari disposizioni legislative, dovranno essere raggiunti gli organici degli ufficiali stabiliti dalla presente legge.

Il Ministro per la guerra curerà il completamento e la sistemazione di tutti i materiali costituenti le dotazioni di mobilitazione stabilite dai progetti di difesa, nei limiti dei fondi che saranno all'uopo stanziati in bilancio. Tali dotazioni sono intangibili; è ammesso soltanto l'impiego di aliquote delle medesime per rinnovazione, nei limiti delle disponibilità ordinarie di bilancio, per la loro immediata ed integrale sostituzione e con le norme che saranno stabilite di concerto col Ministero delle finanze.

Art. 50.

Il grado di generale d'esercito è abolito. Gli attuali generali d'esercito conserveranno *ad personam* tale grado. Quando uno o più generali d'Esercito coprono una o più cariche previste dalla presente legge per il grado di generale d'armata, si intende diminuito di altrettanto il numero dei generali d'armata.

Art. 51.

Le tabelle organiche stabilite dalla presente legge per le armi di artiglieria e del genio comprendono transitoriamente fino ad esaurimento anche gli ufficiali superiori ed inferiori tutt'ora in servizio già appartenenti alla specialità treno.

A detti ufficiali sono riservati non più di 6 posti di tenente colonnello e 10 di maggiore, cumulativamente nei predetti organici delle armi d'artiglieria e del genio. Gradualmente il numero dei capitani dovrà ridursi a 40.

Art. 52.

Le vacanze che rispetto all'esistenza attuale si verificano nel ruolo tecnico d'artiglieria in base agli organici stabiliti dalla presente legge, possono essere ricoperte anche con tenenti colonnelli e maggiori di qualsiasi anzianità che abbiano frequentato con esito favorevole il corso superiore tecnico di cui alla legge numero 443 del 10 luglio 1910 e che siano stati per due anni almeno aggregati o comandati per mansioni tecniche al ruolo tecnico d'artiglieria disimpegnando lodevolmente il loro servizio.

Art. 53.

Con l'entrata in vigore dell'ordinamento stabilito dalla presente legge, la facoltà del Ministro della guerra, di cui al R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, di collocare in aspettativa per riduzione dei quadri ufficiali dei ruoli e gradi in cui si verificano eccedenze, potrà esercitarsi anche nei riguardi di ufficiali che abbiano 13 anni di servizio computate le campagne, ma non meno di 10 anni di effettivo sercizio prestato, ferme rimanendo tutte le altre condizioni indicate nel citato R. decreto-legge, ed è estesa altresì a quelle armi e corpi ed a quei gradi nei quali per effetto del presente ordinamento vengono a verificarsi nuove eccedenze.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati, anche per quanto concerne le nuove eccedenze, è prorogato al 30 giugno 1926.

Art. 54.

In via provvisoria il numero organico dei colonnelli del R. T. è portato a 15 e quello dei tenenti colonnelli è ridotto a 17.

Fino al raggiungimento degli organici prescritti dalla vigente legge le vacanze che si formeranno nel ruolo dei colonnelli saranno devolute alternativamente, la prima ad aumento del ruolo transitorio dei tenenti colonnelli, la seconda a promozione al grado di colonnello.

Art. 55.

E' data facoltà al Ministro per la guerra di impiegare transitoriamente nel corpo di amministrazione e nel ruolo tecnico d'artiglieria ufficiali del grado superiore nelle funzioni devolute agli ufficiali del grado inferiore. Tale facoltà avrà termine non appena saranno eliminate le eccedenze attualmente esistenti nei gradi superiori del corpo d'amministrazione e del ruolo tecnico d'artiglieria.

Art. 56.

E' fatta facoltà al Ministro per la guerra di trasferire ufficiali subalterni dalle armi nelle quali si verranno a verificare eccedenze, in quelle nelle quali si manifesteranno deficienze di subalterni rispetto agli organici fissati dalla presente legge.

Il trasferimento avverrà previo corso di abilitazione e con modalità da fissarsi per decreto Reale, su proposta del Ministro per la guerra.

Art. 57.

E' abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge, la quale andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli:* Rocco.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 400.

Nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 15 *marzo* 1926, *n.* 61)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I servizi dell'Amministrazione centrale della guerra sono ripartiti nel modo seguente:

Gabinetto del Ministro;
Ufficio coordinamento;
Ufficio dei generali;
Segreteria del Sottosegretario;
Direzione generale personali civili e affari generali;
Direzione generale personale ufficiali;
Direzione generale leva, sottufficiali e truppa;
Direzione generale artiglieria e automobilismo;
Direzione generale del genio;
Direzione generale servizi logistici;
Direzione generale servizi amministrativi;
Direzione centrale di sanità militare;
Direzione del centro chimico militare;
Servizio ippico e veterinario;
Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari.

Con decreto del Ministro della guerra saranno stabilite le attribuzioni particolari dei vari servizi ed uffici del Ministero.

Col 31 dicembre 1926 la Direzione generale dei servizi amministrativi sarà trasformata in Ispettorato generale amministrativo che verrà retto da un ispettore generale ed al cui ordinamento sarà provveduto con decreto del Ministro per la guerra.

Fino al 31 dicembre 1926 una delle Direzioni generali sarà retta da un funzionario civile mediante incarico.

Art. 2.

Alla tabella n. 52, allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni, è sostituita, per quanto riguarda il personale della carriera amministrativa (gruppo *A*) del Ministero della guerra, la tabella seguente:

GRADO	Numero dei posti coperti da	
	funzionari civili	militari
4° Direttori generali	2	5 (*a*)
5° Ispettori generali	6	—
6° Direttori capi divisione	17	12
6° Ispettori superiori	1	—
7° Capi sezione	30 (*b*)	26
8° Consiglieri	35 (*b*)	
9° Primi segretari	59	—
10° Segretari	61	—
11° Vice segretari		

UFFICIALI CHE NON RICOPRONO POSTI NEL RUOLO AMMINISTRATIVO.

Grado	Numero dei posti
6° Colonnello veterinario	1
6° Colonnello chimico farmacista	1
6° Colonnello medico	1
6° Colonnello d'amministrazione	1
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	12
8° Maggiori delle varie armi e corpi	

(*a*) Rimane ferma la disposizione di cui al Regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1838.

(*b*) Di cui sei con funzioni di ispettore. I posti di capo sezione e di consigliere dovranno essere ridotti non oltre il 31 dicembre 1926 rispettivamente a 25 e 30.

Grado	Numero dei posti
7° Tenenti colonnelli delle varie armi e corpi	27 (*a*)
8° Maggiori delle varie armi e corpi	
9° Capitani delle varie armi e corpi	
9° Capitani delle varie armi e corpi	100
10° e 11° Tenenti o sottotenenti delle varie armi e corpi	2
10° e 11° Tenente o sottotenente dei carabinieri Reali	1 (*b*)

Art. 3.

Il Comando del Corpo di Stato Maggiore si compone di tre reparti:

1° reparto — che comprende gli uffici:
a) operazioni (3 sezioni);
b) difesa aerea (2 sezioni);
c) addestramento (3 sezioni);
d) situazione (6 sezioni);

2° reparto — che comprende gli uffici:
a) ordinamento e mobilitazione (4 sezioni);
b) personale di Stato Maggiore e bollettino di mobilitazione (2 sezioni);
c) servizi (3 sezioni);
d) trasporti (3 sezioni);

3° reparto — che comprende gli uffici:
a) segreteria (2 sezioni);
b) storico (5 sezioni);
c) colonie (2 sezioni).

Dal 3° reparto dipende disciplinarmente una sezione amministrativa e contabilità distaccata dall'Ufficio d'amministrazione di personali militari vari.

Art. 4.

Presso il Comando del Corpo di Stato Maggiore prestano servizio:

(*a*) Numero aumentabile sempre che all'aumento corrispondano altrettante vacanze negli organici fissati dalla nuova legge di ordinamento del Regio esercito.

(*b*) Richiamato dal congedo.

a) 3 generali di divisione o di brigata, con funzioni di direttori generali;

b) 12 colonnelli o tenenti colonnelli con funzioni di direttori capi divisione;

c) 35 tenenti colonnelli o maggiori con funzioni rispettivamente di capi sezione o consiglieri.

Tali ufficiali sono compresi negli organici fissati dalla nuova legge di ordinamento del Regio esercito.

Gli ufficiali generali di cui alla lettera *a*) possono essere in parte eventualmente sostituiti da colonnelli anziani.

Prestano inoltre servizio allo Stato Maggiore del Regio esercito ufficiali delle varie armi e corpi compresi tra quelli previsti per il quadro organico del Ministero della guerra (ufficiali che non ricoprono posti nel ruolo amministrativo).

Con decreto del Ministro per la guerra saranno stabilite le attribuzioni particolari dei vari uffici dello Stato Maggiore.

Art. 5.

I funzionari di grado non inferiore al 7° destinati presso i Comandi di Corpo d'armata e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri Reali con funzioni di ispettori amministrativi territoriali, a senso del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2353, sono surrogati nel ruolo con le garanzie di cui al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958.

Ai funzionari del grado 7°, destinati come sopra, è attribuito durante l'incarico il grado 6° della gerarchia.

L'indennità di cui all'art. 12 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2353, sarà corrisposta soltanto ai funzionari destinati fuori di Roma.

Art. 6.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministro della guerra di prescindere, per non oltre un biennio, dall'osservanza dei termini prescritti dalle vigenti norme per le promozioni ai posti dei gradi 5° e 6° del ruolo del personale della carriera amministrativa (gruppo *A*), nonchè per le promozioni a non oltre dieci posti nel grado 7° del ruolo medesimo

Art. 7.

Alla tabella n. 56 allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è sostituita la seguente:

PERSONALE DEI COMMISSARI DI LEVA.

(Gruppo *B*)

Commissari di leva, n. 140 (1).

Art. 8.

La tabella n. 57 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE.

Personale civile tecnico.

(Gruppo *A*)

Grado	Numero dei posti
6° Geodeta capo	1
7° Ingegnere geografo superiore	1
8° Ingegnere geografo principale	1
9° Ingegneri geografi	2
10° Ingegnere geografo aggiunto	1
	6

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Topografi capi	17
9° Primi topografi	24
10° Topografi	30
11° Topografi aggiunti	
	71

---

(1) In detto numero sono compresi i 22 commissari di leva del ruolo ad esaurimento. Questi, a mano a mano che cesseranno dal servizio, dovranno, a norma delle disposizioni in vigore, essere sostituiti con altrettanti commissari di leva provenienti dagli ufficiali.

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	3
9° Capi disegnatori tecnici	7
10° Disegnatori tecnici	22
11° Disegnatori tecnici aggiunti	
	32

Art. 9.

La tabella n. 58 dell'allegato II al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue.

PERSONALE TECNICO CIVILE D'ARTIGLIERIA.

(Gruppo *A*).

Grado	Numero dei posti
7° Specialisti tecnici capi	2
8° Specialisti tecnici principali	2
9° Specialisti tecnici	3
10° Specialisti tecnici aggiunti	3
	10

Art. 10.

La tabella n. 59 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

PERSONALE TECNICO CIVILE
PER IL SERVIZIO CHIMICO MILITARE.

Grado	Numero dei posti
7° Specialista tecnico capo	1
8° Specialisti tecnici principali	2
9° Specialisti tecnici	2
10° Specialisti tecnici aggiunti	2
	7

Art. 11.

La tabella n. 60 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

PERSONALE TECNICO CIVILE DEL GENIO E DEL COMMISSARIATO MILITARE.

(Gruppo *A*)

Grado	Numero dei posti
6° Direttore tecnico dell'Istituto di radiotelegrafia ed elettrotecnica	1
7° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	1
7° Ingegnere specialista per i servizi tecnici del Commissariato militare (1) . . .	1
8° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	1
9° Ingegnere elettricista o professore di chimica o di fisica	2
	6

Art. 12.

La tabella n. 61 dell'allegato II al R. dereto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue:

---

(1) Nella prima applicazione della presente legge, il posto di ingegnere specialista potrà essere conferito, a giudizio insindacabile del Consiglio di amministrazione ed in deroga alle norme vigenti per il conferimento dei pubblici impieghi, a chi abbia prestato servizio come ingegnere tecnico specialista nei servizi di Commissariato militare.

In seguito il posto sarà conferito in base alle norme che saranno stabilite per decreto Reale.

MAESTRI CIVILI DI SCHERMA E DI EDUCAZIONE FISICA.

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
10° Maestri di prima classe	35
11° Maestri di seconda classe	

I due maestri direttori, attualmente in servizio, continuano ad essere considerati come impiegati nel grado 9°.

Art. 13.

La tabella n. 63 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, è modificata come segue, per i personali appresso indicati:

CAPI TECNICI DI ARTIGLIERIA E GENIO.

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Capi tecnici capi officina	11
9° Primi capi tecnici	29
10° Capitecnici	60
11° Capitecnici aggiunti	
	100

PERSONALE DEI DISEGNATORI TECNICI DI ARTIGLIERIA E DEL GENIO.

(Gruppo *B*)

Grado	Numero dei posti
8° Capi disegnatori tecnici principali	12
9° Capi disegnatori tecnici	30
10° Disegnatori tecnici	52
11° Disegnatori tecnici aggiunti	
	94

Art. 14.

Entro i limiti dei posti vacanti nel grado iniziale dei ruoli del personale d'ordine di cui alle tabelle nn. 55 e 65 dell'allegato II al R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e fino al massimo rispettivamente di 100 e di 40 posti, potranno riassumersi e mantenersi in servizio con le norme di cui all'art. 21 del R. decreto 15 gennaio 1923, n. 10, altrettanti sottufficiali collocati a riposo.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 15.

In analogia a quanto è stabilito dall'art. 148 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, al professore ordinario del ruolo ad esaurimento degli insegnanti dell'Amministrazione militare, incaricato dell'insegnamento della geometria analitica proiettiva presso la Regia Accademia militare di artiglieria e genio, è conferito il grado 6°.

Art. 16.

Ai commissari di leva provenienti dagli ufficiali, nominati prima del 1° gennaio 1925, non è applicabile la disposizione del secondo comma dell'art. 3 del R. decreto-legge 9 luglio 1925, n. 1216, rimanendo per essi in vigore quanto è disposto dall'art. 19 del R. decreto 27 maggio 1923, n. 1309, senza però che, per effetto degli aumenti di stipendio di cui all'articolo stesso, possano oltrepassare, in nessun caso, gli assegni di colonnello.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 397.

Stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 15 *marzo* 1926, *n.* 61)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

DISPOSIZIONI GENERALI.

Art. 1.

Gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica si distinguono in:

a) ufficiali in servizio permanente;
b) ufficiali in congedo.

Gli ufficiali in congedo si suddividono alla loro volta in quattro categorie:

1ª) complemento;
2ª) ausiliaria;
3ª) congedo provvisorio;
4ª) riserva.

Art. 2.

Il grado è dato con decreto Reale, ed è rappresentato dai rispettivi distintivi.

Il grado è indipendente dall'impiego.

L'esercizio della professione di ufficiale costituisce l'impiego.

Non sono concessi gradi onorari.

Art. 3.

Salvo i casi ammessi per legge, o di speciale autorizzazione Sovrana, non può dimettersi dal grado l'ufficiale che non abbia compiuto il 39° anno di età.

L'ufficiale, provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, non può dimettersi dal grado finchè conservi l'attitudine al servizio di riserva o non abbia raggiunto il limite d'età stabilito per detto servizio.

TITOLO II.

DEL GRADO.

CAPO I.

Nomina ad ufficiale.

Art. 4.

Per la nomina ad ufficiale occorre, oltre al possesso dei requisiti fisici, morali ed intellettuali prescritti da apposite disposizioni:

a) essere cittadino italiano;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato i limiti stabiliti dalle disposizioni anzidette.

CAPO II.

Dell'anzianità di grado.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 5.

L'anzianità è assoluta e relativa.

L'anzianità assoluta consiste nella durata della permanenza nel grado, salvo le modificazioni apportate ai termini di legge.

L'anzianità relativa consiste nell'ordine di precedenza gerarchica dell'ufficiale nei ruoli del grado, e ne determina il posto tra i colleghi.

SEZIONE II. — *Computo dell'anzianità.*

Art. 6.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal decreto stesso.

Art. 7.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo, senza promozione, si conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento, salvo i casi tassativamente preveduti e diversamente regolati dalla legge.

Art. 8.

A parità di data di nomina, l'anzianità è determinata dalla graduatoria derivante dalla classificazione ottenuta alla uscita dal corso di reclutamento.

A parità di classificazione, l'anzianità è deteminata dalla età. A parità anche di età è determinata dalla diversità del grado precedentemente rivestito: ed a parità anche di questo, dal posto occupato nel ruolo di anzianità del grado stesso.

Art. 9.

Per determinare l'ordine di precedenza, a tutti gli effetti, tra ufficiali di ruoli diversi e di pari anzianità di grado, si applica la norma di cui al precedente articolo.

A parità di età, si raffrontano le anzianita successivamente nei gradi inferiori, fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

In tal grado, però, l'ufficiale che ha goduto di avanzamenti speciali deve essere considerato come avente la stessa anzianità assoluta già posseduta nel grado medesimo dall'ufficiale dello stesso ruolo cui trovasi anteposto al momento della determinazione della precedenza suddetta, che abbia avuto andamento normale di carriera e non abbia subìto deduzioni di anzianità.

Art. 10.

Per gli ufficiali della Regia aeronautica l'anzianità relativa, a parità di data di nomina, è determinata colle norme vigenti per il reclutamento dei detti ufficiali.

Art. 11.

E' computato nell'anzianità il tempo passato in disponibilità ed in aspettativa, tranne, per l'aspettativa per motivi privati, le deduzioni prescritte dall'articolo seguente.

Art. 12.

L'ufficiale perde nel ruolo organico un numero di posti commisurato al tempo in cui sia stato:

1°) detenuto per condanna o sospeso per effetto della legge penale, se la condanna o la sospensione superi la durata di un mese;

2°) detenuto in attesa di giudizio seguìto da condanna a pena restrittiva della libertà personale;

3°) sospeso dall'impiego;

4°) in aspettativa per motivi privati.

La misura e le modalità della deduzione sono stabilite dal regolamento.

SEZIONE III. — *Ruoli d'anzianità.*

Art. 13.

Gli ufficiali sono inscritti per grado in singoli ruoli di anzianità per categoria secondo le disposizioni degli ordinamenti militari.

Art. 14.

Non sono ammessi trasferimenti da ruolo a ruolo, con o senza promozione, salvo i casi tassativamente specificati dalla legge per reclutamento o per cambio di categoria.

I trasferimenti di ruolo, senza promozione, sono fatti con decreto ministeriale.

CAPO III.

Disposizioni speciali pei carabinieri Reali.

SEZIONE I. — *Computo dell'anzianità.*

Art. 15.

I tenenti dei carabinieri Reali provenienti da altre armi assumono l'anzianità determinata dalla data di trasferimento nella nuova arma.

I tenenti dei carabinieri Reali ritrasferiti nell'arma di provenienza riprendono l'anzianità originaria.

Art. 16.

L'anzianità relativa dei tenenti dei carabinieri Reali trasferiti nell'arma con la stessa data è determinata dall'anzianità che avevano nell'arma di provenienza, ed a parità di essa, nei modi stabiliti dall'articolo 9.

SEZIONE II. — *Ritrasferimento nell'arma di provenienza.*

Art. 17.

Entro due anni dal trasferimento nell'arma, non compreso in questo termine il tempo eventualmente passato in aspettativa, i tenenti dei carabinieri Reali provenienti dalle altre armi possono essere ritrasferiti nell'arma di provenienza per insufficiente attitudine al servizio d'istituto.

Nel detto termine di tempo non s'intende compreso il servizio prestato nello squadrone carabinieri guardie del Re.

TITOLO III.

DELL'IMPIEGO.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 18.

Soltanto l'ufficiale in servizio permanente è provvisto di impiego.

L'impiego non può cessare nè essere tolto o sospeso se non nei casi e nei modi stabiliti dalla legge.

Con l'impiego non è compatibile l'esercizio di nessun'altra professione, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Art. 19.

Le posizioni dell'ufficiale in servizio permanente, in rapporto all'impiego, sono:

a) il servizio effettivo;
b) la disponibilità;
c) l'aspettativa;
d) la sospensione dall'impiego.

CAPO II.

Del servizio effettivo.

Art. 20.

L'ufficiale in servizio effettivo può essere:

a) nei quadri organici;

b) fuori quadro per incarichi speciali o missioni.

CAPO III.

Della disponibilità.

Art. 21.

La disponibilità è la posizione dell'ufficiale esonerato di autorità dal servizio effettivo a tempo indeterminato, con possibilità di richiamo, ed è propria degli ufficiali generali e dei colonnelli comandanti di corpo o capi di servizio del Regio esercito e degli ufficiali di grado e di carica corrispondente della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 22.

Il collocamento in disponibilità e il richiamo in servizio effettivo hanno luogo con decreto Reale, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.

CAPO IV.

Dell'aspettativa.

Art. 23.

L'aspettativa è la posizione dell'ufficiale esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:

a) riduzione di quadri;

b) prigionia di guerra;

c) infermità temporanee provenienti da cause di servizio;

d) infermità temporanee non provenienti da cause di servizio;

e) motivi privati.

E' disposta a domanda o d'autorità per le cause *a*), *c*), *d*); di diritto per la causa *b*); soltanto a domanda per la causa *e*).

Le cause indicate alle lettere *c*) e *d*) debbono essere accertate nei modi stabiliti dal regolamento; quella della lettera *e*) deve essere giustificata dall'ufficiale.

Art. 24.

Verificandosi una riduzione di quadri sono collocati in aspettativa, per ciascun grado, gli ufficiali che eccedono i rispettivi quadri ed a preferenza quelli che ne facciano domanda.

Gli ufficiali inscritti sul quadro d'avanzamento non potranno esservi collocati che a domanda.

Art. 25.

Nei collocamenti d'autorità in aspettativa per riduzione di quadri, si osserva un turno per ciascun grado, incominciando sempre dagli ufficiali meno anziani ed eccettuando, fino all'esaurimento del turno, gli ufficiali che, nel grado medesimo, siano stati altra volta collocati di autorità in aspettativa per la stessa causa.

Art. 26.

L'accettazione della domanda d'aspettativa per motivi privati è subordinata alle esigenze del servizio, a giudizio insindacabile del Ministro.

Art. 27.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, l'ufficiale può essere trasferito ad altra aspettativa, purchè complessivamente non si ecceda il limite di tre anni.

Art. 28.

L'aspettativa decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto di collocamento, quando non sia altrimenti stabilito dal decreto stesso.

Art. 29.

L'aspettativa non può durare più di tre anni tranne che per prigionia di guerra, e cessa normalmente col cessare della causa che l'ha determinata.

La durata dell'aspettativa per motivi privati, non può essere inferiore a quattro mesi e sarà indicata nel relativo decreto.

Art. 30.

Per il richiamo in servizio effettivo gli ufficiali in aspettativa hanno diritto a due terzi dei posti, che si rendano vacanti nei rispettivi quadri e gradi in ordine:

a) di decorrenza dell'aspettativa o di ritorno dalla prigionia di guerra, e, a parità di data, di anzianità: gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri e per prigionia di guerra;

b) di ricupero dell'idoneità incondizionata al servizio: gli ufficiali in aspettativa per infermità, con precedenza a parità di data, per chi era affetto da infermità provenienti da cause di servizio;

c) di scadenza dell'aspettativa: gli ufficiali in aspettativa per motivi privati, e d'anzianità a parità di data.

Art. 31.

Gli ufficiali, ai quali per ragione d'anzianità spetti l'inscrizione nel quadro d'avanzamento, debbono, se idonei al servizio e salva ad essi la facoltà di rinunciare all'avanzamento, essere richiamati immediatamente in servizio effettivo; e, ove manchino i posti, altri ufficiali del quadro e grado rispettivo sono collocati in aspettativa per riduzione di quadri

Art. 32.

Trascorso il termine massimo d'aspettativa l'ufficiale deve essere immediatamente richiamato in servizio effettivo; e, ove manchi il posto, si applica la disposizione dell'articolo precedente.

Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente ad accertamenti sanitari e l'ufficiale non idoneo viene collocato a riposo o in riforma o dispensato dal servizio, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza del termine massimo, in relazione alla durata dei suoi servizi e in conformità alle leggi.

Art. 33.

Nel caso di mobilitazione o di altre eventualità non ordinarie, gli ufficiali in aspettativa possono essere richiamati immediatamente in servizio.

Art. 34.

L'ufficiale, che già sia stato in aspettativa per motivi privati, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo richiamo in servizio.

Art. 35.

I collocamenti in aspettativa, le successive proroghe, i trasferimenti da una ad altra aspettativa ed i richiami in servizio effettivo, sono fatti con decreto ministeriale.

CAPO V.

Cessazione dal servizio permanente.

Art. 36.

Ai marescialli d'Italia, ai grandi ammiragli, ai generali d'esercito ed agli ammiragli non viene applicato alcun limite di età.

Gli ufficiali che abbiano raggiunto il limite di età indicato nelle seguenti tabelle, vengono esonerati dal servizio permanente mediante collocamento in ausiliaria od a riposo, a seconda della loro idoneità.

GRADO	S. M. Generale, Reali carabinieri. Fanteria, Cavalleria. Artiglieria. Genio	Ruolo tecnico d'artiglieria, corpo sanitario (e farmacisti), commissariato (e sussistenza), amministrazione. veterinari
Generale d'armata	68	—
Generale di corpo d'armata	66	—
Generale di divisione e Generale di divisione Comandante in 2ª dei carabinieri Reali	64	—
Tenente generale di artiglieria, medico e commissario	—	66
Generale di brigata e Generale di brigata Comandante di gruppo dei carabinieri Reali	62	—
Maggiore generale di artiglieria, medico e commissario	—	63
Colonnello	58	62
Tenente colonnello	56	58
Maggiore	53	56
Capitano	50	53
Tenente	48	50

Per il colonnello farmacista il limite di età è di anni 60.

I sottotenenti maestri direttori di banda e i sottotenenti maestri di scherma sono esonerati dal servizio permanente e collocati a riposo, gli uni al compimento del 60° anno di età e gli altri del 55°, salva a questi ultimi la facoltà di optare per il passaggio nel ruolo dei maestri civili qualora sianvi posti disponibili.

REGIA MARINA.

Ufficiali del Corpo di Stato Maggiore generale e Ufficiali per la direzione macchine.

Vice ammiraglio d'armata, vice ammiraglio di squadra e tenente generale ispettore per la direzione macchine	65
Contrammiraglio di divisione e contrammiraglio; generale vice ispettore e generale per la direzione macchine	60
Capitano di vascello e colonnello per la direzione macchine	55
Capitano di fregata e tenente colonnello per la direzione macchine	52
Capitano di corvetta e maggiore per la direzione macchine	50
Ufficiali inferiori	45

Genio navale, medici e commissari.

Tenente generale ispettore, generale vice ispettore e generale del Genio navale; generale capo e generale medico; generale capo e generale commissario	65
Colonnello	60
Tenente colonnello	55
Maggiore	52
Ufficiali inferiori	50

Capitanerie di porto.

Generale capo e generale	67
Colonnello	62
Tenente colonnello	57
Maggiore	54
Ufficiali inferiori	52

Ufficiali farmacisti.

Tenente colonnello	58
Maggiore	56
Ufficiali inferiori	53

Ufficiali C. R. E.

Capitano	58
Tenente	
Sottotenente	

GRADI	Arma aeronautica	Genio aeronautico	Commissariato aeronautico	Motoristi, montatori, armieri, artificieri, radioelettricisti, radioaerologisti, fotografi, automobilisti, assistenti del Genio aeronautico, di amministr., stazionari.
Generale di squadra aerea e corrispondenti	55	—	—	—
Generale di divisione aerea e corrispondenti	54	58	—	—
Generale di brigata aerea e corrispondenti	53	58	65	—
Colonnelli	51	55	58	—
Tenenti colonnelli	48	53	54	—
Maggiori	46	48	52	—
Capitani	43	45	48	58
Tenenti	40	45	48	58
Sottotenenti				

Art. 37.

Agli ufficiali inscritti nei quadri d'avanzamento, i quali, in ordine d'iscrizione nei medesimi, vengano investiti, con decreto Reale, delle funzioni nel grado superiore, e a quelli a cui spetti la promozione a posti già vacanti, si applica il limite di età prescritto pel grado superiore.

Art. 38.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è collocato a riposo. Qualora non abbia raggiunto il limite minimo di servizio all'uopo richiesto, è collocato, in attesa di raggiungere tale limite, in congedo provvisorio.

L'ufficiale non idoneo agli uffici del grado che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione sarà dispensato dal servizio permanente e gli verrà corrisposta una indennità per una volta tanto pari a tanti ottavi dell'ultimo stipendio quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

In ogni caso l'ufficiale non idoneo agli uffici del grado è tolto dai ruoli entro un mese dalla data del giudizio che lo riguarda e considerato temporaneamente trattenuto in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza spettantegli in un biennio.

Se sarà giudicato idoneo agli uffici della riserva, sarà inscritto nei relativi ruoli; altrimenti conserverà soltanto il grado con la relativa uniforme.

Art. 39.

L'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento è collocato in ausiliaria (o direttamente o pel tramite del congedo provvisorio in dipendenza delle proprie condizioni di età e di servizio) e trattenuto in tale posizione fino a che abbia raggiunto il diritto al massimo della pensione stabilita per il proprio grado, sempre però per non più di otto anni.

All'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento che non conti almeno quindici anni di servizio utile per la liquidazione della pensione, si applicano le disposizioni del secondo comma dell'articolo 38.

In ambedue i casi all'ufficiale escluso definitivamente dall'avanzamento sarà fatto il trattamento previsto dal 3° comma del citato articolo.

Le disposizioni del presente articolo sono estese, a domanda, all'ufficiale, dal grado di capitano o di tenente di vascello in poi, che si trovi compreso nei limiti di anzianità per l'iscrizione nel quadro di avanzamento, salvo il caso in cui la domanda sia determinata da temporanea infermità.

Art. 40.

Il Governo del Re ha facoltà di provvedere di autorità al collocamento in ausiliaria degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica che abbiano le condizioni prescritte per chiedere di essere collocati a riposo secondo le leggi vigenti.

L'attuazione di questo provvedimento è subordinata alle seguenti condizioni:

a) alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, se si tratti di generali di armata o di Corpo di armata o di gradi corrispondenti nella Regia marina o nella Regia aeronautica;

b) al parere favorevole delle competenti Commissioni od autorità previste dalle vigenti leggi per l'accertamento della idoneità allo avanzamento, se si tratti di ufficiali di qualunque altro grado, arma o corpo del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica.

Art. 41.

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza Sovrano assenso o unione matrimoniale con il solo rito religioso, è dispensato dal servizio permanente.

Art. 42.

L'ufficiale può essere dispensato dal servizio permanente anche a domanda. La dispensa può essere negata per motivi penali o disciplinari, o ritardata per gravi motivi di servizio.

Art. 43.

Il collocamento in ausiliaria, in congedo provvisorio, a riposo o in riforma, e la dispensa dal servizio permanente sono attuati con decreto Reale, nel quale è indicata la causa del provvedimento.

TITOLO IV.

OBBLIGHI DEGLI UFFICIALI IN CONGEDO.

Art. 44.

L'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente, il quale sia ancora vincolato da obblighi di servizio militare o sia provvisto di pensione vitalizia per servizio militare, viene inscritto con il suo grado e la sua anzianità nel ruolo degli ufficiali in congedo che, ai termini di legge, gli competa a seconda dell'età e dell'idoneità.

Può esservi iscritto, a domanda, anche l'ufficiale esonerato o dispensato dal servizio permanente che, pur non avendo più obblighi di servizio militare, abbia ancora la idoneità necessaria e non abbia raggiunto il limite di età stabilito dall'articolo 53.

Art. 45.

Rispetto agli obblighi di servizio, l'ufficiale in congedo può trovarsi:

a) in servizio temporaneo;
b) in congedo temporaneo;
c) in congedo assoluto.

Art. 46.

L'ufficiale dell'ausiliaria è costantemente a disposizione del Governo, per essere all'occorrenza, a seconda della sua attitudine, chiamato a prestare servizi per i quali non siano negli ordinamenti militari stabiliti appositi personali, o altri servizi specificati dai regolamenti.

Art. 47.

Gli ufficiali in ausiliaria e quelli di riserva cessano di appartenervi, conservando il grado con la relativa uniforme:

a 78 anni, se generali di armata e di corpo di armata;
a 77 anni, se generali di divisione e tenenti generali;
a 75 anni, se generali di brigata e maggiori generali;
a 68 anni, se colonnelli;
a 66 anni, se tenenti colonnelli;
a 65 anni, se maggiori;
a 62 anni, se capitani;
a 60 anni, se subalterni,

e gradi corrispondenti nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

Art. 48.

L'ufficiale di complemento ha, in tempo di pace, i seguenti obblighi di servizio:

a) prestare il servizio di prima nomina di durata tale che aggiunto a quello comunque passato alle armi non superi in massima la ferma di leva, con un minimo di tre mesi;

b) rispondere alle chiamate della rispettiva classe di nascita, ed alle chiamate per speciali esigenze in altre circostanze.

Art. 49.

L'ufficiale di complemento può essere richiamato in servizio, col suo consenso, in qualsiasi circostanza e per qualunque tempo e, a sua domanda, anche senza assegni.

Art. 50.

Le chiamate collettive in servizio con la classe di nascita ed il rispettivo ricollocamento in congedo hanno luogo con determinazione ministeriale non nominativa; negli altri casi con decreto ministeriale nominativo.

Art. 51.

Cessano di appartenere alla categoria degli ufficiali di complemento e passano in congedo assoluto, conservando il grado con la relativa uniforme:

gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina:

a 58 anni di età se ufficiali superiori;
a 52 anni di età se capitani;
a 50 anni di età se subalterni.

Gli ufficiali di complemento della Regia aeronautica sono prosciolti da qualsiasi obbligo militare quando abbiano raggiunto i limiti di età stabiliti per il rispettivo grado o corpo nell'articolo 36 per la cessazione dal servizio effettivo. Essi potranno, su domanda, essere inscritti sui quadri onorari.

Cessando dal far parte della suddetta categoria, per limite di età o per motivi di idoneità fisica, gli ufficiali possono a loro domanda essere inscritti col grado rispettivo nella riserva.

Art. 52.

Gli ufficiali di riserva, in tempo di pace, non hanno obbligo di servizio.

Art. 53.

Gli ufficiali cessano di appartenere alla riserva e passano in congedo assoluto dopo aver compiuto i limiti di età stabiliti dal precedente articolo 47.

Art. 54.

L'ufficiale che, prima di aver raggiunto il limite di età stabilito dagli articoli 51 e 53, sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare, passa in congedo assoluto.

Art. 55.

L'ufficiale in servizio temporaneo è soggetto alle leggi ed ai regolamenti vigenti per gli ufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Art. 56.

L'ufficiale in congedo è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado ed alle norme disciplinari all'uopo stabilite dagli appositi regolamenti.

TITOLO V.

DISPOSIZIONI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 57.

Qualunque militare può essere nominato sottotenente per merito di guerra, purchè abbia compiuto il 18° anno d'età.

Art. 58.

Tutti gli ufficiali in congedo sono costantemente a disposizione del Governo per essere chiamati in servizio.

Art. 59.

Gli ufficiali di complemento concorrono, con quelli in servizio attivo permanente, a disimpegnare qualsiasi servizio militare.

Art. 60.

Gli ufficiali di riserva non possono essere assegnati a corpi mobilitati che previo loro consenso.

Art. 61.

In tempo di guerra è sospesa l'applicazione degli articoli 36, 37, 47, 51, 53 della presente legge.

TITOLO VI.

DISPOSIZIONI SPECIALI PEI CARABINIERI REALI RELATIVE AL TEMPO DI GUERRA.

Art. 62.

I sottotenenti di complemento dei carabinieri Reali possono essere tratti anche dai sottufficiali non congedati dell'arma stessa che soddisfino alle condizioni di idoneità da determinarsi dal Ministro.

Art. 63.

I subalterni di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e del genio, esclusi quelli provenienti dai sottufficiali congedati, possono essere trasferiti, col loro grado ed anzianità, nel ruolo degli ufficiali di complemento dei carabinieri Reali, qualora ne abbiano ottenuta la designazione fin dal tempo di pace in base a norme da determinarsi dal Ministro.

TITOLO VII.

DISCIPLINA.

CAPO I.

Della sospensione dall'impiego.

Art. 64.

La sospensione dall'impiego è di carattere penale e disciplinare o precauzionale.

Art. 65.

Fuori dei casi previsti dall'art. 71 e salvo le disposizioni delle leggi penali militari, le condanne alla reclusione, alla detenzione o all'arresto, proferite in applicazione della legge penale comune per un tempo non inferiore a due mesi, hanno per effetto la sospensione dall'impiego.

Art. 66.

Quando ad un ufficiale siano addebitati fatti per i quali debba essere sottoposto a procedimento penale o disciplinare, e la gravità di essi lo consigli, egli può essere senz'altro sospeso dall'impiego a tempo indeterminato.

Tale provvedimento dovrà essere adottato quando a carico dell'ufficiale sia stato emesso mandato di cattura.

Se il procedimento penale ha termine con ordinanza o sentenza definitiva che escluda la esistenza del fatto imputato o, pure ammettendolo, escluda che l'ufficiale vi abbia preso parte, la sospensione viene revocata a tutti gli effetti.

Quando però dal procedimento penale emergano fatti o circostanze che lo rendano passibile di punizione, l'ufficiale dovrà essere sottoposto a provvedimenti disciplinari.

La stessa norma vale anche nel caso di assoluzione o di non luogo a procedere per difetto o desistenza di istanza privata.

Art. 67.

Nel caso di sospensione precauzionale di cui al primo comma dell'art. 66 il procedimento disciplinare dovrà essere iniziato non oltre sei mesi dalla sospensione.

Ove però tale procedimento non possa avere inizio entro detto termine, l'ufficiale potrà essere confermato nella sospensione.

Art. 68.

La durata della sospensione disciplinare non può essere inferiore a due mesi nè superiore a dodici e sarà indicata nel decreto con cui viene inflitta.

Art. 69.

La sospensione dall'impiego è inflitta con decreto Reale.

Art. 70.

Qualora alla scadenza della sospensione il posto dell'ufficiale sia occupato, questi viene collocato in aspettativa per riduzione di quadri in attesa del primo posto che si renda vacante.

CAPO II.

Della perdita del grado.

Art. 71.

Il grado si perde per una delle cause seguenti:

a) dimissioni volontarie nei casi ammessi dalla legge;

b) dimissioni d'autorità:

1° per interdizione civile;

2° per irreperibilità;

3° per posizione sociale incompatibile con lo stato d'ufficiale;

c) cancellazione dai ruoli per assunzione di servizio con qualsivoglia grado nei ruoli del Regio esercito, della Regia marina o della Regia aeronautica;

d) perdita della cittadinanza;

e) rimozione per fatti politici contrari al giuramento o per motivi disciplinari, previo conforme parere di un Consiglio di disciplina;

f) condanna:

1° alla degradazione, destituzione o dimissione, come pena o effetto penale per un reato preveduto nella legge penale militare;

2° ad una pena restrittiva della libertà personale per più di tre anni, eccettuato il caso previsto dagli articoli 239 e 242 del Codice penale comune;

3° per delitti preveduti negli articoli 168, 335, 345, 346, 402, 403, 404, 415 e 418 del Codice penale comune e negli articoli dall'856 all'861 del Codice di commercio;

4° ad una pena restrittiva della libertà personale di qualunque durata, quando siavi congiunta, come pena o effetto penale, la interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, ovvero siavi aggiunta per sanzione di legge o per disposizione del giudice la sottoposizione del condannato alla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 72.

Per l'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo precedente si osservano le norme seguenti:

a) nel caso di condanna, la perdita del grado si verifica dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile; ma se trattasi di sentenza contumaciale pronunciata dalla Corte d'assise o da un giudice militare, si verifica tre mesi dopo l'affissione della sentenza.

La condanna pronunciata da un giudice straniero produce la perdita del grado quando, in seguito a domanda del Ministro competente, il magistrato competente abbia dichiarato che il procedimento fu regolare secondo le leggi dello Stato straniero e che la condanna è tale che, per le disposizioni della legge italiana, importerebbe la perdita del grado;

b) la perdita del grado si effettua con decreto Reale.

CAPO III.

Del Consiglio di disciplina.

SEZIONE I. — *Disposizioni generali.*

Art. 73.

L'ufficiale, responsabile di atti reputati incompatibili con il grado, potrà essere sottoposto ad un Consiglio di disciplina che, basandosi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, dichiari se, a suo avviso, egli sia *ancora meritevole di conservare il grado.*

Art. 74.

L'ufficiale non può essere sottoposto a Consiglio di disciplina se: *a*) non gli siano stati prima comunicati personalmente o per il tramite dell'autorità militare che lo ha in forza, gli addebiti mossigli e non sia stato invitato a prender visione degli atti relativi; *b*) non abbia presentato le sue giustificazioni nei termini fissatigli.

Art. 75.

La decisione di sottoporre l'ufficiale a Consiglio di disciplina spetta normalmente al comandante del corpo d'armata, all'alto comandante marittimo o navale, al comandante di zona aerea territoriale.

Se trattisi di ufficiali generali o ammiragli, o di più ufficiali corresponsabili e dipendenti da comandi diversi, o se gli addebiti siano di carattere politico, e, infine, nei casi previsti dall'articolo seguente, la decisione è riservata al Ministro.

Art. 76.

Nei casi di corresponsabilità di ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica viene ordinato un unico Consiglio dal Ministro della guerra, o della marina, o dell'aeronautica, a seconda che il più elevato in grado o il più anziano degli ufficiali responsabili appartenga all'esercito o alla marina o all'aeronautica.

Art. 77.

Il Consiglio di disciplina è formato e convocato dal Ministro competente per gli ufficiali generali ed ammiragli; dal competente comandante di corpo d'armata o alto comandante marittimo o navale o comandante di zona aerea territoriale in ogni altro caso.

Ordinamento.

Art. 78.

Il Consiglio di disciplina è formato in relazione al grado dell'ufficiale che vi è sottoposto e si compone dei cinque ufficiali in servizio effettivo, più anziani, dipendenti dai comandi di cui al precedente articolo ed aventi i gradi indicati in apposite tabelle, che saranno annesse al regolamento.

Nel caso che nell'ambito di uno stesso comando non vi siano in numero sufficiente ufficiali dei gradi prescritti, si ricorre ad ufficiali di uno o, se occorra, di più comandi vicini.

A parità di anzianità assoluta fra ufficiali di arma diversa, i componenti vengono designati secondo l'ordine di precedenza delle varie armi e dei varî corpi stabilito dalle leggi d'ordinamento.

Il presidente e almeno due membri debbono essere d'arma o corpo combattente.

L'ufficiale che abbia fatto parte di un Consiglio di disciplina non può essere nuovamente designato per tale incarico se non sono trascorsi almeno tre mesi.

Il Consiglio di disciplina per ufficiali generali o ammiragli si compone dei generali o ammiragli più anziani del grado prescritto dalle tabelle, osservate le norme di cui ai precedenti commi.

Art. 79.

Qualora non sia possibile formare il Consiglio per ufficiali generali o ammiragli nel modo prescritto dall'articolo precedente, esso potrà essere composto di generali od ammiragli di un unico grado, superiori, almeno in anzianità, all'ufficiale per il quale il Consiglio è ordinato.

In mancanza di generali od ammiragli, si ricorrerà ad ammiragli o generali del grado e dell'anzianità prescritta.

Art. 80.

Qualora tenuto anche conto dei casi di esenzione e di esclusione di cui all'art. 83 non siavi un ufficiale di pari grado più anziano di quello sottoposto a Consiglio, viene designato a far parte del Consiglio di disciplina l'ufficiale meno anziano del grado immediatamente superiore.

Art. 81.

Se il Consiglio riguardi più ufficiali appartenenti al Regio esercito, alla Regia marina, alla Regia aeronautica, oppure a corpi d'armata, alti comandi marittimi o navali o zone aeree territoriali diverse, esso viene formato in relazione al più elevato in grado o in anzianità.

Art. 82.

Nei casi previsti dall'art. 76 ciascuna delle autorità interessate designa il gruppo di ufficiali che dovrebbero formare il Consiglio di disciplina, tenendo conto delle norme di cui al precedente articolo.

Il Consiglio definitivo viene quindi composto nel modo seguente:

a) se i gruppi sono due, il presidente ed il meno elevato in grado dei membri sono tratti da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri tre sono tratti dal secondo gruppo;

b) se i gruppi son tre, il membro meno elevato in grado è dato da quello cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, il presidente è sorteggiato fra i due ufficiali più anziani degli altri due gruppi, e gli altri membri son tolti uno dal gruppo cui appartiene il meno elevato in grado degli ufficiali sottoposti a Consiglio, e gli altri due da quello che non ha dato il presidente.

Art. 83.

Non possono far parte del Consiglio di disciplina:

a) gli ufficiali che siano Ministri o Sottosegretari di Stato in carica;

b) il capo di Stato Maggiore generale e il sottocapo di Stato Maggiore generale, i capi e sottocapi di Stato Maggiore della Regia marina e della Regia aeronautica ed il comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali;

c) gli ufficiali appartenenti alla Casa militare del Re e dei Reali Principi;

d) gli ufficiali addetti al Ministero della guerra, della marina e dell'aeronautica, allo Stato Maggiore del Regio esercito, agli uffici di Stato Maggiore della marina o dell'aeronautica, al comando generale dell'arma dei carabinieri Reali, alla Segreteria della Commissione suprema di difesa;

e) gli ufficiali allievi delle scuole militari;

f) i superiori gerarchici dell'ufficiale sottoposto a Consiglio e i capi di Stato Maggiore del corpo d'armata o della divisione, del comando in capo di armata navale o di squadra, dei comandi in capo dei dipartimenti marittimi o dei comandi militari marittimi, o del comando di zona aerea territoriale;

g) i parenti e gli affini tra loro sino al terzo grado inclusivamente;

h) l'offeso o il danneggiato, ed i parenti od affini, sino al quarto grado inclusivamente, dell'inquisito, dell'offeso, o danneggiato;

i) chiunque abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare, e chi per ufficio diede parere in merito;

l) coloro che in qualsiasi modo abbiano avuto parte in un precedente giudizio penale o Consiglio di disciplina per lo stesso fatto, ovvero siano stati sentiti come testimoni nella questione disciplinare di cui trattasi;

m) l'ufficiale che sia sotto giudizio o sotto Consiglio di disciplina o per il quale siano in corso atti di inchiesta per mancanze punibili con provvedimento di stato.

Art. 84.

L'autorità competente a convocare il Consiglio di disciplina invita gli ufficiali designati a dichiarare se trovinsi in casi di incompatibilità previsti dal precedente articolo.

Sostituiti gli incompatibili, gli infermi, o impediti, con ufficiali dello stesso grado che li seguano immediatamente in anzianità, l'autorità stessa porta a conoscenza dell'ufficiale sottoposto a Consiglio di disciplina la composizione di questo e l'ufficiale può una volta ricusare uno dei componenti senza indicarne il motivo.

Sostituito tale componente e costituito definitivamente il Consiglio, l'autorità predetta procede alla sua convocazione.

Art. 85.

E' presidente del Consiglio di disciplina l'ufficiale di grado più elevato o, a parità di grado, il più anziano tra i suoi componenti, fermo restando il disposto del precedente articolo 84.

Il presidente designa fra i membri un segretario.

SEZIONE II. — *Disposizioni speciali per unità mobilitate, all'estero o in colonia.*

Art. 86.

L'ordinamento del Consiglio di disciplina presso reparti del Regio esercito, della Regia aeronautica mobilitati o in servizio fuori del Regno, o di comandi navali all'estero o presso truppe coloniali o comandi navali dislocati in Colonia è stabilito da regolamenti speciali.

Ove per deficienza di ufficiali non possa costituirsi il Consiglio, questo si formerà nel Regno secondo le decisioni del competente Ministro.

SEZIONE III. — *Procedura.*

Art. 87.

L'autorità che ha formato il Consiglio ne dà comunicazione all'ufficiale che v'è sottoposto, avvertendolo che egli può scegliersi un ufficiale che lo assista durante il procedimento.

L'ufficiale deve essere scelto fra quelli in servizio effettivo che prestano servizio nel Regno e deve essere di grado non superiore a quello del presidente e non inferiore a quello dell'ufficiale sottoposto a Consiglio.

La predetta autorità rimette contemporaneamente al presidente l'ordine di convocazione del Consiglio e gli atti acquisiti dallo inquirente o dalle autorità gerarchiche, comprese le eventuali difese scritte dell'ufficiale sottoposto a Consiglio, distinti, numerati e descritti in appositi indici, datati e sottoscritti dall'autorità che li ha raccolti.

Art. 88.

Il presidente, fatta prendere conoscenza degli atti ai membri, fissa il giorno e l'ora della riunione ed invita per iscritto l'ufficiale sottoposto al Consiglio ad intervenire, avvertendolo che, se alla data stabilita non si presenterà nè farà constare d'esserne legittimamente impedito, il Consiglio procederà in sua assenza.

Ove occorra, la riunione potrà essere prorogata con ordinanza motivata del presidente.

Art. 89.

Le sedute del Consiglio di disciplina sono segrete.

Art. 90.

Aperta la seduta il presidente richiama l'attenzione dei membri del Consiglio sull'importanza del parere che sono chiamati ad emettere, ricordando loro che, ai termini dell'art. 73, debbono basarsi esclusivamente sulla propria convinzione e sul sentimento dell'onore e del dovere, per la tutela dell'integrità morale e disciplinare del corpo degli ufficiali.

Fa quindi introdurre l'ufficiale sottoposto a Consiglio e quello che lo assiste, e, data lettura dell'ordine di convocazione, invita il segretario a leggere gli atti dell'inchiesta, comprese le giustificazioni che l'ufficiale abbia già addotte.

Appena letto, ciascun atto viene ritirato dal presidente, che vi appone firma, bollo d'ufficio e data della seduta, e lo contrassegna nell'indice.

Terminata la lettura, il presidente, i membri del Consiglio e l'ufficiale appongono la loro firma all'indice degli atti.

Art. 91.

Il presidente e i membri del Consiglio, a mezzo del presidente, dopo la lettura degli atti possono, astenendosi da ogni apprezzamento, chiedere all'ufficiale i chiarimenti che ritengono necessari sui fatti addebitatigli.

L'ufficiale sottoposto a Consiglio e quello che lo assiste non sono ammessi a fare nuove istanze nè ad esibire e chiedere produzione di nuovi documenti, ma possono esporre ragioni a difesa, le quali debbono anche risultare da un esposto scritto e firmato dall'ufficiale e dall'assistente, e che il presidente allega agli atti, dopo avervi apposto firma, bollo e data, ed averne fatto fare menzione nel verbale, e con postilla da lui firmata, datata e bollata in calce all'indice.

Art. 92.

Udite le eventuali giustificazioni, il presidente fa ritirare l'ufficiale e quello che lo assiste.

Qualora il Consiglio di disciplina ritenga non poter esprimere il proprio parere senza un supplemento d'istruttoria, sospende il procedimento e rimette gli atti all'autorità che ne ha ordinato la convocazione, precisando i punti per le nuove indagini. In caso diverso mette ai voti il seguente quesito formulato ai termini dell'art. 73:

Il . . . . è egli ancora meritevole di conservare il grado?

La votazione è segreta, ed i componenti del Consiglio vi procedono per ordine inverso di grado ed anzianità.

Fatto lo spoglio, il presidente proclama l'esito della votazione e il conseguente parere del Consiglio; il segretario li trascrive nel verbale, il quale è firmato seduta stante dai componenti del Consiglio.

Dopo di che il presidente dichiara sciolto il Consiglio e rimette gli atti all'autorità che lo ha convocato, la quale li invia al Ministro senza esprimere pareri.

Art. 93.

Il Ministro non potrà scostarsi nelle sue decisioni dal parere del Consiglio se non in favore dell'ufficiale.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 94.

Sono abrogate le disposizioni relative all'aspettativa speciale, di cui alle leggi 3 luglio 1902, n. 247, 19 luglio 1909, n. 493, 8 giugno 1913, n. 601, e 21 marzo 1915, n. 301, ed ogni altra disposizione che non sia compatibile con quelle della presente legge.

I gradi onorari concessi sono conservati *ad personam.*

Art. 95.

Il tenente dei carabinieri Reali, proveniente dagli ufficiali di complemento di altre armi, che venga ritrasferito nell'arma di provenienza, cessa dal servizio permanente e riprende l'anzianità originaria; ma, se desideri di essere mantenuto in servizio permanente, conserva l'anzianità attribuitagli nell'arma dei carabinieri.

Art. 96.

L'aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio è regolata dal R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dal R. decreto legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina.

Art. 97.

I Consigli di disciplina, già ordinati all'atto della promulgazione della presente legge, proseguiranno secondo la legge precedente.

Art. 98.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra, già inviati in congedo assoluto o collocati a riposo e dispensati da ogni eventuale servizio, che non siano mantenuti o riassunti in servizio ai sensi del decreto Luogotenenziale 14 giugno 1917, n. 1032, sono inscritti d'ufficio in speciali ruoli distinti per armi e corpi.

Qualora però conservino la idoneità fisica richiesta per il mantenimento o per la riassunzione in servizio dal citato decreto Luogotenenziale, potranno, a loro domanda, essere inscritti nella riserva anche indipendentemente dal mantenimento o dalla riassunzione.

Gli ufficiali inscritti negli speciali ruoli di cui al primo comma del presente articolo potranno essere temporaneamente richiamati in servizio per speciali incarichi qualora abbiano la necessaria idoneità fisica, mediante decreto del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze.

Art. 99.

Gli ufficiali generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano ad aver già raggiunto i nuovi limiti di età, o che li raggiungeranno entro il corrente anno 1926, pur non potendo più — a partire dalla data predetta o, rispettivamente, dal successivo raggiungimento dei detti limiti — aspirare all'avanzamento, saranno ulteriormente mantenuti in servizio per altri sei mesi e, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 1926.

I relativi posti di organico saranno, a tutti gli effetti, considerati vacanti soltanto dalla data della effettiva cessazione dal servizio degli ufficiali predetti.

Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla presente legge, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626, e 3 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di età stabiliti dalle precedenti disposizioni, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente.

Art. 100.

Sino al 31 dicembre 1930 gli ufficiali dell'arma aeronautica esclusi definitivamente dall'avanzamento ad anzianità sino al grado di colonnello, e quelli esclusi definitivamente dall'avanzamento a scelta per i gradi di generale possono essere trattenuti in servizio fino a che conserveranno l'idoneità al proprio grado, secondo il giudizio motivato ed insindacabile delle Commissioni di avanzamento, le quali dovranno annualmente pronunciarsi in merito.

In caso di divergenza di giudizio delle Commissioni deciderà il Ministro.

Art. 101.

Per la prima applicazione della presente legge è data facoltà al Ministero della guerra di emanare, di concerto con quelli della marina e della aeronautica, speciali norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Ordiniamo che presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco

LEGGE 11 marzo 1926, n. 398.

Avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 15 *marzo* 1926, *n.* 61)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Nessuno può conseguire l'avanzamento al grado superiore se non è riconosciuto pienamente idoneo ad adempierne le funzioni e se non possiede in modo spiccato i necessari requisiti morali, intellettuali, fisici e di cultura.

Il disimpegnare bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile, ma non sufficiente, per ottenere l'avanzamento al grado superiore.

CAPO I.

Norme generali.

Art. 2.

L'avanzamento ha luogo per arma e per corpo:

fino al grado di generale di divisione per l'arma dei Reali carabinieri;

fino al grado di generale di brigata per le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio;

fino al grado di tenente generale per il ruolo tecnico di artiglieria;

fino al grado di tenente generale medico, e commissario, per i corpi sanitario (esclusi i farmacisti) e di commissariato;

fino al grado di colonnello per gli ufficiali di amministrazione, per il corpo veterinario e per il ruolo dei farmacisti militari;

fino al grado di tenente colonnello per gli ufficiali di sussistenza.

All'avanzamento al grado di generale di divisione concorrono solamente i generali di brigata delle armi di fanteria, artiglieria (ruolo combattente), cavalleria e genio, ed a quello di generale di corpo di armata, concorrono soltanto i generali di divisione.

Per la designazione dei generali d'armata dispone l'articolo 78.

Art. 3.

L'avanzamento per tutte le armi e corpi, avviene ad anzianità ed a scelta od esclusivamente a scelta come risulta dalla tabella seguente:

Del modo col quale si effettua l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Avanzamento al grado di	ARMA E CORPO						
	Armi combattenti	Ruolo tecnico d'artiglieria	Corpo sanitario	Corpo commissariato e sussistenza	Corpo d'amministrazione	Corpo veterinario	Ruolo farmacisti militari
Capitano . . .	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità —	Anzianità previo esame di idoneità. —	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità previo esame di idoneità. —	Anzianità previo esame di idoneità. scelta con esame (facoltativo).	Anzianità previo esame di idoneità. —
Maggiore . .	Anzianità previo esperimento d'idoneità scelta con esame (facoltativo), scuola di guerra, passaggio in S. M.	Anzianità scelta per titoli.	— scelta per titoli ed esami.	Anzianità previo esame di idoneità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità previo esame di idoneità scelta con esame (facoltativo).	— scelta per titoli.
Tenente colonnello.	Anzianità scelta con esame (facoltativo) o passaggio in S. M.	— scelta per titoli.	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	Anzianità scelta con esame (facoltativo).	— scelta con esame (obbligatorio).	Anzianità —
Colonnello. .	Scelta previo esperimento obbligatorio.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.	Scelta previo esame obbligatorio.	Scelta previo esame obbligatorio.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.
Generali. . . .	Scelta senza speciali esami o esperimenti.	Scelta per titoli.	Scelta per titoli.	Scelta senza speciali esami o esperimenti.	—	—	—

Art. 4.

Il grado di Maresciallo d'Italia può essere conferito solamente per azioni di guerra.

Art. 5.

Nelle varie armi e corpi, (come nell'art. 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) fino al grado di tenente colonnello incluso è concessa una determinata aliquota di posti all'avanzamento a scelta, per gli ufficiali che, rivestendo determinati requisiti, abbiano superato speciali prove od abbiano ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Art. 6.

L'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, non può essere conseguito senza la esplicita dichiarazione delle autorità incaricate di pronunciare i giudizi in merito allo avanzamento che il candidato alla promozione possiede realmente le qualità di cui all'articolo 1.

Art. 7.

L'idoneità all'avanzamento è determinata nei modi stabiliti dalla presente legge e dal relativo regolamento.

Art. 8.

La permanenza minima, in ciascun grado, necessaria per conseguire l'avanzamento al grado superiore, è fissata:
in tre anni, nel grado di tenente;
in quattro anni, nel grado di capitano;
in due anni, nei gradi successivi, per tutte le armi e corpi.

Art. 9.

L'ufficiale, durante la disponibilità o la aspettativa, non può conseguire la promozione.

Art. 10.

Non può essere promosso al grado superiore l'ufficiale a carico del quale sia stato iniziato procedimento penale, o sia stata ordinata la convocazione di un Consiglio di disciplina.

In caso di esito favorevole, l'ufficiale, previo un nuovo giudizio delle competenti autorità, deve essere promosso anche se non esistono vacanze nell'organico del grado superiore e deve essergli assegnata la data e la sede di anzianità che avrebbe conseguita qualora la sua promozione non fosse stata sospesa.

La promozione di cui al comma precedente deve avvenire entro un termine non superiore ai quattro mesi dalla data del proscioglimento o da quella del verdetto del Consiglio di disciplina.

CAPO II.

Delle vacanze nei ruoli organici.

Art. 11.

Nessuno può essere promosso al grado superiore se non esistono vacanze nel relativo ruolo, tranne nel caso previsto dall'articolo precedente.

Art. 12.

Costituiscono vacanze organiche, agli effetti di cui al precedente articolo:

l'allontanamento dal servizio per limiti di età;

i decessi;

il collocamento in ausiliaria, od a riposo, od in riforma;

il collocamento in congedo provvisorio;

le dimissioni;

il collocamento in aspettativa, per qualunque motivo;

il collocamento in disponibilità;

la perdita del grado, di cui alla legge sullo stato degli ufficiali;

la cancellazione dai ruoli di cui all'articolo 35.

Art. 13.

Agli effetti di cui al precedente articolo 11 il collocamento fuori quadro di ufficiali, derivante da particolari esigenze durante il corso dell'anno — in aggiunta ai fuori quadro stabiliti per legge o per successivo decreto Reale — e qualunque altro movimento avvenga nei fuori quadro per esigenze varie, non costituiscono vacanze di organico e quindi non dànno luogo a promozioni dal grado inferiore.

Art. 14.

L'ufficiale giudicato idoneo all'avanzamento acquista diritto al grado superiore dal giorno successivo a quello in cui si è verificata una vacanza in detto grado e tale giorno deve essergli assegnato come data di anzianità nel nuovo grado.

Capo III.

Accertamento della idoneità all'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 15.

Il Ministero della guerra ogni anno determina e fa conoscere i limiti d'anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali dei vari gradi di ciascun ruolo, per poter essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno successivo.

Tali limiti saranno stabiliti in modo da raggiungere il presumibile fabbisogno di un paio d'anni, esaminandosi così la posizione degli ufficiali per l'avanzamento non oltre due anni prima del tempo in cui potrà avvenire la loro promozione.

Art. 16.

Quando per il sopravvenire di speciali circostanze il numero degli ufficiali inscritti sui quadri di avanzamento si addimostri insufficiente a coprire le vacanze che si prevedono, il Ministro della guerra dispone per la compilazione di quadri suppletivi di avanzamento, indicando volta a volta il grado ed il numero degli ufficiali che dovranno esservi compresi.

Art. 17.

Per la idoneità o meno all'avanzamento, sia a scelta, sia ad anzianità, si pronunciano successivamente:

un giudizio di 1° grado;

un giudizio di 2° grado; e, nei casi che saranno previsti dal regolamento, un giudizio di 3° grado.

Il giudizio di 2° grado, o quello di 3° grado, quando questo abbia luogo, è decisivo.

Nel solo caso in cui vi sia discrepanza tra i giudizi di primo e di secondo grado e quello pronunciato dalla Commissione centrale di avanzamento di cui all'articolo 22, il giudizio decisivo spetta al Ministro della guerra.

Art. 18.

I giudizi di avanzamento sono pronunciati dalle autorità gerarchiche, determinate dal regolamento, nei modi e con le formalità specificate nel regolamento medesimo.

Art. 19.

Quando ai giudizi di cui al precedente articolo concorrono due o più autorità, esse non si riuniscono in « Commissione » per decidere, ma ciascuna si pronuncia successivamente, a cominciare da quella meno elevata in grado, ed il giudizio di ciascuna deve essere completo e firmato dalla autorità che lo pronuncia.

Fa eccezione la Commissione centrale di cui all'art. 22, in cui i membri si riuniscono per discutere e decidere.

Art. 20.

Le autorità di cui agli articoli 17 e 18, in base a quanto prescrive l'articolo 1, debbono anzitutto esaminare se realmente l'ufficiale disimpegna « bene le funzioni del proprio grado », dopo di che lo prenderanno in esame nei riguardi dell'avanzamento.

Di quanto precede dovrà essere fatto cenno nel giudizio in merito all'avanzamento.

Art. 21.

In qualunque momento dell'anno le autorità di cui agli articoli 17 e 18 hanno il diritto ed il dovere di prendere in esame gli ufficiali dipendenti, nei riguardi della idoneità agli uffici del rispettivo grado, allo scopo di proporre l'eventuale eliminazione dai ruoli di coloro che se ne rendessero meritevoli.

Art. 22.

Per i giudizi relativi all'avanzamento a colonnello ed agli alti gradi della gerarchia militare è costituita una « Commissione centrale di avanzamento », la quale si compone: del Ministro della guerra, presidente, del capo di Stato Maggiore generale, dei quattro comandanti di armata, membri. Il Ministro della guerra non ha voto.

I Comandanti di corpo d'armata ed il Sottocapo di Stato Maggiore generale intervengono alle sedute della Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto.

In assenza del Ministro della guerra presiede la Commissione il Capo di Stato Maggiore generale con diritto a voto.

Art. 23.

Il Presidente della Commissione centrale di avanzamento ha facoltà:

a) di far intervenire in seno alla Commissione, come membri consultivi, senza diritto a voto, gli Ispettori delle varie armi, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri Reali, il tenente generale di artiglieria, il tenente generale medico e quello commissario, per gli ufficiali delle varie armi e dei corpi rispettivi;

b) di far intervenire in seno alla Commissione stessa, senza diritto a voto, qualunque superiore del giudicando, per chiarire fatti o circostanze riguardanti l'ufficiale.

Art. 24.

La Commissione centrale si intende costituita, per i giudizi che deve pronunciare, quando sono presenti tre membri con diritto a voto ed il candidato è dichiarato idoneo solamente se ottiene la maggioranza assoluta dei voti.

Art. 25.

La votazione per la idoneità o non idoneità dei candidati, in seno alla Commissione centrale, avviene, dopo la discussione, con voto segreto.

Art. 26.

Fra il giudizio di 1° grado ed il giudizio decisivo non deve mai intercorrere un periodo di tempo superiore ai tre mesi.

Art. 27.

Quando, eccezionalmente, le autorità di cui agli articoli 17 e 18 ritengono di dover esprimere giudizio sospensivo, le ragioni che abbiano potuto indurre a tale provvedimento, debbono essere chiaramente specificate.

Art. 28.

Quando un ufficiale è giudicato idoneo allo avanzamento, viene iscritto nel rispettivo quadro di avanzamento ad anzianità od a scelta.

Art. 29.

Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento viene:

a) sottoposto a procedimento penale od a Consiglio di disciplina;

b) collocato in aspettativa per qualsiasi motivo;

c) collocato in disponibilità;

d) sospeso dall'impiego;

la sua iscrizione nel quadro rimane sospesa sino a quando la sua posizione sia completamente definita.

Art. 30.

Quando un ufficiale inscritto sul quadro di avanzamento, a parere delle autorità di cui agli articoli 17 e 18, viene a perdere per motivi fisici, intellettuali, morali, e per motivi di qualsiasi altra specie, la idoneità all'avanzamento, le autorità in precedenza accennate debbono inoltrare apposita proposta affinchè egli venga tolto dal quadro di avanzamento.

Art. 31.

Sono dichiarati definitivamente esclusi dallo avanzamento:

a) tutti gli ufficiali del grado inferiore a quello di tenente colonnello (esclusi i subalterni) che per due volte anche non consecutive siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o che per due volte, dopo esservi stati iscritti, sono stati tolti dal quadro di avanzamento; o che una volta furono dichiarati non idonei, ed una volta tolti dal detto quadro;

b) tutti gli ufficiali dal grado di tenente colonnello in su che per una sola volta siano stati dichiarati non idonei, o per una sola volta tolti dal quadro di avanzamento.

Art. 32.

Per i tenenti non si fa mai luogo ad esclusione definitiva dall'avanzamento.

Art. 33.

All'ufficiale che viene iscritto sul quadro di avanzamento a scelta o ad anzianità, nonchè agli ufficiali dichiarati non idonei o che vengano a trovarsi nelle condizioni di cui ai precedenti articoli 29, 30 e 31 è data conoscenza dei giudizi che li riguardano con le modalità stabilite dal regolamento.

All'ufficiale dichiarato non idoneo, o tolto dal quadro, è data anche conoscenza della motivazione della non idoneità o della cancellazione, qualora lo richieda.

Art. 34.

Gli ufficiali dichiarati idonei all'avanzamento a scelta o ad anzianità sono promossi di mano in mano che si verificano vacanze nel grado superiore, nella proporzione e con le norme di cui alla presente legge e relativo regolamento.

Art. 35.

Agli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento ed a quelli dichiarati non idonei agli uffici del grado si applicano le norme stabilite nella legge sullo stato degli ufficiali.

In ambedue i casi i detti ufficiali vengono tolti dai ruoli entro un mese dal giudizio definitivo che li riguarda e sono considerati temporaneamente trattenuti in servizio per un periodo di tempo eguale alla licenza ordinaria loro spettante in un biennio.

Art. 36.

Fanno eccezione alle disposizioni di cui allo articolo 35 i capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, dichiarati definitivamente non idonei all'avanzamento, i quali, se giudicati idonei ad assumere gli incarichi speciali che saranno specificati dal regolamento, possono essere trattenuti in servizio in detti incarichi, con le norme e con le limitazioni stabilite dal regolamento stesso, e gli ufficiali di cui agli articoli 71 e 72.

CAPO IV.

Dell'avanzamento ad anzianità degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 37.

Gli ufficiali superiori ed inferiori in servizio permanente, sono inscritti, agli effetti dello avanzamento, in altrettanti ruoli di anzianità come segue:

1°) ufficiali dell'arma dei Reali carabinieri;
2°) ufficiali dell'arma di fanteria;
3°) ufficiali dell'arma di cavalleria;
4°) ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo combattente;
5°) ufficiali dell'arma di artiglieria, ruolo tecnico;
6°) ufficiali dell'arma del genio;
7°) ufficiali del corpo sanitario;
8°) ufficiali del corpo commissariato;
9°) ufficiali di sussistenza;
10°) ufficiali di amministrazione;
11°) ufficiali del corpo veterinario;
12°) ufficiali farmacisti.

Gli ufficiali generali sono inscritti, per gradi, agli effetti dell'avanzamento in un unico ruolo di anzianità ad eccezione:

dei generali dei Reali carabinieri;
dei generali del ruolo tecnico di artiglieria;
dei generali medici;
dei generali commissari,

i quali sono compresi in altrettanti ruoli distinti.

Gli ufficiali del corpo di Stato Maggiore, agli effetti dell'avanzamento, sono inscritti al loro posto di anzianità nel ruolo dell'arma di provenienza.

Art. 38.

In conformità dei ruoli di anzianità, le autorità di cui agli articoli 17 e 18 nei limiti e nei modi prescritti dalla presente legge e relativo regolamento, compilano annualmente, per ogni arma o corpo, tanti specchi di proposta di avanzamento per gli ufficiali quanti sono i gradi di ciascun ruolo.

Art. 39.

Per coprire i posti spettanti all'anzianità nel grado di capitano i tenenti non sono sottoposti ad esami od esperimenti, tranne gli ufficiali medici e farmacisti, veterinari e di amministrazione i quali debbono sostenere appositi esami su programmi stabiliti per decreto Reale.

Art. 40.

I tenenti di cavalleria non possono essere inscritti sul quadro di avanzamento ad anzianità, o concorrere agli esami a scelta, se non hanno compiuto, con esito favorevole, il corso della Scuola di cavalleria di Pinerolo ed il corso della scuola di Tor di Quinto.

Art. 41.

Per coprire i posti spettanti all'anzianità nel grado di maggiore, i capitani (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) sono assoggettati a speciali esami di idoneità, con le norme di cui ai seguenti articoli 42, 43, 44, 45, 46 e 47.

Art. 42.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado, oltre ad esaminare se l'ufficiale disimpegna realmente bene le funzioni del proprio grado, debbono assegnargli un punto di merito espresso in ventesimi in base:

1°) alla idoneità generica all'avanzamento dell'ufficiale;

2°) alle classifiche precedentemente riportate ed ai precedenti di carriera dell'ufficiale;

3°) al servizio effettivamente prestato in guerra;

4°) alle distinzioni e ricompense conseguite in guerra.

Per l'idoneità generica all'avanzamento, che implica il possesso di tutte le qualità fisiche, intellettuali, di carattere, di condotta e di coltura che rendono l'ufficiale meritevole di rivestire il grado superiore, si assegnano dieci punti.

Per le classifiche precedentemente riportate e per i precedenti di carriera dell'ufficiale, si assegnano quattro punti.

Per il servizio effettivamente prestato in guerra si assegnano quattro punti.

Per le distinzioni e ricompense conseguite in guerra si assegnano due punti.

Le norme particolari per l'assegnazione del punto di merito sono specificate dal regolamento.

Art. 43.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 2° grado si attengono anch'esse alle norme di cui all'articolo precedente assegnando un punto di merito.

Art. 44.

Le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 3° grado, pronunciano il giudizio decisivo e fissano il punto di merito definitivo.

Art. 45.

I capitani che riportano un punto definitivo (articolo 44) inferiore a quattordici ventesimi sono dichiarati « non idonei »: essi non si presentano al prescritto esperimento e sono ripresi in esame nell'anno successivo, se non vengono a trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 31.

In caso contrario sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi sono applicate le prescrizioni di cui all'articolo 35.

Art. 46.

I capitani dichiarati idonei si presentano all'esperimento in seguito al quale vien loro assegnato un punto di merito espresso in ventesimi, basato esclusivamente sulle risultanze dell'esperimento stesso. Le norme per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, risultano dal regolamento.

Art. 47.

La somma fra i due punti di merito, di cui agli articoli 44 e 46 costituisce il punto di classifica dei singoli candidati.

Sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai ventisei quarantesimi, purchè abbiano riportato non meno di dodici ventesimi nell'esperimento.

Tutti gli altri sono dichiarati non idonei e ad essi sono applicate le disposizioni dell'articolo 31.

Art. 48.

Le vacanze nei ruoli, nei gradi di capitano, di maggiore e di tenente colonnello delle varie armi e corpi, sono colmate, per quanto riguarda la aliquota spettante alla anzianità (come da articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contenute), con altrettanti tenenti, capitani e maggiori dichiarati idonei all'avanzamento presi nel rispettivo ruolo in ordine di anzianità.

Capo V.

Dell'avanzamento a scelta degli ufficiali in servizio permanente.

Art. 49.

L'avanzamento a scelta ha luogo nei casi previsti dall'articolo 3, o per meriti eccezionali, come da articolo 51.

Nei casi di scelta alla quale gli ufficiali concorsero o mediante gli esami facoltativi, o superando i corsi della Scuola di guerra, od ottenendo il passaggio nel corpo di Stato Maggiore, l'aliquota concessa alla scelta, in raffronto a quella riservata all'anzianità, ed il vantaggio di carriera agli interessati, sono stabiliti dalla presente legge.

Art. 50.

Non è consentito il cumulo, nello stesso grado, di due vantaggi, derivanti dalla scelta, tranne nel grado di capitano delle armi combattenti, nel qual grado è concesso di cumulare il vantaggio derivante dal compimento della Scuola di guerra, con quello derivante dal trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Art. 51.

L'ufficiale che non solo possiede qualità morali, intellettuali, militari e di cultura così eccezionali da dare sicuro affidamento di reggere in modo distinto il comando del grado superiore, ma che abbia reso altresì — nell'esercizio delle sue attribuzioni — qualche servizio di straordinaria importanza allo Stato, anche se non ancora inscritto sul quadro di avanzamento del grado, sarà promosso al grado superiore, purchè abbia raggiunto la prima metà del ruolo rispettivo, indipendentemente dalla aliquota concessa alla scelta dalla presente legge.

Art. 52.

Le proposte per le promozioni di cui al precedente articolo sono fatte con speciale relazione a S. M. il Re dal Ministro della guerra. Esse però dovranno riportare, preventivamente, l'unanime parere favorevole della Commissione centrale di cui all'articolo 22 con l'intervento di almeno tre dei suoi membri con diritto a voto.

Art. 53.

L'ufficiale che aspira ad essere ammesso agli esami di avanzamento a scelta (facoltativo), od a quello di concorso per la Scuola di guerra, deve esserne dichiarato meritevole dalle autorità incaricate di pronunciare il giudizio di 1° grado.

Art. 54.

Fino alla concorrenza di un terzo, i posti vacanti nel grado di capitano, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come da articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), sono concessi agli avanzamenti a scelta.

Art. 55.

Possono concorrere all'avanzamento a scelta, per esami, e per due volte soltanto, i tenenti che ne facciano domanda e siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami da superare, per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale

Art. 56.

I tenenti dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi in ciascun anno in ordine di anzianità non appena entrino:

nel primo sedicesimo del rispettivo ruolo, se di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;

nel primo quarto, se veterinari;

sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta a norma dell'articolo 54.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

Art. 57.

Fino alla concorrenza di un quarto, i posti vacanti nel grado di maggiore, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate) sono concessi agli avanzamenti a scelta: però, per il corpo veterinario, l'aliquota riservata alla scelta è di un terzo.

Art. 58.

Possono concorrere agli esami di avanzamento a scelta, e per due volte soltanto, i capitani che ne facciano domanda e che siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

Art. 59.

I capitani appartenenti ad arma combattente, per poter essere inscritti sul quadro di avanzamento a scelta, debbono aver tenuto lodevolmente per almeno due anni il comando effettivo del rispettivo reparto.

Art. 60.

I capitani dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo nono del rispettivo ruolo, se appartenenti alle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio;

nel primo dodicesimo, per le altre armi e corpi;

nel primo quarto, se del corpo veterinario,

sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 57.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano, in concorrenza con quelli che abbiano superato gli esperimenti negli anni successivi.

I capitani che hanno compiuto con successo i corsi della Scuola di guerra sono promossi a scelta, in ordine di anzianità, non appena entrino nel primo sesto del rispettivo ruolo, sempre, beninteso, nel limite di cui al precitato articolo 57.

Art. 61.

Fino alla concorrenza di un quarto i posti vacanti nel grado di tenente colonnello, in ogni ruolo delle varie armi e corpi (come nell'articolo 3 e salvo le eccezioni in esso contemplate), sono concessi all'avanzamento a scelta per esami.

Art. 62.

Possono concorrere all'avanzamento a scelta per esami, e per due volte soltanto, i maggiori che ne facciano domanda e siano entrati nella prima metà del rispettivo ruolo.

I programmi degli esami da sostenere per conseguire la scelta, sono fissati con decreto Reale.

Art. 63.

I maggiori dichiarati idonei all'avanzamento a scelta per esami, sono promossi, in ciascun anno, in ordine di anzianità, non appena entrino:

nel primo settimo del rispettivo ruolo se di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e corpo sanitario;

nel primo dodicesimo per le altre armi e corpi;

sempre beninteso nel limite dei posti riservati alla scelta, a norma dell'articolo 61.

Coloro che risultano in eccedenza, sono promossi a mano a mano in concorrenza con quelli che superano gli esperimenti negli anni successivi.

Art. 64.

Il grado di tenente colonnello, nel corpo veterinario, è concesso esclusivamente a scelta ai maggiori che superano il relativo esperimento, con norme analoghe a quelle fissate dall'articolo 65.

Art. 65.

I colonnelli delle varie armi e corpi sono tratti a scelta dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità che abbiano superato gli speciali esperimenti di cui all'articolo 3.

I colonnelli del corpo sanitario, veterinario ed i colonnelli farmacisti, sono tratti a scelta per titoli dai tenenti colonnelli del rispettivo ruolo di anzianità.

Per i colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria dispone il successivo articolo 71.

Art. 66.

Per l'ammissione dei tenenti colonnelli allo esperimento, per l'assegnazione del punto di merito, per la presentazione all'esperimento, per l'assegnazione del punto ad esperimento compiuto, e per la formazione del punto di classifica definitiva, valgono le norme di cui agli articoli 42, 43 44 46 e 47.

In deroga però a quanto dispone l'articolo 47 sono dichiarati idonei i candidati che ottengono un punto di classifica non inferiore ai trenta quarantesimi, purchè abbiano riportato non meno di quindici ventesimi nell'esperimento.

Art. 67.

I tenenti colonnelli che riportano un punto di merito definitivo (articolo 44) inferiore a quindici ventesimi non sono ammessi al prescritto esperimento; essi s'intendono definitivamente esclusi all'avanzamento e ad essi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 35.

I tenenti colonnelli invece che, essendo stati ammessi al prescritto esperimento, non l'abbiano superato sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri, secondo le norme dell'articolo 70.

Art. 68.

I tenenti colonnelli da collocare in aspettativa per riduzione dei quadri a norma dell'articolo 67 sono tolti dai ruoli entro un mese dalla data della classifica definitiva che li riguarda, ma sono considerati come trattenuti in servizio per un periodo di tempo uguale alla licenza ordinaria loro spettante nel biennio. Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri.

Art. 69.

I tenenti colonnelli collocati in aspettativa per riduzione di quadri a norma dell'articolo 67 conseguono la promozione al grado superiore non appena la consegue, nel servizio permanente, l'ufficiale idoneo che li precedeva immediatamente nei ruoli del servizio stesso.

Art. 70.

L'aspettativa per riduzione di quadri, nella quale sono collocati i tenenti colonnelli a norma dell'articolo 68 è regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600. Però i tenenti colonnelli, promossi colonnelli a norma del precedente articolo, liquideranno dal giorno della promozione gli assegni sulla base di quelli loro spettanti nel nuovo grado come se fossero rimasti in servizio.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui trattasi saranno trasferiti in ausiliaria, e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Art. 71.

Nel ruolo tecnico di artiglieria l'avanzamento è regolato a scelta per titoli e ad anzianità, per la promozione a maggiore, nella proporzione di un quarto a scelta e tre quarti ad anzianità.

I capitani che avvantaggiano della scelta sono promossi quando entrano nel primo quarto del rispettivo ruolo. Ai capitani definitivamente esclusi dall'avanzamento in base all'articolo 31 si applicano le norme di cui all'articolo 35.

Nel corpo sanitario l'avanzamento da capitano a maggiore ha luogo esclusivamente a scelta per titoli ed esami; e nel ruolo dei farmacisti esclusivamente a scelta per titoli. I capitani medici e farmacisti, esclusi per due volte dalla scelta, possono essere trattenuti in servizio fino al raggiungimento dei limiti di età, con le norme e con le restrizioni di cui al regolamento.

Art. 72.

Nel ruolo tecnico d'artiglieria, l'avanzamento a tenente colonnello, a colonnello ed a tutti i gradi di generale avviene esclusivamente a scelta per titoli.

I maggiori e tenenti colonnelli che sono esclusi, anche una sola volta, dalla scelta, sono dichiarati definitivamente esclusi dall'avanzamento, ma sono conservati in servizio, col loro grado, con impieghi speciali fino al raggiungimento dei limiti di età. I colonnelli ed i generali esclusi anche una volta sola dalla scelta sono definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 35.

Nel corpo sanitario l'avanzamento al grado di colonnello ed ai varî gradi di generale, e nel corpo veterinario e nel ruolo dei farmacisti l'avanzamento a colonnello, hanno luogo esclusivamente a scelta per titoli.

I predetti ufficiali esclusi anche una sola volta dalla scelta, sono considerati definitivamente esclusi dall'avanzamento e ad essi si applicano le norme di cui all'art. 35, eccezione fatta per i tenenti colonnelli medici, i quai possono essere trattenuti in servizio con le norme e restrizioni di cui al regolamento, fino al raggiungimento dei limiti di età.

Art. 73.

Tutti i gradi di ufficiale generale sono conferiti esclusivamente agli ufficiali che dimostrano di possedere, in modo eminente, le qualità che si richiedono ai capi di una gerarchia che è specialmente gerarchia di alto comando.

Art. 74.

I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria, non possono essere promossi al grado superiore se non hanno comandato lodevolmente, per almeno due anni, il reggimento, od una scuola allievi ufficiali di complemento, od una Scuola centrale, ed i colonnelli del genio non possono essere promossi, se non hanno comandato il reggimento per almeno 18 mesi.

Però, i colonnelli del corpo di Stato Maggiore, per conseguire l'avanzamento, debbono aver comandato per due anni, lodevolmente, il reggimento della rispettiva arma.

Art. 75.

I colonnelli ed i generali dei vari gradi che dalla Commissione centrale non furono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta al grado superiore, sono definitivamente esclusi dallo avanzamento e ad essi si applicano le prescrizioni di cui all'articolo 35.

Art. 76.

Per conseguire l'avanzamento al grado di generale di divisione, i generali di brigata provenienti dalle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, a giudizio della Commissione centrale, debbono possedere le qualità necessarie ad assumere il comando della corrispondente grande unità di guerra.

Art. 77.

In deroga alle prescrizioni di cui all'articolo precedente, i generali di brigata del genio possono essere dichiarati idonei all'avanzamento a generale di divisione se, non possedendo le qualità di cui all'articolo sopra detto, posseggono, in modo eminente, quelle necessarie a coprire determinate cariche tecniche stabilite dal regolamento.

Qualora dette cariche non siano vacanti al momento in cui spetterebbe loro l'avanzamento saranno trattenuti in servizio in attesa che la vacanza si formi, e fino al raggiungimento dei limiti di età del grado di generale di brigata.

Art. 78.

I comandanti di armata sono designati tra i comandanti di corpo di armata a prescindere da qualsiasi considerazione di anzianità.

CAPO VI.

Del reclutamento e dell'avanzamento degli ufficiali del corpo di Stato Maggiore.

Art. 79.

I capitani di Stato Maggiore sono reclutati fra quelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio i quali:

a) abbiano superato, con distinzione, gli esami della Scuola di guerra;

b) abbiano compiuto, con buon esito, un corso di esperimento pratico di servizio di Stato Maggiore secondo norme da fissarsi per decreto Reale;

c) abbiano tenuto lodevolmente, per almeno due anni, col grado di capitano, il comando del reparto della propria arma.

Art. 80.

I capitani di Stato Maggiore sono promossi maggiori nell'arma di provenienza non appena raggiungano il primo quinto del rispettivo ruolo, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'art. 57, cumulando così il vantaggio di carriera loro spettante per aver compiuto i corsi della Scuola di guerra e quello derivante dall'aver ottenuto il trasferimento nel corpo di Stato Maggiore.

Art. 81.

I maggiori di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, provenienti dallo Stato Maggiore.

Art. 82.

I maggiori di Stato Maggiore sono promossi o nell'arma di provenienza, o nel corpo di Stato Maggiore, non appena raggiungano il primo settimo del ruolo organico dell'arma di provenienza, beninteso nei limiti concessi alla scelta dall'art. 61.

Art. 83.

I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i maggiori di Stato Maggiore o fra i maggiori delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio provenienti dal corpo di Stato Maggiore.

Art. 84.

I tenenti colonnelli di Stato Maggiore sono promossi colonnelli nell'arma di provenienza, ed eccezionalmente, nel corpo di Stato Maggiore.

Art. 85.

I colonnelli di Stato Maggiore sono scelti fra i tenenti colonnelli di Stato Maggiore e fra i colonnelli delle varie armi provenienti dal corpo di Stato Maggiore.

Art. 86.

Gli ufficiali di Stato Maggiore di qualunque grado possono essere trasferiti nell'arma di provenienza anche senza promozione.

CAPO VII.

Degli ufficiali in congedo.

Art. 87.

Gli ufficiali in congedo comprendono gli ufficiali di tutte le armi e corpi che non sono vincolati al servizio attivo e cioè:

1° ufficiali in ausiliaria;
2° ufficiali della riserva;
3° ufficiali in congedo provvisorio;
4° ufficiali di complemento.

Art. 88.

Gli ufficiali in ausiliaria, in congedo provvisorio, di complemento e della riserva, sono inscritti, a seconda della categoria cui appartengono, in ruoli di anzianità, conformemente a quanto è stabilito dall'art. 37 per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 89.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutte le categorie degli ufficiali in congedo, eccettuato per quelli in congedo provvisorio i quali non possono conseguire promozione.

Art. 90.

Agli ufficiali di complemento oltre all'avanzamento ad anzianità può essere concessa una determinata aliquota di posti per l'avanzamento a scelta, nei gradi di tenente, capitano e maggiore.

Le condizioni e le modalità attraverso le quali può essere conseguita la scelta, risultano dal regolamento.

Art. 91.

Il criterio fondamentale di cui all'art. 1 è base dell'avanzamento anche degli ufficiali in congedo, e ad essi si applicano altresì le norme di cui all'art. 6.

Art. 92.

Nessun ufficiale in congedo, a qualunque categoria appartenga, può conseguire l'avanzamento se non dopo che vennero promossi al grado superiore gli ufficiali in servizio permanente di pari grado ed anzianità, e della stessa arma o corpo.

Art. 93.

La permanenza minima di grado, necessaria agli ufficiali in congedo per conseguire l'avanzamento al grado superiore è:

di 3 anni, nel grado di sottotenente;
di 6 anni, nel grado di tenente;
di 8 anni, nel grado di capitano;
di 4 anni, nei gradi superiori.

Art. 94.

Ogni anno, dopo l'epoca in cui vengono compilate le note caratteristiche, il Ministro della guerra fissa per ogni ruolo delle varie armi e corpi cui appartengono gli ufficiali in congedo, i limiti di anzianità entro i quali sono compresi gli ufficiali da prendere in esame agli effetti dell'avanzamento ad anzianità.

Art. 95.

Pure annualmente il Ministro della guerra stabilisce entro quali limiti di anzianità possono essere compresi gli ufficiali di complemento da inscrivere nei quadri di avanzamento a scelta, nonchè la loro proporzione rispetto a quelli da inscrivere per l'avanzamento ad anzianità.

Art. 96.

Per la presa in esame degli ufficiali in congedo nei riguardi dell'avanzamento, per la loro inscrizione sui quadri, per la cancellazione, per la sospensiva e per le comunicazioni da farsi agli interessati valgono le norme di cui agli articoli 17, 18, 20, 26, 27, 28, 29, 30 e 33 riguardanti gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 97.

Gli ufficiali in ausiliaria e della riserva possono ottenere la promozione al solo grado immediatamente superiore a quello ultimo che coprirono, per almeno un anno, nell'esercito attivo Coloro che abbiano diritto a fregiarsi della croce d'oro per anzianità di servizio, o abbiano preso parte alla guerra per la indipendenza d'Italia, o che abbiano ottenuto ricompense al valor militare, potranno ottenere due promozioni.

Tali promozioni sono da computarsi oltre quelle avute in periodo di richiamo per guerra.

Gli ufficiali di complemento possono essere promossi:

a) fino al grado di tenente colonnello, se appartenenti alle armi combattenti ed agli ufficiali medici;

b) fino al grado di capitano, se appartenenti ai vari corpi ed ai servizi, esclusi i medici ed inclusi i farmacisti.

Art. 98.

L'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento ha luogo per esperimento e per titoli:

ha luogo normalmente per esperimento (eccezionalmente per titoli) per gli ufficiali appartenenti ad arma combattente;

ha luogo normalmente per titoli (eccezionalmente per esperimento) per gli ufficiali appartenenti ai servizi.

Art. 99.

L'ufficiale di complemento che aspira all'avanzamento a scelta può fare domanda per concorrervi solamente quando trovisi compreso nei limiti di anzianità di cui all'art 95 e deve unire alla domanda, nel caso di scelta per titoli, i documenti giustificativi che riterrà di dover presentare fra quelli elencati nel regolamento.

L'ufficiale di complemento che non venga ritenuto meritevole della scelta una prima volta, può essere ammesso a concorrervi, a domanda, una seconda volta.

Art. 100.

Le domande per l'ammissione all'esperimento per l'avanzamento a scelta sono prese in esame dalle autorità incaricate del giudizio di 1° grado, le quali si pronunciano inappellabilmente — con le norme stabilite dal regolamento — circa l'ammissibilità o meno del candidato.

Art. 101.

I risultati dell'esperimento di cui all'art. 98 sono comunicati alle autorità incaricate del giudizio di 1° grado per le decisioni di loro competenza; poi vengono trasmessi alle autorità del giudizio di 2° grado e finalmente a quelle di 3° grado incaricate di decidere.

Art. 102.

La procedura di cui all'articolo precedente è pure adottata per l'esame delle domande di avanzamento a scelta per titoli, le quali debbono essere sempre accompagnate dai relativi documenti giustificativi.

Art. 103.

Gli ufficiali di complemento del grado di tenente, capitano e maggiore, dichiarati idonei alla scelta per esperimento o per titoli, sono inscritti in altrettanti quadri di avanzamento a scelta quante sono le armi e corpi ai quali appartengono e sono promossi al grado superiore non appena vengono a trovarsi compresi nella frazione di ruolo a volta a volta fissata dal Ministero e nella proporzione di uno a scelta ed uno ad anzianità, in ciascun ruolo.

Art. 104.

Contro le decisioni delle competenti autorità, in merito all'avanzamento a scelta degli ufficiali di complemento, non è ammesso ricorso alcuno.

Art. 105.

Gli ufficiali in congedo sono esclusi definitivamente dall'avanzamento:

se furono dichiarati per due volte, anche non consecutive, non idonei;

se una volta furono dichiarati non idonei ed una volta cancellati dai quadri di avanzamento;

se due volte furono cancellati dai detti quadri;

se, appartenendo agli ufficiali di complemento, per due volte non parteciparono agli eventuali richiami.

Capo VII.

Delle disposizioni relative al tempo di guerra.

Art. 106.

Per tempo di guerra, agli effetti delle disposizioni che seguono, devesi intendere quello che intercorre fra la data della proclamazione dello stato di guerra in tutto od in parte del territorio dello Stato o delle sue Colonie e la data di cessazione dello stato di guerra stesso.

Art. 107.

In tempo di guerra si possono fare, in tutti i gradi, di tutte le armi, corpi e servizi dell'esercito, promozioni straordinarie per merito di guerra debitamente accertato.

Art. 108.

In tempo di guerra:

a) le promozioni ad anzianità possono aver luogo senza sottoporre gli ufficiali agli esami di idoneità di cui all'articolo 3;

b) le promozioni a scelta, per le quali il predetto articolo stabilisce esperimenti obbligatori, possono aver luogo senza sottoporvi gli ufficiali;

c) gli esami a scelta facoltativi, di cui al detto articolo, possono essere sospesi.

Art. 109.

Non si può far luogo a promozioni per merito di guerra, quando l'ufficiale da promuovere non si sia trovato in territorio dichiarato in stato di guerra, per ragioni del suo grado ed ufficio.

Art. 110.

Agli ufficiali in congedo, richiamati in servizio per ragioni di guerra, si applicano interamente — durante il tempo di guerra — le norme stabilite dalla presente legge per gli ufficiali in servizio permanente.

Art. 111.

Con disposizioni speciali, da emanarsi con Regio decreto, saranno stabilite, in tempo di guerra, secondo che le circostanze contingenti potranno richiedere, norme particolari anche in temporanea deroga alla presente legge, salvi però i principî fondamentali ai quali essa è stata informata.

PARTE II.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

CAPO I.

Disposizioni per la graduale applicazione degli organici fissati dalla nuova legge sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 112.

Per l'attuazione dell'assestamento iniziale delle carriere e per colmare le vacanze che nella prima applicazione della nuova legge di ordinamento si verranno a verificare in ciascun semestre nei gradi sotto indicati delle varie armi e corpi, in deroga alle disposizioni nel capo II della parte I e nell'art. 15 della presente legge il Ministro per la guerra ha facoltà:

1° di limitare le promozioni ad *un minimo* corrispondente:

ad un mezzo delle vacanze, per i generali di brigata delle armi di artiglieria e del genio, fino al 31 dicembre 1926;

ad un quarto, per le vacanze esistenti nel grado di tenente colonnello di fanteria, artiglieria e genio e di capitano di artiglieria, fino al 31 dicembre 1927;

ad un quinto, per le vacanze esistenti nei gradi di maggiore e capitano del genio, fino al 30 giugno 1928;

2° di far compiere, semestralmente, agli ufficiali delle varie armi e corpi, gli esperimenti obbligatorî come da articolo 3, fermo restando che gli esperimenti facoltativi per l'avanzamento a scelta, saranno effettuati annualmente, a norma di legge.

Tutte le altre vacanze che si manifesteranno nei ruoli, in conseguenza dell'applicazione della nuova legge di ordinamento, saranno colmate applicando le norme di cui alla presente legge parte I, salvo le eccezioni di cui all'articolo seguente.

Art. 113.

Il Ministro della guerra ha l'obbligo di destinare, volta a volta, non meno di un quarto delle vacanze che si formeranno nei ruoli dei capitani di fanteria al riassorbimento delle eccedenze che si verificheranno nel grado stesso con l'attuazione del nuovo ordinamento, e di coprire la rimanente aliquota con promozioni di grado inferiore.

Art. 114.

Agli effetti ed entro il termine massimo di cui all'art. 112 il Ministro della guerra ha facoltà di applicare, per ogni semestre, tutte le disposizioni che la presente legge stabilisce debbano trovare applicazione nell'anno (eccettuato quanto riguarda la scelta facoltativa per esame), considerando, a tutti gli effetti delle prescrizioni stesse, il semestre equivalente all'anno.

Però, per gli ufficiali che verranno presi in esame all'inizio del secondo semestre dell'anno solare, non saranno compilate altre note caratteristiche; essi saranno giudicati sulla base delle ultime note, le quali verranno ricompilate solo nei casi previsti dal regolamento per la compilazione delle note stesse.

Art. 115.

I colonnelli del Genio potranno essere promossi al grado superiore, in deroga dalle prescrizioni contenute nell'art. 74, fino al 30 giugno 1928.

Fino alla stessa data i colonnelli di Stato Maggiore potranno essere promossi anche se abbiano tenuto un comando considerato corrispondente a quello di reggimento secondo le norme del regolamento.

Il Ministero della guerra, sentita la Commissione centrale di avanzamento, ha facoltà di stabilire, non oltre il 30 giugno 1926, con suo provvedimento da pubblicarsi sul giornale militare ufficiale, quali dei colonnelli delle varie armi che, per aver tenuto lodevolmente in guerra prima dell'armistizio il comando del reggimento o di unità corrispondente per un periodo di tempo inferiore ai due anni, siano giudicati già in possesso, per poter essere promossi, di un titolo equipollente a quello stabilito dall'art. 74.

Art. 116.

I sottotenenti dei Reali carabinieri sono promossi al grado di tenente dopo tre anni di grado: per essi non esiste esclusione definitiva dall'avanzamento.

CAPO II.

Della scelta da concedere agli ufficiali che ultimarono, nel dopo guerra, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore.

Art. 117.

Per la sistemazione degli ufficiali che compirono due anni di corso della scuola di guerra e non poterono ultimarla a causa della guerra mondiale; di coloro che compirono i corsi di integrazione ed i successivi corsi regolari presso la detta scuola, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, si applicano le norme di cui ai seguenti articoli 118 a 121.

Avranno diritto ai vantaggi derivanti dal servizio di Stato Maggiore per i futuri avanzamenti quegli ufficiali che abbiano compiuto con successo un corso pratico di Stato Maggiore e siano stati dichiarati idonei al servizio stesso qualora, in seguito al riordinamento del Corpo di Stato Maggiore che conseguirà all'applicazione della nuova legge di ordinamento, siano chiamati a farne parte.

Art. 118.

Agli ufficiali di cui all'art. 1 del R. decreto n. 1719 del 7 dicembre 1916 che, in base all'applicazione del decreto stesso non furono trasferiti nel Corpo di Stato Maggiore è concesso un vantaggio (con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data in cui con Regio decreto fu ordinata la chiusura della Scuola di guerra) pari a un ventesimo dell'organico (considerato alla data stessa) vantaggio che sarà aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto occupato sul ruolo, sempre alla data predetta, da ogni singolo ufficiale. Qualora nell'effettuare detto spostamento, si debba passare dal ruolo dei tenenti a quello dei capitani, l'aliquota ancor da concedere è ridotta di un quinto.

A quelli invece che ottennero il trasferimento in Stato Maggiore non è concesso vantaggio alcuno, per il titolo della Scuola di guerra.

I tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari anteriori alla presente legge, conservano tutti i vantaggi cui avevano diritto secondo le disposizioni predette.

Art. 119.

Agli ufficiali che compirono, o completarono, la Scuola di guerra nel dopo guerra, col grado di capitano, è concesso un vantaggio — con spostamenti di posti sul ruolo — considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:

un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923; vantaggio che sarà aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni singolo ufficiale, per la fanteria;

un quindicesimo, come sopra è detto, aumentato dal 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.

Se nel calcolare lo spostamento predetto si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

Art. 120.

Agli ufficiali di cui all'articolo precedente, che furono trasferiti in Stato Maggiore:

1° Se con lo spostamento di cui al detto articolo rimangono nel ruolo dei capitani: è concesso — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui maturarono il diritto, un altro vantaggio, pari ad:

un ventesimo dell'organico di capitano, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio aumentato del 4 per cento del numero rappresentante il nuovo posto di ruolo dell'ufficiale, per la fanteria:

un trentesimo, come sopra è detto, aumentato del 12 per cento, per gli ufficiali delle altre armi.

Se nel calcolare gli spostamenti predetti, si debba passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto;

2° Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente gli ufficiali sono passati nel ruolo dei maggiori, è concesso, con le stesse norme, un altro vantaggio pari ad un quarantesimo dell'organico dei maggiori sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, aumentato del 5 per cento, come sopra è detto, per gli ufficiali di tutte le armi.

Art. 121.

Agli ufficiali che compirono, o completarono, la Scuola di guerra col grado di maggiore è concesso un vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, pari ad:

un ottavo dell'organico del rispettivo grado, sulla base dell'ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sarà aumentato del 12 per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale di fanteria e cavalleria;

un decimo, come sopra è detto, aumentato del 6 per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.

Quando nel calcolare gli spostamenti si debba passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto.

Art. 122.

Agli ufficiali di cui al precedente articolo, dichiarati idonei al servizio di Stato Maggiore quando rivestivano il grado di maggiore:

1° Se con lo spostamento di cui al predetto articolo rimangono nel ruolo dei maggiori, è concesso, con spostamento di posti sul ruolo, considerato alla data 1° gennaio dell'anno in cui maturarono il diritto, un altro vantaggio pari ad:

un decimo del rispettivo ruolo, come da ordinamento gennaio 1923, vantaggio che sarà aumentato del 12 per cento del nuovo numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale di fanteria e cavalleria;

un dodicesimo, come sopra è detto, aumentato del 6 per cento per gli ufficiali di artiglieria e del genio.

Se nell'effettuare gli spostamenti si debba passare dal grado di maggiore a quello di tenente colonnello l'aliquota ancora da concedere è ridotta di un quinto;

2° Se con lo spostamento di cui all'articolo precedente, passano nel ruolo dei tenenti colonnelli, è concesso un altro vantaggio, con spostamento di posti sul ruolo, pari ad:

un dodicesimo dell'organico del rispettivo grado sulla base dell'organico gennaio 1923, vantaggio aumentato del 3 per cento del numero di ruolo raggiunto dall'ufficiale, se di fanteria e cavalleria;

un quindicesimo, come sopra è detto, aumentato del 2 per cento per gli ufficiali di artiglieria e genio.

Art. 123.

Ai tenenti colonnelli che ultimarono, con tal grado, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore, è concesso il solo vantaggio derivante dall'aver compiuta la Scuola.

Detto vantaggio è concesso in misura pari ad un ventesimo del rispettivo ruolo organico, come da ordinamento gennaio 1923, mediante spostamento sul ruolo considerato alla data 31 dicembre dell'anno in cui maturarono il diritto, vantaggio che sarà aumentato del 2 per cento del numero di ruolo dell'ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nell'effettuare detti spostamenti si dovesse passare dal ruolo dei tenenti colonnelli a quello dei colonnelli, l'ufficiale sarà arrestato alla testa di detto ruolo, senza diritto ad ulteriore vantaggio quando potrà conseguire la promozione al grado superiore.

Art. 124.

Agli ufficiali che frequentano attualmente la Scuola di guerra ed a quelli che la frequenteranno successivamente, sino a quando non usciranno dalla Scuola stessa coloro che vi saranno ammessi col grado di tenente, sarà concesso, alla data in cui acquisiranno il diritto alla scelta:

1° se capitani: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un quindicesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato dell'otto per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale, a qualunque arma appartenga.

Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei capitani a quello dei maggiori, l'aliquota ancora da concedere sarà ridotta di un quinto;

2° se maggiori: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto, pari ad un decimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato del sei per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nel calcolare detto spostamento si dovrà passare dal ruolo dei maggiori a quello dei tenenti colonnelli non sarà effettuata riduzione alcuna;

3° se tenenti colonnelli: un vantaggio — con spostamento di posti sul ruolo — considerato alla data in cui matureranno il diritto pari ad un quarantesimo dell'organico del rispettivo grado, sulla base del nuovo ordinamento, vantaggio che sarà aumentato dell'uno per cento del numero rappresentante il posto di ruolo di ogni ufficiale a qualunque arma appartenga.

Se nel concedere detto spostamento, si dovesse passare nel ruolo dei colonnelli, l'ufficiale sarà arrestato alla testa del ruolo dei tenenti colonnelli, senza diritto ad ulteriore vantaggio al momento della promozione.

118 Per l'eventuale trasferimento nel corpo di Stato Maggiore degli ufficiali di cui ai comma 1°, 2° e 3° si applicheranno le prescrizioni di cui alla parte I della presente legge.

Art. 125.

Qualora nel calcolare i vantaggi di cui agli articoli 118 a 124 si debbano spostare due o più ufficiali che si seguono immediatamente, in modo che a spostamento effettuato continuerebbero a formare gruppo compatto, sarà concesso il vantaggio totale solamente al più anziano e gli altri lo seguiranno intervallati di tre posti ciascuno.

Art. 126.

Quando nell'effettuare gli spostamenti di ruolo di cui ai precedenti articoli 118 a 124 si passerà da un grado all'altro, l'ufficiale, qualora non abbia già conseguita la promozione per altro titolo, sarà promosso al grado superiore, non appena si verifichi una vacanza nel ruolo. Gli sarà però assegnato il posto di ruolo e la data di anzianità che gli competono dopo applicati i predetti spostamenti di ruolo.

Art. 127.

Per la sistemazione degli ufficiali di cui al Capo II delle disposizioni transitorie, il Ministro della guerra riceverà le necessarie proposte, per ogni singolo caso, da una Commissione che sarà nominata dal Ministro stesso.

Avverso alle decisione del Ministro, circa la predetta sistemazione, non è ammesso ricorso o gravame alcuno.

CAPO III.

Degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza richiamo in servizio.

Art. 128.

Gli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri, senza diritto a richiamo in servizio, di cui al R. decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, conseguiranno gli eventuali avanzamenti ai gradi superiori, subito dopo i pari grado che li precedevano immediatamente nei ruoli, allorchè lasciarono il servizio permanente, con le norme stabilite nel regolamento.

CAPO IV.

Degli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio.

Art. 129.

Agli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra riassunti in servizio continuano ad essere applicabili le disposizioni contenute nel R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3257, sullo stato, avanzamento e trattamento di pensione degli ufficiali stessi, con le seguenti avvertenze:

a) che per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento si osserveranno le disposizioni della presente legge;

b) che gli ufficiali riassunti provenienti dal servizio permanente acquistano diritto all'avanzamento quando lo acquista l'ufficiale in servizio permanente che li precede immediatamente nei ruoli, e non in seguito al crearsi della vacanza nel ruolo del grado superiore;

c) che essi vengono presi in esame, agli effetti dell'avanzamento, quando è preso in esame l'ufficiale in servizio permanente che li precede, e sono considerati in più ed all'infuori delle aliquote fissate dal Ministero della guerra per la presa in esame degli ufficiali delle varie armi;

d) che gli ufficiali riassunti provenienti dalle categorie in congedo acquistano diritto all'avanzamento e vengono presi in esame ai fini dell'avanzamento stesso subito dopo i pari grado della rispettiva arma o corpo di eguale anzianità del ruolo del servizio permanente.

Gli ufficiali mutilati ed invalidi di guerra iscritti negli speciali ruoli di cui all'art. 98 della legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, potranno conseguire l'avanzamento con le norme e nei modi che saranno fissati nel regolamento.

CAPO V.

Disposizioni varie.

Art. 130.

E' data facoltà al Ministro per la guerra, per la prima applicazione della presente legge, di emanare speciali norme esecutive, nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Art. 131.

Tutte le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.

Per l'avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa, rimangono in vigore le relative disposizioni di cui alle leggi del 1896, n. 254, e del 1913, n. 601, con le successive aggiunte e varianti.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 399.

Disposizioni relative alla costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza.

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *del* 15 *marzo* 1926, *n.* 61)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per ottenere il Regio assentimento a contrarre matrimonio, di cui alla legge 25 giugno 1911, n. 617, gli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa fino al grado di maggiore (o corrispondente) incluso, debbono comprovare di possedere — a prescindere dallo stipendio del proprio grado e dalle relative indennità di qualsiasi natura — una rendita lorda assicurata con vincolo ipotecario a favore della futura sposa e della prole nascitura sul debito pubblico consolidato o sopra beni immobili, ovvero su titoli guarentiti dallo Stato nella seguente misura:

di L. 7000 nominali per il grado di sottotenente;
di L. 4500 nominali per il grado di tenente;
di L. 3000 nominali per il grado di capitano;
di L. 1500 nominali per il grado di maggiore;

o gradi corrispondenti nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza.

Per gli ufficiali subalterni dei carabinieri Reali provenienti dai sottufficiali, per i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma del Regio esercito, per gli ufficiali del Corpo Reale equipaggi della Regia marina e per gli ufficiali dei ruoli specializzati della Regia aeronautica, la rendita lorda di cui sopra è ridotta a lire 3000 nominali.

Art. 2.

La dote della sposa può tener luogo della rendita, quando nel contratto nuziale sia costituita nella misura e nel fine voluto nell'articolo precedente.

Art. 3.

Durante il matrimonio il diritto di riscuotere le annualità della rendita appartiene all'ufficiale. Nel caso di separazione dei coniugi, si applicano le disposizioni del Codice civile.

Art. 4.

La rendita, ancorchè sia costituita con la dote della futura sposa, non può essere alienata, nè in tutto nè in parte, nonostante qualunque altra diversa disposizione di legge; e le annualità non possono cedersi nè pignorarsi se non per causa di alimenti dovuti per legge, e soltanto nella misura di un terzo.

Art. 5.

La rendita diviene liberamente disponibile:

a) quando l'ufficiale abbia raggiunto lo stipendio iniziale del grado di colonnello o del grado corrispondente nella Regia marina, nella Regia aeronautica e nella Regia guardia di finanza;

b) quando l'ufficiale cessi definitivamente dal servizio attivo permanente;

c) quando l'ufficiale sia collocato in aspettativa per riduzione di quadri con provvedimento di carattere definitivo;

d) quando il matrimonio sia sciolto per la morte dell'ufficiale;

e) quando il matrimonio sia sciolto per la morte della moglie senza discendenti superstiti maschi in età minore o femmine in età minore non maritate.

Art. 6.

La idoneità e la validità della costituzione della rendita, di cui agli articoli 1 e 2, sono dichiarate dal tribunale supremo militare, sopra ricorso dell'ufficiale, sentito il Regio avvocato generale militare.

Lo stesso tribunale è competente a conoscere della sostituzione di altra garanzia a quella primitiva e a dichiarare la libera disponibilità della rendita a norma dell'art. 5.

Per ogni altro provvedimento, salvo il disposto dell'articolo seguente, sono competenti i tribunali ordinari.

Art. 7.

L'ufficiale che abbia contratto matrimonio senza possedere la rendita di cui all'art. 1 o che abbia prodotto prove in tutto o in parte simulate per dimostrare il possesso ovvero che abbia costituito e comprovato una rendita simulata è dispensato dal servizio attivo permanente.

La dispensa ha luogo in seguito ad accertamento e a dichiarazione motivata del tribunale supremo militare, la quale affermi che il matrimonio fu contratto in contravvenzione della presente legge.

La dichiarazione non è soggetta ad alcun gravame.

Art. 8.

La presente legge non è applicabile agli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri collocativi con provvedimento di carattere definitivo.

Art. 9.

Nulla è innovato alla legge 25 giugno 1911, n. 617, contenente disposizioni circa il Regio assentimento e circa l'età necessaria affinchè gli ufficiali in servizio attivo permanente, in disponibilità o in aspettativa possano contrarre matrimonio.

Art. 10.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare le altre norme occorrenti per la esecuzione della presente legge.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 11.

Le domande che saranno inoltrate dagli ufficiali a tutto il 1° aprile 1926 per ottenere il Regio assentimento, potranno aver corso indipendentemente dalla presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella racolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 417.

Istituzione di un ruolo unico di cappellani militari per il servizio religioso nel Regio esercito, nella Regia marina e nella Regia aeronautica.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 16 *marzo* 1926, *n.* 62)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

All'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato sono preposti, anche in tempo di pace, sacerdoti cattolici quali cappellani militari di ruolo, col titolo di cappellani capi e nel numero risultante dalla tabella organica allegata alla presente legge.

Art. 2.

L'alta direzione del servizio di assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato è esercitata dall'Ordinario militare per l'Italia, il quale ha giurisdizione disciplinare ecclesiastica su tutti i cappellani militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

L'Ordinario militare per l'Italia ha per suoi collaboratori un Vicario e due Ispettori (uno per l'esercito e l'altro per la marina e l'aeronautica).

Art. 3.

La designazione del Vescovo che deve assumere l'ufficio di Ordinario militare per l'Italia e quella degli ecclesiastici che debbono assumere l'ufficio di vicario o di ispettore sono fatte con Regio decreto proposto dal Primo Ministro, Capo del Governo, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto.

La nomina dei cappellani capi del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica ha luogo con Regio decreto, proposto rispettivamente dal Ministro della guerra, della marina o della aeronautica su designazione dell'Ordinario.

I sacerdoti da nominarsi cappellani capi debbono rilasciare dichiarazione scritta di possedere cognizione degli obblighi inerenti al servizio di assistenza spirituale e di impegnarsi a compiere esattamente i loro doveri.

E' titolo di preferenza alle nomine a cappellano militare di ruolo l'aver prestato servizio in guerra presso reparti mobilitati o l'aver conseguito altre benemerenze militari.

Per la nomina a cappellano militare di ruolo occorre non aver superato il 40° anno di età.

Art. 4.

Nell'ordine delle precedenze a Corte e nelle pubbliche funzioni, stabilito con Regio decreto 19 aprile 1868 e successive modificazioni, l'Ordinario militare per l'Italia susségue immediatamente i funzionari della sesta categoria; il vicario quelli della ottava categoria; gli ispettori quelli della nona categoria.

Art. 5.

I cappellani capi costituiscono un ruolo di personale ecclesiastico con assimilazione al grado di capitano (o tenente di vascello).

L'assimilazione a grado militare non assoggetta alla giurisdizione penale e disciplinare militare, se non in caso di mobilitazione totale o parziale ed in caso di imbarco sulle Regie navi.

Sono peraltro estese, in quanto applicabili, ai cappellani capi, allorchè essi non sono soggetti alla giurisdizione militare, le disposizioni contenute nel capo VIII del Regio decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 2960 e successive modificazioni. Le sanzioni disciplinari ivi previste saranno però inflitte dopo inteso il parere dell'Ordinario militare per l'Italia.

Art. 6.

I cappellani capi, compiuto il 10° anno di servizio a decorrere dalla data della loro nomina, assumeranno la qualifica di primi cappellani capi con assimilazione alla qualifica di primo capitano (o primo tenente di vascello) degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica.

Art. 7.

Ai cappellani capi ed ai primi cappellani capi spetta integralmente il trattamento economico degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, secondo il grado e la qualifica di assimilazione.

Art. 8.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche le quali sospendano i cappellani militari di ruolo dall'esercizio totale o parziale del ministero sacerdotale, importano di diritto la sospensione del trattamento economico, per il tempo in cui esse hanno effetto.

Le sanzioni disciplinari ecclesiastiche più gravi possono, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, dar luogo — oltre che alla sospensione del trattamento economico — anche alla revoca dall'ufficio, la quale è inflitta con Regio decreto proposto dal ministro competente.

Art. 9.

Al personale di ruolo, di cui al presente decreto, adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato, sono applicabili le vigenti leggi sulle pensioni militari.

Detto personale peraltro ha diritto al collocamento a riposo per anzianità di servizio dopo 25 anni di servizio (computando ogni altro servizio reso allo Stato); ma per far valere tale diritto deve aver raggiunto 55 anni di età.

Il ministro competente può, su proposta dell'Ordinario militare per l'Italia, collocare a riposo il cappellano militare che vi abbia diritto a termini del comma precedente ancorchè non ne faccia domanda.

Il limite massimo di età per la cessazione dal servizio è di 65 anni.

Art. 10.

Quando i cappellani militari di ruolo non siano sufficienti per assicurare l'assistenza spirituale, il Ministero competente potrà provvedere con sacerdoti designati dall'Ordinario militare per l'Italia, i quali presteranno l'opera loro alla dipendenza del cappellano capo. Allorchè tale opera sia stata prestata ininterrottamente per sei mesi, potranno essere corrisposti agli incaricati emolumenti in misura non superiore a quelli spettanti al tenente (o grado corrispondente).

Art. 11.

Le spese per l'assistenza spirituale sono a carico del bilancio dell'Amministrazione dalla quale dipende il relativo personale: quelle per l'Ordinario militare per l'Italia e per il personale della sua curia sono a carico del bilancio della Amministrazione della guerra.

Con decreto del ministro delle finanze saranno introdotte nel bilancio della guerra, della marina e dell'aeronautica le variazioni occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 12.

Il R. decreto legislativo del 15 luglio 1923, n. 1822, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge sono abrogate.

Art. 13.

Con Regio decreto, proposto dal Primo Ministro, Capo del Governo, di concerto con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le disposizioni concernenti il trattamento morale, gerarchico ed economico spettante all'Ordinario militare per l'Italia ed al personale della sua curia, nonchè quelle concernenti i requisiti per la nomina a cappellano militare di ruolo e tutte le altre disposizioni occorrenti per integrare quelle della presente legge e coordinarle alle disposizioni vigenti.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 14.

Il servizio prestato dai cappellani militari conservati temporaneamente in base ai Regi decreti 29 ottobre 1922, n. 1552 e 24 settembre 1923, n. 2307, potrà essere riscattato per intero agli effetti della pensione colle norme del Capo I del Regio decreto legislativo del 21 novembre 1923, n. 2480, qualora essi siano assunti in servizio nel ruolo dei cappellani militari in base alla presente legge.

Art. 15.

Gli attuali cappellani capi della Regia marina (nominati in base al Regio decreto legislativo del 15 luglio 1923, numero 1822) su conferma dell'Ordinario militare per l'Italia, passano sotto il regime della presente legge, col computo del servizio utile loro riconosciuto in base alle disposizioni preesistenti.

Art. 16.

Nella prima applicazione della presente legge non si terrà conto del limite di età di cui al precedente art. 3, per la nomina dei cappellani militari di ruolo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

ALLEGATO.

Tabella organica del personale di ruolo adibito al servizio dell'assistenza spirituale presso le forze militari dello Stato.

	Titolo	Grado di assimilazione	Numero
Regio Esercito	Cappellani capi	Capitano	27 (1)
Regia Marina.........	Cappellani capi	Tenente di vascello	5
Regia Aeronautica ...	Cappellani capi	Capitano	— (2)

---

(1) Con sede presso gli Ospedali militari

(2) Il numero sarà determinato con decreto del Ministro competente, di concerto col Ministro delle finanze.

LEGGE 11 marzo 1926, n. 416.

Nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 18 *marzo* 1926, *n.* 64)

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Per i personali civili, militari ed operai dipendenti dall'Amministrazione della guerra, le pratiche tendenti al riconoscimento da causa di servizio delle ferite, lesioni ed infermità comunque produttrici di minorazione fisica o psichica o di morte, verranno istruite a cura del comandante del Corpo o del capo dell'ufficio, al quale il militare, impiegato, operaio ed agente appartiene e decise da una Commissione medica presso un ospedale militare, secondo le norme indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

Il comandante del Corpo o capo dell'ufficio, nel praticare l'istruttoria, si avvarrà per la parte tecnica del sanitario incaricato del servizio presso il reparto od ufficio, che visiterà sempre direttamente l'interessato; quindi esprimerà il proprio parere in merito, trasmettendo l'incartamento all'ospedale militare principale o secondario della relativa circoscrizione.

Art. 3.

La Commissione medico-ospedaliera, di cui al precedente art. 1, sarà formata dal direttore dell'ospedale militare o da un ufficiale superiore medico da lui delegato, assistito da da due ufficiali medici, di cui uno versato nella specialità che riguarda il caso in esame. Detta Commissione ha facoltà di richiedere al Corpo od ufficio interessato o di compiere direttamente quei supplementi d'istruttoria e quegli ulteriori accertamenti sanitari diretti, che ritenga opportuno per stabilire il rapporto della forma morbosa con le circostanze di servizio allegate quali cause di essa, nonchè l'assegnazione della categoria di infermità.

Art. 4.

Le attribuzioni che a senso del titolo II del regolamento sulle pensioni approvato con Regio decreto 5 settembre 1895, n. 603, modificato dal Regio decreto 7 giugno 1920, n. 835, sono ora devolute ai Consigli d'amministrazione ed alle autorità che ne fanno le veci, nonchè quelle devolute al direttore di sanità del Corpo d'armata, restano assorbite, per quanto riguarda i personali dipendenti dall'amministrazione della guerra, dalla predetta Commissione tecnica ospedaliera, la quale compilerà per ciascun caso un processo verbale, concludendo nei termini stabiliti dall'art. 34 dello stesso regolamento pensioni. Tale processo verbale, sottoscritto dai componenti della Commissione, sarà conservato nell'archivio dell'ospedale, insieme ai documenti giustificativi, e delle relative conclusioni verrà data partecipazione all'interessato.

Art. 5.

Nel termine di 90 giorni dall'avvenuta partecipazione il militare, l'impiegato od operaio potrà ricorrere all'Ispettorato di sanità militare della rispettiva zona. In tal caso la pratica verrà deferita ad una Commissione formata dal generale medico ispettore, dal suo segretario e da un ufficiale medico superiore all'uopo prescelto. Potrà inoltre intervenirvi, se richiesto dal presidente, con parere consultivo e senza diritto a voto, un ufficiale superiore o un funzionario designato dal comandante del Corpo o capo di ufficio, cui appartiene l'interessato. Uguale provvedimento sarà applicato ogni qualvolta vi sia discrepanza tra il parere del comandante del Corpo o del capo ufficio e la decisione della Commissione medico-ospedaliera. La Commissione presso l'Ispettorato di zona, per delegazione del Ministro della guerra e previa visita diretta ove lo creda, emetterà la propria determinazione, la quale sarà a tutti gli effetti definitiva, salvo il giudizio della Corte dei conti in sede di liquidazione di pensione.

Art. 6.

Per i personali del Regio esercito nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali presso gli ospedali militari ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603; tuttavia dette visite saranno eseguite dalla Commissione medico-ospedaliera di cui all'art. 1 della presente legge. Le attribuzioni in materia oggi spettanti ai direttori di sanità di Corpo d'armata ed alla Direzione centrale di sanità militare saranno devolute alla Commissione presso l'Ispettorato di sanità di zona, di cui all'art. 5 della presente legge, che emetterà il suo giudizio, previa, occorrendo, visita diretta.

Art. 7.

Per i personali civili, militari ed operai della Regia marina la istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio è eseguita nelle forme prescritte all'articolo 33 del regolamento 5 settembre 1895, n. 603; il processo verbale sarà compilato presso la direzione di sanità od ospedale del Comando militare marittimo competente per giurisdizione secondo gli articoli 3 e 4 della presente legge.

E' istituito presso la Direzione centrale di sanità militare della Regia marina un Ispettorato retto dal generale medico, assistito da una Commissione composta secondo le norme del Regolamento, alla quale sono attribuite, in caso di gravame di cui all'articolo 5 della presente legge, tutte le funzioni e le facoltà spettanti alla Commissione presso l'Ispettorato di zona.

Art. 8.

Per i personali civili e militari ed operai della Regia aeronautica, la istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio è compiuta a cura del comandante del rispettivo reparto o capo d'ufficio; la funzione della Commissione ospedaliera è esercitata in modo analogo a quella dell'Esercito dagli Istituti medico-legali per l'aeronautica, di cui all'articolo 4 del Regio decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879; la funzione della Commissione di seconda istanza è devoluta alla Commissione di appello di cui all'ultimo capoverso dell'articolo 5 dello stesso Regio decreto-legge.

Art. 9.

Per i militari appartenenti alla Regia guardia di finanza, alla Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, al Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, al Corpo delle guardie forestali ed a quello del personale di custodia delle carceri e riformatorî, l'istruttoria delle pratiche di dipendenza da causa di servizio verrà compiuta a cura del rispettivo Comandante di legione o Capo di servizio e per le ulteriori decisioni funzioneranno gli stessi organi stabiliti dalla presente legge per i militari del Regio esercito.

Art. 10.

Per tutti i restanti personali statali dipendenti dai varî Ministeri, continueranno a rimanere in vigore le procedure del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, e successive modificazioni, salvo al Governo del Re di estendere con Regio decreto anche ai suddetti personali le norme della presente legge.

Art. 11.

Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra è istituito un Collegio medico-legale composto da un generale medico e da quattro ufficiali medici superiori del Regio esercito o della Regia marina, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo, o tra i professori universitarî che abbiano prestato servizio durante la guerra pur non appartenendo alle categorie in congelo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina, chirurgia, oculistica, otorinolaringoiatria e neuropatologia. La nomina dei membri del Collegio è fatta per decreto Reale su proposta del Ministro della guerra di concerto con quello della marina.

Il Presidente del Collegio medico-legale potrà richiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo e dovrà farlo quando l'interessato lo richieda.

La scelta dello specialista sarà fatta dal Presidente del Collegio medico.

Potrà essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio. L'ufficio di segretario del Collegio sarà affidato ad un maggiore o capitano medico in servizio permanente del Regio esercito.

Art. 12.

Il Collegio medico legale di cui al precedente articolo 11 sostituirà quello istituito con l'articolo 4 del Regio decreto-legge 5 novembre 1920, n. 1597, e ne disimpegnerà le attribuzioni in quanto compatibili con la presente legge; darà pareri medico legali ed eseguirà visite dirette ordinate dal Ministero della guerra, dalla Procura generale presso la Corte dei conti e dalla Corte stessa.

Art. 13.

La procura generale presso la Corte dei conti, la Sezione IV e le Divisioni pensioni della Corte stessa, in sede di liquidazione di pensione ai personali contemplati dalla presente legge, dovranno esclusivamente rivolgersi al Collegio medico-legale istituito col precedente art. 11, qualora reputassero necessario un ulteriore parere medico-legale od una ulteriore visita diretta del richiedente la pensione.

Art. 14.

Il Governo del Re avrà facoltà di emanare il regolamento e tutte le altre norme occorrenti per l'esecuzione della presente legge.

Art. 15.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alla presente legge, la quale avrà effetto dal 1° luglio 1926.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI —
BELLUZZO — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

REGIO DECRETO-LEGGE 31 marzo 1926, n. 537.

Modificazioni ad alcune particolari disposizioni delle leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397, 398 e 400, sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, ed al R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1599, circa gli ufficiali esonerati di autorità dal comando mobilitato durante la guerra.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *dell'8 aprile* 1926, *n.* 82)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 400, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre nei testi delle leggi sopracitate quei ritocchi che sono apparsi indispensabili in talune disposizioni particolari;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, della marina e dell'aeronautica, di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, dopo l'art. 56 sono aggiunti i seguenti articoli:

« Art. 56 *bis*. — E' data facoltà al Ministro per la guerra di portare il numero dei tenenti colonnelli e quello dei maggiori di sussistenza rispettivamente da 4 al massimo di 10 e da 11 al massimo di 20. Gli ufficiali promossi in base a tale facoltà saranno considerati fuori quadro.

« Art. 56 *ter*. — I capitani delle varie armi e corpi, dichiarati idonei, in dipendenza delle disposizioni del R. decreto 30 marzo 1922, n. 591, al passaggio nel corpo di commissariato, saranno subito trasferiti nel corpo stesso anche in eccedenza dei posti di organico, e saranno tenuti in soprannumero fino a riassorbimento nei quadri a misura delle vacanze che si verificheranno. Alle eccedenze che potessero risultare in conseguenza di tale passaggio non saranno applicate le disposizioni del R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, e dell'art. 53 della presente legge, relative al collocamento in aspettativa per riduzione di quadri ».

Art. 2.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Alla indicazione « Art. 1 » premettere il titolo « PARTE I »

All'art. 3, a modificazione di quanto è stabilito dalla tabella, l'avanzamento ai gradi di maggiore e tenente colonnello nel ruolo dei farmacisti militari ha luogo rispettivamente a « scelta per titoli ed esami » e ad « anzianità o scelta con esame (facoltativo) ».

All'art. 63, dopo le parole « corpo sanitario » sono aggiunte le altre « (compresi i farmacisti) ».

All'art. 71, terzo comma, dopo le parole « corpo sanitario » sono aggiunte le altre « (compresi i farmacisti) » e sono soppresse le parole « e nel ruolo dei farmacisti esclusivamente a scelta per titoli ».

All'art. 78 alla dizione « comandanti di armata » e « comandanti di corpo d'armata » è sostituita la dizione « generali di armata » e « generali di corpo d'armata ».

Dopo l'art. 105 la indicazione « Capo VII » è sostituita dall'altra « Capo VIII ».

All'art. 115 sono aggiunti i seguenti capoversi:

« I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico), e quelli di Stato Maggiore, i quali, per non avere, a causa di servizio, compiuto, entro il 30 giugno 1928, i due anni di comando stabiliti dal citato art. 74, siano promossi al grado superiore dopo i pari grado che li seguivano nel ruolo della rispettiva arma, saranno collocati all'atto della promozione nel posto di anzianità che sarebbe loro spettato se la promozione stessa fosse avvenuta senza ritardo ».

« I colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria e artiglieria (ad eccezione di quelli del ruolo tecnico), che per comprovate ragioni di servizio non abbiano potuto compiere l'intero periodo di comando stabilito dal precedente art. 74 e dal presente, possono essere promossi, non oltre il 31 dicembre 1926, al grado superiore, qualora si trovino nella condizione prevista dal secondo capoverso, lettera *a)* dell'art. 12 della legge 8 giugno 1913, n. 601 (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2983) ».

Dopo l'art. 116, sono aggiunti i seguenti articoli:

Art. 116 *bis*. — Fino a quando non sarà definita la nuova organizzazione del servizio ippico, il Ministero della guerra ha facoltà di derogare dall'applicazione delle norme stabilite dai capi IV e V della « Parte I » della presente legge per l'avanzamento degli ufficiali appartenenti al personale di direzione dei depositi allevamento quadrupedi e cavalli stalloni che rinuncino espressamente al ritorno nei servizi della propria arma.

L'avanzamento di detti ufficiali avverrà esclusivamente ad anzianità e per l'accertamento dell'idoneità saranno stabilite norme speciali nel regolamento.

Gli ufficiali di cui trattasi, se giudicati idonei, non potranno essere promossi se non dopo i pari grado che li precedono nel ruolo al quale appartengono e solo quando vi sia nel servizio dei depositi disponibilità di carica corrispondente al grado al quale essi dovrebbero essere promossi.

« Art. 116-*ter*. — I capitani che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle precedenti disposizioni, conservano il titolo all'avanzamento a scelta in base alla presente legge.

« Art. 116-*quater*. — Agli esami prescritti dall'art. 39 della presente legge debbono essere sottoposti anche tutti i tenenti del corpo di amministrazione, reclutati in base al R. decreto 19 aprile 1923, n. 910, e le relative promozioni saranno effettuate nel limite dei posti che risulteranno vacanti a seguito dell'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito.

All'art. 117, 2° comma, dopo le parole: « siano chiamati a farne parte », sono aggiunte le altre: « non oltre il 30 giugno 1926 ».

L'ultimo comma dell'art. 118 è sostituito dal seguente:

« I tenenti che superarono gli esami di avanzamento a scelta, sotto l'impero delle precedenti disposizioni, conservano il titolo all'avanzamento a scelta in base alla presente legge ».

Il primo comma dell'art. 122 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali di cui al precedente articolo, trasferiti in Stato Maggiore, quando rivestivano il grado di maggiore:

L'ultimo comma dell'art. 124 è sostituito dal seguente:

« Agli ufficiali, di cui ai commi 1°, 2° e 3° del presente articolo, che otterranno il trasferimento nel Corpo di Stato Maggiore:

a) se capitani, sarà concessa la promozione non appena entrino nel primo trentesimo del rispettivo ruolo;

b) se maggiori, sarà concessa la promozione in applicazione dell'art. 82 della presente legge;

c) se tenenti colonnelli, non avranno alcun vantaggio per il conseguito trasferimento nel Corpo ».

Art. 3.

Nella legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sono introdotte le seguenti aggiunte e varianti:

Al titolo VII, Capo I, dopo le parole: « *Della sospensione dall'impiego* », sono aggiunte le altre: « *e della sospensione dal grado* ».

Dopo l'art. 70 è aggiunto il seguente:

« Art. 70-*bis*. — All'ufficiale in congedo può essere inflitta la sospensione dal grado, la quale è regolata dalle stesse norme, in quanto applicabili, stabilite nei precedenti articoli per la sospensione dall'impiego.

L'anzianità dell'ufficiale sospeso dal grado viene ridotta di un periodo di tempo eguale a quello della durata della sospensione ».

All'art. 71, lettera *f*), n. 3°, dopo la citazione dell'art. 404 del Codice penale comune, è aggiunto il numero « 413 ».

Dopo l'art. 95 è aggiunto il seguente:

« Art. 95-*bis*. — I tenenti colonnelli di milizia territoriale che, in seguito alla soppressione della milizia stessa, hanno chiesto ed ottenuto di essere trasferiti nei ruoli degli ufficiali di complemento, possono, a loro domanda, da presentarsi non oltre il 31 dicembre 1926, far passaggio nella riserva anche quando non abbiano raggiunto il 58° anno di età ».

All'art. 96 sono aggiunti i seguenti capoversi:

« Agli effetti dell'art. 2 del R. decreto-legge n. 1600 del 4 settembre 1925 per gli ufficiali del Regio esercito e dell'articolo 2 del R. decreto-legge n. 1938 del 15 ottobre 1925 per gli ufficiali della Regia marina, continueranno ad essere applicati agli ufficiali collocati in aspettativa per riduzione di quadri i limiti di età stabiliti dalle disposizioni in vigore all'atto del collocamento in tale posizione.

« Gli ufficiali generali già in posizione ausiliaria speciale, che prima del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, rivestivano il grado di tenente generale nel ruolo tecnico d'artiglieria conserveranno dal 1° febbraio 1923, tale grado *ad personam* e saranno soggetti, agli effetti del ricordato art. 2, al limite di età di 68 anni ».

L'art. 99 della legge è sostituito dal seguente:

« Gli ufficiali generali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovano ad aver già raggiunto i nuovi limiti di età, o che li raggiungeranno entro il corrente anno 1926, pur non potendo più — a partire dalla data predetta o rispettivamente dal successivo raggiungimento dei detti limiti — aspirare all'avanzamento, saranno ulteriormente mantenuti in servizio per altri sei mesi, e, in ogni caso, almeno fino al 31 dicembre 1926. Le stesse disposizioni sono applicabili agli ufficiali generali che raggiungeranno i nuovi limiti di età durante il primo semestre dell'anno 1927; essi però saranno mantenuti in servizio fino al 30 giugno 1927.

« I relativi posti di organico saranno, a tutti gli effetti, considerati vacanti dalla data dell'entrata in vigore della presente legge per gli ufficiali generali di cui al comma precedente che a tale data abbiano già raggiunto i nuovi limiti di età; per gli altri dalla data in cui essi raggiungeranno detti limiti.

« Agli ufficiali aventi grado di generale di corpo d'armata che, entro il 31 dicembre 1928, cesseranno dal servizio permanente per aver ultimato il periodo di mantenimento in servizio previsto nel precedente comma primo o per aver raggiunto, nel grado che ora rivestono, i limiti di età ridotti dalla presente legge, sarà esteso fino al raggiungimento dei limiti di età fissati dalle precedenti disposizioni, il trattamento stabilito dall'art. 206 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, computando, per la determinazione dell'assegno personale, lo stipendio, il supplemento di servizio attivo, le indennità temporanee mensili, l'indennità militare e l'assegno per spese di rappresentanza in godimento alla data di cessazione dal servizio permanente.

« Dalla data di cessazione dell'assegno personale previsto dal presente articolo o dalla data della morte, ove questa avvenga prima della cessazione del detto assegno, agli ufficiali generali di corpo d'armata o alle loro famiglie sarà applicato il trattamento di quiescenza stabilito dal primo e terzo comma dell'articolo unico del R. decreto 7 maggio 1925, n. 580.

« Agli effetti del diritto a pensione della vedova dell'ufficiale che cessi dal servizio permanente per l'applicazione dei limiti di età ridotti dalla presente legge, il termine di due anni di cui agli articoli 13 del R. decreto 18 novembre 1920, n. 1626 e 3 del R. decreto 29 novembre 1925, n. 2399, va riferito alla data in cui l'ufficiale avrebbe raggiunto i limiti di età stabiliti dalle precedenti disposizioni, purchè il matrimonio sia stato celebrato prima della cessazione dal servizio permanente ».

Dopo l'art. 100 è aggiunto il seguente:

« Art. 100-*bis*. Per l'anno 1926 fino all'applicazione dell'art. 12 della presente legge viene confermata, nei riguardi degli ufficiali della Regia marina, la media quinquennale di cui al R. decreto-legge 4 febbraio 1923, n. 414, come media numerica delle promozioni in ciascun grado e ruolo agli effetti dell'art. 21 della legge 18 luglio 1912, n. 806, e dell'art. 29 del regolamento relativo ».

Dopo l'art. 101 è aggiunto il seguente:

« Art. 102. — Il Governo del Re è autorizzato a raccogliere ed a coordinare in testo unico, sentito il Consiglio di Stato, le disposizioni comprese nelle leggi generali e speciali riguardanti lo stato degli ufficiali, introducendovi quelle modificazioni che risultassero necessarie ai fini del coordinamento stesso ».

Art. 4.

Ai generali di armata che alla data del 4 novembre 1918 avevano l'effettivo comando di un'armata in guerra non si applica il limite di età stabilito per il loro grado dall'art. 36 della legge 11 marzo 1926, n. 397, sullo stato degli ufficiali.

Al raggiungimento di tale limite essi sono considerati in soprannumero rispetto alla tabella organica degli ufficiali generali di cui all'art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio Esercito.

Art. 5.

La tabella del « Personale tecnico civile per il servizio chimico militare » di cui all'art. 10 della legge 11 marzo 1926, n. 400, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti è così modificata:

a) è elevato a 3 tanto il numero dei posti degli « specialisti principali (8° grado) » quanto quello degli « specialisti tecnici (9° grado) »;

b) sono soppressi i 2 posti di « specialisti tecnici aggiunti (10° grado) ».

Art. 6.

Agli effetti del Regio decreto-legge 4 settembre 1925, numero 1599, il Ministro per la guerra ha facoltà di prendere in considerazione domande di ufficiali esonerati di autorità dal comando mobilitato durante la guerra, comprese quelle delle loro vedove ed orfani, intese ad ottenere il trattamento stabilito dal citato decreto-legge e presentate dopo il termine stabilito dall'art. 1 del R. decreto 31 marzo 1925, n. 684, ma non oltre il 30 giugno 1926.

Art. 7.

All'art. 3 del R. decreto 4 settembre 1925, n. 1599, sono aggiunti i seguenti commi:

« Gli ufficiali di cui all'art. 1 che sarebbero stati raggiunti prima del 1° luglio 1920 dal limite di età prescritto per il loro grado, saranno considerati riammessi in servizio attivo permanente dal giorno della cessazione col grado che rivestivano allora fino alla data di raggiungimento del limite stesso, e da tale data saranno collocati in posizione ausiliaria — qualora già non vi fossero — fino al conseguimento del diritto al massimo della pensione ed in ogni caso per un periodo non superiore ad otto anni, ai soli effetti delle leggi sulle pensioni, semprechè da tale provvedimento possa loro derivare un trattamento di quiescenza più favorevole di quello già loro liquidato.

« Nessun arretrato di stipendio o d'indennità compete in applicazione del presente articolo fino al 31 marzo 1925 ».

Art. 8.

Il presente decreto, che entra in vigore dal 30 marzo 1926, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 *aprile* 1926.
Atti del Governo, registro 247, *foglio* 35 — COOP

MINISTERO BIBLIOTECA DELLA GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 18ª 1926 10 Aprile

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 208 - 11 marzo 1926. — AVANZAMENTO — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — R. decreto n. 500 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica. . . . . *Pag.* 753

» 209 - 1 aprile 1926. — SERVIZIO DEL GENIO. — Disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934 - Istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a private proprietà in occasione di esercitazioni militari, in sostituzione dell'allegato n. 2 all'istruzione 1 dicembre 1922 sul servizio dei lavori e del materiale del genio militare. . . . . » 754

» 210 - 3 aprile 1926. — AVANZAMENTO. - R. decreto n. 535 - Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed esami per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello veterinario . . . . » 773

» 211 - 3 aprile 1926. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 536 - Esperimenti ed esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi e dei subalterni d'amministrazione . . . . » 776

LIBRERIA DELLO STATO

N. 212 - 8 aprile 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Serie di oggetti di corredo da distribuire alla classe 1906 *Pag.* 782

» 213 - 8 aprile 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . » 790

» 214 - 8 aprile 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva » 791

» 215 - 8 aprile 1926. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Adozione della vernice grigio-verde per tutto il materiale d'artiglieria . . . . » 794

» 216 - 8 aprile 1926. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1925 . . . . » 794

» 217 - 8 aprile 1926. — TRASPORTI. — Viaggi dei parenti dei caduti nella guerra di Eritrea che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti . . . . » 795

» 218 - 7 aprile 1926. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926 . . . . » 798

» 219 - 8 aprile 1926. — CONCORSI E GARE. — Partecipazione di militari a concorsi sportivi . . . . » 801

AVVISO . . . . » 803

ERRATA-CORRIGE . . . . » 804

Circolare N. 208. — AVANZAMENTO — COLONIE — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **R. decreto n. 500 - Estensione dei limiti di tempo per le promozioni per merito di guerra per fatti d'arme in Tripolitania e in Cirenaica.** — (Gabinetto). — 11 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 78, del 3 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 621;
Visto il R. decreto 18 marzo 1923, n. 622;
Visto il R. decreto 3 febbraio 1924, n. 190;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per le colonie e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le disposizioni del R. decreto 18 marzo 1923, n. 621, sono applicabili ai personali militari del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che hanno preso parte alle operazioni militari in Tripolitania dal 1° maggio 1923 al 24 novembre 1924 ed a quelle in Cirenaica dal 15 marzo 1924 al 18 aprile 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI SCALEA — VOLPI.

N. 209. — SERVIZIO DEL GENIO. — **Disposizioni per l'applicazione del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934 - Istruzione per la ricognizione, per la stima e per la liquidazione dei danni arrecati dalle truppe a private proprietà in occasione di esercitazioni militari, in sostituzione dell'allegato n. 2 all'istruzione 1 dicembre 1922 sul servizio dei lavori e del materiale del genio militare.** — (Direzione generale del genio militare - Direzione generale servizi logistici). — 1 aprile 1926.

Art. 1.

Disposizioni preliminari.

§ 1. Nelle occasioni di esercitazioni militari (tiro al bersaglio, speciali istruzioni tattiche, campi d'istruzione, grandi manovre, manovre di campagna, poligoni di tiro per l'artiglieria, ecc.), le prefetture delle provincie, nel cui territorio si dovranno eseguire le esercitazioni, ne saranno informate dalle direzioni di commissariato militare, affinchè possano darne in tempo avviso ai singoli municipi e questi ai rispettivi amministrati, pel caso credessero di fare raccogliere i frutti pendenti giunti a maturazione.

§ 2. All'arrivo delle truppe al campo od al luogo in cui debbono effettuarsi le istruzioni tattiche, il tiro al bersaglio o le altre esercitazioni, il comandante delle truppe dovrà prescrivere le misure più rigorose di polizia, facendo anche allontanare, ove lo creda, i rivenditori ambulanti e gli altri individui che sogliono seguire le truppe, affinchè siano rispettate le proprietà private, e siano evitati, per quanto è possibile, i danni alle medesime.

Prima di scegliere i luoghi ove si dovranno formare gli accampamenti, il comandante delle truppe, per evitare inutili danni, dovrà consultare in proposito il comandante del genio al campo, se questo vi è, oppure la stessa commissione o sottocommissione liquidatrice.

Inoltre detto comandante, prima che incomincino le esercitazioni, con apposito ordine, prescriverà alle truppe manovranti di evitare quei danni alle proprietà private che non siano strettamente necessari per lo svolgimento delle esercitazioni, impartendo all'uopo tutte le norme tassative che reputerà atte a raggiungere lo scopo.

In tale ordine debbono essere indicati i principali casi in cui i danni, invece di essere imputati all'erario, dovranno addebitarsi ai corpi od agli individui, rendendone più specialmente responsabili i comandanti dei reparti di truppa in esercitazione. Fra tali danni verranno principalmente annoverati:

a) i guasti ed i danni causati per mancanza di sorveglianza e per incuria;

b) le appropriazioni indebite di frutti pendenti o di qualsiasi altro genere;

c) i tagli ed i guasti di piante prodotti dagli uomini o dai quadrupedi, senza assoluta necessità;

d) i tagli e le rotture di siepi, di fossi, di argini, di rive, per stabilire passaggi che non siano riconosciuti necessari;

e) l'occupazione non giustificata di stalle, di scuderie, di case, di tettoie ed il prelevamento di strame, di paglia, di legna o d'altro;

f) il passaggio dei carri attraverso i seminati quando non sia ordinato da autorità superiori o reso necessario dalle circostanze, fatta solo eccezione per l'artiglieria manovrante.

Di siffatte istruzioni e disposizioni, per la parte che reputerà utile di rendere di pubblica ragione, il predetto comandante delle truppe ne darà partecipazione ai sindaci o direttamente o per mezzo delle prefetture.

Copia di tale ordine sarà rimesso alla commissione ed alle sottocommissioni liquidatrici.

§ 3. Sarà cura delle direzioni di commissariato, non appena abbiano notizia di esercitazioni da eseguirsi nel loro territorio, di procurarsi, possibilmene, le mercuriali dei prezzi delle derrate dei vari comuni ove dovranno aver luogo le esercitazioni medesime, non che tutte le altre notizie agricole, commerciali ed industriali che si reputassero utili alle commissioni liquidatrici dei danni. I dati e le notizie accennate di sopra dovranno poi essere distribuite alle commissioni e servir di norma uniforme nella liquidazione degli indennizzi.

Le commissioni liquidatrici, dal canto loro, potranno procurarsi sopra luogo tutte le informazioni ed i dati che occorressero per poter adempiere scrupolosamente al loro mandato.

Art. 2.

Domande per risarcimento di danni.

§ 4. Chiunque avrà a fare reclami per danni sofferti in seguito alle esercitazioni militari di cui ai paragrafi precedenti, dovrà porgerli immediatamente per iscritto, su carta libera, alle commissioni od alle sottocommissioni liquidatrici, sia direttamente, sia per mezzo dei sindaci.

Potranno anche essere fatti reclami verbali direttamente ai membri delle commissioni liquidatrici, quando vi concorrano circostanze speciali.

Qualora per taluni reclami verbali venisse omessa la relativa liquidazione, i danneggiati dovranno rinnovare in iscritto la loro domanda.

Il comandante delle truppe potrà, su proposta della commissione liquidatrice , stabilire un termine, dopo il quale le commissioni non dovranno più ricevere reclami di sorta.

Di tale termine debbono informarsi i sindaci dei comuni nello interesse dei loro amministrati.

Purtuttavia le direzioni di commissariato potranno ricevere reclami per danni, anche dopo lo scioglimento delle commissioni. In questo caso le direzioni medesime provvedono direttamente, sentito il parere, ove occorra del comando del genio, senza bisogno di riconvocazione della commissione.

§ 5. Presso ogni sottocommissione deve essere tenuto un repertorio delle domande per indennizzo di danni, conforme al modello n. 1, che fa seguito alla presente istruzione.

Art. 3.

Composizione della commissione per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni.

§ 6. Per la ricognizione, la stima e la liquidazione dei danni, il comandante superiore delle truppe o quello della divisione, secondo i casi, nomina una commissione speciale che deve essere composta :

a) o di ufficiali di commissariato e di ragionieri geometri ;

b) o di ragionieri geometri e di ufficiali di altre armi;

c) o di ufficiali di commissariato e di ufficiali di altre armi.

§ 7. Tale commissione sarà posta sotto la dipendenza del comandante del genio al campo o del direttore di commissariato, la cui giurisdizione si estende al territorio ove hanno luogo le esercitazioni, e verrà, occorrendo, divisa in più sottocommissioni che opereranno contemporaneamente in diverse e ben distinte zone.

§ 8. Le sottocommissioni debbono sempre essere composte di due delegati, i quali dovranno essere un ufficiale di commissariato ed un ragioniere geometra, nel caso di cui all'alinea *a*) del § 6: un ragioniere geometra ed un ufficiale delle altre armi, nel caso di cui all'alinea *b*) e di un ufficiale di commissariato ed uno delle altre armi nel caso di cui all'alinea *c*) del medesimo paragrafo.

§ 9. Allorchè, per le esercitazioni militari, si siano riconosciuti danni a proprietà private di una certa entità da addebitarsi a qualche corpo, il comandante superiore delle truppe, o di propria iniziativa od in seguito a richiesta del corpo interessato o delle stesse sottocommissioni liquidatrici, potrà aggiungere alle sottocommisioni medesime un delegato del corpo a carico del quale debbono essere addebitati i danni. L'intervento di questo delegato speciale non sarà però continuativo, ma dovrà cessare non appena siano stati riconosciuti e liquidati i danni da addebitarsi al corpo da lui rappresentato.

§ 10. Nei casi isolati, come sarebbero ad esempio le speciali esercitazioni delle truppe da montagna, pei quali non sarebbe economicamente conveniente di comandarvi il personale del commissariato o del genio, i danni arrecati alle proprietà private, qualora il loro ammontare complessivo, per ciascuna esercitazione, non superi le L. 1000, saranno liquidati sul posto ed immediatamente a cura dei comandanti dei reparti che li hanno causati, per mezzo di ufficiali da essi dipendenti.

§ 11. Le sottocommissioni per le grandi manovre saranno almeno in numero di una per ogni grosso reparto di truppe di ambo i partiti: e i delegati agiranno uniti valendosi, per constatare i danni e per determinare a carico di chi debba essere imputato il danno, oltrechè dei dati di fatto, anche degli elementi che saranno stati desunti dalla ricognizione preventiva del terreno, quando questa sia stata fatta.

§ 12. Nei casi di campi d'istruzione, di scuole di tiro e simili, in cui non si hanno giornalmente danni da liquidare, sarà utile comporre le sottocommissioni di un delegato dei vari corpi, ciascuno per la zona occupata dal proprio corpo, con un delegato del commissariato o del genio, che in entrambi i casi deve essere unico, il quale successivamente forma sottocommissione con ognuno dei delegati dei corpi. I delegati dei corpi cessano dal far parte delle sottocommissioni non appena siano stati riconosciuti e liquidati i danni causati dai corpi da essi rappresentati.

§ 13. Nei casi speciali isolati per liquidazione di danni dipendenti da esercitazioni eventuali, per i quali il comandante della divisione non abbia nominata apposita commissione, il direttore di commissariato può delegare, per la valutazione del danno, un proprio ufficiale; il quale deve regolarsi in analogia a quanto è prescritto per le sottocommissioni. In questo caso, però, la perizia liquidazione deve essere munita del visto del direttore di commissariato.

§ 14. Per essere sempre riconosciuti, i delegati per la liquidazione dei danni porteranno allacciata al braccio sinistro una fascia verde.

Art. 4.

Caso in cui le commissioni e le sottocommissioni possono farsi assistere da un perito civile o da un agente comunale.

§ 15. Nei casi eccezionali, vale a dire allorquando, per la specialità dei danni da liquidarsi, i delegati non fossero in grado di pronunziare un conveniente giudizio, oppure allorchè si trattasse di importanti controversie coi danneggiati, i delegati stessi potranno, previo l'assenso del comandante del genio al campo o del direttore di commissariato, farsi assistere da un perito civile.

Potranno pure, nei casi in cui sorga la necessità di avere maggiori informazioni sulla natura e coltura dei terreni, o sui reclami dei danneggiati, richiedere direttamente un agente (guardia campestre od altro) del comune nel cui territorio si trovano gl'immobili danneggiati.

Art. 5.

Lavori delle sottocommissioni liquidatrici.

§ 16. Quando, per il carattere speciale delle esercitazioni, si dovesse occupare una ben determinata e limitata zona di terreno, oppure quando si tratti di accampamenti, di riviste, di tiri collettivi e di esercitazioni consimili, le sottocommissioni liquidatrici avranno cura di procedere alla ricognizione preventiva dei terreni, per constatarne il loro stato di consistenza.

Per ciò verranno compilati appositi verbali (mod. n. 2, del presente allegato) da redigersi in contraddittorio del proprietario del colono, dell'affittuario o dei loro rappresentanti, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni.

In tali verbali, da firmarsi oltre che dalla sottocommissione anche dagl'intervenuti, dovrà indicarsi, in modo chiaro e conciso, la natura e la coltura del fondo, i frutti pendenti e quanto altro si crede poter occorrere per la determinazione dei danni che fossero in seguito fatti dalle truppe.

Per ogni interessato si compilerà un processo verbale in duplice esemplare di cui uno verrà rimesso al sindaco del comune e l'altro sarà conservato dalla sottocommissione.

§ 17. Le sottocommissioni liquidano i danni cagionati dalle truppe tanto se i danni sono fatti agli alloggiamenti, quanto se questi sono causati durante le manovre o le marcie. A tal fine percorrono il terreno durante le esercitazioni, accolgono i reclami, sia verbali come scritti, e li liquidano nel più breve tempo possibile, affinchè, allontanandosi le truppe, non rimangano possibilmente più lagnanze.

§ 18. Mentre le sottocommissioni avranno cura di liquidare nel più breve tempo possibile i danni che una volta prodotti non è più probabile si abbiano a ripetere, dovranno, ogni qualvolta le circostanze lo consigliano, ritardare la constatazione dei danni che sono continuativi, semprechè un tale ritardo non nuocia al loro giusto apprezzamento. Così pure dovranno rimandare la liquidazione di quei danni che, per la specialità della coltura non possono essere giustamente apprezzati se non dopo qualche giorno.

§ 19. La costatazione dei danni sarà fatta in presenza del proprietario, usufruttuario, enfiteuta od affittuario, o dei loro rappresentanti, i quali dovranno giustificare la loro qualità rispettiva alla sottocommissione liquidatrice mediante la produzione di apposita dichiarazione del sindaco del comune in cui sono situati i fondi danneggiati.

Tale dichiarazione potrà essere redatta sullo stesso stampato mod. n. 3. A tal fine le sottocommissioni rilasceranno presso i comuni una certa quantità di tali stampati.

Art. 6.

Perizia-liquidazione dei danni.

§ 20. Della natura, entità e valutazione dei danni dovrà farsi constatare mediante perizia-liquidazione, compilata, secondo il mod. n. 3, della presente istruzione, di seguito alla dichiarazione di identità rilasciata dal sindaco. In essa le commissioni liquidatrici debbono segnare le maggiori indicazioni possibili sia riguardo al luogo ed alla natura del danno, sia riguarlo ai dati in base ai quali venne redatta la perizia medesima.

Nella compilazione di tale documento deve tenersi presente:

a) di compilare per ogni danneggiato una unica perizia-liquidazione;

b) di comprendere nella stessa perizia-liquidazione i danni causati al medesimo proprietario, anche se in fondi distinti, purchè i danni siano stati causati dalla stessa esercitazione reclamati con unica domanda, ed accertati nella stesso giorno;

c) di compilare, per ogni danneggiato, distinte perizie-liquidazioni secondo che l'indennità liquidata sia, oppur no, accettata, qualunque ne sia l'ammontare;

d) di non accumulare in una sola perizia-liquidazione danni da imputarsi all'erario ed ai corpi;

e) di indicare, nelle perizie-liquidazioni per i danni da addebitarsi ai corpi, il corpo ed il riparto di esso che lo ha causato.

§ 21. I danneggiati, in caso di adesione, sottoscriveranno la perizia-liquidazione per acquiescenza

Quando invece non si possa convenire nell'indennità, si inviterà il danneggiato a firmare la perizia-liquidazione facendo risultare sulla stessa i motivi della non accettazione, od anche con riserva di produrre in seguito tali motivi.

Quando finalmente il danneggiato, non solo non accettasse l'indennità offerta, ma si rifiutasse di firmare la perizia-liquidazione, anche con riserva, la sottocommissione farà di ciò constare mediante separato processo verbale, in carta libera, il quale dovrà portare anche la firma di due testimoni cogniti presenti alla constatazione.

Copia, in carta libera, della perizia e del verbale possono essere rilasciati, se da lui richiesti, al danneggiato per proprio uso.

§ 22. In calce alle perizie-liquidazioni deve indicarsi, in tutte lettere, il loro ammontare ed a chi debba essere imputato il danno, indicandone la ragione.

I componenti delle sottocommissioni liquidatrici vi apporranno poscia le proprie firme con la rispettiva qualifica.

Nel caso previsto dal § 13, la perizia-liquidazione è firmata dall'ufficiale di commissariato, unico delegato, ed il direttore di commissariato vi dovrà apporre il suo visto.

Quando si tratta di danni a carico dei corpi e che sia intervenuto il delegato del corpo interessato, la perizia-liquidazione deve essere firmata anche da questo delegato.

§ 23. L'ufficiale commissario e il ragioniere geometra, quali periti in materia, sono più specialmente responsabili della stima e della liquidazione dei danni constatati in contraditorio col danneggiato e di comune accordo con gli altri membri della sottocommissione.

Art. 7.

Danni a carico dei corpi.

§ 24. Quantunque anche i danni a carico dei corpi debbano essere liquidati dalle sottocommissioni liquidatrici con le norme indicate nella presente istruzione, purtuttavia i corpi stessi potranno liquidare tali danni direttamente coi danneggiati. Però essi si asterranno sempre dall'effettuarne il pagamento, e ciò per evitare possibili duplicazioni.

In tali casi i corpi rilasceranno al danneggiato apposita dichiarazione nella quale sia fatta risultare la somma convenuta con le indicazioni della natura e della entità del danno constatato.

Sulla presentazione di dette dichiarazioni, le sottocommissioni compileranno le perizie-liquidazioni; procedendo poscia ai relativi pagamenti, qualunque ne sia l'ammontare, come è detto al § 36.

Art. 8.

Corrispondenza delle commissioni e delle sottocommissioni liquidatrici.

§ 25. Per schiarimenti, informazioni e partecipazioni, le commissioni e le sottocommissioni possono corrispondere direttamente coi sindaci e con tutti i corpi che sono al campo ed anche col comandante superiore delle truppe, sempre quando alle esercitazioni non vi sia il comandante del genio.

Nei casi di necessità, e specialmente quando vi siano contestazioni relative a danni rilevanti, le commissioni e le sottocommissioni possono altresì rivolgersi direttamente agli uffici catastali e delle imposte dirette, alle camere di commercio ed ai comizi agrari.

Art. 9.

Pagamento delle indennità a carico dell'erario, non superiori alle lire 1000.

§ 26. Le direzioni di commissariato, nella cui giurisdizione è compreso il territorio in cui hanno luogo le esercitazioni somministrano alle commissioni e sottocommissioni le somme loro occorrenti, a mano a mano che se ne presenta il bisogno.

Con tali fondi le commissioni e le sottocommissioni pagano direttamente le indennità a carico dell'erario, il cui ammontare, liquidato a termini dell'alinea *b*) del § 20, non eccede la somma di lire 1000.

§ 27. I pagamenti debbono farsi agli aventi diritto, di cui al paragrafo 19, od ai loro legali rappresentanti. Dovranno possibilmente eseguirsi nell'ufficio del comune ed in presenza del sindaco o di un assessore comunale o di due testimoni.

§ 28. All'atto del pagamento il ricevente deve rilasciare quietanza della somma ricevuta, firmando l'apposita dichiarazione stesa in calce ad ogni singola perizia-liquidazione (modello n. 3). Tale quietanza dovrà sempre essere firmata, col nome e cognome, dai due testimoni presenti al pagamento.

§ 29. Per le quietanze debbono osservarsi le norme stabilite dalle leggi sulle tasse di bollo, applicandovi, cioè le marche da bollo da annullarsi con la stessa firma rilasciata per quietanza dal ricevente.

La spesa per dette marche da bollo andrà sempre a carico del ricevente medesimo.

§ 30. Le ricevute dei mezzainoli, dei massari, dei coloni, ecc., debbono pure portare la firma dei proprietari o degli affittuari. In caso contrario debbono essere corredate da una dichiarazione del sindaco del comune da cui risulti che il mezzainolo, il massaro, il colono ecc., è autorizzato dal proprietario a riscuotere la intiera indennità pattuita, oppure essere corredate di una dichiarazione del proprietario o dell'affittuario, debitamente vidimata dal sindaco, dalla quale risulti che il mezzainolo, il massaro, il colono ecc., è autorizzato a riscuotere l'intiera indennità.

§ 31. Per questi pagamenti le qualità di rappresentante, di tutore o curatore e di eredi potrà essere provata o colla copia autenticata dell'atto di nomina, oppure con speciale indicazione da apporsi nella medesima dichiarazione d'identità rilasciata dal sindaco, secondo il mod. n. 3.

§ 32. Nel caso previsto dal paragrafo 13, per il pagamento delle indennità convenute, la direzione di commissariato stabilirà le norme che riputerà più opportune.

Art. 10.

Pagamento delle indennità a carico dell'erario, superiori a lire 1000.

§ 33. Per le indennità superiori a lire 1000, a carico dell'erario, le commissioni e le sottocommissioni liquidatrici trasmetteranno le relative perizie-liquidazioni al Ministero della guerra, per mezzo della direzione di commissariato nella cui giurisdizione trovansi gli immobili danneggiati per la loro approvazione e per gli ulteriori provvedimenti di pagamento. A corredo di tali perizie- liquidazioni, se le singole indennità sono inferiori alle lire 4000, si allegherà la dichiarazione del sindaco del comune di cui al precedente § 19. Se poi superano le lire 4000, oltre la detta dichiarazione, si unirà una relazione spiegativa.

Per tutte indistintamente le indennità che superano le lire 1000 da pagarsi ai proprietari, usufruttuari od enfiteuti, oltre i documenti avanti specificati, si dovrà produrre un certificato catastale comprovante, in colui che reclama, la sua qualità; e per quelle da pagarsi agli affittuari, in luogo del certificato catastale, sarà prodotta copia autentica dell'atto relativo, od uno stralcio del medesimo, autenticato dal notaio, oppure altro documento equipollente.

Qualora infine siffatte indennità dovessero essere pagate a rappresentanti, a tutori od agli eredi dei danneggiati, a corredo dei verbali si dovranno unire eziandio i documenti prescritti dall'art. 298 del *Regolamento per la contabilità dello Stato* (1).

---

(1) Art. 298. La qualità di rappresentante, tutore o curatore si prova colla copia autentica dell'atto di nomina

La qualità di eredi testamentari si prova:

1° colla copia autentica o coll'estratto autentico dell'atto di ultima volontà;

2° con un'attestazione di notorietà giudiziaria o notarile, da cui risulti quale testamento sia tenuto valido e senza opposizioni, chi di conseguenza sia riconosciuto erede e se vi siano eredi legittimi o riservatari oltre quelli contemplati nel testamento;

3° coll'atto di morte del creditore, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile, sempre che non sia stato trascritto dal notaio sulla copia o sull'estratto del testamento.

La qualità di eredi intestati si prova:

1° con un attestazione di notorietà giudiziaria o notarile, da cui risulti la non esistenza di disposizione di ultima volontà, e l'indicazione di tutti coloro cui è devoluta per legge la successione;

2° col certificato di morte, come sopra.

L'amministrazione può in entrambi i casi chiedere anche la situazione di famiglia, rilasciata dall'autorità municipale.

§ 34. Le sottocommissioni debbono trasmettere alla competente direzione di commissariato ciascuna delle singole perizie-liquidazioni per somme superiori alle 1000 lire, non appena che esse abbiano ricevuto dagli interessati i documenti che, a senso del paragrafo 33, debbono corredarle.

§ 35. Le direzioni di commissariato debbono esaminare con la massima cura le perizie-liquidazioni ed i documenti che le corredano, verificando più specialmente se vi è esatta e completa corrispondenza, anche nei più minimi particolari, fra le indicazioni portate dagli estratti catastali, dalle copie autentiche di atti, dalla dichiarazione d'identità del sindaco, ecc., in confronto dei dati portati dalla perizia-liquidazione.

A mano a mano che per ciascun danneggiato tali perizie saranno riconosciute perfettamente regolari, esse dovranno essere trasmesse al Ministero insieme agli allegati e ai documenti di pagamento per gli ulteriori provvedimenti.

Art. 11.

Pagamento delle indennità, per qualsiasi somma, addebitate ai corpi.

§ 36. Con le somme ricevute dalle direzioni di commissariato, le commissioni e le sottocommissioni pagheranno pure le indennità addebitate ai corpi, tanto se inferiori, quanto se superiori alle lire 1000, attenendosi per questo a tutte le norme date per il pagamento delle indennità a carico dell'erario.

Però tali perizie, corredate dei prescritti documenti, debbono essere trasmesse con tutta sollecitudine alle direzioni di commissariato interessate, perchè queste se ne procurino senz'altro il rimborso.

§ 37. In massima, quando le commissioni e le sottocommissioni liquidatrici abbiano constatato e liquidato un danno, che, a senso del § 2, sia stato imputato a carico di un corpo e più specialmente quando in tale constatazione e liquidazione sia intervenuto un delegato del corpo interessato, non dovranno ammettersi ulteriori contestazioni relativamente a tale addebito.

§ 38. Purtuttavia nei casi in cui il delegato del corpo od il corpo medesimo non credessero, per plausibili motivi, di poter accettare tutto o parte dell'addebito, la questione sarà definita inappellabilmente:

a) dal comandane delle truppe, se queste si trovano ancora alle esercitazioni, sentito il parere del comandante del genio al campo o del direttore di commissariato, a seconda dei casi;

b) dal comandante della divisione, sentito il parere del comando del genio, quando le truppe non si trovano più alle esercitazioni.

Art. 12.

Rendiconti delle somme pagate per le indennità liquidate sia a carico dell'erario, sia a carico dei corpi.

§ 39. Le commissioni e le sottocommissioni rendono conto delle anticipazioni di fondi ricevute dalle direzioni di commissariato, attenendosi alle speciali norme a tal uopo stabilite.

§ 40. I diversi documenti di pagamento compresi in ciascun rendiconto dovranno essere riuniti a seconda della loro natura, in distinti elenchi riassuntivi e cioè:

un elenco riassuntivo per i danni pagati a carico dell'erario;

un secondo per i danni pagati a carico dei corpi;

un terzo per le indennità di trasferta;

un quarto per le spese varie relative al servizio della liquidazione dei danni.

§ 41. Le direzioni di commissariato, ricevendo dalle commissioni e dalle sottocommissioni liquidatrici i loro rendiconti, debbono regolarsi in conformità di quanto è stabilito per i rendiconti degli uffici staccati.

Inoltre, non appena abbiano verificate e riconosciute regolari le perizie-liquidazioni per i danni addebitati ai corpi, se ne debbono procurare il rimborso.

Modello N. 1
§ 5 dell'istruzione

REPERTORIO

delle domande di risarcimento di danni causati dalle esercitazioni militari del (1) ....
....
durante (2) ....
e del loro esito definitivo.

---

(1) Indicare il corpo d'armata, la divisione, il riparto, ecc.
(2) Indicare il periodo di tempo nel quale avvengono le esercitazioni.

N. d'ordine	Cognome, nome e paternità del richiedente sua qualità e sua residenza	Denominazione del comune e dell'immobile	Data della domanda (verbale o scritta)

Data dell'accertamento e della liquidazione del danno	Indennità		*Annotazioni*
	Domandata	Convenuta	

Modello N. 2
§ 16 dell'istruzione.

Verbale di ricognizione preventiva dello stato di consistenza de........ immobil... compres... nel territorio del comune di .... denominat .... di proprietà d... (1).................. .... compilato dalla sottoscritta .... commissione in contraddittorio d... (2) ....

Descrizione sommaria e stato di consistenza dell'immobile e delle sue coltivazioni	Superficie	*Annotazioni*

A............ addì .... 19...

La Commissione

....
....

Per acquiescenza del presente verbale:

I... (3) ....
....

---

(1) Nome, cognome e paternità del proprietario.

(2) Nome, cognome e qualità delle persone che intervengono alla compilazione, in contraddittorio, del verbale.

(3) Indicare la qualità della persona o delle persone in contraddittorio delle quali venne compilato il verbale.

Modello N. 3
§ 20 dell'istruzione

DICHIARAZIONE D'IDENTITÀ

Comune di .... *Immobil... denominat...*
....
....

Il sottoscritto certifica che (1) .... e (2) .... de... immobil... suaccenn... per i qual... ha... reclamato la indennità per danni caus... dalle truppe durante le esercitazioni militari o che a... medesim... può essere pagata la indennità pattuita.

A .... li .... 19...

Il Sindaco
....

N. ..... d'ordine N. ..... del repertorio

PERIZIA-LIQUIDAZIONE

Data — Causa del danno	Natura del danno	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
				Da riportarsi L.	

---

(1) Indicare il nome, cognome e paternità della persona in contraddittorio della quale viene fatta la liquidazione ed alla quale deve effettuarsi il pagamento.

(2) Indicare la qualità della persona stessa, cioè se proprietario, colono, affittuario, rappresentante, incaricato, ecc.

Causa del danno	Natura del danno	Unità di misura	Quantità	Prezzo	Importo
				Totale L.	

A .... li .... 19...

Per acquiescenza
Il (1)................
....

Diconsi lire (2) ....
che debbono essere imputate a carico del (3) ....
....

La Commissione

....
....

Il sottoscritto dichiara d'aver ricevuto la suddetta somma di lire (2) .... a tacitazione completa di ogni sua pretesa per i danni di cui si tratta.

A .... addì .... 19...

Il (1) ....

Dico L. ....

I testimoni

....
....

---

(1) Indicare la qualità della persona in contraddittorio della quale viene fatta la liquidazione ed alla quale deve effettuarsi il pagamento.

(2) In tutte lettere (tanto le lire quanto i centesimi).

(3) A carico dell'erario oppure del corpo, indicandone sommariamente i motivi.

AVVERTENZA.

La presente circolare sarà riprodotta in speciale fascicoletto del quale verrà somministrato un congruo numero di copie ai comandi di corpo d'armata ed alle direzioni di commissariato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 210. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 535 - Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed esami per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello veterinario. — (Gabinetto). — 3 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, dell'8 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e relative norme esecutive per la sua prima applicazione;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti ai quali, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, devono essere sottoposti i tenenti colonnelli delle armi di artiglieria, fanteria, cavalleria e genio, per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta, consisteranno in esercitazioni con i quadri di carattere essenzialmente pratico ed applicativo, sulla base del programma fissato dal R. decreto del 13 dicembre 1925, n. 2297.

Art. 2.

La Commissione giudicatrice è composta come segue:

generale d'armata Ferrari gr. cr. Giuseppe Francesco, presidente;

generale di brigata Vacca Maggiolini comm. Arturo, segretario;

generale di divisione Raimondo comm. G. Battista, membro;

generale di divisione Giovagnoli comm. Alessandro, membro;

generale di brigata Spiller comm. Gaetano, membro;

generale di brigata Ago comm. Pietro, membro;

generale di brigata Reghini comm. Raffaele, membro;

generale di brigata Cardona comm. Gaetano, membro;

colonnello di fanteria Ragni cav Ottorino, membro;

colonnello di fanteria Tua cav. Angelo, membro,

colonnello di fanteria Ruocco cav. Vincenzo, membro;

colonnello di fanteria Babbini cav. Ezio, membro;

colonnello di fanteria Perego cav. Luigi, membro;

colonnello di cavalleria Murari della Corte Brà cav. Sebastiano, membro;

colonnello d'artiglieria De Pignier cav. Augusto, membro;

colonnello del genio Cianetti cav. Ettore, membro.

Art. 3.

Parteciperanno agli esperimenti i tenenti colonnelli che, dopo essere stati giudicati e classificati, secondo le disposizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, e delle relative norme esecutive, saranno dichiarati idonei con giudizio decisivo: i nomi degli ammessi saranno pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

Nel corrente anno saranno tenuti due turni di esperimenti: il primo avrà inizio il 12 maggio, il secondo sarà tenuto nel prossimo autunno.

Si presenteranno al primo turno i tenenti colonnelli delle varie armi compresi nei limiti sottoindicati:

per la fanteria: fino a Saladino Amleto, incluso;

per la cavalleria: fino a Mainoni d'Intignano Gerolamo, incluso;

per l'artiglieria: fino a Putzolu Giuseppe, incluso;

per il genio: fino a Riggio Ferruccio, incluso.

Art. 4.

Le esercitazioni di cui all'art. 1 avranno luogo nei dintorni di Firenze; gli ufficiali addetti alla Commissione dovranno presentarsi a quel Comando di divisione la mattina dell'8, ed i candidati la mattina del 12 maggio.

Art. 5.

I tenenti colonnelli attualmente nelle Colonie od all'estero, che non potrebbero essere giudicati per ristrettezza di tempo prima dell'esperimento, secondo le disposizioni di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, interverranno agli esperimenti che avranno luogo nell'autunno

Qualora, nel frattempo, venisse a verificarsi una vacanza utile alla promozione di qualcuno dei predetti ufficiali, tale vacanza sarà conservata fino a quando l'ufficiale interessato non abbia compiuti con successo, nel secondo turno, gli esperimenti prescritti.

Art. 6.

Gli esami per l'avanzamento a scelta, al grado di tenente colonnello veterinario, avranno luogo nel prossimo autunno in base ai programmi e sotto l'osservanza delle modalità seguenti:

1ª prova scritta (durata sette ore): Igiene malattie infettive ed infestive degli animali domestici, profilassi e polizia veterinaria;

2ª prova scritta (durata sette ore): Zootecnica - Ispezione delle carni da adibirsi per l'alimentazione umana - Servizio veterinario in pace ed in guerra. Nella zootecnica s'intende compresa la bramatologia.

Per ciascuna prova scritta sarà fissato dalla Commissione esaminatrice un unico tema che i candidati svolgeranno, senza far uso di libri o manoscritti, nel termine di tempo sopra stabilito;

3ª prova (orale). Consisterà nella discussione davanti alla Commissione esaminatrice dei due temi scritti. La durata della discussione è lasciata in facoltà della Commissione stessa.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice sarà composta:

colonnello capo del servizio veterinario, presidente;

due tenenti colonnelli veterinari (uno dei quali potrà essere un tenente colonnello veterinario in congedo, che sia professore ordinario di zooiatria), membri.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 211. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 536 - Esperimenti ed esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi e dei subalterni d'amministrazione. — (Gabinetto). — 3 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, dell'8 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e le relative « norme esecutive » per la sua prima applicazione;

Visti i Regi decreti 24 gennaio 1915, n. 51; 27 gennaio 1921, n. 23; 8 febbraio 1923, n. 276, e 27 dicembre 1923, numero 2916;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli esperimenti ed esami, ai quali, a norma dell'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito devono essere sottoposti i capitani delle varie armi e corpi ed i subalterni d'amministrazione per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità, saranno svolti secondo i programmi di cui ai Regi decreti citati nelle premesse, salvo le eccezioni a volta a volta indicate nei seguenti articoli.

Art. 2.

I capitani delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (esclusi quelli che hanno compiuto con risultato favorevole i corsi della Scuola di guerra) saranno sottoposti:

a) ad un esperimento comune a tutte le armi, il quale dovrà aver carattere essenzialmente pratico ed applicativo e consisterà in una serie di esercitazioni con i quadri della durata di 10 giorni circa;

b) ad una prova speciale d'arma, secondo i programmi di cui al R. decreto del 13 dicembre 1925, n. 2296.

Art. 3.

La Commissione giudicatrice è composta come segue:

generale di corpo d'armata Tiscornia gr. uff. Luigi, presidente;

colonnello in servizio di S. M. Rovere cav Edoardo, segretario;

maggiore in servizio di S. M. Ferrero cav. Alberto;

generale di brigata Goggia comm. Francesco, membro;

generale di brigata Pezzana comm. Gerolamo, membro;

generale di brigata Rovelli comm. Alberto, membro;

generale di brigata Guerra comm. Giovanni, membro;

colonnello di fanteria Fiore cav. Basilio, membro;

colonnello del genio Caffo cav. Aventino, membro;

colonnello di fanteria Grassi cav. Noè, membro;

colonnello di fanteria Delbecchi cav. Carlo, membro;

colonnello di fanteria Porta cav. Giuseppe, membro;

colonnello d'artiglieria Pochy Riano cav. Francesco, membro;

colonnello del genio Buzzi Langhi cav. Angelo, membro;

colonnello di fanteria Cibelli cav. Francesco, membro;

colonnello di fanteria Novellis di Coarazze cav. Alberto, membro;

colonnello del genio Sforzini cav. Giuseppe, membro;

tenente colonnello di fanteria Tessitore cav. Vincenzo, membro;

tenente colonnello di artiglieria Bongiovanni cav. Leone, membro;

tenente colonnello di fanteria Parodi cav. Umberto, membro;

tenente colonnello di fanteria Rosati cav. Raffaele, membro;

tenente colonnello di fanteria Gabutti cav. Gualtiero, membro;

tenente colonnello di fanteria Ruggeri cav. Giovanni, membro;

tenente colonnello del genio De Lauso cav. Pietro, membro.

Art. 4.

Parteciperanno agli esperimenti i capitani che, dopo essere stati giudicati e classificati secondo le prescrizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, saranno dichiarati idonei con giudizio decisivo: i nomi degli ammessi saranno pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

Nel corrente anno saranno tenuti, per i predetti capitani, due turni di esperimenti: il primo avrà inizio il 10 maggio, il secondo sarà tenuto nel prossimo autunno.

Si presenteranno al primo turno i capitani delle varie armi compresi nei limiti sottoindicati:

per la fanteria: fino a Piazzoni Leonardo, incluso;
per l'artiglieria: fino a De Paolis Luigi, incluso;
per il genio: fino a Colinelli Primo, incluso.

Art. 5.

Le esercitazioni di cui all'art. 2 saranno svolte nei dintorni di Bologna: gli ufficiali addetti alla Commissione dovranno presentarsi a quel Comando di divisione la mattina del 6, i candidati la mattina del 10 maggio

Art. 6.

I capitani attualmente nelle Colonie od all'estero, che non potrebbero essere giudicati, per ristrettezza di tempo, prima dell'esperimento, secondo le disposizioni di cui alla legge

11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, interverranno agli esperimenti che avranno luogo nell'autunno.

Qualora nel frattempo, venisse a verificarsi una vacanza utile alla promozione di qualcuno dei predetti ufficiali, tale vacanza sarà conservata fino a quando l'ufficiale interessato non abbia compiuti, con successo, nel secondo turno, gli esperimenti prescritti.

Art. 7.

I capitani di commissariato saranno sottoposti all'esame di idoneità di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, secondo i programmi di cui all'art. 8 del R. decreto 24 gennaio 1915, n. 51, con la sola variante che la prova di cui alla lettera *d*) sarà sostituita dalla seguente:

« *d*) ricognizioni logistico-amministrative durante le quali si valuterà anche la resistenza fisica dei candidati ».

Parteciperanno agli esami i capitani di commissariato fino a Giorgi Eugenio incluso, che, dopo essere stati giudicati e classificati secondo le prescrizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, saranno dichiarati idonei con giudizio decisivo: i nomi degli ammessi agli esami saranno pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta come segue:

generale commissario Marcozzi comm. Carlo, presidente;

colonnello di Stato Maggiore Foschini comm. Francesco, membro;

colonnello commissario Biagioni Gazzoli cav. Luigi, membro;

tenente colonnello commissario Barbato cav. Antonio, membro.

Art. 9.

Gli esami dei capitani commissari avranno luogo presso il Comando del corpo di Stato Maggiore al quale i capitani dovranno presentarsi la mattina del 10 maggio.

Art. 10.

I capitani di sussistenza saranno sottoposti all'esame di idoneità di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, secondo i programmi di cui ai Regi decreti citati nell'art. 1.

Parteciperanno agli esami i capitani fino ad Albani Michele, incluso, che, dopo essere stati giudicati e classificati secondo le prescrizioni della legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, saranno dichiarati idonei con giudizio decisivo; i nomi degli ammessi agli esami saranno pubblicati nel Giornale militare ufficiale.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice è così composta:

generale commissario Marcozzi comm. Carlo, presidente;

colonnello commissario Biagioni Gazzoli cav. Luigi, membro;

maggiore di sussistenza Fersula cav. Vincenzo, membro.

Art. 12.

Gli esami di cui al precedente art. 10 avranno luogo in Roma, presso la Direzione generale servizi logistici, alla quale gli ufficiali ammessi dovranno presentarsi la mattina del 22 maggio.

Art. 13.

Per i tenenti d'amministrazione gli esami di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, avranno luogo nel prossimo autunno ed in base ai programmi e sotto l'osservanza delle modalità seguenti:

Prova scritta (durata della prova 5 ore): Svolgimento di un tema relativo all'amministrazione e contabilità generale dello Stato e dei corpi, istituti e stabilimenti militari.

1ª Prova orale (durata 15 minuti). Organica e legislazione militare: ordinamento dell'Esercito e circoscrizione militare; organizzazione dei vari servizi territoriali; legge sullo stato degli ufficiali e dei sottufficiali; legge sull'avanzamento; legge sul reclutamento.

2ª Prova orale (durata 30 minuti). Amministrazione e contabilità generale dello Stato e dei Corpi; servizio casermaggio.

3ª Prova orale (durata 20 minuti). Assegni militari: stipendi ed assegni fissi, indennità eventuali; indennità speciali per le truppe del Regio esercito in campagna e coloniali; matricola degli ufficiali e dei militari di truppa.

Art. 14.

Parteciperanno agli esami di cui al precedente articolo i tenenti d'amministrazione che, dopo essere stati giudicati con le norme di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 398, e relative norme esecutive, siano stati dichiarati idonei.

Art. 15.

Presiederà agli esami dei tenenti di amministrazione una Commissione composta come segue:

un generale commissario, presidente;
un colonnello di arma combattente, membro;
un ufficiale superiore di amministrazione, membro.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 212. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Serie di oggetti di corredo da distribuire alla classe 1906.** — (Direzione generale servizi logistici). — 8 aprile 1926.

Con riferimento all'art. 301 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, si determina che la serie individuale degli oggetti di corredo dei quali debbono essere provveduti i militari della classe 1926 sia composta come segue:

Serie individuale ordinaria (1)

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Alamari per granatieri	P.	3	
Asciugatoi	N.	2	
Bastone alpino (2)	»	1	Solo ai regg. alpini e artiglieria da montagna
Berretto di panno da fatica (3)	»	1	Di tela fino a consumazione; di pelle di capra per i ferrovieri del genio; fez per i bersaglieri.
Berrettino di tela per scuderia	»	1	Solo alle armi a cavallo ed ai conducenti.
Borraccia	»	1	Con correggia lunga per armi a cavallo e con mezzi meccanici (4).
Borsa di tela per pulizia	»	1	Speciale per regg. alpini e artiglieria da montagna.

(1) Nella distribuzione dovrà darsi la precedenza agli oggetti similari in uso fino a consumazione, ed a quelli di classe; per gli oggetti che si distribuiscono in numero doppio o più, uno almeno dev'essere nuovo.

(2) Non si distribuisce ai gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna, che non devono considerarsi come truppe da montagna, ma come armi a piedi; hanno perciò l'equipaggiamento della fanteria.

(3) Il berretto di panno o di tela da fatica deve essere adoperato in tutti i servizi, tranne quando è prescritto l'uso dell'elmetto metallico.

(4) Sono considerate truppe con mezzi meccanici: i regg. bersaglieri ciclisti, il gruppo autoportato del Regg. artiglieria a cavallo, l'artiglieria campale pesante e pesante e costa, l'artiglieria controaeri, i raggruppamenti trasporti (meno i gruppi treno), i carri armati, il gruppo aercostieri del genio, il reggimento pontieri e lagunari ed i radiotelegrafisti.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Borsa di tela impermeabile per bersaglieri ciclisti	N.	1	
Calze di cotone	P.	3	Per le armi a cavallo e con mezzi meccanici.
Camicie di cotone	N.	3	Esclusi i bersaglieri ciclisti
Camicie di flanella	»	2	Per i bersaglieri ciclisti
Camiciotto di tela rasata bleu per manovratori ferroviari	»	1	Per ciascun manovratore
Cappotto di panno turchino	»	1	Per i ferrovieri del genio in luogo della mantellina.
Cappotto di panno g. v. per motociclisti	»	1	Dotazione della motocicletta.
Cappotto per automobilisti	»	1	Dotazione di macchina. Fino a consumazione, ed in luogo del pastrano, ai conducenti di automobili che hanno in dotazione la mantellina di panno.
Combinazione di tela rasata bleu	»	1	Per carristi, meccanici ed operai di artiglieria, genio ed altri corpi e specialità. Nera per i macchinisti e fuochisti del genio.
Cassetta per bersaglieri ciclisti	»	1	
Copricapo per libera uscita e grande uniforme (1)	»	1	Cappello, pei bersaglieri; cappello alpino, pei regg. alpini e di artiglieria da montagna; chepì per il regg. art. a cavallo; elmo o colbak per la cavalleria; berretto di panno g. v. per tutte le altre armi, corpi, specialità (compresi i gruppi someggiati d'art. camp.); turchino per ferrovieri del genio

---

(1) Il copricapo speciale per ciascun'arma o specialità e corpi dev'essere adoperato solamente con la grande uniforme e con quella di libera uscita.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Coperta da campo	N.	1	Si distribuisce ai militari quando deve essere adoperata.
Correggia porta gavetta e valigia	»	1	Ai militari ai quali si distribuisce la valigia, ed all'artiglieria da campagna insieme al sacco vestiario.
Correggia porta valigia	»	1	
Correggia per pantaloni	»	1	
Corregge per pastrano	»	2	Solo alle truppe a cavallo
Cordone per bersaglieri	»	1	
Cravatte di tela bianca	»	3	Rosso per la brigata Re ed Alpi, azzurro per la brigata Lombardia. Soltanto due per i bersaglieri ciclisti
Cravatte di lana (1)	»	2	Solo ai bersaglieri ciclisti
Cucchiaio di ferro	»	1	
Farsetti a maglia	»	2	Esclusi i bersaglieri ciclisti. Per i corpi d'armata di Roma, Napoli, Palermo, Bari e per la Divisione di Cagliari, un farsetto è sostituito da un panciotto di panno fino a consumazione
Fasce gambiere di panno g. v.	P.	2	Escluse le armi ed i corpi provvisti di gambali; sono di panno turchino per i ferrovieri del genio
Fasce ventriere di flanella	N.	2	Le ventriere di lana a maglia non devono essere più distribuite, ma devono tenersi a disposizione del Ministero e segnalarsi nella situazione mod. 396-A
Fazzoletti	»	3	

---

(1) Le cravatte di lana non fanno più parte della serie individuale ordinaria per le truppe da montagna in quanto viene istituita apposita serie invernale per tutte le truppe operanti in montagna.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Fodera per copricapo	N.	1	Solo per cappelli da bersaglieri, per gli elmi, i colbacchi ed i chepì
Fodera per gavetta	»	1	Per i soli bersaglieri ciclisti
Fregi metallici per controspalline	P.	1	Solo per la grande uniforme
Fregio per berretto da fatica	N.	1	E' acquistato direttamente dal corpo
Fregio per copricapo da libera uscita e grande uniforme ed elmetto	»	2	
Gambali per armi a cavallo	P.	1	Solo per le armi a cavallo
Gambali per bersaglieri ciclisti	»	1	Ai bersaglieri ciclisti e alle truppe con mezzi meccanici (1).
Gavetta	N.	1	Grande per i regg. alpini e art. da montagna.
Giubba di panno g. v. da campagna	»	1	Di panno turchino per i ferrovieri del genio
Giubba di panno g. v. per libera uscita e grande uniforme	»	1	Idem. Idem.
Giubba di tela	»	1	Due per le armi a cavallo, per le truppe con mezzi meccanici, (esclusi i bersaglieri ciclisti), genio, allievi ufficiali e sottufficiali, attendenti di ufficiali con cavallo
Guanti di cotone bianco	P.	1	Neri per i bersaglieri ciclisti Solo per la grande uniforme
Guanti di lana	»	2	Per i bersaglieri ciclisti e conducenti di automezzi

---

(1) Temporaneamente, in mancanza di gambali per bersaglieri ciclisti, alle truppe con mezzi meccanici verranno distribuiti gambali per armi a cavallo.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Libretto personale	N.	1	Da richiedersi al reclusorio di Gaeta.
Mantellina di panno g. v.	»	1	Per le armi a piedi (esclusi i ferrovieri del genio) e per i bersaglieri ciclisti. Come dotazione di macchina, pei ciclisti delle armi e corpi che hanno il pastrano
Maglia di lana per bersaglieri ciclisti	»	2	
Medaglioncino di riconoscimento	»	1	Con tessera e cent. 80 di cordoncino
Mostrine	P.	2	Meno che ai granatieri
Mutande di tela	»	2	Di cotone a maglia per armi a cavallo e bersaglieri ciclisti
Occhiali	»	1	Per bersaglieri ciclisti e conducenti automezzi
Pantaloni di panno g. v. da fatica	»	1	Sono di quattro specie: Per armi a piedi, per le sole truppe a piedi; per armi a cavallo, per le sole truppe a cavallo; per bersaglieri ciclisti, per le truppe con mezzi meccanici; turchini, per ferrovieri del genio
Pantaloni di panno g. v. per libera uscita e grande uniforme	»	1	Idem. Idem.
Pantaloni di tela	»	1	Come per le giubbe di tela. Alle armi a cavallo uno lungo e uno corto.
Pastrano di panno g. v.	N.	1	Per armi a cavallo e con mezzi meccanici (esclusi i bersaglieri ciclisti). Per conducenti di automezzi di tutte le armi (dotazione di macchina).

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Pezzuole per piedi (1)	P.	3	Meno alle armi a cavallo o con mezzi meccanici
Piastrino di riconoscimento	N.	2	
Sacchetto per arnesi fuori uso	»	1	
Sacchetto per pennelli e stracci per bersaglieri ciclisti	»	1	
Sacchetti per galletta	»	2	Utilizzando con precedenza quelli da mezza razione
Sacco vestiario	»	1	Per armi a cavallo.
Sacco branda	»	1	Per i reparti automobilistici dei Raggruppamenti Trasporti.
Stivaletti a gambaletto	P.	2	Speciali per armi a cavallo, da distribuirsi anche alle truppe con mezzi meccanici
Scatoletto per nero e grasso	N.	1	
Spazzole da scarpe o da vestimenta	»	1	Ogni due militari debbono averne una da scarpe e una da vestimenta.
Speroni con correggiuole	P.	1	Solo alle armi a cavallo
Stellette metalliche	N.	8	N. 10 per i militari con doppia tenuta di tela. Di panno, fino a consumazione per pastrano
Tasca per pane	»	1	
Tazza di latta	»	1	

---

(1) La percentuale per rinnovazione prevista dalla circ. n. 12 *giornale militare* c. a. è portata per le pezzuole da piedi dal 50 % al 100 %.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Telo da tenda con 2 parti di bastoni, 2 picchetti	N.	1	Meno che ai bersaglieri ciclisti
Zaino per truppe a piedi	»	1	Zaino alpino, ai regg. alpini e artiglieria da montagna (1)
Zoccoli da scuderia	P.	1	Solo alle armi a cavallo
Valigia	N.	1	Per artiglieria campale pesante, pesante e da costa, autoportata e controaerea, gruppi treno dei raggruppamenti trasporti, carri armati, aerostieri del genio, pontieri e lagunari e radiotelegrafisti.

(1) Non si distribuisce ai gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna che non devono considerarsi come truppe da montagna, ma come armi a piedi; hanno perciò l'equipaggiamento della fanteria.

Viene inoltre stabilita la seguente serie invernale da distribuirsi alle truppe di qualunque arma o corpo che partecipino ad esercitazioni invernali in montagna e per la sola durata delle esercitazioni stesse.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Bastone alpino	N.	1	
Chiodi di ghiaccio	»	6	
Cravatte di lana	»	2	
Cappucci di lana a maglia	»	1	
Calze di lana	P.	2	
Guanti di lana a tre dita	»	1	
Racchette per neve (1)	»	—	
Dotazione completa da schiatore	N.	1	Per i soli schiatori

(1) Le racchette vanno distribuite ai reparti partecipanti alle escursioni invernali in ragione di un paio per ogni 10 uomini

Viene infine stabilita la seguente dotazione di oggetti da distribuirsi in occasione e per la durata di servizi vari.

Denominazione degli oggetti	Unità di misura	Quantità	Annotazioni relative alla distribuzione
Calzoncini di tela per ginnastica	N.	200	Per regg. ed unità corrispondente
Camiciotto di traliccio per ranciere	»	50	Idem. Idem.
Camiciotto di traliccio per zappatore	»	100	Idem. Idem.
Camiciotto di tela rasata bleu per comp. sussistenza	»	20	Per i macellai di ciascuna comp.
Grembiali da ranciere	»	50	Per regg. e unita corrispondente
Maglie da bersaglieri ciclisti	»	200	Idem. per ginnastica
Mutandine da bagno	»	200	Idem. Idem.
Pantaloni tela rasata bleu per macellai comp. sussistenza	»	20	Per ciascuna comp. sussist.
Scarpe da riposo	P.	200	Per regg. e unita corrispondente

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 213. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 8 aprile 1926.

L'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamento del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Stato Maggiore R. E. (Ufficio storico). — « *Le grandi unità nella guerra italo-austriaca* 1915-1918. — Volume I. - Casa militare di S. M. il Re - Armate - Corpi d'Armata - Corpi speciali - Corpi di spedizione ».

Prezzo di copertina L. 20.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto dalla circolare 53 del *giornale militare* 1921: i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento si attengano alle norme stabilite dalla circolare 485 del *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 214. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 aprile 1926.

E' stata pubblicata la « *Raccolta delle disposizioni esecutive in materia di ritardo del servizio militare per ragione di studi e di rinvio ad altra chiamata di classe di leva* » la quale riunisce in un sol testo, opportunamente coordinate ed aggiornate, le disposizioni del Regolamento sul reclutamento 2 luglio 1890 tuttora vigenti e quelle delle varie circolari ministeriali per la esecuzione delle disposizioni legislative successivamente emanate in materia.

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari) alle autorità e nella misura sottoindicata:

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
S. E. Primo Aiutante di Campo generale di S. M. il Re	1	1
Aiutante di Campo di S. A. R. il Principe Ereditario	1	1
Ministero della Marina (Ufficio Capo di S. M.)	3	3
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	1	1
Gabinetto del Ministro	2	2
Stato Maggiore del R. Esercito	27	27
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di cavalleria	1	1
Ufficio del generale a disposizione per l'arma di artiglieria	1	1
Ufficio del generale a disposizione per l'arma del genio	1	1
Ufficio del generale a disposizione per i bersaglieri	1	1
Ufficio del generale a disposizione per le truppe alpine	1	1

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Ufficio dei generali designati pel comando di armata	1	4
Comando di corpo d'armata	3	30
Comando di divisione territoriale	3	90
Direzione di sanità militare	2	20
Direzione di commissariato militare	2	20
Servizio chimico militare	2	2
Arma di fanteria.		
Comando di brigata e di raggruppamento alpino	2	110
Comando di reggimento	3	375
Comando di battaglione	1	200
Arma di cavalleria.		
Comando di brigata	2	6
Comando di reggimento	3	36
Comando di gruppo	1	24
Arma di artiglieria.		
Comando di reggimento	3	165
Comando di gruppo	1	229
Arma del genio.		
Comando di reggimento	3	39
Comando di battaglione	1	34
Carri armati.		
Comando del reparto	4	4

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Scuole militari.		
Comando della scuola di guerra	5	5
Comando delle scuole centrali per uso proprio e delle scuole dipendenti	10	10
Comando dell'accademia militare di fanteria e cavalleria	3	3
Comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	3	3
Comando della scuola di applicazione di fanteria	2	2
Comando della scuola di applicazione di cavalleria	2	2
Comando della scuola d'artiglieria contraerei	2	2
Comando della scuola di sanità militare	1	1
Comando scuola allievi ufficiali	2	22
Comando di collegio militare	2	4
Distretti — Sanità — Sussistenza.		
Comando distretto	3	312
Comando compagnia distrettuale	1	104
Comando compagnia sanità	1	10
Comando compagnia sussistenza	1	10
Truppe coloniali.		
Ministero delle colonie (Ufficio militare) per i comandi e truppe coloniali	1	10
Uffici di leva.		
Uffici di leva provinciali	2	150

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita della « Raccolta » di cui sopra a coloro che ne facciano richiesta, al prezzo di L. 1.50.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 215. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Adozione della vernice grigio-verde per tutto il materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 8 aprile 1926.

Il Ministero determina che la coloritura di tutto il materiale d'artiglieria, non escluso il carreggio sanitario e quello di altro qualsiasi tipo in distribuzione agli enti del R. Esercito, sia eseguita con vernice a tinta grigio-verde.

Il carreggio ora colorito con altra tinta verrà colorito in grigio-verde, di mano in mano che sarà riconosciuta la necessità di rinnovare la verniciatura per la sua buona conservazione.

Saranno prossimamente pubblicate le varianti all'istruzione sulla conservazione del materiale d'artiglieria, relative a questa adozione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 216. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi allievi ufficiali di complemento iniziatisi il 1° settembre 1925.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 8 aprile 1926.

Gli allievi ufficiali di complemento, studenti di università o di istituti equivalenti, per i quali, con le circolari 202 del *giornale militare* 1925 e 140 *giornale militare* del corrente anno, fu disposto potersi rinviare, a domanda, l'inizio della prestazione del servizio da sergente o sottotenente, alle date 1° maggio, 1° giugno, 1° luglio, potranno essere ammessi — sempre a domanda, s'intende — ad iniziare il servizio stesso anche al 15 luglio di ogni anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 217. — TRASPORTI. — **Viaggi dei parenti dei caduti nella guerra di Eritrea che si recano a visitare le tombe dei loro congiunti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 8 aprile 1926.

In seguito ad accordi presi col Ministero delle comunicazioni sono state concesse le seguenti facilitazioni di viaggio a favore dei parenti dei caduti nella guerra Eritrea che intendono recarsi in Eritrea a visitare le tombe dei loro congiunti:

1° *Facilitazioni ammesse*:

a) Per il viaggio sulle ferrovie dello Stato: applicazione della tariffa ridotta del 70 %, limitatamente ad un viaggio in andata e ritorno per ogni anno solare, dalle stazioni che servono i luoghi di residenza dei genitori, vedove, figli, fratelli, sorelle dei militari morti nella guerra in Eritrea, alle stazioni, porti di mare, più convenienti per recarsi alla località dove risulta inumata la salma del militare.

b) Per il viaggio sulle linee di navigazione esercitate dalla Compagnia Italiana Transatlantica: il ribasso del 50 % sul prezzo comune di passaggio di andata e ritorno (escluso letto, vitto, tassa canale e diritti) alle persone che, giusta il disposto del comma precedente, hanno diritto alla tariffa ridotta con le limitazioni ivi stabilite nei riguardi del numero dei viaggi.

2° *Documenti di riduzione e norme per il loro rilascio ed uso.*

Per ottenere l'applicazione delle facilitazioni in questione gl'interessati sono tenuti a presentare la richiesta mod. *B* per il viaggio sulle Ferrovie dello Stato e quella mod. *D* (color camoscio) per il percorso marittimo.

Dette richieste saranno rilasciate dai comandi dei Carabinieri Reali che, a norma del regolamento pei trasporti militari sulle ferrovie del Regno, ne siano provvisti ed ai quali dagl'interessati dovranno essere direttamente domandate.

Dove tali comandi non esistono la domanda sarà fatta al Sindaco del Comune che provvederà a soddisfarla rivolgendosi al comando più prossimo.

Ciascuna richiesta dovrà essere compilata per il viaggio di andata e ritorno: su quella modello *B* (valevole per il trasporto in ferrovia) dovrà risultare — mediante apposita annotazione — che il viaggiatore recasi in Eritrea, e, come destinazione del viaggio di andata, sarà indicata la stazione porto di mare più conveniente per recarsi alla località dove risulta inumata la salma del militare.

Il rilascio delle richieste pei viaggi in parola è subordinata alla presentazione:

a) dell'atto di morte del militare o di un documento equivalente;

b) di un documento da cui risulti che il militare sia caduto nella guerra di Eritrea;

c) di una dichiarazione del comune attestante nel richiedente uno dei gradi di parentela ammessi.

I documenti sub *a*), *b*) saranno trattenuti dall'autorità che rilascia le richieste di riduzione. La dichiarazione sub *c*) dovendo servire, durante il viaggio, per l'identificazione personale e per comprovare agli agenti ferroviari che trattasi di viaggiatore diretto o proveniente dall'Eritrea, verrà restituita al titolare dopo che la suddetta autorità, previo accertamento della identità di persona dell'esibitore della dichiarazione stessa, avrà provveduto a far risultare sulla medesima:

— l'età ed i connotati del titolare di essa (come usasi per i passaporti interni);

— l'indicazione (simile a quella trascritta sulla richiesta mod. *B*) che il viaggiatore si reca in Eritrea;

— la firma del titolare della dichiarazione;

— l'autenticazione e convalidazione delle indicazioni predette mediante firma e bollo d'ufficio della citata autorità.

All'atto del rilascio del biglietto le stazioni o le agenzie sono tenute ad opporre il bollo a data sulla dichiarazione anzidetta. Per conseguenza non saranno rilasciati biglietti a favore delle persone che presentassero dichiarazioni altre volte bollate.

La concessione può essere fruita anche separatamente da ciascuno dei parenti ammessi.

Qualora viaggino contemporaneamnente più congiunti dello stesso defunto, la dichiarazione di parentela sarà sempre individuale mentre la richiesta per il viaggio sarà collettiva.

Le richieste mod. *B* sono valide due mesi dalla data del rilascio. Però quelle rilasciate dopo il 31 ottobre scadono il 31 dicembre.

3° *Validità dei biglietti ferroviari e fermate.*

Per quanto riguarda la validità dei biglietti ferroviari e le fermate intermedie sulle Ferrovie dello Stato, valgono le disposizioni « dell'art. 30 delle Tariffe e condizioni per il trasporto delle persone - edizione 1923, modificate con la 1ª appendice » riportate sull'orario Generale Ufficiale delle Ferrovie dello Stato.

I biglietti ferroviari di andata e ritorno, debbono considerarsi come due distinti biglietti di corsa semplice regolati, agli effetti della validità e delle fermate, dal suddetto art. 30. Il viaggio di ritorno deve essere iniziato entro tre mesi dalla data del rilascio del biglietto ferroviario.

4° *Deviazioni - Cambi di classi - Treni.*

I biglietti ferroviari saranno rilasciati per la via chilometrica più breve ovvero per una delle deviazioni ammesse che fosse chiesta dai viaggiatori, tenendo presente che, nei casi di deviazioni, il prezzo dei biglietti è da stabilirsi in base alla distanza corrispondente al percorso effettivo che deve essere, in modo chiaro, indicato sul biglietto.

Le deviazioni possono essere chieste anche nel corso del viaggio ma prima di abbandonare l'itinerario della via più breve.

E' ammesso il passaggio in una classe superiore a quella per la quale è stato rilasciato il biglietto ferroviario previo pagamneto della differenza di prezzo (in base alla tariffa ridotta goduta) fra le due classi per la distanza per la quale è chiesto il cambio.

I biglietti sono valevoli per viaggiare con tutti i treni, salvo le esclusioni e limitazioni risultanti dall'orario ufficiale.

5° *Disposizioni generali.*

Nei casi di irregolarità, abusi o tentativi di abusi che fossero commessi dai fruenti delle riduzioni verranno applicate dalle Ferrovie dello Stato le penalità stabilite dalle disposizioni generali comuni a tutte le concessioni speciali e se particolarmente trattasi di abusi o tentativi di abusi, verrà tolto il beneficio del ribasso per un periodo di un anno, indipendentemente dai procedimenti giudiziari.

Nel caso di rifiuto al pagamento dei rilievi a debito, l'Amministrazione ferroviaria potrà sospendere la concessione fino ad avvenuto pagamento dei rilievi stessi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 218. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali in S. A. P. nei quadri d'avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 7 aprile 1926.

A norma dell'art. 15 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, il Ministero determina i seguenti limiti di anzianità entro i quali debbono trovarsi compresi gli ufficiali in S. P. per potere essere inscritti nei quadri di avanzamento per l'anno 1926:

Generali di divisione, fino a BORIANI Giuseppe, compreso;

Generali di brigata, fino a SACCOMANI Giuseppe, compreso;

Generali di brigata dei CC. RR., fino a SESTILLI Giovanni, incluso;

Maggiori generali R. T. A., fino a GARRONE Renzo, incluso;

Maggiori generali medici, fino a RIVA Umberto, incluso;

Maggiori generali commissari, fino a MARCOZZI Carlo, incluso.

ANZIANITÀ

ARMI E CORPI	MAGGIORI	CAPITANI	TENENTI	SOTTOTENENTI
	Ultima promozione, od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento ad anzianità			
Carabinieri Reali	1º gennaio 1920	20 dicembre 1917	10 febbraio 1917	Tutti quelli che – entro il 1926 – compiranno tre anni di grado
Fanteria	14 ottobre 1917	MARZIANI Dino (9 novembre 1915)	25 gennaio 1917	
Cavalleria	30 giugno 1923	26 giugno 1916	MARTINEZ Ettore (1º aprile 1916)	—
Artiglieria (r. c.)	1º dicembre 1918	30 novembre 1916	30 agosto 1917	—
Genio	1º dicembre 1918	12 aprile 1917	1º marzo 1921	—
Corpo sanitario:				
medici	7 ottobre 1917	—	1º luglio 1923	—
farmacisti	16 dicembre 1915	—	16 novembre 1923	—
Corpo di commissar.	16 agosto 1917	14 gennaio 1917	—	—
Sussistenza	30 settembre 1924	ARRI Onorato (18 aprile 1915)	1º luglio 1916	—
Corpo d'amministraz.	BERTINI Attilio (30 giugno 1923)	PERADOTTO Umb. (27 ottobre 1918)	30 dicembre 1921	—
Corpo veterinario	—	25 gennaio 1917	1º novembre 1915	—
Treno d'artig. e genio	25 febbraio 1917	9 novembre 1915	1º agosto 1916	—

SCELTA OBBLIGATORIA

ARMI E CORPI	COLONNELLI	T. COLONNELLI	MAGGIORI	CAPITANI
	Ultima promozione, od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento a scelta (obbligatoria			
Carabinieri Reali	1º aprile 1921	1º maggio 1920	—	—
Fanteria............	PRATIS Serafino (26 luglio 1917)	7 ottobre 1917	—	—
Cavalleria	2 novembre 1917	24 marzo 1918	—	—
Artiglieria (r. c.)	BEAUD Eugenio (16 agosto 1917)	BARBERIS Filippo (7 ottobre 1917)	—	—
Artiglieria (r. t.).....	25 febbraio 1917	CORAZZINI Aronte (7 ottobre 1917)	14 giugno 1917	—
Genio	26 luglio 1917	16 agosto 1917	—	—
Corpo Sanitario:				
medici.............	22 febbraio 1923	26 luglio 1917	—	CANITANO Sav. (16 genn. 1916)
farmacisti.........	—	—	—	1º agosto 1917.
Corpo di commiss.to.	13 ottobre 1918	2 marzo 1919	—	—
Sussistenza..........	—	—	—	—
Corpo d'amministraz.	—	24 novembre 1921	—	—
Corpo veterinario....	—	PACE Salvatore (30 giugno 1923)	LIPRERI Francesco (30 giugno 1923)	—

Gli specchi d'avanzamento per gli ufficiali generali dovranno pervenire al Ministero non oltre il 23 corrente.

Gli specchi d'avanzamento mod. *A* e *B*, in tutti quei casi nei quali dall'art. 3 della legge non sono prescritti esami od esperimenti obbligatori, dovranno pervenire al Ministero non oltre il 15 maggio.

Invece, gli specchi mod. *A* e *B*, nei casi in cui il predetto articolo prescrive appositi esami od esperimenti saranno richiesti volta a volta dal Ministero, che farà conoscere, tempestivamente, in quali turno di esame o di esperimenti saranno compresi i singoli ufficiali.

Si fa riserva di render noti i limiti di anzianità entro i quali debbono esser compresi i tenenti, capitani e maggiori delle varie armi e corpi per poter concorrere agli esami a scelta (facoltativi) che avranno luogo nel prossimo autunno, sulla base di programmi che saranno pubblicati quanto prima.

N. B. — *Qualora non giungessero tempestivamente ai vari comandi gli stampati mod.* A *e* B *inviati dal Ministero, dovranno senz'altro provvedere i comandi stessi o mediante tracciamento a mano o facendoli stampare.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 219. — CONCORSI E GARE. — **Partecipazione di militari a concorsi sportivi.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 8 aprile 1926.

In considerazione delle attuali esigenze di addestramento e di servizio ed allo scopo di ottenere che l'indirizzo generale dell'educazione fisica tenda, essenzialmente, ad elevare il livello medio di attitudine degli individui nei riparti, escludendo la specializzazione sportiva che, per porre in evidenza elementi di eccezione, può anche distogliere attività ed intenti dalla cura della massa, il Ministero dispone quanto segue, a parziale modificazione del capo IV della Parte Prima dell' « Istruzione per la ginnastica e Norme per gli altri esercizi fisici » (edizione 1913):

1° Non è ammessa la partecipazione di *squadre* di militari alle armi a competizioni sportive, salvo, naturalmente, che non si tratti delle gare militari di addestramento prescritte dai vigenti regolamenti od indette da questo Ministero;

2° La partecipazione *individuale* di militari alle armi, a gare sportive indette da enti civili, può essere autorizzata dal comando di corpo d'armata in cui ha sede ciascun concorrente, a condizione che il loro intervento non abbia carattere di rappresentanza dei corpi ai quali i militari appartengono o di società civili, delle quali fossero eventualmente soci;

3° I comandi di corpo d'armata, nel concedere tali autorizzazioni, dovranno tener conto delle esigenze di servizio, nonchè della serietà ed importanza della riunione e dell'abilità dei concorrenti, i quali non avranno diritto ad alcun rimborso di spesa. Ai concorrenti stessi potranno, tuttavia, essere rilasciati gli scontrini, per il viaggio a tariffa ridotta militare, unitamente al biglietto di licenza, come documento giustificativo, sul quale dovrà essere apposta la seguente dichiarazione: « Senza diritto ad indennità nè a rimborso di viaggio »;

4° In conseguenza delle disposizioni sopraccennate, i comandi territoriali e di corpo si asterranno, d'ora innanzi, dall'istituire, di loro iniziativa, particolari gare sportive e dal consentire ogni partecipazione di squadre militari, a competizioni indette da enti civili. Terranno altresì presente che non è ammessa la costituzione di speciali nuclei di allenamento, con finalità sportive, nell'interno dei corpi e riparti;

5° Nulla è variato alle disposizioni delle circolari 221 *giornale militare* 1924, circa le gare di addestramento ippico, e 146 *giornale militare* 1925, circa le gare di tiro indette dalle società di tiro a segno nazionale;

6° Con la circostanza, si comunica che restano in vigore le disposizioni del Capo II delle « Norme per le gare tra ufficiali e sottufficiali » edizione 1909, con l'avvertenza che gli ufficiali dei carabinieri reali, sono autorizzati a partecipare anche alle gare divisionali di tiro col fucile, oltre che a quelle con la pistola.

7° Le circolari n. 1235 del 23 aprile 1922, n. 2565 del 20 maggio 1925 e n. 1349 del 19 marzo c. a. relative alle competizioni militari sportive, alle gare sportive indette da enti civili, ed alla partecipazione di rappresentanze militari a gare sportive, s'intendono sostituite dalla presente circolare.

p. *Il Ministro*:

AVVISO

PUBBLICAZIONI MILITARI

(Norme per la distribuzione)

Allo scopo di coordinare il lavoro relativo alla raccolta ed alla distribuzione delle pubblicazioni militari, si pregano tutti gli enti che compilano pubblicazioni per conto dell'Amministrazione della guerra, di provvedere alla distribuzione di esse ai comandi, corpi e uffici interessati pel tramite dell'ufficio pubblicazioni militari del Ministero dell guerra, istituito con circolare n. 299 del « giornale militare » 1921.

Fanno eccezione quelle fra le pubblicazioni compilate dallo Stato Maggiore del R. Esercito, che concernono la mobilitazione o altri argomenti di speciale riservatezza: alla distribuzione di esse provvede lo stesso ente compilatore.

In dipendenza di quanto sopra, tutti gli enti che abbiano compilato e distribuito direttamente pubblicazioni militari (salvo l'eccezione di cui al precedente capoverso) sono pregati di versare all'ufficio pubblicazioni militari del Ministero le copie che avessero in custodia, con tutte le indicazioni relative al carico, allo scarico ed alla rimanenza.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2371, depennare il tenente *Giovannelli* Umberto, 3° bers. ass. centro E. F. dipartimento marittimo Spezia.
A pagina 2380, depennare il tenente *Mazzetti* Mario.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 87, depennare il capitano *D'Ambrosio* Arcangelo.
A pagina 88, depennare il tenente *Parisi* Saverio.

Dispensa 17ª, anno 1926, circolare 207:

A pagina 695, sommario della circolare, alle parole: legge 11 marzo 1926, n. 395, sostituire: legge 11 marzo 1926, n. 398.

Prezzo della presente dispensa L. 1,40

(3756) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

MINISTERO BIBLIOTECA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 19ª 1926 16 Aprile

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 220 - 3 ottobre 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla soppressione della sezione di fabbrica d'armi di Gardone V. T. . . . . *Pag.* 807

» 221 - 20 novembre 1925. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale relativo alla proroga della data di soppressione della sezione di fabbrica d'armi di Gardone V. T. . . . . » 808

» 222 - 31 marzo 1926. AVANZAMENTO. — R. decreto-legge n. 539 - Revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 . . . » 808

» 223 - 3 aprile 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 557, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1925-26; autorizzazione di spese per le colonie della Cirenaica, della Tripolitania e dell'Africa Orientale, ed aumento del limite d'impegno per la concessione di opere pubbliche straordinarie . . . . » 810

NOTA - A questo numero del giornale precede il Supplemento N. 1, pubblicato addì 9 aprile 1926, contenente i provvedimenti militari.

LIBRERIA DELLO STATO

N. 224 - 3 aprile 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1926, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito *Pag.* 812

» 225 - 15 aprile 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Adozione di un nuovo modello di pantaloni di panno grigio-verde o di tela bigia per bersaglieri ciclisti e truppe che adoperano mezzi meccanici . . . . » 813

» 226 - 15 aprile 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sul reddito. . . . . » 819

» 227 - 15 aprile 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta . . . . » 819

» 228 - 15 aprile 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari » 821

» 229 - 15 aprile 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . » 822

» 230 - 15 aprile 1926. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri - Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri . . » 822

» 231 - 15 aprile 1926. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — Unificazione delle casse da imballo per pistole mod. 74 e mod. 89 . . . . » 837

» 232 - 15 aprile 1926. — CAVALLI. — Cavalli degli ufficiali. . . . . » 837

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 838

Circolare N. 220. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale relativo alla soppressione della sezione di fabbrica d'armi di Gardone V. T.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 3 ottobre 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM DELLA GUERRA

Visto l'art. 14 del R. decreto n. 12 in data 7 gennaio 1923, relativo all'ordinamento del R. Esercito;

Visto l'art. 2 del R. decreto n. 183 in data 25 gennaio 1923, secondo il quale la dislocazione delle direzioni e servizi staccati e degli stabilimenti d'artiglieria è stabilita con decreto ministeriale in relazione alle esigenze del servizio;

Visto l'art. 2 del decreto ministeriale in data 15 febbraio 1923 (circolare n. 85 del *giornale militare* 1923) relativo alle sedi delle direzioni e degli stabilimenti di artiglieria;

Decreta:

Col 1° gennaio 1926 la sezione della fabbrica d'armi in Gardone V. T. cesserà di funzionare.

Il relatore del consiglio di gestione curerà il passaggio alla fabbrica d'armi di Terni:

a) di tutti i materiali che alla chiusura dei conti, sia delle officine che del consiglio, risulteranno in rimanenza al 31 dicembre corrente anno sul registro di carico;

b) della gestione in contanti secondo le norme amministrative contenute nel n. 35 della circolare 375 del *giornale militare* 1924.

Per ciò che riflette la sistemazione del personale saranno emanate apposite disposizioni.

Roma, lì 3 ottobre 1925.

Il Ministro: MUSSOLINI.

N. 221. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale relativo alla proroga della data di soppressione della sezione di fabbrica d'armi di Gardone V. T.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 20 novembre 1925.

IL MINISTRO AD INTERIM DELLA GUERRA

Visto il decreto ministeriale in data 3 ottobre 1925, il quale stabilisce che la sezione della fabbrica d'armi in Gardone V. T. debba cessare di funzionare col 1° gennaio 1926;

Decreta:

Articolo unico.

La sezione di fabbrica d'armi in Gardone V. T. cesserà di funzionare col 30 giugno 1926.

Roma, lì 20 novembre 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 222. — AVANZAMENTO. — **R. decreto-legge n. 539 - Revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267.** — (Gabinetto). — 31 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 83, del 9 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la urgente ed assoluta necessità di procedere alla revisione delle promozioni a scelta, ai gradi di maggiore e di tenente colonnello nell'arma di fanteria, ed alla emanazione di provvedimenti conseguenziali, in conformità del decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267;

Sentito il Consiglio dei Ministri,

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto col Ministro per le finanze:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Ministro per la guerra ha facoltà:

a) di procedere alla revisione delle promozioni a scelta ordinaria, ai gradi di maggiore e di tenente colonnello dell'arma di fanteria, effettuate in base al decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, e determinare i conseguenti spostamenti di anzianità assoluta e relativa con decorrenza non anteriore alle originarie proposte di promozione a scelta;

b) di provvedere, in conseguenza, alle correlative rettifiche di anzianità nelle promozioni seguite a turno normale, ed anche alle promozioni ad anzianità necessarie per mantenere la prescritta proporzione fra scelta ed anzianità secondo le norme della legge 21 marzo 1915, n. 301, e decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267, avendo riguardo al quadro di avanzamento dell'anno a cui le promozioni stesse debbano riferirsi ed applicando per tali promozioni le norme anteriori all'entrata in vigore del R. decreto-legge 11 settembre 1925, n. 1645.

I provvedimenti emanati in attuazione del presente decreto non modificano la posizione di stato degli ufficiali a cui si riferiscono; producono effetti limitatamente all'ulteriore svolgimento della carriera ed al trattamento economico per il tempo posteriore alla rispettiva emanazione e non danno luogo nè al ricupero di assegni già corrisposti nè a pagamento di arretrati

Contro i detti provvedimenti, di carattere amministrativo definitivo, non è ammesso alcun gravame giurisdizionale.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, ed il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 223. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 557, concernente maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento agli stati di previsione della spesa dei vari Ministeri ed al bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1925-26; autorizzazione di spese per le colonie della Cirenaica, della Tripolitania e dell'Africa Orientale, ed aumento del limite d'impegno per la concessione di opere pubbliche straordinarie. — (Ragioneria centrale). — 3 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficial* n. 85, del 12 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, nn. 617 e 618; 24 maggio 1925, nn. 724, 725, 727, 728; 28 maggio 1925, n. 789; 11 giugno 1925, nn. 867, 868 e 869, e il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;

Visto l'art. 3 n. 2 della legge 31 gennaio 1925, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di introdurre alcune variazioni di stanziamento negli stati di previsione della spesa dell'esercizio in corso e di autorizzare provvedimenti vari, di carattere finanziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quello per le colonie;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, delle colonie, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono apportate le variazioni indicate nell'annessa tabella *A*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministero per le finanze.

(*Omissis*).

. . . .

Ministero della guerra.

In aumento:

Cap.	n.	9	- Sussidi al personale in attività, ecc.	L.	220,000
»	»	10	Sussidi a militari, ecc. . .	»	150,000
»	»	33	- Corredo alle truppe, ecc. . .	»	24,600,000
»	»	34	- Pane e viveri, ecc.	»	20,000,000
»	»	36	- Casermaggio, ecc.	»	1,000,000
»	»	37	- Servizi Stato Maggiore, ecc.	»	930,000
»	»	38	- Servizi di rimonta, ecc. . .	»	1,000,000
»	»	41	- Lavori di mantenimento, ecc.	»	2,100,000
			TOTALE . . .	L.	50,000,000

In diminuzione:

Cap.	n.	14	- Pensioni ordinarie	L.	27,750,000

(*Omissis*).

. . . .

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a S. Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — VOLPI — LANZA DI SCALEA.

N. 224. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — R. decreto col quale è stabilita, per l'anno 1926, la ripartizione fra le varie armi dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396 sull'ordinamento del R. Esercito. — (Gabinetto del ministro - Ufficio personale dei generali). — 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Sulla proposta del Capo del Governo, primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra:

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La ripartizione, fra le varie armi, dei cinque generali di brigata di cui all'art. 44 della legge 11 marzo 1926 n. 396

sull'ordinamento del R. Esercito, è stabilita, per l'anno 1926, come segue:

quattro generali di brigata per l'arma di fanteria;

un generale di brigata per l'arma del genio.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, lì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 225. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Adozione di un nuovo modello di pantaloni di panno grigio-verde e di tela bigia per bersaglieri ciclisti e truppe che adoperano mezzi meccanici.** — (Direzione generale servizi logistici). — 15 aprile 1926.

Pantalone di panno.

E' adottato per i reggimenti bersaglieri e per le specialità che adoperano mezzi meccanici (gruppo autoportato del reggimento a cavallo, artiglieria campale pesante, pesante e da costa, controaerei, carri armati, automobilisti, gruppo aerostieri, reggimento pontieri e lagunari, reggimenti radiotelegrafisti), un nuovo modello di pantaloni di panno grigio verde, che sostituisce quello adottato con la circolare 211 del *giornale militare* 1910, e che dev'essere indossato con i gambali di cuoio da bersaglieri ciclisti. Esso è costruito con panno grigio-verde alto metri 1.30.

Si compone di due gambali con gambaletto e di una cintura.

I gambali sono a taglio ampio, giungono soltanto fin sotto al ginocchio, e terminano con un *gambaletto* che serve per fermare il pantalone alla gamba mediante due nastri di cotone color grigio.

Il pantalone indossato deve rimboccare e coprire di circa 80 mm. i gambali di cuoio da bersaglieri ciclisti.

Lo sparato della parte anteriore del pantalone è fornito di due liste di panno; quella di destra ha tre bottoni piccoli di carta compressa ed un occhiello; quella di sinistra ha tre occhielli in corrispondenza dei detti tre bottoni.

I due gambali del pantalone terminano con una striscia di panno alta mm. 125 circa, che forma come un gambaletto. In corrispondenza del lato esterno delle gambe, le striscie di panno sono aperte, e vengono a sovrapporsi per un tratto di circa 30 mm.

Il gambaletto è applicato al rispettivo gambale con due cuciture, e il gambale deve avere in fondo due tagli nella parte anteriore e tre nella parte posteriore, in modo da raggiungere l'ampiezza del gambaletto.

Posteriormente il pantalone porta fra la cintura e i gambali, come rialzo, due striscie triangolari di panno. Per meglio adattare il pantalone alle anche, sono praticati in alto, alla distanza di mm. 75 circa dal fianco, due tagli ad angolo, col vertice in giù, i cui lembi sono riuniti da cuciture.

All'unione superiore dei gambali nella parte interna è applicato un ampio cavallo di forma circolare di tela di cotone per fodere.

La *cintura* è applicata superiormente al gambale e si compone di due parti. Verso l'estremità anteriore della parte destra sono cuciti due bottoni grandi di carta compressa, ed una maglietta di ferro verniciata in nero, nella corrispondente parte sinistra due occhielli ed un gangherello di ferro verniciato nero, ed internamente, a circa 60 mm. un bottone piccolo di carta compressa.

Nella parte posteriore del pantalone, in prossimità della cintura, sono applicate due linguette di panno grigio-verde.

Alla linguetta di sinistra nella sua estremità libera è applicata una fibbia di ferro verniciata in nero.

Il pantalone è fornito di due tasche che si aprono in corrispondenza della cucitura esterna di ogni gambale, a mm. 50 circa dalla cucitura della cintura, e di una terza tasca con stoffa di riporto munita di bottone ed occhiello, applicata nella parte posteriore del gambale.

La fodera per le tasche, per la cintura, per i rialzi, per lo sparato anteriore e per i gambaletti, è quella di tela di cotone per fodere.

Pantalone di tela.

E' costruito con tela di cotone color bigio per vestiario, alta metri 0.71 ed è uguale per foggia a quello in panno, con la sola differenza che i gambaletti sono prolungati fino alla caviglia, abbracciando tutto il polpaccio, in modo da giungere fino al gambaletto della scarpa.

Seguono i conti di costruzione, gli specchi delle misure, e le dimostrazioni delle quantità di stoffe occorrenti.

L'Opificio militare vestiario equipaggiamento di Torino provvederà all'invio ai Reggimenti interessati del campione e relativi modelli (patrons) dei pantaloni in oggetto.

I detti pantaloni dovranno essere inventariati ai categorici indicati nei rispettivi conti di costruzione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per sottufficiali dei bersaglieri ciclisti e delle truppe con mezzi meccanici, mod. 1926 (Categorico 1698).

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da sottufficiali, alto m. 1,40 . .	m.	1.15	65.—	74.75
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62	»	1.32	2.85	3.76
Bottoni grandi di frutto color grigio	N.	2.—	0.15	0.30
Bottoni piccoli di frutto color grigio.	»	5.—	0.13	0.65
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	6.85
			Prezzo di costo... L.	86.31
			Prezzo di conteggio... L.	86.40

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, una fibbia di ferro verniciato nero, m. 1,60 di nastro di cotone grigio verde alto mm. 15 ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di panno g. v. per bersaglieri ciclisti e truppe con mezzi meccanici, mod. 1926 (categorico 1699)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1.30	m.	1.13	45.—	50.85
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62	»	1.32	2.85	3.76
Bottoni grandi di carta compressa al ‰	N.	2.—	10.—	0.02
Bottoni piccoli di carta compressa al ‰	»	5.—	8.—	0.04
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	5.50
			Prezzo di costo... L.	60.17
			Prezzo di conteggio... L.	60.20

(1) Nella fornitura sono compresi: un gangherello di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta; una fibbia di ferro verniciato nero; m. 1.60 nastro di cotone g. v. alto mm. 15 ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conto di costruzione dei pantaloni di tela color bigio per bersaglieri ciclisti e per truppe con mezzi meccanici, mod. 1926 (categorico 149)

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0.71	m.	3.14	7.—	21.98
Bottoni grandi di carta compressa al ‰	N.	2.—	10.—	0.02
Bottoni piccoli di carta compressa al ‰	»	4.—	8.—	0.032
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	3.—
			Prezzo di costo... L.	25.032
			Prezzo di conteggio... L.	25.20

(1) Nella fornitura sono compresi: m. 3 di nastro di cotone color grigio alto mm. 10 a 15; una fibbia di ferro verniciato nero ed il refe di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Specchio delle misure e dimostrazione della quantità di stoffa occorrenti per la costruzione dei pantaloni di panno grigio-verde per bersaglieri ciclisti e truppe con mezzi meccanici modello 1926.

Taglio	Suddivisione	Lunghezza		Metà larghezza				Altezza			Da costruirsi su 100	Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1.30 Quantità	
		Parte esterna dalla cintura al gambaletto	Parte interna dalla inforcatura al gambaletto	Della cintura	Della coscia parte sinistra	Al ginocchio	Del gambaletto all'attaccatura	Del gambaletto	Della cintura			per ogni capo	per ogni taglia
									Sul davanti	Sul dietro			
1	1	820	555	470	440	345	200	130	12	7	1	1.32	1.32
	2	820	560	440	430	335	190	130			1	1.27	1.27
	3	820	565	420	420	325	180	130			1	1.22	1.22
2	1	800	545	460	430	340	200	130			1	1.28	1.28
	2	800	550	430	420	330	190	130			10	1.23	12.30
	3	800	555	410	410	320	180	130			5	1.18	5.90
3	1	780	535	450	420	335	190	125			1	1.22	1.22
	2	780	540	420	410	325	180	125			20	1.17	23.40
	3	780	545	400	400	315	170	125			10	1.13	11.30
4	1	760	525	440	410	330	190	125			1	1.16	1.16
	2	760	530	410	400	320	180	125			20	1.11	22.20
	3	760	535	390	390	310	170	125			10	1.07	10.70
5	1	740	515	440	400	325	180	120			1	1.12	1.12
	2	740	520	410	390	315	170	120			10	1.07	10.70
	3	740	525	390	380	305	160	120			5	1.04	5.20
6	1	720	505	430	390	320	180	120			1	1.08	1.08
	2	720	510	400	380	310	170	120			2	1.04	2.08
								Totali . . .			100		113.45
								Media . . .					*1.13*

Specchio delle misure e dimostrazione della quantità di stoffa occorrente per la costruzione dei pantaloni di tela color bigio per bersaglieri ciclisti e truppe con mezzi meccanici, modello 1926.

Taglie	Suddivisioni	LUNGHEZZA			METÀ LARGHEZZA					Altezze		Da costruirsi su 100	Tela di cotone color bigio per vestiario alta m. 0.71	
		Parte esterna dalla cintura al ginocchio	Dal ginocchio al fondo	Parte interna dall'inforcatura al gambaletto	Della cintura	Della coscia	Della parte più ampia sopra il ginocchio	Del gambaletto		Della cintura			Quantità	
								All'attaccatura	Al fondo	Sul davanti	Sul dietro		Per ogni capo	Per ogni taglia
1	1	850	350	575	500	440	360	210	160	110	60	1	3.45	3.45
	2	850	350	580	470	430	350	200	155			1	3.40	3.40
	3	850	350	585	450	420	340	190	150			1	3.34	3.34
2	1	830	340	565	490	435	355	210	160			1	3.33	3.33
	2	830	340	570	460	425	345	200	160			10	3.28	32.80
	3	830	340	575	440	415	335	190	160			5	3.20	16.—
3	1	810	330	555	480	430	350	200	155			1	3.26	3.26
	2	810	330	560	450	420	340	190	150			20	3.18	63.60
	3	810	330	565	430	410	330	180	145			10	3.12	31.20
4	1	790	320	545	470	425	345	200	155			1	3.18	3.18
	2	790	320	550	440	415	335	190	150			20	3.12	62.40
	3	790	320	555	420	405	325	180	145			10	3.06	30.60
5	1	770	310	535	470	420	340	190	150			1	3.12	3.12
	2	770	310	540	440	410	330	180	145			10	3.06	30.60
	3	770	310	545	420	400	320	170	140			5	3.—	15.—
	1	750	300	525	460	415	335	190	150			1	3.06	3.06
	2	750	300	530	430	405	325	180	145			2	3.—	6.—
											Totali . . .	100		314.34
											Media m. . . .			*3.14*

N. 226. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta complementare sul reddito.** — (Ragioneria centrale). — 15 aprile 1926.

A complemento della circolare 116 c. a. e con speciale riguardo all'ultima parte di essa si interessano tutti gli enti, corpi, uffici e amministrazioni militari che corrispondono assegni al personale civile e militare dipendente, a comunicare di volta in volta e direttamente all'ufficio distrettuale delle imposte nella cui giurisdizione si trovano, i nomi dei funzionari civili e militari da essi amministrati che per conseguita promozione, o per raggiunta maggiore anzianità di grado, o per altre causali, vengano a percepire assegni annui superiori al limite di L. 25,000 e per i quali cessi, di conseguenza, la ritenuta diretta del 0.35 % per imposta complementare.

Detta comunicazione va fatta indipendentemente dalla denuncia che il funzionario è ugualmente tenuto a presentare nel proprio interesse, secondo le norme vigenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 227. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta.** — (Ragioneria centrale). — 15 aprile 1926.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca dei seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti alle sottoindicate ditte per ricuperi accertati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta:

Circolare 218 *giornale militare* 1923.

3. Acone Nicola, Avellino.
20. Belluigi dott. Arnaldo, Roma.
39. Barsi A. e figlio, Genova.
51. Biondani dott. Enrico, Minerbe.
56. Canto Bruno, Napoli.
64. Carreri Gino, Trento.
71. Cooperativa fra muratori, falegnami ed affini della Valle del Brenta.

90. Consorzio vinicolo ed agrario, Riposto.
137. Fossati Giov. (grandi fucine italiane), Sestri Ponente.
160. Grasso dott. Giovanni, Riposto
197. Meterangelis Vincenzo.
221. Manifatture cotoniere meridionali, Napoli.
285. Società oleificio pavese, Milano.
314. Società anonima Volonté al Vulcano, Milano.
352. Violati-Tescari, fratelli, Roma.
356. Volonté Guido Alfredo, Milano.
367. Zegna (fratelli) di Angelo, Trivero.

Circolare 626 *giornale militare* 1923.

De Paoli Achille, Genova.

Circolare 190 *giornale militare* 1924.

Società industrie aeronautiche meccaniche Italia centrale (SIAMIC) ora trasformata in S.I.D.I.C.

Circolare 278 *giornale militare* 1924.

Ditta Cesare Soverini di Alfonso Zucchi, Bologna.
Dott. Giulio Bernardi di Napoli.

Circolare 444 *giornale militare* 1924.

19. Società partenopea per le industrie meccaniche, Napoli.
25. Società fratelli Marzoli e C., Palazzolo sull'Oglio (Brescia).

Circolare 560 *giornale militare* 1924.

Impresa Carlo Pozzi in persona del signor Carlo Pozzi fu Gioacchino di Terracina (fermo posto dal Ministero dei lavori pubblici).

Si avverte che dette revoche non devono intendersi estese anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopraindicate.

Continuano naturalmente ad avere efficacia i fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 228. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento delle gomme per automezzi, motomezzi e biciclette degli enti militari.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 15 aprile 1926.

Alla circolare 666 del *giornale militare* 1925 vanno apportate le seguenti varianti:

TARIFFA **A**

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
.....	.....	.....	....	......	......
.....	.....	.....	....	......	......
17	»	—	Coperture a tallone di gomma e filato ritorno per auto (90 × 760)........	»	355
.....	.....	.....	....	......	......
69	»	—	Tubi di gomma per tubazioni raccordi radiatori diam. m/m 20 × 26......	ml.	9.—
.....	.....	.....	....	......	......
91	»	—	Tappo di gomma..................	cento	1.40
92	»	—	Pomello codronato	N.	0.25
.....	.....	.....	....	......	......
.....	.....	.....	....	......	......

TARIFFA **B**

Numero d'ordine	Categoria	Numero categorico	DESCRIZIONE DEGLI OGGETTI	Unità di misura	Prezzo
.....	.....	.....	....	......	......
.....	.....	.....	....	......	......
109	»	—	Valvole per camera d'aria da velo	N.	1.20

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 229. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazione al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 15 aprile 1926.

Sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione di Alessandria: Tenenza di Vinadio.

Legione di Napoli: Tenenza di Pontecorvo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 230. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri - Destinazione e dipendenza degli ufficiali in congedo (1) e in aspettativa per riduzione di quadri.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio personale di S. M. e bollettino di mobilitazione). — 15 aprile 1926.

Alla destinazione e alla dipendenza degli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri provvedono le norme della presente circolare, che rispondono alla necessità di rendere maggiormente agevoli e sicure le relazioni delle autorità militari con gli ufficiali in congedo, nelle varie contingenze del tempo di pace ed in quelle relative al periodo della mobilitazione.

Le norme medesime sono intese inoltre a garentire il più stretto contatto degli ufficiali stessi con le autorità territoriali, allo scopo di mettere i primi in grado di conoscere con maggior precisione e quindi di meglio soddisfare ai doveri loro derivanti dalla qualità di ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri.

La presente circolare abroga la circolare 43 del *giornale militare* 1923 e la circolare 299 del *giornale militare* 1924.

---

(1) Di complemento; in ausiliaria; in congedo provvisorio; della riserva.

Destinazione.

1. *Ufficiali superiori ed inferiori di complemento.* — Gli ufficiali di complemento concorrono alla costituzione dei quadri dell'Esercito di campagna, a seconda dell'età, dell'attitudine e delle cognizioni professionali.

Gli ufficiali di complemento delle varie armi sono in forza all'ente territoriale nella cui circoscrizione risiedono, e quindi al distretto militare se inferiori, alla divisione militare se superiori. Tali enti custodiscono i documenti personali (stato di servizio Mod. 53 e libretto personale) degli ufficiali medesimi e devono provvedere a trasmetterli, assieme alla scheda dell'ufficiale, all'autorità cui l'ufficiale passa in forza in caso di trasferimento.

2. La ripartizione numerica degli ufficiali di complemento residenti nel territorio di giurisdizione di ciascun corpo d'armata tra i vari centri di mobilitazione, è fatta dai rispettivi comandi di corpo d'armata che daranno le opportune direttive ai vari enti da loro dipendenti.

In relazione alla predetta ripartizione numerica, i comandi di divisione per gli ufficiali superiori di complemento appartenenti alle varie armi, ed i comandi di distretto per gli ufficiali inferiori, provvedono alla destinazione nominativa dei singoli ufficiali ai vari centri di mobilitazione, salvo le eccezioni di cui è detto in seguito, seguendo il criterio di assegnare per quanto possibile ciascun ufficiale al centro più prossimo alla sua abituale residenza, per modo che la presentazione in caso di richiamo possa avvenire con la maggiore rapidità, con la minima spesa per lo Stato e con il minor disagio dei singoli.

Le destinazioni di cui sopra risulteranno dall'annuario militare nel quale verrà indicato per ciascun ufficiale la divisione o il distretto da cui dipende per ragioni di residenza, e per una parte di essi anche il centro di mobilitazione cui deve presentarsi.

Le divisioni e i distretti di residenza non provvederanno alle destinazioni degli ufficiali dei CC. RR. perchè detti ufficiali, per le operazioni e le assegnazioni di mobilitazione, dipendono dal comando della legione nel cui territorio risiedono.

Nel ripartire gli ufficiali di complemento residenti nel proprio territorio, ciascun comando di corpo d'armata terrà presente che, in linea di massima, gli ufficiali subalterni di complemento seguiranno la sorte della propria classe di nascita, salvo tutte quelle deroghe che fosse necessario deliberare per far fronte alle esigenze della mobilitazione. Per i capitani e gli ufficiali superiori è invece in facoltà dell'autorità centrale di fissare, in stretta relazione alle varie esigenze, i limiti di classe entro i quali detti ufficiali dovranno concorrere per l'inquadramento dei reparti dell'Esercito di campagna.

3. Gli ufficiali inferiori di complemento appartenenti al corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti), al corpo di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza) e di amministrazione, ed al corpo veterinario sono effettivi ai distretti nella cui circoscrizione risiedono; però le destinazioni di mobilitazione di tali ufficiali verranno fatte rispettivamente per cura delle direzioni di sanità, di commissariato, dell'ufficio veterinario del corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto di residenza.

Per i sacerdoti cattolici e gli studenti in teologia che siano ufficiali dei corpi amministrativi ed eventualmente delle armi combattenti valgono le norme comuni agli altri ufficiali degli stessi corpi e delle stesse armi sia riguardo all'assunzione in forza, sia riguardo alle destinazioni di mobilitazione.

Però le destinazioni di mobilitazione dei sacerdoti cattolici che in tempo di guerra devono prestare servizio come cappellani militari, siano essi ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa, sono di competenza delle direzioni di sanità.

Gli ufficiali superiori di complemento dei predetti corpi saranno invece assunti in forza dalle rispettive direzioni ed uffici succitati del corpo d'armata di residenza e per cura di detti enti sarà provveduto alle loro assegnazioni di guerra.

Le assegnazioni degli ufficiali di cui al presente numero non risulteranno dall'annuario militare.

4. *Ufficiali superiori ed inferiori in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva.* — Saranno destinati secondo le loro attitudini (dando la preferenza a quelli della riserva

per l'impiego in territorio) ai distretti, ai depositi, alle commissioni ed agli speciali servizi di carattere sedentario presso l'Esercito di campagna, a comandi ed uffici territoriali, alle scuole, ecc.

Le stesse norme contenute ai precedenti numeri 1, 2 e 3 riflettenti l'assunzione in forza, la custodia e la trasmissione dei documenti personali in caso di trasferimento e le destinazioni nominative ai centri di mobilitazione, si applicano anche a questi ufficiali a seconda dell'arma corpo o servizio cui appartengono e della loro qualità di ufficiali superiori o inferiori.

5. *Ufficiali superiori ed inferiori in aspettativa per riduzione di quadri.* — In caso di mobilitazione sono impiegati negli stessi incarichi devoluti agli ufficiali in S. A.P., sono iscritti in apposito ruolo a complemento di quello di detti ufficiali.

Per ciò che si riferisce all'assunzione in forza, nonchè alle operazioni e alle assegnazioni di mobilitazione, sono ad essi applicabili le stesse norme specificate ai precedenti numeri 1, 2 e 3 a seconda del grado, dell'arma, corpo o specialità cui appartengono.

6. *Ufficiali generali.* — I generali di armata e di corpo d'armata sono tenuti a ruolo dal Ministero della guerra - Gabinetto del ministro - Ufficio dei generali. Tutti i rimanenti ufficiali generali sono tenuti a ruolo dal comando del corpo d'armata nella cui circoscrizione risiedono. — Le assegnazioni di mobilitazione di tutti gli ufficiali generali sono di competenza dello Stato Maggiore del R. Esercito.

7. *Disposizioni comuni alle varie categorie.* — Gli enti che hanno in forza gli ufficiali provvedono a comunicare a quelli che hanno ricevuto un impiego di mobilitazione il centro di mobilitazione al quale sono stati assegnati.

Tale comunicazione è però fatta, anzichè dal distretto al quale sono in forza, dalle direzioni ed uffici di corpo d'armata agli ufficiali inferiori dei servizi ed ai cappellani militari.

La comunicazione di che trattasi non deve essere ripetuta ogni anno a tutti gli ufficiali che hanno ricevuto un'assegnazione di mobilitazione, ma soltanto a quelli per i quali venga mutato il centro stesso.

8. I documenti personali (stato di servizio mod. 53 e libretto personale) degli ufficiali in congedo (di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio, della riserva) e in aspettativa per riduzione di quadri di ogni grado, che risiedono nelle colonie devono essere trasmessi al rispettivo comando di R. corpo di truppe coloniali, che inscriverà nei ruoli gli ufficiali stessi conformemente al disposto del n. 2 della circolare 311 del *giornale militare* 1923 e cioè divisi per arma, corpo e categoria con l'indicazione, a fianco di ciascuno, del servizio e del reparto al quale, (secondo la provenienza e le attitudini e tenuto conto possibilmente dei servizi e dei reparti ai quali sarebbero destinati in Italia) sono assegnati in caso di richiamo in Colonia.

Analogamente i documenti degli ufficiali in congedo di ogni grado che risiedono nelle isole dell'Egeo saranno trasmessi al comando dei presidi militari del Dodecanneso.

Detti comandi al ritorno in Patria degli ufficiali trasmetteranno i documenti stessi, unitamente alla partecipazione di cambio di residenza prescritta dal n. 4 della precitata circolare, ai comandi, direzioni ed uffici cui spetta conservarli a senso della presente circolare.

I documenti personali degli ufficiali che hanno fissato dimora all'estero saranno custoditi dall'Ente cui, a senso delle norme della presente circolare, gli ufficiali stessi erano effettivi prima della loro partenza per l'estero.

I documenti personali degli ufficiali in congedo assoluto o che per qualsiasi ragione cessano di appartenere al R. Esercito, devono essere custoditi dai comandi, direzioni ed uffici nel cui territorio gli ufficiali stessi risiedono. I documenti degli ufficiali morti o dispersi devono essere tramessi ai distretti di leva.

9. *Ordine di mobilitazione e chiamata alle armi.* — Le assegnazioni degli ufficiali non hanno effetto che all'atto della mobilitazione; perciò gli ufficiali continueranno fino a quella data a rimanere effettivi al distretto di residenza se ufficiali inferiori, alle divisioni di residenza se ufficiali superiori delle

armi combattenti, alle direzioni di sanità, di commissariato, e agli uffici veterinari di corpo d'armata se ufficiali superiori appartenenti ai corpi e servizi specificati al n. 3, ai comandi di corpo d'armata se ufficiali generali fino al grado di generale di divisione incluso ed a ruolo al Ministero della guerra se ufficiali generali di corpo d'armata e d'armata. Con l'ordine di mobilitazione generale tali assegnazioni diventeranno esecutive, e da quel momento gli ufficiali in congedo passeranno effettivi alle unità, ai comandi, alle direzioni, agli uffici cui sono assegnati, salvo a ritornare effettivi, all'atto del loro rinvio in congedo, agli enti cui appartenevano prima della mobilitazione.

10. L'ordine di chiamata alle armi per mobilitazione è comunicato agli ufficiali in congedo mediante manifesto o mediante precetto personale. Sono esclusi dalla chiamata per manifesto gli ufficiali generali e i colonnelli, nonchè gli ufficiali della riserva di qualsiasi grado.

Dovranno però rispondere egualmente alla chiamata per manifesto quelli fra i predetti ufficiali i quali siano stati preavvisati fin dal tempo di pace che s'intendono richiamati, senz'altro, in forza della pubblicazione stessa del manifesto.

Entro 24 ore dalla pubblicazione del manifesto della chiamata generale alle armi gli ufficiali di cui al precedente comma, e tutti gli altri ufficiali appartenenti alle categorie e alle classi specificate nel manifesto, dovranno partire per raggiungere i rispettivi centri di mobilitazione.

Sono centri di presentazione per gli ufficiali in congedo gli enti cui sono assegnati per mobilitazione.

Anche gli ufficiali eventualmente non contemplati nell'annuario militare si presenteranno direttamente al centro di mobilitazione o corpo o comando o direzione od ufficio cui sono assegnati, come da comunicazione ricevuta.

Gli ufficiali che sono richiamati in forza della pubblicazione del manifesto della chiamata generale alle armi e che per cause non prevedibili non conoscano la loro assegnazione, dovranno presentarsi al Comando del distretto di residenza, se inferiori, al comando della divisione di residenza se superiori delle armi combattenti, o alle direzioni ed uffici di corpo d'armata di residenza, se superiori non appartenenti alle armi combattenti.

Quelli di detti ufficiali per i quali non fosse prevista alcuna assegnazione resteranno presso i predetti enti a disposizione del Ministero.

11. Gli ufficiali che per grave malattia non potessero, in caso di mobilitazione, rispondere alla chiamata, devono darne immediato avviso alle autorità militari alla quale dovrebbero presentarsi, trasmettendo all'uopo la prescritta fede medica.

Dipendenza.

12. I generali di armata e di corpo d'armata dipendono in tutti i casi direttamente dal Ministero della guerra, i generali di divisione ed i generali di brigata dai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione risiedono.

Gli altri ufficiali in congedo dipendono:

a) per quanto ha tratto alla osservanza delle disposizioni disciplinari, al possesso e all'uso dell'uniforme, alla compatibilità della posizione sociale col grado militare, alle condizioni fisiche, ed a tutto ciò, insomma, che si connette ad una vigilanza diretta ed immediata, dai seguenti comandi:

gli ufficiali superiori dai comandi delle divisioni militari nella cui giurisdizione risiedono;

gli ufficiali inferiori dai comandi dei distretti di residenza;

gli ufficiali che risiedono all'estero dipendono, a seconda del grado, dagli stessi enti sopra specificati nella cui circoscrizione si trova l'ultima residenza che ebbero nel Regno. Devono matenersi in relazione con i RR. consoli e fare le varie comunicazioni per il tramite di quest'ultima autorità;

b) per quanto ha tratto alle operazioni e alle assegnazioni di mobilitazione, alle chiamate alle armi per istruzione o per mobilitazione, ecc. dai distretti di residenza o dalle divisioni di residenza, rispettivamente gli ufficiali inferiori e i superiori delle armi combattenti, esclusi quelli dei carabinieri che a senso del n. 2 dipendono dal comando della legione nel cui territorio risiedono. Sono esclusi altresì gli ufficiali superiori ed inferiori appartenenti al corpo sanitario, ai farmacisti militari, ai corpi di commissariato e d'amministrazione, al corpo veterinario ed i cappellani militari, i quali tutti dipendono invece dalle rispettive direzioni ed uffici indicati al precedente n. 3.

13. Le autorità indicate al comma *a*) del precedente n. 12 tengono in evidenza gli ufficiali, che da esse dipendono agli effetti indicati dallo stesso comma *a*), in appositi registri contenenti le indicazioni delle loro abitazioni.

Dette autorità provvederanno per gli ufficiali dei CC. RR. e per quelli indicati al 2° comma del n. 7, a comunicare le indicazioni della loro residenza ed abitazione agli enti dai quali essi dipendono per le operazioni e le assegnazioni di mobilitazione.

Esse devono curare che tutte le prescrizioni concernenti la divisa siano osservate.

Devono infine rendersi consapevoli delle condizioni fisiche degli ufficiali in congedo, approfittando di tutte le occasioni possibili, per giudicare se sono atti ai servizi ai quali sono destinati e per promuovere all'occorrenza opportuni provvedimenti.

14. Gli ufficiali in congedo devono tenere constantemente informata della propria residenza ed abitazione (via e numero se residenti in grandi centri di popolazione) l'autorità militare che li tiene in evidenza a senso dal n. 12 comma *a*) della presente circolare.

Il fatto di avere cambiato residenza o di essere stato assente non potrà da essi addursi come giustificazione di non avere ricevuto ordini o comunicazioni che li riguardano, nè li esimerà dall'incorrere nelle conseguenze penali o disciplinari stabilite dalle varie disposizioni vigenti.

Essi pertanto:

a) faranno conoscere a detta autorità la nuova residenza ed abitazione quando la cambiano stabilmente;

b) indicheranno la persona (sempre residente nel Regno) alla quale siano da farsi all'occorrenza le comunicazioni che possono interessarli, quando si assentino sia pur per breve tempo dalla propria residenza.

Gli ufficiali in congedo sono autorizzati a fare le dette comunicazioni, se non risiedono nello stesso luogo delle autorità di cui sopra, pel tramite del comando del presidio o di quello locale dei CC. RR.

15. Gli ufficiali in congedo parteciperanno inoltre all'autorità che li ha a ruolo come effettivi e valendosi, se credono, del tramite accennato al numero precedente, la loro qualità di impegato civile dello Stato e le successive variazioni d'impiego per cambi di servizio o promozioni, ovvero la professione che esercitano.

16. Le autorità militari che devono tenere a giorno il registro delle abitazioni degli ufficiali in congedo, a senso del precedente n. 13, procureranno con apposite ricerche e rivolgendosi, ove occorra, anche alle autorità politiche e municipali, che le indicazioni di detto registro siano sempre complete; ed ogni qualvolta non vi riescano, ne riferiranno al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali, o Ufficio dei generali a seconda dei casi).

Quando ricevono partecipazioni di cambio di residenza stabile degli ufficiali di cui trattasi, ne danno notizia all'autorità che dovrà tenere in evidenza gli ufficiali stessi per effetto di tali cambi.

17. Nel caso di morte di un ufficiale generale in congedo il comando di corpo d'armata, nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso, trasmetterà il relativo certificato di morte al Ministero (Gabinetto del ministro).

Parimenti, nel caso di morte di un ufficiale superiore o inferiore in congedo, rispettivamente il comando di divisione militare o il distretto militare nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso, trasmetterà il relativo certificato di morte al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

A tal fine i comandi dei carabinieri reali si terranno sempre informati dei decessi degli ufficiali in congedo che avvengano nel territorio di loro giurisdizione e trasmetteranno direttamente, senza ritardo, il certificato di morte al comando del corpo d'armata, di divisione o di distretto.

Nel caso si tratti di morte di ufficiali in congedo residenti all'estero le autorità dalle quali dipendono a senso del n. 12, comma *a*), e del n. 19 cureranno di darne notizia al Ministero, trasmettendo, se possibile, il documento comprovante il decesso, richiedendolo, ove occorra, al R. console interessato.

Disposizioni varie.

18. *Assegnazioni e trasferimenti.* — Gli ufficiali di complemento all'atto della nomina a sottotenente di complemento sono assegnati per il servizio di prima nomina ad un ente al quale passano effettivi. Al termine del periodo prescritto per tale servizio passano effettivi al comando del distretto militare nella cui circoscrizione eleggono la propria residenza, che dovrà essere segnalata al comando stesso, assieme all'indicazione della via e del numero dell'abitazione, dagli enti che provvedono al congedamento degli ufficiali medesimi dopo il servizio di prima nomina.

Le assegnazioni e i trasferimenti predetti, come pure tutti i trasferimenti per cambio di residenza da distretto a distretto, o da divisione a divisione, o da direzione od ufficio di corpo d'armata a direzione od ufficio di altro corpo d'armata degli ufficiali in congedo, sono pubblicati nel *bollettino ufficiale* delle nomine e promozioni e destinazioni.

19. *Ufficiali indisponibili.* — Gli ufficiali in congedo, indisponibili a senso dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego sono, come tutti gli altri, effettivi all'ente territoriale nella cui circoscrizione risiedono secondo le norme della presente circolare. A quelli di essi che hanno fissato dimora all'estero si applicano le norme di cui al penultimo capoverso del n. 8.

20. Una copia numerata dello stralcio che trovasi in calce alla presente circolare dovrà essere distribuita gratuitamente a ciascun ufficiale di complemento che termina il servizio di prima nomina, all'atto del congedamento, per cura dell'ente che lo congeda, e dell'avvenuta consegna sarà unita apposita dichiarazione, firmata dall'interessato per ricevuta, alla copia del libretto personale dell'ufficiale che deve essere trasmessa al comando del distretto militare nella cui circoscrizione l'ufficiale elegge la propria residenza.

Una copia numerata dello stesso stralcio dovrà pure essere distribuita a tutti gli ufficiali in congedo per cura degli enti ai quali essi sono effettivi. Le richieste delle copie occorrenti dovranno essere rivolte dai comandi di corpo d'armata e dal comando della divisione militare di Cagliari all'ufficio pubblicazioni militari del Ministero non prima di due mesi dalla data di pubblicazione della presente circolare.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Stralcio delle norme concernenti la destinazione e la dipendenza degli ufficiali in congedo (1) e in aspettativa per riduzione dei quadri, contenute nella circolare 230 del *Giornale Militare* 1926

Alla destinazione e alla dipendenza degli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri provvedono le norme della circolare 230 del g. m. 1926, delle quali, nel presente stralcio, sono riportate soltanto quelle che è indispensabile siano conosciute dagli ufficiali medesimi. Le norme della precitata circolare rispondono alla necessità di rendere maggiormente agevoli e sicure le relazioni delle autorità militari con gli ufficiali in congedo, nelle varie contingenze del tempo di pace ed in quelle relative al periodo della mobilitazione, e sono intese inoltre a garentire il più stretto contatto degli ufficiali stessi con le autorità territoriali, allo scopo di mettere i primi in grado di conoscere con maggior precisione e quindi di meglio soddisfare ai doveri loro derivanti dalla qualità di ufficiali in congedo, e in aspettativa per riduzione di quadri.

La predetta circolare abroga la circolare 43 del *giornale militare* 1923.

Destinazione.

1º *Ufficiali di complemento.* — Gli ufficiali di complemento concorrono alla costituzione dei quadri dell'Esercito di campagna, a seconda dell'età, dell'attitudine fisica e delle cognizioni professionali.

Gli ufficiali di complemento delle varie armi sono in forza all'ente territoriale nella cui circoscrizione risiedono, e quindi al distretto militare se inferiori, alla divisione militare se superiori. Tali enti custodiscono i documenti personali (stato di servizio mod. 53 e libretto personale) degli ufficiali medesimi.

---

(1) Di complemento; in ausiliaria; in congedo provvisorio; della riserva.

2° Le destinazioni di mobilitazione degli ufficiali di complemento risulteranno dall'annuario militare nel quale verrà indicato, per ciascun ufficiale la divisione o il distretto da cui dipende per ragioni di residenza, e per una parte di essi anche il centro di mobilitazione cui deve presentarsi.

Per quanto riguarda l'impiego di mobilitazione in linea di massima gli ufficiali subalterni di complemento seguiranno la sorte della propria classe di nascita, salvo tutte quelle deroghe che fosse necessario deliberare per far fronte alle esigenze della mobilitazione. Per i capitani e gli ufficiali superiori è invece in facoltà dell'autorità centrale di fissare, in stretta relazione alle varie esigenze, i limiti di classe entro i quali detti ufficiali dovranno concorrere per l'inquadramento dei reparti dell'esercito di campagna.

3° Gli ufficiali inferiori di complemento appartenenti al corpo sanitario (ufficiali medici e chimici-farmacisti) al corpo di commissariato (ufficiali commissari e di sussistenza) e di amministrazione, ed al corpo veterinario sono effettivi ai distretti nella cui circoscrizione risiedono; però le destinazioni di mobilitazone di tali ufficiali verranno fatte rispettivamente per cura delle direzioni di sanità, di commissariato, dell'ufficio veterinario del Corpo d'armata nel cui territorio trovasi il distretto di residenza.

Per i sacerdoti cattolici e gli studenti in teologia che siano ufficiali dei corpi amministrativi ed eventualmente delle armi combattenti valgono le norme comuni agli altri ufficiali degli stessi corpi e delle stesse armi sia riguardo all'assunzione in forza, sia riguardo alle destinazioni di mobilitazione.

Però le destinazioni di mobilitazione dei sacerdoti cattolici che in tempo di guerra devono prestare servizio come cappellani militari, siano essi ufficiali, sottufficiali, graduati o militari di truppa, sono di competenza delle direzioni di sanità.

Gli ufficiali superiori di complemento dei predetti corpi saranno invece assunti in forza dalle rispettive direzioni ed uffici succitati del corpo d armata di residenza e per cura di detti enti sarà provveduto alle loro assegnazioni di guerra.

Le assegnazioni degli ufficiali di cui al presente numero non risulteranno dall'annuario militare.

4° *Ufficiali in ausiliaria, in congedo provvisorio e della riserva.* — Saranno destinati secondo le loro attitudini, (dando la preferenza a quelli della riserva per l'impiego in territorio), ai distretti, ai depositi, alle commissioni ed agli speciali servizi di carattere sedentario presso l'Esercito di campagna, a comandi ed uffici territoriali, alle scuole, ecc.

Le stesse norme contenute ai precedenti numeri 1, 2 e 3 riflettenti l'assunzione in forza e la custodia dei documenti personali, si applicano anche a questi ufficiali a seconda dell'arma, corpo o servizio cui appartengono e della loro qualità di ufficiali superiori o inferiori.

5° *Ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.* — In caso di mobilitazione sono impiegati negli stessi incarichi devoluti agli ufficiali in S. A. P.; sono iscritti in apposito ruolo a complemento di quello di detti ufficiali.

Per ciò che si riferisce all'assunzione in forza, sono ad essi applicabili le stesse norme specificate ai precedenti numeri 1, 2 e 3 a seconda del grado, dell'arma, corpo o specialità cui appartengono.

6° *Ufficiali generali.* — Gli ufficiali generali di armata e di corpo d'armata sono effettivi al Ministero della guerra - Gabinetto del ministro - Ufficio dei generali. Tutti i rimanenti ufficiali generali sono effettivi al comando del corpo d'armata nella cui circoscrizione risiedono.

7° *Disposizioni comuni alle varie categorie.* — Agli ufficiali in congedo e in aspettativa per riduzione di quadri, che ricevono un impiego di mobilitazione, la comunicazione relativa al centro di mobilitazione al quale devono presentarsi è fatta dall'ente al quale sono in forza. Ricevono invece tale comunicazione dalla rispettiva direzione od ufficio di corpo d'armata gli ufficiali inferiori dei servizi e i cappellani militari.

8° I documenti personali (stato di servizio mod. 53 e libretto personale) degli ufficiali in congedo (di complemento, in ausiliaria, in congedo provvisorio, della riserva) e in aspettativa per riduzione di quadri di ogni grado che risiedono nelle colonie sono tenuti dal rispettivo comando di R. corpo di truppe coloniali, che inscrive gli ufficiali stessi nei propri ruoli; analogamente i documenti degli ufficiali in congedo di ogni grado che risiedono nelle isole dell'Egeo sono tenuti dal Comando dei presidi militari del Dodecanneso.

I documenti personali degli ufficiali che hanno fissato dimora all'estero saranno custoditi dall'Ente cui, a senso delle norme della presente circolare, gli ufficiali stessi erano effettivi prima della loro partenza per l'estero.

I documenti personali degli ufficiali in congedo assoluto o che per qualsiasi ragione cessano di appartenere al Regio esercito, sono custoditi dai comandi, direzioni ed uffici nel cui territorio gli ufficiali stessi risiedono.

9° *Ordine di mobilitazione e chiamata alle armi.* — Le assegnazioni degli ufficiali non hanno effetto che all'atto della mobilitazione; perciò gli ufficiali continueranno fino a quella data a rimanere effettivi ai distretti di residenza se ufficiali inferiori, alle divisioni di residenza se ufficiali superiori delle armi combattenti, alle direzioni di sanità, di commissariato, e agli uffici veterinari di corpo d'armata se ufficiali superiori appartenenti ai corpi e servizi specificati al n. 3, ai comandi di corpo d'armata se ufficiali generali fino al grado di generale di divisione incluso e al Ministero della guerra se ufficiali generali di corpo d'armata e di armata.

Con l'ordine di mobilitazione generale tali assegnazioni diventeranno esecutive, e da quel momento gli ufficiali in congedo passeranno effettivi alle unità, ai comandi, alle direzioni, agli uffici cui sono assegnati, salvo a ritornare effettivi, all'atto del loro rinvio in congedo, agli enti cui appartenevano prima della mobilitazione.

10° L'ordine di chiamata alle armi per mobilitazione è comunicato agli ufficiali in congedo mediante manifesto o mediante precetto personale. Sono esclusi dalla chiamata per manifesto gli ufficiali generali e i colonnelli, nonchè gli ufficiali della riserva di quasiasi grado.

Dovranno però rispondere egualmente alla chiamata per manifesto quelli fra i predetti ufficiali i quali siano stati preavvisati, fin dal tempo di pace che s'intendono richiamati senz'altro in forza della pubblicazione stessa del manifesto.

Entro 24 ore dalla pubblicazione del manifesto della chiamata generale alle armi, gli ufficiali, di cui al precedente comma e tutti gli altri ufficiali, appartenenti alle categorie e alle classi specificate nel manifesto, dovranno partire per raggiungere i rispettivi centri di presentazione.

Sono centri di presentazione per gli ufficiali in congedo gli enti cui sono assegnati per mobilitazione.

Anche gli ufficiali non contemplati nell'annuario militare si presenteranno direttamente al centro di mobilitazione o corpo o comando o direzione od ufficio cui sono assegnati, come da comunicazione ricevuta.

Gli ufficiali che sono richiamati in forza della pubblicazione del manifesto della chiamata generale alle armi e che per cause non prevedibili non conoscano la loro assegnazione, dovranno presentarsi al comando del distretto di residenza, se inferiori, al comando della divisione di residenza se superiori delle armi combattenti, o alle direzioni ed uffici di corpo di armata di residenza, se superiori non appartenenti alle armi combattenti.

11° Gli ufficiali che per grave malattia non potessero, in caso di mobilitazione, rispondere alla chiamata, devono darne immediato avviso alla autorità militare alla quale dovrebbero presentarsi, trasmettendo all'uopo la prescritta fede medica.

Dipendenza.

12° I generali di armata e di corpo d'armata dipendono in tutti i casi direttamente dal Ministero della guerra, i generali di divisione ed i generali di brigata dai comandi di corpo d'armata nella cui giurisdizione risiedono. Gli altri ufficiali in congedo dipendono:

per quanto ha tratto alla osservanza delle disposizioni disciplinari, al possesso e all'uso dell'uniforme, alla compatibilità della posizione sociale col grado militare, alle condizioni fisiche, ed a tutto ciò, insomma, che si connette ad una vigilanza diretta ed immediata, dai seguenti comandi:

— gli ufficiali superiori dai comandi delle divisioni militari nella cui giurisdizione risiedono;

— gli ufficiali inferiori dai comandi dei distretti di residenza;

— gli ufficiali che risiedono all'estero dipendono, a seconda del grado, dagli stessi enti sopra specificati nella cui circoscrizione si trova l'ultima residenza che ebbero nel Regno. Devono mantenersi in relazione con i RR. consoli e fare le varie comunicazioni per il tramite di quest'ultima autorità.

13° Gli ufficiali in congedo devono tenere costantemente informata della propria residenza ed abitazione (via e numero se residenti in grandi centri di popolazione) l'autorità militare dalla quale dipendono a senso del precedente numero.

Il fatto di avere cambiato residenza o di essere stato assente non potrà da essi addursi come giustificazione di non avere ricevuto ordini o comunicazioni che li riguardano, nè li esimerà dall'incorrere nelle conseguenze penali o disciplinari stabilite dalle varie disposizioni vigenti.

Essi pertanto:

a) faranno conoscere a detta autorità la nuova residenza ed abitazione quando la cambiano stabilmente;

b) indicheranno la persona (sempre residente nel Regno) alla quale siano da farsi all'occorrenza le comunicazioni che possono interessarli, quando si assentino, sia pur per breve tempo dalla propria residenza.

Gli ufficiali in congedo sono autorizzati a fare le dette comunicazioni, se non risiedono nello stesso luogo delle autorità di cui sopra, pel tramite del Comando del presidio o di quello locale dei CC. RR.

14° Gli ufficiali in congedo parteciperanno inoltre all'autorità che li ha in forza e valendosi, se credono, del tramite accennato al numero precedente, la loro qualità di impiegato civile dello Stato e le successive variazioni d'impiego per cambi di servizio o promozioni, ovvero la professione che esercitano.

Disposizioni varie.

15° *Assegnazioni e trasferimenti.* — Gli ufficiali di complemento all'atto della nomina a sottotenente di complemento sono assegnati per il servizio di prima nomina ad un ente al quale passano effettivi. Al termine del periodo prescritto per tale servizio passano effettivi al comando del distretto militare nella cui circoscrizione eleggono la propria residenza, che dovrà essere segnalata al comando stesso, assieme all'indicazione della via e del numero della abitazione, dagli enti che provvedono al congedamento degli ufficiali medesimi dopo il servizio di 1ª nomina.

Le assegnazioni e i trasferimenti predetti, come pure tutti i trasferimenti per cambio di residenza da distretto a distretto, o da divisione a divisione, o da direzione od ufficio di corpo d'armata a direzione od ufficio di altro corpo d'armata degli ufficiali in congedo, sono pubblicati nel bollettino ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni.

16. *Ufficiali indisponibili.* — Gli ufficiali in congedo, indisponibili a senso dell'istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi per ragioni d'impiego sono, come tutti gli altri, effettivi all'ente territoriale nella cui circoscrizione risiedono secondo le norme della presente circolare. A quelli di essi che hanno fissato dimora all'estero si applicano le norme di cui al penultimo capoverso del numero 8.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 231. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE. — **Unificazione delle casse da imballo per pistole mod. 74 e mod. 89.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Servizio artiglieria). — 15 aprile 1926.

Questo Ministero è venuto nella determinazione di adottare un'unica cassa da imballo, in sostituzione di quelle esistenti per il trasporto delle pistole mod. 74 (6a-1414) e mod. 89 (6a-1460), le quali differiscono fra loro per il numero dei regoletti che tengono a posto la tavola reggi bocca di canne.

Tale cassa, che si chiamerà: « *Cassa da imballo per pistole mod. 74 e mod. 89* » si otterrà apportando una piccola modificazione alla cassa da imballo per pistole mod. 74, consistente nell'*aggiunta di due regoletti* di legno, per poter disporre la tavola reggi bocca di canne in due differenti modi, a seconda che si tratti d'imballare e trasportare l'una e l'altra specie di pistole. Alla detta cassa verrà mantenuto il numero d'ordine 1414 mentre la cassa da imballo per pistole mod. 89 (6a-1460) rimarrà abolita.

Saranno prossimamente pubblicati nell'Atlante del materiale d'artiglieria i sunti ed i disegni e verranno altresì inserite le relative aggiunte e varianti al Modello per gl'Inventari.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 232. — CAVALLI. — **Cavalli degli ufficiali.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 15 aprile 1926.

La circolare n. 508 del *giornale militare* 1923, è abrogata. Si prescrive invece che i comandi di corpo d'armata inviino a questo Ministero (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico), non oltre il giorno 15 del primo mese di ciascun trimestre, uno specchio dal quale risulti, per ciascun corpo, comando ed ufficio dipendente, il numero dei cavalli degli ufficiali esistente al primo di detto mese, quale risulta dal registro dei cavalli di servizio mod. 387 del catalogo, nonchè il numero dei cavalli di carica in consegna agli ufficiali amministrati da ciascuno degli enti predetti.

Per il trimestre gennaio-marzo lo specchio dovrà essere trasmesso per il 15 maggio con i dati riferentisi al 1° di aprile.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 88, depennare il tenente *Licastro* Geniale.

Prezzo della presente dispensa L. 0,90

(3870) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 20ª 1926 24 Aprile

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO
DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 233 - 17 gennaio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 534 che apporta modificazioni al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria . . . . *Pag.* 841

» 234 - 29 gennaio 1926. AVANZAMENTO. Decreto ministeriale che nomina la commissione per lo studio e la compilazione delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento e per la preparazione dello schema del relativo regolamento » 845

» 235 - 21 marzo 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 597 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi. . . . . » 846

» 236 - 1 aprile 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. Nuovo modello di giubba di panno grigio-verde per grande uniforme e libera uscita . . . . » 848

» 237 - 3 aprile 1926. AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 588, concernente maggiori assegnazioni per spese varie, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26 » 877

LIBRERIA DELLO STATO

N. 238 - 3 aprile 1926. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — SCUOLE MILITARI. — R. decreto n. 619 - Disposizioni per le ammissioni alla scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali. . . . . *Pag.* 878

» 239 - 3 aprile 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto col quale viene designato l'Ordinario militare per l'Italia . . . . » 884

» 240 - 18 aprile 1926. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926 » 885

» 241 - 18 aprile 1926. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926 . . . . » 886

» 242 - 18 aprile 1926. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926 . . . . » 887

» 243 - 22 aprile 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . » 888

ERRATA-CORRIGE . . . . » 889

Circolare N. 233. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 534 che apporta modificazioni al regolamento per il servizio del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale d'artiglieria ed automobilismo). — 17 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 82, dell'8 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 9 agosto 1914, n. 1419, col quale fu approvato il regolamento per il servizio del materiale di artiglieria:

Visto il decreto Luogotenenziale n. 1804 in data 3 dicembre 1916 col quale furono apportate alcune modificazioni al predetto regolamento;

Visto l'art. 8 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 644 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il limite di spesa stabilito dai comma *a*) e *b*) del paragrafo 160 del vigente regolamento pel servizio del materiale di artiglieria, di cui alle premesse, è portato a L. 20,000.

Art. 2.

I paragrafi 161 e 162 del regolamento richiamato al precedente articolo, sono sostituiti rispettivamente dai seguenti paragrafi:

« § 161. — L'urgenza dei provvedimenti di cui al paragrafo precedente dovrà sempre essere dichiarata e motivata dal

Consiglio d'amministrazione e la copia della relativa deliberazione dovrà essere allegata ai capitolati da inviarsi al Ministero per l'approvazione a termini del § 162 ».

« § 162. — L'esecuzione delle provviste e dei lavori di cui al presente articolo sarà affidata, per prezzo determinato e previa gara — ove ciò sia possibile — a persone o ditte di nota idoneità e di fiducia dell'Ente appaltante, in base ad appositi capitolati contenenti le indicazioni delle somministrazioni o dei lavori da eseguirsi, le condizioni di eseguimento e di collaudo, i termini di resa, le penalità da infliggersi in caso di inadempimento o di ritardo.

« I detti capitolati, debitamente firmati per accettazione dell'assuntore saranno trasmessi, in copia autentica, al Ministero per la voluta approvazione, e, dopo di questa, verranno sottoposte alla registrazione presso l'ufficio del registro, nei termini prescritti.

« L'invio al Ministero degli anzi cennati capitolati sarà effettuato pel tramite della Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria, la quale dovrà esprimere il suo parere in merito alle condizioni tecniche ed al prezzo convenuto »

Art. 3.

Il limite di spesa fissato dal § 166 del regolamento su richiamato è portato a L. 8000 elevabile a L. 10,000 in casi eccezionali da riconoscersi di volta in volta dal Ministero della guerra.

Art. 4.

Il § 168 del regolamento su richiamato è sostituito dal seguente paragrafo:

« § 168. — Per i lavori e le provviste a carico dei fondi per le minute spese, d'importo superiore a L. 1000, il direttore deve, sempre quando sia possibile, provocare una concorrenza fra più ditte idonee.

« Dell'avvenuta o mancata concorrenza devesi far menzione sulle note di pagamento ».

Art. 5.

Il § 286 del regolamento su richiamato è sostituito dal seguente paragrafo:

« § 286. — Il Ministero può autorizzare la vendita ad economia dei materiali di cui al § 284 quando il loro valore complessivo d'estimo non superi le L. 8000 e sempre che per identici materiali e per lo stesso cessionario non vi sia nello stesso esercizio finanziario altro contratto, computato il quale si oltrepassi detto limite. La limitazione relativa allo stesso cessionario avrà tuttavia applicazione quando la vendita sia stata aggiudicata in seguito a gara.

« L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà essere richiesta dagli Enti venditori in base ad apposito capitolato di vendita e relativo verbale di stima dei materiali da alienarsi, i quali documenti dovranno essere inviati al Ministero pel tramite della Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria che dovrà esprimere il proprio parere in merito alle condizioni di vendita ed ai prezzi stimati.

« Le vendite di cui sopra saranno effettuate in seguito ad apposite gare, sempre quando ciò sia possibile e saranno sempre fatte constare mediante appositi contratti da sottoporsi all'approvazione del Ministero ».

Art. 6.

L'art. 50 del regolamento su richiamato viene sostituito dal seguente articolo:

« Art. 50. — § 314. — Il Ministero si accerta mediante ispezioni della regolarità della gestione e dei servizi affidati agli Enti dipendenti.

« Le ispezioni si distinguono in ordinarie e straordinarie ed entrambe alla loro volta si distinguono in tecniche ed amministrative.

« § 315. — Le ispezioni tecniche ordinarie per tutti gli Enti d'artiglieria sono disposte dai comandi di corpo di armata, ad eccezione degli stabilimenti di artiglieria per i quali dispone la Direzione superiore delle costruzioni di artiglieria.

« Le ispezioni amministrative ordinarie sono eseguite dagli ispettori amministrativi dell'Amministrazione centrale della guerra.

« § 316. — Tutte le ispezioni di cui al paragrafo precedente debbono essere eseguite almeno una volta l'anno.

« § 317. — Le ispezioni straordinarie, sì tecniche che amministrative, si eseguono ogni qualvolta il Ministero della guerra lo ritenga opportuno affidandone l'incarico agli ufficiali o funzionari che caso per caso verranno designati.

« § 318. — Il Ministero stabilirà particolareggiate norme per l'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente articolo ».

Art. 7.

Le disposizioni contenute negli articoli 25, 26, 44, 45 e 50 del regolamento su richiamato, modificate in conformità delle disposizioni contenute nel presente decreto, saranno applicate oltrechè agli Enti di artiglieria anche a quelli automobilistici, con l'avvertenza che là dove si parla di Ispettorato delle costruzioni d'artiglieria dovrà intendersi, per gli Enti di artiglieria, la Direzione superiore delle costruzioni d'artiglieria, e per gli Enti automobilistici, l'Ispettorato tecnico automobilistico, al quale inoltre spetta l'incarico delle ispezioni tecniche ordinarie nei riguardi della Officina di costruzioni automobilistiche.

Art. 8.

Il presente decreto andrà in vigore con la data della sua pubblicazione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 234. — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale che nomina la commissione per lo studio e la compilazione delle norme esecutive per la prima applicazione della legge sull'avanzamento e per la preparazione dello schema del relativo regolamento. — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 gennaio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Decreta:

Per procedere allo studio ed alla compilazione delle norme esecutive per la prima applicazione del disegno di legge sull'avanzamento degli ufficiali — già approvato dal Parlamento — e per la preparazione dello schema del relativo regolamento è nominata la seguente Commissione:

Generale di divisione GIOVAGNOLI Alessandro, *presidente*;

Colonnello di fanteria in servizio S. M. GRASSI Augusto, *membro*;

Direttore capo divis. LAPPONI dott. Lapo, *membro*;

Capo sezione DE GREGORIO dott. Umberto, *membro*;

Capo sezione BENEDETTINI dott. Carlo, *membro*;

Primo segretario SQUADRILLI dott. Edoardo, *membro* e *segretario*.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 29 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1926.
Registro n. 7 *Guerra, foglio n.* 48. — BENEDETTI.

N. 235. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 597 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi.** — (Gabinetto). — 21 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 20 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, emanati fino al 17 maggio 1925, indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, eccettuati i Regi decreti 28 dicembre 1924, n. 2285, per modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio del porto di Genova, e 11 gennaio 1925, n 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

Sono altresì convalidati i Regi decreti, emanati fino al 1° maggio 1925, indicati nella tabella *B* annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO. — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

Omissis.

. . . .

MINISTERO DELLA GUERRA.

6 aprile 1919, n. 494. Riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

6 aprile 1919, n. 495. Riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

2 ottobre 1919, n. 1802. Riordinamento dell'arma dei Reali carabinieri.

7 novembre 1920, n. 1727. Trattamento di pensione dei sottufficiali e militari di truppa dei carabinieri Reali che prestarono servizio durante la guerra 1915-1918 in qualità di trattenuti alle armi di autorità e che cessarono dal servizio prima del 1° febbraio 1919.

27 ottobre 1922, n. 1427. Trattamento economico degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito.

18 dicembre 1922, n. 1637. Aggiunte e varianti ai provvedimenti sul trattamento economico degli impiegati civili e degli ufficiali e sottufficiali del Regio esercito e della Regia marina.

4 gennaio 1925, n. 220. Approvazione della convenzione stipulata il 4 settembre 1923 in Napoli tra l'Amministrazione militare e la Società edilizia Monte Echia Napoli in aggiunta al contratto 7 aprile 1915 per regolare la consegna dei suoli del Monte Echia.

31 marzo 1925, n. 362. Provvedimenti economici a favore degli ufficiali in posizione ausiliaria speciale esonerati e in congedo provvisorio.

2 aprile 1925, n. 531. Erezione in Ente morale della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».

4 maggio 1925, n. 552. Modificazioni al R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, riguardante l'ordinamento del Regio esercito.

4 maggio 1925, n. 553. Facoltà al Ministro *ad interim* per gli affari della guerra di delegare con suo decreto al Sottosegretario di Stato le attribuzioni riservate alla carica del Ministro per la guerra.

4 maggio 1925, n. 616. Concessione alla signora Rosolina Pizzigoni, vedova Calvi, di un assegno straordinario annuo di L. 6000 a vita.

4 maggio 1925, n. 657. Autorizzazione al Ministero della guerra di procedere alla rescissione dei contratti relativi a materiali residuati dalla guerra.

4 maggio 1925, n. 775 Somministrazione degli alloggi da parte dei Comuni alle truppe di passaggio.

17 maggio 1925, n. 776. Concessione di un assegno straordinario annuo di L. 4000 alla vedova del generale d'esercito Carlo Caneva.

Omissis.

. . . .

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

N. 236. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Nuovo modello di giubba di panno grigio-verde per grande uniforme e libera uscita.** — (Direzione generale servizi logistici). — 1 aprile 1926.

E' adottata per la truppa e per i sottufficiali una nuova giubba di panno grigio verde tipo unico da indossarsi per la grande uniforme e per la libera uscita del modello appresso descritto.

Essa è ad un sol petto, con falde, a taglio incavato alla cintola, in modo da adattarsi con bel garbo alla persona senza stringerla.

Le sue parti sono:

un corpo;
un colletto;
due controspalline;
due maniche;
sei tasche;
una martingala.

Il corpo, che comprende il busto e le falde, si divide in parte anteriore, parte posteriore e fianchetti.

Il lato destro della parte anteriore è fornito di cinque bottoni grandi di metallo bianco o giallo, a seconda della specialità dell'arma o del corpo; il primo di essi dista dall'attaccatura del colletto mm. 30 circa e l'ultimo giunge altezza della cintola. Internamente il lato destro è rinforzato da una striscia di panno (sottopanno) di stoffa identica a quella della giubba e fra il sottopanno e il davanti è posta, come rinforzo, sotto i bottoni, una striscia di tela di cotone per fodere.

Il lato sinistro della parte anteriore è fornito anche esso di sottopanno e vi sono praticati cinque occhielli in corrispondenza dei bottoni applicati sul lato destro.

Internamente, per tutta la lunghezza dei due lati del davanti, è teso, contro la piegatura del panno, un nastro che serve come dritto filo per procurare quel giusto rientro necessario al miglior adattamento della giubba.

La parte posteriore, in un sol pezzo, è inserta tra i due fianchetti; termina alla taglia e viene prolungata con un faldino aperto in fondo, per un tratto da 15 a 18 cm., a seconda delle taglie.

I due fianchetti, uno destro e l'altro sinistro, uniscono lateralmente le due parti anteriore e posteriore mediante cucitura e serve a conferire maggior garbo all'indumento.

Il colletto è dritto, leggermente arrotondato alle estremità, rinforzato internamente da tela dura da rinforzo e foderato con tela per fodere.

Il colletto è di panno nero o colorato o di velluto di cotone a seconda delle prescrizioni di cui all'alleg. 2 della circ. 158 *giornale militare* 1923 e su di esso vengono applicate le mostrine, fiamme od alamari distintivi dell'arma o corpo, a seconda delle prescrizioni della circolare medesima.

Le controspalline, di forma trapezoidale e confezionate con lo stesso panno, sono poste sulle spalle e cucite, alla base, all'attaccatura delle maniche. Alla loro estremità libera sono fornite di un occhiello in corrispondenza del quale è applicato un bottone piccolo di metallo in modo che le controspalline stesse, abbottonate, distino circa 25 mm. dall'attaccatura del colletto. Su di esse vengono praticati i fori per il passaggio dei gambi dei fregi di metallo da applicarsi per la grande uniforme. Le controspalline sono internamente rinforzate con tela dura da rinforzo.

Le maniche sono provviste di manopole foggiate a punta.

Delle tasche, due sono al petto delle dimensioni di cm. 13 a 15 e due alle falde delle dimensioni di cm. 20 × 22 circa, formate con stoffa di riporto e munite di finto piegone e di copritasca. Quest'ultimo è munito nella parte centrale di occhiello in corrispondenza di un bottone piccolo di metallo per le tasche superiori e grande per le tasche inferiori sul finto piegone. Altre due sono interne della stessa fodera dell'imbusto, e di queste ultime, una è praticata sul lato anteriore sinistro e l'altra, destinata a contenere il pacchetto di medicazione, è posta inferiormente sul fianchetto destro. Entrambe sono munite di asola con rispettivo bottone di carta compressa.

All'altezza della taglia, nelle cuciture che uniscono le parti anteriori ai fianchetti sono poste due linguette di panno che formano la martingala. A quella di destra sono applicati due bottoni grandi di metallo e in quella di sinistra sono praticati due occhielli in corrispondenza di detti bottoni.

La fodera per l'imbusto, per le maniche, per il colletto e per i rinforzi interni è quella denominata « tela di cotone basino color filo greggio », ovvero quella denominata « tela di cotone per fodera tinta in grigio »; la prima è in uso fino a consumazione.

Per i rinforzi interni possono essere utilizzate le testate e gli abbuoni delle pezze.

La spalla è leggermente ovattata in modo da risultare di linea orizzontale.

La giubba è di 9 dimensioni o taglie con 35 suddivisioni di taglie.

Trattandosi di modellazione unica per tutte le armi e corpi, sono tollerati lievi ritocchi alle spalle, al giro delle ascelle ed al colletto, pur di mantenere inalterata la foggia, al solo scopo di meglio adattare le giubbe alle svariate conformazioni delle spalle e del collo, secondo viene dettato dall'esperienza che i corpi avranno fatta sulle caratteristiche più comuni degli uomini a seconda la provenienza di reclutamento.

Giubba di panno grigio-verde comune per cavalleria.

La giubba di panno grigio-verde comune per cavalleria è identica per foggia e dimensioni a quella di panno grigio-verde sopra descritta; è soltanto sprovvista delle guarnizioni, che debbono essere preparate a parte per la successiva applicazione.

Giubba di panno grigio-verde per bersaglieri ciclisti.

E' identica per foggia a quella tuttora in uso (circ. 211 del *giornale militare* 1910) salvo le analoghe modifiche di cui alla giubba sopra descritta per quanto riguarda la bottoniera metallica scoperta con l'aggiunta di un quinto bottone grande, delle due tasche alle falde oltre quelle già esistenti al petto e la sostituzione del bottone di carta compressa e rispettiva asola con bottone automatico a pressione per la chiusura dello sparato.

Sono inoltre aboliti i due passanti di panno per il passaggio del cinturino.

Alle giubbe di nuova costruzione va applicata la bottoniera all'atto della distribuzione. Al capo operaio sarà corrisposto, per l'applicazione della bottoniera stessa, il compenso di L. 0.20 per ogni giubba. Lo stesso compenso deve pure essere corrisposto per sostituire alla giubba di parata in distribuzione la bottoniera metallica con quella di frutto, per renderla da campagna.

I corpi devono avere le dotazioni di bottoni di frutto per tutte le giubbe esistenti in magazzino e per quelle di parata in distribuzione, affinchè possano trasformarsi in giubbe da campagna, e devono avere una dotazione di bottoni metallici ragguagliata ai bisogni di due classi di leva.

Seguono i conti di costruzione, gli specchi delle misure e le dimostrazioni delle quantità di stoffe occorrenti per la confezione delle giubbe sopra descritte.

L'Opificio militare vestiario ed equipaggiamento di Torino provvederà all'invio ai corpi del campione e relativi modelli (patrons) della giubba in oggetto.

Dette giubbe dovranno essere inventariate alla categoria 1ª, sezione *C*, del nomenclatore del materiale dei servizi logistici, ai categorici indicati nei rispettivi conti di costruzione.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio verde con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Fanteria sanità sussistenza carri armati (Categ. 1700)		Granatieri (Categ. 1701)		Bersaglieri ciclisti (Categ. 1702)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	45	1.63	73.35	1.78	80.10	1.68	75.600
Panno nero o colorato per mostreggiatura alto m. 1,30	»	65	0.021	1.365	0.020	1.300	0.061	3.965
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62	»	2.85	2.65	7.552	2.93	8.350	2.77	7.894
Tela linone dura alta m. 0,70	»	1.60	0.13	0.208	0.13	0.208	0.06	0.096
Bottoni di carta compressa, piccoli al ‰	N.	8	2	0.016	2	0.016	6	0.048
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	12.30	—	12.30	—	12.30
Prezzo di costo . . .				94.791		102.274		99.903
Prezzo di conteggio . . .				94.80		102.40		100.00

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle (escluso per i bersaglieri) ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli, nonchè un bottone grande a pressione per i bersaglieri ciclisti.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio verde con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Alpini (Categ. 1703)		Nizza, Piemonte Reale, Genova cavalleria, scuola di applicazione di cavalleria dei depositi allevamento cavalli e depositi cavalli stalloni (Categ. 1704)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	45.—	1.68	75.60	1.63	73.35
Panno nero o colorato per mostreggiatura alto m. 1,30	»	65.—	0.022	1.430	0.027	1·755
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62.	»	2.85	2.74	7.809	2.65	7.552
Tela linono dura alta m. 0,70	»	1.60	0.13	0.208	0.13	0.208
Bottoni di carta compressa, piccoli al ‰	N.	8	2	0.016	2	0.016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	12.30	—	12.55
Prezzo di costo . . .				97.363		95.431
Prezzo di conteggio . . .				97.40		95.60

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio verde con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Savoia cavalleria (Categ. 1705)		Cavalleggeri Novara, Aosta Firenze Vittorio Emanuele (Categ. 1706)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	45.—	1.63	73.35	1.63	73.35
Panno nero o colorato per mostreggiatura alto m. 1,30	»	65.—	—	—	0.020	1.300
Velluto di cotone nero alto m. 1,10	»	49.—	0.034	1.666	—	—
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62.	»	2.85	2.65	7.552	2.65	7.552
Tela linone dura alta m. 0,70	»	1.60	0.16	0.256	0.13	0.208
Bottoni di carta compressa piccoli al ‰	N.	8	2	0.016	2	0.016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	12.65	—	12.30
Prezzo di costo . . .				95.490		94.726
Prezzo di conteggio . . .				95.60		94.80

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio verde con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Cavalleggeri Saluzzo (Categ. 1707)		Cavalleggeri Monferrato e Alessandria (Categ. 1708)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	45.—	1.63	73.35	1.63	73.35
Panno nero o colorato per mostreggiatura alto m. 1,30	»	65.—	0.020	1.300	0.010	0.650
Velluto di cotone nero alto m. 1,10	»	49.—	0.012	0.588	0.024	1.176
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62	»	2.85	2.65	7.552	2.65	7.552
Tela linone dura alta m. 0,70.	»	1.60	0.13	0.208	0.16	0.256
Bottoni di carta compressa piccoli al ‰	N.	8	2	0.016	2	0.016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	13.20	—	13.20
Prezzo di costo . . .				96.214		96.20
Prezzo di conteggio . . .				96.40		96.20

---

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio verde con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Cavalleggeri Guide (Categ. 1709)		Artiglieria da campagna a cavallo pesante campale controaerei e raggruppamenti trasporti (Categ. 1710)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	45.—	1.63	73.35	1.62	72.90
Panno nero o colorato per mostreggiatura alto m. 1,30	»	65.—	0.030	1.950	0.022	1.430
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62.	»	2.85	2.65	7.552	2.65	7.552
Tela linone dura alta m. 0,70	»	1.60	0.13	0.208	0.13	0.208
Bottoni di carta compressa piccoli al al ‰	N.	8	2	0.016	2	0.016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	—	—	—	13.20	—	12.30
Prezzo di costo . . .				96.276		94.406
Prezzo di conteggio . . .				96.40		94.60

---

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio verde con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parz.	Artiglieria da montagna pesante e da costa (Categ. 1711)		Genio (tutte le specialità) (Categ. 1712)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da truppa alto m. 1,30	m.	45.—	1.73	77.850	1.63	73.350
Panno nero o colorato per mostreggiatura alto m. 1,30	»	65.—	0.023	1.495	0.021	1.365
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62	»	2.85	2.82	8.037	2.65	7.552
Tela linone dura alta m. 0,70	»	1.60	0.13	0.208	0.13	0.208
Bottoni di carta compressa, piccoli al ‰	N.	8	2	0.016	2	0.016
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	—	—	—	12.30	—	12.30
Prezzo di costo . . .				99.906		94.791
Prezzo di conteggio . . .				100.00		94.80

---

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli di ferro verniciato nero con rispettiva maglietta, il nastro di cotone alto mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle ed il filato di cotone per le cuciture e gli occhielli.

Bottoniera metallica per giubbe di panno grigio-verde da grande uniforme e libera uscita, modello 1926

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Per giubbe di panno g. v. da fanteria, alpini granatieri, compagnie distrettuali, sanità, carri armati.				
Bottoni grandi di metallo bianco, al °/₀	N.	9	7.—	0.63
Bottoni piccoli di metallo bianco, al °/₀	»	4	6.—	0.24
Mano d'opera per l'attaccatura	L.	—	—	0.20
Totale . . . L.	»	—	—	1.07
Per giubbe di panno g. v. da bersaglieri ciclisti artiglieria e genio (tutte le specialità).				
Bottoni grandi di ottone da bersaglieri, artiglieria e genio (tutte le specialità) al °/₀	N.	9	10.—	0.90
Bottoni piccoli di ottone da bersaglieri, artiglieria e genio (tutte le specialità) al °/₀	»	4	8.—	0.32
Mano d'opera per l'attaccatura	L.	—		0.20
Totale . . . L.	»	—	—	1.42
Per giubbe di panno g. v. da raggruppamenti trasporti e da sussistenza.				
Bottoni grandi di ottone lisci, al °/₀	N.	9	10.—	0.90
Bottoni piccoli di ottone lisci, al °/₀	»	4	8.—	0.32
Mano d'opera per l'attaccatura	L.	—	—	0.20
Totale . . . L	»	—	—	1.42

Bottoniera di frutto grigio-verde per giubbe di panno grigio-verde da campagna per tutte le armi e corpi, modello 1926

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Bottoni grandi di frutto grigio-verde, al °/₀	N.	9	15.—	1.35
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde, al °/₀	»	4	13.—	0.52
Mano d'opera per l'attaccatura	L.	—	—	0.20
Totale . . . L.	—	—	—	2.07

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde da sottufficiali con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Fanteria (Categ. 1713)		Granatieri (Categ. 1714)		Bersaglieri ciclisti (Categ. 1715)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto cm. 140	m.	65.—	1.65	107.250	1.80	117.000	1.70	110.500
Panno colorato per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	—	—	0.02	1.300	0.011	0.715
Gallone di metallo bianco argentato per alamari alto mm. 19 a 20 . . .	»	3.50	—	—	0.27	0.945	—	—
Galloncino di metallo bianco argentato per alamari alto mm. 8,5 a 9	»	2.—	—	—	0.17	0.340	—	—
Panno nero per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.022	1.430	—	—	0.05	3.250
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta cm. 62	»	2.85	2.70	7.695	2.98	8.493	2.82	8.037
Tela linone dura alta cm. 70	»	1.60	0.14	0.224	0.14	0.224	0.06	0.096
Bottoni grandi di metallo bianco al %	N.	7.—	9	0.630	9	0.630	—	—
Bottoni piccoli di metallo bianco al %	»	6.—	4	0.240	4	0.240	—	—
Bottoni metallici grandi da bersaglieri al %	»	10.—	—	—	—	—	9	0.900
Bottoni metallici piccoli da bersaglieri al %	»	8.—	—	—	—	—	4	0.320
Gallone di seta per mostrine	m.	2.—	0.22	0.440	—	—	—	—
Bottoni piatti per mostrine al %. . .	N.	4.50	2	0.090	—	—	—	—
Bottoni piccoli di frutto grigio verde al %	»	13.—	2	0.260	2	0.260	6	0.780
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	15.650		15.650		15.650
Prezzo di costo . . .				133.909		145.082		140.275
Prezzo di conteggio . . .				134.00		145.20		140.40

---

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli con rispettiva magliotta, il nastro di cotone di mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle (esclusi i bersaglieri), il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne Nella mano d'opera sono compresi la confezione e l'attaccatura delle mostrine, nonchè un bottone grande a pressione per i bersaglieri ciclisti.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio verde da sottufficiali con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Alpini (Categ. 1716)		Nizza, Piemonte Reale' Genova Cavalleria, Scuola di applicazione di cavalleria, Depositi di allevamenti cavalli e Depositi cavalli stalloni (Categ. 1717)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto cm. 140	m.	65.—	1.70	110.500	1.65	107.250
Panno colorato per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.009	0.585	0.027	1.755
Panno nero per mostreggiatura alto cm. 130.	»	65.—	0.023	1.495	—	—
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta cm. 62	»	2.85	2.79	7.951	2.70	7.695
Tela linone dura alta cm. 70	»	1.60	0.14	0.224	0.14	0.224
Bottoni grandi di metallo bianco al %	N.	7.—	9	0.630	9	0.630
Bottoni piccoli di metallo bianco al %	»	6.—	4	0.240	4	0.240
Bottoni piccoli di frutto grigio verde al %	»	13.—	2	0.260	2	0.260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—		15.650		16.000
Prezzo di costo . . .				137.535		134.054
Prezzo di conteggio . . .				137.60		134.20

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli con rispettiva maglietta, il nastro di cotone di mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne. Nella mano d'opera sono compresi la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde da sottufficiali con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Savoia cavalleria (Categ. 1718)		Cavalleggeri Novara, Aosta Firenze, Vittorio Emanuele (Categ. 1719)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto cm. 140	m.	65.—	1.65	107.250	1.65	107.250
Panno colorato per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	—	—	0.02	1.300
Velluto di cotone nero alto cm. 110	»	49.—	0.034	1.666	—	—
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta cm. 62	»	2.85	2.70	7.695	2.70	7.695
Tela linone dura alta cm. 70	»	1.60	0.17	0.272	0.14	0.224
Bottoni grandi di metallo bianco al %	N.	7.—	9	0.630	9	0.630
Bottoni piccoli di metallo bianco al %	»	6.—	4	0.240	4	0.240
Bottoni piccoli di frutto grigio verde al %	»	13.—	2	0.260	2	0.260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	16.100	—	15.650
Prezzo di costo . . .				134.113		133.249
Prezzo di conteggio . . .				134.20		133.40

---

(1) Nella fornitura sono compresi :N. 2 gangherelli con rispettiva magnetta, il nastro di cotone di mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde da sottufficiali con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Cavalleggeri Saluzzo (Categ. 1720)		Cavalleggeri Monferrato ed Alessandria (Categ. 1721)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali, alto cm. 140	m	65.—	1.65	107.250	1.65	107.250
Panno colorato per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.02	1.300	0.01	0.650
Velluto di cotone nero alto cm. 110	»	49.—	0.012	0.588	0.024	1.176
Tela di cotone basino color greggio per fodero alta cm. 62	»	2.85	2.70	7.695	2.70	7.695
Tela linone dura alta cm. 70	»	1.60	0.14	0.224	0.17	0.272
Bottoni grandi di metallo bianco al %	N	7.—	9	0.630	9	0.630
Bottoni piccoli di metallo bianco al %	»	6.—	4	0.240	4	0.240
Bottoni piccoli di frutto grigio verde al %	»	13.—	2	0.260	2	0.260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	16.800	—	16.800
Prezzo di costo . . .				134.987		134.973
Prezzo di conteggio . . .				135.000		135.000

---

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli con rispettiva maglietta, il nastro di cotone di mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne. Nella mano d'opera sono compresi la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde da sottufficiali con bottoniera scoperta modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Cavalleggeri Guide (Cat. 1722)		Artiglieria campagna a cavallo Pesante campale Controaerei (Cat. 1723)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto cm. 140	m.	65.—	1.65	107.250	1.64	106.600
Panno colorato per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.03	1.950	0.006	0.390
Panno nero per mostreggiatura alto cm. 130.	»	65.—	—	—	0.022	1.430
Velluto di cotone nero alto cm. 110	»	49.—	—	—	0.006	0.294
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta cm. 62	»	2.85	2.70	7.695	2.70	7.695
Tela linone dura alta cm. 70	»	1.60	0.14	0.224	0.14	0.224
Bottoni grandi di metallo bianco al %	N.	7.—	9	0.630	—	—
Bottoni piccoli di metallo bianco al %	»	6.—	4	0.240	—	—
Bottoni metallici grandi da artiglieria. al %	»	10.—	—	—	9	0.900
Bottoni metallici piccoli da artiglieria, al %	»	8.—	—	—	4	0.320
Bottoni piccoli di frutto grigio verde al %	»	13.—	2	0.260	2	0.260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	16.800	—	15.650
Prezzo di costo . . .				135.049		133.763
Prezzo di conteggio . . .				135.20		133.80

---

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli con rispettiva maglietta, il nastro di cotone di mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle, il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne. Nella mano d'opera sono compresi la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio verde da sottufficiali con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Artiglieria da montagna Pesante e da Costa (Categ. 1724)		Genio tutte le specialità (Categ. 1725)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto cm. 140	m.	65.—	1.75	113.750	1.65	107.250
Panno colorato per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.006	0.390	0.006	0.390
Panno nero per mostreggiatura alto cm. 130.	»	65.—	0.024	1.560	0.022	1.430
Velluto di cotone nero alto cm. 110	»	49.—	0.006	0.294	0.006	0.294
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta cm. 62.	»	2.85	2.87	8.179	2.70	7.695
Tela linone dura alta cm. 70	»	1.60	0.14	0.224	0.14	0.224
Bottoni metallici grandi da artiglieria, e genio al %	N.	10.—	9	0.900	9	0.900
Bottoni metallici piccoli da artiglieria e genio al %	»	8.—	4	0.320	4	0.320
Bottoni piccoli di frutto grigio verde al %	»	13.—	2	0.260	2	0.260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—		15.650		15.650
Prezzo di costo . . .				141.527		134.413
Prezzo di conteggio . . .				141.60		134.60

---

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli con rispettiva maglietta, il nastro di cotone di mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne. Nella mano d'opera sono compresi la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde da sottufficiali con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Carri armati (Categ. 1726)		Raggruppamenti trasporti (Categ. 1727)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto cm. 140	m.	65.—	1.65	107.250	1.64	106.600
Panno colorato per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.009	0.585	0.008	0.520
Panno nero per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.022	1.430	0.022	1.430
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta cm. 62.	»	2.85	2.70	7.695	2.70	7.695
Tela linone dura alta cm. 70	»	1.60	0.14	0.224	0.14	0.224
Bottoni grandi di metallo bianco al %	N.	7.—	9	0.630	—	—
Bottoni piccoli di metallo bianco al %	»	6.—	4	0.240	—	—
Bottoni grandi di ottone al % . . .	»	10.—	—	—	9	0.900
Bottoni piccoli di ottone al %. . . .	»	8.—	—	—	4	0.320
Bottoni piccoli di frutto grigio verde al %	»	13.—	2	0.260	2	0.260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1).	L.	—	—	15.650	—	15.650
Prezzo di costo . . .				133.964		133.599
Prezzo di conteggio . . .				134.00		133.60

---

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli con rispettiva maglietta, il nastro di cotone di mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne. Nella mano d'opera sono compresi la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conti di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde da sottufficiali con bottoniera scoperta, modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Compagnie distrettuali (Categ. 1728)		Sanità Categ. 1729)	
			Quantità	Importo	Quantità	Importo
Panno grigio verde per vestiario da sottufficiali alto cm. 140	m.	62.—	1.65	107.250	1.65	107.250
Panno colorato per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.006	0.390	0.08	0.520
Panno nero per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.022	1.430	0.022	1.430
Panno azzurrato per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.005	0.325	—	—
Velluto di cotone nero alto cm. 110	»	50.—	—	—	—	—
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta cm. 62	»	2.85	2.70	7.695	2.70	7.695
Tela linone dura alta cm. 70	»	1.60	0.14	0.224	0.14	0.224
Bottoni grandi di metallo bianco al %	N.	7.—	9	0.630	9	0.630
Bottoni piccoli di metallo bianco al %	»	6.—	4	0.240	4	0.240
Bottoni piccoli di frutto grigio verde al %	»	13.—	2	0.260	2	0.260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	15.650	—	15.650
Prezzo di costo . . .				134.094		133.899
Prezzo di conteggio . . .				134.20		134.00

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli con rispettiva maglietta, il nastro d cotone di mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne. Nella mano d'opera sono compresi la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Conto di costruzione delle giubbe di panno grigio-verde da sottufficiali con bottoniera scoperta modello 1926.

Denominazione delle materie occorrenti	Unità di misura	Prezzo parziale	Sussistenza (Categ. 1730) Quantità	Sussistenza (Categ. 1730) Importo
Panno grigio-verde per vestiario da sottufficiali alto cm. 140	m.	65.—	1.65	107.250
Panno colorato per mostreggiatura alto centimetri 130	»	65.	0.008	0.520
Panno nero per mostreggiatura alto cm. 130	»	65.—	0.022	1.430
Tela di cotone basino color greggio per fodere alta cm. 62	»	2.85	2.70	7.695
Tela linone dura alta cm. 70.	»	1.60	0.14	0.224
Bottoni grandi di ottone al %	N.	10.—	9	0.900
Bottoni piccoli di ottone al %	»	8.—	4	0.320
Bottoni piccoli di frutto grigio-verde al %	»	13.—	2	0.260
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1) . .	L.	—		15.650
Prezzo di costo . . .				134.299
Prezzo di conteggio . . .				134.40

---

(1) Nella fornitura sono compresi: N. 2 gangherelli, con rispettiva maglietta, il nastro di cotone di mm. 10 per i dritti fili delle parti anteriori, l'ovatta per l'imbottitura delle spalle il filato di seta per le cuciture esterne e quello di cotone per le cuciture interne. Nella mano d'opera sono compresi la confezione e l'attaccatura delle mostrine.

Specchio delle misure delle giubbe di panno grigio-verde tipo unico con bottoniera metallica scoperta, modello 1926 (esclusi i bersaglieri ciclisti)

Taglie	Suddivisioni	LUNGHEZZE						
		Parte posteriore			Parte anteriore			
		Dal colletto alla taglia	Dalla taglia al fondo	Totale	Dalla punta della spalla al gomito	Da sotto le ascelle al fondo	Delle maniche parte esterna	Del colletto all'attaccatura
1	1	—	—	—	830	515	—	460
	2	470	290	760	825	520	660	450
	3	—	—	—	820	525	—	435
	4	—	—	—	815	530	—	420
2	1	—	—	—	815	500	—	460
	2	460	285	745	810	505	645	450
	3	—	—	—	805	510	—	435
	4	—	—	—	800	515	—	420
3	1	—	—	—	800	490	—	450
	2	450	280	730	795	495	630	440
	3	—	—	—	790	500	—	425
	4	—	—	—	785	505	—	410
4	1	—	—	—	785	475	—	450
	2	445	270	715	780	480	620	440
	2	—	—	—	775	485	—	425
	4	—	—	—	770	490	—	410
5	1	—	—	—	770	465	—	440
	2	440	260	700	765	470	610	430
	3	—	—	—	760	475	—	415
	4	—	—	—	755	480	—	400
6	1	—	—	—	755	450	—	440
	2	435	250	685	750	455	600	430
	3	—	—	—	745	460	—	415
	4	—	—	—	740	465	—	400
7	1	—	—	—	740	440	—	430
	2	430	240	670	735	445	590	420
	3	—	—	—	730	450	—	405
	4	—	—	—	725	455	—	390
8	1	—	—	—	730	435	—	420
	2	420	240	660	725	440	580	410
	3	—	—	—	720	445	—	400
	4	—	—	—	715	450	—	390
9	1	—	—	—	720	430	—	410
	2	410	240	650	715	435	570	400
	3	—	—	—	710	440	—	390

Segue **Specchio delle misure delle giubbe di panno grigio-verde tipo unico con bottoniera metallica scoperta, modello 1926 (esclusi i bersaglieri ciclisti).**

Taglie	Suddivisioni	METÀ LARGHEZZA							
		Dell'imbusto parte sinistra					Delle maniche		
		Dal 2º occhiello alla cucitura della manica	Dal 2º occhiello alla metà della parte posteriore	Alla taglia	Al fondo	Alle spalle	Superiormente	Al gomito	Al polso
1	1	250	630	600	755	225	230	225	165
	2	245	610	570	735	220	225	220	160
	3	240	590	540	705	215	220	215	160
	4	235	570	520	685	210	215	210	155
2	1	250	630	600	755	225	230	225	165
	2	245	610	570	735	220	225	220	160
	3	240	590	540	705	215	220	215	160
	4	235	570	520	685	210	215	210	155
3	1	245	610	580	735	220	225	220	160
	2	240	590	550	715	215	220	215	160
	3	235	570	520	685	210	215	210	155
	4	230	550	500	665	205	210	205	150
4	1	245	610	580	735	220	225	220	160
	2	240	590	550	715	215	220	215	160
	3	235	570	520	685	210	215	210	155
	4	230	550	500	665	205	210	205	150
5	1	240	590	560	715	215	220	215	160
	2	235	570	530	695	210	215	210	155
	3	230	550	505	665	205	210	205	155
	4	225	530	485	645	200	205	200	150
6	1	240	590	560	715	215	220	215	160
	2	235	570	530	695	210	215	210	155
	3	230	550	505	665	205	210	205	155
	4	225	530	485	645	200	205	200	150
7	1	235	570	540	695	210	215	210	155
	2	230	550	510	675	205	210	205	155
	3	225	530	485	745	200	205	200	150
	4	220	515	465	625	195	200	195	150
8	1	230	555	530	680	205	210	205	155
	2	225	540	505	665	200	205	200	155
	3	220	525	480	640	195	200	195	150
	4	215	510	465	625	190	195	190	150
9	1	225	540	515	665	200	205	200	150
	2	220	525	490	650	195	200	195	150
	3	215	510	465	625	190	195	190	150

Segue Specchio delle misure delle giubbe di panno grigio-verde tipo unico con bottoniera metallica scoperta, modello 1926 (esclusi i bersaglieri ciclisti).

Taglio	Suddivisioni	DELLE TASCHE				ALTEZZE					
		Alle falde		Al petto		Delle alette alle falde	Delle alette al petto	Del colletto	Della martingala	Delle manopole	
		Longitudinale	Traversale	Longitudinale	Traversale					Alla punta	Di sotto
1	1	230	210	150	130	75	55	40	70	110	70
	2	230	210	150	130						
	3	230	210	150	130						
	4	230	210	150	130						
2	1	230	210	150	130						
	2	230	210	150	130						
	3	230	210	150	130						
	4	230	210	150	130						
3	1	230	210	150	130						
	2	230	210	150	130						
	3	230	210	150	130						
	4	230	210	150	130						
4	1	220	200	145	125						
	2	220	200	145	125						
	3	220	200	145	125						
	4	220	200	145	125						
5	1	220	200	145	125						
	2	220	200	145	125						
	3	220	200	145	125						
	4	220	200	145	125						
6	1	220	200	145	125						
	2	220	200	145	125						
	3	220	200	145	125						
	4	220	200	145	125						
7	1	210	190	140	120						
	2	210	190	140	120						
	3	210	190	140	120						
	4	210	190	140	120						
8	1	210	190	140	120						
	2	210	190	140	120						
	3	210	190	140	120						
	4	210	190	140	120						
9	1	210	190	140	120						
	2	210	190	140	120						
	3	210	190	149	120						

Specchio delle misure delle giubbe di panno grigio-verde da bersaglieri con bottoniera metallica scoperta, modello 1926.

Taglie	Suddivisioni	LUNGHEZZE					
		Parte posteriore	Parte anteriore dalla punta della spalla al fondo della giubba	dal centro del giro di sotto le ascelle al fondo della giubba	delle alette sui fianchi	delle maniche	del bavero
1	1	760	825	510	300	640	440
	2	760	820	515	300	640	430
	3	760	820	520	300	640	420
2	1	745	810	500	300	625	435
	2	745	805	505	300	625	425
	3	745	805	510	300	625	415
3	1	730	795	490	290	610	430
	2	730	790	495	290	610	420
	3	730	790	500	290	610	410
4	1	720	785	485	290	600	420
	2	720	780	490	290	600	410
	3	720	780	495	290	600	400
5	1	710	775	490	280	590	415
	2	710	770	485	280	590	405
	3	710	770	490	280	590	395
6	1	700	765	480	280	580	410
	2	700	760	485	280	580	400

Segue **Specchio delle misure delle giubbe di panno grigio verde da bersaglieri con bottoniera metallica scoperta, modello 1926.**

Taglie	Suddivisioni	METÀ LARGHEZZE										
		Parte posteriore				Parte anteriore				Maniche		
		alle spalle	al torace	alla taglia	al fondo	dal 2° occhiello alla cucitura della manica	dal 2° occhiello alla cucitura del fianco passando sotto le ascelle	alla taglia	al fondo	superiormente	al gomito	al polso
1	1	220	225	210	240	260	390	400	480	230	225	160
	2	215	220	205	235	255	380	390	470	225	220	160
	3	210	215	200	230	250	370	380	460	220	215	155
2	1	215	220	205	235	255	380	390	470	225	220	160
	2	210	215	200	230	250	370	380	460	220	215	160
	3	205	210	195	225	245	360	370	450	215	210	155
3	1	210	215	200	230	250	370	380	460	220	215	155
	2	205	210	195	225	245	360	370	450	215	210	155
	3	200	205	190	220	240	350	360	440	210	205	150
4	1	205	210	195	225	245	360	370	450	215	210	155
	2	200	205	190	220	240	350	360	440	210	205	155
	3	195	200	185	215	235	340	350	430	205	200	150
5	1	200	205	190	220	240	350	360	440	210	205	155
	2	195	200	185	215	235	340	350	430	205	200	150
	3	190	195	180	210	230	330	340	420	200	195	145
6	1	195	200	185	215	235	340	350	430	205	200	150
	2	190	195	180	210	230	330	340	420	200	195	145

Segue **Specchio delle misure delle giubbe di panno grigio-verde da bersaglieri con bottoniera metallica scoperta, modello 1926.**

Taglie	Suddivisioni	DELLE TASCHE				ALTEZZE					
		Alle falde		Al petto				Manopole		Bavero	
		longitudinale	traversale	longitudinale	traversale	delle alette alle falde	delle alette al petto	alla punta	di sotto	sul davanti	sul dietro
1	1	230	210	150	130	75	55	110	70	70	85
	2	230	210	150	130						
	3	230	210	150	130						
2	1	230	210	150	130						
	2	230	210	150	130						
	3	230	210	150	130						
3	1	220	200	145	125						
	2	220	200	145	125						
	3	220	200	145	125						
4	1	220	200	145	125						
	2	220	200	145	125						
	3	220	200	145	125						
5	1	210	190	140	120						
	2	210	190	140	120						
	3	210	190	140	120						
6	1	210	190	140	120						
	2	210	190	140	120						

Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente per le costruzioni delle giubbe di panno grigio-verde tipo unico, modello 1926, per tutte le armi e corpi. (Con bottoniera scoperta).

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Fanteria, Sanità, Sussistenza Genio di qualunque specialità Carri armati				Da costruirsi su 100	Granatieri			
			Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62			Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità			Quantità		Quantità	
			Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia		Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia
1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	1	1.88	1.88	3.10	3.10
	3	—	—	—	—	—	15	1.84	27.60	3.02	45.30
	4	—	—	—	—	—	9	1.80	16.20	2.96	26.64
2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	1	1.85	1.85	3.02	3.02
	3	—	—	—	—	—	30	1.82	54.60	2.96	88.80
	4	—	—	—	—	—	19	1.77	33.63	2.90	55.10
3	1	1	1.81	1.81	3.02	3.02	—	—	—	—	—
	2	1	1.77	1.77	2.94	2.94	1	1.78	1.78	2.94	2.94
	3	1	1.73	1.73	2.88	2.88	15	1.74	26.10	2.88	43.20
	4	1	1.69	1.69	2.82	2 82	9	1.70	15.30	2.82	25.38
4	1	1	1.79	1.79	2.88	2.88	—	—	—	—	—
	2	3	1.75	5.25	2.80	8.40	—	—	—	—	—
	3	4	1.70	6.80	2.74	10.96	—	—	—	—	—
	4	3	1.66	4.98	2.68	8.04	—	—	—	—	—
5	1	1	1.76	1.76	2.80	2.80	—	—	—	—	—
	2	8	1.69	13.52	2.74	21.92	—	—	—	—	—
	3	12	1.65	19.80	2.68	32.16	—	—	—	—	—
	4	9	1.61	14.49	2.62	23.58	—	—	—	—	—
6	1	1	1.73	1.73	2.74	2.74	—	—	—	—	—
	2	8	1.67	13.36	2.68	21.44	—	—	—	—	—
	3	12	1.63	19.56	2.64	31.68	—	—	—	—	—
	4	9	1.57	14.13	2.60	23.40	—	—	—	—	—
7	1	1	1.63	1.63	2.68	2.68	—	—	—	—	—
	2	3	1.59	4.77	2.64	7.92	—	—	—	—	—
	3	6	1.55	9.30	2.60	15.60	—	—	—	—	—
	4	4	1.53	6.12	2.56	10.24	—	—	—	—	—
8	1	1	1.61	1.61	2.62	2.62	—	—	—	—	—
	2	3	1.58	4.74	2.54	7.62	—	—	—	—	—
	3	2	1.56	3.12	2.50	5.—	—	—	—	—	—
	4	2	1.53	3.06	2.46	4.92	—	—	—	—	—
9	1	1	1.59	1.59	2.56	2.56	—	—	—	—	—
	2	1	1.55	1.55	2.50	2.50	—	—	—	—	—
	3	1	1.51	1.51	2.46	2.46	—	—	—	—	—
				163.17		265.78			178.94		293.48
Media . . .				*1.63*		*2.65*			*1.78*		*2.93*

Segue **Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente per le costruzioni delle giubbe di panno grigio-verde tipo unico, modello 1926, per tutte le armi e corpi.** (Con bottoniera scoperta).

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Bersaglieri ciclisti — Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità — Per ogni capo	Bersaglieri ciclisti — Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità — Per ogni taglia	Bersaglieri ciclisti — Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62 — Quantità — Per ogni capo	Bersaglieri ciclisti — Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62 — Quantità — Per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Alpini — Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità — Per ogni capo	Alpini — Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità — Per ogni taglia	Alpini — Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62 — Quantità — Per ogni capo	Alpini — Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0.62 — Quantità — Per ogni taglia	Da costruirsi su 100	Cavalleria — Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità — Per ogni capo	Cavalleria — Panno g. v. per vestiario da truppa alto m. 1,30 — Quantità — per ogni taglia	Cavalleria — Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62 — Quantità — Per ogni capo	Cavalleria — Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62 — Quantità — Per ogni taglia
1	1	1	1.88	1.88	3.08	3.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	2	1.84	3.68	3.06	6.12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	1	1.80	1.80	2.98	2.98	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2	1	1	1.84	1.84	3.—	3.—	1	1.88	1.88	3.10	3.10	—	—	—	—	—
	2	7	1.78	12.46	2.96	20.72	1	1.84	1.84	3.02	3.02	—	—	—	—	—
	3	4	1.75	7.—	2.92	11.68	1	1.81	1.81	2.96	2.96	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	1	1.76	1.76	2.90	2.90	—	—	—	—	—
3	1	3	1.76	5.28	2.88	8.64	1	1.81	1.81	3.02	3.02	—	—	—	—	—
	2	14	1.73	24.22	2.82	39.48	6	1.77	10.62	2.94	17.64	1	1.78	1.78	2.94	2.94
	3	8	1.69	13.52	2.76	22.08	8	1.73	13.84	2.88	23.04	1	1.74	1.74	2.88	2.88
	4	—	—	—	—	—	4	1.69	6.76	2.82	11.28	1	1.70	1.70	2.82	2.82
4	1	3	1.72	5.16	2.78	8.34	1	1.79	1.79	2.88	2.88	—	—	—	—	—
	2	20	1.68	33.60	2.74	54.80	9	1.75	15.75	2.80	25.20	1	1.76	1.76	2.80	2.80
	3	12	1.65	19.80	2.70	32.40	10	1.70	17.—	2.74	27.40	8	1.71	13.68	2.74	21.92
	4	—	—	—	—	—	7	1.66	11.62	2.68	18.76	6	1.67	10.02	2.68	16.08
5	1	3	1.66	4.98	2.72	8.16	1	1.76	1.76	2.80	2.80	—	—	—	—	—
	2	12	1.62	19.44	2.68	32.16	9	1.69	15.21	2.74	24.66	1	1.70	1.70	2.74	2.74
	3	5	1.58	7.90	2.66	13.30	10	1.65	16.50	2.68	26.80	20	1.66	33.20	2.68	53.60
	4	—	—	—	—	—	7	1.61	11.27	2.62	18.34	15	1.62	24.30	2.62	39.30
6	1	2	1.62	3.24	2.66	5,32	1	1.73	1.73	2.74	2.74	—	—	—	—	—
	2	2	1.58	3.16	2.64	5.28	6	1.67	10.02	2.68	16.08	1	1.68	1.68	2.68	2.68
	3	—	—	—	—	—	8	1.63	13.04	2.64	21.12	20	1.64	32.80	2.64	52.80
	4	—	—	—	—	—	4	1.57	6.28	2.60	10.40	15	1.58	23.70	2.60	39.—
7	1	—	—	—	—	—	1	1.63	1.63	2.68	2.68	—	—	—	—	—
	2	-	—	—	—	—	2	1.59	3.18	2.64	5.28	1	1.60	1.60	2.64	2.64
	3	—	—	—	—	—	1	1.55	1.55	2.60	2.60	6	1.56	9.36	2.60	15.60
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1.54	4.62	2.66	7.68
8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				168.96		277.54			168.65		274.70			163.64		265.48
Media . . .				*1.68*		*2.77*			*1.68*		*2.74*			*1.63*		*2.65*

Segue **Dimostrazione delle quantità di stoffa occorrente per le costruzioni delle giubbe di panno grigio-verde tipo unico, modello 1926, per tutte le armi e corpi.** (Con bottoniera scoperta).

Taglie	Suddivisioni	Da costruirsi su 100	Artiglieria da campagna, a cavallo, pesante campale, controaerei e raggruppamenti trasporti				Da costruirsi su 100	Artiglieria pesante, costa e montagna			
			Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62			Panno grigio-verde per vestiario da truppa alto m. 1,30		Tela cotone basino color greggio per fodere alta m. 0,62	
			Quantità		Quantità			Quantità		Quantità	
			Per ogni capo	per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia		Per ogni capo	Per ogni taglia	Per ogni capo	Per ogni taglia
1	1	—	—	—	—	—	1	1.92	1.92	3.18	3.18
	2	—	—	—	—	—	1	1.87	1.87	3.10	3.10
	3	—	—	—	—	—	1	1.83	1.83	3.02	3.02
	4	—	—	—	—	—	1	1.79	1.79	2.96	2.96
2	1	—	—	—	—	—	1	1.88	1.88	3.10	3.10
	2	—	—	—	—	—	3	1.84	5.52	3.02	9.06
	3	—	—	—	—	—	8	1.81	14.48	2.96	23.68
	4	—	—	—	—	—	7	1.76	12.32	2.90	20.30
3	1	—	—	—	—	—	1	1.81	1.81	3.02	3.02
	2	1	1.77	1.77	2,74	2,94	8	1.77	14.16	2.94	23.52
	3	1	1.73	1.73	2.88	2.88	12	1.73	20.76	2.88	34.56
	4	1	1.69	1.69	2.82	2.82	8	1.69	13.52	2.82	22.56
4	1	—	—	—	—	—	1	1.79	1.79	2.88	2.88
	2	1	1.75	1,75	2.80	2.80	8	1.75	14.—	2.80	22.40
	3	8	1.70	13,60	2.74	21.92	12	1.70	20.40	2.74	32.88
	4	6	1.66	9·96	2.68	16.08	8	1.66	13.28	2.68	21.44
5	1	—	—	—	—	—	1	1.76	1.76	2.80	2.80
	2	1	1.69	1,69	2.74	2,74	4	1.69	6.76	2.74	10.96
	3	20	1,65	33,—	2.68	53.60	8	1.65	13.20	2.68	21.44
	4	15	1.61	24.15	2.62	39.30	3	1.61	4.83	2.62	7.86
6	1	—	—	—	—	—	1	1.73	1.73	2.74	2.74
	2	1	1.67	1.67	2.68	2,68	1	1.67	1.67	2.68	2.68
	3	20	1.63	32.60	2.64	52.80	1	1.63	1.63	2.64	2.64
	4	15	1.57	23.55	2,60	39.—	—	—	—	—	—
7	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	1	1.59	1.59	2.64	2.64	—	—	—	—	—
	3	6	1.55	9.30	2.60	15.60	—	—	—	—	—
	4	3	1.53	4.59	2.56	7.68	—	—	—	—	—
8	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	4	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
9	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
				162.64		265.48			173.91		282.78
Media . . .				*1.62*		*2.65*			*1.73*		*2.82*

N. 237. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto legge n. 588, concernente maggiori assegnazioni per spese varie, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'istruzione pubblica, dell'interno, della guerra, della marina e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26.** — (Ragioneria centrale). — 3 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 88, del 15 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 41, primo comma, del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta dei Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo stanziamento dei seguenti capitoli dei sottoindicati stati di previsione della spesa, per l'esercizio finanziario 1925-26, è aumentato della somma per ciascuno di essi a fianco segnata:

Omissis.

. . . .

Ministero della guerra.

Cap. n. 21 - Ufficiali in aspettativa, ecc. . L. 30,000,000

Omissis.

. . . .

Questo decreto andrà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 238. — ARMA DEI CARABINIERI REALI — SCUOLE MILITARI. — **R. decreto n. 619 - Disposizioni per le ammissioni alla scuola allievi sottufficiali dei carabinieri reali.** — (Gabinetto). — 3 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 91, del 19 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti i decreti Luogotenenziali nn. 494 e 495 del 6 aprile 1919;

Visto il R. decreto n. 1802 del 2 ottobre 1919;

Visto il R. decreto-legge n. 2379 del 20 novembre 1919;

Visto il R decreto-legge n. 128 del 1° febbraio 1920;

Visto il R. decreto n. 3066 del 31 dicembre 1923;

Vista la legge n. 100 del 31 gennaio 1926;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'ammissione ai corsi della Scuola allievi sottufficiali carabinieri Reali di Firenze degli appuntati e carabinieri viene annualmente effettuata sulla base di apposito duplice concorso: per titoli e per esame.

Art. 2.

Al concorso per titoli possono partecipare gli appuntati con qualsiasi anzianità di grado e i carabinieri che, alla data di inizio del corso annuale, abbiano raggiunta una anzianità di grado non inferiore a tre mesi e prestato servizio d'istituto presso le stazioni almeno per altrettanto tempo, sempre quando siano in possesso, alla data in cui sarà indetto il concorso, di uno dei seguenti titoli di studio o di altri superiori od equipollenti, da comprovarsi mediante la presentazione di certificato legale:

a) secondo il vigente ordinamento scolastico:

promozione o idoneità alla 2ª classe di liceo classico;

promozione o idoneità alla 3ª classe del liceo scientifico o del corso superiore d'istituto tecnico o magistrale;

b) secondo l'antico ordinamento scolastico:

promozione o ammissione alla 2ª classe di liceo o alla 3ª classe di istituto tecnico;

promozione alla 3ª classe di scuola normale.

Art. 3.

Ai concorrenti per titoli, di cui al precedente articolo, è riservato un terzo dei posti che annualmente vengono messi a concorso per l'ammissione alla predetta Scuola, i rimanenti posti, invece, sono devoluti ai militari concorrenti per esame.

Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per titoli sia inferiore al numero dei posti per essi stabilito dal precedente capoverso, i posti vacanti saranno devoluti ai militari concorrenti per esame.

Art. 4.

Nel caso invece che il numero dei concorrenti per titoli fosse superiore al numero dei posti ad essi riservato, verrà stabilita apposita graduatoria di merito, nella quale i concorrenti per titoli verranno inscritti sulla base della maggior somma complessiva dei punti loro assegnati da apposita Commissione per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) servizio prestato nell'Arma;

b) titolo di studio;

c) ricompense al valore militare o di marina o al valor civile;

d) campagne di guerra e benemerenze di servizio, premiate con encomi solenni e con promozioni per merito speciale.

La Commissione suindicata sarà così costituita:

1° un generale di brigata, presidente;

2° un colonnello, membro;

3° due ufficiali superiori (tenenti colonnelli o maggiori), membri;

4° un capitano, membro e segretario.

Art. 5.

La Commissione di cui all'articolo precedente assegnerà ai concorrenti per titoli, per il requisito di cui alla lettera *a*) dell'articolo ora detto, un punto per ogni sei mesi compiuti di effettivo servizio prestato nell'Arma, oltre i tre mesi necessari per partecipare al concorso per titoli stabiliti dall'art. 2 del presente decreto.

Ai concorrenti provvisti di titolo di studio superiore a quello minimo richiesto dall'art. 2 (lettera *b*) dell'articolo precedente) la Commissione assegnerà un punto per ogni anno di studio che, secondo l'ordinamento scolastico del tempo, occorreva ed occorre per conseguire, dopo il detto titolo minimo, il titolo superiore.

Per il requisito di cui alla lettera *c*) dell'articolo precedente la ridetta Commissione assegnerà un punto per ogni medaglia di bronzo al valore conseguita e per ogni croce di guerra al valore militare; due punti per ogni medaglia d'argento; tre punti per ogni medaglia d'oro conseguita.

Per il requisito infine di cui alla lettera *d*) dell'articolo precedente la Commissione assegnerà 1/2 punto per ogni campagna di guerra e per ogni benemerenza di servizio debitamente inscritta sulle carte personali degli interessati e premiata con l'encomio solenne e con la promozione per merito speciale.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 6.

E' data facoltà ai carabinieri concorrenti per titolo di poter prendere parte, oltre che al concorso per titoli, anche a quello per esami, sempre quando però essi siano in possesso di tutti i requisiti previsti dall'articolo seguente per i militari concorrenti per esame.

Art. 7.

Al concorso per esame possono partecipare:

gli appuntati celibi dei carabinieri Reali con qualunque anzianità;

i carabinieri aventi l'anzianità di grado che sarà annualmente stabilita — anzianità che non potrà in nessun caso essere inferiore ad un anno — e che abbiano prestato non meno di sei mesi di effettivo servizio d'istituto presso le stazioni.

Art. 8.

I concorrenti per esame saranno sottoposti allo svolgimento di un tema estraneo a fatti di servizio e dovranno dar prova di sapere esprimere le loro idee con ordine logico e con stile semplice, chiaro e sufficientemente corretto.

Art. 9.

La stessa Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto — integrata dall'insegnante titolare della Scuola allievi sottufficiali per le materie letterarie — assegnerà a ciascun concorrente, per il tema svolto, un punto da 1 a 20.

Saranno dichiarati idonei all'ammissione alla Scuola i concorrenti che avranno riportato una votazione non inferiore ai 10/20.

Art. 10.

Verificandosi il caso che il numero dei concorrenti per esame dichiarati idonei sia superiore al numero dei posti per essi messi a concorso, la Commissione di cui all'art. 4 procederà alla formazione di apposita graduatoria di merito, nella quale i concorrenti stessi saranno inscritti sulla base della maggiore somma complessiva dei punti loro assegnati per ciascuno dei seguenti requisiti:

a) cultura generale;

b) grado e provenienza dai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito o dal corpo Reale equipaggi;

c) servizio prestato nell'Arma;

d) ricompense al valore militare o di marina od al valor civile;

e) campagne di guerra e benemerenze di servizio, premiate con encomi solenni o con promozioni per merito speciale.

Art. 11.

Per il requisito di cui alla lettera *a*) dell'articolo precedente si terrà conto del punto assegnato a ciascun concorrente per il tema svolto. Per i concorrenti all'ammissione alla Scuola per esame, provvisti, secondo l'antico ordinamento scolastico, del titolo di licenza ginnasiale o tecnica, e, secondo il vigente ordinamento, del titolo di licenza complementare o di ammissione al liceo classico, al liceo scientifico, al corso superiore dell'istituto tecnico, al corso superiore dell'istituto magistrale e per gli altri concorrenti per esame provvisti di titoli equipollenti o superiori, i voti assegnati per lo svolgimento del tema saranno accresciuti di due punti.

Per i requisiti di cui alla lettera *b*) la Commissione di cui all'articolo precedente assegnerà un punto a ciascuno dei concorrenti aventi il grado di appuntato; due punti ai provenienti dai sottufficiali delle altre armi del Regio esercito o dal corpo Reale equipaggi in servizio od in congedo.

Per il requisito di cui alla lettera *c*) la Commissione assegnerà agli appuntati un punto ogni sei mesi di effettivo servizio compiuti e nel grado di carabiniere e in quello di appuntato, a partire dalla data sotto la quale gli appuntati stessi completarono sei mesi di effettivo servizio nel grado di carabiniere.

Ai carabinieri invece la Commissione assegnerà un punto per ogni sei mesi di effettivo servizio compiuto oltre quelli richiesti dall'art. 7.

Per i requisiti di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo precedente la Commissione stessa si atterrà alle disposizioni contenute nell'art. 5 del presente decreto, per la valutazione a favore dei concorrenti per titoli, degli stessi requisiti.

I punti assegnati ai concorrenti per esame, per i requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*) dell'articolo precedente, saranno sommati al punto assegnato a ciascun concorrente per lo svolgimento del tema e la somma che ne risulterà costituirà punto base per la graduatoria.

A parità di merito sarà data la precedenza all'aspirante avente grado più elevato; a parità anche di grado prevarrà la maggiore anzianità di servizio.

Art. 12.

Nella valutazione dei requisiti di cui alla lettera *a*) dell'art. 4 e alla lettera *c*) dell'art. 10 la Commissione terrà presente che dovrà essere considerato quale servizio effettivo anche il tempo trascorso dagli aspiranti in licenze brevi o ordinarie e quello passato in luoghi di cura od in licenza di convalescenza per infermità riconosciute dipendenti da cause di servizio.

Art. 13.

La determinazione dell'anzianità di grado per i carabinieri concorrenti per esame; le norme relative all'accertamento dei requisiti necessari per partecipare al concorso; la nomina della Commissione esaminatrice; la scelta dei temi e le relative modalità di svolgimento, saranno di anno in anno fissate dal Comando generale dell'arma dei carabinieri Reali.

Art. 14.

Ogni disposizione contraria al presente decreto è abrogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

N. 239. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto col quale viene designato l'Ordinario militare per l'Italia.** — (Gabinetto). — 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'articolo 3 della legge 11 marzo 1926, n. 417;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto col Ministro della giustizia e degli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

All'ufficio di ordinario militare per l'Italia è designato mons. Camillo PANIZZARDI, a decorrere dal 1° aprile 1926.
I Ministri predetti sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

N. 240. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggiori generali del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926.** — (Gabinetto Ufficio dei generali). — 18 aprile 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Vista la circolare 218 del *giornale militare* 1926, che ha stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali del R. Esercito in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata una Commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, prodotti dal maggior generale del ruolo tecnico d'artiglieria GARRONE cav. Renzo, compreso nei limiti di anzianità per la inscrizione nel quadro d'avanzamento a scelta per l'anno 1926.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale d'artiglieria TORRETTA gr. uff. Alfredo, *presidente*;

Tenente generale d'artiglieria nella riserva MARTINI gr. uff. Enrico, *membro*;

Tenente generale d'artiglieria in posizione ausiliaria CORTESE gr. uff. Giuseppe, *membro*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 18 aprile 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 241. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 18 aprile 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Vista la circolare 218 del *giornale militare* 1926, che ha stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali del R. Esercito in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata una Commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, prodotti dai colonnelli e dai tenenti colonnelli del ruolo tecnico d'artiglieria in servizio permanente compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926:

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale d'artiglieria TORRETTA gr. uff. Alfredo, *presidente*;

Maggior generale d'artiglieria GARRONE gr. uff. Renzo, *membro*;

Maggior generale d'artiglieria MARTINENGO cav. uff. Stefano, *membro*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 18 aprile 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 242. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che nomina una commissione tecnica per l'esame dei titoli prodotti dai maggior generali, dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio permanente, compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri d'avanzamento a scelta per l'anno 1926.** — (Gabinetto - Ufficio dei generali). — 18 aprile 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Vista la circolare 218 del *giornale militare* 1926, che ha stabilito i limiti di anzianità per la inscrizione degli ufficiali del R. Esercito in servizio permanente nei quadri di avanzamento ad anzianità ed a scelta per l'anno 1926;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata una Commissione tecnica per l'esame dei titoli di cui ai paragrafi 63 e 64 delle Norme esecutive per la prima applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, prodotti dai maggiori generali, dai colonnelli e dai tenenti colonnelli medici in servizio permanente compresi nei limiti di anzianità per la inscrizione nei quadri di avanzamento a scelta per l'anno 1926.

La Commissione tecnica è così composta:

Tenente generale medico in posizione ausiliaria DELLA VALLE dott. gr. uff. Francesco, *presidente*;

Tenente generale medico in aspettativa per riduzione di quadri TROMBETTA dott. gr. uff. Edmondo, *membro*;

Tenente generale medico in aspettativa per riduzione di quadri GALLI dott. gr. uff. Giov. Domenico, *membro*.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 18 aprile 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 243. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 22 aprile 1926.

Sono disponibili 3 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo del personale d'ordine del Ministero della giustizia e degli affari di culto, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni e per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) Applicati delle amministrazioni militari;

b) Sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

c) Alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di essere nominati a tali impieghi dovranno presentare, non oltre il 15 maggio 1926, apposita domanda su carta bollata da L. 3.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse a questo Ministero (Divisione personale, ecc.), preannunciandole con telegramma. A quelle degli applicati e degli alunni d'ordine dovrà essere allegata copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare; a quelle dei sottufficiali la copia del foglio matricolare dalla quale risulti chiaramente, per quelli che ne sono provvisti, lo stipendio lordo annuo (escluso il supplemento di servizio attivo) di cui attualmente godono.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere all'impiego loro offerto li vincolano alla incondizionata accettazione dell'impiego stesso, e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 88, depennare il tenente *Rijtano* Angelo.

Dispensa 8ª, anno 1926, circolare 31.

A pagina 319, depennare il capitano *Gaj* Paolo.

Dispensa 18ª, anno 1926, circolare 212:

A pagina 785, alla voce giubba di tela, nella colonna annotazioni, dopo le parole: attendenti di ufficiali con cavallo, aggiungere: ai gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna, e conducenti di tutte le armi e corpi.

A pagina 786, alla voce pantaloni di tela, nella colonna annotazioni, dopo le parole: alle armi a cavallo, aggiungere: ai gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna, e conducenti di tutte le armi e corpi.

A pagina 788, alla voce Zoccoli da scuderia, nella colonna annotazioni, dopo le parole: alle armi a cavallo, aggiungere: ai gruppi someggiati dell'artiglieria da campagna, e conducenti di tutte le armi e corpi.

Prezzo della presente dispensa L. 1,30

(3953) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 21ª 1926 30 Aprile

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO BIBLIOTECA DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 244 - 31 gennaio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 452 Approvazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina . . *Pag.* 892

» 245 - 25 febbraio 1926. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 422 contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare. . . » 907

» 246 - 25 marzo 1926. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Legge n. 551, contenente disposizioni per la leva all'estero » 909

» 247 - 22 aprile 1926. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Norme per la prima applicazione della legge 25 marzo 1926, n. 551, che ha riformato il servizio della leva all'estero » 911

» 248 - 3 aprile 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto n. 629 Modifica dell'art. 123 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili (circolare 93 *giornale militare* 1924) . . . . » 923

» 249 - 29 aprile 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . » 924

» 250 - 29 aprile 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Nuovo inchiostro per la matricolazione degli oggetti di corredo della truppa . . . . » 925

LIBRERIA DELLO STATO

N. 251 - 29 aprile 1926. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Libretto personale di volo per gli ufficiali del R. Esercito . . . . *Pag.* 926

» **252 - 29 aprile 1926.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Cessione di pubblicazioni militari antiche alla biblioteca del Museo Nazionale di Castel S. Angelo » 927

» **253 - 29 aprile 1926.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . » 927

» **254 - 29 aprile 1926.** — SOTTUFFICIALI - AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo . . . . » 928

AVVISO . . . . » 930

ERRATA-CORRIGE. . . . . » 930

Circolare N. 244. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 452 - Approvazione del testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il R. Esercito e per la R. Marina.** — (Gabinetto del ministro - Ufficio coordinamento). — 31 gennaio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 70, del 25 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, che dà facoltà al Nostro Governo di riunire e coordinare in testo unico le disposizioni della legge 22 giugno 1913, n. 693, sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito, con le disposizioni del decreto stesso;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, in adunanza generale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e per la marina, di concerto coi Ministri per le finanze, per la giustizia, per l'economia nazionale e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico

E' approvato il testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO — BELLUZZO — GIURIATI.

Testo unico delle leggi sulla requisizione dei quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia marina.

Art. 1.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 1; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1 e 4.

Il Governo del Re, in caso di mobilitazione o nell'imminenza di mobilitazione totale o parziale o in altri casi di urgente necessità, è autorizzato a requisire per i bisogni del Regio esercito e della Regia marina, mediante pagamento dell'indennità che sarà come appresso determinata:

1° cavalli, muli e altri quadrupedi da soma o da tiro, senza distinzione di sesso, e loro bardature;

2º veicoli ordinari a trazione animale, e veicoli a trazione meccanica, automobili, locomotive stradali, e loro attrezzi corrispondenti;

3º motocicli d'ogni sorta;

4º natanti d'ogni specie, a remi, a vela, a motore, di lago, di laguna o di fiume, con relativa attrezzatura.

La requisizione è ammessa per tutti i suaccennati capi, in quanto si trovino nel territorio dello Stato, appartengano a cittadini o a stranieri residenti in Italia e sieno idonei al servizio militare.

Art. 2.

Legge 22 giugno 1913, n 693, art. 2, R decreto 31 dicembre 1923, n 3225, art. 1 e 4.

Non cadono sotto l'articolo precedente e le altre disposizioni della presente legge:

a) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti alle Case e Corti delle Loro Maestà il Re e la Regina, di Sua Maestà la Regina Madre e delle LL. AA. i Reali Principi;

b) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai rappresentanti diplomatici degli Stati esteri e del personale delle Legazioni accreditate presso il Governo del Re e presso la Santa Sede;

c) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti ai consoli, vice consoli e agenti consolari cittadini dello Stato che rappresentano e che goda il trattamento della nazione più favorita, giusta la designazione fattane con speciale Regio decreto;

d) i quadrupedi, veicoli e natanti appartenenti a stranieri, che, in virtù di trattati o convenzioni internazionali, fossero esenti da requisizione;

e) i quadrupedi appartenenti agli ufficiali del Regio esercito in servizio effettivo e degli ufficiali richiamati dal congedo, sempre che siano usati personalmente e nei limiti del numero attribuito dalla legge alla loro carica e grado;

f) gli automobili appartenenti ai componenti il corpo dei volontari automobilisti;

g) gli stalloni appartenenti allo Stato o approvati per servizio pubblico;

h) le giumente di puro sangue e quelle brade indome, destinate esclusivamente alla riproduzione.

Sono esenti dalla requisizione, ma non anche dalle riviste e dalle dichiarazioni, di cui nei seguenti articoli, le giumente con puledri lattanti o riconosciute pregne.

Il Regio Governo è autorizzato ad accordare, compatibilmente con le esigenze militari, altre dispense dalla requisizione nell'interesse della produzione equina e per imprescindibili bisogni dell'industria, dell'agricoltura e dei pubblici servizi. Tali dispense sono temporanee e revocabili.

Art. 3.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 3; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Per gli effetti dell'art. 1, in ogni Comune è tenuto al corrente un registro o schedario, con rubrica, in cui siano distintamente segnati i quadrupedi, veicoli a trazione animale e natanti, a remi o a vela, da specificarsi nelle norme di attuazione della presente legge, esistenti e permanenti da oltre un mese nel territorio del Comune, con l'indicazione del rispettivo proprietario e della sua principale e ordinaria abitazione.

Simile registro è istituito e tenuto al corrente in ogni ufficio di Prefettura, per quanto concerne i veicoli e natanti a motore di cui pure in detto art. 1.

Il Ministro per la guerra è autorizzato a far ispezionare i registri suindicati; e ogni cittadino è in facoltà di prenderne visione.

Art. 4.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 4; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Chiunque acquisti, permuti, venda o altrimenti ceda quadrupedi, veicoli o natanti di cui all'art. 1, deve, entro giorni trenta da quello in cui ne sia venuto in possesso o questo sia venuto in esso a cessare, anche per morte degli uni o per distruzione degli altri, farne regolare denuncia scritta, nella forma e coi dati che saranno determinati, in segreteria del Comune nel territorio del quale l'animale, il veicolo o il natante sia o fosse destinato a rimanervi abitualmente.

Lo stesso obbligo, e nello stesso termine, a decorrere dall'attuazione della presente legge, incombe al proprietario del quadrupede, veicolo o natante di cui non fosse stata fatta denunzia anteriormente a detta attuazione.

Per l'osservanza delle precedenti disposizioni non è più valida la denunzia che fosse fatta trascorse ventiquattr'ore dalla pubblicazione dell'ordine di requisizione concernente l'oggetto della denunzia medesima o dalla notificazione dell'avviso personale che prescrive la presentazione dei quadrupedi, veicoli o natanti.

Art. 5.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 5.

La requisizione può essere estesa a tutto il Regno o limitata a parte di esso, generale per ogni capo preveduto nell'art. 1 o circoscritta ad alcuni.

Essa è ordinata dal Ministro per la guerra, sentito il Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 6; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Trascorse ventiquattr'ore dall'ordine di requisizione, non è più ammessa alcuna vendita, cessione o permuta degli animali, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio militare.

Tale divieto resta fermo finchè non sia revocato con analoga disposizione del Ministro per la guerra.

Art. 7.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 7; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Ogni proprietario dei quadrupedi, veicoli e natanti chiamati a requisizione è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno e ora fissati con apposito manifesto, nell'ordine stabilito all'atto dell'ultima rivista giusta l'art. 18.

Art. 8.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

La scelta dei quadrupedi, veicoli e natanti è fatta da una Commissione provinciale nominata dalla competente autorità militare e costituita da un ufficiale superiore del Regio esercito che la presiede, da un delegato del Consiglio provinciale e da un esperto scelto dalla suddetta autorità militare e che, sempre che sia possibile, sarà un ufficiale del Regio esercito.

Art. 9.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

La Commissione provinciale determina l'indennità da corrispondersi per i capi da requisire in base al prezzo corrente sul mercato.

Art. 10.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 10; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1 e 4.

L'autorità militare è in facoltà di fare intimare al proprietario di un quadrupede, veicolo o natante il precetto preventivo, per effetto del quale il capo precettato può essere sottoposto a requisizione giusta le norme segnate nell'articolo seguente.

Il capo precettato può essere sempre venduto, permutato o altrimenti ceduto dal proprietario, finchè non sia indetta la requisizione o non gli sia pervenuto avviso personale di presentazione, purchè ne informi entro le ventiquattr'ore l'autorità militare che lo precettò, oltre alla denunzia da farsi al Comune giusta l'art. 4

Il proprietario che vende, cede e permuta un capo precettato è in obbligo di informare il nuovo proprietario che il detto capo trovasi sotto vincolo della precettazione, e, a proprio discarico, ha il diritto di esigere dal nuovo proprietario attestazione scritta della effettuata notificazione. In mancanza di tale attestazione la effettuata notificazione potrà essere fatta risultare da prova testimoniale.

Il nuovo proprietario è sottoposto al vincolo della precettazione senza bisogno di nuovo precetto, per giorni sessanta dalla data in cui è venuto in possesso del capo precettato, salva facoltà dell'autorità di intimare altro precetto intestato al nuovo proprietario.

L'autorità militare è autorizzata a sospendere l'alienazione dei capi precettati anche prima che sia indetta la requisizione e che sia notificato l'avviso personale di presentazione, e la sospensione ha effetto finchè non sia revocata.

Art. 11.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 11 ; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Quando ricorrano le circostanze prevedute nell'art. 1, l'autorità militare è autorizzata a richiedere la presentazione del capo preventivamente sottoposto a precetto.

Il proprietario è tenuto a presentare il quadrupede, veicolo o natante richiesto, nel termine, non mai inferiore alle ventiquattr'ore, fissato nell'atto di intimazione e nel luogo, giorno e ora pure in esso fissati.

Il proprietario riceve in più, sul prezzo dovuto, un premio che la Commissione determina entro i limiti stabiliti nelle norme d'attuazione della presente legge.

Cessa il diritto a tale premio ove il proprietario ottenga di sostituire il capo precettato con altro capo di sua proprietà, giusta il primo capoverso dell'art. 19.

Art. 12.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

La requisizione può anche farsi in forma di semplice noleggio sulla base della precettazione preventiva per il tempo ritenuto necessario a giudizio insindacabile dell'autorità militare. Tuttavia, trascorsi tre mesi dall'avvenuta requisizione, il proprietario del capo requisito può chiedere, dimostrando di non poter senza grave danno sopportare ulteriormente la requisizione noleggio, che questa sia trasformata in requisizione definitiva.

Nei casi di requisizione in forma di noleggio, all'atto del prelevamento la Commissione provinciale deve redigere un verbale contenente la particolareggiata descrizione del capo requisito e la determinazione del prezzo attuale, da farsi a norma dell'art. 9.

La parte sarà anche invitata ad esporre le sue eventuali osservazioni ed a sottoscrivere il verbale. In caso di rifiuto se ne prenderà nota sul verbale stesso.

L'indennità di requisizione è ragguagliata all'interesse legale commerciale sul prezzo predetto, oltre ad una quota da calcolarsi al termine della requisizione in ragione non superiore ad un sesto del prezzo stesso per un anno di uso del capo requisito.

Tale quota sarà non superiore ad un dodicesimo se trattasi di quadrupedi.

Nel calcolare la quota per le frazioni di anno, il mese incominciato si avrà per compiuto.

Nel caso poi che durante il tempo della requisizione il capo requisito abbia subìto un deterioramento maggiore di quello ordinariamente dipendente dall'uso normale di esso, la Commissione provinciale liquiderà al proprietario una maggiore indennità in corrispondenza del deterioramento verificatosi, indennità che, se del caso, potrà anche raggiungere la totalità del valore del capo stesso.

Se il noleggio eccede la durata di un mese, l'indennità può essere corrisposta a rate quindicinali posticipate.

Al proprietario che adempie in tempo utile l'obbligo del precetto per noleggio è corrisposto, con la prima rata d'indennità, un premio entro i limiti stabiliti dalle norme di attuazione della presente legge.

La restituzione del capo requisito per noleggio è effettuata nello stesso luogo del prelevamento, ovvero in altro luogo ogni qualvolta la parte requisita accetti di provvedere essa al ritiro.

Art. 13.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Quando una requisizione fatta a guisa di noleggio sia trasformata in requisizione definitiva, l'indennità è ragguagliata al prezzo di cui all'articolo precedente, aumentato dell'interesse legale commerciale dal giorno del prelevamento a quello del pagamento o del deposito e diminuito di quanto fosse stato corrisposto a titolo di noleggio.

Art. 14.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facoltà di ordinare le requisizioni previste nell'art. 1, sia in forma di acquisto che di noleggio, senza la preventiva precettazione e senza il preavviso di presentazione di cui agli articoli 10, 11 e 12, seguendo le norme stabilite nel presente articolo.

L'esecuzione degli ordini di requisizione è affidata alla Commissione provinciale ovvero, quando questa non sia costituita, ad una Commissione composta di tre ufficiali di corpi, uffici, istituti o stabilimenti dipendenti dall'autorità dalla quale sono emanati gli ordini di requisizione e da quest'ultima nominata.

La Commissione incaricata dell'esecuzione degli ordini dà per iscritto al proprietario o detentore della cosa da requisire l'ordine di requisizione sotto forma di precetto personale, indicando nel medesimo la cosa da requisire ed il luogo ed ora della consegna.

Il prezzo o l'indennità di requisizione sono determinati dalle Commissioni secondo le norme stabilite per i vari casi dalla present legge e sono comunicati coll'ordine di requisizione o con provvedimento successivo.

Il prezzo o l'indennità sono attribuiti al detentore quando esso sia anche il proprietario della cosa requisita. In caso contrario sono attribuiti al detentore ed al proprietario insieme, con bono unico, intestato ad entrambi se essi sono d'accordo. Se manchi tale accordo o il proprietario non sia conosciuto o sia assente, sono depositati alla Cassa depositi e prestiti, perchè ciascuno di essi faccia valere le proprie ragioni secondo le norme di diritto comune.

Della requisizione seguìta giusta il presente articolo si fa constare con certificato rimesso a colui che l'ha soddisfatta e di cui si tiene nota in apposito registro.

Art. 15.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Le autorità militari e militari marittime territoriali non inferiori a comandante di divisione hanno facoltà di requisire, valendosi delle stesse Commissioni di cui al precedente art. 14, le prestazioni occorrenti per trasporti da eseguire nell'interesse del Regio esercito e della Regia marina a mezzo di quadrupedi, veicoli e natanti.

L'ordine è dato per iscritto sotto forma di precetto personale ai proprietari o detentori di fatto di quadrupedi, veicoli e natanti, semprechè detti proprietari o detentori esercitino un'industria di trasporto o comunque si trovino, a giudizio dell'autorità militare, in condizioni di poter corrispondere alla richiesta fatta loro. Detto precetto deve indicare, secondo i casi, la specie, il titolo, la potenza e la portata del mezzo di trasporto specificando anche, nei limiti del prevedibile, la durata approssimativa della prestazione.

Il proprietario o detentore precettato soddisfa le prestazioni requisite o personalmente o mediante suoi incaricati, con quadrupedi, veicoli o natanti di sua scelta, purchè rispondenti ai requisiti indicati nel precetto, e con personale di condotta e di servizio di sua fiducia, restando a suo esclusivo carico di provvedere a quanto possa occorrere per la regolare esecuzione del trasporto ordinatogli.

Se il proprietario o detentore precettato per le prestazioni di cui nel presente articolo ha in corso contratti di locazione d'opera con persone addette al servizio di quadrupedi, alla condotta ed al servizio dei veicoli e natanti ovvero contratti di fornitura di generi e materiali di consumo relativi a tali mezzi di trasporto, i contratti stessi continuano ad aver vigore durante la requisizione.

L'indennità è stabilita dalla Commissione incaricata della requisizione o con l'ordine di requisizione o con provvedimento successivo. Essa è determinata in ragione di tonnellata-chilometro per i trasporti di cose in cui ha principale importanza il peso; in ragione di chilometro per i trasporti di persone o di cose ingombranti; sotto forma di nolo giornaliero quando il mezzo di trasporto, col personale addettovi, resta a disposizione dell'autorità militare per i servizi che essa crederà compiere. Si terrà sempre conto, secondo i casi, della specie, tipo, potenza, portata del mezzo di trasporto, del suo stato d'uso, del genere di trasporto, delle strade da percorrere, delle tariffe vigenti nel luogo e di ogni altro elemento influente sulla determinazione del giusto prezzo delle prestazioni.

L'indennità è corrisposta giusta le norme del penultimo capoverso dell'art. 14.

Art. 16.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Il prezzo e la indennità di requisizione dovuti secondo la presente legge sono accresciuti di una quota non superiore ad un decimo quando la cosa requisita, o con la quale si soddisfa la requisizione di cui all'art. 15, è mezzo al fine dell'esercizio di una industria o di un commercio e non sia prontamente sostituibile.

Art. 17

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

La requisizione dei natanti di laguna, di fiume, e lacustri ha luogo con le modalità della presente legge, tranne per quanto si riferisce al prezzo e alle indennità spettanti ai proprietari o detentori, indennità e prezzo per i quali sono invece seguite le norme della legge sulla requisizione del naviglio mercantile.

Art. 18.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 14; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

E' in facoltà del Ministro per la guerra di far annualmente eseguire una rivista degli animali, veicoli e natanti menzionati nell'art. 1, o anche di una sola parte di essi, per accertare quelli idonei al servizio militare, facendone la stima in base al prezzo corrente sul mercato al momento della visita, tenutone presente il solo valore intrinseco.

Ogni proprietario dei detti animali, veicoli o natanti è tenuto a farne la presentazione nel luogo, giorno ed ora fissati con apposito manifesto o precetto e nello stretto ordine alfabetico di cognome e nome, con obbligo di fornire altresì tutte le indicazioni e informazioni richieste.

Art. 19.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 15; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

I quadrupedi, veicoli e natanti dichiarati idonei al servizio militare rimangono sempre a disposizione dell'autorità militare, sibbene non sieno stati requisiti.

E' però in facoltà del proprietario di offrire, in luogo del quadrupede, veicolo o natante prescelto, altro capo fra quelli di sua proprietà non requisiti, purchè idoneo al medesimo servizio.

Sull'offerta sostituzione decide la Commissione.

Art. 20.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 16; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 4.

Il Governo è autorizzato a disporre, mediante decreto Reale e sentito il Consiglio dei Ministri, che, a fine di esperimento per la mobilitazione del Regio esercito e in via affatto eccezionale, l'autorità militare di determinate Provincie faccia un prelevamento temporaneo, totale o parziale, di quadrupedi, veicoli o natanti, fra quelli indicati nell'art. 1 e che siano stati debitamente precettati.

Tale prelevamento non può compiersi che una volta sola durante un quinquennio.

Esso è fatto a titolo di noleggio, e non può oltrepassare il termine di trenta giorni.

Art. 21.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 17.

Nel decreto che determina il prelevamento di cui nell'articolo precedente è stabilito il giorno in cui dovrà cominciare, mai più prossimo di un mese alla data della sua pubblicazione; e lo è pure quello in cui dovrà finire.

Dalla data medesima nessun capo soggetto al prelevamento può essere venduto, permutato o altrimenti ceduto.

Sono applicabili le disposizioni degli articoli 8, 12 e 13.

Art. 22.

R decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Chiunque sottrae, occulta o in qualsiasi modo dissimula le cose indicate nella presente legge al fine di impedirne la precettazione o la requisizione, o rifiuta di adempiere agli obblighi imposti dalla competente autorità per la esecuzione della precettazione o della requisizione, od in qualsiasi modo ostacola l'esecuzione stessa è punito con la reclusione da uno a quindici mesi e con la multa da L. 100 a L. 5000.

Art. 23.

R decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 1.

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, chiunque, senza giustificato motivo, contravvenga alle disposizioni della presente legge, è punito:

1° nei casi previsti dall'art. 4 e dal secondo e terzo comma dell'art. 10, con l'ammenda da L. 10 a L. 100, e sino a 200 se abbia fatto dichiarazioni mendaci;

2° nei casi degli articoli 18 e 21, con l'ammenda da L. 20 a L. 1000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato che, in conseguenza dell'inadempimento, sarà considerato come idoneo al servizio militare, e con l'ammenda sino a L. 50 per rifiuto di indicazioni o informazioni richieste o se queste siano mendaci;

3° nei casi degli articoli 7 e 11, con l'ammenda da lire 500 a L. 2000 per ogni quadrupede, veicolo o natante non presentato.

Al recidivo in questa stessa specie di contravvenzioni la pena è aumentata della metà.

Art. 24.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 19.

Il prodotto delle ammende riscosse è devoluto per un quarto ai funzionari che abbiano accertato le trasgressioni.

Art. 25.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 20.

Il verbale di contravvenzione non è trasmesso all'autorità giudiziaria e l'azione penale rimane estinta ove il contravventore paghi, entro giorni trenta dall'accertamento del fatto, nell'ufficio del registro, e anche mediante vaglia postale intestato all'ufficio stesso, la somma equivalente al doppio del minimo dell'ammenda comminata per la contravvenzione medesima, e al triplo ove sia recidivo.

Art. 26.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 21.

Qualsiasi contestazione o ricorso sulla regolarità delle operazioni stabilite nelle precedenti disposizioni non può aver alcun effetto sospensivo sulle operazioni medesime.

Art. 27.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 2

Contro la determinazione del prezzo e delle indennità di requisizione è data all'interessato la facoltà di ricorrere, nel termine di sessanta giorni dalla relativa comunicazione, ad una speciale « Commissione per le controversie in materia di indennità nelle requisizioni militari » avente sede nel capoluogo della Provincia, presso la Regia prefettura.

La Commissione è composta dal Prefetto o da chi ne fa le veci, che la presiede, da un giudice di tribunale, da designarsi annualmente dal presidente del tribunale del capoluogo della Provincia, e da tre ufficiali del Regio esercito di grado non inferiore a capitano, da designarsi annualmente dal comandante del corpo d'armata e scelti fra gli esperti in materia.

In mancanza di ufficiali del Regio esercito, il comandante del corpo d'armata richiede al presidente del tribunale la designazione di esperti civili in sostituzione degli ufficiali mancanti.

Avverso le decisioni della Commissione per le controversie in materia di indennità nelle requisizioni militari non è ammesso alcun gravame, salvo il ricorso per incompetenza ed eccesso di potere alle sezioni unite della Cassazione a termini dell'art. 3 della legge 31 marzo 1877, n. 3761, sui conflitti di attribuzioni.

Art. 28.

R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 3.

Alle requisizioni occorrenti alla Regia marina, nelle circostanze e per i casi specificati nell'art. 1, provvede l'autorità militare, tranne i casi in cui l'autorità militare marittima eserciti le facoltà di cui agli articoli 14 e 15 della presente legge.

Il numero e la specie dei capi da assegnare alla Regia marina sono determinati con accordi fra il Ministero della guerra e quello della marina.

Art. 29.

Legge 22 giugno 1913, n. 693, art. 22; R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3225, art. 5.

Sono abrogate la legge 30 giugno 1889, n. 6168 (terza serie) e ogni altra disposizione contraria alla presente legge.

Il Governo del Re è autorizzato ad emanare con Regio decreto le norme occorrenti per l'attuazione della legge medesima.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra e la marina:

MUSSOLINI.

N. 245. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 422 contenente le norme per il trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare. — (Direzione generale del genio). — 25 febbraio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 64, del 18 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale a datare dal 1° luglio 1926 vengono assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato, ed il relativo regolamento approvato con R. decreto 22 maggio 1924, n. 827;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

I lavori per la costruzione di nuove caserme e di edifici militari in genere e quelli di grande trasformazione e di stabilità dei fabbricati, iniziati durante l'esercizio finanziario 1925 26 dagli Uffici del Genio militare, e che saranno tuttora in corso di esecuzione alla data del 1° luglio 1926, saranno proseguiti dall'Amministrazione dei lavori pubblici, previa consegna fattane da quella della Guerra.

Il pagamento degli acconti e dei saldi e lo svincolo delle cauzioni riguardanti i lavori medesimi sarà autorizzato ed effettuato dall'Amministrazione della guerra in base alle richieste che le saranno inviate da quella dei lavori pubblici.

Art. 2.

Per i lavori appaltati e non iniziati al 1° luglio 1926 e per l'appalto dei lavori di progetti già approvati dall'Amministrazione della guerra prima di tale data, provvederà l'Amministrazione dei lavori pubblici.

Art. 3.

Per i lavori di costruzione di nuove caserme e di edifici militari in genere, ancora da progettare, il Ministero della guerra trasmetterà a quello dei lavori pubblici l'elenco dei fabbricati che dovranno essere costruiti ed i relativi progetti di massima. A sua volta il Ministero dei lavori pubblici provvederà a far compilare i progetti particolareggiati che, prima della loro esecuzione, dovranno essere comunicati al Ministero della guerra per l'approvazione nei riguardi militari.

Art. 4.

Le eventuali vertenze che potessero sorgere dopo il 30 giugno 1926 con le imprese assuntrici, saranno definite dal Ministero dei lavori pubblici.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GIURIATI.

N. 246. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Legge n. 551, contenente disposizioni per la leva all'estero.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 25 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 85, del 12 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I nazionali residenti all'estero sono arruolati dal Consiglio di leva senza visita, in base all'atto di sottomissione rilasciato durante la leva sulla loro classe alle Regie autorità diplomatiche o consolari, o, prima dell'espatrio, alle competenti autorità del Regno.

Essi hanno però facoltà di farsi visitare a proprie spese, in qualunque tempo, presso le dette autorità diplomatiche o consolari, le quali ove accertino la loro inabilità al servizio militare, ne daranno notizia pel tramite del Ministero della guerra o della marina al Consiglio di leva, al Comando del distretto militare o all'autorità militare marittima competente, secondo che si tratti di iscritti di leva di terra o di mare o di individui già arruolati.

Art. 2.

I militari di cui al precedente articolo sono dispensati, in tempo di pace, dal presentarsi alle armi fino a che duri la loro residenza all'estero.

In caso di mobilitazione saranno obbligati a presentarsi con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

Art. 3.

Coloro che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età sono obbligati a compiere la ferma con la prima classe che sarà chiamata alle armi, a meno che, essendo nati all'estero e investiti per nascita della cittadinanza estera locale, non provino di aver prestato nell'esercito regolare del Paese di nascita un adeguato periodo di effettivo servizio sotto le armi.

Quelli che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età sono dispensati dal compiere la ferma, salvo l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.

Art. 4.

Potranno ottenere dalle Regie autorità diplomatiche o consolari all'estero o dalle competenti autorità militari del Regno la facoltà di permanere nel Regno senza obbligo di prestare servizio alle armi coloro che comprovino di compiervi un regolare corso di studi, per tutta la durata del corso stesso; e coloro che rimpatriano per ragioni di salute, di famiglia o di commercio, purchè la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici, e di tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.

Disposizioni transitorie.

Art. 5.

I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi di classi che non furono comprese nella mobilitazione generale possono beneficiare delle disposizioni della presente legge e regolarizzare in via amministrativa la loro posizione, facendone formale richiesta, entro un anno dall'entrata in vigore di essa, alla Regia autorità diplomatica o consolare e i primi rilasciando inoltre il prescritto atto di sottomissione.

Nello stesso modo e termine possono regolarizzare la loro posizione i renitenti della leva in corso sulla classe 1905.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 247. — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Norme per la prima applicazione della legge 25 marzo 1926, n. 551, che ha riformato il servizio della leva all'estero.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 22 aprile 1926.

NORME PER LA PRIMA APPLICAZIONE

Avvertenze preliminari.

Con l'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, numero 551 (1), cade logicamente gran parte delle disposizioni contenute nell'*Istruzione per il servizio della leva all'estero* del 1913, la quale aveva già subìte tante e così profonde modificazioni.

Tale Istruzione tuttavia può utilmente ancora essere consultata per averne delle direttive nelle linee generali del servizio e specialmente in ciò che riguarda l'inscrizione sulle liste di leva dei connazionali residenti all'estero, la loro facoltà di regolare all'estero la posizione di leva, e la competenza delle autorità diplomatiche e consolari nel prestar loro assistenza per lo scopo medesimo.

Il Ministero della guerra si riserva appena possibile di emanare in proposito una nuova Istruzione: frattanto determina che siano osservate le norme seguenti:

---

(1) La legge, essendo stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 12 aprile 1926, entrerà in vigore il giorno 27 stesso mese.

Provvedimenti delle autorità diplomatiche e consolari.

1. A norma del R. decreto 18 marzo 1923, n. 590, e della circolare 211 del *giornale militare* 1923, i giovani che dal 1° gennaio dell'anno in cui compiono il 18° di età fino al giorno dell'apertura della leva sulla propria classe intendano recarsi all'estero, devono sottoscrivere l'atto di sottomissione per l'arruolamento mod. 16 del servizio della leva all'estero (n. 1065 del catalogo), a meno che non facciano constare di essere affetti da una di quelle infermità o imperfezioni che per la loro insanabilità escludono ogni previsione di possibile idoneità al servizio militare.

Tali giovani, una volta espatriati, non hanno più bisogno di regolare all'estero la loro posizione, dovendo essere senz'altro dai consigli di leva o arruolati con diritto a dispensa provvisoria dal servizio o riformati; salva in quelli che sottoscrissero l'atto di sottomissione la facoltà di chiedere alle regie rappresentanze di essere visitati a proprie spese per dimostrare la loro inabilità, come nel numero seguente (1).

---

(1) Gli inscritti residenti all'estero, per quanto dispensati dal compiere la ferma di leva, finchè mantengano tale residenza, possono tuttavia invocare dai consigli di leva, per tramite delle autorità consolari o per mezzo delle loro famiglie residenti nel Regno, l'ammissione alla ferma ridotta a tre mesi, qualora si trovino nelle condizioni all'uopo previste dagli articoli 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3.

Possono anche invocare allo stesso modo la dichiarazine di ammissibilità alla eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi, qualora si trovino nelle condizioni previste dal R. decreto 15 ottobre 1925, n 1806. E' però da notarsi che quest'ultima abbreviazione di ferma è un beneficio soltanto *eventuale* del quale i militari possono effettivamentè fruire soltanto quando il Ministero della guerra, valendosi delle sue facoltà, determini di concederlo e nei limiti che il Ministero stesso stabilisca. Quindi i militari residenti all'estero non possono, di regola, avere interesse a richiedere tale eventuale abbreviazione. Che se essi intendono rientrare nel Regno e prestare servizio, hanno tempo più che sufficiente per invocare il riconoscimento del titolo a detta eventuale abbreviazione nei primi sei mesi di servizio militare.

Per queste considerazioni il Ministero ha ritenuto superfluo portare a conoscenza delle regie autorità diplomatiche e consolari le disposizioni relative a detta eventuale ferma abbreviata, disposizioni che sono contenute nelle circolari 572, 573 e 123 del *Giornale militare* del corrente anno.

2. Tutti gli altri giovani residenti all'estero, e cioè quelli che vi siano anche nati e quelli che vi siano immigrati prima del 18° anno di età, hanno l'obbligo nel periodo stabilito nel successivo n. 3 per la leva della loro classe, di regolare la loro posizione dinanzi all'autorità diplomatica o consolare o presentandosi ad essa personalmente per dichiarare di voler sottoporsi all'arruolamento senza visita medica presumendosi idonei al servizio, ovvero inviando alla suddetta autorità una lettera da essi sottoscritta contenente la medesima dichiarazione. L'autorità diplomatica o consolare potrà chiedere che tale lettera sia autenticata nelle debite forme a cura e a spese di chi la rilascia.

Le autorità diplomatiche o consolari faranno constare tale dichiarazione in apposito atto in duplice esemplare, che dovrà essere sottoscritto dagli interessati quando si presentino personalmente, o nel quale si farà menzione della lettera pervenuta nel caso che la dichiarazione sia fatta per lettera.

Per la compilazione di tale atto le autorità consolari si varranno del mod. 3 pel servizio della leva all'estero (n. 1052 del catalogo).

Uno degli esemplari dell'atto, cui sarà allegata, ove esista, la lettera contenente la dichiarazione di sottomettersi, sarà trasmesso dalle autorità diplomatiche o consolari, pel tramite del Ministero della guerra, al competente consiglio di leva, l'altro dovrà essere conservato dalle autorità suddette, a prova della avvenuta regolarizzazione della posizione del l'inscritto.

Se alcuno di detti giovani invece volesse far constatare la sua inabilità al servizio, dovrà richiedere all'autorità diplomatica o consolare di essere visitato e sostenere per intiero le spese della visita.

Della visita poi o della eventuale proposta di rivedibilità, o di riforma, l'autorità stessa compilerà in duplice esemplare un verbale (pure su mod. 3), di cui trasmetterà un esemplare al Ministero della guerra per l'ulteriore corso presso il consiglio di leva, e tratterrà l'altro (1).

3. Per i residenti all'estero la leva si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dell'anno in cui essi compiono il 20° di loro età.

---

(1) Vedi la nota (1) al precedente n. 1.

4. Al pari degli inscritti di leva possono far constare in visita medica a proprie spese la loro inabilità al servizio i già arruolati, rivestenti cioè la qualità di militari.

In tal caso il verbale della visita, compilato in doppio esemplare sul mod. 15 (n. 1061 del catalogo) dall'autorità diplomatica o consolare e trasmesso al Ministero della guerra, sarà da questo inviato al competente distretto militare, per gli ulteriori incombenti relativi alla rassegna, la quale dovrà effettuarsi con le stesse norme stabilite per i militari residenti nel Regno, salvo che il giudizio del collegio medico sarà espresso, come è naturale, senza la presenza dell'interessato.

5. Le autorità diplomatiche e consolari continueranno ad avvalersi fino a nuova disposizione dei mod. 3, e 15 come sono ora tracciati, e rilasceranno a coloro che siano arruolati, le dichiarazioni mod. 10 di arruolamento con dispensa del servizio, a coloro che siano mandati rivedibili le dichiarazioni mod. 5 di rivedibilità e a coloro che siano riformati le dichiarazioni mod. 6 di riforma.

Provvedimenti dei consigli di leva o delle commissioni mobili di arruolamento.

6. Per tutti gli inscritti che risultino risiedere regolarmente all'estero, (e cioè, di regola, coloro che vi siano nati e coloro che vi abbiano portato la residenza muniti di regolare passaporto e dopo aver rilasciato, ove del caso, l'atto di sottomissione all'arruolamento) i consigli di leva o le Commissioni mobili d'arruolamento annoteranno anzitutto sulle liste di leva la variazione « Residente all'estero » (1).

7. Se, al momento in cui viene presa in esame la posizione di detti inscritti, la leva all'estero, nei limiti fissati dal precedente n. 3, non è ancora aperta, i consigli di leva e le commissioni mobili di asterranno dall'adottare una decisione a loro riguardo, pronunciando soltanto il rimando ad una seduta speciale da tenersi prima della chiusura della sessione ordinaria della leva nel Regno.

---

(1) Si rammenta che giusta l'art. 16 del Codice civile, *la residenza è nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale.*

Quindi la semplice permanenza all'estero per ragione di studi di per sè non costituisce una prova sufficiente della residenza all'estero.

8. Se, al momento in cui viene presa in esame la posizione di detti inscritti, la leva all'estero è già aperta, i consigli di leva o le commissioni mobili procederanno senz'altro all'arruolamento con diritto alla dispensa provvisoria di quelli che abbiano rilasciato l'atto di sottomissione per espatriare o per i quali sia pervenuta dall'autorità diplomatica o consolare la dichiarazione di sottomissione all'arruolamento, e prenderanno anche la decisione di loro competenza circa gli eventuali titoli a riduzione di ferma a tre mesi o alla eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi da essi invocati.

Procederanno pure alla riforma di quelli che prima di espatriare abbiano fatto constare la loro insanabile inabilità, e alla riforma o al rimando per rivedibilità di quelli per i quali sia giunto in tal senso un verbale di visita da parte dell'autorità diplomatica o consolare, sempre quando, s'intende, la proposta di riforma o di rivedibilità sia trovata conforme all'elenco in vigore delle imperfezioni ed infermità esonerati dal servizio militare.

Per tutti quelli, invece, che non risultino avere ancora regolata la loro posizione, pronunceranno il rimando ad una seduta speciale da tenersi il 31 gennaio dell'anno successivo.

9. Per gli inscritti all'estero rimandati, giusta il precedente n. 7, alla seduta speciale prima della chiusura della sessione, i consigli di leva si regoleranno, in detta speciale seduta, in conformità del precedente n. 8.

10. Nella seduta speciale del 31 gennaio i consigli di leva procederanno ancora all'arruolamento, alla riforma o al rimando per rivedibilità di coloro che avessero in tempo utile regolata la loro posizione come sopra; pronunceranno invece la dichiarazione di renitenza per quelli che non avessero regolata la loro posizione o che, non potendo accampare l'inabilità o un titolo a riduzione di ferma, non l'avessero regolata in tempo utile.

Tutte le decisioni di cui sopra s'intendono prese in conto della leva nella quale fu già pronunciato il rimando alla seduta speciale del 31 gennaio, e devono essere annotate sulle liste della leva stessa sebbene già chiusa.

11. I renitenti residenti all'estero che abbiano titolo alla riduzione di ferma a tre mesi o che siano inabili al servizio

militare, essendo di regola esenti, anche nel caso di ritorno nel Regno, dalla prestazione del servizio, possono in qualunque tempo regolare la loro posizione dinanzi all'autorità diplomatica o consolare producendo i documenti necessari o sobbarcandosi a lor spese alla visita medica. Di guisa che in qualunque tempo giungessero ai consigli di leva proposte consolari di rivedibilità o di riforma o dichiarazioni di sottomissione all'arruolamento accompagnate dalla prova dell'esistenza di un titolo alla riduzione di ferma a tre mesi, i consigli stessi provvederanno sempre alla decisione di merito di loro competenza, e, in caso di accoglimento delle proposte stesse o di riconoscimento del titolo alla ferma ridotta a tre mesi, cancelleranno in via amministrativa la nota di renitenza.

In caso contrario manterranno la dichiarazione di renitenza, facendone risultare sulla lista di leva e sulla scheda personale le ragioni, e informandone l'autorità consolare per le opportune avvertenze da farsi all'inscritto.

12. Il periodo della rivedibilità per gli inscritti residenti all'estero s'intende chiuso all'atto della visita che essi subiscono nel secondo anno successivo a quello in cui compirono il 20° di loro età: di guisa che, se in detta visita non siano riconosciuti abili, devono senz'altro essere riformati.

13. Se le proposte di rivedibilità o di riforma non siano trovate conformi alle disposizioni dell'elenco delle infermità o imperfezioni vigenti per i connazionali all'estero, i consigli di leva pronuncieranno il rimando alla speciale seduta del 31 gennaio, o anche, se occorra, alla leva successiva, e trasmetteranno subito il verbale della visita al Ministero della guerra, che deciderà sentito il parere della suprema autorità sanitaria militare.

14. Se il giovane cui riferiscesi la dichiarazione di sottomissione o il verbale di visita pervenuto dall'autorità diplomatica o consolare non risulti inscritto sulle liste di leva, sarà aggiunto su quelle della leva tuttora in corso per gli inscritti residenti all'estero, in conto della quale il consiglio emetterà la decisione di sua competenza.

Nello stesso modo sarà aggiunto sulle liste di leva l'omesso che risulti residente all'estero, quand'anche nessun atto sia pervenuto dalla autorità consolare a suo riguardo.

15. I consigli di leva hanno facoltà di sottoporre a visita di controllo entro il 31 dicembre dell'anno in cui la rivedibilità sia stata pronunciata, gli inscritti reduci dall'estero, che siano stati dall'autorità consolare dichiarati rivedibili. Hanno poi facoltà di sottoporre a visita di controllo entro due anni dall'ottenuta riforma, quelli di essi che siano stati dall'autorità stessa riformati.

Dell'esito della visita informeranno subito il Ministero della guerra per le decisioni del caso.

16. Per gli inscritti residenti all'estero che al tempo della leva sulla loro classe siano rientrati in Italia, ma intendano ripartirne, permane la competenza del Ministero della guerra a decidere sulla loro sorte, come era stabilito dal paragrafo 122 dell'Istruzione per il servizio della leva all'estero, edizione 1913.

I consigli di leva quindi, nell'investire il Ministero della guerra della decisione, dovranno fornirgli tutti gli elementi atti a determinare se la loro permanenza nel Regno abbia o non carattere interruttivo della residenza all'estero, e faccia o non venir meno il diritto alla dispensa dal servizio.

17. Qualora risulti che un inscritto sia espatriato senza regolare passaporto, il consiglio di leva potrà bensì prendere atto della proposta di rivedibilità o di riforma fatta dall'autorità consolare a suo riguardo, o anche pronunciare l'arruolamento in base alla dichiarazione di sottomissione compilata dall'autorità stessa: ma in questa ultima ipotesi riferirà il caso al Ministero della guerra, fornendogli tutti gli elementi necessari per decidere se egli possa beneficiare del trattamento di favore fatto ai residenti all'estero.

18. Le decisioni dei consigli di leva relative agli inscritti residenti all'estero, saranno annotate sulle schede personali e sulle liste di leva e trascritte sui fogli matricolari mod. 59 con le consuete formule prescritte dal n. 137 della Raccolta di disposizioni in vigore concernenti il reclutamento del Regio Esercito. Peraltro la formula di arruolamento con dispensa provvisoria sarà così modificata:

A) *Sulle schede personali e sulle liste di leva*:

« Residente all'estero. Arruolato e ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio per . . . . (aggiungere secondo i casi: . . . atto di sottomissione rilasciato per espatriare per . . . . . . [indicare la regione]; . . . . dichiarazione di sottomissione all'arruolamento rilasciata al Regio Console di . . . .) ».

B) *Sui fogli matricolari*:

« Soldato di leva classe 19 . . . e ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio perchè residente all'estero (aggiungere, fra parentisi: espatriato per [indicare la regione] ovvero: Regio Consolato di . . . .) li . . . . ».

Nel caso, di cui al precedente n 16, che gli inscritti residenti all'estero abbiano precaria dimora nel Regno, il Ministero della guerra determinerà di volta in volta la formula da usare.

Provvedimenti dei comandi dei distretti militari.

19. La dispensa dal servizio militare in tempo di pace, che per i cessati articoli 90 e 96 della legge sul reclutamento era prima accordata ai nati e residenti all'estero, agli espatriati in paesi transoceanici prima del 16° anno di età e ai missionari, spetta oggi a tutti indistintamente i residenti in paese estero.

Il beneficio della dispensa dal compiere l'obbligo di servizio militare cesserà all'atto della mobilitazione, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui i già dispensati si trovino di rimpatriare in tempo utile.

20. La dispensa non toglie a chi ne fruisce il diritto di prestare detto servizio al pari dei cittadini residenti nel Regno.

Rimpatriando quindi a tale scopo i dispensati potranno chiedere al competente distretto o di essere subito incorporati, ovvero di andare alle armi con la prima classe che sarà chiamata.

In nessun caso però essi potranno chiedere rimborsi totali o parziali delle spese di viaggio sostenute per il rimpatrio, o di quelle che fossero necessarie per il riespatrio: nè congedamenti anticipati o comunque abbreviazioni di servizio che non spettino anche ai cittadini residenti nel Regno.

21. I connazionali che rimpatriano prima del compimento del 32° anno di età per fissare la residenza nel Regno, devono, al pari di quelli che rientrino esclusivamente per prestare servizio, presentarsi subito al competente distretto militare.

Nel caso che, essendo sprovvisti di mezzi o per altro motivo, dichiarino di voler essere subito incorporati, il comando del distretto li avvierà senz'altro ad un corpo per compiere la ferma.

Nel caso contrario, li rinvierà a presentarsi con la prima classe che sarà chiamata, ammonendoli che, non presentandosi, incorrerebbero nella diserzione al pari delle reclute residenti nel Regno.

22. Dall'obbligo di compiere la ferma possono soltanto essere dispensati quelli di detti militari rimpatriati prima del 32° anno di età, che, essendo nati in paesi, ove per fatto della nascita sia loro imposta la cittadinanza locale, abbiano prestato nell'esercito regolare del paese stesso un periodo di effettivo servizio sotto le armi equivalente ad un completo periodo d'istruzione.

Tale dispensa non compete quindi a coloro che, pur essendo nati all'estero, non siano però considerati dallo Stato estero suoi cittadini per nascita; ovvero, sebbene investiti della cittadinanza locale, abbiano tuttavia la facoltà di declinarla; e tanto meno a quelli che, nati in Italia, abbiano assunto servizio militare in uno Stato estero.

23. Per ottenere la dispensa di cui al precedente numero, gli interessati devono farne domanda al Ministero della

guerra pel tramite del comando del distretto e produrre documenti autentici, rilasciati dalla competente autorità militare straniera, atti a provare la natura e la durata del servizio prestato.

Ove detto servizio non sia riconosciuto equivalente ad un intiero periodo d'istruzione, il Ministero della guerra determinerà se gli interessati debbano compiere alle armi l'intiera ferma, ovvero un servizio più breve.

24. Quelli invece che rimpatriano dopo il compimento del 32° anno di età sono dispensati dal compiere la ferma, salvo soltanto l'obbligo di rispondere alle eventuali chiamate della loro classe di leva.

I comandi di distretto quindi, anche se essi non si presentino per far constare la loro posizione, devono d'ufficio annotare a matricola l'avvenuto rimpatrio dopo il 32° anno di età e il permanente esonero dall'obbligo della ferma.

25. I connazionali residenti all'estero, che vengono in Italia per compiervi regolari corsi di studio, possono permanervi per tutta la durata degli studi intrapresi senza perdere il diritto alla dispensa dal servizio militare in tempo di pace; e ciò sia che essi non abbiano ancora concorso alla leva, sia che vi abbiano già concorso e siano stati arruolati.

Pertanto se al tempo della leva sulla loro classe si trovino nel Regno, essi dovranno comprovare la ragione del loro rimpatrio e la loro effettiva inscrizione ad un regolare corso di studi al consiglio di leva, il quale, come è disposto nel precedente n. 16, dopo aver raccolto tutti i necessari elementi di giudizio, investirà il Ministero della guerra dell'esame della questione.

Se invece vengano in Italia a scopo di studio dopo avere soddisfatto alla leva in uno dei modi descritti nei precedenti articoli, essi produrranno i documenti comprovanti la suddetta circostanza direttamente al competente distretto che, al pari del consiglio di leva, investirà della questione il Ministero.

26. A tutti i militari dispensati, che si trovino in Italia a compiere studi giusta il precedente n. 25, il comando del

distretto, di anno in anno, richiederà i certificati comprovanti che essi proseguono tuttavia negli studi intrapresi, e alla fine degli studi stessi o nel caso che gli studi non siano proseguiti, vigilerà perchè abbiano ad espatriare entro il termine massimo di tre o di sei mesi stabilito per coloro che rimpatriarono temporaneamente da paesi europei o da paesi transoceanici (V. successivo n. 27); in caso contrario provvederà senz'altro per la loro precettazione alle armi e il loro incorporamento.

27. I connazionali residenti all'estero e come tali già ammessi alla dispensa dal servizio, possono rimpatriare anche per ragioni di famiglia, di salute o di commercio senza perdere il diritto a tale beneficio purchè però la loro permanenza nel Regno non superi i sei mesi, se provengono da paesi transoceanici od i tre mesi se provengono da paesi europei o del bacino mediterraneo.

A tal uopo, appena giunti in Italia, essi dovranno darne avviso al competente distretto militare che vigilerà sul loro riespatrio allo spirare del termine stabilito, salvo, in caso contrario, a provvedere per la loro precettazione alle armi.

28. In casi eccezionali tuttavia, allorchè allo spirare del termine stesso i nazionali suddetti si trovino nell'assoluta necessità di trattenersi qualche tempo ancora nel Regno, potranno chiederne autorizzazione al Ministero della guerra pel tramite del competente distretto militare che accompagnerà la domanda con un opportuno rapporto dell'arma dei Carabinieri Reali sulle circostanze in essa esposte.

29. Le autorità diplomatiche e consolari, servendosi ancora del modello 12 di cui all'Istruzione per il servizio della leva all'estero (edizione 1913), continueranno ad avvertire i comandi di distretto del rimpatrio dei connazionali godenti del beneficio della dispensa dal servizio; ed i comandi di distretto continueranno a prendere menzione sull'apposito registro modello 11 della data del loro arrivo e della loro partenza.

Qualora poi alcuno di essi siasi recato nel Regno tanto frequentemente da far ritenere che fruisca abusivamente della dispensa, i comandi stessi ne riferiranno al Ministero della guerra, che, accertate le circostanze, ordinerà, se del caso, senz'altro il suo incorporamento.

Disposizioni transitorie.

30. I renitenti e i mancanti alla chiamata alle armi (disertori) delle classi 1901, 1902 e 1903, nonchè i renitenti delle classi 1904 e 1905, possono regolare la loro posizione facendone formale richiesta alla Regia autorità diplomatica o consolare e, i renitenti sottoscrivendo anche la prescritta dichiarazione di sottomissione all'arruolamento entro un anno dall'entrata in vigore della legge 25 marzo 1926, n. 551, e cioè fino al 27 aprile 1927.

31. L'autorità diplomatica o consolare, riguardo ai renitenti, trasmetterà al consiglio di leva, pel tramite del Ministero della guerra, il mod. 3 contenente la dichiarazione di sottomissione, in base al quale il Consiglio stesso pronuncerà la decisione opportuna cancellando in via amministrativa la nota di renitenza, e facendo in ogni caso risultare, se il già renitente venga arruolato, che egli, quale residente all'estero, viene ammesso a dispensa del servizio.

32. Riguardo ai disertori l'autorità diplomatica o consolare trasmetterà al comando del distretto militare sempre per il tramite del Ministero della guerra, la richiesta di regolarizzazione (da compilarsi pure sul mod. 3) in base alla quale il Comando stesso revocherà senz'altro la dichiarazione di diserzione, ove la relativa denuncia non sia ancora avvenuta, ovvero farà opportune comunicazioni al competente Tribunale militare per i provvedimenti di sua competenza.

Regolarizzata poi la posizione giuridica i comandi di distretto annoteranno sui ruoli matricolari la variazione « Ammesso alla dispensa provvisoria dal servizio perchè residente all'estero » (aggiungere fra parentesi: espatriato per (indicare la regione) ovvero R. Consolato di . . . .) li . . . . ».

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 248. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto n. 629 - Modifica dell'art. 123 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili (circolare 93 *giornale militare* 1924).** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 3 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 92, del 25 marzo 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'art. 123 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è sostituito dal seguente:

« Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le sanzioni stabilite dal testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ferma l'osservanza delle disposizioni del presente decreto per quanto riguarda le forme del procedimento disciplinare e la competenza a giudicare della Commissione di disciplina ».

Art. 2.

I provvedimenti disciplinari disposti, dopo l'attuazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e sino alla pubblicazione del presente decreto, in base a procedimenti svolti tanto dinanzi al Consiglio d'amministrazione, quanto dinanzi alla Commissione di disciplina, per mancanze commesse prima dell'entrata in vigore dello stesso R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, s'intendono, a tutti gli effetti, legittimamente emanati.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 249. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 29 aprile 1926.

Sono disponibili undici posti nel grado 12° del personale di segreteria degli Istituti medi d'istruzione, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, ai seguenti personali:

a) applicati delle amministrazioni militari;

b) sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

c) alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di concorrervi dovranno presentare, non oltre il giorno 20 maggio 1926, apposita domanda su carta bollata da L. 3, nella quale dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) preannunciate con telegramma, unendo a quelle degli applicati e degli alunni d'ordine la copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare, ed a quelle dei sottufficiali alle armi la copia del foglio matricolare e caratteristico dalla quale si rilevi chiaramente, per quelli che ne sono provvisti, l'ammontare dello stipendio militare di cui attualmente fruiscono, escluso il supplemento di servizio attivo.

Si avverte, per norma degli aspiranti, che la carriera del personale di segreteria degli Istituti medi d'istruzione è limitata ai soli gradi 13°, 12° e 11° (corrispondenti alle qualifiche di alunni, segretari aggiunti e segretari) e che il grado 11° non sempre viene, di fatto, raggiunto perchè il passaggio a tale grado ha luogo, per un terzo dei posti vacanti, in seguito a promozione per merito comparativo, e per due terzi in seguito a promozione per anzianità congiunta al merito, e che le funzioni inerenti a tale impiego esigono, da parte del detto personale, una preparazione culturale ed una capacità intellettuale molto superiori a quelle che comunemente si richiedono per coprire altri impieghi del gruppo *C*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 250. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Nuovo inchiostro per la matricolazione degli oggetti di corredo della truppa.** — (Direzione generale servizi logistici). — 29 aprile 1926.

Per la matricolazione degli oggetti di corredo della truppa è adottato un nuovo inchiostro (categoria III - n. categoric. 3742) preparato dall'Istituto chimico farmaceutico militare di Torino, con cloruro di rame, cloridrato di anilina, gomma arabica, glucosio.

Il nuovo inchiostro è più adesivo di quello adoperato in passato, e può egualmente bene essere usato sia con timbri di ferro che di gomma. L'inchiostro non è indelebile in senso assoluto, però resiste ottimamente agli agenti alcalini (che anzi intensificano il suo colore nero), alle sostanze cioè che dovrebbero esclusivamente essere adoperate per il bucato. Esso è alterato dagli ipocloriti perchè sviluppano cloro, ma gli ipocloriti, come è noto, non devono mai essere adoperati per il bucato, perchè corrodono rapidamente anche il tessuto.

L'inchiostro si compone di due liquidi *A* e *B*, da tenere in bottiglie separate. La miscela dei due liquidi va fatta in parti uguali al momento dell'uso, nella quantità presumibilmente necessaria al bisogno, e l'eventuale rimanenza non deve essere più impiegata perchè la miscela si altera in breve tempo. Deve essere preparata in un terzo recipiente, e deve essere agitata prima di versarla sui cuscinetti dei timbri.

La biancheria marcata deve essere fatta asciugare all'aria libera per un periodo di tempo da 12 a 24 ore, perchè al contatto dell'aria l'inchiostro dal verde chiaro passa gradatamente al nero intenso.

Le boccette *A* e *B* devono essere tenute sempre chiuse.

I prelevamenti saranno eseguiti pel tramite degli Ospedali militari della circoscrizione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 251. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Libretto personale di volo per gli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 29 aprile 1926.

Le disposizioni di cui al 4° e 5° capoverso della circolare 611 *giornale militare*, sono abrogate e sostituite con le seguenti:

I comandi di Corpo d'Armata sono delegati a rilasciare direttamente i libretti di volo agli ufficiali del Regio esercito che ne hanno diritto: all'uopo, sarà loro distribuito un congruo numero di libretti numerati dal Ministero.

Alla fine di ogni semestre, a partire dal prossimo giugno, i comandi di Corpo d'Armata informeranno il Ministero (Direzione generale personale ufficiali - Divisione matricola e libretti personali) delle distribuzioni effettuate durante il semestre stesso, indicando il grado, l'arma, il cognome e il nome degli ufficiali ai quali i libretti sono stati distribuiti ed i relativi numeri dei libretti stessi.

Nulla è variato alle rimanenti disposizioni della predetta circolare 611.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 252. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Cessione di pubblicazioni militari antiche alla biblioteca del Museo Nazionale di Castel S. Angelo.** — (Gabinetto). — 29 aprile 1926.

Risulta a questo Ministero che non tutti gli enti hanno ottemperato alla disposizione contenuta nella circolare numero 114 del *giornale militare* c. a., relativa alla compilazione degli elenchi di edizioni antiche e rare riferentisi ad argomenti militari generali e a questioni concernenti, in particolar modo, la fortificazione e l'artiglieria anteriormente al 1861.

Poichè l'Ufficio storico dello Stato Maggiore deve procedere alla raccolta di tali opere, si pregano tutti gli enti militari, cui la suddetta circolare era diretta, di voler senz'altro procedere alla spedizione delle pubblicazioni di cui si tratta.

Gli enti che non avessero presso di sè alcuna di tali opere invieranno apposita comunicazione in tal senso allo Stato Maggiore dell'Esercito - Ufficio storico.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 253. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio operazioni). — 29 aprile 1926.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Levate di campagna alla scala 1:25.000:
F° 269 II S. O. (La Collura);
» 269 II N. E. (Gerbini);
» 270 III N. O. (Catania Sud);
» 270 III S. O. (Foce del Simeto).
Prezzo della tavoletta L. 2. -

N. B. — Il suddetto prezzo va diminuito del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito) — Rivolgere le richieste all'Ufficio smercio dell'Istituto geografico militare in Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 254. — SOTTUFFICIALI — AVANZAMENTO. — Esami di concorso per la promozione a scelta al grado di maresciallo. — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 29 aprile 1926.

1. In applicazione dell'art. 4 (2° comma) del R. decreto legge 16 ottobre 1919, n. 1986, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, questo Ministero determina che, nella terza decade del venturo mese di giugno, abbia luogo un concorso per le promozioni a scelta al grado di maresciallo.

2. Gli esami di concorso verteranno sui programmi di cui alla circolare n. 497 del *giornale militare* del 1921 ed avranno luogo alla sede dei comandi di corpo d'armata.

3. In ciascun corpo d'armata, la commissione esaminatrice, nominata dal rispettivo comandante con elementi competenti nelle varie specialità, sarà presieduta da un colonnello e divisa in sottocommissioni per la fanteria, la cavalleria, l'artiglieria, il genio, per i raggruppamenti trasporti, per le compagnie di sanità e per le compagnie di sussistenza.

Ogni sottocommissione sarà composta di un tenente colonnello o maggiore, di due capitani e di un subalterno. Il subalterno avrà anche le funzioni di segretario.

4. Al detto concorso potranno prendere parte i sergenti maggiori che abbiano compiuto o compiano entro il 1° giugno 1926 due anni di anzianità di grado e che, dalle competenti commissioni d'avanzamento, siano dichiarati meritevoli per i loro requisiti professionali e per la specchiata condotta di partecipare al concorso stesso.

Si richiama in modo particolare l'attenzione delle rispettive autorità sul requisito dell'anzianità di cui sopra, allo scopo di evitare la esclusione dalla graduatoria, per difetto del requisito stesso, di candidati riusciti vincitori nel concorso.

Ai meritevoli sarà dato dalle commissioni d'avanzamento un punto di merito compreso fra sedici e venti ventesimi, tenendo conto della condotta, dell'autorevolezza dell'aspirante e del modo con cui egli disimpegna il servizio.

5. Gli aspiranti al concorso, dichiarati meritevoli, saranno non oltre il 31 maggio p. v. segnalati al comando del corpo d'armata, che li inviterà a presentarsi al comando stesso nei giorni che saranno fissati per gli esami.

6. Per i sergenti maggiori che si trovino nelle colonie e nei presidi del Dodecanneso il concorso avrà luogo alla sede del rispettivo comando di truppe coloniali o dei presidi stessi a Rodi e, ove le esigenze del servizio lo richiedano, esso potrà effettuarsi con un ritardo di un mese di fronte al periodo di tempo indicato nel n. 1 della presente circolare. In tal caso la segnalazione degli aspiranti al concorso potrà avvenire non oltre il 30 giugno p. v., ferma però rimanendo l'anzianità di grado stabilita col precedente n. 4.

7. Le commissioni di esami dovranno per ciascuna prova, e cioè per la parte comune e per la parte speciale, assegnare ai candidati un punto da uno a venti ventesimi.

8. Terminati gli esami, i comandanti di corpo d'armata e gli altri comandi di cui al precedente n. 6, ne comunicheranno i risultati al Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) con l'indicazione dei punti ottenuti dai candidati in ciascuno degli esami stessi, e del punto di merito attribuito dalla commissione d'avanzamento, trasmettendo altresì le copie delle relative deliberazioni e dei fogli matricolari (Modello 59).

9. Il Ministero stabilirà, per ciascun arma o specialità la graduatoria dei candidati, tenendo conto dei punti riportati in ciascuna delle prove di esami, del punto di merito e, a parità di punti, della anzianità in base alle norme di cui al § 8 del regolamento sull'avanzamento.

10. Saranno dichiarati vincitori del concorso coloro i quali ottengano una media di almeno sedici ventesimi.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà pubblicata sul *giornale militare*.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISO

A cura dell'Istituto di guerra marittimo di Livorno è stato pubblicato il terzo volume della *Storia ufficiale della guerra.* « Operazioni navali » di Sir JULIAN CORBETT, tradotta dall'inglese dal capitano di corvetta Bruno Brivonesi.

La pubblicazione consta di un volume di 500 pagine circa che tratta delle operazioni navali nelle acque nazionali inglesi fino alla battaglia dello Jutland (compresa) della campagna dei Dardanelli, della campagna in Mesopotania e di altre operazioni in teatri secondari; al volume sono allegate 46 carte. L'opera è riservata ai soli ufficiali dell'Esercito, dell'Aeronautica e della Marina ai quali può essere ceduta al prezzo di L. 15.

Le richieste e l'importo debbono essere inviate alla direzione dell'I. G. M. a Livorno.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2365, depennare il capitano *Abbona* Luigi, del 1° alpini.

A pagina 2366, depennare il capitano *Buratti* Aristide, del 55° fanteria (distretto militare Sacile).

A pagina 2372, depennare il capitano *Monti* Gabriele, del 12° fanteria.

A pagina 2372, depennare il capitano *Morbello* Riccardo, del 3° alpini.

A pagina 2373, depennare il tenente *Micciché* Paolo, del 67° fanteria.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 672:

A pagina 2385, depennare il capitano *Fede* Giuseppe.

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 86, dopo il capitano *Serrènti* Stefano, aggiungasi il capitano *Mascaretti* Alessandro.

Dispensa 9ª, anno 1926, circolare 121:

A pagina 411, capitano *Guiducci* Alfredo, anzichè assegnato, leggasi: comandato istituto geografico militare.

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(4185) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 22ª 1926 7 Maggio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO BIBLIOTECA DELLA GUERRA

SOMMARIO.

N. 255 - 18 marzo 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 562 — Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi, aventi per oggetto argomenti diversi . . . . *Pag.* 932

» 256 - 2 maggio 1926. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1926-27 . . » 936

» 257 - 6 maggio 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distintivi per l'uniforme del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e per quello dei reclusi » 937

» 258 - 6 maggio 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . » 939

» 259 - 6 maggio 1926. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Appalto dei foraggi dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927 . . . . » 939

» 260 - 6 maggio 1926. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame . . . . » 952

» 261 - 6 maggio 1926. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — Disposizioni complementari sul servizio viveri per le truppe . . . . » 956

ERRATA-CORRIGE . . . . » 959

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. **255.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 562 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi, aventi per oggetto argomenti diversi.** — (Gabinetto). — 18 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 102, del 3 maggio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, sono convertiti in legge i decreti Luogotenenziali ed i decreti-legge indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge.

(*Omissis*).

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

TABELLA *A*.

(*Omissis*).

MINISTERO DELLA GUERRA.

23 maggio 1924, n. 1122. Regime giuridico della proprietà di confine delle nuove Provincie.

18 settembre 1924, n. 1606, che modifica l'art. 21 del R. decreto-legge sullo stato giuridico dei sottufficiali del Regio esercito in data 16 ottobre 1919, n. 1986, quale fu modificato con il R. decreto-legge del 10 febbraio 1921, n. 125, e con decreto legislativo dell'11 gennaio 1923, n. 10.

10 novembre 1924, n. 2044, relativo all'assunzione in servizio presso Amministrazioni dello Stato di ufficiali invalidi di guerra in eccedenza al limite stabilito dall'art. 76 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

28 dicembre 1924, n. 2193, che proroga la facoltà alle Amministrazioni militari di rettificare gli atti di morte dei militari deceduti in guerra.

4 maggio 1925, n. 656. Modificazioni al R. decreto-legge 8 febbraio 1925, n. 111, relativo a concorsi nei ruoli civili dell'Amministrazione militare.

4 maggio 1925, n. 892. Norme per sistemare la posizione di stato di alcuni gruppi di ufficiali invalidi.

7 giugno 1925, n. 836. Aggiunte all'art. 48 della legge 2 luglio 1896, n. 254, sull'avanzamento del Regio esercito, relativo al modo di computare l'anzianità.

7 giugno 1925, n. 887. Sistemazione degli ufficiali già in servizio attivo permanente rimasti sprovvisti di impiego e di pensione per la cessazione dell'invalidità di guerra e per la reinscrizione nei quadri degli ufficiali delle categorie in congedo già invalidi di guerra nonchè dei sottufficiali di carriera venuti a trovarsi in analoghe condizioni.

6 luglio 1925, n. 1203. Istituzione di tre Ispettorati di sanità militare.

9 luglio 1925, n. 1206. Provvedimenti vari riguardanti personali dell'Amministrazione della guerra.

26 luglio 1925, n. 1318. Provvedimenti vari riguardanti personale dell'Amministrazione militare.

26 luglio 1925, n. 1319. Aggiunte e modificazioni alle leggi di ordinamento e avanzamento nel Regio esercito.

26 luglio 1925, n. 1338. Facoltà di collocare temporaneamente un direttore generale ed un ispettore generale fuori

del ruolo organico del personale amministrativo del Ministero della guerra.

26 luglio 1925, n. 1408. Attribuzioni che possono essere delegate dal Ministro *ad interim* per la guerra al Sottosegretario di Stato.

4 settembre 1925, n. 1576. Modificazione al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2932, sull'ordinamento della Scuola di guerra e sul reclutamento pel servizio di Stato Maggiore.

4 settembre 1925, n. 1590. Corresponsione di speciali premi agli ufficiali dei servizi tecnici.

4 settembre 1925, n. 1591. Sistemazione dei sottufficiali già invalidi di guerra privi di impiego e di pensione.

4 settembre 1925, n. 1599. Disposizioni per gli ufficiali esonerati d'autorità dal comando mobilitato durante la guerra.

4 settembre 1925, n. 1600. Collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali del Regio esercito in posizione ausiliaria speciale.

4 settembre 1925, n. 1620. Gratificazione ai sottufficiali dei carabinieri Reali divenuti inabili per cause indipendenti dal servizio.

4 settembre 1925, n. 1644. Soprassoldo mensile agli ufficiali delle truppe da montagna.

4 settembre 1925, n. 1711. Riduzione della permanenza nei gradi di truppa degli allievi ufficiali di complemento.

11 settembre 1925, n. 1645. Disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito.

15 ottobre 1925, n. 1806. Istituzione di una eventuale ferma abbreviata non inferiore a sei mesi pei militari che si trovano in determinate condizioni di famiglia.

15 ottobre 1925, n. 1837. Ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria.

15 ottobre 1925, n. 1838. Facoltà di assegnare uno dei posti di direttore generale nel Ministero della guerra promiscuamente ad un funzionario militare o civile.

15 ottobre 1925, n. 1851. Utilizzazione dei rottami metallici e di altri materiali appartenenti all'Amministrazione militare.

15 ottobre 1925, n. 1909. Unificazione del servizio informazioni militari.

15 ottobre 1925, n. 1910. Facoltà al Ministro per la guerra di ridurre, in via eccezionale, il servizio di prima nomina

degli ufficiali di complemento provenienti dai corsi svoltisi nell'anno 1924-25.

15 ottobre 1925, n. 1911. Unificazione del servizio chimico militare per i Ministeri della guerra, della marina, e dell'aeronautica.

15 ottobre 1925, n. 1912, che stabilisce la misura del premio spettante ai carabinieri ausiliari che vengono nominati effettivi e la relativa ferma.

15 ottobre 1925, n. 1925. Computo del tempo trascorso dopo l'armistizio in territorio dichiarato in istato di guerra.

15 ottobre 1925, n. 1934. Trasferimento all'Amministrazione dei lavori pubblici di servizi di competenza del Genio militare.

15 ottobre 1925, n. 1935. Soppressione della Direzione superiore delle costruzioni del Genio militare.

15 ottobre 1925, n. 1936. Facoltà di comandare annualmente presso il Ministero dei lavori pubblici ufficiali del Genio militare.

15 ottobre 1925, n. 1954. Reclutamento straordinario di ufficiali subalterni del Genio.

29 ottobre 1925, n. 1926. Riassunzione in servizio degli ufficiali invalidi di guerra.

29 ottobre 1925, n. 1933. Disposizioni per regolare lo stato, l'avanzamento ed il trattamento dei sottufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio sedentario.

25 novembre 1925, n. 2049. Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del Regio esercito.

(*Omissis*).

Visto d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato

MUSSOLINI.

N. 256. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per cattedre vacanti presso i collegi militari di Roma e Napoli per l'anno scolastico 1926-27. — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 2 maggio 1926.

Sono indetti concorsi per titoli, per ricoprire le seguenti cattedre vacanti presso i licei annessi ai collegi militari di Roma e Napoli:

Collegio militare di Roma.

Pel liceo classico:

Una cattedra di storia, filosofia ed economia politica.

Collegio militare di Napoli.

Pel liceo classico:

Una cattedra di latino e greco, una cattedra di storia, filosofia ed economia politica.

Pel liceo scientifico:

Una cattedra di italiano e latino.

Ai sensi dell'art. 31 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054, le cattedre anzidette saranno assegnate per titoli, a insegnanti di ruolo dell'istruzione che riuniscano i requisiti di cui al n. 1 della circolare 1° maggio 1925, n. 199 del *giornale militare* (riprodotta nella dispensa n. 22 del bollettino ufficiale dell'Istruzione del 28 maggio 1925) e cioè che abbiano vinto un concorso speciale per quella materia e per quel grado d'istituti pei quali sono messi a disposizione.

In conformità delle norme di cui al n. 2 della circolare medesima, gli aspiranti che intendono concorrere ne rivolgeranno istanza al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole militari) pel tramite del Ministero dell'istruzione (Divione VII-scuole medie) al quale ultimo le domande dovranno pervenire non oltre il 15 giugno 1926.

Le domande saranno corredate dei titoli che i concorrenti intendono presentare (pubblicazioni e altri titoli scientifici e didattici) esclusi atti di nascita, di moralità e certificati analoghi, provvedendosi d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti prescritti e la posizione dei concorrenti nei riguardi della carriera.

I titoli, o taluno di essi, potranno essere inviati o presentati direttamente al Ministero della guerra anche posteriormente alla domanda, purchè però pervengano non oltre il 30 giugno. Non sarà tenuto conto delle domande che pervenissero al Ministero dell'istruzione oltre il 15 giugno, nè dei titoli che pervenissero al Ministero della guerra oltre il 30 giugno.

La priorità delle domande non costituisce ragione di preferenza.

Coloro che prima del presente avviso avessero eventualmente manifestato desiderio di essere assunti presso i collegi militari o avessero anche a tal fine presentato formali istanze, dovranno esplicitamente rinnovarle, osservando le modalità sopra indicate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 257. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distintivi per l'uniforme del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e per quello dei reclusi.** — (Direzione generale servizi logistici). — 6 maggio 1926.

Allo scopo di stabilire una netta e ben visibile distinzione fra l'uniforme del personale di governo degli stabilimenti militari di pena e quella dei reclusi, vengono adottati, per il personale suddetto e per i reclusi, i seguenti distintivi:

Distintivo per il personale di Governo: Consiste in un bracciale di panno cremisi, da portarsi al braccio sinistro, della larghezza di circa cm. 9.5 e dello sviluppo di cm. 43 circa. Le due estremità del bracciale sono sovrapposte per un breve tratto di mm. 5 ed unite con doppia cucitura a macchina.

Distintivo per i reclusi: Consiste in un nastro di cotone color marrone della lunghezza di circa cm. 40 e della larghezza di un centimetro, il quale viene applicato con cucitura a macchina sul bavero della giubba di panno, lungo la linea mediana di questo, in modo da abbracciarlo interamente.

I conti di costruzione dei due oggetti sono i seguenti:

Conto di costruzione del bracciale distintivo di panno color cremisi pel personale di governo degli stabilimenti militari di pena

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Panno cremisi per mostreggiature, alto m. 1,30.	m.	0.031	0.65	2.01
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0.07
			Prezzo di costo . . . L.	2.08
			Prezzo di conteggio . . . L.	2.10

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone color cremisi per le cuciture.

Conto di costruzione della mostreggiatura al colletto della giubba di panno grigio-verde pei detenuti degli stabilimenti militari di pena

Indicazione delle materie occorrenti	Unità di confronto	Quantità	Prezzo parziale	Importo
Nastro di cotone color marrone chiaro, alto mm. 9 a 10 . .	m.	0.45	0.10	0.045
Mano d'opera ed ogni altra fornitura (1)	L.	—	—	0.20
			Prezzo di costo . . . L.	0.245
			Prezzo di conteggio . . . L.	0.25

(1) Nella fornitura è compreso il refe di cotone per le cuciture.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 258. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 6 maggio 1926,

L'Ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamento del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Stato Maggiore R. Esercito « *La Spedizione Italiana in Cina* (1900-1901) ».

Prezzo di copertina L. 12.

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto dalla circolare 53 del *giornale militare* 1921: i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I sigg. ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 % si attengano alle norme stabilite dalla circolare 485 *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 259. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Appalto dei foraggi dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.** — (Direzione generale servizi logistici). — 6 maggio 1926.

Questo Ministero determina che pel giorno 29 del corrente mese di maggio siano indette, alla sede di ciascuna direzione di commissariato, le aste per gli appalti dei foraggi (avena, fieno, paglia) dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, per i quadrupedi del R. Esercito, dell'arma dei CC. RR., degli enti della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza, della Milizia Volontaria Sicurezza Nazionale. La fornitura sarà suddivisa in lotti ed ogni lotto abbraccierà il territorio di una divisione militare, eccettuato per la Sicilia, ove un'unica impresa dovrà provvedere alle due divisioni di Palermo e Messina.

Gli elementi di base per l'appalto risultano dallo specchio che segue. Le aste saranno tenute col metodo delle offerte segrete da confrontarsi col prezzo indicato nell'avviso d'asta, diminuito del ribasso percentuale stabilito in apposita scheda segreta dall'amministrazione nel modo indicato negli articoli 73 *c*) 75 e 76, del regolamento per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827.

Si avverte che si procederà al deliberamento definitivo nella prima seduta anche se venga presentata una sola offerta (art. 69 reg. citato).

Le offerte dovranno quindi contenere la percentuale del ribasso (unico per il fieno, per la paglia e per l'avena) sui prezzi di base, ribasso da confrontarsi, come accennato, con quello stabilito nella scheda segreta dell'amministrazione.

Le singole direzioni di commissariato militare pubblicheranno immediatamente gli avvisi d'asta per le rispettive imprese, dei quali si unisce il modulo, avvertendo di pubblicare nello stesso locale, unitamente all'avviso proprio, quelli che riceveranno dalle altre direzioni di commissariato.

Si avverte però che alla pubblicazione dell'avviso d'asta nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno provvederà la direzione di commissariato di Roma, con avviso unico per tutte le direzioni.

La divisione di Cagliari assicurerà il servizio mediante acquisti ad economia; quindi la direzione di commissariato di Roma pubblicherà l'avviso solo pei lotti che riflettono le divisioni militari di Roma, Perugia, Livorno.

L'orzo, la crusca e le carrube, eventualmente occorrenti, saranno acquistate direttamente e per proprio conto dall'amministrazione militare, e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri, relative al servizio di tali surrogati, non troveranno applicazione. Però i concorrenti all'asta dovranno assumere l'incarico della distribuzione di detti surrogati, col compenso fisso, non soggetto a ribasso d'asta, indicato nello specchio che segue, alle condizioni dell'unito avviso d'asta ed a quelle altre di carattere speciale che per ogni divisione saranno pattuite nel rispettivo contratto.

Qualora uno o tutti i detti surrogati siano distribuiti direttamente dall'amministrazione militare, le imprese non avranno alcun diritto a compenso di distribuzione.

Ciascun ufficio appaltante segnerà nel proprio avviso, come base d'asta, il prezzo dei generi ed il compenso di distribuzione dei surrogati segnati nello specchio.

Per la paglia il prezzo sarà unico per la paglia mangiativa, per la paglia da casermaggio ed eventualmente per quella da lettiera.

La paglia da lettiera è esclusa dal contratto nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame, e l'amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o, comunque, di appaltarla separatamente, in qualunque tempo e per qualsiasi durata, senza che per ciò l'aggiudicatario del servizio foraggi possa sollevare eccezione o pretesa di sorta.

Però detto aggiudicatario è obbligato, se richiesto e nella misura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo della paglia da casermaggio.

La direzione di commissariato militare di Palermo inserirà nel contratto che la paglia da lettiera dovrà essere di lunghezza non inferiore a centimetri venti e la paglia mangiativa essere crivellata in modo da evitare la presenza di foglie e steli sminuzzati e di punte di grano, avena od orzo, costituenti nel complesso tritume.

L'impresario sarà obbligato ad effettuare, a sue spese e con mezzi propri e nei propri magazzini, la distribuzione, ai corpi, del fieno della paglia e dell'avena, ed, eventualmente, dell'orzo, della crusca e delle carrube, in tutti i presidi, salva restando però la facoltà dell'amministrazione militare, quando lo creda opportuno, di richiedere la consegna dei generi in magazzini militari, da designarsi entro il territorio del rispettivo lotto, per procedere alla distribuzione diretta ai vari corpi.

In corrispettivo dell'obbligo di consegna dei foraggi a comandi, reparti o stazioni dell'arma dei CC. RR. o ad enti della R. Aeronautica — con le modalità e limitazioni indicate nell'avviso d'asta — spetta all'assuntore il compenso fisso per quintale indicato nello specchio che segue.

Lo stesso compenso spetta all'assuntore per il trasporto e la consegna dell'erba per i quadrupedi dei comandi, reparti o stazioni dell'arma dei CC. RR. o degli enti della R. Aeronautica, messi all'alimento verde.

Naturalmente l'assuntore del servizio ha l'obbligo di ritirare, a sua cura e spese, dai magazzini dell'arma dei CC. RR. e degli enti della R. Aeronautica, i sacchi vuoti con i quali avrà fornita l'avena, od, eventualmente, gli altri generi, ai detti magazzini.

La direzione di commissariato di Bari inserirà nel proprio avviso d'asta:

« L'impresa foraggi per la divisione militare di Ancona as-
« sumerà l'obbligo di consegnare al prezzo contrattuale a
« quel panificio militare, franco bordo Ancona, i quantita-
« tivi di foraggio occorrenti per il presidio di Zara, rimanen-
« do a carico dell'Amministrazione militare il nolo Ancona-
« Zara.

« L'impresa foraggi per la divisione militare di Bari avrà
« l'obbligo di consegnare, a prezzo contrattuale, a quel pa-
« nificio militare, franco bordo Bari, i foraggi occorrenti
« per il presidio di Rodi, restando a carico dell'amministra-
« zione militare il nolo Bari-Rodi.

« Dalla fornitura foraggi per la detta divisione è escluso
« il presidio di Casale Altamura, cui provvederà con acquisti
« diretti, o in qualsiasi altro modo che meglio riterrà, il reg-
« gimento che amministra il reparto di truppe colà di-
« staccato ».

Similmente la direzione di commissariato di Roma inserirà le dette avvertenze, riflettenti i presidi di Zara, Rodi ed Altamura, nell'avviso che pubblicherà sulla *Gazzetta Ufficiale*.

L'amministrazione militare si riserva il diritto pieno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di fieno, di paglia e di avena nei territori di ciascuna divisione ed all'estero, senza che per ciò l'assuntore possa elevare proteste o chiedere indennizzi di sorta.

Ogni ufficio appaltante segnerà nel rispettivo avviso d'asta, per ciascuna divisione, l'ammontare del deposito per concorrere all'asta del relativo lotto d'impresa, desumendolo dallo specchio innanzi riportato.

Il deposito eseguito dal deliberatario sarà poi convertito in definitivo, a senso delle vigenti disposizioni.

I capi degli uffici appaltanti, nelle indicazioni che dovranno dare ai concorrenti, a' termini dei capitoli d'oneri, in ordine ai luoghi da considerare montuosi, terranno presenti le disposizioni della circolare 381 del *giornale militare* del 1923, e successive aggiunte e varianti.

Alle persone che ne facciano domanda, saranno date le indicazioni necessarie per valutare la entità del servizio nei vari presidi alla data in cui il servizio si inizia, ma con la espressa avvertenza che tali indicazioni hanno carattere di semplici informazioni approssimative e non potranno essere invocate poi dalle imprese per ottenere quanto non è esplicitamente concesso dai capitoli d'oneri.

I capi degli uffici appaltanti dovranno trovarsi nelle loro sedi nei giorni degli incanti, presiedere personalmente il seggio, e trovarvisi pure il giorno nel quale si debba provvedere a trattativa privata.

Ciascuno di essi comunicherà per telegramma al Ministero i risultati dell'asta, indicando per quali divisioni furono presentate offerte, i prezzi offerti, i nomi degli offerenti, e se e quali offerte furono presentate per persona da nominare.

In caso di deserzione della trattativa, i capi degli uffici appaltanti, nell'informarne il Ministero, indicheranno riservatamente i prezzi che essi proporrebbero a base del nuovo appalto.

Come è detto nell'avviso d'asta, gli acconti quindicinali per le somministrazioni eseguite ai quadrupedi del R. Esercito, compresi quelli dei RR. CC., verranno corrisposti ai fornitori dalle direzioni di commissariato militare.

Gli uffici appaltanti invieranno al Ministero le dichiarazioni indicanti le sezioni di Tesoreria nelle quali le imprese chiederanno vengano effettuati i pagamenti *dei saldi* delle contabilità.

Gli uffici che fossero eventualmente sforniti di capitoli d'oneri, dovranno farne telegraficamente richiesta a questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari).

Le direzioni di commissariato invieranno direttamente al Ministero due esemplari degli avvisi d'asta, appena stampati.

Intervenuto il deliberamento e stipulati i contratti formali, ne dovranno essere trasmesse sollecitamente ai comandi dei corpi d'armata, per la relativa approvazione, copie autentiche in carta libera, corredate dei capitoli d'oneri, delle copie delle ricevute provvisorie dei depositi e degli atti di deliberamento.

Approvati i contratti, ogni direzione di commissariato ne trasmetterà copia al Ministero completata degli estremi della registrazione presso la Corte dei conti e da parte del fisco.

Le informazioni riservate per la compilazione della scheda segreta saranno inviate dalle direzioni di commissariato in modo che pervengano al Ministero (Direttore generale dei servizi logistici) non più tardi del 20 maggio corrente.

Divisione	Prezzo dei generi			Compenso distributore succedanei avena	Ammontare presunto del contratto	Deposito per concorrere all'appalto di ciascun lotto	Compenso per un q.le di generi trasportati nei magazzini e nei fienili dei CC. RR. e degli enti aeronautici	
	Avena	Fieno	Paglia				Legioni	Compenso non soggetto a ribasso d'asta
Torino	127	54	27	3.50	5 600 000.—	280 000.—	Torino	1.—
Alessandria ...	125	52	26	3.50	2 000 000.—	100 000.—	Alessandria	1.—
Cuneo	127	53	27	3.50	2 100 000.—	105 000.—		
Milano	126	58	30	3.75	5 000 000.—	250 000.—	Milano	4.—
Novara	126	55	28	3.—	2 500 000.—	125 000.—		
Brescia	128	56	29	3.—	2 000 000.—	100 000.—		
Verona	130	54	26	3.50	2 000 000.—	100 000.—	Verona	2.—
Padova	130	52	25	3.50	2 100 000.—	105 000.—		
Trento	132	57	32	3.50	3 000 000.—	150 000.—	Trento	3.—
Bologna	130	50	26	3.50	4 000 000.—	200 000.—	Bologna	3.—
Ravenna	130	46	24	3.50	1 000 000.—	50 000.—		
Treviso	131	55	29	3.50	4 200 000.—	210 000.—	Treviso	3.—
Trieste	123	50	28	3.50	1 100 000.—	55 000.—	Trieste	3.—
Gorizia	124	48	27	3.—	4 400 000.—	220 000.—		
Pola	125	50	28	3.—	1 600 000.—	80 000.—		
Firenze........	128	48	25	3.—	2 400 000.—	120 000.—	Firenze	4.—
Genova	122	57	28	3.—	790 000.—	39 500.—	Genova	5.—
Piacenza	126	48	25	3.—	4 000 000.—	200 000.—	Piacenza	5.—
Roma	128	52	26	3.75	7 500 000.—	375 000.—	Roma	3.—
Livorno	127	48	24	3.—	1 400 000.—	70 000.—	Livorno	2,—
Perugia........	131	53	25	2.75	1 200 000.—	60 000.—		
Napoli.........	123	50	27	3.75	5 000 000.—	250 000.—	Napoli	5.—
Salerno........	125	50	27	3.—	750 000.—	37 500.—	Salerno	6.—
Catanzaro.....	131	53	30	3.—	270 000.—	13 500.—	Catanzaro	6.—
Bari	130	58	28	3.—	2 000 000.—	100 000.—	Bari	4.—
Chieti	130	55	28	2.75	1 900 000.—	95 000.—	Chieti	3.—
Ancona........	131	50	27	2.75	1 600 000.—	80 000.—	Ancona	3.—
Palermo....... Messina	130	60	35	3.—	3 000 000.—	150 000.—		

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato alla circolare del 6 maggio 1926 (modulo dell'avviso d'asta per le imprese foraggio).

DIREZIONE DI COMMISSARIATO MILITARE DEL .... CORPO D'ARMATA

AVVISO D'ASTA

Per la fornitura dei foraggi nelle divisioni militari di .... dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, con deliberamento definitivo anche se vi sia una sola offerta, a senso degli articoli 69, 73 c), 75 e 76, del regolamento di contabilità generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, cioè per mezzo di offerte segrete portanti il ribasso sul prezzo di base stabilito dall'amministrazione militare, ribasso da confrontarsi con quello fissato dall'amministrazione stessa nella propria scheda segreta.

1. Si notifica che alle ore 11 del giorno 29 maggio 1926 avrà luogo presso questa direzione in via .... avanti il Direttore titolare, un pubblico incanto ad offerte segrete per lo appalto in tre distinti lotti (1) della fornitura dei foraggi ai quadrupedi del R. Esercito, compresi quelli delle legioni territoriali dei Carabinieri Reali (2) degli enti della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza, della M. V. S. N. e della paglia da casermaggio, nei territori delle divisioni militari di ....
di .... di ....

2. Per quanto riguarda i comandi, reparti e stazioni dell'Arma dei CC. RR. e gli enti della R. Aeronautica, le imprese, anzichè distribuire i generi ed eventualmente i surrogati, e l'erba per i quadrupedi messi all'alimento verde, nei propri magazzini, come di massima, assumono l'obbligo di trasportarli, a loro cura e spese, nei magazzini e nei fienili dei CC. RR. (3) e degli enti aeronautici, ricevendo il compenso fisso per quintale (*non soggetto a ribasso d'asta*) indicato per ogni territorio legionale dei CC. RR. nello specchio più oltre esposto. Resta inteso che le imprese debbono ritirare, a loro completa cura e spesa, dai detti magazzini, i sacchi vuoti con i quali avranno fornito l'avena o, eventualmente, gli altri generi.

Per altro, le Legioni dei CC. RR. per i comandi, reparti e stazioni dipendenti, e gli enti della R. Aeronautica, avranno facoltà di provvedersi i generi direttamente, con acquisti ad economia, oppure di concludere accordi con altri fornitori per la provvista di foraggi, con l'obbligo della consegna alle stazioni dell'Arma o degli enti dell'Aeronautica, nelle località ove, a loro insindacabile giudizio, per speciali ragioni, non ritengano il caso di servirsi dell'Impresa, la quale non potrà per questo fatto accampare alcun diritto o pretesa. Tali acquisti potranno riferirsi a tutti i generi o a uno solo di quelli che compongono la razione. *Quando però siasi deciso di ricorrere a questo metodo esso dovrà essere seguito per tutta la durata dell'esercizio finanziario.*

---

(1) Per la direzione di commissariato di Palermo, si dirà: « in unico lotto »

(2) Le direzioni di commissariato di Torino e Roma aggiungeranno: « e della legione allievi carabinieri »; quella di Palermo aggiungerà: « e del deposito allievi carabinieri ».

(3) La direzione di commissariato di Torino, aggiungerà: « Tale obbligo per la legione territoriale CC. RR. di Torino è esteso a tutti i reparti dell'arma; per la legione territoriale CC. RR. di Alessandria rimane esteso anche alle stazioni di Stradella, Bressano, Nizza Monferrato, Villanova d'Asti, San Damiano d'Asti, Moncalvo, Racconigi, Canelli, Feligrano ». La direzione di commissariato di Napoli aggiungerà: « Tale obbligo, per la legione CC. RR. di Catanzaro, rimane esteso anche alle stazioni di Chiaravalle Centrale, Serra S. Bruno, Mileto, Maida, Melito P. Salvo, Gerace Marina, Palmi, Roccella Ionica, Bianconovo, Cittanova e Filadelfia ».

Parimenti le imprese non potranno sollevare eccezioni se per taluni reparti dei CC. RR. l'amministrazione militare credesse di prelevare direttamente i generi — tutti o parte — dai magazzini delle imprese, esonerando così queste dal trasporto di cui al primo comma del presente numero e sopprimendo il corrispondente compenso fisso di trasporto (1).

Il pagamento dei foraggi da parte dei CC. RR. e degli enti della R. Aeronautica, tanto se forniti dalle imprese quanto se acquistati ad economia, saranno fatti dai comandi interessati con i fondi messi all'uopo a loro disposizione.

3. In relazione al § 95 del Capitolato d'oneri, l'amministrazione militare si riserva la facoltà di obbligare l'impresa a fornire paglia da lettiera lunga cm. 40.

4. E' esclusa dal contratto la fornitura della paglia da lettiera nei presidi in cui essa è fornita dall'assuntore del ritiro del letame e l'amministrazione militare si riserva il diritto di rinnovare al detto assuntore la fornitura della paglia da lettiera o, comunque, di appaltarla separatamente, in qualunque tempo e per qualsiasi durata, senza che per ciò l'aggiudicatario del servizio foraggi possa sollevare eccezioni o pretese di sorta.

Però l'aggiudicatario sarà obbligato, se richiesto e nella misura in cui sarà richiesto, a fornire la paglia da lettiera al prezzo contrattuale.

5. *L'impresa rimane obbligata sino al termine dell'esercizio finanziario e, se richiesta, anche per il mese di luglio 1927, a continuare, in tutto il territorio compreso nell'attuale circoscrizione territoriale della divisione militare per cui è rimasta deliberataria, il servizio foraggi per i quadrupedi del R. Esercito, delle legioni dei RR. CC., degli enti della R. Aeronautica e degli altri corpi armati dello Stato, anche se il detto territorio, per qualsiasi eventuale sostanziale modificazione della presente circoscrizione militare, venga a costituire parte di altra divisione militare ora esistente o che sarà creata ex novo.*

---

(1) La direzione di commissariato di Palermo, ai quattro primi capoversi del n. 2 sostituirà: « I reparti e le stazioni dei CC. RR. preleveranno i foraggi dove la impresa debba costituire propri magazzini, a' termini del capitolato d'oneri, direttamente da tali magazzini e con i propri mezzi, come i corpi e reparti di truppa ».

Nelle altre località i CC. RR. acquisteranno i foraggi direttamente dal commercio e quanto all'avena, se non potranno trovarla sul posto faranno capo alla direzione di commissariato.

Per tale fatto l'impresa non potrà accampare ragioni o pretese di sorta, rimanendo completamente esclusa, per qualsiasi motivo, ogni e qualunque richiesta di compensi extracontrattuali o comunque di indennizzi.

Verificandosi l'eventualità di mutamenti nella circoscrizione, l'esecuzione del contratto rimarrà sino alla scadenza affidata alla direzione di commissariato che avrà stipulato il contratto.

6. L'orzo, la crusca e le carrube, eventualmente occorrenti, saranno acquistate direttamente e per proprio conto dall'Amministrazione militare e quindi le disposizioni del capitolato d'oneri relative al servizio surrogati non avranno applicazione. I concorrenti dovranno però esplicatamente impegnarsi di assumere il servizio della distribuzione dell'orzo, della crusca e delle carrube col compenso fisso, *non soggetto a ribasso d'asta*, per quintale, di seguito indicato, accettando con tale compenso l'obbligo del ritiro dei generi dai magazzini militari del luogo o dalle stazioni ferroviarie o tramviarie o dagli scali marittimi prossimi al luogo di distribuzione e del loro trasporto nei propri magazzini.

Qualora uno o tutti i detti generi siano distribuiti direttamente dall'amministrazione militare, non daranno luogo a compensi di distribuzione.

L'impresario dovrà custodire tutti i generi che gli verranno consegnati, risponderà personalmente di ogni eventuale perdita o deterioramento ed eseguirà le distribuzioni con le norme che gli saranno indicate.

A titolo di calo di distribuzione, crivellatura e vagliatura ecc. dell'orzo, della crusca e delle carrube, viene concesso all'assuntore l'abbuono del 2 per cento sulle quantità poste in distribuzione. Il dazio è a carico dell'amministrazione militare.

Il fieno di produzione istriana non è escluso dalla fornitura sempre quando, bene inteso, raggiunga le condizioni ed i requisiti prescritti dal § 82 dei capitoli d'oneri.

L'impresa per la divisione militare di Trieste è obbligata a tenere nel presidio di Trieste due magazzini di distribuzione, l'uno a Trieste e l'altro al Opcina, o nei dintorni, a distanza non superiore a 3 km. dalle caserme di Bame.

7. A parziale modificazione dei paragrafi 59 e 100 dei capitolati d'oneri, l'amministrazion militare ha pieno diritto di far consumare, senza alcun obbligo e limite di preavviso all'impresa, sia provvedendo direttamente alla distribuzione sia facendo obbligo della distribuzione all'impresa, il fieno, e la paglia di sua proprietà, comunque avuti e ovunque esistenti, sia prima del contratto, sia dopo la stipulazione del medesimo, facendoli anche affluire da località trovantisi nella circoscrizione di altre divisioni militari, anche dipendenti da diversi Corpi d'armata, limitatamente però ad un massimo di un mese per l'anno solare, in base alla forza media dei quadrupedi nei presidi dove i foraggi dovranno essere consumati, senza che l'impresario abbia diritto di rifornire altrettante quantità od abbia diritto ad alcun compenso o risarcimento.

L'Amministrazione militare, senza alcun obbligo e limite di preavviso all'impresa, si riserva altresì il diritto di distribuire direttamente avena di sua proprietà, *per una quantità corrispondente al fabbisogno complessivo del lotto d'impresa di due mesi* al massimo. L'avena potrà esser fatta consumare, fino ad esaurimento, dall'amministrazione nei presidi di ogni divisione militare in cui l'avena stessa si trovi depositata prima dell'inizio del contratto o vi sarà introdotta, per averla successivamente l'amministrazione comunque acquistata, durante l'esecuzione del contratto, restando fermo nel medesimo periodo dei detti due mesi l'obbligo dell'impresa di fornire e distribuire l'avena negli altri presidi della divisione in cui non sarà distribuita dall'amministrazione militare.

8. L'Amministrazione militare si riserva pertanto il diritto pieno ed insindacabile di eseguire per suo conto acquisti diretti di avena, di fieno e di paglia nei territori di ciascuna divisione ed all'estero, senza che l'assuntore possa, per questo, elevare proteste o reclamare indennizzi di sorta.

9. Relativamente al servizio avena, le imprese hanno l'obbligo di avere i fondi prescritti dal § 122 del Capitolato di oneri, mentre, data la durata annuale dell'appalto, sono esonerate dall'obbligo del fondo scorta avena, e quindi non avranno applicazioni le disposizioni del capitolato d'oneri relative al detto fondo scorta.

10. A modificazione del § 86 del Capitolato d'oneri i requisiti dell'avena sono stabiliti come segue:

« L'avena deve essere in perfetto stato di conservazione, a grani pieni, sana, asciutta, senza macchie e scorrevole facilmente nella mano. Deve essere scevra completamente di pietruzze e di terriccio e ben purgata di semi eterogenei, dei quali potrà essere tollerata la presenza nelle seguenti proporzioni:

« *a*) semi alibili, quali grano, orzo, segala, spelta, purchè a chicchi intieri, sani e sensa difetti, fino alla misura massima del 4 per cento;

« *b*) semi non alibili, ma non nocivi (veccia) fino alla misura massima dell'1 per cento;

« *c*) semi nocivi (lolium temulentum, ricino, segala cornuta, ecc.), fino ad un massimo dell'1 per mille;

« Il peso di ogni ettolitro non dovrà essere minore di kg. 44 e verrà constatato secondo i più razionali sistemi commerciali in uso ».

Il § 26 del Capitolato d'oneri è sostituito dal seguente:

E' vietato sub-appaltare il servizio. Se l'impresa violasse tale divieto si renderebbe passibile della penale di L. 1000, fermo il suo obbligo di disdire immediatamente il sub-appalto, poichè in caso contrario, rimanendo sempre direttamente responsabile dell'andamento del servizio, sarebbe passibile della confisca della cauzione, e, se l'amministrazione lo riterrà, della rescissione del contratto d'appalto e del riappalto o della continuazione ad economia a suo danno, sino al termine dell'esercizio finanziario. L'amministrazione militare rimane estranea ad ogni interesse tra l'impresa ed i suoi rappresentanti, commessi, operai, terzi ecc.

11. Il § 32 del Capitolato d'oneri, fermo rimanendo il primo alinea, viene modificato nel senso che, quando la decisione ministeriale non riesca a comporre la controversia, questa sarà deferita alla magistratura ordinaria e non già al giudizio di un collegio arbitrale. Nel contratto si dichiarerà espicitamente che questa modificazione è stabilita di comune accordo fra le parti.

La lettera *a*) del § 105, relativo ai compensi per le esercitazioni di campagna, rimane modificata nella maniera seguente:

« *a*) Per le somministrazioni alle esercitazioni nelle quali la impresa sia tenuta a distribuire in pianura i generi con impianto di magazzini carreggiati a seguito di truppe *mobili*, ossia al seguito di *truppe al campo mobile*, mentre nessun compenso spetta per le somministrazioni alle truppe al *capo fisso*, oppure spostate da una sede all'altra ».

12. Si avverte che l'ammontare del contratto è indicato in misura approssimativa, ai semplici effetti della tassa di registro, e però l'assuntore non potrà comunque sollevare eccezioni o vantare pretese qualora l'importo del contratto medesimo sia per risultare maggiore o minore.

13. Nel calcolare i prezzi netti dei generi appaltati debbono essere abbandonate le cifre decimali oltre il centesimo e l'arrotondamento della cifra, effettuato ad esclusivo vantaggio dell'erario, è obbligatorio per l'impresa.

14 I prezzi di base, il compenso di distribuzione dei generi surrogati dell'avena e i depositi cauzionali risultano dal seguente specchio.

Divisione	Prezzo dei generi			Compenso distribuzione succedanei avena	Ammontare presunto del contratto	Deposito per concorrere all'appalto di ciascun lotto	Compenso per un q.le dei generi trasportati nei magazzini e nei fienili dei CC. RR. e degli enti aeronautici	
	Avena	Fieno	Paglia				Legioni	Compenso non soggetto a ribasso d'asta

15. La fornitura comincerà col 1° luglio 1926 e terminerà col 30 giugno 1927 e sarà retta dai relativi capitolati d'oneri salvo le varianti sopra specificate, i quali faranno parte integrale del contratto e sono visibili presso tutte le direzioni o sezioni di commissariato militare.

Le imprese, su richiesta dell'amministrazione militare, saranno tenute a continuare le distribuzioni dei foraggi durante il mese di luglio 1927, agli stessi prezzi e condizioni del loro contratto, escluso l'obbligo della costituzione dei fondi prescritti dai paragrafi 122 e 136 del capitolato d'oneri.

16. Potranno concorrere all'appalto:

a) le singole persone;

b) i consorzi agrari, cooperativi agricoli di produzione e simili, legalmente esistenti, nonchè le loro federazioni;

c) le società commerciali in nome collettivo già costituite precedentemente, oppure costituitesi appositamente per la stipulazione e l'esecuzione del contratto stesso.

Le persone singole, per essere ammesse a presentare le loro offerte, dovranno esibire un certificato di moralità di data non anteriore a due mesi, da rilasciarsi dall'autorità politica o municipale del luogo in cui sono domiciliate.

L'amministrazione si riserva però piena ed insindacabile libertà di escludere dall'asta qualunque dei concorrenti, nonostante la presentazione dei documenti indicati e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

I consorzi agrari, le cooperative agricole di produzione e simili enti, nonchè le loro federazioni, che intendano concorrere alla fornitura, dovrano presentare, unitamente alle loro offerte e alla prova del richiesto deposito:

a) l'atto costituito dalla società e quelli da cui risultasse qualsiasi modificazione fino al giorno della domanda, il regolamento o i regolamenti interni quando esistano per l'applicazione delle disposizioni dello statuto, più le prove di aver adempiuto alle disposizioni dell'art. 221 del Codice di commercio, per quanto concerne la trascrizione, l'affissione e la pubblicazione degli atti medesimi.

b) uno specchio indicante, alla data della presentazione, il nome, cognome e la qualità degli amministratori e direttori in carica e delle altre persone specialmente autorizzate a contrattare per conto delle società medesime.

Le società commerciali in nome collettivo, che intendano concorrere alla fornitura, dovranno presentare o far pervenie, unitamente alle loro offerte e alla prova del deposito per concorrere all'asta:

a) copia in forma regolare ed autentica dell'atto costitutivo della società;

b) certificato della cancelleria del Tribunale constatante l'avvenuto deposito, la trascrizione e l'affissione dell'estratto dell'atto costitutivo nelle forme e nei modi voluti dall'art. 90 del Codice di commercio.

17. Le offerte delle società dovranno essere sottoscritte da chi ha la firma sociale o da uno speciale mandatario della società, nominato per atto autentico.

I concorrenti, per essere ammessi all'asta, dovranno fare presso una sezione di Tesoreria provinciale del Regno il deposito della somma come sopra stabilita per cauzione. Tale somma dovrà essere in moneta corrente od in titoli dello Stato, o garantiti dallo Stato, al valore di borsa del giorno precedente a quello in cui si fa il deposito.

Le ricevute dei depositi non dovranno essere chiuse nei pieghi contenenti le offerte, ma essere presentate od inviate separatamente.

A tutti coloro che avranno presentato offerte, senza essere riusciti deliberatari, verrà immediatamente rilasciata dichiarazione di svincolo a tergo della quietanza di deposito.

A coloro che, fatto il deposito, non avranno concorso all'asta, verrà rilasciato un certificato attestante che l'asta seguì senza loro partecipazione, onde se ne valgano per fare a loro cura le pratiche di svincolo.

I concorrenti potranno presentare le loro offerte segrete all'asta o farle pervenire in busta sigillata a questa direzione per mezzo della posta, ovvero consegnarla personalmente o farla consegnare, purchè pervengano prima che l'asta sia dichiarata aperta.

Le offerte potranno essere ritirate fino a quando l'asta non sia dichiarata aperta.

Dopo l'apertura dell'asta le offerte non potranno più essere ritirate, ma uno stesso offerente potrà presentarne altra prima che sia incominciata la lettura di quelle già presentate.

Sono nulle le offerte fatte con telegramma.

I concorrenti all'asta faranno le loro offerte, incondizionate, su carta filogranata col bollo ordinario di tre lire, firmate e chiuse in busta.

Le offerte scritte su carta non conforme alle disposizioni della legge sul bollo, saranno valide agli effetti dell'asta, ma saranno denunziate all'autorità competente per l'accertamento della contravvenzione alla tassa di bollo.

I mandati di procura generale non saranno validi per l'ammissioe alle aste e però le offerte di coloro che hanno mandato di procura non verranno accettate e non avranno valore se i mandatari non esibiranno in originale, od in copia autentica, l'atto di procura speciale.

Un solo procuratore non potrà rappresentare più di un concorrente.

Nelle offerte sarà indicato in lire e centesimi il ribasso — unico per l'avena, per il fieno e per la paglia — per ogni cento lire di generi, sui prezzi di base. Il compenso fisso di distribuzione dei surrogati e quello pel trasporto dei generi nei magazzini e fienili dei CC. RR. e degli enti dell'Aeronautica non sono soggetti a ribasso d'asta.

Il deliberamento sarà fatto a favore del concorrente il quale abbia offerto il ribasso maggiore, purchè superiore od uguale al ribasso della scheda dell'amministrazione.

Non saranno accettate offerte che contenessero ribassi diversi per l'avena, per il fieno e per la paglia.

Il ribasso dovrà essere espresso in tutte lettere, od in cifre, ma ripetuto poi in lettere. Si avverte che, in caso di discrepanza od errori, rimane stabilito che saranno considerati accettabili i ribassi più favorevoli per l'amministrazione militare.

18 Nel caso di deserzione di questo incanto, questa direzione riceverà fino alle ore dodici del giorno 3 giugno 1926 offerte private, purchè in tutto corrispondenti alle prescrizioni di questo avviso d'asta, e delibererà in pubblica seduta l'appalto al miglior offerente, anche se unico.

Nella trattativa privata non saranno accettate offerte per persona da nominare.

19. Saranno a carico del deliberatario le spese tutte dell'incanto e del contratto, cioè di carta bollata, di copie, di diritti di segreteria e di registro, di stampa e di pubblicazione dell'avviso d'asta, d'inserzione del medesimo nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, in cui sarà pubblicato a cura della direzione di commissariato di Roma e nei bollettini ufficiali delle provincie, in cui verrà inserito a cura di ciascuna direzione interessata.

Sarà pure a carico del deliberatario l'acquisto degli esemplari dei capitoli d'oneri, che occorreranno alla stipulazione del contratto, e di quelli che si dovranno tenere affissi nei magazzini di distribuzione.

. . . . addì, . . . maggio 1926.

Il direttore di commissariato.

N. 260. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Fornitura della paglia da lettiera e ritiro del letame.** — (Direzione generale servizi logistici). — 6 maggio 1926.

Col 30 giugno 1926 scadranno i contratti relativi al ritiro del letame ed alla fornitura della paglia da lettiera presso i corpi a cavallo, e occorrerà provvedere ad assicurare questi servizi con la stipulazione di nuovi contratti, la cui approvazione è demandata, a norma dell'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253 sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra, ai comandanti di corpo d'armata competenti per territorio.

Nell'intendimento che siano osservate norme uniformi nell'eseguimento delle operazioni di aggiudicazione dei nuoappalti, si stabilisce quanto appresso:

Il contratto, riguardante il ritiro del letame, dovrà essere unico per ogni presidio e — qualora non vi ostino difficoltà — essere conglobato con quello concernente la fornitura della paglia da lettiera in tutti quei presidi in cui la paglia da lettiera non sia fornita dalle imprese foraggio.

Per quanto riflette la fornitura della paglia da lettiera, i relativi contratti dovranno contenere apposita clausola, in virtù della quale l'amministrazione militare, qualora il prezzo di appalto dovesse risultare superiore a quello di appalto del servizio foraggi per la rispettiva divisione militare, si riserverà di non approvare i contratti di forniture paglia da lettiera, e, conformemente alla esplicita facoltà della quale è cenno nelle aste per il deliberamento del servizio foraggi, di affidarlo alle rispettive imprese assuntrici del servizio stesso, al minor prezzo deliberato nei loro confronti per la paglia mangiativa.

I contratti avranno in massima la durata di 1 anno.

Al deliberamento e alla stipulazione del contratto sarà provveduto, nei presidi sedi di più corpi e reparti, dall'ufficio di commissariato dove esiste, o da uno dei corpi o reparti designati dal comando del presidio; nei presidi sedi di un sol corpo o reparto, dal rispettivo comandante.

Tenuto conto del deprezzamento del letame, se mescolato alla spazzatura, il contratto dovrà essere limitato al ritiro del solo letame.

Per la cessione si terrà come base il peso o la misura a metro cubo o la « giornata di presenza » secondo che i comandi riterranno preferibile in relazione ai mezzi che avranno a loro disposizione e alle prescrizioni municipali relative agli orari per il ritiro del letame.

Dovrà riservarsi facoltà all'amministrazione di disporre del letame che potrà occorrere ai corpi per la coltivazione dei terreni adiacenti alle caserme e di quelli demaniali.

Se sarà possibile provocare il concorso di più offerte, si farà ricorso alla licitazione privata o si seguirà, se ritenuto più conveniente, il sistema indicato dall'art. 58 del regolamento per l'amministrazione e contabilità dei corpi, invitando, o interpellando, il maggior numero di persone o ditte che presentino ogni garanzia per la buona esecuzione del servizio e, specialmente, i comizi o consorzi agrari, quelli antifilosserici, ecc.

A parità di offerta saranno nell'aggiudicazione preferiti i comizi e i consorzi.

Se la licitazione non sia possibile, si procederà a trattativa privata.

Nei presidi nei quali si sarà seguito il sistema della trattativa privata, si dovranno indicare nelle premesse del contratto le ragioni della scelta di tale sistema.

L'assuntore del servizio dovrà normalmente fornire i seguenti quantitativi di paglia per ciascun quadrupede e per ogni giornata di presenza:

Pel periodo dal 1° aprile al 30 settembre Kg. 3.

Pel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo Kg. 3,500.

Egli dovrà, se richiesto, fornire anche un quantitativo superiore e non avrà altro diritto che al pagamento del maggior quantitativo in base al prezzo contrattuale stabilito per la razione normale.

All'acquisto della paglia da lettiera pei propri quadrupedi gli ufficiali sono liberi di provvedere come meglio ritengano; peraltro è dato loro facoltà, qualora lo preferiscano, di avvalersi dell'impresa fornitrice della paglia stessa all'amministrazione militare, *ma in tal caso debbono obbligarsi di farlo per tutta la durata del contratto,* salvi i casi eccezionali previsti dal capitolato d'oneri per la provvista della paglia da lettiera e riguardanti essenzialmente l'allontanamento temporaneo, oppure definitivo, dalla zona territoriale d'appalto dell'impresa. Ciò, oltre che per regolarità amministrativa, per ragioni di equità, che in materia contrattuale, secondo il nostro diritto positivo, vanno tenute presenti, e che consigliano di mantenere un reciprocanza di diritti e di obblighi fra le parti contraenti.

Al fine poi di prevenire eventuali contestazioni, l'obbligo della impresa di fornire la paglia da lettiera ai quadrupedi degli ufficiali allo stesso prezzo al quale la distribuisca pei quadrupedi dell'amministrazione militare, e l'obbligo degli ufficiali di rivolgersi per dette forniture ad essa impresa — salve sempre le accennate eccezioni — dovrà, al caso, essere inserito con apposita clausola nei contratti.

Qualora il contratto fornitura paglia da lettiera non venga approvato, perchè il relativo prezzo d'appalto risultasse superiore al prezzo d'appalto dell'impresa divisionale pel servizio foraggi, gli ufficiali dovranno provvedere per loro conto all'acquisto della paglia da lettiera pei loro quadrupedi. Nulla vieta però, se l'impresa divisionale accetti di fornire la paglia anche pei cavalli degli ufficiali alle medesime condizioni del contratto con l'amministrazione militare, che nel contratto si inserisca apposita clausola.

Reggeranno gli appalti i « capitoli d'oneri per la provvista della paglia da lettiera e la vendita del letame e delle spazzature » approvati con decreto ministeriale 12 settembre 1911, n. 22, registrato alla Corte dei conti il 16 settembre 1911, capitoli che verranno allegati al contratto per formarne parte integrante.

A parziale modificazione del paragrafo 10 si dovrà nel contratto stabilire esplicitamente la facoltà per l'amministrazione militare di richiedere al fornitore anche paglia di orzo, oltre che di grano, di avena e di segala.

Il paragrafo 22 del detto capitolo dovrà nel contratto modificarsi come appresso:

« Le contestazioni sulla qualità della paglia da lettiera e sulla rispondenza di essa ai prescritti requisiti saranno decise definitivamente e inoppugnabilmente dal comandante del presidio. Le parti dovranno uniformarsi alla decisione, rimanendo escluso ogni appello, anche giudiziale.

Per le contestazioni di altra natura, non potute definire in sede amministrativa, rimane salva la competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria. In attesa della decisione del comandante del presidio o dell'autorità giudiziaria, a seconda della natura delle contestazioni, non dovrà essere interrotto il ritiro del letame, nè la somministrazione della paglia, e, se la contestazione verte sulla qualità di questa, l'appaltatore dovrà nel frattempo provvederne altra che abbia i prescritti requisiti, altrimenti l'amministrazione potrà acquistarla dal commercio. Le maggiori spese dell'acquisto graveranno sull'appaltatore nel caso di soccombenza.

I predetti capitolati dovranno essere chiesti dai comandi interessati a questo Ministero (Ufficio pubblicazioni militari).

Avvenuta la stipulazione, copia autentica del contratto in carta libera, con a corredo i capitolati d'oneri, copie della ricevuta provvisoria della cauzione e degli atti di deliberamento, dovranno essere trasmesse sollecitamente ai comandi di corpo d'armata, per l'approvazione, pel tramite delle direzioni di commissariato quelli stipulati dalle stazioni staccate e dai corpi.

Subito dopo l'approvazione dei contratti, le direzioni di commissariato invieranno al Ministero un prospetto indicante il presidio, il nome del deliberatario, la data del contratto, i prezzi, la data di approvazione, gli estremi della registrazione da parte del fisco, e, ove sia richiesto, quelli della registrazione presso presso la Corte dei conti.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 261. — SERVIZIO DI COMMISSARIATO. — **Disposizioni complementari sul servizio viveri per le truppe.** — (Direzione generale servizi logistici). — 6 maggio 1926.

Poichè col 30 giugno p. v. avranno termine i contratti di fornitura della pasta da minestra, le direzioni di commissariato militare dovranno predisporre fin da ora le pratiche per procedere alla stipulazione dei nuovi contratti per la provvista della pasta presumibilmente occorrente, durante il primo semestre del prossimo anno finanziario 1926-27, alle truppe dei rispettivi corpi d'armata.

E' intendimento di questo Ministero che tali pratiche vengano condotte sollecitamente e che i contratti sieno stipulati non più tardi della prima decade del mese di giugno p. v., per evitare di dover poi ricorrere a provvedimenti affrettati ed onerosi.

Si riassumono di seguito le modalità da seguire per addivenire al deliberamento.

Le direzioni di commissariato stabiliranno l'entità delle forniture in base al consumo prevedibile per il semestre ed esplicitamente dichiareranno negli inviti, e faranno poi risultare nei contratti, che le quantità in tal modo determinate hanno carattere semplicemente indicativo, rimanendo in facoltà dell'amministrazione di variarle in più od in meno, secondo i bisogni, dandone congruo preavviso ai fornitori, senza che la maggiore o minore richiesta possa dar luogo a compensi o ad indennizzi di sorta. Questa clausola consentirà di regolare le provviste in relazione alle effettive esigenze ,evitando in tal modo di trovarsi con notevoli rimanenze a fine semestre e di dover quindi far consumare alla truppa pasta di fabbricazione non recente.

Per assicurare poi durante il periodo contrattuale che la pasta da distribuire sia fabbricata di fresco, sarà esplicitamente convenuto che la fabbricazione e la consegna dovranno eseguirsi, in successive aliquote, mese per mese, ove non sia possibile e conveniente fissare periodo più breve, secondo le indicazioni scritte che gli uffici di commissariato dovranno far pervenire in tempo ai fornitori.

Circa la procedura pel deliberamento si prescrive, in via di massima, la licitazione privata, poichè, essendo indispensabile rivolgersi direttamente agli stabilimenti specializzati nellà fabbricazione della pasta da minestra, mal si presterebbe la pubblica gara, anche perchè interessa eliminare gli intermediari. Si potrà utilmente ricorrere anche al metodo consentito dall'art. 58 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, edizione 1911, quando, a giudizio delle direzioni di commissariato, ricorrano circostanze che lo facciano ritenere preferibile.

Le ragioni che consigliano tale procedimento dovranno comunque risultare dalle premesse del contratto.

In ogni caso gli inviti a concorrere alla licitazione saranno diramati solo a quei produttori che diano pieno e sicuro affidamento.

Le forniture saranno regolate dalle « Condizioni generali da osservare pei contratti di provviste di derrate e materiali occorrenti per il servizio delle sussistenze militari ».

I fornitori dovranno consegnare un terzo di pasta lunga — esclusi i tipi sottili — e due terzi di pasta corta.

La pasta dovrà avere i requisiti indicati nelle circolari alle direzioni di commissariato n. 7580 del 27 maggio 1924 e numero 9039 del 5 luglio successivo. Essi dovranno essere riportati integralmente nel testo dei contratti e servire di base per i collaudi.

A questo proposito si richiama la particolare attenzione degli organi territoriali di commissariato sul preciso obbligo delle commissioni di collaudo di attenersi scrupolosamente alle norme prescritte ,non essendo ammissibile alcuna variante alla procedura nè tolleranza di requisiti della derrata.

L'esito del solo esame organolettico non potrà mai ritenersi sufficiente — salvo casi di assoluta necessità ed urgenza, come potrebbe verificarsi nel periodo delle esercitazioni — ma il giudizio sull'accettazione definitiva della pasta, di competenza esclusiva degli organi di commissariato, deve sempre subordinarsi ai risultati dell'analisi chimica. Copia della relativa relazione dovrà quindi allegarsi, in uno ai verbali di collaudo, ai documenti giustificativi del pagamento.

Sarà tenuto presente che la percentuale massima di acidità in acido lattico ammessa, cioè il 0,25 per cento, rappresenta già una larga concessione. Tuttavia, poichè una lieve differenza nel grado di acidità può anche dipendere dai diversi procedimenti seguiti nel determinarla, si lascia al criterio delle commissioni collaudatrici di decidere se sia il caso di ammettere — quando i risultati dell'esame organolettico e gli altri elementi stabiliti dall'analisi chimica siano *in tutto* favorevoli — un lieve maggior grado di acidità, in nessun caso superiore al 0,02 per cento. Rimane quindi stabilito che l'acidità massima tollerabile è del 0,27 per cento e che la pasta che contenga oltre il 0,25 per cento di acidità può accettarsi solo se destinata al pronto consumo, non quando serva per costituire scorte o per spedizione oltre mare, nei quali casi rimane fermo il limite massimo del 0,25 per cento.

A parte l'eccezione su indicata, le percentuali minime o massime prescritte per i vari elementi costitutivi della derrata dovranno considerarsi tassative, indipendentemente da qualunque giudizio sulla ammissibilità della pasta al consumo; in quanto, non la semplice commestibilità va accertata, bensì che la pasta corrisponda a tutti i requisiti prescritti.

Si ricorda in proposito l'obbligo di spedire a questo Ministero (Ufficio del generale commissario) un piccolo campione di pasta per ogni partita introdotta.

In base alle circolari del *giornale militare* n. 674 del 1924 e n. 634 del 1925, nel corrente mese occorrerà rinnovare anche i contratti per la fornitura del pane dal 1° luglio al 31 dicembre 1926 e dei viveri nel prossimo esercizio finanziario, pei presidi dove questi servizi debbano essere affidati all'industria privata.

Mentre questo Ministero si riserva di notificare, quanto al pane, l'elenco di tali presidi, appena giuntegli tutte le proposte delle direzioni di commissariato, avverte essere suo intendimento che le direzioni medesime intensifichino in proposito la loro azione diretta, integrando l'opera dei comandanti di presidio e ad essi sostituendosi sempre quando, a giudizio delle direzioni stesse, sia possibile e conveniente.

Per conseguire tale intento, in armonia a quanto si è disposto nel n. 7 della circolare 126 del *giornale militare* c. a, esse potranno, nelle varie circostanze e secondo il loro giudizio:

a) chiamare i fornitori a stipulare i contratti presso le sedi delle direzioni o sezioni di commissariato, evitando la perdita di tempo conseguente ad una lunga corrispondenza coi comandi di presidio, e meglio assicurando la tutela degli interessi dell'amministrazione;

b) delegare un ufficiale commissario a coadiuvare le autorità locali nei presidi dove si debbano stipulare contratti di una certa importanza, e non sia possibile chiamare i fornitori alla sede dell'ufficio di commissariato. Tale provvedimento garentirà l'osservanza della procedura e assicurerà buoni risultati;

c) valersi della sola opera dei comandi di presidio, fornendo però elementi ed istruzioni che valgano ad assicurare la regolarità formale ed il successo delle gare. Quest'ultimo sistema potrà seguirsi per i presidi di minore importanza.

L'approvazione dei nuovi contratti essendo devoluta — com'è noto — ai comandi di corpo d'armata (circolari 1 e 126 del *giornale militare* c. a.), dovranno loro essere inviati i documenti prescritti dal n. 37 della circolare 674 del *giornale militare* 1924, seguendo la procedura ivi indicata.

A questo Ministero — divisione sussistenze — indipendentemente dai prescritti prospetti complessivi, contenenti la indicazione sommaria di tutti indistintamente i contratti stipulati, le direzioni di commissariato faranno conoscere i risultati delle gare per la fornitura della pasta da minestra, subito dopo avvenuto il deliberamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 86, depennare il capitano *Serventi* Stefano.
A pagina 88, depennare il tenente *Ponticelli* Renato.

Dispensa 18ª, anno 1926, circolare 212:

A pagina 782, alla voce berretto di panno da fatica, nella colonna annotazioni, depennare le parole: di pelle di capra per ferrovieri del genio.

A pagina 783, depennare la voce: cappotto turchino, la quantità e l'annotazione corrispondenti.

Alla voce copricapo per libera uscita, nella colonna annotazioni, depennare: turchino per ferrovieri del genio.

Alla voce combinazione di tela rasata bleu, nella colonna annotazioni, depennare: nera per macchinisti e fuochisti del genio.

A pagina 784, alla voce fasce gambiere di panno g. v., nella colonna annotazioni, depennare: sono di panno turchino per ferrovieri del genio.

A pagina 785, alla voce giubba di panno g. v. da campagna e all'altra giubba di panno g. v. per libera uscita e grande uniforme, nella colonna annotazioni, depennare: di panno turchino per ferrovieri del genio.

A pagina 786, alla voce mantelline di panno g. v. nella colonna annotazioni, depennare: (esclusi i ferrovieri del genio).

Alla voce pantaloni di panno g. v. da fatica, nella colonna annotazioni, depennare: turchini per ferrovieri del genio.

A pagina 789, dopo le parole servizi vari, nell'intestazione del prospetto, aggiungere la chiamata (1).

Dopo il prospetto aggiungere: (1) Ai militari delle sezioni esercizi del reggimento ferrovieri del genio vengono distribuiti i seguenti oggetti per la durata dello speciale servizio: un berretto di panno turchino, con fregio di lana cremisi (di metallo dorato per sottufficiali), un berretto di pelle di capra con fregio di macchina di metallo per macchinisti e fuochisti in macchina, un camiciotto di tela rasata bleu per i manovratori, un cappotto di panno turchino, un paio di fasce gambiere di panno turchino, una giubba ed un pantalone di panno turchino, una giubba di tela rasata bleu per deviatori e manovali, un pantalone di tela rasata bleu per deviatori manovali e manovratori, una combinazione di tela rasata nera per macchinisti e fuochisti.

Prezzo della presente dispensa L. 0,80

(4517)— Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 23ª 1926 14 Maggio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 262 - 3 aprile 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 672 - Norme per il temporaneo funzionamento della segreteria del Collegio arbitrale ricuperi e del Comitato giurisdizionale requisizioni e approvvigionamenti . . . . *Pag.* 963

» 263 - 21 aprile 1926. — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Decreto ministeriale col quale sono designati i membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito con R. decreto n. 408 del 7 marzo 1926 » 965

» 264 - 29 aprile 1926. — SCUOLE MILITARI. — Concorsi per la nomina ad insegnanti titolari presso le accademie militari di Modena e Torino . . . . . » 967

» 265 - 6 maggio 1926. — CONCORSI E GARE. — Riunione di corse di Casorate . . . . » 970

» 266 - 13 maggio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta e dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra. . . . . » 971

» 267 - 14 maggio 1926. — MILITARI DI TRUPPA. — Licenze straordinarie per gravissime condizioni di famiglia . . . . » 974

LIBRERIA DELLO STATO

N. 268 - 13 maggio 1926. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Personale operaio militare per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico militare (con 2 tavole di disegno) . . . . *Pag.* 975

» **269 - 13 maggio 1926.** — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Denominazione delle artiglierie in servizio . . . . » 985

» **270 - 13 maggio 1926.** — TRASPORTI. — Contratti pei trasporti militari di presidio . . . . » 987

» **271 - 13 maggio 1926.** — TRASPORTI. — Restituzione dei libretti di viaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri . . . . » 989

» **272 - 13 maggio 1926.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio . . . . » 989

» **273 - 13 maggio 1926.** — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami per l'accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi . . . . » 991

» **274 - 21 aprile 1926.** — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale che designa i membri del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito con R. decreto 7 marzo 1926, n. 409 (circolare n. 182 del *giornale militare* c. a.) . . . . . » 993

» **275 - 14 maggio 1926.** — UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina di sottotenenti di complemento . . . . » 995

ERRATA-CORRIGE . . . . » 996

Circolare N. 262. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 672 - Norme per il temporaneo funzionamento della segreteria del Collegio arbitrale ricuperi e del Comitato giurisdizionale requisizioni e approvvigionamenti.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 3 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 99, del 29 aprile 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, la guerra, la marina e l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze, e la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La segreteria del Collegio arbitrale recuperi spese di guerra cesserà di funzionare a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto e le relative attribuzioni saranno assunte dalla cancelleria della Corte di Cassazione del Regno, la quale curerà anche il récupero delle spese prenotate a debito e dei compensi agli arbitri, anticipati dall'Amministrazione e posti a carico delle controparti.

Art. 2.

I compensi ancora dovuti ai componenti il cessato Collegio arbitrale recuperi spese di guerra, a norma dell'art. 8 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, saranno liquidati dal presidente aggiunto del Collegio stesso entro il termine di cui all'articolo precedente.

Se non sia intervenuta decisione che abbia provveduto sulle spese, i detti compensi saranno prelevati dai depositi dei ricorrenti, e, in mancanza, anticipati dallo Stato, salvo il recupero in conformità della pronuncia che sulle spese emetterà, l'autorità giurisdizionale competente per il merito.

Art. 3.

Entro il termine fissato dall'art. 1 il presidente aggiunto e la segreteria del Collegio arbitrale recuperi spese di guerra provvederanno a quanto di loro spettanza circa la gestione e restituzione dei depositi eseguiti dalle parti.

Per i depositi ancora esistenti dopo tale termine provvederà la cancelleria della Corte di cassazione del Regno secondo le norme che regolano i depositi giudiziari.

Art. 4.

La segreteria del Comitato giurisdizionale approvvigionamenti, precettazioni e requisizioni, cesserà di funzionare a decorrere dal sessantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto.

Entro questo termine la segreteria:

1° consegnerà alle parti che ne facciano richiesta i fascicoli e gli atti depositati per la decisione dei ricorsi;

2° trasmetterà alle Amministrazioni gli atti ed i fascicoli prodotti nel loro interesse, il carteggio relativo ai singoli ricorsi, nonchè gli atti e i fascicoli di causa che non siano stati ritirati dalle controparti;

3° trasmetterà alla cancelleria della Corte di cassazione del Regno le sentenze e le ordinanze emesse dal Comitato giurisdizionale.

La cancelleria della Corte di cassazione provvederà alla conservazione di dette sentenze ed ordinanze, ed al rilascio delle copie relative anche in forma esecutiva.

Art. 5.

I depositi per l'esecuzione di atti istruttori disposti dal Comitato giuridizionale saranno, nel termine di cui all'articolo 2, liquidati dalla segreteria.

Il presente decreto ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — ROCCO.

N. 263.' — ARMI, MUNIZIONI E BUFETTERIE — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — **Decreto ministeriale col quale sono designati i membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni, istituito col R. decreto n. 408 del 7 marzo 1926.** — (Circolare n. 181 ***giornale militare*** c. a.). — (Gabinetto). — 21 aprile 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 408, che istituisce un comitato superiore tecnico per le armi e munizioni;

Decreta:

Art. 1.

Sono designati in qualità di membri del comitato superiore tecnico per le armi e munizioni:

a) *per il Ministero della guerra*:

Generale di divisione BUFFA DI PERRERO gr. uff. Vittorio, ispettore dell'arma di artiglieria;

Tenente generale TORRETTA gr. uff. Alfredo, direttore studi ed esperienze di artiglieria;

Tenente generale CORTESE gr. uff. Giuseppe, direttore generale di artiglieria e automobilismo al Ministero della guerra;

Maggiore generale GARRONE gr. uff. Renzo, addetto alla direzione studi ed esperienze di artiglieria;

Colonnello di fanteria BUONOSCONTRO cav. uff. Carmine, capo della sezione esperienze della scuola centrale di fanteria;

b) *per il Ministero della marina*:

Contrammiraglio di divisione SEGRE' comm. Guido, presidente della commissione permanente per gli esperimenti dei materiali di guerra;

Contrammiraglio FOSCHINI comm. Antonio, direttore generale di armi ed armamenti navali al Ministero della marina;

Capitano di vascello ALLORI comm. Emilio, direttore di artiglieria ed armamenti navali al R. arsenale di Spezia;

Capitano di fregata FUMAGALLI cav. uff. Filippo, della direzione generale armi ed armamenti navali;

Capitano di fregata IACHINO cav. Angelo dell'ufficio di Stato Maggiore della marina;

c) *per il Ministero dell'aeronautica*:

Tenente colonnello del genio aeronautico RAYMONDI cav. uff. Emanuele, della direzione generale del genio aeronautico del Ministero dell'aeronautica;

Maggiore del genio aeronautico ZUCCARINI cav. Manlio, della direzione generale del genio aeronautico.

Art. 2.

Sono designati a costituire la segreteria del detto comitato superiore:

a) *per il Ministero della guerra*:

Il tenente colonnello di artiglieria GARGIULO cav. uff. Domenico, del servizio chimico militare;

b) *per il Ministero della marina*:

Il capitano di corvetta BERGAMINI cav. Carlo, della direzione generale armi ed armamenti navali del Ministero della marina.

Il presente decreto verrà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 21 aprile 1926.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica

MUSSOLINI.

N. 264. — SCUOLE MILITARI. — **Concorsi per la nomina ad insegnanti titolari presso le accademie militari di Modena e Torino.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 29 aprile 1926.

Sono indetti concorsi per titoli e per esami per la scelta degli insegnanti titolari di 1° grado presso le Accademie militari per le materie seguenti:

Accademia di fanteria e cavalleria:

Topografia e disegno, insegnanti 1.
Topografia, 3° corso sottufficiali, insegnanti 1.
Letteratura militare italiana, insegnanti 1.

Accademia di artiglieria e genio:

Arte militare, insegnanti 2.
Impiego del genio, insegnanti 1.
Storia militare, insegnanti 1.
Balistila esterna, insegnanti 1.

MODALITÀ.

1. Ai concorsi potranno partecipare i tenenti colonnelli di anzianità inferiore al 30 giugno 1923, ed i maggiori in servizio attivo permanente ed in aspettativa per riduzione di quadri:

a) dell'arma di artiglieria per l' « Arte militare » e la « Balistica esterna » presso l'Accademia militare di artiglieria e genio;

b) dell'arma del genio per l' « Impiego del genio » presso l'Accademia anzidetta;

c) delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio per le altre materie.

Potranno partecipare ai concorsi, per le sole materie di letteratura militare, storia militare e balistica esterna, anche ufficiali invalidi di guerra riassunti in servizio, dei gradi sopra indicati.

Gli ufficiali in servizio permanente aspiranti ai concorsi indetti con la presente circolare dovranno aver comandato il riparto di pertinenza del proprio grado per due anni almeno, alla data del 30 settembre p. v.

2. Le domande relative, indirizzate al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole), e corredate del parere delle competenti autorità gerarchiche, dovranno essere inviate per il tramite dei comandi di corpo d'armata, a quello delle Accademie militari interessate, in modo che vi giungano non oltre il 30 giugno p. v.

Le domande annotate sfavorevolmente dalle autorità gerarchiche, verranno trasmesse, dai comandi delle Accademie, al Ministero, per la decisione definitiva in merito all'ammissibilità dei candidati al concorso al quale essi aspirano.

3. I concorrenti allegheranno alle domande i titoli relativi agli studi compiuti (lauree, diplomi, certificati ecc.). Essi dovranno anche presentare, non oltre il 31 luglio p. v., i lavori che avessero scritto o pubblicato sulle materie che formano oggetto del concorso e quegli altri titoli, o documenti, che riterranno utili, agli effetti della valutazione della loro capacità specifica. Le autorità gerarchiche segnaleranno i servizi cui i concorrenti siano stati addetti, ed in particolar modo quelli già prestati nelle scuole militari.

4. I concorrenti riconosciuti idonei in base ai titoli ed ai lavori presentati, saranno inoltre sottoposti ad un esperimento pratico, consistente in una lezione da svolgersi su tema comunicato 24 ore prima.

Per l'insegnamento di « Arte militare » ed « Impiego del genio » la lezione avrà carattere teorico applicativo. La parte applicativa sarà svolta mediante la soluzione di un caso concreto stabilito dalla Commissione giudicatrice.

I comandi delle Accademie provvederanno a fornire agli ufficiali concorrenti i programmi di insegnamento.

5. La prova pratica avrà luogo nel mese di settembre, secondo comunicazioni che saranno fatte direttamente agli interessati dalle Commissioni giudicatrici.

6. Le Commissioni giudicatrici (una per ciascuna Accademia) saranno presiedute rispettivamente dal comandante del corpo d'armata di Bologna e Torino, e composte di tante sottocommissioni quante sono le materie.

Sarà peraltro nominata una sola sottocommissione per la topografia e il disegno e per la topografia 3° corso sottufficiali presso l'Accademia di fanteria e cavalleria.

Ciascuna sottocommissione sarà presieduta dal comandante della rispettiva Accademia e composta di altri 2 membri; questi ultimi saranno nominati dal Ministero (Divisione educazione fisica e scuole) su proposta dei comandi delle Accademie.

7. Ciascuna Commissione dovrà provvedere a:

a) giudicare sull'ammissibilità alla prova orale sulla base dei titoli e dei lavori presentati, informando gli interessati, entro il mese di agosto, della loro ammissione alla prova stessa o della loro eventuale esclusione;

b) definire il tema (unico per i concorrenti della stessa materia) e le modalità della prova orale;

c) giudicare sulla idoneità complessiva di ciascun concorrente dopo la prova orale;

d) classificare in ordine di merito i concorrenti dichiarati idonei per ciascuna materia;

e) comunicare i risultati dei concorsi al Ministero della guerra (Divisione educazione fisica e scuole) segnalando anche per ciascuna materia, quali altri concorrenti siano da ritenersi idonei ad assumere l'insegnamento, senza ulteriore concorso, entro il termine di due anni.

8. Le graduatorie dei vincitori dei concorsi e degli idonei saranno approvate e pubblicate dal Ministero della guerra.

9. Al termine del concorso, saranno restituiti ai concorrenti, a cura delle singole commissioni, i titoli e lavori presentati.

10. Il periodo di permanenza nell'insegnamento degli ufficiali in servizio attivo permanente vincitori del concorso, non potrà essere superiore a quattro anni, compatibilmente, bene inteso, con le esigenze dell'avanzamento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 265. — CONCORSI E GARE. — **Riunione di corse di Casorate.** — (Divisione educazione fisica - istruzione premilitare e scuole militari). — 6 maggio 1926.

E' approvato il programma della seguente corsa militare della riunione Casorate

Premio Casorate *Steeple chase mil. 2ª serie*
31 maggio 1926

Si assegnano L. 1500 al comando del corpo d'armata di Milano, sul capitolo 31 del bilancio, per l'acquisto di due doni da assegnare ai due ufficiali che risulteranno primi classificati, con cavalli italiani (vincenti o piazzati).

I doni dovranno essere acquistati prima della riunione, richiedendo i fondi al Ministero.

Per partecipare alla suddetta corsa, non occorrono speciali qualifiche.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 266. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Revoca di fermi disposti per ricuperi deliberati dalle commissioni parlamentari d'inchiesta o dal comitato liquidatore delle gestioni di guerra.** — (Ragioneria centrale). — 13 maggio 1926.

Il Ministero delle finanze ha deliberato la revoca di seguenti fermi posti ai pagamenti dovuti dalle sottoindicate ditte per ricuperi accertati dalle Commissioni parlamentari d'inchiesta o dal Comitato liquidatore delle gestioni di guerra.

Circolare 218 *giornale militare* 1923.

Angrisani Armenio Domenico di Nocera Inferiore.

Bocchio Giovanni.

Biondani Giordano di Trento.

Bonamico Bianca, Paolo, Giulio, Luigi ed Emilio Armando, Marucchi Maria ved. Bonamico.

Consorzio vendita rame zinco e loro leghe.

Consorzio per l'alienazione dei materiali elettrici, telegrafici e telefonici residuati dalla guerra.

Crippa Ettore di Monza.

Coluzzi Giovanni.

Crespi Demetrio di Milano.

Cremonini Ettore.

Corbella Luigi di Milano.

Dochendorff — F. E. di New Jork.

De Monaco Domenico.

Della Rocca Clemente di S. Maria Capua Vetere.

Diani Luigi di Milano.

De Castro Diego — Saitta Gaetano e Turrisi Giuseppe quali proprietari rilevatari e concessionari della General Steam Ship Agenzy di Roma.

Efrati Settimio di Roma.

Fabbrica Italiana macchine agricole di Alessandria.

Figliolia Franco di Foggia.

Eugenio e Tommaso Federici di Roma.

Guglienetti Guido di Roma.

Heiland, Zampieron e C. di Gorizia.

Italo Danubiana di Cremona.

Landini ing. Giovanni di Padova.

Laminatoio Nazionale - Milano - rappresentato da Bolis Luigi.

Lima Mancuso di Palermo.

Mazzolà Arturo di Napoli.

Paciani Ernesto.

Parietti Paolo e Rampinelli Guido.

Romano Provaroni e C. di Roma.

Pozzolo Alfredo.

Pediconi Tito.

Reda Giovanni.

Rivasi Emilio.

Spangaro e Crozzoli di Gorizia.

Società anonima per lavori di idraulica, elettrotecnica e trazione (Saliet) di Bologna.

Spagnuolo Ernesto di Bari.

Società Generale Italiana per munizioni ed Armi (S. I. G. M. A.) rappresentata dal comm. Max Bondi.

Tansini ing. Mario.

Tarchetti Andrea.

Circolare 537 *giornale militare* 1923.

Marenco Teodoro di Ovada.

Conte G. B. di Schio.

Società Anonima Fabbrica Italiana di calzature, Torino.

Gatti e Rossi di Alessandria.

Ceruttì Leonardo di Casteggio (Voghera).
Gatto Carlo di Borzonasco.
Gandolfo Giovanni di Oneglia.
Ferraguti Giuseppe di Parma.
Jannuccilli Filippo di S. Maria Capua Vetere.

Circolare 566 *giornale militare* 1923.

Morbidelli Remo di Torino.
Morais Luciano, Torino,

Circolare 106 *giornale militare* 1924.

Chierichetti Giuseppe.

Circolare 315 *giornale militare* 1924.

De Andreis Italo e Menotti.
Fochi Attilio di Firenze.
Samengo Paolo.

Circolare 374 *giornale militare* 374.

Franzi Mario di Alzano Maggiore.
Industrie Riunite di Roccapiemonte.

Circolare 444 *giornale militare* 1924.

Gruppo Industriale Piemontese.

Circolare 489 *giornale militare* 1924.

Lamparelli Luigi.
E. Césano e C. di Genova.
Chiesa Pietro.
Tognella Antonio di Busto Arsizio.

Si avverte che dette revoche non devono intendersi estese anche alle ditte o persone che risultino debitrici in solido con quelle sopraindicate.

Continuano naturalmente ad avere efficacia i fermi od impedimenti disposti per altri motivi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 267. — MILITARI DI TRUPPA. — **Licenze straordinarie per gravissime condizioni di famiglia.** — (Direzione generale leva sottufficiali e truppa). — 14 maggio 1926.

Per evitare dubbi, questo Ministero avverte che la circolare 234 del *giornale militare* del 1923, la quale autorizza i comandi di corpo d'armata a concedere licenze straordinarie di durata non superiore a tre mesi ai militari di leva che si trovino in gravissime condizioni di famiglia, continua ad essere in vigore, nonostante che il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1806, preveda ora, nell'art. 3, per casi del genere, la eventuale concessione di una abbreviazione di ferma.

Quindi i comandi dei corpi d'armata potranno accordare dette licenze straordinarie tanto ai militari venuti alle armi prima della chiamata della classe 1906, quanto a quelli venuti alle armi con tale classe.

Per i militari venuti alle armi prima della classe 1906 la concessione continuerà ad importare, per effetto del n. 2 della circolare 481 del *giornale militare* 1925, l'invio in congedo anticipato dopo sei mesi di servizio.

Per quelli invece venuti colla classe 1906, non importerà tale conseguenza, poichè, come è stato dichiarato con la circolare n. 582 del *giornale militare* 1925, la citata circolare n. 481 non è ad essi applicabile.

E' superfluo avvertire che in ogni caso le suddette licenze straordinarie non potranno essere accordate se non ai militari che abbiano compiuto il primo periodo di istruzione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 268. — SERVIZIO DEL GENIO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Personale operaio militare per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico militare (con 2 tavole di disegno).** — (Direzione generale del genio). — 13 maggio 1926.

A complemento delle disposizioni contenute nelle circolari n. 86 del *giornale militare* 1924, n. 363 del *giornale militare* 1925 e n. 47 del *giornale militare* 1926 si stabilisce quanto appresso:

Per il servizio radiotelegrafico e radiotelefonico militare sono istituiti dei posti di sottufficiali radiomontatori, ai quali è affidato il compito di montare e di riparare gli apparati e le stazioni radiotelegrafiche e radiotelefoniche.

Organico.

Il numero dei posti attribuiti ai sottufficiali radiomontatori è determinato dalle tabelle graduali e numeriche di formazione del tempo di pace. Per ora i posti sono in numero di dieci di cui due di capolaboratorio radiomontatore e otto di capo-operaio radiomontatore.

Questi sottufficiali sono assegnati in organico al reggimeto radiotelegrafisti del genio; ma prestano servizio presso l'officina radiotelegrafica ed E. del genio militare in Roma.

Reclutamento e avanzamento.

I capi operai radiomontatori si reclutano dai sottufficiali radiotelegrafisti e dai capi operai e operai militari che abbiano almeno l'anzianità necessaria per la promozione a sergente, all'atto della nomina: qualora non fossero già sottufficiali saranno promossi sergenti assumendo gli obblighi di servizio prescritti per i sottufficiali.

Gli aspiranti sottufficiali radiomontatori dovranno superare l'esame teorico pratico di cui al programma n. 1, annesso alla presente disposizione, e conseguire una votazione media non inferiore a 16/20. Giudicherà una commissione di tre membri nominata dall'Ispettorato del genio e presieduta di massima, dal direttore dell'officina di costruzione R. T. ed E. del genio militare.

Presso l'anzidetta officina sarà all'uopo svolto un apposito corso teorico-pratico d'istruzione radiotelegrafica e radiotelefonica della durata di circa sei mesi secondo il citato programma n. 1, allorchè il Ministero della guerra, sentito il parere dell'Ispettorato del genio, ne avrà data autorizzazione. I candidati dovranno sostenere un esame di ammissione, per accertare l'idoneità tecnica e l'attitudine, presso la predetta officina o presso un comando di battaglione R. T.

I capi laboratorio radiomontatori si reclutano dai capi operai radiomontatori dopo almeno due anni di ottimo servizio con tale qualifica.

Gli aspiranti dovranno superare gli esami teorico-pratici di cui ai programmi 2 e 3. Anche questi esami verranno sostenuti presso l'Officina R. T. ed E. la quale, dietro ordine del Ministero, potrà svolgere un apposito corso della durata di circa mesi tre. In ciascun esame i candidati dovranno riportare una votazione non inferiore a 16/20. Giudicherà una commissione costituita come è detto sopra.

Per l'avanzamento dei sottufficiali radiomontatori valgono le norme stabilite dal R. decreto-legge n. 1986 del 16 ottobre 1919 e n. 125 del 10 febbraio 1921 sullo stato di sottufficiali del Regio esercito (circolari 586 e 700 del *giornale militare* 1919 e 786 del *giornale militare* 1921.

Norme disciplinari.

Le norme disciplinari previste dalla circolare n. 86 del *giornale militare* 1924 sono applicabili anche ai sottufficiali radiomontatori.

I sottufficiali radiomontatori porteranno i distintivi di cui agli annessi disegni.

Competenze.

Oltre agli assegni del rispettivo grado ed all'indennità di riassoldamento ed ai premi stabiliti dalle vigenti disposizioni a senso dell'art. 265 del regolamento sullo stato giuridico ed il trattamento economico dei salariati dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, in applicazione del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2994, modificato dai Regi decreti 22 maggio 1924, n. 844; 8 agosto 1924 n. 1323; 23 ottobre 1924, n. 1187 e 10 novembre 1924, n. 1956, verrà corrisposto ai sottufficiali radiomontatori per ogni ora o frazione superiore a mezz'ora di effettiva presenza al lavoro il compenso di lavoro stabilito dall'art. 260 del precitato regolamento; nonchè l'eventuale compenso di cui al seguente art. 261 nel caso compiano lavoro straordinario festivo e notturno.

In relazione poi a quanto è disposto nel successivo art. 264 dello stesso regolamento, alla fine di ciascun esercizio finanziario l'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio inoltrerà al Ministero, per il tramite dell'Ispettorato del genio le proposte per la corresponsione di premi di operosità ai sottufficiali radiomontatori, che se ne siano resi meritevoli per lo zelo e rendimento, nei limiti *massimi* seguenti:

capi laboratori radiomontatori	L. 1200
capi operai radiomontatori	» 900

Disposizioni transitorie.

Per la prima applicazione delle tabelle, non potendosi nominare i due capi laboratorio, saranno nominati dieci capi-operai.

Qualora non fosse possibile procedere ad un immediato e completo reclutamento dei dieci posti stabiliti pei sottufficiali radiomontatori dalle categorie sopra indicate, si potrà colmare le vacanze applicando le seguenti disposizioni:

I sottufficiali radiomontatori potranno essere anche reclutati da operai civili che siano militari in congedo e che, oltre a trovarsi nelle condizioni prescritte per la riammissione in servizio nell'Esercito, siano in possesso dei seguenti requisiti:

siano celibi;

non abbiano subito condanne in base al Codice penale militare o condanne pronunciate da tribunali ordinari per reati d'indole indecorosa o politica;

abbiano buona condotta civile e militare;

godano sana costituzione fisica.

Gli operai civili che siano stati militari, pur non avendo raggiunto il grado di sottufficiale e che risultino idonei all'esame prescritto (programma n. 1) saranno riammessi in servizio col loro grado. I soldati saranno promossi caporali appena accertatane la idoneità e conseguiranno la promozione a sergente dopo 6 mesi da quella a caporale. I caporali e caporalmaggiori sarano promossi sergenti dopo tre mesi dalla data di riammissione se contino già 6 mesi di anzianità di caporale o di caporalmaggiore cumulativamente o quando raggiungeranno tale anzianità. Gli operai che siano sergenti o sergenti maggiori in congedo saranno riammessi col loro grado. Quelli che avessero grado superiore non potranno ottenere la riammissione che rinunciando al proprio grado per essere riammessi con quello di sergente maggiore.

* * *

Le domande degli aspiranti ai posti di capo operaio radiomontatore dovranno essere con la massima sollecitudine inoltrate a questo Ministero (Direzione generale del genio — Divisione materiali e lavori - sez. I) unitamente ai documenti comprovanti che detti aspiranti si trovano nelle condizioni volute.

Le domande stesse dovranno pervenire entro il 10 giugno p. v. per modo che il primo corso possa avere inizio con il 1° luglio p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

PROGRAMMI DI ESAMI PER I RADIOMONTATORI RADIOTELEGRAFICI E RADIOTELEFONICI

PROGRAMMA N. 1.

Programma di esame per capo-operaio radiomontatore.

Parte teorica.

1. Unità pratiche di misure elettiche. Strumenti di misura di uso industriale, principi vari su cui sono basati. Ponte di Weatstone per misure di resistenza. Ponti speciali per misure di capacità e di induttanza. Misure delle correnti di alta frequenza. Misure delle altissime tensioni alternate ed oscillanti. Impiego pratico dei relativi istrumenti.

2. Varie specie di condensatori: per trasmissione, per ricezione fissi e variabili. Calcolo della capacità. Misura della capacità. Potere induttore specifico. Rigidità dielettrica. Perdita nel dielettrico. Reattanza di capacità.

3. Varie specie di bobine di induttanza con e senza ferro per trasmissione e ricezione. Misura di induttanza. Variolmetri. Reattanza magnetica.

4. Circuiti oscillanti chiusi e aperti. Periodo e frequenza propria.

5. Cuffie telefoniche ad alta e bassa resistenza. Microfoni. Rivelatori d'onda. Cristalli ad alta e bassa resistenza. Uso del potenziometro. Caratteristiche dei cristalli. Disposizioni nei circuiti.

6. Triodi (valvole a 3 elettrodi). Caratteristiche dei triodi. Funzionamento in rivelazione, in amplificazione ed in generazione. Varie specie di triodi: di trasmissione, di ricezione. Circuiti della valvola. Tensione di placca. Vari modi per ottenerla.

7. Cenni sul funzionamento delle stazioni radiotelefoniche. Stazioni a scintilla rada e musicale. Descrizione particolareggiata degli apparecchi di trasmissione e di ricezione.

8. Generatori di onde persistenti con valvole termojoniche. Ricezione delle onde persitenti. Amplificatori ad alta e bassa frequenza. Trasmissione e ricezione radiotelegrafica. Schemi dei vari tipi di apparati e stazioni.

9. Ondametri. Ricezione radiogoniometrica. Quadri e radiogoniometri. Collegamenti elettrici attraverso il suolo (T. P. S.). Intercettazione telefonica. Generazione e ricezione di onde r. t. molto corte.

10. Nozioni di telegrafia e telefonia, apparato Morse, centralini telefonici. Telefono da campo. Telefoni urbani.

11. Pile a secco e a liquido. Accumulatori al piombo. Capacità. Carica e scarica. Manutenzione. Accumulatori al ferro nikel. Carica scarica e manutenzione.

12. Dinamo, motori elettrici, alternatori, trasformatori: loro costituzione, funzionamento, governo. Guasti e modo di ripararli.

13. Motori a scoppio: vari tipi, loro costituzione, funzionamento, governo. Guasti e modi di ripararli.

Parte pratica.

Riparazione, trasformazione di apparecchi R. T. o R. F. di trasmissione o di ricezione. Ricavare gli schemi di circuiti. Compilare relazione circa il lavoro eseguito e lo scopo delle varie parti.

PROGRAMMA N. 2.

Come il programma n. 3 della circolare n. 86 del *Giornale militare* 1924.

PROGRAMMA N. 3.

Programmi di esame per capo-laboratorio radiomontatore.

Esame teorico.

1. Particolari d'impianto di una batteria di accumulatori.

2. Dati pratici di costruzione di una dinamo e di un alternatore.

3. Dati pratici di costruzione di un apparato r. t. ricevente e trasmittente a scintilla e a valvola.

4. Materiali impiegati nella costruzione degli apparecchi in genere. Materiali comuni e speciali impiegati nella costruzione degli appararati radiotelegrafici e negli impianti radiotelefonici. Collaudo e prezzo commerciale dei materiali. Fili per costruzione di macchine elettriche, di bobine, e di avvolgimenti vari per apparati radiotelegrafici. Collaudo e prezzo commerciale. Materie isolanti varie. Isolatori vari. Collaudo e prezzo commerciale.

Esame pratico (scritto).

Dato il disegno di un apparato ricevente e trasmittente a valvola stabilire, per allestirne un certo numero in un dato tempo:

1. Le norme tecniche di costruzione.

2. Il processo di lavorazione.

3. La specie, le dimensioni e la qualità delle materie prime occorrenti.

4 La specie ed il numero delle macchine.

5. Il personale e la spesa occorrente.

Distintivo per capo laboratorio radiomontatore

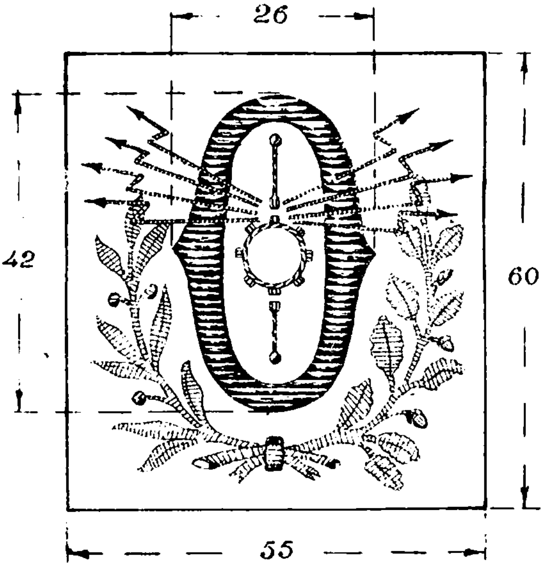

In filato oro, argento per le frecce, su panno grigio-verde

Distintivo per capo operaio radiomontatore

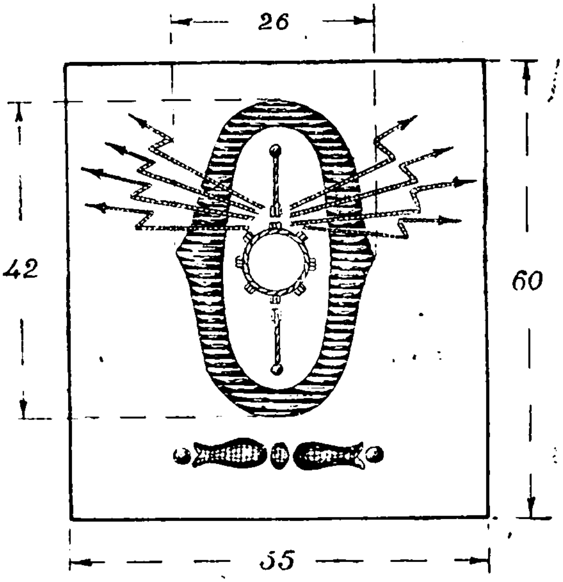

In filato oro, argento per le frecce, su panno grigio-verde

N. 269. — SERVIZIO DI ARTIGLIERIA. — Denominazione delle artiglierie in servizio. — (Direzione generale artiglieria e automobilismo — Divisione artiglieria). — 13 maggio 1926.

Allo scopo di ottenere la uniformità nella denominazione delle artiglierie in servizio questo Ministero determina che d'ora innanzi esse dovranno essere indicate colla dicitura specificata nella colonna 2) dello specchio appresso riportato:

Vecchia denominazione 1	Nuova denominazione prescritta 2
Cannone da 65 montagna	Cannone da 65/17
Cannone da 70 montagna	Cannone da 70/15
Cannone da 75/13 Mod. 915	Obice da 75/13
Cannone da 75 mod. 903	Cannone da 75/27 mod. 903
Cannone da 75 mod. 911	Cannone da 75/27 mod. 911
Cannone da 75 mod. 912	Cannone da 75/27 mod. 912
Cannone da 75 mod. C. K.	Cannone da 75/27 mod. C. K.
Cannone da 75 mod. A. V.	Cannone da 75/27 mod. A. V.
Cannone da 76/40	Cannone da 76/40
Cannone da 76/45	Cannone da 76/45
Cannone da 77/27	Cannone da 77/28
Obice da 100/17 mod. 914	Obice da 100/17 mod. 914
Obice da 100/17 mod. 916	Obice da 100/17 mod. 916
Cannone da 102/35	Cannone da 102/35
Cannone da 104/32	Cannone da 104/32
Cannone da 105 p. c.	Cannone da 105/28
Cannone da 120/40	Cannone da 120/40
Cannone da 120 A.	Cannone da 120/21
Cannone da 120 F.	Cannone da 120/25
Obice da 149 p. c.	Obice da 149/12 Mod. 914

Vecchia denominazione	Nuova denominazione prescritta
Obice da 149 A. mod. 916	Obice da 149/12 Mod. 916
Obice da 149 A. mod. 916/918	Obice da 149/12 Mod. 916/918
Obice da 149/12 P. B.	Obice da 149/12 Sk. Mod. 914
Obice da 149/12 M. 914-916 P. B.	Obice da 149/12 Sk. Modello 914-916
Obice da 149/17 P. B.	Obice da 149/17
Cannone da 149 A.	Cannone da 149/35
Cannone da 149 S.	Cannone da 149/35 S.
Cannone da 149 Armstrong	Cannone da 149/35 A.
Cannone da 152/32	Cannone da 152/32
Cannone da 152/37	Cannone da 152/37
Cannone da 152/45	Cannone da 152/45
Cannone da 152/50	Cannone da 152/50
Obice da 152 I	Obice da 152/13
Cannone da 155 F.	Cannone da 155/25
Mortaio da 210 D. S.	Mortaio da 210/8 D. S.
Mortaio da 210 D. A.	Mortaio da 210/8 D. A.
Mortaio da 210 a piattafor.	Mortaio da 210/8 Piat.
Cannone da 254	Cannone da 254/30
Mortaio 260 S.	Mortaio 260/9 S.
Mortaio da 260 Mod. 916	Mortaio da 260/9 Mod. 916
Obice da 280 A.	Mortaio da 280/11
Obice da 280 K.	Mortaio da 280/10
Obice da 280 C.	Mortaio 280/9
Obice da 280 L.	Obice da 280/16
Obice da 305/17 D. S.	Obice da 305/17 D. S.
Obice da 305/17 G. M. 1916	Obice da 305/17 G. Mod. 916

Vecchia denominazione	Nuova denominazione prescritta
Obice da 305/17 G. M. 1917	Obice da 305/17 G. Mod. 917
Mortaio da 305 P. B. Mod. 911	Mortaio da 305/8 Mod. 911
Mortaio da 305 P. B. M. 911/916	Mortaio da 305/8 Mod. 911/916
Mortaio da 305 Mod. 916	Mortaio da 305/10
Cannone da 305/50	Cannone da 305/50
Obice da 380 P. B.	Obice da 380/45
Cannone da 381/40	Cannone da 381/40
Cannone da 400	Cannone da 400/30
Mortaio da 420 P. B.	Obice da 420/12

Questo Ministero si riserva di apportare le conseguenti modifiche alle pubblicazioni in vigore in occasione della loro ristampa.

I vari enti interessati apporteranno le nuove denominazioni sui materiali loro in carico, di mano in mano che si renda necessario procedere alla verniciatura dei materiali medesimi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 270. — TRASPORTI. **Contratti pei trasporti militari di presidio.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 13 maggio 1926.

Col 30 giugno p. v. verranno a scadere i contratti relativi ai trasporti delle merci dell'Amministrazione militare nei presidi in cui l'Amministrazione stessa non può in tutto o in parte provvedere a tale servizio con personale e mezzi propri.

Di tali contratti alcuni cesseranno definitivamente di aver vigore, essendo già stati prorogati per il 2° anno dalla loro stipulazione; per gli altri l'Amministrazione militare potrà valersi della facoltà di proroga in essi prevista e provvedere per la riconduzione dei medesimi alle condizioni vigenti.

E' però intendimento di questo Ministero che di tale facoltà l'Amministrazione si valga soltanto quando i prezzi stabiliti dal contratto siano in relazione con quelli del mercato e si preveda difficile ottenere qualche miglioramento sperimentando nuove licitazioni o trattative private e ciò sempre che, beninteso, si verifichi la condizione che il servizio abbia proceduto, nel complesso, lodevolmente.

Per i nuovi contratti da stipulare si procurerà, a norma dell'art. 4 del « Regolamento pel servizio ad economia del trasporto dei materiali dell'Amministrazione militare » approvato col R. decreto n. 261 del 4 giugno 1908, di promuovere, per quanto possibile, la concorrenza mediante gare private. Alle licitazioni dovranno essere chiamate tutte le ditte idonee, escludendo però quelle non residenti nella sede dell'Ente appaltante, salvo il caso in cui il concorso di queste ultime venisse consigliato nell'interesse dell'Amministrazione.

In tutti i contratti dovrà essere inclusa la clausola del divieto di subappaltare in qualsivoglia forma il servizio.

Per quanto riguarda le tariffe dei compensi, occorre tener presente che il prezzo per le operazioni di presa e resa non deve comprendere anche le operazioni di carico e scarico dei vagoni in stazione, essendo esse limitate alle spedizioni a vagone completo, le sole che, giusta le vigenti disposizioni, siano di spettanza dell'Amministrazione militare o di chi per essa (circolare n. 643 del *giornale militare* del 1923). Per tali operazioni si dovrebbe stabilire apposito compenso e prescrivere che il medesimo sarà pagato solo se dal documento (ordine di trasporto) consegnato all'assuntore, risulterà che le dette operazioni furono ordinate dall'Amministrazione. Per quanto invece concerne le spedizioni a collettame, dovrà prescriversi che, spettando alle Ferrovie dello Stato le operazioni di carico e scarico di stazione, nulla per tale titolo potrà comunque pretendersi dall'assuntore.

Inoltre nei contratti sarà precisato che gli ordini di trasporto da contabilizzare, per essere ritenuti validi, dovranno contenere la dichiarazione di *eseguito trasporto*, come pure l'indicazione dei compensi suppletivi da pagarsi all'Impresa nel caso in cui abbiano avuto luogo prestazioni accessorie.

Premesso quanto sopra, questo Ministero lascia ai comandi di corpo d'armata che, oltre all'alta vigilanza del servizio di cui si tratta, hanno anche, a mente della circolare n. 126 del *giornale militare* del c. a., l'incarico dell'approvazione dei contratti stessi, di dettare quelle speciali norme che ritengano più atte ad assicurare il buon andamento del delicato ed importante servizio.

Con l'occasione si rammenta che gli enti militari non dovranno mai ricorrere, per i propri trasporti, ai mezzi del commercio, senza prima averne fatta richiesta al rispettivo comando di presidio ed averne avuta la relativa autorizzazione.

I comandi di corpo d'armata invieranno al Ministero, non oltre il 31 agosto p. v., una relazione riassuntiva sull'organizzazione del servizio dei trasporti delle merci nei vari presidi del corpo d'armata, con l'indicazione dei dati principali di ciascun contratto stipulato pel servizio stesso.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 271. — TRASPORTI. — **Restituzione dei libretti di viaggio degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri.** — (Direzione generale dei servizi logistici). — 13 maggio 1926.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 124 del *giornale militare* c. a., si prescrive che i libretti di viaggio mod. A ed A-*bis* degli ufficiali in aspettativa per riduzione di quadri senza diritto a richiamo di cui al R. decreto n. 1600 del 4 settembre 1925, siano restituiti al Ministero (Direzione generale dei servizi amministrativi - Divisione pensioni, ecc.) pel tramite dei comandi menzionati nel n. 1 della sopra accennata circolare.

Nell'effettuare tale restituzione ciascuno degli enti incaricati dovrà indicare che trattasi di documenti di viaggio riguardanti ufficiali collocati nella posizione suddetta.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 272. — AVANZAMENTO. — **Esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 13 maggio 1926.

In base alle prescrizioni contenute nell'articolo 3 del R. decreto n. 535 (circolare 210 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei tenenti colonnelli ammessi agli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta:

Arma di fanteria.

FERRARA Giuseppe.
GALLINA Sebastiano.
MASCI Francesco.
UMBRIANI Francesco.
CARAMELLI Cesare.
DE RENZI Eugenio.
TESTA Umberto.
CORNERO Cesare.
MARESCA Alfredo.
SINISCALCHI Francesco.
SPALLA Alberto.
CHIARIOTTI Raoul.
D'AGOSTINO Francesco Paolo.
MARIOTTI Oreste.
ROSSI Emanuele.
MORELLI di POPOLO Guido.
CARUSO Giovanni.
RIDOLFI Edoardo.
NICOLETTI Leonida.
DALMAZZO Lorenzo.
FANTINO Luigi.
GAMBELLI Luigi.
VECCHIARELLI Carlo.
GIANFELICI Achille.
RODRIGUEZ Guglielmo.
MONTUORI Sanseverino Carlo
CAPIALBI Massimo.
BOBBIO Emilio.
REDI Francesco.
GIGLIARELLI Ugo.
LUCCIO Pietro.
MONTI Amedeo.
GATTI Alfredo.
BERNARDELLI Augusto.
ROLUTI Francesco.
ZINGALES Francesco
FRUSCI Luigi.
BASILE Letterio.
PIERSANTELLI Emilio.
MERCALLI Camillo.
RINDONE Gaetano.
GIACHINO Osvaldo.
PAFUNDI Giuseppe.
D'AMORE Enrico.
DELLA VALLE Enrico.
PERICOLI Carlo.
FERRERO Carlo.
SALADINO Amleto.

Arma di cavalleria.

VIETINA Rodolfo.
BRIOLO Luigi.
MARTIN FRANKLIN Giorgio.
ACCORSI Benedetto.
MANZETTI Guido.
MAINONI D'INTIGNANO Gerolamo.

Arma di artiglieria.

GELOSO Carlo.
MALVANO Mario Salomone.
FAUTILLI Ubaldo.
GAMBELLI Remo.
MARANGIO Vittorio.
MARINETTI Giulio.
PASQUALI Pietro.
BIANCHETTI Pietro.
SCOPPA Filippo.
GAMALERI Marco.
TORTORA Gabriele.
ROUX Matteo.
MANCA Ettore.
MERZARI Manlio.
LO GIUDICE Edoardo.
BUCCI Emilio.
BRANCACCIO Silvio.
MARITANO Mario.
FONTANA Giovanni.
BACHI Armando.
BARBIERI Alberto.
FRANCHINI STAPPO Giuseppe
BRACA Francesco.
GAGGINI Mario.
MICHELI Carlo.
ROSSI Domenico.
PRATOLONGO Armando.
PUTZOLU Giuseppe.

Arma del genio.

ZICAVO Enrico.
TRIGGIANI Emanuele.
CREPAS Ettore.
PERRINI Pietro.
GIRARDI Giuseppe.
TOBIA Enrico.
CASTROGIOVANNI Gaetano.
INSINGA Francesco.
RICCHINI Pietro.
OZZOLA Federico.
TIRABOSCHI Cesare.
PIERINI Nestore.
BELLUSCHI Arturo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 273. — AVANZAMENTO. — Esperimenti ed esami per accertamento della idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi. — (Direzione generale personale ufficiali. — 13 maggio 1926.

In base alle prescrizioni contenute negli articoli 4, 7 e 10 del R. decreto 536 (circolare 211 *giornale militare* 1926) si comunicano i nomi dei capitani ammessi agli esperimenti ed esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità ·

Arma di fanteria.

CORTESE Giuseppe.
MARIOTTINI Arturo.
MONTANARI Giulio.
FRANZINI Mario.
CHAMARD Luigi.
BERTINI Ugo.
CILENTO Alberico.
ROSSETTINI Domenico.
BOTTI Giuseppe.
MELI Vincenzo.
FIUMARA Rosario.
DE MARTIIS Arturo.
BONVICINI Buono.
RINALDI Giuseppe.
MASINI Luigi.
CORVO Renato.
CIPRIANI Saverio.
FERRI Mario.
MARTINELLI Clemente.
BALENA Alfredo.
BATOLO Vladimiro.
BRUGNOLI Marcello.
TATA Domenico.
FIOCCA Attilio.
PESCATORI Tito.
LOBINA Romualdo.
VENIERO Gaetano.
MENTIGAZZi Guido.
ABBONDANZA Ettore.
TIBERI Angelo.
MARANTONIO Ugo.
BARTOLOTTA Cesare.
VALLERINI Giuseppe.
FELICI Arcangelo.
CAPPUCCIO Luigi.
POMAR Cristoforo.
RICCA Augusto.
BIASUCCI Luigi Mario.
CALDERINI Canzio.
LENTI Sebastiano.
BARRAIA Alfredo.
RITELLI Antonio.
MANILDO Giovanni.

ANDREUCCI Augusto.
CANISTRA' Domenico.
BRUNO Francesco.
OSSOLI Vincenzo.
BANCI Carlo.
BORRIONE Augusto.
MONDELLI Giovanni.
GALETTO Giuseppe.
BASADONNA Luciano.
BOCCHETTI Giovanni.
NICOTERA Luigi.
PICCINI Gino.
PIOVANI Aristide.
PIAZZONI Leonardo.

Arma di artiglieria.

PELLEGRINI Gino.
GIUFFRIDA Giovanni.
MANFRONE Mario.
MANCINI Albino.
BERNASCONI Cesare.
MANDINO Oreste.
SCELFO Giovanni.
PICA Luigi.
CORDERO DI MONTEZEMOLO Mario.
CARLOZZO Antonio.
ANSALDI Nicola.
GIANO Giovanni.

Arma del genio.

BORGNINO Vincenzo.
GIANNELLI Alessandro.
BONAIUTO Giuseppe.
CARNEVALE Mario.
GENTILE Sebastiano.
FAZIO Antonio.
NICOTRA Giovanni.
RASPI Alfonso.
SCALESSE Giuseppe.
ROBBIANO G. Battista.
CORTELLESSA Rodolfo.
PACIFICI Dante.
FIORITO Alessandro.
ACQUARONE Giulio.
GRANATA Gino.
CASOLA Alfredo.
MAGLIANO Carlo.
CECCONE Fulgenzio.
MASSONI Giuseppe.
COLOSINO Angelo.
BOVOLIN Fausto.
CUOCOLO Gaetano.
BARBIERI Barnaba.
CONCARO Carlo.
NEGRI Francesco.
GASTLDI Mario.
ROMANO Nicola.
SCHIRALDI Pasquale.
CUGGINO Baldassare.
GAMBUZZA Salvatore.
DE LAURENTIIS Vincenzo.
LELLI Alberto.
TROVATO Salvatore.
BUOVOLO Aniello.
COLINELLI Primo.
FERRARI Mario.

Commissari.

LEONI Amedeo.
NOBILI Giuseppe.
BARSOTTI William.
CECCARELLI Vito.
FONTANA Carlo.
FEFFERO Riccardo.
ZIRONI Gilberto.
AMBROSI Mario.
GIORGI Eugenio.

Sussistenza:

ALBERINI Adolfo.	IAPOCE Eduardo.
BERTACCHI Pietro.	ROSSETTO Amedeo.
DELL'ANGELO Vittorio.	ALBANI Michele.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 274. — DISPOSIZIONI VARIE — SERVIZIO DEL GENIO. — **Decreto ministeriale che designa i membri del Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche, istituito con R. decreto 7 marzo 1926, n. 409 (circolare 182 del *giornale militare* c. a.).** — (Gabinetto). — 21 aprile 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 7 marzo 1926, n. 409, che istituisce un Comitato superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche;

Decreta:

Art. 1.

Sono designati in qualità di membri del Comitato Superiore tecnico per i servizi militari elettrici e delle comunicazioni elettriche:

a) *per il Ministero della guerra*:

Colonnello del genio GUASCO cav. uff. Giuseppe, addetto all'Ispettorato dell'arma del genio;

Colonnello del genio in servizio di S. M. DE BENEDETTI cav. uff. Giov. Antonio dello Stato Maggiore dell'Esercito;

Prof. VANNI gr. uff. Giuseppe, Direttore dell'Istituto Militare di Radiotelegrafia ed elettrotecnica.

b) *Per il Ministero della marina*:

Vice ammiraglio di squadra NICASTRO gr. uff. Gustavo, Vice presidente del Consiglio superiore di marina;

Capitano di vascello VIANI comm. Marco della Direzione generale armi ed armamenti navali del Ministero della marina;

Prof. VALLAURI gr. uff. Gian Carlo, Direttore dell'Istituto Radio-telegrafico della Regia marina.

c) *Per il Ministero della Aeronautica*:

Generale del genio aeronautico VERDUZIO comm. Rodolfo, Direttore generale del genio aeronautico al Ministero della aeronautica;

Tenente colonnello del genio aeronautico RAIMONDI cav. uff. Emanuele, della Direzione generale del genio aeronautico;

Maggiore del genio aeronautico ZONTA cav. Paolo, della Direzione generale del genio aeronautico.

Art. 2.

Sono designati a costituire la segreteria del detto Comitato Superiore:

a) *Per il Ministero della guerra*:

Il tenente colonnello del genio SACCO cav. uff. Luigi, Direttore dell'officina radiotelegrafica ed elettrotecnica del genio.

b) *Per il Ministero della marina*:

Il capitano di vascello GAMBARDELLA comm. Sem, dell'ufficio di Stato Maggiore della Marina.

c) *Per il Ministero dell'aeronautica*:

Il Capitano del genio aeronautico MARINI Algero, della Direzione generale del genio aeronautico del Ministero dell'aeronautica.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 21 aprile 1926.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato per la guerra
per la marina e per l'aeronautica

MUSSOLINI.

N. 275. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Servizio di prima nomina di sottotenenti di complemento. — (Direzione generale personale ufficiali). — 14 maggio 1926.

Gli allievi ufficiali che frequentarono il corso indetto colla circolare 520 *giornale militare* 1924, iniziatosi il 15 ottobre 1924 e terminato il 30 settembre 1925, nominati poi sottotenenti di complemento e collocati in congedo in attesa di prestare il servizio di prima nomina nel tempo da stabilirsi dal Ministero della guerra, sono chiamati a prestare detto servizio, della durata di un mese, dal 1° al 31 luglio p. v.

Essi dovranno presentarsi ai corpi il 30 giugno p. v.

Coloro i quali comprovino di essere iscritti ad una università o ad altro istituto equivalente e che presentino documentata domanda di rinvio del servizio di prima nomina, potranno essere ammessi ad iniziare il servizio stesso un mese dopo, e presentarsi quindi ai corpi il 31 luglio anzichè il 30 giugno p. v. Le domande relative dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 15 giugno p. v.

I sottotenenti provenienti dai corsi precedenti a quello 1924-1925, laddove comprovino di essere ancora iscritti all'Università o ad istituti equivalenti si presenteranno del pari ai rispettivi corpi per assumere servizio di prima nomina il 31 luglio p. v. ferme però rimanendo a riguardo dei medesimi le disposizioni relative alla durata del servizio stesso che resta fissato in tre mesi.

I sottotenenti provenienti dall'attuale corso inizieranno il servizio di prima nomina il 1° agosto p. v. anzichè il 15 luglio come era stato prescritto con la circolare 439 *giornale militare* 1925.

Le autorità interessate provvederanno per la tempestiva trasmissione dei relativi documenti in modo che essi pervengano al Ministero non oltre il 31 corrente mese.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 53ª, anno 1925, circolare 538:

A pagina 1965, depennare il tenente CC. RR. *Salucci* Francesco.

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2368, depennare il tenente *Cecere* Francesco, del 14 fanteria.

A pagina 2374, depennare il tenente *Mori* Nicola, del 2 granatieri.

A pagina 2376, depennare il tenente *Salvo* Antonio, del 7 bersaglieri.

Dispensa 1ª, anno 1926, circolare 13:

A pagina 35, al comma *a*) dopo le parole: armi a piedi, aggiungere: e delle truppe con mezzi meccanici.

A pagina 35 al comma *b*) dopo le parole: armi a cavallo, depennare: e bersaglieri ciclisti.

A pagina 36 al 2° rigo, dopo le parole: delle armi a piedi, aggiungere: e delle truppe con mezzi meccanici.

A pagina 39, all'intestazione dell'ultimo capoverso: stivaletti per armi a cavallo e bersaglieri ciclisti, depennare le parole: e bersaglieri ciclisti.

Dispensa 21ª, anno 1926, circolare 247:

A pagina 912, nota (1), penultima linea, dopo le parole: circolari 572, 573, aggiungere: del *giornale militare* del 1925.

Dispensa 22ª, anno 1926, circolare 259:

A pagina 946, diciannovesimo rigo, leggasi: dalle direzioni di commissariato militare, in luogo di: dai comandi interessati.

A pagina 949, tredicesimo rigo, leggasi: campo, in luogo di: capo.

A pagina 950, tredicesimo rigo, leggasi: le cooperative agricole, in luogo di: cooperativi agricoli.

A pagina 950, trentesimo rigo, leggasi: costitutivo della, in luogo di: costituito dalla.

A pagina 952, ottavo rigo, leggasi: 4 giugno, in luogo di: 3 giugno.

Dispensa 22ª, anno 1926, circolare 260:

A pagina 952, decimo rigo, ultima parola, leggasi: nuovi.

Dispensa 22ª, anno 1926, circolare 261:

A pagina 957, ventiseesimo rigo, leggasi: ai requisiti, in luogo di: di requisiti.

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(4631) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 24ª 1926 21 Maggio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 276 - 7 marzo 1926. ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda presidiaria del corpo d'armata di Torino . . . . . . *Pag.* 1000

» 277 - 3 aprile 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato . . . . » 1005

» 278 - 8 maggio 1926. — SERVIZIO SANITARIO — AVANZAMENTO - STATO DEGLI UFFICIALI. — Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per l'esame dei titoli degli ufficiali medici di complemento e della Croce Rossa Italiana che hanno prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica, ammessi a prender parte al concorso indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1926 (circolare 180 *giornale militare* c. a.). . . . . » 1011

» 279 - 20 maggio 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . » 1012

» 280 - 20 maggio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Imposta complementare sulle paghe degli operai . . . . » 1013

» 281 - 20 maggio 1926. — CONCORSI E GARE. — Concorso ippico di Siena: categoria militare . . . . . . » 1014

» 282 - 20 maggio 1926. — RECLUTAMENTO. — Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma » 1015

AVVISI . . . . » 1017

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1018

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 276. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Decreto ministeriale che indice un concorso per esami per maestro direttore della banda presidiaria del corpo d'armata di Torino.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 marzo 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 101, del 1° maggio 1926).

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 7 gennaio 1923, n. 12, relativo all'ordinamento del Regio esercito;

Visto il R. decreto 25 gennaio 1923, n. 407, riguardante la sistemazione delle bande musicali militari e la eliminazione del personale esuberante, modificato con il R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2183;

Vista l'istruzione (n. 44) per la costituzione ed il funzionamento delle bande dei reggimenti di fanteria di linea, approvata con decreto Ministeriale 23 dicembre 1908;

Ritenuta la necessità di ricoprire il posto di maestro direttore della banda presidiaria del Corpo d'armata di Torino, rimasto vacante in seguito alla nomina del maestro Cirenei cav. Luigi a maestro direttore della banda della legione allievi carabinieri Reali;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame e per titoli fra tutti i maestri di banda civili e militari del Regno, provvisti di diploma in istrumentazione per banda, o di composizione, conseguito in un Regio conservatorio che si trovino nelle condizioni in appresso specificate, per ricoprire il posto di maestro direttore della banda presidiaria del Corpo d'armata di Torino.

Al concorso possono prendere parte anche maestri direttori di banda collocati in posizione ausiliaria speciale, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, e quelli dispensati dal servizio attivo permanente d'autorità a norma del citato art. 4, purchè alla data del 30 giugno corrente anno non abbiano superato il 45° anno di età.

Art 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta da bollo da L. 3 e corredate dei necessari documenti, dovranno pervenire al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) non oltre il 60° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Nelle domande gli aspiranti dovranno indicare:

a) il loro preciso recapito;

b) i documenti annessi alla domanda.

Le domande che, per qualsiasi motivo, pervenissero dopo il termine suddetto; non saranno prese in considerazione.

Art. 3.

A corredo delle domande saranno allegati i seguenti documenti, redatti in carta bollata, e debitamente legalizzati, giusta le vigenti disposizioni:

1° copia autentica dell'atto di nascita;

2° certificato di cittadinanza italiana;

3° certificato rilasciato dal sindaco, dal quale risulti se il candidato sia celibe, ammogliato o vedovo con prole;

4° certificato generale del casellario giudiziario;

5° certificato di buona condotta rilasciato dal sindaco del Comune di abituale residenza dell'aspirante;

6° certificato sanitario rilasciato da un ufficiale medico tra quelli addetti ai corpi o stabilimenti del Regio esercito, dal quale risulti possedere l'aspirante i requisiti fisici richiesti per il servizio militare;

7° documento dal quale risulti che l'aspirante ha ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento;

8° diploma originale, conseguito in un Regio conservatorio ed altri documenti comprovanti la coltura generale e la perizia artistica (diplomi, attestati di studio e simili) che saranno descritti in una nota a parte.
I cittadini italiani, divenuti tali in relazione al trattato di pace potranno produrre titoli di istituti corrispondenti della cessata Monarchia austro-ungarica;

9° fotografia di data recente dell'aspirante, con firma del medesimo, autenticata dal notaio, da servire all'accertamento della identità personale;

10° quietanza dell'ufficio del registro da cui risulti che l'aspirante ha pagato la tassa di ammissione al concorso di L. 25.
I documenti di cui ai numeri 2, 3, 4, 5 e 6 dovranno essere di data non anteriore di oltre 3 mesi a quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per i militari sotto le armi saranno prodotti soltanto i documenti di cui ai numeri 8, 9 e 10 ed alla domanda, da inoltrarsi pel tramite gerarchico, sarà unita per cura del comandante del corpo:

copia del foglio caratteristico n. 961, se sottufficiale;

copia del foglio matricolare e caratteristico mod. 59, se caporali e soldati.

I concorrenti, infine, dovranno possedere la idoneità al servizio militare, di cui al n. 6.

Il Ministro per la guerra, con suo giudizio insindacabile, ha facoltà di escludere dal concorso quei candidati che non fossero in possesso dei detti requisiti.

Art. 4.

Con decreto del Ministro per la guerra sarà nominata una Commissione esaminatrice così composta:

un ufficiale generale, presidente;
un professore di composizione;
un professore di strumentazione per banda;
due maestri di bande militari;
un ufficiale inferiore del Ministero, segretario, senza voto.

Art. 5.

Tutti gli aspiranti dovranno sostenere in Roma, nel giorno ed ora che saranno stabiliti e comunicati tempestivamente a ciascun candidato dalla Commissione suddetta, una prima prova, consistente nella strumentazione per banda di un brano di musica per pianoforte od organo.

Prima dell'inizio della prova, la Commissione seduta stante, sceglierà tre brani di musica su testi di autori classici e procederà al loro imbussolamento alla presenza dei concorrenti, e quindi all'estrazione a sorte di uno di essi. Il brano estratto sarà dato in distribuzione ai concorrenti. Per questa prima prova saranno assegnate dodici ore di tempo.

I candidati giudicati idonei in tale prova, saranno ammessi all'esame di direzione. Per quest'ultima prova saranno imbussolati i titoli di un numero di pezzi corrispondente al doppio del numero degli ammessi alla prova stessa, ed ogni concorrente estrarrà a sorte il titolo del pezzo, che dovrà poi dirigere, con le modalità da stabilirsi all'uopo dalla Commissione.

Art. 6.

La Commissione esprimerà il proprio giudizio su ciascuno dei due esperimenti, di cui sopra, assegnando al candidato un punto di merito da 0 a 20 per ogni esperimento.

Parimenti un punto da 0 a 20 sarà attribuito al candidato per quei titoli e documenti che egli abbia prodotti, in base al n. 8 dell'art. 3.

La graduatoria degli esaminati sarà stabilita in base alla media fra i tre punti di merito.

A parità di media complessiva fra candidati, avranno la precedenza nell'ordine seguente:

a) gl'invalidi di guerra;

b) i feriti in combattimento;

c) gl'insigniti di medaglia al valore militare o di altra attestazione speciale di merito di guerra;

d) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;

e) i più anziani di età.

Sarà dichiarato vincitore del concorso il primo iscritto nella graduatoria.

Art. 7.

Terminati i suoi lavori, la Commissione redigerà apposita relazione al Ministro da trasmettersi insieme con la graduatoria.

Il vincitore del concorso verrà nominato maestro direttore di banda. Ad esso spettano gli assegni e le indennità di cui allo specchio allegato al presente decreto.

Art. 8.

Non potrà conferirsi la nomina a maestro direttore di banda a colui che alla data del 30 giugno corrente anno non avesse compiuta l'età di 19 anni o avesse superato quella di 36, stabilita dall'art. 2 della legge 8 giugno 1913, n. 601.

Tale limite superiore di età non è però applicabile ai maestri direttori di banda, collocati in posizione ausiliaria speciale, ai sensi dell'art. 4 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3022, ed a quelli dispensati dal servizio attivo permanente d'autorità, a norma del citato art 4, di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 marzo 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Allegato al decreto Ministeriale
n. 15, del 7 marzo 1926.

Specchio indicante gli assegni spettanti ai sottotenenti maestri direttori di banda.

ANNI DI GRADO	Stipendio annuo lordo	Supplemento di servizio attivo annuo lordo	Indennità militare annua lorda	Indennità militare speciale annua lorda	Indennità caro-viveri annua lorda
Stipendio iniziale	7.000	1.700	2.400 (1)	250	1.200 (2)
Al compimento del 2° anno di grado	7.600				
Al compimento del 4° anno di grado	8.200				
Al compimento del 7° anno di grado	8.800				
Al compimento del 10° anno di grado	9.500				
Al compimento del 13° anno di grado	10.100				
Al compimento del 16° anno di grado	10.800				
Al compimento del 20° anno di grado	11.600				

(1) All'ufficiale ammogliato o vedovo con figli minorenni o inabili al lavoro, conviventi ed a carico, l'indennità militare è aumentata di L. 2100 annue lorde.

(2) Per l'ufficiale ammogliato o vedovo con prole l'indennità caro-viveri è aumentata nella misura seguente:

L. 420 annue lorde per il capo di famiglia; L. 310.20 annue lorde per ogni persona convivente ed a carico fino alla quarta (moglie e figli di età non superiore ai 18 anni); L. 620.40 annue lorde per ogni persona convivente ed a carico, oltre la quarta (figli di età non superiore a 18 anni).

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 277. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto n. 746, che approva il regolamento sul servizio automobilistico per le amministrazioni dello Stato.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 3 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 108, del 10 maggio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

si Veduto il R. decreto 13 luglio 1922, n. 1136;
no Veduto il R. decreto 18 gennaio 1923; n. 84
si Veduto il R. decreto 24 giugno 1923, n. ~~1438~~; 1348
no Veduto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;
no Veduto il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440;
no Veduto il R. decreto 23 maggio 1924, n. 827; 824
si Veduto il R. decreto 11 ottobre 1925, n. 1895;
si Veduto il R. decreto 11 febbraio 1926, n. 224;

Ritenuta la necessità di coordinare e completare le norme che disciplinano l'uso degli auto-veicoli da parte delle Amministrazioni dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con il Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato l'annesso regolamento sul servizio automobilistico per le Amministrazioni dello Stato, firmato, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.

Sono abrogate le disposizioni contrarie al presente regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 3 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Regolamento sul servizio automobilistico delle Amministrazioni dello Stato.

Art. 1.

Le vetture automobili assegnate dalle Amministrazioni dello Stato per determinate autorità debbono essere adoperate esclusivamente per ragioni di servizio.

Questa norma non si applica per quanto riguarda la vettura automobile assegnata a ciascun Ministro e a ciascun Sottosegretario di Stato, nonchè a ciascun Maresciallo d'Italia e al Grande Ammiraglio.

Art. 2.

Può essere assegnata una vettura automobile esclusivamente a ciascuna delle seguenti autorità:

a) Ministri e Sottosegretari di Stato;

b) Marescialli d'Italia e Grandi Ammiragli;

c) funzionari appartenenti ai gradi 1° e 2° dell'ordinamento gerarchico stabilito dal R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395:

d) segretario generale del Ministero degli affari esteri;

e) generali di corpo d'armata, vice-ammiragli di squadra e generali di squadra aerea ricoprenti effettivamente una delle cariche previste per il loro grado; capo e sotto capo di Stato Maggiore generale; capo di Stato Maggiore della marina e dell'aeronautica; comandante generale dell'arma dei RR. CC.; comandante generale della Regia guardia di finanza;

f) capo della polizia;

g) Prefetti del Regno residenti in località con popolazione non inferiore ai 200,000 abitanti e per i quali si è riconosciuto, con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per le finanze la necessità di disporre ordinariamente della vettura automobile.

Le autorità predette non possono concedere ad altri di valersi delle automobili ad esse assegnate.

E' peraltro in loro facoltà di autorizzare, volta per volta, i propri dipendenti a valersi per eccezionali ed urgenti necessità di servizio, della stessa auto-vettura di cui dispongono.

Art. 3.

In luogo dell'uso dell'autovettura di servizio potrà essere assegnata, qualora se ne riconosca la opportunità e convenienza, alle autorità indicate nell'art. 2 una indennità annua da determinare con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Ministro competente.

Tale indennità potrà non superare il limite di lire quindicimila.

Art. 4.

Con decreto da emanarsi dal Ministro competente, di concerto con quello per le finanze, sarà determinato per ciascuna Amministrazione, il numero degli autoveicoli da assegnarsi per il funzionamento dei servizi tecnici, quando i medesimi non possano essere disimpegnati con altri mezzi di trasporto più economici.

E' vietato di tenere permanentemente a disposizione autoveicoli per servizi non continuativi. Ai servizi di carattere saltuario verrà provveduto mediante noleggio dall'industria privata quando non sia possibile valersi di autovetture adibite a servizi di carattere permanente.

In nessun caso è consentito l'impiego degli autoveicoli per ragioni personali.

E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato di concedere per qualsiasi motivo a privati od a Enti l'uso degli autoveicoli di cui essi dispongono.

Le stesse norme valgono per gli Enti autonomi comunque finanziati dallo Stato.

Art. 5.

E' vietato di tenere a disposizione autoveicoli di riserva, fatta eccezione per i servizi di mobilitazione e per quelli di cui all'art. 2 del presente regolamento.

L'uso delle autovetture tenute in riserva per quest'ultimo servizio è strettamente limitato alla sostituzione delle macchine assegnate alle cariche autorizzate a disporne.

Art. 6.

I conducenti degli autoveicoli statali saranno assunti fra il personale subalterno operaio o tecnico delle singole Amministrazioni.

Art. 7.

Ogni autoveicolo in servizio dello Stato deve recare uno speciale distintivo ben visibile.

Le caratteristiche del distintivo saranno stabilite con decreto del Ministro per le finanze.

E' fatta eccezione per le autovetture assegnate alle autorità di cui all'art. 2 e per gli autoveicoli in servizio di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per gli acquisti relativi al servizio degli autoveicoli ciascuna Amministrazione dovrà, qualora non sia possibile ottenere un miglioramento nei prezzi, avvalersi dei contratti a quantità indeterminata stipulati dall'Amministrazione della guerra.

I rapporti fra le singole Amministrazioni e le ditte fornitrici saranno in questo caso regolati da apposito atto di sottomissione, nel quale verrà fatto richiamo in contratti precitati.

L'Amministrazione della guerra (Servizio automobilistico) curerà che nei propri contratti a quantità indeterminata sia inserito una clausola che consenta tale facoltà.

Art. 9.

Le riparazioni degli autoveicoli di proprietà dello Stato affidate all'industria privata saranno collaudate da organi tecnici dell'Amministrazione interessata, e in difetto, dai rappresentanti dei Circoli ferroviari d'ispezione.

Art. 10.

Alla custodia e alla piccola manutenzione delle macchine di proprietà dello Stato provvede ciascuna Amministrazione coi mezzi a propria disposizione.

Per le autovetture in servizio delle Amministrazioni centrali, il cui esercizio è affidato al Ministero della guerra per effetto del R. decreto 11 ottobre 1925, n. 1895, provvede il Ministero medesimo.

Art. 11.

Per il controllo dei percorsi, ad eccezione delle automobili concesse alle autorità di cui al comma *a*) del precedente art. 2 e dei consumi, ciascun autoveicolo di proprietà dello Stato è munito di un libretto di macchina del tipo analogo a quello adottato per gli autoveicoli militari.

Da tale libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo, il nome e cognome del conduttore, i percorsi compiuti giornalmente e i prelevamenti delle materie di consumo e delle gomme e le varie spese incontrate pel mantenimento dell'automobile.

Della regolare tenuta del libretto è responsabile il funzionario preposto al servizio.

Art. 12.

I contratti di noleggio sono fatti, di regola in base al percorso con un minimo a forfait.

Per gli autoveicoli noleggiati dall'industria privata è prescritto il libretto di percorrenza. Da detto libretto devono risultare specificatamente la data e il percorso di ogni singolo viaggio sotto la responsabilità del funzionario che utilizza l'autoveicolo.

Art. 13.

Chi contravvenga alle disposizioni del presente regolamento insieme alla rifusione delle spese occasionate dal fatto proprio, è tenuto a risponderne innanzi all'autorità da cui dipende in linea disciplinare.

Art. 14.

Qualora, previ accordi presi caso per caso con l'Amministrazione della guerra, si riconosca la convenienza di affidare a quest'ultima la alienazione e la ulteriore utilizzazione di autoveicoli non più servibili per gli scopi a cui erano destinati, l'Amministrazione interessata provvederà al versamento con passaggio di carico dei medesimi agli Enti indicati dall'Amministrazione militare (Servizio automobilistico).

Art. 15.

Potrà essere affidato all'Amministrazione della guerra — quando questa ne riconosca la opportunità e la possibilità — l'esercizio di tutti o di parte degli autoveicoli assegnati ai servizi tecnici.

In questo caso i fondi relativi seguiteranno a rimanere stanziati nei bilanci dei singoli Ministeri.

Art. 16.

Il presente regolamento andrà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Le Amministrazioni interessate dovranno, entro 3 mesi da tale data, rivedere tutte le assegnazioni comprese quelle per i servizi tecnici di cui all'art. 4.

Entro lo stesso termine le Amministrazioni dovranno comunicare al Ministero delle finanze, Provveditorato generale dello Stato, l'elenco completo delle autovetture di cui dispongono per qualsiasi scopo indicando le autorità assegnatarie ed il servizio che disimpegnano.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 278. — SERVIZIO SANITARIO — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per l'esame dei titoli degli ufficiali medici di complemento e della Croce Rossa Italiana che hanno prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica, ammessi a prender parte al concorso indetto con decreto ministeriale 6 marzo 1926 (circolare 180 *giornale militare* c. a.),** — (Gabinetto). — 8 maggio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER LA GUERRA
PER LA MARINA E PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto-legge 8 ottobre 1925, n. 1879, concernente l'ordinamento del servizio sanitario aeronautico;

Visto il R. decreto-legge 7 febbraio 1926, n. 211, che modifica l'art. 12 del R. decreto-legge sopra citato;

Visto il decreto Ministeriale 6 marzo 1926, n. 34 (registrato alla Corte dei conti il 15 detto, reg. 4 fog. n. 140) col quale viene indetto un concorso per titoli per la nomina in servizio permanente nel R. Esercito e nella R. Marina di ufficiali medici delle categorie in congedo e della Croce Rossa Italiana che abbiano prestato lunghi e buoni servizi in aeronautica;

Decreta:

La Commissione di cui all'art. 6 del citato decreto Ministeriale, per l'esame dei titoli degli ufficiali ammessi a prendere parte al concorso indetto col decreto medesimo, è così composta:

GUALDI prof. comm. Carlo, generale medico, ispettore di sanità, *presidente;*

ADAMI cav. uff. Mario, tenente colonnello medico della R. marina, *membro;*

MODESTINI cav. Paolo, tenente colonnello medico nel R. Esercito, *membro;*

LA PORTA cav. Gabriele, maggiore medico nella R. Marina, *membro;*

DEL VASTO cav. Giuseppe, maggiore medico nel Regio Esercito, *membro.*

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 maggio 1926.

Il Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica:
MUSSOLINI.

N. 279. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti d'impiego disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 20 maggio 1926.

Sono disponibili 10 posti di applicato (grado 12°) nel ruolo delle Capitanerie di porto, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni e per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) Applicati delle amministrazioni militari;

b) Sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

c) Alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di essere nominati a tale impiego dovranno presentare, non oltre il giorno 10 giugno 1926, apposita domanda su carta bollata da L. 3 nella quale dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione di residenza.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse direttamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) preannunciandone la trasmissione con telegramma. A quelle degli applicati e degli alunni d'ordine dovrà essere allegata copia, debitamente aggiornata, dello stato matricolare; a quelle dei sottufficiali la copia del foglio matricolare dalla quale risulti chiaramente — per quelli che ne sono provvisti — lo stipendio annuo lordo (escluso il supplemento di servizio attivo) di cui attualmente fruiscono.

La presente circolare dovrà essere portata a conoscenza di tutti gli interessati e questi dovranno essere avvertiti che le domande di concorrere agli impieghi loro offerti li vincolano alla incondizionata accettazione degli impieghi stessi, e che non saranno prese in considerazione le rinuncie che fossero presentate all'atto della partecipazione della nomina.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 280. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Imposta complementare sulle paghe degli operai.** — (Ragioneria centrale). — 20 maggio 1926.

A complemento delle disposizioni impartite con la circolare n. 303 del *giornale militare* 1925, ed allo scopo di eliminare i dubbi sorti circa l'applicabilità dell'imposta complementare sulle paghe degli operai, sia permanenti, che temporanei, questo Ministero, sentito al riguardo il parere del competente Ministero delle finanze, determina quanto appresso:

Le competenze di carattere continuativo, corrisposte agli operai permanenti, sono soggette all'imposta complementare progressiva, sempre che esse, al netto delle ritenute per pensione e per Cassa di previdenza, superino, nel loro complessivo ammontare annuo, la somma di L. 6000.

Anche gli operai temporanei debbono scontare sulle loro paghe l'imposta complementare progressiva, quando le paghe stesse, ragguagliate ad anno ed al netto delle ritenute dei contributi per assicurazioni sociali risultino superiori, per ciascun percipiente, alle L. 6000 annue. Fanno eccezione soltanto le mercedi degli operai giornalieri che vengono assunti per l'espletamento di un ben determinato lavoro da compiersi in brevissimo tempo, dopo il quale debbono essere senz'altro licenziati e ciò appunto in considerazione del carattere di estrema precarietà che è insito in tali prestazioni di opera.

Per quanto, infine, concerne il guadagno del lavoro a cottimo, avvertesi che la valutazione delle competenze economiche degli operai addetti a tale genere di lavoro, ai fini dell'assoggettibilità, o meno, di esse alla complementare, deve essere fatta in base alle corrispondenti paghe ad economia, prescindendo dalle oscillazioni di guadagno dipendenti dalla rimunerazione a cottimo. Resta inteso, però, che una volta stabilita con tale procedimento l'assoggettibilità delle accennate competenze al nuovo tributo, questo dovrà essere applicato non soltanto sulla corrispondente paga ad economia, ma anche sulle maggiori somme che costituiscono il guadagno del cottimo.

La decorrenza dell'imposta è quella determinata per le altre categorie di dipendenti e di salariati, e cioè del 1° luglio 1925; e, pertanto, tutte le Amministrazioni militari, enti, corpi, stabilimenti, che hanno corrisposto mercedi, paghe, ecc. al personale di cui trattasi, procederanno al ricupero dell'imposta stessa sulla paga, con le modalità stabilite dalla circolare n. 303 sopra indicata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 281. — CONCORSI E GARE. — **Concorso ippico di Siena: categoria militare.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 20 maggio 1926.

E' approvato il programma della categoria militare « Premio Monte dei Paschi » del concorso ippico di Siena, 2-3 luglio 1926.

Gli ufficiali debitamente autorizzati a parteciparvi con i própri cavalli di proprietà, iscritti nei ruoli, o di carica, fruiranno delle facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924. Essi dovranno provvedere a consegnare personalmente al commissario militare tutti i prescritti documenti nel giorno precedente a quello in cui ha luogo la prima prova.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 282. — RECLUTAMENTO. — **Concorso per la nomina a sottotenente maestro di scherma.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 20 maggio 1926.

1. I seguenti maestri di scherma, che hanno inoltrato domanda per partecipare al corsorso per la nomina di 30 sottotenenti maestri di scherma indetto con la circolare 45 del *giornale militare* c. a., sono ammessi agli esperimenti di cui al n. 8 della circolare stessa:

A) appartenenti alla categoria *a*) dell'art. 6 del R. decreto 3227 del 31 dicembre 1923 (attuali maestri d'armi di 1ª, 2ª e 3ª classe):

ABBATI Anacleto, corpo d'armata di Trieste.
ALESSANDRINI Areodante, id. Firenze.
ANDREOLETTI Giovanni, id. Milano.
ANZILOTTI Demostene, id. Roma.
ARCELLA Salvatore, id. Firenze.
BARBIERI Lorenzo, id. Napoli.
BATTAGLIESE Diomede, id. Roma.
BERNI Bernardino, id. Roma.
BERRUTI Umberto, id. Verona.
BERTAZZONI Oreste, id Milano.
BIAGIOLI Luciano, id. Torino.
BISCARDI Nicola, id. Palermo.
BOZZO Giacinto, id. Torino.
BROMBINI Antonio, id. Roma.
BUCCI Amelio, id. Torino.
CAMBRIA Vittorio, id. Palermo.
CANDELA Francesco, id. Napoli.
CANZANO Francesco, id. Bologna.
CATALANO Raffaele, id. Firenze.
CICALA Pietro, id. Bologna.
COPPI Giuseppe, id. Verona.
CRISCUOLO Alberto, id. Milano.
DE CANDIA Vincenzo, id. Bari.
DELLA SALA Vittorio, id. Bari.
DE LUCA Pasquale, id. Roma.
FALZONI Fernando, id. Firenze.
FINUCCI Martino, id. Torino.
FRESCURA Pietro, id. Bologna.
GIORDANO Giov. Battista, id. Torino.

GIORDANO Giuseppe, id. Napoli.
IAPOCE Ernesto, id. Bari.
LINGUA Sebastiano, id. Trieste.
MANCA Michele, id. Verona.
MARI Gaetano, id. Bologna.
MARRONE Alberto, id. Napoli.
MATASSA Francesco, id. Roma.
MESSINA Giuseppe, id. Palermo.
MODESTINO Roberto, id. Roma.
MONTANARI Umberto, id. Torino.
NAPOLI Gaetano, id. Firenze.
ONESTI Remo, id. Firenze.
ORSI Alfredo, id. Torino.
PAROLINI Dante, id. Roma.
PASSERINI Mauro, id. Verona.
PITRUZZELLO Sebastiano, id. Roma.
PROZZILLO Bonaventura, id. Milano.
SANTAMATO Franco, id. Firenze.
SPALLANZANI Mario, id. Bari.
SPIAZZI Tullio, id. Torino.
TARDIOLA Anacleto, id. Milano.
BALDINI Francesco (della Regia guardia di finanza scuola allievi sottufficiali, Caserta), id. Napoli.

B) Appartenenti alla categoria *b*) dell'art. 6 del R. decreto 3227 del 31 dicembre 1923 (maestri di scherma o d'armi già diplomati presso la scuola magistrale di scherma, che abbiano conseguito un impiego civile nelle amministrazioni dello Stato o che siano stati congedati per anzianità di servizio):

ALLOCCA Salvatore, Corpo d'armata di Napoli.
ANFUSO Filippo, id. Palermo.
D'ARIENZO Giuseppe, id. Roma.
DE SANTIS Ernesto, id. Torino.
VERANI Mario, id. Torino.

C) Appartenenti alla categoria *c*) dell'art. 6 del R. decreto 3227 del 31 dicembre 1923 (ufficiali del Regio esercito in servizio attivo permanente):

Tenente FERRARETTI Pietro, Corpo d'armata di Bologna.
Tenente ROSSI Lorenzo, id. Napoli.

2. I concorrenti di cui sopra dovranno presentarsi, nell'ordine e nei giorni appresso indicati, al comando della Scuola centrale di educazione fisica in Roma (Farnesina) per subire la visita medica e sostenere gli esperimenti di cui ai nn. 7 ed 8 della su citata circolare 45 *giornale militare* c. a.;

quelli residenti nei territori dei corpi d'armata di Napoli e Roma il mattino del 7 giugno c. a. alle ore 8;

quelli residenti nei territori dei corpi d'armata di Bologna e Firenze il mattino dell'8 giugno c. a., alle ore 8;

quelli residenti nei territori dei corpi d'armata di Milano, Torino e Trieste il mattino del 9 giugno c. a. alle ore 8;

quelli residenti nei territori dei corpi d'armata di Bari, Palermo e Verona il mattino del 10 giugno c. a. alle ore 8.

I comandi di corpo d'armata provvederanno, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, per le opportune comunicazioni agli interessati.

3. La commissione esaminatrice, di cui al n. 9 della stessa circolare 45, è costituita come appresso:

Generale di brigata DIIO comm. Giovanni, presidente.
Colonnello CRAVERO cav. uff. Giulio, membro.
Ten. colonnello medico PAOLINI cav. Adolfo, membro.
Maggiore in s. di S. M. BITOSSI cav. Gervasio, membro.
Maestro di scherma DROSI cav. Vincenzo, membro.
Capitano MONA sig. Mario, segretario senza voto.
Ten. colonn. BERARDI cav. Felice, membro supplente.

4. L'esito degli accertamenti sanitarii ed il risultato degli esami, con le indicazioni anche dei concorrenti giudicati idonei dopo i 30 vincitori del concorso, saranno sollecitamente comunicati, in duplice copia, al Ministero (Divisione educazione fisica) per gli ulteriori provvedimenti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISI

Si porta a conoscenza che il Consiglio direttivo della « Casa Umberto I » dei veterani ed invalidi delle guerre nazionali in Turate (Como) ha di recente adottato la deliberazione — approvata da questo Ministero — di ammettere gratuitamente nel detto Istituto i veterani delle guerre successive al 1870, qualora abbiano superato l'età dei 60 anni.

Le domande di ammissione degli aspiranti dovranno essere inviate alla presidenza dell'Ente, corredate dei seguenti documenti, redatti anche in carta semplice:

a) Certificato di nascita del veterano;
b) Certificato di povertà;
c) Certificato penale;
d) Situazione di famiglia;
e) Stato di servizio o foglio matricolare.

Si avverte che, per facilitare agli ufficiali in servizio attivo permanente l'abbonamento alla « Rivista Aeronautica », i corpi potranno valersi della facoltà loro concessa dall'articolo 164, lettera *b*), del regolamento d'amministrazione, versando direttamente alla Direzione della « Rivista Aeronautica » in Roma, via Torino, n. 39 il relativo importo e reintegrando poi il fondo scorta con ritenute mensili di L. 10 sugli stipendi.

La « Rivista Aeronautica » si pubblica a fascicoli mensili e la quota di abbonamento per gli ufficiali è di L. 24 annue.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pagina 89, dopo il capitano *Consoli Giuseppe*, aggiungasi il capitano *Ponza di S. Martino* Dionigi.

Dispensa 12ª, anno 1926, circolare 153:

A pagina 556, depennare il tenente *Contromano* Pietro.

Dispensa 14ª, anno 1926, errata-corrige:

A pagina 644, depennare il capitano *Ponza di S. Martino* Dionigi.

Dispensa 21ª, anno 1926, errata-corrige:

A pagina 930, depennare il capitano *Mascarelli* Alessandro.

Prezzo della presente dispensa L. **0,50**

(4719) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

ISTERO
BLIOTECA
A GUERRA

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 25ª — 1926 — 22 Maggio

Abbonamento annuo . . . . L. 30 —
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 283 - 20 maggio 1926 — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento . . . . *Pag.* 1019

Circolare N. 283. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Corsi d'istruzione per allievi ufficiali di complemento.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 20 maggio 1926.

1. I corsi allievi ufficiali saranno iniziati il 1° settembre p. v. e verranno regolati dalle norme di cui ai numeri seguenti.

La durata del servizio per i militari ammessi a tali corsi è di 18 mesi.

Coloro che cessassero dalla qualità di allievi ufficiali, potranno ottenere, facendone domanda al Ministero per la via gerarchica, di essere prosciolti dalla ferma volontariamente contratta, semprequando però risulti che la cessazione dalla qualità di allievi ufficiali non sia dipesa da cause attribuibili alla loro volontà.

Gli allievi ufficiali i quali, per mutamenti nella situazione della loro famiglia avvenuti *posteriormente alla loro ammissione ai corsi*, chiedessero di cessare dalla qualità di allievi ufficiali, potranno in seguito a decisione del Ministero ottenere di essere rinviati dai corsi stessi per seguire la sorte dei militari della loro classe o per far valere gli eventuali diritti alla riduzione di ferma. Nessun provvedimento in tal

LIBRERIA DELLO STATO

senso potrà invece essere preso a favore di coloro che accampassero motivi preesistenti alla loro ammissione ai corsi. Per conseguenza gli aspiranti allievi ufficiali dovranno, nelle relative domande di ammissione, dichiarare esplicitamente di rinunziare a far valere titoli alla ferma *ridotta* di cui eventualmente fossero già in possesso. Gli aspiranti invece che avessero titolo alla ferma *abbreviata* non perderanno il relativo beneficio, ma, a senso del n. 17 della circolare 144 *giornale militare* corrente anno, dovranno impegnarsi mediante dichiarazione scritta a seguire i corsi stessi per tutta la loro durata, anche quando questa fosse superiore alla durata della ferma abbreviata, affinchè possano prendere parte agli esami per l'idoneità a sergente.

2. Gli allievi ufficiali che rimangano assenti dalle scuole per degenza all'ospedale o per licenza di convalescenza per un periodo complessivo non superiore ad un mese, e che, a giudizio delle autorità competenti, vengano egualmente ritenuti in grado di sostenere gli esami, saranno, ammessi senz'altro a tali prove. In caso contrario o qualora l'assenza superi la durata di un mese, dovranno cessare dalla qualità di allievi ufficiali con le norme di cui all'ultima parte del n. 16. *A*).

3. Oltre i militari della classe 1906, lasciati in congedo provvisorio in attesa di detti corsi, potranno essere ammessi ai corsi stessi i militari e i giovani, indicati nel manifesto che fa seguito alla presente circolare.

I militari, alle armi od in congedo, che rivestano il grado di caporale o di sergente, saranno ammessi nei corsi col grado stesso. Essi dovranno sostenere ugualmente gli esami a sergente allievo ufficiale.

Ove non siano dichiarati idonei dalle commissioni di avanzamento essi cesseranno dalla qualità di allievi ufficiali, conservando il grado che già rivestivano.

Ammissione ai corsi.

4. *Domande di ammissione.* — Le domande di ammissione, indirizzate al comando del corpo d'armata da cui dipende la scuola prescelta — da presentarsi ai comandi dei

corpi o dei distretti, secondochè gli aspiranti siano sotto le armi od in congedo — dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 2, indicare in quale arma, specialità o servizio l'aspirante desideri l'ammissione e, pel caso si verifichi mancanza di posti disponibili, se preferisca essere trasferito, sempre che ne abbia i requisiti, in altro corso della scuola stessa o in una scuola viciniore alla prima indicata.

I militari alle armi non vincolati a ferme speciali, i quali, a senso del precedente n. 2 presentassero domanda di ammissione ai corsi allievi ufficiali e fossero giudicati ammissibili, verranno inviati in congedo provvisorio sino all'apertura dei corsi, e in tal caso il servizio già prestato non sarà calcolato in quello che essi dovranno compiere in qualità di allievi e poscia come ufficiali.

Saranno ugualmente inviati in congedo provvisorio quei militari laureati in medicina, in zooiatria e in chimica e farmacia che chiedessero di frequentare i corsi allievi ufficiali di complemento del corpo sanitario e di quello veterinario che si inizieranno il 1° dicembre p. v.

I militari invece che siano vincolati a ferma speciale come volontari, pur potendo al pari degli altri aspirare all'ammisione ai corsi allievi ufficiali, non saranno ammessi a godere del beneficio dell'invio in congedo provvisorio, ma dovranno continuare il servizio alle armi per essere trasferiti alla data del 1° settembre p. alle scuole allievi ufficiali.

Le reclute della classe 1906 che chiedessero di essere ammesse ai corsi siccome in possesso di titoli di studio che non furono compresi fra quelli indicati nel n. 17 della circolare 144 del *giornale militare* c. a. (ammissione all'ultimo corso di liceo, di istituto tecnico o di istituto commerciale o industriale — ammissione al penultimo corso della R. accademia navale di Livorno, ecc.) potranno fruire dello stesso trattamento previsto per le reclute in possesso degli altri titoli di studio e quindi essere rinviate in congedo provvisorio fino all'apertura dei corsi.

Le domande di tutti gli aspiranti dovranno essere presentate non oltre il 10 luglio p. v. L'ordine cronologico di presentazione delle domande non costituirà in alcun modo titolo di precedenza per la assegnazione.

Alle domande dovranno andare uniti anche gli altri documenti indicati nel manifesto.

I titoli di studio sufficienti per l'ammissione risultano dal manifesto che fa seguito alla presente circolare e sono distinti in:

Titoli accademici o di 1º grado. — Lauree universitarie o di istituti di studio superiore equiparati.

Titoli di 2º grado. — Esami universitari o di istituti di studio superiore equiparati.

Titolo di 3º grado. — Diploma di maturità o altri titoli di studio considerati equipollenti per quanto riguarda la ammissione alle accademie militari.

Titoli di 4º grado. — Diplomi di talune scuole medie e altri titoli di studio che non sono riconosciuti sufficienti per aspirare alla ammissione alle accademie militari.

Per tutti i casi per i quali non è diversamente indicato nel testo della presente circolare, la suddetta distinzione dei titoli in quattro gradi corrisponde *all'ordine di precedenza* che dovrà seguirsi nel procedere alla assegnazione degli aspiranti.

Gli aspiranti che comprovino di essere inscritti ad esami della sessione di luglio p. v., potranno nella relativa domanda fare riserva di presentare il titolo di studio entro il giorno 31 dello stesso mese di luglio.

La moralità e la posizione sociale degli aspiranti dovranno essere in relazione col decoro e le mansioni del grado di ufficiale ed a tal uopo i comandanti di corpo o di distretto dovranno assumere le informazioni di cui al paragr. 331 della istruzione complementare al regolamento sul reclutamento e richiedere al presidente del competente tribunale, la dichiarazione del casellario giudiziario mod. 42, per tutti indistintamente gli aspiranti che non siano in servizio sotto le armi. Epperò torneranno a chiederla anche per i militari della classe 1906 lasciati in congedo provvisorio.

Quanto all'attitudine fisica, gli aspiranti dovranno risultare idonei ad incondizionato servizio per l'arma e specialità cui aspirano, avvertendo che la maggior cura dovrà essere posta dai comandi dei distretti e dei corpi al relativo accertamento. Per quanto riguarda i criteri da seguirsi, in rapporto all'idoneità fisica, per l'assegnazione alle varie armi e specialità, dovranno tenersi presenti le disposizioni di cui al n. 5, della circolare 14 del *giornale militare* 1923, avvertendo che la designazione dell'arma verrà fatta dai comandi di corpo d'armata, quella della specialità dai comandi delle scuole in base al numero dei posti, alla idoneità fisica e, per quanto possibile, in relazione anche ai desideri degli aspiranti.

Le domande degli aspiranti ai corsi di cui trattasi, insieme con i documenti predetti, la dichiarazione del casellario giudiziario e le informazioni riservate, dovranno, dai comandanti di corpo o di distretto, essere inviate al Comando del corpo d'armata nella cui giurisdizione trovasi la scuola prescelta, il quale decide sull'ammissibilità degli aspiranti e provvede con norme analoghe a quelle di cui al paragr. 333 dell'istruzione complementare al regolamento sul reclutamento.

Le determinazioni dei comandi dei corpi d'armata saranno, per mezzo dei comandi di corpo o di distretto, comunicate in tempo agli aspiranti i quali, se giudicati ammissibili, *dovranno raggiungere la sede della scuola prescelta, il giorno* 1° *settembre* p. v.

Gli aspiranti, che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito, potranno essere assegnati ad altro corso in cui vi fossero ancora posti disponibili.

A tale scopo, i comandi di corpo d'armata, non oltre il 15 agosto p. v. dovranno comunicare telegraficamente al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) le esuberanze e le deficienze nel numero degli ammittendi per ciascuna arma e specialità.

Coloro che, già inscritti nelle liste della leva di mare o arruolati nel corpo R. Equipaggi, abbiano chiesto ed ottenuto il trasferimento nei ruoli del Regio Esercito, per poter frequentare un corso allievi ufficiali di complemento e vi abbiano conseguito l'ammissione, qualora poi per qualsiasi motivo (domanda di ritardare il servizio per ragioni di studio, malattia, ecc.), non intraprendano il corso, oppure siano fatti cessare dalla qualità di allievo ufficiale, dovranno a senso del n. 7 della circolare 198 *giornale militare* corrente anno, essere segnalati a questo Ministero perchè possa decidere se l'avvenuto passaggio nell'Esercito debba essere revocato.

5. *Ammissione ai corsi.* — Il numero degli allievi da ammettersi ai corsi è indicato nello specchio che fa seguito alla presente circolare (allegato 2).

I comandi di corpo d'armata sono autorizzati in relazione alla capacità dei locali, ad aumentare le aliquote stabilite per la fanteria di linea dallo specchio predetto.

Sono pure autorizzati ad aumentare le aliquote fissate per l'artiglieria e genio (limitatamente alle specialità zappatori-minatori e telegrafisti), quando vi sia esuberanza di domande, presentate da aspiranti in possesso di titoli di studio di 1° o di 2° grado nei corsi di scienze matematiche, chimiche, fisiche, elettro-tecniche o di ingegneria.

Nessun aumento è invece consentito per i granatieri, bersaglieri, alpini, carri armati, cavalleria, rimanenti specialità del genio e servizi.

6. *Posti assegnati alle varie armi.* — I posti assegnati a ciascuna arma, specialità o servizio sono specificati nel sudetto allegato 2, e vengono suddivisi in: posti riservati *agli aspiranti ufficiali in S. A. P.* e posti lasciati a disposizione per gli *aspiranti ufficiali di complemento.*

Agli *aspiranti ufficiali* in S. A. P. è riservato 1/4 dei posti in ciascuna arma, specialità o servizio.

Agli *aspiranti ufficiali di complemento* sono lasciati tutti i posti rimanenti, compresi quelli che non venissero ricoperti nel 1/4 sopra citato.

7. *Aspiranti ufficiali in S. A. P.* In ogni corso, per ogni arma e specialità o servizio i posti riservati agli aspiranti ufficiali in S. A. P. (cfr, precedente n. 6) saranno assegnati a coloro che, fisicamente idonei per l'arma, specialità, o servizio richiesto, abbiano conseguito *nell'anno in corso, oppure nei due anni immediatamente precedenti,* uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alle Accademie militari e presentino una dichiarazione, in carta libera, dalla quale risulti che l'aspirante desidera essere ammesso, nell'anno 1927, agli esami di concorso per l'ammissione all'accademia della propria arma o servizio.

Non verrà tenuto conto dei titoli superiori al diploma di maturità, nè dei punti di esame.

A parità di condizioni avranno la precedenza coloro, che conseguirono il diploma in una sola sessione, e poscia coloro, che lo abbiano conseguito in sessione più recente.

Gli aspiranti ai carri armati dovranno essere classificati ottimi o almeno buoni nell'esperimento di cui al n. 8 *A*), che è obbligatorio per gli appartenenti al 1/4 riservato, come per gli altri.

Gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno essere classificati ottimi o almeno buoni nella visita speciale della quale è cenno al n. 8 *B*) della presente circolare.

Gli aspiranti ufficiali in S. A. P., che non troveranno posto nel quarto loro riservato (cfr, precedente n. 6), potranno essere ammessi quali aspiranti ufficiali di complemento, con le norme fissate per l'ammissione di questi ultimi al successivo n. 8.

8. *Aspiranti ufficiali di complemento.* — Per gli aspiranti ufficiali di complemento l'ammissione verrà fatta, in tutte le armi, *sulla base dei titoli di studio*, con le limitazioni di seguito elencate.

A) *Aspiranti A. U. di complemento della specialità carri armati.* — Per l'ammissione a questa specialità sono richiesti titoli di studio di 1° e 2° grado conseguiti in scienze matematiche, chimiche, fisiche, elettrotecniche o di ingegneria e quelli di 3° grado di maturità scientifica oppure di un Regio istituto industriale.

I posti che rimanessero disponibili potranno essere assegnati ad aspiranti in possesso del diploma di maturità classica.

Avranno la precedenza gli aspiranti che dimostreranno in apposito esperimento di avere buona conoscenza teorica e pratica dei motori di automobile e della condotta di un automezzo.

L'esperimento è obbligatorio ed avrà luogo il giorno 9 agosto alle ore 7 presso i vari raggruppamenti trasporti.

All'atto della presentazione della domanda ogni aspirante dovrà informarsi del luogo ove avrà luogo l'esperimento.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, ma con le sole qualifiche di ottimi, buoni, mediocri e non idonei.

A esperimento ultimato ogni raggruppamento trasporti trasmetterà nella giornata stessa e direttamente al comando del Corpo d'armata di Roma il verbale relativo.

Nessun rimborso di spesa o indennità spetta agli aspiranti che si presentano all'esperimento.

B) *Aspiranti A. U. di complemento di cavalleria.* — Gli aspiranti all'arma di cavalleria saranno scelti sulla base di una visita medica destinata a giudicare in modo comparativo l'attitudine a servire nell'arma stessa.

Tale visita avrà luogo il 9 agosto alle ore 7 presso la Scuola di cavalleria di Pinerolo, il centro speciale di cavalleria di Palermo e presso i reggimenti di cavalleria stanziati nei corpi d'armata di Milano, Bologna, Verona, Trieste, Firenze, Roma e Napoli.

Gli aspiranti appartenenti alle tre divisioni del corpo di armata di Bari si presenteranno alla visita rispettivamente a Bologna, Roma e Napoli.

All'atto della presentazione della domanda gli aspiranti all'arma di cavalleria dovranno informarsi del luogo ove dovranno presentarsi alla visita suddetta.

La commissione che passerà la visita sarà composta di due ufficiali superiori di cavalleria e di un ufficiale superiore medico.

Presso il centro speciale di Palermo, uno degli ufficiali superiori di cavalleria potrà, se necessario, essere sostituito da un ufficiale superiore del 22 artiglieria da campagna.

Nei presidi ove non vi siano ufficiali superiori medici sarà incaricato un ufficiale inferiore del presidio stesso.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, ma solo con le qualifiche di « ottimi, buoni, mediocri, non idonei per la cavalleria ».

I non idonei saranno esclusi dall'assegnazione in tale arma.

Gli altri saranno assegnati, tenendo conto in primo luogo della qualifica ottenuta nella visita medica, e in secondo luogo del titolo di studio.

Coloro che sono in possesso di un titolo di studio di 4° grado debbono essere posti in graduatoria dopo gli aspiranti muniti di titoli di grado superiore e qualificati ottimi o buoni nella visita di cui sopra.

Fra gli aspiranti muniti tanto di titolo di grado eguale, quanto di pari qualifica, hanno la precedenza quelli di età più giovane.

A visita ultimata, ogni centro di visita trasmetterà nella giornata stessa e direttamente, al comando del corpo d'armata di Torino il verbale relativo.

Nessun rimborso di spesa o indennità spetta agli aspiranti che si presentano alla visita.

C) *Aspiranti A. U. di complemento di artiglieria.* — Per l'ammissione nell'arma di artiglieria, avranno la preferenza coloro che abbiano maggiori titoli di studio di 1° o di 2° grado nei corsi di scienze matematiche, chimiche, fisiche, elettrotecniche o di ingegneria.

Gli aspiranti alla specialità da costa dovranno possedere come titolo minimo il certificato comprovante il compimento del primo biennio dei corsi di scienze matematiche o d'ingegneria. La precedenza sarà ad ogni modo data ai laureati nelle facoltà medesime.

D) *Aspiranti A. U. di complemento del genio.* — Nelle varie specialità del genio, saranno ammessi soltanto gli aspiranti in possesso dei titoli universitari ora detti o di quelli di 3° grado conseguiti in un liceo scientifico, o nella sezione agrimensura dell'istituto tecnico o in un R. istituto industriale. I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso del diploma di maturità conseguito in un liceo classico.

Per le specialità radiotelegrafisti, telegrafisti e fotoelettricisti sarà data la precedenza agli aspiranti, che siano in possesso di un titolo di studio, dal quale risulti che gli aspiranti stessi hanno frequentato corsi di elettrotecnica.

Per le sole specialità radiotelegrafisti e telegrafisti, a parità di titoli, avranno la precedenza coloro che dimostrino di sapere « ricevere » correntemente ad orecchio. Presso tutti i raggruppamenti genio e il reggimento R. T. avrà luogo un esperimento il giorno 9 agosto alle ore 7. Tale esperimento è facoltativo.

All'atto della presentazione della domanda, gli aspiranti alle specialità radiotelegrafisti e telegrafisti dovranno informarsi del luogo ove potranno presentarsi al predetto esperimento. I Comandi di corpo d'armata daranno tempestivamente le disposizioni del caso.

A esperimento ultimato, ogni centro d'esame trasmetterà, nella giornata stessa e direttamente il verbale d'esame al comando del corpo d'armata di Roma per i R. T. ed a quello di Firenze per i telegrafisti.

La commissione esaminatrice sarà composta di ufficiali del corpo sede d'esame e presieduta da un ufficiale superiore.

Gli aspiranti saranno classificati senza assegnazione di punti, con le sole qualifiche di idonei e non idonei. Gli idonei acquisteranno il titolo di precedenza sopracitato. I non idonei saranno posti in graduatoria come se non avessero sostenuto l'esperimento, senza averne alcun danno.

Nessun rimborso di spesa o indennità spetta agli aspiranti, che si presentano all'esperimento sopra detto.

E) *Aspiranti allievi ufficiali di complemento dei servizi.* — Gli aspiranti ufficiali di complemento nel corpo di commissariato dovranno essere laureati o studenti in facoltà giuridiche nelle università o in altri istituti superiori assimiliati o muniti del diploma di abilitazione conseguito nella sezione commercio e ragioneria d'istituto tecnico o di diploma dei Regi istituti commerciali.

Nel far luogo alle ammissioni in tali corsi, si potrà dare la precedenza a parità di titoli a quei militari, che risultino fisicamente meno idonei al servizio nelle armi combattenti.

Per l'ammissione al corpo di amministrazione e a quello di sussistenza avranno la precedenza coloro che abbiano il diploma di abilitazione nella sezione commercio-ragioneria d'istituto tecnico, tenendo conto, anche per questi corpi, della clausola relativa all'idoneità fisica di cui al capoverso precedente.

9. *Allievi dei Collegi militari.* — Gli aspiranti provenienti dagli allievi dei Collegi militari, che abbiano ivi ultimato nell'anno in corso regolarmente gli studi e conseguito il diploma di maturità nella qualità di allievi, sono ammessi in soprannumero al corso prescelto, purchè possiedano tutti i titoli e requisiti necessari, e nella visita speciale o nell'esperimento obbligatorio richiesto per determinate armi o specialità siano classificati ottimi o buoni. Possono fruire di eguale facilitazione anche gli allievi che ri-

sultassero ammessi a ripetere nella sessione di ottobre p. v. qualche prova dell'esame di maturità.

Gli allievi dei Collegi dovranno presentare la domanda al comando del rispettivo collegio entro il mese di luglio.

10. *Allievi ufficiali appartenenti alle specialità di bersaglieri e carri armati.* — Durante il corso gli allievi ufficiali dei carri armati riceveranno l'istruzione degli allievi di fanteria e inoltre seguiranno settimanalmente alcune istruzioni pratiche di specialità presso il riparto carri armati.

Gli allievi che verranno allontanati dal corso per qualsiasi motivo saranno assegnati a un reggimento di fanteria di linea.

Saranno pure trasferiti in fanteria di linea continuando a rimanere alla Scuola allievi ufficiali quegli allievi che nelle esercitazioni pratiche dimostreranno di non essere adatti alla specialità carri armati.

Tanto gli allievi ufficiali dei carri armati quanto i bersaglieri seguiranno le lezioni del programma *H*, e sosterranno i relativi esami.

Durante il periodo da sergente svolgeranno ai corpi lo speciale programma automobilistico stabilito per la rispettiva specialità.

Dopo promossi sergenti dovrà essere svolto agli allievi della specialità carri armati, presso il reparto, il programma *O* delle Norme generali e programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento. Gli allievi che non risulteranno idonei in questo esame continueranno il periodo da sergente allievo ufficiale presso un reggimento di fanteria di linea, al quale dovranno essere subito inviati.

11. *Allievi ufficiali di complemento aspiranti alla specialità autoblindomitragliatrici.* — Gli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale nei riparti autoblindomitragliatrici, dovranno presentare domanda, dopo superati gli esami teorici a sergente allievo ufficiale, e trovarsi nelle seguenti condizioni:

a) appartenere all'arma di cavalleria;

b) dimostrare di avere una sufficiente conoscenza teorica e pratica di automezzi.

Il comando del corpo d'armata di Torino provvederà agli accertamenti del caso.

Gli aspiranti prescelti verranno, dopo promossi sergenti, inviati a prestare servizio alla squadriglia di Pinerolo dove dovrà essere loro svolto il programma « O » delle norme generali e programmi di insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento.

Ultimato l'esame su tale programma gli allievi riusciti idonei verranno assegnati alle squadriglie autoblindomitragliatrici; i non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizio da sergente allievo ufficiale presso un reggimento di cavalleria.

12. *Allievi ufficiali di complemento da destinare ai gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti.* - Coloro che aspirano alla nomina ad ufficiale di complemento nei gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti dovranno anzitutto frequentare il corso di un'arma combattente fino alla nomina a sergene allievo ufficiale.

Dopo tale nomina verranno assegnati in numero di 10 per ogni corpo d'armata ai vari raggruppamenti trasporti dove sarà loro svolto il programma « O » delle « Norme generali predette.

I non idonei verranno inviati a continuare il periodo di servizio da sergente preso i corpi dell'arma e specialità di provenienza.

Per essere assegnati ai raggruppamenti trasporti gli aspiranti dovranno comprovare o di provenire da militari automobilisti oppure di essere in possesso di certificati di abilitazione sulla condotta degli automezzi o di documenti, dai quali risulti che siano stati addetti a stabilimenti automobilistici.

Le relative domande dovranno dagli aspiranti essere presentate nella prima decade di febbraio al Comando della scuola a cui appartengono, che le trasmetterà al proprio Comando di corpo d'armata.

Il Comando del corpo d'armata farà compiere un esperimento, per accertare le cognizioni già possedute, e poi, in base ai risultati dell'esperimento stesso e dell'esame a sergente, formerà la graduatoria di assegnazione, segnalando a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa) le esuberanze o le deficienze rispetto al numero di

10 sergenti allievi ufficiali destinati al rispettivo raggruppamente trasporti. Il Ministero si riserva di provvedere alle perequazioni del caso.

13. Non verranno accolte domande di ammissione alle autoblindomitragliatrici e ai gruppi automobilistici presentate da allievi ammessi alle scuole come aspiranti ufficiali in S. A. P.

14. *Cambio d'arma, specialità o servizio durante il corso.* — I Comandi di corpo d'armata possono ordinare il cambio di arma o di specialità.

Analogamente, possono ordinare il passaggio di qualche allievo dal corso di un servizio a quello di un altro.

E' vietato il passaggio dalle varie armi o specialità ai servizi o viceversa.

Tali cambiamenti d'arma, specialità o servizio possono avere luogo anche su domanda, motivata degli interessati, presentata non oltre il 20 settembre 1926 e annotata dal Comando della scuola.

Nessun cambiamento potrà essere ordinato nè dopo il 30 settembre 1926, nè quando non vi siano posti disponibili, per l'arma, corpo o specialità richiesta.

Fanno eccezione gli allievi delle specialità carri armati e artiglieria da campagna per le quali sono date disposizioni particolari ai numeri 10 e 16.

Gli ammessi al cambiamento debbono essere in possesso dei titoli, della idoneità fisica, ed eventualmente della idoneità nel cavalcare, richiesti dalla presente circolare.

15. *Svolgimento dei corsi.* — I corsi per fanteria, artiglieria (ad eccezione della specialità da costa) genio (zappatori-minatori e ferrovieri) si svolgeranno presso le scuole di corpo d'armata.

Il corso per la cavalleria si effettuerà presso la Scuola d'applicazione di cavalleria in Pinerolo.

I corsi per l'artiglieria da costa si svolgeranno presso le seguenti sedi di reggimento o di gruppo della specialità stessa: Spezia, Venezia, Taranto e Messina.

I corsi per le altre specialità dell'arma del genio si svolgeranno presso i corpi della rispettiva specialità.

I corsi per i servizi si svolgeranno presso determinati reggimenti di fanteria.

I corsi che si svolgono presso i corpi non dipendono in nessun modo dai comandi delle scuole di corpo d'armata. I rispettivi comandanti corpo hanno la direzione di tali corsi.

I comandi di corpo d'armata provvederanno a completare con ufficiali competenti il personale insegnante, che i corpi stessi possono fornire, fermo restando che questi provvedimenti non debbono portare a trasferimenti o ad incarichi di carattere permanente, che distolgano gli ufficiali stessi dalle mansioni normali.

Per l'istruzione dovranno seguirsi le Norme generali e i programmi d'insegnamento per i corsi allievi ufficiali di complemento — edizione 1925 — ed inoltre quanto è stabilito dai regolamenti in vigore per la promozione a sergente.

16. A) *Durata dei corsi. Promozione a caporale allievo ufficiale.* — I corsi avranno inizio il 1° settembre 1926 e termineranno il 15 marzo 1927.

Non è ammesso per alcun motivo un ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

Chi non si presenta il 1° settembre è ritenuto rinunziatario ed il nome viene cancellato dall'elenco degli allievi ufficiali.

Le reclute che in base al n. 17 della circolare 144 del *giornale militare* corrente anno, furono lasciate in congedo in attesa dell'apertura dei corsi allievi ufficiali di complemento e che non si presentassero entro il termine su indicato, dovranno essere precettate a presentarsi immediatamente alle armi per essere assegnate ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione dei rispettivi distretti di leva.

Nei primi giorni di dicembre senza far luogo ad esami, le commissioni di avanzamento si pronunzieranno sulla promovibilità a caporale degli allievi i quali dovranno essere distinti in idonei e non idonei, tenendo presente che si tratta di giovani che aspirano alla nomina ad ufficiale, e dando quindi speciale importanza alle attitudini militari e al contegno da essi tenuto nel precedente periodo.

Gli allievi giudicati idonei conseguiranno il grado di caporale sotto la data 15 dicembre 1926.

Gli allievi giudicati non idonei cesseranno subito dalla qualità di allievi ufficiali di complemento e dovranno essere assegnati ad un corpo secondo le tabelle di assegnazione del rispettivo distretto di leva. Essi dovranno essere avviati al corpo di assegnazione direttamente dalla Scuola. Per gli arruolati volontari valgono le norme di cui al n. 1.

Nei primi giorni di gennaio con le medesime modalità sopra specificate saranno presi in esame gli allievi che nel primo trimestre siano stati assenti dalle istruzioni per non più di trenta giornate complessivamente e che, a giudizio del comando della scuola, non siano stati ritenuti in condizione di essere esaminati nel termine di tempo fissato in via normale.

Gli idonei saranno promossi caporali sotto la data 15 gennaio 1927.

Ai non idonei si applicano le disposizioni già dette.

B) *Esami a sergente allievo ufficiale.* - Gli esami teorico-pratici per la promozione a sergente allievo ufficiale dovranno essere iniziati nella 3ª decade del mese di febbraio 1927.

Tali esami si svolgeranno in base alle citate Norme generali e programmi di insegnamento pei corsi allievi ufficiali, con l'esclusione, beninteso dell'esame di coltura generale stabilito dai programmi per l'idoneità a sergente. Ad ogni candidato sarà assegnato un punto di merito per ciascuna materia, compreso l'automobilismo e l'equitazione per coloro ai quali verranno impartiti i predetti insegnamenti. (Riferimento al n. 5 delle Premesse alle dette Norme generali).

Ultimati gli esami potranno essere dichiarati idonei mediante compensazione anche gli allievi ufficiali che siano caduti in non più di due prove teoriche; che non abbiano riportato deficienze inferiori a 8 ventesimi e abbiano raggiunto complessivamente la media di 12 ventesimi, sempre nei soli esami teorici.

L'idoneità in tutti gli esami pratici è indispensabile per conseguire la nomina a sergente; non è quindi ammessa la compensazione con i punti riportati negli esami teorici.

Al termine del corso le commissioni di avanzamento giudicheranno sulla promovibilità degli allievi, assegneranno, a ciascuno di essi, un voto di attitudine militare e condotta e compileranno il verbale di cui alla lettera *a*) del successivo n. 18, per ogni arma e corpo.

Nel pronunziare il proprio parere le commissioni dovranno tenere presente che il loro giudizio non si riferisce solamente al grado di sergente, ma a quello successivo di ufficiale, al quale gli allievi sono destinati.

Gli allievi che non conseguiranno la idoneità negli esami pratici od in quelli teorici o che non avranno neppure ottenuto la media sufficiente per fruire della compensazione saranno inviati ai corpi, con le modalità indicate per gli allievi esclusi dalla promozione a caporale. Uguale sorte seguiranno gli allievi che non otterranno la sufficienza in attitudine militare e condotta.

18. *Classificazione degli allievi e graduatoria.* — La classificazione risulterà dalla media aritmetica dei tre punti seguenti, assegnati dai Comandi delle Scuole alla fine dei corsi presso le medesime:

a) media dei punti riportati negli esami teorici delle materie d'insegnamento stabilite dai programmi vigenti;

b) media dei punti riportati negli esami pratici, (regolamenti, scuola di comando, equitazione);

c) punto di attitudine militare e condotta;

I Comandi delle Scuole Allievi ufficiali compileranno quindi, per gli allievi risultati idonei, i mod. 51 E, per ogni arma o corpo, nei quali gli allievi saranno elencati, in ordine di graduatoria, in base alla suaccennata classificazione definitiva, tenendo presente che dovrà darsi la precedenza a coloro che risulteranno idonei in tutte le prove d'esame, rispetto ai promossi per compensazione negli esami teorici. In detti modelli dovrà anche essere indicato il corpo al quale ciascun allievo è stato assegnato per compiere il servizio pratico da sergente, affinchè non avvenga che il Ministero ve lo assegni nuovamente come ufficiale.

I modelli 51 *E* dovranno essere trasmessi direttamente dai Comandi delle Scuole al Ministero (Direzione Gen. Personale Ufficiali) non oltre il 31 marzo 1927, unitamente ai seguenti documenti:

a) verbali delle commissioni d'avanzamento delle Scuole distinti per arma e corpo;

b) domanda in carta bollata da L. 3, di ciascun allievo, diretta al Ministero, con la designazione, in ordine di preferenza, di tre corpi della stessa arma e specialità della quale ha frequentato il corso, a cui desidererebbe essere assegnato all'atto della nomina a sottotenente di complemento;

c) indicazione della statura, per gli aspiranti ai granatieri ed ai primi quattro reggimenti di cavalleria;

d) estratto del certificato di nascita;

e) copia del foglio matricolare mod. 59;

f) dichiarazione del domicilio eletto dall'allievo durante la licenza che potrà essere concessa dopo ultimato il periodo di esperimento, con il grado di sergente, presso i corpi.

19. *Servizio pratico ai corpi.* — Gli allievi, dichiarati idonei a divenire sergenti allievi ufficiali verranno promossi sergenti sotto la data 15 marzo 1927 ed inviati ai corpi della rispettiva arma, specialità o servizio per compiervi un periodo di esperimento della durata di 3 mesi, durante il quale dovranno dimostrare di saper esercitare con capacità le attribuzioni del grado e di possedere le qualità di carattere, professionali e di comando che sono necessarie in un ufficiale subalterno, per l'inquadramento e l'istruzione dei riparti.

Gli allievi dei corsi di amministrazione, dichiarati idonei nell'esame a sergente allievo ufficiale, dovranno, col grado di sergente, prestar servizio pratico negli uffici di amministrazione dei vari enti militari; gli allievi di commissariato dovranno prestar tale periodo di servizio presso le direzioni e sezioni di commissariato e quelli di sussistenza presso gli stabilimenti (panifici, mulini, magazzini viveri, ecc.).

Alla fine del 2° mese di servizio (15 maggio) le commissioni di avanzamento reggimentali prenderanno in esame i sergenti allievi ufficiali e si pronunzieranno sulla loro idoneità definitiva a rivestire il grado di sottotenente, tenendo presenti i risultati conseguiti presso le scuole e presso i corpi ed il contegno tenuto degli allievi durante tutto il servizio precedentemente prestato.

Gli allievi dichiarati non idonei debbono cessare dalla qualità di allievi ufficiali ed essere assegnati, col grado di sergente, ad un corpo, secondo le tabelle di assegna zione del rispettivo distretto di leva, per compiervi il servizio stabilito per la loro classe. Ad essi saranno applicate le norme di assegnazione e di durata del servizio stabilita dal n. 16.

I verbali delle Commissioni d'avanzamento reggimentali, compilati distintamente per ogni allievo, dovranno essere trasmessi, il successivo giorno, con biglietto postale di Stato urgente, ai Comandi delle Scuole Allievi ufficiali che, per il 20 maggio 1927, segnaleranno telegraficamente al Ministero (Direzione Gen. Personale Ufficiali) i nomi dei sergenti che non fossero stati riconosciuti meritevoli di conseguire il grado di sottotenente, dalle predette Commissioni di avanzamento. I verbali stessi dovranno al più presto pervenire al Ministero, direttamente dalle Scuole, affinchè si possa dar corso, senza indugio, ai decreti di nomina degli idonei a sottotenente.

Unitamente ai verbali anzidetti dovrà pervenire al Ministero il giudizio di idoneità (espresso con un punto, in ventesimi) allo speciale servizio del corpo, per gli aspiranti alle specialità bersaglieri ed alpini.

20. I sottotenenti che aspirano all'ammissione alle Accademie di reclutamento per ufficiali in S. A. P. potranno essere ammessi ai concorsi anche se non hanno il prescritto periodo di servizio da ufficiale di complemento.

Disposizioni varie.

21. *Aspiranti studenti universitari.* — Gli allievi, che comprovino di essere iscritti all'università o ad istituti equivalenti per l'anno accademico in corso, potranno essere ammessi, a loro domanda, a rimandare all'anno successivo il servizio da sergente o da sottotenente di complemento.

Essi avranno facoltà di compiere i due servizi in un solo anno oppure in due anni successivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio il 1° maggio oppure il 1° giugno o il 1° luglio o anche il 15 luglio di ogni anno e così pure quello da ufficiale quando non sia fatto di seguito a quello da sergente.

22. Giusta il disposto della circolare 465 del *giornale militare* del 1924, tutti i sottotenenti di nuova nomina riceveranno le indennità di viaggio per recarsi tanto dalla loro residenza, ai corpi cui sono assegnati per compiere il servizio, quanto per ritornare alla residenza stessa, a servizio compiuto.

23. A cura di questo Ministero sarà fatto stampare il manifesto per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali conforme all'allegato 1 e successiva tabella.

I comandi di distretto riceveranno un congruo numero di copie di tale manifesto e provvederanno a diramarli ai Comuni più importanti della relativa circoscrizione, perchè venga pubblicato d'urgenza; e ne daranno altresì comunicazione ai giornali locali.

Nei Comuni di doppia nazionalità e mistilingui appartenenti alle nuove provincie, il manifesto dovrà essere stampato nelle lingue corrispondenti. I distretti interessati provvederanno per la traduzione e per la stampa di quelli in lingue diverse dall'italiana.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE.

MANIFESTO

Ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento

1. — D'ordine del Ministero della guerra questo Comando notifica che sono aperte le ammissioni alle scuole allievi ufficiali di complemento i cui corsi verranno iniziati il 1° settembre 1926. La durata del servizio per tutti gli allievi ufficiali di complemento sarà di 18 mesi.

2. — Per ogni arma, specialità o servizio avranno luogo corsi allievi ufficiali presso gli Enti sotto elencati:

Fanteria: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Palermo e della divisione di Cagliari.

Granatieri: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Roma.

Bersaglieri: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Roma, Palermo.

Alpini: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata Torino, Verona e Trieste.

Carri armati: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Roma.

Cavalleria: presso la scuola di applicazione di cavalleria in Pinerolo.

Artiglieria da campagna: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Verona, Bologna, Trieste, Firenze, Roma, Napoli, Palermo.

Artigieria da montagna: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Verona, Trieste.

Artiglieria pesante campale: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Milano, Bologna, Roma, Palermo.

Artiglieria pesante: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Verona, Roma, Napoli.

Artiglieria da costa: presso le sedi di reggimento e dei gruppi di tale specialità stanziati in Spezia, Venezia, Taranto e Messina.

Artiglieria controaerei: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Milano, Trieste, Roma e Palermo.

Genio zappatori-minatori mototeleferisti: presso le scuole allievi ufficiali dei corpi d'armata di Torino, Napoli e Palermo.

Genio telegrafisti: presso il VI raggrupamento genio (Firenze).

Genio radiotelegrafisti: presso il reggimento radiotelegrafisti (Roma).

Genio fotoelettricisti: presso il II raggruppamento genio (Pavia).

Genio pontieri e lagunari: presso il reggimento pontieri e lagunari (Piacenza).

Genio ferrovieri: presso la scuola allievi ufficiali del corpo d'armata di Torino.

Corpo di commissariato: presso il 35° reggimento fanteria (Bologna).

Corpo di sussistenza. presso il 91° reggimento fanteria (Torino).

Corpo di amministrazione: presso il 10° reggimento fanteria (Bari) e il 79° reggimento fanteria (Verona).

Gli aspiranti alle specialità autobindo-mitragliatrici e gruppi automobilistici dei raggruppamenti trasporti dovranno presentare la domanda relativa durante il corso, in epoca che sarà indicata dai comandi di scuola.

3. — Gli aspiranti che non potessero essere ammessi a frequentare il corso preferito, perchè completa la relativa quota, potranno essere ammessi a scegliere altro corso in cui vi fossero ancora posti disponibili, ed anche corsi di diversa arma e specialità qualora ne posseggano i voluti requisiti.

4. — Il Ministero si riserva la facoltà di sopprimere qualche corso o di trasferire gli allievi da uno ad altro corso quando gli aspiranti ad una specialità fossero in numero esuberante o troppo esiguo, od anche di cambiare le sedi dei corsi quando lo richiedano esigenze di servizio.

5. — Un quarto dei posti assegnati in ogni scuola o corso per ogni arma specialità o servizio, è riservato, con precedenza, agli aspiranti che abbiano conseguito nell'anno in corso o in uno dei due anni precedenti uno dei titoli di studio richiesti per l'ammissione alle Accademie militari e che inoltre dichiarino in carta libera di voler concorrere a tale ammissione nel prossimo anno 1927.

6. — Ai corsi potranno essere ammessi, purchè in possesso dei titoli di studio richiesti:

a) i militari della classe 1906 in congedo provvisorio in attesa dei corsi stessi;

b) i militari ora alle armi a qualunque classe appartengano, compresi gli allievi sottufficiali;

c) i militari studenti ritardatari in congedo;

d) i giovani che alla data del 30 giugno 1926 abbiano compiuto il 17° anno di età ed assumano l'arruolamento volontario con la ferma di tre anni, commutabile in quella di due anni all'atto della nomina a sergente; all'atto della nomina a sottotenente vengono prosciolti anche dalla ferma di due anni;

e) gli iscritti stati riformati o stati dichiarati rivedibili dai rispettivi consigli di leva, i quali, essendo cessata la causa che motivò la riforma o la dichiarazione di rivedibilità, assumano l'arruolamento volontario con le norme di cui alla precedente lettera *d*). I riformati non devono avere oltrepassato il 26° anno di età alla data del 1° settembre 1926.

f) i militari in congedo illimitato per compimento di ferma che aspirino alla riammissione in servizio con la ferma di tre anni anch'essa commutabile in quella di due all'atto della nomina a sergente, con le norme di cui alla precedente lettera *d*);

g) le reclute cui sia stato riconosciuto dal Consiglio di leva il diritto alla riduzione della ferma, purchè rilascino formale dichiarazione scritta, con la quale rinunziano al beneficio della ferma ridotta.

Le reclute che abbiano titolo alla ferma abbreviata di cui al R. decreto-legge n. 1806 del 15 ottobre 1925 non perderanno il relativo beneficio ove intendano frequentare i corsi allievi ufficiali, ma dovranno obbligarsi a seguire i corsi stessi per tutta la loro durata (sei mesi e mezzo).

Le domande — da presentarsi ai comandi dei distretti, fatta eccezione pei militari alle armi che la presenteranno ai rispettivi comandi di corpo — dovranno essere redatte su carta da bollo da L. 2, indicare in quale scuola o corso l'aspirante desideri l'ammissione e, pel caso si verifichi la mancanza di posti disponibili, se preferisca di essere trasferito, semprechè ne abbia i requisiti, in altro corso della scuola stessa od in una scuola viciniore alla prima indicata. La domanda dovrà avere a corredo uno dei titoli di studio prescritti dai seguenti nn. 7 e 8.

Dovranno inoltre unirsi i seguenti documenti:

a) certificato penale;

b) certificato di nascita;

c) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco e vistata per conferma dal prefetto o sotoprefetto.

Gli aspiranti all'arruolamento volontario dovranno produrre altresì l'atto di consenso all'arruolamento della persona che esercita sull'aspirante la patria potestà.

Coloro che siano nati all'estero dovranno inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui risulti che siano cittadini del Regno, o che si trovino nella condizione di poter acquistare la cittadinanza italiana, con la prestazione del servizio militare, a senso della legge 13 giugno 1912, n. 55.

7. — Le domande per l'ammissione ai corsi dovranno essere presentate non oltre il 10 luglio 1926.

Gli aspiranti che debbono sostenere gli esami nella sessione di luglio 1926 possono, nel presentare la domanda, far riserva di produrre il titolo di studio entro il 31 dello stesso mese di luglio.

8. — I titoli di studio richiesti per l'ammissione sono divisi in quattro gradi:

Titoli accademici o di 1º grado. — Lauree universitarie o di istituti equivalenti.

Titoli di 2º grado. — Esami universitari o di altri istituti equivalenti.

Titoli di 3º grado. — Diploma di maturità e altri titoli di studio considerati equipollenti per quanto riguarda l'ammissione alle accademie militari.

Ai fini dell'ammissione alle accademie sono considerati equipollenti i titoli di studio seguenti:

a) licenza d'istituto tecnico (o diploma di abilitazione del corso superiore dell'istituto tecnico) in una qualsiasi sezione;

b) licenza di un R. istituto commerciale;

c) licenza di un Regio istituto industriale di 3º grado, compresa quella dell'Istituto nazionale d'istruzione professionale di Roma;

d) licenza di un R. istituto nautico

Inoltre sono da considerarsi equiparati ai suddetti titoli i seguenti:

e) attestato di maturità del ginnasio superiore nuove provincie);

f) attestato di maturità della Scuola Reale superiore (nuove provincie);

g) licenza della Regia accademia di commercio di Trento o di Trieste.

Titoli di 4º grado. — Diplomi di scuole medie superiori e determinati esami di ammissione che non sono sufficienti per aspirare alle accademie militari.

Tali titoli di studio sono:

Ammissione al penultimo corso della R. accademia navale di Livorno;

Ammissione all'ultimo corso del liceo o dell'istituto tecnico.

Ammissione all'ultimo corso dei R. Istituti industriali e commerciali.

Diploma di abilitazione magistrale o titolo corrispondente del vecchio ordinamento;

Diploma di licenza della Regia scuola di viticoltura ed enologia di Alba, Avellino, Conegliano e Catania e della scuola pratica di agricoltura a corso superiore di Voghera;

diploma di licenza degli istituti commerciali di Benevento, Brà, Caserta, Catania, Carrara, Foligno e « Giuseppe Alberti » di Benevento:

diploma di licenza dei seguenti istituti industriali speciali, equiparati alle scuole industriali di 3º grado;

Torino: R isituto nazionale per le industrie del cuoio;
Intra: R. istituto professionale « Lorenzo Cobianchi »;
Biella: R. istituto professionale « Quintino Sella »;
Como: R. scuola di setificio;
Napoli: R. istituto nazionale per le industrie tessili;
Prato: R. scuola professionale di tessitura e tintoria;
Milano: Istituto industriale « Giacomo Feltrinelli »;

certificato di ammissione al R. istituto di scienze sociali « Cesare Alfieri in Firenze;

certificato di ammissione al R. istituto orientale di Napoli;

licenza della Regia scuola mineraria di Caltanissetta;

licenza dello istituto coloniale di Firenze;

diploma dell'Istituto per le industrie chimiche di Torino;

diploma di perito-agrario conseguito nelle Regie scuole agrarie medie;

licenza dell'Istituto industriale edile di Milano (già scuola per costruttori edili);

licenza dell'Istituto professionale Moretto in Brescia;

licenza della Scuola pubblica di commercio di Bolzano.

9. — Le reclute della classe 1906 in possesso di uno dei titoli di studio del 4º grado che siano ora alle armi, ove ne facciano domanda, e posseggano gli altri requisiti all'uopo richiesti, potranno essere inviate in congedo provvisorio sino alla apertura dei corsi.

10. — Per quanto riguarda i titoli di studio compiuti presso un liceo od istituto tecnico pareggiato il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo od istituto era pareggiato ai governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi.

11. — Per gli aspiranti all'arma di cavalleria è obbligatorio presentarsi a una visita speciale che avrà luogo il 9 agosto alle ore 7, nella sede che indicherà il Comando del distretto. Ogni aspirante ha l'obbligo d'informarsi del luogo ove deve presentarsi per la visita.

Non presentandosi nel giorno suddetto alla visita l'aspirante non potrà esesre ammesso in nessun caso nell'arma di cavalleria.

Per gli aspiranti ai carri armati è obbligatorio un esperimento di automobilismo che avrà luogo il 9 agosto alle ore 7, nella sede che indicherà il Comando del distretto. Ogni aspirante ha 'obbligo d'informarsi del luogo ove deve presentarsi per la visita.

Non presentandosi nel giorno suddetto all'esperimento l'aspirante non potrà essere ammesso in nessun caso nella specialità carri armati.

Per gli aspiranti all'ammissione nell'arma di artiglieria sarà data la precedenza a quelli che abbiano maggiori titoli di studio, universitari o di istituti equivalenti, nei corsi di scienze matematiche, chimiche o fisiche ed elettrotecniche o di ingegneria.

Gli aspiranti all'artiglieria da costa dovranno possedere come titolo minimo il certificato comprovante il compimento del 1º biennio dei corsi di scienze matematiche e di ingegneria. La precedenza sarà data ai laureati nelle materie medesime.

Gli aspiranti alla stessa artiglieria da costa avranno facoltà di scegliere, senza limitazione di numero, una delle sedi indicate nel n. 2 del presente manifesto e, una volta promossi sergenti, potranno compiere il relativo servizio di tre mesi nella medesima sede in cui hanno compiuto il corso o in altra di loro scelta.

Nelle varie specialità del genio, saranno ammessi soltanto gli aspiranti in possesso dei titoli universitari ora detti o del diploma di maturità conseguito in un liceo scientifico, del diploma di abilitazione conseguito nella sezione agrimensura o del corrispondente diploma di una scuola industriale. I posti rimasti disponibili verranno assegnati agli aspiranti in possesso del diploma di maturità conseguito in un liceo classico.

Per gli aspiranti ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti è facoltativa una prova di sapere ricevere correntemente ad orecchio. Su richiesta degli interessati i distretti indicheranno la sede ove l'aspirante dovrà presentarsi alle prove che avranno luogo il 9 agosto alle ore 7. Gli aspiranti che supereranno l'esperimento avranno, a parità di titoli di studio, la precedenza nella assegnazione ai radiotelegrafisti e ai telegrafisti.

Gli aspiranti ai corsi di commissariato dovranno essere studenti o laureati di facoltà giuridiche nella università o in altri istituti superiori assimilati od anche muniti di diploma di abilitazione nella sezione commercio e ragioneria d'istituto tecnico o di diploma dei regi istituti commerciali.

Per l'ammissione al corpo di amministrazione ed a quello di sussistenza, avranno la precedenza coloro che abbiano il diploma di abilitazione nella sezione commercio-ragioneria predetta.

12. — La durata dei corsi è di sei mesi e mezzo. Si svolgeranno dal 1° settembre 1926 al 15 marzo 1927.

Compiuto tale corso, gli allievi dovranno continuare il loro servizio militare presso riparti col grado di sergente fino al 15 giugno 1927; per il rimanente della ferma come sottotenenti di complemento.

Non è ammesso per alcun motivo un ritardo nella presentazione all'inizio dei corsi.

13. — Gli allievi che comproveranno di essere iscritti all'università per l'anno accademico allora in corso o ad istituti equivalenti, potranno essere ammessi, a loro domanda, a prestare il servizio di sergente ed il servizio di ufficiale in anni successivi e consecutivi, avvertendo che il servizio da sergente dovrà avere inizio il 1° maggio o 1° giugno o anche il 1° luglio o il 15 luglio di ogni anno, e così pure quello da ufficiale quando non fosse fatto di seguito a quello da sergente.

14. — Si porta, ad ogni buon fine, a conoscenza, che il grado di sottotenente di complemento conseguito dopo aver ultimato l'intiero corso allievi ufficiali è titolo necessario per l'ammissione nelle scuole di reclutamento per ufficiali in servizio attivo permanente.

15. — Per maggiori particolari gli aspiranti allievi ufficiali potranno consultare, presso i rispettivi Comandi di distretto, la circolare Ministeriale relativa ai corsi allievi ufficiali di complemento.

Maggio 1926.

Il comandante del Distretto

CORSI DEL CORPO D'ARMATA	FANTERIA					CAVALLERIA	ARTI		
	di linea	granatieri	bersaglieri	alpini	carri armati		campagna	montagna	pesante campale
di Torino	200		50	100		60	60	40	
di Milano	300	—	50	—	—	—	—	—	100
di Verona	180			80	—		60	30	—
di Bologna	200	—	—	—	—	—	60	—	60
di Trieste	120	—	—	60	—	—	60	30	—
di Firenze	350		—	—	—	—	60		—
di Roma	300	30	60		25	—	60		60
di Napoli	300	—	—	—	—	—	60	—	
di Bari	300	—	—	—	—	—	—	—	—
di Palermo	200	—	40	—	—	—	60	—	50
Corso della div. di Cagliari	150	—	—	—	—		—	—	—
TOTALE	2600	30	200	240	25	60	480	100	270

Nota 1 — I numeri tra parentesi indicano i corsi che vengono tenuti presso i corpi
Nota 2 — I corsi di artiglieria da costa si svolgeranno nelle seguenti sedi: Spezia, Venezia,
Nota 3 — I corsi dei servizi verranno tenuti presso i reggimenti di fanteria 10°, 35°
Nota 4 — Per l'aumento di talune delle aliquote contenute nel presente specchio val

ALLEGATO N. 2.

ERIA			GENIO						SERVIZI		
Pesante											
	costa	contraerei	zappatori minatori moto-teleferisti	telegrafisti	foto-elettricisti	radio-telegrafisti	ferrovieri	pontieri e lagunari	commissariato	sussistenza	amministrazione
60	—	30	90	—	—	—	30	—	—	(40)	—
—	—	30	—	—	(50)	—	—	—	—	—	
60	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(30)
—	(20)	—	—	—	—	—	—		(50)	—	—
—	—	20	—	—	—	—	—		—	—	—
—	(20)	—	—	(200)	—	—	—	(30)	—	—	—
60	—	30	—	—	—	(45)	—	—	—	—	—
20	—	—	80	—	—	—	—	—	—	—	
	(20)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	(30)
	(20)	10	30	—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
40	80	120	200	200	50	45	30	30	50	40	60

chè presso le scuole.
nto e Messina.
91°.
le disposizioni stabilite dal n. 5 della presente circolare.

Prezzo della presente dispensa L. 0,70

(4744) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 26ª 1926

28 Maggio

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 284 - 6 maggio 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto-legge n. 809, concernente provvedimenti di bilancio ed autorizzazione di spese . . . . *Pag.* 1048

» **285 - 6 maggio 1926.** — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 816 - Sostituzione di alcuni componenti le Commissioni di cui agli articoli 2 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 535, e 3 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 536, per l'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli e capitani delle armi combattenti . . . . » 1051

» **286 - 10 maggio 1926.** — AVANZAMENTO. — Decreto ministeriale col quale è nominata la commissione per proporre la sistemazione degli ufficiali che ultimarono, nel dopo guerra, i corsi della scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore. . . . . » 1052

» **287 - 27 maggio 1926.** — CONCORSI E GARE. — Categorie militari di concorso ippico . . . . » 1053

» **288 - 27 maggio 1926.** — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare . . . . » 1053

AVVISI . . . . » 1054

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1058

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. 284. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto-legge n. 809, concernente provvedimenti di bilancio ed autorizzazione di spese.** — (Ragioneria centrale). — 6 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 116, del 20 maggio 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Viste le leggi 14 maggio 1925, nn. 617 e 618; 24 maggio 1925, nn. 724, 725, 726, 727 e 728; 28 maggio 1925, n. 789; 11 giugno 1925, nn. 867, 868, 869 e 870 e il R. decreto 25 giugno 1925, n. 1000;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità, urgente ed assoluta, di introdurre alcune variazioni di stanziamento agli stati di previsione della entrata e della spesa dell'esercizio in corso e di autorizzare altri provvedimenti di carattere finanziario;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per le colonie, per l'interno e per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Omissis.

. . . .

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli affari esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario 1925-26, sono introdotte le variazioni indicate nell'annessa tabella *B*, firmata, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Omissis.

. . . .

Art. 6.

Omissis.

. . . .

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge e andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione e il Ministro proponente rimane autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — DI SCALEA — FEDERZONI — BELLUZZO.

Omissis.

. . . .

TABELLA *B*.

Variazioni di stanziamenti negli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze, della giustizia, degli esteri, dell'istruzione pubblica, dell'interno, dei lavori pubblici, delle comunicazioni, della guerra, della marina, dell'aeronautica e dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1925-26.

Omissis.

. . . .

Ministero della guerra.

In aumento:

Cap. n. 11 - Spese casuali	L.	40,000
Cap. n. 13 - Spese di lite e di arbitramenti	»	80,000
Cap. n. 17 - Ufficiali del R. Esercito - Stipendi e assegni fissi	»	4,000,000
Cap. n. 18 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi, ecc.	»	13,000,000

Cap. n. 19 - Indennità militare agli ufficiali, ecc.	L.	4,000,000
Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole, ecc.	»	600,000
Cap. n. 29 - Istituto geografico militare - Spese per costruzioni, ecc.	»	100,000
Cap. n. 30 - Spese generali dei corpi, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 33 - Corredo alle truppe, ecc.	»	2,650,000
Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe, ecc.	»	5,000,000
Cap. n. 35 - Foraggi per i quadrupedi dell’Esercito, ecc.	»	4,000,000
Cap. n. 36 - Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.	»	2,000,000
Cap. n. 39 - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 47 - Pensioni dell’Ordine militare di Savoia, ecc.	»	30,000
Cap. n. 51 - Spese per risarcimento di danni, ecc.	»	500,000
Cap. n. 67 - Indennità temporanea mensile al personale civile, ecc.	»	3,000,000
Cap. n. 68 - Indennità temporanea agli ufficiali, ecc.	»	6,000,000
Cap. n. 75-*ter* (di nuova istituzione) - Spese per la costruzione dei locali ad uso del laboratorio per la preparazione del siero antitetanico e della infermeria cavalli, in sostituzione dei locali attualmente occupati nella caserma « Marsili » di Bologna e ceduti alla sezione bolognese dell’Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra per la costruzione della « Casa del Mutilato »	»	170,000
Totale	L.	50,170,000

Omissis.

. . . .

Visto, d’ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

N. 285. — AVANZAMENTO. — R. decreto n. 816 - Sostituzione di alcuni componenti le Commissioni di cui agli articoli 2 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 535, e 3 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 536, per l'accertamento della idoneità all'avanzamento dei tenenti colonnelli e capitani delle armi combattenti. — (Gabinetto). — 6 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 117, del 21 maggio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 535, relativo agli esperimenti per l'accertamento della idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio ed agli esami per l'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello veterinario;

Visto il R. decreto 3 aprile 1926, n. 536, relativo agli esperimenti ed esami per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento ad anzianità dei capitani delle varie armi e corpi e dei subalterni d'amministrazione;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella Commissione, di cui all'art. 2 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 535, giudicatrice degli esperimenti per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, al generale di divisione Raimondo comm. G. Battista è sostituito il generale di divisione Gualtieri comm. Nicola e al colonnello di fanteria Babbini cav. Ezio è sostituito il colonnello di fanteria Beltrami cav. Giulio.

Art. 2.

Nella Commissione, di cui all'art. 3 del R. decreto 3 aprile 1926, n. 536, giudicatrice degli esperimenti e delle prove speciali d'arma per l'accertamento dell'idoneità all'avanzamento dei capitani di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, al generale di brigata Rovelli comm. Alberto è sostituito il generale di brigata Zanetti comm. Ezio e al colonnello del genio Buzzi Langhi cav. Angelo è sostituito il colonnello del genio Signorini cav. Tito.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 286. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale col quale è nominata la Commissione per proporre la sistemazione degli ufficiali che ultimarono, nel dopo guerra, i corsi della scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore.** — (Gabinetto). — 10 maggio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 127 della legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Decreta:

Articolo unico.

E' nominata la seguente Commissione per proporre la sistemazione degli ufficiali che ultimarono, nel dopo guerra, i corsi della Scuola di guerra, e furono o non trasferiti in Stato Maggiore (Capo II delle disposizioni transitorie per l'attuazione della legge 11 marzo 1926, n. 398):

Presidente.

Generale di brigata ALBERTI comm. Adriano.

Membri.

Colonnello di fanteria ALBERTI cav. Riccardo;

Colonnello di cavalleria MURARI della CORTE BRA' cav. Sebastiano;

Colonnello di artiglieria MALTESE comm. Enrico;

Colonnello del genio PIGNETTI comm. Ugo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 10 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 287. — CONCORSI E GARE. — **Categorie militari di concorso ippico.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio addestramento). — 27 maggio 1926.

E' approvato il programma della categoria militare di concorso ippico: Portorose 26-27 giugno 1926.

Gli ufficiali autorizzati a parteciparvi con i propri cavalli di proprietà, iscritti nei ruoli, o di carica, potranno usufruire delle facilitazioni amministrative stabilite dalla circolare 221 *giornale militare* 1924.

Tali ufficiali dovranno provvedere a consegnare personalmente al commissario militare tutti i prescritti documenti alle ore 18 del giorno precedente a quello nel quale ha luogo la prima prova.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 288. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Nuove pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio operazioni). — 27 maggio 1926.

L'Istituto geografico militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta d'Italia alla scala 1:100:000 - edizione policroma con l'orografia a curve e tratteggio:

Foglio 16 (Cannobbio) - Foglio 26 (S. Pietro al Natisone - Tolmino); Foglio 46 (Treviglio); Foglio XV (Bolzano) - Foglio XXIII (Idria).

Prezzo del foglio L. 3.50.

Carta d'Italia alla scala 1:100:000 - edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo:

Foglio 242 (Catanzaro).

Prezzo del foglio L. 3.50.

Carta d'Italia alla scala 1:100:000 - edizione policroma con l'orografia a curve senza sfumo:

Foglio 242 (Catanzaro).

Prezzo del foglio L. 2.50.

Levate di campagna alla scala 1:25:000:

Foglio 270 IV S.O. (Mascalucia).

Prezzo della tavoletta L. 2.00.

N.B. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai reparti del R. Esercito).

Le richieste debbono essere rivolte all'Ufficio Smercio dell'Istituto geografico militare in Firenze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

AVVISI

Preavviso di pubblicazione della Rivista militare italiana

Alla fine del corrente anno le riviste « Alere Flammam » e « Cooperazione delle Armi » cesseranno le loro pubblicazioni per dar vita nel gennaio del 1927 a una nuova Rivista mensile dal titolo « Rivista Militare Italiana ».

I limiti entro i quali dovrà esplicarsi l'attività di tale pubblicazione saranno resi noti prossimamente con apposita circolare dello Stato Maggiore del R. E. Allo scopo di assicurare fin d'ora alla nuova Rivista la necessaria collaborazione si da però preventivo avviso che saranno in essa accolti; dopo essere stati vagliati da apposita Commissione, risiedente presso lo Stato Maggiore del R. Esercito: studi storico-militari e geografico-militari che si propongano scopi didattici o applicativi; lavori concernenti l'impiego coordinato delle varie armi o delle forze armate dello Stato; studi su problemi coloniali, logistici ecc., nonchè scritti su questioni sociali ed economiche, purchè abbiano attinenza con argomenti militari. Saranno invece esclusi, com'è ovvio: gli articoli di carattere politico e polemico; le traduzioni di articoli tratti da riviste o pubblicazioni estere e, almeno per ora, gli scritti rivolti all'esame di questoni di carattere organico.

Gli studi da inserirsi nella Rivista dovranno essere concettosi, sintetici e condotti con procedimenti tali da riuscire veramente utili ai fini prevalentemente didattici che la Rivista si propone.

La collaborazione è aperta a tutti gli ufficiali in S. A. P. e in congedo, del R. Esercito, della R. Marina, della R. Aeronautica, della R. Guardia di Finanza e della M. V. S. N. nonchè da ogni studioso di questioni che direttamente o indirettamente si colleghino alla preparazione bellica della Nazione

Non saranno ammessi alla pubblicazione scritti non firmati.

I manoscritti — preferibilmente dattilografati — dovranno essere indirizzati allo Stato Maggiore del R. Esercito (III Reparto).

Il prezzo di abbonamento per un'annata sarà di circa L. 30.

Le richieste di abbonamento dovranno essere indirizzate al Ministero della Guerra (Ufficio Pubblicazioni).

BANDI DI CONCORSO DEL MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Modificazioni ai concorsi per 19 posti di ufficiale dell'arma aeronautica del ruolo specializzati, e per 20 posti di ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;

Visti i decreti Commissariali 22 e 24 agosto 1924;

Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;

Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;

Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;

Visto il decreto Ministeriale 25 settembre 1925, che approva la notificazione di concorso per n. 19 posti di ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica e nella categoria assistenti tecnici nel corpo del Genio aeronautico;

Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1926, che apporta modificazioni al precedente;

Visto il decreto Ministeriale 3 febbraio 1926 che approva la notificazione di concorso a 20 posti da ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato militare della Regia aeronautica;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Alla notificazione di concorso per 19 posti di ufficiale nelle categorie automobilisti dell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e assistenti tecnici del Genio aeronautico (ruolo specializzati), sono apportate le seguenti aggiunte:

Dopo il 1° comma dell'art. 3, è aggiunto il seguente:

« Gli ufficiali del grado di capitano, che, pur avendo superato il 32° anno di età, non abbiano compiuto il 39° alla data come sopra stabilita, potranno concorrere ai posti di tenente ».

Al primo comma dell'art. 9, dopo le parole: « verranno assunti col proprio grado » sono aggiunte le altre « (salvo per i capitani di cui al 2° comma dell'art. 3) ».

Art. 2.

Alla notificazione di concorso per 20 posti da ufficiale nel ruolo di amministrazione del corpo di commissariato militare della Regia aeronautica sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

L'art. 3 è sostituito dal seguente:

« Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, sia in servizio attivo permanente che delle categorie in congedo dal grado di sottotenente incluso al grado di capitano incluso, che, alla data del 1° febbraio 1926, abbiano compiuto il 32° anno od il 39° anno di età rispettivamente se concorrenti ai gradi di subalterno o di capitano e non abbiano superato gli anni 50, salvo le eccezioni di cui al successivo articolo.

« Gli ufficiali del grado di capitano, che, pur avendo superato il 32° anno di età, non abbiano compiuto il 39° alla data come sopra stabilita, potranno concorrere ai posti di tenente ».

Al primo comma dell'art. 9, dopo le parole: « verranno assunti col proprio grado » sono aggiunte le altre « (salvo per i capitani di cui al 2° comma dell'art. 3) ».

Art. 3.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ad entrambi i predetti concorsi è prorogato a 60 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Questo decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 29 aprile 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica:*
A. BONZANI.

Proroga del concorso per 10 posti di tenente nel corpo di commissariato militare della Regia aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1925;
Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1926;
Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze:

Decreta:

Art. 1.

I termini di cui agli articoli n. 2 e n. 6 della notificazione di concorso per 10 posti di tenente nel corpo di commissariato militare della Regia aeronautica (ruolo di commissariato) approvata con decreto Ministeriale 30 ottobre 1925 e già prorogati col decreto Ministeriale 15 febbraio 1926 sono fissati come segue:

« *a*) il termine 10 maggio 1926 stabilito per l'inizio degli esami è prorogato al 10 luglio 1926;

« *b*) il termine 15 aprile 1926 stabilito per la presentazione della domanda di ammissione agli esami è prorogato al 1° giugno 1926 ».

Art. 2.

L'art. 4 della notificazione di concorso approvata col decreto Ministeriale 30 ottobre 1925 è sostituito dal seguente:

« Potranno prendere parte al concorso i laureati presso i Regi istituti superiori di studi commerciali e presso l'Istituto superiore libero di studi commerciali Luigi Bocconi, ed i laureati in giurisprudenza ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 3 maggio 1926.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

p. *Il Ministro per l'aeronautica*: A. BONZANI.

Modificazione al concorso bandito con decreto Ministeriale 30 ottobre 1925.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il decreto Ministeriale 30 ottobre 1925;
Visto il decreto Ministeriale 15 febbraio 1926;
Visto il decreto Ministeriale 3 maggio 1926;

Decreta:

Articolo unico.

La lettera *b*) dell'art. 6 della notificazione di concorso approvata col decreto Ministeriale 30 ottobre 1925 è sostituita come segue:

« Certificato di stato libero o copia dell'atto di matrimonio civile tenendo presente che, in quest'ultimo caso, il candidato dovrà aver superato il 25° anno di età ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 11 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: A. BONZANI.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64ª, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2369, depennare il tenente *Del Piero* del 2° fanteria.

A pagina 2368, depennare il tenente *Cadioli* Roberto del 4° raggruppamento trasporti (8° alpini).

Dispensa 20ª, anno 1926, circolare 236:

A pagina 852, alla colonna bersaglieri ciclisti, in corrispondenza della voce: Tela di cotone basino color greggio per fodera, alta m. 0.62, rettificare la quantità di m. 2.77 in m. 2.81 e l'importo di lire 7.894 in lire 8; in corrispondenza della voce: Tela linone dura, depennare la quantità e l'importo di lire 99.903 in lire 99.913.

A pagina 859, alla colonna bersaglieri ciclisti, in corrispondenza della voce: Tela linone dura alta cm. 70, depennare la quantità e l'importo; in corrispondenza del prezzo di costo, rettificare l'importo di lire 140.275 in lire 140.179, in corrispondenza del prezzo di conteggio rettificare l'importo di lire 140.40 in lire 140.20.

Dispensa 20ª, anno 1926, circolare 238 (*a*):

A pagina 880, articolo 5, 3° capoverso, dove è detto: con l'encomio solenne *e* con la promozione per merito speciale, deve leggersi: con l'encomio solenne *o* con la promozione per merito speciale.

A pagina 883, penultimo capoverso dell'art. 11, dove è detto: per i requisiti di cui alle lettere *b*), *c*) ed *e*), deve leggersi: per i requisiti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), ed *e*).

Dispensa 25ª, anno 1926, circolare 283:

A pagina 1037, sopprimere l'ultimo comma del n. 23.

(*a*) Vedi la corrispondente errata-corrige della dispensa n. 110 della *Gazzetta Ufficiale* in data 12 maggio 1926.

Prezzo della presente dispensa L. 0,40

(4802) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 27ª 1926 4 Giugno

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

BIBLIOTECA DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 289 - 8 aprile 1926. UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di Addetto militare a Mosca *Pag.* 1063

» **290 - 29 aprile 1926.** — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto col quale sono aggiunti due membri alla commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, e si rettifica il nome di uno dei componenti della commissione medesima indicato all'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926 (circolari 107 e 193 *giornale militare* c. a.). . . . . » 1064

» **291 - 4 maggio 1926.** — RECLUTAMENTO. — Decreto ministeriale col quale viene nominata la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento dei tenenti in servizio permanente nell'arma del genio . . . . » 1065

» **292 - 16 maggio 1926.** — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — R. decreto-legge n. 855 - Composizione e organico dell'arma dei carabinieri reali, norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma, reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico legali ed organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento . . . . » 1066

N. 293 - 16 maggio 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO. — R. decreto col quale si stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro fra le varie armi per tutto il corrente anno 1926, e il numero degli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento che possono essere trattenuti in servizio per il corrente anno 1926 . . . . . *Pag.* 1074

» 294 - 16 maggio 1926. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — R. decreto-legge n. 856, concernente la riduzione della ferma agli inscritti di leva che abbiano dei congiunti caduti o mutilati per la causa nazionale - Norme esecutive . . . . » 1075

» 295 - 16 maggio 1926. — SERVIZIO DEL GENIO. — R. decreto n. 864 - Collocamento a disposizione del Ministero dei Lavori pubblici di personale del genio militare . . . . » 1078

» 296 - 31 maggio 1926. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito. . . . . » 1083

» 297 - 3 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra . . . . » 1083

» 298 - 3 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare . . . . » 1084

» 299 - 3 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Norme per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 17 gennaio 1926 n. 534, che apporta modificazioni al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria . . . . » 1085

» 300 - 3 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Numerazione delle richieste di carico e scarico relative ai materiali del gruppo *B* » 1091

» 301 - 3 giugno 1926. — SERVIZIO SANITARIO. — Richieste di documenti sanitari riguardanti militari già ricoverati in unità della Croce Rossa Italiana. . » 1092

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1100

Circolare N. 289. — UFFICIALI E TRUPPA ALL'ESTERO. — **Decreto ministeriale riguardante l'istituzione del posto di Addetto militare a Mosca.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 8 aprile 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI ESTERI E PER LA GUERRA

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 24 maggio 1925, n. 1032, che stabilisce il numero massimo degli Addetti militari, navali ed aeronautici presso le Regie rappresentanze diplomatiche;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Nei limiti del numero massimo di addetti militari stabilito dall'art. 2 del sopracitato R. decreto 24 maggio 1925, n. 1032 e con decorrenza dal 21 febbraio 1926, viene istituito il posto di Addetto militare presso la Regia Ambasciata a Mosca.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, li 8 aprile 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
Ministro Segretario di Stato
per gli affari esteri e per la guerra
MUSSOLINI.

N. 290. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ.

R. decreto col quale sono aggiunti due membri alla commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo, del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, e si rettifica il nome di uno dei componenti della commissione medesima indicato all'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926 (circolari 107 e 193 *giornale militare* c. a.). — (Gabinetto). — 29 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 126, del 1 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, sul coordinamento dei servizi di commissariato delle forze armate dello Stato;

Visto il R. decreto 11 marzo 1926, col quale venne costituita la Commissione di acquisti, di cui all'art. 1, comma secondo del citato R. decreto-legge;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e dei Ministri Segretari di Stato per l'interno, per la giustizia e per gli affari di culto, per le finanze, per l'economia nazionale e per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

In aggiunta ai membri della Commissione di acquisti di cui all'art. 1 comma secondo del R. decreto-legge 14 gennaio 1926, n. 196, nominati con l'art. 1 del R. decreto 11 marzo 1926, sono chiamati a far parte della Commissione medesima, in rappresentanza delle rispettive amministrazioni, il generale commissario capo della R. marina FERRI grand'uff. Pietro ed il generale capo commissario della R. aeronautica FALCOLINI grand'uff. Federico.

Art. 2.

Il citato articolo 1 del R. decreto 11 marzo 1926 è rettificato nella parte che si riferisce alla nomina a membro della Commissione di acquisti di cui al precedente articolo del colonnello commissario della R. marina MAINO cav. uff. Giuseppe, nel senso che le esatte generalità dell'ufficiale sono le seguenti: MAINO cav. uff. Cesare.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI — BELLUZZO — CIANO.

N. 291. — RECLUTAMENTO. — **Decreto ministeriale col quale viene nominata la commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento dei tenenti in servizio permanente nell'arma del genio.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 4 maggio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3284, concernente il reclutamento di 150 tenenti in servizio permanente nell'arma del genio;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1925, n. 1954, con cui viene elevato a 180 il numero dei tenenti del genio da reclutarsi straordinariamente;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1926 (art. 5) recante le norme esecutive del predetto decreto n. 1954;

Decreta:

La Commissione per l'esame delle domande dei concorrenti al reclutamento dei tenenti in servizio permanente nell'arma del genio, è così composta:

Presidente.

Generale di divisione GIANNUZZI SAVELLI cav. Alfredo.

Membri.

Colonnello GINI cav. Carlo;
Tenente colonnello MONTIGLIO cav. Enrico.

Segretario.

Capitano RUOCCO Ettore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, li 4 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 292. — ORDINAMENTO DEL R ESERCITO — AVANZAMENTO — STATO DEGLI UFFICIALI — PENSIONI — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **R. decreto-legge n. 855 - Composizione e organico dell'arma dei carabinieri reali, norme per l'accertamento dell'idoneità al trasferimento dei subalterni al servizio dell'arma, reclutamento straordinario di ufficiali nel corpo di commissariato, aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e sulla procedura da seguirsi negli accertamenti medico legali ed organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.** — (Gabinetto). — 16 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 125, del 31 maggio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 marzo 1926, nn. 396, 397, 398, 400 e 416, sull'ordinamento del Regio esercito, sullo stato degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico legali;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, riguardante il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente;

Ritenuta l'urgente necessità di determinare la composizione e l'organico dell'arma dei carabinieri Reali e di stabilire le norme per l'accertamento, mediante il compimento di apposito corso tecnico professionale, dell'idoneità dei subalterni al servizio dell'arma, nonchè di provvedere ad un reclutamento straordinario di capitani e tenenti nel Corpo di commissariato (ufficiali commissari), di apportare talune aggiunte e varianti alle citate leggi sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico legali, e di stabilire la tabella organica dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto coi Ministri per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

I. — *Ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali e varianti alle disposizioni pel reclutamento nell'arma di ufficiali subalterni.*

Art. 1.

L'Arma dei CC. RR. comprende:

a) il Comando generale dell'arma dei CC. RR.;
b) 5 ispettorati di zona dei CC. RR.;
c) 21 legioni territoriali CC. RR.;
d) un raggruppamento battaglioni e squadroni CC. RR.;
e) 2 legioni allievi CC. RR.;
f) 1 scuola allievi sottufficiali CC. RR.

La carica di comandante generale dell'arma dei carabinieri Reali può essere devoluta ad un generale di corpo d'armata o ad un generale di divisione.

Sono in conseguenza modificate le tabelle di cui agli articoli 9 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 2.

L'organico degli ufficiali dei CC. RR. è il seguente:

Generale di divisione comandante in 2ª dell'arma dei CC. RR.	1
Generali di brigata ispettori di zona dei CC. RR.	5
Totale . . .	6

Colonnelli	26
Tenenti colonnelli	90
Maggiori	73
Capitani	360
Tenenti e sottotenenti	690
Maestro direttore di banda	1
Totale . . .	1240

L'organico predetto sarà raggiunto gradualmente con disposizioni particolari del Ministro per la guerra.

Non sono compresi in esso gli ufficiali addetti a servizi dipendenti dalla Regia marina e dalla Regia aeronautica, quelli che sono portati sul quadro organico delle truppe coloniali e quelli che sono addetti a servizi vari estranei all'Esercito.

Art. 3.

La suddivisione delle unità elencate nell'art. 1 del presente decreto in minori unità, ed il numero di queste, sono stabiliti di comune accordo fra il Ministro per la guerra e quello dell'interno.

Art. 4.

La denominazione di « Generali di brigata ispettori di zona dei CC. RR. », di cui al precedente art. 2, sostituisce quella di « Generali di brigata comandanti di gruppo di legioni di CC. RR. », adoperata dagli articoli 2 e 44 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito.

Art. 5.

Nella prima applicazione del presente ordinamento, il Ministro per la guerra ha facoltà di limitare le promozioni al grado di tenente colonnello ad un minimo di un terzo delle vacanze fino al 31 dicembre 1927.

Art. 6

La facoltà del Ministro per la guerra, prevista dall'art. 53 della legge 11 marzo 1926, n. 396, di collocare in aspettativa per riduzione dei quadri, di cui al R. decreto-legge 25 novembre 1925, n. 2049, ufficiali che abbiano 13 anni di servizio computate le campagne, ma non meno di 10 anni di effettivo servizio prestato, secondo le disposizioni e norme ed alle condizioni indicate nel citato R. decreto-legge, è estesa altresì a quanto concerne l'applicazione del presente ordinamento per quei gradi in cui si verificano eccedenze, ferma rimanendo l'avvertenza che per i gradi di tenente colonnello e di maggiore le eccedenze saranno considerate sulla base della somma dei posti assegnati ai due gradi come se si trattasse di un grado solo.

Il termine per la presentazione delle domande da parte degli interessati è fissato al 31 agosto 1926.

Art. 7.

Il comma *a*) 1° dell'art. 2 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, è sostituito dal seguente:

« *a*) 1° per l'arma dei CC. RR., dai tenenti in servizio permanente di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, che abbiano non meno di due anni di grado, che non provengano dalla categoria indicata al comma *b*) del presente articolo, e che, dopo il compimento di apposito corso tecnico professionale di abilitazione al servizio nell'arma dei CC. RR., vengano giudicati idonei ».

Art. 8.

Il trasferimento dei tenenti di complemento di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio che, in base all'art. 13 del R. decreto 2986 del 30 dicembre 1923, è consentito sino al 1° agosto 1927, sarà effettuato sotto l'osservanza delle norme contenute nel precedente art. 7.

II. — *Reclutamento straordinario di capitani e tenenti nel Corpo di commissariato (ufficiali commissari).*

Art. 9.

E' data facoltà al Ministero della guerra di trasferire, a domanda, nel Corpo di commissariato militare (ufficiali commissari) n. 30 tra capitani e tenenti del servizio permanente appartenenti alle varie armi, agli ufficiali di sussistenza, al corpo di amministrazione ed agli ufficiali farmacisti dei ruoli e gradi ove esistano eccedenze e nei limiti delle eccedenze stesse.

Con Regio decreto, su proposta del Ministro per la guerra di concerto col Ministro per le finanze, saranno stabilite le norme di integrazione e di completamento per regolare detto trasferimento.

III. — *Aggiunte e varianti a disposizioni particolari delle leggi 11 marzo 1926, nn. 398 e 416, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, e sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali.*

Art. 10.

Il periodo di tre anni, di cui all'art. 116 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, per la promozione a tenente dei sottotenenti dei carabinieri Reali provenienti dalla scuola allievi ufficiali dei carabinieri Reali decorre dalla data di ammissione, in qualità di allievi, nella scuola predetta, dalla quale data essi assumono, a norma dell'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, l'anzianità nel grado di sottotenente.

Art. 11.

Per gli ufficiali dei carabinieri Reali le autorità incaricate di pronunciare il giudizio di primo grado nell'assegnazione del punto di merito di cui all'art. 42 della legge 11 marzo 1926, n 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito, terranno conto, nella valutazione dei requisiti specificati al n. 4° del citato articolo, delle distinzioni e ricompense conseguite in guerra e nell'esecuzione dei servizi d'ordine e di sicurezza pubblica, o anche in una soltanto delle indicate circostanze.

Art. 12.

Dagli esperimenti di cui all'art. 3 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito sono dispensati i tenenti colonnelli che durante la guerra 1915-1918 abbiano tenuto lodevolmente per almeno tre mesi in zona di operazione il comando di reggimento o di unità organicamente devoluta al comando di un colonnello, oppure quelli che siano stati investiti con apposito provvedimento delle funzioni del grado superiore.

La valutazione del servizio prestato nelle condizioni suddette terrà luogo, a tutti gli effetti, di quella per gli esperimenti, e sarà fatta dalla Commissione centrale d'avanzamento, la quale vi procederà solo quando, a termine dell'articolo 67 della citata legge, l'ufficiale interessato abbia riportato nel giudizio decisivo un punto non inferiore a quindici ventesimi.

Nel procedere a detta valutazione la Commissione assegnerà un punto espresso in ventesimi che concorrerà a norma dell'art. 47 della legge, per la formazione del punto di classifica definitivo.

Restano per tutt'altro ferme ed invariate le disposizioni degli articoli 65, 66, 67, 68, 69 e 70 della legge.

Art. 13.

L'ultima riga dell'art. 12 della legge 11 marzo 1926, numero 398, sull'avanzamento degli ufficiali del Regio esercito è così sostituita:

« la cancellazione dai ruoli di cui agli articoli 35 e 68 ».

L'ultimo periodo dell'art. 68 della legge medesima: « Alla scadenza di detto periodo sono collocati in aspettativa per riduzione dei quadri » è soppresso.

Art. 14.

Gli attuali sottotenenti in servizio permanente delle armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio (eccettuati i maestri direttori di banda ed i maestri di scherma), saranno promossi al grado di tenente secondo le disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 11 marzo 1926, n. 398.

Art. 15.

I colonnelli e i generali di brigata e di divisione e gradi corrispondenti, che abbiano almeno due campagne di guerra, esclusi definitivamente dall'avanzamento nel periodo dal 30 marzo 1926 al 31 dicembre 1928, saranno, in deroga alle disposizioni degli articoli 75 e 35, 1° comma, della legge 11 marzo 1926, n. 398, collocati in aspettativa per riduzione di quadri, regolata, meno per quanto riguarda la durata e il trattamento di quiescenza, dalle disposizioni del R. decreto legge 4 settembre 1925, n. 1600.

La durata dell'aspettativa non potrà eccedere i quattro anni, allo scadere dei quali, o anche prima nel caso di raggiungimento dei limiti di età, gli ufficiali di cui si tratta saranno collocati in ausiliaria o a riposo e liquideranno la pensione con le norme ordinarie, sulla media degli stipendi che essi avrebbero percepiti se fossero rimasti in servizio nel triennio.

Resta, beninteso, fermo anche per gli ufficiali predetti il disposto del 2° comma dell'art. 35 della citata legge 11 marzo 1926, n. 398.

Art. 16.

All'art. 3 del R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1600, e all'art. 3 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1938, sul collocamento in aspettativa per riduzione di quadri rispettivamente degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, tra le parole « agli effetti » e quelle che seguono, sono inserite le altre « della posizione di stato e degli obblighi di servizio ».

Art. 17.

Dopo l'art. 9 della legge 11 marzo 1926, n. 416, recante nuove disposizioni sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermità dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e da altre Amministrazioni dello Stato, è aggiunto il seguente:

« Art. 9-*bis*. — Analogamente a quanto dispone l'art. 6 per i personali civili, militari ed operai del Regio esercito, anche per gli altri personali di cui agli articoli 7, 8 e 9 nulla è mutato per quanto riguarda le visite collegiali ai sensi e per gli effetti di cui ai titoli III e IV del regolamento 5 settembre 1895, n. 603, restando inteso però che le visite collegiali di primo grado e quelle di appello in sede di reclamo saranno eseguite dagli stessi organi medico-legali per ciascun personale contemplati dai citati articoli ».

IV. — *Organico dei commissari di leva del ruolo ad esaurimento.*

Art. 18.

Ferma rimanendo la disposizione di cui alla nota 1 all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 400 sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale della guerra e dei personali civili dipendenti, per i 22 commissari di leva del ruolo ad esaurimento in detta nota indicati è stabilita la seguente tabella organica:

	Numero dei posti
Grado ottavo	5
Grado nono	7
Gradi decimo e undecimo	10
Totale . . .	22

V. — *Disposizione finale.*

Art. 19.

E' data facoltà al Ministro per la guerra per la prima applicazione del presente decreto di emanare norme esecutive nell'attesa della pubblicazione del regolamento.

Il presente decreto entra in vigore dal 15 marzo 1926 per quanto riguarda l'ordinamento dell'arma dei carabinieri Reali di cui al precedente capo I, e pel rimanente dal 30 marzo 1926 e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge. Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

N. 293. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — AVANZAMENTO. — **R. decreto col quale si stabilisce la ripartizione degli ufficiali fuori quadro fra le varie armi per tutto il corrente anno 1926, e il numero degli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento che possono essere trattenuti in servizio per il corrente anno 1926.** — (Gabinetto). — 16 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 126, del 1 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del R. Esercito;

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito e le norme esecutive per la sua prima applicazione;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La ripartizione degli ufficiali fuori quadro, fissati globalmente dall'art. 46 della legge sull'ordinamento del R. Esercito, fra le armi di fanteria, cavalleria, artiglieria (ruolo combattente) e genio, è stabilito come segue, per tutto il corrente anno 1926:

GRADO	Fanteria	Cavalleria	Artiglieria	Genio
Colonnelli	11	2	—	
Tenenti colonnelli	51	—	10	—
Maggiori	35	11	—	—
Capitani	160	—	—	—
Tenenti	100	27	—	—

Art. 2.

Il numero degli ufficiali definitivamente esclusi dall'avanzamento che, a norma degli articoli 36, 71 e 72 della legge sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito, possono essere trattenuti in servizio per il corrente anno 1926 è il seguente:

Tenenti colonnelli medici	N.	1
Capitani di fanteria	»	10
Capitani di cavalleria	»	2
Capitani di artiglieria	»	5
Capitani del genio	»	2
Capitani medici.	»	2
Capitani farmacisti	»	1

Il predetto Nostro Ministro è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

N. 294. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **R. decreto-legge n. 856, concernente la riduzione della ferma agli inscritti di leva che abbiano dei congiunti caduti o mutilati per la causa nazionale - Norme esecutive.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 16 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 125, del 31 maggio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visti gli articoli 3 e 4 del R. decreto 7 gennaio 1923, n. 3, e il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 406;

Vista la legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di equiparare, agli effetti della riduzione di ferma degli inscritti di leva, ai caduti o mutilati per causa di servizio militare i caduti o mutilati per la causa nazionale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra e della marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'ammissione a ferma ridotta di cui ai Regi decreti 7 gennaio 1923, n. 3, e 4 febbraio 1923, n. 406, sono equiparati ai deceduti o mutilati per causa di servizio militare i deceduti o mutilati nelle circostanze indicate nell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Art. 2.

Il presente decreto, che entra in vigore dalla data della sua pubblicazione, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge e il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Norme esecutive per le autorità dipendenti dal Ministero della guerra.

1. Il R. decreto-legge n. 856 del 16 maggio 1926 equipara, agli effetti della riduzione di ferma, ai congiunti di inscritti di leva caduti o mutilati per causa del servizio militare i congiunti che, benchè non si trovassero in servizio militare,

tuttavia *dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, di disordini, di conflitti, di aggressioni, agendo immediatamente o mediatamente per fine nazionale abbiano riportato un danno nel corpo o nella salute* da cui sia derivata morte o mutilazione (1).

2. Le famiglie le quali invochino a favore di un inscritto di leva un titolo a riduzione di ferma derivante dalla equiparazione suaccennata, comproveranno il titolo stesso coi documenti prescritti dalle disposizioni vigenti pei singoli casi, salvo quanto appresso.

3. Se per l'ammissione alla ferma ridotta dell'inscritto di leva occorre la prova che il padre o il fratello di lui sono *mutilati e pensionati per la causa nazionale*, le famiglie interessate dovranno produrre copia autentica del decreto del Ministero delle finanze che concesse al padre o al fratello la pensione vitalizia o un assegno delle prime otto categorie; ovvero un certificato da redigersi dall'autorità comunale in cui siano riportate tutte le indicazioni contenute nelle pagine 3 e 4 del certificato di inscrizione a pensione; ovvero anche altro documento equipollente da cui risultino l'avvenuta liquidazione della pensione o dell'assegno e, per quest'ultimo, la sua categoria, decorrenza o durata.

Per accertare che il *pensionato* sia anche *mutilato* il Consiglio di leva (od eventualmente la Commissione mobile d'arruolamento) provvederà a sottoporlo a visita sia di primo grado, sia, occorrendo, in grado di appello, a senso del n. 2 della circolare 365 del *giornale militare* 1924.

4. Se per l'ammissione alla ferma ridotta dell'inscritto di leva occorre la prova che il fratello o il padre di lui sia *deceduto per la causa nazionale*, e per tale decesso i parenti del deceduto ottennero già la pensione in applicazione della

---

(1) Le parole in corsivo sono precisamente quelle dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275.

Tale legge nell'art. 2 dichiara applicabili agli appartenenti alla Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale che incontrarono morte o invalidità in servizio le norme stabilite per i militari morti o divenuti invalidi in servizio comandato.

Per conseguenza le morti o mutilazioni riportate in servizio della M. V. S. N. debbono considerarsi riportate in servizio militare anche agli effetti delle riduzioni di ferma.

legge 24 dicembre 1925, n. 2275, la famiglia, interessata dovrà produrre uno dei documenti indicati nel numero precedente comprovante la concessione della pensione in dipendenza del decesso.

5. Qualora in dipendenza del decesso non sia stata chiesta od accordata alcuna pensione, la famiglia interessata dovrà produrre copia per esteso dell'atto di morte aggiungendo tutti quei documenti e quelle indicazioni che possano essere utili per comprovare che il decesso avvenne realmente per la causa nazionale.

L'ufficio di leva provinciale provvederà a sottoporre tali documenti e tali indicazioni alla Regia Prefettura del luogo ove si svolsero i fatti che provocarono il decesso, pregandola di rilasciare, ove del caso, un certificato attestante che effettivamente il decesso della persona di cui trattasi avvenne in conseguenza di un danno nel corpo o nella salute riportato nel periodo dal 23 luglio 1919 al 31 ottobre 1922 in occasione di tumulti, disordini, conflitti o aggressioni, mentre la persona stessa agiva immediatamente o mediatamente per fine nazionale.

Le domande di riduzione di ferma, istruite e completate nel modo ora indicato, saranno poi sottoposte alle decisioni del consiglio di leva come di consueto.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 295. — SERVIZIO DEL GENIO. — **R. decreto n. 864 - Collocamento a disposizione del Ministero dei Lavori pubblici di personale del genio militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 16 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 126, del 1 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, col quale a datare dal 1° luglio 1926, vengono assunti dall'Amministrazione dei lavori pubblici alcuni servizi, attualmente di competenza del Genio militare;

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, recante l'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, contenente disposizioni sulla posizione dei funzionari fuori ruolo;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;

Udito il Consiglio di Stato,

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, e del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

All'atto del passaggio all'Amministrazione dei lavori pubblici delle gestioni relative ai servizi che in base al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n 1934, vengono assunti, a partire dal 1° luglio 1926, dall'Amministrazione dei lavori pubblici, saranno collocati fuori ruolo, con decreto di concerto tra i due Ministri interessati, e messi a disposizione del Ministero dei lavori pubblici per prestare servizio presso gli uffici del Genio civile, 50 ragionieri geometri del Genio militare e 70 assistenti del Genio militare

Detti impiegati rimarranno in tale posizione fino alla cessazione dal servizio. Però il ragioniere geometra capo che consegua la promozione al grado di ragioniere geometra superiore dovrà, per effetto della promozione stessa, riassumere servizio presso l'Amministrazione militare, la quale, in questo caso, metterà a disposizione dell'Amministrazione dei lavori pubblici un altro ragioniere geometra, in sostituzione di quello promosso.

Art. 2.

Per tutto quanto riguarda lo stato giuridico ed economico, il personale di cui al precedente art. 1 continuerà a dipendere dal Ministero della guerra, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Il Ministero dei lavori pubblici corrisponderà però al personale stesso lo stipendio e le altre competenze che gli spettano, a norma delle disposizioni in vigore.

Pel personale anzidetto non sono applicabili le disposizioni contenute nell'art. 17 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Art. 3.

Il ruolo organico dei ragionieri geometri e quello degli assistenti del Genio militare, di cui alla tabella n. 63, allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono ridotti, dal 1° luglio 1926, del numero di posti qui sotto indicato per ciascun grado:

Ragionieri geometri del Genio militare.

Grado		Numero dei posti
8°	Ragionieri geometri principali	10
9°	Primi ragionieri geometri	15
10°	Ragionieri geometri	25
11°	Vice ragionieri geometri	
	In totale	50

Assistenti del Genio militare.

Grado		Numero dei posti
10°	Primi assistenti	14
11°	Assistenti	21
12°	Assistenti aggiunti	35
	In totale	70

Art. 4.

In corrispondenza delle riduzioni effettuate nei ruoli organici dei ragionieri geometri e degli assistenti del Genio militare i ruoli organici dei geometri e degli assistenti del Genio civile, di cui alla tabella n. 49, allegato II del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificata col R. decreto 25 settembre 1924, n. 1476, sono aumentati, dal 1° luglio 1926, del numero dei posti qui sotto indicato per ciascun grado:

Geometri del Genio civile.

Grado		Numero dei posti
8°	Geometri capi	10
9°	Geometri principali	15
10°	Geometri	25
11°	Geometri aggiunti	
	In totale	50

Assistenti del Genio civile.

Grado		Numero dei posti
10°	Primi assistenti	14
11°	Assistenti	21
12°	Assistenti aggiunti	35
	In totale	70

Però le promozioni e le assunzioni ai posti portati in aumento nei vari gradi degli accennati ruoli del Genio civile non potranno effettuarsi se non in quanto si verifichino, nello stesso grado, le corrispondenti vacanze tra i funzionari del Genio militare di cui al precedente art. 1. Le vacanze che si verifichino nel grado 7° saranno computate in aumento a quelle del grado 8°.

Art. 5.

Agli impiegati del Genio militare di cui all'art. 1 del presente decreto, le punizioni disciplinari della censura e della riduzione dello stipendio, di cui agli articoli 58 e 59 del

R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno inflitte dai competenti capi di ufficio del Genio civile e sui ricorsi contro tali punizioni provvederà il Ministro per la guerra su motivata proposta della Commissione di disciplina del Ministero della guerra. In tal caso, e tutte le volte che uno degli impiegati anzidetti sia sottoposto a procedimento disciplinare, sarà chiamato a far parte della Commissione di disciplina un funzionario dei Lavori pubblici, di grado non inferiore al 6°, da designarsi ogni anno dal Ministero per i lavori pubblici.

Art. 6.

La proroga del congedo di cui al comma 2° dell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà, per quanto riguarda il personale di cui trattasi, concessa con provvedimento del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 7.

Le note di qualifica di cui all'art. 12 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, saranno, pel detto personale, compilate a cura dell'Amministrazione dei lavori pubblici, che deciderà, a termini dell'articolo stesso, in merito ai ricorsi contro le dette note.

Un esemplare delle note di qualifica sarà trasmesso al Ministero della guerra da quello dei lavori pubblici, che dovrà altresì dare comunicazione dell'esito dei ricorsi stessi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini — Giuriati — Volpi.

N. 296. — RECLUTAMENTO — MILITARI DI TRUPPA. — **Chiusura degli arruolamenti volontari ordinari nei corpi del R. Esercito.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 31 maggio 1926.

A senso della circolare n. 8 del *giornale militare* corrente anno si chiusero col 15 aprile scorso gli arruolamenti volontari ordinari in talune specialità e col giorno 31 maggio sono chiusi gli arruolamenti volontari ordinari nei corpi in genere del Regio esercito, fatta eccezione per l'arma dei carabinieri reali, i Regi corpi di truppe coloniali della Libia, il personale di governo dei depositi cavalli stalloni e le musiche presidiarie.

Qualora, per ragioni indipendenti dalla volontà degli interessati (quale ad esempio, il ritardo nel rilascio della dichiarazione del casellario giudiziale), i *relativi atti non fossero stati compiuti per il giorno 31 maggio*, l'ammissione all'arruolamento degli aspiranti che abbiano presentato la loro domanda in tempo utile potrà effettuarsi, in via eccezionale, anche dopo il detto giorno, ma non oltre il 15 giugno p. v.

Entro il giorno 20 giugno i comandi di corpo trasmetteranno a questo Ministero (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa, div. III) un elenco numerico, *anche se negativo,* dei giovani assunti in servizio in qualità di volontari ordinari, distinti per anno di nascita.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 297. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Posti disponibili nelle varie amministrazioni dello Stato, spettanti agli applicati delle amministrazioni militari, ai sottufficiali ed agli alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.** — (Divisione personale ed ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 3 giugno 1926.

Sono disponibili 3 posti di applicato (grado 12°) nell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici, devoluti, a norma delle vigenti disposizioni, e per ordine di precedenza, ai seguenti personali:

a) applicati delle amministrazioni militari;

b) sottufficiali che abbiano chiesto e siano in nota per un impiego di applicato;

c) alunni d'ordine del ruolo transitorio dei minorati di guerra.

Quelli dei detti personali che intendono di essere nominati a tale impiego dovranno presentare, non oltre il giorno 20 giugno 1926, apposita domanda su carta legale da L. 3, nella quale dovranno dichiarare di essere disposti ad accettare qualsiasi destinazione di residenza, potendo la medesima essere anche fuori di Roma.

Tali domande dovranno essere subito trasmesse a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) preannunciandone la trasmissione con telegramma, allegandovi i documenti di cui al comma 3° della circolare 279 del *giornale militare* corrente anno, e tenendo presente le disposizioni riportate nell'ultimo comma della circolare stessa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 298. — AMMINISTRAZIONE CENTRALE ED IMPIEGATI CIVILI. — **Sottufficiali aspiranti all'impiego di assistente aggiunto del genio militare.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti). — 3 giugno 1926.

Prossimamente dovrà essere iniziato un corso teorico-pratico per i sottufficiali che aspirino all'impiego di assistente aggiunto del genio militare (grado 12°).

Al detto corso potranno prendere parte tutti i sottufficiali che hanno fatto domanda d'impiego civile secondo le vigenti disposizioni sullo stato dei sottufficiali.

A tal uopo essi dovranno presentare apposita domanda, su carta bollata da L. 3, non oltre il 30 giugno p. v., e le autorità militari segnaleranno telegraficamente a questo Ministero (Divisione personale, ecc.) i nomi dei sottufficiali che avranno presentato tali domande, trasmettendo le domande stesse, direttamente, con la maggiore possibile sollecitudine.

I sottufficiali, invece, che già sono in nota fra gli aspiranti all'impiego suddetto, e che non abbiano rinunciato al diritto all'impiego civile, potranno confermare, mediante dichiarazione in carta libera, da trasmettersi ugualmente a questo Ministero, la domanda già fatta.

I concorrenti all'impiego in parola saranno sottoposti all'esame preliminare di cui agli articoli 2 e 5 del regolamento per il personale degli assistenti del genio, approvato con R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1326, giusta il programma e le norme che verranno stabilite con decreto ministeriale.

Coloro che avranno sostenuto con esito favorevole detto esame dovranno, successivamente, prendere parte al corso teorico-pratico di cui all'art. 3 del citato regolamento.

Coloro che avranno, poi, compiuto con buon esito il corso teorico-pratico, saranno inviati presso gli uffici militari per subirvi l'esperimento prescritto dall'art. 21 del regolamento 28 giugno 1888 per la concessione degli impieghi ai sottufficiali.

Compiuto con profitto quest'ultimo esperimento, i sottufficiali saranno nominati all'impiego suddetto fino alla concorrenza dei posti disponibili, e secondo l'ordine dei punti di graduatoria riportati alla fine del corso teorico-pratico. Ai provenienti dai marescialli, oltre allo stipendio iniziale dell'impiego, sarà concessa la differenza, come assegno personale, da riassorbirsi nei successivi aumenti, fra tale stipendio e quello maggiore fruito nel grado militare.

Le autorità militari avranno cura di dare comunicazione della presente circolare a tutti i sottufficiali interessati, compresi quelli che si trovassero in congedo in attesa d'impiego, pei quali ultimi provvederanno i singoli centri che li hanno in forza.

Per norma dei concorrenti, si soggiunge che l'esame preliminare, che precede immediatamente il corso teorico-pratico, consisterà in prove scritte ed orali sulle seguenti materie: composizione italiana e calligrafia; disegno geometrico ed architettonico; matematica elementare; elementi di topografia e nozioni sui materiali da costruzione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 299. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Norme per l'esecuzione delle disposizioni dell'art. 6 del R. decreto 17 gennaio 1926 n. 534, che apporta modificazioni al regolamento pel servizio del materiale d'artiglieria.** — (Direzione generale d'artiglieria e automobilismo - Servizio ispezioni). — 3 giugno 1926.

In esecuzione dell'ultimo comma dell'art. 6 del R. decreto 17 gennaio 1926, n. 534 (vedi circolare 233 del *giornale militare* del c. a.) si dispone quanto segue:

Norme generali.

Art. 1. — Le ispezioni si distinguono in ordinarie e straordinarie, ed entrambe alla loro volta in:

a) tecniche;

b) amministrative.

Art. 2. — Le ispezioni tecniche ordinarie sono eseguite:

a) agli stabilimenti di artiglieria; dal direttore studi ed esperienze di artiglieria o da ufficiali generali da lui delegati;

b) agli stabilimenti automobilistici: dall'ispettore tecnico automobilistico;

c) alle direzioni di artiglieria e alle unità di artiglieria, automobilistiche e carri armati: dai comandanti da cui tecnicamente dipendono.

Art. 3. — Le ispezioni amministrative ordinarie alle direzioni di artiglieria, agli stabilimenti di artiglieria ed automobilistici, alle unità di artiglieria, automobilistiche e di carri armati, limitatamente per queste due ultime al servizio del materiale del gruppo C., sono eseguite dagli ispettori amministrativi centrali del Ministero della guerra.

Art. 4. — Le ispezioni straordinarie, tecniche e amministrative, sono eseguite da ufficiali o funzionari designati, caso per caso, dal Ministero della guerra.

Art. 5. — Le ispezioni ordinarie, sia tecniche che amministrative, debbono essere eseguite almeno una volta l'anno; quelle straordinarie, sia tecniche che amministrative, ogni qualvolta il Ministero lo ritenga opportuno.

Art. 6. — Per il ricevimento degli ufficiali ispettori, e per le visite di dovere degli ufficiali degli enti ispezionati, si osservano le apposite disposizioni del regolamento di disciplina militare.

Gli impiegati civili sono ricevuti dall'ufficiale ispettore insieme cogli ufficiali, oppure in ore diverse.

Gli ispettori civili hanno facoltà di convocare, per le comunicazioni che crederanno di fare gli ufficiali ed i funzionari civili, sia separatamente che unitamente.

Art. 7. — Durante le ispezioni possono sospendersi le licenze agli ufficiali ed ai funzionari.

Il servizio interno dell'ente ispezionato non può, durante le ispezioni, subire modificazioni.

Art. 8. — Se nel corso dell'ispezione avvengono fatti di rilievo, il direttore o comandante dell'ente ha l'obbligo d'informarne subito l'ispettore.

Art. 9. — Esaurito il proprio mandato, l'ispettore fa prender nota delle osservazioni e dei suoi eventuali suggerimenti in apposito registro, che deve essere tenuto dal direttore o comandante dell'ente.

Copia delle dette osservazioni e dei detti suggerimenti dovrà, dall'ispettore, essere unita al rapporto di cui all'articolo seguente.

Art. 10. — Compiuta l'ispezione, l'ispettore compila il relativo rapporto facendo le proposte che crederà del caso.

Il raporto è trasmesso dall'ispettore, per via gerarchica al Ministero.

I rappôrti e le proposte sulle cose urgenti debbono però essere trasmessi subito dall'ispettore, anche durante il corso dell'ispezione.

Art. 11. — Ciascun ispettore, nella propria competenza, si accerta che siano stati presi i provvedimenti necessari in ordine ai rilievi ed ai suggerimenti fatti nelle precedenti ispezioni.

Ispezioni tecniche.

Art. 12. — Le ispezioni tecniche agli enti di artiglieria, automobilistici e di carri armati, hanno lo scopo di esaminare quanto si riferisce alla fabbricazione, riparazione e conservazione del materiale, tanto sotto l'aspetto tecnico come nei riguardi economici, e di riconoscere in qual modo i personali addettivi adempiano ai rispettivi doveri.

Art. 13. — L'ispettore tecnico: esamina l'indirizzo e il funzionamento del reparto studi, e prende conoscenza degli studi ed esperienze in corso e di quelli già compiuti, nonchè dei progetti di nuovi impianti, ecc., in merito ai quali dovrà esprimere il proprio parere nel rapporto da inviarsi al Ministero;

esamina il funzionamento ed il rendimento del macchinario delle officine, facendo all'uopo al Ministero le proposte di modificazioni che crederà opportune;

si accerta che siano state prese le necessarie misure di precauzione e di igiene, specialmente per quanto ha tratto alle lavorazioni pericolose e nocive;

indaga se i lavori eseguiti o in corso di esecuzione siano in relazione alle commesse ricevute dall'ente, e se le relative assegnazioni siano impiegate esclusivamente per lo svolgimento delle commesse per le quali vennero concesse, al quale uopo esamina la contabilità dei lavori;

esamina, sia dal lato tecnico che da quello economico, gli acquisti fatti a minute spese, i progetti di lavorazione, nonchè l'andamento delle lavorazioni, la qualità dei prodotti e l'utilizzazione delle materie prime e dei residui di lavorazione;

esamina il modo come procedono i lavori ad economia ed a cottimo, e, nei riguardi dei cottimi, si accerta che tecnicamente ed economicamente essi siano convenienti, che le rispettive tariffe siano rettamente applicate, e che le promozioni degli operai avvengano in modo regolare e consono alle disposizioni di legge.

Art. 14. — L'ispettore tecnico: si accerta che le collandazioni vengano eseguite con l'oculatezza necessaria ad assicurare la bontà dei prodotti;

verifica che l'ente ispezionato abbia la serie completa degli strumenti verificatori di cui deve essere fornito, e se abbia provveduto alla sostituzione o modificazione di quelli non più utilizzabili;

esamina il funzionamento dei laboratori chimici, accertandosi della convenienza tecnica ed economica nei rapporti della produzione;

si assicura che i materiali costituenti la riserva intangibile siano nella quantità e qualità prescritte, e che siano allogati e conservati secondo le prescrizioni vigenti;

esamina le note personali degli ufficiali e dei funzionari dell'ente ispezionato, esprimendo, con apposita relazione riservata, il proprio giudizio nei riguardi specialmente del direttore, del vice direttore e del capo dell'ufficio di amministrazione, nonchè sul modo come la disciplina è osservata da tutto il personale;

esamina se il servizio della manutenzione degli immobili si svolga regolarmente, e se i fondi all'uopo assegnati vengano razionalmente impiegati.

Ispezioni amministrative.

Art. 15. — Le ispezioni amministrative hanno lo scopo di esaminare lo svolgimento amministrativo dei servizi spettanti agli enti di artiglieria, automobilistici e di carri armati.

Art. 16. — L'ispettore amministrativo fa anzitutto chiudere il giornale di cassa mod. n. 3, per controllare i fondi esistenti nella cassa di riserva ed in quella corrente, e si accerta altresì che siano state prese le misure precauzionali per la sicurezza delle casse; si accerta che il registro mod. n. 2 dei fondi depositati nella cassa di riserva e i libretti delle riscossioni siano tenuti regolarmente, e che i movimenti del detto registro mod. n. 2 corrispondano alle indicazioni di quello degli atti di amministrazione;

esamina il giornale di cassa, con la scorta dei titoli relativi e il bollettario delle quietanze mod. n. 5, per accertarsi che gli introiti siano eseguiti regolarmente;

si assicura che le varie partite allibrate al fondo scorta siano regolarmente liquidate;

esamina i registri paghe in confronto con quello delle variazioni giornaliere mod. n. 7, fa il riscontro delle figlie con le matrici del registro medesimo, assicurandosi che le figlie siano conservate in apposito fascicolo dal capo dell'ufficio di amministrazione, e che parimenti siano conservate le matrici dal vice direttore ;

esamina la contabilità dei lavori per accertarsi che essa si svolga secondo le norme di cui al vigente regolamento e in ordine alle disposizioni emanate dal Ministero; si accerta della regolare tenuta degli stati di servizio degli ufficiali e dei funzionari, come pure si accerta della regolare tenuta dei fogli matricolari del personale operaio permanente;

si assicura che siano regolarmente osservate le norme vigenti sullo stato giuridico ed il trattamento economico degli operai statali, specialmente in ordine ai cottimi, al lavoro straordinario, mezze paghe per malati, paghe intere per feriti (per gli operai a matricola), compensi per speciali servizi, premi di operosità, ecc.

Art. 17. — L'ispettore amministrativo porta la sua speciale attenzione sulla regolare tenuta del repertorio dei contratti, del registro obblighi impresari, del registro dei materiali presentati dai provveditori in conto contratti, del registro dei materiali rifiutati e restituiti ai provveditori, del registro dei verbali delle callaudazioni;

si accerta che i depositi cauzionali dei contratti siano versati in tesoreria, e siano stati convertiti in definitivi quelli relativi a contratti di durata superiore ai 3 mesi, e che siano state anticipate dai fornitori, al momento della stipulazione, le spese di contratto, verificando all'uopo se queste siano regolarmente allibrate;

esamina gli atti di procura, gli atti costitutivi di società, ecc. per accertarsi che l'ufficiale rogante adempia agli obblighi di cui all'art. 18 della legge di contabilità generale dello Stato.

Art. 18. — L'ispettore amministrativo esamina il servizio degli acquisti a minute spese, e porta la sua attenzione sugli acquisti fatti per le spese d'ufficio.

Art. 19. — L'ispettore amministrativo esamina il registro analitico riassuntivo mod. n. 1022 A., e si assicura che in esso siano notate di volta in volta, man mano che vengono compilate, le richieste di carico e scarico, e che tali registrazioni abbiano perfetta concordanza con quelle del registro giornale dei movimenti del materiale in carico al consegnatario ed in consegna ai sottoconsegnatari;

farà quindi operare su quest'ultimo registro la chiusura di quelle voci che egli ritiene del caso, e farà eseguire il controllo dei materiali ai quali si riferiscono le chiusure, per accertarne la reale consistenza nei magazzini dove trovansi depositati;

verifica se vi sia ritardo nella restituzione dei documenti di scarico pervenuti da altre amministrazioni, in ordine a materiali spediti, e indaga sulle ragioni che motivarono tali ritardi;

prende in esame il conto dei proventi riscossi e i documenti giustificativi, richieste e quietanze, che ad essi proventi si riferiscono;

prende in esame l'inventario dei mobili, e si accerta che esso sia il risultato esatto delle rimanenze profferte dal registro giornale degli aumenti e diminuzioni mod. 705 del catalogo, facendo all'uopo qualche riscontro;

si assicura che dell'arredamento di ogni ufficio sia tenuta in evidenza la prescritta nota di carico firmata dal funzionario, il quale ne risponde a termini di regolamento;

porta la sua attenzione sulle varie spese per mobili e cancelleria per assicurarsi che non vi siano comprese spese di lusso;

si accerta che vi sia il catalogo prescritto per i libri, atlanti, ecc., che per i libri in lettura presso ufficiali e funzionari siano prese le necessarie annotazioni, e che i libri, atlanti ecc., acquistati siano stati assunti regolarmente in carico.

Art. 20. — L'ispettore amministrativo si fa presentare dall'ente ispezionato copia del registro delle note di osservazioni alle contabilità in contanti ed in materia compilate dall'ufficio revisione del materiale del gruppo C).

Art. 21. — Le ispezioni, contabili a tutti gli enti ed unità di artiglieria e automobilismo e ai carri armati, anche per quanto concerne il movimento dei fondi stanziati in bilancio pel materiale di artiglieria ed automobilistico, saranno eseguiti dai capi degli uffici di contabilità e di revisione di Corpo d'armata.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 300. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Numerazione delle richieste di carico e scarico relative ai materiali del gruppo B.** — (Ragioneria centrale). — 3 giugno 1926.

La Corte dei conti, in sede di revisione delle contabilità a materia sottoposte al riscontro effettivo, ha rilevato che contrariamente a quanto prescrive l'art. 10 del regolamento sul riscontro dei magazzini e depositi di materiali e merci di proprietà dello Stato, approvato col R. decreto 23 dicembre 1897, n. 532, gli ordini di entrata e di uscita dei materiali relativi al gruppo B, portano una numerazione distinta per ciascuna delle categorie di detto gruppo, anzichè essere distinti con una numerazione rigorosamente continuativa per ciascuna serie, senza riguardo alle categorie in esse comprese.

Il rilievo della Corte dei conti è giustificato dal fatto che i conti giudiziali sono distinti soltanto per gruppi e non per categorie. In conseguenza questo Ministero considerato che l'inconveniente segnalato ha avuto origine dalle disposizioni contenute nel n. 11 delle avvertenze che fanno seguito alla circolare 378 del *giornale militare* del 1921, determina che il n. 11 predetto sia considerato senz'altro abrogato e che tutti gli enti militari dipendenti, a datare dal 1° luglio 1926, si attengano alle disposizioni richiamate dalla Corte dei conti, assegnando cioè una numerazione rigorosamente continuativa alle richieste di carico ed a quelle di scarico riguardanti l'intero gruppo B.

Le disposizioni suddette si intendono anche estensibili alle contabilità dei magazzini non sottoposti a riscontro effettivo (conti giudiziali a materia).

Restano ferme le altre norme che riguardano la compilazione di distinti registri mod. 251 e di distinti prospetti valutativi mod. 253.

La numerazione delle richieste che per i movimenti riguardanti il gruppo B era attualmente data dai registri mod. 251 sarà invece assegnata alle richieste stesse mediante apposito indice ausiliario ai registri 251 sopradetti.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 301. — SERVIZIO SANITARIO. — **Richieste di documenti sanitari riguardanti militari già ricoverati in unità della Croce Rossa Italiana.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 3 giugno 1926.

A modificazione delle norme dettate con la circolare n. 680 del *giornale militare* 1919, si notifica che gli archivi degli ospedali da guerra, ospedali territoriali, ambulanze, posti di soccorso, ecc., della Croce Rossa Italiana, finora depositati presso quel Comitato centrale, sono stati presi in consegna dalla Sanità militare per essere ripartiti fra i dipendenti ospedali principali e secondari e qualche infermeria presidiaria, in base a criteri di circoscrizione territoriale.

Di conseguenza, a partire dal 30 corrente, epoca in cui la sistemazione degli archivi in parola sarà ultimata, tutte le richieste di documenti (cartelle cliniche, mod. 451 B, certificati di decesso, ecc.) riguardanti militari già ricoverati in unità sanitarie della C. R. I. dovranno essere direttamente rivolte agli Enti indicati a fianco di ciascuna nelle apposite tabelle che seguono.

Si avverte, per quanto concerne gli ospedali territoriali, che in tali richieste dovrà, possibilmente, essere specificata la denominazione dello stabilimento, per evitare confusione con gli ospedali militari di riserva eventualmente già esistenti nella medesima località. Così pure, per le unità mobilitate, sarà tenuta presente la esatta indicazione « ospedale da guerra », per modo da non potersi equivocare con ospedaletti da campo portanti lo stesso numero distintivo.

TABELLA *A*.

Ospedali da guerra, ambulanze da montagna, sezioni di sanità, ospedali chirurgici mobili, posti di soccorso della C. R. I., ed ospedali militari che presero in consegna i rispettivi archivi

Ospedali da guerra: n. 1, 2 Torino — 4 Firenze — 5 Roma — 7 Milano — 8 Ancona — 9 Alessandria — 11 Verona — 12 Milano — 14 Torino — 15 Milano — 16, 18 Genova — 20 Napoli — 21 Firenze — 24 Genova — 28 Verona — 29 Ancona — 30 Firenze — 34 Genova — 35 Verona — 36 Napoli — 38 Roma — 39 Ancona — 41 Verona — 42 Roma — 45 Firenze — 46 Roma — 47 Verona — 50 Firenze — 51 Bologna — 55, 56, 58, 59 Verona — 60 Torino — 61 Firenze — 65 Verona — 66 Firenze — 67 Genova — 68 Roma — 72, 73 Verona.

NB. — Mancano documenti degli ospedali da guerra n. 3, 10, 17, 19, 22, 25, 26, 31, 32, 40, 43, 44, 48, 49, 52, 53, 57, 62, 63, 71, 74

Ambulanze da montagna: n. 3 Torino — 7 Verona — 10 Napoli — 15 Verona — 20 Genova — 22 Bologna — 24 Firenze — 29 Torino — 30 Milano — 31 Bari — 32 Roma — 33 Firenze — 37 Verona — 40 Bologna — 45 Milano — 48 Palermo — 50 Milano — 60, 67 Alessandria — 75 Verona — 77 Torino — 82 Bari — 83 Milano — 87 Roma — 88 Genova.

NB. — Mancano documenti delle ambulanze da montagna n. 8, 9, 23, 35, 38, 49, 52, 59, 73, 85.

Sezioni di sanità C. R. I.: n. 81 Torino — 82 Milano. Mancano documenti delle Sezioni di sanità 83, 84.

Ospedali chirurgici mobili: n. 1, 2, 3 Milano.

Posti di soccorso: n. 1 Milano — 2 Firenze — 3 Napoli — 4 Roma — 5, 7 Verona — 8 Bologna — 9 Bari — 10 Napoli — 12 Bologna — 13 Torino — 15 Firenze — 16 Verona — 19 Firenze — 22 Genova — 23 Bologna — 29 Genova — 30 Verona — 31 Palermo — 33 Roma — 35 Palermo — 36 Roma — 37 Firenze — 40 Milano — 41 Bari — 42, 43 Alessandria — 44 Verona — 45 Torino — 47 Milano — 49, 50, 51 Bologna — 53 Ancona — 56 Napoli — 60, 61 Verona — 69 Alessandria — 72 Roma.

TABELLA *B.*

Ospedali territoriali C. R. I. ed ospedali militari (od infermerie presidiarie) che presero in consegna i rispettivi archivi

Sede	Denominazione dell'ospedale o dello stabile	Ospedale militare (od infermeria presidiaria) che ne possiede l'archivio
Adria	Ospedale Civile	Bologna
Alba	Ospedale Civile	Savigliano
Andria	Seminario	Bari
Arsego	Villa Pugnalin	Padova
Asti	Asilo Anfossi	Alessandria
Bari	Scuole comunali	Bari
Barletta	Palazzo Straniero	Bari
Benevento	Orsoline	Napoli
Bentivoglio	Pizzardi	Bologna
Bergamo	Casa di ricovero	Brescia
Bergeggi	Istituto climatico	Genova
Bologna	Asili notturni	Bologna

Sede	Denominazione dell'ospedale o dello stabile	Ospedale militare (od infermeria presidiaria) che ne possiede l'archivio
Bologna	Casa Nigrisoli	Bologna
Brescia	Pensionato Filippine	Brescia
Brescia	Pensionato scolastico	Brescia
Brescia	S. Antonino	Brescia
Brindisi	Palazzo Balsamo	Bari
Busca	Ospedale Civico	Savigliano
Cagliari	Scuole femminili	Cagliari
Camerlata	Ville Roncoroni e Molteni	Milano
Canelli	Stabilimenti Contratto	Alessandria
Carpi	Castelvecchio	Bologna
Carrara	Asilo infantile	Firenze
Cassine		Alessandria
Castelfiorentino	Ricovero mendicità	Firenze
Catania	Buon Pastore	Messina
Cerignola	Ospedale Russo	Chieti
Cesena	Scuole Carducci	Bologna
Chiari	Casa Mellin	Brescia
Città di Castello		Perugia
Civitavecchia	Cappuccini	Roma
Como	Seminario	Milano
Conversano	Casa Jaja	Bari
Cosenza	Teatro comunale	Catanzaro (Inferm. presid.).
Crema	S. Domenico	Milano
Cremona		Verona
Cuneo	S. Croce	Savigliano
Desio	Villa Tittoni	Milano
Dogliani	Ospedale Civile	Savigliano
Domodossola	S Biagio	Novara
Dronero	Ospedale Civile	Savigliano
Erba	Casa Airoldi	Milano
Faenza	Asilo Baldi	Bologna
Fara Sabina	Istituto Maraini	Roma
Fermo	Seminario	Ancona
Ferrara	Via Giudecca	Bologna
Finale Emilia	Casa del Popolo	Bologna

Sede	Denominazione dell'ospedale o dello stabile	Ospedale militare (od infermeria presidiaria) che ne possiede l'archivio
Firenze	Galileo	Firenze
Firenze	Principessa Margherita	Firenze
Firenze	Leopoldine	Firenze
Firenze	Giotto	Firenze
Firenze	Corsini	Firenze
Firenze	Piazza Goldoni	Firenze
Firenze	Infermeria Rovezzano	Firenze
Firenze	Teresiane	Firenze
Firenze	Ripoli	Firenze
Firenze	Infermeria Britannica	Firenze
Firenze	Infermeria Americana	Firenze
Firenze	Francescane	Firenze
Firenze	Villa Romana	Firenze
Firenze	Villa Zoubaloff	Firenze
Foligno	Scuola Arti e Mestieri	Perugia
Forlì	Scuola Normale	Bologna
Gallipoli	Figlie della Carità	Bari
Genova	Scuola Carbone	Genova
Grumo Appula	Ricovero Vecchi	Bari
Gualdo Tadino		Perugia
Imola	Manicomio	Bologna
Intra	Cobianchi	Novara
Isernia	Ex Convitto Municipale	Chieti
Ivrea	Convitto Civico	Torino
Jesi	Villa Seminario	Ancona
Lecce	Ospedale Civile	Bari
Legnano	Carducci-Amigazzi	Milano
Lendinara	Ospedale Civile	Bologna
Livorno	Asilo Groban - Seminario	Livorno
Lodi	Collegio Dame Inglesi	Milano
Lucca	Ospedale Civile	Firenze
Lucca	Villa Marlia	Firenze
Lucca	Villa Anguissola	Firenze
Lugo	Scuole Comunali	Bologna
Macerata	Villa Isabella	Ancona

Sede	Denominazione dell'ospedale o dello stabile	Ospedale militare (od infermeria presidiaria) che ne possiede l'archivio
Mantova	Seminario	Verona
Marina di Massa	Ospizio	Firenze
Massa	Seminario	
Meldola	Ospedale Psichiatrico	Bologna
Melegnano	Oratorio Femminile	Milano
Mesagne	Ospedale Civile	Bari
Messina	Scuola Trento e Verona	Messina
Milano	Sordomuti	Milano
Milano	Poliambulanza	Milano
Milano	Zonda	Milano
Milano	Litta	Milano
Milano	Banca Commerciale	Milano
Milano	De Marchi	Milano
Milano	Asilo Iolanda	Milano
Milano	Istituto ciechi	Milano
Milano	Asilo Evangelico	Milano
Milano	Stabilimento Riccordi	Milano
Milano	Bocconi	
Mira	Casa Moretti	Venezia
Mirandola	Casa Maietti	Bologna
Modena	Seminario	Bologna
Molfetta	Ospedale Civile	Bari
Mondovì	Carassone	Savigliano
Montepulciano	Ospedale Civile	Perugia
Montevarchi	Stanze ricreative	Perugia
Monza	Scuola Comunale	Milano
Moretta	Santuario	Savigliano
Napoli	Carminiello	Napoli
Napoli	Excelsior	Napoli
Napoli	Pignatelli	Napoli
Napoli	Regina Elena	Napoli
Osimo	Ospedale civile	Ancona
Padova	Seminario Vescovile	Padova
Padova	Pensionato Petrarca	Padova
Palazzolo s. Oglio	Ospedale Civile	Brescia
Palermo	Niccolò Turrisi	Palermo
Pallanza	Convitto Civico	Novara
Parma	Maria Luigia	Parma (Inf. pres.)

Sede	Denominazione dell'ospedale o dello stabile	Ospedale militare (od infermeria presidiaria) che ne possiede l'archivio
Pavia	Cazzaniga	Milano
Perugia	S. Fiorentino	Perugia
Pescia	Asilo d'Infanzia	Firenze
Piacenza	Alberoni	Piacenza
Piadena	Scuole Comunali	Verona
Pisa	Ospizio Marino	Livorno
Pistoia	Scuole Leopoldine	Firenze
Poggibonsi	Villa Montelonti	Livorno
Pontassieve	Scuole	Firenze
Ponte Egola	Scuola di Filatura	Firenze
Porto Maurizio	Francescane	Genova
Porto S. Stefano	Ospizio Marino	Livorno
Prato	Scuola Professionale	Firenze
Rapallo	Duchessa di Genova	Genova
Ravenna	Ospedale Civile	Bologna
Recanati	Assunta	Ancona
Reggio Calabria		Catanzaro (Inferm. pres.)
Robbio Lomellina	S. Giuseppe	Milano
Roma	Quirinale	Roma
Roma	Regina Margherita	Roma
Roma	Collegio Leoniano	Roma
Roma	Regina Elena	Roma
Rovigo	Angelo Custode	Bologna
Rovigo	Sacro Cuore	Bologna
Salerno	Ospedale Ruggi	Cava dei Tirreni (Inferm. presid.)
Salò	Orsoline	Brescia
San Remo	Sacro Cuore	Genova
San Remo	Hotel West-end	Genova
Sansever. Marche	Sanatorio	Ancona
Saronno	Casina Ferrari	Milano
Sassari	Scuola Tecnica	Cagliari
Savona	Suore Purificazione	Genova
San Gimignano	Ospedale Civile	Livorno
Siena	Palazzo del Prato	Livorno
Siena	Villa Chigi	Livorno
Siena	Villa Borghese	Livorno
Siracusa	Ospedale Civile Umberto I	Messina
Santa Margherita Ligure	Scuola Civica	Genova

Sede	Denominazione dell'ospedale o dello stabile	Ospedale militare (od infermeria presidiaria) che ne possiede l'archivio
Santa Maria Capua Vetere	Scuola Elementare	Napoli
San Miniato	S. Domenico	Firenze
Sondrio	Salesiane	Brescia
Spezia	Migliarino a Monte	Firenze
Spezia	Ospedale Civile	Firenze
Spoleto	Istituto orfani	Perugia
San Stefano Belbo	Scuola Provvidenza	Savigliano
Teramo	Caracciotti	Chieti
Torino	Maria Laetitia	Torino
Torino	Vittorio Emanuele III	Torino
Torino	Reparto Cottolengo	Torino
Torre Annunziata	Angelo Jovane	Napoli
Trani	Scuole Municipali	Bari
Trani	Ospedale Civile	Bari
Treviglio	Casa S. Agostino	Milano
Treviso	Collegio Zandotti	Venezia
Treviso	Villa Toso	Venezia
Varese	Ricovero Vecchi	Milano
Varzi	Edificio Scolastico	Genova
Venezia	Marco Foscarini	Venezia
Venezia	Seminario Patriarcale	Venezia
Ventimiglia	S. Secondo	Genova
Vercelli	S. Giuseppe	Novara
Verona	Seminario - Ospizio Cronici	Verona
Viareggio	Ospizio Marino	Firenze
Vicenza	S. Marcello	Padova
Vigevano	Istituto Negrone	Milano
Vigone	Ospedale Civile	Torino
Villafalletto	Asilo	Savigliano
Villaggio Regina Elena	Ospedale Regina Margherita	Messina
Viterbo	Seminario	Roma

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 2ª, anno 1926, circolare 31:

A pag. 87, depennare il tenente *Gentile* Gaetano.

Dispensa 18ª, anno 1926, circolare 212:

A pagina 784 in corrispondenza della voce; corregge per pastrano, depennare nella colonna annotazioni le parole: solo alle truppe a cavallo.

Dispensa 24ª, anno 1926, circolare 277:

A pag. 1007, art. 3, secondo capoverso, dove è detto: Tale indennità potrà non superare il limite di lire quindicimila, leggasi: Tale indennità non potrà superare il limite di lire quindicimila.

Prezzo della presente dispensa L. 1,00

(5003) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 28ª 1926 11 Giugno

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO BIBLIOTECA DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 302 - 7 maggio 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — CONCORSI E GARE. — Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore della banda presidiaria del corpo d'armata di Trieste . . . . *Pag.* 1103

» **303 - 16 maggio 1926.** — STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — R. decreto n. 920 - Disposizioni per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 399, sulla costituzione della dote pel matrimonio degli ufficiali . . . . » 1104

» **304 - 16 maggio 1926.** — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto che indice per il 1927 la VII gara generale di tiro a segno . . . . » 1108

» **305 - 24 maggio 1926.** — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — Legge n. 898 - Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi » 1110

» **306 - 27 maggio 1926.** — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare . . . . » 1111

LIBRERIA DELLO STATO

N. 307 - 27 maggio 1926. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 928 - Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra . . . . *Pag.* 1112

» 308 - 2 giugno 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni al concorso per esami per la nomina di un maestro direttore di banda . . . . » 1123

» 309 - 4 giugno 1926. — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale che detta norme per il conferimento degli alloggi militari . . . . » 1124

» 310 - 10 giugno 1926. — COLONIE — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia . . . . » 1129

» 311 - 10 giugno 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, ex combattenti, per cure balneo-termali . . . . » 1132

» 312 - 10 giugno 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del R. Esercito . . . . » 1133

» 313 - 10 giugno 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. A. P., in A. R. Q. ed impiegati civili - Anno 1926 . . . . » 1134

» 314 - 10 giugno 1926. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa » 1139

» 315 - 10 giugno 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — Trattamento del personale del Regio Esercito comandato in servizio di volo presso la R. Aeronautica . . . . » 1146

AVVISO . . . . » 1151

ERRATA-CORRIGE . . . . » 1151

Circolare N. 302. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — CONCORSI E GARE. — **Decreto ministeriale che nomina la commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore della banda presidiaria del corpo d'armata di Trieste.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 7 maggio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 1926, con cui venne indetto un concorso per esami per la nomina di un maestro direttore di banda;

Decreta:

La Commissione esaminatrice per il concorso a maestro direttore della banda presidiaria, di cui all'art. 4 del decreto Ministeriale succitato, è così composta:

Presidente.

Generale di brigata BOCCALANDRO cav. Ugo.

Membri.

Maestro MULE' cav. Giuseppe, direttore del Regio conservatorio di musica « S. Cecilia » in Roma;

Maestro PALOMBI Alfredo, insegnante del Regio conservatorio di musica « S. Cecilia » in Roma;

Maestro CIRENEI cav. Luigi, maestro direttore di banda della musica dei CC. RR.;

Maestro MANENTE comm. Giuseppe, maestro direttore di banda della musica della R. Guardia di finanza;

Capitano CARROZZINI cav. Giuseppe, in servizio al Ministero della guerra, *segretario* (senza voto).

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 303. — STATO DEGLI UFFICIALI — DISCIPLINA MILITARE. — **R. decreto n. 920 – Disposizioni per l'applicazione della legge 11 marzo 1926, n. 399, sulla costituzione della dote pel matrimonio degli ufficiali.** — (Gabinetto). — 16 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 131, dell'8 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 25 giugno 1911, n. 617, relativa al matrimonio degli ufficiali del Regio esercito in servizio permanente, in disponibilità o in aspettativa, ed il R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, per l'esecuzione della legge predetta.

Visti la legge 16 giugno 1912, n. 606, relativa al matrimonio degli ufficiali della Regia marina ed il R. decreto 25 luglio 1912, n. 911, per l'esecuzione di detta legge;

Visto il R. decreto 30 ottobre 1924, n. 1957, col quale furono estese agli ufficiali della Regia aeronautica le disposizioni relative allo stato degli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina;

Visto l'art. 18 dell'allegato *B* alla legge 29 dicembre 1910, n. 894, col quale si estesero pel matrimonio degli ufficiali della Regia guardia di finanza le norme stabilite pel R. esercito (arma dei carabinieri Reali);

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 399, concernente la costituzione della dote per il matrimonio degli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di concerto col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

In seguito alla domanda di Regio assentimento per contrarre matrimonio che, a termine dei Regi decreti 28 luglio 1911, n. 894 e 25 luglio 1912, n. 911, venga presentata dall'uf ficiale del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza avente grado fino a maggiore (o corrispondente) incluso, il Ministro competente, se, raccolte le informazioni ritenute opportune, non abbia eccezioni da fare, autorizza con suo decreto l'ufficiale a produrre le prove della idoneità e sicurezza della rendita di cui alla legge 11 marzo 1926, n. 399.

Tale procedimento, per gli ufficiali dei gradi anzidetti, viene seguito nel caso di richiesta di Regio assentimento, sia per contrarre matrimonio, sia per regolarizzare la posizione dell'ufficiale quando trattisi di matrimonio celebrato *in extremis* e ricorrano le condizioni di cui all'art 3 della legge 25 giugno 1911, n. 617.

Analogamente con decreto Ministeriale gli ufficiali di complemento già ammogliati, idonei a norma delle disposizioni vigenti ad essere nominati ufficiali in servizio permanente, saranno autorizzati a produrre le prove della idoneità e sicurezza della rendita per loro prescritta a termine dell'articolo 1 della citata legge 11 marzo 1926, n. 399, restando nel frattempo sospeso il procedimento per la nomina.

I sottufficiali ammogliati, nel caso di nomina, secondo le disposizioni in vigore, ad ufficiali in servizio permanente nel corpo Reale equipaggi oppure nei ruoli combattenti o specializzati dell'arma aeronautica, nel genio aeronautico o nel ruolo di amministrazione della Regia aeronautica, non hanno l'obbligo della costituzione della dote.

Art. 2.

Un estratto del decreto Ministeriale viene notificato, pel tramite delle autorità gerarchiche, all'ufficiale interessato, ed un altro estratto viene trasmesso al Regio avvocato generale militare per essere depositato nella cancelleria del Tribunale supremo militare.

Art. 3.

Nel termine di mesi due dalla data di notificazione del decreto Ministeriale, sotto pena di decadenza della domanda di R. assentimento, dovrà trasmettersi dall'interessato alla cancelleria del Tribunale supremo militare il ricorso per ot tenere la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita.

Uguale ricorso dovrà prodursi per la sostituzione di altra garanzia a quella costituita.

Art. 4.

Il ricorso sarà sottoscritto dall'ufficiale interessato, e dovrà essere corredato da documenti atti a dimostrare la idoneità e sicurezza della rendita prescritta.

Se la rendita è costituita su beni immobili, dovranno prodursi:

a) l'atto costitutivo della rendita;

b) la nota d'iscrizione ipotecaria relativa;

c) i titoli probatori della proprietà degli immobili sui quali la rendita è costituita;

d) le perizie estimatorie;

e) gli estratti ed i certificati relativi alle trascrizioni di cui agli articoli 1932 e seguenti del Codice civile ed alle iscrizioni ipotecarie contro l'attuale ed i precedenti proprietari;

f) tutti gli altri documenti che, a seconda dei casi, sieno necessari per dimostrare la libera ed esclusiva proprietà dell'immobile e che, malgrado i diritti a favore di terzi e i vincoli cui l'immobile è soggetto, esso è sufficiente a garantire la rendita richiesta.

Se la rendita è assicurata su titoli del consolidato pubblico o garentiti dallo Stato intestati all'ufficiale o alla sposa, basterà la produzione dei titoli medesimi con l'annotazione del vincolo a norma delle leggi e dei regolamenti; se i titoli appartengono ad un terzo, occorrerà produrre l'atto autentico di consenso del proprietario ed il certificato d'usufrutto

Art. 5.

Il Tribunale supremo militare può ordinare perizie, sentire l'interessato e disporre tutti gli accertamenti che ravviserà del caso a complemento della prova prodotta, la quale dovrà essere integrata nel termine massimo di tre mesi dalla notifica della richiesta, intendendosi, in mancanza, senz'altro revocata l'autorizzazione Ministeriale di cui all'art. 1 del presente decreto.

Esso delibera in camera di consiglio previe le conclusioni scritte del Regio avvocato generale militare, ed una copia del decreto rilasciata dalla cancelleria a spese dell'interessato viene comunicata al Regio avvocato generale militare per essere trasmessa al Ministero competente.

Art. 6.

Qualora al decreto del Tribunale supremo militare, che dichiari la idoneità e sicurezza della costituzione della rendita, segua la concessione del Regio assentimento, il Ministero competente ne darà notizia, oltre che all'interessato, al Regio avvocato generale militare.

Art. 7.

Nel caso di matrimonio *in extremis*, se l'ufficiale interessato, dopo avere ottenuta la autorizzazione di cui all'art. 1 del presente decreto, non produca ricorso al Tribunale supremo militare nei termini prescritti, o se, avendolo prodotto, il Tribunale non riconosca la idoneità e sicurezza della rendita costituita, saranno applicabili le disposizioni di cui al capoverso dell'art. 3 della legge 25 giugno 1911, n. 617.

Art. 8.

Gli ufficiali di complemento ammogliati, idonei ad essere nominati in servizio permanente, che, nei termini prescritti, non presentino il ricorso al Tribunale supremo militare, o che, avendolo presentato, non ottengano la declaratoria della idoneità e sicurezza della rendita nel limite di mesi sei dalla presentazione del ricorso, decadranno da qualsiasi diritto alla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Art. 9.

Verificandosi le condizioni di libera disponibilità di cui all'art. 5 della legge 11 marzo 1926, n. 399, si provvederà su ricorso degli interessati al Tribunale supremo militare il quale disporrà per lo svincolo

L'Amministrazione dalla quale dipende o dipendeva l'ufficiale rimane estranea a tutti i provvedimenti a cui dà luogo la cancellazione del vincolo ipotecario o lo svincolo dei titoli del consolidato pubblico o garantiti dello Stato

Art. 10.

Qualora si ritenga che l'ufficiale abbia contratto matrimonio in contravvenzione all'art. 7 della legge 11 marzo 1926, n. 399, dal Ministero competente saranno trasmessi i relativi documenti al Regio avvocato generale militare, il quale, dopo di avere assunte, ove lo creda, ulteriori e più ampie informazioni, ne fa deposito alla cancelleria del Tribunale supremo militare con le sue motivate conclusioni per i fini di che al citato art. 7 della predetta legge.

Per l'ulteriore svolgimento della procedura davanti al Tribunale supremo militare saranno applicabili le disposizioni degli articoli 5, 6, 7 e 8 del R. decreto 28 luglio 1911, n. 894, o dei corrispondenti articoli del R. decreto 25 luglio 1912, n. 911.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 304. — TIRO A SEGNO NAZIONALE. — R. decreto che indice per il 1927 la VII gara generale di tiro a segno. — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 15 della legge 2 luglio 1882, n. 883 (serie 3ª);
Visto l'art. 52 del regolamento 15 aprile 1883, n. 1324;
Vista la legge 21 febbraio 1892, n. 58;
Visto il Nostro decreto 27 febbraio 1908, n. 86;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per la guerra, di concerto con i Ministri dell'interno e della istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' indetta la VII gara generale di tiro a segno da eseguirsi in Roma nell'anno 1927.

Art. 2.

La organizzazione, direzione ed esecuzione della gara stessa è affidata alla commissione centrale per il tiro a segno nazionale e per l'educazione fisica a scopo militare, coadiuvata dalla divisione educazione fisica ed istruzione premilitare presso il Ministero della guerra.

Art. 3.

Alla spesa relativa verrà provveduto coi fondi stanziati sul capitolo « Tiro a segno nazionale » del bilancio passivo del Ministero della guerra (esercizi finanziari 1926-1927 e seguenti).

Il predetto Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 16 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — FEDELE.

N. 305. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO — DISPOSIZIONI VARIE. — **Legge n. 898 – Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Regi aventi per oggetto argomenti diversi.** — (Gabinetto). — 24 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 130, del 7 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, indicati nella tabella *A* annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi.

Omissis.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — LANZA DI SCALEA — ROCCO — VOLPI — FEDELE — GIURIATI — BELLUZZO — CIANO.

TABELLA *A*.

Omissis.

MINISTERO DELLA GUERRA.

15 ottobre 1925, n. 2253. — Decentramento amministrativo dei servizi dell'Amministrazione della guerra.

15 ottobre 1925, n. 2281. — Modificazione al R. decreto 4 gennaio 1925, n. 123, sull'ordinamento della Commissione

di difesa e al R. decreto 6 settembre 1923, n. 2009, sul servizio degli osservatori industriali.

16 novembre 1925, n. 2182. — Modificazione agli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1837, riguardante ammissione di personale nel ruolo tecnico di artiglieria.

16 novembre 1925, n. 2227. — Modificazioni nel ruolo organico dell'Amministrazione della guerra.

16 novembre 1925, n. 2254. — Elevazione nella misura delle pensioni ai decorati dell'Ordine militare di Savoia.

22 novembre 1925, n. 2109. — Concessione di un assegno straordinario annuo alla vedova e agli orfani del generale Gandolfo.

10 gennaio 1926, n. 95. — Subordinazione della concessione della ferma abbreviata di sei mesi, di cui al R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1806, all'obbligo dell'istruzione premilitare.

Omissis.

Visto, d'ordine di S. M. il Re:

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

N. 306. — ONORIFICENZE E RICOMPENSE. — **Decreto ministeriale col quale viene sostituito uno dei membri componenti la commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni, ecc.). — 27 maggio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 15 dicembre 1887, col quale fu istituita la Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare;

Determina:

Articolo unico.

Il tenente colonnello di fanteria CAVAROCCHI cav. Giunio è esonerato dalla carica di segretario della Commissione permanente per l'esame delle proposte di ricompense al valor militare e dei relativi reclami, ed in sua vece è nominato il colonnello in P. A. richiamato in servizio temporaneo PINTO cav. Giovanni.

Roma, lì 27 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 307. — PENSIONI. — R. decreto-legge n. 928 - Modificazioni ed aggiunte alle vigenti norme sulle pensioni di guerra. — (Gabinetto). — 27 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 131, dell'8 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, concernente la riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra;

Visto il R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, convalidato con la legge 21 marzo 1926, n. 597, col quale furono approvate norme transitorie per l'attuazione della riforma predetta;

Visti i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3072; 27 gennaio 1924, n. 150, e la legge 24 dicembre 1925, n. 2275;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di apportare taluni ritocchi ed aggiunte alle disposizioni dei precitati decreti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla tabella *E* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, numero 1491, sono aggiunte le seguenti voci:

Lettera *E*, n. 5. « Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo superiore della coscia e l'altro al terzo superiore della gamba ».

Lettera *F*, n. 5 « Perdita di ambo gli arti inferiori, di cui uno al terzo superiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba »; - n. 6. « Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo superiore od inferiore della gamba »; - n. 7. « Perdita di ambo gli arti inferiori al terzo superiore della gamba ».

Lettera *G*, n. 2. « Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme ».

Art. 2.

Gli assegni di superinvalidità di cui alla tabella *E*, allegata al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono elevati alle seguenti misure:

Lettera	*A*	annue	L.	14,400;
»	*B*	»	»	12,000;
»	*C*	»	»	9,600;
»	*D*	»	»	8,400;
»	*E*	»	»	7,200;
»	*F*	»	»	4,800;
»	*G*	»	»	2,100.

Art. 3.

L'assegno supplementare di cura, di cui al 2° comma dell'art. 17 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, ed all'articolo 12 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, è elevato ad annue L. 1120 a favore degli invalidi affetti da infermità tubercolare ascrivibile alle categorie dalla 2ª alla 5ª incluse.

Art. 4.

Alla prima categoria d'infermità, di cui alla tabella *A*, annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è aggiunta la seguente voce: n. 19. « Le distruzioni di ossa della faccia, specie dei mascellari, e tutti gli altri esiti di lesioni gravi della faccia stessa e della bocca, tali da determinare un grave ostacolo alla masticazione e alla deglutizione e da costringere a speciale alimentazione, con conseguente notevole deperimento organico ».

Nelle voci n. 8 della seconda categoria e n. 18 della quinta categoria della tabella suddetta, alle parole « affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare chiaramente accertate » sono sostituite le altre « affezioni polmonari ed extra-polmonari di natura tubercolare accertate clinicamente, o radiologicamente, o batteriologicamente, o con tutti i convenienti mezzi scientifici ».

Art. 5.

Agli invalidi di prima categoria, i quali non fruiscano di assegni di superinvalidità, è concesso un assegno supplementare non riversibile di annue L. 900.

Questo assegno e quelli di cui ai precedenti articoli 2 e 3 sono diminuiti di un quarto per gli invalidi forniti di pensione od assegno di guerra.

Art. 6.

L'ultimo comma dell'art. 19 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è sostituito come segue:

« All'invalido cessato o che venga a cessare da qualsiasi servizio utile per la pensione a causa della invalidità derivata dal servizio di guerra, dopo avere raggiunto il limite di anzianità per conseguire trattamento normale di quiescenza, spetta il trattamento medesimo, secondo le norme sulle pensioni ordinarie, con gli aumenti di cui ai Regi decreti 21 novembre 1923, n. 2477, e 31 marzo 1925, n. 486, e gli assegni di caro viveri consentiti dalle disposizioni in vigore, ed inoltre un assegno di minorazione pari all'intera pensione od assegno di guerra, se si tratta di infermità ascrivibile alla prima categoria di cui alla tabella *A* annessa al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e, rispettivamente, ad 80, 75, 70. 60, 50, 40 e 30 centesimi della pensione o dell'assegno di guerra dovuto, se si tratta di invalidità ascrivibile alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima, ottava categoria della tabella predetta.

« Gli assegni di superinvalidità, di cumulo e di cura, di cui all'art. 17 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, integrato dai precedenti articoli 2, 3 e 5, e l'aumento di cui all'art. 18 del decreto stesso si aggiungono per intero all'assegno di minorazione, quando siano dovuti.

« Il trattamento normale di quiescenza continuerà ad essere liquidato dalla Corte dei conti o dagli altri organi competenti secondo le norme sulle pensioni ordinarie, e l'assegno di minorazione sarà liquidato dal Ministro per le finanze.

« Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a favore dell'invalido il quale abbia acquistato o venga ad acquistare il diritto a pensione od assegno di guerra dopo avere liquidato trattamento vitalizio di quiescenza in relazione agli anni del servizio prestato. Ai soli fini dell'applicazione di questo comma, i termini di cui agli articoli 55 e 59 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, pei casi in cui fossero scaduti, sono riaperti e prorogati al 31 dicembre 1926 ».

Art. 7.

Quando il militare, appartenente ad uno dei personali contemplati negli articoli 9 e 10 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, abbia acquistato diritto a trattamento normale di quiescenza, la vedova e gli orfani, in aggiunta al trattamento normale di riversibilità loro spettante, conseguono l'intera pensione di guerra se il militare è deceduto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra, ovvero la riversibilità dell'assegno di minorazione, di cui al precedente articolo, già conferito o che sarebbe spettato al militare, se la morte è avvenuta per cause diverse. La riversibilità dell'assegno di minorazione ha luogo con le norme dell'art. 35 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Quando l'invalido sia deceduto per cause diverse da quelle che hanno determinato l'invalidità e per la intempestività del matrimonio agli effetti della riversibilità della pensione ordinaria, spetti soltanto la riversibilità della pensione o dell'assegno di guerra, essa avrà luogo con le norme del precitato articolo 35, sulla base della intera pensione od assegno di guerra di cui l'invalido godeva o che gli sarebbe spettato.

Art. 8.

L'assegno integratore per anzianità di servizio, di cui agli articoli 19, 1° comma, e 23, 3° comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è elevato a tanti quarantesimi della pensione o dell'assegno quanti sono gli anni di servizio prestati oltre i cinque, fino al massimo, rispettivamente, di L. 6000 e di L. 3000. —

L'invalido di cui al precedente art 6 e la vedova e gli orfani del militare morto per causa di servizio di guerra od attinente alla guerra hanno sempre facoltà di optare per il trattamento stabilito dagli articoli 19 e 23 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificati col 1° comma del presente articolo.

Nulla è innovato circa il diritto di opzione per la pensione privilegiata normale contemplato dagli articoli 9 e 10 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Parimenti nulla è innovato alle disposizioni dell'art. 22 del Regio decreto precitato ed a quelle del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2163.

Art. 9.

Quando l'infermità, ferita o lesione per cui è concessa la pensione o l'assegno sia stata riportata durante la prigionia presso il nemico, spetta la pensione o l'assegno nella misura stabilita per l'invalido dalla tabella *C*, e per la vedova, gli orfani, i genitori ed i collaterali dalle tabelle *G* ed *I*, annesse al R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, oltre il caso previsto nel terzo comma dell'art. 15 del decreto predetto, anche quando il militare sia stato ferito in combattimento o decorato al valore in guerra.

Art. 10.

L'invalido, che dopo aver liquidato pensione di guerra per cecità assoluta e permanente di un occhio o per la perdita di un arto superiore od inferiore fino al limite, rispettivamente, della perdita totale della mano o del piede, venga a perdere, per causa estranea al servizio prestato, l'altro occhio od un altro arto fino al limite predetto, consegue, in aggiunta alla pensione di cui è fornito, un assegno supplementare non riversibile uguale alla metà dell'assegno di superinvalidità che gli sarebbe spettato per il complesso delle lesioni se tutte fossero derivate dall'evento di servizio per cui è pensionato.

Le indennità dovute all'invalido da Enti pubblici, da istituti o da privati per le lesioni di cui al comma precedente, riportate dopo la liquidazione della pensione di guerra, sono detratte dall'importo dell'assegno supplementare nei modi stabiliti dall'art. 71 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

L'assegno supplementare avrà decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda ed in ogni caso da giorno non anteriore alla entrata in vigore del presente decreto.

Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 46, 2° e 3° comma, e 47, 2° comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono estese ai militari colpevoli di codardia, di abbandono di posto in presenza del nemico, o di rivolta commessa in tempo di guerra.

Art. 12.

Il primo comma dell'art. 20 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è sostituito dal seguente:

« La pensione o l'assegno rinnovabile decorre dalla data della visita medica collegiale di cui all'art. 56, o dal giorno in cui il militare è stato inviato in congedo per riforma o collocato a riposo per invalidità che dia luogo a liquidazione di pensione od assegno di guerra, se detto giorno è anteriore alla visita ».

Art. 13.

I militari in servizio permanente anche se non provvisti di impiego, non ancora collocati a riposo, od in posizione ausiliaria, od in riforma, o non dispensati dal servizio, alla data di entrata in vigore del presente decreto, i quali ritengano di aver contratto, per eventi di servizio verificatisi durante le guerre dal 1911 al 1918, una invalidità prima non constatata, devono chiederne la constatazione amministrativa e sanitaria entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sotto pena di decadenza da ogni diritto a pensione od assegno di guerra per la stessa infermità. Tale termine vale anche per il caso che la menomazione fisica non sia ascrivibile ad alcuna delle categorie di invalidità contemplate dal R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491.

Per il militare che allo scadere del termine stabilito con il precedente comma, si trovi all'estero od in Colonia, il termine stesso è prorogato di sei mesi.

La domanda di constatazione amministrativa e sanitaria sarà rivolta per la necessaria istruttoria, al competente Ministero, e presentata, nel termine perentorio predetto, alla competente autorità militare territoriale o coloniale per i residenti nel Regno od in Colonia, ed alla competente autorità diplomatica o consolare per i residenti all'estero (1).

Art. 14.

Per l'assegnazione della pensione a favore della vedova del militare morto per causa del servizio di guerra od attinente alla guerra, ma non provvisto di pensione o di assegno rinnovabile, si considera tempestivo il matrimonio contratto non oltre i cinque anni dalla data in cui il militare fu inviato in congedo o collocato a riposo, purchè, inoltre, non sia durato meno di due anni, ovvero sia nata prole ancorchè postuma. Il predetto termine di cinque anni decorre dalla data di pubblicazione del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, per gli eventi di servizio verificatisi anteriormente alla data stessa.

Art. 15.

Il termine di cui al secondo comma dell'art. 25 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è portato ad anni 15 per le vedove, con o senza prole, che passino ad altre nozze dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

---

(1) **Si richiama l'attenzione di tutti gli interessati sulla disposizione del presente art. 13, che fissa un termine perentorio entro il quale i militari del servizio permanente potranno chiedere la constatazione di infermità, prima non constatate, che essi intendano porre in relazione col servizio prestato nelle guerre dal 1911 al 1918, per eventuale conseguimento di una pensione od assegno di guerra.**

Art. 16.

Le riduzioni di cui al terz'ultimo comma dell'art. 37 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, modificato dall'art. 9 del R. decreto-legge 28 agosto 1924, n. 1383, sono abolite. Le quote non trattenute sono condonate.

La disposizione del primo comma dell'art. 43 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è applicabile anche al genitore che abbia perduto più figli per fatti di guerra o per eventi, i quali, in virtù di successive disposizioni, diano diritto ai benefici del Regio decreto medesimo.

Il genitore che si trovi nelle condizioni del precitato articolo 43 consegue l'assegno alimentare nella misura di cui alle tabelle *G* ed *H* del R decreto 12 luglio 1923, n. 1491, a prescindere dall'età e dall'accertamento della incapacità a proficuo lavoro.

Art. 17.

I benefici del terzo comma dell'art. 69 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sono estesi ai casi di morte e di invalidità per malattie derivanti da privazioni, sevizie o maltrattamenti subìti durante l'internamento in paese nemico.

Le domande per il conseguimento della pensione e degli assegni a norma di questo articolo dovranno essere prodotte non oltre il sesto mese dalla pubblicazione del presente decreto. Per i minori ed i dementi detto termine rimane aperto fino al sesto mese dalla cessazione della incapacità giuridica.

Art. 18.

L'azione per conseguire le indennità di infortunio stabilite dalla legge 31 gennaio 1904, n. 51, per gli operai addetti durante la guerra 1915-1918 ad opere e servizi per conto dell'Amministrazione militare, e loro aventi diritto, che abbiano fatta domanda di pensione di guerra definita con decreto negativo, si prescrive nel termine di un anno dalla notificazione del decreto stesso

Il termine predetto, nei casi in cui sia già scaduto o venga a scadere anteriormente al 31 dicembre 1926, è riaperto e prorogato sino a questa data.

Il presente articolo si applica agli operai suddetti ancorchè le opere ed i servizi fossero affidati a ditte appaltatrici o ad Amministrazioni pubbliche.

Art. 19.

Quando venga a cessare il godimento di una pensione o di un assegno di guerra e sia da far luogo ad ulteriore liquidazione a favore dello stesso titolare o di successivi aventi diritto, ma si riscontri taluno dei motivi di perdita della pensione previsti negli articoli 50, 1° comma, e 61, 2° comma, del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, il Comitato di liquidazione deciderà con la procedura stabilita dal predetto art. 61 modificato dall'art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3072.

Pei casi che abbiano formato oggetto di provvedimenti ministeriali contro i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stato interposto ricorso tempestivo, non ancora deciso, alla Corte dei conti, o pei quali non sia ancora scaduto il termine per il ricorso alla Corte stessa, è in facoltà degli interessati di adire invece il Comitato di liquidazione. La relativa istanza, in carta libera, dovrà essere presentata al Comitato nel termine perentorio di giorni novanta dalla data predetta. La presentazione dell'istanza importa rinuncia al ricorso alla Corte dei conti.

Art. 20.

I membri del Comitato di liquidazione delle pensioni di guerra, da nominare a designazione del Ministro per le finanze, ed un quinto degli ufficiali medici componenti la Commissione medica superiore di cui all'art. 57 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, saranno scelti tra quelli proposti dalla Associazione nazionale dei mutilati ed invalidi della guerra.

I turni nei quali il Comitato di liquidazione e la Commissione medica superiore hanno facoltà di dividersi saranno stabiliti in modo che almeno uno dei membri nominati a proposta dell'Associazione vi possa intervenire.

I componenti il Comitato di liquidazione e la Commissione medica superiore nominati ai sensi del presente articolo durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Questo articolo avrà effetto da giorno non posteriore al 1° ottobre 1926.

Art. 21.

Il Ministero delle finanze non corrisponderà le rate della pensione o dell'assegno di guerra al procuratore del titolare, quando il mandato sia esercitato dalla stessa persona per conto di un numero di pensionati superiore a tre.

Art. 22.

Il secondo comma dell'art. 3 del decreto Luogotenenziale 21 giugno 1917, n. 1157, è sostituito dal seguente:

« Dette trattenute non potranno eccedere le L. 12 giornaliere, ovvero il quinto degli assegni complessivi spettanti all'invalido per demenza se le L. 12 giornaliere superino il detto quinto ».

Art. 23.

Gli addebiti eventualmente in corso per recupero di stipendi od assegni militari riscossi dall'invalido nell'attesa della liquidazione della pensione di guerra sino alla data del decreto di liquidazione e non oltre il 18 luglio 1923 sono soppressi.

La soppressione dell'addebito avrà luogo ad istanza dell'interessato.

Art. 24.

Il presente decreto si applica a tutti i casi avvenuti dal 29 settembre 1911 in poi.

Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1° comma, 9, 10, 16, 21, 22 e 23 hanno effetto dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione del presente decreto: quelle degli articoli 12 e 14 dalla data di entrata in vigore del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e quella dell'art. 17 dal 1° gennaio 1925.

Art. 25.

I ricorsi prodotti alla Corte dei conti anteriormente alla data di pubblicazione del presente decreto, che abbiano per oggetto concessioni contemplate dal decreto stesso potranno, dal presidente della Corte, sentito il procuratore generale, essere restituiti al Ministero delle finanze, perchè su di essi sia provveduto a norma delle precedenti disposizioni.

Art. 26.

Se, in dipendenza di un medesimo evento attribuito a causa di servizio, siano negate la pensione di guerra dal Ministero delle finanze e la pensione privilegiata ordinaria dalla competente sezione della Corte dei conti e l'interessato impugni entrambi i provvedimenti negativi, la competenza a decidere, anche sul diritto alla pensione di guerra, spetta alle Sezioni unite della Corte stessa.

Il ricorso può essere prodotto entro novanta giorni dalla più recente data di notificazione dei due provvedimenti negativi se proposto contro entrambi o anche esclusivamente contro il primo di essi, purchè la seconda pronunzia sia avvenuta in sede di rinvio per competenza ovvero su domanda fatta dall'interessato entro novanta giorni dalla prima notificazione.

Art. 27.

Il termine di cui al primo e terzo comma dell'art. 73 del R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, è prorogato al 31 dicembre 1928.

Fermo restando il numero complessivo dei posti di grado 6° (referendari e direttori capi divisione) del ruolo organico del personale della Corte dei conti, consentiti dalle relative disposizioni, le Sezioni unite della Corte stessa per esigenze del servizio dei ricorsi in materia di pensioni di guerra, e non oltre il 31 dicembre 1928, possono, su proposta del presidente, deliberare il passaggio di non più di due capi divisione a referendari. Dalla data predetta sarà ripristinato il rispettivo numero di referendari e di capi divisione previsti in organico in occasione delle vacanze che si verificheranno nel grado di referendario.

Art. 28.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni di cui al presente decreto.

Il presente decreto entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. Il Ministro per le finanze è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI VOLPI

N. 308. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Decreto ministeriale che apporta modificazioni al concorso per esami per la nomina di un maestro direttore di banda. — (Direzione generale personale ufficiali). — 2 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 128, del 4 giugno 1926).

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il Nostro decreto 7 marzo 1926, con cui venne indetto un concorso per maestro direttore della banda presidiaria del corpo d'armata di Torino;

Decreta:

Articolo unico.

Il concorso per esame e per titoli, di cui al citato nostro decreto del 7 marzo 1926, deve intendersi indetto per ricoprire il posto di maestro direttore della banda presidiaria del Corpo d'armata di Trieste, anzichè del Corpo d'armata di Torino.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 309. — SERVIZIO DEL GENIO. — Decreto ministeriale che detta norme per il conferimento degli alloggi militari. — (Direzione generale del genio militare). — 4 giugno 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395;

Visto il R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 1934, convertito in legge colla legge 18 marzo 1926, n. 562;

Visti il decreto ministeriale 28 novembre 1924, e la circolare 204 *giornale militare* 1926;

Di concerto col ministro delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Gli alloggi militari vengono assegnati al personale dipendente dell'Amministrazione militare per disposizione di legge o di regolamento, per motivo di servizio, o per concessione.

Art. 2.

L'assegnazione degli alloggi militari disponibili viene fatta di regola dai comandi di divisione territoriale; però gli alloggi destinati, negli stabilimenti d'artiglieria e del genio e nell'officina automobilistica, al personale degli stabilimenti stessi, e quelli destinati alle scuole e ai collegi militari, per il proprio personale, sono di regola assegnati, rispettivamente, dagli ufficiali generali e dall'ispettore tecnico automobilistico da cui i detti stabilimenti direttamente dipendono e dai comandanti delle scuole e dei collegi.

L'assegnazione degli alloggi di nuova costituzione viene sempre fatta dal Ministero.

Art. 3.

Il valore locativo degli alloggi demaniali militari viene stabilito d'intesa fra i comandi di divisione territoriale e gli uffici tecnici di finanza.

In caso di divergenza ne sarà riferito rispettivamente dai detti comandi ed uffici ai Ministeri della guerra e delle finanze.

Art. 4.

Se l'alloggio viene assegnato per motivo di servizio o per disposizione di legge o di regolamento, l'utente è sottoposto alla ritenuta sull'indennità militare stabilita dalle norme in vigore.

L'assegnazione viene fatta per motivo di servizio soltanto quando l'utente sia obbligato ad alloggiare in un edificio in cui si esplichi un servizio militare, o disimpegni incarichi che ne richiedano la presenza continuativa.

Art. 5.

Per gli alloggi di cui al precedente articolo, il numero delle stanze spettanti, di regola, all'utente, in relazione al grado da lui rivestito, è fissato come appresso:

Sottufficiali ed uomini di truppa ammogliati, senza prole: una stanza.

Sottufficiale ed uomini di truppa ammogliati, con prole: due stanze.

Ufficiali inferiori e gradi assimilati, senza famiglia: una stanza.

Ufficiali superiori, senza famiglia: due stanze.

Generali di brigata, senza famiglia: tre stanze.

Generali di divisione, di corpo d'armata e di armata, senza famiglia: cinque stanze.

Ufficiali inferiori e gradi assimilati, con famiglia: tre stanze.

Ufficiali superiori, con famiglia: cinque stanze.

Generale di brigata, con famiglia: sette stanze.

Generale di divisione, con famiglia: nove stanze.

Generali di corpo d'armata e di armata, con famiglia: dodici stanze.

Art. 6.

L'utente di alloggio di concessione deve pagare un fitto rispondente al valore locativo stabilito, per gli ambienti utili dell'alloggio stesso, a senso dell'art. 3 del presente decreto.

L'utente di alloggio assegnato per motivo di servizio o per disposizione di legge o di regolamento viene sottoposto al pagamento del fitto per le stanze eventualmente eccedenti la competenza del grado.

Art. 7.

La consegna degli alloggi viene direttamente fatta agli utenti dagli stessi enti e corpi usuari degli immobili, in cui gli alloggi sono situati. Per gli alloggi esistenti *in apposite* palazzine, la consegna viene effettuata da uno dei corpi del presidio, designato dal comando della divisione.

Per l'assegnazione degli alloggi non vengono stipulati contratti o scritture di affitto. Gli enti e corpi di cui al precedente comma, prima di immettere l'utente nell'alloggio assegnatogli, compileranno un verbale di consegna, in duplice copia, da sottoscriversi dall'utente, in cui saranno descritti l'alloggio e il suo stato d'uso e sarà indicato il fitto al quale l'utente viene assoggettato per tutti gli ambienti utili dell'alloggio, se questo è di concessione, o per le stanze in più della competenza, se l'alloggio è assegnato per motivo di servizio o per disposizione di legge o di regolamento. Una copia del verbale sarà data all'utente e l'altra sarà conservata dall'ente o corpo predetto.

Per altro, ai soli effetti fiscali, i ripetuti enti e corpi provvederanno a presentare ogni semestre, ai competenti uffici del registro, denunzia di contratto verbale di affitto per i locali concessi a pagamento.

Art. 8.

Sono a carico di tutti gli utenti di alloggi militari le spese per fornitura di luce elettrica, di gas e di riscaldamento, secondo le norme all'uopo emanate o da emanarsi.

Quando l'alloggio faccia parte di locali riscaldati e illuminati per conto dello Stato, l'utente dovrà pagare una quota corrispondente alla somministrazione ricevuta, quota che sarà determinata dal Ministero della guerra, sentito il Comando del genio militare competente.

Per quanto riguarda l'importo dell'erogazione dell'acqua, esso sarà conteggiato, o meno, a carico dell'utente in conformità degli usi locali.

Art. 9.

Sono altresì a carico degli utenti di locali a pagamento le spese di ordinaria manutenzione dei locali stessi; ed all'uopo essi debbono versare, unitamente al canone d'affitto, una quota commisurata al venti per cento del canone stesso.

Art. 10.

Non più tardi del 15 gennaio di ogni anno ciascun ente o corpo dovrà compilare lo specchio dei locali concessi per alloggio nei fabbricati militari che esso ha in uso, e trasmetterà lo specchio stesso, in duplice copia, al competente comando di divisione.

Questo, dopo aver provveduto al riscontro dei singoli specchi, ne curerà la riunione in uno solo, che trasmetterà al Ministero per la definitiva approvazione entro il 15 febbraio successivo.

Per gli alloggi di cui al precedente art. 4, dovrà indicarsi nello specchio l'ammontare della ritenuta sulla indennità militare disposta a carico dell'utente e l'autorità che deve effettuarla.

Gli alloggi concessi eccezionalmente, in seguito a speciale autorizzazione del Ministero, in fabbricati privati presi in fitto, dovranno essere elencati a parte negli specchi.

Art. 11.

Dopo che gli specchi siano stati approvati dal Ministero, i comandi di divisione provvederanno ad inviarne uno stralcio alle competenti intendenze di finanza, per la parte relativa ai fabbricati demaniali esistenti nel territorio di loro giurisdizione.

Invieranno, altresì, alla direzione di commissariato del corpo d'armata una nota, distinta per località ed edifici, delle somme dovute, per canone e quota del 20 %, dai singoli utenti. Nella nota saranno specificatamente indicati quali degli edifici in cui esistono gli alloggi, siano demaniali e quali di proprietà privata.

Art. 12.

Con le stesse modalità indicate nei due articoli precedenti i comandi di divisione comunicheranno trimestralmente al Ministero e, successivamente, alle intendenze di finanza, le variazioni che si fossero verificate negli alloggi militari sia per quanto riguardi gli utenti, sia per quanto riguardi la composizione degli alloggi o il titolo di assegnazione.

Analogamente procederanno nei riguardi delle Direzioni di commissariato, alle quali comunicheranno le variazioni relative all'ammontare dei fitti dovuti dagli utenti.

Art. 13.

Alla riscossione delle somme dovute dagli utenti provvederanno gli enti e corpi, i quali alla fine di ogni trimestre trasmetteranno alle direzioni di commissariato di corpo d'armata i relativi importi, accompagnandoli con una nota in cui saranno indicate, per ogni edificio, le somme versate, per fitto e quota del 20 %, dai singoli utenti.

Art. 14.

Le direzioni di commissariato, dopo di aver confrontato le note ricevute dai corpi ed enti con quelle loro trasmesse dai comandi di divisione, provvederanno a loro volta, possibilmente con un'unica operazione trimestrale, a versare le somme riscosse in tesoreria, applicando al capitolo dello stato di previsione per l'entrata « Redditi di terreni e fabbricati del demanio » l'ammontare dei fitti degli alloggi demaniali; al capitolo « Entrate eventuali diverse dei Ministeri » l'ammontare dei fitti riscossi per gli alloggi esistenti in fabbricati di proprietà privata tenuti in locazione dall'Amministrazione militare; e al capitolo « Anticipazioni e saldi dovuti da Amministrazioni e da privati per spese da sostenersi dall'Amministrazione militare » l'ammontare delle quote riscosse per aumento del 20 % dei canoni di affitto.

Le quietanze di tesoreria comprovanti l'effettuato versamento delle quote del 20 % saranno inviate al Ministero (Direzione generale del genio); quelle comprovanti il versamento dei canoni di fitto saranno invece inviate, unitamente alle note originali trasmesse dai comandi di divisione e dai singoli enti e corpi, agli uffici di revisione di contabilità di corpo d'armata.

Art. 15.

Il presente decreto entrerà in vigore dal 1° luglio 1926 e dalla stessa data si intenderà abrogato il decreto ministeriale 28 novembre 1924.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 giugno 1926.

p. *Il Ministro della guerra*: CAVALLERO.

Il Ministro delle finanze: VOLPI.

N. 310. — COLONIE — RECLUTAMENTO — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Arruolamenti volontari nei RR. corpi di truppe coloniali della Libia.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 giugno 1926.

Allo scopo di unificare la procedura per gli arruolamenti volontari per i regi corpi di truppe coloniali, e tenuto conto che alle incombenze relative per conto dell'Eritrea e Somalia provvede il deposito centrale truppe coloniali in Napoli, questo Ministero, d'intesa col Ministero delle colonie, determina che a datare dal 1° luglio p. v. le attribuzioni devolute al comando del corpo d'armata di Palermo, con circolare 458 del *giornale militare* 1920 e successive disposizioni, a riguardo degli arruolamenti volontari per la Tripolitania e Cirenaica, siano affidate al comando del predetto deposito centrale T. C. in Napoli.

Per meglio regolare la procedura, si indicano le seguenti norme, ferme restando le altre disosizioni in vigore.

1. Le domande di arruolamento nei regi corpi T. C. della Tripolitania e Cirenaica, dopo che sia stata accertata la idoneità degli aspiranti, dovranno, dai corpi e distretti essere segnalate al comando del deposito centrale T. C., indicando per ciascun aspirante:

a) se trattisi di militare in servizio od in congedo ovvero di giovane non ancora visitato od arruolato per leva;

b) grado ed arma (per il militare in servizio od in congedo);

c) eventuale specialità cui aspira e documento comprovante la capacità;

d) colonia di preferenza.

2. Il comando del deposito centrale T. C. in base alle indicazioni del Ministero delle colonie, provvede a dare il nulla osta ai corpi o distretti per l'arruolamento dei singoli aspiranti, indicando la colonia di destinazione: e ne dà contemporaneo avviso al comando della tappa coloniale di Siracusa.

3. I comandi di corpo o distretto, in seguito al nulla osta faranno firmare dagli interessati l'atto di arruolamento e li avvieranno presso la tappa coloniale in Siracusa, in modo che vi giungano il primo mercoledì di ciascun mese, se destinati in Tripolitania, ovvero il primo lunedì di ciascun mese, se destinati in Cirenaica: contemporaneamente ne daranno avviso al comando della tappa coloniale. Ai militari sotto le armi, prima di essere inviati a Siracusa, sarà concessa

una licenza di giorni 10, in modo che allo scadere di questa partano direttamente per Siracusa e vi giungano nei giorni prestabiliti come sopra.

4. Analogamente si regolerà il comando del corpo d'armata di Roma per i cittadini residenti all'estero.

5. Tutti i documenti relativi all'arruolamento saranno trasmessi, in modo che giungano almeno contemporaneamente agli arruolati, al comando della tappa coloniale di Siracusa, che ne curerà l'inoltro al comando del R. C. T. C. interessato.

6. Il comando della tappa coloniale, oltre ad inviare un elenco degli arruolati imbarcati su ciascun piroscafo, al Comando del R. corpo interessato, con la indicazione del grado, arma, specialità, ecc. darà preventivo avviso telegrafico allo stesso comando del R. corpo del numero degli imbarcati.
Successivamente, alla partenza di ciascun piroscafo, il predetto comando di tappa trasmetterà al Ministero delle colonie uno specchio numerico, ed al comando del deposito centrale T. C. un elenco nominativo degli arruolati che hanno preso imbarco sul piroscafo, con le indicazioni sopraccennate.

7. Le norme di cui sopra non si riferiscono ai militari dell'arma dei CC. RR., per i quali provvede direttamente il coamndo generale dell'arma.

8. A datare dal 1° luglio p. v. al comando del deposito centrale truppe coloniali in Napoli saranno affidate anche le attribuzioni, fino ad ora esercitate dal comando del corpo d'armata di Palermo, relative alle ammissioni dei sottufficiali, sia alle armi che in congedo, nelle R. truppe della Tripolitania e della Cirenaica. All'uopo il comando del corpo d'armata di Palermo, col 30 giugno corrente, rimetterà tutte le domande dei sottufficiali in nota per l'ammissione in dette truppe coloniali al comando del deposito centrale in Napoli, il quale si regolerà in conformità delle norme dettate dalla circolare 359 del *giornale militare* 1925.

Resta con ciò inteso che a principiare dal 1° luglio p. v. le domande dei sottufficiali alle armi o in congedo dirette ad ottenere l'arruolamento nelle R. truppe della Tripolitania e della Cirenaica dovranno dai corpi e dai distretti militari essere inviate al comando del deposito centrale T. C.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 311. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Speciale congedo agli impiegati e salariati delle amministrazioni dello Stato, ex combattenti, per cure balneo-termali.** — (Divisione personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti — Direzione generale artiglieria ed automobilismo). — 10 giugno 1926.

Poichè l'Opera Nazionale per gli Invalidi di guerra, ha stabilito di ammettere anche nella prossima stagione estivo-autunnale, ai benefici delle cure balneo-termali gli invalidi che dimostrino di averne bisogno, la Presidenza del Consiglio ha autorizzato le Amministrazioni dello Stato a concedere ai dipendenti impiegati e salariati, uno speciale congedo, per poter fruire delle cure anzidette.

Tale concessione dev'essere però limitata, secondo le norme già impartite dalla stessa Presidenza con circolare del 3 giugno 1923, n. XX 1811, a coloro che debbono usufruire di cure gratuitamente concesse per infermità contratte in guerra, e disciplinata in modo che non ne derivi pregiudizio al servizio.

Si avverte inoltre che la predetta concessione si intende estesa agli avventizi in attesa di sistemazione ed agli operai, permanenti e temporanei, degli stabilimenti dipendenti dallo Stato, invalidi di guerra.

Agli effetti amministrativi, si ritiene opportuno avvertire che, tale congedo — data la speciale natura della concessione — non importerà per gli impiegati alcuna perdita d'indennità di servizio attivo e non sarà computato fra i periodi di congedo indicato nell'art. 95 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Per gli operai, esso dovrà essere considerato come periodo di licenza senza perdita di paga, concessa in aggiunta alla licenza consentita dalle disposizioni in vigore.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 312. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO — STATO DEGLI UFFICIALI. — **Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali del R. Esercito.** — (Gabinetto). — 10 giugno 1926.

Per norma degli ufficiali interessati, ai quali pertanto non sarà fatta alcuna individuale comunicazione in merito, si avverte che le domande di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri presentate dopo la scadenza del termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto 25 novembre 1925, n. 2049 (circolare 620 *giornale militare* 1925) o che fossero ulteriormente presentate fino al 30 giugno p. v. non saranno, giusta la facoltà di cui all'art. 53 della legge 11 marzo 1926, numero 396 sull'ordinamento del R. esercito, prese in considerazione.

Peraltro, poichè (oltre le eccedenze già esistenti nell'arma di fanteria e nel corpo di commissariato - ufficiali di sussistnza - giusta il 2° comma delle norme esecutive del citato R decreto n. 2049 emanate con la richiamata circolare 620 *giornale militare* 1925) esistono attualmente in relazione al disposto dell'art. 51 della citata legge sull'ordinamento del R. esercito, eccedenze d'organico nel numero dei capitani di artiglieria e del genio appartenenti alla specialità treno, questi ultimi ufficiali potranno presentare, entro il termine del 30 giugno p. v. stabilito dal citato art. 53 della ripetuta legge, domanda di collocamento in aspettativa per riduzione di quadri.

A tali domande, che dovranno essere inoltrate per la prescritta via gerarchica, s'intendono estese, in quanto applicabili, le norme esecutive al R. decreto n. 2049 sopra richiamate.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. B. — La presente circolare non riguarda le eccedenze che si verificano in dipendenza del R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855. relativo all'arma dei carabinieri reali.

N. 313. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Pubblicazione dell'Annuario militare ufficiali in S. A. P., in A. R. Q. ed impiegati civili - Anno 1926.** — (Gabinetto). — 10 giugno 1926.

E' stato pubblicato il volume dell'Annuario militare ufficiali in servizio attivo permanente ed in aspettativa per riduzione di quadri ed impiegati civili, aggiornato a tutto il 31 dicembre 1925, il quale sarà per cura dell'ufficio pubblicazioni di questo Ministero, distribuito gratuitamente come qui di seguito viene indicato:

COMANDI CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Case militari di S. M. il Re e dei Reali Principi	18	18
Ministero guerra (eccettuato lo S. M. del Regio Esercito	100	100
Commissione Suprema di difesa. . . .	2	2
Stato Maggiore del Regio Esercito . . .	15	15
Stato Maggiore (per le delegazioni trasporti militari)	1	6
Ufficio del Generale a disposizione per le varie armi	1	5
Comando designato d'armata	1	4
Comando di corpo d'armata	2	20
Comando di divisione	2	60
Arma dei Carabinieri Reali.		
Comando generale dell'arma	2	2
Comando di gruppo di legioni	1	7
Comando di gruppo scuole	1	1
Comando di legione	1	23
Comando Raggrupp. Battaglioni e Squadroni Carabinieri Reali	1	1
Scuola allievi sottufficiali	1	1

COMANDI CORPI ÈD UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma di Fanteria.		
Comando di brigata di granatieri e fanteria di linea	1	52
Comando di raggruppamento alpini	1	3
Comando di reggimento di granatieri e fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	125
Comando reparto carri armati	1	1
Comando di deposito dei reggimenti granatieri, fanteria di linea, bersaglieri ed alpini	1	125
Arma di Cavalleria.		
Comando brigata di cavalleria	1	3
Comando di reggimento di cavalleria	1	12
Comando di deposito di reggimento di cavalleria	1	12
Arma di Artiglieria.		
Comando di artiglieria di corpo d'armata	1	10
Comando di reggimento di artiglieria	1	55
Comando gruppo controaerei	1	10
Comando di deposito di reggimento di artiglieria	1	55
Direzione studi ed esperienze di Artiglieria	1	1
Direzione di artiglieria di corpo d'armata	1	10
Stabilimenti di artiglieria	1	11
Arma del Genio.		
Comando del genio di corpo d'armata	1	10
Comando raggruppamento genio di corpo di armata	1	10
Comando di reggimento pontieri, lagunari, radiotelegrafisti e ferrovieri	1	3

COMANDI CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando di deposito di raggruppamento e di reggimento del genio	1	13
Comando gruppo aerostieri	1	1
Direzione genio di corpo d'armata e sottodirezione di Cagliari	1	11
Stabilimenti del genio	1	3
Direzione del servizio chimico militare	1	1
Distretti Militari.		
Comando distretto militare	1	106
Corpo Sanitario Militare.		
Ispettorato di Sanità Militare	1	3
Direzione di Sanità Militare	1	10
Direzione di ospedale militare principale e secondario	1	27
Istituto chimico farmaceutico militare	1	1
Corpo di Commissariato Militare.		
Direzione di commissariato militare	1	10
Corpo di Amministrazione Militare.		
Ufficio di amministrazione personali militari vari	1	1
Ufficio dell'ispettore di contabilità di corpo di armata	1	10
Servizio Trasporti Militari.		
Comando raggruppamento trasporti	1	10
Comando deposito di raggruppamento trasporti	1	10
Officina costruzioni automobilistiche	1	1
Ufficio tecnico superiore automobilistico	1	1

COMANDI CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Scuole ed Istituti vari Militari.		
Comando scuola di guerra	2	2
Accademia militare di fanteria e cavalleria .	1	1
Accademia militare di artiglieria e genio .	1	1
Comando scuola di applicazione di cavalleria .	1	1
Comando delle scuole centrali militari . .	1	1
Comando scuola centrale di fanteria . . .	1	1
Comando scuola centrale di artiglieria . .	1	1
Comando scuola centrale del genio . . .	1	1
Comando scuola di applicazione di fanteria .	1	1
Comando scuola artiglieria contraerei .	1	1
Comando scuola centrale di educazione fisica.	1	1
Comando scuola di sanità militare . .	1	1
Comando scuola allievi ufficiali di complemento e sottufficiali	1	11
Comando di collegio militare	1	2
Istituto geografico militare	1	1
Comandi, Uffici ed Enti diversi.		
Tribunale supremo militare	2	2
Tribunali militari	1	10
Comando degli stabilimenti militari di pena .	1	1
Comando deposito allevamento cavalli . .	1	6
Addetti militari e missioni all'estero . . .	1	40
Biblioteche militari	1	31
Truppe Coloniali		
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Tripolitania	15	15

COMANDI CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Cirenaica	10	10
Comando R. Corpo di truppe coloniali dell'Eritrea	5	5
Comando R. Corpo di truppe coloniali della Somalia	3	3
Comando R. Corpo di truppe coloniali dell'Oltre Giuba	3	3
Deposito centrale delle truppe coloniali . .	1	1
Comando presidio militare del Dodecanneso	2	2
Altri Ministeri, Enti, ecc.		
Alla presidenza del Consiglio dei ministri .	1	1
Al Ministero della marina (per la distribuzione ai comandi dipendenti)	20	20
Al Ministero delle colonie (per la distribuzione ai Governi dipendenti)	10	10
Al Ministero dell'aeronautica (per la distribuzione ai comandi dipendenti) . . .	10	10
Comando Generale R Guardia di Finanza .	1	1
Comando Generale M. V. S. N.	1	1
Agli altri Ministeri	1	8
Al Senato del Regno (Presidenza e biblioteca).	4	4
Alla Camera dei Deputati (Presidenza e biblioteca)	4	4

Il prezzo dell'annuario è di L. 35.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N. 314. — SOTTUFFICIALI — MILITARI DI TRUPPA. — **Situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 10 giugno 1926.

Per ottenere che tutti i comandi interessati compilino in modo uniforme le situazioni trimestrali della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa, questo Ministero ripubblica qui di seguito, riepilogate rivedute e completate, le norme relative, in sostituzione di quelle contenute nelle circolari del *giornale militare* n. 555 del 1922, n. 555 e 710 del 1924 e n. 310 del 1925, le quali rimangono quindi abrogate.

I. — I depositi ed i vari enti che hanno funzioni di depositi per i corpi e reparti dell'Esercito compilano al 1° gennaio, 1° aprile, 1° luglio e 1° ottobre di ogni anno, per i corpi e reparti rispettive, le situzioni della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa.

Essi debbono trasmettere tali situazioni, entro il giorno cinque di ciascuno dei detti mesi, ai comandi delle divisioni da cui dipendono. I comandi delle divisioni, a loro volta, raccolte le situazioni dei vari depositi e centri da essi dipendenti, le trasmettono, senza riepilogarle, non più tardi del successivo giorno dieci (ultimo termine improrogabile), al Ministero della guerra (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa - divisione 1ª bis).

II. — I comandi di divisione militare sono responsabili della tempestiva trasmissione al Ministero di tutte le situazioni relative ai depositi e centri dipendenti. Essi debbono trasmettere le situazioni stesse in un solo pacco e non già in plichi successivi, e ciò per evitare al Ministero la corrispondenza occorrente per fare ricerca delle situazioni non rinvenute nei pacchi. Contemporaneamente annunzieranno al Ministero della guerra l'avvenuto invio con un telegramma così formulato: « Spedita oggi situazione forza armi ».

Per soddisfare l'obbligo suddetto i comandi delle divisioni prenderanno opportune predisposizioni affinchè i depositi e centri dipendenti non ritardino la compilazione e trasmissione delle situazioni, rendendo responsabili i dipendenti comandi dei ritardi che per loro causa si verificassero.

I depositi e centri sono responsabili della esattezza e completezza dei dati contenuti nelle situazioni.

III. — Ciascun deposito o centro deve compilare le situazioni trimestrali per tutti i reparti rispettivi (non esclusi i vari distaccamenti) anche se essi siano stanziati fuori del territorio della divisione o del corpo d'armata.

Saranno compilate tante distinte situazioni quanti sono i reparti di specialità diversa; e al riguardo si terranno particolarmente presenti le seguenti avvertenze:

a) i raggruppamenti del genio compileranno distinte situazioni per ciascuna specialità, e cioè per zappatori, minatori, telegrafisti e fotoelettricisti;

b) il reggimento pontieri compilerà distinte situazioni per pontieri e per lagunari;

c) i raggruppamenti trasporti compileranno distinte situazioni per il treno e per gli automobilisti;

d) i depositi cavalli stalloni e allevamento cavalli e gli squadroni di rimonta compileranno situazioni, per ciascun di essi distinte.

e) saranno pure compilate situazioni distinte per i corpi o reparti distaccati all'estero, facendo menzione sulle situazioni stesse della località fuori del Regno ove i corpi o reparti sono dislocati. Tali situazioni per l'estero potranno, ove occorra, essere in tempo successivo spedite al Ministero (pel tramite della divisione da cui dipende il deposito) in plichi separati, date le difficoltà che potrebbero impedire una compilazione sollecita. Anche alla loro trasmissione si dovrà però provvedere colla massima sollecitudine;

f) alla compilazione delle situazioni trimestrali pei corpi o reparti dislocati nelle colonie (Eritrea, Somalia, Cirenaica, e Tripolitania) provvederanno i locali comandi di truppe coloniali; alla compilazione delle situazioni pei corpi o reparti dislocati nel Dodecanneso provvederà il comando dei presidi militari del Dodecanneso.

IV. — Nel trasmettere le situazioni i corpi dovranno segnalare nominativamente tutti quei sottufficiali e militari di truppa alle armi i quali godano pensione di guerra, indicando per ciascuno di essi l'importo della pensione annua, compresa l'indennità caro-viveri.

V. — Le situazioni, da tracciarsi a mano, saranno conformi al modello annesso alla presente circolare.

Le cifre in esse contenute dovranno rispecchiare la precisa situazione di fatto alla mezzanotte tra l'ultimo giorno di un trimestre e il primo giorno del trimestre successivo.

Saranno compresi nelle situazioni tutti i militari effettivi al corpo o reparto. I militari aggregati saranno compresi nella situazione del corpo o reparto cui sono effettivi e non già del corpo o reparto di aggregazione. I militari in viaggio per raggiungere un corpo o reparto cui siano trasferiti, saranno compresi nella situazione del corpo che li perde e non già in quella del corpo che li acquista.

I militari degenti negli ospedali e luoghi di cura saranno compresi nelle situazioni dei corpi o reparti cui sono effettivi, poichè le direzioni di sanità dovranno dimostrare nelle situazioni soltanto il personale effettivo alle compagnie di sanità.

Le reclute eventualmente in attesa di assegnazione saranno dimostrate in apposite situazioni dei distretti militari.

Beninteso i militari distaccati all'estero o nel Dodecanneso o nelle colonie se sono effettivi a corpi o reparti stanziati nel Regno debbono essere compresi nelle situazioni dei corpi o reparti rispettivi. Essi debbono essere compresi nelle situazioni delle truppe dislocate all'estero o nel Dodecanneso o nelle colonie soltanto se siano passati effettivi nelle truppe stesse.

VI. — Poichè per l'art. 4 del decreto-legge 20 aprile 1920, n. 452, tutti i militari appartengono ora alla classe dell'anno in cui sono nati, i militari di leva saranno distinti nelle apposite caselle della situazione trimestrale, per anno di nascita, la cui esattezza — ove occorra — dovrà essere accertata previo esame dei relativi documenti matricolari.

Si richiama però l'attenzione sulla innovazione recata nel modello annesso, che a tale distinzione aggiunge anche quella relativa alla classe con la quale i militari con ferma ordinaria sono giunti alle armi; nonchè sull'altra innovazione, per la quale la rubrica dei militari con ferma ridotta è sostituita con quella dei militari con ferma abbreviata.

VII. — Questo Ministero intende che nella esatta compilazione e sollecita trasmissione delle situazioni trimestrali della forza alle armi, le quali costituiscono i documenti di base pei provvedimenti in materia di bilancio, di chiamate alle armi, congedamenti, ecc., i vari comandi interessati pongano la massima cura, in guisa da evitare errori e ritardi, dannosi alle finalità da raggiungere.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. .... di protocollo

Al Ministero della Guerra
Direzione Generale Leva Sottufficiali e Truppa
1ª Divisione bis — *2ª Sezione*
ROMA

Il ....

(Corpo) ....

Situazione graduale numerica della forza alle armi dei sottufficiali e militari di truppa al 1º .... 19....

.... addì .... 19....

	Forza permanente						Militari di					
	Sottufficiali (esclusi i sergenti allievi ufficiali).	Militari di truppa				Totale (colonne da 1 a 5)	Con ferma ordinaria					
		Volontari ordinari	Raffermati	Riassoldati			Giunti alle armi con la classe .... (1)			Giunti alle armi con la classe .... (1)		
							Nati negli anni (3)			Nati negli anni (3)		
							190.. e ant.	190..	Totale	190.. e ant.	190..	Totale
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Era la forza al 1° .... 19... (4)												
Aumenti avvenuti nel trimestre.												
Totale con gli aumenti												
Diminuzioni avvenute nel trimestre												
Totale delle diminuzioni												
Resta la forza al 1° ...... 192..												

---

(1) I militari che impresero servizio isolatamente nel periodo intercedente tra due chiamate sa
della loro incorporazione.

(2) In queste colonne saranno dimostrati soltanto quelli dei militari dichiarati dagli organi di
in seguito alle disposizioni emanate a tale riguardo dal Ministero della Guerra.

(3) Le classi di nascita debbono essere scritte progressivamente da sinistra a destra cominciando

(4) Questa forza deve essere perfettamente eguale a quella dimostrata sulla situazione del tri

leva				Totale forza permanente e militari di leva (colonna 6 + 16)	Gradi								
Con ferma abbreviata (2)			Totale militari di leva (colonne 9 + 12 + 15)		Marescialli			Sergenti maggiori	Sergenti	Caporali maggiori	Caporali	Soldati	Totale eguale a colonna 17
Nati negli anni (3)					Maggiori	Capi	Ordinari						
190.. o ant.	190..	Totale											
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26

ranno dimostrati nelle colonne dei « giunti alle armi » con la classe che trovavasi in servizio all'atto
leva ammissibili alla ferma abbreviata che siano stati effettivamente ammessi a compiere detta ferma
dalla classe più anziana.
mestre precedente.

N. 315. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **Trattamento del personale del R. Esercito comandato in servizio di volo presso la R. Aeronautica.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 10 giugno 1926.

Per il combinato disposto dell'art. 13 della circolare 460 *giornale militare* 1925 con gli articoli 46 del decreto Commissariale 27 giugno 1924, n. 194 ed 1 e 2 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1816, le disposizioni che regolano il trattamento economico del personale del Regio esercito in servizio di volo sono le medesime di quelle che disciplinano il trattamento del personale della Regia aeronautica.

Per opportuna conoscenza e norma dei corpi e degli enti interessati, si riassumono qui di seguito le più importanti di tali disposizioni:

1° Al personale del R. esercito comandato presso la Regia aeronautica, per compiere corsi d'istruzione per osservatore di aeroplano o di dirigibile della durata superiore ad un mese, spetta un'indennità di L. 300 mensili, durante il primo periodo del corso e fino al conseguimento del brevetto di osservatore e di L. 900, pure mensili, per il periodo successivo. Quest'ultima indennità continua a spettare al personale di cui trattasi per tutto il tempo in cui resta comandato in servizio aereo presso l'Aeronautica.

2° Al personale del R. esercito comandato in servizio di volo su aeroplani o su dirigibili spettano le indennità stabilite nella tabella annessa alla presente circolare (art. 46 e tab. 1 del decreto Commissariale 27/6 1924, n. 194).

L'importo dell'indennità per voli isolati compiuti nel mese non potrà però complessivamente, essere superiore a L. 600.

3° Le indennità di cui ai nn. 1 e 2 della presente circolare sono cumulabili con qualsiasi altra indennità.

4° Al personale navigante di cui al n. 1 della presente circolare ed in servizio nella R. Aeronautica da oltre due anni, ricoverato in luoghi di cura per infermità non dipendenti da cause di servizio, è dovuta l'indennità di volo, di cui fruisce, per i primi sei mesi di degenza, ed è ridotta alla metà per i sei mesi successivi. Invece al personale navigante di cui al n. 1 della presente circolare in servizio nell'Aeronautica da meno di due anni tale indennità è dovuta per intero nei primi tre mesi e per metà nei tre mesi successivi.

5° Per le infermità dipendenti da cause di servizio l'indennità di volo al personale navigante è conservata per un anno, compreso il periodo passato in luogo di cura. Per stabilire se tale indennità possa essere corrisposta oltre il periodo di un anno si seguiranno le modalità in uso presso la R. Aeronautica.

6° Il personale del R. Esercito che abbia subìto danni o perdite nel corredo, o negli strumenti di proprietà personale in seguito ad accidente di volo avvenuto per cause di forza maggiore, ha diritto ad indennizzi che non potranno superare L. 1000 per gli ufficiali, L. 500 per i sottufficiali, L. 200 per i militari di truppa, da concedersi con le stesse modalità in vigore per il personale della R. Aeronautica.

7° Agli ufficiali del R. Esercito addetti o comandati a campi di aviazione, aeroscali, idroscali e centri è dovuto il trattamento tavola stabilito per il personale dell'Aeronautica.

8° Sono a carico del bilancio dell'Aeronautica le spese di brevetto nonchè gli assegni e le indennità aeronautiche spettanti agli ufficiali del R. Esercito che, a senso dell'articolo 25 del R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627, sono comandati presso le unità di cui all'art. 18 (Aeronautica per il R. Esercito) del citato R. decreto-legge « per conseguire il brevetto e prestare servizio temporaneo da osservatore » (precedente n. 1).

Sono invece a carico del bilancio della guerra le spese per assegni ed indennità spettanti al personale del R. Esercito che effettua voli per servizio su aeroplani o dirigibili, con diritto al trattamento stabilito dall'annessa tabella (precedente n. 2).

Del pari sono a carico rispettivamente del bilancio dell'Aeronautica, o della guerra le spese inerenti a degenza ospitaliera ed a cure balneo-termali del personale del R. Esercito, a seconda che si tratti di personale che compia corsi presso la R. Aeronautica con diritto ad una indennità mensile, o che esegua voli isolati con diritto all'indennità giornaliera indicata dall'unita tabella, sempre che, beninteso, la degenza o la cura del personale di cui trattasi siano determinate da lesioni o traumi riportati in servizio di volo.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Indennità al personale del R. Esercito comandato in servizio di volo su aeroplani o dirigibili.

SPECIE E DURATA DEL VOLO	Indennità per ogni volo Lire
Voli con aeroplani della durata di oltre tre ore	100 —
Voli con aeroplani della durata da un'ora a tre ore . . .	50 —
Voli con aeroplani della durata minore di un'ora e superiore a 1/2 ora	25 —
Voli con aeroplani della durata minore di 1/2 ora . . .	15 —
Ascensioni con dirigibile della durata di oltre tre ore. .	40 —
Ascensioni con dirigibile della durata di un'ora a tre ore	20 —
Ascensioni con dirigibile della durata minore di un'ora	10 —
Ascensione con pallone libero di qualsiasi durata:	
agli ufficiali per la prima ora	10 —
agli ufficiali per ogni ora successiva	5 —
Ascensione con pallone libero di qualsiasi durata:	
ai sottufficiali e militari di truppa per la prima ora.	5 —
ai sottufficiali e militari di truppa per ogni ora successiva	2,50

NOTA. — Al personale che compie, nella stessa giornata, più di una ascensione con pallone è dovuta solo l'indennità per l'ascensione di maggior durata.

Norme esecutive.

Le spese di cui è cenno nella circolare suddetta dovranno andare a carico del cap. 24 dell'esercizio in corso e corrispondente degli esercizi futuri e negli ordini di pagamento relativi alle spese medesime dovrà essere posta la seguente indicazione: « indennità spettanti al .... comandato in servizio di volo ».

Per comodità degli enti interessati si riportano qui di seguito, nella parte che interessa, le disposizioni citate nella circolare sopraindicata:

Art. 13 *circ.* 460 *giornale militare* 1925.

Per gli ufficiali del R. Esercito eventualmente comandati presso la R. Aeronautica, sono applicabili le disposizioni all'uopo stabilite dalla stessa R. Aeronautica.

Art. 46 *del decreto Commissariale* 27 *giugno* 1924, *n.* 191 - *Boll. Uff. d'Aeronautica n.* 30 *del* 1° *novembre* 1924.

Al personale del R. Esercito e della R. Marina comandato in servizio di volo nell'aeronautica saranno corrisposte, per i voli eseguiti, le indennità previste dall'art. 13 del presente regolamento. Quando detto personale sarà comandato presso i campi od idroscali ove sianvi mense regolarmente costituite avrà diritto a prendervi parte ed alle mense stesse saranno corrisposti i relativi assegni.

Art. 13 *del decreto Commissariale* 27 *giugno* 1924, *n.* 191.

Al personale non navigante che compia voli, comandati dai competenti comandi o direzioni superiori, con aeroplani, od ascensioni con dirigibili o palloni liberi, è dovuta, per ogni singolo volo od ascensione, l'indennità risultante dall'annessa tabella n. 1, a seconda della durata del volo o dell'ascensione compiuta.

Art. 1 *del R. decreto-legge* 16 *ottobre* 1924, *n.* 1816 - Gazzetta Ufficiale 1924, n. 272.

L'indennità di L. 300, di cui all'art. 11 del decreto Commissariale 23 maggio 1923, è dovuta per tutta la durata dell'istruzione agli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina che frequentano corsi di istruzione per osservatore dall'aeroplano.

Art. 2 del R. decreto-legge 16 *ottobre* 1924, *n.* 1816.

L'indennità di volo di L. 900 prevista dall'art. 6 del Regio decreto 28 marzo 1923, n. 645, è dovuta anche agli ufficiale del R. Esercito e della R. Marina che abbiano conseguito la qualifica di osservatore dall'aeroplano e siano comandati a prestare effettivo servizio di volo presso reparti della R. Aeronautica.

Detta indennità non sarà più corrisposta quando gli ufficiali predetti cesseranno per qualsiasi motivo dal servizio di volo.

Art. 18 *del R. decreto-legge* 4 *maggio* 1925, *n.* 627 - Gazzetta Ufficiale 1925, n. 117.

L'aeronautica per il R. Esercito ha i compiti che in pace ed in guerra le verranno assegnati dai Comandi del R. esercito nonchè la difesa aerea di centri vitali del territorio nazionale.

E' costituita da 57 squadriglie (19 gruppi, 6 stormi) e 8 aerostati (2 gruppi, 1 stormo).

Art. 25 *del R. decreto-legge* 4 *maggio* 1925, *n.* 627.

Il R. Esercito e la R. Marina comandano presso le unità di cui agli articoli 18 e 19 ufficiali delle varie armi, nel numero e per la durata da stabilire di concerto tra i Ministeri interessati ed il Commissariato per l'aeronautica per conseguire il brevetto e prestare servizio temporaneo da osservatore.

Il loro numero deve essere mantenuto sempre al completo.

Tali ufficiali conservano la propria divisa, sono compresi negli organici di cui all'art. 29 e collocati fuori quadro nelle armi e corpi di provenienza.

Gli assegni e le indennità aeronautiche loro spettanti nonchè le spese di brevetto da osservatore, sono a carico del bilancio dell'aeronautica.

AVVISO

A cura della *Unione Arti Grafiche* di Città di Castello è stato di recente licenziato per le stampe il « Manuale sullo Stato e l'Avanzamento degli Ufficiali » compilato dal dott. T. Valeriani primo segretario al Ministero della guerra.

La pubblicazione commenta le nuove leggi, e relative norme esecutive, messe al corrente con le ultime modifiche apportatevi con i decreti-legge dell'aprile 1926 e corredate di tutte le norme, specchi, programmi, ecc.

Il nuovo Manuale, per forma e condotta tecnica, è in tutto analogo a quello sullo « Stato dei sottufficiali del Regio esercito » di cui è stata anche annunciata la pubblicazione nella dispensa n. 12 del G. M. c. a.

Prezzo del volume L. 10. — In vendita presso l'ufficio Pubblicazioni del Ministero e presso l'*Unione Arti Grafiche* — Città di Castello, Perugia.

ERRATA-CORRIGE

Dispensa 64, anno 1925, circolare 671:

A pagina 2370, depennare il tenente *Fontana* Carlo del 10 fanteria.

Prezzo della presente dispensa L. 1,30

(5196) — Roma 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 29ª 1926 14 Giugno

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO BIBLIOTECA DELLA GUERRA

SOMMARIO

N. 316 - 10 giugno 1926. — SCUOLE MILITARI. — Data d'inizio e svolgimento dei corsi ordinari e straordinari presso le accademie militari e la scuola di fanteria . . . . *Pag.* 1154

» **317 - 10 giugno 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nelle accademie militari di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27 . . » 1155

» **318 - 10 giugno 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione straordinaria di ufficiali di complemento al 3° anno di corso dell'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1926-927 1170

» **319 - 10 giugno 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27 . . . . » 1174

» **320 - 10 giugno 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso le accademie militari per la nomina a tenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27 » 1179

» **321 - 10 giugno 1926.** — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1926-927 . . . . » 1200

LIBRERIA DELLO STATO

Circolare N. **316.** — SCUOLE MILITARI. — **Data d'inizio e svolgimento dei corsi ordinari e straordinari presso le accademie militari e la scuola di fanteria.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 giugno 1926.

La succesione e lo svolgimento dei prossimi corsi presso le Accademie militari e la Scuola di fanteria sono regolate dalle seguenti disposizioni:

1. *Corsi di reclutamento* (per ufficiali delle varie armi e corpi):

1° anno dal 5 novembre al 31 luglio, esami compresi; 2°, 3°, 4° anno: dal 1° novembre al 31 luglio, esami compresi;

esercitazioni annuali: dal 1° agosto al 15 settembre; licenza ordinaria: dal 16 settembre al 31 ottobre.

2. *Corsi di completamento* (per ufficiali delle armi d'artiglieria e genio):

1° periodo: dal 15 marzo al 15 settembre 1926, esami compresi;

licenza ordinaria: dal 16 settembre al 31 ottobre 1926;

2° periodo: dal 1° novembre 1926 al 30 aprile 1927 per l'artiglieria;

2° periodo: dal 1° novembre 1926 al 30 giugno 1927 per il genio.

Gli ufficiali allievi del corso che avrà termine il 15 luglio p. v. (1° periodo), a mano a mano che ultimeranno gli esami, dovranno rientrare ai corpi di provenienza, allo scopo di partecipare, coi riparti, alle esercitazioni estive di campagna. Essi usufruiranno della licenza ordinaria al termine delle predette esercitazioni estive, dopo che i riparti ai quali saranno stati assegnati, siano rientrati nelle rispettive sedi. Si presenteranno al comando dell'Accademia militare il 1° novembre p. v. per frequentare il 2° periodo del corso.

3. *Corsi di perfezionamento*:

a) per ufficiali di fanteria: 12° corso dal 1° ottobre 1926 al 25 febbraio 1927, esami compresi; 13° corso dal 1° marzo al 31 luglio 1927;

b) per ufficiali d'artiglieria: 12° corso, dal 1° novembre 1926 al 30 aprile 1927, esami compresi;

c) per ufficiali del genio: 10° corso, dal 1° novembre 1926 al 30 aprile 1927, esami compresi.

d) per ufficiali di amministrazione: 5° corso, dal 10 settembre al 20 dicembre 1926; 6° corso, dal 5 febbraio al 15 maggio 1927, esami compresi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 317. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione nelle accademie militari di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27. — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 giugno 1926.

1. Per il prossimo anno scolastico 1926-27 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione nell'Accademia militare di Modena, di:

— 120 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di fanteria;

— 9 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

— 18 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di commissariato;

— 10 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di sussistenza;

— 14 sottotenenti di complemento, allievi, al primo anno del corso di amministrazione;

b) per l'ammissione, nell'accademia militare di Torino, di:

— 120 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso d'artiglieria;

— 53 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso del genio.

Le aliquote sopraindicate sono suscettibili di aumento, qualora non vengano ricoperti con sottufficiali i posti loro assegnati (circolare 320 *giornale militare* c. a.).

2. I corsi anzidetti avranno inizio il giorno 5 novembre p. v. ed avranno la seguente durata:

— tre anni, per la fanteria, la cavalleria e il commissariato;

— quattro anni, per l'artiglieria e il genio.

— due anni, per la sussistenza e l'amministrazione;

3. Le norme e le modalità per l'ammissione ai concorsi anzidetti, risultano dal manifesto annesso alla presente circolare (allegato n. 1) che, a cura dei Comandi di distretto militare, dovrà essere riprodotto a stampa, con ogni sollecitudine, e pubblicato nei comuni della rispettiva circoscrizione. I predetti comandi di distretto, ne invieranno altresì qualche copia alle Regie università ed agli istituti d'istruzione media che conferiscono i titoli di studio indicati nel manifesto stesso, e provvederanno inoltre che delle disposizioni in esso contenute, sia data sommaria notizia agli interessati con *periodici* avvisi a mezzo della stampa locale.

Parimenti i comandanti di corpo ne cureranno la più ampia diffusione fra i dipendenti ufficiali ed allievi ufficiali di complemento, sia mediante citazioni negli ordini del giorno, sia mediante comunicazioni verbali.

4. I comandanti di corpo (o capi ufficio aventi attribuzione di comandanti di corpo) o di distretto, ricevute le domande d'ammissione corredate dai prescritti documenti, ne verificheranno, *di mano in mano che vengono presentate*, la regolarità e le completeranno delle annotazioni e degli altri documenti qui di seguito elencati, trasmettendole poscia, così completate, e non appena possibile, *direttamente* e singolarmente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali); con l'avvertenza che *le ultime domande dovranno giungere al Ministero stesso non più tardi del 10 agosto p. v.*

5. I predetti comandanti faranno cenno, in calce alle domande, dei precedenti militari, morali e disciplinari degli aspiranti, esprimendo il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierle. Inoltre allegheranno alle domande stesse i seguenti documenti:

a) *per gli ufficiali in congedo*: la dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale, il libretto personale, una copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, le informazioni riservate sull'onorabilità delle famiglie degli aspiranti e sulla condotta morale e politica di questi;

b) *per gli ufficiali in servizio e per i sergenti allievi ufficiali provenienti dai corsi iniziati nel* 1924 *e nel* 1925:

la dichiarazione del casellario giudiziale sopra indicata;

una copia dello stato di servizio (copia del foglio matricolare per i sergenti A. U.);

un rapporto personale, nel quale siano poste in luce le qualità morali, disciplinari, intellettuali, fisiche e di attitudine militare dell'aspirante, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche.

6. I comandanti suddetti debbono astenersi dal dar corso alle domande che non siano munite di tutte le chieste indicazioni e dei documenti regolari, informandone per loro norma gli interessati perchè provvedano a regolarizzarle: debbono inoltre respingere quelle che fossero presentate dopo il limite massimo di tempo stabilito nel manifesto (20 luglio p. v.).

Qualora taluno dei sergenti A. U. concorrenti fosse riprovato nell'esame a sottotenente di complemento, il comandante del corpo interessato, dovrà darne avviso al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), che provvederà a cancellare senz'altro il concorrente dall'elenco dei candidati.

7. Il Ministero prenderà in esame le domande pervenute ed i relativi documenti e giudicherà inappellabilmente sull'ammissibilità dei singoli aspiranti al concorso.

8. La visita medica dei concorrenti, siano essi in servizio od in congedo, avrà inizio il 1° agosto presso l'Ospedale militare di ogni divisione.

A tal uopo i comandi di corpo e di distretto, appena spirato il termine stabilito per la presentazione delle domande (20 luglio p v.), trasmetteranno al Comando di divisione da cui dipendono, un elenco nominativo dei concorrenti da sottoporre a visita medica.

I candidati non riconosciuti idonei nella predetta visita medica, ove ne facciano apposita domanda scritta al Comando della divisione militare, saranno ammessi ad una seconda visita medica (d'appello), che avrà luogo rispettivamente nell'una o nell'altra delle sedi delle accademie, nei giorni che verranno loro notificati.

Tale seconda visita sarà passata da una commissione, il cui giudizio sarà definitivo ed inappellabile.

9. Le commissioni sanitarie per l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno così costituite:

a) per la visita medica da eseguire presso ciascun comando di divisione militare: un ufficiale superiore medico e due capitani medici. Alla formazione di tale commissione provvederà il comando della divisione, previa designazione fatta dalla direzione di sanità del rispettivo corpo di armata. Analogamente sarà provveduto per le commissioni sanitarie da costituire presso i comandi delle Regie truppe delle colonie e del Dodecanneso;

b) per la visita medica d'appello da eseguire presso ciascun comando di accademia militare:

il direttore di sanità militare del corpo d'armata (rispettivamente di Bologna e di Torino);

due ufficiali superiori medici (di cui uno dell'accademia, rispettivamente, di Modena e di Torino), da designare dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

Le predette commissioni sanitarie dovranno tener presente che è loro compito di scegliere elementi destinati a divenire ufficiali in servizio permante e che, come tali, devono, anche dal lato della resistenza fisica, essere di esempio ai loro inferiori. Dovranno quindi accertare, con giusto rigore, se i candidati siano dotati di sana costituzione con regolare conformazione scheletrica e valido sviluppo muscolare, siano immuni da infermità dei vari organi ed apparati e tali da dare affidamento di poter bene disimpegnare il servizio in pace e in guerra, nel territorio e nelle colonie.

Per gli ufficiali di Arma combattente, dovranno inoltre esigere che almeno uno degli occhi, dopo eventuale correzione, abbia il *visus* uguale all'unità e che, almeno da un orecchio, la funzione uditiva sia perfettamente normale. Quest'ultimo requisito è necessario anche per gli aspiranti alla nomina a tenente medico.

10. Al termine della visita medica accennata alla lett. *a*) del precedente numero, i comandi di divisione e delle Regie truppe delle colonie e del Dodecanneso trasmetteranno *immediatamente* e direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) i risultati della visita stessa, tenendo presente che *solo per i dichiarati non idonei* occorrerà sia fatto un verbale separato per ogni individuo sottoposto a visita. Trasmetteranno nel contempo le domande di coloro che, non riconosciuti idonei, chiesero di essere sottoposti alla visita medica di appello, presso l'una o l'altra delle sedi delle accademie.

11. Per gli aspiranti all'Accademia di Artiglieria e Genio le comunicazioni relative all'ammissione all'esame orale di matematica, saranno fatte dal Ministero (Direzione generale personale ufficiali) mediante trasmissione a ciascun comando di divisione di appositi elenchi in cui saranno nominati i concorrenti ammessi, residenti nel territorio di rispettiva giurisdizione. In tali elenchi saranno anche indicati gli ufficiali di fanteria e di cavalleria ammessi al concorso per l'artiglieria o il genio.

I comandi di divisione faranno quindi d'urgenza le necessarie partecipazioni ai singoli corpi o distretti, che ne informeranno gli interessati.

12. Il Ministero si riserva la facoltà di escludere in qualsiasi momento dal concorso quei candidati già ammessivi, per i quali anche in seguito pervenissero, eventualmente, informazioni o rapporti sfavorevoli.

13. I candidati ammessi al concorso per l'Accademia militare di Torino, residenti in Somalia o in Eritrea dovranno partire col primo mezzo, per poter giungere in tempo utile per sostenere l'esame orale.

14. I programmi d'esame sono indicati nell'allegato n. 2 alla presente circolare, della quale ne sarà inviato un congruo numero di copie, a cura del Ministero, ai comandi di corpo e di distretto, per la distribuzione agli interessati.

15. La commissione esaminatrice, composta di personale insegnante dell'Accademia militare d'artiglieria genio, sarà presieduta dal rispettivo comandante. Gli esami potranno essere sostenuti a Torino, a Modena, a Roma o a Napoli, in quell'ordine ed in quei giorni, che saranno fatti in seguito conoscere.

16. I concorrenti che siano in congedo, dovranno presentarsi agli esami muniti di apposito documento d'identità con fotografia e firma, debitamente autenticata.

17. Ultimate le prove orali, e stabilite le graduatorie, il comando dell'accademia comunicherà al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), entro il 25 ottobre p. v., i risultati delle prove orali anzidette, trasmettendo all'uopo gli elenchi di cui al n. 36 della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Nel primo di tali elenchi dovranno figurare anche i concorrenti che non poterono presentarsi alla prova orale perchè riconfermati non idonei fisicamente dalle commissioni sanitarie d'appello.

I nomi dei concorrenti ammessi ai corsi saranno pubblicati nel *giornale militare* .

18. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso, ne riceveranno comunicazione pel tramite dei rispettivi comandi di divisione.

19. Gli ufficiali concorrenti che si trovano in servizio avranno diritto al rimborso delle spese di trasporto personale per recarsi dalla loro residenze a sostenere l'esame di matematica, e per il ritorno, ed all'indennità giornaliera di soggiorno (di cui all'art. 181 della circolare 706 *giornale militare* 1923) per i soli giorni di viaggio, e saranno provvisti dalle autorità indicate al n. 4 dei documenti di trasporto a tariffa militare.

20. Gli ufficiali concorrenti che si trovano nella posizione di congedo avranno diritto, oltre che al trattamento di cui al precedente numero, agli assegni indicati nel comma seguente per i giorni dell'esame orale, computati dalla data della presentazione fino a quella in cui saranno lasciati in libertà.

Gli assegni di cui sopra saranno costituiti dallo stipendio, dalla indennità caro-viveri e dall'indennità militare, con l'avvertenza che lo stipendio da corrispondersi dovrà essere quello stabilito dall'articolo 158 della circolare 706 *giornale militare* 1923.

Tutte le competenze dovute agli ufficiali di cui al presente numero saranno pagate dal comando dell'istituto presso il quale essi sosterranno l'esame.

21. I concorrenti ammessi ai corsi saranno trasferiti effettivi alle rispettive accademie sotto la data del giorno che precede quello fissato per l'inizio dei corsi, soddisfatti a tutto detto giorno.

Alle predette Accademie le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i documenti personali degli ufficiali ammessi ai corsi.

22. Gli ufficiali ammessi nelle accademie saranno trattenuti in servizio o — se congedati — saranno richiamati con assegni, per tutta la durata del corso.

Gli assegni non sono dovuti durante il tempo in cui gli ufficiali suddetti, pur conservando la qualità di allievi, sono assenti dalle accademie per cause diverse dalle normali interruzioni del corso fra un anno scolastico e quello successivo e dalle licenze contemplate per gli ufficiali in congedo dal regolamento sulle licenze o, comunque, per motivi non di servizio; salvo i casi previsti dal paragrafo 76 del regolamento sugli assegni fissi, modificato dall'atto 119 del *giornale militare* 1899, nei quali è dovuto il trattamento economico stabilito dallo stesso paragrafo.

23. A mente dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986 (circolare 72 *giornale militare* 1924), gli allievi saranno sottoposti, durante il primo e il secondo anno di corso, ad una ritenuta mensile pari ad un quarto degli assegni netti loro dovuti, escluse le indennità eventuali, a titolo di contributo alle spese generali di funzionamento delle accademie. Sull'indennità militare non sarà però applicata la ritenuta di cui al secondo comma dell'art. 173 della circolare 706 *giornale militare* 1923.

Le spese per acquisto di libri, sinossi e oggetti di cancelleria, saranno a carico degli allievi.

24. Sarà concessa la ripetizione di un solo anno di studio, per tutta la durata di ciascun corso, ai rimandati agli esami annuali.

25. Durante il primo ed il secondo anno di corso, gli ufficiali allievi dovranno alloggiare e convivere a mensa comune nelle accademie.

L'obligo di convivere a mensa comune sussisterà anche negli anni successivi, salvo per coloro che abbiano la famiglia nella città ove risiede l'accademia, i quali ne potranno essere dispensati.

26. Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dalle accademie e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

27. Compiuti con successo i suddetti corsi di reclutamento, gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente.

Ai sensi dell'art. 5 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986, l'anzianità nel grado di tenente in servizio permanente, per gli ufficiali di sussistenza e di amministrazione, decorrerà dall'anno successivo a quello della loro nomina.

Invece, per gli ufficiali d'artiglieria e genio, la decorrenza dell'anzianità nel grado di tenente in servizio permanente sarà retrodatata di un anno.

28. Il Ministero richiama l'attenzione delle varie autorità militari sulla rigorosa e tempestiva osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella presente circolare, ad evitare anche possibili inconvenienti, in danno degli stessi concorrenti.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI

MANIFESTO

Ammissione nelle accademie e scuole militari di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27

A) Ammissione al 1° anno delle accademie militari (Corsi ordinari).

1. Per il prossimo anno scolastico 1926-27 sono aperti i seguenti concorsi:

a) *per l'ammissione nell'Accademia militare di Modena, di*:

— 120 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di fanteria;

— 9 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di cavalleria;

— 18 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di commissariato;

— 10 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di sussistenza;

— 14 sottotenenti di complemento, allievi, al primo anno del corso di amministrazione.

b) *per l'ammissione nell'Accademia militare di Torino, di*:

— 120 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso di artiglieria;

— 53 sottotenenti di complemento allievi, al primo anno del corso del genio.

2. I corsi anzidetti avranno inizio il giorno 5 novembre p. v., ed avranno la seguente durata:

— tre anni, per la fanteria, la cavalleria e il commissariato,
— quattro anni, per l'artiglieria e genio;
— due anni, per la sussistenza e l'amministrazione.

3. I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento, in servizio o in congedo ed avere compiuto, come ufficiali, un servizio effettivo di almeno un mese, alla data d'inizio dei corsi;

b) non avere oltrepassato il 23° anno di età al 31 dicembre 1926;

c) essere celibi o vedovi senza prole;

d) essere provvisti dei titoli di studio indicati al numero seguente;

e) se aspiranti alle Armi di artiglieria e genio, oltre a possedere il predetto titolo di studio, superare un esame orale di matematica sull'apposito programma, di cui potranno avere copia, rivolgendosi ai comandi di corpo o di distretto militare da cui dipendono;

f) se aspiranti alle Armi di fanteria e cavalleria od ai corpi amministrativi (commissariato, amministrazione e sussistenza) essere riconosciuti idonei in base ai risultati dei titoli di studio presentati, senza sostenere alcun ulteriore esame.

I concorrenti provenienti dai collegi militari, che aspirino alle armi di artiglieria e del genio, dovranno ugualmente sostenere la prova orale di matematica.

4. I titoli di studio richiesti per l'ammissione al concorso sono i seguenti:

a) diploma di maturità (classica o scientifica);

b) attestato di maturità del ginnasio superiore o della scuola reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina,

c) licenza d'istituto tecnico (o diploma di abilitazione del corso superiore d'istituto tecnico) in una qualsiasi sezione;

d) licenza di un R. istituto commerciale;

e) licenza della R. Accademia di commercio di Trento o Trieste;

f) licenza di un R. Istituto industriale di 3° grado, compresa quella dell'Istituto nazionale di istruzione professionale di Roma;

g) licenza di un R. Istituto nautico.

Per quanto riguarda i titoli di studio conseguiti presso un liceo o istituto tecnico pareggiato, il relativo documento dovrà contenere una dichiarazione da cui risulti che il liceo o istituto era pareggiato agli istituti governativi nell'anno scolastico in cui fu conseguito il titolo che si esibisce. Tale dichiarazione sarà confermata dal visto del provveditore agli studi, quando si tratti di studi compiuti in un liceo, o dal visto del presidente della Giunta di vigilanza, per quelli compiuti in un istituto tecnico.

5. I concorrenti alle varie Armi verranno divisi in due gruppi a seconda dei titoli di studio posseduti. Nel primo gruppo saranno compresi quelli forniti del diploma di maturità classica o scientifica (o dell'attestato di maturità del ginnasio superiore o della Scuola reale superiore della Venezia Giulia o Tridentina); nel secondo gruppo saranno compresi i candidati forniti degli altri titoli di studio precedentemente indicati

Le graduatorie dei concorrenti di cui trattasi, saranno formate, tenuto conto dei precedenti militari rispettivi:

a) per le Armi di fanteria e cavalleria; in base alle medie dei punti riportati negli esami di maturità o di licenza nell'ordine seguente:

— titoli del primo gruppo conseguiti nella prima sessione di esami;

— titoli del primo gruppo conseguiti nella seconda sessione di esami;

— titoli del secondo gruppo conseguiti nella prima sessione di esami;

— titoli del secondo gruppo conseguiti nella seconda sessione di esami;

A parità di media avranno la precedenza i provenienti dai collegi militari.

b) per le Armi di artiglieria e genio: in base alla classificazione riportata nell'esame orale di matematica, seguendo lo stesso ordine di precedenza di cui alla lettera *a*).

Agli effetti della graduatoria, non si terrà conto dei titoli di studio superiori a quelli prescritti, dei quali i concorrenti fossero eventualmente in possesso, salvo l'eccezione di cui al seguente numero 7.

6. I concorrenti ai Corpi amministrativi verranno classificati in base ai risultati dei titoli di studio presentati secondo norme da determinarsi.

7. I concorrenti potranno di massima aspirare all'ammissione al corso *dell'arma o corpo cui appartengono.*

Tuttavia, i sottotenenti di complemento di artiglieria e genio, che, avendo sostenuto gli esami di concorso per l'ammissione nell'accademia militare di Torino, siano caduti alla prova di matematica, ma siano in possesso dei titoli di studio del primo gruppo, potranno concorrere all'ammissione nell'accademia militare di Modena, sia per l'arma di fanteria, sia per l'arma di cavalleria. Sempre per tali ufficiali, l'ammissione al corso di cavalleria è altresì subordinata ad un esperimento pratico di equitazione.

Parimenti, avranno facoltà di sostenere gli esami di concorso per l'ammissione nell'accademia militare di Torino — sia per l'arma di artiglieria sia per l'arma del genio — i sottotenenti di complemento di fanteria e di cavalleria che abbiano frequentato il primo anno del biennio di matematica nelle università del Regno o nei politecnici e ne abbiano superato gli esami relativi. In caso di insuccesso riportato nell'esame orale di matematica, i predetti sottotenenti di fanteria e di cavalleria potranno partecipare al concorso per l'ammissione nell'accademia militare di Modena, limitatamente al corso dell'arma alla quale appartengono.

Infine, i sottotenenti commissari risultati idonei al corso di commissariato, ma classificati oltre il numero dei posti disponibili per il corso stesso, avranno facoltà di concorrere, all'ammissione nel corso di sussistenza o in quello di amministrazione nel limite numerico dei posti rimasti eventualmente scoperti nell'uno o nell'altro di tali corsi.

Modalità di ammissione al concorso.

8. Gli aspiranti dovranno compilare *apposita domanda* su carta da bollo da L. 3 al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali), e presentarla:

a) al comandante del corpo (eventualmente al capo ufficio), se trovansi in servizio;

b) al comandante del distretto, se trovansi nella posizione di congedo.

I sergenti allievi ufficiali di complemento provenienti dai corsi iniziati nel 1924 e nel 1925, presenteranno le rispettive domande ai comandanti di reggimento, od ai capi ufficio, alla cui dipendenza prestarono il servizio pratico da sergente.

9. *La domanda dovrà contenere:*

a) la dichiarazione eventuale di aspirare all'ammissione ai concorso per l'accademia di Torino, qualora l'aspirante, che lo desidera, sia appartenente all'arma di fanteria o di cavalleria e sia munito del titolo di studio superiore prescritto nel precedente n. 7.

Dovrà in pari tempo essere indicato se il concorrente aspiri all'arma di artiglieria o a quella del genio, ed eventualmente se, risultando in soprannumero ai posti messi a concorso per l'arma prescelta, accetterebbe l'assegnazione all'altra arma.

Analoga dichiarazione dovranno fare i sottotenenti d'artiglieria o del genio che in linea subordinata, desiderino concorrere ai corsi di fanteria e cavalleria ed i sottotenenti commissari che desiderino eventualmente concorrere ai corsi di amministrazione o di sussistenza;

b) l'indicazione esatta del recapito dell'aspirante che si trovi nella posizione di congedo.

c) l'indicazione eventuale della sede prescelta per sostenere l'esame orale di matematica, di cui al n. 13.

10. *A corredo della domanda* gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) diploma originale del prescritto titolo di studio, o, in mancanza di esso, un certificato debitamente autenticato, rilasciato dal capo dell'istituto d'istruzione e comprovante il conseguito titolo di studio. Nei titoli di studio (diploma o certificato) dovranno essere comunque indicati i punti riportati nelle singole materie, essendo tale indicazione necessaria agli effetti della graduatoria.

Gli aspiranti all'accademia militare di Torino, che siano appartenenti alle armi di fanteria o cavalleria, dovranno unire anche un certificato debitamente autenticato comprovante il titolo di studio di cui al numero 7.

c) certificato di stato libero;

d) certificato di penalità rilasciato dal Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal Tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto.

Tale documento sarà prodotto solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda;

I suddetti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge e i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

11. *Il tempo utile per la presentazione delle domande* e dei relativi documenti alle autorità indicate al n. 8 scade *al 20 luglio p. v.*

I concorrenti che non possano produrre il richiesto titolo di studio all'atto della domanda, hanno facoltà di presentarlo entro il 20 agosto ai rispettivi comandanti di distretto o di corpo, che lo trasmetteranno *immediatamente* e direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali).

12. Alle domande che fossero presentate oltre i termini suindicati non sarà dato corso, come pure saranno considerate prive di effetto quelle dei concorrenti che — a termini del numero precedente — non avessero fatto seguire in tempo il titolo di studio.

13. Nelle domande degli aspiranti ai corsi di artiglieria e del genio, dovrà essere indicata altresì la sede prescelta per l'esame orale di matematica, che avrà luogo, dal 15 settembre in poi, presso l'accademia militare di Torino e, successivamente, presso quella di Modena e presso i comandi dei collegi militari di Roma e di Napoli, in quell'ordine ed in quei giorni, che saranno fatti conoscere con apposita circolare.

14. Tutti indistintamente gli aspiranti, siano essi in servizio o siano congedati, saranno sottoposti a visita medica collegiale, nei primi giorni del p. v. mese di agosto, secondo quanto è specificato nella circolare del Giornale Militare che indice il concorso, della quale gli interessati potranno avere visione rivolgendosi ai rispettivi comandi di corpo o di distretto militare.

15. Nella circolare anzidetta sono indicate anche le norme circa il trattamento spettante ai partecipanti al concorso, gli assegni che competono agli ufficiali allievi e le altre modalità inerenti al presente concorso.

B) Ammissione al 3° anno dell'accademia militare di artiglieria e genio
(Corsi straordinari).

Si comunica, per opportuna norma, che è anche aperto un concorso per l'ammissione straordinaria, al 3° anno di corso dell'accademia militare di Torino, di 80 ufficiali di complemento aspiranti alla nomina a tenente d'artiglieria in servizio permanente e di 80 aspiranti alla nomina a tenente del genio. Gli aspiranti a tale concorso dovranno aver frequentato il primo biennio della facoltà di scienze fisico-matematica di una R. Università o Politecnico e superato gli esami che sono indicati nella circolare del Giornale Militare che bandisce il concorso stesso e che detta le relative norme, della quale gli interessati potranno avere cognizione, rivolgendosi ai comandi di Corpo o distretto militare.

Il termine utile per la presentazione delle domande e dei relativi documenti, scade, per questo concorso, *al 20 agosto p. v.*

C) Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria (Corsi ordinari).

Si notifica inoltre che per il prossimo anno scolastico 1926-27 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione ad un corso di mesi 6 presso la scuola di sanità militare in Firenze, di 100 subalterni medici di complemento, in servizio o in congedo, aspiranti *alla nomina a tenente medico in servizio permanente;*

b) per l'ammissione ad un corso di mesi 6 presso la scuola predetta, di 20 subalterni farmacisti di complemento, in servizio o in congedo, aspiranti *alla nomina a tenente chimico-farmacista in servizio permanente;*

c) per l'ammissione ad un corso di mesi 3 presso la scuola di cavalleria in Pinerolo, di 12 subalterni veterinari di complemento, in servizio o in congedo, aspiranti *alla nomina a tenente veterinario in servizio permanente.*

Delle relative condizioni e modalità gli interessati potranno avere cognizione rivolgendosi alle autorità militari territoriali dalle quali dipendono, tenendo presente che il termine utile per la presentazione delle domande — *da parte degli aspiranti di cui al presente numero* — scade improrogabilmente il 20 luglio prossimo.

Il Comandante del distretto militare.

ALLEGATO n. 2.

Programma per l'esame orale di matematica per l'ammissione al 1° anno dell'accademia militare di artiglieria e genio (Corsi ordinari).

L'esame consisterà in una prova orale di matematica, che avrà la durata di 30', su due numeri del presente programma, estratti a sorte, uno fra i primi tre e l'altro tra i rimanenti.

1. Trasformazione e riduzione di espressioni algebriche. Verificazione di identità algebriche (espressioni intere, frazioni, potenze con esponente intero o fratto, positivo o negativo; divisibilità per $x \pm a$; formula del binomio; logaritmi e uso delle tavole).

Applicazione alla risoluzione dei problemi geometrici semplici, per i quali occorra la conoscenza delle più comuni e fondamentali proprietà di posizione e metriche (teoremi di Pitagora, Talete, ecc.) delle regole pel calcolo di aree e volumi di figure elementari e dei fondamenti della trigonometria piana.

2. Equazioni con un'incognita relative ai primi due gradi, comprese equazioni esponenziali. Applicazioni geometriche come nel numero 1.

3. Sistemi di equazioni riduttibili ed equazioni dei primi due gradi, comprese equazioni esponenziali. Applicazioni geometriche, come nel n. 1 e nel n. 2.

4. Unità di misura *radiante e grado* per le *ampiezze degli angoli* e per *le rotazioni*

Funzioni circolari di $\frac{h\pi}{2}+\varphi$ ovvero $h\,90^\circ \pm \alpha^\circ$ espresse mediante le funzioni circolari di φ ovvero di α°, essendo h intero relativo *pari o dispari*. Relazioni e formule fondamentali per le funzioni circolari, (sen. cos, tg, ctg,).. Verificazione di identità fra funzioni circolari

5. Riduzione di una espressione algebrica o contenente funzioni circolari, ad espressione calcolabile con i logaritmi; uso delle tatole dei logaritmi delle funzioni circolari.

6. Equazioni e sistemi semplici di equazioni con funzioni circolari. Applicazioni a problemi geometrici come nei n. 1, 2, 3.

Avvertenze.

a) durante l'esame, al candidato non verrà richiesta l'esposizione sistematica delle teorie implicitamente contenute nel precedente programma;

b) il contenuto implicito dei n. 1 e 6 del precedente programma sintetico d'esame, non deve eccedere per l'algebra, la geometria e la trigonometria, quanto di teorico e pratico è contenuto nel programma di matematica per il liceo.

c) il candidato dovrà dar prova di *sapere applicare* nel campo elementare, con sufficiente rapidità e sempre con assoluta precisione scientifica di linguaggio e di notazioni, quanto di teorico-fondamentale è contenuto nel programma (minimo) di liceo; cioè dar prova che dai suoi studi ha tratto quel *sano e duraturo* fondamento teorico-pratico che è indispensabile per iniziare e continuare con frutto gli studi di matematica superiore (1).

---

(1) Per facilitare la preparazione agli esami gl'interessati potranno consultare la pubblicazione dei professori Boggio e Burali, « Esercizi di matematica » editore Petrini, Torino.

N. 318. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione straordinaria di ufficiali di complemento al 3° anno di corso dell'accademia militare di artiglieria e genio per l'anno scolastico 1926-927.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 giugno 1926.

1. Per il prossimo anno scolastico 1926-27 è aperto un concorso per titoli per l'ammissione straordinaria al 3° anno di corso dell'accademia militare di Torino, di 80 ufficiali di complemento aspiranti alla nomina a tenente d'artiglieria in servizio permanente e di 80 aspiranti alla nomina a tenente del genio.

Il corso avrà inizio il 1° novembre prossimo venturo.

Compiuti con successo il 3° e il 4° anno del suddetto corso, gli allievi conseguiranno la nomina a tenente in servizio permanente rispettivamente nelle armi di artiglieria e del genio, insieme con i colleghi che avranno frattanto ultimato l'intero corso quadriennale.

Agli allievi caduti negli esami annuali di passaggio o finali sarà concessa, per una sola volta, la ripetizione di un anno di corso (come per gli allievi che compiono l'intero corso quadriennale).

2. Per prendere parte al concorso gli aspiranti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento nelle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria e genio, ed aver compiuto un servizio effettivo di almeno un mese come ufficiali, alla data d'inizio del corso.

Potranno pure partecipare al concorso i tenenti di complemento, purchè rinuncino al grado di tenente ed accettino quello di sottotenente; salvo però il loro diritto di essere reintegrati nel grado precedentemente rivestito, qualora cessino di appartenere al corso di reclutamento per deficienza negli studi o per altre cause.

Gli ufficiali concorrenti, abbiano il grado di tenente o quello di sottotenente, potranno essere in servizio o nella posizione di congedo;

b) non avere superato l'età di 25 anni al 31 dicembre 1926;

c) essere celibi o vedovi senza prole;

d) aver frequentato, presso la facoltà di scienze fisico-matematiche di una R. Università o Istituto superiore di grado equivalente, i corsi e superati gli esami speciali delle seguenti materie:

fisica sperimentale;
chimica organica ed inorganica;
analisi algebrica;
analisi infinitesimale;
geometria analitica;
geometria proiettiva con disegno;
meccanica razionale;
geometria descrittiva con disegno.

3. Gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero della guerra, e presentarla *entro il 20 agosto p. v.* al comandante del corpo, se trovansi in servizio, al comandante del distretto militare, se trovansi nella posizione di congedo.

A corredo delle domande gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) estratto dell'atto di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato, debitamente autenticato, comprovante il titolo di studio richiesto al precedente n. 2 (o, eventualmente, un titolo di studio superiore), e specchietto dei punti riportati negli esami universitari;

c) certificato di stato libero;

d) certificato di penalità rilasciato dal tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato l'aspirante, ovvero rilasciato dal casellario centrale presso il Ministero della giustizia e dei culti, se l'aspirante sia nato all'estero; se sia naturalizzato italiano, il certificato dovrà essere rilasciato dal tribunale del circondario in cui egli ha prestato giuramento;

e) attestazione di buona condotta rilasciata dal sindaco del comune in cui l'aspirante ha domicilio o dai sindaci dei vari comuni in cui egli abbia dimorato negli ultimi dodici mesi, e vidimata dal prefetto o sottoprefetto.

Tale documento sarà prodotto solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda;

f) gli aspiranti aventi il grado di tenente di complemento dovranno unire inoltre una domanda su carta da bollo da L. 3, diretta al Ministero della guerra, con la quale chiedano di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente ai sensi e per gli egetti di cui all'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

Tale domanda avrà effetto dalla data di ammissione al corso; sarà invece considerata priva di effetto, qualora il concorrente non consegua l'ammissione stessa.

I suddetti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge e i certificati di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), dovranno essere di data non anteriore di 3 mesi al giorno della presentazione della domanda.

Alle domande che fossero presentate oltre il termine utile suindicato o senza la prescritta ed intera documentazione, le autorità riceventi non daranno corso, e ne informeranno per loro norma gli interessati.

4. Le domande e i documenti di cui sopra saranno corredati — a cura dei comandanti di corpo o di distretto — della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, del libretto personale, della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale, nonchè delle informazioni sulla condotta morale e politica del concorrente che trovisi nella posizione di congedo e sull'onorabilità della sua famiglia.

Per gli ufficiali in servizio dovrà inoltre essere unito un rapporto personale sul servizio da loro prestato, nel quale siano poste in luce le di lui qualità morali, disciplinari, intellettuali, fisiche e di attitudine militare, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche.

Infine, i comandanti suindicati, tenendo conto degli elementi di giudizio che sono a loro conoscenza, esprimeranno, in calce a ciascuna domanda, il loro parere sulla convenienza o meno di accoglierla.

Le domande così corredate, saranno trasmesse *direttamente* al Ministero (Direzione generale personale ufficiali), *cui dovranno improrogabilmente pervenire entro il 1° settembre p. v.*

5. Il Ministero prenderà in esame le domande pervenute e i relativi documenti, e giudicherà inappellabilmente sull'ammissibilità dei concorrenti all'Accademia militare di Torino.

6. La graduatoria per il conferimento dei posti messi a concorso sarà esclusivamente stabilita, in base alla classificazione risultante dalla media aritmetica dei punti riportati negli esami sulle materie universitarie elencate al comma *d)* del n. 2; con l'avvertenza che, per coloro i quali avessero compiuto corsi di studio superiori e sostenuto con esito favorevole i relativi esami, sarà aggiunto alla suddetta media, per ciascuno di tali esami, 1/10 del punto in esso riportato.

A parità di condizioni di merito, si seguirà il seguente ordine di precedenza:

a) candidati appartenenti alle armi di artiglieria o del genio;

b) candidati provenienti dai collegi militari;

c) candidati più giovani di età.

7. La visita medica avrà inizio il 1° settembre presso l'Ospedale militare di ogni divisione e si svolgerà con le modalità stabilite dai numeri 8, 9 e 10 della circolare 317 *giornale militare* c. a., per i concorrenti al primo anno di corso delle Accademie militari.

8. Pel trattamento spettante ai partecipanti al concorso (assegni, indennità e rimborso delle spese di viaggio) valgono le norme di cui ai numeri 19 e 20 della circolare 317 del *giornale militare* del corrente anno.

9. Gli ufficiali ammessi all'accademia saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati, in servizio con assegni per la durata del corso di reclutamento. I medesimi saranno trasferiti effettivi all'accademia, alla quale le autorità militari competenti trasmetteranno, debitamente aggiornati, i relativi documenti personali.

Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dall'istituto e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinarono tale provvedimento.

10. Alla presente circolare dovrà essere data con ogni sollecitudine la più larga diffusione dai comandanti di corpo e di distretto, *i quali ultimi faranno all'uopo inserire brevi e periodici avvisi nei giornali quotidiani locali fino alla data stabilita come termine utile per la presentazione delle domande.*

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 319. — SCUOLE MILITARI. — Ammissione alla scuola di sanità militare e alla scuola di cavalleria di sottotenenti di complemento aspiranti alla nomina a tenente medico, a tenente chimico-farmacista e a tenente veterinario in servizio permanente per l'anno scolastico 1926-27. — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 giugno 1926.

1. Per il prossimo anno scolastico 1926-27 sono aperti i seguenti concorsi:

a) per l'ammissione ad un corso di mesi 6 presso la scuola di sanità militare in Firenze, di 100 sottotenenti medici di complemento;

b) per l'ammissione ad un corso di mesi 6 presso la scuola predetta, di 20 sottotenenti farmacisti di complemento;

c) per l'ammissione ad un corso di mesi 3 presso la scuola di cavalleria in Pinerolo, di 12 sottotenenti veterinari di complemento.

2. Compiuti con successo i suddetti corsi di reclutamento, che avranno inizio il 5 novembre, gli allievi conseguiranno rispettivamente il grado di tenente medico, di tenente chimico-farmacista e di tenente veterinario, in servizio permanente.

3. I concorrenti alle ammissioni di cui al numero precedente, dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere sottotenenti di complemento rispettivamente medici, farmacisti e veterinari, ed aver compiuto, come ufficiali, un servizio effettivo di almeno un mese, alla data d'inizio dei corsi.

Potranno partecipare ai suddetti concorsi anche i tenenti di complemento (rispettivamente medici, farmacisti e veterinari), purchè rinuncino al grado di tenente ed accettino quello di sottotenente; salvo il diritto ad essere reintegrati nel grado precedente, qualora non conseguano il successo al termine dei corsi o cessino di appartenervi per deficienza negli studi o per altre cause.

Gli ufficiali concorrenti, abbiano il grado di sottotenente o quello di tenente, potranno essere in servizio o nella posizione di congedo;

b) non aver superato, alla data del 31 dicembre 1926, il 31° anno di età se medici o farmacisti, il 29° anno di età se veterinari;

c) se aspiranti all'ammissione al corso farmacisti, essere provvisti di laurea in chimica e farmacia, oppure di diploma in farmacia congiuntamente alla laurea in chimica pura;

d) superare appositi esami di concorso, secondo quanto è indicato al numero 11.

4. Gli aspiranti dovranno compilare apposita domanda su carta da bollo da lire tre, diretta al Ministero della guerra (Direzione generale personale ufficiali) e presentarla *non più tardi del 20 luglio p. v.* al comando del corpo da cui dipendono se ufficiali in servizio, al comando del distretto di residenza, se ufficiali congedati.

A corredo della domanda gli aspiranti dovranno unire i documenti seguenti:

a) certificato di laurea, rilasciato dalla competente autorità scolastica, con l'indicazione del punto di laurea e dei punti riportati nelle singole materie;

b) i titoli eventualmente posseduti (memorie scientifiche — purchè pubblicate a stampa — certificati di autorità accademiche, ecc.);

c) estratto dell'atto di nascita, debitamente legalizzato;

d) certificato di stato libero; oppure, se ammogliati o vedovi con prole, il certificato comprovante l'atto di matrimonio e la costituzione della dote a senso della legge 11 marzo 1926, n. 399;

e) certificato di penalità rilasciato dal competente tribunale;

f) certificato di buona condotta, rilasciato dall'autorità comunale competente e vidimato dal prefetto o sottoprefetto. Tale documento sarà prodotto solamente dai concorrenti che si troveranno nella posizione di congedo all'atto della presentazione della domanda.

5. Gli aspiranti aventi il grado di tenente di complemento dovranno inoltre unire una domanda su carta da bollo da lire tre diretta al Ministero della guerra, con la quale chiedono di rinunciare al grado di tenente per conseguire quello di sottotenente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 14 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2986.

6. I suddetti documenti sono soggetti alla tassa di bollo voluta dalla legge, e i certificati di cui alle lettere *d*), *e*), *f*) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi al giorno della presentazione della domanda.

7. Le domande e i documenti presentati dai concorrenti saranno corredati — a cura dei comandi di corpo o di distretto — della copia dello stato di servizio rigorosamente aggiornata, del libretto personale, della dichiarazione del casellario giudiziale (mod. 42) da richiedere al presidente del competente tribunale, nonchè delle informazioni riservate sulla condotta morale e politica del concorrente e sull'onorabilità della sua famiglia, ed anche sull'onorabilità della famiglia della sposa ove trattisi di ufficiale ammogliato. Per gli ufficiali in servizio dovrà inoltre essere unito un rapporto personale sul servizio da ciascuno prestato, nel quale siano poste in luce le di lui qualità professionali, morali, disciplinari, intellettuali e fisiche, da redigersi e da annotarsi dai superiori gerarchici cui spetta la compilazione delle note caratteristiche. Tale rapporto dovrà essere compilato allorchè l'aspirante abbia compiuto da ufficiale il prescritto servizio minimo di 30 giorni.

8. Le domande, così corredate, dovranno senza indugio essere trasmesse dai comandanti di corpo o di distretto:

a) *quelle riferentisi agli ufficiali medici e farmacisti*: alle direzioni di sanità dei corpi d'armata.

Tali direzioni, esaminate le domande e le relative documentazioni, le *faranno poi pervenire, non più tardi del* 20 *agosto p. v.*, al Ministero (Direzione generale personale ufficiali esprimendo il loro parere circa la convenienza o meno di accoglierle;

b) *quelle riferentisi agli ufficiali veterinari*: direttamente al Ministero (Direzione generale personale ufficiali) cui dovranno *pervenire non più tardi del* 20 *agosto p. v.* Nel trasmettere tali domande, i comandanti di corpo o di distretto esprimeranno il loro parere circa la convenienza o meno di accoglierle.

9. Il Ministero giudicherà inappellabilmente sulla ammissibilità dei concorrenti agli esami di concorso.

Gli interessati riceveranno comunicazione di tale ammissione dall'autorità militare alla quale presentarono la domanda.

10. Le Commissioni sanitarie cui è demandato l'accertamento delle condizioni fisiche dei concorrenti, saranno costituite e funzioneranno analogamente a quanto è indicato ai numeri 8, 9 e 10 della circolare 317 *giornale militare*, per l'ammissione alle Accademie militari.

Le eventuali visite mediche d'appello avranno luogo, prima degli esami, presso l'ospedale militare principale di Roma e verranno passate da una commissione sanitaria così composta:

il direttore di sanità del corpo d'armata;

due ufficiali superiori medici da designarsi dalla direzione di sanità del corpo d'armata.

Il risultato delle visite d'appello sarà definitivo.

11. I concorrenti riconosciuti fisicamente idonei saranno ammessi a sostenere gli esami di concorso, che avranno luogo, dal 21 settembre p. v. in poi, presso l'ospedale militare principale di Roma, per gli ufficiali medici e farmacisti, e presso il Ministero (Ufficio del capo del servizio veterinario) e successivamente presso l'infermeria cavalli del 13° reggimento artiglieria da campagna, per gli ufficiali veterinari.

Detti esami consisteranno:

a) *per gli aspiranti alla nomina a tenente medico in servizio permanente*:

nell'esame clinico di un ammalato;

nello svolgimento di un tema scritto di igiene generale;

b) *per gli aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista in servizio permanente*:

in una prova scritta su un tema di chimica-farmaceutica;

in una prova pratica (analisi chimica qualitativa minerale di non oltre 4 anioni e 4 cationi);

in una prova orale sulle leggi e regolamenti riguardanti la professione del chimico e del farmacista;

c) *per gli aspiranti alla nomina a tenente veterinario in servizio permanente*:

nello svolgimento di un tema scritto di igiene, ippotecnia e polizia sanitaria;

in un esame teorico-pratico di clinica medica e clinica chirurgica.

12. Le prove s'intenderanno superate solo dal candidato che abbia riportato in ciascuna di esse una classificazione non inferiore ai 10/20.

Per ciascuna delle categorie di aspiranti alla nomina a tenente medico, di aspiranti alla nomina a tenente chimico-farmacista, e di aspiranti alla nomina a tenente veterinario, gli esami saranno dati da una commissione di tre membri da nominarsi dal Ministero della guerra.

13. Le graduatorie dei concorrenti saranno stabilite dalle rispettive commissioni in base alla classificazione ottenuta negli esami e in base alla valutazione dei titoli individuali.

I nomi degli ammessi saranno a suo tempo pubblicati nel *giornale militare*.

14. Durante il viaggio per recarsi dalla loro residenza a sostenere gli esami di concorso e per il ritorno, e durante gli esami stessi, i concorrenti avranno diritto al trattamento previsto per gli aspiranti alle Accademie militari (numeri 19, 20 della circolare 317 *giornale militare* c. a.); con l'avver-

tenza che le competenze dovute agli ufficiali in congedo saranno pagate dalla direzione dell'ospedale militare principale di Roma, per i medici e i farmacisti, e dal 13° reggimento artiglieria da campagna per i veterinari.

Si rammenta l'obbligo che hanno i candidati di presentarsi in uniforme a sostenere gli esami di concorso.

15. Gli ufficiali ammessi nella scuola di sanità militare e nella scuola di cavalleria saranno trattenuti, o — se congedati — saranno richiamati, in servizio con assegni per la durata del corso di reclutamento. I medesimi saranno trasferiti effettivi alle scuole stesse, sotto la data del giorno che precede quello fissato per l'inizio dei corsi, soddisfatti a tutto detto giorno.

Il Ministero si riserva la facoltà di allontanare dalle scuole predette e di collocare in congedo quegli allievi che, per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente.

Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 320. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione di sottufficiali allievi ai corsi speciali presso le accademie militari per la nomina a tenente in servizio permanente, per l'anno scolastico 1926-27.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 10 giugno 1926.

1. Per il prossimo anno scolastico 1926-27 sono aperti i seguenti concorsi:

a) *per l'ammissione, al primo anno del corso speciale dell'accademia militare di Modena, di*:

20 sottufficiali allievi, per l'arma dei carabinieri reali;
10 sottufficiali allievi, per l'arma di fanteria;
3 sottufficiali allievi, per l'arma di cavalleria;
6 sottufficiali allievi, per il commissariato;
5 sottufficiali allievi, per la sussistenza;
7 sottufficiali allievi, per il corpo di amministrazione.

b) *per l'ammissione, al primo anno del corso speciale dell'accademia militare di Torino, di*:

40 sottufficiali allievi, per l'arma di artiglieria;

17 sottufficiali allievi, per l'arma del genio.

2. I corsi speciali avranno la durata di tre anni per le varie armi e per il commissariato ,di due anni per la sussistenza e l'amministrazione.

Compiuti con successo i predetti corsi, che avranno inizio il 5 novembre p. v., i sottufficiali allievi saranno nominati tenenti in servizio attivo permanente.

3. Possono essere ammessi al concorso i sottufficiali in effettivo servizio, semprechè soddisfino alle condizioni seguenti:

a) siano celibi o vedovi senza prole;

b) abbiano non meno di quattro anni di anzianità di sottufficiale (tre anni per i sottufficiali dell'arma dei carabinieri reali) al 5 novembre 1926, e non abbiano superato il 28° anno d'età al 31 dicembre 1926.

4. Nell'anzianità dei sottufficiali provenienti dagli ufficiali di complemento dimissionari e riammessi in servizio nella qualità di sergenti, va computato il tempo passato effettivamente sotto le armi, sia come ufficiale sia come sottufficiale. Non potrà essere invece computato in verun caso:

a) il tempo passato in congedo;

b) il tempo passato in licenza in attesa della nomina a sottotenente di complemento, e precisamente tutto quello decorso dalla data dell'invio in licenza sino alla data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento;

c) quello trascorso fra la data del R. decreto di nomina a sottotenente di complemento e la presentazione al corpo per intraprendere il servizio di nuova nomina;

d) quello, infine, trascorso fra la presentazione della dichiarazione di rinuncia alla nomina ad ufficiale di complemento o della domanda di rinuncia al grado (se fatta mentre l'ufficiale trovavasi in congedo) e l'effettiva riammissione in servizio in qualità di sottufficiale.

Il tempo trascorso dall'ufficiale di complemento, durante il suo servizio, all'ospedale o nella propria abitazione, per malattia non proveniente da cause di servizio, viene computato interamente come servizio utile agli effetti dell'anzianità di grado, se non supera i 15 giorni; se invece supera tale durata, si computano agli stessi effetti 15 giorni soltanto.

5. I sottufficiali delle varie armi possono aspirare alla carriera di ufficiale nella propria arma oppure nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari) oppure nel corpo di amministrazione.

I sottufficiali delle compagnie di sussistenza possono aspirare alla carriera di ufficiale nel corpo di commissariato (ruolo ufficiali di sussistenza), e quelli delle compagnie di sanità alla carriera di ufficiale nel corpo di amministrazione (1).

6. Non possono essere ammessi al concorso i sottufficiali che siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento o vi abbiano rinunciato, e coloro che abbiano già frequentato il corso speciale presso l'Accademia, o quello presso la disciolta scuola allievi ufficiali CC. RR. di Roma, e ne siano stati rimandati per insuccesso negli esami o per motivi disciplinari.

Parimenti, nessun sottufficiale può essere ammesso al concorso se non sia giudicato dal proprio comandante di corpo — su parere della Commissione d'avanzamento — meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale.

7. Il concorso è per esami. Questi consistono in una prova scritta di lettere italiane, e in cinque prove orali rispettivamente di storia, geografia, matematica, nozioni di fisica e di chimica, secondo i programmi descritti nell'allegato *A* della presente circolare. I programmi medesimi sono conformi a quelli stabiliti per le analoghe ammissioni che ebbero luogo nello scorso anno.

---

(1) Agli effetti suindicati, i sottufficiali in servizio presso i raggruppamenti trasporti seguono le sorti dell'arma o corpo da cui provengono. Sono perciò ad essi integralmente applicabili le disposizioni di cui al n. 5.

Dagli esami suddetti sono dispensati i sottufficiali muniti di licenza liceale o di uno dei titoli di studio elencati nel n. 4, del manifesto annesso alla circolare 317 *giornale militare* c. a. relativa all'ammissione di sottotenenti di complemento nelle Accademie militari.

Non si terranno corsi preparatori, nè speciali esami preliminari.

Modalità per l'ammissione al concorso.

8. Il sottufficiale che aspiri a partecipare al concorso, ne farà domanda, in iscritto al proprio comandante di corpo, *entro il* 10 *luglio p. v.*, dichiarando — in relazione al disposto del n. 5 ed ove trattisi di sottufficiale appartenente ad un'arma — se desidera di preferenza essere ammesso come aspirante o al corso per l'arma propria, o al corso pel corpo di commissariato (ruolo ufficiali commissari), o al corso pel corpo di amministrazione. La preferenza espressa non potrà in seguito essere modificata dall'interessato.

La domanda sarà accompagnata da un rapporto informativo redatto dal comandante della compagnia (o reparto corrispondente) ed annotato dal comandante del battaglione (o reparto corrispondente); in esso dovrà essere fatto cenno della condotta, del carattere, della cultura ed in genere delle qualità militari dal sottufficiale possedute, ed esplicitamente dichiarato se egli sia ritenuto perfettamente istruito nei doveri e nelle attribuzioni del proprio grado.

9. Il comandante del corpo, dopo avere verificata la regolarità delle domande e dei rapporti indicati al numero precedente, convocherà la commissione d'avanzamento la quale procede nel seguente modo:

a) verifica innanzi tutto che gli aspiranti si trovino nelle condizioni indicate al n. 3 e non siano esclusi dal concorso per motivi previsti nel primo comma del n. 6.

Indi, allo scopo di evitare che partecipino al concorso sottufficiali che debbano poi essere rimandati dalle accademie per menomate condizioni fisiche dipendenti da cause preesistenti, si accerta che tali condizioni fisiche siano in perfetta armonia con le aspirazioni del candidato, sottoponendolo ad apposita visita medica dell'ufficiale dirigente del servizio sanitario del corpo, il quale dovrà rilasciare una dichiarazione da unirsi allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 10.

Per gli aspiranti all'arma di cavalleria la commissione si assicura inoltre, mediante appositi esperimenti, della buona capacità dei medesimi al cavalcare, affinchè non siano proposti quali concorrenti alla nomina ad ufficiale elementi che in seguito si appalesino scadenti riguardo all'abilità nell'equitazione. Di tale accertamento si dovrà far menzione in apposito verbale da unirsi pure allo specchio individuale di proposta indicato al comma *c*) del n. 10.

Infine, tenendo conto del complesso delle qualità del sottufficiale, la commissione delibera: se egli sia meritevole di aspirare alla nomina ad ufficiale e se debba quindi essere accettata la sua domanda per presentarsi al concorso;

b) in caso affermativo, tenendo conto della condotta, del contegno in servizio e fuori servizio, dell'autorevolezza, dell'attitudine morale e fisica al servizio militare e dell'istruzione militare del sottufficiale, nonchè di quelle speciali e meritorie azioni che fossero state da lui compiute, i membri della commissione procedono ad una votazione per stabilire i punti di merito da attribuirsi al sottufficiale stesso per le sue *qualità militari*. Tali punti saranno variabili da 10 a 20.

10. Gli aspiranti che ottennero il parere favorevole della commissione d'avanzamento saranno proposti, senza limite di numero, quali candidati al concorso.

A tal uopo i comandanti di corpo trasmetteranno con sollecitudine, i seguenti documenti *direttamente* al Ministero della guerra (Direzione generale leva sottufficiali e truppa), con l'avvertenza che i documenti medesimi dovranno pervenire al Ministero *non più tardi del* 31 *luglio p. v.*:

a) *un elenco nominativo dei sottufficiali che fecero domanda di essere ammessi al concorso*, nel quale dovrà essere, in apposita colonna, indicato il motivo di esclusione per quei sottufficiali che non fossero proposti;

b) *un elenco nominativo dei sottufficiali proposti per il concorso*, nel quale dovrà essere indicato, in apposita colonna — per i soli sottufficiali appartenenti alle varie armi — in quale arma o corpo aspirino di intraprendere la carriera di ufficiale. Qualora la commissione di avanzamento avesse giudicato taluno di essi atto ad una carriera differente da quella prescelta, saranno, nella colonna osservazioni del suddetto elenco, brevemente specificate le ragioni che motivarono tale parere. Nel caso, poi, in cui il sottufficiale fosse già stato comunque proposto nello scorso anno, dovrà indicarsi, nella predetta colonna, la ragione per la quale non ottenne l'ammissione al corso speciale.

In altra apposita colonna si porrà, pei sottufficiali muniti di licenza liceale o di altro titolo equipollente, l'annotazione: « E' provvisto di licenza liceale (o di titolo equipollente) »;

c) *uno specchio individuale di proposta* conforme al modello annesso alla presente circolare, redatto in duplice copia per ognuno dei sottufficiali proposti, e del quale dovrà essere compilata la prima parte colonne 1 e 2, e quadro *A*).

Al detto specchio individuale dovranno essere annessi:

la copia del foglio matricolare (mod. n. 59), con allegata una dimostrazione indicante come sia stato fatto il computo dell'anzianità di sottufficiale;

l'originale del foglio caratteristico (mod. F).;

la dichiarazione medica e, per gli aspiranti all'arma di cavalleria, il verbale relativo all'esperimento di equitazione, dei quali è cenno al comma *a*) del n. 9.

Al medesimo specchio dovrà inoltre essere annesso, per i concorrenti muniti di licenza di liceo o di istituto equivalente, il relativo diploma originale o un regolare certificato comprovante il suddetto titolo di studio, insieme con lo specchietto indicante i punti riportati nelle singole materie e le sessioni in cui i relativi esami sono stati superati.

11. Il Ministero esaminerà le proposte pervenute, e determinerà quali sottufficali siano da ammettersi ai corsi speciali con dispensa dagli esami di concorso, quali siano da ammettersi all'esame scritto. Provvederà quindi alle relative comunicazioni agli interessati.

Dette comunicazioni conterranno anche l'indicazione del corso al quale ogni sottufficiale può aspirare ad essere ammesso. Tale indicazione sarà fatta in base al disposto del n. 8, semprechè la preferenza stessa sia conforme al parere emesso dalla commissione d'avanzamento reggimentale. Qualora il parere di tale commissione non fosse conforme al desiderio del concorrente, la decisione spetterà al Ministero.

Non è consentito al concorrente di chiedere l'ammissione ad un corso diverso da quello stabilito a norma del precedente comma.

12. Qualora il numero dei sottufficiali aventi titolo alla dispensa dagli esami superasse il numero dei posti messi a concorso per l'arma o corpo cui i sottufficiali possono aspirare, la loro ammissione al corso speciale sarà determinata dal Ministero secondo l'ordine di una graduatoria di merito da formarsi con le stesse norme indicate nel n. 20; con l'avvertenza che al punto medio d'esame in detto numero contemplato dovrà essere sostituita la media aritmetica dei punti riportati nelle singole materie relative al prescritto titolo di studio, e che, a parità di tale media, avrà la precedenza il concorrente che conseguì il titolo di studio medesimo nella prima sessione d'esami.

Modalità per gli esami e norme generali.

13. L'esame scritto di lettere italiane avrà luogo *il 1° settembre p. v.,* dalle ore 9 in poi, presso i comandi di divisione militare nella cui circoscrizione ha stanza il corpo dal quale dipende il candidato (presso i comandi delle truppe della Tripolitania, Cirenaica, Eritrea, Somalia e presso il comando dei presidi militari del Dodecanneso, per i sottufficiali che trovinsi in dette località).

I sottufficiali ammessi all'esame scritto si presenteranno ai comandi suindicati il mattino del 31 agosto e saranno aggregati, per la durata dell'esame, ad un corpo designato dei comandi stessi.

Il tema per l'esame scritto sarà dato dal Ministero della guerra.

14. Una commissione nominata dal comandante della divisione militare e composta di tre ufficiali, di cui uno superiore, assisterà all'esame scritto e sorveglierà i candidati perchè, durante lo svolgimento del tema, non comunichino fra di loro o con estranei, nè consultino note od appunti.

Qualora si verificassero infrazioni a tali prescrizioni, la commissione di vigilanza dovrà riferirne immediatamente al comando della divisione, il quale disporrà, se del caso, per l'annullamento del lavoro, e ne darà avviso al Ministero.

Allo scopo di ottenere la massima obbiettività nel giudizio sui lavori scritti dei candidati, saranno osservate le norme indicate nei numeri 23 e 24 della circolare 340 *giornale militare* 1922.

Al termine dell'esame, i comandi di divisione disporranno per la spedizione:

al comando dell'accademia militare di Modena, dei temi svolti dai candidati e del verbale redatto dalla commissione di vigilanza;

al comando del corpo d'armata di Bologna, in busta suggellata e personale, della busta contenente la nota dei nomi dei concorrenti e i corrispondenti nomi di località.

15. I temi svolti da tutti i candidati saranno esaminati presso l'accademia militare di Modena, da una commissione speciale nominata dal comandante di detta accademia e composta di tre membri scelti fra gli ufficiali o i professori civili del personale insegnante dell'istituto stesso.

Tale commissione, tenuto presente il criterio indicato nel programma di lettere italiane che fa seguito alla presente circolare, delibererà a maggioranza di voti circa *l'idoneità* di ogni concorrente, e stabilirà quindi una *classificazione* per punti di merito, da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

I punti di merito saranno poi segnati, per cura della stessa commissione, nell'apposita colonna dello specchio individuale (modello annesso alla presente circolare); specchio che dal Ministero sarà all'uopo spedito in duplice copia al comando della suddetta accademia insieme con la lista dei candidati prescelti, ivi compresi i concorrenti dispensati dagli esami.

16. I candidati dichiarati idonei nell'esame scritto saranno ammessi agli esami orali e ne riceveranno comunicazione dal comando dell'accademia militare di Modena pel tramite dei rispettivi comandi di corpo d'armata. Per i sottufficiali in servizio nelle colonie o nel Dodecanneso saranno fatte comunicazioni telegrafiche.

Nel contempo il comando della predetta accademia invierà al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) un elenco nominativo di tutti i candidati al concorso, distinti nelle varie categorie di aspiranti a ciascun'arma o corpo, e suddistinti in dispensati dagli esami, in idonei all'esame scritto e non idonei. Per ciascuno degli idonei o non idonei sarà indicato il risultato della votazione di idoneità ed il punto di classificazione.

Il comando della stessa accademia invierà anche a quello dell'accademia di Torino, uno stralcio del suddetto elenco nominativo, comprensivo dei soli aspiranti all'artiglieria e al genio, ed i relativi specchi individuali.

17. Gli esami orali avranno luogo *dal 15 ottobre p. v.*, presso l'accademia di Torino per gli aspiranti all'artiglieria e al genio, e presso l'accademia di Modena per tutti gli altri aspiranti.

I sottufficiali ammessi ai detti esami saranno inviati, per il 14 ottobre alle sedi delle rispettive accademie, dalle quali saranno presi in aggregazione per conto del corpo cui appartengono.

E' in facoltà dei comandanti dei suddetti istituti di stabilire eventualmente una sessione straordinaria di esami orali per i concorrenti che per cause di forza maggiore giungessero dalle colonie con ritardo rispetto alle date sopra stabilite.

18. In ciascuna delle accademie gli esami orali saranno dati da una commissione nominata e presieduta dal comandante dell'istituto, composta complessivamente di dieci membri compreso il presidente.

Tale commissione, formata con personale insegnante, militare e civile ,appartenente all'istituto, sarà ripartita in tre sottocommissioni, composte ciascuna di due membri ed un presidente, e corrispondenti ai seguenti tre gruppi di materie:

a) storia e geografia ;

b) matematica ;

c) nozioni di fisica e di chimica.

Per ciascuna materia le tre sottocommissioni delibereranno a maggioranza di voti circa *l'idoneità* del concorrente e quindi stabiliranno una *classificazione* per punti di merito: da 0 a 9 per i dichiarati non idonei, e da 10 a 20 per i dichiarati idonei.

Le prove s'intenderanno superate solo dal concorrente che abbia riportato l'idoneità in ciascuna di esse.

Al termine degli esami, i candidati saranno rimandati ai propri corpi, ad eccezione dei sottufficiali provenienti dalle colonie o dal Dodecanneso risultati idonei, i quali saranno invece aggregati ad un corpo stanziato nel territorio del corpo d'armata in cui ha sede l'accademia alla quale aspirano.

19. I candidati che nel corso degli esami, scritti od orali, intendessero di non proseguirli, debbono farne dichiarazione al presidente della commissione di vigilanza od a quello della commissione esaminatrice, e saranno liberi di ritirarsi.

20. Terminati gli esami orali, l'intera commissione esaminatrice procederà alla graduatoria dei candidati risultati idonei negli esami stessi.

Per formare detta graduatoria (quadro *C* dello specchio individuale annesso alla presente circolare), si sommano i punti di merito attribuiti al sottufficiale per le *qualità militari* dalla commissione di avanzamento, con la media aritmetica dei punti di merito dal medesimo riportati nell'esame *scritto* ed in quelli *orali di concorso;* si divide questa somma per *due* e si aggiunge *il punto di anzianità*, il quale si ottiene moltiplicando i mesi di anzianità di sottufficiale, calcolati fino al 5 novembre 1926, per il coefficiente 0,05.

Il numero che in tal modo si ricava costituisce la *media definitiva,* in base alla quale si stabilisce la graduatoria dei concorrenti idonei aspiranti al corso di ciascun'arma o corpo, avvertendo che a parità di punti di merito nella media definitiva avrà la precedenza il grado, a parità di grado l'anzianità, ed a parità di anzianità l'età del concorrente.

Per ciascun'arma o corpo sarà fatta una distinta graduatoria.

I sottufficiali dispensati dagli esami di concorso saranno ammessi ai corsi speciali con precedenza assoluta sugli altri concorrenti. Saranno pertanto iscritti in testa alla graduatoria della rispettiva arma o corpo.

I sottufficiali risultati idonei negli esami di concorso, saranno ammessi ai corsi speciali nel limite numerico dei posti stabiliti rispettivamente per ogni arma o corpo — detratti quelli devoluti ai sottufficiali ammessi con dispensa dagli esami — ed in base alla graduatoria riportata.

21. In relazione al disposto del precedente numero, i comandi delle accademie faranno agli interessati le comunicazioni relative alla loro ammissione ai corsi speciali, pel tramite dei comandi di corpo d'armata.

Gli ammessi dovranno presentarsi il 5 novembre alle rispettive accademie, alle quali saranno trasferiti effettivi sotto la data del giorno precedente, soddisfatti a tutto detto giorno.

22. I sottufficiali ammessi ai corsi speciali conserveranno il grado e il trattamento ad esso inerente.

23. I risultati complessivi del concorso saranno dai comandanti delle accademie trasmessi al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa) mediante l'invio di elenchi nominativi dimostranti, distintamente per ciascuna arma o corpo, l'esito ottenuto da tutti i concorrenti.

Tali elenchi dovranno contenere i dati di cui al secondo comma del precedente n. 16 e quelli relativi alle parti *B* e *C* degli specchi individuali; i concorrenti vi saranno inoltre iscritti per ordine di graduatoria. Agli elenchi medesimi dovrà essere allegata, per ciascun concorrente, una copia dello specchio individuale debitamente completata.

I nomi degli ammessi saranno poscia pubblicati nel *giornale militare*.

24. Qualora nel periodo di tempo fra la proposta inviata dal corpo e la definitiva ammissione all'accademia taluno sottufficiale tenesse cattiva condotta, mostrasse negligenza nel servizio, o per qualsiasi altra ragione lasciasse dubitare di non essere più meritevole di ottenere la suddetta ammissione, il comandante del corpo convocherà la commissione d'avanzamento perchè esprima il suo parere sulla opportunità di cancellare il sottufficiale dall'elenco dei proposti e darà poi sollecita comunicazione di tale parere al Ministero (Direzione generale leva sottufficiali e truppa), con una circostanziata relazione.

Il Ministero infine, si riserva la facoltà di allontanare definitivamente dalle accademie quei sottufficiali allievi che.

per deficienza negli studi o per altra causa, non giudicasse meritevoli di aspirare alla nomina ad ufficiale in servizio permanente. Nessun obbligo incombe al Ministero di specificare i motivi che determinassero tale provvedimento.

25. Il risultato ottenuto nel concorso che ebbe luogo nell'anno passato non è valido per il concorso di cui alla presente circolare, nè potrà essere dal concorrente invocato quale titolo per essere proposto quest'anno al concorso medesimo.

26. In occasione dell'ammissione dei sottufficiali al corso speciale, i corpi terranno presenti le seguenti avvertenze:

a) tutti i documenti personali (compreso il libretto personale) dei nuovi ammessi debbono essere trasmessi al comando della rispettiva accademia, in completo ordine ed aggiornati di ogni variazione;

b) i fogli matricolari, ove non siano in buon stato, debbono essere rinnovati a norma del regolamento per le matricole del R. Esercito;

c) i detti fogli matricolari debbono anche contenere la variazione relativa all'ammissione nell'accademia, e cioè la seguente: « Tale nell'accademia militare di . . . . . lì .... »;

d) i preavvisi di partenza mod. 83 debbono essere trasmessi al comando della rispettiva accademia non appena notificata l'ammissione; e i documenti personali subito dopo compiuto il trasferimento;

e) la data del trasferimento da iscriversi sul foglio matricolare deve essere quella del giorno antecedente a quello stabilito per l'ammissione all'accademia;

f) i nuovi ammessi debbono presentarsi all'accademia forniti dell'armamento individuale in perfetto ordine.

I corpi cureranno altresì che gli oggetti di corredo ed equipaggiamento, che i sottufficiali debbono avere all'atto dell'ammissione all'accademia, siano in ottimo stato d'uso, sostituendo quelli che non si trovassero in tale condizione.

27. I comandi di corpo disporranno che alla presente circolare sia data la più ampia diffusione fra tutti i dipendenti sottufficiali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO A.

PROGRAMMI

per gli esami di ammissione dei sottufficiali nei corsi speciali presso le accademie militari per l'abilitazione alla nomina a tenente in servizio attivo permanente.

I programmi sono uguali per tutti i sottufficiali concorrenti, salvo per gli aspiranti alla sussistenza e all'amministrazione, per i quali il programma di matematica è descritto in fondo al presente allegato.

LETTERE ITALIANE

L'esame consisterà in una prova scritta, nella quale il candidato dovrà dimostrare di sapere svolgere correttamente le sue idee con ordine e chiarezza.

STORIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Si richiede la conoscenza generica degli avvenimenti con speciale riguardo alla storia d'Italia, soprattutto dell'epoca del Risorgimento.

1. Condizioni politiche dell'Europa, e specialmente dell'Italia, alla fine del secolo XV. La riforma Religiosa. Lotte di preponderanza tra Francia e Spagna; predominio Austro-Spagnuolo. L'Italia sotto la preponderanza Spagnuola. Il ducato di Savoia da Emanuele Filiberto a Carlo Emanuele II.

2. L'Europa dalla metà del secolo XVI alla metà del secolo XVIII. Predominio francese (Luigi XIV). Vicende in Italia. Governo di Carlo Emanuele II. Vittorio Amedeo II e Carlo Emanuele III. La breve preponderanza austriaca in Italia. Il Regno Borbonico di Napoli.

3. Condizioni generali dell'Europa, e dell'Italia in ispecie, nella seconda metà del secolo XVIII.
Cenno sulla rivoluzione Francese, sul Consolato e sull'Impero. L'Italia sotto la dominazione Francese.

4. Situazione dell'Europa dopo il trattato di Vienna. Cenno riassuntivo degli avvenimenti principali d'Europa dal 1815 al 1870.

5. Il Risorgimento Italiano. Cenno sui moti dal 1815 al 1846. Le riforme e Pio IX. Gli Statuti. L'insurrezione di Milano e la prima guerra per l'indipendenza italiana (1848-49).

6. L'Italia dal 1849 al 1861. Vittorio Emanuele e Cavour. La seconda guerra per l'indipendenza. Le annessioni. La spedizione di Garibaldi in Sicilia. Proclamazione del Regno d'Italia.

7. La Prussia. Bismark ed il suo pensiero politico. La guerra austro-prussiana del 1866.
La guerra franco-tedesca 1870-71.
La caduta dell'Impero Francese ed il nuovo Impero Germanico.

8. L'Italia dal 1861 al 1870. Terza guerra per la indipendenza. Soluzione della questione romana.

9. La questione d'oriente nella seconda metà del secolo XIX. Cenni sulla guerra russo-turca.
Congresso di Berlino.
Alleanza austro-germanica. Triplice alleanza.
Cenni sulla guerra italo-turca.
Cenni sulle guerre balcaniche.

10. La guerra mondiale. Cause essenziali e cause occasionali. Le principali vicende politiche e militari durante la guerra. Attuale assetto politico dell'Europa.

GEOGRAFIA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte.

Si richiede la conoscenza generica ed elementare dei vari continenti con riguardo speciale all'Europa, e sopratutto all'Italia.

1. Sfera celeste e sfera terrestre. La sfera terrestre: equatore, meridiani, paralleli, tropici, cerchi polari, forma, dimensioni, movimento della terra e fenomeni che ne derivano, latitudine e longitudine e loro determinazione, punti cardinali, rosa dei venti, configurazione generale della superficie della terra. — Nomenclatura: continente, penisola, isola, acque. — Configurazione planimetrica; configurazione altimetrica. Clima. Le razze umane.

2. Cenni generali sui principali sistemi montani e sui più importanti fiumi dell'Asia, dell'Africa, dell'America e dell'Oceania.

3. L'Europa: Sistemi montani principali. Fiumi più importanti. Mari e coste Suddivisione politica dell'Europa.

4. L'Italia: Configurazione generale. Sistema alpino e sistema appenninico, limiti, divisioni, principali valichi.

5. I principali fiumi dell'Italia. Mari. Coste. Le isole.
Confini dell'Italia. Divisione amministrativa. Principali dati economici (Popolazione, agricoltura, industria e commercio).

MATEMATICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 30' e verterà su quattro numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, d'algebra, di geometria piana e di geometria solida.

Aritmetica.

1. Numerazione decimale parlata e scritta.
Operazioni fondamentali sui numeri interi e regole relative.

2. Concetto di divisibilità. Prova delle quattro operazioni fondamentali.

3. Numeri primi. Scomposizione di un numero in fattori primi. Divisioni di un numero. Divisori comuni a più numeri. Massimo comun divisore e minimo comune multiplo di più numeri.

4. Numeri frazionari. Riduzione delle frazioni alla più semplice espressione. Estrazione degli interi. Riduzione delle frazioni allo stesso denominatore ed al minimo denominatore comune.
Le quattro operazioni fondamentali sulle frazioni e regole relative.

5. Numeri decimali. Regole per eseguire le quattro operazioni fondamentali sui numeri decimali.

6. Trasformazione di una frazione ordinaria in decimale e viceversa.

7. Sistema metrico decimale.

8. Potenza di numero intero o frazionario. Estrazione della radice quadrata da un numero intero o frazionario.

9. Numeri complessi. Riduzione di un numero complesso in frazione ordinaria e decimale e viceversa. Operazioni sui numeri complessi.

10. Rapporti di numeri interi e frazionari. Proporzioni. Proporzionalità diretta ed inversa. Media aritmetica e media proporzionale.

11. Regola del tre semplice e composta. Regola d'interesse semplice e composto.

Algebra.

1. Quantità positive e quantità negative. Espressioni algebriche Termini simili. Addizione, sottrazione, moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei monomi. Valore numerico di un polinomio.

2. Addizione e sottrazione dei polinomi. Parentesi preceduta dal segno negativo. Cambiamento di segno a tutti o ad alcuni termini di un polinomio. Moltiplicazione di un polinomio per un monomio e di due polinomi. Prodotto della somma di due quantità per la loro differenza. Quadrato e cubo di binomio. Quadrato di un polinomio.

3. Divisione di un polinomio per un monomio o per un altro polinomio. Resto della divisione di un polinomio razionale intero in a per il binomio $a+b$; applicazioni alle divisioni di binomi della forma $a^m + b^m$ in cui m è intero e positivo, per il binomio $a+b$ *e quoti* di tali divisioni. Casi semplici di scomposizione di un polinomio in fattori e formazione del M.C.D. e del M.M.C. di taluni polinomi.

4. Frazioni algebriche. Operazioni sulle frazioni algebriche analoghe a quelle fatte sulle frazioni aritmetiche. Significato dell'esponente zero, dell'esponente negativo. Operazioni sugli esponenti negativi.

5. Radicali aritmetici. Trasformazione dei radicali. Moltiplicazione, divisione, potenza e radice dei radicali. Semplificazione dei radicali. Addizione e sottrazione dei radicali. Rendere razionale il denominatore di una frazione in casi semplici. Esponenti frazionari. Operazioni sugli esponenti frazionari.

6. Definizioni e principi delle equazioni. Risoluzione di una equazione di primo grado con una sola incognita. Sistemi di equazioni di primo grado.

Geometria piana elementare.

1. Nozioni preliminari sulle rette e sugli angoli. Proprietà degli angoli. Proprietà degli angoli adiacenti ed opposti al vertice. Teoremi sulle rette perpendicolari ed oblique.

2. Teoremi sulle rette parallele. Proprietà degli angoli formati da due rette parallele segate da una terza. Proprietà degli angoli che hanno i lati paralleli e perpendicolari.

3. Generalità sulle figure piane. Poligoni. Somma degli angoli esterni ed interni di un poligono.

Triangoli. Loro proprietà principali. Casi di eguaglianza dei triangoli e dei poligoni.

4. Quadrilateri. Parallelogrammi e trapezi. Loro proprietà principali.

5. Triangoli, parallelogrammi e trapezi equivalenti. Problemi relativi.

6. Teorema di Pitagora e sue applicazioni.

7. Luoghi geometrici. Circonferenza e rette sul cerchio. Teoremi sulle secanti e tangenti. Problemi relativi.

8. Posizione reciproca di due circonferenze. Intersezione e contatto.
Angoli al centro ed angoli iscritti nella circonferenza.
Angoli formati da due corde e da due tangenti. Teoremi sulla loro misura.

9. Poligoni inscritti e circoscritti da una circonferenza. Poligoni regolari.

10. Linee proporzionali. Triangoli e poligoni simili.

11. Regole pratiche per la misura degli angoli e degli archi. Calcolo pratico dell'area dei triangoli, dei quadrilateri, dei poligoni regolari, dei circoli, dei settori circolari.

12. Costruzioni grafiche relative alle rette parallele e perpendicolari. Costruzione grafica di angoli e delle bisettrici. Costruzione grafica di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.
Costruzione delle tangenti ad una o due circonferenze.

Geometria solida elementare.

1. Definizioni preliminari. Angolo di una retta con un piano. Rette perpendicolari, oblique e parallele ad un piano. Angolo di due piani. Piani perpendicolari, obliqui e paralleli fra loro.
Proiezioni.
Angoli solidi o poliedri.

2. Solidi geometrici principali. Prismi. Parallelepipedi, Piramidi. Tronchi di prisma e di piramide. Poliedri regolari.

3. Coni e cilindri. Solidi di rivoluzione. Tronchi di cono e di cilindro.
Sfera.

4. Regole pratiche per determinare la superficie ed il volume dei solidi geometrici.

NOZIONI DI FISICA (meccanica).

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Meccanica: Classificazione dei movimenti. Leggi del moto uniforme e uniformemente vario. Forza e sua misura in kg. col dinamometro. Rappresentazione grafica delle forze. Composizione di forze agenti sullo stesso punto. Corpo rigido. Composizione di forze piane applicate a punti diversi in un corpo rigido. Regole per il caso delle forze parallele.

2. Legge dell'inerzia. Leggi del moto dei corpi cadenti. Accelerazioni di gravità. Formula esprimente l'intensità di una forza Deduzione della misura dalla massa. Pendolo e sue leggi.

3 Cenno sulla misura del lavoro. Unità di lavoro. Energia, o forza viva, contenuta in una massa in movimento progressivo.

4. Statica dei corpi liquidi. Principi di Pascal. Applicazione e verifiche. Vasi comunicanti. Principio di Archimede.

5. Statica degli aeriformi. Principii comuni ai liquidi. Legge di Boyle e Mariotte. Pressione atmosferica. Sua valutazione. Barometri. Altimetria barometrica. Manometri. Macchina pneumatica. Pompe.

NOZIONI DI CHIMICA.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 15' e verterà su due numeri del programma estratti a sorte.

1. Materia e stati di aggregazione. Proprietà generali della materia. Ipotesi molecolare ed atomica. Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Leggi di un fenomeno.

2. Corpi semplici e corpi composti. Simboli e valenza degli elementi chimici. Cenni sulla nomenclatura dei corpi composti, e rappresentazione della molecola con la formula chimica del composto. Equazione rappresentativa di un fenomeno chimico.

3. Cenno sugli acidi e sulle basi più comuni. Loro costituzione chimica. Sali e composti più comuni. Acqua. Analisi e sintesi chimica.

4. Metalloidi e metalli più comuni. Cenno sulle principali combinazioni del carbonio.

MATEMATICA.

(Programma speciale per gli aspiranti ai corsi di sussistenza e di amministrazione).

Il programma è quello più sopra descritto, con esclusione però della parte riguardante l'algebra.

L'esame consisterà in una prova orale della durata di 20' e verterà su tre numeri del programma estratti a sorte, rispettivamente d'aritmetica, di geometria piana e di geometria solida.

ALLEGATO **B**

SPECCHIO INDIVIDUALE

di proposta e dei risultati di concorso

del (1)..

appartenente al (2)..

per l'ammissione ai corsi speciali nelle Accademie militari (3) .....

....

---

(1) Grado, casato e nome.

(2) Corpo al quale il sottufficiale appartiene.

(3) Aggiungere fra parentesi: *arma propria*, o *commissariato*, o *sussistenza*, o *amministrazione*; secondo il caso. — Qualora la Commissione di avanzamento avesse giudicato il sottufficiale atto a carriera diversa da quella prescelta, la indicazione sarà fatta dal Ministero.

Mesi di anzianità da sottufficiale al 5 novembre 1926 (1)	Preferenza data dal sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel Corpo di commissariato (ruolo uff. commissari) o nel Corpo di amministrazione (2)	*A*) Deliberazioni della Commiss. d'avanzamento		*B*)	Risultato degli esami		
		Parere della Commissione di avanzamento circa la attitudine del sottufficiale alla carriera nell'arma propria o nel Corpo di commissariato (ruolo uff. commissari) e nel Corpo d'amministrazione (3)	Punto di merito per le qualità militari	Lettere italiane	Storia	Geografia	Matematica
				esperimento scritto	Prove orali		
				Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti	Punti ottenuti
1	2	3	4	5	6	7	8

Il Comandante del (4)..........

....

---

(1) Dopo il computo complessivo dei mesi di anzianità, la rimanente frazione di mese pari
(2) L'indicazione relativa alle colonne n. 2 e 3 è da apporsi soltanto quando trattisi di
(3) S'intende il numero dei concorrenti per l'ammissione al corso di ciascuna arma o corpo.
(4) Indicare il corpo.

di concorso			C) Media definitiva in punti di merito e classificazione				
Nozioni di fisica	Nozioni di chimica	Punto medio di esame (somma dei singoli punti divisa per 6)	Somma delle colonne n. 4 e 11 divise per 2	Prodotto dei mesi di anzianità (colonna n. 1) per 0,05	TOTALE (media definitiva)	Numero di classificazione sul totale dei concorrenti (3)	*Annotazioni*
Punti ottenuti	Punti ottenuti						
9	10	11	12	13	14	15	16

Il Comandante dell'Accademia Militare

....

---

e superiore a 15 giorni si calcola per intero, mentre la frazione inferiore è trascurata.
sottufficiale appartenente ad un'arma.

N. 321. — SCUOLE MILITARI. — **Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1926-927.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). —10 giugno 1926.

Con il prossimo ottobre avranno inizio i corsi di studio presso i collegi militari. I Comandi dei distretti militari faranno con ogni sollecitudine riprodurre a stampa e pubblicare nei comuni della loro circoscrizione il manifesto annesso alla presente circolare (Allegato n. 1) e fin da ora cureranno di dare la massima pubblicità al concorso, sia con notizie sommarie da inserirsi nei giornali locali, sia distribuendo agli istituti civili di istruzione secondaria classica e tecnica, situati nel territorio della loro giurisdizione, alcune copie del manifesto stesso.

Per le pratiche inerenti al concorso medesimo i prefati enti si atterranno alle norme contenute nel « regolamento per l'ammissione ai collegi militari, alla scuola militare ed all'Accademia militare (edizione 1903) », opportunamente modificate in relazione a quanto è disposto nella presente circolarè e nel manifesto.

Particolarmente essi dovranno curare che, al giungere delle domande, siano subito assunte le informazioni di cui al numero 13 del regolamento stesso; ed in pari tempo dovranno chiedere di urgenza alla competente autorità la dichiarazione del casellario giudiziario relativa a ciascun aspirante valendosi del mod. 2 annesso alla circolare 178 del giornale militare anno 1908.

Le domande di ammissione con i prescritti documenti dovranno essere dai comandi dei distretti inoltrate ai comandi dei collegi militari interessati man mano che verranno presentate e riconosciute regolari, entro cinque giorni dalla loro presentazione. Alle domande dovrà essere unita la dichiarazione relativa alla visita medica subita dal giovane.

I comandi dei distretti trasmetteranno direttamente a questo Ministero (Divisione educazione fisica e scuole), anzichè al collegio, insieme alle informazioni di cui sopra è cenno, le domande dei giovani pei quali la dichiarazione del casellario giudiziale contenesse l'indicazione di qualche carico penale.

I comandi dei distretti non invieranno più al Ministero l'elenco nominativo dei concorrenti di cui all'ultimo capoverso del n. 11 del citato regolamento per l'ammissione.

Per l'accertamento della idoneità fisica degli aspiranti dovrà seguirsi nelle visite mediche l'ordine stabilito dal n. 2 del manifesto annesso.

Si richiama l'attenzione dei comandi dei distretti sulla circostanza che a differenza degli anni scorsi, quest'anno i manifesti d'ammissione saranno a loro cura stampati e affissi.

La Commissione sanitaria presso la sede del collegio sarà composta di due ufficiali medici (dei quali uno ufficiale superiore) designati dal Direttore dell'Ospedale militare; del dirigente il servizio sanitario del collegio, e del comandante del collegio. Quest'ultimo avrà soltanto voto consultivo.

Sono da ritenersi non idonei i giovani aventi le imperfezioni indicate dal paragr. 67 dell'istruzione complementare del regolamento sul reclutamento del Regio Esercito (mancanza di falangi all'indice della mano destra, piedi piatti o schiacciati o con dita a martello, ecc.), quando queste imperfezioni siano tali da portare impedimento al servizio in condizioni normali presso i corpi.

L'aspirante all'ammissione in un collegio militare dovrà inoltre possedere fisico robusto, armonicamente sviluppato per la sua età.

Il limite minimo di statura è fissato in m. 1,41, aumentato o diminuito di tante volte quattro millimetri quanti sono i mesi in più o in meno del quattordicesimo anno di età al momento della visita.

Il perito medico, tenendo presenti le leggi normali dello sviluppo si pronuncierà con relazione motivata, per la inidoneità, tutte le volte che si trovi di fronte ad imperfezioni e deficienze le quali possano costituire in seguito un impedimento alla idoneità incondizionata, nella qualità di ufficiale, per il servizio in territorio e nelle colonie.

Sarà esplicitamente richiamata l'attenzione degli aspiranti sulle seguenti circostanze:

a) che le ammissioni si effettuano solo al primo anno di liceo classico e al primo anno di liceo scientifico;

b) che sono soppressi gli esperimenti integrativi di esame presso i collegi, determinandosi le ammissioni esclusivamente in base al risultato del titolo di studio presentato, con graduatoria unica per i due collegi;

c) che gli aspiranti, nelle domande di ammissione a un collegio dovranno dichiarare, se, in caso di insufficienza di posti, accetterebbero l'ammissione all'altro collegio; oppure dovranno dichiarare esplicitamente di rinunziare a tale opzione.

I comandi dei distretti si accerteranno che tutte le domande contengano le ora dette indicazioni;

d) che sono aboliti i limiti minimi di età e che i limiti massimi sono portati rispettivamente a 16 o 17 anni (da computarsi al 31 dicembre 1926), a seconda che i candidati aspirino al liceo scientifico o al liceo classico;

e) che nel numero dei posti messi a concorso sono in quest'anno compresi anche gli orfani di guerra di cui al n. 5 del manifesto;

f) che la quota di prima vestizione è stata portata a L. 1200.

Per quanto riguarda i titoli di studio presentati dai giovani provenienti dalle nuove provincie, valgono le avvertenze contenute nella circolare 409 del giornale militare 1923.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

ALLEGATO N. 1.

COMANDO DEL DISTRETTO MILITARE DI.......

MANIFESTO

Ammissione nei collegi militari per l'anno scolastico 1926-927

D'ordine del Ministero della Guerra, il sottoscritto notifica quanto segue:

Per l'anno scolastico 1926-927 è aperto un concorso per l'ammissione di nuovi allievi ai corsi dei collegi militari di Roma e Napoli sotto l'osservanza delle seguenti norme:

1. *Posti messi a concorso.* — Le ammissioni sono limitate esclusivamente alla prima classe del liceo classico e alla prima classe del liceo scientifico per ciascun collegio.

Il numero massimo di allievi ammissibili è il seguente:

Roma 60; Napoli 75 alla prima classe di liceo classico;

Roma 20; Napoli 25 alla prima classe di liceo scientifico.

Nel numero dei posti messi a concorso sono compresi anche gli orfani di guerra di cui al n. 5.

2. *Condizioni di età e visite mediche.* — I concorrenti dovranno non aver compiuto al 31 dicembre 1926 il 17° anno di età se aspirano al liceo classico, e il 16° se aspirano al liceo scientifico.

Potranno quindi essere ammessi esclusivamente i giovani nati dal 1° gennaio 1910 in poi, se aspiranti al liceo classico, e dal 1° gennaio 1911 in poi, se aspiranti al liceo scientifico.

Sono aboliti i limiti minimi di età, osservandosi al riguardo le disposizioni generali che regolano l'ammissione ai licei governativi.

Tutti i concorrenti dovranno essere riconosciuti fisicamente idonei in visita medica presso il comando del distretto e in altra visita collegiale presso la sede del collegio. Il risultato di quest'ultima sarà definitivo ed inappellabile.

3. *Titoli di studio prescritti.* — Per aspirare all'ammissione al primo corso di liceo classico o scientifico dei collegi militari, occorre possedere i titoli prescritti per l'ammissione ai corrispondenti corsi nei licei governativi.

Ferma restando la precedenza assoluta per i giovani di cui al n. 5 del presente manifesto, le ammissioni si effettuano in base ai risultati dei titoli di studio, come dal seguente n. 4, non facendosi luogo presso i collegi ad alcun esame o esperimento integrativo.

4. *Graduatorie di ammissione.* — Ciascuno dei due collegi di Roma e Napoli formerà una graduatoria comprendente gli aspiranti al liceo classico nell'ordine derivante dai risultati del titolo di studio esibito, non tenendo conto della classificazione riportata in condotta e in educazione fisica, giusta modalità che saranno a suo tempo indicate. Tali graduatorie saranno fuse dal Ministero in una graduatoria unica definitiva.

Le ammissioni si effettueranno seguendo l'ordine di tale ultima graduatoria tra i giovani dichiarati idonei alla visita medica collegiale, tenendo conto del collegio indicato nelle singole domande. Gli allievi che risultassero in eccedenza al numero dei posti disponibili nel collegio prescelto, saranno ammessi all'altro collegio, sempre quando nella domanda di ammissione abbiano fatto la dichiarazione di opzione di cui al n. 6.

Con le stesse norme di cui ai precedenti comma, si formerà la graduatoria degli aspiranti al liceo scientifico.

5. *Ammissione con precedenza assoluta.* — Avranno la precedenza assoluta nell'ammissione, i figli dei militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) del R. Esercito e della R. Marina morti in dipendenza della guerra. Essi godranno anche dei vantaggi di cui al n. 12.

Si avverte che, a differenza di quanto praticavasi negli anni decorsi, anche i posti conferiti per effetto di tale disposizione sono computati nel numero di quelli messi a concorso.

Non è consentito alcun altro titolo di precedenza per nessun'altro concorrente.

6. *Modalità e termini per le domande di ammissione.* — Le domande, redatte in carta bollata da L. 2, firmate non dall'aspirante, ma dal padre, o a seconda dei casi dalla madre o dal tutore (con indicazione del recapito domiciliare) ed indirizzate al collegio prescelto

dall'aspirante, debbono specificare il corso di studi che il giovane intende seguire e debbono essere presentate al rispettivo distretto militare non oltre il 30 settembre 1926.

Nelle domande gli aspiranti (eccetto quelli di cui al n. 5) sono tenuti a dichiarare se, in caso di insufficienza di posti disponibili presso il collegio prescelto, accetterebbero l'ammissione all'altro collegio; dovranno altrimenti dichiarare esplicitamente nelle stesse domande di rinunziare a tale opzione.

Non sono consentite dichiarazioni di opzione posteriori alle domande di ammissione. E' invece consentito in ogni tempo di rinunciare, purchè per iscritto, ad opzioni già debitamente manifestate.

Le rinunzie ad esercitare le opzioni sono in ogni caso irretrattabili.

7. *Documenti da porre a corredo delle domande.* — Le domande di ammissione dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

a) certificato di nascita debitamente legalizzato dal presidente del Tribunale;

b) certificato di moralità e buona condotta, rilasciato dal sindaco del comune, nel quale il giovane ha domicilio, o dai sindaci dei vari comuni, nei quali egli abbia dimorato negli ultimi 12 mesi (mod. 23 del regolamento sul reclutamento); certificato che deve essere vidimato dal Prefetto o Sottoprefetto del rispettivo circondario;

c) certificato di penalità, rilasciato dalla cancelleria del Tribunale civile e penale nella cui giurisdizione è nato il giovane o dal casellario centrale presso il Ministero di Grazia e Giustizia se il giovane è nato all'estero o naturalizzato italiano;

d) il documento *con i punti ottenuti nelle singole materie*, da cui risulti che l'aspirante ha superato gli appositi esami di ammissione alla prima classe del liceo classico o scientifico.

I giovani che presentassero certificati di studio non muniti dell'indicazione dei punti, saranno posti in coda alla graduatoria.

Pei giovani che debbono sostenere esami di riparazione occorre dichiarare esplicitamente quali e quanti siano gli esami da ripetere. Per questi ultimi il titolo di studio può essere esibito posteriormente alla data di presentazione delle domande.

Gli orfani di guerra di cui al n. 5 presenteranno insieme alla domanda i documenti di cui al n 12.

I giovani nati all'estero debbono inoltre produrre un atto di notorietà rilasciato dal sindaco, da cui consti che essi sono cittadini italiani.

Gli stranieri possono anche essere ammessi ai collegi militari. Essi però debbono provare di trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 3 della legge 13 giugno 1912, n. 555 per poter acquistare la cittadinanza italiana con la prestazione del servizio militare.

I certificati debbono essere tutti debitamente bollati: quelli di penalità e di buona condotta non saranno ritenuti validi, se rilasciati in data anteriore di oltre 50 giorni a quello della presentazione.

8. *Presentazione degli allievi: Inizio dei corsi.* — La presentazione ai collegi degli aspiranti per la seconda visita medica e la

presentazione definitiva degli allievi ammessi saranno stabilite e fatte conoscere dai comandi dei collegi.

I corsi avranno inizio il 20 ottobre.

9. *Svolgimento dei corsi.* — Nei collegi militari si seguono gli interi corsi del liceo classico e del liceo scientifico secondo i programmi e con le stesse norme prescritte dalle leggi generali sull'istruzione. Gli allievi non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche. Essi al termine dei corsi otterranno l'attestato di frequenza conforme a quello delle corrispondenti scuole medie governative, valido per tutti gli effetti legali.

Durante l'intera permanenza nel collegio non è consentito agli allievi ripetere più di un anno. In caso diverso essi cesseranno di appartenere al collegio.

10. *Arruolamenti e istruzioni militari.* — Gli allievi appena raggiunto il 17° anno di età dovranno contrarre l'arruolamento volontario ordinario. Esso però è subordinato ad un nuovo accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare.

Durante la permanenza nei collegi saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai non arruolati. Gli allievi che in seguito ad apposite prove mostreranno di non aver tratto il debito profitto da tali istruzioni, potranno essere rinviati in famiglia d'autorità, anche durante il corso dell'anno scolastico.

11. *Spese a carico degli allievi.* — Sono a carico delle famiglie degli allievi la pensione di L. 1.800 annue e la quota manutenzione corredo di L. 600 annue, oltre alla spesa di prima vestizione (per una sola volta) di L. 1200 e alle spese di cancelleria e libri di testo.

All'atto dell'ammissione i concorrenti dovranno pertanto versare:

a) L. 1200 per la prima vestizione;

b) L. 450 per la retta trimestrale anticipata;

c) L. 150 per quota trimestrale anticipata di manutenzione corredo.

Non potranno ottenere alcun certificato di studio gli allievi che non siano in regola col pagamento delle quote di pensione e delle altre spese a loro carico.

Si richiama l'attenzione sull'avvenuto aumento a L. 1200 della quota di prima vestizione.

12. *Dispensa dal pagamento delle spese.* — Sono dispensati dal pagamento dell'intera retta di pensione e delle spese per cancelleria e libri di testo i figli di militari (ufficiali, sottufficiali e truppa) dell'Esercito e della Marina o di impiegati di carriera nominati con decreto Reale nelle amministrazioni dello Stato, morti in guerra o in servizio comandato. Le famiglie di tali orfani che dimostrino di essere in disagiate condizioni economiche, potranno essere dispensate anche dalle spese di prima vestizione e di quelle annuali di manutenzione corredo.

Per ottenere la dispensa dalla retta di pensione le famiglie debbono produrre lo stato di servizio del militare o impiegato morto in guerra o per cause di servizio, insieme con copia del decreto di concessione di pensione privilegiata o con altro documento ufficiale da cui risulti in modo non dubbio la concessione di tale pensione, e copia dello stato di famiglia.

Tale documentazione dovrà essere prodotta, per gli orfani di guerra di cui al n. 5 insieme alla domanda di ammissione e in ogni modo non oltre il 30 settembre 1926. In caso diverso, essi perderanno il beneficio della precedenza assoluta nell'ammissione, e saranno classificati in graduatoria insieme agli altri concorrenti in base ai risultati dei titoli di studio secondo la norma generale di cui al n. 4.

All'infuori dei casi suaccennati, non è consentita alcuna dispensa dal pagamento delle spese a carico dell'allievo, per nessun motivo. Si avverte anche che sono state abolite per i collegi militari le mezze pensioni gratuite antecedentemente concesse ai figli degli impiegati e militari in attività di servizio, salvo le speciali borse di studio ed elargizioni di enti privati di cui al numero seguente.

13. *Borse di studio.* — Per opportuna norma degli interessati si segnalano i seguenti Enti che concedono facilitazioni agli aspiranti all'ammissione ai collegi militari:

a) *Fondazione Vittorio Emanuele II* (amministrata dalla Cassa di risparmio di Milano). — Concede assegni fino alla concorrenza complessiva di L. 6000, a giovani in condizioni economiche di minore agiatezza che aspirino a entrare in istituti militari del Regno. Detti giovani dovranno essere di famiglie, il cui capo, cioè chi esercita la patria potestà (il padre, se vivente, oppure la madre, se vedova) sia nato (oppure domiciliato da almeno un quinquennio ininterrotto) in una delle seguenti provincie: Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Novara, Pavia, Rovigo, Sondrio, Treviso, Verona e Vicenza. Se il giovane fosse orfano di entrambi i genitori, si avrà riguardo al comune di nascita del padre, o a quello nel quale la famiglia dell'orfano ebbe l'ultimo domicilio quinquennale. Il conferimento e l'importo degli assegni o borse di pensione è determinato dal Ministero della guerra.

Le domande per la concessione di tali borse, redatte su carta da bollo da L. 3 e corredate dai documenti giustificativi, dovranno essere inoltrate al Ministero della guerra pel tramite dei comandi dei collegi non oltre il 30 novembre 1926.

b) *Fondazione Scipione Buri* (amministrata da speciale Commissione presso la R. prefettura di Verona). — Concede tre posti gratuiti nei Regi istituti militari per l'Esercito o la Marina a giovani della città o della provincia di Verona.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente alla detta Prefettura.

c) *Opera di previdenza per gli orfani del personale civile e militare dello Stato* (amministrata dalla Cassa depositi e prestiti). — Concede borse di studio per le scuole medie di 2º grado fra gli orfani del personale civile e militare dello Stato.

Per gli opportuni chiarimenti rivolgersi direttamente all'Opera di previdenza (via Goito, 4 - Roma).

Avvertenze.

Il Ministero della guerra fa presente che poichè le condizioni indicate nel presente manifesto sono tutte tassativamente prescritte dalle vigenti leggi, non è in sua facoltà concedere eccezioni a qualsiasi requisito indicato nello stesso manifesto. Particolarmente non possono essere consentite per altro motivo, neppure in caso di particolari benemerenze o di speciali condizioni di famiglia, deroghe ai limiti massimi di età sopra indicati e che sono categoricamente stabiliti dal R. decreto n. 1685 dell'11 settembre 1924. (Circolare 645 *giornale militare* 1924).

E' inoltre fatto espresso divieto ai distretti militari di ricevere istanze presentate oltre il termine del 30 settembre.

Si avverte quindi che rimarranno senza effetto le istanze e premure che venissero al riguardo rivolte.

Tutte le altre notizie e indicazioni potranno essere direttamente richieste ai comandi dei collegi militari di Roma e Napoli.

Il Comandante del distretto militare.

Prezzo della presente dispensa L. 1,40

(5227) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 30ª 1926 18 Giugno

Abbonamento annuo. . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

SOMMARIO

N. 322 – 3 gennaio 1926. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — R. decreto-legge n. 126 – Approvazione del regolamento organico per la R. guardia di finanza *Pag.* 1211

» 323 – 22 aprile 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — R. decreto n. 735 – Definizione delle vertenze ancora pendenti per la liquidazione delle gestioni di guerra . . . . » 1214

» 324 – 6 maggio 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — R. decreto n. 888, che apporta modifiche alle norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali . . . . » 1215

» 325 – 16 maggio 1926. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 939, riguardante l'indennità di prima occupazioné al personale in servizio nell'Oltregiuba . . . . » 1217

» 326 – 3 giugno 1926. — STIPENDI ASSEGNI ED INDENNITÀ. — R. decreto n. 941 – Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero . . . . » 1218

» 327 – 9 giugno 1926 — AVANZAMENTO. — Decreto Ministeriale che sostituisce due membri della commissione di cui al decreto ministeriale n. 286 in data 10 maggio 1926. . . . . » 1226

LIBRERIA DELLO STATO

N. 328 - 10 giugno 1926. — AVANZAMENTO. — Limiti di anzianità per la promozione dei quadri d'avanzamento a scelta facoltativa per le armi e corpi per l'anno 1926. . . . . *Pag.* 1226

» 329 - 15 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti, e stabilimenti militari . . . . » 1228

» 330 - 15 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Nuovo ordinamento dei servizi del tesoro . . . . » 1229

» 331 - 15 giugno 1926. — COLONIE. — Relazioni di servizio fra gli appartenenti alle legioni libiche della milizia volontaria per la sicurezza nazionale i comandi di distretto ed i carabinieri reali . . . . » 1230

» 332 - 15 giugno 1926. — CONCORSI E GARE. — Raid ippico Monti Peloritani 1926. . . . . » 1231

» 333 - 15 giugno 1926. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — Corso di abilitazione all'osservazione aerea del tiro di artiglieria. . . . . » 1232

» 334 - 15 giugno 1926. — SOTTUFFICIALI. — Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1926-927 . . . . » 1233

» 335 - 16 giugno 1926. — SERVIZIO SANITARIO. — Somministrazione a pagamento ai personali delle Amministrazioni militari ed agli enti statali, di medicinali o medicatura. . . . . » 1234

» 336 - 17 giugno 1926 — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali . . . . » 1237

» 337 - 17 giugno 1926. — DISPOSIZIONI VARIE. — Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra . . . . » 1238

N. 338 - 17 giugno 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Prescrizioni per l'uso del copricapo da truppa attualmente in distribuzione . . . . Pag. 1238

» 339 - 17 giugno 1926. — UFFICIALI IN CONGEDO. — Sottotenenti di complemento di nuova nomina. » 1239

» 340 - 17 giugno 1926. — TRASPORTI. — Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti . . . . » 1240

AVVISI . . . . » 1242

Circolare N. 322. — LEGGI E DECRETI RIFLETTENTI IL SERVIZIO GENERALE DELLO STATO. — **R. decreto-legge n. 126 - Approvazione del regolamento organico per la R. guardia di finanza.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 3 gennaio 1926). — (*Gazzetta ufficiale* n. 33, del 10 febbraio 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 30 del R. decreto 14 giugno 1923, n. 1281;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvato l'annesso regolamento organico per la Regia guardia di Finanza, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro Segretario di Stato per le finanze.

Art. 2.

Il regolamento d'istituzione e disciplina per la Regia guardia di finanza, approvato con R. decreto 5 gennaio 1908 n. 27, e tutte le disposizioni per il Corpo della Regia guardia di finanza che siano contrarie, o non conformi al regolamento qui annesso, s'intendono abrogati.

S'intende pure abrogato il R. decreto 28 gennaio 1912, n. 51, sul funzionamento della Scuola allievi ufficiali della Regia guardia di finanza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Il regolamento di cui sopra sarà distribuito dall'Ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero, agli enti indicati nello specchio che segue, e sarà preso regolarmente in carico dagli enti stessi.

	Nº copie per ciascun ente
Ministero Guerra — Gabinetto ufficio Coordinamento.	1
Ministero Guerra — Direzione Generale Personale Ufficiali	1
Ministero Guerra — Direzione Generale Leva Sottufficiali e Truppa	1
Ministero Guerra — Direzione Generale Artiglieria Automobilismo	1
Ministero Guerra — Direzione Generale del Genio .	1
Ministero Guerra — Direzione Generale Servizi Logistici	1
Ministero Guerra — Direzione Generale Servizi Amministrativi	1
Ministero Guerra — Direzione Centrale Sanità Militare.	1
Stato Maggiore del R. Esercito	10
Comandi designati d'Armata	1
Comandi di Corpo d'Armata	1
Comando Generale dei CC. RR. . . .	1
Comandi di divisione militare	1
Comando di raggruppamento alpino . . .	1
Comando di reggimento alpino	1
Comando di reggimento artiglieria da montagna . .	1
Comando di gruppo di legione dei CC. RR. . . .	1
Comando di legione dei CC. RR.	1
Comando di distretto militare	1
Ispettorato dell'arma di artiglieria	1
Ispettorato dell'arma del genio	1
Ispettorato delle truppe alpine	1
Scuola di guerra	2
Accademia di fanteria e cavalleria	2
Accademia di artiglieria e genio	2
Comando delle scuole centrali	1

p. *il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 323. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **R. decreto n. 735 - Definizione delle vertenze ancora pendenti per la liquidazione delle gestioni di guerra.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 22 aprile 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 107, dell'8 maggio 1926).

VITTORIO EMANUELE.
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234;

Visto il R. decreto-legge 4 marzo 1926, n. 404;

Considerata la necessità di agevolare la definizione in via transattiva delle vertenze ancora pendenti per la liquidazione delle gestioni di guerra;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le vertenze di qualsiasi specie riguardanti la liquidazione delle gestioni transitorie di guerra ed il ricupero dei lucri indebiti od eccessivi, non ancora definitivamente risolute alla data di pubblicazione del presente decreto, e per le quali non sia incorsa decadenza, potranno essere, su richiesta delle parti interessate, risolute in via transattiva dal Ministro per le finanze, a norma dell'art. 1 del R. decreto 23 febbraio 1924, n. 234, sentito il parere di un Comitato consultivo così costituito:

Presidente:

il Sottosegretario di Stato per le finanze.

Membri:

il ragioniere generale dello Stato (o un suo delegato);

il direttore generale delle Imposte dirette;

un avvocato erariale designato dall'avvocato generale erariale.

Il Comitato emette il suo parere quando siano presenti almeno tre dei suoi componenti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 324. — DISPOSIZIONI VARIE. — **R. decreto n. 888 che apporta modifiche alle norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei salariati statali.** — Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 6 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 129, del 5 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 20 agosto 1923, n. 1880;
Visto il testo unico di legge approvato col R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114;
Visti i Regi decreti 10 maggio 1925, n. 600; 15 ottobre 1925, n. 1836, e 31 dicembre 1925, n. 2398;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronatica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con quelli per l'interno e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il termine stabilito dal R. decreto 15 ottobre 1925, numero 1836, per il licenziamento degli operai permanenti e degli incaricati stabili risultati in eccedenza in seguito all'inquadramento, è prorogato, limitatamente agli incaricati stabili addetti ai pubblici servizi, dipendenti dal Ministero dei lavori pubblici, al 1° giugno 1926. E' parimenti prorogato al 1° giugno 1926 il termine per l'emanazione del regolamento speciale dei famigli dipendenti dalla Scuola tecnica di polizia e per il licenziamento di quelli risultati in eccedenza in seguito all'inquadramento.

Art. 2.

In dipendenza delle proroghe di cui al precedente articolo, alle date del 30 novembre e 1° dicembre 1925, e del 31 gennaio 1926, stabilite dagli articoli 13 a 20 e 23 a 25 del R. decreto 31 dicembre 1925, n. 2398, sono rispettivamente sostituite, limitatamente ai salariati indicati nell'articolo stesso, quelle del 31 maggio, 1° giugno e 1° luglio 1926.

Art. 3.

L'ultimo comma dell'art. 7 del testo unico di legge approvato con R. decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, è sostituito dal seguente:

« Non perdono le competenze gli operai e gli incaricati stabili assenti perchè chiamati ad esercitare le funzioni di giurato oppure a testimoniare in cause nell'interesse dell'Amministrazione, e quelli chiamati in servizio temporaneo nella Minizia volontaria per la sicurezza nazionale ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI — FEDERZONI — GIURIATI.

N. 325. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 939, riguardante l'indennità di prima occupazione al personale in servizio nell'Oltregiuba.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 16 maggio 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 134, dell'11 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti i decreti Reali 31 ottobre 1923, n. 2504 e n. 2505, e 27 luglio 1924, n. 1794;
Vista la legge 5 aprile 1908, n. 161;
Visto il R. decreto-legge 11 giugno 1925, n. 1114;
Visto il R. decreto 30 agosto 1925, n. 1891;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Gli ufficiali, i funzionari e gl'impiegati di ruolo destinati a prestare servizio nell'Oltregiuba per la prima occupazione di quel territorio, oltre all'indennità coloniale di cui al R. decreto 30 agosto 1925, n. 1891, hanno diritto, fino al 30 giugno 1926, ad una speciale indennità provvisoria mensile di prima occupazione nella misura di un quarto dello stipendio di ruolo

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 maggio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — P. LANZA DI SCALEA — VOLPI.

N. 326. — STIPENDI, ASSEGNI ED INDENNITÀ. — **R. decreto n. 941 – Indennità al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero.** — (Gabinetto). — 3 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 134, dell' 11 giugno 1926)

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuta la necessità di disciplinare il trattamento economico del personale in missione all'estero;

Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica e del Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

a) Ai personali civili e militari dello Stato, destinati in missione all'estero, sono corrisposte le seguenti indennità giornaliere, coll'aumento del relativo aggio sull'oro:

Caporali, soldati e gradi equiparati . . .	L. 12
Sottufficiali (esclusi i marescialli), e gradi equiparati	» 20
Marescialli dei tre gradi, maestri d'arme e capi maniscalchi delle tre classi, e gradi equiparati.	» 25
Personale subalterno civile ed equiparato .	» 25
Personale dal 13° al 10° grado.	» 30
Personale del 9° grado	» 35
Personale dell'8° e 7° grado	» 40
Personale del 6° e 5° grado	» 45
Personale del 4° grado	» 50
Personale del 3° e 2° grado	» 60
Personale del 1° grado	» 70

Le indennità di cui sopra valgono anche per il personale non di ruolo, che a tale effetto è parificato ai gradi del personale di ruolo, cui sia assegnato uno stipendio e un supplemento di servizio attivo non inferiori, nel complesso, all'importo della retribuzione di cui il detto personale non di ruolo è provvisto, escluse le indennità temporanee mensili (caro-viveri) anche se conglobate nella retribuzione medesima

In ogni caso la indennità, di cui al precedente comma, non può essere inferiore a quella assegnata al personale di ruolo dei gradi dal 13° al 10°, ovvero al personale subalterno, a seconda delle funzioni disimpegnate.

b) Nei paesi la cui valuta legale sia quotata sopra o alla pari con l'oro, ovvero non perda rispetto all'oro più del 2 per cento, nonchè nelle regioni della Cina, le diarie suddette sono aumentate come segue:

per i gradi dal 1° all'8° incluso, L. 18 giornaliere oro;

per i gradi dal 9° al 13° incluso, L. 13 giornaliere oro;

pei marescialli e personale subalterno, L. 10 giornaliere oro;

gradi inferiori, L. 6 giornaliere oro.

Tale aumento non si applica per il soggiorno negli Stati che non hanno sistema monetario proprio; e qualora in essi si faccia prevalentemente uso di valuta a corso inferiore alla pari, o con aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, si applicano le riduzioni del comma seguente.

c) Nei paesi a valuta deprezzata rispetto alla lira, (esclusa la Turchia pel quale Stato il trattamento di missione è quello di cui alla lettera *a)* o con un aggio rispetto alla lira non superiore al 50 per cento, le diarie base suindicate sono diminuite di:

L. 10 oro per il personale dal 1° all'8° grado;

L. 8 oro per il personale del 9° grado;

L. 5 oro per il personale dal 10° al 13° grado e per i subalterni civili e sottufficiali;

L. 5 oro per i caporali e soldati.

d) Agli effetti dei precedenti comma il corso dell'oro è ragguagliato, per la liquidazione dell'indennità relativa a ciascun mese, alla media dei corsi del mese precedente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Art. 2.

Le indennità per l'estero sono dovute dal giorno in cui si passa il confine o si sbarca all'estero, fino al giorno in cui si ripassa il confine o si prenda imbarco per il ritorno.

Durante i giorni di navigazione competono, oltre il doppio decimo del prezzo del biglietto del viaggio aumentato delle spese di vitto:

a) il rimborso della spesa relativa al vitto normale di bordo inerente al passaggio, qualora non sia compreso nel prezzo del biglietto;

b) l'indennità di cui al primo comma del precedente art. 1 ridotta a un terzo, senza l'aumento dell'aggio sul l'oro.

Sono inoltre dovute le indennità stabilite per le missioni all'interno del Regno per i giorni decorsi dalla partenza dell'abituale residenza di ufficio e di servizio fino a quello, escluso, in cui si passa il confine o si prende imbarco per l'estero, nonchè per il periodo compreso dal giorno successivo a quello in cui si ripassa il confine o si sbarca in Italia, sino al giorno del ritorno in residenza.

Art. 3.

Ai componenti le delegazioni italiane presso Commissioni, Enti o Comitati internazionali, che si rechino all'estero per partecipare alle relative riunioni, spetta sulle indennità ai termini del precedente art. 1 e per un periodo non superiore ai 30 giorni, l'aumento del 30 per cento. Eguale aumento e per lo stesso periodo di tempo spetta ai personali di tutte le Amministrazioni, sia civili che militari, che si rechino all'estero in Commissione, per rappresentanza del Regio Governo, oppure anche isolatamente per partecipare a Commissioni di carattere internazionale.

Art. 4.

In caso di spedizioni aeree internazionali, la misura della indennità, a decorrere dal giorno della partenza, sarà ragguagliata, tappa per tappa, a quella stabilita per la località di partenza di ciascuna tappa.

Ove la spedizione aerea tocchi tre o più continenti, e sempre quando il relativo percorso non si svolga prevalentemente nel Mediterraneo, le indennità di cui sopra saranno corrisposte con l'aumento del 50 per cento.

Ove, infine, la spedizione sia destinata a sorvolare regioni polari, verranno corrisposte, per l'intero percorso, le indennità previste per i Paesi a valuta aurea (art. 1, lettera *b*) con l'aumento del 60 per cento.

Art. 5.

Le diarie per missioni all'estero a favore di estranei alla Amministrazione sono stabilite con decreti da emanarsi dai singoli Ministri di concerto con quello per le finanze, in misura normalmente non superiori a quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 4°. In casi speciali potranno le singole Amministrazioni, d'accordo con la Finanza, consentire indennità superiori a quelle fissate per quest'ultimo grado.

Art. 6.

Ai funzionari che godono di assegni o di indennità, nella qualità di addetti ad Enti od uffici all'estero o incaricati di servizi all'estero, le indennità giornaliere che loro spetterebbero, ai sensi del presente decreto, sono ridotte alla metà.

Se l'incarico viene adempiuto nello stesso luogo ove ha sede l'ufficio o si svolga il servizio, le indennità anzidette, ove consentite da disposizioni ministeriali, sono ridotte ad un quarto.

Sono pure ridotte ad un quarto le diarie di soggiorno in territorio estero previste nel presente decreto, quando il personale sia ospite di Governi esteri, o quando sia destinato al seguito di Sovrani, di Principi Reali, o, comunque, fruisca di trattamento gratuito.

Se il personale fruisce soltanto dell'alloggio gratuito le indennità sono ridotte di un quarto.

Art. 7.

L'indennità giornaliera per le missioni all'estero è ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.

Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato è, per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia già stabilita da disposizione vigente o da determinazione ministeriale.

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa località è considerata, agli effetti delle indennità, come nuova missione.

Art. 8.

In aggiunta alle diarie stabilite dal presente decreto è ammesso soltanto il rimborso delle spese postali e telegrafiche, di passaporto, e delle spese di viaggio, aumentate, queste ultime, di due decimi. Nessun rimborso è dovuto per spese personali di trasporto sostenute entro il luogo ov'è la sede della missione.

Al personale del gruppo *A* di grado superiore al 7° quando deve viaggiare durante una intera notte è consentito l'uso del vagone letto.

Art. 9.

Il personale che, alla data di applicazione del presente decreto, si trovi in missione all'estero, conserva per tutto il quadrimestre successivo il trattamento stabilito a norma delle precedenti disposizioni, se più favorevole.

Art. 10.

Per le missioni all'estero, spetta il rimborso delle spese di viaggio in prima classe al personale appartenente ai gruppo *A*, *B*, *C*, ed a quello non di ruolo oppure estraneo all'Amministrazione, che venga ad esso parificato ai fini dell'assegnazione delle diarie di soggiorno.

Al rimanente personale civile e militare, inviato in missione all'estero, sono rimborsate le spese di viaggio in seconda classe, fatta eccezione per quello autorizzato a viaggiare in prima classe, in accompagnamento dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato, ovvero dei capi di missioni politiche.

Art. 11.

L'art. 180 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, integrato con l'art. 113 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3084, è sostituito dal seguente:

« Il rimborso delle spese di viaggio in prima classe e il compenso di lire una per chilometro sulle vie ordinarie, ai sensi delle vigenti disposizioni sulle indennità per spese di viaggio o di soggiorno spetta al personale civile e militare che giusta la classificazione di cui all'allegato I annesso al presente decreto, appartiene ai gradi non inferiori al 10°.

« Nei viaggi per via di mare spetta il rimborso in prima classe al personale di qualsiasi grado dei ruoli appartenenti ai gruppi *A* e *B* nonchè al personale di grado non inferiore al 10° dei ruoli inscritti al gruppo *C* ».

Art. 12.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni di grado e nelle sistemazioni in ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno del Regno, sia all'estero, e per periodi di missioni già decorsi alla data del decreto di promozione o sistemazione.

Art. 13.

Per il personale della Regia marina il trattamento previsto dall'art. 1 del presente decreto deve considerarsi come limite massimo, soggetto a revisione da parte del relativo Ministero, in quelle sole località ove per effetto della diversa applicazione del cambio fra le varie competenze di bordo e quelle di terra, e delle oscillazioni del cambio stesso, si rendesse necessario proporzionare il trattamento del personale in missione a terra con quello del personale imbarcato sulle Regie navi nel senso di ridurre il trattamento del personale a terra, in modo che non superi gli assegni del personale imbarcato. In tale caso non si applica il primo capoverso dell'art. 7 del presente decreto.

E' data facoltà a tutti i Ministeri di ridurre per i dipendenti personali le diarie stabilite nel presente decreto quando la limitata importanza della missione od il luogo ove essa si svolge giustifichino la riduzione.

Art. 14.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli addetti militari, navali ed aeronautici in servizio presso le Regie rappresentanze all'estero, nonchè al personale ferroviario per il quale il trattamento di missione all'estero sarà uniformato alle disposizioni stesse con decreto Ministeriale da emanarsi di concerto colla Finanza a sensi del R. decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, sulle competenze accessorie del personale stesso.

Art. 15.

Il presente decreto avrà vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Per il personale dell'aeronautica le anzidette disposizioni avranno effetto, in quanto più favorevoli, dal 1° ottobre 1925, salvo che debbono applicarsi a spedizioni aeree toccanti tre o più continenti, nel qual caso avranno effetto dal 1° aprile 1925.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI

N. 327. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale che sostituisce due membri della commissione di cui al decreto ministeriale n. 286 in data 10 maggio 1926.** — (Gabinetto). — 9 giugno 1926

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO —
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA.

Visto il decreto ministeriale n. 286 in data 10 maggio 1926;

Decreta:

Nella commissione nominata con l'articolo unico del decreto citato nella premessa:

Ai colonnelli MURARI DELLA CORTE BRA' cav. Sebastiano e PIGNETTI comm. Ugo, sono sostituiti, come membri i colonnelli: AYMONINO comm. Aldo e REDINI comm. Alberigo.

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 328. — AVANZAMENTO. — **Limiti di anzianità per la promozione dei quadri d'avanzamento a scelta facoltativa per le armi e corpi per l'anno 1926.** — (Direzione generale personali ufficiali). — 10 giugno 1926.

Con riferimento alla circolare 218 del *giornale militare* c. a., il Ministero determina, a norma dell'art. 15 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento del Regio esercito, i seguenti limiti di anzianità per la formazione dei normali quadri di avanzamento, a scelta facoltativa per l'anno 1926, degli ufficiali in S. P. delle varie armi e corpi.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Scelta facoltativa.

ARMI E CORPI	MAGGIORI	CAPITANI	TENENTI
	Ultima promozione od ultimo ufficiale da comprendere nel quadro d'avanzamento a scelta facoltativa		
Fanteria...............	14 ottobre 1917	28 giugno 1917	1º ottobre 1917
Cavalleria	DAMIANI Raffaele (30 giugno 1923)	ALBERTI Ferdinando (23 agosto 1917)	CINELLI Francesco (1º agosto 1916)
Artiglieria (Ruolo comb.)	GIROLAMI Enrico (16 marzo 1918)	22 aprile 1917	1º febbraio 1918
Genio	GUARINO Giuseppe (16 marzo 1918)	FANCHÈ Gio. Battista (29 luglio 1917)	2 ottobre 1920
Corpo sanitario: Medici.	27 ottobre 1918	—	—
Farmacisti	1º dicembre 1916	—	—
Corpo di Commissariato.	31 ottobre 1917	SANTONOCITO Giuseppe (24 marzo 1918)	—
Sussistenza	31 marzo 1925	17 settembre 1916	10 febbraio 1918
Corpo d'amministrazione	MORONE Giuseppe (31 dicembre 1923)	11 dicembre 1919	—
Corpo veterinario.......	—	MARIANI Gino (17 marzo 1918)	SISTO Enrico (17 marzo 1918)

N. 329. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovo regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi). — 15 giugno 1926.

In seguito all'abolizione dei consigli d'amministrazione stabilita dal R. decreto-legge 15 febbraio 1926, n. 195 (circolare n. 105) con decorrenza dal 1° luglio p. v., si è resa necessaria la ricompilazione del Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, che dovrà entrare in vigore dalla data suddetta, in sostituzione di quello approvato col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413.

Nel nuovo regolamento sono state pure introdotte le disposizioni dipendenti dal R. decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2253 (circolare n. 1 del corrente anno) sul decentramento amministrativo dei servizi dell'amministrazione della guerra, nonchè tutte quelle altre varianti che si sono rese necessarie sia per effetto di nuovi ordinamenti, sia per nuovi criteri adottati dopo la pubblicazione del regolamento ora vigente.

Il regolamento dovrà essere sottoposto alla sanzione Sovrana, dopo esperite le procedure preliminari all'uopo prescritte, e che sono ora in corso.

Intanto si stima opportuno portarne a conoscenza dei corpi, sotto forma di *bozze di stampa,* lo schema compilato da questo Ministero, schema che va considerato come una circolare ministeriale da attuare col 1° luglio prossimo, in attesa che possa essere distribuito il testo definitivo con le eventuali varianti che fossero consigliate dagli altri organi competenti.

L'invio delle copie ai corpi sarà fatto per cura del Ministero.

Si avverte che ove, per effetto di disposzioni nuove, qualche modello regolamentare più non corrisponda completamente (per es. il *giornale di contabilità* a causa del pagamento decadale anzichè cinquinale dell'assegno giornaliero) dovrà essere opportunamente adattato a mano, finchè non ne venga disposta la ristampa.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 330. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Nuovo ordinamento dei servizi del tesoro.** — (Direzione generale dei servizi amministrativi). — 15 giugno 1926.

Il Ministero delle finanze comunica che, dal 1 giugno 1926 nel Regno, e dal 1° luglio 1926 nelle Colonie, avrà piena applicazione il nuovo ordinamento sul servizio di tesoreria stabilito dal R. decreto-legge 4 giugno 1925, n. 835 (v. circolare n. 157 del *giornale militare* corrente anno).

Per effetto di tale ordinamento le sezioni di tesoreria provvederanno direttamente, oltre che alle operazioni indicate nella citata circolare 157, anche alle seguenti:

ricevimento di versamenti in denaro e titoli per qualunque motivo eseguiti;

rilascio di quietanze, ricevute di depositi, vaglia del tesoro, ecc., e relativa consegna o transazione alle parti;

rilascio dei certificati mod. 181-T, equipollenti delle quietanze di stato agli effetti della reinscrizione in bilancio delle somme ricuperate, nonchè dei certificati modello 128-T, relativi a quietanze, vaglia del tesoro o contromatrici di vaglia del tesoro smarriti, previo l'adempimento delle formalità prescritte dal regolamento di contabilità generale;

trasmissione alle amministrazioni interessate degli atti di impedimento o di opposizione, notificati alle sezioni ai sensi dell'art. 69 della legge di contabilità generale;

compilazione, alla fine dell'esercizio, dei documenti riguardanti i residui per i titoli di spesa prenotati dalle sezioni, e cioè: mandati diretti e di anticipazione, buoni su mandati a disposizione, vaglia del tesoro, ordinativi di contabilità speciali.

Col 30 giugno 1926 le delegazioni del tesoro cesseranno di funzionare e col 1° luglio successivo si costituiranno presso le intendenze di finanza le *sezioni del tesoro,* con le seguenti attribuzioni:

a) Pagamento di fitti di locali, annualità e prestazioni ordinarie, civili e militari, delle pensioni di guerra e degli altri assegni fissi del genere a carico dello stato;

b) Restituzione dei depositi provvisori, a qualunque titolo effettuati, nelle casse delle sezioni di R. tesoreria provinciale, quando alla restituzione stessa non si provveda mediante ordinativi emessi dalle amministrazioni interessate;

c) Servizio amministrativo dei depositi di spettanza della cassa depositi e prestiti e dei proventi di spettanza degli istituti di previdenza amministrati dalla cassa stessa.

Pertanto dal 1° luglio p. v. le amministrazioni militari dovranno dirigere alle intendenze di finanza (sezione tesoro) la corrispondenza riguardante: sia l'ordinazione dei pagamenti delle rate di pensioni e di spese fisse (ruoli di iscrizione o di variazione, nulla osta per i fitti, ecc.), sia la restituzione dei depositi provvisori eseguiti presso le sezioni di R. tesoreria, sia infine gli altri servizi amministrativi sopramenzionati del tesoro e della cassa depositi e prestiti.

Naturalmente, esse si rivolgeranno invece alle sezioni di tesoreria per le operazioni di competenza delle sezioni stesse.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 331. — COLONIE. — **Relazioni di servizio fra gli appartenenti alle legioni libiche della milizia volontaria per la sicurezza nazionale i comandi di distretto ed i carabinieri reali.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). — 15 giugno 1926.

A complemento delle disposizioni contenute nella circolare n. 19 *giornale militare* 1925, circa il ricovero, negli ospedali militari del Regno, degli ufficiali, dei graduati e dei militi delle legioni libiche della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, si ritiene opportuno precisare che, in base agli articoli 4 e 8 del R. decreto-legge n. 1166 del 1° maggio 1924 (circ. 581 *giornale militare* 1924), agli appartenenti alle legioni libiche sono applicabili, in materia disciplinare e penale, le disposizioni del regolamento di disciplina militare, del codice militare, nonchè tutte le altre disposizioni regolamentari del R. esercito e quelle speciali riguardanti i militari dei RR. corpi di truppe coloniali della Libia.

Il personale delle legioni libiche (ufficiali e truppa) che si trovi comunque in Italia, per licenza, per malattia, o per cause di servizio, deve quindi far capo ai comandi di distretto o alle stazioni CC. RR. per qualsiasi motivo o comunicazione di servizio, nello stesso modo di quello appartenente ai RR. corpi di truppe coloniali della Libia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 332. — CONCORSI E GARE. — **Raid ippico Monti Peloritani 1926.** — (Divisione educazione fisica, istruzione premilitare e scuole militari). — 15 giugno 1926.

Si autorizza a considerare il

Raid Ippico Monti Peloritani

Messina: 23-24 *giugno* 1926.

fra le gare ippiche militari varie alle quali si riferisce l'art. 83 della circolare 221 *giornale militare* 1924.

Agli ufficiali della zona meridionale che parteciperanno a tale raid montando cavalli di proprietà o di carica nati ed allevati in Sicilia iscritti nei ruoli di servizio (circolare 221 *giornale militare* 1924, art. 8 *b*), *c*) potranno essere concesse le facilitazioni amministrative stabilite dal citato art. 83.

L'indennità di missione potrà essere corrisposta per il tempo strettamente occorrente per il viaggio e per le sole due giornate nelle quali avranno luogo le prove della gara.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 333. — ISTRUZIONI ED ESERCITAZIONI MILITARI. — **Corso di abilitazione all'osservazione aerea del tiro di artiglieria.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 15 giugno 1926.

Dal 1° al 31 luglio p. v. sarà svolto in Roma presso la scuola di osservazione aerea (stormo scuola militari d'aviazione) un corso di abilitazione all'osservazione aerea del tiro di artiglieria.

Il corso avrà carattere eminentemente pratico. Vi prenderanno parte ufficiali inferiori d'artiglieria delle varie specialità, in ragione di 6 per ogni corpo d'armata. Gli ufficiali che desiderano parteciparvi dovranno aver superato il corso di perfezionamento o, per precedenti studi fatti, non essere tenuti a doverlo frequentare. Detti ufficiali dovranno farne domanda al rispettivo comando di corpo d'armata.

I comandi di corpo d'armata disporranno perchè gli aspiranti al corso in parola subiscano una prima visita medica presso gli stabilimenti sanitari militari territoriali e perchè quelli dichiarati idonei siano sottoposti alla visita psicofisiologica presso i gabinetti della scuola militare di sanità di Firenze o della R. scuola di sanità militare marittima di Napoli, e più precisamente:

a) gli ufficiali appartenenti ai corpi d'armata di Torino, Milano, Verona, Bologna, Trieste, Firenze presso la scuola militare di sanità di Firenze;

b) gli ufficiali appartenenti ai corpi d'armata di Roma, Napoli, Bari, Palermo presso la scuola di sanità militare marittima di Napoli.

Alla visita psico-fisiologica potranno essere sottoposti anche più di sei ufficiali, per ciascun corpo d'armata.

Gli ufficiali riconosciuti definitivamente idonei si presenteranno senz'altro direttamente al comando della scuola di osservazione aerea (caserma Cavour) il mattino del 1° luglio p. v. alle ore 10 (uniforme ordinaria).

I comandi di corpo d'armata trasmetteranno appena possibile direttamente all'ispettorato di artiglieria, l'elenco degli ufficiali che prenderanno parte al corso e di quelli eventualmente idonei risultati in soprannumero, perchè, se del caso, sia possibile ripianare eventuali deficenze verificatesi in qualche corpo d'armata.

Durante il corso gli ufficiali avranno il trattamento previsto dalla circolare 460 *giornale militare* 1925; percepiranno inoltre una speciale indennità di volo conforme alle disposizioni contenute nella circolare 315 *giornale militare* corr. anno.

Al termine del corso gli ufficiali rientreranno ai rispettivi reggimenti e quelli riconosciuti idonei riceveranno dal comando della scuola di osservazione aerea un certificato di abilitazione all'osservazione del tiro di artiglieria dall'aeroplano; sui loro libretti personali, inoltre sarà apposta la dicitura « abilitato alla osservazione del tiro di artiglieria dall'aeroplano in base alle risultanze del corso svolto presso la scuola di osservazione aerea in Roma, dal 15 giugno al 31 luglio 1926 ». Non avranno però diritto ad alcun distintivo speciale.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 334. — SOTTUFFICIALI. — **Decreto ministeriale con cui viene fissato il numero dei sottufficiali a riposo che potranno essere riassunti in servizio durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1926-927.** — (Direzione generale leva, sottufficiali e truppa). 15 giugno 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 18 settembre 1924, numero 1606, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;

Presi col Ministro delle finanze gli accordi prescritti nello stesso art. 1 del predetto Regio decreto-legge;

Decreta:

Durante il primo semestre dell'esercizio finanziario 1926-1927 potranno essere riassunti e tenuti in servizio per essere adibiti a lavori d'ufficio non oltre 450 sottufficiali collocati a riposo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 15 giugno 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

In conseguenza del su riportato decreto, i sottufficiali attualmente in servizio siccome richiamati dal riposo per lavori d'ufficio per il secondo semestre dell'esercizio finanziario 1925-1926, sono confermati in tale posizione fino a tutto il 31 dicembre 1926, fatta eccezione per quei sottufficiali a riguardo dei quali con particolare disposizione ministeriale sia stato o venga disposto diversamente entro il 30 giugno corrente.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 335. — SERVIZIO SANITARIO. — **Somministrazione a pagamento ai personali delle Amministrazioni militari ed agli enti statali, di medicinali e medicatura.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 16 giugno 1926.

A partire dal 1° luglio 1926 per la somministrazione dei medicinali e degli oggetti di medicatura a pagamento agli ufficiali ed altri personali ed enti statali sono approvate le disposizioni che seguono:

1° Possono essere ceduti, ai prezzi indicati nella tariffa, medicinali ed oggetti di medicazione:

a) agli stabilimenti sanitari di altre Amministrazioni statali ed alle navi della Regia marina;

b) agli ufficiali del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, in servizio attivo permnente, e delle categorie « in congedo » che si trovino temporaneamente in servizio nonchè agli ufficiali della M. V. S. N. pure in servizio;

c) agli ufficiali di cui alla lettera *b*) in posizione di servizio ausiliario, in disponibilità, in congedo provvisorio ed in aspettativa;

d) agli impiegati di ruolo della Amministrazione della guerra, della marina e della Regia aeronautica in servizio;

e) agli impiegati di cui alla lettera *d*) in aspettativa ed in disponibilità;

f) agli ufficiali pensionati provenienti dal S. A. P.;

g) ai sottufficiali ammogliati del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica e della Regia guardia di finanza;

h) ai sottufficiali del Regio esercito anche se non ammogliati, che si trovino in località isolate con impieghi speciali (guardaforte, guarda batteria, guarda magazzino, guarda colombaia e simili);

i) ai caporali e soldati ammogliati, con ferma permanente;

l) ai marescialli d'alloggio dei carabinieri reali, celibi, limitatamente al tempo in cui, per malattia, si facciano curare in caserma, valendosi della facoltà loro concessa dal paragrafo 387 del regolamento d'istruzione e di servizio per l'arma;

m) agli operai civili degli stabilimenti militari inscritti a matricola ed a ruolo, ed agli operai temporanei invalidi o mutilati di guerra che siano stati riconosciuti ammalati.

2° Possono essere prelevati dalle farmacie militari i medicinali e gli oggetti di medicatura, i termometri clinici e le sostanze compresi nella tariffa dei medicinali, ecc., in vigore, esclusi lo zucchero, il the, lo stagno, le acque minerali, l'aceto, l'olio, l miele, il vino marsala.

I reagenti e le soluzioni per ricerche chimico-cliniche possono essere prelevate solo dagli ufficiali del corpo sanitario e veterinario.

Dalla somministrazione sono esclusi:

a) le sostanze accessorie (ad eccezione dei termometri);

b) i reagenti e i prodotti chimici purissimi per uso scientifico:

c) le sostanze di uso esclusivo dell'istituto chimico-farmaceutico militare.

3° Le somministrazioni sono fatte ai prezzi stabiliti dalla tariffa dei medicinali, ecc., con l'aumento del 10 % (dieci per cento) oltre il valore dei recipienti.

4° Sono tenute a fare le somministrazioni a pagamento le farmacie degli ospedali militari principali e secondari e delle infermerie di presidio.

5° La richiesta dei medicinali, ecc., sarà fatta con apposito modello 774 (vedi circolare 72 *giornale militare* 1926), firmato dal richiedente in modo ben chiaro, vistato per la legalizzazione della firma del richiedente dal comandante del corpo, o dal capo ufficio o dal capo servizio, e timbrato col timbro rotondo del corpo o ufficio. Tutte le richieste dovranno essere firmate da un medico o, se del caso, da un veterinario. Gli ufficiali pensionati debbono altresì, se non conosciuti, compiacersi, a richiesta, di presentare il libretto o la tessera di riconoscimento.

Le ricette saranno vistate: per gli ufficiali della M. V. S. N., dai locali comandi dei reparti della milizia; e per gli ufficiali pensionati, dal comando del presidio della località ove l'ufficiale ha l'abituale sua residenza, o da altra autorità designata dal comando stesso; oppure, in seguito ad autorizzazione dei comandi di corpo d'armata, anche dalla presidenza delle associazioni costituite fra gli ufficiali pensionati, limitatamente in tal caso, agli ufficiali facenti parte delle associazioni stesse.

6° Il prelevamento delle sostanze in parola si intende concesso esclusivamente per uso personale e di famiglia di coloro che ne hanno facoltà ed in quantità che sia riconosciuta ammissibile dal dirigente del servizio chimico-farmaceutico militare locale, il quale ha l'obbligo di rifiutare quelle richieste che ritenesse numericamente o quantitativamente eccessive, sempre quando il medico non giustifichi la quantità e la qualità di cui trattasi.

7° Le ricette per le sostanze velenose dovranno essere redatte in foglio separato.

8° La distribuzione dell'ossigeno è subordinata alla quantità di bidoni a bassa pressione posseduta da ogni ospedale ed eccedente ai bisogni del servizio interno.

9° Il prezzo delle ricette sarà determinato dall'ufficio farmacia, a cui la direzione dello stabilimento sanitario darà il personale necessario a tale operazione.

10° La distribuzione avverrà nelle ore diurne nelle quali la farmacia è aperta per il servizio dell'ospedale, e l'accettazione delle ricette cesserà mezz'ora prima della chiusura mattutina e pomeridiana.

Nei giorni festivi previsti dal calendario civile la distribuzione rimane sospesa.

11° La circolare 366 del *giornale militare* 1924, è abrogata insieme a tutte le disposizioni contrarie a quelle contenute nella presente.

12° I reagenti e le sostanze pure per uso scientifico possono essere prelevati presso le farmacie degli ospedali e le infermerie presidiarie militari, anche dai laboratori dello Stato e dagli istituti scientifici governativi.

13° Per la somministrazione degli stupefacenti valgono le norme stabilite dalla legge e dal regolamento relativi, senza eccezione.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 336. — ARMA DEI CARABINIERI REALI. — **Modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 giugno 1926.

Si porta a conoscenza delle dipendenti autorità militari che sono state apportate le seguenti modificazioni al riparto territoriale dell'arma dei carabinieri reali:

Comandi istituiti.

Legione Firenze: Compagnia di Firenze, esterna 2ª.

Legione Livorno: Compagnia di Piombino.

Legione Livorno: Tenenza di S. Miniato.

Comandi soppressi.

Legione Livorno: Compagnia di S. Miniato.

Legione Livorno: Compagnia di Livorno, esterna.

Le compagnie di Firenze esterna e Livorno interna assumeranno, rispettivamente, la denominazione di Firenze, esterna 1ª e Livorno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 337. — DISPOSIZIONI VARIE. — **Funzionari autorizzati a firmare provvedimenti dell'amministrazione centrale della guerra.** — (Divisione del personale e ordine interno del Ministero e personali civili dipendenti.) — 17 giugno 1926.

A parziale modificazione della circolare 175 del 23 aprile 1925, si avverte, per informazione di tutte le autorità militari, anche allo scopo che non siano mossi dubbi sulla validità delle firme poste dai funzionari di questa amministrazione centrale nei provvedimenti diretti alle amministrazioni militari dipendenti, che il colonnello del genio FRAGANO cav. Antonio, è delegato a firmare « per il Ministro » gli atti inerenti alla direzione generale del genio, in assenza del direttore generale o per la parte che il medesimo non intenda riservare a sè.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 338. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Prescrizioni per l'uso dei copricapo da truppa attualmente in distribuzione.** — (Gabinetto - Ufficio coordinamento). — 17 giugno 1926.

La circolare 212 del *giornale militare* c. a., relativa alla composizione della serie individuale degli oggetti di corredo accenna, sommariamente, all'impiego del copricapo per libera uscita e grande uniforme e del berretto di panno, o di tela, da fatica.

Nell'intendimento di precisare l'accennata disposizione, si determina che il berretto di panno g. v. di forma rigida adottato, in via provvisoria, per la grande uniforme e per la libera uscita, dovrà essere portato anche nel servizio di guardia alla caserma o di presidio. Nelle altre circostanze, escluse quelle nelle quali è prescritto l'elmetto (grande uniforme sotto le armi e servizi di ordine pubblico), rimane stabilito l'uso del berretto di panno da fatica o di quello di tela.

Nulla deve ritenersi, naturalmente, variato, per le armi e specialità che fanno uso di copricapo speciale ed alle quali non viene distribuito il berretto di panno g. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 339. — UFFICIALI IN CONGEDO. — **Sottotenenti di complemento di nuova nomina.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 17 giugno 1926.

Si avverte per opportuna norma delle autorità competenti, che in analogia alle disposizioni degli articoli 2 e 3 della legge 25 marzo 1926, n. 551, i sottotenenti di nuova nomina, che si trovano all'estero in seguito a regolare nulla osta rilasciato dal Ministero della guerra, non hanno obbligo di rimpatriare per assumere il servizio di prima nomina, a mente della circolare n. 275 del *giornale militare* del c. a.

Tale servizio però dovrà dai medesimi essere prestato nel caso che essi rimpatriino prima del compimento del 32° anno di età.

S'intende che, essendo indetta con l'accennata circolare la chiamata alle armi, resta sospeso il rilascio di passaporti per l'estero a riguardo degli ufficiali suddetti fino al loro congedamento per compiuto servizio di prima nomina.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 340. — TRASPORTI. — **Ammissione dei militari di truppa isolati nei treni diretti.** — (Direzione generale servizi logistici). — 17 giugno 1926.

Si pubblicano qui di seguito i nuovi elenchi dei treni diretti nei quali sono o no ammessi i militari di truppa isolati, di cui alla circolare n. 84 del *giornale militare* c. a.

Detti elenchi sostituiscono quelli indicati nell'allegato alla predetta circolare ed annullano tutte le aggiunte e varianti apportate sino ad ora a tale allegato.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

Elenco dei treni diretti nei quali non sono ammessi i militari isolati sebbene compiano un viaggio per un percorso superiore ai 500 km.

Treno	Percorso	Treno	Percorso
8	Roma-Torino	159	Bologna-Castellam. Adr.
27	Milano-Roma	161	Chiasso-Milano
38	Roma-Milano	163	Milano-Genova
42	Ancora-Ferrara	164	Genova-Milano
52	Bologna-Venezia	169	Milano-Genova
66	Bologna-Brennero	170	Genova-Milano
67	Brennero-Bologna	174	Genova-Chiasso
80	Reggio Calabria-Roma	179	Milano-Genova
87	Roma-Napoli	184	Venezia-Torino
88	Napoli-Roma	185	Torino-Venezia
89	Napoli-Reggio Calabria	189	Torino-Venezia
138	Genova-Ventimiglia	195	Torino-Venezia
147	Ventimiglia-Genova	196	Venezia-Torino
158	Lecce-Bologna	198	Venezia-Milano

Elenco dei treni diretti nei quali sono ammessi i militari (in numero non superiore a 100) sebbene non percorrenti la distanza minima di 500 km.

Treno	Percorso
10	da Spezia verso Genova purchè in arrivo col 2341 e da Genova per Alessandria
11	da Alessandria per oltre Livorno.
32	da Firenze per Milano e da Bologna per Milano.
39	da Milano per Bologna e da Milano per Firenze.
46	da Venezia per Trieste e da Mestre per Trieste.
58	da Bologna per Venezia e da Bologna per Mestre.
71	da Terni per Roma purchè provenienti dalla linea di Sulmona col treno 2478.
78	da Roma per Ancona e da Roma per Falconara Marittima.
83	da Napoli, Salerno, e Nocera Infer. per Paola, S. Eufemia biforcazione, Villa S. Giovanni e Reggio di Calabria.
89	da Napoli e da Salerno limitatamente ai diretti in Libia.
96	da Reggio Calabria, Villa S. Giovanni, S. Eufemia e Paola per Napoli.
98	da stazioni precedenti Napoli e diretti oltre Civitavecchia
101	da Genova per Pisa e Livorno.
101	da Terranova I. B. diretti a stazioni delle linee secondarie Monti-Tempio, Chilivani-Ozieri-Tirso, Tirso Nuoro.
122	da Piacenza per Torino.
129	da Torino e Alessandria per Piacenza.
159	da Bologna diretti oltre Ancona.
323	da Mortara per Alessandria.
538	da Bolzano per Merano.
778	da Sulmona per Castellammare Adriatico.
803	da Napoli per Brindisi; da Battipaglia per Taranto; da Taranto per Brindisi; a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia coi treni 4763 e 2817 ovunque diretti ed in transito a Salerno purchè in arrivo col 3963 da M. S. Severino e diretti verso Reggio di Calabria per passare a Battipaglia sul 1933.

Treno	Percorso	Treno	Percorso
805	a Potenza purchè provenienti dalla linea di Foggia col treno 4765 ovunque diretti; a Metaponto per Taranto purchè in arrivo col treno 2872 dalla Calabria.	900	da Palermo per Messina, da Termini Imer. per Messina.
808	da Brindisi per Napoli, da Brindisi per Battipaglia.	913	da Messina purchè in transito dal treno 83.
893	da qualsiasi provenienza per qualsiasi destinazione.	922	da Palermo per S. Caterina Xirbi.
898	da Reggio Calabria per Catanzaro, da Reggio Calabria per Sibari, da Reggio Calabria per Metaponto.	929	da Bicocca per S. Caterina Xirbi, da Catania per S. Caterina Xirbi, da Dittaino per S. Caterina Xirbi.

AVVISI

Facilitazioni offerte dai vari stabilimenti civili balneo-termali ed idropinici del Regno e dagli alberghi e pensioni dei luoghi di cura al personale dell'amministrazione militare e alle loro famiglie.

CORPO D'ARMATA DI TORINO.

Acqui.

L'Hôtel Eden accorda agli ufficiali e famiglie lo sconto del 10% sul prezzo di alloggio e vitto per i mesi di giugno e settembre e del 10% sul solo vitto nei mesi di luglio ed agosto.

L'Hôtel Italia accorda agli ufficiali e famiglie lo sconto del 10% sul prezzo della pensione, vitto e alloggio, durante i mesi di giugno e settembre.

L'Albergo Roma Centrale e Pozzo accorda lo sconto del 12% durante tutta la stagione balneare agli ufficiali ed impiegati dello Stato e loro famiglie.

Il Caffè Ristorante « Sport » concede agli ufficiali e famiglie lo sconto del 15% sul prezzo di pensione (vitto e alloggio).

L'Amministrazione delle Terme di Acqui accorda lo sconto del 20% sui prezzi delle cure e del 15% sui prezzi dell'albergo agli ufficiali ed alle loro famiglie, sempre quando prendano alloggio negli Stabilimenti comunali (Vecchie e Nuove Terme).

Sacile (Voghera).

Gli Alberghi Terme di Sacile offrono lo sconto del 10% sui prezzi normali.

Vinadio e *Valdieri* (Cuneo).

Le Regie Terme di Vinadio e di Valdieri offrono agli ufficiali ed impiegati dell'Amministrazione Militare bisognosi delle cure termali lo sconto del 10% sull'attuale tariffa per le sole cure termali, escluse quelle elettro-terapiche o meccano-terapiche.

CORPO D'ARMATA DI MILANO.

Biella.

Gli Stabilimenti Idroterapici Biellesi (Oropa e Cossila) accordano la riduzione del 10% sui prezzi di tariffa delle pensioni e delle cure nei mesi di giugno, luglio e settembre, e del 5% nel mese di agosto per lo Stabilimento di Oropa, il quale è aperto dal 1º luglio a tutto settembre.

Per lo Stabilimento di Cossila, che rimane aperto tutto l'anno, si mantengono le stesse riduzioni e cioè del 10% per tutti i mesi dell'anno ad eccezione del mese di agosto durante il quale le riduzioni rimangono del 5%.

Se però l'infermità dell'Ufficiale è dipendente da cause di guerra, le riduzioni saranno estese anche per il mese di agosto, per entrambi gli stabilimenti sui prezzi di pensione e verrà praticata una riduzione del 50% sulle tariffe delle cure.

Casino Boario (Brescia).

Le Terme del Casino Boario offrono l'ingresso gratuito per il periodo di 20 giorni agli ufficiali, al personale civile ed alle loro famiglie mediante presentazione d'un biglietto della Direzione di Sanità Militare e di certificato medico attestante l'indicazione della cura

Miradolo (Pavia).

La Società Anonima Terme idropiniche delle Saline di Miradolo accorda lo sconto del 30% sui prezzi delle cure agli ufficiali, al personale civile ed alle loro famiglie.

Il Grande Albergo Milano offre pensione giornaliera (camera compresa) al prezzo di L. 35.

Saint-Vincent (Aosta).

Lo stabilimento amministrato dal Comune accorda lo sconto del 15% sul prezzo delle acque.

San Pellegrino (Bergamo).

La Socetà A. Volonté e C. accorda agli ufficiali ed agli impiegati civili (escluse le loro famiglie) lo sconto de 50% sui prezzi di tariffa per le cure mediante bevanda, e del 30% su quelli dei bagni ed applicazioni idroelettriche.

Sirmione (Lago di Garda).

L'Hôtel Sirmione edil Grand Hôtel Terme accordano lo sconto del 50% sulla cura; bagni termali graduiti per gli ufficiali medici e sconto del 50% alle loro famiglie.

Lo Stabilimento Bagni Termali accorda lo sconto del 30% nelle sole cure.

Gli alberghi Eden, Catullo, Splendido, Boida e Pace accordano lo sconto del 10% sulle sole pensioni.

Varallo Sesia.

Il Grand Hôtel des Alpes offre pensione giornaliera al prezzo da L. 30 a L. 35 (camera compresa).

CORPO D'ARMATA DI VERONA.

Abano (Padova).

Gli stabilimenti Due Torri, Morosini o Monteortone offrono pensione e cura ai seguenti prezzi: 1ª classe L. 32 — 2ª classe L. 27 — 3ª classe L. 20.

L'Hôtel Trieste accorda lo sconto del 10% sui prezzi della pensione e delle cure.

L'Hôtel Abano concede lo sconto del 10% sui prezzi delle pensioni normali di L. 35 e L. 27.

L'Hôtel Orologio e Todeschini accorda lo sconto del 10% sui prezzi della pensione e del 20% sul prezzo delle cure. Le dette facilitazioni sono pure concesse alla moglie ed i figli minori dietro presentazione di documenti di riconoscimento.

Lo Stabilimento Termale « Al Massaggio » offre pensione e cura di 2ª classe al prezzo di L. 25, di 3ª al prezzo di L. 20.

Battaglia (Padova).

Gli alberghi e Stabilimenti Termali di Battaglia accordano lo sconto del 50% sui prezzi normali per le cure.

Carezza al Lago (Trento).

Hôtel. — Sconto del 10% dietro presentazione di documenti di riconoscimento.

Cavelonte (Trento).

Stabilimenti Balneari. — Sconto del 10% sui prezzi di camera.

Recoaro (Vicenza).

Il Grand Hôtel Fortuna accorda dietro preavviso di 8 giorni lo sconto del 30% sui prezzi normali dal 15 giugno al 10 luglio e in settembre e per un minimo non inferiore a 10 impiegati o ufficiali.

Hôtels Trettenero, Europa e Dolomiti del Pasubio. — Sconto del 10%.

Albergo Tre Garofani — Sconto del 10% sui prezzi normali dal Giugno al 20 luglio e dal 20 agosto a settembre.

Roncegno (Trento)

Stabilimento di cura. — Sconto del 10% esteso anche alle famiglie.

S. Pietro Montagnon (Padova).

Lo Stabilimento Terme Preistoriche, offre pensioni (vitto, alloggio e cura) a prezzi ridotti e cioè: Pensione di 1ª classe L. 31.50 — 2ª classe L. 26.60 — 3ª classe L. 20.90.

CORPO D'ARMATA DI BOLOGNA.

Bagni della Porretta.

La pensione Monari concede facilitazioni da stabilirsi volta per volta con gli interessati dal 1° al 15 giugno e dal 15 al 30 settembre.

Riolo Bagni.

I Ristoranti Alberghi « Circolo Riolese » ed il Gallo effettueranno riduzioni da stabilirsi volta per volta con gli interessati, dietro precise assicurazioni e presentazioni.

Terme di Castrocaro.

Lo Stabilimento di Aristide Conti accorda ai soli ufficiali del R. Esercito e della R. Marina in attività di servizio ed agli ufficiali invalidi e mutilati di guerra la riduzione del 25 % sul prezzo di abbonamento speciale a 15 operazioni (bagni, fanghi, inalazioni), nonchè quella del 10% sull'ammontare complessivo di pensione (vitto e alloggio) presso la Pensione delle Terme.

La pensione Fiorentini Fiorino accorda lo sconto del 20% sull'ammontare complessivo del vitto e dell'alloggio.

La Pensione Montanari concede lo sconto del 15% nei mesi di maggio, giugno, settembre fino al 10 ottobre e del 10% nei mesi di luglio ed agosto.

CORPO D'ARMATA DI TRIESTE.

Portorose.

Lo Stabilimento Balneo-Termale di Portorose concede agli ufficiali in servizio attivo ed agli invalidi e mutilati di guerra lo sconto del 20% sul prezzo delle cure balneo-termali.

Gli alberghi: Palace Hôtel, Hôtel Riviera e Villa S. Lorenzo, concedono lo sconto del 10% per il periodo dal 16 maggio al 20 settembre e del 20% per il periodo dal 21 settembre al 15 maggio sul prezzo della pensione d'albergo.

Le stesse facilitazioni son fatte pure alle famiglie degli Ufficiali in servizio attivo.

CORPO D'ARMATA DI FIRENZE.

Montecatini.

La Società R. Terme di Montecatini offre: la riduzione del 50% ai sottufficiali e soldati in servizio e del 75% ai mutilati di guerra sull'importo degli abbonamenti agli ingressi agli stabilimenti e su quelli delle cure. Concede inoltre la riduzione del 50% sugli ingressi agli stabilimenti in abbonamento, agi ufficiai in S. A. P. che si presenteranno muniti di una lettera della Direzione dell'Ospedale Militare Principale di Firenze. Tale lettera di presentazione potrà essere chiesta dagli interessati al predetto ospedale pel tramite dell'Amministrazione cui sono in forza.

L'Hôtel « Croce di Savoia » offre agli ufficiali, sottufficiali e famiglie la pensione di L. 40, giornaliera, compreso il vino, con lo sconto del 10%.

L'Albergo Pensione Buenos Ayres offre la pensione al prezzo di L. 40 giornaliere, agli ufficiali con famiglia con lo sconto del 10% dal 1° aprile al 30 giugno e dal 1° ottobre al 30 novembre.

L'Hôtel Anglo Americano offre agli ufficiali, sottufficiali e famiglie pensione a L. 35 giornaliere.

L'Albergo Ristorante « Nuova Vigna » offre agli ufficiali, sottufficiali, e rispettive famiglie pensione a L. 35 con sconto del 10% sull'importo totale per coloro che portano la famiglia. Nei mesi di giugno e ottobre sconto del 10% anche ai singoli.

Salsomaggiore.

La « Villa Fino » offre pensione giornaliera a L. 30 per persona esclusi il vino e le acque minerali.

L'Albergo « Villa Fiorita » offre pensione a L. 45. per persona escluso il vino ed il servizio.

Viareggio.

Le sottonotate Pensioni ed Alberghi fanno le seguenti facilitazioni agli ufficiali ed al personale civile dell'Amministrazione Militare.

Albergo « Nizza » pensione a L. 30 al giorno con la riduzione del 10%. — Pensione « Silla », pensione a L. 20 al giorno, con la riduzione del 10%. — Pensione « La Ghiacciaia », pensione a L. 35 al giorno, con la riduzione del 10%.

CORPO D'ARMATA DI ROMA.

Amerino.

Concessione della tessera gratuita per lo Stabilimento ai soli mutilati ed invalidi di guerra.

Casciana.

Le Terme accordano per le cure lo sconto del 50% dal 1° maggio al 15 luglio e dal 20 settembre al 31 ottobre, e del 35% dal 16 luglio al 19 settembre.

Chianciano.

Riduzione del 30% sulle tariffe normali di cura per un soggiorno non inferiore ai 10 giorni, nei soli mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre.

Stigliano.

Le Terme di Stigliano accordano una riduzione del 20% sulla tariffa ordinaria delle cure e della pensione.

Viterbo.

Riduzione del 10% sui prezzi per le cure negli stabilimenti: Terme comunali e del Naviso.

CORPO D'ARMATA DI NAPOLI.

Agnano.

Le Terme di Agnano accordano lo sconto del 25% sul prezzo dei biglietti di abbonamento.

Pozzuoli.

Lo Stabilimento Termominerale Municipale concede lo sconto del 20% sul prezzo dei biglietti d'abbonamento.

La Direzione delle Terme Sociali « Gerolomini » accorda lo sconto dei 50% sulle tariffe dei prezzi d'abbonamento agli ufficiali ed agli impiegati civili dipendenti dal Ministero della Guerra.

Lo Stabilimento Termale « Serapide » concede lo sconto del 25% su biglietti balneari di 1ª e di 2ª classe e riduce da L. 5 a L. 3.50 la tariffaper 'appicazione di fanghi.

Lo Stabilimento Balneo-Termale « Pisano-Verdino » accorda lo sconto del 20% sui prezzi di tariffa.

Telese.

Lo Stabilimento Balneare di Telese accorda lo sconto del 10% sul prezzo dei biglietti d'abbonamento.

CORPO D'ARMATA DI BARI

Acquasanta (Ascoli Piceno).

La Società delle Terme di Acquasanta concede la riduzione del 50% su tutte le cure, con esenzione dalla tassa di visita medica e di assistenza sanitaria per i soli militari di truppa ed ufficiali in attività di servizio.

L'Albergo Ristorante delle Terme, Hôtel Adriatico e Roma accordano una riduzione di L. 6 sulla pensione di L. 30 (alloggio e vitto) dal 1° al 30 luglio e dal 10 settembre alla chiusura dello Stabilimento.

Camerano (Ancona)

Sorgenti Minerali della S. Casa di Loreto Aspio; riduzione del 10% sul prezzo dei biglietti d'ingresso alla bibita ed ai bagni.

Caramanico (Chieti).

Lo Stabilimento balneo-termale-sulfureo « La Salute » con annesso Grand Hôtel Majella, accordano la riduzione del 30% sui prezzi ordinari di cura e di pensione per i mesi di luglio e di settembre, e del 20% per il mese di agosto.

Isernia.

Lo Stabilimento balneo-termale-sulfureo-ferruginoso con annesso albergo e ristorante accorda i seguenti prezzi, previo impegno da assumersi non oltre il 30 giugno 1926: Per un bagno L. 6; per 11 bagni L. 60; per 15 bagni L. 80. Camera a due letti L. 15 al giorno; ad un letto L. 9; vitto al ristorante L. 15 al giorno.

S. Cesarea (Lecce)

Il concessionario delle Terme accorda la riduzione del 30% sulle tariffe per il pubblico e la riduzione al 15% sui fitti delle case soltanto dal 15 aprile al 15 luglio e dal 16 settembre al 31 ottobre.

L'Hôtel Terme e l'Hôtel « La Salute » offrono la riduzione del 15% sui prezzi del listino.

Capracotta (Chieti).

Hôtel Pensione Vittoria: Sconto del 10% sulla pensione (alloggio e vitto) fissata in L. 35 giornaliere.

Pesco Costanzo (Chieti)

Alberghi della Ditta Rapone Savino: Pensione a L. 25 al giorno.

Rivisondoli (Chieti).

Albergo di Cipriani Gregorio: Pensione a L. 32 al giorno.

CORPO D'ARMATA DI PALERMO.

Acireale (Catania).

Lo stabilimento Balneo-Termale di S. Venera chiede L. 6 per bagno con diritto a biancheria ed assistenza sanitaria e colla facoltà di poter anche fruire del bagno di 1ª classe.

Il Grande Albergo Ristorante accorda lo sconto del 15 % sui prezzi di pensione (L. 40 per soggiorni non inferiori ad una decade).

Alì Marina (Messina).

Le Terme Granata Cassibile accordano il 20 % di ribasso nei mesi di giugno e settembre ed il 10 % nei mesi di luglio ed agosto per i bagni (tasse erariali e biancheria da bagno escluse): il 10 % per l'alloggio nella Pensione dei Bagni.

Castroreale Bagni (Messina).

Lo Stabilimento Balneo-termale accorda il ribasso del 20 % sui bagni e del 10 % sul prezzo d'albergo.

Sciacca (Girgenti)

Gli Stabilimenti Termo-Minerali accordano lo sconto del 15 % (tassa erariale esclusa) sulle tariffe ordinarie dei bagni e delle stufe vaporose.

Il Grande Albergo Miramar accorda il ribasso del 25 % sui prezzi delle camere.

L'Albergo Nuova Italia accorda il ribasso del 10 % sul prezzo globale della stanza (tassa esclusa) per una sosta in albergo di oltre 10 giorni. — Prezzi normali: camera ad un letto da L. 7,50 a L. 8,50; a due letti da L. 14,30 a L. 16,50.

Termini Imerese (Palermo).

Lo stabilimento Balneo Termale accorda lo sconto del 5 % tanto sul prezzo del bagno che sulla Pensione al Grande Albergo delle Terme.

N.B. - Le facilitazioni sopra indicate sono state fatte in seguito ad interessamento di questo Ministero, il quale non assume in ordine ad esse, alcuna responsabilità.

Gli Ufficiali ed impiegati dell'amministrazione militare, per ottenere le dette facilitazioni, dovranno presentare i propri libretti ferroviarii di riconoscimento e quelli delle rispettive famiglie.

Opera di previdenza del personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli istituti di previdenza – Roma, via Goito, 4.

AVVISO DI CONCORSO

(pubblicato nel n. 126 della *Gazzetta Ufficiale* del 1° giugno 1926
o nei vari bollettini dei Regi Ministeri)

Nell'adunanza del 31 maggio 1926 il Consiglio di Amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza ha deliberato di bandire un concorso per 600 borse di studio e per 30 posti in convitti, da conferirsi secondo le disposizioni contenute nei RR. DD. 4 giugno 1925, n. 1036, 15 ottobre 1925, n. 2525, e 3 gennaio 1926, n. 34, sull'Opera di previdenza dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti.

Borse di studio.

Le borse di studio da conferirsi agli orfani dei funzionari civili e militari dello Stato, per l'anno scolastico 1926-27, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

n. 240 di L. 800 per le scuole elementari;
» 150 di L. 1.200 per le scuole medie inferiori;
» 20 di L. 1.800 per il ginnasio superiore;
» 100 di L. 2.400 per le scuole medie superiori;
» 50 di L. 3.500 per le Università e per gli altri Istituti di istruzione superiore;
» 5 di L. 4.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento in Italia o all'estere aventi la durata massima di due anni.

Altre 30 borse di studio sono da conferirsi, mediante concorso per titoli, ai figli dei funzionari in servizio attivo iscritti all'Opera di previdenza, che *iniziano* il corso universitario od altro Istituto superiore equipollente.

Altre 5 borse di perfezionamento da conferirsi pure mediante concorso per titoli ai figli dei funzionari in attività di servizio.

Posti gratuiti in convitti.

I posti in convitti maschili sono 20 (di cui 15 in convitti e 5 in orfanotrofi). I posti in convitti femminili sono 10 (di cui 7 in convitti e 3 in orfanotrofi).

Gli orfani che concorrono ai detti posti gratuiti debbono avere non meno di 7 anni e non più di 12 anni al 30 settembre 1926.

Quelli che hanno compiuto i 10 anni debbono essere forniti della promozione alla 4ª classe elementare.

L'assegnazione in convitto, o in orfanotrofio, diventa defininiva dopo la visita medica fatta dal sanitario dell'Istituto.

Per gli orfani ammessi in convitto, o in orfanotrofio, l'Opera di previdenza assume l'onere della retta, della divisa, delle tasse scolastiche, dei libri, e della rinnovazione delle calzature.

Il corredo prescritto dal convitto, e le conseguenti riparazioni e rinnovazioni, nonchè tutte le altre spese accessorie, sono a carico delle rispettive famiglie.

Domande e documenti.

Le domande devono essere inviate non oltre il 15 agosto 1926 alla Direzione Generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, Via Goito, 4 - Roma. Detto termine è improrogabile, e quindi le domande non presentate in tempo debito, o non sufficientemente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande è necessario precisare a quale beneficio intendesi concorrere (convitto o borsa di studio) e indicare con esattezza il domicilio.

Occorre inoltre unirvi i seguenti documenti:

1° atto di nascita del concorrente;

2° atto di morte dell'impiegato o del militare;

3° atto di matrimonio dei genitori del concorrente;

4° certificato municipale da rilasciarsi in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia dell'aspirante, nonchè la professione e la condizione economica di ciascun membro della famiglia. Dal detto certificato deve pure risultare se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da qualche ente pubblico o istituzione di beneficenza;

5° il decreto col quale la Corte dei conti ha liquidato alla vedova e agli orfani l'indennità, la pensione o l'assegno temporaneo. In mancanza di tale documeto sarà inviata copia dello *stato di servizio* dell'impiegato o del militare.

Agli orfani degli impiegati del cessato regime è fatto obbligo di inviare un certificato dell'Amministrazione comprovante che il padre ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano dopo il 3 novembre 1918;

6° atto di morte della moglie dell'impiegato o del militare, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori;

7° atto di nomina del tutore se l'orfano è privo di ambo i genitori;

8° certificato dell'autorità scolastica coi voti riportati per il passaggio alla classe superiore, oppure nell'esame di ammissione all'Università o ad altro Istituto di pari grado.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'Università o ad Istituto superiore deve unire un certificato con le seguenti indicazioni: 1° il corso al quale lo studente è iscritto; 2° l'elenco delle materie obbligatorie consigliate dalla facoltà per il ricorso frequentato; 3° gli esami superati durante gli anni scolastici già percorsi, compreso il 1925-26, col voto conseguito in ciascuna materia.

* * *

I figli dei funzionari civili o militari dello Stato iscritti all'Opera di previdenza, che *iniziarono* il corso universitario od altro Istituto di istruzione superiore, e desiderano concorrere ad una delle suindicate 30 borse di studio, debbono unire, oltre la domanda e i documenti menzionati ai nn. 1, 3, 4, lo stato di servizio del genitore e il certificato scolastico comprovante di avere conseguita nella sessione estiva dell'anno scolastico 1925-26 l'ammissione ai detti corsi, da cui risultino i voti riportati in ciascuna materia, avvertendo che la media generale non dev'essere inferiore ad otto decimi, come stabilisce l'art. 2 del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 34.

* * *

Per concorrere alle borse di studio per corsi di specializzazione o di perfezionamento tanto i figli di funzionari defunti quanto quelli di funzionari in attività di servizio (civili o militari) debbono inviare, oltre la domanda e i documenti segnati ai nn. 1, 3 e 4 (e occorrendo a seconda dei casi, anche quelli indicati ai nn. 2, 5, 6, 7 e 8), lo stato di servizio del padre, l'originale o copia autentica del diploma di laurea conseguito da non oltre due anni dalla data del presente avviso di concorso, ed un certificato della competente autorità scolastica dal quale risultino i voti riportati nell'esame di laurea e negli esami speciali dell'intero corso, avvertendo che la votazione dell'esame di laurea non deve essere inferiore ai nove decimi e quella dei singoli esami speciali non inferiore a otto decimi con una media complessiva di almeno nove decimi. I candidati possono unire altresì le pubblicazioni e i certificati che credessero opportuno di presentare.

AVVERTENZE

I documenti rilasciati dall'Ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità giudiziaria, ad eccezione di quelli del Governatore di Roma.

Non sono validi i certificati di scuola privata, si eccettuano soltanto quelli delle scuole lementari, purchè autenticati dal Sindaco o dal Prefetto.

Non occorre inviare la pagella, essendo sufficienti i certificati rimessi dalle competenti autorità scolastiche.

Le domande e i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta quanto stabilisce l'art. 32 del T. U. di leggi sull'Opera di Previdenza approvato con R. decreto 4 giugno 1925, n. 1036.

L'esito del concorso sarà reso noto nella seconda metà del mese di ottobre prossimo.

Roma, 1° giugno 1926.

Il direttore generale: L. GALLI.

Nuove pubblicazioni dell' Istituto Geografico Militare

L'Istituto Geografico Militare ha ultimato e messo in vendita le seguenti nuove pubblicazioni:

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 « Edizione policroma con l'orografia a curve e sfumo » f. 250 (Bagheria). — Prezzo del foglio L. 3.50.

Carta d'Italia alla scala 1:100.000 « Edizione policroma con l'orografia a curva senza sfumo » f. 189 (Altamura). — Prezzo del foglio L. 2.50.

Levate di campagna alla scala 1:25.000: f. 269 II. S. E. (Sagoma Grande); f. 269 I. S. E. (Paternò); f. 270 IV. N. O. (Belpasso). — Prezzo d'ogni tavoletta L. 2 .

N. B. — I suddetti prezzi vanno diminuiti del 20 % (sconto concesso ai repart del R. Esercito).
Rivolgere le richieste all'Ufficio Smercio dell'Istituto Geografico Militare.

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso per titoli e per esami al posto di attuario della previdenza.

E' indetto un concorso per titoli e per esami al posto di primo segretario nella carriera amministrativa del Ministero delle Finanze, assegnato all'Ufficio Tecnico della Direzione Generale della Cassa Depositi e Prestiti e degli Istituti di Previdenza.

Sono ammessi al concorso i funzionari del Ministero delle Finanze e delle altre Amministrazioni dello Stato, in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di laurea in matematica o in matematica finanziaria ed attuariale, o diploma di ingegnere, od altro diploma di laurea rilasciato dalla Scuola scienze statistiche ed attuariali della Regia Università di Roma o dalle Scuole superiori di scienze economiche e commerciali o titoli equipollenti.

Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 30 giugno corr.

Per le altre modalità del concorso gli aspiranti potranno consultare la *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 26 maggio 1926.

Prezzo della presente dispensa L. 1,20

(5330) — Roma, 1926 — Stab. Poligr. Amm. Stato

MINISTERO DELLA GUERRA

GIORNALE MILITARE UFFICIALE

DISPENSA 31ª 1926

Abbonamento annuo . . . . L. 30.—
Ogni numero separato fino a 16 pagine *cent.* 40 — Se il Giornale si compone di oltre 16 pagine aumenta di *cent.* 10 ogni 4 pagine.

MINISTERO
25 Giugno

SOMMARIO

N. 341 - 10 maggio 1926. — AVANZAMENTO — Decreto ministeriale — Colonnelli delle varie armi ammessi a beneficiare della prescrizione di cui al comma terzo dell'art. 115 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito . . . *Pag.* 1259

» 342 - 3 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Legge n. 923 concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1926 al 30 giugno 1927 . . . . » 1261

» 343 - 13 giugno 1926. — AVANZAMENTO. — Legge n. 1021 - Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al Ministro per la guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267 . . . . » 1274

» 344 - 24 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Rifornimento di benzina agli enti militari che gestiscono automezzi . . . . » 1274

» 345 - 24 giugno 1926. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — Scritture, provvedimenti, regolamenti ed istruzioni in materia di contabilità e relative varianti e riforme . . . . » 1279

LIBRERIA DELLO STATO

N. 346 - 24 giugno 1926. — CAVALLI. — Cavalli di carica *Pag.* 1279

» 347 - 24 giugno 1926. — EQUIPAGGIAMENTO. — Distribuzione di una seconda tenuta di tela a tutte le armi e specialità . . . . » 1280

» 348 - 24 giugno 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali superiori (maggiori e tenenti colonnelli) e capitani dell'arma dei CC. RR.. . . . . » 1280

» 349 - 24 giugno 1926. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — Soppressione della seziono di fabbrica d'armi e costituzione di un ufficio provvisorio, in Gardone V. T.. . . . . » 1281

» 350 - 24 giugno 1926. — PENSIONI. — Modificazione alla circolare 350 *giornale militare* 1925 contenente le disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge del 14 maggio 1925 n. 666 concernente le nuove disposizioni per la liquidazione delle pensioni civili e militari . . . . » 1282

» 351 - 24 giugno 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Aumento di prezzo delle carte e pubblicazioni dell'istituto geografico militare . . . . » 1282

» 352 - 24 giugno 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici . . . . » 1283

» 353 - 24 giugno 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico. . . . . » 1284

» 354 - 24 giugno 1926. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Tavole di tiro provvisorie per il cannone da 75/13 - mod. 15 - ediz. 1925 . . . . » 1287

» 355 - 24 giugno 1926. — SCUOLE MILITARI. — Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze . . . . » 1288

AVVISO . . . . » 1289

Circolare N. 341. — AVANZAMENTO. — **Decreto ministeriale - Colonnelli delle varie armi ammessi a beneficiare della prescrizione di cui al comma terzo dell'art. 115 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 10 maggio 1926.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
PER LA GUERRA

Vista la legge 11 marzo 1926, n. 398 sull'avanzamento degli ufficiali del Regio Esercito, art. 115, comma terzo;

Udito il parere della commissione centrale di avanzamento;

Decreta:

Art. 1.

Per i sottonotati colonnelli delle varie armi il periodo di tempo durante il quale tennero lodevolmente in guerra e prima dell'armistizio il comando di reggimento o di unità corrispondente deve essere considerato, agli effetti dell'avanzamento, come titolo equipollente a quello stabilito dall'articolo 74 della legge citata nella premessa:

Arma di fanteria.

FASSO' cav. Ernesto.
FOSCHINI cav. Francesco.
MISURALE cav. Achille.
CARRARA cav. Pietro.
BRUNI cav. Guido.

CABIATI cav. Ernesto.
CREMA cav. Umberto.
BUSSI cav. Ettore.
PRATIS cav. Serafino.
CRAVERO cav. Giulio.
PERRONE di S. MARTINO cav. Ferdinando.
VITALINI cav. Enrico.
RAIMONDO cav. Manlio.
PARRAVICINI cav. Ottino.

Arma di artiglieria.

ROVERE cav. Edoardo.
POCHY RIANO cav. Francesco.
DI STEFANO Gennaro.
TARGA cav. Spartaco.
BELLINI cav. Carlo.
CAMPANA cav. Giuseppe.
GIGANTE cav. Carlo.
PINTOR cav. Pietro.

Arma del Genio.

SIGNORINI cav. Tito.

Art. 2.

Nella parte prima delle due copie del libretto personale degli ufficiali e nelle copie degli stati di servizio dovrà essere inserita la seguente variazione:

« Già in possesso, per aver beneficiato del comma terzo dell'art. 115 della legge 11 marzo 1926, n. 398, sull'avanza-

mento degli ufficiali del Regio Esercito, di un titolo equipollente a quello fissato dall'art. 74 della legge stessa.
D. M. n. 341 in data 10 maggio 1926 ».

Il presente decreto sarà presentato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 maggio 1926.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 342. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Legge n. 923 concernente lo stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.** — (Ragioneria centrale). — 3 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 132, del 9 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' autorizzata l'assegnazione straordinaria di L. 200,000,000 per provvista e allestimento di materiali tecnici, per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazio ne, nonchè per lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra ed alla sistemazione degli edifici militari.

Art. 3.

I capitoli a favore dei quali possono operarsi prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'art. 15 della legge 17 luglio 1910, n. 511, sono descritti nella tabella *A*, annessa alla presente legge.

Art. 4.

La somma da anticiparsi in conto corrente dal Ministero delle finanze a senso dell'art. 12 della legge 17 luglio 1910, n. 511, è stabilita, per l'esercizio finanziario 1926-27, in lire 20,000,000.

Art. 5.

Per i capitoli indicati nella tabella *B*, annessa alla presente legge, è data facoltà al Ministero della guerra di conservare i fondi residui rimasti al 30 giugno 1926 in aumento agli stanziamenti di competenza, per provvedere alla ricostituzione delle scorte di derrate e di materiali occorrenti all'Esercito

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Ministero - Personale civile di ruolo - Stipendi ed assegni fissi	4,600,000 —
2	Ministero e Comando del corpo di Stato Maggiore - Personale militare - Stipendi ed assegni fissi	4,800,000 —
3	Competenze al personale operaio con funzioni di scritturazione	1,135,000 —
4	Assegni ed indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti .	95,000 —
5	Indennità di missione per servizi del Ministero e del Comando del corpo di Stato Maggiore	281,000 —
6	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nell'Amministrazione centrale	231,500 —
7	Indennità e spese per commissioni e compensi per incarichi a personale estraneo all'Amministrazione dello Stato . .	30,000 —
8	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
9	Sussidi al personale in attività di servizio	247,800 —
10	Sussidi a militari e ad altri personali non più in attività di servizio ed alle loro famiglie	650,000 —
11	Spese casuali	90,000 —
12	Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale nel palazzo del Ministero della guerra	300,000 —
13	Spese di liti e di arbitramenti (Spesa obbligatoria) . . .	360,000 —
		12,820,300 —
	Debito vitalizio.	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	161,000,000 —
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 109 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti, tenuto conto delle modificazioni apportate coi Regi decreti n. 1970 del 23 ottobre 1919, n. 453 del 20 aprile 1920 e n. 248 del 21 novembre 1923 (Spesa obbligatoria) . .	450,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
16	Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo d'indennizzo agli operai colpiti da infortunio nella esecuzione di lavori per conto dello Stato in zona di occupazione (Spese fisse)	457,500 —
		161,907,500 —
	Spese per l'Esercito escluse quelle per i carabinieri Reali.	
17	Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi . . .	257,200,000 —
18	Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni ai marescialli, assegni fissi ai sergenti maggiori, sergenti, caporali e soldati; indennità di ferma e di rafferma e di riassoldamento, razioni pane e viveri in contanti	133,200,000 —
19	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito	89,600,000 —
20	Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento degli inscritti, indennità e spese di viaggio per le visite e per l'arruolamento, spese per la leva all'estero	3.800,000 —
21	Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio - Assegni fissi - Indennità agli ufficiali in posizione di servizio ausiliario	64,000,000 —
22	Personali civili delle amministrazioni militari dipendenti - Stipendi ed assegni fissi	44,100,000 —
23	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi di corpi e reparti - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa e agli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti nei viaggi e servizi isolati	56,000,000 —
24	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili delle amministrazioni militari dipendenti, i sottufficiali e i militari di truppa in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità in luogo d'alloggio ad ufficiali generali addetti a comandi territoriali o a cariche corrispondenti	4,500,000 —
25	Spese per le manovre ed esercitazioni militari e cioè: indennità di viaggio e spese di trasporto per le truppe e i servizi; spese di cancelleria, di stampa, di posta, telegrafi e telefoni ed altre degli Stati Maggiori dei Comandi ai campi e alle manovre e spese di materiali e lavori occorrenti per le manovre e le esercitazioni; spese per ricognizioni di frontiera e per esercitazioni speciali . .	17,000,000 —
26	Premi di operosità e di rendimento al personale delle Amministrazioni dello Stato per servizi prestati nelle Amministrazioni militari dipendenti	550,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
27	Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali militari e negli altri stabilimenti sanitari militari e civili, competenze agli ecclesiastici, alle suore, al personale borghese addetto a cure o servizi speciali; materiale sanitario; spese di funzionamento dell'Istituto chimico-farmaceutico militare e di gabinetti scientifici sanitari	27,500,000 —
28	Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari assegni agli insegnanti ed al personale di governo; spese pel mantenimento, l'igiene e l'educazione fisica degli allievi; biblioteche e pubblicazioni per l'insegnamento: illuminazione e riscaldamento dei locali; arredamento e mense; gite e campagne degli allievi	9,500,000 —
29	Istituto geografico militare Spese per costruzioni e pubblicazione di carte ed opere scientifiche e per l'esecuzione dei lavori vari dell'Istituto; per strumenti astronomici, geodetici e topografici; per lavori geodetici e topografici in campagna e per le relative indennità e spese di viaggio; per l'addestramento pratico del personale	3,100,000 —
30	Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari e cioè: spese di assistenza sanitaria presso i corpi, d'igiene, pulizia, istruzione, ed educazione del soldato; manutenzione e piccole riparazioni di oggetti di cucina, di mobili per caserme, di armi, carreggio materiali del genio e biciclette; illuminazione, pulizia delle caserme, servizio telegrafico, telefonico e vaglia di servizio; assegni per spese di ufficio e riservate; musiche, musei militari; reintegrazione al fondo scorta dei corpi di somme anticipate e non recuperabili; soprassoldo di medaglia alle bandiere	30,800,000 —
31	Spese varie per istruzioni degli ufficiali e per l'assistenza morale del soldato, spese per le biblioteche centrali, di presidio e reggimentali, spese per contributi per corsi di perfezionamento e di istruzione, premi per concorsi e per corse militari ed altre spese inerenti all'istruzione degli ufficiali	1,850,000 —
32	Spese per l'esercizio della tipografia e dei laboratori annessi al reclusorio militare	600,000 —
33	Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo e dell'equipaggiamento dei sottufficiali e dei militari di truppa e dei materiali pel servizio generale comune dei corpi - Mano d'opera, macchinari e minute spese per il funzionamento dei magazzini centrali, degli opifici militari e della Commissione permanente per i collaudi in appello	230,100,000 —
34	Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, macinazione, fabbricazione di pane e galletta; acquisto dal commercio, di pane, viveri ordinari e viveri di riserva - Mano d'opera, macchinario e minute spese per i panifici e gli altri stabilimenti di sussistenza	340,800,000 —
35	Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni foraggio in contanti; manutenzione e rinnovazione delle bardature; paglia da lettiera, ferratura, medicinali, spese varie per le scuderie ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi	111,300,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
36	Casermaggio e combustibile per le truppe; manutenzione e rinnovazione del materiale di casermaggio; mano d'opera, macchinario ed altre spese di esercizio dei magazzini; combustibile per il rancio e per il riscaldamento; paglia per giacitura della truppa; illuminazione, pulizia ed ammobigliamento di alcuni locali cui non provvedono i corpi, istituti o stabilimenti; compensi per alloggi forniti dai Comuni	37,800,000 —
37	Servizi di Stato Maggiore: spese d'informazioni e riservate, per telegrammi e radiotelegrammi all'estero; preparazione e spedizione di documenti di mobilitazione, acquisto di carte e di pubblicazioni, di modelli e campioni di materiali, spese per esperimenti ed altre per la preparazione della mobilitazione	2,500,000 —
38	Servizi di rimonta Acquisto di quadrupedi e di puledri e relative spese di trasporto; mantenimento di cavalle fattrici, premi per l'allevamento e la produzione equina, affitto di terreni, manutenzione di fabbricati e di manufatti, acquisto di derrate, mano d'opera, macchine ed attrezzi, spese di coltivazione e di raccolta e minute spese per i depositi di allevamento cavalli; spese per rivista e precettazione quadrupedi; indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio agli ufficiali . .	18,900,000 —
39	Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni e materiali vari d'artiglieria, studi ed esperienze relative; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per gli stabilimenti, direzioni e reggimenti d'artiglieria; musei e biblioteche di artiglieria; indennità di trasferta per i servizi del materiale d'artiglieria	105,300,000 —
40	Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio: materie prime, mano d'opera, macchinario e minute spese degli stabilimenti, delle direzioni e dei laboratori del genio; mantenimento e funzionamento delle colombaie militari; rete radiotelegrafica nazionale; musei e biblioteche del genio; indennità di trasferta per i servizi del materiale del genio; servizi dei trasporti lagunari ed altri trasporti speciali affidati al genio militare . . .	18,100,000 —
41	Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati destinati ad uso militare e dei campi di tiro militari, contributi per i campi sociali usati dalle truppe; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi ordinari dei fabbricati militari . .	23,400,000 —
42	Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazione, dei depositi esplosivi e munizioni e di quant'altro ha attinenza alla difesa dello Stato (strade, interruzioni stradali, ricoveri, ecc.); reti telegrafoniche militari; paghe operai, indennità di trasferta e minute spese per i servizi sopra indicati	17,500,000 —
43	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli per servizi militari; materie prime, mano d'opera, macchinari e minute spese per l'officina ed i laboratori; per riviste e censimento autoveicoli; per esperienze, concorsi e gare concernenti i servizi automobilistici; per i depositi carburanti e lubrificanti; indennità di trasferta per i servizi automobilistici . . .	44,516,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
44	Servizio chimico militare - Spese per studi, esperimenti e applicazioni pratiche sui servizi chimici di guerra	1,000,000 —
45	Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'Amministrazione militare e per acquisto dei mezzi relativi	37,000,000 —
46	Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua; indennità per occupazioni temporanee d'immobili; rimborso d'imposte su immobili ceduti in uso gratuito; provvista d'acqua potabile (Spese fisse)	9,500,000 —
47	Spese di giustizia penale militare (Spesa obbligatoria)	250,000 —
48	Pensioni dell'Ordine militare di Savoia - Soprassoldi di medaglia al valore militare ad enti che non fanno parte dell'esercito - Spese d'ufficio del Consiglio dell'Ordine - Acquisto di decorazioni (Spese fisse)	225,000 —
49	Spese per l'educazione fisica e sportiva nell'esercito; impianto e sistemazione di campi sportivi e palestre; acquisto di attrezzi; premi, medaglie e diplomi ed altre spese per concorsi, gare ed esercitazioni	1,510,000 —
50	Spese per l'istruzione premilitare e per l'incremento dell'educazione fisica in rapporto agli scopi dell'esercito; sussidi, contributi e rimborsi a sodalizi, istituti, scuole, società di tiro a segno ed altri enti; medaglie e premi; manutenzione di materiali vari per manifestazioni inerenti all'educazione fisica	1,500,000 —
51	Spese per risarcimento di danni alle persone e alle proprietà mobiliari cagionati in servizio per circostanze di forza maggiore; di spese di giustizia agli agenti dell'Amministrazione per fatti di servizio; sussidi in luogo dei titoli anzidetti (Spesa obbligatoria)	2,200,000 —
52	Spese per risarcimento di danni a proprietà immobiliari causati in servizio per circostanze di forza maggiore e in dipendenza di esercitazioni militari (Spesa obbligatoria)	1,300,000 —
53	Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, da dolo o negligenza di agenti dell'Amministrazione (legge 17 luglio 1910, n. 511)	*per memoria*
54	Tiro a segno nazionale - Concorso nella costruzione e sistemazione di poligoni di tiro; sussidi ordinari e straordinari alle società ed istituti di tiro a segno; spese per gare, per concorsi internazionali, per ispezioni e per gli uffici degli ispettori, per la Commissione centrale per il tiro a segno nazionale	2,400,000 —
55	Sussidi da concedersi alle famiglie bisognose dei richiamati alle armi ed in casi analoghi	50,000 —
56	Sovvenzioni alla Casa Umberto I in Turate pei veterani ed invalidi delle guerre nazionali e ad altri istituti di beneficenza per militari e loro famiglie	371,000 —
57	Spese per sovvenzioni, oblazioni, concorsi e premi a istituti, enti, società e sodalizi di carattere militare	20,000 —
		1,750,841,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali.	
58	Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi . .	22,500,000 —
59	Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi ed assegni fissi	900,000 —
60	Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi carabinieri - Assegni fissi, premi di arruolamento, indennità di rafferma	315,500,000 —
61	Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri	25,200,000 —
62	Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento e indennità di viaggio agli ufficiali, ai sottufficiali ed ai militi ed agli impiegati civili addetti alle legioni, nei viaggi e servizi isolati	16,000,000 —
63	Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi - Gratificazioni ai congedati in seguito a rassegna - Indennità di prima provvista cavalli e per perdita cavalli in servizio . . .	1,500,000 —
64	Carabinieri Reali - Corredo: spese di prima vestizione, di manutenzione e di rinnovazione del corredo dei sottufficiali, appuntati, carabinieri ed allievi	41,242,800 —
65	Spese generali delle legioni carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio e di riscaldamento e per spese riservate; pane e viveri per gli allievi carabinieri; rette d'ospedale; rimonta, foraggi, ferratura, bardatura ed altre spese di mantenimento dei quadrupedi; armi, munizioni e buffetterie pei carabinieri, spese di funzionamento delle scuole allievi ufficiali e sottufficiali dei carabinieri	38,000,000
66	Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri .	1,300,000 —
		462,142,800 —
	Fondo a disposizione.	
67	Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi a spese per l'esercito e per l'Arma dei Reali carabinieri	33,288,400 —

	CAPITOLI	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
68	Indennità temporanea al personale civile di ruolo, agli ufficiali ed ai sottufficiali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593; 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920, n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923) esclusi gli ufficiali e militari dei carabinieri Reali ed i personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali . .	61,311,300 —
69	Indennità temporanea agli ufficiali, sottufficiali e militari dell'Arma dei carabinieri Reali ed ai personali in servizio presso le legioni dei carabinieri Reali (decreti Luogotenenziali 14 settembre 1918, n. 1314; 6 ottobre 1918, n. 1593 e 5 gennaio 1919, n. 18, e Regi decreti n. 737 del 3 giugno 1920; n. 853 del 5 aprile 1923 e n. 2395 dell'11 novembre 1923)	49,153,700 —
70	Spese per la costituzione di dotazioni di materiali vari d'uso militare da darsi in consegna ad enti ed associazioni sportive per manifestazioni inerenti all'educazione fisica . .	200,000 —
		110,665,000 —
	Spese per l'Esercito.	
71	Provvista o allestimento di materiali tecnici per rifornimento delle dotazioni e spese varie relative alla mobilitazione	147,300,000 —
72	Lavori inerenti alla difesa del territorio dello Stato, al ricovero di materiali di guerra e alla sistemazione degli edifici militari	52,700,000 —
		200,000,000 —
	Spese dipendenti dalla guerra.	
73	Spese per truppe e servizi all'estero	2,500,000 —
74	Spese per la cura, assistenza e per assegni di convalescenza ai feriti, ai tubercolosi ed agli altri malati in dipendenza della guerra (decreto Luogotenenziale 30 giugno 1919, numero 1193; Regi decreti 9 maggio 1920, n. 653, e 28 novembre 1920, n. 1800)	2,000,000 —
75	Spese per il trasporto delle salme dei militari del Regio esercito e della Regia marina che in conseguenza dell'ultima guerra mondiale cessarono di vivere per ferite e di quelli morti per malattia e sepolti nel territorio già dichiarato zona di guerra (legge 11 agosto 1921, n. 1074)	*per memoria*
		4,500,000 —

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
	Spese per costruzioni varie per usi militari.	
76	Contributo dell'uno per cento al pagamento degl'interessi sulla metà del prestito concesso dalla Cassa depositi e prestiti al municipio di Torino per la sistemazione dei servizi militari della città	27,746.88
77	Provvista di generi e materiali, lavorazioni, acquisto di immobili, e spese varie per costruzione dei depositi e la sistemazione delle munizioni e degli esplosivi dell'Amministrazione militare	30,000,000 —
		30,027,746.88
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI	
	Accensione di crediti.	
78	Anticipazioni agli ufficiali per l'acquisto di cavalli di servizio (art. 33 della legge 17 luglio 1910, n. 511)	2,400,000 —
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	12,820,300 —
	Debito vitalizio	161,907,500 —
	Spese per l'Esercito (escluse quelle per i carabinieri) . . .	1,750,841,000 —
	Spese per l'Arma dei carabinieri Reali	462,142,800 —
	Fondo a disposizione	33,288,400 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria . . .	2,421,000,000 —

CAPITOLI		Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1926 al 30 giugno 1927.
Num.	Denominazione	
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I — *Spese effettive.*	
	Spese generali	110,665,000 —
	Spese per l'Esercito	200,000,000 —
	Spese per la guerra	4,500,000 —
	Spese per costruzioni varie per usi militari	30,027,746.88
	Totale della categoria I della parte straordinaria	345,192,746.88
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Accensione di crediti	2,400,000 —
	Totale della categoria II (Movimento di capitali)	2,400,000 —
	Totale del titolo II (Parte straordinaria)	347,592,746.88
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	2,768,592,746.88
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria).	2,766,192,746.88
	Categoria II. — Movimento di capitali	2,400,000 —
	Totale spese reali	2,768,592,746.88

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA A.

Elenco indicante i capitoli dello stato di previsione per l'esercizio finanziario 1926-27 a favore dei quali possono operarsi i prelevamenti dal fondo a disposizione inscritto al capitolo n. 67.

Cap. n. 17 - Ufficiali del Regio esercito - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 18 - Sottufficiali, caporali e soldati - Stipendi ed assegni fissi, ecc.

Cap. n. 19 - Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali del Regio esercito.

Cap. n. 20 - Spese per la preparazione della leva e per l'arruolamento, ecc.

Cap. n. 21 - Ufficiali in aspettativa, in disponibilità, in congedo provvisorio. Assegni fissi. Indenntà, ecc.

Cap. n. 22 - Personali civili delle Amministrazioni militari dipendenti - Stipendi e assegni fissi.

Cap. n. 23 - Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi, ecc.

Cap. n. 24 - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, gli impiegati civili, ecc.

Cap. n. 25 - Spese per le manovre ed esercitazioni militari, ecc.

Cap. n. 27 - Spese di mantenimento agli ammalati, ecc.

Cap. n. 28 - Spese pel funzionamento delle scuole e dei collegi militari, ecc.

Cap. n. 29 Istituto geografico militare. Spese per costruzioni, ecc.

Cap. n. 30 - Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Cap. n. 33 - Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, ecc.

Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe. Acquisto di grano, ecc.

Cap. n. 35 - Foraggi per i quadrupedi dell'esercito; razioni di foraggio in contanti, ecc.

Cap. n. 36 - Casermaggio e combustibile per le truppe: manutenzione e rinnovazione, ecc.

Cap. n. 37 - Servizi di Stato Maggiore; spese di informazioni, ecc.

Cap. n. 38 Servizi di rimonta. Acquisto di quadrupedi, ecc.

Cap. n. 39 - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, munizioni, ecc.

Cap. n. 40 Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio; materie prime, ecc.

Cap. n. 41 - Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

Cap. n. 42 - Lavori di mantenimento, restauri e miglioramento delle opere di fortificazione, ecc.

Cap. n. 43 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Cap. n. 45 - Spese di trasporto di materiali per i servizi ordinari dell'amministrazione militare, ecc.

Cap. n. 46 - Fitti d'immobili ad uso militare e canoni d'acqua, ecc.

Cap. n. 53 Eventuali deficienze di cassa dipendenti da forza maggiore, ecc.

Cap. n. 58 - Carabinieri Reali - Ufficiali - Stipendi ed assegni fissi.

Cap. n. 59 - Impiegati civili addetti alle legioni dei Reali carabinieri - Stipendi, ecc.

Cap. n. 60 - Carabinieri Reali - Sottufficiali, appuntati, ecc. - Assegni fissi, ecc.

Cap. n. 61 Indennità militare agli ufficiali ed ai sottufficiali dei Reali carabinieri.

Cap. n. 62 - Indennità e spese di viaggio nei movimenti collettivi dei Reali carabinieri - Indennità di tramutamento, ecc.

Cap. n. 63 - Indennità e soprassoldi vari stabiliti per gli ufficiali, i sottufficiali ed i militi dei Reali carabinieri in posizioni speciali o adibiti a speciali servizi, ecc.

Cap. n. 64 - Carabinieri Reali - Corredo, spese di prima vestizione, ecc

Cap. n. 65 - Spese generali delle legioni dei carabinieri Reali: assegni per spese d'ufficio, ecc.

Cap. n. 66 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

TABELLA *B*.

Tabella dei capitoli dello stato di previsione del Ministero della guerra per l'esercizio finanziario 1926-27 per i quali è consentito di conservare l'ammontare dei residui rimasti al 30 giugno 1926, in aggiunta allo stanziamento di competenza.

Cap n. 12 - Spese di manutenzione ordinaria dei locali adibiti ad uso dell'Amministrazione centrale, ecc.

Cap. n. 16 - Rendite annuali temporanee o vitalizie dovute a titolo di indennizzo agli operai, ecc.

Cap. n. 27 Spese di mantenimento degli ammalati e degli inviati in osservazione negli ospedali, ecc.

Cap. n 30 Spese generali dei corpi, istituti e stabilimenti militari, ecc.

Cap. n. 33 Corredo alle truppe - Spese di prima vestizione, di manutenzione, ecc.

Cap. n. 34 - Pane e viveri per le truppe - Acquisto di grano, ecc.

Cap. n. 35 - Foraggi pei quadrupedi dell'esercito, ecc.

Cap. n. 36 Casermaggio e combustibile per le truppe, ecc.

Cap. n. 38 Servizi di rimonta - Acquisto di quadrupedi e di puledri, ecc.

Cap. n. 39 - Allestimento, manutenzione e rinnovazione di armi, ecc.

Cap. n. 40 - Spese per manutenzione e rinnovazione del materiale del genio, ecc.

Cap. n. 41 Lavori di mantenimento, restauri, ampliamenti e miglioramenti dei fabbricati, ecc.

Cap. n. 42 - Lavori di mantenimento, restauri e miglioramenti delle opere di fortificazione, ecc.

Cap. n. 43 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli autoveicoli, ecc.

Cap. n 64 - Carabinieri Reali - Corredo, ecc.

Cap. n. 65 - Spese generali delle Legioni Carabinieri Reali, ecc.

Cap. n. 66 - Spese per il funzionamento, il mantenimento e la rinnovazione degli automezzi in servizio dei Reali Carabinieri.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

N. 343. — AVANZAMENTO. — **Legge n. 1021 - Conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al Ministro per la guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267.** — (Gabinetto). — 13 giugno 1926. — (*Gazzetta ufficiale* n. 143, del 22 giugno 1926).

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 31 marzo 1926, n. 539, col quale è data facoltà al Ministro per la guerra di procedere alla revisione delle promozioni a scelta di capitani e maggiori di fanteria eseguite in base al decreto Luogotenenziale 9 agosto 1917, n. 1267.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 13 giugno 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

N. 344. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Rifornimento di benzina agli enti militari che gestiscono automezzi.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo - Divisione automobilismo). — 24 giugno 1926.

Con la società Italo-Americana pel petrolio (S.I.A.P.) e con la società Italiana pel petrolio e affini (Nafta) sono stati stipulati appositi contratti pel rifornimento della benzina occorrente — durante un anno — agli Enti del Regio esercito che gestiscono automezzi.

Gli Enti suddetti, compresi nella circoscrizione territoriale dei corpi d'armata I, II, III, IV V, rivolgeranno le loro richieste di benzina ai depositi della S.I.A.P., gli altri ai depositi della Nafta.

Entrambe le società fattureranno la benzina nuda, schiava di dazio, al prezzo di listino del giorno di prelevamento praticando i seguenti abbuoni: la Siap L. 6,70 e la Nafta L. 6.75 per ogni cento lire di benzina prelevata.

All'ammontare della benzina, così calcolato, le società fornitrici aggiungeranno il dazio e le ventuali spese di trasporto.

Tutte le disposizioni di cui alla circolare 200 *giornale militare* 1925 non modificate dalla presente, restano in vigore, con la sola avvertenza di leggere, dove è detto « consiglio di amministrazione », ufficio di amministrazione.

Negli specchi allegati si riportano i depositi e le agenzie delle Società fornitrici suddivisi nei rispettivi territori di ciascun corpo d'armata.

I contratti di cui sopra è cenno hanno attuazione dal 1° luglio p. v.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

SPECCHIO ALLEGATO N. 1.

Elenco dei Depositi interni e delle Agenzie della Società Italo-Americana pel Petrolio (S. I. A. P.) dislocati nel territorio dei corpi d'armata I, II, III, IV e V.

I CORPO D'ARMATA

ALESSANDRIA (Deposito interno).
CUNEO (Deposito interno).
TORINO (Lingotto) (Deposito interno).
ALBA (presso cav. Sebastiano Mollo).
PAVIA (presso società Lombarda servizi auto).
PINEROLO (presso società Tramvie Pinerolo-Perosa).

II CORPO D'ARMATA

BERGAMO (Deposito interno).
BIELLA (Deposito interno).
BRESCIA (Deposito interno).
CAMERLATA (Como) (Deposito interno).
LODI (Deposito interno).
MILANO (Musocco) (Deposito interno).
SONDRIO (Deposito interno).
VARESE LOMBARDO (Deposito interno).
ABBIATEGRASSO (presso Kluser e C.).
MENAGGIO (presso Cerrati e Poletti).

III CORPO D'ARMATA

ALTICHIERO (Padova) Deposito interno).
MANTOVA (Deposito interno).
S. MICHELE EXTRA (Verona) (dep. interno).
CITTADELLA (presso Francesco Honz e F.).
CASALMAGGIORE (presso Braga e Rossi).
MEZZOLOMBARDO (presso G. Bruser e C.).

IV CORPO D'ARMATA

PORTO MARGHERA (Venezia) (Deposito costiero).
ADRIA (Dep. interno).
CASALECCHIO DI RENO (Bologna) (Deposito interno).
FERRARA (Deposito interno).
MESTRE (Deposito interno).
MIRANDOLA (Deposito interno).
PORDENONE (Deposito interno).
RAVENNA (Deposito interno).
RIMINI (Deposito interno)
S. DONA' DI PIAVE (Deposito interno).
TREVISO (Deposito interno).
VICENZA (Deposito interno).
BAGNI DI PORRETTA (presso Sabbatini e Francia).
BELLUNO (presso Giuseppe Tonegutti).
MONTEBELLUNA (presso Unione degli agricoltori).

V CORPO D'ARMATA

TRIESTE (Deposito costiero S. Saba).
GERVASUTTA (Udine) (Deposito interno).

SPECCHIO ALLEGATO N. 2.

Elenco dei Depositi interni ed Agenzie della Società Italiana pel Petrolio ed Affini (NAFTA) dislocati nel territorio dei corpi d'armata VI, VII, VIII, IX e X.

VI CORPO D'ARMATA

RIFREDI (Firenze) (Deposito interno) - Via V. E., 321.
VADO LIGURE — Savona per Valleggia - Corso V. E. Garroni.
SPEZIA (Deposito costiero) - Migliarina a monte.
GENOVA (Deposito interno) Rivarolo Ligure - Via al Garbo.
LUCCA Maltagliati Vincenzo - Borgo Giannotti.
PARMA Martinetti Arturo - Via Dante.
PIACENZA Ferrari e Prati - Via S. Marco, 8.
PISTOIA Giannini Nello Via Porta S. Marco, 13.
REGGIO EMILIA Antonucci Raffaele - Via 4 novembre.
SAVONA Siri Giuseppe - Via Giulio II, 4.

VII CORPO D'ARMATA

LIVORNO (Deposito interno) - Via del Camposanto, 3.
ROMA (Deposito interno) - Via Portuense, 107.
AREZZO Ing. Pelleri Cesare - Via Guido Monaco, 5.
FROSINONE Colasanti Luigi - Via Garibaldi, 19.
PERUGIA Sindacato agricolo commerciale - Via Baglioni, 7.
PISA Norci e Raffaele - Lungarno Regio, 6.
SIENA Fratelli Riacci - Via Aretina, 5.
TERNI Scitsmit Doda e Micacchi - Via C. Tacito, 17.
VITERBO Garbini Igino - Piazzale Umberto I.
CAGLIARI Nicolò Riccardi - Via Caprera, 13.
CIVITAVECCHIA Garone Virgilio - Via Aurelia Etrusca, 143

VIII CORPO D'ARMATA

AVELLINO (Deposito interno) - Strada Fiumitello Atripalda.

BENEVENTO Cav. Bozzi fu Francesco - Viale Principe di Napoli, 51.

CATANZARO Villani Angelo - Corso Vittorio Emanuele.

COSENZA Cipparoni Giovanni - Via Forche Vecchie, 45.

FORMIA Colella Luigi - Via Vitruvio.

NAPOLI (Deposito interno) Traccia Poggioreale.

SALERNO Petrone D'Arcangelo e C. - Via Torrione.

IX CORPO D'ARMATA

ANCONA (Deposito interno) - Corso Vittorio Emanuele, 9.

BARI (Deposito interno) - Via Cavour, 52.

BARLETTA (Deposito interno) - Barriera S. Lorenzo.

BRINDISI Riccio - Piazza Cairoli, 12.

CAMPOBASSO Fratelli Petito e Figli - Via Mazzini.

LECCE (Deposito interno) Via Provinciale - S. Pietro in Lama.

FOGGIA Guarducci Virgilio - Piazza Federico II.

MACERATA Narsete Zanconi e C. - Via Costa, 6.

PESCARA Pace e Severi - Via dei Colli, 19.

TARANTO Rag. Rodolfo Gigli - Via Costantinopoli.

AQUILA Seitsmit Doda e F.lli Micacchi - Piazza S. Marco, 6.

X CORPO D'ARMATA

PALERMO (Deposito interno) S. Lorenzo Colli.

CALTANISSETTA Salvatore Ipp. fu P. - Corso Vittorio Emanuele, 84.

CATANIA Comoni e C. - Via Ansalone, 7.

MESSINA Florio Ettore e C. - Via Industriale.

PIZZO CALABRO Scordamaglia Gesualdo.

AUGUSTA (Deposito costiero) Corso Croce, oppure Corso Umberto I, 146.

MILAZZO Calzavara Emanuele - Via XX Luglio, 14.

PORTO EMPEDOCLE Bonito Michele - Via F. Crispi, 55.

TERMINI IMERESE d'Asaro Filippo - Via Nuova Stesicoro, 12.

TRAPANI Comm. Piacentino Seb. - Via Giardini, 3.

SIRACUSA Boccadifuoco Giovanni - Via dei Mille, 135.

N. 345. — AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ. — **Scritture, provvedimenti, regolamenti ed istruzioni in materia di contabilità e relative varianti e riforme.** — (Ragioneria centrale). — 24 giugno 1926.

Il Ministero delle finanze, nelle visite passate alle legioni dei carabinieri reali e ad altri enti del R. Esercito, a mezzo dei suoi ispettori, ha rilevato la tendenza, quasi generale, degli uffici militari di ogni grado, a non osservare esattamente le disposizioni in vigore, che stabiliscono le scritture da tenersi e i procedimenti da seguirsi per le gestioni finanziarie.

Si richiamano perciò tutti gli uffici dell'amministrazione centrale e quelli degli enti militari territoriali all'osservanza delle disposizioni dell'art. 161 del vigente regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, le quali prescrivono che le dette scritture e procedimenti in materia contabile non possono essere istituite, attuate o comunque variate, senza la preventiva approvazione del Ministero delle finanze su proposta del ragioniere generale dello Stato.

In conseguenza di tale prescrizione qualsiasi variante che si ritenesse necessaria od opportuna, alle accennate scritture o procedimenti, dovrà essere proposta al Ministero (Ragioneria centrale) che, se riterrà di adottarla, farà le pratiche del caso col Ministero delle finanze.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 346. — CAVALLI. — **Cavalli di carica.** — (Servizio ippico e veterinario - Ufficio ippico). — 24 giugno 1926.

A chiarimento della circolare n. 92 del *giornale militare* c. a., con la quale è stata ripristinata l'assegnazione dei cavalli di carica agli ufficiali, si rende noto che nessuna modificazione deve intendersi apportata alle norme già vigenti all'atto in cui detta assegnazione venne temporaneamente sospesa (circolare n. 44 del *giornale militare* 1924), per effetto delle quali le spese di ferratura e l'acquisto della paglia da lettiera per i cavalli in oggetto sono a carico degli ufficiali, cui peraltro non è più corrisposto l'assegno giornaliero di

L. 0.25 indicato al n. 8 della circolare n. 258 del *giornale militare* 1914, perchè soppresso fin dal 1° settembre 1921, giusta l'avvertenza alla circolare n. 528 del *giornale militare* di detto anno.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 347. — EQUIPAGGIAMENTO. — **Distribuzione di una seconda tenuta di tela a tutte le armi e specialità.** — (Direzione generale servizi logistici). — 24 giugno 1926.

Questo Ministero stabilisce che la distribuzione della seconda tenuta di tela prescritta dalla circolare n. 212 *giornale militare* c. a. soltanto per alcune armi e cariche speciali, sia invece estesa, a cominciare della classe 1906, a tutte le armi e specialità con ferma intera.

Eccezionalmente viene mantenuta la doppia tenuta, già distribuita ai militari della classe 1906 con ferma ridotta.

Dei due pantaloni delle dette tenute, uno dovrà essere del modello speciale per ciascuna arma e corpo ed uno lungo del modello in uso per armi a cavallo che dovrà essere adoperato nei servizi interni di caserma senza gambali o fasce gambiere e che dovrà pure lasciarsi ai congedanti, ricuperando i gambali e le fasce gambiere in qualunque stato d'uso si trovino.

La distribuzione della seconda tenuta potrà essere ritardata fino all'allestimento dei pantaloni lunghi prescritti con la presente circolare.

In conseguenza della presente disposizione resta soppressa la scorta di pantaloni di tela prevista dalla circolare n. 12 *giornale militare* c. a.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 348. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Eliminazione delle eccedenze organiche nei ruoli degli ufficiali superiori (maggiori e tenenti colonnelli) e capitani dell'arma dei CC. RR.** — (Direzione generale personale ufficiali). — 24 giugno 1926.

Con l'applicazione degli organici stabiliti dal R. decreto-legge 16 maggio 1926, n. 855, sono venute a crearsi alcune eccedenze nei gradi di ufficiale superiore (maggiori e tenenti colonnelli) e di capitano nell'arma dei CC. RR.

Valendomi della facoltà concessa dall'art. 6 del detto decreto autorizzo l'inoltro delle domande relative alla concessione dell'aspettativa per riduzione di quadri da parte dei predetti ufficiali che si trovino nelle condizioni volute dall'articolo stesso.

Le domande, debbono essere presentate entro il 31 agosto p. v. e debbono pervenire al Ministero della guerra corredate del parere delle autorità gerarchiche.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 349. — ORDINAMENTO DEL R. ESERCITO. — **Soppressione della sezione di fabbrica d'armi e costituzione di un ufficio provvisorio, in Gardone V. T.** — (Direzione generale artiglieria ed automobilismo - Servizio artiglieria). — 24 giugno 1926.

A complemento delle disposizioni di cui al decreto ministeriale in data 20 novembre 1925 (circolare n. 221 *giornale militare* 1926) si determina che tutto il materiale esistente nella Sezione di Gardone V. T. alla chiusura dei conti (30 giugno 1926), anzichè alla fabbrica d'armi di Terni, come era detto nel decreto Ministeriale in data 3 ottobre 1925 (circolare n. 220 *giornale militare* 1926), sia passato in carico alla direzione di artiglieria di Brescia, ed in consegna ad apposito ufficio provvisorio, che si costituirà a Gardone il 1° luglio p. v.

Detto ufficio sarà alla diretta dipendenza della direzione stessa, ed avrà l'incarico di provvedere alla custodia e manutenzione dei locali, macchinari, impianti e materiali.

Con la stessa data 30 giugno passeranno alla detta direzione le commesse di lavoro non ultimate ed il personale operaio, avvertendo che tanto il personale dell'ufficio stralcio, come quello dell'ufficio provvisorio, dovranno essere amministrati dalla stessa direzione di Brescia.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 350. — PENSIONI. — **Modificazione alla circolare n. 350 *giornale militare* 1925 contenente le disposizioni esecutive per l'applicazione del R. decreto-legge del 14 maggio 1925 n. 666 concernente le nuove disposizioni per la liquidazione delle pensioni civili e militari.** — (Direzione generale servizi amministrativi - Divisione pensioni). — 24 giugno 1926.

Il n. 13 della circolare n. 350 *giornale militare* 1925 è modificato nel senso che i documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) (domanda d'indennità - dichiarazione del domicilio eletto) debbono essere richiesti ai singoli interessati dai competenti organi territoriali solamente quando il Ministero abbia effettuato la ufficiale partecipazione del giudizio, ma con l'avvertenza, bene inteso, che debbono essere trasmessi con carattere di assoluta urgenza.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 351. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Aumento di prezzo delle carte e pubblicazioni dell'Istituto geografico militare.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio operazioni). — 24 giugno 1926.

Per opportuna conoscenza e norma si rende noto che col 1º luglio corrente anno tutti i prezzi di catalogo delle carte e pubblicazioni dell'Istituto geografico militare subiranno l'aumento del 20 per cento.

Con l'occasione si fa presente che, a titolo di saggio, verranno consentiti degli abbonamenti semestrali dal luglio al dicembre c. a. per la Rivista « L'Universo » ai seguenti prezzi:

L. 25 per gli enti civili e L. 20 per i comandi militari e per i signori ufficiali in S. A. P. ed in congedo.

Gli abbonamenti semestrali godranno le stesse facilitazioni e premi concessi agli abbonati annuali.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 352. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Distribuzione di pubblicazioni ai comandi, corpi ed uffici.** — (Stato Maggiore del R. Esercito - Ufficio storico). — 24 giugno 1926.

L'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra provvederà ad inviare una copia della sottosegnata pubblicazione ai seguenti enti: Consiglio dell'Esercito, comandi di grandi unità ed uffici corrispondenti, comandi di artiglieria e genio di corpo d'armata, comandi di brigata, di raggruppamento alpini, di reggimento, di raggruppamento del genio, raggruppamenti trasporti, scuole militari, biblioteche militari di presidio, distretti militari, direzioni di artiglieria e genio, commissariato e sanità.

Stato Maggiore del Regio Esercito - Ufficio storico: « *Riassunti storici dei corpi e comandi nella guerra* 1915-1918 - *Brigate di fanteria*, vol. III (prezzo di copertina L. 10).

La pubblicazione suddetta verrà assunta in carico secondo il prescritto dalla circolare 53 del *giornale militare* 1921: i comandi, corpi ed uffici segneranno ricevuta direttamente ed esclusivamente, all'ufficio pubblicazioni di questo Ministero.

Chi voglia acquistare detta opera dovrà farne richiesta all'ufficio pubblicazioni del Ministero della guerra inviando il relativo importo più le spese postali. I signori ufficiali che intendano usufruire dello sconto loro concesso del 20 per cento si attengano alle norme stabilite dalla circolare 485 del *giornale militare* 1925.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 353. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico. — (Direzione generale d'artiglieria ed automobilismo). — 24 giugno 1926.

E' stato pubblicato il « Regolamento sul servizio del materiale d'artiglieria ed automobilistico » (Testo provvisorio in bozze di stampa).

Detta pubblicazione sarà diramata a cura di questo Ministero (ufficio pubblicazioni militari) nella misura seguente, con riserva di far conoscere le eventuali aggiunte e varianti e gli estremi del R. D. di approvazione.

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
S. E. Primo Aiutante di Campo Generale di S. M. il Re	1	1
Aiutante di campo di S. A. Reale il Principe Ereditario	1	1
Ministero della marina (Ufficio Capo di S. M.).	3	3
Segreteria del Consiglio dell'Esercito	1	1
Ministero della Guerra:		
Gabinetto del ministro	2	2
Stato Maggiore R. Esercito	10	10
Direzione gener. pers. ufficiali	3	3
Direz. gener pers. civili	3	3
Direz. gener. art. ed automobilismo	30	30
Direz. centr. sanità militare	3	3
Direz. generale servizi logistici	3	3
Direz generale servizi amministrativi	5	5
Direz. generale leva sottufficiali e truppa . .	3	3
Direz generale del genio militare	3	3
Ispettorato dei bersaglieri	1	1
Ispettorato delle truppe alpine	1	1
Ispettorato di cavalleria	1	1
Ispettorato dell'artiglieria	5	5
Ispettorato del genio	1	1
Direzione studi ed esperienze d'artiglieria . .	6	6
Ispettorato tecnico automobilistico	2	2

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Divisione educazione fisica, istruzione premilitare, scuole militari	1	1
Ministero della R. Aeronautica	3	3
Ufficio dei generali designati pel comando di armata	1	4
Comando generale dell'arma dei CC. RR. (per uso proprio e dei reparti dipendenti) . . .	12	12
Comado generale della R. Guardia di finanza .	6	6
Servizio ippico e veterinario	1	1
Comando di corpo d'armata	3	30
Comando di divisione territoriale	3	93
Comando di artiglieria di corpo d'armata (1)	2	24
Comando del genio di corpo d'armata (1) . .	2	24
Direzione artiglieria	6	66
Uffici fortificazioni	2	24
Direzione di sanità militare	1	10
Direzione di commissariato militare . . .	1	10
Centro chimico militare	3	3
Arma di fanteria.		
Comando di brigata e raggruppamento alpino	1	55
Comando di reggimento	2	250
Arma di cavalleria.		
Comando di brigata	1	3
Comando di reggimento	2	24
Arma di artiglieria.		
Comando di reggimento	4	212
Centri controaerei	2	24
Sezione staccata d'artiglieria	1	20
Stabilimenti d'artiglieria	5	55

---

(1) Compresi i comandi d'artiglieria e del genio della Sicilia e della Sardegna

COMANDI, CORPI ED UFFICI	Copie assegnate	Totale copie
Arma del genio.		
Comando di reggimento o raggruppamento. .	2	32
Stabilimenti genio	1	3
Carri armati.		
Unità dei carri armati	4	4
Scuole militari.		
Comando di collegio militare	2	4
Accademia di fanteria e cavalleria	2	2
Accademia di artiglieria e genio	2	2
Scuola di fanteria	2	2
Scuola di cavalleria	2	2
Scuola di reclutamento di ufficiali di complemento	1	11
Scuole centrali	4	4
Scuola di guerra	2	2
Scuola controaerei	2	2
Scuola di sanità militare	1	1
Distretti - Trasporti - Sanità.		
Comando distretto	1	100
Centri automobilistici	4	48
Officina automobilistica	4	4
Direzione di sanità militare	1	10
Truppe coloniali.		
Ministero delle colonie (Ufficio militare) per i comandi e truppe coloniali	1	10

L'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero curerà anche la vendita del regolamento di cui sopra agli ufficiali ed impiegati, che ne facciano richiesta, al prezzo di L. 7.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

N 354. — PUBBLICAZIONI MILITARI. — **Tavole di tiro provvisorie per il cannone da 75/13 - mod. 15 - ediz. 1925.** — (Direzione generale artiglieria e automobilismo). — 24 giugno 1926.

Sono state pubblicate le « Tavole di tiro provvisorie per il cannone da 75/13 mod. 15, ediz. 1925 », che a cura dell'ufficio pubblicazioni militari di questo Ministero saranno distribuite come qui di seguito viene indicato:

Ministero guerra - Stato Maggiore R. E.	Copie	n.	4
Direzione generale artiglieria ed automobilismo	»	»	5
Ministero finanze - Provveditorato generale dello Stato	»	»	2
Comandi designati di armata	»	»	1
Ispettorato dell'artiglieria	»	»	5
Direzione studi ed esperienze di artiglieria (per la distribuzione ai poligoni di Nettuno e Ciriè e uff. - tavole di tiro)	»	»	5
Ispettorato delle truppe alpine	»	»	2
Comando delle scuole centrali militari (per la scuola centrale artiglieria)	»	»	5
Comando dell'accademia militare di artiglieria e genio	»	»	10
Comandi di artiglieria di corpo d'armata	»	»	1
Comandi delle S. A. U. C. ed A. S.	»	»	1
Comandi di reggimento di artiglieria da montagna (per gruppi e batterie da 75/13)	»	»	15
Comandi di reggimento di artiglieria da campagna (per gruppi e batterie da 75/13)	»	»	4
Arsenale Regio Esercito Torino	»	»	1
Arsenale Regio Esercito Napoli	»	»	1

Il prezzo di ogni esemplare è di L. 15; però la pubblicazione non verrà posta in vendita, dato il limitato numero di copie stampatone, in considerazione della sua provvisorietà.

p. *Il Ministro*: UGO CAVALLERO.

N. 355. — SCUOLE MILITARI. — **Concorso per la nomina ad insegnanti di primo grado presso la scuola di sanità militare in Firenze.** — (Direzione centrale di sanità militare). — 24 giugno 1926.

1. E' indetto un concorso, per titoli e per esami, alla nomina di insegnanti di 1° grado:

a) di medicina e chirurgia di urgenza;

b) di servizio sanitario militare, presso la scuola di sanità militare di Firenze.

2. Al concorso possono partecipare tenenti colonnelli e maggiori medici in S. A. P.

3. Le domande relative, corredate dai titoli e dai lavori scientifici, debbono essere trasmesse, per via gerarchica, al Ministero della guerra - Direzione centrale di sanità militare.

4. Il termine utile per la presentazione delle domande scade il 15 settembre 1926.

5. Le domande saranno annotate dalle autorità gerarchiche e dovranno pervenire al Ministero non più tardi del 1° ottobre 1926.

6. I concorrenti riconosciuti ammissibili al concorso, in base all'esame dei titoli, saranno sottoposti ad un esperimento pratico consistente in una lezione da svolgere su di un tema comunicato solo 24 ore prima. Tale esperimento avrà luogo all'ospedale militare di Roma il 15 ottobre 1926.

7. La commissione esaminatrice sarà così composta:

Presidente:

Tenente generale medico GUALDI prof. comm. Carlo.

Membri.

Maggior generale medico RIVA dott. comm. Umberto;
Colonnello medico MEMMO prof. comm. Giovanni;
Colonnello medico GRIXONI prof. cav. Giovanni;
Colonnello medico CACCIA prof. cav. Filippo.

8. La commissione:

a) giudicherà, in base all'esame dei titoli e dei lavori presentati, sulla ammissibilità dei concorrenti alla prova pratica e ne darà comunicazione agli interessati;

b) formulerà il tema della lezione (unico per tutti i concorrenti allo stesso insegnamento);

c) al termine degli esami giudicherà complessivamente i concorrenti, classificandoli in graduatoria, e comunicherà i risultati del concorso al Ministero della guerra (Direzione centrale di sanità militare).

9. Il periodo di permanenza degli insegnanti presso la scuola di sanità militare potrà avere una durata massima di sei anni.

p. *Il Ministro*: Ugo Cavallero.

AVVISO

A cura della Tipografia Ed. « Garibaldi » di Palermo è stata licenziata alle stampe la nuova pubblicazione del generale Rodolfo CORSELLI intitolata « *Granelli di tattica* » nella quale l'autore ha raccolto ed analizzato, sulla base dell'esperienza fatta, le più importanti questioni di attualità in merito all'addestramento della truppa e dei quadri. — Prezzo del volume L. 6. — Indirizzare le richieste all'autore, presso il comando della brigata Cagliari, in Salerno.